

Doc. XXIII

n. 5

VOLUME VENTITREESIMO

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLA STRAGE DI VIA FANI
SUL SEQUESTRO E L'ASSASSINIO DI ALDO MORO
E SUL TERRORISMO IN ITALIA**

(Legge 23 novembre 1979, n. 597)

ALLEGATO ALLA RELAZIONE

DOCUMENTI

Atti giudiziari

ROMA 1988

AVVERTENZA

Alcuni atti del presente volume sono di difficile leggibilità o presentano salti nella progressione numerica originale delle pagine; tali sono pervenuti alla Commissione.

INDICE**Atti giudiziari****PUGLIA**

BARI *Pag.* 7

SICILIA

CATANIA » 59

MESSINA » 281

PALERMO » 295

TOSCANA (I)

AREZZO » 361

FIRENZE (I) » 413

PUGLIA

BARI

de Tucci

N. 30053/78 R&PM

16/9/79 / Reg. Gen. G. I.

/ Reg. Gen. Trib.

PROCEDIMENTO PENALE contro:

- 1) Geruzzi Francesco, n. Bari 27/5/1954, ivi res. Via Garruba, 28
- 2) Trevisi Daniele, n. Bari 18/5/1959 ivi res. Viale Kennedy, 36
- 3) Ignoti

Imputato di:TREVISI

a) II0-424-423 C.P. per avere, in concorso con ignoti, a scopo di danneggiamento, appiccato il fuoco alle autofurgone Fiat 238 tg. BA 402996, di pertinenza della Ditta Morante Renato, parcheggiato nella pubblica via. Con l'aggravante dell'avvenuto incendio, ex capv. art. 424 C.P.

- In Bari ore 1,30 del 18/11/78

Trevisi-Geruzzi

b) II0-424 C.P. per avere, in concorso tra loro e con ignoti, a scopo di danneggiamento, lanciando una bottiglia "Molotov", appiccato il fuoco alla porta di ingresso della filiale di Bari della "Gabetti s.a.s."

c) II0 C.P. 9 Legge n. 497 del 14/10/74 per avere, in concorso fra loro e con ignoti, confezionato una bottiglia "Molotov".

d) II0 C.P. 10 Legge n. 497 del 14/10/74 per avere, in concorso fra loro e con ignoti, detenuto una bottiglia "Molotov"

e) II0 61 n.2 C.P. 12 L. n. 497 del 14/10/74 per avere, in concorso fra loro e

esto rituale il 6/1/79

esto penale il

con ignoti, portate in luogo pubblico una bottiglia "Molotov", alle di commettere in reato sub b) con l'aggravante del fatto commesso da persone ed in luogo v'era adunanza di persone.

f) IIO C.P. 13 Legge 14/10/74 n. 497 per avere, in concorso fra loro ignoti, al fine di incutere pubblico timore, lanciate una bottiglia lotev contro la filiale della Gabetti.

- In Bari, 19/II/78

Geruzzi - ancora

g) IIO - 8I capv. 424 C.P. per avere, in concorso con ignoti, a scopo danneggiamento, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, appiccato il fuoco, mediante il lancio di bottiglie "Molotov", alla tratta d'ingresso dell'agenzia di viaggi "Silvana" ed alle finestre della sezione D.C. "Madonnella".

h) IIO 6IX n.2 8I capv. C.P. 9/10/12 Legge n. 497 del 14/10/74 per avere con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di commettere il reato sub g), in concorso con più persone ignote, fabbrica detenute e portate in luogo pubblico, ov'era adunanza di persone, diverse bottiglie Molotov.

i) IIO C.P. 13 Legge 14/10/74 n.497 per avere, in concorso con ignoti, al fine di incute pubblico timore, lanciate le bottiglie Molotov contro i locali specificati sub g).

- In Bari, 28/II/78

Ignoti

l) IIO-8I capv. C.P. 9.10.12 Legge n. 497 del 14/10/74 - 4 Legge 18/4/75 per fabbricazione - portee detenzione di bottiglia Molotov e di biglie, rinvenute nei pressi del negozio "Frutta e verdura".

- IN Bari, 28/II/78

10/17/78
Tulli
IL COMISSARIO
[Signature]

MODULARIO
n. P.S. - 98

Questura di **B A R I**

30054

Mod. 75 - P. S. (ex Mod. P. 63) te.

Bari, addì 19 dicembre 1978 35

Alla Procura della Repubblica

B A R I

N. Cat. E. 2/1978/D.I. C. S.

All. n. 34 Con reperto

Riquesta a nota N.º

del 19

OGGETTO: Bari - attentato incendiario ai danni della sede della locale filiale Gabetti S.a.S. sita in Piazza Umberto n. 4, avvenuto in data 19.11.1978 e incendio del furgone Fiat 238 targato BA=402996 di proprietà dell'Impresa Morante Renato, appaltatrice del servizio di forniture auto mezzi per conto del Ministero di Grazia e Giustizia, avvenuto in data 18.11.1978.-

Fa seguito al fonogramma di eguale categoria del 20 novembre u.s..-

Verso le ore 16 di domenica, 19 novembre u.s., personale di questo Ufficio e della Squadra Volante, si portava in Piazza Umberto n. 4, presso la sede della filiale della Gabetti S.a.S., ove era stato segnalato un incendio.-

In loco gli operanti potevano effettivamente constatare che, poco prima, ignoti avevano lanciato una bottiglia molotov contro la saracinesca della porta di ingresso della predetta sede della Gabetti, provocando un incendio che era già stato domato dapprima da volontari e poi dai Vigili del Fuoco intervenuti.-

Nella circostanza venivano rinvenuti e sequestrati vari frammenti di vetro di colore marrone tra cui un collo di bottiglia verosimilmente di sciroppo medicinale, nonché parte di una bottiglia di plastica bruciata con la scritta "Candeggina per bucato".-

Sul posto si richiedeva anche l'intervento di personale del locale Gabinetto di Polizia Scientifica per i rilievi tecnici.-

Dai primi accertamenti svolti nulla si riusciva a stabilire circa la dinamica dell'occorso in quanto il tutto, svoltosi con tempestività, non aveva avuto testimoni oculari.-

Successivamente il Dr. Aurelio Diomede, in atti generalizzato, responsabile della filiale Gabetti di Bari, denunciava a questo Ufficio l'episodio succennato e precisava che l'incendio aveva provocato danni per circa 2.000.000 di lire e precisamente la rottura della porta a vetri di ingresso e la bruciatura dei montanti della stessa, la bruciatura delle tendine parasole, il danneggiamento delle apparecchiature di accensione dell'insegna al neon e la rottura dell'angolo inferiore contiguo alla porta di ingresso della vetrinetta sita a sinistra di chi guarda dall'esterno.-

36

- 2 -

Aggiungeva che sia la porta di ingresso che la vetrinetta erano munite di cristallo "Fumée", da 8 mm..-

Non forniva, comunque, nessun elemento utile per il prosieguo delle indagini.-

Il vigile notturno Giordano Nicola, dipendente dell'Istituto "La Vigilanza Metronotte", relazionava che, verso le ore 15,10 dello stesso giorno, transitando unitamente a Monno Natale, anch'egli vigile notturno, per Piazza Umberto, avevano notato l'incendio ed assieme ad altri volontari si era prodigato per lo spegnimento.-

In particolare, sentito a verbale, il Giordano dichiarava che all'atto del suo arrivo aveva notato un gruppo di quattro o cinque giovani che erano in sosta in Piazza Umberto nei pressi della fontana, senza fornire però elementi utili per la loro identificazione.-

Verso le ore 16, sempre del 19 novembre detto, giungeva alla sede dell'Agenzia ANSA, una telefonata da parte di una persona di sesso maschile che parlando a nome dei "Comunisti Combattenti", rivendicava l'attentato incendiario alla Gabetti e l'incendio di un furgone ritenuto di proprietà del Ministero di Grazia e Giustizia e verificatosi nella notte tra il 17 ed il 18 novembre scorso.-

Analoga telefonata, anche se diversa per quanto concerne l'ora dell'incendio del furgone (ore 24 di venerdì 17.11.1978 anziché ore 1,30 del 18 successivo, come comunicato all'ANSA) e della sigla (Nuclei Combattenti Comunisti), perveniva alla redazione di Radio Radicale.-

Da immediati accertamenti svolti si appurava che effettivamente verso le ore 1,30 del 18 novembre, i Vigili del Fuoco erano intervenuti in questa via Manzoni angolo via Abate Gimma per spegnere le fiamme sviluppatesi sul furgone Fiat 238 targato BA=402996 ivi parcheggiato.-

Poichè dell'episodio non risultavano spunte denunce e poichè si accertava che il mezzo era di proprietà dell'Impresa Renato Morante, appaltatrice del servizio di forniture automezzi per conto del Ministero di Grazia e Giustizia, si rintracciavano prima Carbonara Domenico, appaltatore della ditta e poi De Bari Donato, autista consegnatario del furgone, entrambi in atti generalizzati, i quali confermavano l'avvenuto incendio del veicolo.-

In particolare il De Bari precisava che verso le ore 21,30 del 17 novembre, come al solito, aveva parcheggiato l'automezzo sotto la propria abitazione sita in questa via Manzoni n.15.-

La mattina successiva, nel rilevare il furgone, aveva constatato che lo stesso era stato incendiato e che erano andati distrut

37

- 3 -

ti dalle fiamme la cabina di guida, l'impianto elettrico e parti meccaniche del vano motore.- L'automobile presentava altresì la bruciatura della fiancata e della ruota anteriore destra.-

Aveva quindi tentato di rintracciare il titolare Morante Renato, ma, non avendolo trovato, aveva fatto ricoverare il mezzo nell'autofficina "Vitale" sita in via Extramurale Capruzzi.- Aggiungeva che nel corso della notte non era stato avvertito dell'incendio nè tanto meno si era accorto di nulla.-

Avviate le prime indagini per far luce sui due episodi, si provvedeva ad acquisire agli atti il solo nastro con la registrazione della telefonata giunta all'Agenzia ANSA in quanto quella giunta a Radio Radicale non era stata registrata.-

Posta la registrazione all'ascolto del personale dipendente, si traeva la netta convinzione che la voce riprodotta appartenesse a TREVISI Daniele di Stefano, nato a Bari il 18 maggio 1959, ivi residente in viale Kennedy n.36, noto a questo Ufficio quale militante nelle file di "Autonomia Operaia".-

Contemporaneamente da riferimenti confidenziali si veniva a conoscenza che l'attentato incendiario alla sede della Gabetti, sarebbe stato organizzato ed attuato dalle sottotestate persone:

- CELLAMARE Sebastiano di Giuseppe, nato a Bari il 20.7.1956, abitante a Bari in Lungomare IX Maggio n.38;
- DE LUISI Luciano fu Antonio, nato a Bari il 2.8.1954, ivi residente in via Dante n.110;
- VIESTI Giuseppe di Savino, nato a Matera il 30.6.1958, residente a Bari in via Napoli n.389/F;
- CAMPANIELLO Maria Luigia di Guido, nata a Bari il 28.7.1956, abitante a Bari in via Lecce n.34;
- PERNA Giuseppe di Vincenzo, nato a Foggia il 25.7.1953, residente a Bari in via Lisacane n.97, e dal succitato Trevisi Daniele, tutti noti militanti in "Autonomia Operaia".-

Inoltre, unitamente agli anzidetti, avrebbero anche partecipato ANACLERIO Matteo di Donato, nato a Bari il 5.7.1953, ivi residente in via Dante n.442, e GERUZZI Francesco di Saverio, nato a Bari il 27.5.1954, ivi residente in via Garruba n.28, entrambi noti per i loro precedenti penali.-

La fonte confidenziale precisava, inoltre, che tutto il gruppo, poco prima dell'attentato si era dato convegno in Piazza Umberto.-

Poi sarebbe stato dato l'incarico all'ANACLERIO di lanciare ~~l'attentato incendiario~~, probabilmente aiutato nel compito dal

38

- 4 -

GERUZZI.-

Successivamente l'Anaclerio avrebbe raggiunto il gruppo e tutti assieme si sarebbero intrattenuti come curiosi sino allo arrivo della Polizia.-

Veniva riferito infine che sia l'Anaclerio che il Geruzzi, politicamente non preparati, sarebbero solitamente utilizzati dagli anzidetti giovani, i quali vengono segnalati come responsabili dell'organizzazione, per portare a compimento episodi del genere.-

Da quanto è stato possibile accertare il Geruzzi avrebbe stretto rapporti di amicizia con alcuni militanti della sinistra extraparlamentare durante la sua detenzione presso la locale Casa Circondariale e particolarmente con il già menzionato Trevisi Daniele.- Questi, infatti, in una delle sue ultime detenzioni, era solito regalare qualche pacchetto di sigarette al Geruzzi in cambio di piccoli favori.- Tali rapporti, una volta in libertà, sono stati mantenuti e continuano tuttora, tanto da far ritenere che il Geruzzi, come l'Anaclerio, entrambi assidui frequentatori di Piazza Umberto, siano passati alla militanza politica nell'organizzazione di "Autonomia Operaia", se non per convinzione, per motivi di amicizia e di interesse.-

Nel prosieguo delle indagini è stato sentito a Verbale Costanzo Vito, in atti generalizzato, il quale era stato indicato quale teste oculare dell'episodio.-

Questi dichiarava di essere giunto in Piazza Umberto dopo l'occorso e si era fermato a curiosare nei pressi della "Gabetti".- In un secondo tempo, sentito in merito, precisava che domenica 19 novembre u.s., verso le ore 15,30, aveva incontrato in Piazza Umberto un suo amico a nome Claudio, poi identificato per Cavestro Claudio, pure in atti generalizzato, il quale, a sua richiesta, lo aveva informato che appena era divampato l'incendio aveva notato allontanarsi due giovani, un uomo ed una donna che solitamente avevano in uso un'autovettura inglese marca "Morris", vecchio tipo, di colore nero, con la scritta "taxi".-

Interrogato in merito a tali affermazioni il Cavestro negava nel modo più assoluto di aver mai riferito al Costanzo episodi del genere e precisava di conoscere solo di nome i due giovani "Luana" e "Luciano", che solitamente viaggiavano a bordo dell'auto suddetta, ma che comunque non li aveva visti in detta circostanza in Piazza Umberto.-

Si fa presente che gli anzidetti giovani si identificano per PAGANELLI Luana, nata a Salerno il 17.5.1950, residente a Bari-Palesse in Lungomare Tenente Massaro n.115/E e BERNARDO Luciano, nato a

39

- 5 -

Palermo il 30.12.1950, anagraficamente residente a Bari in Lungo mare IX Maggio n.38 e di fatto abitante presso la Paganelli.-

E' stato altresì sentito a verbale anche Anaclerio Matteo, già generalizzato, il quale ha asserito che il 19 novembre scorso era giunto in Piazza Umberto verso le ore 15,30 e, dopo aver consumato un caffè presso il bar "Ippocampo", si era recato da solo al cinema "Margherita" ove aveva visionato il film "Corleone", rimanendovi fino alle ore 21 circa.-

Precisava che dell'incendio della Gabetti lo aveva appreso solamente in questo Ufficio.-

Si rappresenta che il film suddetto è stato proiettato in questa città solamente al cinema "Oriente".-

Il 1° corrente è stato rintracciato e sentito a verbale Geruzzi Vito, nato a Bari il 28.12.1961, ivi residente in via Garruba n.28, fratello del Geruzzi Francesco, innanzi menzionato.- Questi faceva presente che il proprio germano nella mattinata del giorno precedente, si era allontanato dall'abitazione per ignota località perchè temeva di essere ricercato dalla Polizia.-

Aggiungeva che prima di andarsene lo aveva preso da parte e gli aveva riferito di essere costretto ad allontanarsi in quanto, unitamente ad altri, aveva partecipato agli attentati incendiari verificatisi in questo capoluogo la sera del 28 novembre u.s., dopo la pubblica manifestazione tenutasi per la ricorrenza dell'anniversario della morte del giovane Benedetto Petrone ed anche perchè sarebbe stato riconosciuto durante l'attentato in danno della "Gabetti".-

Nella stessa circostanza il Geruzzi Vito faceva presente che il fratello è molto amico dell'anzidetto De Luisi Luciano.-

Interrogato poi nuovamente il 18 corrente, il Geruzzi Vito confermava quanto già precedentemente dichiarato.-

Appena dopo è stato anche interrogato il Geruzzi Francesco, qui presentatosi spontaneamente unitamente al suo difensore di fiducia Avv. Nicola Bavaro del Foro di Bari, il quale ha negato ogni addebito ed ha precisato di aver solamente partecipato alla detta manifestazione del 28 novembre scorso, unitamente ai suoi amici, tali "Nicola", "Lina" e "Susanna", senza peraltro precisarne il cognome.-

Ha altresì aggiunto di essersi allontanato da Bari per recarsi a Torino in cerca di lavoro, precisando di aver raggiunto detta località a mezzo autostop.- A Torino, poichè sprovvisto di denaro, aveva dormito nei locali della stazione ferroviaria e si era procurato da mangiare chiedendo soldi a persone di passaggio.- Di poi si era messo in contatto telefonico col suo avvocato dal quale era stato consigliato di rientrare e quindi di presentarsi in Questura.-

60

- 6 -

Ha soggiunto di non ricordare se era venuto a conoscenza che la Polizia lo stava cercando, prima o dopo essere partito per Torino, asserendo che i motivi di tali ricerche li aveva appresi solamente in questo Ufficio.-

Ha precisato che la notte tra il 30 novembre u.s. ed il 1° corrente l'aveva trascorsa presso l'abitazione del De Luisi Luciano.-

A questo punto poichè si erano evidenziate chiare discordanze su quanto dichiarato dai fratelli Geruzzi, alla presenza dell'anzidetto legale, si è proceduto al confronto degli stessi.-

Il Geruzzi Vito ha confermato quanto già dichiarato ed ha precisato che verosimilmente il fratello allontanandosi ebbe anche a dirgli che "qualcuno" aveva fatto il suo nome, almeno così gli parve di capire.-

Ha soggiunto anche che nella stessa circostanza sentì dire dal fratello la parola "Gabetti" e che pensò che l'attentato si era verificato pure il 28 novembre scorso.- Comunque ha affermato che dell'incendio della Gabetti ne era venuto a conoscenza solo nella mattinata del 30 novembre scorso e cioè al momento in cui il fratello ebbe a fargli le confidenze.-

Il Geruzzi Francesco, invece, ha negato di aver riferito quanto sopra al proprio germano.-

Ad ogni buon fine si fa presente che a seguito degli attentati incendiari verificatisi in questa città la sera del 28 novembre scorso, sono state effettuate perquisizioni domiciliari ai sensi dell'art.41 del T.U.L.P.S. a carico degli anzidetti Cellamare Sebastiano, De Lussi Luciano, Viesti Giuseppe, Perna Giuseppe ed Anaclerio Matteo, che hanno dato esito negativo.-

In merito è stato riferito a codesta Procura della Repubblica con rapporto cat.E.2/978/DIGOS del 13.12.1978, avente per oggetto: "Attentati incendiari in danno di: 1) Agenzia Viaggi "Silvana", già "Flotta Lauro", sita in Bari, via Prospero Petroni n.44; 2) Negozio di abbigliamento "Frutta e Verdura" sito in Bari via Principe Amedeo n.102; 3) Sede della sezione D.C. "Madonnella", sita in Bari via Devinentis n.1, verificatisi la sera del 28 novembre u.s. ad opera di estremisti di sinistra al termine della manifestazione indetta per l'anniversario dell'uccisione di Benedetto Petrone".-

E' opportuno segnalare che anche per gli attentati incendiari del 28 novembre scorso vi fu una telefonata anonima da parte di uno sconosciuto che parlando a nome dei sedicenti "Nuclei Comunisti Combattenti", rivendicò la paternità degli episodi.-

Si presume pertanto che l'attentato alla "Gabetti", al furgone della ditta Renato Morante, nonché quelli verificatisi il 28.11 u.s., siano opera di uno stesso gruppo uniti tra loro da ideologie politiche estremiste.-

41

- 7 -

Si ritiene utile, comunque, richiamare l'attenzione sulle dichiarazioni dell'Anacletio Matteo, che pur di procurarsi un alibi ha affermato di aver visto un film presso una sala cinematografica dove non è mai stato proiettato e su quelle emerse dall'interrogatorio del Geruzzi Francesco che ha persino negato, messo a confronto, di aver mai riferito al fratello Vito quanto da questi spontaneamente dichiarato.-

E' importante rilevare che le dichiarazioni del Geruzzi Vito acquistano un valore estremamente probatorio se si tiene conto del rapporto di parentela con l'indiziato Geruzzi Francesco e che sono state confermate a verbale in diverse occasioni.-

Quanto sopra si riferisce per l'ulteriore corso di legge e si rimette il tutto a codesta Procura della Repubblica per ogni successiva valutazione degli elementi raccolti.-

Le indagini saranno continuate e si fa riserva di riferirne l'esito se positivo.-

Si allegano:

- relazione di servizio del Brig. di P.S. Marcario Giacomo;
- relazione di servizio dell'App.to di P.S. Tamusin Giulio;
- processo verbale di rinvenimento e sequestro dei frammenti di vetro;
- processo verbale delle dichiarazioni testimoniali rese da Tomaselli Emanuele;
- processo verbale della denuncia presentata dal Dr. Aurelio Diomedes;
- processo verbale delle dichiarazioni testimoniali rese dal vigile notturno Giordano Nicola;
- relazione di servizio del predetto vigile notturno;
- relazione di servizio del V.Brig. di P.S. Provenzano Cosimo;
- processo verbale di sequestro del nastro magnetico;
- relazione di servizio del M.llo di P.S. Piacente Antonio;
- copia della trascrizione della telefonata pervenuta all'Agenzia ANSA;
- copia del rapportino dell'intervento dei Vigili del Fuoco relativo all'incendio del furgone Fiat 238;
- relazione di servizio del Brig. di P.S. Marcario Giacomo;
- processo verbale delle dichiarazioni testimoniali rese da Carbonara Domenico;
- processo verbale della denuncia presentata da De Bari Donato;
- fascicolo dei rilievi tecnici effettuati dalla Polizia Scientifica;
- processo verbale delle dichiarazioni testimoniali rese da Costanzo Vito in data 28.11.1978;

✓.


- 8 -

42

- processo verbale delle dichiarazioni testimoniali rese da Costanzo Vito in data 6.12.1978;
- processo verbale delle dichiarazioni testimoniali rese da Cavestro Claudio;
- processo verbale delle dichiarazioni testimoniali rese da Anaclerio Matteo;
- processo verbale delle dichiarazioni testimoniali rese da Geruzzi Vito in data 1.12.1978;
- processo verbale delle dichiarazioni testimoniali rese da Geruzzi Vito in data 18.12.1978;
- processo verbale di sommario interrogatorio quale indiziato di reato di Geruzzi Francesco;
- processo verbale di confronto tra Geruzzi Francesco e Geruzzi Vito.-

I frammenti di vetro ed il nastro magnetico con separato reperto, saranno fatti depositare presso la Cancelleria Penale Ufficio Corpi di Reato, a disposizione di codesta Procura della Repubblica.-

IL DIRIGENTE LA D.I.G.O.S.
(Dr. Angelo Nunzella)



N. 9096/79 R. gener.
Proc. della Repubblica

P.M. Dott. Saverio Nunziante

TRIBUNALE DI BARI

UFFICIO ISTRUZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale di Bari - Dott. M. Losapio

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ordinanza

nel procedimento penale

CONTRO

VENTRICELLI Francesca Romana n. a Bari l'8/5/1935 e qui res. al Corso
Somnino n. 34
RANIERI Maria n. a Bari il 12/4/1935 e qui res. alla Via Abate Gianna
N. 189. -

IMPUTATI:

La 1^a) del delitto di cui all'art. 306 co. 2^o C.P., per avere, al fine di commettere delitti contro la personalità dello Stato, con specifico riferimento alla consumazione di attentati, partecipato a banda armata.-

Acc. in Bari il 2/4/1979.-

B) del delitto di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 e 7, 61 n. 9 e 11 C.P., per avere, istigando impiegato e comunque addetto ai lavori presso l'Ufficio di Sorveglianza della Corte di Appello di Bari, non identificato al fine di procurarsi vantaggio, concorso a sottrarre la lettera riservata n. 58 del 17/1/1977, diretta dal Direttore della Casa Circondariale di Trani al Ministro di Grazia e Giustizia, per conoscenza, al Giudice

IMPUTATI

di Sorveglianza; lettera, che era custodita nell'armadio esistente nello Ufficio di Cancelleria, aperto mediante uso di mezzo frodolento, e che, dopo essere stata portata fuori dall'Ufficio, veniva fotocopiata e, quindi, rimessa in originale nell'armadio, mentre veniva trattenuta la copia fotostatica, quindi, da essa Ventricelli; commettendo il fatto su cose esistenti in pubblico ufficio con violazione (impiegato e addetto ai lavori) dei doveri inerenti a pubblica funzione e abuso di relazioni di ufficio;

C) del delitto di cui agli artt. 110 e 326 comma primo C.P., per avere, istigando l'impiegato e addetto non identificato a sottrarre il documento innanzi menzionato; contenente notizie riservate e trattenendo copia fotostatica di tale documento, concorso nella rivelazione di segreti di ufficio.-

Parzialmente diffidente
Dr. NUNZIANTE
N. 237/A/79 Reg. G. gen. G. I.

933

APPELLO P.M.

VISTO 31.5.83 cancellato
E. M. I. 19

Alm

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La perquisizione dava esito negativo circa la detenzione di armi e di esplosivi; portava peraltro (?) al rinvenimento e sequestro di cospicua documentazione di vario genere; tra tali documenti il rapporto poneva in evidenza la fotocopia di una lettera riservata relativa alla situazione di detenuti c.d. politici ospitati nella Casa Circondariale di Trani, l'annotazione del numero di targa dell'autovettura di un Magistrato del Tribunale addetto anche all'Ufficio Istruzione, appunti circa una associazione ritenuta sovversiva.

1.2= Lo stesso giorno la Ventricelli fu fermata, indiziata di partecipazione a banda armata e, in tale veste - con l'assistenza del difensore di fiducia - interrogata.

L'indiziata negò ogni addebito fornendo spiegazioni e giustificazioni, spesso peraltro monche o scarsamente plausibili, circa i documenti e gli appunti trovati in suo possesso.

Subito dopo il P.M. emise ordine di cattura addebitando alla Ventricelli il delitto di cui all'art. 306 C.P.; la prevenuta fu dichiarata in arresto e "associata" alla Casa Circondariale di Bari.

Il 5 aprile 1979 il P.M. procedette a nuovo interrogatorio della imputata alla quale furono contestate ulteriori acquisizioni processuali sulla scorta di più approfondito esame della documentazione e degli appunti reperiti nonché di ulteriori informative fatte pervenire dalla "D.I.G.O.S." che, nel frattempo, aveva proceduto ad altre perquisizioni presso i domicili di persone che risultavano avere comunque avuto rapporti con la imputata nonché all'esame di testi: ciò vale per Alfredo Gargaro (ultimo "uomo" della prevenuta), Ambrogio Palese, Luigi Tedesco, Salvatore Bufi, Gaetano Marzocca, Luigi Esercizio, tutti "informati" della Ventricelli.

1.3= Dalle ampie informazioni fornite da Luigi Esercizio, ex militante dell'estrema sinistra ora in "buon ritiro", emerse, fra l'altro, che per agevolare la di lui latitanza, l'avv. Mario Ranieri, esponente della sinistra e padre della notissima estremista Nicoletta Ranieri, lo aveva ospitato e nascosto in una sua casa in Monopoli, unitamente ad altri due estremisti che si ritenevano, a torto, anch'essi colpiti da ordine di cattura.

E' per questo che, con decreto del 9 aprile 1979, il P.M. ordinava la perquisizione dell'abitazione in Monopoli e dello studio professionale in Bari del predetto avv. Ranieri, tralasciando l'abita-

zione di questa via Abate Gimma 189.

L'esito, negativo, fu riferito con rapporto del giorno 11 aprile successivo; con lo stesso rapporto si comunicavano notizie circa documenti rinvenuti presso Ambrogio Palese, che fu sentito. Inoltre, fu sentito uno degli altri due ospiti della casa in provincia dell'avv. Ranieri, tale Francesco Geruzzi e individuato il terzo nella persona di Luciano De Luisi.

Sia l'Esercizio che il Geruzzi furono sentiti dal P.M.; entrambi confermarono i fatti dando però diversa versione circa la consapevolezza, da parte del Ranieri, dello stato di latitante dell'Esercizio.

1.4= Il P.M. svolse anche sommarie indagini circa la fotocopia della lettera dd. 27/1/1977 inviata - e pervenuta - per conoscenza all'Ufficio del Giudice di Sorveglianza presso la Corte di Appello di Bari (Sezione Sorveglianza), esaminando particolarmente il Giudice dott. Giambattista Gabrielli e il Cancelliere capo dott. Angela Spina; accertò, inoltre, con paziente lavoro, che il documento era stato ~~riacopiato~~ fotocopiato presso la fotocopiatrice installata nei locali del Sindacato degli Avvocati.

Quindi, con ordine di cattura del giorno 8 maggio 1979, il P.M. contestava all'imputata i reati sub B, C, D, della sopra estesa rubrica, interrogandola lo stesso giorno.

Il 12 maggio 1979 la "D.I.G.O.S." spediva "rapporto conclusivo" con il quale si riassumeva tutta l'attività di p.g. svolta, riservando di far conoscere l'esito di accertamenti delegati alla consorella in Milano circa gli utenti di utenze telefoniche i cui numeri erano stati rilevati da una agendina sequestrata presso la Ventricelli.

1.5.= Completato il capo di accusa con l'imputazione addebitata all'avvocato Ranieri, con missiva del 12 maggio il P.M. chiedeva procedersi alla formale istruzione.

Q Previa notifica di rituale ~~avviso~~ mandato di comparizione, fu sentito l'avv. Ranieri il quale ammise il fatto negando però di essere stato informato circa la condizione di latitante dell'Esercizio; mise in evidenza di essere stato interessato dalla figliola Nicoletta, convivente con la madre, sua moglie, circa il pericolo che i tre "compagni" correvano essendo stati minacciati di morte da "fascisti": non era pertanto prudente che essi rientrassero alle rispettive abitazioni.

Dall'altra parte, si aggiunge, la Nicoletta, rimasta sola in casa per la occasionale assenza della madre, non poteva certo ospitare i tre

- 5 - 255

giovani (che cosa avrebbe detto la..gente?!); perciò pregò il padre di supplire.

Proprio per questo i tre, prelevati sul portone di via Crisanzio dell'Ateneo, furono accompagnati nella casa di Monopoli, rifocillati, ospitati per tutta la notte e al mattino successivo, con altra autovettura, riaccompagnati a Bari sin nei pressi dello studio professionale ove vennero lasciati liberi, cessato ormai ogni pericolo fascista.

Furono sentiti molti giovani di diverse ed apparentemente opposte tendenze politiche, sia al fine di controllare le acquisizioni in sede di polizia giudiziaria, sia per comprendere la natura e la portata di rapporti intercorsi con la prevenuta nei convegni consumati nella abitazione di costei, nella casa di tale Claudio Modola (estremista di destra indicato come uno degli amanti della prevenuta), nella villa e poi nella casa di tale Stefano Di Cagno, non meno noto estremista della destra extraparlamentare.

Con rapporto del 28 maggio 1979, la Questura faceva conoscere l'esito delle indagini sviluppate in Milano in ordine agli utenti delle utenze telefoniche di cui si è parlato avanti; anche tali informative vennero controllate con delega al G.I. in Milano.

Con ulteriore rapporto del 31 maggio 1979 la "D.I.G.O.S." faceva conoscere finalmente i presupposti dai quali sembrava aver preso le mosse il primo rapporto (attentati ad appartenenti al Corpo degli Agenti di Custodia), nonché le complete generalità di alcune persone cui negli atti si faceva riferimento.

1:6-Con istanza del 21 giugno 1979 il nuovo difensore della imputata ne chiedeva la scarcerazione, in subordine la concessione della libertà provvisoria; con ordinanza del 26 successivo questo G.I. ordinava la scarcerazione della prevenuta per insufficienza di indizi in ordine ai delitti sub A e D della rubrica e accordava la libertà provvisoria in relazione agli altri addebiti.

Avverso insorgeva il P.M. con appello del 29 giugno cui faceva seguito il ^{tempestivo} deposito di ~~tempestivi~~ e rituali motivi.

La Sezione Istruttoria, con provvedimento del 3 ottobre 1979 sostanzialmente confermava il provvedimento impugnato modificando, in ordine al reato sub D, il provvedimento di scarcerazione in quello di libertà provvisoria.

- 7 600

Per comprendere appieno l'odierna portata della fattispecie di cui all'art. 270 C.P., o, quanto meno, per dar conto della convinzione di chi scrive circa l'odierna portata e vigenza della fattispecie in esame, appare indispensabile sviluppare un breve excursus storico, con l'impegno di evitare il più possibile ogni riferimento a opinioni di carattere strettamente politico, vale a dire di parte.


La norma in esame, inesistente nella legislazione penale anteriore all'avvento della "rivoluzione fascista", fu introdotta con l'art. 4 della legge del 1926, detta sulla "difesa dello Stato"; quindi, perfezionata e corretta, fu inserita nel Codice Rocco. Traspare con piena evidenza, anche a superficiale lettore, lo scopo della norma la quale, come dottrina e giurisprudenza hanno evidenziato (Cass. 4/1/1973 n.1010), persegue penalmente le associazioni comuniste, socialiste, anarchiche, tutte ~~di~~ fondate su ideologie similari programmatiche, almeno a parole, "rivoluzioni" più o meno violente, come ogni rivoluzione deve essere.

E' quindi indubbio che la normativa fu posta a tutela del regime o "assetto" giuridico-sociale-politico scaturito dall'instaurazione del fascismo come dittatura-espressione di intolleranza di ogni diversa ideologia; durante il "ventennio" la fattispecie in esame venne ampiamente utilizzata specie dal "Tribunale speciale per la difesa dello Stato" nato coevamente alla norma stessa.

Cessato quel regime e sopravvenutone un nuovo, mentre ci si affrettò, con leggi speciali e in buona armonia alle regole classiche, a vietare associazioni fin allora sublimi (fasciste e neofasciste: D.L.L. 26/4/1945 n.195 e successivi sino alla L. 3/12/1947 n.1546; monarchiche: L. 3/12/1947 n.1546 cit.art.2), la fattispecie di cui all'art. 270 C.P. cadde in ...desuetudine.

Ed invero, doveva apparire ed appariva assurdo, al di fuori di ogni realtà, ritenere penalmente perseguibili "associazioni" e forze politiche facenti parte dell' "arco costituzionale", anche quando il più bieco ~~stalinismo~~ stalinismo imponeva loro comportamenti di indubbia eversione.

E peraltro il lungo sonno della normativa in questione - che neppure venne attaccata di incostituzionalità, tanto era allora la convinzione della inesistenza operativa, venne disturbato da qual-

81200
C.C. 

cuno che pensò di utilizzare la fattispecie di cui all'art. 270 C.P. proprio contro organizzazioni neofasciste; apparve sublimante nemesi storica il poter ritorcere a danno di chi l'aveva voluta, una normativa ideata per combattere i propri avversari.

E infatti, ed a giusta ragione, si sostenne che" seppur l'occasione legis della norma di cui all'art. 270 C.P. sia stata sicuramente quella di perseguire le associazioni comuniste, socialiste e anarchiche, tuttavia, poiché, per principio comunemente e tradizionalmente accettato, essa è irrilevante tutte le ~~xx~~ volte che la norma possa ritenersi dotata di forza espansiva, tale da ricomprendere ipotesi non contemplate all'atto della sua emanazione, ben può inquadrarsi nel tipo indicato nella norma, in quanto diretta alla sovversione violenta degli ordinamenti economici e sociali dello Stato, anche una associazione neofascista" (Cass.04/01/73 n.1010). E poi, aggravandosi il disordine e accettato l'impuro concetto degli opposti estremismi (una volta causa di anatemi), l'art. 270 C.P. rivive una seconda giovinezza, purificato dalle applicazioni antifasciste.

2.3.—Ma bisogna pur chiedersi che cosa oggi può essere, correttamente, ~~x~~ sotto il profilo costituzionale e civile, ~~w~~ inteso per associazione sovversiva, non solo in relazione all'intento perseguito (stabilire la dittatura di una classe sociale, sovvertire gli ordinamenti -attuali- sociali ed economici, etc.), ma soprattutto alla portata dell'avverbio "violentemente".

Certo questa espressione non potrebbe essere identificata - come lo era una volta - nella "rivoluzione", cui un po' tutte le forse politiche che si richiamano al marxismo si appellano: la lotta di classe e la rivoluzione proletaria sono ormai modi di dire vecchi e stantii, anche se non pochi di coloro che se ne sentono portatori e sostenitori, rimembrano, con lucido occhio, la rivoluzione bolscevica del '17, la più sanguinaria che la storia annoveri; se così non fosse, troppo estesa sarebbe la portata della norma e la vita sociale e politica oggi impossibile.

All'espressione "violentemente" oggi ragionevolmente non può essere assegnato altro significato e altra portata che quella dell'attualità, cioè del ricorso attuale alla violenza.

E' associazione sovversiva quella i cui membri perseguono uno dei fini o scopi enunciati dall'art. 270 C.P. mediante il ricorso allo uso attuale, effettivo, diretto, di fatto, della violenza fisica com-

.....prensiva della intimidazione mediante violenza; ne rimango-
no escluse quelle associazioni che al sovvertimento dell'at-
tuale assetto costituzionale-sociale-politico-economico a-
spirano, anche mediante la rivoluzione - e quindi la vio-
lenza - , come fatto politico futuro, come programma, come a-
spirazione.

Diversa appare la fattispecie ex art. 270 bis C.P., intro-
dotta nella vigente legislazione con l'art. 3 del decreto
legge 15 dicembre 1979 n. 625, modificato con la Legge di
conversione 6 febbraio 1980 n. 15; ed anzi, proprio questa
nuova fattispecie conferma l'esattezza della intepetrazione
circa l'attuale portata dell'art. 270 C.P. siccome sopra de-
lineata.

L'art. 270 bis C.P. prende in considerazione l'attentato
all' "ordine democratico", espressione di recente conio e
di significato incerto e plurivalente, comunque - pare -
riferibile, nella dizione in esame, piuttosto che all'or-
dine pubblico della vecchia legislazione; al complesso di
norme e comportamenti attinenti la vita politica delle com-
ponenti sociali che si richiamano e si individuano nel c.d.
"arco costituzionale", a differenza e in contrapposizione
a tutte quelle componenti ammesse o solo tollerate dallo
attuale assetto costituzionale dello Stato.

A preferenziale difesa di quelle componenti socio-politiche,
qualificate democratiche, il moderno legislatore ha voluto
spostare in avanti l'argine penale contro l' "eversione"
(e non quindi la "sovversione"), portandolo sin al momento
in cui l'associazione decide di attentare all' "ordine demo-
cratico" con comportamenti violenti, e quindi prima che i
singoli soci passino all'azione.

Ne consegue che mentre l'art. 270 C.P. punisce chiunque, nel
territorio dello Stato, promuove, costituisce, organizza e
dirige associazioni dirette a stabilire violentemente, cioè
compiendo atti di violenza, la dittatura di una classe sulle
altre, ovvero a sopprimere, sempre violentemente, una classe
sociale (per es. i "capitalisti") o ~~addirittura~~ comunque a sov-
vertire violentemente gli ordinamenti ~~politici~~ economici e so-

ciali dello Stato, ovvero aventi per fine la soppressione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società civile, nonché i singoli partecipanti a tali associazioni, lo art. 270 bis C.P. punisce chiunque, ed ovunque - quindi anche fuori del territorio dello Stato - promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongano il compimento di atti di violenza (quindi basta il semplice proponimento) con fini di eversione dell'ordine democratico, nonché, ovviamente, i semplici partecipanti all'associazione.

Solo questa interpretazione consente la sopravvivenza della fattispecie dell'art. 270 C.P. e giustifica nello stesso tempo il maggior rigore (sia sotto il profilo del momento consumativo - semplice proponimento-, sia sotto quello della maggior pena) della fattispecie di recente introduzione.

Alla quale, ovviamente, si è fatto qui riferimento solo a fini interpretativi, posto che i comportamenti contestati alla pre-venuta sono anteriori rispetto all'introduzione della nuova normativa.

Ulteriore conseguenza, e conclusivamente sul punto, pare sia individuabile nella inapplicabilità della disposizione di cui all'art. 270 bis C.P. a quelle associazioni che, anche mediante la prospettiva del ricorso alla violenza, si propongano non già già la eversione ma il rafforzamento dell' "ordine democratico" e/o la istituzione di un "ordine democratico" diverso da quello oggi vigente, quale, per esempio, la "dittatura del proletariato" et similia: assetti socio-politici che oggi vengono da più parti gratificate di "democraticità".

Per queste sarebbe applicabile solo l'art. 270 C.P. quando vi sia l'effettivo, concreto, presente ricorso alla violenza.

2.4.= Tutto ciò premesso, si può passare all'esame della posizione processuale dell'imputata Ventricelli in relazione allo addebito sub D) della rubrica.

Appare subito evidente come il problema che qui ci occupa non consiste nel dare una risposta all'interrogativo se la imputata sia una "sovversiva" (di eversione non se ne parla perché i fatti in addebito sono anteriori all'introduzione della nuova normativa), ma se ella faccia parte di una associazione (al-

M. C. S. P.
D. S. P.

meno due persone, secondo una vecchia dottrina) che persegua uno degli scopi evidenziati dall'art. 270 C.P. mediante l'attuale ricorso alla violenza, cioè facendo della violenza il mezzo per conseguire lo scopo.

Che la Ventricelli sia una "sovversiva" può dirsi pacifico, apparendo fin troppo evidente da tutta la massa di documenti, scritti, dichiarazioni, testimonianze che il processo ha accumulato: ella stessa lo sostiene e se ne vanta.

Che gli intenti di sovversione dell'attuale assetto costituzionale-socio-economico la imputata li abbia perseguiti, almeno sino al momento dell'arresto e sempre per quel che risulta dagli atti di causa, ricorrendo alla violenza fisica, anche sotto forma di intimidazione, è da escludere.

La stessa pubblica Accusa lo esclude, non avendo potuto individuare ed evidenziare né soci (almeno l'altro socio) né gli atti di violenza commessi dai soci quale estrinsecazione del mezzo fine.

Irrilevante è, pertanto, a giudizio dello scrivente, lo sforzo del P.M. di enunciare le "cattive" intenzioni della prevenuta, gli scritti irriverenti, gli attacchi verbali (un po' fatui e sempre estremamente prolissi e confusi, che la droga lascia le sue...impronte), gli incontri equivoci con gente non meno equivoca, le - non nuove - proposte a portatori di opposto estremismo, e via di seguito, se non si prova che l'imputata e l'associazione cui parteciperebbe, abbia fatto uso di violenza, al fine di sovvertire gli attuali ordinamenti sociali, e quel che segue, secondo la dizione dell'art. 270 C.P.

Ed è per questo che lo scrivente ritiene non colga nel segno neppure la critica svolta dalla Sezione istruttoria laddove è stato riformato il provvedimento di scarcerazione dato con l'ordinanza avanti richiamata sub. l. 6. =; sostenere che documenti e scritti "denotano la chiara determinazione sovversiva rivolta a scardinare le istituzioni dello Stato" non significa molto, se non si prova l'attuazione di un programma di violenza - ivi compresa, ovviamente, la intimi-

dazione reale, effettiva, credibile e non solo verbale, parolai, conforme a quel lessico truculento, spesso bieco, cui per tradizione e per educazione certo estremismo usa ricorrere finalizzato alla realizzazione di quegli scopi. E che poi si voglia e si possa scorgere nell'annotazione di un numero di targa dell'autovettura di un giudice (per altri versi ancor più noto), nella segnalazione della strada frequentata da un magistrato (in altro appunto ~~non in-~~^{mente} ~~contattato~~ criticato), nell'indicazione dell'ente proprietario della casa abitata da altro magistrato, un fatto di attuale e reale intimidazione, a che scrive pare un po' eccessivo.

Altri appaiono i fini: basti leggere quali fatue elucubrazioni vengono, come dire, sviluppate dal fatto che un magistrato del P.M. abiti una casa di proprietà pubblica (vedasi articolo su "Controinformazione", fascicolo allegato agli atti): quasi che abitare una casa significhi assimilare il... carattere del...proprietario!

Né diversa conclusione può trarsi dal fatto che la preannunziata custodiva fotografie raffiguranti agenti di pubblica sicurezza in abiti borghesi, o meno, così come insignificanti appaiono le annotazioni affianco ai nominativi di taluni agenti di custodia ~~della~~ in servizio presso la locale Casa circondariale, una volta accertata la mancanza di qualsiasi connessione tra queste annotazioni e gli attentati di cui si parla in rapporto: nessuno degli agenti annotati "negativo" ha subito attentato.

2.5.= La lunga serie di elementi di prova che il P.M. ritiene di poter evidenziare nella sua requisitoria non supera il quasi assurdo di un "partecipe" ad associazione (sovversiva) che non si sa e/o non si dice quale sia, ove operi, quali siano gli altri membri. Se il P.M. avesse inteso individuare l'associazione in quella cui si sospettano appartenere taluni nominativi, utenti di apparecchi telefonici il cui numero fu rinvenuto segnato sulla agenda della imputata, ovvero in quella associazione cui fa riferimento il rapporto della DIGOS, ovvero ancora in quei "reparti agitati" cui la stessa imputata fa riferimento (e alcuni

- 11 - 259

testi), ovvero, ^{infine} in quella composita ed eterogenea turba di gente che frequentava la casa del Claudio Modola, certo non avrebbe mancato di evidenziarlo e di trarne le logiche conseguenze e sul piano sostanziale e su quello processuale.

E, invece, così non é: abbiamo allora il caso di una società con un sol socio, diciamo di minoranza, solo partecipe; di un partecipante a un qualcosa che, processualmente (quod non est in actis non est in mundo) non esiste.

L'ipotesi del "sovversivo" individuale, singolo, appartato, solitario è estranea alla vigente legislazione penale, come fatto-reato in sé: e ciò anche quando la sovversione, il fine sovversivo cioè, lo si persegua "violentemente": il sovversivo solitario e violento risponderà dei singoli fatti di violenza, nei termini integranti le ipotesi di reato, non certo sol per essere e di essere sovversivo. E' l'associazione (sovversiva) che la legge penale persegue: è questa che deve essere provata prima di tutto.

2.6= Dalla detenzione della lettera 27/1/1977 (di cui avanti sub 1.4=) il P.M. trae ancora elementi di prova circa la natura "sovversiva" dell'attività svolta dalla Ventricelli, oltre che farne oggetto delle imputazioni di cui ai capi B e C.

Deliberatamente se ne parla da ultimo poiché l'esame delle acquisizioni processuali relative a tali addebiti porta ad ulteriore conferma di quanto avanti si è detto.

E' pacifico il fatto che la imputata venne trovata nel possesso della fotocopia della lettera in parola; la Ventricelli sostiene di averla ricevuta da suo informatore - rimasto ignoto - per l'esercizio della sua attività giornalistica ed al fine di corredare la sua inchiesta circa i luoghi di detenzione dello Stato "borghese". La rubrica di cui al capo B) ^Sesprime compiutamente e particolareggiatamente l'opinione del P.M. al riguardo: si immagina che la Ventricelli, portatasi nei locali della Sezione di Sorveglianza e (ovviamente) venuta a conoscenza dell'esistenza della lettera riservata, abbia indotto ignoto dipendente di quella Sezione (non in possesso del documento, che altrimenti si dovrebbe parlare di peculato) a consegnarle furtivamente il documento; quindi, estratta fotocopia, curando di non far risultare la testata superiore con la dicitura "riservata", presso il Sindacato degli Avvocati, lo abbia

restituito a quell'ignoto quanto ~~fedifraga~~ fedifrago impiegato, seco portando la fotocopia da utilizzare a fini di sovversione. Dalle chiare, univoche, leali dichiarazioni del Cons.Cass. dott. Noviello, Presidente della Sezione di Sorveglianza, invece, risulta:

- a- che il documento pervenne, in copia e per conoscenza, all'Ufficio e fu per prima visionato dal Cancelliere dirigente la Sezione;
- b- quindi, senza essere registrato - trattandosi di "riservata", fu sottoposto all'attenzione del Giudice di Sorveglianza, il quale, tenuto conto del contenuto, dispose che venisse portato alla ~~com~~ cognizione del Presidente, così annotando sul margine superiore;
- c- il Presidente, pervenutogli il documento, in unico contesto di detenzione, lo lesse, sottolineò alcune parole e frasi, secondo una sua - e un po' generale - abitudine, annotò in fondo alla pagina la parola "evidenza" e, infine, lo restituì alla Cancelleria.

Orbene, dall'esame della fotocopia in possesso della Ventricelli emerge che la copia fu tratta dopo le sottolineature e prima che venisse annotata la parola "evidenza"; infatti, questa parola non risulta sulla fotocopia mentre risultano ~~evidenti~~ le sottolineature tracciate con la stessa "biro" dell' "evidenza".

Da questa lineare ricostruzione dei fatti emerge l'infondatezza dell'ipotesi accusatoria e la estraneità e della Ventricelli e dell' "ignoto" impiegato al fatto in contesto; dall'altra parte, nessuno ha mai visto la imputata nei locali della Sezione di Sorveglianza e non vi è alcun motivo di dubitare di quanto il presidente Noviello afferma nell'escludere nel modo assoluto la semplice possibilità d'infedeltà da parte del personale d'ufficio.

Dagli atti non risulta che la prevenuta abbia dato pubblicità al contenuto della lettera in questione (nella fotocopia, peraltro, non risulta l'espressione "riservata"); poiché la fotocopiatrice avvenne in situazione cui rimase estranea la prevenuta, non si vede come le si possa addebitare il fatto di cui al capo C).

2.7.= Diversa appare la posizione dell'avv. Mario Ranieri, al quale si addebita di avere aiutato Luigi Eservizio - all'epoca attivo estremista - a sottrarsi alla cattura.

L'accusa è sorretta da chiare, inequivoche dichiarazioni dell'Eser-

- 15 - 240

cizio rese non solo alla Polizia ma anche davanti al P.M., con dovizia di congrui e interessanti particolari.

Il fatto è, peraltro, ammesso dall'imputato il quale esclude di essere stato a conoscenza della condizione di colpito da ordine di cattura dell'Esercizio; e a conforto può allegare le analoghe dichiarazioni di Luciano De Luisi e di Francesco Geruzzi, oltreché della sua convivente.

Ma, a giudizio della scrivente, la tesi difensiva pare scarsamente credibile, almeno per quanto in questa sede debba rilevarsi.

Infatti, pur a voler dare per verosimile che la Città fosse nelle mani dei "fascisti" e che i signori Esercizio, Geruzzi e De Luisi non avessero dato alcun peso all'oltraggio consumato ai danni del Tenente Mele (ma pare, invece, che ne abbiano dato troppo, se anche De Luisi e Geruzzi ritenevano di essere colpiti da ordine di cattura), pure non pare credibile che si sia cercato rifugio sino a Monopoli, laddove la stessa Università, in mano ai democratici proletari, offriva così ampie possibilità di sicuro rifugio, da non meritare il rischio di uscirne fuori.

Solo il timore di un intervento in massa della Polizia poteva far ritenere l'Università insicura e quindi spingere i tre giovani a trovare scampo altrove.

Le precauzioni della Nicoletta Ranieri che le imponevano di non dare ospitalità nella sua abitazione ai tre compagni sol perché la madre era assente, lascia molto perplessi. Questa delicatezza tutta "borghese" (anzi di vecchia buona borghesia) di una fanciulla che non dorme sotto lo stesso tetto con giovanotti, se non è presente la vigile madre, fa un po' di tenerezza; non altro.

In ordine all'unico reato superstite competente a conoscere è il Tribunale di Bari.

P.T.M.

visti gli artt. 374, 378 C.P.P.

sulle parzialmente difformi conclusioni del P.M.

dichiara

chiusa la formale istruttoria;

dichiara

non doversi procedere nei confronti di Ventricelli Francesca Romana in ordine ai reati sub A), B) D) della rubrica perché il fatto

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

non sussiste e in ordine a quello sub C) per non avere commesso il fatto;

ordina

il rinvio a giudizio davanti al Tribunale di Bari di Ranieri Mario perché risponda del reato ascrittogli sub E) della rubrica.

Così deciso in Bari il 17 maggio 1980

IL GIUDICE ISTRUTTORE

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
BARI, il 17 MAG. 1980

Il Direttore Sezione
(Dot. *Enrico Latilla*)

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BARI
Ufficio Istruzione

RG 237. A/79
150

il G.I.

Visti gli atti del procedimento penale a carico, di

VENTRICELLI Francescaromana nata a Bari il giorno 8/5/1953

detenuta perché imputata dei reati di cui agli artt. 306, 624-625, 326
270 C.P.

vista la istanza con la quale si chiede la scarcerazione della prevenuta in relazione alle imputazioni sub A°) /e D) e la concessione del beneficio della libertà provvisoria per gli altri capi di accusa;

visto il parere espresso dal P.M.

rilevato che gli elementi ~~x~~ indizianti acquisiti in seguito alla istruttoria non consentono, salvo eventuali ulteriori pur possibili sviluppi, di ritenere acquisiti quei sufficienti indizi di colpevolezza che la legge richiede debbano porsi a fondamento e giustificazione dello stato di custodia preventiva;

rilevato che in relazione agli altri capi di accusa, considerato lo stato istruttorio, è possibile accordare il beneficio della libertà provvisoria;

visti gli art. 269, 277 segg. C.P.P. 282 C.P.P

ordina

la scarcerazione di Ventricelli Francescaromana per insufficienza di indizi in relazione ai capi A) e D) della rubrica di accusa (artt. 2360 2° comma, C.P., art. 270 3° comma C.P.), allo stato istruttorio;

accorda

in ordine alle altre imputazioni, il beneficio della libertà provvisoria; entro i benefici a condizione che la prevenuta ~~xx~~ indichi l'attuale sua effettiva residenza e si impegni a segnalare all'ufficio procedente ogni eventuale modifica, di talché sia sempre possibile ~~xx~~ la pronta ~~xx~~ citazione davanti all'Ufficio procedente;

ordina

la scarcerazione della prevenuta, se non detenuta per altra causa, appena sottoscritto l'impegno all'osservanza di quanto sopra;

Bari, 26 giugno 1979

IL SEG. *Edvige Carli*

IL GIUDICE ISTRUTTORE
- Losapio -

Allellò
VISTO
IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA



Esigita scarcerazione
GGH 26 GIU 1979
IL (P)

PROCURA DELLA REPUBBLICA BARI

2/80

MOTIVI DI APPELLO

Del P. M., avverso la sentenza 17. 5. 1980, con la quale il G. I. di Bari dichiarava N.D.P. nei confronti di VENTRICELLI Francesca Romana in ordine ai delitti contestatili ai capi B) e D) della rubrica, perché il fatto non sussiste, e in ordine al delitto ascritto sub C), per non aver commesso il fatto.

La sentenza del G. I. merita censura, per i seguenti motivi:

- 1) PROSCIoglimento DAL DELITTO DI PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA - CAPO D) - PERCHÉ IL FATTO NON SUSSISTE.

Il G.I., dopo una approfondita analisi, storico-giuridica; dell'art. 270 C.P., ha ritenuto di prosciogliere, con formula pienamente liberatoria, la VENTRICELLI, assumendo che costei doveva qualificarsi esclusivamente " sovversiva individuale" e come tale non poteva ritenersi penalmente perseguibile per il delitto ascritto ma solo per singoli episodi delittuosi.

L'impostazione della motivazione del G.I. può essere condivisa solo in astratto, ma nella fattispecie da qua viene smentita e contraddetta da un contestuale e complessivo esame delle tavole processuali, che vanno valutate con rigore logico, che non può essere mai disgiunto nel convincimento del Giudice.

Ed infatti, la copiosa, inequivoca e qualificante documentazione trovata in possesso della VENTRICELLI sia in rapporto alla obiettiva difficoltà di reperimento sia in rapporto alle inattendibili e inverosimili giustificazioni fornite dalla prevenuta - e ritenute tali anche dal G.I. - sia in rapporto al ruolo tenuto in Bari dalla prevenuta sia in rapporto agli accertati collegamenti tenuti dalla VENTRICELLI con noti personaggi, come emerge dai rapporti della DIGOS e dalle concordati e numerosi testimonianze escusse, dimostra, in modo evidente, da un canto, l'inserimento della VENTRICELLI in una organizzazione e d'altro canto che tale organizzazione era diretta a sovvertire e screditare le istituzioni dello Stato, a impedire e comunque a minarne il regolare funzionamento.

Se non sono attendibili le giustificazioni fornite dalla VENTRICELLI circa la raccolta di quei dati e di quelle notizie, atteso il concreto

PRODOTTO IN CANCELLERIA
RI, 30 MAG 1980

Il Direttore della Sezione
(Dott. *Carlo Latini*)

Il S. Procuratore della Repubblica
(Dott. *Roberto Nunziante*)

- 2 -

ZM

contenuto della documentazione, per altro difficile a reperirsi e pur rispondente pienamente alla realtà, non può che giungersi ad una logica e naturale conseguenza: l'imputata era pienamente inserita ed attiva partecipante di una organizzazione sovversiva. Svolgere tutta quell'attività, raccogliere tutto quel materiale e notizie, che comportava contatti con più persone e gravi rischi anche di natura penale, ad esclusivo titolo di "curiosità individuale" appare veramente incomprendibile e non sorretto da alcun senso logico. D'altronde, determinate notizie, in sé e per sé, non avrebbero alcun senso; possono solo averlo se funzionalmente dirette a determinati scopi. A nulla servirebbe, ~~ma~~ ad esempio, conoscere il tipo e la targa dell'auto di un Magistrato o il luogo di residenza di altro Magistrato o i nomi di agenti di custodia, i loro volti e le loro mansioni e il loro comportamento o l'indicazione delle Carceri, anche di sicurezza come Trani, con piantine planimetriche oppure avere tutte quelle notizie che emergono dalla documentazione sequestrata, che certamente sarà esaminata, con il doveroso scrupolo, dall'On.le Sezione Istruttoria, essendosi lo scrivente limitato ad indicare solo qualche esempio.

Né può condividersi l'assunto di motivazione del G.I. circa l'omessa individuazione dell'organizzazione sovversiva o quanto meno di qualche seguace. Tale circostanza - a parere dell'appellante - è irrilevante, atteso che, dalle prove, documentali e testimoniali, acquisite agli atti, può ricavarsi, concretamente e realisticamente, che l'imputato faceva parte ed era inserita in una organizzazione di più persone, anche se non identificate, aventi ~~xxx~~ scopi sovversivi.

Altresì ininfluyente, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 270, deve ritenersi la circostanza, anche valorizzata dal G.I., che le persone che avevano destato il particolare interesse della prevenuta o informatori non siano stati oggetto di alcun attentato o semplice intimidazione.

Tale circostanza, che l'appellante si augura possa sempre essere ricordata, non costituisce elemento scriminante né prova contraria all'impostazione accusatoria, sorretta e suffragata dagli elementi probatori innanzi richiamati.

2) PROSCIoglimento DAL DELITTO DI FURTO AGGRAVATO-CAPO B) PERCHÉ IL FATTO NON SUSSISTE

Il S. P. ...
...
...

- 3 -

In verità l'appellante non è riuscito a capire i motivi per i quali il G.I. ha ritenuto di prosciogliere l'imputata.

Il G.I. non ha fornito alcuna risposta all'unico e determinante quesito, che andava posto e risolto e cioè in quale modo la VENTRICELLI fosse venuta in possesso della copia fotostatica del documento riservato, diretto e in possesso del Giudice di Sorveglianza.

Ed infatti, se si tien conto che dalla deposizione resa nell'immediatezza dei fatti dal Dott. GABRIELLI risulta che l'originale del documento fu trovato fuori posto (Fol. 50) e che dagli accertamenti svolti è emerso che quella copia fotostatica fu fatta presso la fotocopiatrice del Sindacato Avv.ti e Procuratori esistente nel Palazzo di Giustizia e che il documento de quo era custodito nell'armadio dell'ufficio del Giudice di Sorveglianza, sempre chiuso, ne consegue che tutti tali concordanti elementi non possono che costituire rassicuranti e qualificanti prove a sostegno della ipotizzata configurabilità del delitto di furto, nei termini contestati al capo B) della rubrica. E tale furto, per le modalità in cui si sarebbe concretato, non poteva che essere compiuto da impiegato o addetto al servizio in quell'Ufficio. Ed inoltre, poiché la VENTRICELLI fu trovata in possesso di quella copia di lettera riservata, di cui non ha mai saputo o voluto dare giustificazioni, deve necessariamente giungersi alla conclusione, giuridicamente corretta, della ipotesi di concorso nel furto, a titolo di istigazione.

Solo per completezza, giova aggiungere che la circostanza richiamata dal G.I. che sulla fotocopia trovata in possesso della VENTRICELLI esistono le interlineature ma manca la parola "evidenza" è irrilevante, ai fini della imputazione contestata per le ragioni innanzi richiamate. In ogni modo, tale circostanza deve necessariamente e logicamente attribuirsi e all'ipotesi che quella parola - unica scritta a mano - sia stata coperta al momento di estrarre la fotocopia per evitare o quanto meno sviare un'eventuale ricostruzione delle modalità di sottrazione oppure che la sottrazione del documento è avvenuta prima che il Dott. NOVIELLO scrivesse quella parola. Al riguardo, giova ricordare che dalla deposizione del Dott. NOVIELLO non risulta che costui abbia affermato di avere contestualmente apposto le interlineature e scritto la parola "evidenza".

- 4 -

ZNT

Il Magistrato si è limitato a indicare le proprie abitudini nella consultazione del documento; certamente non poteva ricordare il singolo comportamento nei termini in cui aveva esaminato quel documento, tenuto conto del notevole tempo trascorso. Va però ripetuto che simile circostanza è irrilevante né può costituire giustificazione circa l'illecito possesso di copia del documento riservato da parte della VENTRICELLI.

3) PROSCIoglimento DAL DELITTO DI RIVELAZIONE DI SEGRETI DI UFFICIO
CAPO C) PER NON AVER CONTESSO IL FATTO.

Premesso che la lettera riservata era coperta dal segreto di ufficio, qualora dovesse essere accolta l'impostazione accusatoria in ordine alle modalità in cui la VENTRICELLI sarebbe venuta in possesso di tale copia fotostatica- concorso per istigazione nel furto dell'originale- è conseguenziale la configurabilità anche del delitto di cui all'art. 326 C.P. a titolo di concorso. E' ormai giurisprudenza consolidata, del Supremo Collegio che, se colui che riceve la notizia segreta ha istigato o determinato il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio a fare la rivelazione, si ha concorso nel delitto de quo e non è necessaria, così come richiamato dal G. I. la prova della avvenuta pubblicità della notizia (Cass. 14.1.1976 in Cassazione Pen. Mass. 1977, 891, 1052; Cass. 30/11/67 e 2/12/67 in Cass. Pen. Mass. 1969, 1085, 1639).

Alla stregua di tali elementi, in fatto e in diritto, e a tutti quegli atti che certamente l'On.le Sez. Istruttoria ricaverà dall'esame, attento, sereno e scrupoloso delle tavole processuali, confida l'appellante nell'accoglimento del gravame.

P. T. M.

Chiede che l'On.le Sez. Istruttoria presso la Corte di Appello di Bari, in riforma della sentenza 17/5/1980 del G. I. di Bari, voglia rinviare al giudizio dinanzi alla Corte di Assise di Bari, competente per materia e territorio, VENTRICELLI Francesca Romana, per rispondere dei delitti, nei termini contesti ai capi B) C) e D) della rubrica.

Bari, 29/5/1980

IL S. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

(Dott. Saverio NUNZIANTE)

Il Procuratore Pubblico

Saverio Nunziante

N. 54/80 ²⁵⁷ R. Gen. Sez. Istrutt.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA SEZIONE ISTRUTTORIA

La Corte d'Appello di Bari riunita in Camera di Consiglio, composta dai Signori

- | | | |
|----------|------------------|-------------|
| 1. Dott. | Nicolò Mezzina | Presidente |
| 2. " | Cesare Carlucci | Consigliere |
| 3. " | Francesco Ancona | rel. |

pronunziato la seguente

SENTENZA

procedimento a carico di

Ventricelli Francesca Romana, nata a Bari l'8.5.1955 ivi residenteimputata

- a) del delitto di cui all'art. 306 c. 2° c.p., per avere, al fine di commettere delitti contro la personalità dello Stato, con specifico riferimento alla consumazione di attentati, partecipato a banda armata. acc. in Bari il 2.4.1979
- b) del delitto di cui agli artt. 110, 625 n.2 e 7, 61 n.9 e 11 c.p., per avere, istigando impiegato e comunque addetto ai lavori presso l'Ufficio di sorveglianza della Corte di Appello di Bari, non identificato, al fine di procurarsi vantaggio, concorso a sottrarre la lettera riservata n.38 del 17.1.1977, diretta dal Direttore della Casa Circondariale di Trani al Ministero di Grazia e Giustizia e, per conoscenza al Giudice di Sorveglianza; lettera che era custodita nell'armadio esistente nell'ufficio di cancelleria, aperto mediante uso di mezzo fraudolento, e che, dopo essere stata portata fuori dall'ufficio, veniva fotocopiata e quindi rimessa in originale nell'armadio, mentre veniva trattemuta la copia fotostatica da essa Ventricelli, commettendo il fatto su cose esistenti in pubblico ufficio e con violazione (impiegato e addetto ai lavori) dei doveri inerenti alla pubblica funzione e abuso di relazione di ufficio.
- c) del delitto di cui agli artt. 110 e 326 comma primo c.p., per avere, istigando l'impiegato addetto non identificato a sottrarre il documento innanzi menzionato, contenente notizie riservate, e trattando copia fotostatica di tale documento, concorso nella rivelazione di segreti di ufficio. Accertati in Bari in data imprecisata e comunque antecedente e prossima al 2.4.1979, data di rinveni-

lari

mento della copia fotostatica.

- d) del delitto di cui all'art. 270 comma terzo c.p., per avere partecipato ad associazione sovversiva, diretta a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali dello Stato, procurandosi tra l'altro il documento innanzi citato; acquisendo notizie di carattere prettamente personale su alcuni operatori di diritto ed addetti alla custodia delle Carceri; incontrandosi ripetutamente con persone notoriamente appartenenti a gruppi politici di opposte tendenze; svolgendo propaganda ed attività contro le istituzioni dello Stato.

Accertato in Bari fino al 2.4.1979

Svolgimento del processo

Verificatisi degli attentati dinamitardi su autoveicoli appartenenti ad agenti di custodia delle Carceri, fu eseguita una perquisizione domiciliare presso Ventricelli Francesca Romana, sospettata di appartenere ad associazione sovversiva.

La Questura di Bari con rapporto del 2 aprile 1979 riferì di avere rinvenuto e sequestrato vari scritti e documenti compromettenti, come ad esempio la copia fotostatica di una lettera riservata concernente la situazione dei detenuti politici presso la Casa Circondariale di Trani (documento sottratto all'Ufficio di Sorveglianza di Bari), l'annotazione del numero di targa dell'auto di un magistrato adetto all'ufficio istruzione, notizie, indirizzi e strade percorse riguardanti altri magistrati, elenchi di agenti di custodia con l'annotazione circa la loro ideologia ed il loro comportamento, rubrica di numeri telefonici di molte persone notoriamente sovversive, eccetera.

La Ventricelli fu sottoposta a procedimento penale per rispondere

- a) di partecipazione a banda armata, b) di concorso in furto del documento sottratto all'Ufficio di Sorveglianza, presso la Corte di Appello di Bari, c) di concorso in rivelazione di segreto di ufficio, d) di partecipazione ad associazione sovversiva.

In sede di interrogatorio non negò la propria ideologia, ma contestò gli addebiti in ordine alle materialità di fatto innanzi specificate e rifiutò di fornire spiegazioni circa la copiosa documentazione in suo possesso e circa la relativa provenienza, assumendo di averla raccolta per svolgere la sua attività di giornalista.

Arrestata il 3 aprile 1979, il 26 giugno successivo il Giudice Istruttore del Tribunale di Bari la scarcerò per insufficienza di indizi in ordine ai reati di cui alle lettere a) e d) della rubrica

23

e le concesse la libertà provvisoria per i reati di cui alle lettere b) e c). Sull'appello proposto dal Pubblico Ministero, questa Sezione Istruttoria, in parziale riforma del provvedimento impugnato, limita la scarcerazione al reato di cui al capo a) ed estese il beneficio della libertà provvisoria al reato di cui al capo c) della rubrica.

Al termine della formale indagine, l'Istruttore con sentenza in data 17 maggio 1980 prosciolsè la Ventricelli dai reati sub a), b) e d) con la formula perchè il fatto non sussiste e dal reato dub. c) per non aver commesso il fatto.

Ha proposto appello il Pubblico Ministero per i motivi che saranno esaminati. Gli atti sono stati regolarmente depositati.

Motivi della decisione

L'appello col quale il Pubblico Ministero insiste per il rinvio a giudizio dell'imputata, per rispondere dei reati partecipazione ad associazione sovversiva, concorso in furto del suddetto documento e rivelazione di segreto di ufficio, è fondato e va accolto.

Sussistono gravi ed evidenti elementi probatori che consentono di confermare l'accusa di istigazione e di concorso della Ventricelli con persona (rimasta sconosciuta) che aveva la possibilità di sottrarre la lettera n. 38 del I.F. 1977 (sulla situazione dei detenuti politici) dall'armadio dell'Ufficio di Sorveglianza della Corte di Appello di Bari ove era custodita. Il possesso da parte di lei della copia fotografica del documento, col conseguente evento dannoso della rivelazione del segreto di ufficio, non lasciano alcun dubbio sulla partecipazione della prevenuta, sostanzialmente ammessa col rifiuto di spiegare in qual modo, non illegittimo, lei sarebbe venuta in possesso del documento.

Come ha osservato l'appellante, non è facile comprendere dalla esposta motivazione per quale via si potesse pervenire al proscioglimento della Ventricelli con la formula perchè il fatto non sussiste in ordine al furto, certamente consumato, e per non aver commesso il fatto in ordine alla rivelazione di segreto di ufficio, dato il conclamato risultato della perquisizione: flagrante possesso del documentoda parte dell'imputata.

Non si comprende, infatti, quale rilevanza logica attribuisca

Bianchi

l'Istruttore alla circostanza che la copia fotostatica sarebbe stata estratta prima che il Presidente annotasse la lettera con la parola "evidenza".

In ordine al reato di rivelazione del segreto di ufficio, egualmente inconsistente appare la giustificazione addotta che la Ventricelli non dovrebbe rispondere di concorso nel reato, in quanto nella copia fotostatica non risulta riprodotta la dizione "riservata" e per non avere l'imputata pubblicato il documento.

Come è facile intendere, proprio per l'evidente contenuto segreto del documento, fu di proposito coperta la scritta "riservata" prima della estrazione della copia fotostatica e la consumazione del reato di rivelazione del segreto di ufficio fu consumato nel suo evento di danno nel momento stesso in cui la Ventricelli ne venne a conoscenza.

Inconferenti appaiono le considerazioni dell'Istruttore in ordine dell'art. 270 c.p. (tuttora in vigore) in quanto rivolte ad adombrarne la desuetudine, che giustificerebbe la disapplicazione della norma penale. L'esposto criterio di relatività dell'ambito di applicazione di questa contrasta col principio di autonomia ed inderogabilità del precetto, il quale, proprio nel prescindere dalle situazioni storiche contingenti, configura la previsione tipica della partecipazione ad associazioni dirette a sovvertire o sopprimere violentemente l'ordinamento economico sociale costituito nello Stato.

Non è neppure esatto che la norma in questione presupponga la attualità dell'elemento della violenza o soltanto la violenza fisica come elemento integratore del fatto antiggiuridico. Tale opinione è manifestamente contraria alla previsione giuridica di associazioni "dirette" a sovvertire violentemente l'ordinamento o "aventi il fine" di sopprimere l'ordinamento.

D'altra parte non è neppure accettabile l'opinione del primo giudice che a configurare l'ipotesi di violenza non basterebbe l'accertato proposito di intimidazione atta a paralizzare l'opera di coloro che sono preposti all'applicazione della legge, mancando la prova di un programma di violenze reali.

Basti al contrario ricordare gli attentati dinamitardi subiti dalle guardie carcerarie, la schedatura degli agenti favorevoli, sfavorevoli o indifferenti, l'annotazione delle abitazioni private

Machi

2/71

di magistrati, della targa delle loro autovetture, dei percorsi da ~~da~~ essi abitualmente seguiti, ^{e parte di altri documenti} per intendere quale fosse il disegno criminoso al quale si ispirava l'associazione ^{diversiva}, alla quale la Ventricelli partecipava con la sua alacre attività.

Tale opera, fatta di diligente raccolta di dati e di notizie nonchè di fitti contatti con altri elementi estremisti, è tipica della organizzazione preordinata a fine di ^{diversione}.

Nè vale la deduzione che l'accusa non sia in grado di indicare il nome di detta associazione e degli altri suoi partecipanti, dato che della sua esistenza non può seriamente dubitarsi, non essendo concepibile che l'imputata ~~da sola~~ potesse da sola raccogliere tutto il materiale sequestrato ed utilizzarlo da sola in esecuzione di un solitario disegno criminoso.

Si deve, pertanto, in accoglimento del proposto appello, ordinare il rinvio a giudizio dell'imputata per rispondere dei reati di cui ai capi b), c) e d) della rubrica.

Per questi motivi

La Sezione Istruttoria, visto l'art. 387 c.p.p., in parziale riforma della sentenza resa dal Giudice Istruttore del Tribunale di Bari in data 17 maggio 1980 ed appellata dal Pubblico Ministero, ordina il rinvio a giudizio di Ventricelli Francesca Romana per rispondere davanti alla Corte di Assise di Bari dei reati a lei ascritti ai capi b), c) e d) della rubrica.


Bari, 2 luglio 1980

Il Consigliere estensore

Francesco Rovero

Il Presidente

Maria Teresa



TRIBUNALE DI BARI
CORTE DI ASSISE DI BARI

Repubblica Italiana - In nome del Popolo Italiano

L'anno millenovecentosettanta ottanta
il giorno 3 di Dicembre in Bari

LA CORTE DI ASSISE DI BARI
composta dai Signori:

- dr. Vito Stea Presidente
dr. Giovanni Leonardi Giudice
signa SARDELLA Giuseppa
sig. ra COZZOLONGO Antonia
sig. ra RUBINO Laura
sig. BIANCO Andrea
signa TRIA Lucrezia
sig. LA CROIX Carlo
Giudici Popolari

in esito a pubblico dibattimento, con l'intervento del Pubblico Ministero,
rappresentato dal sig. dr. Saverio Nunziante
sostituto Procuratore della Repubblica di Bari e con l'assistenza del
sig. ra Carmela GALASSO -coad. cancelliere

ha pronunciato la seguente

VISTO Bari, il 22/12/80

SENTENZA IL SCST. PROCURATORE

nel processo contro VENTRICELLI Francesca Romana, nata 8/5/
1953 Bari, ivi res., detenuta per altra causa-presente;
dif. uff. avv. Giancarlo Chiariello;

IMPUTATA:

- A) del delitto di cui all'art. 306 comma 2° C.P., per
avere, al fine di commettere delitti contro la perso-
nalità dello Stato, con specifico riferimento alla
consumazione di attentati, partecipato a banda armata;
Acc. in Bari, il 2 aprile 1979
A) del delitto di cui agli artt. IIO-624-625 nn. 2 e 7,
6I n. 9 e II C.P., per avere, istigando impiegato e co-
munque addetto ai lavori presso l'Ufficio di Serve-

sent. n. 18/80

R.G. n. 8/80

depositata in cancelleria

il 22-12-1980

Il Cancelliere

Notifica estratto contu-
maciale:

Impugnazione:

4/12/80 App. P.M.

5-12-80 App. dif. imp.
4-12-80 App. imp.

Esecuzione:

estratto esecut.

scheda:

Campione penale

n.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

~~glianza della Corte di Appello di Bari, non identificato, al fine di procurarsi vantaggio, concorso a sottrarre la lettera riservata n.38 del 17/1/1977, diretta dal Direttore della Casa Circondariale di Trani al Ministero di Grazia e Giustizia, e, per conoscenza, al Giudice di Sorveglianza: lettera, che era custodita nell'armadio esistente nell'Ufficio di Cancelleria, aperto mediante uso di mezzo fraudolento e che, dopo essere stata portata fuori dall'Ufficio, veniva fotocopiata e, quindi, rimessa in originale nell'armadio, mentre veniva trattenuta la copia fotostatica, quindi, da essa Ventricelli; commettendo il fatto su cose esistenti in pubblico ufficio e con violazione (impiegato e addetto ai lavori) dei doveri inerenti a pubblica funzione e abuso di relazioni di ufficio;~~

~~B) del delitto di cui agli artt. 110 e 326 comma 1° C.P. per avere, istigando l'impiegato e addetto non identificato a sottrarre il documento innanzi menzionato; contenente notizie riservate e trattenendo copia fotostatica di tale documento, concorso nella rivelazione di segreti di ufficio.~~

~~Acc. in Bari in data imprecisata e comunque antec. e prossima al 2/4/1979 data del rinvenimento della copia fotostatica.~~

~~C) del delitto di cui all'art. 270 comma 3° C.P. per avere partecipato ad associazione sovversiva, diretta a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato, procurandosi, tra l'altro, il documento innanzi citato, acquisendo notizie di carattere prettamente personale su alcuni operatori di diritto e addetti alla custodia delle Carceri; incontrandosi ripetutamente con persona notoriamente appartenenti a gruppi politici di opposte tendenze, svolgendo propaganda e attività contro le istituzioni dello Stato.~~

~~Acc. in Bari, fino al 2/4/1979~~

Sentita la parte civile, il Pubblico Ministero nelle sue requisitorie ed infine i difensori nella esposizione delle loro difese.

Osserva in fatto:

Con rapporto del 3/4/79 la Digos di Bari riferiva che nel corso delle indagini svolte in ordine ai numerosi attentati incendiari commessi ai danni di agenti di custodia presso le locali carceri, veniva tra l'altro eseguita una perquisizione domiciliare ai sensi dell'art. 41 Legge di P.S., presso l'abitazione di tale Ventricelli Francesca Romana. Nella circostanza, pur non rinvenendosi armi o materiale esplosivo, si procedeva al sequestro di numerosi documenti, utili al proseguimento delle indagini. In particolare venivano sequestrati alcuni foglietti contenenti dettagliati appunti su agenti di custodia, sulla particolare sistemazione del carcere minorile, sulle abitudini e sul tipo di auto usate da un magistrato, nonché la fotocopia di una lettera riservata della direzione della Casa Circondariale di Trani, diretta al Ministero di Grazia e Giustizia e per conoscenza alla locale Procura della Repubblica ed al Giudice di Sorveglianza. Inoltre venivano sequestrati alcuni appunti che descrivevano minuziosamente gli incontri avuti dalla Ventricelli con esponenti della destra barese, unitamente a volantini e manifesti vari, riconducibili tutti all'area della sinistra extra parlamentare.

Emesso ordine di cattura nei confronti della Ventricelli per il reato di partecipazione a banda armata, nel corso del successivo interrogatorio, costei precisava che il materiale rinvenuto le era servito per lo svolgimento di alcune inchieste giornalistiche sul neofascismo a Bari e sul trattamento riservato ai detenuti nelle carceri. Aggiungeva di far parte della redazione della rivista "Contro Informazione" per conto della quale aveva svolto tali inchieste. Non sapeva però giustificare il motivo per il quale aveva tra l'altro raccolto informazioni sul tipo di auto usata da un magistrato e sull'itinerario abitualmente seguito da un altro. Quanto alla fotocopia del documento, ella l'aveva ricevuta insieme a tutto il materiale relativo all'inchiesta sulle carceri, igro

lucci

rendo del tutto la sua natura riservata.

Interrogato successivamente tale Esercizio Luigi, compilatore materiale di alcuni appunti rinvenuti in casa della Ventricelli, costui dichiarava di averli redatti nel marzo 1977 e di averli consegnati all'imputata, all'epoca militante di "Lotta continua" ed incaricata di raccogliere notizie utili al movimento. Gli appunti si riferivano ad alcuni personaggi della destra extra parlamentare barase e contenevano informazioni raccolte sommariamente, senza alcun preventivo controllo. Aggiungeva lo Esercizio che nel periodo 7 - 14 febbraio 1977 era rimasto latitante in seguito all'emissione di un ordine di cattura nei suoi confronti e che, per una notte, aveva trovato rifugio presso l'abitazione dell'avv. Ranieri Mario, perfettamente a conoscenza del fatto che egli era ricercato. Infine, nel corso della deposizione resa al P.M., l'Esercizio precisava che suo compito era quello di attingere informazioni da trasmettere successivamente alla Ventricelli che, quale esponente di punta di "Lotta continua", era incaricata di controllarne l'autenticità, redigendo le relative schede.

Avuta conferma dell'episodio Ranieri attraverso la deposizione di tale Geruzzi Francesco, rifugiatosi insieme all'Esercizio in casa del citato professionista, il P.M. procedeva anche nei suoi confronti per il reato di favoreggiamento.

Successivamente, disposte indagini in ordine alla fotocopia del documento rinvenuto in casa della Ventricelli, si accertava che, attraverso la sicura complicità di personale addetto all'Ufficio del Giudice di Sorveglianza presso il locale Tribunale, detta fotocopia era stata estratta mediante la macchina esistente presso il Sindacato Avvocati e Procuratori, direttamente dall'originale inviato per conoscenza a quell'ufficio. Infine, emesso nei confronti della Ventricelli nuovo ordine di cattura per i reati di furto aggravato, rivelazione di segreti di ufficio e partecipazione ad associazione sovversiva, veniva disposto il proseguimento

dell'istruttoria col rito formale.

Interrogati tutti i personaggi indicati negli appunti della Ventricelli, si accertava che costei aveva tra l'altro annotato numerosi numeri di telefono di alcune persone che la Digos indicava come aderenti o simpatizzanti del movimento "Brigate Rosse", ma al di là di tali elementi null'altro era possibile stabilire. Infine, concessa la libertà provvisoria alla Ventricelli, al termine dell'istruttoria, su richieste parzialmente difformi del P.M., il Giudice Istruttore dichiarava non dover si procedere nei confronti dell'imputata in ordine ai reati ~~di~~ ~~partecipazione~~ partecipazione a banda armata, furto e partecipazione ad associazione sovversiva, perchè il fatto non sussiste e in ordine al reato di rivelazione di segreto di ufficio, per non aver commesso il fatto; mentre disponeva il rinvio a giudizio del Ranieri per il reato di favoreggiamento.

Avverso tale provvedimento il P.M. proponeva ritualmente appello e la competente Sezione Istruttoria, in riforma dell'impugnata sentenza, disponeva il rinvio a giudizio della Ventricelli dinanzi alla competente Corte d'Assise per rispondere dei reati indicati in rubrica, mentre, per quanto concerne il Ranieri, veniva disposto lo stralcio ed il contemporaneo rinvio a giudizio dinanzi al locale Tribunale.

All'udienza del 2/12/80 l'imputata, confermando le dichiarazioni già rese, negava ogni addebito precisando di essere una comunista rivoluzionaria e non una nazi-fascista come certa stampa l'aveva definita.

Interrogati quindi i testi citati, al termine del dibattimento P.M. e difensore concludevano come da verbale in atti.

In diritto.

Le risultanze istruttorie e dibattimentali, avendo evidenziato con trasantanti elementi di prova in ordine ai reati di partecipazione ad associazione sovversiva e rivelazione di segreti di ufficio, di cui ai capi c) e b) della rubrica, legittimano, a parere di questa Corte, una

Luigi

assoluzione dell'imputata con formula dubitativa.

Infatti, per quanto concerne il reato di cui all'art. 270 C.P., nonostante l'acquisizione di numerosi e significativi indizi che chiaramente presuppongono l'appartenenza della Ventricelli ad una vera e propria organizzazione, non può dirsi sufficientemente raggiunta la prova, nè di una concreta sussistenza del reato, nè di una effettiva colpevolezza della imputata. In particolare, la mancata individuazione del gruppo o associazione di appartenenza della Ventricelli e soprattutto delle concrete finalità da esso perseguite, legittima la conclusione sopra prospettata.

E' vero che la copiosa documentazione rinvenuta, unitamente alla singolare coincidenza degli attentati agli agenti di custodia, autorizza ogni genere di sospetti e induce a considerarli alla stregua di veri e propri indizi, ma, al di là di ciò, null'altro ha potuto offrire l'istruttoria svolta. D'altra parte, non deve dimenticarsi che la stessa Ventricelli non ha potuto pienamente giustificare il possesso dei documenti rinvenuti giacchè, a prescindere dal fatto che da nessun atto risulta che avesse in preparazione un'inchiesta giornalistica sulle carceri, non si vede quale utilità potessero avere le informazioni sui magistrati, sugli agenti di custodia e sul comportamento di alcuni avvocati, pure da lei raccolte. In proposito, ha semplicemente sostenuto di averle ricevute per caso e senza alcun particolare motivo.


In realtà la Ventricelli, come alcuni testi hanno sostenuto (cfr. dep. Esercizio), era effettivamente inserita in un'organizzazione che, sulla base delle informazioni ricevute, redigeva apposite schede, elaborando un ~~organico~~ organico programma, necessario al raggiungimento di determinati scopi. E la Ventricelli era elemento di punta di tale organizzazione, destinata a raccogliere le informazioni e passarle a chi di dovere, dopo averne accertata l'autenticità. E così si spiega la grande varietà del materiale informativo rinvenuto e l'estrema pignoleria con la quale ella annotava nomi, date e incontri con i suoi "informativi" di qualsiv

si tendenza politica essi fossero.

Quale scopo avrebbero avuto tali annotazioni se la Ventricelli, da sola, si fosse indotta a raccogliere informazioni per redigere inchieste giornalistiche? Ella doveva evidentemente essere in qualsiasi momento preparata a risalire alla fonte originaria dell'informazione annotando tutto ciò che, a tale scopo, poteva effettivamente servire.

Ma, ammesso che l'imputata fosse stata realmente inserita in un'organizzazione o associazione militante nell'area della sinistra extra parlamentare (ella stessa si definisce una comunista rivoluzionaria), qual'era lo scopo di tale organizzazione? Può realmente sostenersi che essa intendesse sovvertire violentemente l'ordine sociale dello Stato?

Certo, la singolare coincidenza degli attentati verificatisi in quel periodo ~~et~~ ad alcuni agenti di custodia, le informazioni raccolte sul tipo di auto in possesso di un magistrato, l'itinerario abitualmente seguito da un altro e soprattutto le particolari ~~condizioni~~ indicazioni fornite da una piantina del carcere dei minori e dalle informazioni raccolte sugli stessi agenti di custodia, fanno logicamente supporre che il sovvertimento sociale propugnato, non potesse certo essere ottenuto con mezzi leciti o tanto meno democratici. Ed ancora, la fotocopia del documento riservato rinvenuta nell'abitazione della Ventricelli, unitamente alla sintomatica individuazione delle persone con le quali ella era in contatto, nell'area degli aderenti o simpatizzanti delle Brigate Rosse (cfr. rapp. f. I23), ancor più e meglio avvelora una siffatta opinione. Ma in proposito, al di là di valide e significative costruzioni logiche, nulla offrono le tavole processuali ben potendo le stesse circostanze sopra enunciate essere diversamente interpretate. In particolare, in mancanza di prove sicure, non può obiettivamente escludersi che, nel corso delle ricerche effettuate per la redazione di inchieste giornalistiche (una delle quali risulta documentata dalla rivista "Contro Informazione" allegata agli atti), la Ventricelli abbia in effetti attinto ad ogni sor



ta di informazioni, ivi compresa la particolare abitudine di un magistrato o l'effettiva indole di alcuni agenti di custodia.

In altri termini, se ben si considera, tutte le informazioni raccolte dall'imputata si prestano ad un'ambigua interpretazione che, da un lato, può obiettivamente richiamare l'esistenza di un'associazione sovversiva capace di adeguatamente valutare tali informazioni agendo di conseguenza, e, dall'altro, può invece far pensare ad una confusa raccolta di dati di per sè scevri di qualsiasi particolare significato.

Pertanto, di fronte alla dubbia individuazione dell'associazione sovversiva cui la Ventricelli dovrebbe appartenere, all'egualmente incerta formulazione di un qualsiasi programma violento cui tale associazione dovrebbe ispirarsi e, infine, alla quanto meno ambigua interpretazione della massa di informazioni raccolte, sembra conforme alle risultanze processuali assolvere l'imputata dal reato ascrittale sub c); per insufficienza di prove.

Passando a considerare l'imputazione di furto ascritta alla prevenuta al capo a) della rubrica, osserva questa Corte che, il ritrovamento della fotocopia del documento nell'abitazione dell'imputata costituisce a suo carico prova più che sufficiente all'affermazione di responsabilità. Infatti, a meno di non voler ipotizzare l'esistenza di un impiegato dell'Ufficio del Giudice di Sorveglianza che, di sua iniziativa, ceda al miglior offerente qualsiasi tipo di documentazione riservata, bisogna logicamente supporre che la sottrazione del documento sia stata effettuata su istigazione e suggerimento di chi vi aveva un effettivo interesse, vale a dire appunto di colei che di tale documento è risultata la detentrica. Nessun'altra spiegazione è infatti possibile sostenere, essendo evidente^{che} la particolare custodia cui il documento era sottoposto non ne consentiva il libero accesso a chiunque. Né d'altra parte può ritenersi che la Ventricelli lo abbia in buona fede ricevuto, giacchè, la sua particolare destinazione ed il suo significativo contenuto,

già di per sé, evidenziano la sicura, illegittima provenienza. L'imputata, quindi, appare non solo l'effettiva istigatrice e ispiratrice dell'atto, ma l'unica in grado di trarne un sicuro profitto, potendo convenientemente sfruttare le notizie contenute nel documento. A titolo di concorso ella risponderà quindi del reato contestato, non essendo di alcun ostacolo la mancata individuazione del suo autore materiale. Tuttavia tale obiettiva impossibilità non ~~può~~ appare scevra di conseguenza, non potendo chiaramente ritenersi che l'autore materiale del fatto debba necessariamente identificarsi in un impiegato dell'Ufficio del Giudice di Sorveglianza e quindi in un pubblico funzionario. Il reato infatti, può indubbiamente essere stato commesso da uno qualsiasi degli addetti al palazzo di giustizia, ivi compreso il personale destinato alla pulizia dello stabile, per cui, nel dubbio sulle effettive qualità e sulle mansioni rivestite dall'autore del ~~fra~~ furto, va esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 9 nella specie contestata. Sussistono invece tutte le altre aggravanti indicate nel capo d'imputazione essendo evidente, da un lato, che il ~~fra~~ furto è stato realizzato, mediante l'uso di mezzo fraudolento (il documento era ~~era~~ custodito all'interno di un armadio), su cose esistenti in un pubblico ufficio e, dall'altro che il suo autore ha certamente commesso il fatto con abuso delle relazioni di ufficio.

Quanto all'entità della pena, ritiene questa Corte, concesse le attenuanti generiche per i suoi non ostativi precedenti penali dichiarate equivalenti alle aggravanti contestate, di dover infliggere alla Ventricelli una pena particolarmente significativa, in considerazione dell'evidente gravità del fatto e della rilevante capacità a delinquere dimostrata. Infatti, l'istigazione al furto sopra evidenziato e soprattutto la conseguente istigazione all'abuso delle relazioni di ufficio, consente di individuare nella prevenuta una notevole capacità a delinquere che, in questa sede, deve trovare un'adeguata stigmatizzazione. Pena equa stimasi

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

quindi, quella di anni 2 di reclusione e lire 200.000 di multa. Conseguente la condanna della Ventricelli al pagamento delle spese processuali.

Il dubbio espresso in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 9, si riflette necessariamente sull'imputazione di rivelazione di segreti di ufficio contestata alla prevenuta al capo b) della rubrica. Infatti, poichè non è certo che l'autore materiale del furto rivesta effettivamente la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, non può correlativamente essere certa neppure la realizzazione del reato in esame. Mentre infatti nessun dubbio sussiste in ordine alla natura strettamente riservata delle notizie contenute nel documento sottratto, ciò che non è dato esattamente conoscere è se colui che ha di fatto consentito la loro diffusione, fosse realmente un pubblico ufficiale che, come tale, abbia nella circostanza agito con violazione dei doveri inerenti alla sua funzione.

In altri termini, posto che la conoscenza del documento riservato, realizzata su evidente istigazione della prevenuta, può nella specie assersi verificata mediante l'intervento di persona che, pur essendo addetta al palazzo di giustizia, non riveste obiettivamente le qualità sopra indicate, appare conforme ~~agli~~ alle risultanze processuali assolvere l'imputata dal reato contestato per insufficienza di prove.

P.O.M.

La Corte, in applicazione degli artt. 483, 488 C.P.P.; 61 n. II, 62 bis, 69, 624, 625 n. 7 C.P.;

dichiara Ventricelli Francesca Romana colpevole del furto contestato, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 9 C.P. ed in concorso di attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti contestate, la condanna alla pena di anni 2 di reclusione e lire 200.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali; visto l'art. 479 C.P.P. assolve la medesima Ventricelli dalle rimanenti imputazioni ascrittale per insufficienza di prove.

Bari, 3/12/80

G. Stenini

Depositate in Cancelleria oggi 22-12-1980

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
22 DIC 1980
IL CANCELLIERE

E' fotoduplice in bianco e nero dell'originale.
Per 5-3-1981

IL CANCELLIERE
CORTE D'ASSISE

SICILIA

CATANIA

SENTENZA

in prima istanza

UDIENZA

del 21.11.1972

N. 1024/72 Reg. Gen.

Depositata in Cancelleria
il 14 DIC. 1972

Spedito avviso art. 151
O. P. P.

il 27 DIC. 1972

Esecutiva

5-4-74

Redatta scheda

Campione penale

io elettorale al comune

Appello



914 / 972 Reg.

Raccolta sentenze

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

Il Tribunale penale di Catania Sez. : 2°

composto dai Signori :

- 1. Dott. **Pietro Snaiderbaur** Presidente
- 2. Dott. **Michele Arculeo** Giudice
- 3. Dott. **Gustavo Cardaci** Giudice *Est.*

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

CONTRO

SPAMPINATO ALFIO n. Catania 16.5.1953,ivi res.in via Lazio n.6.

Arrestato il 4/10/1972 - detenuto presente

IMPUTATO

a) del delitto di cui agli artt. 110 C.P., 2 legge 2 ottobre 1967 n.895 per avere, in concorso con persone allo stato rimaste sconosciute, detenuto illegalmente degli esplosivi.
In Catania, sino al 21 settembre 1972;

b) del delitto di cui agli artt. 110 C.P., 4 I° parte e capv. Legge 2 ottobre 1967 n.895, per avere, in concorso con persone allo stato sconosciute, portato un ordigno esplosivo (bomba) di notte, in luogo abitato (pieno centro cittadino), depositandola in adiacenze della saracinesca della sede della libreria "Feltrinelli" sita in via V. Giuffrida N°41, commettendo il fatto in più persone riunite.
In Catania, il 21 settembre 1972.=

c) All'udienza del 21.11.1972 -il Tribunale, su richiesta del P.M., ha contestato all'imputato il reato concorrente di cui all'art.421 c.p. e 61 n.2 C.P. per avere, commettendo il fatto di cui al capo b) della imputazione,

Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Dott. **Lorenzo Inserra**

Sentit l'imputat e l'Avv. **Enzo Trantino e Nello**

Pogliese - in difesa de medesim che per ultimi ebbero la parola.

② *freri*

minacciato in tal modo di commettere delitti contro la pubblica incolumità e fatti di devastazione in modo da incutere pubblico timore".

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO

Risulta dal rapporto in data 21.9.1972 della Questura di Catania che intorno alle ore sette di tale giorno veniva notata in via V. Giuffrida, fissata mediante nastro adesivo alla saracinesca della locale agenzia della casa editrice "Feltrinelli", una bomba a mano tipo S.R.C.M. in dotazione all'esercito italiano; alla medesima saracinesca era anche fissato mediante nastro adesivo un foglio di carta su cui a stampatello era stato scritto "Pericolo, questa è una bomba - No!! alla cultura degli pseudo intellettualoidi di sinistra - No!! al marxismo correttivo del sistema - Sì alla rivoluzione nazionale".

I sospetti dell'ufficio politico della Questura si appuntavano, nelle indagini tendenti ad identificare gli autori del fatto, sugli appartenenti alla organizzazione estremistica extra-parlamentare di destra "Ordine Nuovo", e in particolare su cinque giovani - tra cui Spampinato Alfio - aderenti a detta organizzazione e noti a quell'ufficio per la loro inclinazione ad usare metodi violenti di lotta politica. Effettuate perquisizioni domiciliari nella sede dell'organizzazione e nelle abitazioni dei predetti giovani, venivano fra l'altro sequestrati dei giornaletti ciclostilati e dei fogli recanti scritte tracciate a mano a stampatello. Essendo state notate dalla Questura di Catania (v. rapporto in data 4.10.1972) delle evidenti similitudini tra lo stampatello del foglio anonimo e quello di alcune scritte riprodotte col ciclostile e riconosciute come proprie dallo Spampinato, ed avendo la Polizia scientifica in base a un sommario esame rilevato delle analogie di ordine generale e delle corrispondenze di dettaglio le quali, unitamente alla riscontrata artificiosità dello scritto anonimo, portavano a non potere escludere che il medesimo fosse opera dello Spampinato, veniva disposta ed eseguita perizia grafica, la quale concludeva accertando che il foglio anonimo rinvenuto assieme alla bomba era stato vergato da quest'ultimo.

A giudizio del Collegio non sussistono dubbi sulla colpevolezza dell'imputato in ordine ai delitti ascrittigli.

Si deve ritenere provato che lo Spampinato sia l'autore

3
Dello scritto anonimo posto accanto alla bomba collocata dinanzi alla
agenzia "Feltrinelli", apparendo in relazione a questa conclusione la
perizia grafica esauriente ed immune da vizi logici o di metodo.

E', invero, un dato di fatto rilevato dal perito, e non
controverso, che lo Spampinato elabora normalmente due tipi di stampa
molto della fisionomia diversa. Un primo tipo di stampatello (definito
dal perito e "rottondeggiante" dal consulente di parte),
prodotto dall'imputato allorché lo scritto non richiede particola
re attenzione e controllo nella elaborazione, è quello risultante dal
saggio grafico eseguito, a caratteri minuti e su righe, sotto dettatu
ra: esso è caratterizzato da sagome curvilinee e da qualità di ritmo
di forma dipendenti dalla scioltezza e rapidità di esecuzione. Un
secondo tipo di stampatello, prodotto dall'imputato per dare una fi
sionomia più sostenuta ed efficace allo scritto, ma eseguito con un
maggiore impegno di elaborazione e quindi con maggiore attenzione e
controllo della forma, è quello delle scritte dei fogli ciclostilati:
esso è caratterizzato da profili decisi e netti, e da sagome secche
rettilinee predominanti nettamente sulle curvilinee. Poiché indubbia
mente il foglio anonimo, per la sua stessa funzione di avviso rivolto
al pubblico e da esporsi sulla pubblica via, fu redatto con quelle fi
sionomie ed in quelle condizioni che, come si è detto, determinano nel
Spampinato il secondo tipo di stampatello, è evidentemente con que
sto tipo di scrittura - e dunque con le scritte dei fogli ciclostila
ti - che lo stesso foglio anonimo dovrà essere paragonato in un esame
attendente a stabilirne l'appartenenza o meno all'imputato. Bene ha fat
to perciò il perito ad utilizzare come paragone queste scritte e non
la scrittura risultante dal saggio grafico.

Non è fondatamente contestabile, ad avviso del Collegio,
l'utilizzabilità per esami grafici delle scritte riprodotte col ci
clostile. E' infatti nozione di comune esperienza che lo scrivere, spe
cialmente con l'apposito stilo, su un foglio di carta paraffinata (nel che
esiste la "matrice" del ciclostile) non comporta alcuna apprezzabi
le difficoltà, né costringe la mano ad indugi anormali, ma è cosa
per se stessa non mai agevole, specie per chi vi si sia in precedenza applicato.
E' appunto il caso dello Spampinato, il quale, come addetto stam
pista di propaganda dell'organizzazione di cui fa parte, eseguiva conti-

(4) *per*

nuamente scritte destinate ad essere riprodotte con ciclostile); la tecnica della scrittura non è pertanto idonea a togliere spontaneità alla grafia o a diversificarla rispetto a quella eseguita su carta normale con penna o matita, e ciò è tanto più vero quando trattasi non di "corsivo", ma di grafia tipografica o a stampatello, nella quale si tracciano dei singoli simboli non collegati fra loro e per lo più composti di brevi e semplici segmenti eseguibili con stacchi della mano. D'altra parte, quando la inchiostatura della "matrice" è normale (come, a giudicare dai risultati, nella riproduzione delle scritte utilizzate dal perito), sul foglio la scritta viene riprodotta nitidamente e fedelmente, in modo da evidenziare anche la maggiore o minore pressione esercitata di volta in volta dalla mano nel tracciare i vari segni grafici: ad una maggiore pressione della mano corrisponde una più profonda incisione sulla "matrice" ed un segno più marcato sul foglio.

Né si può sostenere, come fa il consulente di parte, che lo stampatello usato dallo Spampinato per le scritte dei fogli ciclostilati sia essenziale, scarno e privo di un'identità grafica: esso è in realtà uno stampatello normalmente completo ed attentamente elaborato, abitualmente usato dall'imputato nella sua attività di redattore di giornaletti e volantini propagandistici; esso è dunque in grado di rivelare la personalità grafica dello scrivente altrettanto bene come ogni normale grafia tipografica. Ed è un errore (commesso sovente dagli anonimografi, che per questo se ne servono) ritenere che lo stampatello costituisca, al contrario del corsivo, un tipo di grafia impersonale o poco individuale, e possa più della grafia ordinaria disorientare il perito. Secondo un valido concetto, giustamente recepito nella sua relazione dal perito di ufficio (e che è esposto nel trattato di cui la difesa ha prodotto, in fotocopia, alcune pagine), mentre il corsivo risente dell'influenza scolastica e di quella ereditaria, "la grafia tipografica nessuno ce la insegna, ce la fabbrichiamo da noi, ne componiamo i disegni, la plasmiamo a seconda dei nostri ricordi visuali sensibilmente alterati dall'immaginazione e dai nostri propri gusti; essa è quindi in larga parte una creazione della nostra mente nella quale si frammentano alcuni dei nostri gesti tipo: essa è perciò fortemente individuale". Questo principio vale so

P. M. ⑤

prattutto per le comparazioni formali, che hanno cioè ad oggetto la sagoma ed i profili delle lettere, e naturalmente non esige il perito, nel confrontare uno scritto anonimo con altri di provenienza certa, dall'esame anche dei caratteri generali delle scritture messe a confronto. Orbene, contrariamente a quanto lamentato dal consulente di parte, il perito nella sua relazione non ha preso in considerazione solo la forma (la sagoma e i profili) delle lettere contenute negli scritti confrontati, ma di questi ha anche, di volta in volta (in particolare nel paragrafo tra singoli elementi alfabetici e tra parole uguali) ^{rilevato} le corrispondenze di carattere generale (pressione della mano scrivente, stacchi, distanze interlitterali, pendenza, allineamento, rapporti di sviluppo tra lettere, ecc.).

Nell'esame e nella valutazione così della forma dei singoli elementi alfabetici come dei caratteri generali delle scritture comparate, il perito ha dovuto tenere ovviamente conto dell'affrettato tentativo di artificiosità dissimulativa che è facilmente rilevabile nello scritto anonimo e che ha determinato in esso stacchi con profili non coincidenti, irregolarità nelle distanze e nello allineamento delle parole, ricorso al disegno geometrico nella sagomatura di qualche lettera. Il consulente di parte ha sostenuto a questo proposito la non escludibilità della ipotesi che il foglio anonimo riveli, anziché - come evidenziato dal perito di ufficio - una artificiosità dissimulativa (tendente cioè a nascondere la personalità grafica dello scrivente, con alterazione intenzionale da parte dello stesso della sua normale grafia in modo da renderla non riconoscibile), una artificiosità imitativa (risultante cioè, contro l'intenzione dello scrivente, dallo sforzo dello stesso di imitare un determinato modello grafico, eventualmente proprio quello costituito dalle scritte dello Spampinato contenute nei giornaletti ciclostilati). Senonché, posto che l'artificiosità grafica è il risultato oggettivo di una mancanza di spontaneità nello scrivere, determinata, nel caso di dissimulazione, dallo intento di far apparire la scrittura dissimile da quella propria

⑥ *flor*

dello scrivente (di renderla quindi irricognoscibile quale grafia dello scrivente), e determinata invece, nel caso della imitazione, dallo sforzo di far apparire la scrittura simile a quella di un soggetto che non è lo scrivente (di renderla quindi ricognoscibile quale grafia di questo soggetto), è facile intendere come la artificiosità riscontrata nel foglio anonimo sia dissimulativa e non già imitativa. L'accentuazione degli stacchi nella composizione di singole lettere, con conseguente disarticolazione delle medesime, la irregolarità nelle distanze e nello allineamento, il ricorso al disegno geometrico per la sagomatura di talune lettere, sono - in quanto caratteri artificiosi - inequivocabili manifestazioni di una artificiosità non certo determinata dallo sforzo di rendere la scrittura anonima il più possibile simile a quella regolare, armonica, ordinata e accuratamente rifinita delle scritte dei giornalotti ciclostilati, ma determinata invece chiaramente dallo scopo di rendere la scrittura anonima non facilmente ricognoscibile, non identificabile, di "spersonalizzarla", in modo da scoraggiare ogni indagine tendente ad individuarne l'autore. Se il redattore dello scritto anonimo veramente avesse voluto, attuando una perfida macchinazione, imitare la grafia dello Spampinato, desumendone il modello dai giornalotti ciclostilati editi da "Ordine Nuovo", non avrebbe certo disarticolato la sagoma di parecchie lettere con vistosi stacchi, né avrebbe dato, per esempio, alla lettera B una sagoma tanto anomala e singolare (quasi disegnata geometricamente) e comunque tanto differente da quella che appare nelle scritte dei giornalotti ciclostilati: egli si sarebbe, al contrario, sforzato di rendere le sagome delle lettere dello scritto anonimo il più possibile simili a quelle del modello da imitare, e in questo suo sforzo non avrebbe incontrato soverchie difficoltà, essendo quanto mai agevole (specie per una mano, come quella dell'autore dell'anonimo, che appare esercitata e padrona dei mezzi) tracciare dei simboli grafici non disarticolati, ed essendo la sagoma della lettera B usata dallo Spampinato nelle scritte dei fogli ciclostilati molto semplice e quindi facile da imitare. Si tenga d'altra parte presente che, come si è

F.lli. (7)

sopra accennato, comunemente - anche se contrariamente al vero - la scrittura a stampatello viene dai profani ritenuta già di per sé piuttosto impersonale e poco rivelatrice della personalità grafica dello scrivente; è pertanto naturale che un anonimografo se ne serva per non farsi riconoscere, cercando di "spersonalizzarla" ulteriormente, sia con il tracciare qua e là delle sagome assolutamente anomale (quale appunto quella della lettera B del foglio anonimo che ci occupa), sia col rendere disarticolate le lettere, irregolari le spaziature e lo allineamento, ecc.; sarebbe invece il logico che chi fosse costretto a servirsi della scrittura a stampatello per imitare la grafia di un'altra persona, spersonalizzasse ulteriormente con i suddetti accorgimenti lo stampatello (sapendo di compromettere così le sue poche speranze di vederlo attribuito a questa persona), anziché cercare di riprodurre quanto più fedelmente possibile almeno le sagome delle lettere del modello da imitare. Nel foglio anonimo, in conclusione, l'artificiosità è incontestabilmente dissimulativa.



Il metodo seguito dal perito non è censurabile sotto il profilo che egli non avrebbe utilizzato, nel confrontare i singoli elementi alfabetici, numerosi campioni di uno stesso elemento in modo da "stabilire una media e riconoscere i tratti individuanti". Il perito nella sua relazione ha invero utilizzato, nel confronto degli elementi alfabetici delle scritture comparate, tutti i campioni contenuti nel foglio anonimo e tutti i campioni contenuti negli scritti di paragone (come si evince anche dalle riproduzioni fotografiche di cui ai numeri da 2 a 6 e da 8 a 12, e dai rilievi esposti nelle pagine da 1 a 6 della relazione e sotto la riproduzione n.1). Diversi sono poi, per lo più, i fotoingrandimenti illustrativi delle particolari osservazioni relative specificamente ad un determinato elemento alfabetico (v. per esempio le osservazioni relative alle lettere A, C, O, M, N, S, U); ma anche laddove il perito illustra con due soli fotoingrandimenti di campione (uno tratto dallo scritto anonimo e l'altro dagli scritti di paragone) le sue osservazioni relative ad un determinato elemento alfabetico, ciò evidentemente non significa affatto - come invece

⑧ *per*

arbitrariamente ritenuto dal consulente - che il perito abbia formulato le sue osservazioni basandosi unicamente su quei due campioni: ciò significa solo che egli ha ritenuto di potere adeguatamente illustrare le sue specifiche osservazioni con il fotoingrandimento di due soli campioni, e il criterio in base al quale questi sono stati scelti è stato ovviamente quello della loro migliore idoneità ad illustrare il particolare contenuto degli specifici rilievi di ordine tecnico di volta in volta formulati a proposito di quel determinato elemento alfabetico. Del resto, anche il consulente di parte, quando nel suo elaborato ha ritenuto di dover corredare le sue particolari osservazioni relative ad un determinato elemento alfabetico, si è servito del fotoingrandimento di quei campioni reputati idonei ad illustrare il contenuto dei suoi specifici rilievi.

In ordine, ad esempio, alla lettera A, il perito di ufficio nelle sue specifiche osservazioni ha voluto far rilevare come corrispondano nelle scritture paragonate i processi strutturali per la formazione di questa lettera e come la mano dello scrivente eserciti in entrambe le scritture una maggiore pressione, risolvendosi in uno spessore del tratto più marcato, in corrispondenza degli stessi profili, ed ha scelto due campioni di A figuranti nello anonimo e un campione di A tratto dalle scritture di paragone per evidenziare il contenuto di questi suoi rilievi; il consulente, invece, ha rilevato come accanto alle A a forma rigorosamente rettangolare nello scritto anonimo si rinvengano delle A con le aste verticali divaricate, tanto da conferire alla sagoma una forma quasi trapezoidale, ed ha riprodotto con fotoingrandimento i diversi campioni che nello anonimo assumono una siffatta forma, per evidenziare questa sua osservazione.


A proposito di questa specifica osservazione del consulente di parte, va notato come il fatto da lui rilevato trova nella perizia di ufficio una spiegazione che giustifica la conclusione di identità grafica tra le scritture comparate. Il perito ha rilevato infatti come lo stampatello dello Spampinato pre-



Elli ⑨

santi all'esame "tutte le caratteristiche del prodotto appartenen-
te a mano assai esercitata e padrona dei mezzi, tanto da riuscire
a dare aspetti diversi ad uno stesso elemento alfabetico nel cor-
so di una stessa parola" (v.fgl.28), e come esso sia "caratteris-
zato da variabilità grafica in dipendenza del posto che nel fo-
glio occupa la dicitura, della dimensione del corpo di scrittura
e della importanza che lo scrivente attribuisce a singole e-
spressioni" (v.fgl.29).

In ordine alla lettera E il consulente di par-
te ha creduto di potere osservare una diversità di struttura fra
quelle dello scritto anonimo e quelle delle scritte dello Spam-
pinato, ma non pare possa affermarsi, sulla base di un confron-
to complessivo, fra tutti i campioni di E rinvenibili nello stan-
patello anonimo e tutti quelli ricavabili dalle scritte di paragone,
che sussistano veramente le diversità segnalate. Non può,
in particolare, affermarsi che le E della scrittura dello Spam-
pinato siano inscrivibili in un rettangolo posto verticalmente,
mentre quelle dello stampatello anonimo siano piuttosto quadra-
te; diverse E della forma piuttosto quadrata sono rinvenibili
anche nelle scritte di paragone (la E di "mezzo", l'ultima E
di "rompere", la seconda E di "catene" e la E accentata nella
scritta riprodotta col numero 6 nella perizia; la E di "dei"
nella scritta riprodotta col numero 9), mentre, viceversa, nume-
rose E inscrivibili in un rettangolo verticale sono presenti
nello scritto anonimo (la E di "pericolo", le due E di "intellet-
tualoidi", la E di "rivoluzione" e quella di "nazionale"; v. ri-
produzione n.1 della perizia). Nemmeno può cogliersi una effetti-
va diversità tra le due scritture comparate affermando, come ha
fatto il consulente, che mentre nella E della scrittura dello
spampinato il trattino mediano tende a collocarsi verso il basso
e quello inferiore si congiunge regolarmente con l'asta verticale,
nella E dello scritto anonimo viceversa il trattino mediano tende
a collocarsi in alto e quello inferiore resta troppo alto rispet-
to alla base. Il vero è che in entrambe le scritture comparate
il trattino mediano della E tende a collocarsi regolarmente al




⑩

f. n. 1

centro (v. le E di "questa", "degli", "pseudo", "del", "sistema" nel foglio anonimo, e la massima parte delle E nelle scritte di paragone) con non infrequenti spostamenti (verso l'alto anche nelle scritte di paragone: v. la terza E di "rompere" e la seconda E di "svegliatevi" nella riproduzione n.6; la seconda E di "ceq n'è" nella riproduzione n.3), mentre il trattino inferiore tende a congiungersi regolarmente con l'asta verticale (sempre, nelle scritte di paragone, tracciate con molta cura perché destinate ad essere riprodotte sui giornaletti; spesso, nello scritto anonimo: v. le E di "questa", "E'", "Pseudo", "Rivoluzione"). Se gli spostamenti del trattino mediano verso l'alto sono più frequenti nello stampello anonimo, e se in questo il trattino inferiore della E a volte è collocato un po' troppo in alto senza congiungersi regolarmente con l'asta verticale, ciò è chiaramente dovuto alla affrettata e non curata redazione del foglio anonimo e al tentativo di artificiosità dissimulativa in esso riscontrabili e rilevati dal perito (il quale, come si è visto, ha evidenziato in particolare come tutto ciò determini fra l'altro nella scrittura stacchi con profili non coincidenti e irregolarità nello allineamento, alla base, della grafia).

La conclusione di identità grafica delle scritture messe a confronto appare fondata nella perizia di ufficio su corrispondenze di carattere generale rilevabili in base all'esame complessivo, d'insieme, delle scritture (fisionomia decisa e sostenuta degli elementi grafici per il ricorso a profili netti, duri e rettilinei; maggiore dimensione per parole ed espressioni a cui si vuol conferire più risalto; variabilità grafica collegata con padronanza dei mezzi e dominio del segno derivanti allo scrivente da notevole esercizio e da naturale scioltezza), su corrispondenze rivelate dal confronto di stesse parole ("sinistra", "sistema", nazionale": v.fgl. 41 e 42) ricorrenti nelle due scritture (distanze interlitterali, allineamento grafico, varipendenza letterale, rapporti di sviluppo tra due lettere contigue nella stessa parola), e infine sulle corrispondenze (forma delle sagome, struttura delle lettere, pressione della mano, dinamica dei segni, processo di costruzione dei singoli elementi, stacchi, ampiezze angolari, sviluppo dei profili, ecc.) rilevate mediante la ispezione



file - (11)

analitico comparativa di tutti i singoli campioni letterali contenuti nel foglio anonimo, da una parte, e nei fogli ciclostilati, dall'altra: v. in particolare, oltre a quelli relativi alle lettere A ed E, i rilievi formulati dal perito in base all'esame delle lettere C, D, G, O, Z, M, N, S, R, Q, U, V (particolarmente illuminante l'esame della N, che rivela un inconfondibile vezzo del grafismo personale della medesima mano scrivente per il tratto obliquo discendente che abitualmente non raggiunge l'allineamento inferiore": v. fgl. 38 e 42).

Di contro, le osservazioni del consulente di parte non trovano talora nemmeno un riscontro oggettivo (è il caso del rilievo formulato a proposito della parola "SI" nello scritto anonimo: non è affatto vero che il tracciato di queste due lettere denoti l'uso da parte dello scrivente "di qualche piccola riga o comunque di qualcosa che gli fosse di aiuto"; al contrario, l'uso della riga - davvero non necessario ad una mano, come quella anonima, e esercitata e capace di tracciare le lunghe e gagliarde sottolineature della parola "pericolo", per tracciare delle linee la più lunga delle quali, quella della I, non supera i tre centimetri - è smentito dalla evidente correzione ad opera dello scrivente, con brevi tratti successivi, delle linee della S, ciò che denota l'intento dello stesso di rendere più lunghe le linee, essendo risultate esse, nel primo momento della esecuzione, troppo corte rispetto alla maggiore dimensione che si voleva conferire alla parola); ma anche quando le osservazioni del consulente relative a singoli elementi alfabetici facciamo riferimento a un dato oggettivo, esse non tengono nel dovuto conto il rilevato ed evidente tentativo, piuttosto affrettato, di artificiosità dissimulativa nello scritto anonimo, dove si determinano conseguentemente, come si è più volte ripetuto, stacchi con profili non coincidenti e irregolarità nello allineamento inferiore della grafia (è il caso, in particolare, della lettera M, nella quale, oltre tutto, non sempre sussiste la maggiore lunghezza della prima asta verticale rispetto alla seconda M di "marxismo") ovvero il ricorso al disegno accentuatamente geometrico per la costruzione d

12 *Spampinato*

goma (è il caso delle lettere B, R, Q). E' chiaro che la ~~inec~~arietà o la difformità nella sagoma di talune lettere, essendo ~~generale~~mente spiegabili alla luce delle osservazioni di carattere generale esattamente formulate dal perito, non possono in alcun modo ~~ingenera~~re dubbi, di fronte alla grande mole di corrispondenze, sopra sommariamente elencate; le quali, del resto, danno contezza della netta impressione di similitudine tra le scritture messe a confronto che fu subito tratta dagli inquirenti (v. rapporto della Questura del 4.10.1972, fgl.6 fasc.C), e che viene riportata da chiunque osservi, ad esempio, le parole poste a confronto e riprodotte nella perizia ai fogli 41 e 42.

La conclusione di identità tra la grafia dello scritto anonimo e quella dello Spampinato, nonché il conseguente giudizio di colpevolezza dello stesso (la materiale redazione del foglio anonimo posto assieme alla bomba dinnanzi alla agenzia "Feltrinelli", dà la prova certa della partecipazione dell'imputato alla ideazione, preparazione ed esecuzione dell'atto dinamitardo - a cui lo scritto, per il suo contenuto, è intrinsecamente collegato - ed alle azioni che esso ebbe a comportare), trovano riscontro e sono avvalorati da ulteriori elementi di prova.

Lo Spampinato è invero aderente all'organizzazione estremistica di destra "Ordine Nuovo", e aderenti a questa organizzazione appaiono essere, in base a diverse considerazioni, i responsabili dell'atto dinamitardo per cui è processo. Vi è infatti, innanzitutto, una piena e perfetta corrispondenza di contenuto ideologico-propagandistico e di fraseologia tra lo scritto anonimo posto accanto alla bomba e gli scritti e gli ~~stessi~~ slogan dei giornalotti, allegati agli atti processuali, editi appunto da "Ordine nuovo" (questa circostanza, evidentemente, è di grande rilievo, specie una volta escluso - per le considerazioni più sopra esposte - che lo scritto anonimo riveli artificiosità imitativa, e che quindi esso - come insinuato dalla difesa - possa essere stato elemento di una macchinazione posta in essere da avversari politici). Inoltre, "Ordine nuovo", tra le organizzazioni che a Catania si richiamano alle ideologie dell'estrema destra, è quella che con maggiore evi-

f. l. r. (13)

denza ispira il suo metodo di lotta politica alla violenza (v. rapporto della Questura di Catania del 21.9.1972, fgl.7, fasc.B), sulla base teorica dell'aperto ripudio del metodo di lotta democratico-parlamentare per l'attuazione della "rivoluzione nazionale" (v. ad es. a fgl.36 retro la vignetta illustrativa della "netta opposizione ad ogni tipo di consultazione elettorale") e del riferimento programmatico ad "una lotta totale, contro tutto l'attuale sistema, con mezzi e metodi adeguati all'ambiente o all'avversario" (v.fgl.35 retro). Infine "Ordine nuovo" è fondatamente sospettata dalla Questura (v. rapporto del 4.10.1972) di essere responsabile di una serie di atti dinamitardi di natura terroristica compiuti a Catania, in particolare contro organizzazioni di sinistra (P.C.I., CAMST, ecc), in apparente esecuzione di un medesimo disegno criminoso; uno di questi atti dinamitardi - anch'esso presentante elementi di analogia con quello, per cui si procede, contro l'agenzia "Fiorinelli" (uso di bomba a mano dello stesso tipo M.C.R.B., dinamitarda; cartello di avvertimento redatto a stampatello con le parole "Pericolo - bomba") - fu realizzato il 25 aprile dello scorso anno (con chiaro intento di provocazione fascista, ricorrendo la festa della liberazione), ed è ricollegabile ad aderenti di "Ordine nuovo", oltre che per questa circostanza, per la considerazione che ad esso venne associata una esaltazione del nazismo (una bomba era legata alla corda del palo alza-bandiera del giardino Bellini, e su detto palo era stato issato un drappo rosso con svastica nazista inclusa in un cerchio bianco), e che a Catania l'unica organizzazione che apertamente si richiama ideologicamente al nazismo è proprio "Ordine nuovo" (si veda, ad esempio, a fgl.43 la propaganda di opere di carattere chiaramente razzista e nazista, tra cui le opere di Adolfo Hitler, fatta sul giornalotto "Popolo e Patria").

Non può porsi in dubbio la colpevolezza dell'imputato con la considerazione, fatta dalla difesa, che questi non avrebbe commesso il fatto ai danni di una libreria la cui titolare è moglie di un dirigente del M.S.I., partito dalla ideologia affine a quella di "Ordine nuovo": mentre, infatti, non può escludersi che con l'atto dinamitardo si sia voluto anche rimproverare a talu

14 *feri*

anni ni militanti dell'estrema destra - da parte di persone vicine ideologicamente ma più "dure" ed intransigenti - la loro incoerenza politica, (in quanto metterebbero la loro attività professionale al servizio della editoria marxista), è certo - e risulta chiaramente dal contenuto del foglio anonimo fissato sulla saracinesca - che l'atto intimidatorio era essenzialmente diretto contro la casa editrice "Feltrinelli" (l'insegna dell'agenzia reca infatti la scritta "Feltrinelli editore": v. foto a fgl. 53), il cui nome, specie alla luce della sconcertante fine di colui che lo portava, viene facilmente inteso, da chiunque si interessi anche superficialmente di politica, come il simbolo di un'attività e di una cultura ispirate alla interpretazione più estremistica del marxismo.

Questa stessa considerazione spiega perché l'atto dinamitardo non fu compiuto, anziché contro l'agenzia "Feltrinelli", contro una libreria gestita da persone della sinistra o posta al servizio della cultura di ispirazione marxista (come pare debba essere a Catania quella libreria "Underground" citata dall'imputato): un atto dinamitardo contro una libreria di questo genere non avrebbe potuto avere una vasta risonanza ed un significato politico immediatamente comprensibile dai più, ma un limitato effetto di intimidazione fra quelle persone che ne fossero frequentatori (e la libreria "Underground" non sembra oltre tutto essere molto nota a Catania).

La collocazione della bomba disinnescata e del foglio esplicativo dinanzi alla saracinesca della agenzia "Feltrinelli editore" costituisce oggettivamente e soggettivamente una evidente minaccia di commettere attentati contro la pubblica incolumità e devastazioni, avendo avuta essa il chiaro ed esplicito significato di prospettare pubblicamente, come possibilità concreta e di facile attuazione, l'impiego, da parte degli anonimi sostenitori della rivoluzione nazionale, di bombe, per attentati idonei a provocare morte e distruzioni; indubbiamente una siffatta minaccia, essendo stata attuata con modalità tali da creare un concreto e gravissimo pericolo per la pubblica incolumità (bomba disinnescata, depositata sulla pubblica via, dove sarebbe esplosa al minimo - anche involon-

Uher (15)

tario urto) ebbe ad incutere timore, com'era previsto e voluto, in un grande numero di persone, suscitando notevole allarme tra la popolazione (fra l'altro, fu necessario disporre la chiusura al traffico per parecchie ore della giornata di un tratto della centralissima via V. Giuffrida). Ricorrono pertanto a carico dello Spampinato gli estremi del reato previsto e punito dall'art.421 c.p.

Poiché elemento essenziale e indispensabile per la realizzazione dell'atto dinamitardo di pubblica intimidazione - che fu, ovviamente, ideato e preparato, prima di essere eseguito - fu la preventiva disponibilità, da parte dei suoi autori, della bomba, è chiaro che costoro, e fra essi lo Spampinato, dovettero procurarsi qualche tempo prima tale bomba, tenendola pronta per la esecuzione del loro delittuoso progetto. L'imputato deve pertanto essere ritenuto responsabile del delitto previsto e punito dall'art. della legge 2.10.1967 n.895, per avere illegalmente detenuto l'arma da guerra.

La bomba a mano, come si è detto, fu depositata in via V. Giuffrida, dinanzi alla saracinesca della agenzia "Feltrinelli": essa fu dunque portata di notte in luogo pubblico e abitato. Il fatto integra indubbiamente a carico dell'imputato il delitto di cui all'art.4 della succitata legge, aggravato ai sensi del capoverso dello stesso articolo ed ai sensi dell'art.61 n.2 c.p. per essere stato esso compiuto quale mezzo al fine di eseguire il delitto di pubblica intimidazione).

Non è, ovviamente, applicabile, in ordine ai reati di detenzione e porto di arma da guerra, l'attenuante dell'art.5 della legge 2.10.1967 n.895. L'aver avuto i due reati ad oggetto una so arma, non è certo elemento che possa far ritenere i fatti di lieve entità. Trattasi infatti di arma molto pericolosa (bomba a mano, che tale immediatamente impiegabile contro cose e persone, e capace di provocare distruzioni ed eventualmente anche strage), detenuta e portata a scopo terroristico, collocata di notte in luogo e in condizioni tali (sulla pubblica via, con la spoletta da poter facilmente esplodere al più piccolo urto, e le conseguenze per la pubblica incolumità.

16 *freri*

In considerazione della giovanissima età dell'imputato e del fatto che lo stesso non ha sinora riportato condanne, sono concessi le attenuanti generiche. Attesa peraltro la eccezionale gravità dei fatti, tali attenuanti, in ordine al delitto di cui all'art.4 della legge 2.10.1967 n.895, non possono - nella valutazione inerente al concorso con le circostanze aggravanti dell'art. 61 n.2 c.p. e del capoverso del citato art.4 (tempo di notte e luogo abitato) - ritenersi più che equivalenti.

Avuto riguardo alla personalità dello Spampinato, soggetto notato dalla Polizia per i suoi metodi di violenza nella lotta politica, nonché alla gravità dei fatti - tendenti ed idonei a turbare il clima politico di pacifica e civile convivenza nella città di Catania, e collegabili con tutta una numerosa serie di atti consimili che, con maggiore o minore gravità, e ad opera spesso di diverse fazioni estremistiche, si sono purtroppo recentemente verificati nel nostro Paese, producendo oltre a lutti e sgomento l'inquietante e certamente voluto effetto di creare un'atmosfera di insicurezza e di scuotere nei cittadini la fiducia nelle istituzioni democratiche previste dalla Costituzione repubblicana - appare equo determinare in complessivi anni quattro di reclusione e lire quattrocentomila di multa la pena alla quale va condannato l'imputato (pena base ex art.2 legge 2.10.1967 n.895 anno uno mesi sei di reclusione e lire 150.000 di multa, diminuita di un terzo ex art.62 bis c.p.; pena ex art.4 predetta legge, considerate equivalenti le attenuanti con le aggravanti, anni due mesi sei di reclusione e lire 300.000 di multa; pena base ex art.421 c.p. mesi nove di reclusione, diminuita di un terzo ex art.62 bis c.p.).

Non può assolutamente concedersi la libertà provvisoria, data la rilevata eccezionale gravità dei fatti, e data la pericolosità dell'imputato, il quale, come si è accennato, è persona notata dalla Polizia per essere particolarmente incline a servirsi della violenza come metodo di lotta politica, ed è tra i più attivi aderenti (v. rapporto della Questura del 21.9.1972) ad una organizzazione fortemente indiziata di avere eseguito a Catania in questi ultimi tempi, con l'impiego di esplosivi, una serie di atti di





amitardi di natura terroristica, per finalità politiche: nella pre
ente situazione, la concessione, dopo breve detenzione, della li-
ertà provvisoria a chi, come lo Spampinato, deve rispondere di ave-
svolto una delittuosa attività terroristica estremamente perico-
osa per la pubblica incolumità ed allarmante per la pubblica opi-
one, nel programmato proposito di propiziare la instaurazione vio-
nta di un regime antidemocratico e anticostituzionale, sarebbe
atto di oggettivo incoraggiamento verso chi un tale delittuoso
ogramma va perseguendo.

P. Q. M.

Visti gli artt. 483 - 488 c.p.p., dichiara Spampinato
 colpevole dei reati ascrittigli, nonché di quello contesta-
 gli in udienza, esclusa in ordine a quest'ultimo l'aggravante
 il nesso teleologico, e concesse le attenuanti generiche, che in
 line al delitto sub B) dichiara equivalenti all'aggravante conte-
 ata, lo condanna alla pena complessiva di anni quattro di reclu-
 one e lire 400.000 di multa, nonché alle spese processuali e a
 alle di custodia preventiva; Visto l'art.29 c.p., dichiara lo
 mpinato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni
 que; ordina la distruzione dell'oggetto in sequestro. Rigetta
 stanza di libertà provvisoria.

ania, 21.11.1972

Sanary

Giuseppe Lombardi
Giudice Amministrativo

H. Casarini
G. Sestini

15-11-1972

Assi 22.11.72 per intervento appello d'ordine
di legge per Spampinato reati di terrorismo
in attesa di sentenza definitiva

P.C.C.

CT 20-X-80



Il Direttore Superiore di Cancelleria
(Dr. Giovanni Amore)

M
h copie
subit



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



Sentenza n. 195
N. *76* Reg. gen. 19 *73*
UDIENZA del *23/5/973*
Depositata il *29-8-73*

Il Cancelliere

La Corte di appello di Catania, Sezione *Prima* penale composta da:

- 1. Dott. Domenico Palazzolo Presidente
 - 2. " Giuseppe Di Silvestro
 - 3. " Salvatore Compisi
 - 4. " Alessandro Vinci *
 - 5. " Giacomo Rizzo
- } Consiglieri

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa contro

Spampinato Alfio n. 16/5/953 Catania
(detenuto dal 4-10-972)

Detenuto - presente

Appellante avverso la sentenza emessa dal Tribunale penale di

Catania del *21-11-972* con la quale

venne condannato ad anni 4 reclus. \$ 400000
multa, spese processuali e di custodia pre-
ventiva, interdizione dai pubblici uffici per
anni 5 - Distruzione oggetto in sequestro
quale colpevole

- a) Del reato ex art. 2 legge 2-10-967 n. 895,*
- b) Del reato di cui all'art. 4, pp. e cpv. Legge*
2-10-967 n. 895
- c) Del reato di cui all'art. 421 P.P.*

Estratto notific.

Il Cancelliere

Irrevocabile il

Il Cancelliere

n. Reg. Esec. Pen.

Estratti alla Proc. Gen. ed al

Trib. di *Catania*

e. p. s.

addi *27 APR. 1974*

Il Cancelliere

Redatta scheda il *12/10/76*

e fatta comunicazione elettorale

al Comune di

Il Cancelliere


Art. Camp. pen.

Il Cancelliere


1

In Catania, fino al 21-9-1972
 Conoscere le attrezzature generali che
 In foto.

Con rapporto del 4 ottobre 1972 la Questura di Catania
 riferisce che da circa un anno erano stati conquistati
 in provincia di Catania diversi siti di clandestinità;
 e d'indagine, i quali presentavano caratteri
 ripetitivi ricorrenti, tali da far pensare che l'autore
 fosse sempre lo stesso, individuo o gruppo che fosse.
 In particolare veniva ricordato: che sulla notte del 24 al
 25 aprile 1971 ignoti avevano innalzato un drappo rosso
 con cerchio bianco e croce gialla sul palo dell'alza-
 bandiera della Villa Bellini, accanto alla corda una
 bomba a mano tipo bilite e fissando al palo un
 foglio con la scritta: "Attenzione! Obiettivo: Sicilia
 del sud! Bomba a mano gialla ricura! P.S. Esplosivo
 al minimo uso"; che sulla notte del 11 all'11
 gennaio 1972 un idropo esplosivo era stato depositato
 sulla sedia della sede del P.C.I. in V. Carbonara 19,
 accompagnando un altro cartello che ne indicava
 la pericolosità; che sulla notte del 20 al 21 settembre
 1972 ignoti avevano fissato alla facciata della libreria
 Feltrinelli, in V. S. Eugenio 41, una bomba a
 mano tipo bilite, recandosi di nostro adempimento
 apponendo sulla stessa facciata un foglio a righe
 con la scritta a stampatella: "Sicilia, questo è
 una bomba da 11 alla cultura degli pseudo
 intellettuali: per sinistra, etc. 11 al massimo
 correttivo del sistema. P. alla rivoluzione nazionale";
 che sulla notte del 28 al 29 settembre 1972 ignoti
 avevano fatto esplodere un ordigno alla base di un
 pilastro di una delle porte dell'istituto Caust
 Keller, in V. S. Eugenio 25, provocando ingenti danni;
 che il presidente regionale della Caust aveva assunto
 il sospetto che il mandante potesse essere politico perché




143




La Commissione per l'inchiesta ha esaminato
 da un indirizzo del P.S.I. —
 due altri episodi di minore entità, ma non senza
 conseguenze, e comprendente un disegno esplosivo e una di bruciacchi
 incendiaria, contro sedi del P.S.I.

La prima vicenda, che l'indaga, riguarda il tentativo
 delle strutture, il partito di sinistra contro cui venivano
 uccisi. Anche indurre a ricercare i collegi fra
 gli appartenenti a qualche gruppo di destra, che mirava
 ad affermare con la violenza la ricostruzione del sistema
 fascista. L'attenzione veniva attratta dal gruppo estrema
 sinistra di estrema destra "Ordine Nuovo", i cui esponenti
 a essere dimostrati fra i più furibondi e violenti
 preparatori di tali iniziative, pubblicando anche degli
 opuscoli: ciclostilati. Poiché la struttura della composizione
 dei cartelli sopra indicati ed in quasi alcune lettere
 mostravano di essere identiche a quelle degli opuscoli
 di Ordine Nuovo, era stato interessato il Centro di Studi
 e documenti della Criminalità, Formosi Pleyri e Sant'Antonio,
 il quale aveva confrontato le analogie rilevate, concludendo
 che non poteva escludersi che lo scritto avessero depositato
 nella sede della libreria Feltrinelli, forse opera
 della stessa persona che si occupava della struttura ciclosti-
 lata dei fogli di Ordine Nuovo. La struttura regolare del
 detto opuscolo era frammentata ed il fatto stesso del gruppo
 l'assoluta con il resto manovrato, veniva disposta la cattura
 della frammentazione, al quale venivano contestati la delusione ed
 il fatto di esplosivo. Il personale respingeva ogni addebito.
 tutte delle perquisizioni nella sede di Ordine Nuovo, nel
 domicilio della frammentazione ed in quella di altri opuscoli
 relativi alla stessa impresa, veniva richiesto un accertamento

11
 penale alla incriminazione della legge e...
 del fatto...
 a quella degli...
 giudice della...
 il...
 del...
 all'...
 all'art. 641, 642 c.p., per...
 commettere delitti...
 di...
 pena di...
 del 21.11.72 il Tribunale...
 di tutti i reati...
 pena...
 multa...
 la durata di cinque anni.
 contro tale decisione...
 linea principale...
 espressa...
 come...
 considero...
 la...
 in...
 in...
 e...



(1) designato




con maggiore attenzione e controllo della legge
 e per il trattamento personale ed individuale.
 L'opinione che l'indignità, di cui si parla, nasce
 dal modo di ufficio e dal tribunale, la dove le differenze
 apparivano accidenti, costituite con delle ipotesi
 ed arbitrari. La conclusione che non è rispettato
 cercato di diminuire la propria dignità, ma di
 fatto, si vede subito una grande lotta e con
 qualche parola, una prova di legge, in quanto nell'istituto
 non si vede come si diminuisce come la propria dignità,
 essendo il modo di ufficio, appunto, con come
 lo stesso modo di ufficio richiama. Inoltre, non si
 comprendeva il motivo per cui il contratto, in un'opera
 è stato preparato in fretta. Allora molto più terribile
 mi è, invece, la tesi di cui si parla, in quanto
 che non si addormenta il gruppo di lavoro che
 la rappresentazione del gruppo di lavoro. In sostanza
 l'aspetto operaio che non c'era alcuna prova specifica
 in ordine alla situazione ed al momento della legge, che
 in ogni caso, era applicabile l'istituto di cui si parla.
 della legge 1907 n. 187, che divenne opera di legge
 l'istituto, prendendo in tutte le apparenze; il minimo che
 la pena doveva essere fatta nel momento, con i benefici
 di fatto, mentre si diceva il giudice, con un grande
 indimento in precedenza. Il P.M. doveva la quale era
 una sentenza inappellabile ed i difensori insistevano nei
 motivi propri.

La struttura di Catania ha indirizzato i suoi
 sospetti nel gruppo politico l'ordine nuovo perché
 il contenuto del cartello ed il luogo ne giustifica




era stato posto termine alla bomba, l'azione si
 indirizzava a passare dal punto di partenza
 a gruppi di estrema destra. Tra questi si erano
 costituiti negli ultimi tempi, per la prima volta
 intertemporanea, gli aderenti ad ordine nuovo.
 Tra la staminate dei fogli si riproponeva
 da detto gruppo e lo staminate del 21 del 1934
 nella sostanza non tutte le condizioni
 di carattere generale, per cui lo staminate, che
 prepara i fogli volatili, è un gruppo quale
 responsabile dell'atto delittuoso. La prima di
 ufficio, per cui lo staminate è un atto abile
 nella espressione con lo staminate, tanto da
 poter produrre due o più tipi nettamente diffi-
 ciliati, ha colto nella sostanza del 21 del
 "la qualità del gruppo individuale dell'imputato
 consideranda frutto di un tentativo di articolazione
 di omogeneità piuttosto apprezzata a livello
 differenze rilevanti, non solo in alcune
 parti del tutto. Va detto che altro elemento
 grafico era stato fatto in precedenza dal tecnico
 della lingua scientifica, il quale, allora, si era
 per il cartello era parimenti utile per la
 comparazione, per cui è stato un cartello
 staminate, per altro con accentuato impegno
 rispetto, ed anche l'unico che le uniche
 linee generali e qualche corrispondenza di dettaglio
 nella struttura di alcuni elementi della 1934
 A. S. N. impedivano di spiegare che lo staminate
 minima fosse opera dello staminate.
 A proposito della competenza di parte, redatta da


 dr. Sebastiano Finziaco, la quale ha...
 i temi di perfezionamento della polizia scientifica,
 si comprende che lo stesso tecnico di ufficio ha
 riconosciuto la notevole varietà di grafia che la
 propria delle falsificazioni tende a produrre, di tal
 che a fronte di alcuni simulacri di carattere
 generale e uniforme, sta una immensa massa di
 elementi differenziati, assolutamente distinguibili
 da quelli contenuti nel cartello. La Corte ha
 ritenuto doveroso rifare il profilo tracciato dal
 Tribunale nella sua elaborata decisione ed esaminare
 in dettaglio i diversi tratti grafici. Da questa
 analisi ha tratto convincimenti che l'eguale delle
 parole e delle lettere ridotte a segmenti e stacchi
 appare pericoloso per l'accertamento della verità, tanto
 tanto che tratti di stampatello con linee assai
 già avvertite la famosa "falsificazione" della Polizia di
 Roma. L'accertamento rigorosamente può far perdere
 la visione d'insieme e l'abilità del tecnico può
 trascinare a rappresentazioni ripetitive, disposte per
 approssimazione, come quella di cui.

In considerazione delle ragioni esposte la decisione di
 questa Corte: 1) la falsificazione, la cui abilità è
 riconosciuta da tutti i tecnici, anche volenti
 imitare la propria scrittura, ha avrebbe fatto
 assolutamente, dato che potrà ricorrere anche al
 proprio, trattandosi di stampatello.

È accertata la perfetta tecnica della falsificazione,
 la mancanza di primo grado ha ritenuto che
 la similitudine tra la grafia del cartello e quella
 degli originali formerà d'ora in poi alla frutta con

8



cui l'imputato ha agito, l'istituto di cui è
 l'apporto, dei cedimenti della sua attività e della
 sua capacità dimissoria. A tal fine della parte,
 sospeso dal punto di vista, ha avuto luogo
 intesa a nell'osservanza dell'ordine pubblico
 responsabilità del giudice. La difesa ha indicato
 le presunte ragioni di fatto, ritenute a tutti i punti
 insistenti. La Corte in questo punto dispone del
 tribunale. È insospetibile che il reato di
 crimine si fosse posto a redigere il cartello
 sul luogo, appiattito alla paravento ed alcuni
 un'operazione di tal genere andata preparata in
 anticipo, tanto più che la scrittura veniva fatta
 su di un comune foglio di carta un solo, il
 quale poteva essere piegato intesa e messo in un
 cartello. L'operazione materiale che impegnava
 gli autori del delitto necessariamente sul posto
 era costituita dalla riduzione della lettera
 alla macchina. Chi è ipotizzabile che un'opera
 del genere non fosse stata programmata in
 qualche dettaglio e che la redazione del cartello
 fosse affidata all'altro che una di queste
 persone veniva piazzata la lettera. Va, e il
 foglio è stato scritto a Taranto, sulle indicazioni
 migliori per raggiungere l'effetto voluto, non
 si comprende perché garantito nell'ipotesi,
 si fosse fatto tradire dalla fretta. D'altro
 canto, la fretta denunciata non ha avuto
 espressione nella parte iniziale, nella parte
 finale della scrittura del cartello, ma si è
 manifestata in due parti in particolare

(sinistra - risterna), impero nel disegno della parte centrale, e l'istruca e sua istruca. Le note di "risternità" sono in istruca dal punto di ufficio nell'ultima parte (sinistra) non sono condizionate da questa istruca. I termini "risternità" offrono istruca "risternità" di forma delle diverse istruca, che per i caratteri dei tratti, privi d'individualità, non sono utili all'identificazione, potendo essere casuali e comuni a diversi oggetti. Particolarmente, i due particolari cedimenti dello sforzo di "risternità" dell'istruca si ravvicinano nella parte centrale della istruca, uno al principio ed all'fine. Si osserva che, se la istruca "risternità" istruca di cui istruca il cartello, i suoi effetti "risternità" dovute essere tutti da una parte, cioè all'inizio, meglio ancora, nella parte finale. Infatti, si osserva che il "risternità" avere cominciato a "risternità" con istruca di "risternità", ma ad un certo punto, "risternità" dalla istruca, si sono lasciati andare ad una istruca più veloce e "risternità" meno più "risternità" più aderente alle caratteristiche del proprio "risternità". Nella parte, invece, la "risternità" si "risternità", "risternità" e "risternità" affatto "risternità", perché non è logico ritenere che l'operatore procedere a "risternità" e che "risternità" oltre, dopo essere stato "risternità" dalla istruca, tornare a riprendere il pieno controllo della sua attività di "risternità". Incomunque, anche nelle due parole "sinistra" e "risterna" è possibile rilevare delle "risternità" con le

scrittura contrapposta, in presenza l'idea del
tratto terminale della "K" e la posizione del
stadio delle "I", le quali, unitamente al carac-
tere spemalizzato dei tratti, minimizzano
il valore dell'identificazione, ostendo, per
ogni parte di un gran numero di
il carico di frammento la parte stessa di
di prova splicità, costituiti dal fatto che
occupa della stessa e proporzioni di
politica ovviamente indiziato della
gesto criminoso, peraltro posto ad
contenuto ideologica e con
devoti a quelli del castello. Al
osserva che la tenerezza dell'
inimitabile, così del tentativo di
di addomare la rappresentabilità
ad ordine allora alla vera di
ed giustificare per la stessa, con
critica attuale. In tal caso, l'atto
dattorio, una manifestazione, oltre
la preoccupazione di evitare
alcuno. Il gesto è pericoloso e
è anche credendo negli effetti, si
isogna a sollevare gli animi dei
contro gli autori presunti. Si può
l'atto raffigura la vera libertà
ne è attribuita la responsabilità, per
da escludere che sia stato compiuto
parte opposta. Ma oltre a questa
metà, quale elemento qualificato
castello, si hanno contro l'imputato

elementi di prosa generica, costanti da
analisi di carattere generale e da similitudini
particolari di alcune lettere riscontrate tra uno
degli stampelli da esso prodotti e quello del
cartello. Non due dette analogie e similitudini
non più costanti, con riferimento sempre ad
un tipo di stampello, ma più ricorrenti, sia
in alcune parole come in alcune lettere, la quale
non può ritenersi che sia stata raffigurata
la prova stessa della responsabilità dell'operatore
in ordine alla redazione del cartello ed alla
conseguente sua piena adesione all'operazione
delittuosa. Le differenze, a volte macroscopiche,
sussistenti tra le scritture compare, giustifi-
cate dal punto di ufficio con l'artificialità
differenziale, non stati esonerate dal com-
plicità di parte con operazioni fittizie e dalla
difesa con argomentazioni d'inevitabile valore
legale. Ma si ha la certezza che l'impe-
tato sia partecipe ~~del reato~~ dei reati
addebitati. Il rigore con cui debbono essere
perseguiti i crimini commessi, gli atti
d'infamazione sociale commessi con dispregio
per l'incolumità pubblica, allo scopo represso
di generare allarme e timore, non
deve disgiungere il giudice dalla seria valutazione
degli elementi di prova. Il desiderio d'individuare
il colpevole e di eliminare il pericolo del
ripetere di simili atti non deve indurre
ad esame superficiale delle risultanze processuali;
ad un giudizio numerario sul solo dettarsi
della parola. La prova della responsabilità
deve essere raffinata in aderenza ai criteri
di sufficienza e di certezza posti dall'ordinamento
giuridico. Una soluzione diversa



invertebbe nel processo valutazioni politiche, che devono restare estranee all'azione del giudice. Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, l'imputato è assolto per insufficienza di prove e in esasperato, e non debbono per altra causa.

P.T.M.

La Corte d'Appello di Catania, N. 1, v. 16 l. 523 c. P.P. In riforma della sentenza del Tribunale di Catania del 21-11-1972, appellata da procuratore ufficio, assolse il predetto dai reati imputati per insufficienza di prove. Ordina l'emanazione della sentenza, e non documenti per altra causa.

del 23 maggio 1973

V. M. B. (Signature)

(Signature) Campi

Rapp. - art. (Signature)

V. M. (Signature)

Ufficio del Proc. Gen. - Secl. e del prevent

IL CANCELLIERE CAPO SEZIONE (S. Anello)

La Cass. ha sent. 5.11.74 in fatto, in corso del P.M. e dell'impugnato e condannando quest'ultimo a 50.000 lire senza interessi e 22.11.74 Al Lane (Signature)

CORTE APPELLO - CATANIA
IL DIRETTORE DI CANCELLERIA



P.C.E. CT 20 X 80

Direttore Sezione di Cancelleria (Dr. Giovanni Amore)

Ricordi
[Signature]



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di appello di Catania, Sezione I penale composta da:

- 1. Dott. Tammaro Guida Presidente
- 2. " Silvestri Antonio } Consigliere
- 3. " Alessandro Tomasi }
- 4. " Luigi Vernillo }
- 5. " Letterio Burni }

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa contro 1) Arancio Vincenzo, nato 13 nov. 1955 a Catania ove risiede, corso Martiri della Libertà 14;

2) SICHILI Silvio, nato 23 marzo 1954 a Catania ove risiede, via S. Citelli 27/A. =

Ambidue presenti, detenuti per q.c. dal 1.X. 1975 al 28 aprile 1976-

Appellante avverso la sentenza emessa dal Tribunale penale di Catania del 4/2/1976 con la quale Arancio Vincenzo fu condannato a quattro anni e sei mesi di reclusione e 2.450 mila di multa ed il Sichili a cinque anni di reclusione e li 600 mila di multa ed, in solido, alle spese processuali e di rispettiva custodia preventiva. Ed il Sichili alla interdizione perpetua ed anche Arancio per cinque anni. Condannati inoltre al pagamento delle spese e danni a favore della p.c. costituita. =

IMPUTATI

- a) del reato ex artt. 56-110-423-425 n. 2 cp. -
- b) del delitto di cui all'art. 1 legge 2.X.967 n. 859 e 9 legge 14.X.974 n. 497 e 1 legge 18.4.75 n. 110 cp.
- c) del reato ex artt. 4 legge 2.X.967 n. 895 e 12

Sentenza n. 405
 N. 561 Reg. gen. 19.76
 UDIENZA del 28/4/1976
 Depositata il 15/5/76

Il Cancelliere



Estratto notificato

Il Cancelliere

Irrevocabile il 15/5/76 per ricordo-ricogniti
Lo Arancio

Il Cancelliere

n. 15/5/76 Reg. Esec. Pen.
 Estratti alla Proc. Gen. ed al

Trib. di CT
 e P. S.

addi 22-7-76

Il Cancelliere

Redatta scheda il 22-7-76

e fatta comunicazione elettorale
 al Comune di CT

Il Cancelliere

Art. 27607 Camp. pen.

Il Cancelliere

legge 1974 n.467 ed art.1 legge 1975 n. 110 e 110 cp.
 d) del delitto ex artt.6 legge 1967 n.895 e 13 legge 1974 n.497.
 In Catania il 1° ott.1975. =

Reati tutti riuniti dal vincolo della continuazione
 Ed ancora il Sichilli: del reato ex art.2 legge 1967 n.895 e
 art.10 legge 1974 n.497. = Ut supra. =
 Concessa, per questo ultimo reato, l'attenuante del fatto lieve. =

FATTO DEL DELITTO

Arancio Vincenzo e Sichilli Silvio hanno proposto appello contro
 la sopraindicata sentenza del Tribunale di Catania del 4/2/1976
 per i motivi che si esaminano.

1°) Sichilli ha chiesto l'assoluzione per non avere commesso
 il fatto o, in subordine, per insufficienza di prove del reato
 di cui alla lettera b), confezione di bottiglia incendiaria,
 nel quale il Tribunale ha dichiarato assorbito il fatto imputato
 come detenzione della stessa.

Dopo la confessioni rese dagli imputati con la lettera inviata
 al primo Giudice e confermata all'udienza di oggi, è stato ac-
 certato che fu l'Arancio a preparare la bottiglia immettendovi
 benzina e tappandola con stoffa (che serviva anche per inescar-
 la); poi la portò a casa del Sichilli. I due (che seguivano l'ideo-
 logia politica del MSI contrapposta a quella comunista) si re-
 carono alla villa Bellini di Catania (posta al centro della cit-
 tà) per lanciarla sulle attrezzature montate per la festa del-
 l'Unità, che era in corso, ed in effetti la lanciarono nel luo-
 go ov'era il ristorante.

Questa prova che sia stato l'Arancio e non il Sichilli a confezio-
 nare il congegno trova riscontro nel fatto che furono rinvenuti
 in casa dell'Arancio i resti della stoffa che servi a confezio-
 nare lo stoppaccio della bottiglia e nel fatto che a lui apper-
 teneva la borsa che servi per il trasporto di essa.

Il Sichilli, quindi, dev'essere assolto da questo reato per non
 averlo commesso.

2°) Lo stesso Sichilli ha chiesto l'assoluzione anche dal reato
 di porto della bottiglia.

La richiesta è infondata. Come s'è detto, entrambi gli imputa-
 ti si recarono nella casa del Sichilli (via Sicelli) alla villa
 Bellini, portando con loro il congegno



Arancio

confezionato.

3°) I due appellanti hanno chiesto l'annullamento del decreto di cui alla lettera g) perché il fatto non sussiste o è stato commesso o quanto meno per insufficienza di prove.

La bottiglia usata dagli imputati (riempita con benzina e tappata con stoffa) era destinata a frantumarsi esplode per la combustione della benzina oltre che per l'urto. L'esplosione consente l'espandersi in un largo spazio della benzina assicurando più vasti scoppi di incendio.

Non si può affermare, quindi, che gli imputati abbiano utilizzato armi non sia di quelli previsti dall'art. 1° della Legge 22 dicembre 1957, n. 285, (che ha modificato l'art. 130 del r. l. n. 1.308 del 1948) o che si tratti di atti di terrorismo o di ~~incendio~~ incendio.

Non ha, infatti, rilievo che l'esplosione di quella bottiglia non imparti il lancio di proiettili o parti frantumate di essa o fenomeni analoghi allo scoppio di bombe. Questo requisito non è richiesto dalla norma in esame.


L'esplosione può avvenire in qualunque modo, con qualunque intensità, per qualunque causa (reazione chimica, percussione, accensione, ecc.). - ~~Non~~ Neanche è necessario che si tratti di congegni micidiali, anche se questo requisito ha le bottiglie del tipo in esame (C. s. 21/3/1972, Accascino).

Si è accorto che il reato si è fatto non siccome previsto alle ore 15,30 non si era della; ma solo gli imputati si erano.

A parte ~~il~~ che l'assunto non è provato ed è, in ogni caso, almeno per la seconda prova, dal fatto che la valle era aperta e che le ore 15,30 del 1/10 non sono di "stanca" come si assume, è da rilevare che la disposizione in esame considera il fatto non come pericoloso per l'incolumità personale, ma come danno^{so} per l'ordine pubblico in sé stesso considerato, perché presume in via assoluta che la pubblica tranquillità venga menomata dall'azione incriminata.

Il timore pubblico, al quale l'azione deve essere diretta oggettivamente e soggettivamente, è dato dall'ansiosità della popolazione, che per ragioni immediate o mediante la notizia si allarmarsi.

Non è, quindi, richiesto che una o più persone o la folla corra



pericolo per l'esplosione (se ricorre questo estremo, come si vedrà, concorrono altri reati), né che esse siano presenti o nella vicinanza in cui l'esplosione avviene, né che subiscano intimidazione dall'azione terroristica.

Ciò si verificò nel caso in esame, come ha accertato il Tribunale (anche in relazione al danno cagionato liquidato alla parte civile e già risarcito integralmente dagli imputati, che hanno, quindi, prestato ad esso la stessa valutazione: si è tenuto conto dell'impossibilità di vendere vivande già preparate e dello sviamento della clientela allarmata, per il verificarsi di atti terroristici che si sarebbero potuti ripetere).

Si è sostenuto, infine, che la disposizione in esame non possa essere applicata, perché dovrebbe ritenersi assorbita negli altri reati secondo l'espressa previsione "se il fatto non costituisca un più grave reato".

La confezione ed il porto del congegno esplosivo-incendiario sono costituiti da fatti diversi. Così anche il tentato incendio, sul quale si è soffermata particolarmente la difesa, che è reato meno grave.

3°) L'Arancio ha chiesto l'assorbimento da quest'ultimo reato.

Non si può assumere, in alternativa all'argomento ora esaminato, che esso sia assorbito dal reato di pubblica intimidazione con esplosioni, perché, come si è esposto, diverso è l'oggetto specifico della tutela penale.

Quando l'esplosione avvenga in modo da arrecare il suddetto danno all'ordine pubblico, ma da appiccare l'incendio, si realizza un concorso formale fra i due reati.

Sussistono poi gli altri requisiti dell'incendio. La volontà degli imputati era anche quella di appiccare l'incendio per incutere maggior timore. Il fuoco stava cominciando a divampare, se non vi fosse stato l'intervento immediato dei presenti.

4°) Sicilii ha chiesto la continuazione per il reato di detenzione della cartuccia. - La richiesta può accogliersi per la contestualità dei fatti presentati dall'accusa, fatti che vanno valutati e ritenuti per gli altri reati (50), (50), (70), (80) - Entrambi gli imputati hanno chiesto la concessione delle attenuanti generiche, la riduzione della pena,



Stella

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le richieste dell'arresto per il reato di cui è stato condannato il condannato all'arresto sono quelle che sono state decise dalla Corte di Cassazione.

Le richieste possono essere decise nel merito o in non.

La giovane età, gli ottimi precedenti penali (nulli), la confessione contenente espressioni di rammarico e di pentimento per l'azione svolta convalidata dall'averne l'assoluzione integrale (a meno di offerta reale) del tutto spontanea e fessa, la scelta di un'ora non di punta che ha permesso di evitare la loro azione (le ore della sera sono le più propizie per la maggiore affluenza di gente alla manifestazione e la minore possibilità di essere visti) in quanto non sono ^{substantive} dimostrative, l'uso di una sola bottiglia, sono elementi soggettivi ed oggettivi che consentono la concessione delle attenuanti generiche.

Nel giudizio di comparazione con le aggravanti le attenuanti debbono considerarsi prevalenti per il loro non trascurabile peso.

Tenendo conto degli elementi indicati nell'art. 133 c.p. la pena da infliggere all'Arancio si ritiene quella prevista per il reato di confezione della bottiglia, più grave degli altri: non è più grave il reato di porto, con l'incasso delle multe (del primo giudice) di anni 3 di reclusione e L. 400.000 di multa, ridotta per le attenuanti generiche ad anni 2 e L. 200.000 ed aumentata per la continuazione ad anni 2 mesi 3 e L. 300.000; al pari di quello (reato più grave quello di porto) di anni 2 di reclusione e L. 200.000 di multa ridotta per le attenuanti generiche ad anno 1 e mesi 4 e L. 150.000 ed aumentata per la continuazione ad anno 1 mesi 6 e L. 200.000.

Le ragioni avanti esposte fanno ritenere che gli imputati si asterranno dal commettere altri delitti per cui può concedersi la sospensione condizionale della pena inflitta (l'Arancio è di età inferiore agli anni 21).

La pena accessoria deve essere revocata.

9°) La richiesta di riduzione della somma liquidata alla parte civile per risarcimento del danno deve intendersi rinunciata, perché gli imputati hanno già proceduto al pagamento della integrale della somma liquidata dal Tribunale (v. verbale




LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

offerta reale accettata).

P. M.

La Corte, visti gli art. 62 bis c.p. 523 c.p.p., in riforma della sentenza del Tribunale di Catania, appellata da Arancio Vincenzo e Sicili Silvio, assolve il Sicili dal reato di fabbricazione di bottiglie incendiaria per non avere commesso il fatto; dichiara lo stesso Sicili colpevole del reato di porto abusivo di bottiglie incendiaria in caso unificati per continuazione tutti gli altri reati ascrittigli compreso quello di detenzione di cartuccia per moschetto; concede ad entrambi gli imputati le attenuanti generiche, che dichiara prevalenti sulle aggravanti contestate; riduce la pena inflitta all'Arancio ad anni due mesi tre di reclusione e lire trecentomila (300.000) di multa e quella inflitta al Sicili ad anno uno mesi sei di reclusione e lire duecentomila (L. 200.000) di multa; revoca la pena accessoria inflitta; ordina sospendersi l'esecuzione delle pene sopra inflitte nei confronti di entrambi gli imputati alle condizioni di legge; conferma nel resto l'impugnata sentenza. Ordina l'escarcerazione dei suddetti se non detenuti per altra causa.



Catania, 28 aprile 1976

T. Arancio

Luigi Arancio est

Viter

[Handwritten initials]

Atto di decorazione 28-4-76 proposto verso del difensore della Arancio Vincenzo - ET 11-6-76

L. DIRETTORE AGG. Giuseppe Jannotta

La J.P. di 17.5.77 respetti il presente - Ci 25.5-77

L. DIRETTORE AGG. Giuseppe Jannotta

Estreatti a P.G. - P.S. e Trib. ET

p.c.c. ET 20 x 80
 Il Direttore Superiore di Cancelleria
 Giovanni Amoroso

Per direttissima

SENTENZA
in prima istanza
UDIENZA

del 14.1.76

N. 925/75 Reg. Gen.

Depositata in Cancelleria

il 23-1-76

Spedito avviso art. 151
C. P. P.

il 5-3-76

Esecutiva

il 16-5-78

Redatta scheda

il

Am

Campione penale

il

legito elettorale al comune

il

Mod. 120 - 2000 - 2

Dott. I.



N. 103 / 1976 Reg.

Raccolta sentenze

REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano



Il Tribunale penale di Catania Sez. 1^a

composto dai Signori:

- 1. Dott. Alfo Vitale Presidente
- 2. Dott. Carlo Scudato Giudice
- 3. Dott. Giuseppe Geraci Giudice Est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

CONTRO

FRANCIO FUSCO, nato il 13.10.1955
adesso in via S. Maria Maddalena, 14,
di Catania, e
SILVANO SILVANO, nato il 23.3.1954
adesso in via S. Belli, 27/A
arrestati il 1.10.75
difesi: presenti

IMPUTATI

ENTRAMBI:

- a) del delitto di cui agli artt. 56, 110, 423 e 425 n. 2 C.P. per avere compiuto, in concorso tra loro, atti idonei consistenti nel lancio di una bottiglia incendiaria, diretti in modo non equivoco ad incendiare il ristorante " Bolognese " situante dentro la villa Bellini in occasione del Festival regionale dell'Unità.
- b) del reato di cui agli artt. 1 L. 2/10/1967 n. 895, 9 L. 14/10/1974 n. 497 e 1 L. 18/4/1975 n. 110 e 110 C.P. per avere in concorso tra loro confezionato una bottiglia

Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Dott. Carlo Scudato

Sentiti i imputati e l'Avv.

in difesa de medesim che per ultimi ebbero la parola.

glia incendiaria;

c) del reato di cui agli artt. 2 L. 2/10/1967 n. 895, 10 L. 14/10/74 n. 497, 1 L. 18/4/1975 n. 110 e 110 C.P., per avere in concorso tra loro detenuto una bottiglie incendiaria;

d) del reato di cui agli artt. 4 L. 2/10/1967 n. 895, 12 L. 14/10/74 n. 497 e 1 L. 18/4/1975 n. 110 e 110 C.P., per avere in concorso tra loro portato fuori dalle proprie abitazioni una bottiglia incendiaria. Commettendo tutti i reati di cui sopra in esecuzione del medesimo disegno criminoso-

e) del reato di cui agli artt. 7 e 8 L. 22/5/1975 n. 152 per avere fatto parte di una associazione perseguente finalità proprie del partito fascista

In Catania, i reati di cui alle lett. a), c) d) commessi il 1/10/75 e i reati di cui alle lett. b) e) accertati il 1/10/75

SICILIA

f) del reato di cui agli artt. 2 L. 2/10/67 n. 895 e 10 L. 14/10/74 n. 497; per avere detenuto nella propria abitazione una cartuccia cal. 6,5 per fucile modello 91-

In Catania acc. il 1/10/1975

All'udienza del 10/10/75 il Tribunale su richiesta del P.M. contesta agli imputati il delitto di cui agli artt. 110 C.P. e 6 L. 2/10/67 n. 895 e 13 L. 14/10/1974 n. 497, perchè, in concorso tra loro, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine e di attentare alla sicurezza pubblica, facevano scoppiare una bottiglia incendiaria lanciandola all'interno del giardino Bellini in prossimità e direzione del Ristorante " Bolognese " colà funzionante in occasione del Festival dell'Unità. In Catania il 1/10/75. =

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO


Il 1° ottobre 1975 alle ore 15,25 circa, una bottiglia incendiaria veniva lanciata dalla via Tomaselli in direzione del padiglione in legno che, in occasione del Festival dell'Unità, era stato montato nello interno del giardino Bellini, per la distribuzione di cibi confezionati.

La bottiglia, dopo avere battuto contro un cavo della rete della energia elettrica, cadeva sul pavimento di legno del padiglione, sul quale rotolava prendendo parte del liquido contenuto già in fiamme, e quindi andava a frantumarsi sullo asfalto del piazzale dove il liquido rimasto si consumava bruciando.

Sul posto venivano raccolti e reportati alcuni cocci di vetro ed uno straccio di tela " blue jeans " bruciati da una parte, che era servito da stoppino della bottiglia incendiaria.

Dopo 15 minuti circa due agenti di P.S. di servizio nella zona, notavano all'angolo della via S. Euplio con il viale Regina Margherita due giovani in sosta a cavallo di una moto Morini targ. CT 110328.

Gli agenti messi all'erta dalla circostanza che uno dei due giovani





portava al collo una piastra di metallo raffigurante una croce uncinata.

Seguivano ai loro movimenti e constatavano che uno di essi entrava nel giardino Bellini, vi si tratteneva per circa 10 minuti, e quindi ritornava presso l'altro che era rimasto accanto alla motocicletta.

Tale manovra induceva i due agenti a mettere in relazione i due giovani con l'episodio accaduto poco prima e a procedere quindi alla identificazione degli stessi, accompagnandoli allo scopo in questura dove uno veniva identificato per Sichili Silvio e l'altro per Arancio Vincenzo.

Veniva quindi eseguita, previamente autorizzata dall'Autorità giudiziaria, perquisizione domiciliare presso le abitazioni dei due e nel garage dello Arancio; in quest'ultimo locale venivano rinvenuti i resti di un pantalone "bleu - jeans" mentre nell'abitazione, sempre dello stesso, un quaderno che, nella venticinquesima pagina, recava uno schizzo raffigurante il Giardino Bellini, il Padiglione ristorante del Festival e le vie adiacenti; venivano altresì rinvenuti alcuni disegni raffiguranti, tra l'altro, un teschio, nonché un grande foglio da disegno sul quale era raffigurata un'aquila ad ali spiegate poggiante su un *fascio*;

in un cassetto della scrivania del giovane Arancio, infine, un ritaglio di giornale con la seguente scritta: " Di notte in via Colaianni brucia sez. Pici... stavolta senza dolo ";

Nell'abitazione del Sichili veniva rinvenuto: uno zainetto contenente indumenti vari impregnati di liquido infiammabile, una cartuccia cal. 6,5; alcuni disegni raffiguranti il fascio littorio e la croce uncinata; alcuni sagliardetti e un'asta di ferro avvolta in un panno verde.

Sulla base di tali elementi l'Arancio e il Sichili venivano tratti a giudizio davanti a questo Tribunale per rispondere dei reati loro commessi in epigrafe.

Nel corso del dibattimento veniva disposta perizia tecnica allo scopo di accertare la identità *IAA* i resti del pantalone " blue-jeans " rinvenuti presso il garage dell'Arancio e lo straccio di

tela " bleu-jans " usato come stoppaccio della bottiglia incendiaria.
Espletato tale accertamento si è proceduto alla celebrazione del
dibattimento nel corso del quale i due imputati hanno insistito nel
protestare innocenti. -


Al termine la parte civile il P.M. e i difensori hanno concluso
come in atti.

Ritiene il Collegio che debba essere affermata la responsabilità
dell'Arancio e del Sichili in ordine ai reati agli stessi ascritti
alle lett. a); b), d); f) e g) della rubrica. A carico degli imputati
si pone

il rinvenimento dei resti del pantalone " blue-jans " dal quale
era stata asportata una parte usata come stoppaccio della bottiglia
incendiaria.

Il Collegio ritiene che sia stata raggiunta la certezza assoluta
circa l'identità tra i due pezzi di stoffa menzionati.

La perizia espletata dal prof. Ettore Bruno, docente di merceologia
presso la facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Mes-
sina ha permesso infatti di accertare attraverso analisi chimi-
che, di indiscutibile affidamento, nonché usami microscopici, che i
due pezzi di stoffa avevano lo stesso tipo di armatura a spina) con
27 fili di trama blu e 19 fili di trama bianchi, costituita da un
filato semplice di cotone non mercerizzato; che i fili blu erano
colorati con indaco, quelli bianchi al naturale e tutti apprettati
con entrodestrine; che le cuciture erano eseguite con " filato di
cotone mercerizzato ritorto a tre capi nel senso 2 su 2 apprettato
bianco naturale; che " le coste di cucitura erano larghe 0,65 cm.
ed avevano per ogni quindici cm. lo stesso numero di punti " e cioè
53; che inoltre i lembi dei due reperti accostati l'uno all'altro
secondo il profilo in corrispondenza della costa di cucitura cambia-
vano esattamente; in quanto si aveva un preciso accostamento tra i
fili dei due reperti sta in ordito che in trama, secondo il disegno
della armatura a spina tanto sul diritto quanto sul rovescio dei
tessuti; che il resto di stoffa rinvenuto presso il garage dell'A-
rancio presentava una rientranza, in corrispondenza della costa
di cucitura, perfettamente corrispondente per forma e dimensioni
ad una sporgenza esistente nel brandello di stoffa (lo stoppaccio).





rinvenuto sul luogo del delitto.

Pertanto deve concludersi che i due pezzi di stoffa hanno la stessa natura chimico-fisica e sono stati staccati l'uno dall'altro mediante taglio.

Altro elemento che si pone a carico degli imputati è quello costituito dal rinvenimento della piantina raffigurante i luoghi del delitto, la esatta ubicazione del padiglione e della traiettoria di lancio della bottiglia ed infine del percorso che presumibilmente i responsabili hanno effettuato dopo la consumazione del delitto.

Deve osservarsi che appare del tutto priva di attendibilità la giustificazione dai sicili fornita circa il disegno in questione che a suo dire - sarebbe lo schizzo di un edificio pubblico della città; ciò in quanto non è in alcun modo possibile ravvisare nel citato disegno un determinato "edificio" mentre appaiono eloquenti ed univoci gli elementi costituiti dalla *posizione dell'impianto* della traiettoria, dalla raffigurazione del padiglione ristorante e dal percorso tratteggiato dello allontanamento del luogo del delitto.

Altro elemento ancora è costituito dal rinvenimento dello zainetto appartenente all'Arancio ma rinvenuto nella abitazione del sicili contenente effetti d'uso personale impregnati di liquido infiammabile.

Elemento questo che prova irrefutabilmente che i due si sono serviti dello zainetto per trasportare in modo celato la bottiglia incendiaria.

La giustificazione fornita a riguardo dagli imputati - i quali hanno affermato di essersi serviti dello zainetto per trasportare una lattina piena di benzina che aveva contenuto dell'olio, avuta da un automobilista di passaggio in quanto *Arancio* era alla moto, priva di benzina, sembra inattendibile.

È ciò in quanto è inverosimile che si possa conservare, non avendo alcuna esigenza di segretezza, una lattina piena di benzina, priva di chiusura, in uno zaino contenente indumenti che sicuramente sarebbero stati impregnati dal liquido maleodorante ed infiammabile.

L'ulteriore elemento di contorno è costituito ancora dal rinvenimento nell'abitazione dello Arancio del ritaglio di giornale contenente la notizia dell'incendio della sezione del P.C.I. di

Colianni

Tale elemento rivela la speciale attenzione ed l'interesse dello Arancio ad episodi d'incendio ai danni di sedi del P.C.I. e si affianca - come elemento soggettivo - a tutti gli altri elementi di valore obiettivo sopra illustrati.

sulla base di quanto sopra esposto deve concludersi che gli imputati hanno confezionato, in concorso fra loro, la bottiglia incendiaria ed in tale comportamento va assorbito il fatto contestato alla lett. c) come delitto di detenzione della bottiglia stessa, non essendovi elementi che consentano di stabilire che la detenzione della bottiglia si sia protratta per un tempo apprezzabile dopo la preparazione della stessa.

Deve altresì affermarsi che gli stessi lanciando la bottiglia verso il padiglione rigorante già più volte menzionato hanno compiuto atti diretti in modo non equivoco ad incendiare il padiglione stesso.

Nessun dubbio invero può nutrirsi circa la idoneità del mezzo adoperato avuto riguardo al notevolissimo potere incendiario di tali mezzi, adoperati con successo - come è notorio - durante la seconda guerra mondiale da reparti italiani di bersaglieri contro i mezzi corazzati nemici, ed alla natura dei materiali impiegati nella costruzione del padiglione.

Nessun dubbio può nutrirsi, in ordine alla sussistenza del delitto di cui alla lett. g) della rubrica in quanto l'aver scelto per la Commissione dell'azione descritta ovunque in luogo pubblico (giardino pubblico) e la particolare circostanza (festival dell'Unità) - elementi questi ^{da} ~~che~~ determinare una larga affluenza di persone - rivela la sussistenza del dolo specifico voluto dalla norma e consistente nel fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o d'attentare alla pubblica sicurezza.

Tali reati, consumati in un brevissimo arco di tempo e collegati strumentalmente l'uno allo altro appaiono commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso e devono quindi essere unificati dal vincolo della continuazione, con riferimento al delitto ascritto al sicché alla lett. f) della rubrica deve osservarsi che la detenzione

fun



anche di una sola cartuccia destinata al caricamento di armi da guerra
costituisc~~o~~ il delitto previsto dallo articolo 2 della L. 2/10/67 n. 895
Per quanto riguarda la gravità dei fatti deve~~o~~ rilevarsi che essa appare
e spicua tenuto conto della notevole affluenza di pubblico in dipendenza
della manifestazione in corso e della natura del liquido incendiario che
avrebbe potuto colpire una o più persone trasformandole in torce,
Giusta pena pertanto, avuto riguardo altresì a tutti gli elementi di cui
all'art. 133 C.P. appare, per il più grave reato di porto della bottiglia
incendiaria quella, per entrambi gli imputati, di anni tre e mesi sei di
reclusione e L. 300.000 di multa che, aumentata per la continuazione risulta,
tenuto conto del numero dei reati che rientrano nell'unico disegno criminoso,
di anni quattro e mesi sei di reclusione e L. 450.000 di multa. Il Sichili
va altresì condannato, per la detenzione illegale di una cartuccia da guerra
ad una pena che si ritiene di determinare, tenuto conto della esiguità
del fatto, nel minimo edittale previsto dall'art. 5 della legge citata,
e quindi in mesi sei di reclusione e L. 150.000 di multa. Dalla condanna
derivano l'interdizione perpetua del Sichili, quella temporanea dello Arancio
e la confisca di tutti gli oggetti in sequestro. I due imputati devono poi
essere condannati, in solido, al risarcimento dei danni che dal reato sono
derivati allo Abbadessa, gestore del ristorante ..
Il danno emergente deve essere liquidato con riferimento al valore dei cibi
che vennero gettati per misura prudenziale, nel timore che fossero stati
inquinati dal liquido fuoriuscito dalla bottiglia o che vi si fosse finito
qualche frammento di vetro.
Il valore di tali cibi è stato indicato in L. 300.000 e tale cifra appare
al Collegio adeguata. Deve poi essere risarcito anche il danno *umano*,
che nella specie è da individuare nello sviamento della clientela.
Deve infatti ritenersi che alcuni probabili avventori, spaventati dallo
attentato, si astennero dal recarsi a consumare i pasti in tale ristorante
per il timore di rimanere coinvolti in altri possibili gesti terroristici.
Non essendo possibile fornire da parte del danneggiato la prova esatta
dell'entità del danno derivante dalla circostanza sopra esposta, deve
applicarsi l'art. 2105 C.C. e deve liquidarsi il danno, in via equitativa,
alla misura di L. 200.000. ^{Inoltre} ~~Avverso~~ gli imputati devono rimborsare, alla
parte civile le spese del giudizio che si ritiene di liquidare in lire



101.200 di cui L. 100.000 per onorari di avvocato.

Arancio e Sichili, infine, debbono essere assolti dal delitto loro contestato alla lett. e) di avere fatto parte di una associazione perseguita finalità proprie del partito fascista. Invero tutti i segni, i gagliardetti, i monili di cui gli imputati sono stati trovati in possesso dimostrano le simpatie nutrite dai due giovani, i quali, peraltro, hanno senza reticenze dichiarato di aderire alle adee della destra. I citati elementi, però, nulla dicono circa la contestata partecipazione ad associazioni "perseguita finalità proprie del partito fascista" non essendo stato riportato alcun elenco, o ordine del giorno, o convocazione ad una riunione, e altro indizio, che possa far ritenere l'esistenza di collocamento tra i due giovani ed una associazione del tipo di quella ipotizzata dalla norma richiamata. Deve quindi concludersi che manca del tutto la prova della sussistenza del reato in esame e conseguentemente gli imputati devono essere assolti dalla relativa contestazione con compna formula.

P.Q.M.

Visti gli artt. 483-488 C.P.P. dichiara Arancio Vincenzo e Sichili Silvio colpevoli dei reati di cui alle lett. A) B) in esso assorbito quello di cui alla lett. C) D) G) ^{della rubrica} quest'ultimo concordato in udienza, rinviati tutti i predetti reati, dal vincolo della continuazione, nonché il Sichili dal reato di cui alla lett. F) concessa per quest'ultimo l'attenuante del fatto di lieve entità e condanna lo Arancio alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione e lire quattrocentocinquantomila di multa, il Sichili ad anni cinque di reclusione e lire seicentomila di multa, entrambi in solido al pagamento delle spese del giudizio e ciascuno a quelle di custodia preventiva. Visto l'art. 29 C.P. condanna il Sichili alla interdizione perpetua dai pubblici uffici e lo Arancio alla interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. Condanna i predetti in solido alla rifusione delle spese al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita liquidando questo ultimo in lire cinquecentomila e la spese in L. 101.200 di cui lire 100.000 per onorario di difesa. Visto l'art. 249 C.P.P. assolve i predetti dal reato di cui alla lett. E) perchè il fatto non sussiste - visto l'art. 240 C.P. ordina la confisca delle cose in sequestro.

Così deciso in Catania il 4/2/76

Il Cancelliere *[Signature]*

[Handwritten notes:]
Alle 5-2-76 ha...
a Sichili...
Av. Paolo...
Catania 13-2-76 Il Cancelliere *[Signature]*

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

P.C.C.
Ct 20.X.80

Il Direttore Superiore di Cancelleria
(Pr. Giovanni Amore)


Atto n. 2118/20

SENTENZA

in prima istanza


UDIENZA

del



N. 1170/19

Raccolta sentenza



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

Il Tribunale penale di Catania Sez. : *III*

composto dai Signori :

N. *210/79* + Reg. Gen. *568/79*

1. Dott. *Lorenzo Inserra* Presidente

2. Dott. *Vincenzo Salluzzo* Giudice

3. Dott. *Carmelo Ciancio* Giudice est.

Depositata in Cancelleria

il *17* LUG. 1979

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Spedito avviso art. 151

C. P. P.

nel procedimento penale

CONTRO

27779

Esecutiva

Redatta scheda

Art.

Campione penale

foglio elettorale al comune

1) FLORES SEBASTIANO di Mauro n. 2/12/57 a Catania e qui res. via Pietro Abbadeo n. 8/10 - arrestato 3/1/78 - detenuto presente -

2) VIGLIANESI GIUSEPPE di Luciano n. 5/6/58 a Catania e qui res. via Plaia n. 158 oppure 153 - arrestato 3/1/78 - detenuto presente -

3) CERTO SEBASTIANO di Eraldo n. 11/4/58 a Catania e qui res. via del Bores n. 407 - arrestato 3/1/78 - detenuto presente -

4) SICALI ANGELO SALVATORE di Francesco n. 15/1/53 a Catania e qui res. via Maria SS. Assunta, 25 - arrestato 3/1/78 - detenuto presente -

5) LITO VINCENZO di Salvatore n. 2/4/59 a Catania e qui res. via Regina Bianca, 83 - arrestato 3/1/78 - detenuto presente -

6) RIZZO PIETRO ANTONINO di Crociccino n. 14/2/58 a Catania e qui res. V.le Regina Margherita n. 2 - A.B. - latitante continuata -

7) Contigliena SANTO di Giuseppe n. 26/9/53 a Catania e qui res. via Giardoli, 17 - libero presente -

- + 8) SANTAMARIA BENITO di Salvatore n. 6/1/35 a Paternò e
Catania in Via S. Giuseppe la Nuova, 25 -
- libero parente -
- + 9) VINCIGUERRA MARIA di Santo n. 6/4/33 a Catania e qui
res. in Via S. Giuseppe la Nuova, 29 -
- libero amante -
- + 10) PALERMO VINCENZO di Rocco n. 4/3/32 a Vigonovo
e res. Catania in V.le Mario Rapisarda, 188 -
- libero parente -
- + 11) SICALI SALVATORE di Francesco n. 23/5/50 a Catania
e qui res. Via Santomello Fusi, 14 -
- libero parente -
- + 12) MARINO GRAZIA n. 10/5/23 a Catania e qui res.
Via Madonna S.S. Assunta, 25 -
- libero parente -

IMPUTATI

210-79 R.G.

Flores Sebastiano, Vigliani Giuseppe, Certo Sebastiano, Sicali Angelo Salvatore, Zito Vincenzo, Rizzo Pietro Antonio, del delitto di cui agli artt. 110 C.P. e 2 legge 2.10.67 n.895, modificato dall'art.10 legge 14 ottobre 1974 n.497, per avere in concorso tra loro, e con sciotto Pier Luigi e Can dura Prospero (entrambi deceduti), illegalmente detenuto una pistola cal. 9, aut. Beretta, matr. G 07109, completa di caricatore e relative cartucce, n.37 cartucce cal.30,6, n.60 cartucce cal.6,5, un caricatore per fucile automatico Sten, n.6 candelotti di tritolo del peso complessivo di grammi 600, grammi 100 di cordite, metri 2 circa di miccia a lenta combustione n.20 detonatori, nonché congegni per la confezione di ordigni esplosivi, in Contrada Milla di Paternò, il 2 ed il 3 gennaio 1978 ed in epoca antecedente.

b) del delitto di cui agli artt. 110 C.P. e 4 legge 2 ottobre 1967 n. 94, modificata dall'art. 12 legge 14 ottobre 1974 n. 497, per avere, in concorso tra loro, illegalmente portato in luogo pubblico le armi, le munizioni e le materie esplosive sopra indicate,

in Catania ed in Paternò in epoca anteriore e prossima al 1° gennaio 1978
c) del delitto di cui agli artt. 111 C.P., 2 e 7 legge 2 ottobre 1967 n. 94, modificati dagli artt. 10 e 14 ottobre 1974 n. 497, per avere, in concorso tra loro, illegalmente detenuto un revolver cal. 38 e n.112 cartucce per
arma.

In Contrada Milla di Paternò, in epoca anteriore e prossima al 1° gennaio 1978

a) del delitto di cui agli artt. 110 C.P., 4 e 7 legge 2 ottobre 1962 n. 895, modificati dagli artt. 12 e 14 legge 14 ottobre 1974 n. 487/2015, per avere, in concorso tra loro, illegalmente portato in luogo pubblico l'arma e le munizioni di cui al capo c).-

In Catania e in Paternò, in epoca anteriore e prossima al 31 dicembre 1977, del delitto di cui agli artt. 110 e 604 C.P. per avere, in concorso tra loro, ed al fine di procurare a sé e ad altri un profitto, ricevuto ed occultato, n.6 carte di identità in bianco di provenienza delittuosa, in località imprecisata e in contrada Milia di Paternò, in epoca anteriore al 31 dicembre 1977.

TUTTI a) del delitto di cui agli artt. 113 e 569, 1° e 3° comma, C.P. per avere, cooperando nella confezione di un ordigno esplosivo, cagionato per colpa la morte di Candura Prospero e Sciotto Pier Luigi (venti verificatisi a seguito dell'esplosione di detto ordigno, in contrada Milia di Paternò, la notte tra il 31 dicembre 1977 ed il 1° gennaio 1978).

b) del delitto di cui agli artt. 110 C.P. e 2° legge 20 giugno 1952 n. 645, modificato dall'art. 8 legge 22 maggio 1975 n. 152; per avere, in concorso tra loro, partecipato ad una organizzazione eversiva armata, denominata "Fronte di Liberazione Nazionale", che, col ricorso alla violenza quale metodo di lotta politica, persegue finalità antidemocratiche, in Catania e in Paternò, in epoca anteriore e prossima al 31 dicembre 1977.

568/79 R.G.

2) Castiglione Santor, Santamaria Benito, Vinciguerra Maria, Palermo Vincenzo, Sicali Salvatore, Marino Grazia.

Il Castiglione:

A) del delitto di cui all'art. 378 C.P. perché, dopo che in contrada Milia di Paternò erano stati rinvenuti i cadaveri di Sciotto Pier Luigi e Candura Prospero, dilaniati da un'esplosione, armi, munizioni, materiale esplodente, congegni per la confezione di ordigni esplosivi, carte di identità di provenienza delittuosa e materiale documentario relativo ad una organizzazione eversiva armata, tacendo nel corso delle indagini di polizia quanto la notte di fine anno 1977 ed il giorno successivo aveva appreso in ordine a detti fatti ed alle persone che vi erano implicate e rendendo altresì mendaci dichiarazioni su ciò che aveva fatto in tali circostanze di tempo, aiutava tutti coloro che avrebbero dovuto risponderne ad eludere le investigazioni dell'Autorità.

In Catania, il 5 gennaio 1978.

B) del delitto di cui agli artt. 81, 372 C.P. perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, deponendo come testimone innanzi all'Autorità Giudiziaria nel corso dell'istruttoria formale del procedimento penale instaurato per i fatti indicati nel capo A) taceva tutto ciò che sapeva intorno ai fatti sui quali veniva interrogato e rendeva dichiarazioni contraddittorie e false in ordine a ciò che aveva fatto la notte di fine anno 1977 e nei giorni immediatamente successivi, cioè nelle circostanze di tempo di cui era venuto a conoscenza di tali fatti.

In Catania il 23 marzo 1978 ed il 9 dicembre 1978.

Il Santamaria

C) del delitto di cui all'art. 372 C.P. perché, deponendo come testimone dinanzi all'Autorità Giudiziaria nel corso della istruttoria formale del procedimento penale menzionato nel capo B), taceva tutto ciò di cui, il giorno 1° gennaio 1978, era venuto a conoscenza, con riguardo ai fatti oggetto di detto procedimento, sui quali veniva interrogato.



negando altresì che Castiglione Santo si era allontanato da casa sua la notte di fine anno 1977 e rendendo infine dichiarazioni false su quanto il medesimo, il detto Castiglione, Palermo Vincenzo, Sicali Salvatore e Marino Grazia avevano fatto il successivo giorno 1° gennaio 1978. —

In Catania il 9 dicembre 1978

La Vinciguerra

D) del delitto di cui all'art. 372 C.P., perché, deponendo come testimone innanzi all'Autorità giudiziaria nel corso dell'istruttoria formale del procedimento penale menzionato nel capo B), negava che Castiglione Santo si era allontanato da casa sua la notte di fine anno 1977 e che ciò la stessa aveva riferito ad altre persone e rendeva altresì dichiarazioni false su quanto il predetto ed il di lei marito Santamaria Benito avevano fatto il giorno successivo, tacendo infine quanto sapeva intorno ai fatti sui quali veniva interrogata.

In Catania il 9 dicembre 1978

Il Palermo

E) del delitto di cui all'art. 372 C.P., perché, deponendo dinanzi all'Autorità giudiziaria nel corso dell'istruttoria formale del procedimento menzionato nel capo B), rendeva dichiarazioni false su ciò che aveva fatto il giorno 1° gennaio 1978 assieme a Santamaria Benito, Sicali Salvatore e Marino Grazia e taceva quanto in tali circostanze aveva appreso sui fatti oggetto di detto procedimento, sui quali veniva interrogato.

In Catania il 9 dicembre 1978

Il Sicali

F) del delitto di cui all'art. 372 C.P., perché deponendo come testimone dinanzi all'Autorità giudiziaria nel corso dell'istruttoria formale del procedimento penale menzionato nel capo A), taceva quanto aveva appreso il 1° gennaio 1978 sui fatti oggetto di tale procedimento, sui quali veniva interrogato, rendendo altresì false dichiarazioni su ciò che aveva fatto il detto giorno unitamente a Marino Grazia, Castiglione Santo, Santamaria Benito e Palermo Vincenzo.

In Catania il 9 dicembre 1978

La Marino

G) del delitto di cui all'art. 372 C.P., perché, deponendo come testimone innanzi all'Autorità giudiziaria nel corso dell'istruttoria formale del procedimento penale menzionato nel capo B) taceva quanto aveva appreso il 1° gennaio 1978 sui fatti oggetto di tale procedimento, sui quali veniva interrogata, rendendo altresì false dichiarazioni su ciò che aveva fatto in detto giorno unitamente a Sicali Salvatore, Castiglione Santo, Santamaria Benito e Palermo Vincenzo.

In Catania, 9.12.78

Sentito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Lombardo. Sentiti gli imputati e gli Avv. ti Geraci, G. Torrisi, Attanasio, Reina, Titta Mazzucca, Strano e Di Mauro in difesa dei medesimi che per ultimi ebbero la parola.

Fatto e diritto

Flores Mauro, verso le ore 9,30 del primo gennaio 1978, dopo avere telefonato ai carabinieri di Nicolosi, si recava presso la stazione dei carabinieri di Ripoltera e riferì che, non

2

matinata stessa, il figlio, Flores Sebastiano, gli aveva comunicato per telefono che nella notte precedente, nelle vicinanze del villino sito in contrada Pilia di Paterno, di proprietà di esso Flores Mauro, si era verificata una esplosione, a seguito della quale erano deceduti due suoi amici - I carabinieri di Ragalna, accompagnati dal Flores Mauro, si recavano sul posto ma, dopo alcune ore di ricerche infruttuose, le sospendevano per riprenderle nel pomeriggio, allorché, assieme ai carabinieri del nucleo investigativo di Catania, riuscivano ad individuare, ad una distanza di circa 1700 metri dal villino di proprietà del Flores, una buca provocata da esplosione del diametro di metri 1,90 e profonda cm. 40. Alla distanza di metri 33 da detta buca e, rispettivamente, di metri 21, venivano trovati i cadaveri fortemente dilaniati di Camduna Prospero e di Pietro Pier Luigi e, sparsi sul terreno circostante, una pistola Beretta calibro 9, con il caricatore innescato, un lame a paz, un timer a pila, e altro materiale elettrico, nonché una ricevuta di iscrizione al Pionierato sociale italiano, rilasciata a Camduna Prospero.

Ciancio

3



Vicino al villino del Flores venivano trovati un' autovettura Ford, al cui interno vi era la patente di guida di Sciotto Pier Luigi, alcuni contenitori metallici sfonacchati da colpi di arma da fuoco e diversi bossoli di vario calibro. Venivano, altresì, rilevati i resti di un fuoco di modeste dimensioni. Ritornati sul posto la mattina del 2 gennaio, i carabinieri effettuavano una perquisizione nel villino del Flores e vi rinvenivano sei carte di identità in bianco, che, da ulteriori accertamenti, risultavano sottratte, nella notte del 15 gennaio 1977, dalla casa comunale di S. Pier Niceto, diverso materiale documentario relativo al sedicente "Fronte di liberazione nazionale" e numerose munizioni. Pertanto, nel pomeriggio dello stesso giorno, procedevano all'arresto di Flores Mauro. Nella tarda serata del 2 gennaio si presentavano ai carabinieri di Catania Flores Sebastiano, Vighianesi Giuseppe, Certo Sebastiano, Sicali Angelo e Zito Vincenzo e dichiaravano che, la sera del 31 dicembre 1977, si erano recati, assieme a Talo Rizzo Pietro e ai due giovani poi deceduti, nel villino di contrada Milla, portando con so

un maiale per ammetterlo sul posto e festeggiare, così, la morte di S. Silvestro; che, verso la mezzanotte, il Candura e lo Scuto si erano allontanati senza dire niente e dopo qualche tempo essi avevano udito un forte boato, non vedendo ritornare i loro due amici, si erano posti alla loro ricerca e ne avevano rinvenuto i cadaveri dilaniati: sconvolti per tale scoperta, avevano raccolto il maiale e gli altri cibi portati e si erano allontanati a piedi, disfacendosi durante il tragitto di ritorno a Catania delle rotovaglie. Tutti erano ritornati nelle rispettive abitazioni, tranne il Flores che, dopo avere telefonato al padre per avvertirlo di quanto era successo, si era recato a Mazzarone presso uno zio. A seguito delle dichiarazioni rese, il Flores Sebastiano veniva tratto in arresto e gli altri erano tratti in stato di fermo. Altre due perquisizioni effettuate il 3 e il 4 gennaio in una baracca annessa al villico di contrada Pulia e nel terreno circostante portavano al rinvenimento di altre munizioni, tra cui sei candelotti di dinamite. Con ordini di cattura emessi nei confronti



C. G. P.

5

di Flores Mauro, Flores Sebastiano, Vigliani Giuseppe, Certo Sebastiano, Sicoli Angelo, Zito Vincenzo e Rizzo Pietro, e il Procuratore della Repubblica di Catania contestava a ciascuno di essi i reati di detenzione e porto di armi da guerra, relative munizioni e ordigni esplosivi, detenzione e porto di armi comuni da sparo e ricettazione di carte di identità di provenienza delittuosa. Contestava, altresì, a ciascuno degli imputati, ad eccezione di Flores Mauro, il reato di omicidio colposo in danno di Candura Prospero e Sciotto Pier Luigi e il reato di cui agli art. 110 c.p. e 2 legge 20 giugno 1952 n. 645, modificato dall' art. 8 legge 22 maggio 1975 n. 152, per avere, in concorso, partecipato ad una organizzazione eversiva armata, denominata "Fronte di liberazione nazionale", che, col ricorso alla violenza quale metodo di lotta politica, persegue finalità antidemocratiche. L'ordine di cattura restava ineseguito solo nei confronti di Rizzo Pietro, reso latitante. Proceduto con istruzione formale, venivano assunte varie deposizioni testimoniali e disposte una perizia balistica, una perizia calligrafica.

su alcuni scritti rinvenuti, due perizie medico-legali e una perizia tecnica sugli apparecchi microtransmettenti sequestrati nell'abitazione di Flores Mauro. In esito alla formale istruttoria, il giudice istruttore disponeva il rinvio a giudizio dinanzi al Tribunale di Catania di Flores Sebastiano, Vighiameri Giuseppe, Certo Sebastiano, Sicali Angelo e Zito Vincenzo nello stato di detenzione e di Rizzo Pietro, latitante, per rispondere dei reati loro ascritti. Dichiarava non doversi procedere per non avere commesso i fatti nei confronti di Flores Mauro, che già nel corso dell'istruttoria era stato scaricato per mancanza di sufficienti indizi.

Al P.M. che ne aveva fatto richiesta nella sua requisitoria, il giudice istruttore trasmetteva copia di alcune deposizioni testimoniali e dell'interrogatorio di Sicali Angelo, in base ai quali lo stesso P.M. contestava, con ordini di comparizione, a Castiglione Santo il reato di favoreggiamento personale degli imputati principali, per avere tacuto ciò che sapeva e affermato il falso dinanzi alla polizia giudiziaria, che lo interrogava il 5 gennaio 1978, e il reato di falsa testimonianza continuato per

6

C'è

7

avere tenuto la stessa condotta nelle deposizioni rese al giudice istruttore il 23 marzo e il 9 dicembre 1978 - lo stesso reato di falsa testimonianza veniva contestato a Santamaria Benito, Vinciguerra Maria, Palermo Vincenzo, Licali Salvatore e Marino Grazia, in riferimento alle deposizioni da essi rese dinanzi al giudice istruttore il 9 dicembre 1978 - Per detti imputati veniva richiesta dal P.M. la citazione a giudizio dinanzi al Tribunale di Catania. Al dibattimento i due procedimenti sono stati riuniti per ragioni di connessione.

Gli imputati Florio, Vighanesi, Cecca, Licali e Zito sostengono di essere completamente estranei ai reati loro ascritti, ribadendo la tesi, formulata fin dall'inizio alla polizia giudiziaria, di essersi recati, assieme ai due giovani poi deceduti, nel villino di Contrada Milià per festeggiare la notte di S. Silvestro, con una cena a base di macale che dovevano arrostiti sul posto, e di essere rimasti nelle immediate adiacenze del villino quando il Candura e lo Sciotto se ne allontanarono, verso le ore 24, senza che loro cosa andavano a fare. Diverse circostanze

pro' smentiscono tale tesi: innanzi tutto non è assolutamente credibile che i due giovani tragicamente deceduti per effetto della esplosione dell'ordigno attorno al quale ar-
meggiavamo abbiano scelto la compagnia di altri giovani, del tutto ignari dei loro propo-
siti, per recarsi, carichi di esplosivo, a prepa-
rare o forse anche a realizzare un attentato dinamitardo; risulta da un documento ritrovato nel villino e intitolato « Sintesi conclusiva dei lavori di riorganizzazione del fronte di liberazione nazionale » che l'organigramma dell'apparato militare del movimento, di cui sicuramente facevano parte il Candura e lo Scioto, era strutturato a livello locale (provinciale o interprovinciale) in colonne di militanti, impegnati, anche nei reciproci rapporti, al più assoluto segreto; vi si legge infatti: « i componen-
ti di ogni colonna non devono assolutamente frequentare i componenti delle altre colonne. In ogni caso, nessuno deve rivelare la propria appartenenza al Movimento, alla tale colonna, i nomi del capo colonna o di mi-
litanti di essa a chicchessia ». Se veramen-



Candura

9



Te dunque solo il Candura e lo Sciotto facevano parte, come vogliono far credere gli imputati, del movimento eversivo ed avevano per quella notte programmato un'azione di sabotaggio o di propaganda armata (per usare gli stessi termini del documento citato), essi, in coerenza con i criteri di condotta imposti ai militanti del movimento e anche solo in coerenza con il comune buon senso, si sarebbero recati da soli nella zona delle pendici etnee, senza tirarsi dietro scomodi testimoni delle loro azioni. Ciò è tanto vero che Sciotto Pier Luigi ebbe cura di mentire ai suoi amici e ai suoi familiari, dicendo che avrebbe trascorso la notte di fine d'anno in casa di tale Giusy Teghini a Pedara (cf. deposizioni testimoniali di Cattaneo Della Volta Francesco e Sciotto Francesco dinanzi al giudice). Ma l'assunto difensivo contrasta poi con il comportamento tenuto dagli imputati nelle ore successive alla tragica esplosione: se veramente essi erano ignari di tutto e si misero alla ricerca dei due loro amici dopo avere sentito il boato dell'esplosione, lo sconvolgimento del loro

minimo per la macabra scoperta e lo sgomento per quanto era accaduto avrebbero dovuto portarli, secondo la normale reazione che ci si aspetta da persone sconvolte si ma del tutto innocenti, ad abbandonare sul posto ogni cosa e a precipitarsi a informare dell'accaduto la più vicina stazione dei carabinieri o la prima persona che avessero incontrato. E invece, secondo l'assunto degli imputati, essi si sarebbero preoccupati di raccogliere le vivande e il maialino che si erano preparati ad ammastare e perfino gli attari che dovevano servire a tale bisogno (cfr. interrogatorio di cui al P.M. di Sicali Ruggelo a p. 35) per portarli con loro sulla via del ritorno e sbarazzarsene, poi, durante il tragitto e, pur avendo chiesto (secondo la versione dei fatti inizialmente resa) ai conducenti di auto incontrate per strada un passaggio fino a Catania, avrebbero avuto cura di tacere quanto era accaduto. Anzi, secondo la versione dei fatti parzialmente modificata nel dibattimento solo due di essi, il Flores e il Rizzo, sarebbero tornati a Catania con un'auto di passaggio per prelevare l'auto

10

C. Casar

11

vettura del Rizzo e con essa tornare a prendere gli altri amici rimasti in contrada M'lia. Il Flores Sebastiano, che era il più esposto nella vicenda e non avrebbe potuto evitare di essere coinvolto nell'inchiesta giudiziaria, non tornò, per sua stessa ammissione, nemmeno a casa sua, rifugiandosi presso uno zio a Mazzarone, dopo avere telefonato, verso le ore 8, al padre per informarlo dell'accaduto. L'essere fuggiti via dal luogo della sciaguna come compenati e avere atteso due giorni per presentarsi ai carabinieri, accompagnati dal legale di fiducia, sono circostanze che tradiscono inequivocabilmente la partecipazione di tutto il gruppo all'azione del Candura e dello Sciotto. Chi è scomolto per la scoperta dei cadaveri di due amici, allontanatisi da poco tempo dal luogo in cui vi doveva essere una allegra riunione conviviale, non si preoccupa di raccogliere le vivande, lo spiedo e gli alari per poi sbarazzarsene durante il tragitto di ritorno - la verità è che nessuna vivanda era stata portata in contrada M'lia e che, nell'imbastire la tesi difensiva, vi si è fatto ricorso

per giustificare la presenza sul posto in una ricorrenza festiva così particolare, la verità è che la pira alle pendici dell' Etna in concomitanza con la notte di S. Silvestro era stata concertata da tutti i partecipanti per fare sentire, tra i tradizionali « botti » di fine d'anno, il rumore di un botto di ben altra consistenza e finalit . Sarebbe altrimenti davvero inusitato il progetto di festeggiare la fine dell'anno sfidando il freddo intenso delle pendici dell' Etna alla tenue luce di una lampada tascabile (gli imputati hanno ammesso, infatti, che l'unica luce a gas in loro possesso fu portata via dal Candura e dallo Scotto e i suoi resti sono stati rinvenuti sul luogo dell' esplosione: cf. interrogatorio di Florio Sebastiano a f. 31, Certo Sebastiano a f. 34, Zito Vincenzo a f. 37). Per tacere, poi, del fatto che, mentre ai carabinieri non fu sufficiente l'intera mattina di giorno uno giorno per trovare i cadaveri, ma dovette sospendere le ricerche e riprenderle di pomeriggio, gli imputati, secondo la versione loro, avrebbero trovato quasi subito, nel cuore

12




Diabero

13



della notte, il luogo dell' esplosione, distante dal villino metri 1700, avvertiti solamente dalla luce della luna e dal fatto di aver sentito il boato. L'unica circostanza che depone a favore dell' assunto degli imputati di non essersi trovati assieme al Candura e allo Scotto al momento dell' esplosione è la accertata mancanza di qualsivoglia lesione traumatica delle loro membrane timpaniche, ricollegabile a fenomeni di scoppio, ma trattasi di circostanza di per se sola equivoca, in quanto non si può escludere che, attesa la conformazione dei luoghi (una zona boscosa in accentuato pendio, come risulta dai rilievi fotografici), gli imputati si siano trovati rispetto all' epicentro dell' esplosione ad una distanza tale da non risentire gli effetti dell' onda d' urto della deflagrazione. Si deve, quindi, ritenere raggiunta la prova che tutti gli imputati si recarono in contrada Pilia in unita di intenti con il Candura e lo Scotto e che l'azione concertata si svolgeva, sia in fase preparatoria, sia in fase esecutiva, della dinamite e delle altre armi e munizioni.

mi sequestrate, nell'ambito del programma operativo del movimento eversione, denominato "Fronte di liberazione nazionale". Resta solo il dubbio che altre persone ancora, rimaste ignote, abbiano partecipato e che il movimento, per la loro particolare posizione, abbia deciso di « cogliere », dubbio legittimato dal fatto che il padre di Candiana Prospero, Candiana Giuseppe, ha dichiarato di avere saputo dal figlio che i partecipanti sarebbero stati in numero di tredici o quattordici. Va esaminata, invece, a parte la posizione dell'imputato Rizzo Pietro, che è stato concordemente indicato come uno dei partecipanti al raduno in contrada Milla dagli altri imputati, uno dei quali, Sicchi Rufino, ha dichiarato in dibattimento di conoscerlo bene, per avere frequentato lo stesso istituto scolastico. Rizzo Pietro nega, invece, recisamente nelle proprie difese la sua presenza in contrada Milla la notte del 31 dicembre 1947, forte della deposizione di testi assolutamente degni di fede, tra cui due avvocati e un magistrato, i quali hanno riferito al dibattimento di averlo visto partecipare ai fune-



Rizzo

15

nel del nonno, svoltosi la sera del 31 dicembre, e dando per certa la sua continua presenza a Catana fino alle ore 23 circa. Queste deposizioni sono in contrasto con la versione resa dagli altri imputati, i quali hanno sostenuto di essere andati da Catana in contrada M. Lia assieme al Rizzo, servendosi di un'unica autovettura, la Ford di proprietà dello Scotto, la quale avrebbe fatto due viaggi, il primo, verso le ore sedici, per trasportare Flores, Sicali e Conto e il secondo, verso le ore ventidue, per trasportare Viplianesi, Zito Scotto e Rizzo, guidata ambedue le volte dal Candura. Le due versioni, però, sono solo apparentemente inconciliabili - Va sottolineato, intanto, che nessuna spiegazione logica è stata fornita del motivo per cui gli imputati che si sono presentati ai carabinieri avrebbero coinvolto il Rizzo nella loro vicenda giudiziaria, affermando, contrariamente al vero, che egli faceva parte del gruppo di contrada M. Lia - Non si può ritenere semplicemente che gli imputati abbiano voluto danneggiare il Rizzo - Una mezzogiorn

così gravida di conseguenze può giustificarsi solo se chi la fa spera di trarne vantaggio per se stesso. Ma dalla assenza presenza del Rizzo in contrada M. ha nessuno aiuto appare derivare alla condotta difensiva degli altri imputati. Sarebbe certo assurdo ipotizzare che, consapevoli dell'alibi inoppugnabile del Rizzo fino alle ore 23, gli altri imputati, nel momento stesso in cui hanno ammesso il loro arrivo in contrada M. ha verso le ore 22 (secondo viaggio della Ford), abbiano inteso introdurre un elemento di dubbio, indicando la impossibile contemporaneità del Rizzo a tale ora. Non si riesce, infatti, a scorgere la coerenza e l'affidabilità del risultato di una tale impostazione difensiva. È più logico ritenere che gli imputati, presentandosi ai carabinieri, abbiano detto la verità a proposito della loro concertata riunione in contrada M. ha e della partecipazione del Rizzo e abbiano mentito sull'orario, costretti a farlo dalla necessità di accreditare la giustificazione che di tale riunione hanno fornito e così di valore festeggiare e atten-

16



Cassero

17

dere con una cena l'arrivo del nuovo anno. Essi invece dovettero recarsi in contrada P.M.L. dopo le ore 23 o 24, se è vero come è vero quello che essi stessi dicono, e cioè che anche il Rizzo si unì a loro. Dunque, pertanto, dunque, la confessata partecipazione del Rizzo si è risolta in un ulteriore elemento di riscontro delle vere ragioni che spinsero gli imputati a riunirsi in contrada P.M.L.: non si trattò della fantomatica cena di fine d'anno, preparata nella serata del 31 dicembre, ma di una clandestina sortita alle pendici dell'Etne attorno alle ore 24 per manipolare le dinamite, potendo ognuno dei giovani giustificare l'assenza da casa con la smania di trascorrere la notte di S. Silvestro in allegria brigata, secondo quanto solitamente si praticava nel loro ambiente giovanile (cf. deposizione di Pennisi Antonio a f. 69). L'alibi laboriosamente costruito dal gruppo dei giovani in due giorni di riflessione non tenne conto della circostanza dei funerali del nonno del Rizzo, la quale dava a quest'ultimo la possibilità di

18

Dimostrare, volendolo, la sua presenza a Catania fino alle ore 23. Ed è quanto il Rizzo ha appunto fatto, dissociandosi dal destino degli altri, per una evidente spinta egoistica. Verosimilmente, poi, come reazione a tale voltafaccia del Rizzo si spiega la volontà, altrimenti immotivata degli altri imputati, di modificare al dibattimento la versione dei fatti: esclusivamente su di una circostanza di per sé irrilevante ma che concerne, appunto, il Rizzo e serve a metterlo in luce, con particolare insistenza, la sua partecipazione alla riunione: gli imputati, infatti, che prima avevano sostenuto di avere abbandonato il luogo della trapedia tutti insieme contemporaneamente, raggiungendo poi ciascuno per suo conto Catania, hanno voluto al dibattimento rettificare su tale punto la loro versione, sostenendo che furono solo il Filnes e il Rizzo a tornare a Catania e che, quindi, appunto, il Rizzo prese la sua auto per tornare a prelevare gli altri amici rimasti in contrada Mlia. Tutti gli imputati quindi vanno riconosciuti colpevoli dei reati di deten-



Ciancio

19

zione e posto degli esplosivi e delle armi e munizioni loro contestati, perché, una volta raggiunta la prova della loro cosciente e volontaria partecipazione all'azione che si concluse con la tragica esplosione, non si può non riconoscere che essi avevano chiara consapevolezza della presenza degli esplosivi e delle armi trovate sul posto e prestarono cosciente adesione all'azione che di tali mezzi si avvalsero.

Un riscontro particolarmente significativo e puntuale, anche se riferibile solo al Flores e al Certo, della divestizione che i giovani avevano con le armi e dell'aver scelto la contrada Pibia per esercitarsi ad usarle si trova nella deposizione di Russo Caterina, ora detenuta alla polizia giudiziaria (pp. 40-60) ora detenuta al giudice istruttore, la quale ha riferito che il Flores si recava periodicamente nel villino assieme ad altri giovani, dei quali la teste ha saputo indicare il Certo, per esercitarsi a sparare. Conseguenza è l'affermazione di responsabilità degli imputati per la cooperazione nell'omicidio


colposo del Candura e dello Scotti -
da loro cosciente e volontaria parteci-
pazione all'azione che in quella notte
si stava svolgendo attorno alla carica
esplosiva, anche se configurabile solo
come apporto di carattere psichico o come
sostegno morale all'opera altrui, costituisce,
infatti, quel comune vincolo psicologico
che consente di imputare a ciascun
soggetto la responsabilità a titolo di
colpa (art. 113 c.p.) dell'evento che è
derivato dall'azione. Agli imputati è
stato contestato, pure, il delitto di cui agli
art. 110 c.p. e 2 legge 20 giugno 1952 n. 645,
modificato dall'art. 8 legge 22 maggio 1975
n. 152, per aver, in concorso tra loro, par-
tecipato ad una organizzazione eversiva
armata, denominata "Fronte di libera-
zione nazionale", che, nel ricorso alla vio-
lenza quale metodo di lotta politica, per-
segue finalità antidemocratiche. Nella
contestazione si è omissso di specificare
che le finalità antidemocratiche persegui-
te sono quelle « proprie del partito fascista »,
giusta la lettera della disposizione in-

20



Cassella


21



criminatrice, la quale, come è opinione in-
contrastante, è diretta a stroncare esclusi-
vamente qualsiasi forma di riorganizzazione
del disolto partito fascista, che si
realizzi attraverso le condotte tipiche des-
critte nella norma stessa, e non anche in
qualsivoglia altro movimento di matrice
politica diversa, che ugualmente faccia
ricorso alla violenza per attentare alla
sicurezza dello Stato democratico, al
quale saranno applicabili le norme co-
muni di diritto penale sostanziale. Tuttavia,
tale omissione non può configurare una
incertezza assoluta sui fatti che determi-
nino l'imputazione, tale da impenerare nul-
lità del decreto di citazione, atteso in-
chiamo esplicito alla norma di legge viola-
ta e la puntuale descrizione della con-
dotta tipica del reato - Si tratterebbe
del resto di nullità relativa e come tale
sanabile, se non dedotta positivamente.
Ritiene il collegio che anche tale reato
sussista: è fuori dubbio, perché è dimo-
strato dallo stesso evento verificatosi, che in
contrada Milia di Paternò la notte del

22

1° gennaio 1978 si stava, quanto meno, preparando un attentato di omicidio - E' dimostrato poi documentalmente in quale programma di azione tale attentato deve essere iscritto; i documenti trovati nel villino e, in particolare, quello innanzi citato sono espliciti al riguardo; vi si legge tra l'altro: « L'obiettivo strategico del movimento è articolato in tre fasi: la creazione di un'area d'opinione militante nazionale-rivoluzionaria, la disarticolazione del sistema, la creazione di focolari di resistenza armata, al momento dell'arrivo del PCI al governo - L'azione politica esterna si svilupperà principalmente attraverso la creazione di situazioni di rottura, operando poi per esasperarle e renderle vieppiù rivoluzionarie - Compito dei gruppi sarà perciò anche l'impiego di azioni illegali e di guerriglia urbana sulle proteste spontanee - La propaganda clandestina sarà seguita entro l'anno da azioni di sabotaggio e di propaganda armata - Piccole azioni di propaganda armata e di sabotaggio possono essere decise anche localmente ».



Di. 21/78

23



Peraltro, nel corso di perquisizioni domiciliari eseguite a Palermo, veniva rinvenuta identica documentazione relativa al Fronte di liberazione nazionale e altre carte di identità in bianco che, come quelle sequestrate nel villino di contrada Pilia, provenivano dallo stesso furto consumato nella casa comunale di P. Pisci Nicotò. Tali indagini davano luogo dinanzi all'autorità giudiziaria di Palermo ad altro procedimento a carico di Tomaselli Enrico e altri nove imputati. È stata così riscontrata nei fatti l'esistenza di una capillare struttura organizzativa, strumentalizzata e inquisita e dichiarati fini avversi dell'attuale ordinamento democratico, di cui è tracciato mimeticamente lo schema nel documento sequestrato: " Sul piano interno il movimento anticlericale la sua organizzazione in modo piramidale - Al vertice la direzione politico-militare, al cui interno si costituiscono la commissione propaganda e quella tecnico-militare - per l'elaborazione di tecniche operative - Al livello locale (provinciale o interprovinciale)

esiste un responsabile politico-militare, da cui dipenderanno il responsabile del gruppo politico esterno e il responsabile operativo. I militanti attuali del settore operativo costituiranno un'unica colonna. Ogni nuovo militante, selezionato nel gruppo politico dal responsabile del settore, verrà inserito in una nuova colonna, a capo della quale sarà uno dei militanti della colonna originaria. Ogni militante del gruppo operativo deve assolutamente astenersi dal militare nel gruppo politico. Nei limiti del possibile, specie per i nuovi militanti, da qualsiasi attività politica esterna. Infatti è detto in altro passo del documento: "Soprattutto non si deve lasciar credere di essere una organizzazione terroristica". In calce al documento, con l'intitolazione "situazione politico-militare a livello territoriale", vi è una analitica rassegna degli elementi disponibili sia a livello politico che a livello militare nelle province di Agrigento, Catania, Enna, Caltanissetta, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa.

24



Cisneros

25

cuse, Trapani e Reggio Calabria. Per alcune province si sta atto che le colonne militari sono formate o sono in via di formazione con buone probabilità di successo. Per altre si afferma che la situazione è "scoperta", per Catania, in particolare, è detto: « situazione generale da definire ». Poiché il documento non reca alcuna data, non si può da tale annotazione dedurre che il movimento non fosse presente a Catania alla data del 1° gennaio 1978: i fatti che hanno dato origine al presente procedimento dimostrano che anche a Catania si era, nel frattempo, formata una colonna e che i suoi componenti non mancarono certo di iniziativa. Per la configurazione del reato occorre che il movimento o gruppo di persone non inferiore a cinque persegua finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o demigrando la democrazia e le sue istituzioni. Sul ricorso alle

26

violenza come metodo di lotta politica i passi sopra citati sono eloquenti. A chiare lettere ~~da altri~~ dagli stessi passi e da altri ancora del documento in questione e di quello che porta come titolo la dicitura « Sindacalismo rivoluzionario » si evincono le finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, perseguite anche attraverso la deminuzione della democrazia e delle sue istituzioni; « Partiamo innanzi tutto da una analisi del quadro politico-sociale italiano. Lo possiamo fare tre grandi ripartizioni: da una parte, il fronte nazional-rivoluzionario che vuole distruggere il sistema borghese per ricostituire uno Stato organico, un nuovo ordine; dall'altra, lo schieramento delle forze e dei partiti che sostengono il sistema. Fra queste due componenti esiste una grande maggioranza che è priva di opinione. Il nostro sindacalismo deve mostrare l'inutilità di conquiste ~~parziali~~ parziali e di riforme parziali e deve sviluppare lo spirito rivoluzionario negli operai e nei lavoratori organizzati. Il pro-



Cassero

27




blema non è scindibile da quello generale di una alternativa totale alla società e al sistema borghese - lo scopo della nostra azione sindacale è duplice - uno immediato: sottrarre l'élite lavoratrice all'influsso della propaganda borghese e impegnarla nell'azione rivoluzionaria; la matrice fascista del movimento è chiaramente riconoscibile, poi, sta laddove se ne esaltano, pur senza nominarla, alcuni peculiari principi: "In ogni vera rivoluzione l'essenza non sta nella conquista alla causa delle grandi masse che non hanno mai fatto storia, ma nel fare emergere da esse le élite rivoluzionarie (basterebbe ricordare, a tal proposito, un articolo apparso sulla rivista *Gerarchia* - del 25 febbraio 1922: «L'egualitarismo democratico anonimo e frigio, che aveva bandito ogni valore e appiattito ogni personalità, sta per morire; nuove aristocrazie sorgono ora che si è dimostrato come generalmente le masse non possono essere protagoniste della storia ma strumento della storia»).

La nel dichiarato scopo di contrapposizio-

me alla parentata presa di potere da parte del P.C.I., sia nello specifico orientamento politico dei giovani coinvolti nella vicenda (vedi ricavata di iscrizione al M.S.I. di Candiana Paspero e le numerose voci esistenti nel processo che rivelano le marcate simpatie per la « destra » degli imputati e dei giovani deceduti - ff. 62-63-64-66-68-69) - Non sembra dubbio allora che, nella specie, si sia realizzata la fattispecie criminosa prevista dall'art. 2 della legge n. 645 del 1952, così come modificata dall'art. 8 della legge n. 152 del 1945 « la quale punisce la partecipazione ad una associazione, movimento o gruppo che, ove realizzino le condotte tipiche descritte, sono ritenute forme di riorganizzazione del disciolto partito fascista »; è noto il travaglio della dottrina e della giurisprudenza sulla configurazione del reato di tale reato, data dalla c.d. legge Sel-ber, che, almeno nella sua originaria stesura, si è prestata ad una generale inapplicabilità - probabilmente è stata l'esperienza di tale senza applicazione pratica, unitamente alla

28



C. Anis?


29

necessaria di episodi di Terrorismo politico, a supporre al legislatore la modifica introdotta con la c.d. legge Reale n. 152 del 1975, mediante l'aggiunta che anche con un gruppo di persone non inferiore a cinque, che realizzi le condotte incriminate, può ritenersi verificato la riorganizzazione del partito fascista. È stato detto che trattarsi di reato di pericolo o a così detta consumazione anticipata, che è fatta specie alla quale il legislatore ricorre quando per la maggiore tutela del bene giuridico protetto (identificabile, nella specie, nella sicurezza dell'ordinamento democratico) e allo scopo di intervenire ancor prima che il bene stesso risulti più direttamente attaccato e compromesso, si preoccupa di sanzionare penalmente condotte di mero attentato, che consistono in atti preparatori diretti alla lesione del bene. Il punto di maggiore contrasto, fermo restando che trattarsi di reato di pericolo, verte sulla qualificazione di tale pericolo, se cioè si tratti di pericolo concreto o pericolo presunto: se, ai fini della sussistenza del reato, oc-

come accertare che la condotta realizzata e descritta nella norma con i verbi al gerundio (esaltando, immischiando o usando la violenza o propugnando la soppressione delle libertà...) abbia o meno configurato un pericolo effettivo di riorganizzazione del disceolto partito fascista, sostenendosi da taluno che non ogni gruppo di sentenziati giovanotti che, al paese, abbiano fondato un circolo per propagandare la razza ariana può comportare tale pericolo. Si è detto, allora, da chi ritiene necessaria l'esistenza di un pericolo concreto, che dovrà trattarsi di un movimento o gruppo il cui programma di azione abbia una sfera non meramente locale, ma tendenzialmente estesa al territorio nazionale, che la condotta incriminata deve essere idonea a determinare il risultato della riorganizzazione del partito fascista (in tal senso le sentenze della Corte Costituzionale 26 gennaio 1957 n. 1 e 25 novembre 1958 n. 74 e altre della C. S. - Sez. II 17 novembre 1976 n. 882 - Sez. II 31 gennaio 1977 n. 1258, pronunciate in riferimento ai reati meno gravi di apologia del fascismo

30

2 anni

31

e di manifestazioni fasciste previsti dagli artt. 4 e 5 della legge - e perciò si replica, a fortiori, l'idoneità richiesta deve ricorrere per il reato più grave di cui all'art. 2) Si è specificato, poi, ulteriormente, che l'idoneità in rapporto all'evento della riorganizzazione del partito fascista deve essere individuata in base ai principi fissati in tema di delitto tentato, nel senso, cioè, che l'idoneità è pericolo dell'evento, in quanto costituisce una possibilità di verificarsi dell'evento stesso. Ora, ritiene il collegio che, anche a volere accogliere tale criterio restrittivo (non va sottaciuto che autorevoli voci in contrario sostengono la sufficienza di un pericolo presunto che si identifica con la semplice realizzazione della condotta tipica imminente, specie adesso che la legge Reale ha esteso l'imminenza al gruppo di cinque persone), non può dubitarsi che, nel caso in esame, sussistesse l'idoneità della condotta imminente a costituire un serio e concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista: basterà a tal uopo

32

ripensare a tutto quanto sopra si è detto e, in particolare, al programma del movimento. (significative in proposito le parole della premessa della citata "Lettera": «l'obiettivo strategico del movimento è, in prospettiva, il raggiungimento delle condizioni politico-militari per lo sviluppo della lotta armata aperta e rivoluzionaria»), all'ambito territoriale nel quale il movimento si proponeva di agire nell'immediato futuro (lo sviluppo di determinate situazioni interne all'organizzazione come il movimento, oggi, in una situazione di presenza geo-politica limitata alla Sicilia e, parzialmente, ad altri centri del Sud) e a quello, coincidente con l'intero territorio nazionale, del futuro più lontano (best: riflettere all'etichetta attribuita di fronte nazionale-rivoluzionario), all'uso programmato delle armi e degli esplosivi per la commissione di azioni di propaganda armata e di terrorismo (Tra i documenti sequestrati assumono in proposito appiccante significato diversi fogli con scrittura manuale, che il pentito calligrafo ha



L. a. 1970

33



attribuito al Pandura, nei quali sono minutamente riportati gli orari di arrivo e di partenza, con il numero di passeggeri, di alcuni autobus del servizio urbano e i movimenti di automezzi di stanza alla Ditta A.T.E.S. (sottoposti a controllo continuo dalle ore 8 del mattino alle ore 16 circa della sera), alla distribuzione capillare nel territorio della regione delle colonne armate formate o in via di formazione. Resta da dire sulla natura della partecipazione degli attuali imputati al gruppo di Catania: è vero che ai fini della configurazione del reato contestato occorre una partecipazione attiva e non una semplice adesione ideologica ai principi e agli scopi del gruppo che non si traduca in azione pratica. Non sembra dubbio, tuttavia, nella specie, che una riunione nelle ore notturne alle pendici dell'Etna attorno ad una canica di dinamite è indizio quanto mai rivelatore ed univoco della attiva partecipazione degli attuali imputati al gruppo. Le prove così raggiunte di tale partici-

parazione induce a ritenere gli imputati respon-
 sibili anche del delitto di ricettazione delle
 sei carte di identità, che, configurandosi
 quale un reato - mezzo per il conseguimento
 dei fini del gruppo, non può, atteso l'impegno
 di azione comune sottoscritto dai vari
 partecipi, considerarsi estraneo alla con-
 dotta di ciascuno di essi. Passando alla
 determinazione della pena, ritiene il col-
 legio che tutti i reati contestati a titolo di
 delo vanno unificati nel vincolo della conti-
 nuzione, atteso l'evidente unità del dis-
 gno criminoso, e che sussista il concorso for-
 male con il reato di cooperazione nell'omici-
 dio colposo. Avuto riguardo alla loro provane-
 ità e alla mancanza di precedenti penali,
 tutti gli imputati del procedimento principale,
 Flores e come, appaiono meritevoli della con-
 cessione delle attenuanti generiche, che si
 ritengono equivalenti alle contestate aggravanti.
 Valutati tutti gli elementi di cui all'art.
 133 e p. e, in particolare, la natura, i mezzi
 e i fini dell'azione nonché la condotta degli
 imputati, pena congrua appare quella di anni
 sei di reclusione e lire 800 mila di multa

34



Diaceo

35

per Flores, Vighiameri, Certo, Sicali e Zito
(pena base per il reato più grave di cui
all'art. 12 legge 14 ottobre 1941 n. 497: anni
tre e mesi sei di reclusione e lire 500 mila
di multa, aumentata ad anni sei di reclusione e lire 800 mila di multa ai sensi dell'art. 81 c.p.) e quella di anni sei e mesi due di reclusione e lire 850 mila di multa per il Rizzo, che è rimasto latitante.
(pena base: anni tre e mesi otto di reclusione e lire 550 mila di multa). Alla condanna dei predetti imputati consegue la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. Va ordinata la confisca delle cose annesse in rapporto ad eccezione delle radio retrotrasmettenti e dello stabilizzatore sequestrati nell'abitazione di Flores Mauro, di cui va disposta la restituzione al legittimo proprietario.


Gli imputati Santamaria Benito, Vinciguerra Maria, Palermo Vincenzo, Sicali Salvatore e Marino Grazia vanno dichiarati colpevoli del reato di falsa testimonianza loro ascritto. Dall'esame delle deposizioni testimoniali di Cottaneo Della Volta Fran-

cesco, Milio Gino, Sciotto Francesco, Candura
Giuseppe, Chisari Renato, Castiglione Santo,
Palermo Vincenzo, Santamaria Benito, Sicali
Salvatore, Marino Grazia e Vinciguerra Maria
risulta che, nel corso della giornata del
1° gennaio 1948, non essendo rientrati nelle
rispettive abitazioni il Candura Prospero e lo
Sciotto Pier Luigi, i loro familiari si comin-
ciarono a preoccupare e cercarono, sia per te-
lefono che girando di casa in casa, di ottie-
nere notizie presso gli amici e i conoscenti
dei due giovani. In tale via via affannoso
si formarono due gruppi di persone, l'uno
costituito dai parenti dei due giovani e cioè da
Candura Giuseppe, padre di Prospero, e Sciotto
Francesco, fratello di Pier Luigi, accompa-
gnati da loro conoscenti (il Cattaneo, il
Milio e il Chisari) e l'altro formato da
Sicali Salvatore e Marino Grazia, rispetti-
vamente fratello e madre di Sicali Dupelo,
accompagnati da Santamaria Benito, Casti-
glione Santo e Palermo Vincenzo. Senonché,
mentre è certo che il primo gruppo era al-
l'oscuro di tutto e cercava, in preda a crescen-
te affanno, di sapere cosa era successo ai

36

L'altro

37



due giovani, il secondo puppo vuole dare ad intendere che era alla ricerca di Sicali Angelo e ciò per la speciosa ragione che, pur avendo quest'ultimo informato, verso le ore 12 del 12 gennaio, di tutto quanto era accaduto il fratello Sicali Salvatore, questi non avrebbe a sua volta reso edotta la madre, Marino Grazia, del ritorno del figlio "per non farla preoccupare" e, alle richieste della Marino, si sarebbe prestato ad accompagnarla in giro per Catania di casa in casa per avere notizie del congiunto, giungendo di non sapere nulla. In particolare, il Sicali Salvatore e la Marino Grazia si sarebbero recati in casa di Santamaria Benito per parlare con il nipote di questi, Castiglione Santo, che sapeva amico di Sicali Angelo; in compagnia del Santamaria e del Castiglione si sarebbero messi a girare a bordo di un'auto e quindi, lasciato il Castiglione, si sarebbero recati in casa di Palermo Vincenzo, per cercarvi il figlio di questi, Salvatore, ultimo amico comune. In finiti e non avendo trovato il Palermo Salvatore, si sarebbero

28



divisi e mentre Sicali Salvatore e Marino
 Grasso sarebbero tornati a casa loro, il
 Palermo Vincenzo e il Santamaria Benito
 avrebbero continuato a cercare Palermo
 Salvatore, finendo poi per tornare in casa
 del Santamaria. Qui avrebbero trovato l'al-
 tro gruppo di persone formato dallo Sciotto,
 dal Candura e dai loro accompagnatori,
 i quali avevano avuto la stessa idea di cer-
 care Castiglione Santo per sapere qualcosa
 dei propri congiunti. Riferiscono i componenti
 di questo secondo gruppo che, giunti in casa
 del Santamaria nelle speranze di trovarvi
 il nipote Castiglione Santo e non avendolo
 trovato, appresero dalla zia del Castiglione,
 Vinciguerra Maria, che il nipote la notte
 precedente, dopo le ore 24, era stato chia-
 mato fuori da alcuni suoi amici ed era
 rimasto assente circa due ore, ritornando
 visibilmente sconvolto, con un arrossamen-
 to alla fronte e in preda a comati di
 vomito. Interrogati su tale circostanza,
 sia il Santamaria che la Vinciguerra
 che il Castiglione hanno negato, sostenen-
 do che quest'ultimo, nella notte del 19

C'altro

39



permanere, non si mosse mai di casa - Questo assunto è stato ribadito al dibattimento anche da Bombapallo, il prefetto, altro ex del Castiglione. Sembrerebbe evidente appare il mendacio del Santamaria, della Vinciguerra, del Sicil. Salvatore, di Marino Grazia e di Palermo Vincenzo, sia per la parte che riguarda l'allontanamento da casa del Castiglione nella notte del 12 gennaio, sia per la parte che riguarda la presunta ricerca, durante la giornata successiva, di Sicil. Ruffalo, che tende invece a dissimulare gli affannosi incontri e conciliaboli che dovettero avvenire per imbastire una linea di difesa - Concesse le attenuanti penali, per lo stato di incensuratezza degli imputati e le motivazioni dell'azione, pena compresa appare per il reato di falsa testimonianza contestato a Santamaria Benito Vinciguerra Maria, Palermo Vincenzo, Sicil. Salvatore e Marino Grazia quella di mesi sei di reclusione ciascuno (pena base sei mesi ridotta a mesi sei) - Nella presunzione di emenda e arto riguardo alle circostanze di cui all'art. 133 c.p., può concedersi

40

la sospensione condizionale di tale pena Castiglione Santo va assolto invece dai reati di favoreggiamento personale e false testimonianza continuata, in relazione agli stessi fatti di mendacio e di reticenza, per insufficienza di prove sulla esistenza di cui-
 Monti 384 e p., posto che le circostanze riferite legittimano il dubbio che egli abbia partecipato alla riunione in contrada Milia e abbia quindi commesso i reati di cui è imputato, per la necessità di evitare l'imminazione per i ben più gravi reati contestati al Flores e comei-
 Tutti gli imputati che hanno riportato condanna vanno condannati, in solido, al pagamento delle spese processuali e il Flores, il Vighamesi, il Certo, il Sicali Angelo e lo Zito anche al pagamento delle spese della loro custodia preventiva -

P. Q. M.

reati gli artt. 183-188 e p.

dichiaro Flores Sebastiano, Vighamesi Giuseppe, Certo Sebastiano, Sicali Angelo, Zito Vincenzo e Rizzo Pietro colpevoli dei reati loro ascritti, ritenuta la continuazione



Castiglione

41

ed il concorso formale con il reato di omicidio colposo plurimo, e, concesse a tutti gli imputati le attenuanti penali equivalenti alle contestate aggravanti, condanna Flores Sebastiano, Vighiameri Giuseppe, Certo Sebastiano, Sicali Angelo e Lito Vincenzo alla pena complessiva di anni sei di reclusione e lire ottocentomila di multa ciascuno;

condanna Lizzo Pietro alla pena complessiva di anni sei, mesi due di reclusione e lire ottocento e cinquanta mila di multa -

Dichiara inoltre Santamaria Benito, Vignone Maria, Palermis Vincenzo, Sicali Salvatore, Marino Grazia colpevoli del reato di falsa testimonianza loro suppletivamente ascritto e, concesse le attenuanti penali, li condanna alla pena di mesi sei di reclusione ciascuno -

Condanna tutti gli imputati, in solido, al pagamento delle spese processuali ed il Flores, il Vighiameri, il Certo, il Sicali Angelo e lo Lito anche al pagamento delle spese della loro custodia preventiva.

Visto l'art. 29 c. p.

Dichiara il Flores, Vighiameri, Certo,

42



Licali Angelo, Zito Vincenzo e Rizzo Pietro
interdetti dai pubblici uffici per la durata
di anni cinque -

Visto l'art. 240 c.p.

ordina la confisca delle cose ancora in
sequestro ad eccezione delle radio ricevatrici
telet: e dello stabilizzatore di cui ordina
la restituzione al legittimo proprietario -

Visto l'art. 163 c.p.

ordina che l'esecuzione della pena inflitta
a Santamaria Belito, Vinciguerra Maria,
Palermo Vincenzo, Licali Salvatore e Marino
Enrico resti sospesa alle condizioni di
legge -

Quarant?

Visto l'art. 479 c.p.p.

assolve Castiglione Santo dai reati
ascritti per insufficienza di prove -
Catania 19 giugno 1979

IL DIRETTORE DI SEZIONE
(dott. ...)

Luigi Jure
Carretto Romano est.

V° 14/7/79

P.L.

- 21-6-78 he proposto appello di P. M. di Castiglione
- 26-78 " Sicoli Salvatore, Marino Giuseppe
- 21-6-78 di dr. Stano Taglianni per Castiglione, Santomena, Viniguenera Palermo
- 21-6-78 di dr. Di Mauro per Sicoli Angelo, Sicoli Salvatore e Marino Giuseppe
- 20-6-78 avv. Tonisi per Vigliani, avv. Feraci per Sicoli Angelo, Zito, Cato, Vigliani Giuseppe, Floris, Sicoli Salvatore e Marino
- 21-6-78 Cato, Floris, Sicoli Angelo, Vigliani Zito
- 22-6-78 avv. Attanasio per Floris
- 20-6-78 avv. Reine per Rizzo

om

avv

no

om
om
PI

E' copia fotostatica conforme all'originale.

Che si rilascia a richiesta Proc. Gen. Repubblica Cattolica

PER USO ufficio

Catania, 11.8.1980

IL DIRETTORE AGGIUNTO
IL DIRETTORE
(Giuseppe ...)



P.C.C.

CT 20 X 80

Il Direttore Superiore di Cancelleria
(Dr. Giovanni Amore)



SENTENZA
in prima istanza
UDIENZA

del 27/12/79

N.1692/79 Reg. Gen.

Depositata in Cancelleria

il 24 GEN 1980

Spedito avviso art. 151
C. P. P.

il

Essecutiva

il

Redatta scheda

il

Art.

Carapione penale

il

foglio elettorale al comune

di

Mod. 128 - 2000 -
CARTOSTAMPA



N. 2066 / 979 Reg.

Raccolta sentenze

REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano



Il Tribunale penale di Catania Sez. : 2a

composto dai Signori :

- 1. Dott. Vincenzo Acagnino Presidente
- 2. Dott. Michele Arculeo Giudice
- 3. Dott. Ugo Scelfo Giudice est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

CONTRO

- 1) DI GIORGIO ANGELO di Gaetano n. 19/2/1958 a Catania e qui res. via Conte Ruggero, 6 - arr. 7/12/79 - detenuto presente
- 2) SIGNORELLO GIUSEPPE di Stefano n. 25/X/59 a Catania e res. Misterbianco in via Basltxo, 2 arr. 7/12/79 - detenuto presente

IMPUTATI

- a) del delitto p. e p. agli artt. 110)61 n. 2 C.P., 9 L. 14/10/1974 n. 497 in relazione all'art. 1 L.18/4/75 n. 110, per avere, in concorso tra loro ed in concorso con altra persona rimasta non identificata, al fine di commettere i delitti di cui alle succ. lett. " D" e " E", confezionato delle bottiglie incendiarie, Acc. in Catania il 7/12/1979
- b) del delitto p. e p. agli artt. 110-61 n. 2 C.P. 10 L. 14/10/1974 n. 497 in relazione all'art. 1 L. 18/4/75 n. 110, per avere, in concorso tra loro ed in concorso con altra persona rimasta non identificata, al fine di

Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Dott. *Bepparini*

Sentit i imputat e l'Avv. *P. G. ...*

in difesa de medesim che per ultimi ebbero la parola. *di ...*



commettere il delitto di cui alle succ. lett. "D" ed "E" illegalmente detenuto delle bottiglie incendiarie.

Acc. in Catania il 7/12/1979.

c) del delitto p. e p. agli artt. 110-61 n.2 C.P. 12 cpv. 1° ip.1° e 3° L.14/X/1974 n. 497, in relazione all'art. 1 L.18/4/1975 n.110, per avere, in concorso tra loro ed in concorso con altra persona rimasta non identificata, essendo in numero di tre persone riunite; al fine di commettere i delitti di cui alle succ. lett. "D" ed "E" in tempo di notte ed in luogo abitato, portato illegalmente in luogo pubblico delle bottiglie incendiarie. In Catania il 7/12/1979.

d) del delitto p. e p. dagli artt. 110-61 n.2 e 5 C.P., 13 legge 14/X/1974 n. 497 in relaz. all'art. 1 L. 18/4/1975 n. 110, per avere, in concorso tra loro ed in concorso con altra persona rimasta non identificata, al fine di incutere pubblico timore e di commettere il delitto sub "E", fatto ~~ragion~~ esplodere alcune bottiglie incendiarie, lanciandole, agevolati dalle condizioni di minorata difesa dipendenti dal tempo di notte, all'interno dei locali di esposizione della concessionaria Fiat "Ing. M. Musumeci".

In Catania il 7/12/1979.

e) del delitto p. e p. agli artt. 110 - 56 - 423 - 61 n.5 C.P. per avere in concorso tra loro ed in concorso con altra persona rimasta non identificata, agevolati dalle condizioni di minorata difesa dipendenti dal tempo di notte, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare un incendio, lanciando, dopo aver rotto la vetrata di ingresso e facendo esplodere all'interno dei locali di esposizione della concessionaria Fiat "Ing. M. Musumeci", delle bottiglie incendiarie, che, per le fiamme sprigionate, danneggiavano due Fiat 127 ed una Fiat Ritmo ivi parcheggiate, senza cagionare l'avvento per cause non dipendenti dal

la volontà degli stessi imputati.

In Catania il 7/12/1979.

FATTO E DIRITTO

Con rapporto dell'8/12/1979, i Carabinieri di Catania denunciavano Di Giorgio Angelo e Signorello Giuseppe per i reati di cui in rubrica.

Dopo l'interrogatorio da parte del Sostituto Procuratore della Repubblica, gli imputati, con il rito direttissimo, venivano rinviati al giudizio di questo Tribunale.

In esito all'odierno pubblico dibattimento, il Collegio, osserva: preliminarmente, va esaminata la questione dell'esatta qualificazione giuridica degli addebiti contestati ai giudicabili.

Al riguardo, in primo luogo, il Tribunale ritiene che la imputazione della lett. e) della rubrica (110-56-423-61 n.5 C.P.) debba essere modificata in quella, meno grave, di cui all'art. 424 I° comma C.P.

A questa conclusione il Collegio è pervenuto tenuto conto delle seguenti circostanze:

- a) la modesta entità dei danni causati dalle due bottiglie incendiarie lanciate all'interno dei locali della concessionaria Fiat di Musumeci Matteo (ff.12-14-15-16-85-86);
 - b) il carattere rudimentale (f.12) di tali ordigni che provocarono la " grossa fiammata " vista dagli agenti (ff. 5-11)
- la quale, va anche tenuto presente, sia per le dimensioni del locale (circa 800 mq.), sia per la natura, prevalentemente metallica degli oggetti ivi custoditi (vi erano 8 macchine nuove in





esposizione) , non poteva attecchire e diffondersi, assumendo, quindi, proporzioni, vastità, estensione, violenza e capacità distruttiva tali da potere essere ricondotta nell'ambito del concetto tecnico-giuridico di " incendio " (cfr. Cass. Sez. I 26/11/63 - Cass. Penale anno 1964 1039 - Cass. Sez. 2a 12/5/76, Cass. Penale Mass. Ann. 1978 38 m. 38).


Per quanto concerne l'altro problema posto, relativo, cioè, alla natura di armi comuni o da guerra degli ordigni in questione, la disposizione dell'art. 1 della L. 18/4/1975 n. 110, includendoli, espressamente, nella seconda categoria, non lascia dubbi di sorta sul carattere di armi da guerra delle bottiglie incendiarie.

Nell'ordine logico, va quindi affrontato il problema della colpevolezza degli imputati per i reati loro in concorso ascritti, nei termini in cui sono stati precisati e qualificati gli addebiti in sede dibattimentale.

A tal proposito, il Collegio osserva che il tema centrale della responsabilità dei due giovani universitari è dato dalla presenza o meno di essi sui luoghi od in prossimità dei luoghi in cui si è verificato l'attentato incendiario per cui è processo.

Ora, ritiene il Collegio che, sia nei confronti del D^o Biongio, sia nei riguardi del Signorello, è stata raggiunta la prova, certa, di tale circostanza di fatto.

Invero, per quanto concerne il primo imputato, la prova della sua presenza all'ora e sul luogo dell'attentato è diretta: egli faceva parte del gruppo, composto da tre giovani, notato



dai verbalizzanti, alle ore 4,20 circa del 7/12/1979, davanti alla porta principale del salone di esposizione della concessionaria Fiat del Musumeci e ciò immediatamente dopo che si era verificata la "grossa fiammata" di cui si fa menzione nel rapporto in atti.


Ma c'è di più.

I militari ebbero anche modo di vedere che i tre individui, prima di darsi alla fuga, (uno a bordo di un ciclomotore, pare di colore giallo, gli altri due a piedi, tra questi ultimi c'era il Di Giorgio, il quale venne raggiunto ed arrestato dai Carabinieri quando si trovava "all'angolo dell'via Ippocampo") si erano disfatti degli oggetti descritti nel rapporto, tra i quali c'era una bottiglia piena di benzina super.

Inoltre, i militi aggiungono che nella via Tomaseili, cioè nelle immediate adiacenze dei locali del Musumeci, vennero trovati altri due ciclomotori (uno rosso e l'altro blu), con i motori accesi.

Del ciclomotore di colore rosso, il Di Giorgio ammise subito di essere il possessore e riferì che il veicolo gli era stato dato in prestito da Tirri Maria, alle ore 20,30 della sera precedente (1. 7)-

Portanto, avuto riguardo a tali elementi, non può sussistere alcun ragionevole dubbio, sulla colpevolezza del Di Giorgio, in ordine ai delitti di cui alle lett. C) D) della rubrica, nonché per il reato previsto e punito dall'art. 418 I° co. C.P.



Il Tribunale ritiene, inoltre, che pure il Signorelli sia responsabile degli stessi reati, anche se la prova della sua colpevolezza è raggiunta in modo, parzialmente, diverso ed indirettamente.

Invero, dai due ciclomotori, rinvenuti in sosta nelle immediate adiacenze del luogo dell'attentato, uno, precisamente quello di colore blu, appartiene a Signorello Stefano, padre dello odierno imputato, Signorello Giuseppe, il quale lo aveva in uso, come è pacifico nel processo.

Quest'ultimo, interrogato dai Carabinieri su tale circostanza, rendeva una dichiarazione che non collimava con quanto aveva detto, inizialmente, il Di Giorgio alla P.G.: costui aveva ammesso che, sin dalla sera precedente, era in possesso del ciclomotore di colore rosso, ceduto dalla Tirri, ma nulla aveva detto sull'altro veicolo sequestrato dai Carabinieri.

Il Signorello, invece, in quella sede ed anche successivamente, ha sostenuto di avere prestato il proprio mezzo al Di Giorgio, il quale dopo alcuni giorni dall'arresto, si adeguava alle dichiarazioni del coimputato.

Questi chiari ed univoci elementi di colpevolezza trovano ulteriore riscontro nello stesso comportamento processuale del Signorello.

Infatti, il predetto imputato, in istruttoria, disse di avere trascorso la sera del 6/12/1979 assieme a Motra Gaetano, Cimino Domenico e Mascali Romano, riferendo che si erano re-

cati al cinema "Dell'eroe", da dove erano usciti verso le ore
24 - 24,15, precisando che egli era stato accompagnato in
macchina a Misterbianco, dove abita, dal Cimino (Fl. 53), men-
tre, al dibattimento, modificando radicalmente la versione dei
fatti, affermava che egli, in realtà, aveva trascorso la sera
tra il 6 ed il 7/12/1979 nei locali di " RADIO OCEAN", rien-
trando poi nella propria abitazione a mezzanotte con l'autobus
di linea (cfr. verbale dibattimentale del 27/12/1979).

Risolto il problema della colpevolezza degli imputati in
ordine a tali reati, il Tribunale ritiene di dovere unificare
gli addebiti esaminati ai sensi dell'art. 81 C.P., costituendo
essi distinti momenti di un unico disegno criminoso.

Va, infine, affrontata la questione della determinazione del-
la pena da infliggere al Di Giorgio ed al Signorello, alla qua-
le è strettamente connesso il problema della concessione o meno
delle circostanze generiche di giudicabili.

A tal proposito, osserva il Collegio, che se da una parte,
nella fattispecie, non si può non tener conto della condizione
di incensurati dei prevenuti, della loro giovane età e delle mo-
tivazioni politiche della loro condotta delittuosa, come ri-
sulta dai documenti sequestrati dai Carabinieri, - - - - -
dall'altra, non si possono minimizzare le modalità violente del-
l'azione di intimidazione politica attuata dal Di Giorgio e
dal Signorello, le quali, di per se stesse, rivelano l'adesione
degli imputati ad un metodo di lotta politica che la legge per


onale vieta e punisce ed è appunto per ciò che il Tribunale, avuto anche riguardo a tutte le altre circostanze di cui, allo art. 133 C.P., ritiene di non poter concedere ai predetti le attenuanti dell'art. 62/bis C.P. e di dover infliggere ad essi la pena complessiva di anni 2 mesi 4 di reclusione e L. 260.000 di multa per i reati dei quali si sono resi colpevoli.

(Delitto di porto abusivo di arma da guerra: anni due di reclusione e L. 200.000 di multa, elevata di un mese di reclusione e L. 20.000 di multa per l'aggravante del numero delle persone, del tempo di notte e del centro abitato; tale pena va aumentata di un altro mese di reclusione e L. 20.000 multa per l'art. 61 n.2 C.P. e di due mesi di reclusione e L. 20.000 di multa per l'art. 81 C.P.)-

Gli imputati, in solido, vanno condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quelle della rispettiva custodia preventiva.

Di quanto in sequestro, va ordinata la confisca delle cose delle quali i giudicabili si sono disfatti al momento della fuga dal luogo dell'attentato, mentre degli altri oggetti va ordinata la restituzione agli aventi diritto.

Infine, ritiene il Collegio che le conclusioni che vanno adottate in ordine ai delitti di cui alle lett. a) e b) della rubrica (fabbricazione e detenzione delle bottiglie incendiarie) devono essere diverse da quelle alle quali è pervenuto il Tribunale per i delitti che hanno già formato oggetto del suo esame.



Infatti, se da una parte la matrice politica della incursione necessitaria della quale, certamente, gli imputati si sono resi colpevoli, fa ragionevolmente ritenere che essi si sono occupati anche degli aspetti organizzativi della impresa criminosa per cui è processo, fabbricando e detenendo, quindi, le bottiglie piene di benzina, dall'altra, il carattere rudimentale di tali ordigni e la presenza sicura di un terzo individuo sui luoghi dell'attentato lasciano dei fondati dubbi sulla colpevolezza dei giudicabili, anche per tali delitti, ben potendo gli oggetti in questione essere stati approntati proprio dal terzo individuo delegatosi a bordo del motorino oppure da altri.

Pertanto, in ordine ai delitti di cui alle lett. a) e b) della rubrica, il Collegio ritiene di dovere assolvere il Di Giorgio ed il Signorello per insufficienza di prove.

P. O. M.

Visti gli artt. 483 - 488 C.P.P. dichiara Di Giorgio Angelo e Signorello Giuseppe colpevoli dei delitti di cui alle lett. c) e d) della rubrica, nonché del reato di cui all'art. 424 1° co. C.P., così modificata l'imputazione di cui alla lett. e), e ritenuta la continuazione fra detti reati, li condanna alla pena di anni due, mesi quattro di reclusione e lire 260.000 di multa ciascuno, in solido alle spese processuali e ciascuno a quelle di sua custodia preventiva.

ordina la confisca delle cose rinvenute sul luogo del fatto



e la restituzione degli altri oggetti agli aventi diritto.

Visto l'art. 479 C.P.P. assolve il Di Giorgio ed il Signor-
ello dagli altri reati loro in concorso ascritti, per insuf-
ficienza di prove.

Così deciso in Catania il 27/12/1979.

A. Sulli

ME Presidente
Amore

Catania, 26-1-1980

Il sost. Proc. Gen.

Amore

*24-12-79 appello leg. imperator.
24-12-79 ... dell'Avv. G. Valturano d/6
... Appello fine
24-11-79 ... dell'Avv. Sottocasa Rovere
d/1 D. Frangia*

P.C.C.


CT 20 X 80



Il Direttore Superiore di Cancelleria
(Dr. Giovanni Amore)

Amore

Waw



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

La Corte di Appello, di Catania, Sezione **II[^]** penale composta da:

- 1. Dott. **COSTA** **Giuseppe** Presidente
- 2. " **VINCI** **Alessandro** } Consiglieri
- 3. " **SPAMPINATO** **Salvatore** }

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa contro **1) DI GIORGIO Angelo, nato a Catania il 18/2/1958 ivi res. via Conte Ruggero n.6 arr. il 7/12/1979 - detenuto presente -**
2) SIGNORELLI Giuseppe, nato a Catania il 25/10/1958 e res. in Misterbianco via Belsido (del Pino) n. 2 - arr. il 7/12/1979 - detenuto presente -

Appellante avverso la sentenza emessa dal Tribunale penale di **Catania** del **27/12/1979** con la quale **Di Giorgio Angelo e Signorelli Giuseppe** vennero condannati alla pena di **anni due, mesi quattro di reclusione e f. 260.000 di multa ciascuno, nonchè in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quelle di sua custodia preventiva.** **Confisca delle cose rinvenute nel luogo del fatto e restituzione degli altri oggetti.**

COLPEVOLI

- a) del delitto p. e p. agli artt. 110-61 n. 2 C.P. 12 cpv. 1° ip. 1° e 3° L. 14/10/1974 n. 497 in relazione all'art. 1 L. 18/4/1975 n.110. In Catania il 7/12/1979.
- b) del delitto p. e p. dagli artt. 110-61 n. 2 e 5 C.P. 13 Legge 14/10/1974 n.497 in relazione all'art. 1 L. 18/4/1975 n.110. In Catania il 7/12/1979.
- c) del reato di cui all'art. 424, 1° comma C.P. in danno della concessionaria FIAT " Ing. M. Musumeci

mod. 18

sentenza n. **564**

N. **215** Reg. gen. 19 **80**

UDIENZA del **14/5/1980**

Depositata il **4-6-1980**

Il Cancelliere

Estratto notific.



Il Cancelliere

Il Cancelliere

N. Reg. Esec. Pen.

Estratti alla Proc. Gen. ed al

Trib. di

e P. S.

addi

Il Cancelliere

Redatta scheda il

e fatta comunicazione elettorale

al Comune di

Il Cancelliere

Art. Camp. pen.

Il Cancelliere

In Catania il 7/12/1979.

Ritenuta la continuazione fra i detti reati.

E vennero assolti per insufficienza di prove:

d) del delitto p. e p. agli artt. 110-61 n.2 C.P. 9 L. 14/10/74 n.497
in relazione all'art. 1 L. 18/4/1975 N.110

Acc. in Catania il 7/12/1979

e) dal delitto p. e p. agli artt. 110-61 n.2 C.P. 10 L. 14/10/1974 N.497 i
relazione all'art. 1 L. 18/4/1975 N.110.

Acc. in Catania il 7/12/1979.

Udita la relazione dei fatti che hanno determinato il procedimento e
dello svolgimento di esso; svoltisi il dibattimento e la discussione
con le conclusioni del P.M. e del difensore dell'imputato

OSSERVA

Le fatti e diritti

Intorno alle ore quattro del 7 dicembre 1979 una pattuglia di
Carabinieri notava una "grossa folla" sparpinata all'interno
del salone di esposizioni della concessionaria FIAT "Munusconi"
di Catania e, quasi contemporaneamente, tre giovani che si davano
alla fuga dopo aver furtato per terra degli oggetti accanto a detto locale.
Uno dei fuggitivi rientra ed allontanarsi a bordo di un ciclomotore
mentre gli altri due si allontanavano a piedi lungo il viale Regina
Margherita, inseguiti dai militari. Uno di detti due giovani veniva
rappreso e, furente, alzava le mani dicendogli di essere disarmato,
mentre l'altro rientra a fare perdere le proprie tracce. Nei pressi
del portone di ingresso della concessionaria i Carabinieri rinvenivano
una bottiglia piena di bevanda alla quale erano attaccati tre fran-
giferi "attivento" con nostro adesivo, un cainetto, una borsa di stoffa,
una sottopiletta per alcool e ecc. di una bottiglia di vetro con
nostro adesivo e tre frangiferi "attivento". Rinvenivano, inoltre, due
ciclomotori con il motore acceso: uno di colore rosso e l'altro di
colore blu. Il giovane furente, dopo aver rifiutato di indicare
le proprie generalità, successivamente alla stessa pattuglia di Carabi-
nieri diceva di chiamarsi Di Giorgio Angelo e, interrogato, si arrolava

3

della facoltà di non rispondere una dichiarazione di aver venduto il ciclomotore bleu e di aver avuto in prestito il ciclomotore rosso, la sera precedente, dalla conoscente Titti Maria Costi, interpellata, confermava tale circostanza.

I carabinieri accertavano, nel corso delle indagini esperte, che il ciclomotore di colore bleu era di proprietà di Sigismondo Stefano e veniva abitualmente usato dal figlio del predetto, Giuseppe. Quest'ultimo, successivamente dichiarava ai militari di aver dato in prestito il ciclomotore all'amico Angelo Di Giorgio la sera del 6 dicembre e di averlo della facoltà di non rispondere oltre.

Tali fatti venivano riferiti all'Autorità Giudiziale con rapporto del giorno 8 dicembre 1974 e quindi nei confronti del Di Giorgio e di Giuseppe Sigismondo veniva iniziato procedimento penale in ordine al reato di cui agli artt. 9 L. 14 ottobre 1974 n. 497, 61 n. 2 C.P. contestandosi agli imputati di avere confezionato delle bottiglie incendiarie; al reato di cui agli artt. 10 della predetta legge e 61 n. 2 C.P. contestandosi agli imputati di aver illegalmente detenuto delle bottiglie incendiarie; al reato di cui agli artt. 12 cpv. della legge n. 497 del 1974 ^{61 n. 2 C.P.} contestandosi agli imputati di aver, in tre persone, portato bottiglie incendiarie in luogo abitato e in tempo di notte; al reato di cui agli artt. 13 della legge predetta; 61 n. 2-5 C.P. contestandosi agli imputati di aver fatto esplodere bottiglie incendiarie al fine di incutere pubblico timore; E) al reato di cui agli artt. 56, 423, 61 n. 5 C.P. contestandosi agli imputati di avere compiuto atti idonei di reità a cagionare un incendio.

Interpellato dal P.M. Angelo Di Giorgio ribadiva la circostanza del prestito del ciclomotore di colore rosso da parte della Titti e, modificando la dichiarazione resa ai carabinieri, affermava che il ciclomotore bleu gli era stato dato in prestito, la sera del 6 dicembre da Angelo Sigismondo.

4

Rifiutava di diri altro e dichiarava di non volere indicare alla procura gli esatti dati il circoscrizioni di color bleu. Angelo Silvestro ribativa di avere dato in prestito il ciclocamion al Di Giorgio, e dichiarando di non sapere nulla in merito ai fatti contestati, aggiungendo di avere trascorso la sera del 16 dicembre in compagnia di amici in un locale cinematografico prima di rientrar nella propria abitazione.

I due imputati, Vincenzo, precario, Tullio e l'indico di lett. primo divenuti al Tribunale di Catania e, nel corso del dibattimento, il Di Giorgio confermarono presso Silvestro al P.M., aggiungendo che egli, la notte del 16 al 17 dicembre, avendo avuto ^{avuto} scontri con avversari preparavano attentati contro le sedi del movimento politico al quale egli aderiva, assieme ad un amico - di cui non intendeva fare il nome - aveva deciso di controllare dette sedi; che provenendo dal rione "Borgo", finì alla incrocio tra ^{via} Tommaselli e il via Regina Margherita aveva notato delle ^{nei locali} fiamme dalla carrozzeria FIAT e, contemporaneamente l'arrivo di Carlo Bioneri; che aveva tentato la fuga tentando di essere coinvolto nell'accaduto. Il Silvestro dichiarava di essere innocente e sosteneva di avere trascorso la sera del 16 dicembre nei locali di una stazione radio prima prima di rientrare a casa definitivamente e aggiungendo di aver ^{prima} afferrato un ennesimo recato in un cinematografo al fine di creare un alibi, ma: fando di essere sospettato quale autore dei fatti accaduti durante la notte.

Il Tribunale predetto, con sentenza del 27 dicembre 1979, dichiarava colpevoli gli imputati, colpevoli dei delitti di cui agli artt. 12 e 13 della legge n. 497 del 1974 sopra indicati con le lettere C-D nonché del delitto di danneggiamento seguito da incendio ai sensi dell'art. 424 C.P., con qualifica il fatto contestato e titolo di tentativo di incendio (lett. E) e condannava il Di Giorgio e il

Not

Ulli

5



Silvestro, ciascuno, alla fine di due anni e quattro mesi di reclusione e L. 250.000 di multa - Annullare gli impuniti degli altri reati loro contestati per insufficienza di prove - Il Di Giorgio e il Silvestro proponevano appello contro tale sentenza e pertanto venivano citati a comparire dinanzi al giudice civile per la discussione del processo -

Ciò premesso il Collegio, esaminando i motivi formulati dagli imputati a sostegno delle ^{impugnazioni} impugnazioni, osserva:

Angelo Di Giorgio ha chiesto, in via principale, di essere assolto, punto meno per insufficienza di prove, deducendo che a suo carico esiste soltanto un semplice indizio: quello relativo alla sua presenza nel momento e nel luogo in cui era avvenuto il fatto; presenza della quale, per altro, egli aveva dato una giustificazione perfettamente verosimile.

Tale assunto non può essere condiviso per la ragione che i Carabinieri notarono la presenza del Di Giorgio (e di altri due individui) accanto al fotomontaggio di ingesso del salone di esposizione della concessionaria FIAT contemporaneamente al verificarsi delle "grossi fiammate" provocate in detti locali dal lancio della bottiglia contenente benzina. Ora, poiché l'ordigno impiegato aveva la caratteristica di provocare l'incendio della benzina contemporaneamente alle rotture della involucro di vetro per il contatto del liquido infiammabile con i fiammiferi "attivanti" accesi prima del lancio, non si può non ritenere provato che la bottiglia incendiaria venne lanciata da chi si trovava nel luogo nel momento dello spigornarsi delle fiammate.



e quindi non può non ritenersi provata la infondata fondatezza
 dell'effettiva di Giorgio ~~proveniente dalla concessionaria~~ la cui presenza fu rite-
 nuta accanto allo concessionario FIAT nello stesso momento del verificarsi
 della "praga fiammata". Del resto la prova in parola trova concreto
 riscontro e conferma nel comportamento fortemente reticente
 dell'imputato (e tale reticenza non si concilia con la ipotesi
 rinvenuta ai fatti del proscritto) il quale, dopo avere dichiarato ai Carab-
 binieri di non sapere nulla del ciclomotore di colore ben rinvenuto
 nelle adiacenze dei locali della concessionaria, ha poi - ammessa-
 damente l'interrogatorio reso al P.M., di essere stato in possesso di
 detto veicolo per averlo avuto in prestito da Giuseppe Silvestro e
 quindi si è rifiutato di indicare la persona che, allo guida dello
 stesso ciclomotore, lo accompagnava durante la notte del 7 dicembre.
 Va ricordato, ancora, che il Di Giorgio, durante il dibattimento di
 primo grado, ha sostenuto di essere giunto nei pressi della concessionaria
 proveniente dal quartiere "Borgo" (attraverso la via ~~Terremoto~~ Antonino
 Longo) ma tale affermazione è stata smentita dalla testimonianza
 della Guardia Giurata Celso Rogusa il quale ha dichiarato di avere
 visto, proprio intorno alle ore quatto del 7 dicembre, tre persone pec-
 corare, a bordo di altrettanti ciclomotori, il viale Regina Margherita
 proveniente dalla piazza S. Maria di Gesù e diretti verso la piazza
 Rossa nelle cui adiacenze è situata la concessionaria "Mazzucchi"
 (v. fol 67) e cioè provenienti da una di uscirne e da una via diretta
 da quelle indicate dall'effettivo.

A sostegno della richiesta di assoluzione il Di Giorgio ha, inoltre,

Moz

Lib

7

dedotto che: a) in ordine al delitto di cui all'art. 13 della legge n° 497 del 1974 non sarebbe provato che la bottiglia incendiaria venne lanciata con l'intento di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di ostentare alla ricerca pubblica; b) il delitto ora menzionato presuppone l'esplosione di colpi di arma da fuoco o lo scoppio di bomba o di altri ordigni o materiali esplosivi mentre la bottiglia incendiaria come quella usata la notte del sette dicembre, non può essere qualificata come un'esplosione né può essere assimilata ad un ordigno esplosivo o al materiale esplosivo; c) la bottiglia in parola non può essere qualificata come arma ai sensi dell'art. 1 della legge 18 aprile 1975 n° 110 in quanto non possiede capacità esplosiva né funzionalità incendiaria; d) tali caratteristiche della bottiglia incendiaria comportano la non configurabilità del ritenuto delitto di cui all'art. 424 C.P.

Per confutare tali argomentazioni la Corte rileva che:

1°) Dovendosi escludere, in mancanza di qualsiasi elemento di prova, che il Di Giorgio e i suoi corredi agissero al solo scopo di esporsi di danni danni materiali al titolare della concessionaria FIAT o soltanto per intimorire il Musumeci, si deve conseguentemente ritenere per certo che il gesto fu compiuto al fine di incutere pubblico timore. Tale fine (che, per altro trova una significativa correlazione con la giustificazione di carattere politico prospettata dal Di Giorgio) era facilmente raggiungibile con l'uso di ordigni che, come quelli approntati e in pratica usati, erano idonei e produttivi (e possono) ^{memorandum} violenti fenomeni, con conseguente danneggiamento, di pro:

potenzioni tali da provocare un concreto allarme nella collettività, anche per le circostanze di tempo del loro impiego;

2) Se è vero che la bottiglia lanciata nei locali della concessionaria non provocò una "esplosione" né può essere ^{+accidentalmente} paragonata come "ordigno esplosivo" o "materiale esplodente", tuttavia è anche vero che l'art. 13 della legge n.º 497 del 1974 non contiene un'elencazione tassativa ~~dei mezzi~~ di mezzi, l'impiego dei quali costituisce il presupposto (che è mezzo materiale) per la configurazione dell'ipotesi di reato prevista dalla stessa norma in quanto appare evidente che nella norma in esame il legislatore ha inteso fare riferimento a tutti quegli ordigni il cui uso e i cui effetti sono idonei a provocare effetti che formano incidenza pubblica timore. E tra tali ordigni devono essere certamente inclusi, per le loro caratteristiche e la loro potenzialità, le bottiglie incendiarie anche se rudimentalmente preparate;

3) Le bottiglie lanciate nei locali della concessionaria avevano una indubbia - anche se non micidiale - potenzialità incendiaria in quanto le fiamme create dal contatto dei frammenti roventi con la benzina avevano l'obiettivo capacità di propagarsi e di diffondersi. Pertanto non si può negare la natura di armi da guerra, agli effetti delle leggi penali, per l'esplicito richiamo contenuto nell'art. 1 della legge 18 aprile 1975 n.º 110.

4) L'inequivoca potenzialità incendiaria dell'ordigno adoperato la notte sul 7 dicembre non comporta come necessaria conseguenza la configurabilità nel fatto opp. in esame del delitto di incendio o del delitto di danneggiamento seguito da incendio ai sensi della

Nov

Uff

9

articolo 424 C.P. ritenuto dal Tribunale. Quest'ultima ipotesi di reato riguarda, infatti, il caso in cui dal fuoco applicato ~~adesso~~ al fine di danneggiare la cosa altrui sorge il "pericolo di un incendio", con la conseguenza che se, per una situazione obiettiva, il fuoco applicato - potenzialmente idoneo a propagarsi - non forma delinquere, per cause contingenti in incendio (e cioè in un fuoco avente le caratteristiche delle varie proposizioni, della difformità, della violenza e della difficoltà di estinzione) ne consegue che l'ipotesi ipotizzata non è nota di cui all'art. 423 C.P. né quella di cui al successivo art. 424, né quella di danneggiamento ai sensi dell'art. 635 C.P. Ora nel caso in esame si deve escludere che la fiammata provocata dalla bottiglia incendiaria adoperata potesse trasformarsi in un fuoco avente le caratteristiche sopra ricordate e cioè potesse assumere varie proposizioni in presenza nei locali della Concessionaria Fiat, negli di arredamento, si trovavano in esposizione saltuariamente alcuni autoveicoli e non anche altri oggetti o mobili che potessero consentire alle fiamme di attaccarli e diffondersi con le proposizioni e le caratteristiche sopra indicate. Il fatto contestato al Di Giorgio (come al Squarillo) a titolo di incendio deve essere, quindi, qualificato come delitto di danneggiamento aggravato ai sensi dell'art. 61 n° 5 C.P. e in ordine a tale reato deve essere dichiarato che l'azione penale non avrebbe potuto essere iniziata per mancanza di prova.

Angelo Di Giorgio ha chiesto, in via subordinata, l'esclusione delle aggravanti contestate ma tale richiesta non è accolta.





da una, sia pure concisa, esposizione delle ragioni poste a fondamento dell'istanza medesima. Il motivo di appello è, pertanto, inammissibile per le sue assolute genericità, ma la Corte ritiene di rilevare comunque che la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 51 n° 2 c.p. è dimostrata dall'esistente connessione teleologica tra i fatti di reato di concorso incendiario e di esplosione di tali concorsi da una parte e quello di danneggiamento dall'altro e che l'apparato di cui all'art. 51 n° 5 c.p. sussiste in quanto la consumazione del delitto previsto dall'articolo 13 della legge n° 497 del 1976 (e del delitto di danneggiamento) fu certamente agevolata dalla micorata difesa durante il tempo di notte.

L'appellante di Giorgio ha, infine, chiesto il riconoscimento della attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale e la concessione delle attenuanti generiche.

A giudizio del Collegio non sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 52 n° 1 c.p. Infatti, benché la legge, parlando dell'attenuante in parola, ometta la possibilità della coesistenza del contenuto antipenale del reato con il valore morale o sociale dei motivi che formano avolo determinativo, tuttavia è evidente come alle predette motivazioni debba essere negata ogni rilevanza processuale, nella coscienza dell'agente, albinus subito una tale deformazione da farsi ~~impossibile~~ addirittura in contrasto con la coscienza etica del popolo o con l'interesse reale della collettività. E nel caso

[Handwritten signatures]

1-1




in esame è indubbio che il ricorso alla violenza come metodo di lotta politica è contrario all'interesse della pacifica convivenza della collettività ed è rifiutato dalla coscienza della generalità dei cittadini.

La giovane età dell'imputato e l'inesumatezza dello stesso imputato, invece, la Corte alla concezione di S. Giorgio (e, per le stesse ragioni, anche al Signorello che ne ha fatto richiesta) delle altre = manovre penali che, avuto riguardo alle modalità dei fatti delittuosi commessi e alla personalità del colpevole, appare opportuno ~~di~~ dichiarare equivalenti alle apparenze contestate.

Giuseppe Signorello ha chiesto, con il primo motivo di impugnazione, l'abolizione di tutti i reati con formula esplicitamente liberatoria deducendo che la sua estraneità ai fatti contestatigli è dimostrata, tra l'altro, dalla testimonianza del padre Stefano Signorello e lo sarebbe stata anche dalle dichiarazioni della madre e di Domenico Cicciolo che il Tribunale non aveva ritenuto di acquisire.

In merito a tale argomento, però, è agevole osservare che sia la testimonianza di Stefano Signorello che quella richiesta della madre dell'appellante e del giovane Cicciolo non provano e dimostrano l'innocenza dell'imputato perché i predetti hanno riferito o avrebbero dovuto riferire (come era indicato nella relativa istanza presentata al Tribunale) soltanto che il giovane Giuseppe ^{era ricoverato e} ~~era ricoverato e~~ ^{si trovava} nella propria abitazione intorno alla mezzanotte del 6 dicembre; circostanza, questa, che in nessun caso è idonea


12



è dimostrata che Giuseppe Siquorello non poteva ~~non~~ trovare nei mesi della concessione FIAT a distanza di un mese, dovendo luno di tempo e cioè alle ore quattro del mattino successivo. Per altro, per quanto attiene alla prova della confesione del Siquorello, non si può negare, a giudizio della Corte, l'indubbio valore delle seguenti considerazioni che trovano in un certo numero di atti del processo.

Angelo di Giorgio, nella dichiarazione resa immediatamente dopo l'arresto, ancor prima di addurre nessuna qualifica circostanza a sua difesa e di negare ogni sua responsabilità, si preoccupò di dichiarare che il ciclomotore di colore rosso rinvenuto dai militari nei mesi della concessione gli era stato dato in prestito, la sera precedente, dall'amica Maria Tiri ed è evidente che tale comportamento dell'imputato può essere spiegato soltanto con l'intenzione del di Giorgio di allontanare ogni sospetto da colui che egli pensava che sarebbe stata imputata in quanto proprietaria del veicolo e che egli sapeva non essere stata assieme a lui nella notte del 7 dicembre. Nella stessa dichiarazione il di Giorgio sostiene, invece, di non sapere nulla del ciclomotore di colore blue rinvenuto assieme all'altro, negando di averlo avuto il giorno. Ora la circostanza che detto imputato abbia ritenuto opportuno negare di sapere che detto veicolo apparteneva all'amica Siquorello (contrariamente a quanto aveva fatto per il ciclomotore della Tiri) non può essere spiegata altrimenti che con la consapevolezza del di Giorgio della presenza del Siquorello nel luogo dell'attentato.

13



e con la preoccupazione dello stesso giovane di non succedere o comunque compromettere una qualsiasi ~~possibilità~~ difesa che avrebbe potuto essere prospettata da Giuseppe Squarillo nel caso in cui lo stesso fosse stato raggiunto dai Carabinieri ed arrestato, come è di Giorgio non era in grado di escludere.

Merita, poi, di essere ricordato che Angelo Di Giorgio si è uniformato alla tesi del pretesto del ciclomotore da parte del Coimputato solo dopo che tale circostanza era stata sostenuta dal Squarillo ed inoltre che Giuseppe Squarillo, nel ^{requero} ~~motivo~~ ~~comparso~~ per le accuse mossegli e non essendo in grado di addurre serie circostanze ed argomentazioni in suo favore, si è riferito in parole, pseudo innanzi una significatività, secondo lui in merito ai suoi movimenti durante la sera del 7 dicembre, anteriormente alla mezzanotte, nella Turin Court che la sua presenza in un locale cinematografico (come inizialmente sostenuto) o nei locali di un'emittente radio privata (come successivamente affermato) non potevano avere il significato e il valore di un'altra per presentarsi avvenute alle ore prescritte del mattino successivo.

Per altro, in relazione alla richiesta di annullazione con formula ampia dei reati di cui agli artt. 9 e 10 della legge n. 497 del 1974 per i quali il Tribunale ha pronunciato annullazione con formula dubitativa, ritiene la Corte che l'impugnazione del Squarillo (motivata esclusivamente con l'osservato dell'estraneità dell'imputato ai fatti accaduti nella notte sul 7 dicembre 1979) sia priva di fondamento in quanto la stessa natura e la stessa motivazione dei reati certamente commessi dal Squarillo e dal Di Giorgio indubbiamente


a ritenere di estranei: fratelli giovani ~~si~~ abbiamo anche pro-
 veduto all'appuntamento (e cioè alla fabbricazione) degli obliqui
 impieghi per compiere l'azione delittuosa delittuosa, quindi, le
 sottiglie incidentarie prima del loro impiego. Tuttavia, poiché non
 è possibile escludere che il conferimento (e per l'azione) di
 dette sottiglie fosse emesso non certo esclusivamente dal terzo co-
 ceo che viene a sottrarsi alla cattura, appare giustificata l'impulsione
 per insufficienza di prove pronunciate dal primo giudice:

Con separato motivo di appello il Sig. Avvocato M., quindi, dedotto
 che il « reato sub d non ha consistenza giuridica, posto il fatto
 inserito sub c » (testuale). L'emanazione di tale deduzione recede
 il motivo in esame del Tutto puerile (e perciò inammissibile) non
 essendo possibile individuare le ragioni di si intendevano almeno
 a sostegno della pretesa non compatibilità del reato di cui
 all'art. 13 della citata legge del 1974 n. 497.

Alcuni gli altri motivi di impugnazione del Sig. Avvocato si quat-
 tanti la qualificazione del fatto contestato a Titolo di « incendio come
 delitto di danneggiamento », la qualificazione delle sottiglie incidentarie
 come atti da guerra e la richiesta di concessione delle attenuanti
 puerili sono stati trattati in sede di esame dell'impugnazione
 proposta da Augusto di Giorgio, d'altro canto a giudizio del
 Collegio non è meritevole di accoglimento l'ulteriore richiesta
 del Sig. Avvocato di concessione delle attenuanti (anche natura facoltati-
 va) prevista dall'art. 5 della legge 2 ottobre 1967 n. 835. Al ri-
 guardo è sufficiente osservare che non può essere qualificato

Mo
 Vio

15



di lieve entità il fatto del fatto abusivo di tre bolte più succedute:
 ne avuto riguardo sia al numero degli ordini sia alle loro potenzia-
 lità offensive e mobilità di impiego.

Infine, esaminando gli ultimi motivi di appello formulati da
 entrambi gli imputati riguardanti l'entità della pena inflitta dal
 Tribunale e la concessione dei benefici previsti dagli artt. 163 e 175
 C.P., la Corte ritiene che una complessiva valutazione della gravità
 dei fatti commessi, delle motivazioni dell'azione ~~o della~~ ~~o della~~
~~o della~~ (ricorso alla violenza quale metodo di lotta politica) e della
 personalità dei colpevoli giustificati — tenuto conto dell'improvvisabilità
 dell'azione penale per il delitto di omicidio e delle attenuanti gene-
 riche che, per le ragioni esposte, possono essere concesse al di Giorgio e
 al Squinillo — l'applicazione della pena di due anni ed un mese
 di reclusione e di L. 210.000 di multa così determinata: pena base per
 il delitto di fatto abusivo di anni due anni di reclusione
 e L. 200.000 di multa aumentata rispettivamente di un mese e di L. 10.000
 per la più ritenuta coartazione.

Poiché gli elementi e le circostanze ora richiamati non autorizzano
 a presumere che i due imputati si asterranno dal commettere altri
 reati, non possono essere accordati i benefici della sospensione condi-
 zionale della pena e della non menzione della condanna.

Fondato il rinvio, e dove esse accolte l'istanza di restituzione
 e Squinillo Stefano del ciclomotore sequestrato in presenza del
 veicolo e di proprietà di persona estranea ai reati e non servi
 alla consumazione dei reati stessi: -

16



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

la Corte, v. gli artt. 624 n. 1, 69 n. 1, 523 c.p.p., in riforma della sentenza del Tribunale di Catania del 27 dicembre 1979 appellata da Di Giorgio Angelo e Siquello Giuseppe dichiara non doversi procedere contro gli appellanti in ordine al delitto di danneggiamento ai sensi dell'art. 635, 61 n. 5 c.p., così qualificato giuridicamente il fatto contestato alla lettera E della matrice originaria, perché il reato penale non poteva essere iniziato per mancanza di prova.

Concede agli stessi appellanti e intimanti provvista che dichiara equivalenti alle appesanti contestate e determina le pene, per ciascuno degli appellanti, in due anni e un mese di reclusione, e lire duecento diecimila di multa.

Ordina la restituzione a Siquello Stefano del ciclomotore sequestrato.

Caeserius nel resto la sentenza appellata -

Catania 14 maggio 1980

[Handwritten signature] *[Handwritten initials]*

Con dichiarazione del 16-5-1980 prof. ricorso per Cassazione da Av. P. Vaitumbis per Siquello Stefano.

Con dichiarazione del 15-5-1980 prof. ricorso per Cassazione da Di Giorgio Angelo.

Con dichiarazione del 15-5-1980 prof. ricorso per Cassazione da Siquello Stefano.

Con dichiarazione del 17-5-1980 prof. ricorso per Cassazione da Av. Bettinato Romano per Di Giorgio Angelo.

P.C.C.

C.T. 21. X. 80



Il Direttore Superiore di Cancelleria
[Handwritten signature]
 Dr. Giovanni Amore

SENTENZA
in prima istanza
UDIENZA

del 16 marzo 1980

11.158/78 Reg. Gen.

Depositata in Cancelleria

il 31-5-80

Spedito avviso art. 151
C. P. P.

Esecutiva

Redatta scheda

Art.

Campione penale

leggio elettorale al comune

Mod. 128 - 2000 -

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
CATANIA
17. OTT. 1980



N. 783 / 19 Reg.

Raccolta sentenze

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

Il Tribunale penale di Catania Sez. : prima

composto dai Signori :

- 1. Dott. Cibilisco Pietro Presidente
- 2. Dott. Alfano Antonio Giudice
- 3. Dott. Alta Gatti Giudice di

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

CONTRO

1) Galata Stefano di Giuseppe
n. a Barcellona Pozzo di Gotto il
13-2-1946 e res. e Catana C. P. 20
libero permanente

2) Paolo Saito di Salvatore
n. a Catana il 5/10/1934
res. C. P. Colombaro 20
libero permanente

3) Esposito Francesco di Giuseppe
n. in Catana il 4-1-1953
res. C. P. Venturante 3/3
libero permanente

IMPUTATI

TUTTI: D) del reato di cui agli artt. 655 C.P. per
aver fatto parte di una radunata sediziosa costituita
da più di dieci persone.

In Catania, il 19/1/1974 tra le ore 11,30 e le 12, in
via Carbone.

Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Dott. Consigliaro
Sentiti i imputat e l'Avv. G. Mattone di Felice per il
in difesa de medesim che per ultimi ebbero la parola.

E) del delitto di cui agli artt. 110, 112, n.1-635 co.1° e cpv. n.1 C.P. perchè, in concorso tra loro e in più di cinque persone, mandavano in frantumi il vetro di una finestra della Federazione del P.C.I. di via Carbone, in Catania, e danneggiavano il cofano, il tetto e la fiancata dell'auto Fiat 128 tg. CT340627, di proprietà di Carnesi Fatmir, commettendo il fatto con minaccia alle persone data la modalità del fatto realizzato con lancio di pietre e di biglie.
In Catania, il 19/1/1974 verso le ore 11,30, in via Carbone.

Fatto e diritto

Ritenuto che a esclusione ^{delle} istruttorie formale folata di giorno
Triolo Aquila ed Esperto Francesco Mattia venivano rinviati
a giudizio per rispondere dei reati loro ascritti in concorso;
ritenuto che i reati per cui si procede rientrano tra quelli esposti
da assistenza ai sensi degli art. 1. b del DPR n. 8. 1973 art. 112
ritenuto che nessuno degli imputati ha rinunciato al
pedale benefico e che le risultanze istruttorie e del
giorno dibattimento non hanno evidenziato elementi che
possano giustificare l'applicazione dell'art. 152 e ff
ritenuto che pertanto nella presenza di cause ostative
reati ascritti ai predetti imputati vanno dichiarati
estinti per esaurita.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1179 e ff e il b DPR n. 8. 1973 art. 113 dichiara non
avere proceduto a carico di folata di giorno, Triolo Aquila
ed Esperto Francesco Mattia in ordine ai reati loro
ascritti. Per gli estinti per esaurita
data Catania il 5. 1980.

Stampa: DIREZIONE DI SEZIONE (1. 1. 1980)

Stampa: PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA CATANIA

Stampa: VISTO - 2 GIU. 1980

Stampa: Il Direttore Superiore di Cancelleria

Stampa: 20 x 80

Stampa: P. Q. M.

Stampa: *Stanti Mattia, estinto*

Stampa: *folata*

PROCURA DELLA REPUBBLICA CATANIA



105

Proc. Pen. N. 148/74 P.M.

Catania, li 12/6/1978



IL P. M.

Letti gli atti del procedimento penale a carico di:

1) Maggeo Salvatore, 2) Galata' Stefano, 3) Triolo Santo, 4) Esposito Francesco Mattia, nonché a carico di ignoti, tutti

Imputati come in atti.

Ritenuto che le risultanze della compiuta istruzione formale offrono sufficienti elementi di prova a carico degli imputati ~~escluso~~ Galata' Stefano, Triolo Santo ed Esposito Francesco Mattia in ordine ai reati di radunata sediziosa e danneggiamento plurigravato loro esecuti. Risulta, infatti, dalle dichiarazioni testimoniali di Robodena Guido, Cerra Benito e Scuderi Giuseppe che il 19/6/1974 i predetti tre imputati, armati di oggetti contundenti (quali bastoni o pietre) e mescolati in mezzo ad altri giovani, parteciparono all'assalto che quel giorno fu compiuto ai danni della sede della federazione provinciale del P. C. I. di Catania, allorché venne infranto il chiuso di una finestra dei predetti locali e fu danneggiata la carrozzeria dell'auto Fiat 128 CT-340622 parcheggiata nei pressi.

che pertanto dovrà disporsi il rinvio a giudizio degli imputati ^(Galata', Triolo ed Esposito) per rispondere del reato ~~esecuti~~ ^(e commissione) perché la competenza per materia e territorio appartiene al Tribunale di Catania, che ha dichiarato non doversi procedere a carico degli altri imputati agli stessi fatti, nonché a carico di coloro che parteciparono →
P. Q. M.

Art. 369 C. P. P.

Il P. M. chiede che il Giudice Istruttore in sede dichiarata chiusa la formale istruzione, ordini


1) Galata' Stefano, Triolo Santo ed Esposito Francesco Mattia di essere rinviati al Tribunale di Catania per rispondere dei reati esecuti; dichiarare non doversi procedere contro Maggeo Salvatore esecuti per aver commesso i fatti; dichiarare non doversi procedere contro tutti gli altri imputati in ordine ai reati esecuti per essere rimasti ignoti.


Il S. Procuratore della Repubblica
(dott. A. MESSINA)
Almuni

1000 - 070 (CT)

alla redazione delle sequele rimangi al loro scioglimento Orazio Sera
 (nella cui circostanza furono feriti De Carlo Giuseppe, Duro Marcello e
 Brindera Antonio) ed rimangi alla sede centrale dell' Università di
 Catania, trattandosi di imputati rimasti ignoti -
 Ritornato che va dichiarato non doversi procedere contro Maggese
 Salvatore in ordine ai reati ascritti per non aver commesso il
 fatto, avuto riguardo ai motivi posti a base del provvedimento
 di scarcerazione per mancanza di indizi emerso da questo ufficio
 nei confronti dello stesso imputato il 25/1/1974 (f. 61) e che devono
 ritenersi qui interamente richiamati.


V.° SI DEPOSITI
 PER GIORNI 5
 CATANIA, 15-6-78

IL G. II


fatti avvenuti
 372 - 17-6-78


P.C.C.

CT 20.X.80

Il Direttore Superiore di Cancelleria
 (Dr. Giovanni Amore)


Sentenza del Giudice Istruttore

N. 147/74 G/I

109

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di Cataniadott. A.L. ICCIARDELLO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

CONTRO

- 1) MAZZEO Salvatore di Giacomo n.a. Lentini 9.10.51 ivi res. V. Margellina
- 2) GALATA STEFANO di Giuseppe n. a Barcellona Pozzo di Gotto 11.20 1946,
res. Catania Vico Carrata n.4.
- 3) TRILLO RAIMO di Salvatore n. a Catania 5.10.1931 ivi res. V.C. Colombo
n.20.
- 4) FRILITTO FRANCESCO Maria di Giuseppe n. ad Acireale 4.1.53 ivi res.
Via Veneto n.5 Scala B/3
- 5) IGNOTI
- 6) ALTRI IGNOTI
- 7) ALTRI IGNOTI

I M P U T A T I

- A) IL MAZZEO: del delitto di cui all'art. 6 l. 2. 10. 67 n. 895 per avere,
al fine di incutere pubblico timore, lasciato e fatto esplodere una
bottiglia incendiaria nel cortile antistante alla sede della Federazio
ne Provinciale del P.C.I. -
a Catania verso le ore 11.30 del 19.1.1974.
del reato di cui all'art. 699 co. 2° e 7 legge 2.10.1967 n. 895,
per avere portato fuori della propria abitazione e dalle apparte

nenze di essa una bottiglia incendiaria per la quale non è
ammessa licenza.

In Catania, il 19. I. 1974.

G) del reato di cui all'art. 697 C.P. e 7 Legge 2.10.1967 n. 895
per avere detenuto una bottiglia incendiaria senza averne fatto
denuncia all'Autorità.

In Catania, in epoca antecedente e fino al 19. I. 1974.

D) GALATA - TRIOLO - ESPOSITO E GLI IGNOTI:

Del reato di cui agli artt. 655 C.P. per avere fatto parte di
una radunata sediziosa costituita da più di dieci persone.

In Catania, il 19. I. 1974 tra le ore 11,30 e le 12, in via Carbone.

1) del delitto di cui agli artt. 110, 112, n. 1-635 co. 1° e cpv. n. 1
C.P. perchè, in concorso tra loro e con più di cinque persone, mandava
no in frantumi il vetro di una finestra della Federazione del P.C.I.
di via Carbone, in Catania, e danneggiavano il cofano, il tetto e la
fiancata dell'auto Fiat 128 tg. CT. 340627, di proprietà di Carnesi
Patar, commettendo il fatto con minaccia alle persone data la
modalità del fatto realizzato con lancio di pietre e di biglie,
in Catania, il 19. I. 1974 verso le ore 11,30 in via Carbone.

2) ALTRI IGNOTI: del reato di cui all'art. 655 C.P. per avere fatto
parte di una radunata sediziosa di dieci o più persone.

In Catania, il 19. I. 1974, innanzi al Liceo Scientifico Boggio Lera;

4) del delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 582 C.P. per avere caggo
nato, mediante lancio di sassi, a De Carlo Giuseppe - Duro Marcello e
Invitara Antonio (studenti che stavano entrando al Liceo Scientifico
Boggio Lera) lesioni personali guaribili rispettivamente in giorni

In Catania, il 19. I. 1974.



112

110

= 3 =

H) GLI ALTRI IGNOTI: del reato di cui all'art.655 C.P. per avere partecipato ad una radunata sediziosa innanzi alla sede centrale dell'Università di Catania con lancio di sassi contro il portone dell'Ateneo.

In Catania, il 19.I.1974.

Le emergenze processuali hanno fornito sufficienti elementi di reità nei riguardi degli imputati Galatà Stefano, Triolo Santo ed Esposito Francesco Mattia, in ordine ai reati di radunata sediziosa e di danneggiamento pluriaggravato, loro addebitati ai capi D) ed E) della rubrica.

Ed invero, dalle deposizioni rese dai testi Abbadessa Guido, Cerra Benito e Scuderi Giuseppe risulta provato che, il 19 Gennaio 1974, i tre prevenuti suddetti, armati di oggetti contundenti, unitamente ad altri giovani rimasti ignoti, parteciparono all'assalto compiuto ai danni della sede della Federazione provinciale del P.C.I. di Catania, allorchè venne infranto il vetro di una finestra dei locali succennati e fu danneggiata la carrozzeria dell'autovettura Fiat 128 targata CT.340627 parcheggiata nei pressi.

Va disposto, conseguentemente, il rinvio ^{a giudizio} dei tre imputati predetti, davanti al competente Tribunale di Catania, per rispondere dei reati loro contestati alle lettere D) ed E).

Per quanto concerne, invece, il Mazzeo Salvatore, va rilevato che gli esiti processuali non hanno evidenziato elementi di responsabilità a carico dello stesso.

Infatti, dalle dichiarazioni delle guardie di P.S. Rumbo Antonio e Ranieri Nicola si evince che il predetto imputato venne arrestato soltanto perchè scappava lungo la via Redentore di Catania, insieme con altri giovani che provenivano dalla via Carbone.

Risulta, altresì, che il Mazzeo non portava alcuna arma addosso, nè indossava alcun casco, ma aveva solo un fazzoletto tricolore avvolto al collo.

Peraltro, va evidenziato che dalla deposizione del teste Grasso Francesco, contabile della sede del P.C.I. di via Carbone, si desume che coloro i quali lanciarono bottiglie incendiarie nel cortile antistante la sede del P.C.I. erano muniti di caschi, sicchè deve escludersi che uno degli autori dei lanci possa essere stato il Mazzeo, che, come già detto, non era affatto munito di casco.

Alla stregua di tale risultanza, manca del tutto la prova che il Mazzeo Salvatore abbia commesso i fatti addebitatigli o che fosse d'accordo con coloro che abbiano potuto commettere tali fatti.

Pertanto, l'imputato suddetto va prosciolto per non aver commesso i fatti ascrittigli alle lettere A), B) e C) della rubrica.

Va dichiarato, infine, non doversi procedere nei confronti degli imputati ignoti, relativamente ai reati loro ascritti in epigrafe, per essere rimasti non identificati.

P.Q.M.

Il Giudice Istruttore, in conformità alle richieste del P.M., chiusa la formale istruttoria:

visto l'art.374 C.P.P., ordina il rinvio a giudizio di Galatà Stefano, Triolo Santo e Esposito Francesco Mattia, davanti al Tribunale di Catania, competente per materia e territorio, per rispondere dei reati loro ascritti alle lettere D) ed E) della rubrica;

visto l'art.378 C.P.P., dichiara non doversi procedere a carico di Mazzeo Salvatore, in ordine ai reati ascrittigli in epi-

111 112

grafe per non aver commesso i fatti;
dichiara non doversi procedere nei confronti degli impu-
tati ignoti, in ordine ai reati loro ascritti in epigrafe,
per essere rimasti non identificati.

Catania, 30 giugno 1978

IL GIUDICE ISTRUTTORE

IL DIRETTORE DI SEZIONE
(Pietro [signature])

Armando Lincardello

Depositato in Cancelleria oggi 30 GIU. 1978

IL DIRETTORE DI SEZIONE DI CANCELLERIA
H. DIRETTORE DI SEZIONE
(Pietro [signature])

V. CT. 30/6/78
[signature]

VISTO
Catania, 8 LUG. 1978
U. S. Procuratore Generale

[signature]

P.C.C.

CT 20-X-80

Il Direttore Segretario di Cancelleria
(Dr. Giovanni Amore)

[signature]

[signature]

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

La Corte di Appello, di Catania, Sezione prima penale composta da:


- | | | |
|----------|--------------------------|-------------|
| 1. Dott. | <u>Aldo Rocco Vitale</u> | Presidente |
| 2. " | <u>Arturo Cangialosi</u> | Consiglieri |
| 3. " | <u>Salvatore Salvago</u> | |

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

- nella causa contro
- 1) Flores Sebastiano di Mauro, nato a Catania il 21/12/57 ivi res. Via Pietro Abbadessa n.8/10 -
 - 2) Viglianesi Giuseppe di Luciano nato a Catania il 5/6/58 ivi res. Via Plaia n.158 oppure 153 -
 - 3) Certo Sebastiano di Ernesto nato a Catania il 11/4/58 ivi res. via del Bosco n.407 -
 - 4) Sicali Angelo Salvatore di Francesco, nato a Catania il 15/1/59 ivi res. via Maria SS. Assunta, 25 -
 - 5) Zito Vincenzo di Salvatore, nato a Catania il 2/4/59 ivi res. via Regina Bianca, 83 -
 - 6) Rizzo Pietro Antonino fu Giacomino, nato a Catania il 14/2/58 ivi res. V.le Regina Margherita n.2 sc.B ~~Appellato avverso la sentenza emessa dal Tribunale penale di~~
 - 7) Castiglione Santo di Giuseppe, nato a Catania il 26/9/59 ivi res. Via Grimaldi, 14 -
 - 8) Santamaria Benito di Salvatore, nato a Milazzo il 6/10/35 e res. a Catania, via S. Giuseppe La Rena, 79
 - 9) Vinciguerra Maria di Santo, nata a Catania il 6/1/39, ivi res. Via S. Giuseppe La Rena, 79 -
 - 10) Palermo Vincenzo di Rosario, nato a Viagrante il 4/3/32 e res. a Catania, Viale Mario Rapisardi, 188 -
 - 11) Sicali Salvatore di Francesco, nato a Catania il 23/5/50 ivi res. Via Antonello Freri, 14 -
 - 12) Marino Grazia nata a Catania il 10/5/23 ivi res. Via Madonna SS. Assunta, 25 -

I primi cinque: presenti, detenuti, per questa causa,



n 339/80

1210/1979

UDIENZA del 21/3/80

Depositata il 18-8-1980

Il Cancelliere

Estratto notific.

Il Cancelliere

Irrevocabile il

Il Cancelliere

N. Reg. Esec. Pen.

Estratti alla Proc. Gen. ed al

Trib. di

e P. S.

addi

Il Cancelliere

Redatta scheda il

e fatta comunicazione elettoriale

al Comune di

Il Cancelliere

Art. Camp. pen.

Il Cancelliere

1976; il sesto: latitante, contumace, mai detenuto per q.c.;
altri sei: liberi, presenti, mai detenuti, per questa causa.

La dichiarazione del P.M. G/ Castiglione Santo e di tutti gli imputati, appellanti avverso la sentenza del Tribunale penale di Catania del 19/6/1979 con la quale Flores Sebastiano, Viglianesi Giuseppe, Certo Sebastiano, Sicali Angelo, Zito Vincenzo e Rizzo Pietro, ritenuta continuazione e il concorso formale con il reato di omicidio colposo plurimo e, concesse a tutti le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, vennero condannati:

Il Flores, il Viglianesi, il Certo, il Sicali Angelo e lo Zito alla pena di anni sei di reclusione e L.800.000 di multa ciascuno;
Il Rizzo alla pena di anni sei, mesi due di reclusione e L.850.000 di multa.

Vennero inoltre, condannati: Santamaria Benito, Vinciguerra Maria, Palermo Vincenzo, Sicali Salvatore, Marino Grazia, concesse a tutti le attenuanti generiche, alla pena di anni sei di reclusione.

Tutti, in solido, al pagamento delle spese processuali e il Flores, il Viglianesi, il Certo, il Sicali Angelo e lo Zito anche di quelle di propria custodia preventiva.

Interdizione dai pubblici uffici per Flores, Viglianesi, Certo, Sicali Angelo, Zito e Rizzo per anni cinque.

Confisca delle cose in sequestro ad eccezione delle radio ricetrasmettenti e dello stabilizzatore di cui venne ordinata la restituzione al legittimo proprietario.

Pena sospesa alle condizioni di legge per Santamaria Benito, Vinciguerra Maria, Palermo Vincenzo, Sicali Salvatore e Marino Grazia.

COLPEVOLI

210/79 R.G.

Flores Sebastiano, Viglianesi Giuseppe, Certo Sebastiano, Sicali Angelo Salvatore, Zito Vincenzo, Rizzo Pietro Antonio:

a) del delitto di cui agli artt. 110 C.P. e 2 legge 2/10/67 n.895 modificato dall'art.10 legge 14/10/1974 n.497.

In contrada Milia di Paternò, il 2 ed il 3 gennaio 1978 ed in epoca antecedente.

b) del delitto di cui agli artt.110 C.P. e 4 legge 2 ottobre 1967 n.895, modificata dall'art.12 legge 14 ottobre 1974 n.497.

In Catania ed in Paternò in epoca anteriore e prossima al 1° gennaio 1978.

c) del delitto di cui agli artt.110 C.P. 2 e 7 legge 2 ottobre 1967 n.895, modificati dagli artt.10 e 14 Legge 14 ottobre 1974 n.497.

In contrada Milia di Paternò, in epoca anteriore e prossima al 1° gennaio 1978.

d) del delitto di cui agli artt.110 C.P. 4 e 7 legge 2 ottobre 1967 n.895, modificati dagli artt.12 e 14 legge 14 ottobre 1974 n.497.

e) del delitto di cui agli artt.110 e 648 C.P.

In località imprecisata e in contrada Milia di Paternò, in epoca anteriore al 31 dicembre 1977.

f) del delitto di cui agli artt.113 e 589, 1° e 3° comma C.P. in danno di Candura Prospero e Sciotto Pier Luigi.

In contrada Milia di Paternò, la notte tra il 31 dicembre 1977 ed il 1° gennaio 1978.

g) del delitto di cui agli artt. 110 C.P. e 2 legge 20 giugno 1952 n. 645, modificato dall'art. 8 legge 22 maggio 1975 n. 152. In Catania e in Paternò, in epoca anteriore e prossima al 31 dicembre 1977.

N. 568/79 R.G.

Santamaria Benito:

a) del delitto di cui all'art. 372 C.P.
In Catania il 9 dicembre 1978.

Vinciguerra Maria:

b) del delitto di cui all'art. 372 C.P.
In Catania il 9 dicembre 1978.

Palermo Vincenzo:

c) del delitto di cui all'art. 372 C.P.
In Catania il 9 dicembre 1978.

Sicali Salvatore:

d) del delitto di cui all'art. 372 C.P.
In Catania il 9 dicembre 1978.

Marino Grazia:

e) del delitto di cui all'art. 372 C.P.
In Catania il 9/12/78.

Venne assolto Castiglione Santo per insufficienza di prove:

a) dal delitto di cui all'art. 378 C.P.
In Catania il 5/1/78.

b) dal delitto di cui agli artt. 81, 372 C.P.
In Catania il 23 marzo 78 e il 9/12/78.

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con decisione del 19 giugno 1979 il Tribunale di Catania ha
 dichiarato Flores Sebastiano, Vialliani Giuseppe Sebastiano,
 Sicali Angelo, Zito Vincenzo e Zito Vincenzo autori del reato
 loro ascritti e cioè di detenzione di armi di tipo esplosivo,
 di porto di ^{armi} armi di tipo esplosivo, di porto di ^{armi} cartucce
 di porto di ^{armi} fucile di porto di ^{armi} munizioni, di porto
 di ^{armi} 5 di carte di identità in bianco, di porto di ^{armi}
 in danno di Sandara Prospero e Felitto Pier Luigi, di partecipazione
 ad un'organizzazione eversiva e rilascio ^{in continuazione}
 di essi reati ed il concorso formale con il ^{reato} di omicidio
 colpevole plurimo a concorso ⁴ fatti di reato di ^{armi}
 generati equivalenti alle cartucce e munizioni di tipo esplosivo Flores
 Sebastiano, Vialliani Giuseppe/Cardo Sebastiano, Sicali Angelo e
 Zito Vincenzo e alla parte complessiva di reato con decisione

800,000 di multa ciascuno; condannava Rizzo a pena complessiva di anni sei mesi ~~due~~ di reclusione e di multa.

Dichiarava inoltre Santamaria Benito, Vinciguerra Maria, Palermo Vincenzo, Sicali Salvatore e Marino Grazia colpevoli del reato di falsa testimonianza loro singolarmente ascritto e concesse le attenuanti generiche li condannava alla pena di mesi sei di reclusione ciascuno. Disponeva la sospensione condizionale della pena inflitta a Santamaria Benito, Vinciguerra Maria, Palermo Vincenzo e Maria Grazia alle condizioni di legge.


Sentenza di Cassazione annullata per insufficienza di prove.

Avverso tale decisione proponevano impugnazione il Flores

il Violianisi, Corra, Sicali, Zito, il Certo, il Sicali Angelo, lo Zito, il Sicali Salvatore e Marino Grazia sostenendo che il Flores il Violianisi, il Certo, il Sicali Angelo e lo Zito avrebbero dovuto essere assolti dal delitto di partecipazione a organizzazione armata eversiva perché il fatto non sussiste.

In ordine al reato di ricettazione di n. 6 carte di identità sostenevano di non essere a conoscenza della esistenza nella località ove vennero ritrovate di altre carte di identità per cui chiedevano la assoluzione con formula piena da tale capo di imputazione. Sostenevano che avrebbero dovuto essere assolti con ampia formula del reato di cooperazione in omicidio colposo poiché gli appellanti medesimi non erano presenti sul luogo nel momento della preparazione materiale delle esplosive e terre da parte del Mandura e dello Sciotto. In via subordinata chiedevano che le attenuanti generiche venissero dichiarate prevalenti sulle aggravanti con la riduzione della pena nel minimo edittale. Sostenevano infine che Marino Grazia e Salvatore Sicali Salvatore andavano assolti dal reato loro ascritto con formula piena e perché non punibili ai sensi dell'art. 384 C.P. essendo gli stessi rispettivamente madre e fratello di Sicali Angelo.

Proponeva impugnazione Rizzo Pietro sostenendo che avrebbe dovuto essere assolto dai reati ascrittigli con formula piena, ed in via subordinata che avrebbero dovuto essere concessi le



- 5 -

le attestanti generali e la dichiarazione provabile...
contestate e con la applicazione della pena... consentita.



Proponevano ancora l'impugnazione Castiglione Santo, Santamarie
Dimitri, Vinciguerra Maria e P. Ilerio Vincenzo sostenendo che
avrebbero dovuto essere assolti dal delitto descritto loro con
formula piena o quanto meno dichiarati non punibili ex art.

364 C.P. In subordine chiedevano che venisse loro applicata la
pena nel minimo consentito con il beneficio dell'art. 134
della decisione nel certificato del casellario spedito a richiesta
di privati. *Proporre l'impugnazione anche P. Ilerio Vincenzo
di Castiglione Santo.*

In esito allo odierno dibattimento ritiene la Corte preliminar-
mente dichiarare inammissibile l'appello del P.M. e dei confronti
di Castiglione Santo per mancata *mot. di esplicita richiesta in
ambasciatore* dei motivi.

Ritiene inoltre la Corte dover assolvere il Flores, il Viglianesi
Certo, Sicali Angelo, Zito e Rizzo dal reato loro descritto di omici-
dico colposo per insufficienza di prove.

Si da rilevare infatti che i due giovani Candara Prospero e
Sviotto Pier Luigi ebbero a perdere la vita a causa di una esplo-
sione di polvere che gli stessi stavano manipolando lontano dalla
casa ove si trovavano raccolti gli altri gradati imputati.

Or non vi e dubbio che potevano gli imputati sopraddetti essere
a conoscenza che il Candara e lo Scitto si erano allontanati
per manipolare l'esplosivo nel qual caso avrebbe ~~che~~ i pericoli con-
nessi a tale manipolazione, ove ciò fosse stato attuato con il loro
pieno consenso o addirittura su loro incarico indubbiamente respon-
derebbero dell'evento e pertanto del reato di omicidio colposo.

Non e da escludersi tuttavia che il Candara e lo Scitto si
siano allontanati dal gruppo del quale facevano parte gli altri
giovani e di loro iniziativa si siano recati ad effettuare la mani-
polazione dello esplosivo.

Ma il dubbio conferma a giustizifi^{ca} ritiene la Corte essere la appli-
cazione della formula assolutoria sopra detta.

Vanno assolti gli imputati sopra detti a carico del reato di cui all'art. 8 della legge 22 Maggio 1975 che non ha luogo per il fatto che perché il fatto non sussiste. -

11
Consiste nel reato previsto dall'art. 8 sopra detto nel promuovere, organizzare o sollecitare la partecipazione ad associazioni, movimenti o gruppi eversivi. -

Nella ipotesi in esame gli imputati sopra detti non risulta abbiano partecipato, promosso od organizzato gruppi o movimenti eversivi né che abbiano partecipato ad essi.

Non costituisce infatti partecipazione il fatto che i predetti siano stati in possesso di esplosivi, né tale fatto è prova di una siffatta partecipazione e tanto meno di organizzazione o promozione di siffatti gruppi. -

Ritiene inoltre la Corte di dover assolvere Viglianesi, Certo, Sicali Angelo, Zito e Rizzo dal delitto di cui all'art. 648 C.P. per non aver commesso il fatto. Infatti le carte di identità in bianco vennero rinvenute nella casetta appartenente al Flores ed indubbiamente vennero ivi deposte prima della notte in cui avvenne l'esplosione ed il decesso dei due giovani.

Consegue da ciò che gli imputati sopra detti, indipendentemente dal fatto di essere a conoscenza o meno della esistenza in quel luogo delle carte di identità, non possono essere ritenuti colpevoli del reato di ricettazione. -

Di tale reato invece retto il primo giudice ebbe a dichiarare colpevole il Flores. Infatti esse carte di identità vennero rinvenute nella casa del Flores e fu questo ultimo indubbiamente a deporle ivi con l'evidente scopo di servirsene o farne ad altri servire quando se ne fosse presentata l'occasione o la necessità. Tali carte poiché erano in bianco erano indubbiamente di provenienza furtiva e di ciò il Flores non poteva non essere cosciente. Aveva pertanto la piena consapevolezza della provenienza delittuosa della carte di identità predette e dunque la sua condotta integra il reato in discorso di

- 7 -

ricettazione.-

Ritiene ancora la Corte dover assolvere V. ... i, Certo, Sicali Angelo, Zito e Rizzo dai delitti di cui alle lettere B) e D) della rubrica per non aver commesso il fatto.-

Infatti è stato accertato che le armi, le munizioni e la materia esponenti si trovavano in contrada Milia di Paternò nel terreno di proprietà del Flores, ma non vi è prova alcuna che siano stati gli imputati predetti a portare tali armi ed esplosivi in quel luogo.

Rettamente invece, il primo giudice ebbe a dichiarare la colpevolezza di Flores in ordine a tali reati, poiché è certo che fu lo imputato predetto a trasportare le armi e gli esplosivi nel posto ove vennero rinvenuti anche se ebbe a servirsi di opera di altri.-

Va inoltre assolto il Rizzo dai delitti di cui alle lettere A) e C) della rubrica relativi alla detenzione di armi ed esplosivi per insufficienza di prove.-

Infatti è ~~risultato~~ accertato per le dichiarazioni del Teste Silvestro Stazzone e Luigi Finocchia, avvocato il primo e magistrato il secondo che il Rizzo in discorso fino alle ore 22 circa ed oltre si trovava in casa ~~per~~ con la conseguenza ciò che non avrebbe lo stesso potuto trovarsi in contrada Milia di Paternò alle ore 22-24 ora in cui dalle chiare risultanze processuali risulta sia avvenuta la esplosione e la morte del Gandura e dello Sciotto. Si rende necessario il tempo di oltre due ore, infatti, perché si possa coprire il percorso intercorrente fra la casa del Rizzo e la contrada Milia di Paternò.

Non poteva dunque il Rizzo essere presente sul posto nel momento della esplosione e conseguentemente non può essere ritenuto colpevole dei reati di detenzione di armi ed esplosivi di cui alle lettere

B) e D) della rubrica, *perché in tali reati era presente all'incasso dopo aver percorso.*
Tuttavia non è da escludersi che le testimonianze predette siano frutto di un cattivo ricordo e che il Rizzo sia partito da casa qualche tempo prima delle ore 22, per cui avrebbe avuto tutto il tempo di raggiungere la contrada Milia prima della esplosione.

Nel dubbio conforme a giustizia ritiene la Corte essere la applicazione della formula assolutoria sopra detta.-

- 8 -

Rettamente, invece il Flores, il Viglianesi, Sicali, Angelo e lo Zito sono stati dichiarati colpevoli dei reati di cui alle lettere ~~BixwBixdixwzuzwzuzw~~ A) e C) della rubrica relativi alla detenzione delle armi e della materia esplosivi.-

Gli stessi si trovavano infatti presenti sul posto al momento dell'esplosione ed essendo ben coscienti della esistenza in quei posti delle armi e delle materie esplosivi dev no ritenersi disse armi ed esplosivi detentori. Ciò di è detto solo per completezza ma su tale punto la ~~sistemawawawaw~~ decisione di primo grado non può essere infirmata data la mancanza di motivi di impugnazione specificatamente su tale capo di imputazione.-

ratte di affari
Non ~~assolve~~ la Corte, data la gravità dei fatti e la entità di essi ed il loro comportamento processuale ~~assolve~~ ritenere le attenuanti generiche già concesse a Flores, Viglianesi, Sicali Angelo e Zito prevalenti sulle aggravanti contestate, poiché equamente e rettamente il primo giudice ritenne esse attenuanti equivalenti.-

Tenuto conto della personalità delle imputate, della gravità dei fatti a lui addebitati, del suo comportamento processuale della intensità del dolo dimostrato e degli elementi di cui alle art. 133 C.P. ritiene la Corte essere pena equa per il Flores quella base di ^{per il reato di porto di armi} anni tre ~~assixtraxdi~~ di reclusione e Lire 400.000 di multa ^{che} aumentata per la continuazione risulta essere di anni quattro di reclusione e Lire 450.000 di multa.-

Per Viglianesi, Sicali Angelo, e Zito pena equa ritiene la Corte, tenuto conto della entità del fatto agli stessi addebitato, della intensità del dolo, dei motivi che hanno determinato il fatto e della loro personalità, nonché degli elementi di cui alle art. 133 C.P. quella di anni due di reclusione e Lire 200.000 di multa che aumentata per la continuazione risulta essere di anni due e mesi cinque di reclusione e Lire 220.000 di multa.-

Ritiene ~~inattu~~ la Corte dover assolvere Castiglione ^{ante dei} delitti ascrittigli trattandosi di persona non punibile perché il fatto non costituisce reato.-

Castiglione

- 9 -

R' da rilevare infatti che ~~ad~~ agli ~~, come esattante è stato~~ rilevato nella decisione di primo grado ~~(nella~~ ~~non viene~~ deciso ~~in~~ con la formula assolutoria conseguente ebbe a commettere i fatti di cui è imputato per evitare la incriminazione per i ben più gravi reati addebitati ai Flores ed agli altri.-

Per tale ragione infatti il Castiglione ebbe a tacere nel corso delle indagini di polizia di quanto aveva appreso nella notte di fine anno del 1977 e nel giorno successivo ~~in~~ ordine ai fatti accaduti ed alle persone che vi erano implicate e per la medesima ragione rendeva, interrogato dal magistrato, dichiarazioni mendaci e contraddittorie.-

✓ Va confermata invece la dichiarazione di colpevolezza di Santamaria Benito, Vinciguerra Maria, Palermo Vincenzo, Sicali Salvatore e Marino Grazia in ordine ai reati di falsa testimonianza loro rispettivamente ascritte.-

Infatti evidente è il mendacio degli stessi sia per quanto riguarda l'allontanamento da casa del Castiglione nella notte del 1° Gennaio, sia per quanto riguarda la presunta ricerca, durante la giornata successiva di Sicali Angelo, che tende invece a dissimulare gli affannosi incontri e conciliaboli che dovettero avvenire per preparare una difesa.

Ritiene la Corte che tenuto conto della personalità degli imputati in discorso, della entità del fatto commesso dei motivi che hanno determinato l'illecito e degli elementi di cui allo art. 133 C.P. la pena stabilita in primo grado sia pienamente equa.-

Ritiene la Corte concedere agli imputati in discorso il beneficio della non iscrizione.-

P.Q.M.

Visto l'art 523 C.P.P. dichiara inammissibile l'appello proposto dal P.M. avverso la sentenza del Tribunale di Catania del 19 Giugno 1979 nei confronti di Castiglione Santo, ed in riforma della stessa sentenza appellata anche da Flores Sebastiano, Vigliani Giuseppe, Cerò Sebastiano, Sicali Angelo, Zito Vincenzo, Rizzo Pietro, Castiglione Santo, Santamaria Benito, Vinciguerra Maria,

- 10 -

Palermo Vincenzo, Sicali Salvatore e Marino Grazia, assolve Fioras, Viglianesi, Certo, Sicali Angelo, Zito e Rizzo dal delitto di cui all'art. 589 C.P. per insufficienza di prove; dal delitto di cui all'art. 8 legge 22 Maggio 1975 n 152 che modifica la legge 20 Giugno 1952 n 645 perché il fatto non sussiste; assolve Viglianesi, Certo, Sicali Angelo, Zito e Rizzo dal delitto di cui all'art. 648 C.P. per non aver commesso il fatto e dai delitti di cui alle lettere B) e D) della rubrica relativi al porto di armi ed esplosivi per non aver commesso il fatto; assolve Rizzo dai delitti di cui alle lettere A) e C) della rubrica relativi alla detenzione di armi ed esplosivi per insufficienza di prove; riduce la pena inflitta a Fioras ad anni quattro di reclusione e Lire 450.000 di multa e quella inflitta a Viglianesi, Sicali Angelo, Zito e Certo ad anni due e mesi cinque di reclusione e Lire 220.000 di multa.

Assolve Castiglione Sante dai delitti ascrittigli trattandosi di persona non punibile perché il fatto non costituisce reato; dispone per Santamaria Benito, Vinciguerra Maria, Palermo Vincenzo, Sicali Salvatore e Marino Grazia che intenzionalmente della condanna non si faccia menzione nel certificato del casellario giudiziale rilasciate a richiesta di privati non per ragioni di diritto elettorale. Dispone la revoca dell'ordine di cattura nei confronti di Rizzo Pietro in data 6 Gennaio 1978.

Conferma nel resto l'appellata sentenza.

Catania 21 Marzo 1980.

mezzogiorno

Acitole





Con dichiarazione del 22-3-1980
 proposto Ricorso per revocazione dell'Avv.
 A. Altomasi difensore di Flores Sebastiano.
 Con dichiarazioni del 24-3-1980 propo-
 sto Ricorso per revocazione de Vighemisi
 Giuseppe, Zito Vincenzo,icali Angelo,
 Flores Sebastiano, Rento Sebastiano e
 dell'Avv. Tuo Reime difensore di favore
 di Rizzo Pietro.

Il Cancelliere

Si attenta che contro la superiore sentenza
 non risulta proposta impugnazione dal P.S. —
 Catania 22-4-80

CORTE APPELLO - CATANIA
 E' così... all'originale
 per il...
 Catania - 5 APR. 1980
 IL DIRETTORE DI CANCELLERIA



p.c.c.
 CT 20 X 80



Il Direttore Superiore di Cancelleria
 (Dr. Giovanni Amore)



PROCURA DELLA REPUBBLICA - CATANIA

INDICARE
NELLA
RISPOSTA

N. 77/80
Uff.


Prot. Allegati

95129 Catania, 27/8/80

Risp. a nota


1833/80

OGGETTO: Procedimenti penali riguardanti reati di natura terroristica.-
Dal 1972 ad oggi.



ALLA PROCURA GENERALE
DELLA REPUBBLICA DI

C A T A N I A



Per evadere la V/s richiesta del 21/7/80 si trasmette un elenco di denunce presentate a questo Ufficio con i relativi procedimenti penali instaurati nonché i movimenti di questi:

- 18/9/1972 - Scoppio ordigno esplosivo davanti la federazione provinciale del P.C.I.;
- 2/10/1972 - Scoppio ordigno esplosivo al ristorante "Camist Sicilia";

Fatti che furono poi connessi al procedimento penale n. 1986/75 P.M. contro Ardizzone Salvatore, Asero Giancarlo, Pricoco Francesco, Catasta Roberto, imputati ai sensi degli artt. 110, 81, 285, 424 C.P. ed artt. 1 e 4 legge 2/10/67 n. 895 nonché ai sensi dell'art. 305 C.P. Il relativo procedimento in data 23/5/75 è stato trasmesso al G.I. sede con richiesta di formale istruzione.

4/10/72 - Denuncia a carico di Spampinato Alfio, in stato di arresto, il cui procedimento, iscritto al n. 3210/76 P.M., è stato trasmesso al Tribunale sede con richiesta di citazione per direttissima udienza 16/11/72 sez. II per rispondere per il reato di cui agli artt. 1, 2 e 4 legge 2/10/67, n. 895 ed altro.

30/12/72 - Circolo ricreativo D.C. - Catania Via Nuovalucello 65/A - scoppio ordigno esplosivo; - procedimento a carico di ignoti iscritto al n. 2624/73/B trasmesso in data 6/1/73 al G.I. con richiesta di non doversi procedere perché gli autori sono rimasti tali.

19/1/74 - Denuncia a carico di Mazzeo Salvatore + 4, in stato di arresto, il cui procedimento iscritto al n. 148/74 P.M. in data 22/2/74 è stato trasmesso al G.I. con richiesta di formale istruzione, siccome imputati dei reati di rissa ed altro.

21/10/75 - Denuncia a carico di Arancio Vincenzo e Sichili Silvio, in stato di arresto, il cui procedimento iscritto al n. 2215/75 P.M. è stato trasmesso in data 7/10/75 al Tribunale sede

./.



PROCURA DELLA REPUBBLICA - CATANIA



- 2 -

c con richiesta di citazione per direttissima per rispondere del reato di cui agli artt. 110 - 423 - 425 C.P. - art. 110 C.P. - art. 1 lex 18/4/75 ed altro.

19/10/76 - Denuncia in stato di arresto di Di Paola Antonio, Grassi Santi, Catanuso Maurizio e Pennisi Antonio, estremisti di destra per partecipazione ad organizzazione che professa i principi del passato regime fascista, per possesso di due bottiglie molotov, 2 coltelli ed armi improprie, inoltre ai sensi artt. 110, 423, 425 n. 2 C.P., per avere causato un incendio nella sede di "Lotta Continua" e nella sede del "Partito di Unità Proletaria per il Socialismo";

Il relativo procedimento iscritto al n. 2058/76 è stato trasmesso in data 5/11/76 al G.I. sede con richiesta di formale istruzione.

25/4/1977 - Rinvenimento di un ordigno esplosivo, collocato a scopo dimostrativo, nel contrasoffitto dei gabinetti di decenza al teatro "LO PO", dove era stata programmata la celebrazione del "25 Aprile";

Il relativo atto iscritto al n. 598/77 A.R. è stato trasmesso in data 2/4/77 al Pretore sede per competenza.

2/7/1977 - A conclusione di indagini veniva associato, in stato di arresto, alle locali Carceri Pantano Piergiorgio perchè responsabile e autore dei messaggi con cui i NAP rivendicavano i seguenti episodi:


20/5/77 rinvenimento di una bomba a mano SRCM nel magazzino Standa di Via Etnea, 122;

22/5/77 rinvenimento dinanzi alla saracinesca del negozio "Salmoiraghi" di un ordigno esplosivo, con la scritta "Attenzione bomba innescata a tempo, pagherete anche voi";

27/5/77 scoppio di un ordigno esplosivo dietro una saracinesca del magazzino Standa di Piazza Cavour;

29/6/77 sparo di quattro colpi di pistola contro la stazione dei Carabinieri di Catania-Ognina;

Instaurato contro questi procedimento penale, iscritto al n. 1539/77 P.M., i relativi atti in data 18/7/77 sono stati trasmessi al G.I. sede con richiesta di formale istruzione, siccome imputato del reato di detenzione, porto abusivo di armi ed altro.



L




PROCURA DELLA REPUBBLICA - CATANIA



- 3 -


- 31/12/1977 - Scoppio di un ordigno in località "Serra La Nave", in cui perdevano la vita Sciotto Pierluigi e Candura Prospero; - Per tale fatto furono denunciati in stato di arresto - Flores Sebastiano + 6 per il reato di cui agli artt. 110 C.P. - art. 10 lex 14/X/74 n. 497 ed altro.
- Il relativo procedimento, iscritto al n. 21/78 P.M., è stato trasmesso in data 17/1/79 al G.I. sede con richiesta di formale istruzione.
- 28/1/1978 - Abbattimento di un traliccio ENEL, in contrada "Serra Pizzuta", territorio di Nicolosi ad opera di ignoti.
- Il relativo procedimento, iscritto al n. 3947/78 B in data 28/1/78 è stato trasmesso al G.I. con richiesta di non doversi procedere per essere gli autori rimasti ignoti.
- 22/2/78 - Danneggiamento mediante bottiglia incendiaria della libreria "CULC" di Via Verona n. 44 ad opera di un gruppetto di estremisti di destra uno di essi Crimi Michele, aderente al Fronte della Gioventù, veniva tratto in arresto;
- Il relativo procedimento penale iscritto al n. 353/78 P.M. è stato in data 29/3/78 trasmesso al G.I. con richiesta di N.D.P. e restituzione atti. - Per la restante parte gli atti sono stati trasmessi in data 5/4/78 al P.M. Minori CT per competenza.
- 25/11/78 - A conclusione di indagini i responsabili dei seguenti attentati venivano identificati e denunciati alla locale A.G. che spiccava nei loro confronti ordine di cattura; Giuntalia Filippo, Rapisarda Franco, Gurgone Giuseppe e Amico Austorgio, tutti responsabili di partecipazione ad associazione sovversiva ai sensi dell'art. 270 C.P.:
- 6/8/78 incendio auto Fiat 500 targata CT 315875 di Chiarenza Paolo;
- 2/9/78 deflagrazione di un ordigno esplosivo in danno del portone della Caserma Cardile, sede del Raggr. to Guardie di P.S.;
- 16/9/78 incendio autovettura 200 Diesel di proprietà



[Handwritten signature]



PROCURA DELLA REPUBBLICA - CATANIA



- 4 -

di Cantarella Carlo;

7/10/1978 collocazione di un ordigno incendiario a tempo nel salone dell'Ufficio provinciale del Lavoro;

10/10/1978 deflagrazione di un ordigno incendiario in danno dell'Ufficio del Medico Provinciale;

11/10/1978 deflagrazione di ordigno esplosivo in danno dell'Ufficio di Collocamento;

12/10/1978 deflagrazione bottiglia incendiaria contro la libreria "Avanguardia";

14/10/1978 lancio di bottiglia incendiaria contro la stazione CC. di Ognina;

Il relativo procedimento iscritto al n. 2441/78 P.M., è stato trasmesso in data 29/12/78 al G.I. con richiesta di formale istruzione, siccome imputati del reato di cui agli artt. 9, 10, 12 lex 14/X/1974 n. 497 ed altro.

8/9/1979 -

Alle ore 10 circa, ignoti hanno appiccato il fuoco mediante liquido infiammabile all'autovettura Volkswagen Golf di proprietà del prof. Signorelli Carmelo, insegnante presso l'Istituto Tecnico Industriale "Cannizzaro". A conclusione delle indagini è stato denunciato all'A.G. quale responsabile dell'incendio il noto estremista di destra Catanuso Maurizio, studente dello stesso Istituto, con rapporto giudiziario n. 0768/E. 2/79 Digos del 6/10/1979;

Il relativo procedimento iscritto al n. 1950/79 P.M., è in fase di sommaria istruzione.

5/11/1979 -

Alle ore 20 circa, ignoti hanno lanciato una bottiglia incendiaria contro un autobus della "A.M.T." della linea "30" senza causare danni alle persone;

6/11/1979 -

Alle ore 20,30 circa, ignoti hanno lanciato altra bottiglia incendiaria contro un autobus dell'"A.M.T." della linea "28" fermo al capolinea causando lievi danni alla carrozzeria.

I due attentati venivano rivendicati da un sedicente "Gruppo armato proletario urbano".

Le indagini esperite non hanno consentito, come riferito con rapporto n. 0855/79 Digos del 23/11/79, l'identificazione dei responsabili;

Per questi fatti il relativo procedimento penale C/Ignoti, iscritto al n. 17858/79 B., è stato trasmesso al



PROCURA DELLA REPUBBLICA - CATANIA

- 5 -

al G.I. N.D.P. per essere gli autori rimasti tali.

4/12/1979

Alle ore 18 circa, tre giovani armati e travisati sono penetrati negli uffici di collocamento di questa città e dopo aver immobilizzato cinque membri della Commissione di avviamento al lavoro, hanno tracciato scritte antigovernative sui muri.

L'attentato è stato rivendicato con una telefonata a "La Sicilia" da "Opposizione Popolare rivoluzionaria". Vedasi rapporto n.0912/80 del 21 maggio 1980;

Il relativo procedimento penale c/ Ignoti iscritto al n.10723/80 B è in fase di sommaria istruzione.

14/12/1979 -

Alle ore 1,30 circa, ignoti hanno tentato di appiccare il fuoco alla sala teatro "Piscator" causando solo lo annerimento di una porta di sicurezza in ferro.

L'attentato veniva rivendicato da un sedicente "Nucleo Rivoluzionario di contropotere".

Il relativo procedimento penale c/ Ignoti, iscritto al n.3783/80 B, è stato trasmesso in data 31/3/80 per la formale istruzione.

3/1/1980 -

Tra le ore 19 e le ore 19,30, ignoti hanno appiccato il fuoco a numero 6 centraline telefoniche site in queste Vie Spina, Toselli, Perrone, Cerere, Proserpina e Policamiastro. Il gesto criminoso è stato rivendicato dai sedicenti "Gruppi Urbani Popolari". Le indagini non hanno consentito l'individuazione dei responsabili.

Il relativo procedimento penale c/ Ignoti, iscritto al n.2076/80 B, è stato trasmesso in data 31/1/80 al G.I. per la formale istruzione.


2/3/1980 -

Alle ore 1,18 da ignoti venivano fatti esplodere due ordigni collegati ad altrettanti bidoni di plastica, nel cortile della Caserma di P.S. "Rinaldi", sede del 8° Reparto Celere, senza che il liquido prendesse fuoco.

L'attentato veniva rivendicato con un volantino firmato "Commando rivoluzionario";

8/3/1980

Alle ore 21,30 ignoti hanno fatto esplodere su una del





PROCURA DELLA REPUBBLICA - CATANIA



- 6 -

le finestre del "Centro Elaboratori Dati dell'Esattoria Comunale", un ordigno che ha arrecato lievi danni allo stabile ed ai calcolatori.

Nel corso delle indagini venivano acquisiti concreti elementi di responsabilità sia in ordine all'attentato alla Caserma di Polizia che al Centro elaborazione dati dell'Esattoria Comunale a carico degli estremisti di destra Di Paola Antonio, Viola Orazio e La Rosa Carmelo i quali, al termine degli interrogatori e delle indagini, sono stati denunciati all' QUESTA Procura della Repubblica, con rapporto n. 0358/80/Digos del 10/3 e 22/4/80;

Il procedimento penale contro i predetti, che devono rispondere anche dei fatti del 2/3/80 è stato iscritto al n. 944/80 P.M. perchè imputati del reato di cui agli artt. 7, 8 Lex 22/5/75 n. 152 - art. 9, 10, 12 Lex 14/10/74 n. 497, ed è in corso di sommaria istruzione;

18/3/1980 -

Alle ore 19,10 circa, tre giovani travisati e armati con pistole e fucile a canne mozze hanno fatto irruzione nella sede D.C. "Forze Nuove" e dopo aver legato ed imbavagliato gli assistenti e fotografato, inginocchiato, l'avvocato Domenico Azzia, responsabile della sede, hanno scritto sui muri la frase "O.P.R. viva la felicità armata".

L'attentato è stato rivendicato dallo stesso gruppo di estrema destra che aveva rivendicato l'irruzione all'Ufficio di collocamento: "Opposizione popolare rivoluzionaria". Le indagini esperite non hanno finora consentito l'identificazione dei responsabili.

Il relativo procedimento penale C/ Ignoti, iscritto al n. 10723/80 B è pendente in istruttoria.

22/3/1980 -

Alle ore 22,15 ignoti, facendo uso di liquidi infiammabili, appiccavano il fuoco alla porta d'ingresso della Sezione del M.S.I.-D.N. "13 Giugno" causando lievi danni.

L'attentato non è stato rivendicato;

Il relativo procedimento penale C/Ignoti, iscritto al n. 7979/80 B è pendente in istruttoria.





PROCURA DELLA REPUBBLICA - CATANIA

- 7 -

4/4/1980 -

Alle ore 22,30 con la stessa tecnica è stato appiccato il fuoco alla porta della sezione democratica "Perlito Fichera".
L'attentato è stato rivendicato dai "Nuclei anti-comunisti urbani";

Il relativo procedimento penale c/Ignoti, iscritto al n. 7978/80 B. è stato trasmesso al G.I. sede con richiesta di N.D.P. per essere gli autori rimasti tali

6/6/1980 -

Alle ore 9 circa, da un'auto Fiat 500 parcheggiata in questa Via Piaggio all'altezza del civico 8, risultata rubata, è stato irradiato un messaggio con cui il sedicente "Commando Rivoluzionario" invitava i cittadini a non votare. Sul posto si poteva personale della Questura che provvedeva a spegnere il registratore e ad aprire l'auto.
Le indagini esperite particolarmente nell'ambito di un gruppo di extraparlamentari di destra, non hanno consentito l'individuazione dei responsabili

Il relativo procedimento penale c/Ignoti, iscritto al n. 9935/80 B è stato trasmesso in data 7/6/1980 al Pretore sede per competenza.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

R. Scilia



P. c. c.

ET 20.X.80



Il Direttore Superiore di Cancelleria
(Dr. Giovanni Amore)



TRIBUNALE DI CATANIA
UFFICIO ISTRUZIONE

Catania, 19.8.1980



Al SIG. PROCURATORE GENERALE DELLA
REPUBBLICA

SEDE

Prot. N. 61/80

Allegati 2

Risp. al foglio del 31.7.80 N. 1833/80

OGGETTO: Atti concernenti i procedimenti penali riguardanti reati
di natura terroristica commessi dal 1972 in poi.

In relazione alla richiesta di cui allo oggetto, informo la S.V. che, attualmente, trovasi in istruttoria presso questo ufficio un solo procedimento penale iscritto al n. 149/80 R.G. (N. 3783/80 P.M.) a carico di ignoti resisi responsabili di incendio doloso in danno del teatro Piscator sito in via Amendola, 7, ove, la notte del 14.12.79, appiccavano il fuoco alla porta d'ingresso, che si propagava solo a pochi suppellettili per l'immediato intervento dei Vigili del fuoco.

Poco dopo, l'incendio veniva rivendicato da sedicenti "Nuclei rivoluzionari di contropotere" con una telefonata anonima fatta alla redazione del quotidiano "La Sicilia", con la quale avvertivano anche che un messaggio si trovava all'interno di una cabina telefonica sita all'angolo tra via O. De Pordenone e Via Caifani.

Il giorno 28 dicembre 1979 veniva denunciato il rinvenimento di una busta intestata al teatro Piscator, nella buca per lettere della associazione culturale "Nuovo Mondo".

Di detti messaggi si allegano copie fotostatiche.

Il detto procedimento trovasi ancora in corso di istruttoria.

Gli altri processi istruiti negli anni passati sono stati tutti definiti con ordinanza di rinvio a giudizio e, degli stessi, qui di seguito, si trascrivono gli estremi e la data di trasmissione degli atti al Tribunale di Catania:

1) 296/75 G.I. - 1986/75 P.M. c/Ardizzone Salvatore + 5 inviato il 26.1.1980 alla Sezione Penale;

2) 147/74 G.I. - 148/74 P.M. c/Mazzeo Salvatore + 6 inviato alla Sezione Penale il 28.11.78.

- 3) 582/76 G.I. - 2058/76 P.M. c/Di Paola Antonio
+ 4, inviato il 4.2.78 alla Sezione Penale;
- 4) 227/77 G.I. - 1539/77 P.M. c/Pantano Pietro
inviato l'11.7.78 alla Sezione Penale;
- 5) 12/78 G.I. - 21/78 P.M. c/Flores Mauro + 6,
inviata il 5.2.79 alla Sezione Penale;
- 6) 405/78 G.I. - 2441/78 P.M. c/Giuntalia Filippo
+ 3, inviato il 28.8.79 alla Sezione Penale.

IL CONSIGLIERE ISTRUTTORE
(Dott. Stefano Castelli)

Castelli

p.c.c.
CT 20.X.80


Il Direttore Superiore di Cancelleria
(Dr. Giovanni Amore)



NUCLEI RIVOLUZIONARI DI CONTROPOTERE**ABBIAMO DISTRUTTO IL CINE-TEATRO PISCATOR FALSO CENTRO DI
CONTROINFORMAZIONE -**

COLPIAMO I CENTRI DI MASTURBAZIONE PSEUDO-INTELLETTUALE MEZZI DI ALIENAZIONE-INDIVIDUO
COMODI AL SISTEMA CLERICAL-MARXISTA PERCHE' FACENTI CONFLUIRE NELLA SOTTOMISSIONE
SPIRITUALE, POLITICA, CULTURALE L'INDIVIDUALITA' CRITICA DELLE MASSE GIOVANILI E LA RABBIA
DELL'EMARGINAZIONE, SPOSTANDOLE DAI COMUNI OBIETTIVI DI LOTTA ANTICAPITALISTA ED ANTI
MARXISTA.

RISPONDIAMO QUINDI CON UN' AZIONE DI CONROPOTERE METROPOLITANO AL DISEGNO
EVERSIVO DEL SISTEMA DI MASSIFICAZIONE MENTALE E MISTIFICAZIONE DELLA OBIETTIVA
REALTA' STORICA -



TEATRO PISCATOR

VIA GIOVANNI AMENDOLA 9

95100 CATANIA

INFORMAZIONE-RISERVATA

IL VS. LOCALE É STATO
INCENDIATO DAI FRATELLI
ARONICA SU ORDINE DIGOS
PREGASI INTERVENIRE
COLPENDO QUESTE SPIE
FASCISTE, PROTETTI DA
CARABINIERI E POLIZIA,
NEI LORO INTERESSI.

Vs. SIMPATIZZANTI

B.R.

Sent. n.42

SENTENZA

in prima istanza

UDIENZA

del 5/6/78

N. 195/78 Reg. Gen.

Depositata in Cancelleria

il 11/Gen./79

Spedito avviso art. 151

C. P. P.

Il Cancelliere

il F.to Di Modica

Esecutiva

il 6/7/78

Il Cancelliere

F.to Di Modica
Redatta scheda

il

Art.

Campione penale

il foglio elettorale al comune

di

Mod. 112 - 1000 - 12/76

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano



IL TRIBUNALE PENALE PER I MINORENNI di Catania,
composto dai Signori:

Dott. FERDINANDO	GENTILE	Presidente
" GABRIELLA	LA FERLITA	Giudice del Tribunale
" MARIA	BATTIATO	Componente privato
" ROCCO	RAFFAELE	Componente privato

Coll'intervento del Pubblico Ministero Dott. A. Cocuzza

Procur. della Rep. sostituto

E con l'assistenza del Cancelliere Segret. G. Libertini
questi ultimi due non presenti alla votazione ha profferito la

SENTENZA

nella causa

CONTRO

CRIMI MICHELE di Matteo e di Savoca Carmela, n. a CT. il
28/2/1963, ivi res. in via dello Stadio n. 67 -

arrestato il 20.2.1978 - detenuto presente

I M P U T A T O

a) del delitto di cui agli art. 423,425 n. 2 C.P. per avere in concorso con altre due persone rimaste non identificate, cagionando volontariamente un incendio nei locali della Cooperativa libraria " C.U.L.C." posti e in un edificio abitato, lanciando contro una vetrina di esposizione della medesima una bottiglia incendiaria e comunque esplosiva,

In Catania il 20 febbraio 1978. -

b) del delitto p. p. dell'art. 1 l. 14/10/1974 n. 497, per avere, senza licenza ed in concorso con altre persone rimaste non identificate, fabbricato una bottiglia incendiaria e comunque esplosiva, costituente arma da guerra a sensi §
Inteso il Pubblico Ministero, nelle sue orali conclusioni.

Inteso l'imputato e l'Avv. Pietro Lo Giudice di fiducia
in difesa del medesimo che ebbero in ultimo luogo la parola ha osservato.

attentato con spargimento ed incendio di liquido infiammabile versato sotto la porta d'ingresso, la polizia con rapporto del 23 febbraio denunciava al Procuratore della Repubblica il Crimi, in stato di arresto, quale autore dei due delitti in danno della Cooperativa Libreria di via Verona e del Movimento Lavoratori per il Socialismo, nonché a piede libero il minore Falcone Sebastiano ed i maggiorenni Albergo Domenico, Laineri Carmelo e Stella Giuseppe quale presunti correi del Crimi relativamente all'episodio contro l'M.L.S.

A seguito di sommaria istruzione il Giudice Istruttore del Tribunale di Catania, su richiesta del Procuratore della Repubblica, con sentenza del 3 Aprile 1978, dichiarava non doversi procedere contro Falcone, Albergo, Laineri e Stella in ordine al delitto di incendio per non aver commesso il fatto, nonché contro i medesimi e contro il Crimi, in ordine ai contestati reati di fabbricazione, detenzione, porto ed esplosione di ordigno esplosivo (sempre con riferimento all'episodio in danno dell'M.L.S.) perchè i fatti non sussistono, ed ordinava la restituzione degli atti per l'ulteriore corso al P.M., il quale li trasmetteva a sua volta al Procuratore della Repubblica per i Minorenni per competenza, nei confronti del minore Crimi Michele.

Nel corso della sommaria istruzione promossa dal Procuratore della Repubblica per i Minorenni, il Crimi sostanzialmente confermando quanto già dichiarato al Procuratore della Repubblica, si protestava del tutto innocente relativamente all'episodio in danno della Cooperativa Libreria di Via Verona ed ammetteva solo di aver partecipato all'azione in danno del Movimento Lavoratori del Socialismo, affermando però al riguardo di essersi limitati ad accompagnarsi ai tre giovani che avevano materialmente commesso il fatto e di essere rimasto ad attendere i compagni sulla strada.

Nel corso dell'Istruttoria il Presidente della Cooperativa Libreria si costituiva parte civile.

Tratto a giudizio dinanzi a questo Tribunale per i Minorenni per rispondere dei reati specificati in epigrafe, il Crimi insisteva nel protestarsi innocente, confermando quanto dichiarato in istruttoria.

Al termine del dibattimento il difensore di parte civile chiedeva affermarsi la responsabilità dell'imputato e condannarsi lo stesso alle pene di legge ed al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede.

Il P.M. chiedeva assolversi l'imputato per incapacità di intendere e di volere.

Il difensore dell'imputato chiedeva l'assoluzione per non aver commesso il fatto, e, in subordine, per insufficienza di prove o per incapacità di intendere e di volere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nessun dubbio ritiene il Tribunale possa sussistere circa la partecipazione del Crimi ai fatti ascrittigli.

Quanto all'episodio del 20 Febbraio in danno della Cooperativa Libreria di via Verona per il quale l'imputato si è protestato innocente, risulta infatti dalle circostanziate e concordi deposizioni dei testi Strazzeri Giuseppe, e Sozzi Alberto che costoro (l'uno all'interno di una tipografia sita di fronte alla libreria e l'altro all'interno di detta libreria al momento della deflagrazione della bottiglia incendiaria contro la vetrina di esposizione della libreria stessa), appena udita la deflagrazione e notato il bagliore delle fiamme sviluppatesi, si portarono immediatamente sulla via Verona e notarono tre giovani che fuggivano lungo la detta strada, in direzione verso est; datisi entrambi all'inseguimento, videro detti tre giovani svoltare prima a sinistra per la breve via Guzzardi ed indi a



destra per via Gabriele d'Annunzio; raggiunta tale importante strada...
• i tre giovani, probabilmente sperando di non essere stati notati e comunque al fine di non destare sospetti, smisero di correre e si diressero a passo svelto verso est, cioè verso i vicini incroci con via Vincenzo Giuffrida e con il corso delle Provincie, ma accortisi di essere seguiti sempre più da vicino dallo Strazzeri e dal Sozzi, si separarono, prendendo ciascuno una direzione diversa, consentendo così allo Strazzeri ed al Sozzi di raggiungere e bloccare quello che stava proseguendo per via D'Annunzio, poscia identificato per il Crimi dalla Volante della Polizia prontamente intervenuta su segnalazione telefonica.

Ciò posto, ove si consideri che i due testi, durante il breve inseguimento, non perdettero mai di vista i fuggitivi fino al momento in cui raggiunsero il Crimi, e che quest'ultimo, appena ~~fu~~ bloccato, ebbe ad esclamare ingenuamente "non sono stato io a buttare" senza che alcuno gli avesse contestato di avere buttato qualcosa, può ritenersi senza alcun dubbio provato che il Crimi faceva parte del gruppetto (non meno di tre) che lanciò la bottiglia incendiaria contro la vetrina della libreria di VIA Verona.

Quanto all'altro episodio in danno della sede del Movimento Lavoratori per il Socialismo (M.L.S.), avvenuto appena cinque giorni prima, il Crimi ha ammesso di avervi partecipato; nè appare minimamente attendibile la tesi difensiva, secondo cui egli si sarebbe limitato ad attendere sulla strada ignorando che i suoi compagni si fossero introdotti per le scale della sede del Movimento per spargere la benzina sotto la porta e darla alle fiamme, tanto più che la spavalderia con cui egli ebbe cura di annotare l'azione compiuta sulla propria agenda ed il cifrario usato per mascherare la parola "bruciato" dimostrano a chiare note l'attiva sua partecipazione all'episodio.

Circa la qualificazione giuridica dei due episodi è da precisare che per nessuno di essi ricorrono gli estremi del contestato delitto di incendio doloso previsto e punito dall'art. 423 C.P.

È noto infatti che per costante giurisprudenza il concetto giuridico di incendio comporta la sussistenza di un pericolo, sia pure potenziale, per la pubblica incolumità, il che ricorre solo quando il fuoco si presenta di vaste proporzioni, con tendenza a diffondersi e con carattere di particolare violenza e difficoltà di estinzione; nella specie, invece, le fiamme sprigionatesi dalla bottiglia incendiaria lanciata contro la libreria di via Verona e dalla benzina versata sotto la porta d'ingresso della sede del Movimento politico di via Euplio Reina sono state di modeste proporzioni e facilmente domate, senza che risulti sia occorso l'intervento dei vigili del fuoco e con danni limitati, consistenti, quanto alla libreria, nella rottura della vetrina di esposizione e nella perdita di pochi libri e suppellettili della prima stanza, e, quanto alla sede del "M/L.S.", al danneggiamento della porta d'ingresso, delle pareti e del soffitto della prima stanza.

Ricorre pertanto l'ipotesi del reato di danneggiamento seguito da incendio, previsto dall'art. 424 C.P., in quanto ai fini di tale reato è sufficiente che dal danneggiamento sia seguito "un pericolo di incendio" e non un vero e proprio "incendio".

Ricorrono altresì, relativamente all'episodio della libreria di via Verona, anche i contestati reati di fabbricazione, detenzione, porto illegale ed esplosione di bottiglia incendiaria, essendo evidente quanto meno il concorso del Crimi nella preparazione, detenzione, trasporto e lancio della bottiglia esplosiva usata contro detta libreria.



Passando all'esame della imputabilità del Crimi, non ritiene il Tribunale che questi, non ancora quindicenni alla data del fatto, avesse piena capacità di intendere e di volere in relazione ai fatti commessi. risulta infatti dalle dichiarazioni rese dal genitore esercente la potestà e dalla inchiesta sociale in atti che il Crimi, quasi ai limiti della imputabilità per la sua giovanissima età di non ancora quindicenne, non ha potuto fruire di un'armonica, equilibrata e completa evoluzione della sua personalità a causa del temperamento eccessivamente autoritario e protettivo del padre da lui definito come "classico capo di famiglia". Spinto da tale ferrea guida paterna, il Crimi durante gli studi della scuola media, si impegnava in modo definito "eccessivo" dagli stessi insegnanti, al punto da indurre questi ultimi a consigliare al padre di farlo giocare un po' di più. Il passaggio agli studi di ragioneria e l'impatto con giovani assai più evoluti e smaliziati di lui provocò però nel giovane Crimi una svolta traumatica, in conseguenza della quale il Crimi venne bocciato alla fine del primo anno e successivamente iscritto dal padre in un istituto privato per un tentativo di recupero dell'anno perduto. E' in questo frangente che il Crimi si trova a contatto con altri giovani probabilmente più grandi e più evoluti di lui, politicamente impegnati nello estremismo di destra, dai quali viene indotto a frequentare la loro sede politica e coinvolto in azioni di rappresaglia o di terrorismo della cui gravità ed illiceità egli non riesce a rendersi pienamente conto; ed è così che il Crimi si unisce agli autori dei due successivi atti di terrorismo del 15 e del 20 febbraio 1978 contro la sede del Movimento Lavoratori per il Socialismo e contro la libreria di sinistra di via Verona, non certo quale semplice spettatore passivo ed ignaro delle loro intenzioni come egli sostiene riguardo al primo di tali episodi, ma certamente privo della capacità di comprendere in tutta la sua gravità l'illiceità delle azioni compiute e privo comunque della forza di carattere necessaria ed indispensabile per potere resistere alla pressione materiale ed alla suggestione morale dei cattivi compagni, organizzatori delle imprese delittuose.

Si impone pertanto l'assoluzione del Crimi dalle imputazioni ascrittegli perchè minore non imputabile per incapacità di intendere e di volere.

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 479 C.P.P.,
Assolve Crimi Michele dai reati ascrittegli, modificata l'imputazione di cui alle lettere a) ed f) del decreto di citazione in quella di danneggiamento seguito da incendio prevista e punita dall'art. 424 C.P., perchè minore non imputabile per incapacità di intendere e di volere, e ne ordina la scarcerazione se non detenuto per altra causa.

Catania 5 Giugno 1978 -

seguono le firme

La presente copia è conforme al suo originale.

Catania, 28/8/80.



IL DIRETTORE DI SEZIONE

[Handwritten signature]



P.C.C.
CT 20.X.80
Il Direttore Superiore di Cancelleria
(Dr. Giovanni Amore)




Il P. M.;

esaminati gli atti del procedimento penale contro PANTANO

Pietro imputato come in enigrafe

O S S E R V A



Dalla compiuta formale istruzione sono emersi sicuri elementi di colpevolezza a carico del Pantano in ordine ai reati ascrittigli alle lettere a), b), c) e d) della rubrica.

Presso l'abitazione del Pantano è stata infatti sequestrata la minuta, vergata di pugno dall'imputato su di un quaderno di appunti, del volantino dattiloscritto rinvenuto all'interno di una cabina telefonica del Viale Ulisse da un giornalista del quotidiano "La Sicilia" su ^{indicazione} ~~segnalazione~~ del prof. Musumedi-cui un anonimo interlocutore telefonico, facendo riferimento all'attentato compiuto contro la caserma dei CC. di Borgo-Ognina, aveva appunto segnalato che un comunicato relativo a tale impresa terroristica era stato depositato nella suddetta cabina telefonica.

Tale ritrovamento, che di per sé solo è idoneo a fornire la prova della colpevolezza dell'imputato perché esso riconduce, in maniera univoca e certa, al Pantano quale autore dell'attentato in esame, trova peraltro riscontro nella circostanza che, sempre in sede di perquisizione domiciliare, in casa del Pantano è stata trovata l'altra metà del foglio di carta protocollo utilizzato, dopo essere stato diviso in due parti, per stendervi il messaggio dattiloscritto di cui si è detto sopra. Sulla scorta delle indicazioni opportunamente fornite al riguardo dalla Polizia Scientifica è stata infatti disposta una perizia tecnica per accertare se il "comunicato n. 3" (in riferimento all'operato dei gruppi eversivi NAP e BR e conte-

L. T. M.



nente espressioni di minaccia nei confronti degli organi istituzionali dello Stato) trovato già dattiloscritto (senza però che esso fosse stato ancora diffuso) in casa dell'imputato e quello prelevato presso la cabina telefonica del Viale Ulisse fossero stati o meno compilati mediante la utilizzazione di un unico foglio di carta tagliato, a tale scopo, a metà: orbene, siffatto accertamento ha dato esito positivo avendo il perito d'ufficio riferito (motivando adeguatamente le proprie conclusioni e corredandole ~~da~~ ingrandimenti fotografici di inconfutabile evidenza) che i due mezzi fogli in questione sono stati sicuramente ricavati da uno stesso foglio diviso in due perché, accostandone i lembi, le lacerazioni e le sfrangiature conseguenti al taglio combaciano perfettamente *che di loro*.

Che la responsabilità dell'attentato alla caserma dei CC. di Boroggnina sia da attribuire al Pantano è peraltro confermato anche da altro ordine di considerazioni; ove infatti si tenga presente che i colpi di pistola che raggiunsero l'edificio ove trovavasi alloggiata la caserma furono esplosi da un giovane che viaggiava ^{da solo} alla guida di un ciclomotore, non può essersi dubbio, sotto il profilo logico, che esclusivamente l'autore del gesto terroristico notava, poco dopo il suo verificarsi, telefonare al prof. Musumeci e dargli indicazioni per il reperimento del volantino.

Meritevole di essere segnalato è poi il particolare che l'imputato aveva la disponibilità di ^{un} ciclomotore marca "Ciao" e che l'attentato venne compiuto (per come hanno riferito i testi Balzano e Bianca i quali hanno appunto dichiarato che l'unica persona che transitava per la Via Petrella in concomitanza con gli spari era un giovane che pilotava un ciclomotore) proprio da un individuo dell'apparente età di ventati anni il quale conduceva un motoveicolo di piccole dimensioni identico, per tipo e caratteristiche, a quello sequestrato nell'androne dell'abitazione del Pantano.

g. Tulli



Né ha rilievo alcuno il fatto che presso l'abitazione del Pantano non furono trovate ^{né} l'arma per compiere l'attentato né la macchina da scrivere impiegata per la stesura dei comunicati, giacché il gesto terroristico contro la caserma dei CC. venne compiuto il 29 giugno mentre la perquisizione in casa dell'imputato venne effettuata il 2 luglio, quando cioè il Pantano aveva avuto tutta la possibilità di disfarsi dei corpi del reato, ammesso pure che egli (ben sapendo di essere noto alla Polizia come soggetto ideologicamente orientato verso i gruppi dell'eversione) li detenesse imprudentemente in casa.

Sufficientemente provata è altresì, a parere di questo requirente, la responsabilità del Pantano per tutti gli altri reati ascrittigli in rubrica ad eccezione, peraltro, di quello di cui alla lettera p).

Ed invero, il volantino collocato sulla vetrina del negozio di abbigliamento "Fuso d'oro" attribuisce la paternità del collocamento della bomba tipo SCRM all'interno dei magazzini "Standa" della Via Etna e dell'esplosione dell'ordigno dinanzi ai magazzini "Standa" di Piazza "avaur alla cellula dei NAP "A. M. Mantini", "sottoscrizione" questa che è la medesima che si trova in calce ai due volantini di cui si è detto sopra e ^{alle} per le ragioni esposte provengono sicuramente dall'imputato. Nel volantino in esame inoltre si riscontrano frasi ed espressioni che ricorrono (con frequenza tale da costituire una "costante" dello stile del Pantano) nel quaderno di appunti sequestrati in casa dell'imputato e negli altri due messaggi dallo stesso redatti ^{con il suo nome} ~~per il suo nome~~ così confermando, anche per l'identità terminologica, concettuale e sintattica che li accomuna, l'unicità della mano del loro estensore.

La circostanza poi che i piccoli biglietti apposti sull'ordigno collocato dinanzi alla "Salmoiraghi" e quello applicato sulla bomba a mano posta all'interno dei magazzini "Standa" di Via Etna sono stati vergati dalla stessa mano

L. T.



e che le caratteristiche grafiche di essa presentano concordanze con la scrittura dell'imputato che (come si esprime testualmente il verito d'ufficio) "non sono sembrare di scarso numero e rilievo soltanto in conseguenza del modo estremamente alterato in cui i due foglietti sono stati vergati", conduce anch'essa, sia pure per altra via, alla persona dell'imputato rafforzando l'efficacia probatoria dei rilievi sopra svolti.

Va infine posto in evidenza che il "canale" usato dall'autore degli attentati e dei gesti terroristici in discorso per pubblicizzarli è lo stesso (e cioè la clinica Musumeci) utilizzato dal Pantano per fare ritrovare il comunicato relativo all'attentato alla caserma dei CC. di Ognina, e che la numerazione progressiva dei vari comunicati corrisponde alla successione cronologica degli attentati cui essi fanno riferimento.

Non ricorrono, invece, ad avviso di questo requirente gli estremi del delitto di cui all'art. 270 c. p.; sebbene infatti non possa esservi dubbio che il Pantano divisasse intenti "sovversivi", manca tuttavia del tutto la prova che il relativo programma egli abbia iniziato a realizzare previo concerto o comunque con la collaborazione di altre persone cui a tale ^{modo} si era collegato ed associato, giacché dalle indagini compiute dall'ufficio politico della Questura nessuno dei nominativi segnati sull'agenda sequestrata all'imputato è risultato appartenere a soggetti che condividessero o aderissero alla ideologia dello stesso. Può anzi notarsi che la personalità dell'imputato quale risulta dal suo comportamento processuale e dai suoi precedenti giudiziari e le modalità di esecuzione delle singole imprese delittuose lasciano fondatamente ritenere che il Pantano, dopo avere forse invano cercato di stabilire dei "contatti", agì da "isolato" *Esposito*

Esposito

adottando però, onde sentirsi meglio "realizzata" ideologica-
mente, i modelli ed i rituali del terrorismo organizzato.

La gravità dei fatti ed i titoli dei reati che essi inte-
grano impongono il mantenimento dell'attuale stato di custodia
preventiva del Pantano.

P. Q. M.

Il P. M. visto l'art. 369 c.p.p. cheida che il sig. Giudice
istruttore, dichiarata chiusa la formale istruzione, ordini
il rinvio di Pantano Pietro, nell'attuale stato di custodia
preventiva, al giudizio del Competente Tribunale di Catania
per rispondere dei reati ascrittigli dalla lettera a) alla
lettera o) delle rubriche; dichiari non doversi procedere contro
il medesimo in ordine al reato di cui alla lettera p) della
rubrica perché il fatto non sussiste.

Catania 22 maggio 1978.

Li Tocco


*Adesso all'incarico
si termina.*

Amore

Stampa: 26 MAG 1978

Amore

P.C.C.
CT 20-X-80
23 MAG 1978
N. 32
Il Direttore Superiore di Cancelleria
(Dr. Giovanni Amore)



Amore

Sentenza del Giudice Istruttore

1023/78 Pfen
N° 227/77 G.I.

REPUBBLICA ITALIANA



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di Catania

dott. A. Cardaci

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale




CONTRO

PANTANO Pietro fu Rosario e di Tomaselli Agata nato a Catania 7/3/1953
qui ab. via Bernardo Colnago n° 6

IMPUTATO

- A) del delitto di cui all'art. 14, legge 14/X/1974 n. 497, per avere illegalmente detenuto una rivoltella cal. 38;
- B) del delitto di cui agli artt. 12-1° e 2° comma e 14 l. 14/X/1974 n. 497, per avere portato fuori della propria abitazione di notte ed in luogo abitato, una rivoltella cal. 38, senza averne fatto denuncia all'Autorità.
Reati acc. in Catania il 29 Giugno 1977
- C) del delitto di cui all'art. 13 legge 14/X/1974 n. 497 per avere, al fine di incutere pubblico timore e di attentare alla sicurezza pubblica esploso diversi colpi di arma da fuoco (rivoltella) nella via Patrella.
In Catania il 29 Giugno 1977
- D) del delitto di cui all'art. 612 c.p.v. in relaz. all'art. 339 C.P., per avere, esplodendo diversi colpi di arma da fuoco (rivoltella) contro la Caserma dei Carabinieri di Catania-Ognina, minacciato un ingiusto, grave danno ai militari della predetta Stazione dei CC/-In Catania il 29/6/1977
- E) del delitto di cui all'art. 10, legge 14/X/1974 n° 497 per avere illegalmente detenuto una bomba a mano tipo S.R.C.M.
- F) del delitto di cui all'art. 12-1° e 2° comma, L. 14/X/1974 n. 497, per avere illegalmente portato in luogo aperto al pubblico (magazzini Standa di via Etnea) nel quale era adunanza di persone, una bomba a mano del tipo S.R.C.M.,
In Catania il 20/5/1977
- G) del delitto di cui all'art. 10, Legge 14/X/1974 n° 497 per avere illegalmente detenuto circa 500 grammi di esplosivo (gelatina)
- H) del delitto di cui all'art. 12-1° e 2° co. L. 14/X/1974 n° 497 per avere illegalmente portato, di notte, in luogo pubblico ed abitato ove vi era concorso di persone (via Etnea dinanzi al negozio Salmeiraghi) l'esplosivo di cui alla lettera che precede - In Catania il 22/5/1977
- I) del delitto di cui all'art. 10, L. 14/X/1974 n° 497, per avere illegalmente detenuto un quantitativo imprecisato di esplosivo (polvere nera)

La bomba a mano, trovata nella predetta cabina telefonica, era stata depositata nella suddetta cabina telefonica. - Tale ritrovamento, che di per sé solo è idoneo a fornire

- 
- L) del delitto di cui all'art. 12- 1° e 2° co. L. 14/10/74 n° 497 e 61 n. 2 C.P., per avere, al fine di eseguire il reato di cui all'art. 12 lett. che segue, portato di notte in luogo pubblico ed abitato, ove era concorso di persone (ingresso magazzini Standa di Piazza Cavour) l'esplosivo di cui alla lettera che precede;
- M) del delitto di cui all'art. 13, L. 14/10/74 n° 497 per avere, al fine di incutere pubblico timore ed al fine di attentare alla sicurezza pubblica, fatto esplodere un ordigno confezionato con polvere nera
In Catania il 27 Maggio 1977
- N) del delitto di cui agli artt. 56 e 629 C.P., perchè, redigendo o facendo redigere un comunicato con il quale si "avvertiva" la Direzione della Standa che i loro dirigenti sarebbero andati incontro a gravi rappresaglie se non avessero distribuito pacchi viveri gratuiti ai poveri ed ai disoccupati e facendo rinvenire il suddetto comunicato nella vetrina del negozio "Fuso D'Oro", compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere, mediante minacce, la Standa S.p.A. ad effettuare, onde procurare a se ed a altri un ingiusto profitto, i suddetti atti di disposizione patrimoniale senza tuttavia conseguire l'intento per ragioni indipendenti dalla sua volontà.
In Catania il 28 Maggio 1977
- O) del delitto di cui agli artt. 110-56-81 cpv. 610-1° e 2° co. in relaz. all'art. 339 C.P., perchè, in concorso con altre persone non potute identificare, mediante telefonate anonime e valendosi della forza intimidatrice, derivante da segrete associazioni, dicendo loro che se non avessero ottemperato alla sua richiesta, avrebbe posto in essere rappresaglie contro un esponente della borghesia catanese ed avrebbe "alzato la mira" contro un giornalista, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere mediante minaccia, con più azioni esecutive dello stesso disegno criminioso, il Prof. Giuseppe Musumeci, il Prof. Umberto Campisi ed il giornalista Salvo Bella a trasmettere alle direzioni dei quotidiani "La Sicilia" e "l'Espresso Sera" il testo del comunicato di cui alla lettera che precede, senza tuttavia conseguire l'intento per ragioni indipendenti dalla sua volontà
In Catania dal 31 Maggio al 6 Giugno 1977
- P) del delitto di cui all'art. 270 C.P. per avere promosso, organizzato e diretto una associazione denominata "Nuclei armati proletari, cellula A Mantini" rivolta a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato
Reato accertato in Catania nei primi giorni del Luglio 1977

IN FATTO E IN DIRITTO

A seguito di rapporto del Nucleo Investigativo-Gruppo CC/di Catania del 30/6/1977, veniva instaurato procedimento penale a carico di Pantano Pietro per i reati descritti in rubrica.

Dopo la formale istruzione il P.M. concludeva nei seguenti termini:

"dalla compiuta formale istruzione sono emersi sicuri elementi di colpevolezza a carico del Pantano in ordine ai reati ascrittigli alle lettere A) B) C) e D) della Rubrica.-

Presso l'abitazione del Pantano è stata infatti sequestrata la minuta vergata di pugno dell'imputato su di un quaderno di appunti, del volantino dattiloscritto rinvenuto all'interno di una cabina telefonica del Viale Ulisse da un giornalista del quotidiano "La Sicilia" su indicazione del Prof. Musumeci - cui un anonimo interlocutore telefonico, facendo riferimento all'attentato compiuto contro la caserma dei CC/ di Borgo Ognina, aveva appunto segnalato che un comunicato relativo a tale impresa terroristica, era stato depositato nella suddetta cabina telefonica.- Tale ritrovamento, che di per sé solo

la prova della colpevolezza dell'imputato perchè esso riconduce in maniera univoca e certa, al Pantano, quale autore dello attentato in esame, trova peraltro riscontro nella circostanza che, sempre in sede di perquisizione domiciliare, in casa del Pantano è stata trovata l'altra metà del foglio di carta protocollo utilizzato, dopo essere stato diviso in due parti, per stendervi il messaggio dattiloscritto di cui si è detto sopra. Sulla scorta delle indicazioni opportunamente fornite al riguardo dalla Polizia Scientifica, è stata infatti disposta una perizia tecnica per accertare se il comunicato n° 3 (invece all'operato dei gruppi eversivi NAP e BR e contenente espressioni di minaccia nei confronti degli organi istituzionali dello Stato) trovato già dattiloscritto (senza però che esso fosse stato ancora diffuso) in casa dell'imputato e quello prelevato presso la cabina telefonica del Viale Ulisse, fossero stati o meno compilati mediante la utilizzazione di un foglio di carta tagliato, a tale scopo, a metà: or bene, siffatto accertamento ha dato esito positivo, avendo il perito d'Ufficio riferito (motivando adeguatamente le proprie conclusioni e corredandole con ingrandimenti fotografici di inconfutabile evidenza) che i due mezzi fogli in questione sono stati sicuramente ricavati da uno stesso foglio diviso in due, perchè, accostandone i lembi, le lacerazioni e le sfrangiature conseguenti al taglio combaciano perfettamente tra di loro. — Che la responsabilità dell'attentato alla caserma dei CC/ di Borgo-Ognina sia da attribuire al Pantano è peraltro confermato anche da altro ordine di considerazioni; ove infatti si tenga presente che i colpi di pistola che raggiunsero l'edificio ove trovavasi alloggiata la caserma, furono esplosi da un giovane che viaggiava da solo alla guida di un ciclomotore, non può essersi dubbio, sotto il profilo logico, che esclusivamente l'autore del gesto terroristico poteva, poco dopo il suo verificarsi, telefonare al Prof. Musumeci e dargli indicazioni per il reperimento del volantino.

Meritevole di essere segnalato è poi il particolare che l'imputato aveva la disponibilità di un ciclomotore marca "Ciao" e che l'attentato venne compiuto (per come hanno riferito i testi Balzano e Bianca i quali hanno appunto dichiarato che l'unica persona che transitava per la via Petrella in concomitanza con gli spari era un giovane che pilotava un ciclomotore) proprio da un individuo dall'apparente età di anni venti il quale conduceva un motoveicolo di piccole dimensioni identico, per tipo e caratteristiche, a quello sequestrato nell'androne dell'abitazione del Pantano. — Nè ha rilievo alcuno il fatto che presso l'abitazione del Pantano non furono trovate nè l'arma per compiere l'attentato, nè la macchina da scrivere impiegata per la stesura dei comunicati, giacchè il gesto terroristico contro la caserma dei CC/ venne compiuto il 29 giugno mentre la perquisizione in casa dell'imputato venne effettuata il 2 Luglio quando cioè il Pantano aveva avuto tutta la possibilità di disfarsi dei corpi del reato, ammesso; pure che egli (ben sapendo di essere noto alla Polizia come soggetto ideologicamente ~~EXI~~ orientato verso i gruppi dell'eversione) li detenesse imprudentemente in casa. — Sufficientemente provata è altresì, a parere di questo requirente, la responsabilità del Pantano per tutti gli altri reati ascrittigli in rubrica ad eccezione, peraltro di quello di cui alla lett. P).

Ed invero, il volantino collocato sulla vetrina del negozio di abbigliamento "Fuso d'oro" attribuisce la paternità del collocamento della bomba tipo SCRM all'interno dei magazzini SANDA"



della via Etnea e dell'esplosione dell'ordigno dinanzi ai magazzini "Standa" di Piazza Cavour alla cellula "nap" A.M. Mantini", "sottoscrizione" questa, che è la medesima che si trova in calce ai due volantini di cui si è detto sopra e che per le ragioni esposte provengono sicuramente dall'imputato. - Nel volantino in esame, inoltre si riaccontrano frasi ed espressioni che ricorrono (con frequenza tale da costituire una "costante" dello stile del Pantano) nel quaderno di appunti sequestrati in casa dell'imputato e negli altri due messaggi dallo stesso redatti, risultandone così confermata, anche per l'identità terminologica, concettuale e sintattica che li accomuna, l'unicità della mano del loro estensore.

La circostanza poi che i piccoli biglietti apposti sull'ordigno collocato dinanzi alla "Salmoiraghi" e quello applicato sulla bomba a mano posta all'interno dei magazzini "Standa" di via Etnea sono stati vergati dalla stessa mano e che le caratteristiche grafiche di essa presentano concordanze con la scrittura dell'imputato che (come si esprime testualmente il perito d'ufficio) "possono sembrare di scarso numero e rilievo soltanto in conseguenza del modo estremamente alterato in cui i due foglietti sono stati vergati", conduce anch'essa, sia pure per altra via, alla persona dell'imputato rafforzando l'efficacia probatoria del rilievo sopra svolti.

Va infine posto in evidenza che il "canale" usato dall'autore degli attentati e dei gesti terroristici in discorso per pubblicizzarli è lo stesso (e cioè la clinica Musumeci) utilizzato dal Pantano per fare ritrovare il comunicato relativo all'attentato alla Caserma dei CC/ di Ognina e che la numerazione progressiva dei vari comunicati corrisponde alla successione cronologica degli attentati cui essi fanno riferimento.

Non ricorrono, invece, ad avviso di questo requirente gli estremi del delitto di cui all'art. 270 C.P. sebbene infatti non possa esservi dubbio che il Pantano divisasse intenti "sovversivi" manca tuttavia del tutto la prova che il relativo programma egli abbia iniziato a realizzare previo concerto o comunque con la collaborazione di altre persone cui a tale scopo si era collegato ed associato, giacchè dalle indagini compiute dall'Ufficio Politico della Questura, nessuno dei nominativi segnati sull'agenda sequestrata all'imputato, è risultato appartenere a soggetti che condivisero o aderissero alla ideologia dello stesso. - Può anzi notarsi che la personalità dello imputato quale risulta dal suo comportamento processuale e dai suoi precedenti giudiziari e le modalità di esecuzione delle singole imprese delittuose, lasciano fondatamente ritenere che il Pantano, dopo avere forse invano cercato di stabilire dei "contatti" agli da "isolato" adottando però, onde sentirsi meglio "realizzato" ideologicamente, i modelli ed i rituali del terrorismo organizzato.....(OMISSIS)

-Questo Giudice condivide le riportate conclusioni e le adotta.

D.Q.M.

Il Giudice Istruttore; Visto l'art. 378 C.P.P.

Sulle conformi richieste del P.M., chiusa la formale istruzione, ordina il rinvio di Pantano Pietro ~~nell'attuale stato di custodia preventiva~~ al giudizio del competente Tribunale di Catania per rispondere dei reati ascritti, (alla lettera A) alla lett. D) della rubrica;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Visto l'art. 378 C.P.P.
 Su conforme parere del P.M.
 dichiara non doversi procedere contro il medesimo Pantano
 Pietro, in ordine al reato di cui alla lettera P) della
 rubrica, perchè il fatto non sussiste.
 Catania li 30 6 1978

IL GIUDICE ISTRUTTORE

[Handwritten signature]

IL DIRETTORE DI SEZIONE

[Handwritten signature]

Depositato *[Stamp]* 30 luglio 1978

[Handwritten signature]

p.c.c.

CT 20.X.80



Il Direttore Superiore di Cancelleria
 (Dr. Giovanni Amore)

[Handwritten signature]

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il P. M.;

letti gli atti del procedimento penale contro GIUNTAZIA Filipo,
 RAPISARDA Franco, GURGONE Giuseppe ed AMICO ~~Luigi~~ ^{imputati}
 come in epigrafe

CATANIA

17 OTT 1980

O S S E R V A



La compiuta formale istruzione, nonostante sia stata condotta scandagliando in profondità tutti gli elementi di riscontro, sia "interni" che "esterni", segnalati nell'elaborato ^{rapporto} della "Digos", non ha consentito, ad avviso di questo requirente, di verificare (controllo nella specie reso assolutamente inderogabile dallo sconcertante comportamento del protagonista della presente vicenda processuale) in termini positivi e tranquillanti la veridicità della confessione ^{del Rapisarda} delle chiamate in correità e delle accuse che essa contiene a carico degli altri imputati.

Il Rapisarda infatti dopo avere spontaneamente ammesso alla P. S. di avere materialmente eseguito, unitamente al Giuntazia, alcuni degli attentati specificati nel capo d'imputazione (e precisamente quello ai danni dell'autovettura del Chiarina, quello contro l'ufficio del Medico Provinciale e quello contro i locali della concessionaria "Mercedes") riferendo anche di avere appreso dal Giuntazia i nomi degli autori (il Gurgone e l'Amico) degli attentati compiuti contro l'Ufficio di collocamento, la Caserma "Cardile", la Caserma dei CC. di Ognina e la libreria "Avanguardia", e dopo avere confermato integralmente siffatte dichiarazioni nell'interrogatorio reso a questo P. M. (cui ha anche specificato, in modo apparentemente coerente, di avere consumato i reati contestatigli non perché condividesse le ideologie dei suoi coimputati, ma unicamente per documentarsi "dal vivo" sul come nasce, si articola ed opera un'organizzazione "eversiva"), ha poi ritrattato dinanzi al G. I. sia

G. Tomasi

- 2 -

la confessione che le accuse formulate a carico degli altri imputati nel mondo di essersi autocolunniato e di avere falsamente incolpato il Giuntalia, il Gorgone e l'Amico ed adducendo a giustificazioni di tale suo contraddittorio comportamento processuale di non avere "pensato", in un primo momento, alle conseguenze delle sue dichiarazioni. Tale spiegazione appare però a questo requirente troppo semplicistica e riduttiva giacché il Rapisarda (sebbene debba convenirsi che la sua personalità sia per più aspetti "indecifrabile" e comunque di non facile "lettura"), proprio perché seguiva con interesse quasi professionale (per come da lui stesso ammesso e per come dispongono i "ritagli" dei quotidiani rinvenuti presso la sua abitazione) le frequenti notizie di stampa sul "terrorismo", non poteva non rendersi conto che le sue "rivelazioni", specie se ribadite dinanzi al magistrato, avrebbero inevitabilmente condotto all'arresto dei suoi pretesi corredi e dei componenti dell'organizzazione clandestina cui egli aspirava a far parte.

A tale proposito è dell'avviso questo requirente che la vicenda processuale che ne occupa faorno (quasi esclusivamente e rimanendone perciò condizionata) sulla personalità del Rapisarda la cui singolarità, che ne rende difficoltoso se non impossibile stabilirne la consistenza e le dimensioni etiche ed intellettive (i testi che infatti il G. I. ha sentito al riguardo hanno rassegnato soltanto delle impressioni che derivano da incontri episodici e saltuari e che, come tali, non possono essere assunti come sicuri punti di riferimento), introduce in processo un'incognita ineliminabile che, unitamente alla esuità qualitativa e qualitativa dei c. d. elementi di riscontro, di cui si dirà più avanti, dà luogo ad insuperabili perplessità.


Non v'è dubbio tuttavia, secondo questo requirente, che i pochi elementi di giudizio di cui si dispone, sebbene tratti esclusivamente dal suo comportamento processuale e non anche da un esame diretto della sua personalità, qualificano, ~~incerto~~



ATANI

L. Tenu

- 4 -



(compiuto nei limiti in cui lo consentono dal "colloquio" con gli atti e non con il soggetto) conduce alla formulazione di valutazioni opposte e contrastanti (alcune infatti predicano, come si è detto, per la colpevolezza dell'imputato, altre invece per la sua estraneità ai fatti che si è attribuiti) che, essendo convincenti in identica misura ed essendo dotati di eguale efficacia probatoria, non consentono di operare una scelta fra le soluzioni alternative cui esse conducono.

Ad analoghe situazioni di "stallo" probatorio si perviene spostando l'indagine sui singoli episodi delittuosi per cui è processo.

Per ciò che concerne l'incendio dell'autovettura del Chiarina va infatti rilevato che il Ranisa da dopo avere riferito le ragioni che lo indussero a compiere tale gesto criminoso, ha precisato che appiccò le fiamme alla Fiat 500 del Chiarina unitamente al Giuntalia ponendo sotto il veicolo due bottiglie di vetro contenenti della benzina. Il racconto del Ranisarda risulta però smentito, almeno in parte, dall'esito dei rilievi compiuti dalle "Scientifiche" la quale non solo non ha potuto accertare la causa dell'incendio ma non rinvenne sul posto alcun contenitore o frammento di vetro. Tale circostanza tuttavia non è idonea, da sola, a svalutare del tutto la confessione, ancorché ritrattata, resa relativamente a tale episodio dal Ranisarda, perché essa trova validi ed oggettivi elementi di riscontro in particolari non carte marginali quali sono le dichiarazioni della Russo (fl. 184), che ha riferito di avere convissuto "more uxorio" con il Ranisarda (il quale ha appunto indicato come movente dell'attentato contro il Chiarina la decisione della Russo - da lui attribuita alle interferenze del Chiarina - di interrompere ogni rapporto), e quelle del Giuntalia il quale ha ammesso di avere consegnato al Ranisarda un foglio di carta prelevato da un album di disegno della sorella insieme ad una copia del quotidiano "La

L. Tenu

- 5 -

Sicilia" e a della colla, così confermando le modalità rassegnate dal Rapisarda in ordine alle modalità ed alle circostanze di luogo di compilazione del messaggio con cui venne rivendicato l'attentato al Chiarina.

Per quanto riguarda poi l'attentato contro l'Ufficio del Medico Provinciale, che il Rapisarda ha sostenuto di avere compiuto insieme al Gurgone ed al Giuntalia, va rilevato che i pazienti ed accertamenti esperimenti del G. I., nonostante la sagacia con cui sono stati condotti, non hanno consentito di stabilire se il Rapisarda si sia attribuito la paternità di tale impresa delittuosa per essere stato, insieme al Gurgone ed al Giuntalia, l'autore ovvero perché, come ha dichiarato nel ritrattare la confessione resa al P. M., essendo venuto a conoscenza, per essere stato presente al sopralluogo della P. G., delle modalità dell'attentato, era in condizioni di dare alla ^{SUA} confessione in proposito le apparenze della verità. Da un canto infatti l'ann. Zocco (fl. 185) ha riferito che effettivamente il Rapisarda era presente quando intervennero i G. I. sul luogo dell'attentato, e che il medesimo vide sicuramente la bottiglietta di "Cinzanino" con cui era stato confezionato l'ordigno esplosivo, circostanza questa che sembra avvalorare quanto dedotto dal Rapisarda dinanzi al G. I. per spiegare come mai egli fosse a conoscenza di un particolare (uso di una bottiglietta smerigliata come ordigno esplosivo) che non poteva essere noto se non a chi aveva organizzato o preso parte all'attentato; dall'altro però il Rusmano (fl. 192) ha riferito di avere operato il pezzo di cartone con la stella a cinque punte (poi composto ed incollato dalla P. G.) prima ancora che altri avessero avuto modo di vederlo, circostanza questa che invece, unitamente al rilievo che l'imputato dinanzi al Brig. Rizzo disegnò una stella a cinque punte identica a quella tracciata sul cartone incollato sulla bussola dell'ingresso dell'ufficio del medico provinciale, induce a ritenere che la partecipazione del Rapisarda

L. Tella

— 6 —



non è stata soltanto "millantata".

Per quanto attiene infine l'attentato ai danni della Caserma "Cardile" va osservato che sebbene la perizia grafica abbia escluso, mediante argomentazioni convincenti ed immuni da vizi logici, che il comunicato di cui al fl. 43 sia stato scritto dall'imputato Gurgone, così come aveva lasciato sospettare una sommaria comparazione tra la grafia di tale comunicato e quella del breve messaggio fatto pervenire dal Gurgone alla famiglia in occasione del suo fermo, rimane tuttavia come elemento gravemente indiziante a carico degli imputati la circostanza che l'attentato alla Caserma Cardile venne rivendicato anche dal Comunicato di cui al fl. 42 che il Rapisarda ha detto essere stato da lui vergato, così ammettendo, sia pure implicitamente, che in tanto poté redigerlo in quanto aveva partecipato all'attentato o ne era stato messo a parte dai suoi correi.

Per gli episodi delittuosi sopra passati in rassegna ci si trova dunque in presenza di un contrasto tra elementi probatori favorevoli ed altri invece sfavorevoli agli imputati che però, come risulta dalla loro esposizione, non si elidono a vicenda perché ciascuno di essi, pur contraddetto da emergenze di segno contrario, conserva intero tutta la sua efficacia persuasiva; ne consegue che dai relativi addebiti specificati in rubrica va richiesto il proscioglimento degli imputati per insufficienza di prove il cui uso nelle fase istruttoria appare nella specie corretto attesa l'impossibilità o la nessuna probabilità che le prove raccolte in questa sede ^{potrebbero essere} ~~potrebbero~~ suscettibili di sviluppi o completamenti dinanzi al Giudice del dibattimento.

Per tutti gli altri episodi delittuosi manca invece qualsiasi possibilità di controllo essendo l'accusa fondata soltanto sulle prime affermazioni del Rapisarda (per quanto riguarda l'Amico va solo osservato che le dichiarazioni dei testi da cosui adottati a disciolta non danno alcun affidamento

L. Tenu

— 7 —



sia in considerazione del rapporto di parentela o amicizia che li lega all'imputato, sia in considerazione dell'ora in cui avvenne l'attentato contro la Caserma dei CC. di Ognina) sicché, per essi, non ci si può che riportare alle considerazioni svolte sulla personalità dell'imputato ^{Rapisarda} e che sono tali da poterne fare discendere sia la prova della veridicità dei suoi primi interrogatori (e quindi l'affermazione di responsabilità degli imputati), sia la prova della loro assoluta inattendibilità (e quindi il riconoscimento della sua innocenza e di quelle dei suoi correi), alternativa questa che impone l'adozione della formula dubitativa.

Può solo aggiungersi, per completezza di motivazione, che le affermazioni del Rapisarda, nella parte in cui sono ricettive delle altrui confidenze, possono solo provare storicamente che le confidenze gli furono fatte, ma non che il loro contenuto sia veritiero. Le indicazioni del Rapisarda per gli attentati all'Ufficio di Collocamento, alla Caserma dei CC. di Ognina ed alla libreria "Avanguardia" sono state poi formulate in termini così vaghi e generici da non assumere nemmeno la rilevanza di una deposizione "de relato" (il Rapisarda non infatti mai detto come, quando e perché ebbe contezza dei reati in ipotesi commessi dal Gurgone e del Giuntalia in relazione agli attentati in questione), di guisa che anche per tali fatti il dibattimento sarebbe del tutto superfluo.

Va invece disposto il rinvio a giudizio del Rapisarda per il delitto di furto aggravato di cui alla lettera i) della rubrica (l'imputato ha infatti ammesso dinanzi al G. I. di avere sottratto dagli uffici del Tribunale per i Minorenni alcuni fogli di carta intestata) e del Giuntalia per rispondere del reato di cui alla lettera l) (nella sua abitazione, in sede di perquisizione, fu infatti trovata una cartuccia cal. 9).

P. O. E.

Visto l'art. 369 c.p.p. il P. M. chiede che il sig. Giudice Istrut-

- 8 -

tore, chiusa la formale istruzione, ordini il rinvio a giudizio di Rapisarda Franco e Giuntalia Filiberto per rispondere, dinanzi al competente Tribunale di Catania, dei reati loro rispettivamente ascritti alle lettere I) ed II) della rubrica; dichiarare non doversi procedere contro i predetti Rapisarda e Giuntalia e contro Gurgone Giuseppe ed Amico Gustorjio in ordine a tutti gli altri reati loro ascritti in rubrica per insufficienza di prove.


Catania 1 aprile 1949

a/a/49/K

L. Torricelli

P. C. C.

CT 20. X 80



Il Direttore Superiore di Cancelleria
(Dr. Giovanni Amore)

sentenza del Giudice Istruttore



N. 405/73 D.T.

REPUBBLICA ITALIANA

1317/79 Rgr

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di Catania

dott. Sebastiano Cacciatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale


CONTRO

- 1) Giuntalia Filippo fu Giovanni e di Timpanaro Antonina, nato a Catania 15.8.1956 qui ab. V. Tineo n. 22;
- 2) Rapisarda Franco di Giovanni e di Lo Faro Giuseppa n. a Misterbianco 28.2.1959 V. Francesco Crispi 247 presso Ginestra Conca.
- 3) Gurgone Giuseppe fu Sebastiano e di Conte Giuseppa n. a Catania 17.10.1946 qui ab. V. Grimaldi n. 72.
- 4) Amico Eustorgio fu Biagio e di Raimondi Ignazia n. a S. Cataldo 15.9.1952 ivi res. Viale dei Platani n. 19.

I. L. P. U. T. A. T. I.

GIUNTALIA - RAPISARDA E GURGONE:

- A) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. C.P. e 9 legge 14.10.47 n. 497 per avere in concorso fra di loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso fabbricato n. 4 ordigni esplosivi;
- B) del delitto di cui agli artt. 81, cpv. e 110 C.P. e 10 legge 14.10.1974 n. 497 per avere, in concorso fra loro e con più azioni esecutive dello stesso disegno criminoso illegalmente detenuto gli ordigni esplosivi di cui alla lettera che precede;



C) del delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 110 C.P. e art. 12 legge 14.10.1974 n. 497 per avere in concorso fra di loro e con più azioni esecutive dello stesso disegno criminoso illegalmente portato in luogo pubblico gli ordigni esplosivi di cui alla lettera A).



Con l'aggravante di cui al capoverso dell'art. 12 legge 14.10.74 per n. 497 avere commesso il fatto essendo in numero di tre persone e di notte in luogo abitato.

D) del delitto di cui agli artt. 81, cpv. e 110 C.P. e 13 legge 14.10.1974 n. 497 per avere in concorso fra di loro e con più azioni esecutive dello stesso disegno criminoso fatto esplodere, al fine di incutere pubblico timore, suscitare disordine ed attentare alla sicurezza pubblica, fatto esplodere 4 ordigni esplosivi rispettivamente nella via Pitagora, dinanzi alla caserma di P/S Cardile, dinanzi all'Ufficio del Medico Provinciale e dinanzi alla concessionaria Mercedes di via Alcide De Gasperi.

Con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 per i reati di cui alle lettere A), B), C) per esserse stati detti reati commessi al fine di eseguire il reato di cui alla lettera B) della rubrica;

In Catania, dal 6 agosto al 10 novembre 1978.

ANICO B. GURGONE: E) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. e 9 Legge 14.10.1974 n. 497 per avere in concorso fra loro e con più azioni esecutive dello stesso disegno criminoso fabbricato n. 2 ordigni esplosivi;

F) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. e 14 Legge 14.10.1974 n. 497 per avere, in concorso tra di loro e con più azioni esecutive dello stesso disegno criminoso, illegalmente detenuto gli ordigni esplosivi di cui alla lettera che precede;


= 3 =

G) del delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 110 C.P. ed art. 12 legge 14.10.1974 n. 497 per avere, in concorso tra di loro e con più azioni esecutive dello stesso disegno criminoso, illegalmente portato in luogo pubblico gli ordigni esplosivi di cui alla lettera E) della rubrica, con l'aggravante di cui al capoverso dell'art. 12 legge 14.10.1974 n. 497 per avere commesso il fatto di notte ed in luogo abitato;

H) del delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 110 C.P. ed art. 13 legge 14.10.1974 n. 497 per avere in concorso fra di loro e con più azioni esecutive dello stesso disegno criminoso, fatto deflagrare, al fine di incutere pubblico timore, suscitare pubblico disordine ed attentare alla pubblica sicurezza, due ordigni esplosivi rispettivamente dinanzi alla libreria "Avanguardia" di via Roccaromana e dinanzi alla caserma della stazione dei Carabinieri di Ognina. Con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P. per i reati di cui alle lettere E), F) e G) per essere stati detti reati commessi al fine di commettere quello di cui alla lettera H) della rubrica.

In Catania dal 12 al 14 ottobre 1978.

*) RAPISANDA ALTRESI: I) del delitto di cui agli artt. 624 625 n. 7 C.P. per essersi impossessato al fine di trarne profitto di alcuni fogli di carta intestata del Tribunale per Minorenni, commettendo



portanto il fatto su cose esistenti in un ufficio pubblico.

Reato accertato in Catania nel novembre 1978.

GIUNGLIA ; L) del delitto di cui all'art.10

legge 14.IO.1974 n.497 in relazione all'art.9 del

la stessa legge per avere detenuto munizioni da guerra (una cartuccia per pistola cal.9);

Reato accertato in Catania nel novembre 1978.

Osserva il decidente che vanno confermate le conclusioni già adottate con ordinanza dell'11.4.1979 non appellata dal P.M.

Nessun elemento di prova infatti è emerso a carico degli imputati in ordine ai reati loro contestati e di cui alle lett. A) B) C) D) E) F) G) ed H) della rubrica. Le indagini della P.G. e del P.M. sono state eviate dalle accuse formulate dal Napisarda Frango contro se stesso ed i Corraì e tali accuse sono state reiteratamente ritrattate in sede istruttoria. Venute meno la principale fonte di prova nella fase istruttoria si è ricercato, con esito negativo, il riscontro obbiettivo di ogni affermazione del Datto Napisarda.

La ritrattazione di cui sopra è da ritenere attendibile ed è verosimile che l'imputato ha accusato



getto dello spessore psicologico assai modesto".
- a dire del P.M. - e giovane "sbandato e spovveduto"
(f. 160) In merito all'incendio dell'auto del Chiarina
la P.S. non ha rinvenuto sul luogo dell'asserito
attentato alcuna contenitore di benzina o di altro
liquido infiammabile né alcuna traccia degli attenta
tori mentre il Rapisarda non si è minimamente compor
tato successivamente da incendiario (vedi dichiara
zione resa dal Dignio - f. 167-).

Per quanto concerne l'attentato in danno dell'ufficio
del medico provinciale di Catania è da dire che il
Rapisarda partecipò con i C.C. durante la fase del
le prime indagini e si avvide del materiale rinven
to sul posto e repertato dell'App. Zocco del C.C.
(f. 185) ed era quindi a conoscenza, allorchè venne
interrogato dalla DIGOS - dopo 10 giorni dal predetto
attentato del rinvenimento, sul luogo dello scoppio
dell'incendio, di una bottiglietta di Huzano
smerigliata, mentre non è riuscito a fatto chiarito
se l'imputato disegnò sul cartone di cui a f. 205
spontaneamente o su precise contestazioni del
Brig. di P.S. Pizzo (f. 191- 94).

In merito all'attentato contro la signora Cardile
il perito di ufficio ha escluso di avere l'imputato
Gurgone scritto il complotto di cui a f. 43.
Per tutti gli altri reati non è quassiasi riscontro
obiettivo sulle prime affermazioni del Rapisarda



successivamente ritrattate.

Va rilevato, infine, che lo Amico Eustorgio ha provato che al momento degli attentati contestatigli si trovava lontano, da Catania per motivi di lavoro (EF. 193, 194, 195, 196, 200).

Va, invece, disposto il rinvio a giudizio di Rapisarda e del Giuntalia per rispondere dei reati di cui alle lett. I) ed L) della rubrica. Il primo ha dichiarato di avere sottratto dagli uffici del Tribunale per i minorenni di Catania alcuni fogli di carta intestata ed il secondo deteneva nella propria abitazione una cartuccia cal. 9, come è emerso in sede di perquisizione domiciliare.

P.Q.M.

su conforme parere del P.M.

visto l'art. 378 C.P.P.

dichiara non doversi procedere a carico di Giuntalia Filippo, Rapisarda Franco, Gurgone Giuseppe e Amico Eustorgio in ordine ai reati di cui alle lett.

A) B) C) D) E) F) G) ed H) della rubrica per non avere commesso i fatti;

visto l'art. 374 C.P.P.

ordina il rinvio al giudizio del tribunale penale di Catania, competente per materia e per territorio, di Rapisarda Franco e Giuntalia Filippo per rispondere dei reati di cui alle lett. I) ed L) della rubrica.

Deposito in Cancelleria oggi 1 AGO 1978

E DIRIGERE AL SENATO

237

del Giudice Istruttore



N. 582/76 G.I.

187/78
CANTONE DI CATANIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



Il Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di Catania

dott. A. LICCIARDULLO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

TRIBUNALE DELLA CANTONE DI CATANIA
17.07.1980

nel procedimento penale

CONTRO

DI NIOLO Antonio di Filippo, nato a Catania il 7/10/1957, ivi res. via Timoleone n. 3

GRASSO Santi di Francesco, nato a Catania il 16/4/1958, ivi res. via Ardizzone Gioioni n. 50

JARANUSO Maurizio fu Gaetano, nato a Catania il 28/1/1959, ivi res. via Palazzotto n. 50

MENNISI Antonio Giulio di Alessandro, nato a Catania il 23/11/1957, ivi res. via Madama Bianca n. 107


VINIVENTURA Oreste di Gaetano, nato a Catania il 4/5/1960, ivi res. via degli Angeli n. 3 - latitante

IMPUTATI

PRIMI
1) del reato di cui agli artt. 112 C.P., 7 della Legge 22/5/1975 n. 152 per avere, in concorso tra loro e in concorso con altri giovani non identificati, costituito un gruppo di persone con finalità anti-democratiche, propria del disciolto partito fascista con esaltazione di di canottanti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito ed usando la violenza quale metodo di lotta politica ed, in particolare, dedicandosi alla organizzazione ed esecuzione di attentati individuali contro le sedi di partiti e movimenti politici avversari.
In Catania, fino all'11/10/1976.

del reato di cui agli artt. 110 C.P., 8-1° e 3° comma della Legge 22/5/1975 n. 152 per avere, in concorso tra loro, promosso, organizzato e diretto un gruppo di persone con finalità anti-democratiche, avente il carattere di organizzazione armata e comunque facente uso della violenza. - In Catania, fino all'11/10/1976.

del reato di cui agli artt. 110, 8- 2° e 3° comma L. 22/5/1975 n. 152 per avere partecipato, in concorso tra di loro, ad un movimento o gruppo di persone con finalità proprie del disciolto partito fascista, avente per oggetto il carattere di organizzazione armata e comunque facente uso della violenza.
In Catania, fino all'11/10/1976.

- 2
261 n. 2
- 
- D) del reato di cui agli artt. IIO C.P., I della Legge 14/10/1974 n. 497 in relazione all'art. IO Legge 14/10/1974 n. 497 per avere, in concorso tra di loro, detenuto illegalmente tre bottiglie incendiarie innescate e ciò al fine di commettere i reati di cui alle lett. A) - B) e C) della presente rubrica. -- In Catania, l'11/10/1976.
- E) del reato di cui agli artt. IIO-61 n. 2 C.P., I della Legge 18/4/1975 n. IIO in relazione all'art. 12 della Legge 14/10/1974 n. 497 per avere, in concorso tra di loro ed al fine di commettere i reati di cui alle lettere A) B) e C) della presente rubrica, portato illegalmente in luogo pubblico tre bottiglie incendiarie innescate.
In Catania, l'11/10/1976.
- F) del reato di cui all'art. 4 della Legge 18/4/1975 n. IIO-61 n. 2 C.P. per avere, in concorso tra di loro ed al fine di commettere i reati di cui alle lettere A) B) e C) della rubrica, portato fuori delle loro abitazioni due coltelli a scatto di uno di cui senza giustificato motivo. -- In Catania, l'11/10/1976.
- G) del reato di cui agli artt. IIO-61 n. 2 C.P. e Legge 18/4/1975 n. IIO per avere, in concorso tra di loro ed al fine di commettere i reati di cui alle lettere A) B) e C) della presente rubrica, portato fuori delle loro abitazioni e senza giustificato motivo, due chiavi fisse di note dimensioni che, data le circostanze di tempo e di luogo, nonché l'atteggiamento dei presenti ed il possesso di armi bianche, bottiglie incendiarie e passamaneria, debbono considerarsi come armi improprie.
- H) del reato di cui agli artt. IIO-61 n. 2- 423-425 n. 2 C.P. per avere, in concorso tra di loro ed al fine di commettere i reati di cui alle lettere A) B) e C) della presente rubrica, cagionato un incendio presso la sede del movimento politico "Lotta Continua", ove si introducevano attraverso un balcone ed accendendosi quattro diversi focolai, servendosi a tal fine di benzina contenuta in recipienti di plastica, commettendo il fatto in un edificio abitato.
Nella via Ughetti di Catania, il 3/10/1976.
- I) del reato di cui agli artt. IIO-624-625 nn. 2 e 5 C.P. per essersi, in concorso tra di loro, al fine di trarne ingiusto profitto, impossessati di un megafono a pile e di un altoparlante, sottraendoli dalla sede del movimento politico "Lotta Continua", ove si introducevano attraverso un balcone.
In Catania, il 3/10/1976.
- L) del reato di cui agli artt. IIO-61 n. 2-423-425 n. 2 C.P. per avere, in concorso tra di loro ed al fine di commettere i reati di cui alle lettere A) B) e C) della presente rubrica, cagionato un incendio presso la sede del movimento politico "Partito di unità proletaria per il comunismo", attuando a tal fine sulla soglia della porta di ingresso un recipiente di plastica pieno di benzina al quale davano fuoco, commettendo il fatto in edificio abitato.
In Catania, il 3/10/1976.
- M) del reato di cui agli artt. 56-IIO-61 n. 2-423-425 n. 2 C.P. per avere, in concorso tra di loro, compiendo atti idonei diretti in modo non avverso, ad appiccare il fuoco presso la sezione "Grisco" del Partito Comunista Italiano, eseguendo a tal fine tutta una lunga serie di appuntamenti presso detta sezione al fine di accertare le abitudini dei frequentatori, l'assistenza di possibili e casuali testimoni oculari, il possibile passaggio di agenti di polizia e vigili notturni, e non raggiungendo in capo pochi tratti di strada con l'intervento della

ubicazione della sezione in edificio abitato o tutto ciò anche al fine dei reati di cui ai capi A), B) e C), della presente rubrica.

In Catania, fino all'11 - 10 - 1976.

In Fatto

Verso le ore 23,30 dell'11 ottobre 1976 tre guardie particolari giurate dell'istituto di vigilanza C.I.V.I., mentre si trovavano in servizio di pattugliamento, notavano nella via Garibaldi di Catania l'autovettura "Fiat 1100", di colore verde scuro, targata CP 48989, con cinque giovani a bordo.

Insospettiti, i metronotte informavano la Centrale operativa della Questura, la quale comunicava trattarsi di automobile ricercata e richiedeva di fermarla.

Nel frattempo dall'autoveicolo segnalato era sceso uno degli occupanti, che si allontanava a piedi.

I metronotte si ponevano, quindi, all'inseguimento dell'autovettura in questione, che veniva raggiunta e bloccata in piazza Dante.

Apprendevano frattanto alcune autopattuglie della Polizia.



4



I quattro occupanti dell'autovettura, identificati in Pennisi Antonio Giulio, Di Paola Antonio, Grasso Santi e Catanuso Maurizio, venivano tratti in arresto. A bordo dell'automobile, risultata intestata a Celano Agatina, parente del Pennisi, venivano rinvenute tre bottiglie incendiarie innescate, tre coltelli, di cui due a scatto, tre grosse chiavi fisse da meccanico e due passamontagna. *Altre tre passamontagne venivano rinvenute nella casa di via Garibaldi di proprietà Pennisi.* Il quinto giovane, sceso dall'automobile in via Garibaldi, veniva successivamente identificato in Vinciguerra Orazio.

Venivano eseguite delle perquisizioni domiciliari presso le abitazioni dei giovani predetti e venivano rinvenuti tutta una serie di pubblicazioni, manifesti ~~pubblicati~~ inneggianti all'ideologia nazi-fascista, nonché oggetti con scritte e simboli dei due passati regimi.

Presso l'abitazione del Pennisi, inoltre, venivano rinvenute annotazioni concernenti autovetture della Polizia e dei Carabinieri con targhe civili, sedi di partiti e movimenti politici di sinistra, nomi, nativi ed indirizzi di militanti in partiti di sinistra.

Nel corso di un'altra perquisizione sull'automobile

712

È stato rinvenuto, celato nel pannello dell'automobile anti-croce sinistra, un blocchetto per appunti sul quale sono annotati i risultati di appalti fatti effettuati, dal 1 al 6 ottobre 1976, nel corso della sezione " Grieco " del P.C.I., ubicata in via Bruca.

Tenuto conto dei mezzi offensivi e del materiale trovato in possesso dei cinque giovani, l'Ufficio Politico della Questura di Catania ed il Nucleo Reclamatorio del Servizio di Sicurezza collegavano i predetti atti attentati commessi, il 3 novembre 1976, ai danni della sede del movimento politico " Lotta continua " e, in data 10 ottobre 1976, in danno del movimento politico " Partito di unità proletaria per il comunismo ".

I cinque giovani venivano, quindi, denunciati all'Autorità giudiziaria per tutti i reati precisati in rubrica.

Il Procuratore della Repubblica di Catania, instaurato procedimento penale nei confronti del Di Paola, del Grasso, del Catanuso, del Pennisi e del Vinciguerra e spiccato ordine di cattura a carico degli stessi, trasmetteva gli atti a questo Ufficio per la formale istruzione.



6

Espletati gli accertamenti periti e le altre opportune indagini istruttorie, gli atti venivano comunicati al P.M., il quale chiedeva il rinvio a giudizio dei cinque imputati per quanto concerne i reati ai medesimi ascritti alle lettere A), C), D), E), F) e G) della rubrica.

Il P.M. chiedeva, altresì, il proscioglimento dei prevenuti dal delitto di cui alla lettera B), per non aver commesso il fatto, dal delitto sub M), trattandosi di persone non punibili perchè il fatto non costituisce reato, e dai delitti di cui ai capi H), I), ed L) della rubrica, per insufficienza di prove.

In diritto


Premessa tale sintetica ricostruzione dei fatti, è necessario procedere ad una breve analisi delle norme che prevedono e puniscono i reati precisati ai capi A), B) e C) dell'imputazione.

Secondo l'art. 7 della legge 22 - 5 - 1975 n. 152, che ha integralmente sostituito l'art. 1 della legge 20 - 6 - 1952 n. 645, si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione, un movimento o, comunque, un gruppo di persone non inferiore a cinque persegua finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale me-

todo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione, o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della resistenza, o svolgendo la propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito, o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista.

L'articolo succitato ha modificato l'art.1 della legge n. 645 del 1952 aggiungendo l'espressione " o, comunque, un gruppo di persone non inferiore a cinque " dopo le parole " un movimento ".

La " ratio " dell'introduzione di tale espressione, ad integrazione delle figure dell'associazione e del movimento, va ricercata sia nell'intendimento di eliminare perplessità, che, nella interpretazione della precedente normativa, erano insorte circa il numero minimo di persone necessario ad integrare la previsione di cui all'art.1 della legge n. 645 del 1952, sia, come si desume dalla relazione della commissione parlamentare, nella volontà di reprimere il fenomeno dello squadrismo fascista, dilagato assumendo toni estremamente allarmanti.





Va rilevato che per associazione deve intendersi l'organizzazione stabile di più soggetti, al fine di perseguire uno scopo comune o di tutelare un interesse comune.

Il termine movimento sta a designare una qualsiasi forza politica dotata di un'organizzazione embrionale e che si distingue dal partito, soprattutto, per la sua instabilità: si tratta, in sostanza, di una "associazione" in fieri, in attesa di una organizzazione stabile.

L'ultima figura associativa, prevista dalla normativa e che nella gerarchia delle forme organizzate si pone ad un livello ancora inferiore a quello del movimento, è costituita da un gruppo di almeno cinque persone.


Perché una delle predette forme organizzate possa costituire riorganizzazione del disciolto partito fascista, è necessaria la sussistenza, alternativamente, di tre condizioni: il perseguimento di finalità antidemocratiche; l'esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del partito fascista; il compimento di manifestazioni esteriori di carattere fascista.

La prima condizione si realizza ogni volta che

vengono posti in essere comportamenti ed attività che pongono in pericolo gli interessi protetti dalla norma " de qua " e che sono: la struttura democratica dello Stato italiano; il metodo democratico nella lotta politica; la sopravvivenza delle libertà fondamentali ■ garantite dalla Costituzione.

Il perseguimento di finalità antidemocratiche può avvenire attraverso varie forme di condotta, che costituiscono modalità esecutive del reato; la esaltazione, minaccia od uso della violenza, quale metodo di lotta politica; la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione; la denigrazione della democrazia, delle sue istituzioni e dei valori della resistenza e lo svolgimento di propaganda razzista.

La seconda condizione consiste nell'apologia delle persone che ebbero parte di rilievo nella storia del partito fascista e di coloro che si fecero propugnatori della dottrina fascista, nella esaltazione dei principi antidemocratici, tipici dell'ideologia fascista, nonché degli avvenimenti che segnarono lo sviluppo storico del fascismo e dei metodi attraverso cui tale sviluppo si realizzò.



10



La terza condizione si realizza allorchè si compie qualsiasi manifestazione pubblica, effettuata con parole o con gesti abituali del partito fascista.

L'art. 8 della legge 22 - 5 - 1975 n.152, che ha sostituito i primi tre commi dell'art. 2 L. 20 - 6 - 1952 n.645, stabilisce le pene per chi promuova, organizzi o diriga le associazioni, i movimenti o i gruppi indicati nell'articolo precedente e per chi partecipi a dette forme organizzate.

Stabilisce, altresì, un aumento di pena nel caso in cui queste ultime assumano, in tutto o in parte, il carattere di organizzazione armata o paramilitare ovvero facciano uso della violenza.

Da', infine, la definizione di organizzazione armata, la quale ricorre se i promotori e i partecipanti hanno, comunque, la disponibilità di armi o esplosivi, ovunque siano custoditi.

Va osservato che per promotore deve intendersi chi organizza il movimento iniziale della vita associativa, sotto qualsiasi forma.

Organizzatore è colui che può anche non aver preso parte alla fondazione, ma che ha contribuito allo sviluppo della associazione, del movimento o del gruppo e ne controlla l'evoluzione.

Dirigente è chi nel nucleo associativo, ormai completamente formato, ha compiti di preminenza sugli

11

altri, limitatamente però a settori determinati, siano quelli territoriali ed organizzativi.

Partecipante è colui, che da la propria adesione al nucleo associativo, svolgendo in esso una funzione attiva.

Per quanto concerne, infine, la organizzazione armata, va rilevato che armi possono essere sia da guerra che comuni, sia da fuoco che bianche, e che non è necessaria la materiale detenzione di esse o degli esplosivi, essendo sufficienti che tali cose siano a disposizione del soggetto, nel senso che, in qualsiasi modo, egli possa avvalersene.

Deve procedersi a questo punto alla valutazione, con riferimento a ciascun prevenuto, delle prove e degli indizi relativi ai delitti sopra indicati.

Invero, che i cinque giovani imputati, tutti legati fra di loro da amicizia, siano aderenti alla ideologia fascista è pacifico, risultando inconfutabilmente dagli scritti, dai manifesti e dai simboli concernenti la dottrina nazi-fascista rinvenuti dalla P.S. nelle loro abitazioni ed avvenuta dimora, ed essi, alcuni di essi, quanto meno una simpatia verso la destra politica.

Tale circostanza, tuttavia, di per sé sola, dimo-

12



stra esclusivamente il comune orientamento politico dei prevenuti e, quindi, l'adesione degli stessi, a livello meramente intellettuale, all'ideologia fascista.

Intanto ad essa può attribuirsi efficacia indiziante ai fini della configurabilità del delitto di riorganizzazione del disciolto partito fascista, in quanto essa si ricolleggi in maniera inequivoca a quelle attività ed a quei comportamenti, descritti dall'art. 7 della legge 22 maggio 1975 N.152, che costituiscono modalità esecutive del reato "de quo".

Certamente la detenzione in abitazioni private del materiale sopra menzionato non può integrare l'ipotesi dell'esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del partito fascista, giacchè è evidente che l'apologia postula necessariamente una attività, comunque effettuata, che abbia il carattere dell'esteriorità.

L'indagine deve essere, quindi, diretta ad accertare se i prevenuti abbiano fatto uso o meno della violenza quale metodo di lotta politica.

E poichè le emergenze processuali, come sarà più diffusamente chiarito in seguito, non hanno fornito elementi di prova a carico degli imputati in

13

relazione ai reati precisati alle lettere H), I), L), ed II) della rubrica (concernenti i vari attentati alle sedi di movimenti e di partiti politici di sinistra), non resta che esaminare, ai fini sopra menzionati, l'episodio delittuoso riguardante il possesso delle bottiglie incendiarie, dei coltelli, delle armi improprie e dei passamontagna.

Non sembra ^{no v}revocarsi in dubbio che il possesso degli oggetti succennati, e in particolare delle tre bottiglie incendiarie, notori strumenti offensivi del terrorismo politico, soprattutto se posto in relazione alla comune ideologia fascista dei giovani imputati ed agli appunti detenuti da uno di essi (il Pennisi) e contenenti indicazioni su appostamenti effettuati presso una sede del P.C.I., su indirizzi di sedi di movimenti politici e di avversari politici, nonché sulle targhe civili di autovetture delle forze dell'ordine, dimostra che l'uso della violenza era programmato quale metodo di lotta politica.

Ciò non è però sufficiente ad integrare gli estremi del reato di riorganizzazione del disciolto partito fascista, avendo rilevanza essenziale il numero delle persone partecipanti all'episodio criminoso in questione.



14



Nella specie non si possono certamente precisare le forme dell'associazione o del movimento, che non hanno neanche formato oggetto di contestazione, e si deve fare riferimento, pertanto, alla figura del gruppo costituito da almeno cinque individui.

Al riguardo, va osservato che nessuna incertezza presentano le posizioni processuali del Pennisi, del Di Paola, del Grasso e del Catanuso, i quali risultano tutti coinvolti nell'episodio delittuoso in esame.

Essere stati colti nel fragrante possesso delle tre bottiglie incendiarie, dei tre coltelli, delle tre grosse chiavi da meccanico e dei cinque passamontagna, il numero di tali oggetti in relazione a quello dei prevenuti suddetti, le discordanze emergenti dalle dichiarazioni rispettivamente rese, la inattendibilità delle giustificazioni addotte, il tentativo, effettuato dal Catanuso e dal Di Paola, di celare sulla persona tre dei passamontagna sono, tutti, elementi che univocamente dimostrano la responsabilità degli imputati in ordine alla detenzione ed al possesso delle armi sopra indicate.

Un diverso discorso si impone, invece, nei riguardi del Vinciguerra Orazio, il quale scende dall'autovettura guidata dal Pennisi, in via Garibaldi, prima che

15

avessero iniziato l'inseguimento da parte delle guardie
armate, rifugiandosi a casa propria.

Il mio rapporto, invero, che il Vinciguerra fosse con-
scapovole della presenza delle armi sull'automobile
e delle intenzioni dei suoi amici e che si sia al-
lontanato solo perchè il compimento dell'attentato
era stato rinviato ad un momento più favorevole.

Il comportamento del giovane predetto, però, può tro-
vare una spiegazione altrettanto logica, potendosi
ritenere, infatti, che egli nulla sapesse delle ar-
mi e delle intenzioni degli altri imputati, i qua-
li avrebbero atteso proprio che egli fosse sceso
dall'auto per perpetrare l'attentato preordinato.

Nè va trascurata l'ipotesi secondo cui il Vinciguer-
ra, accortosi delle armi e resosi conto di ciò
che intendevano fare i suoi amici, non abbia aderi-
to al programma criminoso di costoro e si sia al-
lontanato proprio per questo motivo.

Pur permanendo a carico del Vinciguerra fondati
sospetti, legittimati dalla sua comprovata simpa-
tia per la destra politica e dalla sua presenza,
almeno fino ad un certo momento, a bordo dell'auto-
vettura in questione, tuttavia non sono emersi nei
confronti del medesimo elementi probatori da cui



15



risulti in maniera certa la sua partecipazione all'attività criminosa degli altri quattro imputati.

Peraltro, non va trascurata la circostanza che il Vinciguerra, identificato solo dopo qualche giorno, non era noto come extraparlamentare di destra né all'Ufficio politico della Questura, né al Nucleo regionale del servizio di sicurezza.

Non essendo provato che vi sia stato il concorso di almeno cinque persone costituenti un gruppo, così come richiesto dall'art. 7 della legge 22 - 5 - 1975 n. 152, e costituendo tale numero minimo un elemento essenziale della fattispecie, gli imputati devono essere prosciolti dal reato loro ascritto alla lettera A), perché il fatto non sussiste.

Essendo richiesto anche dall'art. 8 della legge succitata il concorso di almeno cinque individui, i prevenuti vanno prosciolti perché non sussistono i fatti loro contestati ai capi B) e C) della rubrica.

Pienamente provata risulta, invece, in base alle argomentazioni che precedono, la responsabilità del Di Paola, del Pennisi, del Catanuso e del Gra-

17

218

no relativamente ai delitti precisati alle lettere D), H), I) e L), esclusa evidentemente la circostanza aggravante del nesso telecolonico.

Va rilevato, in particolare, che le risultanze della perizia tecnica collegiale, disposta nel corso dell'istruttoria, hanno confermato che le tre bottiglie trovate in possesso degli imputati suddetti contenevano liquido infiammabile.

Il perito chimico, infatti, ha precisato che il contenuto delle bottiglie era costituito prevalentemente da benzina, con l'aggiunta di un quantitativo di bitume ed olio sottile, e che, in questi ultimi, che avevano lasciato inalterate le caratteristiche di infiammabilità della benzina.

Il perito balistico, a sua volta, ha concluso affermando che le tre bottiglie, per il modo in cui erano state confezionate, per il contenuto infiammabile e per la presenza di inneschi costituiti da fiammiferi contro-vento, erano idonee ad essere usate come ordigni incendiari.

Le conclusioni contenute nella perizia di cui sopra, ritenute attendibili per l'ampiezza e la

correttezza delle indagini tecniche che le sottostanno.

Le conclusioni contenute nella perizia di cui sopra, ritenute attendibili per l'ampiezza e la



visi, contraddicono e confutano decisamente le argomentazioni dei consulenti di parte. E' appena il caso di sottolineare che le tre bottiglie in questione, tenuto conto delle loro caratteristiche e del loro contenuto, sono da considerarsi armi da guerra, secondo la definizione tecnica e giuridica fattane dal primo comma dell'art. 1 della legge 18 - 4 - 1975 n. 110, che prevede espressamente come tali le bottiglie e gli involucri esplosivi ed incendiari.

I prevenuti devono rispondere sia della detenzione, che del porto delle bottiglie predette.

Inequivocabile appare, altresì, la sussistenza dei reati di porto abusivo dei coltelli di genere ricettato e delle armi improprie.

Il Pennisi, il Di Paola, il Catanuso ed il Grassano pertanto, vanno rinviati al giudizio del competente Tribunale di Catania, per rispondere dei reati loro contestati ai capi D), E), F) e G) della rubrica, esclusa per tutti i detti reati l'aggravante di cui all'art. 61 n.2 C.P..

Per le considerazioni già svolte, il Vinciguerra Orazio, invece, va prosciolto dai reati sopra menzionati con formula dubitativa.

... (art. 110, lett. H),
... elementi di accusa
... nel ri-
... confronti

... va precisato, anzitutto, che il reato
... lettera L) è stato commesso il 10 ot-
... 1979 e non già il 3 - 10 - 1976.

... va rilevato che gli indizi relativi
... incendio ed al furto in danno della sede
... movimento politico " Lotta continua " con-
... esclusivamente nel ritrovamento presso
... abitazione del Pennisi di un contenitore di pla-
... stica simile a quello usato per la perpetrazione
... dell'impresa criminosa suddetta.

In ordine all'episodio delittuoso ai danni del-
... sede del movimento politico " Partito di uni-
... tà proletaria per il comunismo ", invece, gli in-
... dizi sono costituiti dal fatto che la teste
... Perlot Adele ebbe a notare avvicinarsi in prossimi-
... tà dei luoghi dell'attentato, la sera dell'11 ot-
...obre 1979 ed altre due sere precedenti, ma non
... certamente la sera del 10 ottobre, un'autovettura
... di colore verde oscuro, con delle persone a bordo,
... fatti elementi sono talmente vaghi ed equivoci



da non avere alcun valore probatorio. Si deve aggiungere ancora, relativamente al primo episodio, che dalla deposizione resa dal teste Quattroluni Francesco si evince che i due individui che acquistarono il carburante, la sera del 3 - 10 - 1976, presentavano delle caratteristiche somatiche molto diverse da quelle degli imputati e viaggiavano a bordo di una " Mini Minor " di colore rosso. Nessun serio collegamento è, quindi, possibile tra l'attentato in questione ed i prevenuti.

Alla medesima conclusione si deve pervenire per ciò che riguarda l'episodio del 10 - 10 - 1976, considerato anche che la Perlot Adele non è stata in grado di indicare né il tipo di autovettura, né la relativa targa.

Gli imputati, conseguentemente, vanno prosciolti per non aver commesso i fatti loro ascritti ai capi H), I) ed L).

Per quanto concerne, infine, il delitto di cui alla lettera M), va osservato che gli appostamenti effettuati dal Pennisi presso la sede della sezione " Grieco " del P.C.I. non possono neanche essere ritenuti atti meramente preparatori, ove si tenga presente che detti appostamenti furono

21

seguiti diversi giorni prima dell'11 - 10 - 1976
 che non vi è agli atti alcuna prova da cui si
 possa desumere che i prevenuti, la sera dell'11 -
 - 1976, avessero intenzione di compiere un at-
 tacco proprio ai danni della sede dell'asezio-
 " Grieco " del P.C.I..

imputati vanno, quindi, prosciolti da quest'ul-
 timo addebito perchè il fatto non sussiste.

È rilevato che sono decorsi i termini massimi del-
 la custodia preventiva (sei mesi) in relazione
 ai reati di cui alle lettere D), E), F) e G), essendo
 stati tratti in arresto il Di Paola, il Grasso, il
 Pennisi in data 12 - 10 - 1976.

ed essi vanno, pertanto, scarcerati, se non dete-
 nuti per altra causa.

È revocato il provvedimento di rigore messo a
 carico del Vinciguerra.

P. Q. M.

Il Giudice Istruttore, in parziale difformità dal-
 le richieste del P.M., chiusa la formale istruttoria:
 secondo l'art. 374 C.P.P., ordina il rinvio a giudizio
 di Di Paola Antonio, Grasso Santi, Catanuso Mauri-
 o Pennisi Antonio Giulio, davanti al Tribunale



CATANIA

VARIAZIONI
SUCCESSIVE

7-6-6-77

6-6-77

161-169
 175-176
 186-198
 177-208
 210-222
 223-226



TRIBUNALE
UFFICIO IST

di Catania, competente per materia e territorio,
per rispondere dei reati loro ascritti alle let-
tere D), E) F) e G) della rubrica, esclusa per det-
ti reati la circostanza aggravante di cui all'art.
61 n. 2 C.P.;

visto l'art. 378 C.P.P., dichiara non doversi pro-
cedere nei confronti di Di Paola Antonio, Grasso
Santi, Catanuso Maurizio, Pennisi Antonio Giulio e
Vinciguerra Orazio, in ordine ai reati loro addebi-
tati ai capi A), B), C) ed M), perchè i fatti non
suscitano, e, relativamente ai reati loro conte-
stati alle lettere H), I) ed L), per non aver com-
messo i fatti;

dichiara non doversi procedere contro Vinciguer-
ra Orazio, in ordine ai fatti ascritti ai capi
D), E), F) e G) della rubrica, per insufficienza di
prove;

ordina la immediata scarcerazione, per decorrenza
dei termini di custodia preventiva, di Di Paola
Antonio, Grasso Santi, Catanuso Maurizio e Pennisi
Antonio Giulio, se non detenuti per altra causa;
revoca il mandato di cattura spiccato a ca-
rici di Vinciguerra Orazio.

*9/6/77
A. Bandicelli
10/6/77*

DIRITTORE
COPIA
OGGI

Catania, 6 giugno 1977.

Il Giudice Istruttore

N.
gatt
osta al foglio del
OGGETTO:

*10/6/77
11/6/77
12/6/77
13/6/77
14/6/77
15/6/77
16/6/77
17/6/77
18/6/77
19/6/77
20/6/77
21/6/77
22/6/77
23/6/77
24/6/77
25/6/77
26/6/77
27/6/77
28/6/77
29/6/77
30/6/77
1/7/77
2/7/77
3/7/77
4/7/77
5/7/77
6/7/77
7/7/77
8/7/77
9/7/77
10/7/77
11/7/77
12/7/77
13/7/77
14/7/77
15/7/77
16/7/77
17/7/77
18/7/77
19/7/77
20/7/77
21/7/77
22/7/77
23/7/77
24/7/77
25/7/77
26/7/77
27/7/77
28/7/77
29/7/77
30/7/77
31/7/77
1/8/77
2/8/77
3/8/77
4/8/77
5/8/77
6/8/77
7/8/77
8/8/77
9/8/77
10/8/77
11/8/77
12/8/77
13/8/77
14/8/77
15/8/77
16/8/77
17/8/77
18/8/77
19/8/77
20/8/77
21/8/77
22/8/77
23/8/77
24/8/77
25/8/77
26/8/77
27/8/77
28/8/77
29/8/77
30/8/77
31/8/77
1/9/77
2/9/77
3/9/77
4/9/77
5/9/77
6/9/77
7/9/77
8/9/77
9/9/77
10/9/77
11/9/77
12/9/77
13/9/77
14/9/77
15/9/77
16/9/77
17/9/77
18/9/77
19/9/77
20/9/77
21/9/77
22/9/77
23/9/77
24/9/77
25/9/77
26/9/77
27/9/77
28/9/77
29/9/77
30/9/77
1/10/77
2/10/77
3/10/77
4/10/77
5/10/77
6/10/77
7/10/77
8/10/77
9/10/77
10/10/77
11/10/77
12/10/77
13/10/77
14/10/77
15/10/77
16/10/77
17/10/77
18/10/77
19/10/77
20/10/77
21/10/77
22/10/77
23/10/77
24/10/77
25/10/77
26/10/77
27/10/77
28/10/77
29/10/77
30/10/77
31/10/77
1/11/77
2/11/77
3/11/77
4/11/77
5/11/77
6/11/77
7/11/77
8/11/77
9/11/77
10/11/77
11/11/77
12/11/77
13/11/77
14/11/77
15/11/77
16/11/77
17/11/77
18/11/77
19/11/77
20/11/77
21/11/77
22/11/77
23/11/77
24/11/77
25/11/77
26/11/77
27/11/77
28/11/77
29/11/77
30/11/77
1/12/77
2/12/77
3/12/77
4/12/77
5/12/77
6/12/77
7/12/77
8/12/77
9/12/77
10/12/77
11/12/77
12/12/77
13/12/77
14/12/77
15/12/77
16/12/77
17/12/77
18/12/77
19/12/77
20/12/77
21/12/77
22/12/77
23/12/77
24/12/77
25/12/77
26/12/77
27/12/77
28/12/77
29/12/77
30/12/77
31/12/77*

11
14
11
10/11/78
10/11/78
10/11/78

N. 2058/76 P.M.

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI CATANIA

Il P.M. letti gli atti del procedimento penale contro
DI PAOLA Antonino, GRASSO Santi, CATANUSO Maurizio,
PENNISI Antonio e VINCIGUERRA Orazio

OSSERVA

La compiuta istruzione formale ha evidenziato sufficienti elementi di prova per tutti gli imputati in ordine ai fatti di cui alle lettere A), C), D), E), F) e G) della rubrica.

Verso le ore 23 dell'11 ottobre 1976, alcuni metronotte dell'Istituto di Vigilanza C.I.V.I.S. di Catania notavano l'auto Fiat 1100 tg. CT/348689 di colore verde scuro con cinque giovani a bordo.

Sospettando per la presenza dei detti giovani, interessavano via radio la Centrale Operativa della Questura segnalando i dati dell'auto.

Dalla Questura ricevevano l'ordine di porsi all'inseguimento dell'auto sospetta perchè la stessa si apparteneva a tale Pennisi, noto extraparlamentare di destra.


Ancor prima notavano che uno dei giovani scendeva dall'auto esattamente in via Garibaldi.

Seguiva l'inseguimento che si concludeva in Piazza Dante ove l'auto in questione era costretta a fermarsi perchè improvvisamente ostacolata da quella dei Metronotte.

Sopraggiungevano delle volanti della Polizia con a bordo alcuni funzionari della Squadra politica. Veniva eseguita una perquisizione della vettura rinvenendosi uno zainetto tipo militare, tre bottiglie incendiarie, cinque passamontagna, due coltelli a scatto ed uno da innesto nonchè due chiavi fisse per meccanici di notevoli dimensioni.

I quattro occupanti la vettura cioè il Di Paola, il Grasso, il Catanuso ed il Pennisi venivano invitati in Questura e so toposti a perquisizione personale.

In tale occasione il Di Paola ed il Catanuso venivano trovati in possesso di tre dei cinque passamontagna, in precedenza occultati tra i testicoli.



REPUBLICA
(Di Paola) (Grasso)

188

- 2 -

Nel corso di una migliore perquisizione della auto in questione si rinveniva un blocchetto per note con tutta una serie di appunti relativi ad appuntamenti eseguiti dal Pennisi nei pressi della Sezione "Greco" del P.C.I. con la indicazioni delle abitudini dei frequentatori, delle persone abitanti in quei pressi, degli agenti transitanti nella zona, delle auto "civetta" dei CC. e della P.S. - Il quinto giovane, sceso dall'auto in via Garibaldi veniva identificato in Vinciguerra Orazio detto "Ezio".



Venivano eseguite delle perquisizioni domiciliari presso le abitazioni dei predetti giovani, rinvenendosi tutta una serie di manifesti, opuscoli e pubblicazioni varie inneggianti all'ideologia nazifascista nonché oggetti con scritte e simboli dei due passati regimi. Si rinveniva anche un elenco delle auto della polizia e dei nominativi delle sedi di partiti e movimenti politici di sinistra nonché alcuni nominativi di avversari.

Date le modalità dell'arresto ed i mezzi offensivi in possesso dei giovani, la P.S. collegava il loro comportamento agli incendi commessi il 3.X.76 presso la sede del Partito di Unità Proletaria per il Comunismo.

Nel corso dei rilievi inerenti quest'ultimo incendio si rinveniva un foglio bruciato ed evidentemente usato per dar fuoco alla benzina con la intestazione: "Campionati Nazionali Universitari Canottaggio e Canoa - 22-23 Maggio Catania" -

Per quest'ultimo episodio la P.S. apprendeva dalla teste Perlot Adele, abitante nei pressi, che un'auto verde-scuro con a bordo dei giovani era transitata nella zona più volte ~~in~~ ore serali e proprio nei giorni che precedettero il fatto.-

Per il primo incendio la P.S. apprendeva che uno dei recipienti di plastica usato per la commissione del reato era simile a quello presentato da due giovani ad un benzinaio lo stesso giorno del fatto. Altro recipiente simile veniva trovato nell'abitazione del Pennisi.

rinvenuto nella abitazione del 10/10/76 presso

- 3 -



Dopo l'esposizione del fatto occorre preliminarmente stabilire la sussistenza o meno degli indizi posti a sostegno dei singoli reati e poi accertare se tali reati siano attribuibili ai singoli imputati.

Fondamentale appare stabilire se nel caso di specie vi sia stata una ricostituzione del disciolto partito fascista in reazione alle contestazioni di cui ai capi A); B); C) della fabbrica. E' noto che la materia venne regolata dagli artt. 1 e 2 della L. 20.6.1952 n.645.

Per tale normativa si ha rigorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione o un movimento persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando minacciando o usando violenza quale metodo di lotta politica o svolgendo un programma di esaltazione di esponenti, principi e metodi del predetto partito.

La stessa normativa dopo aver distinto tra promovi-mento ed organizzazione, direzione o semplice partecipazione prevede un aggravamento delle pene nel caso in cui l'associazione o il movimento assume il carattere di organizzazione armata ovvero fa uso di mezzi violenti di lotta.

Nel corso degli anni la norma è stata sottoposta ad un processo di elaborazione giurisprudenziale e dottrinale evidenziandosi tre fattispecie delittuose di riorganizzazione del partito fascista.

La prima come si è già accennato consiste nel fatto di chiunque promuove od organizza un'associazione o un movimento a finalità antidemocratiche -

La seconda consiste nel fatto di chiunque dirige una associazione o un movimento, sempre avvalendosi di determinate modalità esecutive -

La terza consiste nel fatto di chiunque partecipa ad un'associazione o movimento come sopra.

I tre delitti offendono il medesimo interesse di categoria in quanto volti contro la personalità dello Stato. Sono stati definiti delitti obiettivamente politici con la cui punizione la legge è volta a tutelare l'ordinamento costituzionale democratico nei confronti del fenomeno associativo di tipo-noo fascista.

- 4 -

Si è detto giustamente che comune ad essi è il fenomeno associativo. Per associazione in tal caso si è intesa l'organizzazione stabile di più persone per il raggiungimento degli scopi sociali con i mezzi comuni. Per movimento, invece, in quanto caratterizzato dall'indeterminatezza del suo assetto istituzionale, si è inteso un'associazione in fieri in attesa di un'organizzazione stabile.

Si è detto anche che per la qualità di associato, nelle varie forme di promotore, organizzatore, dirigente e partecipante, non occorre alcun requisito formale, come ad esempio l'iscrizione all'associazione od al movimento comprovata dal rilascio e dal possesso della tessera.-


In breve la qualità di associato la si deve desumere dalla condotta realizzata, che dev'essere violenta oppure improntata alla realizzazione di quei programmi di cui all'art. 1 della legge in questione. La passata giurisprudenza e dottrina in ogni caso non ha ignorato le difficoltà di poter stabilire l'avvenuta ricostituzione del partito fascista perchè è ovvio che nessuna associazione o movimento ha interesse ad inserire nei propri statuti le finalità antidemocratiche. Tali finalità è necessario, come si diceva, desumerle dalla condotta realizzata.

Si è anche detto che un valido criterio di giudizio è costituito dalla frequenza con cui avvengono gli episodi in questione in quanto non ogni episodio di violenza o di denigrazione o di propaganda costituisce la riorganizzazione del partito.

Altro criterio di giudizio è costituito, secondo la passata giurisprudenza, dal numero delle persone coinvolte nei vari episodi delittuosi. Si diceva infatti che se le azioni delittuose erano il risultato di un comportamento attribuibile ad un numero esiguo di persone si poteva ragionevolmente presumere che si trattasse di un'azione messa in atto da persone isolate ed insofferenti e comunque in contrasto con le finalità dell'associazione.-

Tutto ciò secondo la precedente normativa.

Ne derivava in pratica che, per la carenza e le difficoltà di reperire le prove in ordine allo



11



- 5 -

elemento associativo, al numero dei partecipanti ed all'esatta individuazione delle finalità della associazione o del movimento, ben difficilmente era possibile pervenire alla individuazione di una riorganizzazione del partito fascista.

Con la legge 22.5.1975 n.152 si è apportata in questo campo una sostanziale modifica alle normative sopramenzionate.

Infatti si è inserito nell'articolo 1 della Legge n.645 l'inciso: "... o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque...." -

Con ciò il legislatore ha voluto estendere la portata della precedente normativa superando i due ostacoli rappresentati dall'elemento associativo e dal numero delle persone.

Ciò premesso, nel caso di specie la riorganizzazione del partito fascista appare provata.

E' pacifico, prescindendosi dal sospetto della partecipazione di altri elementi, che gli imputati sono in numero di cinque. Pertanto essi costituiscono il gruppo di persone di cui parla la legge.

E' provato, per loro stessa ammissione, che essi sono accomunati dal senso di fraternità ed amicizia che lega coloro che simpatizzano verso una comune ideologia politica, nel caso che interessa di destra.

E' provato, come si rileva dall'esito delle perquisizioni domiciliari che gli stessi erano orientati, meglio sarebbe dire, fanatizzati dalla destra extra-parlamentare.

Invero nelle loro abitazioni sono stati rinvenuti non soltanto opuscoli o scritti di natura politica ma cosa ancor più significativa manifesti, simboli riguardanti addirittura l'ideologia nazista e le forme degenerative del regime nazi-fascista.

E' ovvio che gli imputati, folli epigoni della "follia del Bunker", non possedevano soltanto gli scritti, circostanza queste comprensibile e giustificabile nel senso di una adesione prettamente intellettuale nell'ambito di una dovuta informazione studentesca. E' l'altro materiale che li qualifica negativamente nel senso cioè di passaggio immaturo dalla ideologia alla prassi, dal pensiero all'azione mediante la costituzione di un gruppo di persone con

- 6 -



con finalità prettamente squadristiche.

Provato è infine che i cinque volessero servizi della violenza quale metodo di lotta politica organizzando tutta una serie di attentati incendiari presso le sedi di partiti o movimenti politici avversari.-

Lo si evince dalla sorpresa in flagranza, dal possesso di coltelli e di armi improprie. Tutto ciò costituisce un gruppo di persone che fa uso o è pronto a far uso della violenza, nel senso che essi non soltanto si prefiggevano la commissione degli attentati (atto violento di per sé) ma erano pronti a vincere eventuali resistenze o superare situazioni impreviste mediante l'uso dei coltelli e delle armi improprie.


Va osservato infine che le spedizioni non erano improvvisate ma attentamente organizzate come si evince dagli appunti del Vennisi, dal possesso di cinque passamontagne per il travisamento, e dal confezionamento delle bottiglie incendiarie che potrebbero definirsi sofisticate per l'uso di fiammiferi controvento e l'aggiunta alla benzina di catrame onde determinare una maggiore durata delle fiamme.

Sull'argomento resta solo da dire se i cinque assumano nel gruppo la qualità di organizzatori, promotori e direttori oppure quella di semplici partecipienti.

La compiuta istruzione non ha evidenziato alcun elemento in ordine alla prima qualifica e pertanto è possibile che i cinque siano stati dei semplici partecipanti: del resto la presenza in atti di una cartolina inviata da un noto estremista ed il sospetto che le azioni delittuose catanesi siano una reazione alle uguali imprese degli estremisti di sinistra in Milano, fa pensare ad una organizzazione che trascende i limiti dei cinque imputati, possibilmente strumentalizzati da altre persone alle quali può attribuirsi l'attività promozionale, organizzativa e direzionale.

In definitiva per il reato di cui al capo B) -

- 7 -



193

gli imputati vanno prosciolti per no aver commesso il fatto.

Parimenti certa è la sussistenza dei reati di cui alle lett. D); E); F); G) della rubrica.

La perizia chimica - analitica e balistica ha ampiamente confermato i sospetti a carico dei prevenuti sin dal loro arresto e cioè che le bottiglie trovate in loro possesso contenessero del liquido infiammabile. Il perito chimico per la sua parte ha stabilito che il contenuto delle tre bottiglie era costituito prevalentemente da benzina con l'aggiunta di bitume ed acido solforico. Ha inoltre specificato che la modestissima percentuale di bitume ed acido solforico sostanzialmente lascia inalterate le caratteristiche di infiammabilità della benzina. Considerazione questa comprovata sperimentalmente.

Da quest'ultima considerazione ne deriva quanto in precedenza si è detto circa il carattere doloso dell'azione compiuta dai prevenuti nel senso che l'aggiunta del bitume era finalizzata alla maggior durata - e quindi alla intenzione di provocare incendi.

Tale fenomeno, anche se non riferito dal perito chimico nelle sue conclusioni è stato rilevato, sperimentalmente come è detto nell'ambito delle considerazioni peritali.

Non possono quindi condividersi le considerazioni del perito di parte quando afferma che l'aggiunta del bitume costituisce una ~~vera~~ ingenuità dilettantistica che ha quasi nullificato la potenzialità offensiva o incendiaria dell'ordigno. Tutto ciò è smentito dalle sperimentazioni del perito di ufficio che ha concluso dicendo come in ogni caso la percentuale di bitume non ha influito sulla infiammabilità della benzina.

Il perito balistico, a sua volta, ha concluso affermando che le tre bottiglie per la fattura, per il contenuto e per la presenza dei fiammiferi contro vento sono idonee ad essere usate come ordigni incendiari.

A handwritten signature is located at the bottom center of the page, below the final paragraph of text.

- 8 -



19/11

Date le risultanze peritali non v'è dubbio che le bottiglie in questione siano da comprendere tra le armi da guerra di cui all'art. 1 della L. 1975 n. 110. Gli imputati dovranno rispondere per tale reato sia per il porto sia per la detenzione e dal punto di vista tecnologico ai fini dell'assistenza di uno degli elementi costitutivi delle armi-specie criminose di cui alle lettere A) e C) della rubrica.

Per il porto dei coltelli la responsabilità dei prevenuti è intuitiva, basti pensare che tre di essi sono "a scatto" -

Per il porto delle armi improprie si impone il rinvio a giudizio. La tesi difensiva imbastita dal Pennisi è inaccettabile date le loro notevoli dimensioni. E' impossibile che tali chiavi possano essere utilizzate per la manutenzione dei trattori agricoli. D'altra parte non v'è in essi alcun elemento che trarre una simile deduzione. anzi l'atteggiamento dei cinque e la finalità delittuose che si proponeva autorizzano a pensare ad una ben diversa utilizzazione.

Per tali reati ad ogni buon fine va esclusa la aggravante del nesso tecnologico per il reato di cui alla lett. B)-

Per i reati di cui alle lett. H); I); L) deve invece chiedersi il proscioglimento per insufficienza di prove.

Invero per l'episodio dell'incendio doloso verificatosi presso il movimento politico "Lotta continua" gli unici indizi sono costituiti dal verificarsi dell'episodio pochi giorni prima dell'arresto dei cinque, dalle modalità di esecuzione tipiche del gruppo e dal ritrovamento presso l'abitazione del Pennisi di un contenitore simile a quello usato per l'esecuzione della impresa criminosa. Tali indizi però non sono sufficienti da giustificare un rinvio a giudizio anche se non può ignorarsi il fatto che tutte le imprese venivano minutamente programmate e studiate col nelle caratteristiche che le accomuna.

Più gravi e consistenti sono gli indizi per l'episodio in danno del Partito di Unità Proletaria per il Comunismo. Al riguardo si impone preliminarmente una

PUBBLICAZIONE

- 9 -



1975

INALE

te dell'atto

19

stato Uffi-
atto con
stenuti a

19

Giustizia

correzione della rubrica nel senso che il reato venne commesso il 10/10/76 e non già il 3/10/76 -

Gli indizi consistono nella commissione del reato, con le tipiche modalità esecutiva, il giorno che precedette l'arresto dei cinque nonché la presenza di un'auto simile per colore a quella del Pennisi notata sul luogo del delitto.

La circostanza è riferita dalla teste Perlot la quale però non è stata in grado di precisare il tipo di vettura, limitandosi ad indicare il colore e la presenza a bordo di alcuni giovani.

Purtuttavia, anche se in presenza di gravi indizi, valutabili in ogni caso ai fini dei reati di cui alle lett. A) e C), data la imprecisazione dell'unico testimone sarebbe eccelsa una richiesta di rinvio a giudizio, ritenendosi invece equo un proscioglimento con formula dubitativa.

Non resta infine che il reato di cui alla lettera M) per il quale si impone una richiesta di proscioglimento perché il fatto non costituisce reato.

Nel caso di specie è stato contestato il tentativo di incendio qualificandosi come atti idonei diretti in modo non equivoco alla commissione del reato tutta la serie di appostamenti operati dal Pennisi in prossimità di una sezione del Partito Comunista. Un attento esame però del suo comportamento evidenzia che non di atti idonei si tratta bensì di atti preparatori.

Non resta infine che l'esame della posizione processuale dei singoli imputati.

Nel corso del primo interrogatorio gli imputati Pennisi e di Paola sostennero la tesi difensiva dell'occasionale ritrovamento di uno zainetto contenente le bottiglie incendiarie, i coltelli e quattro dei cinque passamontagne. I due concordemente affermano di essersi recati in una zona sciarosa prospiciente la Piazza Europa per soddisfare un bisogno corporale rinvenendo tra le immondizie lo zainetto con le bottiglie. Lo stesso veniva raccolto perché vedevano svoltare un automezzo che le bottiglie contenevano della benzina, ritrovamento questo provvenziale essendo in corso in quel periodo uno scoppio degli addetti ai distributori.

1975

- 10 -



Gli elenchi poi sostengono che gli altri tre imputati vennero a trovarsi sull'auto del Pennisi quasi occasionalmente nel senso che si unirono ai primi che soltanto per stare insieme a loro per qualche tempo ed essere alla fine accompagnati presso le rispettive abitazioni. Il Grasso, il Catamuso ed il Viroguerra ignoravano la presenza dello zainetto e di tutti gli altri oggetti.

Tale versione è inverosimile perchè ricalca un fantasioso ed ingenuo schema giustificativo tipico della delinquenza comune, perchè è in contrasto con le altre risultanze in atti, perchè inficiata dalle difformi dichiarazioni dei quattro arrestati. Come può darsi credito ad una simile versione essendo provato che il Pennisi, sicuramente collaborato dagli altri, era solito compiere degli appuntamenti in prossimità di sedi di partiti politici?

Del resto la tesi difensiva poteva a parere verosimile se i vari oggetti sequestrati si fossero trovati, quando venne compiuta la perquisizione, nello zainetto e non sparsi sull'auto.

Decisiva è al riguardo la circostanza del disperato tentativo di occultamento di Cassamontagna compiuto dal Di Paola e dal Catamuso.

Quanto sopra non solo evidenzia l'infondatezza della tesi difensiva ma ancor più prova che tutti gli imputati erano coscienti della presenza delle bottiglie incendiarie ed erano batte dall'unico intento di compiere un attentato, rinviato alla fine forse perchè non sussistevano le condizioni migliori per assicurarsi l'impunità.

Facifica quindi la responsabilità ~~collettiva~~ del Pennisi e del Di Paola.

Parimenti certa è la responsabilità del Catamuso il quale venne trovato in possesso di un passamontagna carico tre fusticelli, che confessò di essersi unito agli altri coimputati nel tardo pomeriggio restando in loro compagnia fino allo arresto.

- 11 -

Inaccettabile è quindi la sua giustificazione secondo cui « in nessun modo, nulla dico, se non alla fine quando il ¹⁹²¹ ~~poterò~~ un parlamentare ».

Il Grasso anzi sostiene la tesi del "passaggio" sul "tiro" chiesto al Pennisi che trovavasi in compagnia del Di Paola e del Vinciguerra.

Sempre il Grasso afferma di essersi trovato in compagnia del Catanuso nel corso del pomeriggio e di avere chiesto il passaggio soltanto verso le ore 23. A tal fine già nel corso del primo interrogatorio spera che la sua versione dei fatti venga avvalorata dal Catanuso.

Quest'ultimo spero lo ha clamorosamente smentito nel senso che lo incontro con il Pennisi e gli altri avvenne verso le ore 18 -

Il Catanuso ribadisce tale tesi per ben due volte e soltanto nel corso dell'ultimo interrogatorio si adegua alla versione del Grasso.

Leggendo le deposizioni del Catanuso se da un lato si evince la sua modesta perspicacia, dall'altra si trae il convincimento della veridicità delle sue prime dichiarazioni.

Per il Vinciguerra si osserva che la sua presenza è costante, che egli fu visto in compagnia del Pennisi e del Di Paola ancor prima che sopraggiungessero il Grasso ed il Catanuso, che egli rimase in loro compagnia fino a pochi minuti prima dell'arresto degli altri coimputati.

Il suo mancato arresto nella speranza dei reati lo si deve a pura fortuna e non alla successiva latitanza qualificata ancor più la sua dolosa partecipazione al gruppo.

Comportamento questo valutabile nell'ambito di quella comune matrice politica che lo lega agli altri imputati.

I. G. M.

Visto art. 269 C.P.P.

Il P.M. chiede che il G.I., fermo restando lo stato di carcerazione dei primi imputati e fermo restando l'ordine di cattura per il Vinciguerra Grazio, di-

Ally

198

- 12 -

chiarata chiusa la formata istruzione voglia
 rinviare al giudizio del Tribunale di Catania,
 competente per materia e per territorio, Di Pa-
 la Antonio, Grasso Santi, Catanuso Maurizio,
 Pennisi Antonio e Vinciguerra Orazio per rispon-
 dere dei reati di cui alle lettere A), C), D),
 E), F), G) della rubrica, esclusa l'aggravante
 del meo teologico per i reati di cui alle
 lettere B), F); G) in relazione al reato di cui
 alla lettera B).

Proscioglierà gli stessi imputati per il reato
 di cui alla lettera B) per non avere commesso il
 fatto e da quello di cui alla lettera A) perchè
 il fatto non costituisce reato.

Proscioglierà gli stessi imputati, previa
 correzione della rubrica per il reato di cui alla
 lettera L) nel senso che lo stesso è stato commes-
 so il 10/10/76 e non il 3/10/76, per i reati di
 cui alle lettere B), I), E) della rubrica per in-
 sufficienza di prove.

Catania, 15 Aprile 1977

15.19.4317
[Signature]

V. G. ... STI
 ... RNI cinque
 CATANIA, 19 - 4 - 77
 IL G. U.

fatto il 10-11-77 anche a Roma
[Signature]

P.C.C.

CT 20.X.80



Il Direttore Superiore di Cancelleria
 (Dr. Giovanni Amore)

[Signature]

Sentenza del Giudice Istruttore



78/80 Rjeu.

N° 296/75

Dr. PAPA



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di Catania

dott. PAPA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

CONTRO

- 1) ARDIZZONE Salvatore di Francesco e di Rossivalle Maria, nato a Catania il 18.8.1952, qui residente in via Principe Nicola n. 59
- 2) ASERO Giancarlo di Giovanni e di Podestà Celestina, nato a Catania il 2.1.1952, qui abitante in via Ludovico Aristo n. 29
- 3) PRICOCO Francesco di Salvatore e di Mineo Lorenzina, nato a Valguarnera il 23.5.1945, res. a Catania in via Vitt. Eman. Orlando n. 156
- 4) RODOLICO Gaetano di Calogero e di Testai Maria; nato ad A.ira (EN) il 24.6.1924 res. a Motta S. Anastasia Via Tenente Platania, 62
- 5) CAUDULLO Francesco di Sebastiano e di De Luca Maria, nato a Catania il 14.5.1952, qui abitante in Via G. De Felice n. 15
- 6) CATASTA Roberto di Armando e di Bertolo Angela, nato a Catania il 24.2.1955 qui abitante in via Giuseppe Pirrotta n. 25

I M P U T A T IA. R. D. I. Z. Z. O. N. E. :

- A) dal delitto di cui all'art. 270 prima parte C.P. per avere, in Catania dal gennaio 1972 sino a tutto il 1974, promosso, co-



stituito, organizzato, e comunque assunto la direzione di un'associazione diretta a sovvertire violentemente gli ordinamenti sociali costituiti dallo Stato.-

B) del delitto di cui agli artt. 110 C.P. e 4 1° e 2° comma legge 2.10.1967 n. 895 per avere, in concorso con persone da identificare, portato, o dato incarico ai suoi ignoti correi di portare, illegalmente, in luogo abitato di notte, una bomba a mano collegandola o facendola collocare dinanzi a saracinesca della libreria "Feltrinelli".-

In Catania, nella notte tra il 20 ed il 21.9.1972.


C) del delitto di cui agli artt. 110 C.P. e 6 legge 2.10.1967 n. 895 per avere, in concorso con persone da identificare, al fine di incutere pubblico timore e di suscitare tumulto e pubblico disordine, fatto scompier o dato espresso mandato ai suoi ignoti correi di collocarla sul posto e di farla quindi deflagare, una bomba a mano dinanzi al ristorante "Camst Sicilia".-

In Catania, nella notte tra il 17 e il 18.10.1972.

D) del delitto di cui agli artt. 110 C.P., 6 legge 2.10.1967 n. 895 per avere, in concorso con altre persone non identificate, al fine di incutere pubblico timore e ~~causare~~ di suscitare tumulto e pubblico disordine fatto espordere, o dato espresso incarico in tal senso ai suoi ignoti correi, un ordigno esplosivo collocato dinanzi ad uno degli ingressi del ristorante "Camst Sicilia".-

In Catania, nella notte tra il 28 e il 29.9.1972.

E) del delitto di cui agli artt. 110 C.P. e 4 1° e 2° comma legge 2.10.1967 n. 895 per avere, in concorso con persone da identificare, portato o dato incarico ai suoi ignoti correi di portare, illegalmente, in luogo pubblico di notte, un ordigno esplosivo, collocandolo o facendolo collocare dinanzi all'ingresso della Federazione provinciale del P.C.I.-



In Catania, nella notte tra il 10. e l'11 giugno 1972.

F) del delitto di cui agli artt. 110, 61 n.2 C.P. e 4 1° e 2° comma legge 2.10.1967 n. 895 per avere, in concorso con persone da identificare, al fine di commettere i reati di cui ai precedenti capi C) e D) della rubrica, portato o dato incarico ai suoi ignoti correi di portare illegalmente, di notte, in luogo abitato, gli ordigni esplosivi indicati nei suddetti capi di imputazione.-

Tempo e luogo di cui sub C) e D).

G) del delitto di cui agli artt. 110 C.P. e 2 legge 2.10.1967 n. 895 per avere, in concorso con persone da identificare, illegalmente detenuto gli ~~esplosivi~~ esplosivi indicati nei precedenti capi B), C), D), E), ed F).-

In Catania, in epoca imprecisata sino al settembre 1972.

H) del delitto di cui agli artt. 110, 424 C.P. per avere, in concorso con persone non identificate, al solo scopo di recare danno, appiccato o fatto applicare da dei suoi ignoti correi il fuoco alla porta della sede del Comitato provinciale del P.C. Marxista Leninista Italiano di Catania, facendo così sorgere il pericolo di un incendio.-

Nella piazza S. Placido di Catania il 12.7.1974.

ASERO, FRICOCO, RODOLICO, CAUDULLO, E CATASTA:

I) del delitto di cui agli artt. 110 e 270 3° comma C.P. per avere, in concorso tra di loro partecipato all'associazione sovversiva di cui al capo A) promossa, organizzata e diretta dall' Ardizzone.-

In Catania, dal gennaio 1972 sino a tutto il 1974.-

Fatto e diritto.

Ritenuto che la valutazione come fonte di prova del messaggio cifrato che l'Ardizzone tentò di fare uscire dal carcere spetta al giudice del dibattimento, posto che in questa fase esso assume l'efficacia di sufficiente elemento di colpevolezza a carico dell'imputato — in ordine ai reati ascritti gli alle lettere B), C), D), E), F), G) ed H) della rubrica — che ne giustifica il rinvio a giudizio; soprattutto per chè dall'atto risulta con chiarezza che esso fosse rivolto ad indicare attività da mantenere segrete;

Ritenuto che in ordine al reato ascritto all'imputato alla lettera A) del non è sufficiente la prova la rubrica che l'attività dell'Ardizzone sia stata concretamente lesiva sia pure potenzialmente per la tutela dell'assetto costituzionale dello Stato; anche se — sotto il profilo indiziario — potrebbe ritenersi che l'invio del messaggio rende presumibile che l'Ardizzone partecipasse ad un'organizzazione o vesse altri complici che si proponevano le stesse finalità che traspaiono dal messaggio;

ritenuto che la mancata identificazione di un'organizzazione eversiva pilotata dall'Ardizzone o di suoi complici nell'elaborazione di attività ~~che~~ i donne a mettere in pericolo l'assetto costituzionale dello Stato non consente di potere affermare che gli altri imputati siano stati correnti dell'Ardizzone nei reati per cui egli viene rinviato a giudizio;

P. T. M.

Il Giudice Istruttore — in conformità alla richiesta del P.M. — ordina il rinvio di Ardizzone Salvatore al giudizio del Tribunale di Catania per i reati ascritti gli alle lettere B), C), D), E), F), G) ed H) della rubrica;

dichiara non doversi procedere contro Ardizzone Salvatore per il reato ascritto gli alla lettera A) della rubrica per insufficienza di prove;

dichiara non doversi procedere contro Asero Giancarlo, Pricoco Francesco

Sentenza del Giudice Istruttore



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di Catania

dott.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

CONTRO

Rodolico Gaetano, Caudullo Francesco e Catasta Roberto per il reato loro ascritto alla lettera I) perchè il fatto non sussiste.

Catania.

17 NOV 1970

IL DIRETTORE D'UFFICIO

(Pietro ...)

IL GIUDICE ISTRUTTORE

(DOTT. Michele Papa)

Depositato in Cancelleria con

17 NOV 1970

IL DIRETTORE DI SEZIONE DI CANCELLERIA

P.c.e.

CT 20 X 80



Il Direttore Superiore di Cancelleria
(Dr. Giovanni Amore)

VISTO 15.11.1970
D. G. Proc. Penale Catania

Il P. M.;

letti gli atti del procedimento penale contro ARDIZZONE Salvatore, ASERO Giancarlo, BRICOCO Francesco, RODOLICO Gaetano, CAUDULLO Francesco e CATASTA Roberto imputati come in epigrafe

O S S E R V A

La "lettura" che l'ufficio politico della Questura (utilizzando a tal fine come "chiave" sia fonti confidenziali - che hanno appunto fornito indicazioni sul modo convenzionale con cui i militanti dell'area dell'estrema destra erano soliti chiamare taluni dei loro aderenti o si patizzanti - sia alcuni dati obiettivi - l'arresto del Rodolico per detenzione di esplosivi -) ha compiuto del messaggio cifrato che l'Ardizzone cercò di fare uscire dal carcere impone, ad avviso di questo requirente, il rinvio a giudizio del predetto Ardizzone per rispondere dei reati che vanno dalla lettera B) alla lettera H) della rubrica, spettando al giudice del dibattimento stabilire se siffatta "lettura", apparentemente abbastanza convincente e persuasiva, sia dotata di quella efficacia probatoria sufficiente, da sola, per pervenire ad una affermazione di piena responsabilità.

Non può tuttavia farsi a meno di notarsi al riguardo che il messaggio stilato dall'Ardizzone, ancorché redatto "in cifra", è di tale "trasparenza" da non lasciare dubbi di sorta sul suo effettivo contenuto. Ed invero, le espressioni "informazioni", "azioni preventive", "elenco dei lavori da fare" e le indicazioni che le seguono, al udono scopertamente, sia per la loro progressione "teleologica", sia per la loro formulazione sintatticamente scorretta ma descrittivamente univoca, a progetti ed attività da coprire e mascherare con parole e formule di gergo in quanto appunto sicuramente illeciti.



È indubitabile poi che (a parte la circostanza che il programma delittuoso - almeno nei termini in cui il messaggio è stato "tradotto" dalla P. S. - elaborato e trascritto dall'Ardizzone ha trovato puntuale attuazione) se il foglietto in questione avesse contenuto soltanto degli appunti raccolti per futura memoria (così come si è espresso l'Ardizzone davanti al G. I.) ovvero delle semplici esercitazioni grafiche (come ha invece sostenuto dinanzi alla P. S.) ~~non~~ è non anche un ben preciso messaggio indirizzato ad altrettanti precisi destinatari, non v'era motivo alcuno perché l'imputato tentasse di farlo uscire dal carcere mediante un accorgimento fraudolento (occultamento in una delle tasche di un paio di pantaloni da consegnare ai familiari per la pulizia) e perché venisse redatto in caratteri gotici (usati all'evidente scopo d'impedire l'identificazione dell'autore) ed in termini non facilmente comprensibili a chiunque sia.

Per quanto concerne invece il delitto di cui al capo A) ^{ed. 1} della rubrica, ritiene questo P. M. che il piano delittuoso programmato nel foglietto di cui si è detto e realizzato dallo Ardizzone unitamente a dei complici rimasti sconosciuti, per gli obiettivi precisi di mira e per il contesto spaziale strettamente locale in cui si svolse, esclude che esso sia stato concretamente lesivo, anche sotto il profilo della sua potenziale pericolosità, per quell'interesse (la tutela dell'assetto costituzionale dello Stato) che la norma di cui all'art. 270 c. p. intende proteggere.

La mancata identificazione dei correi con la cui complicità l'Ardizzone attuò il programma delittuoso ideato ed annotato nella volte menzionato off. litto non consente, poi, di ricondurre i apporti ^{ricorrenze} ~~intercorrenti~~ tra l'Ardizzone e gli altri imputati alla sussistenza di un vincolo associativo rivolto a perseguire le finalità penalmente sanzionate dall'art. 270 c. p. Non è certo questa a sede per affrontare la complessa problematica posta dalle norme non esse quelle previste dal codice penale che dalla c.d. "legge Scelba") che hanno ad oggetto la tutela della sicurezza dello

L. Tucci

attuale ordinamento democratico dello Stato. Ma quali che siano le opinioni che si vogliono seguire e le scelte ermeneutiche che si intendano fare in siffatta controversa materia, è pacifico che il reato cosiddetto associativo (come quello di cui all'art. 270 c.p.), prevedendo e punendo in maniera diversa e separatamente il promotore, l'organizzatore, il dirigente ed il semplice aderente, non può essere equiparato alla partecipazione criminosa di cui all'art. 110 del codice penale, giacché esso richiede sempre la sussistenza di una collettività o di un gruppo stabilmente organizzato, anche in maniera elementare e rudimentale, con caratteristiche e programmi ben definiti, ed idoneo, per la sua struttura e consistenza, a mettere in pericolo le istituzioni ed a sovvertirle.

Nel caso in esame manca del tutto la prova che tra gli imputati esistesse una "societas scelerum" finalizzata ad uno degli reati vietati dall'art. 270 c.p. (l'associazione anzi dall'Ardizzone da analoghi reati associativi - per come documentato in atti - sembra escludere una tale eventualità); fa difetto in ogni caso qualsiasi concreto elemento per accertare, sia pure induttivamente, se un tale vincolo associativo (ammesso pure che esso realmente sussistesse) fosse o meno penalmente rilevante siccome dotato di quella potenzialità a creare una situazione di pericolo per l'attuale assetto costituzionale dello Stato.

F. Q. M.

Visto l'art. 369 c.p.p. il P. M. chiede che il Sig. Giudice Istruttore, chiusa la formale istruzione, ordini il rinvio di Ardizzone Salvatore dinanzi al competente Tribunale di Catania per ivi rispondere dei reati di cui alle lettere B), C), D), E), F), e G) ed H) della rubrica; dichiari non doversi procedere contro il predetto Ardizzone ~~in~~ contro Asero Giacomo, Priocco Francesco, Rodolico Gaetano, Caudullo Francesco e Catasta Roberto in ordine ai reati di cui ai capi A) ed I) della rubrica perchè il fatto non sussiste.

Catania 20 agosto 1979.

IL S. PROMOTORE
(Dott. Giuseppe ...)



p.c.e.
CT 20-X 89

Il Direttore Superiore di Cancelleria
(Dott. Giovanni Amore)

MESSINA

TRIBUNALE DI MESSINA

UFFICIO ISTRUZIONE PENALE

N. 150/77 Reg. Gen.

Redatta scheda il.....

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice istruttore presso il Tribunale di Messina, dott. Pasquale Rossi

..... ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

CONTRO

Cicarelli Domenico di Giuseppe nato a Dinami (CZ) il 6-11-1955

(in atto detenuto per altro nella Casa Circondariale di Matera)

IMPUTATO

del reato di cui all'art. 272 C.P. per avere fatto propaganda diretta al sovvertimento violento degli ordinamenti sociali costituiti dallo Stato, nonché per la distruzione degli ordinamenti politici e giuridici della società, inviando al detenuto Maurizio Paolo Ferrari una lettera avente siffatto intento.

In Messina il 14/3/1977

In fatto ed in diritto

In data 30/3/1977 il Giudice di sorveglianza di Messina, ordinava il sequestro di una lettera inviata da Cicarelli Domenico, detenuto presso la locale casa circondariale, a Maurizio Paolo Ferrari ristretto presso la casa circondariale di Palermo.

Sul contenuto della missiva il Museo Investigativo dei Carabinieri di Messina riferiva all'Autorità Giudiziaria con rapporto 16/5/77.

il quale si precisava:

- 1) che il Ciccarelli, detenuto per tentata estorsione ed altro, aveva cercato, mentre si svolgeva ^{un} processo a suo carico presso il Tribunale di Vibo Valentia, di leggere un comunicato dei NAP per cui appariva fondato il sospetto che il medesimo ~~che il medesimo~~ fosse entrato a far parte di tal organizzazione sovversiva;
- 2) che Ferrari Maurizio, al quale la lettera di Ciccarelli era destinata, faceva parte del gruppo sovversivo delle Brigate Rosse con lo pseudonimo "il colonnello" e con altri appartenenti a tale gruppo era stato incriminato per partecipazione a banda armata e associazione sovversiva;
- 3) per quanto riguardava Galloni Enrico, Pinto Italo, Brandi Ladislao, Zanconi Roberto, Rotondi Paolo, appariva certa la loro adesione ai nuclei armati proletari.

Instauratosi procedimento penale veniva contestato con ordine di cattura al Ciccarelli il delitto p.p. dall'Art. 272 C.P.L' imputato si rifiutava di rispondere all'interrogatorio.

A conclusione della formale istruzione, gli atti venivano rimessi al P.M.; il quale chiedeva il rinvio a giudizio del Ciccarelli per rispondere del delitto ascrittogli.

La richiesta del P.M. deve essere condivisa poichè il contenuto della lettera sequestrata all'imputato esprime chiaramente, nel suo tenore oggettivo, la precisa volontà del medesimo di propagandare idee dirette al sovvertimento violento degli ordinamenti dello Stato. Altro significato non è possibile attribuire ad espressioni come: - combattere lo Stato vampiro-; -la lotta deve essere estesa in tutte le sue articolazioni-; - ci vuole odio per lo Stato-; - tutte le lotte che non sono violente e sanguinose devono ritenersi superate-. Ed in particolare in riferimento alla creazione dei quadri rivoluzionari il Ciccarelli così si esprime: - il carcere non è terreno che deve essere escluso, ritengo che è terreno favorevole allo sviluppo della

rivoluzione, può fornire nuovi quadri.- Bisogna radicalizzare la lotta spingendola agli estremi- bisogna prima di tutto rendere il carcere una insidiosa palude, mantenere un clima costante di paura.

Queste sono solo alcune delle espressioni usate dal Ciccarelli che nella sua lettera, rivolgendosi ai "compagni", oltre ad istigarli al disprezzo verso lo Stato e le sue istituzioni, si dilunga in una serie di consigli ritenuti utili per la preparazione della rivoluzione violenta diretta al definitivo sovvertimento delle istituzioni.

Sussistono pertanto tutti gli estremi del reato contestato e, conseguentemente, in conformità della richiesta del P.M., Ciccarelli Domenico deve essere rinviato al giudizio della Corte d'Assise di Messina, competente per materia e territorio, per rispondere del delitto ascrittogli.

P.Q.M.

Per l'art. 374 C.P.P.; dichiara chiusa la formale istruzione e, in conformità della richiesta del P.M., rinvia Ciccarelli Domenico al giudizio della Corte d'Assise di Messina, per rispondere del delitto ascrittogli.

Messina, 14-11-1978

Il Cancelliere

Il Giudice Istruttore

[Signature]

IL DIRETTORE SEZ. DI CANCELLERIA
(O. P. Giudice)

(Dr Pasquale Rossi)

[Signature]

Depositata in cancelleria oggi

14-11-78
IL CANCELLIERE
IL DIRETTORE SEZ. DI CANCELLERIA
(O. P. Giudice)



TRIBUNALE DI MESSINA

Ufficio Istruzione

Al Signor Procuratore della Repubblica

di MESSINA

Si trasmette l'unito fascicolo per l'ulteriore corso.

Messina

M. A. G.

IL CANCELLIERE

IL DIRETTORE DI SEZ. DI CANCELLERIA

(O. Lo Giudice)

Copia conforme all'originale per uso di ufficio.

Messina

IL CANCELLIERE

Luca



Redatta scheda per casellario
addi 4.4.1980

N. 4/79 del reg. gen.

N. 1/80 del Registro
inserz. sentenze

U. Conc.
CORTE D'ASSISE DI Messina

29-280 *estinto sentenza P. Rep. 1984*
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno millenovecentosettanta (80) il giorno quatterdici del mese
di febbraio in Messina

LA CORTE DI ASSISE DI Messina

composta dai Signori :

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Dott. Domenico Lazzaro | Presidente |
| 2. " Francesco Providenti | Giudice |
| 3. sig. Matteo Donato | Giudici
popolari |
| 4. ins. Pietro Giorgianni | |
| 5. " Caterina Orlando | |
| 6. " Annamaria Rotelli | |
| 7. geom. Carmelo Aragona | |
| 8. ins. Antonio Mescati | |

Con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Signor dr. Rocce Sisci
S. Procuratore Repubblica di Messina

Segretario
e con l'assistenza del ~~cancelliere~~ Corrado Migliore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa penale con istruzione formale

C O N T R O


CICCARELLI Domenico di Giuseppe e di Procopio Antonia, nato a Dinami il
6 novembre 1955, residente a Laureana di Borrello, Rione Stellicone, Via
Trento 42, detenuto per altro in Fossombrone.

Notificato mandato di cattura il 20 gennaio 1978. - ASSENTE PER RINUNZIA


IMPUTATO

del reato di cui all'art.272 C.P. per avere fatto propaganda diretta al sovvertimento violento degli ordinamenti sociali costituiti dallo Stato, nonché per la distruzione degli ordinamenti politici e giuridici della società, inviando al detenuto Maurizio Paolo Ferrari una lettera avente siffatto intento.

In Messina il 14/3/1977



IN FATTO



Con decreto del 30.3.1977, il Giudice di Sorveglianza di Messina, avendovi riscontrato estremi di reato, disponeva il sequestro, e la trasmissione al Procuratore della Repubblica, di una lettera spedita da Ciccarelli, Domenico, detenuto presso la Casa Circondariale di Messina, a tal Ferrari Maurizio Paolo, ristretto presso la Casa Circondariale di Palermo.

Esaminato il contenuto della missiva, il P.M. contestava al Ciccarelli, con ordine di cattura, il reato di cui all'art.272 c.p. per aver fatto propaganda diretta al sovvertimento violento degli ordinamenti costituiti dello Stato. Nel corso della successiva istruttoria formale, si procedeva all'interrogatorio dell'imputato, il quale dichiarava di avvalersi della facoltà di non rispondere.

Con ordinanza del 14.11.1978, il G.I., dichiarata chiusa la formale istruzione, rinviava il prevenuto al giudizio di questa Corte, in ordine all'imputazione come sopra contestata.

Detto imputato, cui il decreto di citazione era stato ritualmente notificato, ha rinunciato a presenziare all'odierno dibattimento, stante che, è stato dichiarato contumace, previa nomina di un difensore di ufficio. Si è quindi data lettura degli atti consentiti. In chiusura del dibattimento, il P.M. chiedeva dichiararsi la responsabilità del prevenuto e condannarsi lo stesso alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione. La difesa chiedeva in principalità l'assoluzione ed in subordine ritenersi l'ipotesi

- 2 -

del tentativo, con il contenimento della pena al minimo.

IN DIRITTO

La nota incriminata consta di due parti distinte: un documento, che sembra sia ^{stato} stilato da un collettivo di detenuti nel carcere di Trani, ed una lettera di accompagnamento. Il documento pone in risalto l'opportunità che la lotta ideologica e rivoluzionaria per l'instaurazione di un nuovo sistema istituzionale, venga condotta anche all'interno degli istituti carcerari. Questa enunciazione, anche se espressa con un frasario violento, ma stereotipo, non rappresenta elementi penalmente perseguibili, nella misura in cui si mantiene sul generico, senza enucleare concreti e specifici progetti sovversivi. Nel medesimo documento però viene auspicato e predicato, insistentemente ed in modo abbastanza analitico, un metodo di aggressione ed intimidazione sistematica nei confronti degli agenti di custodia. Simile intento, in quanto diretto nei confronti ~~di~~ non di singoli, ma di una struttura dalla cui esistenza e dal cui funzionamento dipende la validità dell'istituzione carceraria, appare ordinato al sovvertimento violento di uno degli ordinamenti dello Stato. Ciò associato però, non può comprendersi l'azione del Ciccarelli sotto la specie della propaganda, per il semplice motivo che la sussistenza di questa ipotesi esige la divulgazione dei propositi sovversivi a più persone, sia pure in modo potenziale, ossia con strumenti atti a far conoscere il programma sovversivo ad un numero di persone indeterminato. Tale non è la corrispondenza privata diretta ad una persona ben

determinata. Con questo tipo di rapporto si realizza infatti un dialogo scritto, ove la comunicazione passa direttamente da un soggetto ad un altro, con esclusione di terzi. In siffatta contingenza, può parlarsi non di propaganda, ma, ove ne esistano gli estremi, di apologia. Nella specie, l'esaltazione della violenza verso gli agenti di custodia, evidenzia appunto gli elementi del reato di apologia del sovvertimento violento di un ordinamento dello stato, previsto dall'ultima parte dell'art. 372. Al fatto commesso va quindi data questa qualificazione giuridica. Qui già ancora precisato che, non essendo pervenuta la lettera al destinatario, il quale non ne ha preso cognizione, si versa non nella ipotesi del reato consumato, ma in quella del tentativo. Il P.M. ha escluso che ~~si~~ⁱⁿ tema di apologia o di propaganda sovversiva possa darsi la possibilità del tentativo, asserendo che la semplice manifestazione dei propositi e dei programmi sovversivi integra già la consumazione del reato. Simile tesi non trova l'adesione di questa Corte e va disatteso. Essa, può ritenersi fondata solo nel caso in cui la manifestazione dei suddetti propositi venga diretta a persone non precisate, o in modo da poter essere recepita anche da soggetti non determinati; in ~~questa~~^{simile} ipotesi non ha ovviamente rilievo il fatto che i destinatari abbiano o meno avuto conoscenza del messaggio (è il caso di diffusione mediante manifesti o scritte murali, ed ancora mediante volantinaggio, amplificatori acustici, comunicazioni radio etc.). La medesima tesi non regge però nell'ipotesi della corrispondenza privata, ossia della

- 4 -

lettera individuale che non raggiunga il destinatario. In questo caso invero non vi è alcuna possibilità che altri possa prendere cognizione del contenuto, a meno che abusivamente si impossessi del plico. Ciò stantè, il mancato recapito determina la carenza non solo di un evento, ma dello stesso pericolo, il cui accendersi sta alla base dell'ipotesi criminosa considerata, e l'azione rimane, per fatto indipendente dalla volontà dell'agente, radicalmente e definitivamente priva di quell'efficacia di pericolo, cui è connessa la qualificazione penale.

Or poiché nella specie la missiva non è stata recapitata al destinatario, il Ciccarelli deve rispondere soltanto di delitto tentato..

Valutati quindi i criteri di giudizio di cui all'art.133 c.p. può in concreto irrogarsi allo stesso la pena di mesi sei di reclusione, ottenuta dalla pena base di anni uno, diminuita della metà per il tentativo.

Il medesimo condannato dovrà sopportare le spese processuali e quelle del proprio mantenimento in carcere.

P.Q.M.

La Corte di Assise di Messina, visti gli artt.272, ultima parte c.p. 477, I° comma,483,488 c.p.p., 56 c.p.; dichiara Ciccarelli Domenico colpevole di tentata apologia di sovvertimento violento degli ordinamenti dello Stato, così modificato il capo di imputazione, e lo condanna alla pena di mesi sei di reclusione nonché al pagamento delle spese processuali e quelle di mantenimento

15/8
17/8
18/8

in carcere.

Messina, 14/2/1980 .

Il Presidente Estensore

Gennaro Lazzari

Il Cancelliere

Giulio

Depositata oggi, 29 febbraio 1980

Il Cancelliere

Giulio

via

*18/8
accusa - 4-5-1980*

*el'office estabbe sentenza in data
16 marzo 1980 - Esecutio il
20 marzo 1980*

*Il Cancelliere
Giulio*

Copia conforme all'originale per
uso di ufficio.

Messina 28 AGO 1980

IL CANCELLIERE

Giulio

PALERMO

PROCURA DELLA REPUBBLICA90100 Palermo, 4/10/1980 19

presso il
TRIBUNALE CIVILE E PENALE
DI PALERMO


Al S.E. Il Procuratore Generale
della Repubblica

Sez. 1^a

Palermo
 S E D E

Prot. N. 6186 Pos. N. _____Risposta a nota del 4/9/1980 N. 3745 - Ufficio Gab.

OGGETTO: Procedimenti riguardanti reati di natura terroristica commessi dal 1972 in poi.

(Allegati N. 7)

Con riferimento alla nota di cui in oggetto, al fine di fornire alla E.V. gli elementi necessari per rispondere alle domande del Presidente della Commissione Parlamentare d'inchiesta sulla strage di via Fani, ho ritenuto opportuno, prima di procedere all'acquisizione della documentazione che allego in fotocopia, dare un contenuto preciso alla generica espressione "reati di natura terroristica", e ciò per individuare esattamente e delimitare l'ambito delle ricerche.

Ho ritenuto, pertanto, di puntualizzare il concetto di terrorismo come manifestazione criminosa che attenta alle istituzioni attraverso manifestazioni di violenza, anche apparentemente indiscriminata, ma comunque orientata a produrre un effetto dirimpente creando una situazione di pericolo e di danno, che investe, anche solo potenzialmente, una pluralità indeterminata ed indiscriminata di cittadini.

Mi pare si inquadrino più compiutamente, in tale prospettiva, i reati di cui all'art.18 n.1, L.22/5/1975 n.152, oltre ai reati di lesioni di omicidio volontario, consumati ai fini di cui sopra e perciò in maniera particolarmente eclatante ed efferata.

Sulla scorta di questa premesse e proprio in considerazione delle finalità dell'allarme sociale, volutamente perseguito, pare evidente come le manifestazioni criminali del terrorismo siano più comune alle aree urbane e metropolitane più popolate, là dove, proprio come è tipico delle grandi città industriali del Nord Italia, vi è concentrata, su piccole superfici territoriali, gran massa di popolazione, maggiormente suscettibile di sensazioni di

- 2 -

tensione e di panico e quindi più facilmente preda dell'effetto dirompente perseguito: timor panico, appunto, e reazioni inconsulte, proprie di grandi masse, in teoria, almeno, più difficilmente controllabili dai pubblici poteri ed in genere dai rappresentanti dell'ordine costituito.

Il fenomeno terroristico è, per contro, pressochè sconosciuto in aree ad economia rurale o comunque abitate da popolazione essenzialmente borghese, impegnata in prestazioni di servizi od in mansioni burocratiche, così come nella Sicilia occidentale ed a Palermo in particolare.

La popolazione locale ha infatti una tradizione culturale individualistica, poco sensibile alle pretese ideologiche interessanti vaste masse collettivamente intese e in conseguenza le manifestazioni criminose hanno motivazioni essenzialmente economiche, del tutto incompatibili, almeno nella più gran parte dei casi, col fenomeno terroristico che è caratterizzato da finalità essenzialmente politiche.

Premesse tali considerazioni, ritengo di poter qualificare come di natura terroristica, tutt'al più, i reati di cui ai procedimenti penali qui appresso indicati:

- 1.- procedimento penale n. 24072/77 B P.M., a carico di ignoti, concernente l'attentato dinamitardo alla centrale SIP ubicata in questa Via Patti, alle ore 22 circa del 15.5.1977. Il procedimento in questione, formalizzato il 3.9.77, fu definito con sentenza istruttoria di non doversi procedere contro ignoti del 7.9.1977. Si allegano fotocopie della requisitoria e della sentenza. *Allegato 1*
- 2.- procedimento penale N. 2575 A P.M., a carico di Tomaselì Enrico + 9, imputati: i primi due, di propaganda sovversiva (artt. 110-272 p.p.C.P.) e di associazione sovversiva (artt. 110-270 C.P.); il primo, inoltre, di banda armata (artt. 110-306 C.P.); gli altri, dal terzo al de

- 3 -

cimo, di partecipazione ad associazione sovversiva.

In proposito si riferisce:

Nei primi giorni del mese di ottobre 1977 l'Ufficio Politico della Questura di Palermo veniva a conoscenza dell'esistenza in questo capoluogo di un sedicente "Fronte di Liberazione Nazionale", di chiara matrice di estrema destra, che teorizzava la lotta armata clandestina, come alternativa alla dittatura democratica.

I sintomi dell'esistenza di una cellula neofascista, trovava ulteriore conferma nei due seguenti episodi:

- la sera dell'11.10.1977 due giovani, a bordo di una vespa, lanciavano un ordigno contro la vetrata della Sezione PCI "TOGLIATTI", ubicata in questa Via Dalmazia;
- la sera del 14.10.1977, due giovani, a bordo di una vespa, perpetravano altro attentato in danno della Sezione PCI "ALLENDE", ubicata in questa Via Domenico Costantino.-

Dall'esame dei frammenti repertati in occasione dei due episodi, nonché dell'esito di servizi di appostamenti predisposti con personale dell'Ufficio Politico, nascevano sospetti di responsabilità nei confronti di TOMASELLI Enrico, nato a Palermo l'11.10.1953, e SCAGLIONE Claudio, nato a Palermo l'8.6.1958.

Tali sospetti trovavano conferma nel corso delle conseguenti immediate perquisizioni domiciliari.

Nell'abitazione del Tomaselli, infatti, venivano sequestrate due pistole, una rivoltella, munizioni, numerosi volantini del "Fronte di Liberazione Nazionale", due carte di identità false ed altri documenti di carattere eversivo; nel corso della perquisizione nell'abitazione dello Scaglione, nel vano porta oggetti della vespa di sua proprietà, veniva rinvenuta una pistola lancia razzi, un

- 4 -

caricatore e 3 razzi i cui involucri si rivelano identici ai resti repertati durante il sopralluogo eseguito presso le sezioni comuniste "Togliatti" e "Allende".

Il Tomaselli e lo Scaglione, pertanto, venivano denunciati in stato di arresto, con rapporto del 16.10.77 al cennato Ufficio di P.S..

Nei giorni successivi all'arresto dei due giovani estremisti chiaramente militanti del F.L.N., altri attivisti di estrema destra affiggevano nella centrale P.za Castelnuovo, una serie di manifesti di solidarietà per i due neofascisti, con contenuti che evidenziavano il concetto di lotta armata e la richiesta di liberazione del Tomaselli e dello Scaglione.

Gli autori di tali manifesti venivano identificati e denunciati, in stato di libertà, con rapporti del 15 e del 22 novembre 1977.

L'ambiente palermitano dell'estrema destra veniva tragicamente connesso all'estremismo nero di Catania, quando la sera di S. Silvestro del successivo mese di dicembre due giovani venivano dilaniati sull'Etna dall'esplosione di un ordigno esplosivo che stavano confezionando.

Le indagini conseguenziali portavano alla identificazione di altri neofascisti che la sera dell'esplosione si trovavano pure sull'Etna e le conseguenti perquisizioni determinavano l'acquisizione di materiale propagandistico del F.L.N., in parte identico a quello sequestrato in casa del Tomaselli Enrico.

Il complesso procedimento che ne scaturisce comportava lo stralcio, con conseguente giudizio, con rito di rettilissimo, nei confronti del Tomaselli e dello Scaglione per i reati concernenti le armi ed il materiale e-

- 5 -

spediente rinvenuti in loro possesso, e la trasmissione al G.I. per il formale procedimento a carico dei predetti per i delitti di propaganda sovversiva, associazione sovversiva e banda armata, e degli altri giovani successivamente denunciati, di partecipazione ad associazione sovversiva.

All'esito dell'istruzione, sulla base di raffronti operati con analoghi e più gravi episodi terroristici di eversione nera avvenuti in Catania, ricollegabili alla stessa organizzazione operante in Palermo, il G.I. trasmetteva per competenza gli atti alla Procura di Catania.

Di seguito a conflitto, sollevato da quel G.I., la Corte di Cassazione rimetteva per competenza gli atti a questo G.I. che, completata l'istruttoria, ordinava il rinvio a giudizio dinanzi alla locale Corte di Assise dei predetti Tomaselli e Scaglione, per rispondere dei reati di cui agli artt. 272, lett. a), e 270, cpv. 2 C.P., nonché degli artt. 8 coimputati, per rispondere di partecipazione ad associazione sovversiva.

Il Tomaselli e lo Scaglione venivano prosciolti dal delitto di banda armata per insussistenza dei fatti.

La Corte di Assise, infine, con sentenza del 17 ottobre 1979 dichiarava il Tomaselli e lo Scaglione colpevoli del delitto di propaganda sovversiva, condannandoli alla pena di anni uno e mesi due di reclusione ciascuno, pena interamente condonata ad entrambi, ai sensi del D.P.R. 4.8.1978 n. 413; dichiarava non doversi procedere nei confronti dei predetti Tomaselli e Scaglione, nonché nei confronti dei coimputati Martinez, Settegrana, Miranda, Incardona, Costanzo e La Russa, in ordine al delitto di partecipazione ad associazione sovversiva per sopravvenuta amnistia, ai sensi del citato D.P.R. 4.8.1978 n. 413; assolveva, infine, per non avere commesso il

- 6 -

fatto, i nominati Florio e Ascione, in ordine al reato, loto ascritto, di partecipazione ad associazione sovversiva.

Si allegano copie della requisitoria del P.M., dell'ordinanza di rinvio a giudizio e delle sentenze della Corte di Assise - vedi allegato 2.

3 - procedimento n.17909/78-B P.M., a carico di ignoti, concernente l'attentato dinamitardo verificatosi il 31/10/1977, ai danni di una cabina ENEL sita in questo Viale della Regione Siciliana n.7594, interessata alla trasformazione della energia elettrica per conto della società frigorifera Zerilli. L'esplosione provocava il crollo delle strutture murarie e della cabina, con conseguente interruzione dell'energia elettrica.

L'attentato, alle ore 22,15 dello stesso giorno 31/10/1977, veniva rivendicato dalla organizzazione di estrema destra "Ordine Nuovo", con una telefonata anonima fatta da una voce maschile giovanile al centralino del locale quotidiano "L'ORA".

Le indagini del caso, svolte dall'ufficio Digos della Questura di Palermo, diedero esito negativo.

Il procedimento in questione, formalizzato il 31/5/1978, fu definito con sentenza di non doversi procedere dell'1/7/1978. Si allegano fotocopie della requisitoria e della sentenza - vedi allegato 3.

4 - procedimento n.10720/78 B P.M., a carico di ignoti concernente l'attentato dinamitardo ai danni della sede SIP di via Pacinotti, alle ore 22 circa del 16/11/1977.

Il procedimento, formalizzato il 14/4/1978, fu definito con sentenza di non doversi procedere del 29/4/1978.

Si allegano fotocopie della requisitoria e della sentenza. - vedi allegato 4.

5 - procedimento n.16708/78 - B P.M. a carico di ignoti, concernente la deflagrazione di un ordigno e=

- 7 -

splosivo presso la cabina ENEL di Via Ten. L. Rizzo di Palermo avvenuta la sera dell'11.11.1977.

Il procedimento, formalizzato il 25.5.1978, fu definito con sentenza di non doversi procedere del 26.6.1978.

Si allegano fotocopie della requisitoria e della sentenza. Allegato 5

E' d'uopo tener presente che tutti gli episodi criminali sopra richiamati ebbero effetti dannosi di non grave entità e che di essi solo il secondo ed il terzo furono rivendicati da organizzazioni eversive, nella specie di estrema destra.

Appare, quindi, dubbia la riconducibilità degli altri tre episodi a moventi terroristici, essendo anche possibile che si sia trattato di estrinsecazioni delittuose riconducibili a manifestazioni di protesta nei confronti della SIP e dell'ENEL.

- 6.- procedimento n. 1170/79 B P.M., a carico di ignoti (al quale è riunito il procedimento penale n. 1270/79 B P.M. parimenti a carico di ignoti), relativo agli attentati dinamitardi perpetrati nella notte del 20.1.79 alle ore 2 circa a danno del Centro di Rieducazione Minorenni "Malaspina" e del negozio di abbigliamento della Ditta "Luisa Spagnoli" sito nella Via Libertà di Palermo; nonché l'attentato perpetrato alle ore 8 circa dell'8.2.1979 nell'ufficio di collocamento sito in Via P. Veronese di Palermo. Il procedimento in questione, formalizzato in data 22.9.79 fu definito con sentenza di non doversi procedere del 5.11.79.
- Allego fotocopia della requisitoria e della sentenza.

Allegato 6

- 8 -

VII) procedimento n. 2118/79 A P.M. contro Caminiti Lanfranco e Pirri Ardizzone Maria Fiore, imputati dei delitti di cui agli artt. 422, 605 C.P. ed altro. Gli atti di detto procedimento, in data 18.12.1979, su conforme richiesta di questo Ufficio, a seguito di sentenza di incompetenza emessa dal locale G.I. il 14.12.1979, furono trasmessi al Procuratore della Repubblica di Roma.

Il procedimento in questione ebbe per oggetto un attentato, a mezzo di ordigno esplosivo, nei locali della Delegazione INTERSIND di Palermo, siti al 6° piano, via G. Di Giovanni n. 14.

Non si hanno in ufficio documenti da allegare .

VIII) procedimento n. 9850/80 B P.M. contro ignoti, imputati del delitto di cui all'art. 424 p.p. C.P. e del delitto di cui all'art. 612 cpv., in relazione all'art. 339, p.p., C.P., concernente l'attentato patito in data 13.3.1980 dalla Sezione del P.C.I. "Allende", e le minacce anonime ricevute da Greco Melchiorra.

La sera del 13.3.1980 ignoti, penetrati all'interno dello androne dello stabile di via Domenico Costantino n. 13, ove al piano rialzato è ubicata la Sezione del P.C.I. "Allende", cospargevano ~~col~~ liquido infiammabile la porta di accesso ai locali della detta Sezione, causando un principio di incendio in conseguenza del quale si determinavano lievi danni. Alle successive ore 23 dello stesso giorno, un anonimo telefonava alla redazione palermitana dell'ANSA pronunciando la seguente frase : " qui ~~Nuclei~~ **Nuclei Armati Rivoluzionari**, rivendichiamo l'attentato alla Sezione " Allende "; onore ai camerati caduti."

Il successivo giorno 24.3.1980, certa Greco Melchiorra denunciava all'Ufficio " Digos " della Questura di Palermo, che svolgeva le indagini relativamente al suddetto episodio criminoso, di avere avuto consegnata da alcuni compagni una lettera indirizzata alla detta sezione " Allende ", contenente espressioni di minaccia nei suoi confronti, tra le quali le seguenti: " compagna Greco, dopo il fumo l'arrosto " - " faremo noi

o/o

- 9 -

giustizia fuori dai tribunali di regime " - W l'Italia fascista". Tali minacce la Greco ricollegava alla celebrazione di un procedimento penale, avvenuto qualche tempo prima avanti questo Tribunale, a carico di alcuni giovani estremisti di destra, condannati a pene lievi per alcuni tafferugli avvenuti avanti la sede del 3° liceo scientifico di questa città, allora frequentato dalla Greco stessa, tra giovani di opposte tendenze ~~politiche~~ politiche.

Le indagini in merito ad entrambi gli episodi, svolti dal cennato ufficio di P.S., non sortivano effetto positivo.

Gli atti del relativo procedimento venivano trasmessi per competenza al locale Pretore che, con sentenza del 14.5.1980, dichiarava non luogo a procedere contro gli ignoti autori perchè rimasti tali.

Allego copia della sentenza stessa. - *Allegato 4*

VII
IX) procedimento n.927/78 B P.M. (unito al n.18150/B P.M.) contro ignoti, imputati di minaccia grave, e del reato di cui allo art.424, p.p., C.P., concernente il danneggiamento del portone dell'abitazione del Dr. M. ^{M.} Farinello, condirettore del giornale L'Ora di Palermo, perpetrato nella notte del 5.1.1978. Infatti alle ore 2,50 circa del 5.1.1978 ignoti appiccavano il fuoco al portone suddetto, sito in via Veneto 14/A, ove al secondo piano abita il giornalista M. Farinello.

Le fiamme, prontamente domate, determinavano solo la parziale combustione del portone.

Sul posto venivano rinvenute tre fotocopie di un identico volantino, d'ispirazione di estrema destra, in cui venivano escluse responsabilità della destra palermitana in merito ad alcuni episodi criminosi verificatisi in quel tempo nel capoluogo.

Le indagini del caso, svolte dall'ufficio Digos della Questura di Palermo, non sortivano effetto positivo. Gli atti in data 21.6.1978 ~~sono stati~~ trasmessi alla locale Pretura per competenza. - *Si allega copia della sentenza. - Allegato 8*

IX) procedimento n.23883/80 B.P.M. a carico di ignoti, per attentato alla segreteria dell'On.le Tricoli Giuseppe, esponente del M.S.I. di Enna. In proposito si riferisce che verso le ore

o/o

- 10 -

1 circa del 4.6.1980 ignoti, cospargendo liquido infiammabile, davano fuoco alla porta d'ingresso della segreteria dell'On.le Tricoli, sita in ~~xi~~ Palermo, via Villafranca n.38.

Le fiamme provocavano lievi danni all'infisso. Quasi contemporaneamente, alla locale redazione ANSA perveniva una telefonata con cui un anonimo, dichiaratosi appartenente alle nuove sedicenti." Formazioni combattenti comuniste ", rivendicava l'episodio preannunciando un successivo comunicato. In-fatti, nel primo pomeriggio dello stesso 4.6.1980, pervenivano all'agenzia ANSA ed al locale Giornale di Sicilia due telefonate anonime con cui un ignoto interlocutore affermava che la sigla fornita in occasione della precedente rivendicazione non era esatta in quanto l'incendio era da attribuirsi alle Formazioni Combattenti rivoluzionarie del Popolo. Contemporaneamente segnalava la presenza di volantini all'interno della Fiera del Mediterraneo ed in una cabina telefonica di via Libertà: luoghi in cui effettivamente venivano rinvenuti volantini ciclostilati, a firma del suddetto gruppo, nei quali si propugnava la " guerra popolare....." contro la "truffa elettorale ". I volantini che contenevano, tra l'altro, un invito a votare scheda bianca in occasione delle consultazioni elettorali del giugno scorso, terminavano con la frase : " onore al camerata Roberto Manfredi, caduto per rivoluzione popolare ".

La matrice dei citati volantini, secondo l'ufficio Digos della Questura di Palermo, che in atto svolge le indagini sul cui esito si è riservato di riferire, è da ricercare in ambienti vicini allo On.le Rauti, contrari all'attuale politica della Federazione del M.S.I. - Sono tuttora in corso le indagini.

X0 procedimento n.23171/80 B P.M. a carico di ignoti, concernente un tentativo di incendio, ad opera di sconosciuti, in danno della segreteria centralizzata dell'Università di Palermo ed aggressione patita dalla Guardia giurata Sammarco F. Paolo.

Alle ore 15 circa del 15 agosto 1980, Sammarco F. Paolo, guardia giurata in servizio di vigilanza all'ingresso del Plesso universitario ubicato in viale delle Scienze, avendo sorpreso tre giovani ed una ragazza intenti a forzare la porta di accesso degli uffici della segreteria centralizzata dell'Università, allo scopo

+47 -

presumibile di appiccare un incendio al materiale ivi esistente, veniva aggredito e nel corso della colluttazione esplodeva alcuni colpi della pistola di ordinanza ferendo, presumibilmente, uno degli aggressori ad una gamba.

Gli aggressori si dileguavano a bordo di una autovettura Fiat 128 di colore bianca guidata da un quinto complice.

La guardia giurata a seguito delle lesioni riportate veniva medicata presso il Pronto soccorso di via Roma venendo riscontrato affetto da " contusioni alla zona cervicale e contusione addominale " e giudicato guaribile in giorni tre.

Sul posto venivano rinvenuti attrezzi atti allo scasso nonché un contenitore in plastica contenente benzina ed una bombola di vernice spray nera.

Successivamente, alle ore 21,20 circa, una telefonata anonima con voce maschile ed accento siculo perveniva all'ANSA di Palermo rivendicando l'azione da parte di sedicenti " nuclei separatisti armati."

Le indagini dirette alla identificazione dei responsabili svolte dal Nucleo Operativo Carabinieri di Palermo sono tuttora in corso.

Oltre a quanto sopra riferito non risulta a quest'Ufficio che siano stati, dopo il 15.8.1980, consumati altri reati di natura terroristica.

Con ossequio.

INTELLIGENZA DELLA POLIZIA ARMA
- Dr. Casella -

Ch 072/77 BPH

2339/77 G.S.

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PALERMO

IL P. M.

Att. I

V^o, al sig. GIUDICE ISTRUTTORE

S E D E

perchè voglia dichiarare non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori del reato.

Palermo, li 26/10/77



non de
Palerm
11
16
5 - Gen

È fotocopia dell'originale esistente
agli atti del procedimento 2339/77 R.G.
ufficio Istruzione Tribunale Palermo
e carico d'ignoti per uso ufficio
Palermo 15-9-80

Al Cancelliere

TRIBUNALE DI PALERMO

UFFICIO ISTRUZIONE PROCESSI PENALI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Noi Dott. C. Russo Giudice

Istruttore presso il Tribunale di Palermo, abbiamo pronunziato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale contro

IGNOTI IMPUTATI

- a) del reato di cui' agli art. 612, 339 C.P.;
- b) del reato di cui' all'art. 635 n. 3 C.P.;
- c) del reato di cui' all'art. 10 L. 14-10-1974 n. 494
- d) del reato di cui' all'art. 12 L. 10-10-1974 n. 494.

In Palermo il 15 maggio 1977

Ritenuto che gli atti assunti forniscono in genere la prova oggettiva del fatto denunciato, ma difettano indizi intorno agli autori di esso, nè è il caso di proseguire ulteriormente nelle indagini.
Visti gli art. 378 e 384 del codice di procedura penale.
In conformità alla richiesta del P. M.

DICHIARIAMO

non doversi procedere perchè ignoti gli autori del reato.

Palermo, li **7 NOV. 1977**

IL SEGRETARIO
(Francesca Messina)

Il Giudice Istruttore

C. Russo

PROCURA GENERALE - PALERMO

Visto Palermo, li 19.11.1977

56 - Graf. Raccolta - c. 20.000 - 10 - 74

M. OSI. PROC. GEN.

*E foto in file dell'originale emesso
per atti del processo + 9339/147 R
Nota 2 Tribunale di Palermo
per uso d'ufficio -*

Palermo 15.9.1980

Le Cuccia

l. Sc...

Allegato 2

PROCURA DELLE REPUBBLICA DI PALERMO

IL P. M.



Visti gli atti del procedimento n.2575/77 A P.M. contro Tomaselli Enrico + 9 , osserva :

In ordine all'imputazione di associazione sovversiva ascritta agli imputati Tomaselli e Scaglione giova premettere che, a norma dell'art.270 I° comma C.P., sono vietate - tra le altre - le associazioni volte a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali, costituiti nello Stato; Ciò proprio per il mezzo violento con cui le dette associazioni intendono perseguire le proprie finalità. Giova inoltre ricordare che per la realizzazione del reato in questione non necessaria l'attuazione - neanche parziale- dei programmi della associazione e che per associazioni si intendono le organizzazioni di qualsiasi genere.

Alla stregua di tali premesse dunque, ritiene il P.M. che, aderendo al "Fronte di liberazione nazionale", il Tomaselli e lo Scaglione abbiano partecipato ad una delle associazioni vietate dall'art. 270 C.P.. Basta leggere il libello "dalla guerra rivoluzionaria alla guerra di liberazione" rinvenuto insieme ad altra nutrita documentazione dello stesso tenore in casa del Tomaselli durante la perquisizione compiutavi il giorno 14 ottobre 1977, per rendersi conto degli obiettivi e dei metodi di lotta prppugnati da tale organizzazione.

In esso è esplicitamente e diffusamente detto che il "Fronte di librezazione nazionale" è sorto per dare uno "strumento di lotta alle masse popolari" essendo "la scelta della lotta armata il traguardo logico ed inevitabile del rifiuto del parlamentarismo democratico". Il F.L.N. infatti vuol porre "le premesse per sviluppare l'azione politica armata diretta all'acquisizione del potere* "previo"abbattimento del sistema borghese". Per far ciò si impone la "creazione di nuclei su tutto il territorio nazionale" e "l'adozione di nuove metodologie di lotta come la guerra rivoluzionaria e la guerriglia urbana" essendo ormai "maturati i tempi per intraprendere in Italia un azione di tipo rivoluzionaria armata".

Avendo perciò il F.N.L. adottato la violenza come metodo di lotta diretto a sovvertire il "sistema borghese" e rifondare "l'uomo e lo Stato nuovi", non è dubitabile che nella previsione di cui allo



(2)

art. 270 I° comma C.P. rientri il comportamento di chi a tale associazione abbia comunque dato luogo o partecipato.

Ma che di associazione concretamente operante con ben salde strutture organizzative si tratti, risulta - a tacer d'altro - dal quadro riassuntivo della "situazione politico militare a livello territoriale" del movimento rinvenuto tra i documenti sequestrati al Tomaselli, con ivi indicati i "pezzi", i "militanti" e gli "elementi" aderenti al Fronte di liberazione nazionale nei vari centri dell'isola. Senonchè mentre non può dirsi - non essendo ad avviso del F.M., ciò emerso dalla compiuta istruttoria - che Tomaselli e Scaglione abbiano promosso, costituito, organizzato o diretto tale associazione, provata sembra invece la partecipazione dei due imputati al movimento eversivo de quo.

Al riguardo è fondamentale osservare che la copiosa documentazione a firma "Fronte liberazione Nazionale" di cui ~~xx~~ si è ~~anz~~¹²⁷ riportato qualche eloquente stralcio, fu rinvenuto in casa del Tomaselli nel corso della perquisizione colà eseguita dalla Polizia il 14/10/77; che le scritte e gli emblemi del F.L.N. vergati su tali documenti sono incontrovertibilmente risultati opera grafica del Tomaselli il quale, se ¹a cercato di rinnegarne la paternità, ciò evidentemente ha fatto perchè era consapevole del significato adesivo al movimento eversivo che esse avevano; che infine il "Cesare" da cui Tomaselli ricette le pistole e le carte di identità apparteneva - come egli stesso ebbe ad intuire - al Fronte di Liberazione nazionale.

In tali condizioni, pertanto, è legittimo ritenere la partecipazione del Tomaselli all'associazione sovversiva ed in tal senso va modificata l'imputazione originale.

Del pari, il fatto che Tomaselli e Scaglione si siano conosciuti nello stesso ambiente politico del fronte delle gioventù (vedi interrogatorio G.I. Tomaselli); che essi si frequentassero da diversi anni e che insieme abbiano effettuate i raids dell'11/14 Ottobre 1977 contro le sezioni "Togliatti" ed "Allende" del P.C., dimostra che pure l'imputato Scaglione era associato al Fronte di Liberazione nazionale.

E' significativo al riguardo che lo Scaglione medesimo, in ciò contraddicendo il Tomaselli - ha cercato di dissimulare la sua amicizia con quest'ultimo dicendo di scambiarsi con lui solo il saluto;

(3)

circostanza - questa - che essendo risultata non vera, non altrimenti spiegarsi con la consapevolezza avuta dallo Scaglione della trama eversiva in cui era involupato assieme al Tomaselli. In ordine al reato di cui all'art.270 I° comma C.P., pure provata risulta la responsabilità degli altri imputati ~~di~~ cui in rubrica il reato è stato ascritto.

I prevenuti infatti sono risultati far parte dello stesso gruppo politico cui appartenevano Tomaselli e Scaglione giacchè il 25/10/77, dopo l'arresto di questi ultimi, accudirono nei pressi dello extra-bar di questa Piazza Politeama, all'affissione di manifesti espressioni solidarietà ai loro amici.


Gli imputati Florio e Ascione, peraltro, furono presenti, senza soluzione di continuità, all'udienza in cui si celebrò il processo contro i due la dove nessun altro elemento della destra politica parlamentare ebbe a fare altrettanto.

In tali condizioni, pertanto, è opportuno sottoporre al vaglio del dibattimento la posizione dei cennati imputati in ordine alla partecipazione alla associazione sovversiva de qua.

Per quanto riguarda l'imputazione di propaganda sovversiva di cui all'art.272 C.P., ritiene il P.M. che non sono emersi dalla compiuta istruzione elementi sufficienti a far ritenere la responsabilità degli imputati. Fulcro del reato in questione, infatti, è la propaganda, cioè l'attività di divulgazione di idee, metodi, e programmi per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociali.

Or bene, pu potendosi sospettare che gli imputati - per il fatto stesso di appartenere al Fronte di liberazione nazionale - abbiano anche svolto una tale attività, tuttavia, in concreto, non è emerso alcun elemento processuale su cui fondare - con certezza - questo convincimento. In particolare non è emerso che gli imputati abbiano mai attuate alcuna di quelle forme tipiche di propaganda consistenti nella distribuzione di volantini e nella affissione di manifesti sicchè, in tali condizioni, appare conforme a giustizia richiedere il proscioglimento dei prevenuti per insufficienza di prove.

Alla stessa conclusione ritiene infine il P.M. di dover pervenire



(4)

ordine all'imputazione di costituzione di banda armata associata a Tomaselli. Atteso che per la configurabilità di tale reato è richiesta l'esistenza di un raggruppamento organizzato di persone, diretto da un capo, dotato di armi e sottoposto a disciplina con carattere permanente, non pare che dalla compiuta istruttoria siano scaturiti elementi idonei a far sicuramente configurare una simile formazione.

In effetti alla stregua della documentazione sequestrata al Tomaselli non è potuto accertare l'organizzazione para militare del F.L.N., tutta-
~~ta~~ ^{di} ~~ta~~ ^{e'} tale aggruppamento non si ~~ha~~ ^è riusciti ad identificare il capo (o i capi) - non potendo certo come tale ritenersi il Tomaselli per il sol fatto che in casa sua furono sequestrate tre pistole e dei documenti del F.L.N. »

Inoltre, a prescindere dal fatto che le uniche armi, di cui tale "banda" è risultata concretamente dotata sono le tre pistole rinvenute in casa del Tomaselli ed a prescindere dal considerare quanto poco adeguate esse fossero per realizzare l'ambizioso programma rivoluzionario del F.L.N., va rilevato che tali armi sono state trovate tutte in possesso del Tomaselli e che la stessa Polizia (vedi rapporto del 25/1/78) nel chiedersi a chi mai fossero destinate ha implicitamente ammesso che esse non erano state distribuite.

E poiché affinché una banda possa dirsi "armata" è necessario che le armi - anche se non necessariamente in possesso di tutti gli associati - siano però distribuite, non può, già sotto questo profilo, concludersi per l'esistenza nella specie del reato contestato. Ciò pur non considerando che di seguito alla sentenza risoltrice del conflitto di competenza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione il 10/8/1978, nel presente procedimento è rimasto imputato di banda armata il solo Tomaselli il quale, evidentemente, non può da solo costituire quell'aggruppamento richiesto per la giuridica configurazione del reato di cui all'art. 306 C.P.. Da tale debito pertanto l'imputato va assolto per ^{ssi} insustenza del fatto.

P. T. M.

Chiede che il G.I. dichiarata chiusa la formale istruzione, ordini il rinvio a giudizio innanzi alla Corte di Assise di Palermo competente a giudicare di Tomaselli Enrico, Scaglione Claudio, Martinez Davide, Settegrana Nicola, Miranda Roberto, Incardona Roberto, Costanzo Angelo,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(5)

La Russa Giuseppe, Florio Luigi e Ascione Enrico per rispondere del reato di partecipazione ad associazione sovversiva di cui all'art. 270 cpv 2° C.P. così modificata l'originaria imputazione di cui all'art. 270 I° comma C.P. ai medesimi imputati ascritto, Dichiarò non doversi procedere nei confronti di : Tomaselli Enrico in ordine al reato di banda armata perchè il fatto non sussiste e nei confronti di Scaglione Claudio e dello stesso Tomaselli Enrico in ordine al reato di propaganda sovversiva loro in rubrica ascritto, per insufficienza di prove .

Palermo 7 Ottobre 1978

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(Dr. Geraci Vincenzo Sost.)

CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI PALERMO

E' copia conforme agli atti facenti parte del processo n.4/80 contro Tomaselli Enrico + 1, pendente avanti questa sezione seconda. Si rilascia a richiesta della Procura della Repubblica di Palermo per uso ufficio (fasciate n. 5).
Palermo li 24. Settembre 1980

IL DIRETTORE AGG. DI CANCELLERIA

-dott. A. Bruño -



TRIBUNALE DI PALERMO

UFFICIO ISTRUZIONE PROCESSI PENALI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale di Palermo Dr. R. Chinnici

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

CONTRO

- 1) Tomaselli Enrico di Onofrio, nato a Palermo l'11/10/1953, ivi residente in Via G. Cusmano, N. 28
- 2) Scaglione Claudio di Francesco, nato a Palermo l'8/6/1958, ivi residente in Via G. Carini, N. 9
- 3) Martinez Davide di Ettore, nato a Palermo il 9/4/1954, ivi residente in Via O. Antinori, N. 55
- 4) Settegrana Nicola, nato a Palermo il 5/7/1955, ivi dom.to in Via del Pellicano, N. 2
- 5) Miranda Roberto di Vittorio, nato a Palermo il 30/9/1955, ivi residente in Via Marco Fanno, N. 16
- 6) Incardona Roberto di Paolo, nato a Trabia il 6/8/1956, ivi residente in Via La Masa, N. 90
- 7) Costanzo Angelo di Giuseppe, nato a Palermo il 23/3/1961, ivi residente in Via Nicolò Spedalieri, N. 1/F.
- 8) La Russa Giuseppe di Salvatore, nato a Palermo il 27/1/1956, ivi dom.to presso lo studio dell'AVV. Roberto Tricoli-V. La Farina, 14
- 9) Florio Luigi di Carlo, nato a Palermo il 3/12/1954, ivi res.te in Via Val di Mazzara, N. 35
- 10) Ascione Enrico di Gustavo, nato a Palermo il 18/12/1956, ivi residente in Via Pipitone Federico, N. 78;

I M P U T A T I

1° del. 15/10/77 escanc. 14/10/78
 2° del. 15/10/77 lib. provvis. 12/10/78
 del 3° del 10° l. 10/78

I primi due:

- a) di propaganda sovversiva (artt. 110, 272 p.p.C.P.), per avere fatto propaganda nel territorio dello Stato, in concorso con ignoti, tramite la diffusione di volantini ciclostilati per la instaurazione violenta della dittatura di una classe sociale sulle altre o comunque, per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato, ovvero per la distruzione di ogni ordinamento politico e giuridico della società;
In Palermo fino al 15/ottobre/1977
- b) del reato di associazione sovversiva (artt. 110, 270 C.P.), per avere, nel territorio dello Stato, in concorso con ignoti, promosso, costituito, organizzato e diretto un'associazione rivolta a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato ed a sopprimere violentemente ogni ordinamento politico e giuridico della società
In Palermo fino al 15/ottobre/1977


Il primo ancora:

- uh
— c) di banda armata (artt. 110, 306 C.P.), per avere formato, in concorso con ignoti, una banda armata, al fine di commettere i reati di associazione sovversiva e propaganda sovversiva
In Palermo fino al 15/ottobre/1977

Gli altri, dal terzo al decimo:

- d) del reato di cui agli artt. 110, 270 cpv.n.2 C.P., per avere partecipato ad una associazione rivolta a sovvertire gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato e a sopprimere violentemente ogni ordinamento politico e giuridico della società
In Palermo fino al 25/ottobre/1977

- in foto e in disegni -




1513

da sera dell'11-10-1954, in via Palmengro
 2, a Palermo, davanti la vetrata della sezione
 del P.C.I. "regolati" fu fatto deflagare un pacco
 pesante due moules in piumoni, i vetri, senza
 capriccio dalle persiane; qualche pezzo
 casso; poi si accese il 14 ottobre alle ore 19,40 -
 due giovani, giunti davanti la sezione del P.C.I.
 "Allende" lanciarono un pacco, a Montebello
 subito a bordo di una mota "Vespa"; furono
 cinque minuti l'esplosivo del tirato, con una
 telefonata all'ANSA, per rivendicarlo, da un
 documento "Molto Amaro per il massacro"
 di Quindici, prima di allora per la
 comparsa, ai primi del mese "di scritte
 murali e di idee moderne d'intervista d'ordine"
 in occasione della manifestazione del
 "fronte di liberazione popolare" sotto
 dopo la realizzazione del "comitato di lotta
 popolare" e anche come programma "la
 trasformazione della lotta attuale clandestina
 per la realizzazione di una politica e
 di un regime di tipo fascista", e seguito
 dalle prime voluttà e delle prime indagini,
 nella notte tra il 15 ed il 16 ottobre, dopo
 requisizioni nelle abitazioni di Comasoli. //

4

Zucchi e di Scaglione Claudio, ubi per
 la Fondazione internazionale di Genova. nel
 corso delle perquisizioni, si era al Louvre;
 furono rinvenuti due giradole, una rivoltella, un
 colicatore con rete cartacea per pistola, 50 cartucce
 cal. 32, munizioni volanti del "franc 8
 librasse nazionale" cento grammi di pallini
 da caccia, una cassa di idrocarburi miscelata ad
 benzina di S. Pio Minto a Finale Ligure,
 in cartella fotografica e lametta finilo, altre
 casse di idrocarburi miscelate ad benzina di S. Pio
 Minto, nonché la fotografia del Louvre; nel
 vano fotografico della porta verpa, si prospettò
 della Scaglione, fu rinvenuta una pistola Lancia
 raggi con caricatore completo e altre capsule, tre
 raggi con involucro di cartoncino rosso con scritto
 in lingua tedesca.

Dopo il rinvenimento delle armi, e del materiale
 soprappiù, la Guardia di Finanza, con rapporto
 del 16.10.1977, denunciò, in data di arresto, al
 Procuratore della Repubblica il Louvre,
 e la Scaglione, ~~in stato di arresto~~ per i reati
 di detenzione e porto abusivo di armi e
 di munizioni, di ricettazione, frode
 mendace, esagerazione sul prezzo



... per la fascista, attentato sulla sessant'anni del
 P.C.I. "Allende", "Cospicci", De Longhi, inoltre,
 al Corsetta, fu ammesso in falso: un'indagine delle
 carte di questo rappresente in caso del Tomasselli -
 La Camera della Repubblica, dopo aver espletto
 il sito di un'indagine sui componenti del Consiglio
 e della selezione per i reati attribuiti al primo
 delle armi e del materiale esplosivo, furono
 gli atti a questo ufficio, divenuti proceduti
 col sito fornito a carico del Tomasselli,
 della selezione del Corsetta, gio De Longhi,
 col rapporto sopra richiamato, di Maurizio
 Cavide, di Francesco Polito, di Miriam Polito,
 di Maddalena Vittoria Roberto, di Corrado Rugilo
 di Federico Marcello, di La Russa Giuseppe, di
 Jorio Luigi, di Baldini Umberto, di Pardo
 e i seguenti, relativi ai seguenti rapporti,
 tanto carico: a) prima: due a) di propaganda
 sovversiva; b) di inneggiamento aggressivo
 (contenuto c) di deturpazione illogica;
 d) materiale esplosivo; e) di parte abusive
 in luogo pubblico di materiale esplosivo; al
 solo Tomasselli; f) ricostituzione contenuta
 della loro parte e di due carte di identità e
 permesso familiare; g) di foto di una

L. 94

6

nelle due carte di identità; a) al Casaleggi ed al
 al Casaleggi e corso nella fotografia della carta
 di identità intestata al Casaleggi; al Casaleggi
 e alle Scaglione; a) ad arte e ricognizione
 sovversiva; b) la banda armata; a tutti gli
 altri - dal Maritelli alla Polione e gli altri
 e partecipazione ad associazione sovversiva -
 nel corso della indagine furono emessi di
 nuove immagini; tutti; vanno d'arte per la
 XX profilo e politica; acquisto rapporti di
 la rubrica di Casaleggi riguardante grave
 fatto del banco comune da elementi di
 estraneo destra ai quali fu consegnato
 materiale e documenti che inducono a
 ritenere la sussistenza di collegamenti col
 Gruppo operaio e l'elenco Intergo pl.
 impediti ed inflitti la indagine il P.M.
 relativi al numero a giudizio di legge
 al Tribunale di Palermo ed Casaleggi,
 alle Scaglione, e del Casaleggi per rispondere
 gli atti di danneggiamento aggressivo e
 continuato, di ricognizione continuata, di
 fornire ai documenti di identità loro
 imperiosamente esenti; del resto, nel
 corso procedure - per il fatto non esiste

2)
153 7

nei confronti del Tomasselli e dello Scaglione, in
 ordine ai reati di detenzione e porto di materiale
 esplosivo, di favore alla trasmissione degli stessi
 riguardanti i reati di banda armata, corruzione
 commessa, propaganda sovversiva alla competenza
 autorità di Casaccia -

L'ufficio, in parziale diffidenza alla
 richiesta del P.M., con sentenza del 10.4.1978
 ordinò il rinvio a giudizio di tutti i quattro Be' Tomasselli
 ed Scaglione, dello Scaglione e del limito
 per imputazione di reati di danneggiamento aggravato,
 detenzione, porto di materiale esplosivo e di favore alla
 loro rispettiva trasmissione; l'ufficio non
 aveva proceduto nei confronti del Tomasselli
 e dello Scaglione in ordine al delitto di detenzione
 e porto abusivo di materiale esplosivo per il
 il fatto non sussiste; debbono, inoltre, essere
 dismesse le procedure nei confronti dello Scaglione
 in ordine al delitto di banda armata, nei
 confronti di fratelli Marcello ed Roberto
 Humberto in ordine al delitto di partecipazione
 ad associazione sovversiva, per non essere
 commesso il fatto; infine l'ufficio degli
 atti al fine riguardanti i reati di associazione
 sovversiva, partecipazioni ad associazione N



8/

concorso, proporzionalmente in quanto
 risulta al Concorsione della Repubblica presso
 il Tribunale di Catania, ufficio giudiziario
 competente e giurisdizione.
 A seguito di conflitto di competenza, sollevato
 dal Consiglio Provinciale Affari presso il
 Tribunale di Catania, la Corte Suprema di
 Cassazione, con sentenza del 10-8-1977 annullando
 senza rinvio, la sentenza di questo ufficio per
 la parte concernente la trasmissione degli
 atti al Concorsione della Repubblica di Catania
 dispose la sostituzione degli atti medesimi
 a questo ufficio, per l'ulteriore corso.
 In corso il fascicolo processuale al P.M.,
 questi ha chiesto il rinvio a giudizio
 davanti alla Corte di Pavia e Palermo
 competente a giudizio per materia e per
 territorio su Tomasselli, sullo Scapellato,
 sul Mastarone, sul Petrone, sul Mirone
 sullo Imbriani, sul Costanzo, sul de Rosa,
 sul Florio, sullo Polino per rispondere
 del reato di partecipazione ad associazione
 sovversiva di cui all'art. 270 c.p. 2°
 e 5° con modificata l'originaria imputazione
 di cui all'art. 270 1° comma c.p.



h)
1549

ridarsi, inoltre, di incarichi non onerosi per
due incarichi: sul Consiglio di Stato e
sull'Ente di Banca Anonima per il fatto
non sussiste, un incarico della Regione
e dello stesso Consiglio di Stato al quale
è propaganda sovversiva loro società,
per insufficiente di prova -

Ormai i "documenti" che dalla computa intesa
sono emersi prove sufficienti a carico del
Consiglio e della Regione in ordine al
delitto e propaganda sovversiva agli stessi
controllati alla lettera a) della rubrica.

Di seguito infatti nel rapporto sulla "Quintana"
del 16.10.1977 (v.f.12) che mi primi di ottobre
1977 - principalmente mi focali da parte di
f. attentati alle sedi del P.C.I. "L'Espresso"
e "Allende" compariva in città sotto
marco improprio di "partita di l'azione repubblicana";
risultò inoltre che all'interno del "3°

linea scientifica" sulla nostra tra il 6. e il 7
ottobre 1977 furono rinvenuti dei volantini
sul fronte nazionale e l'azione di carattere
ideologico e quello dei volontari sequenziali
sull'attività del Consiglio (v.f.15)

oltre, se pure in primo non c'è la prova.

Al

10/

Dato che a fianco le note ministeriali
 e l'ordine i volentieri siano state i due
 parimenti, tuttavia si fatto che i volentieri
 sono stati rinvenuti in caso del loro
 le circostanze da questi, unitamente alle
 segnalazioni, siano portati alla fase operativa
 esprimendo materialmente gli attentati contro
 la due sedi del P.C.T., costituiscono volenti
 elementi probatori in ordine al contenuto
 editto di propaganda sovversiva, e due
 i due abbiano, così il loro comportamento,
 realizzato le fattispecie indicate nell'art. 292
 p.p. c.b., appaia evidente. Basta esaminare
 il contenuto dei volentieri in questi si
 parla di "importare le nubi politiche anche sul
 piano militare" di sviluppare "propaganda sovversiva"
 per avere ulteriore conferma -
 Pertanto, in riferimento alle richieste del
 P.M., si deve vanno rinviati al giudice
 di rinvio alla Corte di Cassazione per l'impedire
 del contenuto editto di propaganda sovversiva
 passando all' esame della posizione processu-
 rale del Tomassoli e della Sigfrida in
 relazione al reato di associazione sovversiva
 agli stessi imputato alla lettera B) della




155
11

→ rubrica, illegittimità strutturale, in ciò concordata
 col P.M. che non ammette in nessun
modo elementi prelettori che indurre a
contendere il diritto prelettori di
organizzatori della associazioni sovversiva
"fronte di liberazione nazionale" che il
abbiamo foto fatte e sulla associazioni
in corso. Il risultato, sulla liberazione
del Tomarelli della area, di volontari
della area di liberazione falsificata; sulla "nuclei"
esclusiva di liberazione di organizzatori
con la induzione della "strategia generale
del movimento", il segnalo nel partito
già nel manifesto di propaganda del
lavoro della partito lanciare e
di rapporti con tutte le parti utilizzate
per la attività del P.C.T.
"Esperto" e "Alleanza" condizionano
la parte incostituibile della attività
 • Quel che alla associazioni sovversiva
comprendimento, modificato il capo
di imputazione, in un modo nuovo
a giudizio di partecipazione al
movimento sovversivo, nel partito
del 2° capoverso del art. 270 c.c. / 1 CG




Parre sufficienti sussistono in merito
 nei confronti del Martini, del Fittipaldi,
 del Mirasole, dello Zucchi, del Corbelli,
 del La Russa, del Florio, dello Neri, in
 ordine al delitto di partecipazione ad
 associazione sovversiva agli stessi esenti.
 Risulta infatti dal rapporto della Questura
 di Palermo del 25.11.49, riguardante
 i componenti, del gruppo, in occasione dello
 arresto del Tomasselli e dello scioglimento,
 in merito, della loro partecipazione
 alle dimostrazioni del 14.11.49, ^{espresso} ~~partecipazione~~
 piena solidarietà agli arrestati; e sulla
 scorta delle loro risposte alle inter-
 venti pervenute al "fronte di liberazione
 nazionale" dopo essere abbandonato il
 M.S.I. I pertanto i precitati nel dipi-
 casso rinviati a giudizio per rispondere
 al delitto di partecipazione ad associazione
 sovversiva agli stessi esenti:
 Il Tomasselli va prosciolto dal delitto
 di partecipazione di banda armata perche'
 al fatto non sussiste -
 Ben vero nella ^{concessione} ~~partecipazione~~ ^{espresso} ~~partecipazione~~
 nella ~~partecipazione~~ ^{concessione} furono rinviati



armi e documenti del processo - in
 modo inquisibile ed è - la di cui
 partecipazione alla associazione sovversiva
 "Fronte di Liberazione popolare"; Tale
 partecipazione non implica, però, la
 esistenza della banda armata -
 di cui - come esatamente ha messo
 in rilievo il P.M. - che per la configurabilità
 del reato di costituzione di banda armata
 i "messaggi" e l'istituzione di un raggruppamento
 organizzato di persone d'altro da un capo,
 dotato di armi e sottoposto a disciplina
 di carattere permanente" non può derivare
 dalla semplice istruzione senza altri
 elementi probatori in ordine alla
 istruzione di tale raggruppamento. A
 carico del Consigliere - così come, in primo
 tempo anche a carico dello Scaglion - sussistono
 elementi di sospetto in ordine all'affidamento
 a banda armata; parti presso alle
 armi e documenti depositati. Entrambi
 l'istituzione di sospetti da un lato in pieno
 efficacia indiziaria.
 Conseguentemente il Consigliere da
 prosciolto dal delitto di banda armata.

14



14

La tavola esposta per di il fatto dei suoi atti
P. 2 M

Il Cons. Interministeriale Affari
 Relazione di cui la formula introdotta e,
 ai paragrafi 1 e 2. della medesima del C. M.
 art. 1. art. 274 C. C. C. ed una di nuovo a
 prima di essere alla Corte di Cassazione
 Bolzano, impedimenti a prendere per
 materia, per l'articolo 2. del Consiglio,
 Enrico, Eugenio Claudio, Maurizio,
 Roberto, Francesco Nicola, Miranda Roberto,
 Giandomenico Roberto, Corrado Augusto
 La Russa Giuseppe, Giorgio Luigi, Poliziani
 Enrico per rispondere: il primo titolo
 del titolo di propaganda corruiva agli istru-
 menti alla lettera a) alla rubrica:
 - al titolo di partecipazione ad associazione
 corruiva prevista dal c.p.v. secondo
 l'art. 270 C. C. con i delitti nei
 loro confronti: il delitto di corruzione
 di associazione corruiva prevista
 alla lettera b) alla rubrica:
 Dal terzo all'ultimo, del delitto
 di partecipazione ad associazione corruiva
 agli istruimenti alla lettera d)

15+
15

nell'ipotesi -

Visto l'art. 378 C.C. di cui non

trovansi previste nei confronti dei Consiglieri

e l'ipotesi di ottenere il subentro di carica

per la carica ereditaria, per il fatto

non sussiste -

Palermo 15.1.79

Il Procuratore Generale

di Palermo

Deputato ai Consiglieri

l. 15.1.79

Le Signorine

di

1.1.79

20.1.79

PROCURA GENERALE - PALERMO

Visto Palermo, li 24 FEB. 1979

SOSS. PROC. GEN.

A. Pappalardo

CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI PALERMO

E' copia conforme agli atti facenti parte del processo

N. 4/80 contro Tomaselli Enrico + 1, pendente avanti questa sezione seconda. Si rilascia a richiesta della Procura della Repubblica di Palermo per uso ufficio. (RACCIATE 15)

Palermo li 24 Settembre 1980

IL DIRETTORE AGG. DI CANCELLERIA

dott. A. Bruno -





Corte di Assise di Palermo - Sezione 1^

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 6/79 del Reg. Gen.

N. 30/79 del Registro

inserz. sentenze

L'anno millenovecentosettant anove il giorno diciassette

del mese di ottobre

in Palermo

La Corte d'Assise di Palermo - Sezione 1^

composta dai Signori:

SENTENZA

addi 9/11/79

Fatto avviso deposito sentenza e consegnato all'Ufficiale Giudiziario.

- 1. Dott. CARMELO CONTI Presidente
- 2. Dott. FRANCESCO PINELLO Giudice
- 3. SCIALABBA SANTO
- 4. MELONI GIUSEPPE
- 5. AGNELLO ANGELINA Giudici
- 6. BERNAVA ANTONIO Popolari
- 7. BUTERA PAPPY
- 8. BERARDINO PIETRO

Con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Signor Dott. VITTORIO ALIQUO'

Sostituto Procuratore della Repubblica e con l'assistenza del Consigliere Sig. PIETRO CANTINCO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa ad istruzione formale

CONTRO

- 1) Tomaselli Enrico di Onofrio, nato a Palermo l'11/10/1953, ivi res. in Via G. Cusano, 28;
- 2) Scaglione Claudio di Francesco, nato a Palermo l'8/ giugno 1958, ivi res. in Via G. Carini, 9;



- 3) Martinez Davide di Ettore, nato a Palermo il 9/4/54, ivi res.
in Via O. Antinori, 55;
- 4) Settegrana Nicola, nato a Palermo il 5/7/1955, ivi ~~res.~~ ~~dot.~~ ~~to~~
in Via del Pellicano, 2;
- 5) Miranfa Roberto di Vittorio, nato a Palermo il 30/9/1955, ivi
res. in Via Marco Fanno, 16;
- 6) Incardona Roberto di ~~IMMORRUCATIX~~ Paolo, nato a Tra-
hia il 6/8/1956, ivi res. in Via La Casa, 90;
- 7) Costanzo Angelo di Giuseppe, nato a Palermo il 23/Marzo 1964
ivi res. in Via Nicolò Spedaliera, 1/P, *aus. via Cast. no. 22 p. I*
- 8) La Russa Giuseppe di Salvatore, nato a Palermo il 27/1/1953,
ivi dom. to presso lo studio dell'avv. Roberto Tricoli, Via Le
Parina, 14;
- 9) Florio Luigi di Carlo, nato a Palermo il 3/12/1954, ivi res.
in Via Val di Mazara, 35;
- 10) Ascione Enrico di Gustavo, nato a Palermo il 18/12/1956, ivi
res. in Via Pipitone Federico, 78; -
Il 1° detenuto 15/10/1977, escarcerato il 14/10/78.
Il 2° detenuto 15/10/1977 libertà provv. il 12/10/1978,
dal 3° al 10° liberi. Contumaci il 5° e 1°8° Presenti tutti gli altri

IMPUTATI

I primi due:

a) di propaganda sovversiva (artt. 110, 272 p.p. C.P.), per avere
fatto nel territorio dello Stato propaganda, in concorso con
ignoti, tramite la diffusione di volantini ciclostilati per
la instaurazione violenta della dittatura di una classe socia-
le, sulle altre o comunque, per il sovvertimento violento degli
ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato, ovvero
per la distruzione di ogni ordinamento politico e giuridico
della società;

In Palermo fino al 15/10/1977

b) del reato di associazione sovversiva (artt. 110, 270 cpv. 2°



C.P.), per avere, nel territorio dello Stato, in concorso con i
gnoti, partecipato a una associazione rivolta a sovvertire vio-
lentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nel
lo Stato ed a sopprimere violentemente ogni ordinamento poli-
tico e giuridico della società.

In Palermo fino al 15/10/1977

c) Gli altri, dal terzo al decimo:

del resto di cui agli artt. 110, 270cpv. n. 2 C.P., per avere par-
tecipato ad una associazione rivolta a sovvertire gli ordina-
menti economici e sociali costituiti nello Stato e a sopprime-
re violentemente ogni ordinamento politico o giuridico della
società.

In Palermo fino al 25/10/1977

FATTO E DIRITTO

La sera dello 11 ottobre 1977, verso le ore 19,40, due giovani, che viaggiavano a bordo di una grossa vespa, lanciavano un ordigno contro la vetrata della Sezione del P.C.I. "Togliatti", sita in questa via Dalmazia n.2

Nella tarda serata del 14 successivo due giovani, che indossavano un giubbotto scuro, lanciavano un petardo davanti la Sezione del P.C.I. "Allende" di questa via D. Costantino, allontanandosi a bordo di una vespa.

In entrambe le circostanze elementi della Questura locale, intervenuto sui posti, rinvenivano frammenti di Carton cino rosso con scritte in lingua tedesca, e nella seconda, altresì, un frammento di un foglio di calendario da tavolo con la scritta: " OBRE 8 SA... 281 S.Pelagia 84".

Poco dopo il secondo episodio, l'attentato veniva rivendicato, a mezzo di telefonata effettuata da anonimo alla locale Agenzia ANSA, da un sedicente "Nucleo armato per il neonazismo".

La polizia, che già dai primi del mese detto aveva notato in città, scritte murali inneggianti alla Costituzione di un "Fronte di liberazione nazionale", di cui nella notte tra il 6 ed il 7 erano stati lanciati volantini nei locali del 3° Liceo Scientifico, fronte sorto dopo lo scioglimento del "Comitato di lotta popolare", ed avente come programma la "teorizzazione della lotta armata clandestina per la riaffermazione di una politica ed di un regime di tipo fascista", nella notte tra il 14 ed il 15, effettuata perquisizioni domiciliari nelle abitazioni di tali Tomaselli Enrico e Scaglione Claudio, già loro noti quali accesi militanti di "Lotta popolare", e che verso le ore 17,30 precedenti erano stati notati da personale dipendente allontanarsi in-

68

- 2 -

69


sieme dallo Extra-Bar, a bordo di una vespa targata PA 82851 guidata dal secondo, e con addosso giubbotti scuri, così come gli attentatori della Sezione "Allende", secondo quanto precisato dalla portiera dello stabile Licari Maria.

Nella abitazione del Tomaselli venivano rinvenuti e sequestrati: n.2 pistole Beretta cal.7,65 con relativi caricatori contenenti rispettivamente 7 e 5 cartucce di cui una matr. 655922, e l'altra dal n. di matr. abraso, n.1 rivoltella Belardinelli cal.32 matr.7398 con 6 cartucce, n.1 caricatore per pistola automatica Beretta cal.7,65 completo di 7 cartucce, n.50 cartucce cal.32, 1 tirapugili, nonché un rilevante numero di volantini del Fronte di Liberazione Nazionale di contenuto identico a quello delle copie ritrovate nell'interno del 3^o Liceo Scientifico.

La perquisizione della abitazione dello Scaglione dava esito negativo, ma non così quella della vespa PA 82851 di proprietà del predetto, e custodita nel garage del palazzo, in quanto, allo interno del vano portabagagli, regolarmente chiuso, venivano rinvenuti e sequestrati: 1 pistola lanciarazzi marca B.B.M., munita di tramboncino lanciarazzi inserito in canna, 1 caricatore per pistola lanciarazzi completo di 7 capsule inserite nell'arma, n.3 razzi con involucro con cartoncino rosso con scritte in lingua tedesca.

Nel frattempo, altro personale, ritornato nella abitazione del Tomaselli, vi rinveniva e sequestrava: gr.100 circa di pallini da caccia, una carta di identità n.28889894, rilasciata dal Comune di San Pier Niceto di tale Grimaldi Francesco e recante invece la fotografia di certo Cassetta Giulio da Palermo, altra carta di identità n.28889893 rilasciata dal suddetto Comune di San Pier Niceto a tale Fortiguerra Giovanni; recante invece la fotografia del Tomaselli, entrambe facenti parte di uno stock di carte di identità rubate al Municipio del nominato Comune.

- 3 -

70


Infine, nella stessa giornata del 15 veniva rinvenuto e sequestrato nella abitazione dello Scaglione un calendario da tavolo mancante dei foglietti relativi di giorni 8 (rinvenuto tra i reperti dello attentato alla Sezione "Allende"), 9 e 11 ottobre 1977, mentre nella abitazione del Tomaselli, come si legge nell'allegato "42" affascicolato a f.21 del Vol. 1 atti ostensibili veniva rinvenuto e sequestrato materiale e documentazioni vari concernente la guerra di liberazione rivoluzionaria.

Pertanto, con rapporto 16 ottobre 1977, la Questura denunciava al locale Procuratore della Repubblica il Tomaselli e lo Scaglione, in stato di arresto, per detenzione e porto illegale di armi e munizioni, ricettazione, falsità materiale, riorganizzazione del disciolto partito fascista, attentati delle Sezioni del P.C.I. "Togliatti" e "Allende" nonché il Cassetta, in stato di libertà, per concorso in falsità materiale.

Il P.R., dopo avere richiesto il rito direttissimo nei confronti del Tomaselli e dello Scaglione per i reati concernenti le armi ed il materiale esplosivo, trasmetteva gli atti al G.I. chiedendo procedersi con il rito formale, contro il Tomaselli lo Scaglione ed il Cassetta, nonché contro Martinez Dante, Settegrana Nicola, Miranda Roberto, Incardona Florio Luigi, Balistreri Umberto e Ancione Enrico ed ignoti, segnalati con successivo rapporto, dandosi carico al Tomaselli ed allo Scaglione dei reati di propaganda sovversiva, danneggiamento aggravato continuato, detenzione illegale di esplosivo, porto illegale in luogo pubblico di materiale esplosivo; al Tomaselli di ricettazione continuata della rivoltella Belardinelli, risultata rubata a tale Contarella Salvatore da Siracusa, e della pistola Beretta matr.

(1) Roberto, Costanzo Angelo - Gentile Marcello - La Russa Giuseppe



+ 4 -

655922, risultata rubata a certo ~~Conci~~ Federico de l'Aquila, nonché delle due carte di identità; al Tomaselli ed al Cassetta di concorso in falsità della carta di identità intestata al Grimaldi; al Tomaselli ed allo Scaglione ancora di delitto di associazione ~~sovversiva~~ e banda armata ed a tutti gli altri di partecipazione ad associazione sovversiva.

Assunti i testi, espletata perizia grafica e balistica, acquisito un confronto dei CC di Catania circa un grave fatto delittuoso colà avvenuto con sequestro di materiali e documenti denotansi un collegamento con il gruppo operante quivi, ed interrogati gli imputati, il P.M. chiedeva il rinvio innanzi al locale Tribunale del Tomasello dello Scaglione e del Cassetta per rispondere dei delitti di danneggiamento aggravato, continuato, ricettazione ~~confignuata~~ e falsità di documenti; sentenza di non dover procedere contro il Tomasello e lo Scaglione per i reati di detenzione e porto di esplosivo perchè il fatto non sussiste, e la trasmissione degli atti concernenti i reati di banda armata, associazione sovversiva e propaganda sovversiva al competente Procuratore della Repubblica di Catania.

Il G.I., ~~cons~~ sentenza 10.4.978, in parziale difformità delle richieste del P.M., disponeva il rinvio al giudizio del locale Tribunale del Tomasello dello Scaglione e del Cassetta per rispondere dei reati di danneggiamento aggravato, ricettazione continuata e falsità documentale; dichiarava non doversi procedere nei confronti del Tomaselli e dello Scaglione in ordine ai delitti di detenzione e porto di materiale esplosivo perchè il fatto non sussiste, nei confronti dello Scaglione in ordine al delitto di banda armata, e nei confronti di Gentile Marcello e di Balistreri Umberto in ordine al dellitto di partecipazione ad associazione sovversiva, per non aver commesso il fatto; disponendo il rinvio degli atti riguardanti i reati di associazione

- 5 -

72

sovversiva, partecipazione ad associazione sovversiva, propaganda sovversiva e banda armata per competenza al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania.

Il G.I. del sudetto Tribunale, su conformi richieste del P.M., sollevava conflitto di competenza, e la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza 10.8.1978, su conformi richieste dei P.G., annullava senza rinvio la sentenza del G.I. presso il Tribunale di Palermo nella parte concernente la trasmissione degli atti al P.R. di Catania, disponendo la restituzione di tali atti al G.I. in sede per l'ulteriore corso.

Quindi il P.M. chiedeva il rinvio innanzi a questa Corte del Tomaselli e dello Scaglione, nonché del Martinez, del Settegrana, del Miranda, dello Incardona, del Costanzo, del La Russa, del Florio e dello Ascione per rispondere del delitto di partecipazione di associazione sovversiva (art. 270 cpv. 20 C.P.); sentenza di non doversi procedere nei confronti del Tomaselli in ordine al delitto di banda armata perchè il fatto non sussiste, e nei confronti del Tomaselli e dello Scaglione in ordine al delitto di propaganda sovversiva per insufficienza di prove.

Il G.I., con sentenza 15.1.79, in parziale difformità dalle richieste del P.M. disponeva il rinvio innanzi a questa Corte di Assise del Tomaselli, dello Scaglione e degli altri residui otto imputati (Martinez, Settegrana, Miranda, Incardona, Costanzo, La Russa, Florio ed Ascione) per rispondere il Tomaselli e lo Scaglione del delitto di propaganda sovversiva (lett.a), art.272 C.P.), partecipazione ad associazione sovversiva ai sensi dell'art.270 cpv.29

- 6 -

43

C.P., così modificata da imputazione di Costituzione di associazione sovversiva loro ascritta alla lett.b), e gli altri otto imputati dello analogo delitto di partecipazione ad associazione sovversiva loro ascritto; dichiarando non doversi procedere nei confronti del Tomaselli e degli ignoti in ordine al delitto di banda armata perchè il fatto non sussiste.

Procedutosi al giudizio innanzi a questa Corte, alla udienza dibattimentale del 15 ottobre 1979 veniva dichiarata la contumacia degli imputati Miranda Roberto e La Russa Giuseppe. Quindi gli imputati Tomaselli Enrico, Scaglione Claudio, Martinez Davide, Settegrana Nicola, Incardona Roberto, Costanzo Angelo, Florio Luigi, Ascione Enrico, confermavano gli interrogatori resi in atti, così come i verbalizzanti Salerno Giacomo e Vella Alfonso confermavano gli atti a loro firma e le dichiarazioni rese in istruttoria.

Alla udienza dibattimentale del 16.10.1979 il P.M. prima e poi i vari difensori degli imputati concludevano come in verbale riportato, rinviandosi per eventuali repliche ~~nell'~~all'orizzonte orale dibattimento, in cui dopo breve replica del P.M. - che formulava anche richieste di accertamenti, che venivano rigettati apparendo la causa matura per la decisione,- nonchè del difensore dello imputato Tomaselli, la Corte si ritirava per deliberare.

Osserva la Corte, per quanto concerne la imputazione di propaganda sovversiva ascritta al Tomaselli ed allo Scaglione alla lett.a) della rubrica, che gli atti offrono elementi sufficienti per un giudizio di reità, di entrambi i predetti.

- 7 -

74

Invero, agli atti è rimasto accertato che, nei primi dell'ottobre 1977, e proprio nei giorni che precedettero gli attentati alle Sezioni del P.C.I. "Togliatti" e "Allende" (rispettivamente 11 e 14.10.1977) erano comparse in città delle scritte murali inneggianti al "fronte di liberazione nazionale", che nella notte tra il 6 e il 7 ottobre detto erano stati rinvenuti allo interno del 3° Liceo Scientifico dei volantini inneggianti al suddetto "fronte di liberazione nazionale", volantini del tutto identici a quelli rinvenuti e sequestrati nella abitazione del Tomaselli.

Ciò premesso, si osserva che, anche se manca la prova scritta che a tracciare le suddette scritte murali ed a diffondere i suddetti volantini fossero stati i due prevenuti in oggetto, dal fatto che tali volantini, ~~certo in~~ ~~che~~ rilevante numero, sono stati trovati nella abitazione del Tomaselli, congiuntamente alla emersa ~~co~~ ~~munanza di~~ ~~idee~~ e di movimenti giornalieri, dei due imputati, peraltro ammessa dagli stessi, anche senza entrare nel merito di relativi reati devoluti al giudizio del Tribunale, quanto ~~meno~~ ^{QUANTO} ~~meno~~, come ~~desumibile dalla~~ ~~rispettivo~~ loro sequestrato, discende che essi erano passati alla fase operativa del programma, come specificato dallo stesso programma sequestrato, che prevedeva appunto tre fasi: preparazione, propaganda, azione.

Peraltro, sul detto programma furono rinvenuti appunti autografici del Tomaselli, che invano ha negato, venendo categoricamente smentito dai periti.

Inattendibili sono poi le proteste di innocenza del Tomaselli, come desumibile dalla puerilità di per sé del suo assunto (allegato AFFIDAMENTO di atti e documenti da parte di un amico, di cui non ha voluto però fare il nome),

- 8 -



che dello Scaglione, il cui assunto (allegata collocazione da parte di terzi nel vano portabagagli della sua moto di quanto sequestratogli) risulta smentito dai fatti, in quanto il vano anzidetto era chiuso a chiave, e per di più dai pallini di piombo (dei razzi), e del tutto identici a quelli sequestrati nella abitazione del Tomaselli, erano avvolti in un foglietto, risultato strappato unitamente ad altri due dal CALENDARIO da tavolo sequestrato nella sua abitazione, e relativo al giorno 11.10.77; mentre altri di detti foglietti, e relativo al giorno 8.10.77, fu rinvenuto sul posto dello attentato del 14.10.77 (Sez. P.C.I. "Allende" via D. Costantino). Pertanto gli atti appaiono validi elementi probatori per desumere la reità di entrambi i prevenuti IN ORDINE allo addebito in argomento di propaganda sovversiva loro contestato.

Passandosi poi allo esame del delitto di partecipazione ad associazione sovversiva ascritto agli stessi Tomaselli e Scaglione alla lett.b) della odierna rubrica, rileva la Corte che dal rinvenimento nella abitazione del Tomaselli delle armi, dei volantini delle Carte di identità falsificate, della "sintesi conclusiva dei lavori di riorganizzazione, e con la individuazione della "strategia generale del movimento", e dal rinvenimento della vespa dello Scaglione della pistola lanciarazzi, dei razzi e di quanto detto al reperto, si ricorrono inequivocabili elementi cui forniscono la prova incompugnabile della loro appartenenza alla associazione sovversiva in argomento.

- 9 -

76

Parimenti è da dirsi circa la medesima imputazione di partecipazione ad associazione sovversiva ascritta alla odierna lett/C della rubrica agli altri imputati, e non di merito per le loro idee politiche note alla Questura o per la riferita assistenza, constatata dalla polizia, da parte di taluni di essi (il Miranda, l'Incarbona, il Florio, l'Ascione) allo intero dibattimento celebratosi per direttissima innanzi al Tribunale locale il 14.11.77 contro il Tomaselli e lo Scaglione per i reati concernenti le armi e gli esplosivi, ma perchè ~~il~~ Martinez, il Settegrana, il Miranda, lo Incarbona, ed il Costanzo ed il La Russa vennero sorpresi dalla polizia mentre affiggevano manifesti di solidarietà (che erano preparati) nei confronti dei catturati Tomaselli e Scaglione- mentre nei confronti degli imputati sopra indicati sussistono sufficienti elementi di colpevolezza.

Per quanto concerne invece la posizione degli imputati Florio ed Ascione, nonostante il reato in argomento su coperto da amnistia, ^{emerge} ~~emerge~~ 'prima facie', che l'accusa nei loro confronti poggia unicamente sulle loro idee politiche ed in particolare sulla loro assistenza alla sudetta udeienza, non potendo, come ovvio, tali circostanze concretare alla fine delle quali conferiva la loro partecipazione alla associazione sovversiva de qua, rileva la Corte, che, pertanto nel totale di fatto di prove a carico, i nominati Florio Luigi e Ascione Enrico vanno assolti dallo addebito di partecipazione ~~al~~ ad associazione sovversiva loro ascritta per non aver commesso il fatto.

Atteso che tale reato, come anzidetto, è coperto da amnistia, ai sensi dello intervenuto D.P.R. 4.8.1978 n.413, nella

- 10 -

77
—

ricorrenza dei presupposti richiesti dallo stesso, e non ricorrendo per gli altri imputati, come discende esplicitamente da quanto premesso, alcune delle ipotesi previste dal cpv. dello art.152 C.P.P., osserva la Corte che ha quindi dichiarato non doversi procedere contro il Tomaselli e lo Scaglione in ordine allo addebito in argomento di partecipazione ad associazione sovversiva loro ascritta alla lett.B) della odierna rubrica; nonchè contro il Martinez, il Settegrana, il Miranda, l'Incardona, il Costanza e il La Russa in ordine al medesimo addebito di partecipazione ad associazione sovversiva loro ascritto alla odierna lett. C della rubrica, perchè tali reati sono estinti da amnistia.

Per le considerazioni in precedenza esposte ha invero affermato la responsabilità del Tomaselli e dello Scaglione in ordine al delitto di propaganda sovversiva loro ascritto alla lett.A) dell'epigrafe.

Congrua si appalesa la pena nella misura di anno uno e mesi due di reclusione per ciascuno, oltre alla conseguente condanna al pagamento, in saldo, delle spese processuali, e per ciascuno, altresì, di quelle relative alla rispettiva custodia preventiva.

Ricorrendone i presupposti richiesti col D.P.R. sopramenzionato, vanno dichiarate interamente condonate le pene come sopra inflitte ai predetti Tomaselli e Scaglione, alle condizioni di legge.

- 11 -

P.Q.M.

Visti gli artt.272 C.P.;483,488 C.P.P.;

Dichiara Tomaselli Enrico e Scaglione Claudio colpevoli del delitto di propaganda sovversiva loro ascritto alla lett.a) della rubrica, e li condanna alla pena di anno uno e mesi due di reclusione ciascuno, oltre al pagamento ~~in~~ saldo delle spese processuali, e per ciascuno, altresì, di quelle relative alla rispettiva custodia preventiva.

Visto l'art.479 C.P.P.;

Assolve Florio Luigi e Ascione Enrico dalla imputazione di partecipazione ad associazione sovversiva loro ascritta, per non aver commesso il fatto.

Visti gli artt.1 e segg. D.P.R. 4.8.1978 n.413;151 C.P., 152 e 479 C.P.P.;

Dichiara non doversi procedere contro Tomaselli Enrico e Scaglione Claudio in ordine alla imputazione di partecipazione ad associazione sovversiva loro ascritta alla lett.b), nonchè contro Martinez Davide, Settegrana Nicola, Miranda Roberto, Incardona Roberto, Costanzo Angelo e La Russa Giuseppe in ordine alla medesima imputazione di partecipazione ad associazione sovversiva loro ascritta perchè tali reati sono estinti da amnistia.

Dichiara interamente condonate le pene come sopra inferte al Tomaselli ed allo Scaglione, alle condizioni di legge.

Palermo 17 ottobre 1979

L'estensore: illegibile Il Presidente: illegibile

Depositata in Cancelleria oggi 9.11.79 Il Cancelliere:

F.to: illegibile.

- 12 -

79

Non vi è appello dal P.M.

A 17.10.79 appello dall'imputato Scaglione Claudio

A 17.10.1979 appello dall'imputato Tomaselli Enrico

**A 17.10.79 appello dell'Avv.to Orazio Campo difensore
di fiducia di Scaglione Claudio.**

Il Cancelliere F.to: Centineo.

Procura Generale - Palermo

Visto Palermo li 14.11.79

Il Sost.Procuratore Generale: F.to: illegibile.

E' copia conforme agli atti facenti parte del processo
N. 4/80 R.G. contro Tomaselli Enrico + 1, pendente avan-
ti questa sezione seconda. Si rilascia così come richie-
sta dalla Procura della Repubblica di Palermo per uso
ufficio. (FACCIOSE 79) -
Palermo, li 23 settembre 1980

IL DIRETTORE AGG. DI CANCELLERIA
- Dr. A. Bruno -



[Handwritten signature]

17908/78 B.P.M.

1573/78 S

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PALERMO

IL P. M.

Att. III

V^o, al sig. GIUDICE ISTRUTTORE

S E D E

perchè voglia dichiarare non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori del reato.

Palermo, li 23-6-1978

È fotocopia dei referti emessi
agli atti del processo A 1573/78 Rg.
lett. P.M. +, e corso di equità,
per uso d'ufficio.
Palermo 15.9.1980

Le consigliere
Penny

TRIBUNALE DI PALERMO

UFFICIO ISTRUZIONE PROCESSI PENALI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Noi Dott. M. A. Noto Giudice
Istruttore presso il Tribunale di Palermo, abbiamo pronunziato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale contro

IGNOTI IMPUTATI

- a) di danneggiamento di impianti dell'ENEL e della società Frigoriferi Zerilli (art 635 n° 3 c. p.)
- b) di minacce gravi in offesa di Zerilli Mario (art 612-339 c. p.)
- c) di illegale ritenuta di esplosivi (art 10 legge 497 del 1974)
- d) di porto illegale di esplosivi in luogo pubblico (art 10 legge 497 del 1974) in Palermo 31-X-1974

Ritenuto che gli atti ascritti forniscono in genere la prova oggettiva del fatto denunciato, ma difettano indizi intorno agli autori di esso, né è il caso di proseguire ulteriormente nelle indagini.
Visti gli art. 378 e 384 del codice di procedura penale.
In conformità alla richiesta del P. M.

DICHIARIAMO

non doversi procedere perchè ignoti gli autori del reato.

Palermo, li 1 luglio 1978

Il Cancelliere
L. SECCO
(R. Noto)

Il Giudice Istruttore
Noto

11 LUG. 1978
R. SOSTITUTO PROC. GENERALE

56 Graf. Raccuglia - c. 15.000 - 11-77 - dr. G. Nasca

E' foto in fine nell'originale emesso
app. del gruppo A 1578/78 R.
Noto. Tut. Palermo, per uso
d'ufficio Palermo 15. I. 1980
L. Cucciaro
L. Cucciaro

10720/78 RP/4

1087/78 G

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PALERMO

alt. III

IL P. M.

10720/78 RP/4

V^o, al sig. GIUDICE ISTRUTTORE

S E D E

perchè voglia dichiarare non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori del reato.

Palermo, li 27. 6. 1978

James K...

È fotocopia dell'originale esistente agli atti del fascio n° 1087/78 R. G. uff. Istruzione Tribunale Palermo e carico d'ignoti.
per uso ufficio
Palermo 15-9-80

Al cancelliere
[Signature]

TRIBUNALE DI PALERMO

UFFICIO ISTRUZIONE PROCESSI PENALI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Noi Dott. Beniamino Terrone Giudice

Istruttore presso il Tribunale di Palermo, abbiamo pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento penale contro

IGNOTI IMPUTATI

- A) del reato di cui all'art. 10 L. 14-10-1974 n. 497, per avere detenuto ~~non~~ *illegittimamente materiale esplosivo*. Accertato (in Palermo) il 16-11-1977
- B) del reato di cui all'art. 12 L. 14-10-1974 n. 497, per avere portato, in luogo pubblico e in tempo di notte, materiale esplosivo. In Palermo, il 16-11-1977
- C) di danneggiamento aggravato (art. 635 c.p. n. 3, in relazione all'art. 635 (n. 7 C.P.)), per avere, mediante il ripiego di carica esplosiva, danneggiato il fabbricato della sede della S.I.P., ubicato in via Paisiotti, dell'abitato di Palermo, causandosi un danno di lire 2.000.000 circa. In Palermo, il 16-11-1977.

Ritenuto che gli atti assunti forniscono in genere la prova oggettiva del fatto denunciato, ma difettano indizi intorno agli autori di esso, nè è il caso di proseguire ulteriormente nelle indagini. Visti gli art. 378 e 384 del codice di procedura penale. In conformità alla richiesta del P. M.

D I C H I A R I A M O

non doversi procedere perchè ignoti gli autori del reato.

Palermo, li 29 aprile 1978

Il Cancelliere *[Signature]* Il Giudice Istruttore *[Signature]*

56 - Graf. Racuglia - c. 10.000 - 7 - 77

56 fotocopie dei riiprote esistenti negli atti del processo n. 1087/78 R. Uff. R. Int. Tribunale Palermo, per uso d'ufficio -
 Palermo 15.9.1980
 L. Cancelliere *[Signature]*

10708/78 BPA
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PALERMO

IL P. M.

V^o, al sig. GIUDICE ISTRUTTORE

S E D E

perchè voglia dichiarare non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori del reato.

Palermo, li 23.6.80

È fotocopia dell'originale esistente agli atti del processo n° 1499/78 R.G. uff. Ist. Tribunale Palermo per a carico di ignoti per uso uff. civ.

Palermo 15-9-80

Il Cancelliere

46
1499/78
AU IV

TRIBUNALE DI PALERMO

UFFICIO ISTRUZIONE PROCESSI PENALI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Noi Dott. Rocco Chinnici Giudice

Istruttore presso il Tribunale di Palermo, abbiamo pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento penale contro

I G N O T I I M P U T A T I

- a) di documenti e grafico (art. 635 n. 3 c.p.) per avere determinato con un esplotto esplosivo la cabina ENEL sita in questo via Tenente Luigi Pizzo
- b) di detenzione e chiave di esplotto (art. 10 l. 14/10/74 n. 487) per avere detenuto e chiavemente materia esplosiva
- c) di porto e chiave di esplotto (art. 12 l. 14/10/74 n. 487) per avere portato e chiavemente in luogo pubblico materia esplosiva.

Ritenuto che gli atti assunti forniscono in genere la prova oggettiva del fatto denunciato, ma difettano indizi intorno agli autori di esso, nè è il caso di proseguire ulteriormente nelle indagini.

Visti gli art. 378 e 384 del codice di procedura penale. In conformità alla richiesta del P. M.

D I C H I A R I A M O

non doversi procedere perchè ignoti gli autori del reato.

Palermo, li 26/6/1978

Il Cancelliere

Il Giudice Istruttore

È fotocopia del originale esistente
negli atti del procedimento n. 1499/78 R.G.
Ufficio Istruzione Tribunale di
Palermo, per uso d'ufficio
Palermo 15.9.1980

Il cancelliere
[Signature]

1170/79 B.P.M.

2086/79

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PALERMO

IL P.M.

A.M. VI

Letti gli atti del procedimento n.1170/79 B-P.M., osserva:
Il giorno 20.1.1979, alle ore 2,10 circa, ignoti collocavano un ordigno esplosivo sul davanzale della finestra dello Ufficio del Direttore del Centro di Rieducazione Minorenni della Sicilia e dinanzi al negozio di abbigliamento della ditta "Luisa Spagnoli", sito in questa via Ruggero Settimo, cagionando danni al predetto ufficio nonché al negozio e alla ivi custodita.

I predetti attentati venivano rivendicati, dopo alcuni giorni con una telefonata al centralino del quotidiano "Il Giornale di Sicilia", da un sedicente "Gruppo proletario di guerriglia".

Il giorno 8.2.79, alle ore 8,15 circa La Rosa Filippo, usciere dell'Ufficio di Collocamento sito in questa Via P.Veronese, nell'aprire il portone d'ingresso di detto Ufficio, notava, nella intercapedine tra la saracinesca e la vetrata interna, un sacchetto di plastica da cui fuoriusciva una miccia parzialmente combusta.

All'interno di detto sacchetto, venivano rinvenuti da personale di P.S., intervenuto sul posto, tre candelotti di esplosivo collegati a un detonatore e fissati ad un bidoncino di plastica pieno di liquido infiammabile.

Anche tale attentato veniva rivendicato dal sopracitato gruppo eversivo.

Tutti gli anzidetti attentati, secondo quanto riferito dalla Divisione Digos della locale Questura, con rapporto del 6.8.79, sarebbero stati commessi da un ridotto e isolato gruppo di persone aderenti ai movimenti della sinistra extraparlamentare.

Tuttavia, le indagini esperite, al fine di identificarne gli autori, dalla predetta Divisione hanno finora dato esito negativo.

Gli atti venivano quindi trasmessi da questo Ufficio al Giudice Istruttore per la formale istruzione da cui però non emergeva alcun elemento che consentisse l'identificazione dei responsabili.

9/9/79

P. Q. M.

chiede che il Giudice Istruttore, dichiarata chiusa la formale istruzione, dichiari n.d.p. contro gli ignoti perché rimasti tali.

Vorrà ordinare altresì la confisca di quanto in sequestrato (fig.55).-

Il S. Procuratore della Repubblica
(dr. Giuseppe Pignatone)

*E' fotocopia dell'originale esistente
agli atti del procedimento n° 2086/79
d. a ufficio Istruzione Tribunale Palermo
a carico d'ignoti fu uso ufficio
Palermo 15-9-80*

Il Cancelliere

TRIBUNALE DI PALERMO

UFFICIO ISTRUZIONE PROCESSI PENALI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Noi Dott. Piero A. Siena Giudice

Istruttore presso il Tribunale di Palermo, abbiamo pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale contro

IGNOTI IMPUTATI

- 1) di detenzione illegale di esplosivo (art. 10 Legge 14-10-1976 n° 487) per aver illegittimamente detenuto materiale esplosivo.
Accertato in Plenum il 20-1-1979 e c.p. 8-2-1979.
- 2) di porto illegale di esplosivo (art. 12-L 14-10-74 n° 487) per aver portato in luogo pubblico ed in tempo di notte materiale esplosivo, facendolo uso. In Pl. il 20-1-79 e 8-2-79.
- 3) danneggiamento aggravato (art. 635 c.p. n° 3 in unione all'art. 625 n° 7 c.p.) per aver, mediante impiego di carica esplosiva, danneggiato una finestra e l'ufficio del direttore del Centro di Ricerche sui Minuscoli Insetti. In Pl. il 20-1-1979.
- 4) danneggiamento aggravato (art. 635 c.p. n° 3 in unione all'art. 625 n° 7 c.p.) per aver, in tempo di notte, danneggiato mediante impiego di carica esplosiva il deposito di ubinagliamento della U.M. della Speziale. In PALERMO il 20-1-1979.
- 5) tanto danneggiamento (art. 56, 635 c.p. n° 3 in unione all'art. 625 n° 7 c.p.) per aver posto in corso atti idonei a mettere in pericolo non equivoco a danneggiare, mediante impiego di...

Ritenuto che gli atti assunti forniscono in genere la prova oggettiva del fatto denunciato, ma difettano indizi intorno agli autori di esso, ne è il caso di proseguire ulteriormente nelle indagini.

Visti gli art. 378 e 384 del codice di procedura penale.

In conformità alla richiesta del P. M.

DICHIARIAMO

non doversi procedere perchè ignoti gli autori del reato. Ordina la revoca di quanto in seguito

Palermo, li 5/11/1979

IL SEGRETARIO CANCELLIERE
(Salvo in la. Purbio)

IL GIUDICE ISTRUTTORE
Dott. P. A. Siena -

9 NOV 1979
R. SOSTITUTO PROC. GENERALE
- dr. G. Natca -

17-1-80 Spedito Conf. Corpi di reato

di cariche esplosive, i locali dell'ufficio di collocamento sono in quest
via Paolo Tassinari, senza compiere l'intento per essere
sintesi giudicata della loro volontà.

Lu Palermo, l'8-2-1975

È fatto così per l'impiegato esistente
oggi oltre del per conto N. 2086/79 R.
M. Intendente Tribunale N. Palermo
per uso di ufficio

Palermo 17.9.1970

L. Luccarelli
Lj

Proc. Pen. n. 427/78 B - P.M. **Ad VII**
PRETURA UNIFICATA DI PALERMO

Sez. *Archivio Penale.* Palermo, addi *22. 9. 80.*

N. Protocollo

Risposta a nota del *12. 9. 1980.*

N. *6186.*

OGGETTO: *Richiesta documenti riguardanti il processo n. 456/78 B. Franuella Maria.*

Alla Procura Repubb. Ser. 4^a

Leole

Si incarica alla nota di cui, si trasmette l'unita copia di autentica istruttoria.

Mancillone

Nel rispondere indicare con precisione il numero della sezione

PRETURA UNIFICATA DI PALERMO

756/78.B.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Noi Dott.

Pretore di Palermo, abbiamo pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale contro

IGNOTI IMPUTATI

di artt. 612 - 339 - 626 c.p. in PA, 5-1-78

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

OGGI 20 APR. 1978

IL CANCELLIERE

Atteso che gli atti assunti forniscono in genere la prova oggettiva del fatto denunciato, ma difettano indizi intorno agli autori di esso, nè è il caso di proseguire ulteriormente nelle indagini.

Per gli artt. 378 e 384 del codice di procedura penale, in conformità alla richiesta del P. M.

DICHIARIAMO

non doversi procedere, perchè ignoti gli autori del reato.

Palermo, 10-4-78

IL Cancelliere

IL Pretore

86 Graf. Raccolta - c. 5000 - 1 - 76

PRETURA DI PALERMO

È copia fotostatica conforme all'originale.

Palermo, 22/8/80 IL DIRETTORE AGG. DI CANCELLERIA



TOSCANA (I)


AREZZO

**TRIBUNALE DI AREZZO**RACCOMANDATA

N. 1/76 C. ASSISE Arezzo, 12.8.1980

Risposta a nota del 4.8.1980 n. 2936/4/5/1

OGGETTO Commissione parlamentare d'inchiesta sulla
N. strage di Via Fani, sul sequestro e sull'as-
sassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia.
Richieste notizie e copia atti relativi a procedi-
menti di natura terroristica.



A S.E. IL PRIMO PRESIDENTE
presso la Corte di Appello di

F I R E N Z E

In riferimento a quanto indicato in oggetto mi prego trasmettere alla S.V. Ill.ma copia autentica della sentenza pronunciata dalla Corte di Assise presso questo Tribunale in data 28.4.1976 a carico di Franci Luciano ed altri imputati del delitto di cui agli artt. 81, 110 422 2° co. C.P. ed altro.

Comunico che non possono essere trasmessi altri atti relativi al procedimento, in quanto gli atti processuali in data 23.5.1979 sono stati inviati all'Ufficio Istruzione presso il Tribunale di Firenze a seguito di richiesta del G.I. Dott. Vincenzo Tricomi.

Con ossequi.

IL PRESIDENTE ff.
(Dott. Franco Chimenti)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Assise di AREZZO

Composta dei Signori:

- | | | | |
|----|----------------------|----------|------------------|
| 1. | Dott. Pietro | SCARFI | Presidente |
| 2. | " Carlo | MIRAGLIA | Giudice |
| 3. | Luigi | GRIFONI | Giudice popolare |
| 4. | Alda | PAPINI | > > |
| 5. | Marisa Emanuela Dora | LOZZA | > > |
| 6. | Luciano | CORTESI | > > |
| 7. | Cesare | ERMINI | > > |
| 8. | Stella | BARACCHI | > > |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa (1)

contro

- 1) **FRANCI LUCIANO** - n. Monte S. Savino il 16.4.1946
residente in Arezzo, Via Crispi n.8
= Arrestato il 23.1.1975, evaso il 15.12.1975 -
costitutosi il 16.12.1975, detenuto nella ca-
sa circondariale di Arezzo, attualmente in
quella di BOLOGNA=
= DETENUTO PRESENTE =
- 2) **MALENTACCHI PIERO** - n. Castiglion Fiorentino il
13.9.1950, ivi residente, località Noceta
n.98
= Arrestato il 23.1.1975, Detenuto nella casa
circondariale di Arezzo=
= DETENUTO PRESENTE =
- 3) **LUDDI MARGHERITA** - n. Arezzo il 2.7.1950, ivi re-
sidente Villaggio Dante n.25, elettivemen-
te domiciliata presso l'avv. Pietro Grave-
rini di Arezzo
= Arrestata il 24.1.1975, in libertà provvisoria
con obblighi il 23.4.1975 =
= LIBERA PRESENTE =

N. 1 Reg. Sent.
N. 1/76 Reg. Gen.

SENTENZA

in data 28.4.76

depositata il 1/5/76

Il Cancelliere

Li
fatto avviso di che art.
colo 151 Cod. p. p.

Il Cancelliere

(1) A procedimento formale
o per citazione diretta.

- 4) TUTI MARIO- n. Empoli il 21.12.1946, ivi residente Via Boccaccio n.25
 = Detenuto in Viterbo per altra causa =
 = DETENUTO PRESENTE =
- 5) MORELLI MARINO- n. Castiglion Fiorentino il 27.12.1951, ivi residente Via Senaia n.73
 = Arrestato il 25.1.1975, in libertà provvisoria con obblighi il 4.7.1975, catturato il 21.1.1976. Detenuto nella casa Circondariale di Arezzo=
 = DETENUTO PRESENTE =
- 6) GALLASTRONI GIOVANNI- n. Castiglion Fiorentino 21.10.1952 residente in Arezzo, Via Chiarini n.16, elettivamente domiciliato presso l'avv. B.Ghinelli di Arezzo.
 =Arrestato il 25.1.1975, in libertà provvisoria con obblighi il 4.7.1975; catturato il 21.1.1976, Detenuto nella casa circondariale di Arezzo=
 = DETENUTO PRESENTE =
- 7) CAUCHI AUGUSTO, nato-Cortona il 19.4.1951, ivi residente fraz.Camucia, Via Italo Scotoni n.38
 = CONTUMACE - LATITANTE =
- 8) AFFATIGATO MARCO, nato Lucca il 14.7.1956, ivi residente Via S.Niccolao n.13
 = CONTUMACE- LATITANTE =
- 9) DONATI LUCA, n. Arezzo il 19.2.1956, ivi residente Via P.Benvenuti n.6--Detenuto nella Casa circondariale di Bologna per altra causa--
 = Arrestato il 7.2.1975; scarcerato per decorrenza termini custodia preventiva il 15.1.1976.
 = DETENUTO PRESENTE=
- 10) MORELLI PIETRO, n. Castiglion Fiorentino il 17.11.1949, ivi resid? Via Senaia, 73
 = LIBERO PRESENTE =
- = I M P U T A T I =

A) FRANCI Luciano- MALENTACCHI Piero- GALLASTRONI Giovanni- MORELLI Marino- TUTI Mario- CAUCHI Augusto:

del delitto di strage p. e p. dagli artt.81 cpv., 422-comma 2° ip. ult. 110 C.P., perché in concorso fra loro, ideavano, organizzavano, concorrevano ad eseguire ed a far eseguire, al fine di uccidere, atti idonei a porre in pericolo la pubblica incolumità nei seguenti casi: 1) scoppio di ordigno esplosivo nella tratta Arezzo-Olmo binario dispari Km.226+980 il 31.12.1974; 2) scoppio di ordigno esplosivo nella tratta Terontola-Castiglion-del Lago Km.191+300 località Due Ponti binari pari, la notte del 6.1.1975; 3) attentato dinamitardo nella tratta Olmo-Rigutino Km.217+674 zona Policiano, accertato il 7.1.1975.

B) FRANCI Luciano- MALENTACCHI Piero- GALLASTRONI Giovanni- MORELLI Marino- TUTI MARIO- CAUCHI Augusto- LUDDI Margherita:

del delitto di illegale detenzione di armi p. e p. dagli artt. 9 e 10 della legge 14 ottobre 1974 n. 497, 110 C.P., perché in concorso fra loro detenevano le seguenti armi da guerra, tipo guerra, parti di esse, munizioni da guerra, esplosivi e cioè nella specie: a) otto tubi di esplosivo cheddite, tre detonatori e due micce; un mitra thompson cal.45 con due caricatori contenenti 29 pallottole, in Arezzo il 22 gennaio 1975; b) tre tubi di esplosivo cheddite in Castiglione Fiorentino loc. Cappuccini il 22.1.1975; c) una pistola remington mod.1911 U.S.Army; una pistola Beretta cal.9 corto mod.34, nonché numerosi proiettili cal. 9 lungo e 9 corto. In Arezzo il 24 gennaio 1975; d) 13 sacchetti di esplosivo cheddite per Kg.25 complessivi, 50 Kg. gelatina 3/A; 27 accendimiccia; 21 detonatori, 36 detonatori slavi, una carabina a colpo singolo cal.43 e 52 proiettili cal.43 per carabina. In Ortignano il 24 gennaio 1975.

MORELLI Marino e MORELLI Pietro

del delitto di illegale detenzione di armi p. e p. e dallo art.9 e 10 e 14 legge 14 ottobre 1974 n.497, 110 C.P. perché in concorso fra loro, detenevano, in Castiglione Fiorentino circa 4000 cartucce non da guerra o tipo guerra, nonché parte di arma da guerra (otturatore moschetto 91/38 cal.6,5), nonché una pistola lanciaraazi e 10 razzi detnanti. Accertato il 25 gennaio 1975.

D) FRANCI Luciano e LUDDI Margherita:

del delitto di ricettazione (art.648 e 110 C.P.) perché, in concorso fra loro, al fine di procurarsi un profitto, acquistavano o ricevevano, conoscendone la provenienza delittuosa: due passaporti italiani, un passaporto svizzero, una carta d'identità svizzera, un passaporto americano, un libretto di licenza di porto di fucila anche ad uso di caccia. Accertato in Arezzo il 24 gennaio 1975.

E) FRANCI Luciano- MALENTACCHI Piero- GALLASTRONI Giovanni- MORELLI Marino- TUTI Mario- CAUCHI Augusto- AFFATIGATO Marco:

del delitto p. e p. dall'art. 2 comma 1° e 3° legge 20.6.1952 n.645 per avere promosso ed organizzato la ricostruzione del disciolto partito fascista mediante riorganizzazione con il nome Fronta Nazionale Rivoluzionario, facendo uso degli stessi sistemi organizzativi, operativi, degli stessi sistemi violenti di lotta, delle strutture predisposte dal Movimento Ordine Nuovo, disciolto in forza del decreto 23.11.1973 Ministero Interno adottato a seguito di sentenza 21.11.1973 Tribunale Roma, Sez.1° penale. Accertato in Arezzo sulla fine del gennaio 1975.

F) DONATI Luca:

del delitto di falsa testimonianza (art.372 C.P.)
perché deponendo dinanzi al P.M. di Arezzo il giorno 7 febbraio 1975 taceva in tutto o in parte ciò che sapeva intorno ai fatti sui quali veniva interrogato.



17

- 1 -

In FATTO e in DIRITTO.

La sera del 31 dicembre 1974, verso le ore 21,30, in Arezzo, in prossimità del passaggio a livello di Via Trasimeno (denominato "Filosofi"), esplodeva un ordigno che provocava lievi danni a due traversine continue della linea ferroviaria Firenze-Roma e, più precisamente, sul binario pari della tratta Arezzo-Olmo.=====

Il 6 gennaio 1975, alle ore 21,15, in Terontola di Certona, lungo la stessa linea ferroviaria, esplodeva un altro ordigno in località "Due Ponti", sulla tratta Terontola-Castiglione del Lago, che provocava l'asportazione di cinquantacinque centimetri di rotaia. L'attentato veniva però scoperto verso le ore 10 del giorno successivo, dopo che sul binario danneggiato erano transitati ben trentatré convogli ferroviari, senza subire alcun danno.=====

Nel pomeriggio del 7 gennaio successivo, mentre era in corso una ispezione lungo la medesima linea ferroviaria da parte di personale delle Ferrovie dello Stato, veniva accertato che un altro attentato era stato compiuto sulla tratta Olmo-Rigutino, con lievi danni a una traversina e alla massicciata.=====

Per le modalità della scoperta non era possibile accertare la data e l'ora in cui questo ultimo fatto si era verificato.=====

Dato l'avvio alle indagini, volte a identificare i responsabili di tali azioni criminose, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Arezzo ponevano subito la loro attenzione sul ventinovenne Franci Luciano, segnalato da fonte confidenziale come individuo che aveva manifestato l'intenzione di compiere un gesto clamoroso, servendosi di esplosivo già in suo possesso. All'uopo, infatti, i militari dell'Arma effettuavano, con la massima discrezione, un accurato e continuo servizio di pedinamento, onde controllare tutti i movimenti del Franci (ved. rapporto CC.a carte 771).=====

Trascorsi alcuni giorni, però, le indagini imboccavano una svolta decisiva. Nel pomeriggio del 22 gennaio 1975 "fonte fiduciaria" informava la Questura di Arezzo che durante la notte sarebbe stato commesso un attentato dinamitardo alla locale Camera di Commercio, da parte di un gruppo di estremisti di destra. Quindi, su indicazioni della medesima fonte, sottufficiali di P.S. rinvenivano e sequestravano alla periferia della città, ai margini di una strada

- 2 -

campestre in località "Pesciola", uno scatolone di cartone contenente otto involucri di politisene pieni di esplosivo "cheddite" con tre detonatori e tre micce, nonché un mitra "Thompson" con n.29 cartucce disposte in due caricatori.=====

Gli stessi sottufficiali rinvenivano poi, nella notte fra il 22 e il 23 gennaio, in località Cappuccini-Orzale di Castiglione Fiorentino, altri tre involucri di esplosivo analoghi ai precedenti, accuratamente occultati nell'interno di una cappella disacrata.=====

In questa ultima località venivano predisposti opportuni servizi di vigilanza in maniera continuativa ed il giorno successivo, 23 gennaio, verso le ore 16, una pattuglia comandata dal Brigad. di P.S. Peruzzi Achille notava l'autovettura FIAT/1100-R targata FI-462993, con due persone a bordo, dirigere verso la sommità del colle ove era ubicata la cappella. Detta auto poco dopo ridiscendeva ed i militari operanti provvedevano a fermarla e ad identificare i due occupanti nelle persone di Franci Luciano e di Malentacchi Piero.=====

Accompagnati in Questura, il Franci, impiegato presso l'Ufficio sostituto delle Poste alla Stazione ferroviaria di S. Maria Novella di Firenze, veniva trovato in possesso di un'agenda con nominativi e numeri telefonici, mentre il Malentacchi veniva sorpreso nell'atto in cui tentava di disfarsi di un foglio di carta mod.255 dell'Amministrazione delle Poste - servizio pacchi postali - su cui era scritto a mano un messaggio nel quale, a nome di un non meglio qualificato "Fronte Nazionale Rivoluzionario" si annunciava che nella notte del 22 gennaio 1975 il "commandos" Carlo Martello aveva fatto saltare il palazzo della Camera di Commercio posto in Via Giotto di Arezzo, con undici chilogrammi di cheddite, precisandosi che si era trattato di un attentato al regime demo-borghese, che altri ne erano stati fatti e che tanti attentati analoghi sarebbero seguiti in "escalacion" (ved. a c.99).=====

Tale messaggio, che il Malentacchi asseriva di avere ricevuto immediatamente prima del fermo dal Franci, veniva da questi riconosciuto come scritto di suo pugno.=====

Lg

- 3 -

L'accento all'attentato alla Camera di Commercio di Arezzo, di cui al foglio manoscritto trovato in possesso del Malentacchi, trovava piena rispondenza nella informazione confidenziale che aveva segnalato alla Questura la presenza degli esplosivi. Infatti, secondo tale informazione - pervenuta alla Questura la stessa sera del 22 gennaio 1975 - l'esplosivo rinvenuto in località Pescaiola e quello nascosto nella cappella sconsacrata, avrebbero dovuto essere impiegati nel detto attentato (ved. a c.79).

Sulla base di questi elementi, in data 23 gennaio 1975, veniva emesso ordine di cattura nei confronti del Franci e del Malentacchi, per le imputazioni di strage e di illegale detenzione di esplosivi.

Una perquisizione eseguita presso l'abitazione del Malentacchi in quello stesso giorno (23 gennaio), portava al rinvenimento di un quaderno con annotazioni relative al confezionamento di esplosivi.

Proseguendo nelle indagini, lo stesso 23 gennaio, la Procura della Repubblica di Arezzo - su segnalazione della Questura locale - ordinava la intercettazione delle comunicazioni e conversazioni telefoniche relative all'utenza n.28845 della rete di Arezzo, corrispondente al negozio di gioielleria della signora Patrassi Anna (sito in Via Roma n.3), nel quale lavorava come commessa Luddi Margherita, amica di Franci Luciano.

Le intercettazioni, protrattesi dal 23 al 25 gennaio, permettevano di appurare: 1) che la Luddi Margherita deteneva armi, alcuni passaporti e altri documenti di provenienza illecita, nella propria casa e in quella della nonna, per conto del Franci (ved. a c.224, telefonata in arrivo alle ore 9,35 del 24.1.1975); 2) che la Luddi Margherita era in contatto con certo Mario, il quale le aveva consigliato di operare con prudenza, assicurando il suo tempestivo interessamento in favore del Franci, arrestato il giorno prima (ved. a c.225, telefonata in arrivo alle ore 10 del 24.1.1975).

A seguito delle notizie acquisite attraverso tali intercettazioni telefoniche, venivano eseguite due perquisizioni domicilia-

- 4 -

ri: la prima in casa della Luddi, la seconda in Ortignano Raggiolo, presso l'abitazione della nonna di lei, Chiacchini Ida. Entrambe le perquisizioni davano esito positivo. In Arezzo, nella casa della Luddi, venivano rinvenute due pistole automatiche, quattro passaporti intestati a persone diverse e di diversa nazionalità, una carta d'identità elvetica ed un libretto con licenza di porto di fucile da caccia.=====

Nella casa di Ortignano Raggiolo veniva rinvenuto un ingente quantitativo di esplosivo e, cioè, uno scatolone con Kg.25 di esplosivo da casa, due scatoloni da Kg.25 ciascuno di gelatina, n.27 cerini di miccia a lenta combustione, n.21 detonatori della "SIPS", n.36 detonatori slavi, nonché una carabina calibro 43 con n.52 cartucce per la medesima arma.=====

Dette perquisizioni venivano eseguite il 24 gennaio 1975 e quello stesso giorno, la Luddi Margherita, colpita da ordine di cattura per detenzione di armi e munizioni da guerra, veniva tratta in arresto ed associata alle carceri mandamentali di Montevarchi.=====

Nel frattempo, dalle dichiarazioni rese dal Franci nel suo primo interrogatorio, dal contenuto di una delle comunicazioni telefoniche intercettate, nonché dall'esito delle investigazioni esperite in ordine ad un'autovettura FIAT/128 bianca con la quale il Franci, il 22 gennaio, era stato accompagnato ad Arezzo, gli inquirenti pervenivano alla identificazione di Tuti Mario da Empoli.=====

Questi, per l'interessamento con cui aveva seguito le sorti del Franci e per le disposizioni impartite alla Luddi di non rimuovere dai loro nascondigli le armi e l'esplosivo (ved. registrazione della intercettazione telefonica a c.225), appariva una figura di primo piano, onde l'organo inquirente emetteva a carico del Tuti ordine di cattura per associazione a delinquere e per detenzione di armi e materiale esplodente.=====

Detto provvedimento veniva trasmesso per l'esecuzione al Commissariato di P.S. di Empoli, ma nel pomeriggio del 24 gennaio, allorquando il Brigad. Falco e gli App.ti Ceravolo e Rocca, si presentavano presso l'abitazione del Tuti per trarlo in arresto, que=

- 5 -

sti esplodeva alcuni colpi di arma da fuoco contro di loro, uccidendo i primi due e ferendo gravemente il terzo, quindi si dava alla fuga rendendosi latitante.=====

Nel prosieguo delle indagini, frattanto, l'interesse dei Carabinieri veniva rivolto ai movimenti di due giovani, entrambi residenti in Castiglion Fiorentino, rispondenti ai nomi di Gallastroni Giovanni e Morelli Marino, per avere essi avuto frequenti contatti con il Franci, con il Malentacchi e con il Tutti. Dall'esame di detti giovani e da precise ammissioni fatte dal Franci, risultava che nel pomeriggio del 22 gennaio 1975, in località "Passo della Foce", nel comune di Castiglion Fiorentino, si era svolta una riunione alla quale aveva presenziato Tutti Mario (giunto appositamente da Empoli), Franci Luciano, Morelli Marino, Gallastroni Giovanni e Cauchi Augusto.=====

Risultava, altresì, che nel corso di tale riunione, i predetti, oltre ad avere trattato vari temi di carattere politico, avevano esaminato la possibilità di attuare il dirottamento di un aereo di linea, al fine di ottenere la liberazione del noto esponente di destra Franco Freda, detenuto per gravi reati.=====

Sulla base di questi elementi venivano eseguite perquisizioni presso le abitazioni di Cauchi Augusto, di Gallastroni Giovanni e di Morelli Marino. Le prime due perquisizioni davano esito negativo, mentre quella eseguita in casa del Morelli portava al rinvenimento, fra l'altro, di circa quattromila munizioni, di razzi per pistola, di un pugnale, di un otturatore per moschetto mod.91 e di una attrezzatura rudimentale per la fusione del piombo e per il caricamento di proiettili. In quella sede, però, il Morelli assumeva che tale materiale apparteneva a suo fratello Pietro convivente e questi confermava la circostanza.=====

Anche a carico del Gallastroni, del Morelli Marino e del Cauchi veniva emesso ordine di cattura, ma soltanto i primi due venivano tratti in arresto e associati alle locali carceri, essendosi il Cauchi reso latitante.=====

Nel corso dei successivi interrogatori formali resi dal Franci, dal Gallastroni e dal Morelli Marino davanti al magistrato inquirente, risultava che gli imputati, nella riunione tenuta al Pas-

17-

- 6 -

so dalla Foca il 22 gennaio - presente il Tutti Mario - oltre che dal progetto del dirottamento di un aereo avevano parlato di un attentato alla Camera di Commercio di Arezzo (lo stesso cui faceva riferimento il volantino manoscritto, trovato in possesso del Malentacchi il 23 gennaio).

Il Franci e il Malentacchi (sempre in sede di interrogatorio formale) dichiaravano di essersi recati in località "Orzale" per prendere cognizione di un rustico che il Franci intendeva acquistare e asserivano di ignorare che nella stessa località vi fosse un deposito di esplosivi. Quanto, poi, al messaggio a firma del "Fronte Nazionale Rivoluzionario" scritto a nome del Franci, questi affermava di averlo redatto per burla e di averlo passato al Malentacchi perchè lo leggesse, mentre si recavano a cercare il rustico.

La circostanza della ricerca del rustico da parte del Franci e del Malentacchi veniva categoricamente smentita dalla signora Paganelli Gina, la quale negava di avere posto in vendita la propria casa situata nella zona di "Orzale" e negava, altresì, di avere avuto contatti di sorta con i due nominati (ved. a c. 15).

Interrogati in ordine agli attentati e, particolarmente, in ordine a quello di Ferencola della sera del 6 gennaio 1975, tutti gli imputati si protestavano innocenti. Il Franci asseriva che quella sera era partito da Arezzo a mezzo ferrovia, poco dopo le ore 20, per recarsi alla Stazione Ferroviaria di Firenze, ove aveva preso servizio alle 22 successive (circostanza, questa, riscontrata esatta). Il Gallastroni dichiarava che la sera del 6 gennaio si era recato alla Stazione ferroviaria di Rigtino intorno alle ore 20, al fine di assumere informazioni circa la partenza dei treni per Roma, dovendosi recare nella capitale il giorno successivo, per presenziare a un processo. Infine, il Morelli Marino precisava di essersi recato, quella stessa sera (6 gennaio), in San Lorenzo di Camucia per ballare, da avendo trovato chiuso il ritrovo da ballo, aveva fatto ritorno a Castiglion Fiorentino.

La Luddi Margherita, interrogata il 26 gennaio 1975 (ved. a

- 7 -

c.129) dichiarava che le armi e i passaporti rinvenuti nella sua casa, erano stati a lei affidati dal Franci, mentre il notevole quantitativo di materiale esplosivo rinvenuto nell'abitazione della nonna in Ortignano Raggiolo, era stato ivi depositato dal Franci e da due persone a lei sconosciute, circa un mese prima. Precisava di avere ricevuto dal Franci il numero telefonico di Tuti Mario, il quale, sin dalla fine di ottobre precedente, le aveva più volte telefonato per affidarle comunicazioni da passare al Franci. Aggiungeva, infine, di essersi recata a Empoli insieme al Franci, a far visita al Tuti e di ritenere che questi impartisse direttive e forse anche aiuti economici al Franci.=====

Nomostante tali precisazioni, il Franci, interrogato nuovamente il 26 gennaio (ved. a c.131) negava di avere detenuto le armi e gli esplosivi rinvenuti presso la Luddi e in Ortignano Raggiolo. In un successivo interrogatorio, però, avvenuto il 28 gennaio (ved. a c.174), il Franci finiva con l'ammettere di avere ricevuto le armi, le munizioni, i passaporti e l'esplosivo dal Tuti. Ammetteva anche che nella riunione del Passo della Foce (del 22 gennaio) Tuti Mario aveva asserito che qualcuno avrebbe fatto "un botto", quella stessa sera alla Camera di Commercio, con undici chilogrammi di cheddite e aggiungeva che il volantino del Fronte Nazionale Rivoluzionario era stato da lui redatto per essere inviato al Sindaco o al Presidente della Camera di Commercio o a un esponente della Democrazia Cristiana, dopo che si fosse verificato il "botto" alla Camera di Commercio.=====

Intanto, le indagini condotte a ritmo serrato in sede nazionale, sotto la direzione del magistrato inquirente della Procura, davano per certo che Tuti Mario manteneva contatti - a scopi eversivi - con elementi di varie città della Toscana e, in particolare, con certo Affatigato Marco da Lucca, al quale era strettamente collegato; che Tuti Mario riceveva frequenti telefonate da certi "Marco", "Luciano", "Giorgio" (ved. deposiz. di Ruggeri Loretta in Tuti a carte 294); che la sera del 23 gennaio

B.

- 8 -

1975, verso le ore 23,30, il Tuti aveva ricevuto una telefonata con la quale verosimilmente era stato informato dell'avvenuto arresto del Franci e del Malentacchi (ved. deposizione Ruggeri Lorenzo a carte 296); che Cauchi Augusto si era reso latitante espatriando in Francia, in compagnia di certo Donati Luca, dopo una breve sosta a Rimini, ove aveva abbandonato la propria autovettura; che il Donati, perduti i contatti con il Cauchi e rimasto privo di denaro, era dovuto rimpatriare; che, infine, il Cauchi, prima di espatriare, si era recato dal Gallastroni invitandolo a rendersi latitante, ma questi si era rifiutato di aderire a tale invito.=====

Nel corso della lunga istruttoria il nominato Donati Luca, a seguito di una sua deposizione resa davanti al Pubblico Ministero, veniva incriminato per falsa testimonianza e tratto in arresto con ordine di cattura.=====

Anche a carico dell'Affatigato (risultato legato al Tuti e al Franci) veniva emesso - da parte del Pubblico Ministero - ordine di cattura per associazione a delinquere, ma l'interessato si sottraeva all'arresto, facendo perdere le proprie tracce.=====

Espletata la prima fase istruttoria con il rito sommario, gli atti venivano trasmessi al Giudice Istruttore con richiesta di disporre opportune perizie tecniche.=====

La prima perizia, volta ad accertare la natura e la potenza degli esplosivi rinvenuti nei vari luoghi di deposito, nonché la natura e la potenza degli esplosivi usati negli attentati alla linea ferroviaria e quant'altro necessario in ordine alle modalità di esecuzione degli attentati stessi, oltre alla esatta classificazione delle armi e delle munizioni in sequestro, veniva affidata al Col. Ignazio Spampinato, al Cap. Alfonso Censo e al M. llo Giovanni Tognaccini.=====

La seconda perizia, intesa ad accertare gli effetti che potenzialmente avrebbero potuto prodursi ai danni dei convogli ferroviari e delle persone viaggianti, a seguito delle tre esplosioni, veniva invece affidata all'Ing. Vincenzo Abruzzo del Compartimento di Firenze delle Ferrovie dello Stato.=====

- 9 -

Dalla Perizia del Col. Spampinato risultava, fra l'altro: 1°) che sia l'attentato di Terontola, sia quello di Rigutino (l'attentato compiuto alla periferia di Arezzo, in prossimità del passaggio a livello "Filisoffi", per la scarsa rilevanza non fu sottoposto all'indagine dei periti), erano stati eseguiti con esplosivo di poco meno potente del tritolo, del tipo impiegato per lavori da cava, essendo incerto solo se si fosse trattato di esplosivo gelatinoso o pulvirulento; 2°) che tutti gli esplosivi rinvenuti nelle tre località, Pesciola, Cappuccini-Orzale e casa di Ortignano Raggiolo, erano del tipo comune impiegato nei lavori da cava, cioè, dello stesso tipo degli esplosivi usati negli attentati, come dimostrato, in particolare, dal confronto fra l'esplosivo sequestrato e i residui repertati nello attentato di Rigutino (ved. a c. 35 della Perizia); 3°) che mentre l'esplosivo rinvenuto in loc. Pesciola e in loc. Cappuccini-Orzale era tutto pulvirulento, quello rinvenuto in Ortignano Raggiolo era in parte pulvirulento e in parte gelatinato; 4°) che, infine, tutto l'esplosivo pulvirulento sequestrato era identico, per natura e provenienza (esplosivo da cava 1,70 della ditta Cheddite di Aulla - ved. a c. 15 della perizia).=====

La perizia affidata all'Ing. Abruzzo, così concludeva: 1°) gli atti criminosi compiuti alla periferia di Arezzo e nella tratta Olmo-Rigutino, al di là delle intenzioni dei responsabili, non furono idonei a provocare danni ai convogli ferroviari transitanti lungo i binari oggetto degli attentati; 2°) quanto all'attentato di Terontola, al contrario, esso fu obiettivamente idoneo a provocare danni ai convogli ferroviari in transito e l'evento, anche in considerazione dell'elevata velocità dei convogli stessi in quella tratta ferroviaria, nonché dell'altezza del rilevato sul piano di campagna, "avrebbe potuto assumere proporzioni di un disastro ferroviario e a maggior ragione proporzioni da costituire pericolo al materiale rotabile per l'incomunità pubblica sia per i viaggiatori sia per il personale viaggiante".=====

Conclusa l'istruttoria, il Giudice/Istruttore, su conforme ri-

- 10 -

chiesta del Pubblico Ministero, dichiarava chiusa la formale istruzione e con provvedimento dell'8 marzo 1976, ordinava il rinvio a giudizio dinanzi alla Corte d'Assise di Arezzo, competente per materia e per territorio, di Franci Luciano, Malentacchi Piero, Callastroni Giovanni, Morelli Marino, Tuti Mario, Cauchi Augusto, Iuddi Margherita, Morelli Pietro, Affatigato Marco e Donati Luca, per rispondere dei reati, loro rispettivamente ascritti come in epigrafe (dopo che le originarie imputazioni erano state meglio precisate e integrate, nell'ultima fase dell'istruttoria).=====

Espletate tutte le formalità di rito, Franci Luciano, Malentacchi Piero, Callastroni Giovanni, Morelli Marino e Tuti Mario comparivano in stato di detenzione davanti a questa Corte, all'udienza del 21 aprile 1976, per rispondere dei reati loro ascritti nel capo di imputazione. Comparivano, inoltre, Iuddi Margherita e Morelli Pietro a piede libero, nonchè Donati Luca in stato di detenzione per altra causa. Affatigato Marco e Cauchi Augusto rimanevano contumaci, permanendo il loro stato di latitanza.=====

L'Amministrazione Autonoma delle Ferrovie dello Stato, costituita parte civile a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, era rappresentata in udienza dall'Avv. Raffaele Tamiozzo.=====

Proclinarmente il difensore di Tuti Mario (Avv. Sangermano) eccepiva la illegittimità del rinvio a giudizio del suo patrocinato, per violazione delle norme sulla estradizione speciale. Tale eccezione, peraltro, sentito il Pubblico Ministero e le altre parti, veniva respinta, come da ordinanza in data 21 aprile 1976, allegata al verbale di udienza. Con la medesima ordinanza, quindi, la Corte dichiarava la nullità del provvedimento emesso dal Giudice Istruttore in data 27 gennaio 1976 e, riconoscendo la sussistenza delle condizioni per il rinvio a giudizio, disponeva di procedersi anche a carico del nominato Tuti.=====

Il Franci, rispondendo all'interrogatorio, ammetteva di avere detenuto le armi, l'esplosivo e le munizioni di cui al ca-

- 11 -

po B) dell'imputazione, ma negava di avere commesso gli altri fatti a lui addebitati.=====

Circa la provenienza dell'esplosivo, il Franci forniva una versione del tutto nuova e in contrasto con quanto dichiarato in istruttoria. Egli, infatti, assumeva di avere rinvenuto l'esplosivo nell'interno di un vecchio autofurgone abbandonato e seminterreato, in prossimità di due cave nella zona di Civitella della Chiana e di essersene impossessato a scopo di lucro, in quanto intendeva venderlo, onde ricavarne un utile.=====


Q Quanto alle armi dichiarava di averle avute in temporanea custodia dal Tuti, trattandosi di armi che l'amico non aveva ancora denunciato alla competente Autorità.=====

Aggiungeva, poi, che avendo rivelato al Tuti l'intenzione di disfarsi dell'esplosivo, il Tuti lo aveva sconsigliato dicendo che "con i tempi che correivano l'esplosivo poteva sempre fare comodo".=====

Interrogato sulla riunione al Passo della Foce del 22 gennaio 1975, il Franci ammetteva che in quella circostanza si era parlato di far saltare i vetri del palazzo della Camera di Commercio di Arezzo e che lui stesso si era assunto l'incarico di portare a termine l'attentato. Affermava, quindi, che essendogli mancato il coraggio, aveva nascosto la scatola contenente l'esplosivo i detonatori e il mitra in località Pesciola. Negava che si fossero programmati dirottamenti aerei, anzi asseriva che a un certo momento della riunione aveva dovuto appartarsi per soddisfare un bisogno corporale e, pertanto, non aveva sentito parlare di dirottamenti.=====

Precisava, poi, che il Fronte Nazionale Rivoluzionario, sorto dalla sua fantasia, era stato menzionato inspiegabilmente sul volantino trovato in possesso del Malentacchi.=====

L'imputato Malentacchi Piero si protestava innocente in ordine a tutti i reati a lui ascritti e asseriva di avere accompagnato il Franci in località "Orzale", ignorando che ivi esistesse dell'esplosivo occultato in una cappella. Precisava, ancora, di non conoscere il contenuto del volantino passato gli dal



- 12 -

Franci all'apparire della Polizia e negava, altresì, di avere tentato di disfarsi di detto volantino.=====

Quanto al quaderno rinvenuto nella sua abitazione, contenente istruzioni per la confezione di ordigni esplosivi, spiegava che trattavasi di appunti raccolti durante il servizio militare, allorquando aveva frequentato un corso per artificiere in una caserma a Roma.=====

Luddi Margherita, rispondendo a interrogatorio, confermava quanto già dichiarato in istruttoria, ammettendo che le armi, gli esplosivi e i passaporti consegnatili dal Franci, erano stati da lei custoditi, parte in casa propria e parte in casa della nonna a Ortignano Raggiolo.=====

Negava di avere fatto politica e ammetteva di essersi recata a Empoli con il Franci, in casa del Tuti.=====

Gallastroni Giovanni e Morelli Marino ammettevano di avere partecipato alla riunione tenutasi nel pomeriggio del 22 gennaio 1975 al Passo della Foce, presenti il Franci, il Tuti e il Cauchi, ma precisavano che il loro intervento era stato pressochè casuale.=====

Confermavano che in detta riunione si era parlato di dirottamenti aerei, ma il Gallastroni precisava che allorquando il Tuti aveva introdotto il discorso (dei dirottamenti), si era portato in disparte per non rimanere coinvolto in un'azione che giudicava assurda.=====

Sempre il Gallastroni asseriva che dopo l'arresto del Franci e del Malentacchi, il Cauchi lo aveva invitato a seguirlo nella fuga, ma lui si era rifiutato, perchè estraneo ad azioni criminose.=====

Tuti Mario si dichiarava "prigioniero politico" in lotta contro lo Stato Italiano, del quale contestava le istituzioni, ivi compresa la magistratura. Con questa motivazione si rifiutava, quindi, di rispondere all'interrogatorio. Peraltro, il Tuti, di sua iniziativa, chiedeva di esaminare e il memoriale e gli altri scritti a lui attribuiti, acquisiti agli atti del processo, per controllarne l'autenticità.=====

- 13 -

Espletato tale esame, il Tuti contrassegnava con "si" i fogli riconosciuti autentici e con "no" quelli ritenuti apocrifi. Precisava, però, di non volere rivelare se il contenuto degli scritti autentici rispondeva a verità o meno.=====

Donati Luca, previa conferma di tutte le circostanze relative al suo espatricio in compagnia del Cauchi Augusto (espatricio avvenuto subito dopo l'arresto del Franci e del Malentacchi) negava di avere commesso il reato di falsa testimonianza ascrittogli. Tuttavia precisava che la dichiarazione del 7 febbraio 1975 - sulla quale il Pubblico Ministero aveva fondato la incriminazione per falsa testimonianza - era stata resa in veste di imputato, non in veste di testimone.=====

Infine Morelli Pietro assumeva a discolta che le cartucce rinvenute nella sua abitazione, altro non erano che munizioni da caccia. Quanto all'otturatore di moschetto mod. 91, assumeva di averlo rinvenuto anni addietro in campagna e di averlo ~~scoperto~~ gettato in un ripostiglio fra i ferri vecchi. Confermava l'assoluta estraneità del fratello Marino alla detenzione delle munizioni e dell'otturatore in argomento.=====

Nel prosieguo dell'istruttoria dibattimentale venivano esaminati per primi tutti i verbalizzanti (appartenenti alla P.S. o all'arma dei Carabinieri) citati dall'accusa. Ciascuno, per la parte di sua competenza, confermava gli atti di polizia giudiziaria acquisiti al processo.=====

Quindi i testimoni, sia quelli a carico che quelli a discarico, confermavano le deposizioni già rese in istruttoria o le circostanze di fatto indicate nelle rispettive posizioni testimoniali.=====

I periti confermavano le perizie redatte e sottoscritte, fornendo ulteriori chiarimenti. In particolare, il Col. Ignazio Spampinato, precisava che l'otturatore del moschetto mod. 91 sequestrato al Morelli Pietro, era efficiente, salvo opportuna calibratura del percussore: operazione, questa, di semplice e rapida esecuzione.=====

Nel corso del dibattimento il teste Del Dottore Maurizio appariva reticente, onde previa ammonizioni di rito, veniva tratto

g-

- 14 -

in arresto provvisorio, ai sensi dell'art. 359 Cod. proc. Pen.. Egli, richiamato a deporre il giorno successivo al suo arresto, finiva con il ritrattare, ammettendo di avere avuto un incontro con il Franci nel tardo pomeriggio del 22 gennaio 1975, lungo il raccordo dell'autostrada del sole, nei pressi dello stabilimento LEBOLIS. Incontro che era stato concordato qualche ora prima, a richiesta del Franci.=====

Sempre nel corso del dibattimento veniva respinta una richiesta della difesa tendente all'espletamento di perizia grafica, mirante ad accertare l'autenticità o meno degli scritti in atti attribuiti a Tuti Mario e da questi ritenuti apocrifi (ved. ordinanza emessa all'udienza del 22 aprile 1976).=====

Con la medesima ordinanza, invece, veniva dato incarico ai Carabinieri della Squadra di Polizia Giudiziaria di Arezzo di svolgere indagini al fine di accertare, fra l'altro, l'esistenza di cave nella zona di Civitella della Chiana. Del rapporto redatto circa l'esito di tali indagini, veniva data lettura integrale all'udienza del 26 aprile u.s.=====

Infine aveva luogo la discussione con gli interventi, nell'ordine, del patrono di parte civile, del Pubblico Ministero e dei difensori, le cui richieste conclusive risultano fedelmente registrate nel verbale di udienza in atti.=====

1°) IMPUTATI FRANCI LUCIANO E TUTI MARIO. =

A parere del Collegio, gli elementi acquisiti nel corso dell'ampia istruttoria e del dibattimento, consentono di formulare un giudizio puntuale e sicuro nei confronti di Franci Luciano e di Tuti Mario, in ordine a tutti i reati loro ascritti.=====

In realtà entrambi hanno assunto una posizione di assoluta preminenza, non soltanto in seno alla organizzazione eversiva operante in Arezzo e provincia, ma anche nell'ambito meramente processuale, per la consistenza, per la gravità e per la mole degli elementi di accusa emersi a loro carico.=====

Razionalità di trattazione suggerisce, quindi, di dare la pre=

- 15 -

cedenza all'esame delle posizioni di Franci e di Tuti.-----
Per quanto attiene, innanzi tutto, ai rapporti esistenti fra i due imputati, è rimasto accertato - attraverso le dichiarazioni della Luddi Margherita (amica del Franci) e attraverso le ammissioni dello stesso Franci - che i rapporti fra lui e il Tuti risalivano a parecchio tempo prima dei fatti di cui è processo (ved. deposiz. Rossi Giovanni a c.533). Comunque, a partire dall'ottobre del 1974, tali rapporti si consolidavano con l'instaurarsi dei contatti telefonici fra i due, tramite la Luddi, e con il reiterarsi di incontri personali.-----

Si sa per certo che il Tuti e il Franci si incontrarono in Empoli (città di residenza del Tuti) i primi di novembre del 1974, presente la Luddi (ved. deposizioni Luddi e Ruggeri Loretta a c. 121 e 294); che il Tuti ebbe a recarsi più volte a Firenze, presso il posto di lavoro del Franci, allo scopo di conferire con lui; che intorno al 15 gennaio 1975, i due predetti si incontrarono ancora in Empoli, presente Donati Luca, in casa del Tuti (ved. a c. 418 e 420).-----

E' rimasto provato, altresì, che nel corso di tali incontri si parlava di politica, si programavano piani eversivi e, da parte del Tuti, si esibivano armi.-----

Con l'evolvere del tempo, da questa serie di contatti sempre più frequenti, si sviluppava e prendeva corpo l'azione terroristica nella provincia di Arezzo, sotto la guida del Tuti e del Franci.-----

Intorno al Natale del 1974 il Franci veniva rifornito di esplosivo e di armi da parte del Tuti (ved. a c.251). Ciò era ammesso dallo stesso Franci e confermato dalla Luddi (cui il Franci affidava il tutto - armi ed esplosivo - perchè lo nascondesse).-----

Nessun credito, quindi, merita la nuova versione data dal Franci in dibattimento, secondo la quale l'esplosivo sarebbe stato da lui rinvenuto nell'interno della carcassa di un autofurgone, abbandonata nei pressi di una cava di pietra, in quel di Civitella della Chiana. Tale versione, oltre ad apparire assurda e inverosimile, è contraddetta da quanto è stato detto in precedenza.

- 16 -

simile, è smentita dalle risultanze degli accertamenti dei Carabinieri della Squadra di Polizia Giudiziaria di Arezzo, di cui al rapporto del 25 aprile 1976, acquisito al verbale di udienza del 26 aprile u.s.

Peraltro, considerato che il primo attentato - quello attuato alla periferia di Arezzo, presso il passaggio a livello "Filosofi" - si verificò la sera del 31 dicembre 1974, cioè, alla distanza di qualche giorno dalla fornitura dell'esplosivo ad opera del Tuti, non v'è chi non veda la significativa coincidenza esistente fra l'arrivo dell'esplosivo e detto attentato.

Ma v'è di più: contemporaneamente all'esplosivo, il Tuti fornì al Francà le armi, le carte d'identità e i passaporti, i quali come è fin troppo evidente - avrebbero dovuto essere utilizzati in caso di fuga, dopo l'esecuzione degli attentati.

Se poi a questi elementi, di per sé gravemente accusatori, si aggiunge quello oltremodo significativo, della stretta analogia, per tipo e per provenienza, riscontrata fra l'esplosivo custodito nella casa di Ortignano Raggiolo e quello impiegato negli attentati (ved. perizia Col. Spampinato), si può affermare con tutta certezza che gli esecutori degli attentati si identificano con coloro che avevano la detenzione e la disponibilità del materiale esplosivo rinvenuto a Ortignano Raggiolo, a Orzale di Castaglione Fiorentino, alla "Pesciola".

E che i due nominati imputati avessero la disponibilità dell'esplosivo in questione è provato in senso assoluto. Quanto al Franci, per averlo ammesso lui stesso in dibattimento (ved. verbale di udienza del 21.4.1976); quanto al Tuti perchè, dal contenuto dell'intera conversazione telefonica da lui intrattenuta con la Luddi il 24 gennaio 1975, puntualizzata con la frase: "...penso che lassù non ci arrivino..." traspare un chiaro riferimento alla cappella sconsecrata di Orzale, nella quale era occultata una parte dell'esplosivo. Ma poi, le parole stesse pronunziate dal Tuti nel corso della medesima telefonata: "...se tu hai qualcosa tienilo tranquillo, perchè guarda ci si sta

- 17 -


già muovendo....." danno la conferma che il Tuti era perfettamente a conoscenza che gran parte dell'esplosivo era stato dai Franci affidato in custodia alla Iuddi (ved. verbale intercettazioni telefoniche a c.225).=====

Per quanto poi concerne la partecipazione agli attentati terroristici prestata dal Franci, è da rilevare che questi, oltre ad avere sicuramente compilato il messaggio trovato in possesso del Malentacchi, si assunse l'incarico di compiere materialmente l'attentato al palazzo della Camera di Commercio: circostanza, questa, rivelata spontaneamente dal Franci in dibattimento.=====

E' vero che il prevenuto si è anche affrettato ad affermare (sempre deponendo al dibattimento) che nella fase determinante dell'azione criminosa preferì desistere, nascondendo il materiale esplosivo ai margini di una strada campestre in loc. "Pesciolola", ma questo comportamento - peraltro non attendibile - non è idoneo a sollevare il Franci da precise responsabilità penali inerenti agli attentati.=====

Certo è che il mancato attentato alla Camera di Commercio di Arezzo (attentato che avrebbe dovuto avere luogo la sera del 22 gennaio 1975) e la riunione tenuta quello stesso giorno in località "La Foce" con la partecipazione straordinaria del Tuti, anche se non trovano spazio nelle imputazioni indicate in epigrafe, offrono tuttavia un rilevante contributo probatorio nella valutazione dei fatti espressamente contestati, costituendo, in definitiva, prova indiretta in ordine alle responsabilità per gli attentati effettivamente compiuti la sera del 31 dicembre 1974 e nei primi giorni del mese di gennaio del 1975.=====

Del resto, come potrebbe il Franci seriamente sostenere la propria estraneità ai fatti a lui ascritti, dal momento che egli - indipendentemente dalle esplicite ammissioni fatte e dagli innumerevoli e consistenti elementi fin qui acquisiti a suo carico - venne sorpreso, nel pomeriggio del 23 gennaio 1975, nelle vicinanze della cappella sconsacrata di Orzale, ove fu rinvenuta una parte del materiale esplosivo? In merito a questa ultima circostanza è da osservare che il Franci (il quale si trovava in compagnia



- 18 -

del Malentacchi ed entrambi erano in possesso del volantino contenente il cosiddetto "proclama" del Fronte Nazionale Rivoluzionario), dopo avere tentato di giustificare con motivazioni pretestuose la sua presenza in quel luogo, depennando in dilattante ha creduto più serio precisare di essersi recato a Ortale per ispezionare la cappella, onde accertarne la idoneità a recepire e occultare tutto l'esplosivo custodito a Ortignano Saggiolo.

Nemmeno questa giustificazione, però, è meritevole di attendibilità, non potendo ignorare il Franci le effettive capacità e caratteristiche del singolare nascondiglio. Peraltro, la circostanza della presenza pura e semplice del Franci in quel luogo - a prescindere dalla causale - non può che rendere più grave la sua posizione processuale, già oberata dagli elementi probatori raccolti a suo carico.

Come avanti accennato, nella valutazione degli elementi emersi a carico di Franci Luciano e di Tutti Mario, merita peculiare attenzione la riunione tenutasi al Passo della Foce di Castiglione Fiorentino, nel pomeriggio del 22 gennaio 1975, presente il Tutti.

In un primo momento il Franci si è adoperato per dare alla riunione un significato assolutamente trascurabile, come se si fosse trattato di un incontro del tutto casuale fra amici. In effetti si trattava di ben altro. Infatti, attraverso ~~alle~~ le dichiarazioni degli altri partecipanti alla riunione in argomento e dalle ammissioni dello stesso Franci, è emerso gradatamente che nel corso di quell'incontro si parlò di un dirottamento aereo che avrebbe dovuto avere lo scopo di portare alla liberazione del noto Franco Freda, detenuto in Catanzaro, e, soprattutto, si programmò l'attentato al palazzo della Camera di Commercio aretina, che avrebbe dovuto avere luogo quella stessa sera. Attentato per il quale venne prelevato l'esplosivo occorrente e venne redatto - ad opera del Franci - il "proclama" del sedicente Fronte Nazionale Rivoluzionario che rivendicava l'attentato stesso, fornendo del medesimo una motivazione assurda quanto aberrante.

Leggendo il testo di tale "proclama" - la cui autenticità è del tutto fuori discussione - si trae il netto convincimento

- 19 -

che coloro i quali avevano preparato l'attentato alla Camera di Commercio (peraltro non effettuato) sono gli autori dei tre attentati alla linea ferroviaria: di quello, cioè, del 31 dicembre 1974 e dei due successivi di Terontola e di Rigtino.=====

Invero, si legge testualmente nel delirante volantino scritto di pugno dal Franci: "Pronto! parla il Fronte Nazionale Rivoluzionario. Questa notte 22.1.1975 il commando Carlo Martello ha fatto saltare con circa 11 Kg. di cheddite il palazzo di commercio sito in Via Giotto Arezzo. Vi avvertiamo che non è il solo attentato alle istituzioni del Regime demoborghese. Altri sono stati fatti; in escalescion ne verranno consumati tanti altri....."=====

A parte la rispondenza esistente fra la qualità e il quantitativo dell'esplosivo indicato nel volantino manoscritto e quello rinvenuto dalla Polizia in local. "Pesciola" e nella cappella consacrata di Orzale, l'autore del volantino in argomento (Luciano Franci) attribuisce al Fronte Nazionale Rivoluzionario, in maniera non equivoca, la paternità dei precedenti attentati. L'affermazione "Altri (attentati n.d.r.) sono stati fatti; in escalescion ne verranno consumati tanti altri...." non si presta certo a dubbi di interpretazione, onde appare inutile quanto inconcludente la giustificazione addotta dal Franci al dibattimento, secondo la quale con la frase "altri sono stati fatti" egli intendeva acquisire al Fronte Nazionale Rivoluzionario il "merito" di attentati perpetrati da altri, per un senso di esibizionismo e di megalomania di natura propagandistica.=====

Ma neppure questa giustificazione può trovare credito! Gli elementi acquisiti hanno fornito la prova concreta e convincente delle capacità operative e della pericolosità del "commando eversivo" capeggiato dal Tuti e dal Franci, per cui non sussistono ragioni plausibili per disattendere il significato letterale del noto "proclama". Tanto più che mai, alcun altro movimento eversivo, si è assunto la paternità degli atti terroristici verificatisi nella provincia di Arezzo e alla periferia della città.=====

Ad ogni buon conto, la prova conclusiva ed assolutamente inecce-

- 20 -

pibile della responsabilità del Franci e del Tuti, in ordine agli attentati alla linea ferroviaria nell'aretino, proviene proprio dal Tuti. Questi, in un manoscritto compilato nelle Carceri francesi, prima della estradizione, e dalla direzione di tali carceri trasmesso alla direzione della Casa Penale di Volterra, scriveva, fra l'altro: "...una prima serie di attentati veniva quindi effettuata colpendo ferrovie (Arezzo e Terontola)...". Purtopo un commando del F.N.R. veniva arrestato ad Arezzo mentre si accingeva a far saltare il palazzo del commercio...." (ved. pag. 7 del memoriale inserito a carte 1434).

E' vero che il Tuti, in dibattimento, interrompendo il suo tenace silenzio di "prigioniero politico" si è degnato di esaminare il manoscritto in argomento ed ha assunto che in gran parte non era stato scritto da lui. Ma questa Corte non può prestare fede a siffatta forma di discriminazione grafica. E' sufficiente, invero, osservare il manoscritto per rendersi conto che esso è stato redatto da unica mano: quella di Mario Tuti. La sua scrittura è caratterizzata da una forma e un'andatura talmente singolari da non consentire equivoci di interpretazione, anche a persona sprovvista di speciale bagaglio tecnico nel campo della grafologia. Ed è per questa ragione che il Collegio, ritenendo superfluo l'espletamento di perizia calligrafica, avanzata dalla difesa, respingeva la relativa richiesta in tal senso (ved. ordinanza del 22 aprile 1976).

Comunque, dalla lettura del manoscritto in argomento è semplice constatare come la continuità e il collegamento delle argomentazioni renderebbero privo di senso e del tutto slegato il suo contenuto, ove venissero eliminate le parti dichiarate apocrife dal Tuti. Questi, per giunta, si è preoccupato di non riconoscere come proprie le parti del manoscritto dal contenuto compromettente per i coimputati. E ciò è, a dir poco, assai significativo.

A conclusione dell'esame della posizione processuale dei due maggiori imputati, un particolare richiamo al grave eccidio di Empoli del 24 gennaio 1975 è indispensabile, perchè indicativo

- 21 -

della penale responsabilità del Tuti, in ordine agli attentati alla linea ferroviaria commessi in provincia di Arezzo, una ventina di giorni prima.=====

Dal rapporto in atti del Commissariato di P.S. di Empoli, risulta che un sottufficiale e due graduati (il Brigad. Falco e gli App.ti Ceravolo e Rocca) si erano recati presso l'abitazione del Tuti con il pretesto di un normale controllo sulle armi per collezione da lui detenute. Ma il Tuti, a conoscenza dell'arresto del Franci e del Valentacchi (avvenuto il giorno precedente) non esitò ad aprire il fuoco contro i militari, con le tragiche conseguenze tristemente note. Tale reazione, tanto crudele quanto sproporzionata, trova una spiegazione logica, soltanto ove si ipotizzi che il Tuti, conscio delle proprie implicazioni negli attentati, abbia avuto il timore di essere stato scoperto e, quindi, di perdere la libertà di azione.=====

Gli elementi di prova fin qui presi in esame, per la loro consistenza e, in special modo, per la concordanza che è dato rilevare tra alcuni di essi, fanno sorgere il concreto convincimento che Franci Luciano e Tuti Mario siano pienamente colpevoli dei reati loro ascritti di strage e di detenzione di armi e di esplosivo.==

Per il reato di strage ⁱⁿ riferimento all'attentato di Terontola del 6 gen. 1975 - è emerso che quella stessa sera il Franci aveva assunto servizio presso l'Ufficio postale della Stazione di Firenze alle ore 22, per cui era pressochè impossibile, o poco probabile, che egli avesse posto in essere l'attentato, verificatosi alle ore 21,15 in Terontola. Ma come è intuibile, risponde dell'attentato (e quindi dell'eventuale reato di strage) non soltanto colui il quale lo realizza materialmente, bensì chiunque, in qualsiasi modo, apporti un contributo necessario e indispensabile alla realizzazione dell'attentato stesso.=====

Nel caso in esame, è noto che il Tuti fornì l'esplosivo al Franci e questi - quale depositario - quanto meno approntava di volta in volta il materiale occorrente (esplosivo, micce e detonatori) per gli attentati. Pertanto, la cooperazione delittuosa di entrambi al determinismo dell'evento, è fuori discussione.=====

2-

- 22 -

Per il reato di detenzione illegale di armi e di esplosivo, qualsiasi argomentazione appare chiaramente defatigatoria sol che si consideri - a parte le modalità del rinvenimento delle armi e degli esplosivi - che il Franci ha sempre ammesso, senza mezzi termini, la detenzione delle armi e degli esplosivi a lui contestata, anche quando, come ha fatto al dibattimento, ha assunto ex novo di avere rinvenuto l'esplosivo nelle vicinanze di una cava di pietra. Questa nuova versione - pienamente smentita dalla Iuddi Margherita, oltre che dalla realtà dei fatti - non solo è priva di qualsiasi validità discriminante, ma ha il pregio di presentare il Franci sotto l'aspetto negativo del mentitore tutt'altro che scaltro.=====

Per quanto attiene alla imputazione che ascrive al Franci, al Tuti e agli altri il fatto di avere promosso e organizzato la ricostituzione del disciolto partito fascista, la Corte di riserva di approfondire l'argomento più avanti, in maniera razionale e completa.=====

2°) IMPUTATI MALENTACCHI Piero, GALLASTRONI Giovanni, MORELLI Marino e CAUCHI Augusto. =

A parere del Collegio gli elementi di colpevolezza emersi a carico del Malentacchi, del Gallastroni, del Morelli Marino e del Cauchi, in ordine al reato di strage loro contestato, pur essendo dotati di rilevanza notevole, tuttavia non sembrano sufficienti a sorreggere un'affermazione della penale responsabilità.=====

Risulta pacificamente acquisito che i prevenuti (per la maggior parte provenienti dalle file del MSI-DN: partito dal quale si erano dimessi o erano stati espulsi) erano accomunati da identica ideologia politica, in quanto militavano nello stesso movimento eversivo di estrema destra che si qualificava "Fronte Nazionale Rivoluzionario" e che - come è stato dimostrato più avanti - faceva capo a Tuti Mario e a Franci Luciano.=====

La prova che gli imputati avessero dato la loro adesione a tale movimento, emerge in tutta la sua chiarezza da una serie di circostanze, di per sé assai eloquenti, che possono essere così sintetizzate: 1°) il Malentacchi - non presente alla riunione

- 23 -

del Passo della Foce del 22 gen. 1975 - era strettamente legato a Franci Luciano, tanto che venne sorpreso dalla Polizia in compagnia di lui, nel pomeriggio del 23 gen. 1975, in Orzale di Castiglion F.no, ove si trovava nascosta una parte dell'esplosivo; 2°) il Malentacchi deteneva il messaggio scritto di pugno dal Franci, nel quale si rivendicava l'attentato alla Camera di Commercio di Arezzo; 3°) il Gallastroni, il Morelli Marino e il Cauchi parteciparono, non casualmente ma regolarmente convocati, alla nota riunione del Passo della Foce, per discutere con gli altri il progetto di un dirottamento aereo e l'attentato alla Camera di Commercio.=====

Questi dati, se da una parte confermano la prova dell'appartenenza degli imputati sopra menzionati al movimento eversivo Fronte Naz. Rivoluzionario, che si proponeva di fare attentati in "escalacion" (sic) contro "le istituzioni del regime demoborghese", dall'altra parte non sono idonei a dare per certa la partecipazione diretta o indiretta degli imputati stessi (Malentacchi, Gallastroni, Morelli M. e Cauchi) agli attentati, con particolare riguardo a quello di Terontola e a quello di Rigutino, anche se, per quanto riguarda il Malentacchi, è risultato che egli era dotato di una certa competenza nel campo degli esplosivi, avendo frequentato un corso per artificiere, durante il servizio militare di leva.=====

Indubbiamente, l'aver aderito a un movimento che respingeva il metodo democratico e che faceva della violenza la sua bandiera, è circostanza grave che si riflette in maniera negativa sugli imputati, al punto da ritenerli capaci di azioni delittuose, anche effettate, per fini politici: tale circostanza, peraltro, non equivale a prova concreta di colpevolezza.=====

Infine è da osservare che se l'attentato alla Camera di Commercio (in realtà non avvenuto) richiese necessariamente una riunione di preparazione (quella del Passo della Foce), deve logicamente presumersi che anche i tre precedenti attentati furono anticipati da altrettante riunioni preparatorie. Questa ipotesi, ancorchè fondata, non è però sorretta dalla benchè minima prova, onde, in conclusione, si impone, nei confronti di Malentacchi Piero, Gallastroni Giovanni, Morelli Marino e Cauchi Augusto, l'assoluzione per insufficienza di prove, dal reato di strage loro addebitato.=====

2-

- 24 -

Diverso è il discorso per il reato di detenzione illegale di armi, munizioni ed esplosivo e per la violazione dell'art. 2 della Legge 20 giugno 1952 n. 645, di cui sono chiamati a rispondere gli imputati suddetti, insieme al Franci, al Tuti e all'Affatigato.

I prevenuti, anche per le considerazioni che sono state fatte più avanti, erano indubbiamente al corrente che il movimento eversivo a cui erano affiliati, era dotato di armi, di munizioni e di esplosivo. Ma pur volendo ignorare tutti gli elementi di prova fin qui saldamente acquisiti, non si può che pervenire a una identica affermazione, non essendo ipotizzabile un movimento che si autodefinisce "rivoluzionario", privo dei mezzi necessari ed indispensabili ad attuare il proprio programma, improntato da atti di violenza e di terrorismo.=====

ANCL
Nel caso in esame, peraltro, una prova concreta esiste a carico degli imputati. Essa proviene, ancora una volta, dalla nota riunione del Passo della Foce. Se, infatti, in quella riunione si programò l'attentato alla Camera di Commercio, per il quale il Franci arrivò perfino ad approntare l'esplosivo occorrente, è matematicamente sicuro che tutti erano a conoscenza che il movimento disponeva di armi e di esplosivo. Tanto più che nella medesima riunione si avanzò il progetto più ardito di compiere il dirottamento di un aereo di linea: azione questa che richiede, da parte degli esecutori, l'impiego di armi e di esplosivi.=====

Ed allora, accertato che la cellula aretina del Fronte Nazionale Rivoluzionario deteneva illegalmente armi, munizioni e materiale esplodente, non è detta cellula - quale entità astratta - tenuta a rispondere del relativo reato, bensì i suoi componenti, in quanto della cellula erano espressione viva e operante.=====

In conclusione, il Valentacchi, il Gallastroni, il Morelli Marino e il Cauchi devono essere dichiarati colpevoli di detenzione di armi, munizioni ed esplosivo, come contestato al capo B).

A parte, più avanti, verrà trattata la posizione dei nominati, in ordine al reato di cui al capo E), relativamente alla violazione della Legge 20 giugno 1952 n. 645.=====

3°) IMPUTATI LUDDI Margherita e FRANCI Luciano. =

- 25 -

A carico della Luddi sono state acquisite, le prove più ineccepibili della sua colpevolezza, in ordine a entrambi i reati a lei ascritti: quello di detenzione illegale di armi, munizioni ed esplosivi e quello di ricettazione dei passaporti e dei documenti indicati nel capo D).

Per quanto riguarda il primo reato, il ritrovamento delle armi e degli esplosivi, dislocati in parte nell'abitazione propria e in parte in quella della nonna in Ortignano Raggiolo, rende del tutto superflua qualunque argomentazione, in proposito. E' solo da rilevare che la Luddi era pienamente cosciente che la custodia illegale di armi ed esplosivi importava la violazione di una precisa norma penale. Tanto è vero che dalle conversazioni telefoniche con l'amica Ivana Innocenti e con il Tuti, avute dalla Luddi il giorno successivo all'arresto del Franci e del Malentacchi, traspare tutta la profonda costernazione della Luddi stessa, determinata dalla presenza di quella "roba" in casa propria e in quella della nonna, in Ortignano Raggiolo. (ved. registraz. intercettazioni telefoniche a carte 224 e 230).

Nei confronti della Luddi deve essere pronunciata sentenza di condanna anche per il reato di ricettazione a lei contestato sotto il capo D). Reato del quale è chiamato a rispondere, in corresponsabilità con lei, lo stesso Franci Luciano, nei cui confronti sussistono prove di colpevolezza altrettanto sicure e precise.

I passaporti e gli altri documenti, consegnati dal Tuti al Franci e da questi affidati alla Luddi, provenivano da azioni delittuose, in quanto sottratti a terzi. Nè la Luddi e il Franci potevano ignorare tale illecita provenienza, trattandosi di documenti intestati a persone a loro sconosciute.

In dibattimento la ragazza ha assunto che i passaporti e gli altri documenti le erano stati affidati avvolti in carta e confezionati a pacchetto, per cui non aveva avuto la possibilità di esaminarli. Tale puerile giustificazione - smentita, peraltro, dalle precedenti dichiarazioni rese in istruttoria - non è idonea a scagionare la Luddi dalle sue responsabilità.

4°) IMPUTATO AFFATIGATO Marco. =



- 26 -

La posizione processuale del giovane Marco Affatigato risulta saldamente legata a quella del Franci e del Tuti.=====

Come si rileva principalmente dai manoscritti del Tuti allegati al processo, l'Affatigato, oltre a rivestire la figura dell'attivista e dell'organizzatore in seno al Fronte Nazionale Rivoluzionario, ~~aveva~~ aveva avuto un ruolo determinante nella fondazione di detto movimento eversivo e nella diffusione del medesimo in determinate zone della Toscana.=====

E' risultato che l'Affatigato aveva la sua base operativa in Lucca da dove dirigeva i collegamenti con esponenti dislocati in altre città. Proprio per la natura dei collegamenti con Tuti e Franci, il nominato giovane appare implicato con i predetti e con gli altri imputati, nel reato di concorso in promozione della ricostituzione del disciolto partito fascista. Reato che verrà trattato più avanti con riferimento a tutti gli imputati.=====

5°) IMPUTATI MORELLI Marino e MORELLI Pietro.==

Morelli Pietro, confermando quanto già dichiarato in istruttoria, ha ripetuto in dibattimento, che le munizioni rinvenute nella sua abitazione, unitamente ad un otturatore per moschetto mod. 91, erano di sua esclusiva pertinenza. Precisava, poi, che l'otturatore in argomento era stato da lui raccolto in campagna e collocato in un ripostiglio, tra i ferri vecchi.=====

Il Col. Ignazio Spampinato, esaminato in udienza detto Otturatore, osservava che esso appariva ben conservato ed in perfetta efficienza, anche se un eventuale uso del pezzo consigliava il controllo della calibratura del percussore: operazione, questa, di estrema facilità.=====

Le precisazioni del perito eliminano qualsiasi dubbio circa l'esatta classificazione dell'otturatore in questione, agli effetti della legge penale, nel senso che esso corrisponde a una "parte di arma da guerra atta all'impiego".=====

Poiché non vi è motivo di disattendere le dichiarazioni di Morelli Pietro, in ordine all'asserita disponibilità delle munizioni, dell'otturatore e degli altri oggetti indicati nell'imputazione, rinvenuti in casa sua dalla Polizia, si impone l'affermazione della di lui responsabilità, relativamente al capo C).==

- 27 -

In conseguenza, il fratello di lui, Morelli Marino, deve essere assolto con formula piena dalla stessa imputazione, non essendo emersi elementi di colpevolezza a suo carico, nemmeno sotto il profilo del concorso.=====

6°) IMPUTATO DONATI Luca.==

Osserva la Corte che il nome del Donati è emerso nel corso dell'istruzione sommaria, allorquando il Pubblico Ministero indagava sull'attività di Cauchi Augusto, resosi latitante a seguito dell'arresto del Franci e del Malentacchi.=====

Il Donati Luca, avendo seguito il Cauchi nella fuga in Francia, appena fatto rientro in territorio italiano veniva accuratamente assunto a verbale dall'Autorità di P.S. in Ventimiglia e quindi posto a disposizione della Procura della Repubblica di Arezzo, che ne aveva fatto richiesta.=====

In data 7 febbraio 1975 il Donati, comparso davanti al magistrato inquirente aretino, veniva interrogato in merito ai rapporti da lui intrattenuti con gli altri imputati e, successivamente incriminato e tratto in arresto per falsa testimonianza.===

Senza entrare nel merito, è da rilevare che il Donati fu assunto dal Pubblico Ministero con l'assistenza continua del difensore (Avv. Bianconi), tanto è vero che a interrogatorio ultimato il magistrato, anziché disporre il deposito di tale atto - come previsto dalle norme di rito - ritenne più pratico consegnare al difensore copia di detto verbale, la stessa che è stata prodotta dalla difesa ed allegata al verbale di udienza.=====

Stando in questi termini i fatti, appare evidente come il Donati Luca sia stato interrogato (il 7.2.1975) non in veste di testimone, bensì in veste di imputato. In tale ruolo, pertanto, egli non era vincolato all'obbligo tassativo di dire la verità, avendo il diritto più che naturale di difendersi.=====

Il fatto che l'atto in argomento non risulti intestato "Verbale di interrogatorio di imputato" e che lo stesso non dia atto della presenza del difensore, non può avere alcuna rilevanza, trattandosi di mere omissioni che investono la forma e che ovviamente non possono produrre effetti sulla sostanza dell'atto

/

- 28 -

stesso.=====
Per queste considerazioni meritano accoglimento le richieste della difesa formulate in favore dell'imputato, il quale deve essere assolto con formula piena dal reato di falsa testimonianza a lui ascritto.=====

7°) CONSIDERAZIONI IN ORDINE AL REATO DI STRAGE.==

In ordine al reato di strage contestato agli imputati tutti, con esclusione di Luddi Margherita, Affatigato Marco, Morelli Pietro e Donati Luca; osserva il Collegio che l'art. 422 Cod. Pen. prevede, per la sussistenza di detto reato, sotto il profilo meno grave che ci interessa, 1°) il compimento di atti idonei a porre in pericolo la pubblica incolumità; 2°) il compimento degli atti al fine di uccidere.=====



Gli atti possono essere compiuti con qualsiasi mezzo materiale ma devono essere idonei a porre in pericolo la pubblica incolumità, ovvero, debbono contenere in sé la capacità di produrre un danno potenziale e probabile per il bene-interesse protetto (cioè, la vita della collettività).=====

E' inoltre necessario che l'agente determini, con la sua azione, un effettivo pericolo per la pubblica incolumità e che, cioè, il pericolo stesso sia effettivamente e concretamente sorto.

Ma l'elemento principe che qualifica il reato di strage è quello soggettivo (dolo specifico), consistente nel fine di uccidere.=====

Il che significa che per la sussistenza del reato di strage - così come è stato contestato agli imputati - è richiesto il compimento di atti idonei a produrre un danno obiettivamente potenziale e probabile a porre in pericolo la pubblica incolumità, ispirato alla precisa volontà di uccidere. Ciò implica che non è sufficiente l'oggettiva idoneità dell'atto a porre in pericolo la vita di più persone, ma occorre che con quel mezzo si sia voluto attentare realmente alla vita anche di una persona sola.=====

E' opportuno chiarire che il reato di strage, come è formulato nel richiamato art. 422 Cod. Pen., non contempla la previsione

- 29 -

del tentativo. Il Legislatore, invero, ha ravvisato l'elemento materiale del delitto di strage nel compimento di atti aventi obiettivamente la idoneità a creare il pericolo alla vita e alla integrità fisica della collettività mediante violenza - evento di pericolo - con la possibilità che dal fatto derivi la morte di una o più persone - evento di danno - per cui la morte o le lesioni eventualmente derivate alle persone costituiscono solo circostanze aggravanti.=====

Valutate le resultanze della perizia tecnica espletata dall'ing. Vincenzo Abruzzo, alla luce degli elementi di natura strettamente giuridica sopra enunciati, sembra alla Corte di potere affermare con tutta serenità che l'attentato di Terontola (avvenuto la sera del 6 gennaio 1975 verso le ore 21,15), configuri obiettivamente il delitto di strage contestato, sotto il profilo della oggettiva idoneità degli atti compiuti a creare un effettivo pericolo alla vita ed alla integrità fisica della collettività.=====

Considerato, poi, che l'attentato - il quale provocò l'esportazione violenta di circa cinquantacinque centimetri di rotaia - venne realizzato in un tratto di binario caratterizzato dall'altezza del rilevato sul piano di campagna di circa otto metri e dalla elevata velocità dei treni in transito (con punte di 140 e 160 Km/h), l'ipotesi di previsioni catastrofiche appare quanto mai legittima e quindi idonea a evidenziare una specifica volontà di uccidere degli imputati. Nella specie, infatti, il dolo specifico si concreta e si identifica nella natura del mezzo usato e nelle modalità dell'azione.=====

In effetti, nel momento stesso in cui gli attentatori dettero fuoco alla miccia collegata all'esplosivo, insorse il pericolo per la pubblica incolumità. Pericolo che si presentava sotto il duplice aspetto di una esplosione sotto un treno in transito o di una interruzione della linea di tal natura da rendere inevitabile il deragliamento.=====

Se il pericolo non si tradusse in un disastro dalle proporzioni incalcolabili, ciò fu dovuto alla concomitanza di una se-

- 30 -

rie di circostanze imponderabili, ~~meramente fortuite~~, quali: 1°) il regolare mantenimento dell'assetto geometrico del binario; 2°) la perfetta planarità delle due fughe di rotaia; 3°) la leggera divergenza della fuga sinistra della rotaia nella testata presa di calcio; 4°) la leggera anomalia altimetrica, sempre della testata presa di calcio, la quale aiutava la ruota a saltare la soluzione di continuità (ved. deposizione ing. Abruzzo all'udienza del 23.4.1976 e perizia espletata dal medesimo).=====

D'altra parte la situazione di grave pericolo si protrasse fino alla scoperta dell'attentato (avvenuta, come si è già detto, dopo il passaggio di ben trentatré convogli ferroviari) in quanto il continuo martellamento della testata di ~~vuoto~~ calcio e di punta della soluzione di continuità poteva determinare un assetto sempre più favorevole ad un deragliamento; ed in effetti un così pericoloso processo si andava maturando dal momento che una saldatura alluminotermica distante metri 6,70 dal punto di rottura, presentava una incrinatura iniziante dalla suola della rotaia. Fatto questo che avrebbe determinato la liberazione di un tratto di rotaia dalla sua sede naturale.=====

Si ritiene utile richiamare la ~~wwwawaw~~ opinione della Suprema Corte in tema di strage. "Nell'ipotesi dell'art. 422 Cod. Pen., l'interesse protetto è quello della incolumità pubblica. L'elemento materiale del delitto si concreta nel compimento di atti aventi obiettivamente l'idoneità a creare pericolo alla vita ed alla integrità fisica della collettività. Atti sorretti dal dolo specifico di uccidere, non necessariamente manifestato contro un determinato oggetto passivo, e con la possibilità che ne derivino la morte o lesione ad una o più persone, atteggiandosi questi eventi ultimi solo come circostanze aggravanti della ipotesi criminosa." (Cass. Sez. I^a, Sent. 135, depos. il 2.4.1968, imp. to Ferrari).=====

Ad abundantiam è da osservare che se gli attentatori avessero voluto limitare i danni alle cose, senza coinvolgere la pubblica incolumità, avrebbero preso di mira altre strutture ferroviarie, non certamente il materiale rotabile, come è avvenuto nel caso

- 31 -

esame.=====
Comunque, anche dal comportamento degli attentatori, successivo all'azione terroristica, proviene, sia pure in via indiretta, la prova dell'intenzione di uccidere. Essi, infatti, dopo l'attentato di Terontola e dopo gli altri due attentati (quello di Rigatino e quello dei "Filosofi") non sentirono la necessità di emettere alcun "proclama". Questa omissione, per chi ha fatto del terrorismo la propria bandiera, può essere interpretata come indice di amara delusione. I vari attentati, ~~infatti~~ compreso quello di Terontola, costituirono, infatti, per chi li eseguì, altrettanti fallimenti, dei quali, ovviamente non si poteva rivendicare il "merito": ciò unicamente per la ragione che venne a mancare l'epilogo catastrofico, con le clamorose quanto drammatiche ripercussioni in campo nazionale.=====

Quindi, anche per questa considerazione che trova un suo fondamento logico nella natura stessa delle cose, si può giungere alla convalida della prova sulla esistenza del dolo specifico negli imputati.=====

Sulla base delle argomentazioni proposte trova conforto l'affermazione della penale responsabilità di Franci Luciano e Tutti Mario, in ordine al reato di strage contestato.=====

8°) CONSIDERAZIONI IN ORDINE AL REATO DI RICOSTITUZIONE DEL DISSOLTO PARTITO FASCISTA.-

Osserva la Corte che gli attentati ai treni sulla tratta Arezzo-Ciusi e il progettato attentato al palazzo della Camera di Commercio di Arezzo, non possono essere considerati alla stregua di manifestazioni di criminalità comune, essendo emerso in modo assai chiaro, che tali attentati facevano parte di un vasto piano eversivo che, nelle intenzioni dei loro ideatori, era destinato a protrarsi nel tempo e ad estendersi gradatamente sull'Italia centrale a tutto il territorio nazionale.=====

Del resto, come si evince dalla natura stessa dei reati commessi, questi non erano fini a sè stessi nè risultavano sorretti da motivazioni comuni, tendenti a procurare una qualche utilità ai loro autori. Al contrario, tali reati rappresentavano il mez-

4-

- 32 -

zo per la realizzazione di un preordinato piano rivoluzionario. =

E che i suddetti attentati debbono essere valutati sotto questo aspetto, lo si evince dalla denominazione di "Fronte Nazionale Rivoluzionario" assunta dal movimento cui gli imputati appartenevano, dalla reiterazione delle azioni delittuose, nonché, dalla entità dei depositi di esplosivo approntati evidentemente in vista di altri attentati. =====

Peraltro, la conferma che le azioni criminose mirassero al sovvertimento violento delle istituzioni dello Stato, scaturisce da una prova che può essere definita documentale e che proviene direttamente dai maggiori imputati. Si tratta, invero, del contenuto del cosiddetto "proclama" redatto dal Franci e sequestrato al Malentacchi, nonché del programma eversivo enunciato nel manoscritto del Tuti (ved. a c.1434). Nel primo si definiscono le azioni criminose portate a termine e quelle minacciate in crescendo per il futuro, "attentato alle istituzioni ^{del regime,} demoborghese". Nel manoscritto del Tuti, si traccia il progetto di uno Stato (che si tende a instaurare) strutturato su principi che prevedono o presuppongono la sopraffazione di ogni forma di democrazia e di libertà. =====

Sulla scorta di questi elementi, si può ritenere la sussistenza di un'associazione criminosa composta del Franci, del Malentacchi, del Gallastroni, del Morelli Marino, del Tuti, del Cauchi e dell'Affatigato, nonché di molti altri membri, anche importanti, che nonostante i lodevoli sforzi degli investigatori e dei magistrati inquirenti, sono sfuggiti all'inchiesta. =====

Tale associazione, come si è visto, aveva la finalità di sovvertire, per mezzo della violenza, l'ordine costituito e le libertà democratiche: finalità che sembrano coincidere con la promozione e la riorganizzazione del disciolto partito fascista. ==

Il reato contestato agli imputati, consistente nell'aver promosso e organizzato la ricostituzione del disciolto partito fascista, si desume coordinando gli artt. 1 e 2 della Legge 20 giugno 1952 n. 645, nota sotto il nome di "Legge Scelba". Infatti, il primo comma dell'art. 2 (menzionato nel capo di imputazione) si



- 33 -

limita a prevedere le sanzioni penali per "chiunque promuove ed organizza sotto qualsiasi forma la ricostituzione del disciolto partito fascista a norma dell'articolo precedente", onde, per la costruzione della fattispecie è necessario fare ricorso all'intero articolo, il quale, enunciando il concetto di riorganizzazione del disciolto partito fascista, indica le modalità esemplative della condotta di chi promuove, organizza, dirige o partecipa a un'associazione di tipo neofascista.=====

Le note qualificanti la condotta di chi promuove, organizza, un'associazione o un movimento a finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, sono descritte in termini sufficientemente chiari nel richiamato art.1, sicchè sembra superfluo scendere a un'analisi particolareggiata della norma. Comunque è importante sottolineare come non ogni episodio di violenza, di denigrazione della democrazia, di propaganda razzista, ecc. costituisce uno dei delitti di riorganizzazione del disciolto partito fascista.=====

A tal fine occorre o che l'episodio sia idoneo a determinare il costituirsi di una associazione o di un movimento aventi la finalità antidemocratiche proprie del partito fascista (delitto di promozione o organizzazione), ovvero, qualora ci si riferisca ad una associazione già costituita, che l'episodio rientri nei suoi compiti istituzionali, faccia parte, cioè, del suo programma.=====

E' ovvio, quindi, che la sanzione penale non si rivolge a tutti i movimenti che esaltino l'uso della violenza quale metodo di lotta politica o che attuino una qualsiasi altra nota qualificante dell'art.1 della Legge 20 giugno 1952 n.645. Della legge, infatti, intende reprimere soltanto quei movimenti che, oltre ad avere finalità antidemocratiche, siano in qualche modo riconducibili, nel programma o nella ideologia, al disciolto partito fascista.=====

Sulla scorta di queste considerazioni di carattere generale, si può affermare che il "Fronte Nazionale Rivoluzionario", nel quale gli imputati si riconoscevano come componenti e organiz=
17

- 34 -

zatori, esprimeva i connotati di un movimento sovversivo di impronta fascista.=====

Nell'intervista immaginaria redatta da Tuti Mario e dallo stesso riconosciuta autentica, l'imputato così riassume il programma politico del Fronte Nazionale Rivoluzionario, di cui egli era l'ideologo: "Il programma politico del Fronte può essere così sintetizzato: a) rifiuta il regime dei partiti in quanto metodo di governo inefficace e corrotto; b) è contro l'individualismo, il collettivismo, il liberalismo e il marxismo. Ideologie che non considerano l'uomo; c) ripudia la lotta di classe e il capitalismo, è per la solidarietà fra le categorie sociali; d) E' contro la spartizione del mondo fra USA e URSS; e) appoggia i popoli che lottano contro il colonialismo USA e l'imperialismo URSS, quindi guarda con simpatia i vari Movimenti di Liberazione Nazionale che combattono nell'America Latina, in Africa e in Asia. In particolare appoggia la lotta del popolo Palestinese contro l'aggressione giudaica; f) respinge la cultura marxista e massificata, la scuola del livellamento e dell'erudizione. Propone una educazione dei giovani nello stile e nel carattere per una formazione culturale e organica; g) vuole smascherare i falsi miti del progressismo, del pacifismo, dello scientismo quali espressioni palesi che provocano la decadenza e l'ammollimento dei popoli; h) sulle rovine dello stato demo-parlamentare vuole costituire uno stato organico aristocratico, cioè fondato sul governo dei migliori elementi della Nazione e sui valori di Ordine, Giustizia e Gerarchia." (Ved. a carte 1029).=====

In tale programma - seppure tracciato in termini sintetici - si ravvisano elementi, quali, per esempio, il rifiuto del pluralismo dei partiti, l'antigiudaismo, l'opposizione al pacifismo, l'abbattimento dello stato demo-parlamentare, che danno una qualificazione spiccatamente ~~fascista~~ di tipo fascista al programma stesso.=====

Dei suoi sentimenti antiggiudaici (caratteristica del fascismo) il Tuti dà prova anche nella lettera in atti inviata a Nicola Baldacci il 15 febbraio 1976 (a carte 1399).=====

- 35 -

E ancora, nel memoriale scritto a mano (a carte 1434) e trasmesso dalla direzione delle carceri francesi, il Tuti (a pag. 4) precisa che il suo impegno ufficiale "nelle organizzazioni" cosiddette di destra o meglio fasciste risale al 1970.... e prosegue testualmente: "naturalmente anche prima di allora avevo manifestato idee fasciste.... Purtroppo nell'anno seguente il M.S.I. evolveva in senso conservatore e reazionario arrivando ad unirsi al partito monarchico ed offrendo la vicepresidenza del partito ad un ammiraglio della resistenza. In quel periodo quindi le mie simpatie si spostarono ai vari gruppi extra-parlamentari di destra che conservavano la loro ideologia fascista e proletaria ed in particolare ad Ordine Nuovo?====

Infine, nello stesso memoriale è contenuto un esplicito richiamo alla camera delle corporazioni, al consiglio della rivoluzione, alla cosiddetta camera delle etnie, che nella organizzazione politico-economica della nuova società vagheggiata dal Tuti, ricorda assai da vicino quella del passato regime.=====

Del resto, il Franci medesimo, nel corso di una conversazione avuta con il M. llo Baldini della Squadra Politica della Questura di Arezzo, ebbe a dichiarare testualmente: "io non sono un missino, sono un fascista!" (ved. deposizione resa al dibattimento dal M. llo Baldini).=====

Numerosissimi sono gli elementi acquisiti a carico degli imputati, in ordine al reato in argomento, fra tanti è da ricordare che nella nota riunione del 22 gennaio 1975 al Passo della Foce, si parlò del progetto di un dirottamento aereo, in quanto questo gesto criminoso mirava alla liberazione del "prigioniero politico" Franco Freda, noto estremista di destra.=====

Da quanto fin qui è stato detto, risulta provato che Franci Luciano, Valentacchi Piero, Ballastroni Giovanni, Morelli Marino, Tuti Mario, Cauchi Augusto e Affatigato Marco facevano parte di un movimento eversivo denominato "Fronte Nazionale Rivoluzionario" e che tale movimento era teso a promuovere e organizzare la ricostituzione del disciolto partito fascista. Deve essere pertanto affermata la penale responsabilità dei predetti, in ordine al reato loro ascritto al capo E) della rubrica.=====

17

- 36 -

Per le considerazioni svolte si impone l'affermazione di responsabilità nei confronti di FRANCI Luciano, TUTI Mario, LUDDI Margherita, AFFATIGATO Marco e MORELLI Pietro, in ordine ai reati loro ascritti come in epigrafe. Nei confronti di MALENTACCHI Pietro, GALLASTRONI Giovanni, MORELLI Marino e CAUCHI Augusto la affermazione della loro penale responsabilità deve essere pronunciata limitatamente ai reati di detenzione illegale di esplosivi e di arma da guerra, nonché di promozione e organizzazione della ricostituzione del disciolto partito fascista.

Per quanto riguarda quest'ultimo reato, deve essere esclusa per tutti l'aggravante prevista dall'art. 2, terzo comma, della Legge 20 giugno 1952 n. 645, perchè nella specie non sussiste.

Ai fini della determinazione delle pene da infliggere in concreto, la Corte, visto l'art. 133 Cod. Pen., ritiene, quanto al Franci e al Tuti, di unificare sotto il vincolo della continuazione tutti i reati loro rispettivamente attribuiti - ivi compreso, per il Franci, anche quello di ricettazione di cui al capo D) - ai sensi dell'art. 81 cpv. Cod. Pen.. Quindi, presa come base la pena prevista per il reato più grave - quello di strage - nella misura del minimo edittare, pari ad anni quindici di reclusione, reputa giusto accrescere tale pena - per effetto della continuazione - di anni due per il Franci e di anni cinque per il Tuti, avuto riguardo della maggiore pericolosità da quest'ultimo dimostrata, nonché della condotta crudele e di aperta ribellione allo Stato tenuta successivamente alla consumazione dei reati. Vengono, pertanto, erogati, in concreto a Franci Luciano anni diciassette di reclusione e a Tuti Mario anni venti di reclusione.

Per Malentacchi Pietro, Gallastroni Giovanni, Morelli Marino e Cauchi Augusto, la Corte, visto l'art. 133 Cod. Pen., ritiene equo infliggere, per i reati di cui ai capi B) ed E) loro ascritti - escluso il reato di strage - operata la unificazione ai sensi dell'art. 81 cpv. Cod. Pen., anni cinque di reclusione ciascuno. Tale pena si ricava prendendo come base la sanzione pre-



- 37 -

vista per il reato più grave (quello di cui al capo 1) nella misura di anni tre di reclusione, aumentata di due anni di reclusione, in applicazione della continuazione.=====

Per Luddi Margherita, previa unificazione del reato di ricettazione con quello di detenzione illegale di esplosivo e armi da guerra, visto l'art. 133 Cod. Pen., è pena equa anni tre di reclusione e Lire trecentomila di multa (pena base, derivante dall'art. 10 della Legge 14 ott. 1974 n. 497, anni due di reclusione e L. 200.000 di multa, accresciuta di un anno di reclusione e L. 100.000 di multa per la ricettazione).=====

Per Affatigato Marco, imputato della sola violazione della Legge 20.6.1952 n. 645, la Corte, visto l'art. 133 Cod. Pen., ritiene erogare anni quattro di reclusione.=====

Infine, a Morelli Pietro, colpevole di avere detenuto parte di arma da guerra atta all'impiego (otturatore di moschetto mod. 91) e munizioni non da guerra, la Corte, visto l'art. 133 Cod. Pen., ritiene giusto di contenere la pena al minimo edittale con l'attenuante di cui all'art. 5 della Legge 2 ott. 1967 n. 895 e, tenuto conto della continuazione contestata, di erogare in concreto mesi sette di reclusione e lire centomila di multa.=====

Tutti gli imputati, in solido, sono tenuti al pagamento delle spese processuali e a quelle di custodia preventiva, cui ciascuno di essi ha dato origine.=====

Ai sensi dell'art. 29 Cod. Pen., Franci Luciano e Tutti Mario devono essere dichiarati perennemente interdetti dai pubblici uffici. Per il Malentacchi, il Morelli Pietro, il Gallastroni e il Cauchi, tale interdizione è limitata, invece, ad anni cinque.=====

~~anche~~ Per Affatigato Marco è prevista la pena accessoria della privazione, per anni cinque, dei diritti e degli uffici indicati nell'art. 28, comma 2° n. 1 e 2, del Cod. Pen.=====

Poichè Morelli Pietro è incensurato e vi è motivo di ritenere che per l'avvenire egli si asterrà dal commettere altre violazioni della legge penale, può godere dei benefici di legge di cui agli art. 163 e 175 Cod. Pen.=====

Tutte le armi, gli esplosivi, le munizioni e i relativi accessori

17

- 38 -

in giudiziale sequestro, devono essere confiscati ai sensi dell'art. 240 Cod. Pen. e versati alla competente Direzione di Artiglieria.

Le altre cose in giudiziale sequestro possono essere restituite - a norma dell'art. 622 Cod. Proc. Pen. - agli aventi diritto.

Franci Luciano e Tutti Mario - quali responsabili del delitto di strage - sono tenuti, ai sensi dell'art. 489 Cod. Proc. Pen., a risarcire solidalmente il danno in favore dell'Amministrazione Autonoma della Ferrovia dello Stato, costituita parte civile, nella misura richieste e documentata di Lire 3.137.550 (= ^{oltre gli interessi} tre milioni centotrentasettemilacinquecentocinquanta), nonché a rimborsare, in favore della medesima parte civile, le spese di costituzione e di difesa che vengono liquidate in complessive Lire 530.000 (= cinquecentotrantemila), ivi comprese £. 30.000 = per spese e £. 500.000 = per onorari di avvocato.

Malentacchi Piero, Gallastroni Giovanni, Morelli Marino e Cauchi Augusto debbono essere assolti dal reato di strage di cui al capo A), per insufficienza di prove. Morelli Marino deve essere assolto dal reato di cui al capo C), per non aver commesso il fatto e Donati Luca, deve essere assolto dal reato di falsa testimonianza ascrittogli, perchè il fatto non costituisce reato. Gli atti relativi alla posizione processuale del Donati, devono essere trasmessi all'Ufficio del Pubblico Ministero, che ne ha fatto esplicita richiesta, per quanto di sua competenza.

La estrema gravità dei fatti non consiglia la concessione della libertà provvisoria in favore degli imputati.

P. Q. M.

la CORTE D'ASSISE di AREZZO, visti gli artt. 483 e 488 Cod. Proc. Pen., dichiara FRANCI Luciano e TUTTI Mario colpevoli dei reati loro ascritti di strage, di detenzione illegale di esplosivi e di arma da guerra, di promozione e organizzazione della ricostituzione del disciolto partito fascista, con l'esclusione per quest'ultimo reato dell'aggravante di cui all'art. 2, terzo comma, della Legge 20 giugno 1952 n. 645, ed il FRANCI, inoltre, del rea-

- 39 -

to di ricettazione, unificati, tutti i reati suddetti, sotto il vincolo della continuazione, ai sensi dell'art. 81 cov. Cod. Pen.;
dichiara MALENTACCHI Piero, GALLASTRONI Giovanni, MORELLI Marino e CAUCHI Augusto colpevoli dei reati di detenzione illegale di esplosivi e di armi da guerra, nonché di promozione e organizzazione della ricostituzione del disciolto partito fascista con esclusione, per quest'ultimo reato, dell'aggravante di cui all'art. 2, terzo comma, della Legge 20 giugno 1952 n. 645, unificati i suddetti reati sotto il vincolo della continuazione;—

dichiara LUDDI Margherita colpevole dei reati di illegale detenzione di esplosivi e di armi da guerra nonché di ricettazione, come contestato, unificati sotto il vincolo della continuazione;=====

dichiara AFFATIGATO Marco colpevole del reato di promozione e organizzazione della ricostituzione del disciolto partito fascista, esclusa l'aggravante di cui all'art. 2, terzo comma, della Legge 20 giugno 1952 n. 645;=====

dichiara, infine, MORELLI Pietro colpevole del reato descritto agli art. 1 e 2 della Legge 20 giugno 1952 n. 645, di detenzione continuata di parte di arma da guerra atte all'impiego e di munizioni non da guerra, con l'attenuante di cui all'art. 5 della Legge 2 ottobre 1967 n. 895;=====

e, pertanto, condanna : =====
TUTI Mario alla pena di anni venti di reclusione;=====
FRANCI Luciano, alla pena di anni diciassette di reclusione;=====
MALENTACCHI Piero, GALLASTRONI Giovanni, MORELLI Marino e CAUCHI Augusto, ciascuno, alla pena di anni cinque di reclusione;=====
LUDDI Margherita alla pena di anni tre di reclusione e Lire trecentomila di multa;=====
AFFATIGATO Marco, alla pena di anni quattro di reclusione;=====
MORELLI Pietro alla pena di mesi sette di reclusione e Lire centomila di multa.=====

Condanna tutti in solido al pagamento delle spese processuali e a quelle di custodia preventiva cui ciascuno di essi ha dato origine.=====

Visto l'art. 29 Cod. Pen., dichiara TUTI Mario e FRANCI Luciano

7

- 40 -

interdetti perennemente dai pubblici uffici e MALENTACCHI
Piero, GALLASTRONI Giovanni, MORELLI Marino e CAUCHI Augusto,
interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. =

Visto l'art. 2, comma 4°, della Legge 20 giugno 1952 n. 645,
dichiara AFFATIGATO Marco privato per un periodo di cinque
anni dei diritti e degli uffici indicati nell'art. 28, comma
2° n. 1 e 2, Cod. Pen. =

Visti gli artt. 163 e 175 Cod. Pen., dispone che la pena co-
me sopra inflitta a MORELLI Pietro rimanga sospesa fino al
termine di anni cinque e che della condanna non sia fatta
menzione sui certificati del Casellario Giudiziale rilascia-
ti a richiesta privata. =

Visto l'art. 240 Cod. Pen., ordina la confisca di tutte le
armi, gli esplosivi, le munizioni e i relativi accessori in
giudiziale sequestro, con conseguente versamento alla compe-
tente Direzione di Artiglieria. =

Visto l'art. 622 Cod. Proc. Pen., ordina la restituzione del-
le altre cose in giudiziale sequestro in favore degli avan-
ti diritto. =

Visto l'art. 489 Cod. Proc. Pen., condanna TUTTI Mario e FRAN-
ci Luciano solidalmente a risarcire il danno in favore del-
l'Amministrazione Autonoma delle Ferrovie dello Stato, costi-
tuite parte civile, nella misura di L. 3.137.550=, oltre gli in-
teressi di legge dal dì del fatto, nonché al rimborso delle
spese di costituzione e di difesa, in favore della stessa
parte civile, che liquida in complessive Lire 530.000=, ivi
comprese 500.000= per onorari di avvocato. =

Visto l'art. 479 Cod. Proc. Pen., assolve MALENTACCHI Piero,
GALLASTRONI Giovanni, MORELLI Marino e CAUCHI Augusto dal rea-
to di strage di cui al capo A) per insufficienza di prove;
MORELLI Marino dal reato di cui al capo C) per illegale de-
tenzione di parte di arma da guerra e di munizioni, per non
aver commesso il fatto. Assolve, infine, DONATI Luca dal reato
di falsa testimonianza, perchè il fatto non costituisce reato.

Ordina la trasmissione degli atti all'Ufficio del Pubbli-



- 41 -

co Ministero, per quanto di competenza, in ordine alla
posizione del nominato DONATI Luca.

Respinge l'istanza di libertà provvisoria avanzata
dalla difesa in favore degli imputati.

In Arezzo il 28 aprile 1976.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE

(Dr. Pietro Scarfi)

Pietro Scarfi

Depositato in Cancelleria

21/5/76

Arezzo, il

Il Cancelleri

[Signature]

*28-4-76 Appello difensore Labi
29-4-76 Appello Am Graciani per
Gallastoni - Andochi - Affatigato
e i due Morelli*

*29-4-76 Appello Gallastoni - Franci
Morelli - Malentacchi*

*30-4-76 Appello P.M. contro Malentacchi
Piero Gallastoni, Morelli
Marino, Cauchi Augusto.*



[Large handwritten mark, possibly a signature or initials, crossing the bottom of the page.]

Sentenza Corte Assise Appello di Firenze in data 30.11.77, in parziale riforma della sentenza della Corte di Assise di Arezzo, in data 28.4.76, appellata dagli imputati Franci Luciano, Malentacchi Piero, Luddi Margherita, Tuti Mario, Morelli Marino, Gallastroni Giovanni, Canchi Augusto, Affatigato Marco e Morelli Pietro, nonché dal P.M. nei confronti del Malentacchi, del Morelli Marino, del Gallastroni e del Cauchi, ritenute per la Luddi Margherita le attenuanti generiche, riduce la pena complessiva a lei inflitta ad anni 1, mesi 6 di reclusione e L. 200.000 di multa. Visto l'art. 163 C.P., ordina sospendersi per anni cinque alle condizioni di legge l'esecuzione della predetta pena.

Conferma nel resto l'impugnata sentenza, e condanna il Franci; il Malentacchi; il Tuti; il Morelli Marino, il Gallastroni, il Cauchi, l'Affatigato ed il Morelli Pietro al pagamento, in solido, delle maggiori spese processuali, nonché il Tuti ed il Franci al rimborso, in solido, delle spese di assistenza e difesa in favore della costituita parte civile, Azienda Autonoma delle FF.SS., liquidate in complessive L. 600.000

30.11.77 Ricorsi Malentacchi Tuti e Franci

1.12.77 Ricorso Avv. Graverini per Morelli Marino, Morelli Pietro Gallastroni, Affatigato e Luddi

1.12.77 Ricorso Avv. Ghinelli per Franci, Malentacchi, Morelli, Gallastroni e Cauchi

1.12.77 Ricorso Affatigato

2.12.77 Ricorso Avv. Sangermano per Tuti, Franci e Malentacchi

Sentenza Corte di Cassazione 1.12.78 dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 1e 2 L. 20.6.52 n. 645 sollevata in relazione agli art. 3 17, 18.49 della Costituzione. Dichiara altresì la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 D.P.R. 4. 8.78 n. 413 sul punto in cui esclude dal condono il reato di cui all'art. 2 della predetta legge 20.6.52 n. 645 riferimento art. 3 costituzione. Rigetta ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del procedimento ed al versamento ciascuno a favore della Cassa delle Ammende, della somma di L. 100.000; condanna altresì il Tuti ed il Franci al pagamento a favore delle parti civili Azienda Autonoma della FF.SS. dello Stato, rappresentata dall'avvocatura dello Stato, delle spese sostenute dalla stessa che liquida in L. 210.000 di cui L. 200.000 per onorari. Passata in giudicato 1.12.78
Arezzo 18.4.79

IL CANCELLIERE



Per copia conforme all'originale

Arezzo, il

13 AGO 1980

IL CANCELLIERE

(dott. Ferdinando Braccini)






PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AREZZO

Arezzo, il 18/8/80 19..... N. 474/21
 Alleg. N Risposta a Nota 31/7/80 N. 2015/22/80V
 OGGETTO: Commissione Parlamentare d'inchiesta sulla
 strage di via Fani, sul sequestro e l'assas-
 sinio di Aldo Moro e sul terrorismo in
 Italia.

A S.E. IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
F I R E N Z E

Con riferimento alla nota del 31/7/80 co-
 munico che l'unico procedimento di natura ter-
 roristica dal 1972 in poi é il procedimento a
 carico di Franci Luciano + 7, in ordine al qua-
 le é stato interessato il Presidente del Tri-
 bunale, che ha provveduto dando notizia con la
 nota che in copia si allega.

Ossequi.



IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
 (Dr. E. RISITO)



Handwritten signature

**TRIBUNALE DI AREZZO**

N. 1/76 C.Assise

Arezzo, 12.8.1980

Risposta a nota del 7.8.1980 n. 474/21


OGGETTO Commissione parlamentare d'inchiesta sulla strage di Via Fani.

Ill.mo Signor Procuratore
della Repubblica diA R E Z Z O

In riferimento alla nota emarginata comunicato che in data odierna questo Ufficio ha provveduto a trasmettere alla Corte di Appello di Firenze copia autentica della sentenza pronunciata dalla Corte di Assise presso questo Tribunale in data 28.4.1976 a carico di Franci Luciano ed altri imputati del delitto di cui agli artt. 81, 110, 422, 2° co. ed altro.

Comunico altresì che non è stato possibile trasmettere ulteriori atti del procedimento in quanto il fascicolo processuale è stato trasmesso in data 23.5.1979 all'Ufficio Istruzione del Tribunale di Firenze, a seguito di richiesta del G.I. Dott. Vincenzo Tricomi.

Con ossequi.

IL PRESIDENTE ff.
(Dott. Franco Chimenti)

FIRENZE (I)



Tribunale Civile e Penale di Firenze

UFFICIO ISTRUZIONE

N. 309/79-A

Firenze, li 30.9.1980.-

Risposta a nota del 4.8.1980


N. 2936 IV.5.1.

Oggetto: Proc. penale contro ARGENTIERO GABRIELLA + 93
Imputati di Banda armata ed altro.

AL SIG. PRESIDENTE

DELLA CORTE DI APPELLO

- FIRENZE -



In adempimento della richiesta della S.V. comunico quanto segue in relazione al procedimento penale in oggetto indicato, pendente in istruttoria davanti a questo G.I.

In data 15 febbraio 1979, su richiesta motivata della D.I.G.O.S. di Firenze, il Procuratore della Repubblica di Firenze emette decreto di intercettazione telefonica su utenza intestata ad ARGENTIERO Gabriella, nata a Ceglie Messapico il 4.6.1950, sospettata di appartenere a gruppo eversivo, (proc.pen.n.930/79 R.G.P.M.).

All'esito di quanto emerso dalle intercettazioni e dalle contemporanee indagini di P.G., la Procura emette ordini di cattura di Argentiero Gabriella, d'Elia Sergio, Petrella Florinda, Pulignano Pietro, Sacchi Pia; Donati Boriana, Malacarne Luisa, Ciani Giuliana, Palmieri Salvatore, Marcetti Corrado, D'Amico Quinto Mario, Teot Laura, Ponzetta Giovanna Maria, che sono eseguiti tra il 16 ed il 20 giugno 1979, ad esclusione dei latitanti Petrella e Pulignano.

Nel corso delle perquisizioni conseguenti agli arresti, viene scoperto in via dei Renai 13 in Firenze materiale costituente l'archivio del Gruppo fiorentino di PRIMA LINEA e delle SQUADRE PROLETARIE DI COMBATTIMENTO, materiale dal quale, tra l'altro, si evince che dette "sigle" avevano rivendicato varie azioni terroristiche compiute in Firenze ed altre località della Toscana.

In data 23 maggio 1979, a seguito di perquisizione in appartamento sito in Prato via Cortesi 18, viene arrestato Misseri Federico.

In detto appartamento si ritrovano ingenti quantitativi di esplosivo, centinaia di cartucce, misce, cavetti per apparati radio, numerose macchine da scrivere e da ciclostile, apparati rice-trasmittenti e centinaia di volantini ciclostilati tra cui quello rivendicante l'omicidio del P.M. di Milano Emilio ALESSANDRINI.

Nel corso delle conseguenti indagini si accertano i collegamenti tra il Misseri e l'Argentiero ed il Palmieri.

Nel frattempo Petrella Florinda, latitante al sopra indicato O.C. del P.M. di Firenze, viene tratta in arresto in Pisa il giorno 26.6.1979.

*Tribunale Civile e Penale di Firenze*

UFFICIO ISTRUZIONE

N. Firenze, li

Risposta a nota del N.

Oggetto:

- 2 -

A seguito delle connesse indagini di P.G., vengono arrestati ed incriminati diverse persone residenti in Pisa e risultate collegate con i fatti di cui al presente procedimento.

Nel corso di tali indagini, viene tra gli altri, arrestato SOLIMANO Nicola (poi risultato essere uno dei capi di PRIMA LINEA) in data 9.7.1979.

Nel gennaio del 1980 viene completato il quadro dell'organizzazione eversiva in Toscana, con gli arresti di FILIGHEDDU Nico Sebastiano ed altri. In particolare diversi imputati confessano le loro responsabilità e precisano l'organigramma organizzativo.

Dette emergenze processuali vengono riscontrate con ulteriori acquisizioni probatorie, sino a chè nella primavera del 1980 appartenenti all'organizzazione PRIMA LINEA di Torino precisano il ruolo avuto dagli arrestati di Firenze e Pisa all'interno della direzione nazionale dell'organizzazione: in particolare indicano, tra l'altro, D'ELIA Sergio, PETRELLA Florinda e MARCETTI CORRADO, quale responsabili di PRIMA LINEA in Firenze e Toscana e precisano le modalità di effettuazione dell'assalto al carcere delle Murate di Firenze (conclusioni con la morte ed il ferimento di agenti di P.S.) e le persone che vi parteciparono (alcune delle quali, peraltro, già perseguiti da mandati di cattura del G.I. di Firenze e latitanti), di tal chè viene riunito anche al presente procedimento, quello relativo a detti fatti (n.78/78-A- x.R.G. G.I.).

Con ossequi.

Allegati:

- 1) elenco imputati -
- 2) Mandato di cattura generale
- 3) Mandato di cattura per assalto Murate
- 4) Elenco attentati criminosi.



IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dr. Vincenzo Tricomi)



"Tribunale di Firenze"

Ufficio Istruzione

PROCEDIMENTO PENALE N. 309/79A - P R I M A L I N E A -E L E N C O I M P U T A T I - FI 12.9.1980 -

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1)-ARGENTIERO Gabriella | - 47)-LEE Maria Gabriella |
| 2)-AFFATICATO Antonio | 48)-LIVOTTO Massimo |
| 3)-AMADEI Fausto | 49)-MALACARNE Luisa |
| 4)-ARENA Stefano | 50)-MALGERI Ruggero |
| 5)-ARMIDELLI Antonella | 51)-MANCA Costantina |
| 6)-BANDOLI Renato | 52)-MARCETTI Carrado |
| 7)-BARBI Luciano | 53)-MARESCA Felice |
| 8)-BATTAGLINI Lucia | 54)-MATTIASSI Rossana |
| 9)-BENEDETTI Sonia | 55)-MAVROPOULOS Mikis |
| 10)-BENIVEGNA Angelo | 56)-MENCONI Gino |
| 11)-BIGNAMI Maurizio | 57)-MIGANI Gabriele |
| 12)-BONOSI Ugo | 58)-MISSERI Federico |
| 13)-BORELLI Giulia Luisa | 59)-MOI Benigno |
| 14)-CADONI Lucio | 60)-NAPOLI Vincenzo |
| 15)-CANZI Sergio | 61)-NICCOLAI Lutta |
| 16)-CARRU Guido | 62)-NINU Patrizia |
| 17)-CASANO Enrico | 63)-ORONESU Domenico |
| 18)-CATANIA Lucio | 64)-PALMERO Piergiorgio |
| 19)-CAVALLO Maria Pia | 65)-PALMIERI Salvatore |
| 20)-CELLINI Carlo | 66)-PERNAZZA Giorgio |
| 21)-CERNIERA Salvatore | 67)-PETRELLA Florinda |
| 22)-CESARONI Fernando | 68)-PIOLI Marino |
| 23)-CIANI Giuliana | 69)-PIVA Aldo |
| 24)-CICCHINI Augusto | 70)-POLO Giuseppe |
| 25)-COBA Franco | 71)-PONZETTA Giovanna Maria |
| 26)-COSTA Maurizio | 72)-POZZI Flavia |
| 27)-D'AMICO Quinto Mario | 73)-PULIGNANO Pietro |
| 28)-DAMONE Rocco | 74)-ROCCAZZELLA Adriano |
| 29)-DAELIA Sergio | 75)-RONCONI Susanna |
| 30)-DONAT CATTIN Marco | 76)-RUSSO Antonio |
| 31)-DONATI Alessandro | 77)-RUSSO Silveria |
| 32)-DONATI Doriana | 78)-SACCHI Paola |
| 33)-BRACLI Renato | 79)-SACCHI Pia |
| 34)-FILIGHEDDU Nicco Sebastiano | 80)-SCAVINO Marco |
| 35)-FORNARO Angelo | 81)-SCOTONI Giancarlo |
| 36)-GAGLIANESE Vitaliano | 82)-SEGIO Sergio |
| 37)-GALANTE Bruno | 83)-SOLIMANO Marco |
| 38)-GALMIZZI Enrico | 84)-SOLIMANO Nicola |
| 39)-GRAGLIA Barbara | 85)-SORAGGI Roberto |
| 40)-GRECC Caterina | 86)-STORMS PIMENTEL Ignacio |
| 41)-GUIDA Maurizio | 87)-TEOT Laura |
| 42)-GUIDI Marco | 88)-TOMASI Maria Pia |
| 43)-IANNOTTA Franco | 89)-TORRESI Fabrizio |
| 44)-IEMOLO Raffaele | 90)-TOSI Liviana |
| 45)-JUNIN Egle | 91)-TREMESA Stefania |
| 46)-LARONGA Bruno | 92)-TRIDENTE Sebastiano |
| | 93)-MAGGI Gianni |

N. 309/79-A

N. 105/79 R. M.C.

TRIBUNALE DI FIRENZE

- Ufficio Istruzione -

MANDATO DI CATTURA

Art. 251 e 264 C.P.P.

Noi dr. Vincenzo Tricomi
Giudice Istruttore del Tribunale di Firenze

Visti gli atti del procedimento penale e le conclusioni del P.M.
Ritenuto che sussistono sufficienti indizi per ritenere colpevoli gli imputati del delitto ascrittogli;

- Ritenuto che nella fattispecie gli elementi di prova a carico degli organizzatori e promotori della banda emergono dal contenuto della documentazione relativa a singoli episodi criminosi contenuta nella valigetta sequestrata in via De' Renai ed ivi depositata dal Malmieri Salvatore, nonché dalle dichiarazioni del Misseri, dal contenuto delle intercettazioni telefoniche e che in relazione agli episodi criminosi suddetti, indipendentemente da una partecipazione materiale al fatto - reato, gli organizzatori e promotori ne rispondono sotto il profilo e per le norme che regolano il concorso nei reati;
- Ritenuto che tale qualifica di organizzatori va riconosciuta all'Argentiero Gabriella, al Palmieri Salvatore, al Misseri Federico, alla Petrella Florinda, al D'Elia Sergio, alla Ciani Giuliana, per i motivi già esposti nei precedenti ordini di cattura, e perchè emerge la loro costante iniziativa ed attività in relazione alla elaborazione dei programmi di azione ed attuazione dei medesimi, mediante il procacciamento di armi o esplosivi o di fondi, dal possesso di armi stesse, appartenentesi a tutta la banda, dato sintomatico di una situazione dirigenziale; dalla catalogazione e custodia di dati informativi su obiettivi di azione criminosa; e per quanto riguarda il Misseri, dalla messa a disposizione dell'appartamento di Prato, come deposito di esplosivi, stamperia e luogo di riunioni a livello dirigenziale; nonché per gli stessi dalla redazione dei documenti rivendicanti le azioni criminose stesse;
- Ritenuto che tale qualifica di organizzatore e promotore va ritenuta anche per il Marcetti Corrado, il quale già dal 1977 appariva in grado di controllare il movimento, insieme alla Petrella Florinda, per come emerge dalla lettera inviata da Benivegna Angelo; la sua qualità risulta dal fatto che frequentò la casa di via Cortesi in Prato, dato di particolare rilevanza se collegato alla natura delle cose che vi erano ivi custodite e alle riunioni che vi si svolgevano per programmare le azioni delittuose della banda, nonché al fatto che almeno negli ultimi tem-

- 2 -

pi abitò in via De Macchi, dove abitava anche la Donati Doriana, il cui comportamento all'atto dell'arresto del 12.4.1979 e il ritrovamento di oggetti personali nella valigia del Palmieri Salvatore, in via De Renai, sono indicative del fatto che entrambi in detto appartamento custodivano e classificavano " l'archivio ", costituito dai documenti sequestrati in via de' Renai;

- Ritenuto che gli elementi suesposti, indicano la qualifica di promotrice ed organizzatrice anche della Donati Doriana;
- Ritenuto che per quanto riguarda la partecipazione degli imputati Pulignano Pietro, Ponzetta Giovanna Maria, Casano Enrico, Cavallo Maria Pia, Solimano Nicola e d'AMICO Quinto Mario, sufficienti prove della loro partecipazione alla banda armata ed associazione sovversiva emergono, per come già esposto, negli ordini di cattura loro relativi, per Pulignano Pietro, dalla messa a disposizione del proprio appartamento per la conservazione degli archivi della banda, nonché dal possesso tra le cose di sua proprietà di 7 targhe di provenienza furtiva da utilizzarsi per camuffare autovetture usate per azioni criminose;
- per la Ponzetta Giovanna Maria; dalla sua stretta e non spiegata relazione con l'Argentiero e Casano Enrico;
- dal possesso in uno a quest'ultimo di libri su armi ed esplosivi, per la Cavallo Maria Pia, dal possesso di schede attinenti ad ufficiali e Carabinieri rappresentanti delle Forze dell'Ordine, dal possesso di documento sull'uso degli esplosivi, trovata anche in altri covi di Prima Linea, dal possesso di due piante di Istituti bancari, oggetti di rapina, estremamente dettagliate, occultate fra i suoi libri personali; nonché, infine, per l'attività da lei svolta per trovare un alloggio ed un rifugio in Pisa a Petrella Florinda, e altri ricercati per appartenenza a banda armata;
- per Solimano Nicola, poi per le sue strette relazioni con Petrella Florinda, e la sua non giustificata clandestinità;
- per D'Amico Quinto, infine, per il riconoscimento e le precise dichiarazioni da parte dell'Agente di custodia brig. Buono;
- Visti gli art. 251 e segg. C.P.P.

O R D I N I A M O

la cattura di:

- 1) ARGENTIERO GABRIELLA nata a Ceglie Messapico il 4.6.50
DETENUTA A TARANTO
- 2) PALMIERI SALVATORE nato a Cosenza il 9.5.1956
DETENUTO A TRANI
- 3) MISSERI FERICO nato a Massa Martana il 22.1.1946
DETENUTO A PISTOIA
- 4) PETRELLA FLORINDA nata a Montorio dei Frentani il 2.3.1951
DETENUTA A MESSINA
- 5) D'ELIA SERGIO nato a Pontecorvo il 5.1.1952
DETENUTO A NOVARA

- 3 -

- 6) CIANI GIULIANA nata a Forli' il 26.6.56
DETENUTA A MESSINA
- 7) MARSETTI CORRADO nato ad Olbia il 11.10.1951
DETENUTO A FIRENZE - Casa Penale
- 8) DONATI DORIANA nata a Bologna il 8.3.1956
DETENUTA A FIRENZE
- 9) PULIGNANO PIETRO nato a Talsano il 4.12.1953
DETENUTO A SIENA
- 10) POZZETTA GIOVANNA MARIA nata a Firenze il 13.12.1957
DETENUTA A BOLOGNA
- 11) CASANO ENRICO nato a Cagliari il 21.5.1955
LATTINANTE
- 12) CAVALLO MARIA PIA nata a Ceglie Messapico il 5.9.1957
DETENUTA A BERGAMO
- 13) SOZIMANO NICOLA nato a Palazzo S.Gervasio il 25.6.1951
DETENUTO A PISA
- 14) D'AMICO QUINTO MARIO nato a Buonvicino il 4.6.1949
DETENUTO A VOLTERRA

I M P U T A T I

.... come da fogli allegati.....
con avvertenza che la presente contestazione sostituisce
integra e completa le contestazioni di cui ai precedenti
Ordini o Mandati di Cattura.

A tale effetto richiediamo a tutti gli Agenti della Polizia
Giudiziaria e della Forza pubblica a condurlo nelle locali
carceri Giudiziarie uniformandosi alle prescrizioni di legge.

Si delega Ufficiali della Digos di Firenze con facoltà di
sub- delega.

Firenze, lì 21.11.1979.

IL CANCELLIERE
Larosa Vincenzo



IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dr. Vincenzo Tricomi)

ARGENTIERO GABRIELLA, PALMIERI SALVATORE, MISSERI FEDERICO, PETRELLA FLORINDA, D'ELIA SERGIO, CIANI GIULIANA, MARCETTI CORRADO, DONATI DORIANA, MALACARNE LUISA, PULIGNANO PIETRO, PONZETTA GIOVANNA MARIA, CASANO ENRICO, CAVALLO MARIA PIA, SOLIMANO NICOLA, D'AMICO QUINTO MARIO, SACCHI PIA, BARBI LUCIANO:

- 1)- del delitto p.p. dagli art. 110, 306, 302 in relazione agli art. 270; 285 C.P. per avere la Argentiero, il Palmieri, il Misseri, la Petrella; il d'Elia, la Ciani, il Marcetti, la Donati in concorso fra loro ed eventualmente con altri, promossa, costituita, organizzata e capeggiata una banda armata alla quale, in concreto, ciascuno dei predetti, assicurava la propria costante iniziativa ed attività sotto forma; fra l'altro, di elaborazione dei programmi di azione, di attuazione dei medesimi anche mediante il procacciamento di armi e materiale esplosivo, di redazione di documenti ideologici anche rivendicativi delle operazioni criminose compiute, di raccolta, catalogazione e custodia di dati informativi sugli obiettivi di azioni criminose, ed anche, per il Misseri, sotto forma di messa a disposizione del proprio alloggio in Prato, utilizzato per stamperia e deposito di esplosivi, in tal modo contribuendo, anche sovvenientemente, alle necessità della banda;
- banda che agiva, in Firenze e territori limitrofi, sotto le sigle "Ronde Proletarie", "Squadre Combattenti Comuniste Proletarie", "Squadre proletarie di Combattimento", "Prima Linea - Formazioni Comuniste Combattenti", formata per commettere i delitti di associazione sovversiva e di devastazione, saccheggio e strage (art. 270 e 285 C.P.) ed alla quale partecipavano Malacarne Luisa, Pulignano Pietro, Ponzetta Giovanna Maria, Casano Enrico, Cavallo Maria Pia, Solimano Nicola, D'Amico Quinto Mario, Sacchi Pia, Barbi Luciano, mantenendo, questi ultimi in varia forma, rapporti con gli organizzatori e costitutori della banda in vista dell'attività di questa: ed ancora, in particolare, la Malacarne frequentando un appartamento in Prato ove i capi della banda si riunivano e dove era la stamperia e il deposito di esplosivi della organizzazione; il Pulignano mettendo a disposizione della banda, tramite uno dei suoi capi, un appartamento ove abitava e dove venivano occultate cose della banda quali l'archivio della stessa ed altri oggetti provenienti da azioni dalla banda realizzate; la Ponzetta ospitando, in un suo alloggio, sempre in funzione della attività della organizzazione, membri di questa che, ivi, custodivano documentazione varia sull'uso delle armi e degli esplosivi; il Casano acquisendo e conservando la documentazione ora descritta, funzionale alla banda formata; la Cavallo attivandosi per la custodia di documentazione della banda ed anche per il reperimento di alloggi a uno dei suoi capi, latitante, ed a persone da questo segnalate; il Solimano, spostandosi in varie località per assicurare i collegamenti, pur dopo gli arresti avvenuti in Firenze e Prato nel maggio 1979, fra ~~le~~ altre persone ed in particolare Petrella Florinda, ancora latitanti, ed altre organizzazioni o loro militan-

- 2 -

ti e svolgendo anche attivit) finalizzata alla falsificazione di documenti di identità personale; il D'Amico, in particolare, acquisendo dati conoscitivi su persone inserite nelle istituzioni statali, attività questa propria e tipica della banda, finalizzata come era al compimento di atti di aggressione; la Sacchi Pia, infine, in particolare destinando la propria abitazione a luogo di incontro e di riferimento degli organizzatori e partecipi della banda;

- 2) -del delitto previsto dagli artt.110,270,1°,2° e 3° comma C.P. per avere l'Argentiero, il Palmieri, il Misseri, la Petrella, il D'Elia, la Ciani, il Marcetti, la Donati, in concorso fra loro ed eventualmente con altri, promosso, costituito, organizzato e diretto una associazione - cui partecipavano la Mala=carne, il Pulignano, la Ponzetta, il Casano, la Cavallo, il Solimano, il D'Amico, Sacchi Pia, e Barbi, operante in Firenze e territori limitrofi, sotto le sigle indicate al n°. 1, diretta a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre ed a sovvertire violentemente o sopprimere gli ordinamenti economici e sociali, politici e giuridici della società, scopo di fatto perseguito dalla associazione mediante una serie di azioni delittuose concretanti, fra l'altro, i reati di rapina, porto e detenzione di arma ed esplosivi, stragi, sequestri di persona a scopo di terrorismo.
Reati consumati fino al momento dell'arresto per gli imputati catturati e tutt'ora permanenti per il Casano, latitante e dall'autunno 1978 per il Misseri;

Gaglianese Vitaliano e Damone Rocco Renato;

- 3) -del delitto previsto dagli artt.110,270,3° comma C.P., perchè, in concorso fra loro ed eventualmente con altre persone, partecipavano ad una associazione diretta a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre ed a sovvertire violentemente, o sopprimere gli ordinamenti economici e sociali, politici e giuridici della società, in particolare fornendo ospitalità, su richiesta di Cavallo Maria che agiva anche per conto di Petrella Florinda - entrambe appartenenti ad una banda armata -, a persone in transito nella città di Pisa e direttamente collegate con detta banda armata;
- 4) -del delitto previsto dall'art.307,110 C.P., per aver, in concorso fra loro, dato ospitalità e cioè rifugio a persone

- 3 -

appartenenti alla banda armata descritta alla lettera n.1.
Reati commessi in Pisa, fino al 23 giugno 1979;

SACCHI PROLA:

- 5) - del delitto continuato previsto dagli artt.81 cpv.,307 C.P., per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, data ospitalità e cioè rifugio a Donati Doziana, ed a Marcetti Corrado appartenenti alla banda armata descritta al n. 1.
In Firenze fino al maggio 1979.

BENIVEGNA ANGELO, FORNARO ANGELO, TORRESI FABRIZIO:

- 6) - del reato previsto, per il primo, dall'art.270,1° comma C.P., e per gli altri due, dall'art.270,3° comma C.P., perchè, fino al 1977 in Firenze, partecipavano ad associazione sovversiva diretta a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti dello Stato.
Con l'aggravante per il Benivegna, da avere diretto tale associazione.

ARGENTIERO Gabriella, PALMIERI Salvatore, PETRELLA Florinda, D'ELIA Sergio, CIANI Giualia, MARCETTI Corrado, DONATI Doziana:
inoltre:

- 7) - del delitto continuato di rapina pluriaggravata, di detenzione e porto di bottiglie incendiarie, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale (artt.110,81 cpv.628 p.p.,2° cpv. n.1, 337,582,61 nn.2,7,10 C.P.,10,12 legge n.497/74), perchè, in concorso fra loro e con altre persone, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in Firenze, il 26.2.1977:

- a) - mediante minaccia attuata da più persone riunite, travestite che impugnavano grosse chiavi inglesi, alla persona di Borghi Arnaldo, titolare del negozio Vogue-Shop ed alle persone dei commessi di tale negozio, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, si impossessavano di lire 450 mila lire in contanti ed assegni e di 33 confezioni in pelle per un valore di circa 6 milioni, sottraendoli dal predetto negozio al cui titolare cagionavano un danno patrimoniale di rilevante gravità;
- b) - illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico, bottiglie incendiarie;
- c) - usavano violenza, colpendolo con corpo contundente, al

V. 012 - Urbano Lauricani Italia, pag. 200

- 4 -

- Vigile Urbano Laurenzi Italo, per opporsi al medesimo mentre compiva un atto del proprio ufficio, consistente nell'inseguimento degli autori del reato indicato sub a);
- d)-cagionavano al Vigile Urbano Laurenzi Italo, colpendolo con colpo contudente, lesioni dalle quali derivava una malattia giudicata guaribile in gg. 5, commettendo il fatto contro un pubblico ufficiale nell'esercizio ed a causa delle sue funzioni ed al fine di eseguire il delitto di resistenza a pubblico ufficiale (episodi rivendicati dalla Ronda Proletaria contro il Carovita e di cui al proc. pen. n. 1633/77 P.M.);
- 8) - del delitto continuato di rapina pluriaggravata, (detenzione e porto illegale di armi previsto dagli artt. 110, 112 n. 1, 81 cpv. 628 p.p., 2° cpv. n. 1 C.P., 10, 12 e 14 legge n. 497/74 perchè, concorso fra loro ed eventualmente con altre persone, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in Firenze il 19.5.1977:
- a)- mediante minaccia attuata con armi da più persone riunite e travisate a Bonistalli Mario, Cavallini Antonietta e Romanelli Cristina che si trovavano nei locali della CISASCA, nonchè alla persona di Ferrari Sisto che si trovava nei locali della Sezione Centro della D.C., al fine di trarne profitto, si impossessavano di denari e documenti;
- b)- illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico armi comuni e da sparo (pistole);
(episodi rivendicati dalle Squadre Proletarie di Combattimento della organizzazione comunista Prima Linea e di cui al proc. pen. n. 4297/77 + 4768/77 P.M. Firenze);
- 9)- del delitto continuato di danneggiamento seguito da incendio, fabbricazione e porto di ordigni incendiari previsto dagli artt. 110; 112 n. 1, 81 cpv. 423, 424 C.P., 9, 10 e 12 legge n. 497/74 in relazione all'art. 1 legge n. 110/75, 61 n. 2 C.P. perchè, in concorso fra loro ed eventualmente con altre persone, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente fabbricavano detenevano e portavano in luogo pubblico, due ordigni incendiari costituiti da un involucro di plastica chiuso da nastro adesivo e collegato con un dispositivo di accensione, applicando il fuoco, allo scopo di danneggiarle, le autovetture fiat 124 Special TG, FI 659065 ed all'autovettura A.R. 130 TG. FI 600341 di proprietà del Corpo dei Vigili Giurati in modo che ne seguiva un incendio.

- 5 -

In Firenze il 17. febbraio 1978 (episodi rivendicati dalle Squadre Proletarie di combattimento e di cui al proc.pen.n.877/78 P.M. - Firenze);

- 10)- del delitto continuato di detenzione, porto di involucri esplosivi e di esplosione (art. 110, 81 cpv.C.P.,10,12, 13 Legge 497/74), perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso fra loro e con altre persone, in Firenze il 7.3.1978, illegalmente detenevano, portavano in luogo pubblico involucri esplosivi che facevano esplodere, al fine di indutere pubblico timore e di attentare alla sicurezza pubblica presso l'edificio del distaccamento dei Vigili Urbani di via Villamagna, località "Gavinana";
(episodi rivendicato dalle Squadre Combattenti Comuniste Proletarie e di cui al procedimento penale n. 6502/78 Ignoti P.M.);
- 11)- del delitto continuato di detenzione, porto di involucri incendiari e di danneggiamento aggravato (art.110,81 cpv.10 12 legge 497/74 n. 2,635 cpv.n.3, in relazione all'art. 625 n.9 C.P.), perchè in concorso fra loro e con altri, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in Firenze, il 15.3.1978:
- a)- illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico, al fine di commettere il delitto di cui alla lettera b), involucri incendiari;
- b)- danneggiavano, applicando ad esse fuoco, le vetture FI 873019, 87020, appartenenti all'Istituto di vigilanza ARGO e le vetture FI 55747, 69890, appartenenti allo Istituto Vigili Giurati (episodi rivendicati dalle Squadre Proletarie di Combattimento e di cui al proc. pen. n. 7073/78 Ignoti P.M.);
- 12)- del delitto continuato di detenzione, porto di involucri esplosivi, esplosione, danneggiamento aggravato (art.10,12, 13 legge n.497/74, 110, 81 cpv. n.2 61 , 635 cpv.n.3 C.P.), perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso fra loro e con altri, in Firenze il 15XXXX Marzo 1978;



- 6 -

- a) illegalmente detenevano, portavano in luogo pubblico, anche al fine di commettere il reato sub b), involucri esplosivi che facevano anche esplodere al fine di incutere pubblico timore ed attentare alla sicurezza pubblica, presso il Comando dei Vigili Urbani - Distaccamento di Peretola;
- b) -danneggiavano l'edificio sede del Comando dei Vigili Urbani- distaccamento di Peretola - del quale a causa dell'esplosione, venivano infrante le vetrate, e la vettura FI 845385 (episodio rivendicato dalle Squadre Proletarie di Combattimento e di cui al proc.pen.n. 7076/78 Ignoti P.M.);
- 13)- del delitto continuato di sequestro di persona, porto e detenzione di armi ed involucri incendiari, danneggiamento aggravato (art.110,81 cpv. 605,635, cpv.n.1,7 n 61 e 2 C. P. 10;12 e 14 legge n.487/74), perchè, in concorso fra loro e con altri, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in Firenze il 17.3.1978:
- a)-illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico, anche al fine di commettere i delitti di cui alle lettere che seguono, pistole e rivoltelle;
- b)- privavano della libertà personale, chiudendoli in un ripostiglio, esistente presso il Gruppo Gestione Immobili (I.A.C.P.) Abrial Arturo, Zarb Letizia, Bussetti Daniele, Cervai Carlo Luigi, Lapini Marisa, Righi Ettore, Tombarelli Dante;
- c)-danneggiavano, con violenza alle persone e minacce, incartamenti e suppellettili, macchine da ufficio, dello Istituto Autonomo Case Popolari, in Firenze il 18.3.78;
- d)-detenevano e portavano, anche al fine di commettere il delitto di cui al capo seguente, ordigni incendiari;
- e)-danneggiavano, applicandovi il fuoco, il portone di ingresso dell'IACP (episodi rivendicati dalle Squadre Proletarie di Combattimento e di cui al procedimento n. 1484/78 P.M.);
- 14)- del delitto continuato di sequestro di persone a scopo di terrorismo, porto e detenzione illegale di involucri incendiari ed armi, incendio (art.110,81 cpv. 289 bis, 423,61 nr.2 C.P.,10,12 e 14 Legge nr.497/74), perchè, in concorso fra loro e con altri, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in Firenze il 20.4.1978:
- a)- illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico, anche al fine di commettere i reati di cui alle lettere

- 7 -

- seguenti, armi (pistole) e involucri incendiari;
- b)- cagionavano un incendio nei locali della Unione Provinciale Commercio e Turismo, applicando il fuoco a mobili e suppellettili;
- c)- per finalità di terrorismo, sequestravano Guerri Antonio, impiegato presso l'Unione del Commercio e del Turismo, costringendolo ad entrare in un gabinetto; (episodi rivendicati da Prima Linea -Formazione Comunista Combattenti e di cui al proc.pen.n.2084/78 P.M.);
- 15)- del delitto continuato di rapina pluriaggravata, porto e detenzione di involucri incendiari ed armi, sequestro di persona a scopo di terrorismo, incendio (art.82 cpv? 110, 628 p.p.e cpv. n.1,61 n.2,289 bis, 423 C.P.), perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso fra loro e con altri, in Firenze il 18.5.1978;
- a) -illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico, anche per commettere i reati di cui alle lettere seguenti, armi (pistole) e involucri incendiari;:
- b)- mediante minaccia attuata con armi, da più persone riunite e travisate, a Maiolfi Luigi ,Fani Ubaldo, Casamenti Luciano, Tacconi Paolo; Pucci Pier Antonio; Ciardi Liliana, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, si impossessavano di documentazione dell'Agenzia Immobiliare STAC di Minichello Armando, nonché di documenti di identità del Maiolfi, del Casamenti, del Tacconi, del Pucci e della Ciardi, sottraendoli ai predetti;
- c)- sequestravano a scopo di terrorismo, le persone indicate, alla lettera b), legandole e chiudendole in una stanza;
- d)- incendiavano, mediante ordigno, i locali dell'Agenzia Immobiliare STAC (episodi rivendicati dalle Squadre Proletarie di Combattimento e di cui al proc.pen. n. 2602/78 P.M.).
- 16)- del delitto continuato di rapina aggravata, porto e detenzione illegale di armi (art.110,81 cpv. 628 p.p.cpv.n.1 10,12; e 14 legge n.497/74), perchè, in concorso fra loro e con altri, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in Firenze il 22.5.1978;
- a)- mediante minaccia attuata da persone riunite ed armate, a Zinconi Franco, Becucci Paola, Cozzi Giorgio, Pinzauti - dipendenti della Soc.Immobiliare " Nuova Edificatrice s.p.a.", al fine di procurarsi un ingiusto profitto, si impossessavano di f 500.000 in danno della predetta società nonché di documenti di identi-

- 8 -

- tà personale in danno di Zinconi, Becucci, Cozzi, sottraendoli ai predetti;
- b)- illegalmente detenevano e portavano armi (pistole) in luogo pubblico, anche al fine di commettere il reato di cui alla lettera che precede (episodi rinvedicati da Linea di Azione Comunista e di cui al proc.pen. n.2680/78 P.M.);
- 17)- del delitto continuato di detenzione, porto di involucri incendiari, danneggiamento aggravato (art.110,81 cpv.n 685 cpv. n.3,61 nn.2 C.P.,10;12 legge n.497/74), perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso fra loro e con altri, in Firenze nella notte, fra il 25 ed il 26.5.1978;
- a)- illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico, anche al fine di commettere il reato di cui alla lettera che segue, involucri incendiari;
- b)- danneggiavano, appiccandovi il fuoco, le vetture FI - 696135 vettura FI 850797, di Cossidente Alerto e quella FI 757083 di Grandi Giampiero (episodi rivendicati da "Ronde Proletarie per il contropotere territoriale e di cui al proc.pen.n.2737/78 P.M.);
- 18)- del delitto continuato di porto e detenzione di armi, involucri incendiari, sequestro di persona a scopo di terrorismo, danneggiamento aggravato, rapina aggravata (art.10, 12 e 14 legge n.497/74;289 bis,628 p.p.cpv.,1,61 n.2,665 cpv. n.1,81 cpv.110 C.P.), perchè, in concorso fra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in Firenze, il 26.6.1978;
- a)- mediante minaccia attuata con armi da persone riunite e travisate a PELLACICCO Angelo e VOLPONI Irene, impiegati della S.r.l.CEVA - DAKAUTO, si impossessavano, al fine di trarne profitto, di circa 200.000 lire, di alcuni assegni e documenti, sottraendoli dai locali di detta Società;
- b)- sequestravano, a scopo di terrorismo, le persone indicate nella lettera che precede, chiudendole nel bagno dell'appartamento;
- c)- illegalmente detenevano e portavano, in luogo pubblico anche al fine di commettere i reati che precedono e che seguono, armi (pistole) e involucri incendiari;
- d)- danneggiavano, mediante violenza e minaccia alle persone appiccando il fuoco, i locali della s.r.l.CEVA - DAKAUTO (episodi rivendicati dalle " Squadre Proletarie di Combattimento e di cui al proc.pen. n.3495/78 P.M.);

- 8 -

ARGENTIERO GABRIELLA, PALMIERI, MISSERI, PETRELLA,
D'ELIA, CIANI, MARCETTI, DONATI ancora:

- 19)- del delitto continuato di detenzione e porto di involucri esplosivi, di esplosione (art. 61 n.2, 81 cpv. 110 C.P., 10,12;13 e 14 Legge n.497/74, in relazione all'art.1 legge n.110/975, 422 C.P.), perchè, agendo in concorso fra loro e con altre person,e, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in Firenze nella notte fra il 13 e 14.11.78, e in Prato;
- a)- detenevano e portavano illegalmente in luogo pubblico, per commettere i delitti di cui alle lettere che seguono, involucri esplosivi;
 - b)- al fine di uccidere compivano atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità, facendo esplodere o comunque collocando affinché esplodessero, ordigni esplosivi, di notevole potenza presso la Caserma dei CC. di Ricorboli, la Direzione Provinciale del Tesoro, l'Assessorato all'Urbanistica, il Provveditorato agli Studi, l'Istituto Autonomo case Popolari e l'Ufficio di Collocamento al lavoro, l'edificio sito in via Buozzi 34 di Prato;
 - c)- al fine di incutere pubblico timore e di attentare alla sicurezza pubblica, facevano esplodere gli ordigni indicati nel capo che precede;
(episodi rivendicati dalle Squadre Proletarie di Combattimento e di cui ai proc.pen.n.5891 - 6002 - 6405/78 P. M. - Firenze e n.2397/78 P.M.di Prato);
- 20)- del delitto continuato di porto e detenzione, illegale di armi, rapina aggravata (art.110, 80~~4~~ cpv. 628,1° e ult. comma n.1,61 n.2 C.P. 10,12 e 14 legge n. 497/74) perchè agendo in concorso con altri, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in Firenze il 7.12.1978;
- a)- mediante minaccia attuata con armi (pistole), illegalmente detenute e portate in luogo pubblico, o da più persone, riunite, a Gentilini Enzo, guardia giurata, dell'Arno, al fine di trarne profitto, si impossessavano, sottraendo tal cose a Gentilini, cui usavano anche violenza, colpendolo al capo, una ricetrasmittente Labes HY 15 c., una pistola Astra Guernica 7,65 (matricola n.1044853) e documenti di identificazione personale;

-10-

21)- del delitto continuato di furto aggravato, detenzione e proto illegale involucri esplosivi, esplosione, strage, sequestro di persona a scopo di terrorismo (art. 110, 81 , cpv. 289 bis , 422,624, 625 n.2 e 7 ,61 n.2 C.P., 10;12,13 legge n.497/74), perchè, in concorso fra loro e con altri, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in Firenze, nella notte fra il 22.1.1979 e 23.1.1979;

a) si impossessavano, al fine di trarne profitto e per eseguire i reati che seguono della vettura Fiat 128 tg. FI 663644, sottraendola, con violenza sulle cose a Stefanelli Mariano che l'aveva parcheggiata nella pubblica via;

b)- e in Firenze il 15.2.1979 illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico, anche per commettere i delitti che seguono, involucri esplosivi;



-/9/-

- n)- facevano esplodere, al fine di incutere pubblico timore e di attentare alla sicurezza pubblica, involucri esplosivi;
- d)- sequestravano, a scopo di terrorismo, immobilizzandoli e legandoli Fratti Alfredo, Fratti Alessandro, Ottonelli Cinzia, e Billi Ladia;
- e)- al fine di uccidere, collocando quattro cariche esplosive di notevole potenza (e facendole esplodere, il che si verificava per due soltanto di esso), nello immobile destinato a sede dell'I.M.I. (Istituto Mobiliare Italiano), compivano atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità;
- (episodi rivendicati da Prima Linea e di cui al proc.pen. n.936/78 P.M.)

- 22)- del delitto continuato di detenzione e porto di involucri incendiari e danneggiamento aggravato (art.110,81 cpv. 635 cpv.n.3,61 n.2 C.P. ,10,12 legge n.497/74), perchè in concorso fra loro e con altri, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in Firenze il 16.2.79:
- a)- illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico, anche per commettere il reato che segue, involucri incendiari;
- b)- danneggiavano, appiccandole il fuoco la vettura FI 883277 dell'ufficiale giudiziario Iacopi Antonio, parcheggiata nella pubblica via;
- (episodi rivendicati dalle Ronde Proletarie di Combattimento e di cui al proc.pen.n.975/79 P.M.);

- 23)- del delitto continuato di detenzione e porto di involucri esplosivi, esplosione, strage, attentato ad impianti di pubblica utilità (art.10,12,13 legge n.497/74,422,420 ,110 81 cpv. C.P.),perchè, in concorso fra loro e con altri con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in Firenze il 17.3.1979;
- a)- illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico anche per commettere i delitti che seguono, involucri esplosivi:
- b)- al fine di incutere pubblico timore e di attentare alla sicurezza pubblica facevano esplodere gli involucri esplosivi indicati nel capo che precede collocandoli presso il Centro Telecomunicazioni della P.S. e l'Auditorium della P.S.;
- c)- al fine di uccidere collocando e facendo esplodere un involucro esplosivo di notevole potenza presso il Centro Telecomunicazioni della P.S. compivano atti tali da porre in, pericolo la pubblica incolumità;
- a)- facendo esplodere l'involucro descritto nel precedente

- 10 -

capo distruggevano o comunque danneggiavano, inferrogando ne il funzionamento, il Centro Telecomunicazioni della P.N.;

(episodi rivendicati e di cui al proc.pen.n.1592/79 P.M. dalle Squadre Proletarie di combattimento);

- 24)- del delitto continuato di detenzione porto ed esplosione di involucri esplosivi (art.110,81,cpv. C.P. 10;12,13 Legge n. 497/74), perchè, in concorso tra loro e con altri, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in Firenze il 18.3.79;
- a)- illegalmente detenevano, portavano in luogo pubblico ed al fine di incutere pubblico timore e di attentare alla sicurezza pubblica, facevano esplodere involucri esplosivi collocandoli presso la sede del Consiglio di Quartiere n.10 (episodi rivendicati dalle Squadre Proletarie di Combattimento e di cui al proc.pen.n.1628/79 P.M.)
- 25)- del delitto continuato di porto e detenzione, ed esplosione di involucri esplosivi e strage, (art.110,81 cpv. 422 C.P., 10712 e 13 legge n.497/74), perchè, in concorso fra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in Firenze il 27.3.1979);
- a)- illegalmente detenevano, portavano in luogo pubblico e facevano esplodere involucri esplosivi, collocandoli sul davanzale di una finestra dei locali del Commissariato di P.S. di Rifredi - Peretola in via Paoletti di Firenze, al fine di incutere pubblico timore e di attentare alla sicurezza pubblica;
- b)- al fine di uccidere, collocando, con le modalità indicate nel capo che precede, un ordigno esplosivo di notevole potenza e facendolo esplodere compivano atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità;
(episodi rivendicati da Prima Linea e di cui al proc. pen. n.1811/79).
- 26)- del delitto continuato di detenzione e porto di armi e involucri esplosivi, rapina, sequestro di persona a scopo di terrorismo, attentato ad impianti di pubblica utilità (art.110,81, cpv. n.10,12 e 14 Legge 14.10.74 n.497; 628,1& cpv. e ult.n.1,289 bis 420,61 n.2 C.P.), perchè, in concorso tra loro e con altre persone con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in Firenze l'11 aprile 1979;

- 13 -

- a)- illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico, anche per commettere i delitti che seguono, armi, (pisole), ed involucri esplosivo;
- b)- mediante minaccia attuata con armi da più persone riunite a Spinosa Pier Luigi, addetto All'Istituto per la documentazione giuridica, al fine di trarne profitto, si impossessavano di documenti varii sottraendoli allo Spinosa;
- c)- sequestravano, a scopo di terrorismo, Spinosa Pier Luigi, legandolo e chiudendolo a chiave in un gabinetto e tappandogli la bocca con nastro adesivo;
- d)- facendo esplodere in involucro esplosivo ed utilizzando anche acido nitrico, distruggevano, danneggiavano, ed interrompevano il funzionamento, del Centro di ricerca ed elaborazione dati del Centro di Documentazione giuridica;
(episodi rivendicati da Prima Linea e di cui al proc. pen. n. 2141/79 P.M.);

(170)
24)- del delitto continuato di porto e detenzione, illegale di armi, rapina aggravata (art. 110; 81 cpv. 628, 18 e ult. comma n. 1, 51 n. 2 C.P., 10712 e 14 Legge n. 497/74) perché agendo in concorso con altri, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in Firenze il 7.12.78;
Vol. n. 20

a)- mediante minaccia attuata con armi (pistole), illegalmente detenute e portate in luogo pubblico o da più persone, riunite, a Gentilini Enzo, guardia giurata, dell'Arno, (al fine di trarne profitto, si impossessavano, sottraendo talcosa a Gentilini, cui usavano anche violenza, colpendolo al capo, una ricetrasmittente Labes HY 15 C., una pistola Astra Guernica 7,65 (matricola n. 1044853) e documenti di identificazione personale;

- 24)- del delitto continuato di ricettazione (art. 110, 81 cpv; 648 E.P.), perchè, in concorso tra loro e con altri e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, acquistavano o comunque ricevevano;
 - una macchina da scrivere elettrica Olivetti Praxis "48" matricola 5474026 provento di furto commesso nel marzo 77 in danno della Facoltà di Architettura dell'Università di Firenze;
 - documenti di identità provento di furti di Paino Vittorio, Corsi Alessandro, Innocenti Giualiano;
Accertato in Firenze il 17.5.1979 ed in Prato il 22.3.79;

- 14 -

- 28)- del delitto continuato previsto dagli artt.110,112 n.1,81 cpv. 303, in relazione agli artt.302,270;285;272 C.P., perchè, in concorso fra loro ed eventualmente con altre persone, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso,redigendo e diffondendo volantini rivendicativi degli episodi delittuosi ascritti agli organizzatori della banda o commessi da altra banda sotto la medesima sigla (come lo omicidio del P.M.di Milano dr.Emilio Alessandrini) e segnatamente quelli realizzati in Firenze in danno dell'IMI (15.2.1979), del Centro Telecomunicazioni ed Autocentro della P.S. (17.2.79),del Consiglio di quartiere n.10 (18.3.1979), del Centro di Documentazione Giuridica (11.4.79),pubblicamente istigavano a commettere i delitti di associazione sovversiva,devastazione strage e saccheggio, e facevano apologia di tali reati ed anche propaganda degli stessi, nel territorio dello Stato, per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociali in esso costituiti e degli ordinamenti politici e giuridici della società;
- 29)- del delitto previsto dagli artt.110,112 n.1,285 C.P.perchè, in concorso fra loro ed eventualmente con altre persone, commettevano, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, fatti diretti a portare strage in parte del territorio dello Stato e ciò con particolare riferimento agli episodi di strage verificatisi in Firenze il 15.2.1979 (attentato in danno dell'IMI) il 17.3.1979 (attentato in danno del Centro Telecomunicazioni della P.S.),il 27.3.1979 (attentato al Commissariato di P.S. di Rifredi - Peretola;
- 30)- del delitto continuato previsto dagli artt.110,112,n.1,81 cpv.C.P. 21 legge n.110/75 perchè, in concorso fra loro ed altre eventualmente persone, al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato, di mettere in pericolo la vita delle persone e la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati (in effetti commessi e fra i quali quello dell'IMI ", in Firenze il 15.2.1979), e comunque mediante il delitto di banda armata, detenevano le armi comuni da sparo e da guerra utilizzaste negli episodi ascritti ad essi organizzatori e comunque nella disponibilità dei medesimi, fra le quali una pistola, tre revolver ed una bomba a mano poi oggetto di sequestro nei confronti di Petrella Florinda del 26.6.79.
- 31)- del delitto continuato di ricettazione previsto dagli artt. 110, 112 n.1,81 cpv. 648 C.P. perchè, in concorso fra lo-

- 15 -

ro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, acquistavano o comunque ricevevano, al fine di procurarsi un ingiusto profitto le targhe: EE 70441 - FI 951005 - FI 844904 - FI 807961 - FI 429793 - FI 845216 → FI 736405 provento di furti commessi in Firenze in danno di Lindford John il 24.3.1978, di Benedetti Alberto, il 10.6.1978, di Grigioni Sergio il 21.7.78, di Mercatale Mario il 5.12.1978, di Scavera Antonino il 5.12.1978, di D'Angelo Luigi, il 9.6.1978, di Pagani Francesco il 4.12.1978/.

Accertato in Firenze il 17.5.1979.

- 16 -

In Firenze il 17 febbraio 1978 (episodi rivendicati dalle Squadre Proletarie di Combattimento e di cui al proc. pen. n. 877/78 P.M. Firenze);

CAVALLO MARIA PIA inoltre:

- 32)- a) del delitto continuato previsto dagli artt. 110, 81 cpv. C.P., 10, 12 e 14 Legge n. 497/74, 23, 1^a e 3^a e IV^o comma Legge n. 110/75 per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso con Petrella Florinda (imputata nel procedimento separato n. 4207/79 P.M. Pisa) cui procurava un alloggio ove custodire anche le armi di seguito menzionate, illegalmente detenuto una pistola Luger e tre rivoltelle cl. 38 con matricole cancellate, una bomba a mano di fabbricazione cinese, un caricatore per fucile mitragliatore ed 8 cartucce, cl. 9 portando altresì, in compagnia della Petrella, in luogo pubblico uno dei revolver cl. 38;
- b) contravvenzione prevista dall'art. 696 C.P. per avere illegalmente detenuto n. 97 cartucce per le anzidette armi comuni da sparo.
In Pisa fino al 26.6.1979.

PULIGNANO PIETRO inoltre:

- 33)- del delitto continuato di favoreggiamento reale previsto dagli artt. 81 cpv. 379 C.P., perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso aiutava Palmieri Salvatore ad assicurare il profitto del reato di ricettazione da questi in concorso con altri commesso e consistente nelle targhe delle vetture EE.70441 - FI 951005 - FI 844904 - FI 807961 - FI 429773 - FI 845216 - FI 736405 provendo di furti consumati in Firenze, rispettivamente, in danno di Lindford John (24.3.1978), Benedetti Alberto, (10.6.78) Grigioni Sergio (21.7.78), Mercatale Mario (5.12.1978), Scaverra Antonino (5.12.1978), D'Angelo Luigi (9.6.1978), Pagani Francesco (4.12.1978), nonchè il profitto di reati di rapina aggravata (sempre dal Palmieri con altri commessi) e consistente in documentazione varia sottratta in Firenze, il 18.5.1978, in danno dell'agenzia Immobiliare STAC di Minichello Armando il 20.4.1978, in danno della Unione Provinciale Commercio e Turismo, il 19.5.77 in danno della Sezione Centro D.C. il 26.6.1978 in danno della S.r.l. CEVA+ DATAUTO e ciò faceva ricevendo ed occultando, nella propria abitazione di via Renai in Firenze le cose predette che ivi venivano sequestrate dalla P.S. il 17.5.1979;

- 14 -

PETRELLA FLORINDA inoltre:

- 34)- a) del delitto continuato di ricettazione previsto dagli artt. 81 cpv. 648 C.P. perchè, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso col Solimano Nicola, acquistavano o comunque ricevevano documenti provendo di furto e d in particolare:
- due carte di identità provento di furto in danno del Comune di Pieve Emanuele, accertato il 27.2.1979;
 - una patente di guida provento di furto in via di accertamenti;
- b)- del delitto continuato di falso previsto dagli art. 81 cpv. 477, 482 C.P., perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso col Solimano Nicola (art. 110 C.P.) falsificava una patente di guida apparentemente rilasciata dal Prefetto di Genova il 13.1.1972, una carta di identità, apparentemente rilasciata dal Comune di Milano il 14.1.1977 e una carta d'identità apparentemente rilasciata il 21.3.1975 dal Comune di Milano, apponendovi la foto del Solimano, le generalità di tali Pennino Adolfo, Cali Maurizio, Borg Enrico, Giacomo, facendo così apparire adempite le condizioni per la loro validità;
- c)- del delitto continuato previsto dagli artt. 81 cpv. 468 C.P. perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso del Solimano, (art. 110 C.P.) contraffaceva i sigilli della Prefettura di Genova e del Comune di Milano, o comunque, faceva uso di tali sigilli contraffatti.
Con le aggravanti.
Reati accertati in Firenze fino al 9.7.79.


35)- TECT LAURA :

del delitto di falsa testimonianza previsto dall'art. 372 C.P. perchè, esaminata come teste dal P.M. di Firenze, il 18.5.1979, nel procedimento penale a carico di D'Elia Sergio, Palmieri Salvatore ed altri, affermava il falso e faceva quanto sapeva in ordine ai fatti sui quali veniva interrogata mantenendo altresì un comportamento caratterizzato da dichiarazioni reticenti asserendo falsamente, fra l'altro, di aver avuto da tempo solo sporadici rapporti col D'Elia e col Palmieri detto Zazza' e di non aver ragioni per ritenere con certezza che il D'Elia ed il Palmieri si conoscessero e comunque rendendo

- 18 -

dichiarazioni tali da far intendere che tale conoscenza fosse del tutto superficiale ed asserendo infine di non sapere ove si trovava la effettiva abitazione del D'Elia.

b)- del delitto di cui all'art.378 p.p.C.P .,per avere in Firenze da epoca imprecisata fino al giorno 6.11.1977 aiutato D'Elia Sergio,compito da mandato di cattura del G.I. di Firenze, in data 10.6.77 a sottrarsi alle investigazioni ed alle ricerche dell'Autorità, ospitandolo nell'abitazione da lei occupata;



Nr. 309/79 A - Nr.

r.m.c. n. 69/80

M A N D A T O di C A T T U R A

Noi dott. Vincenzo Tricomi e dott. Stefano Campo
Giudici istruttori presso il Tribunale di Firenze

Visti gli atti dei procedimenti riuniti nr. 78/78A e nr.
309/79A

Visti gli artt. 251 e seg. C.P.P.


O R D I N I A M O

La cattura di :

- 1) - LARONGA Bruno, nato a San Severo il 15.4.1953, residente a Sesto San Giovanni via Matteotti nr. 162, detenuto a Milano;
- 2) - RUSSO Silveria, nata a Bologna il 29.5.1950, detenuta a Milano;
- 3) - BANDOLI Renato, nato a Bagnacavallo l'8.9.1953, detenuto a Nuoro;
- 4) - IANNOTTA Franco, nato a S. Agata dei Goti (BN) il 12.4.1955, detenuto a Nuoro;
- 5) - PERNAZZA Giorgio, nato ad Amelia (Terni) l'11.7.1952, detenuto a Porto Azzurro;
- 6) - SEGIO Sergio, nato a Pola il 24.11.1955, residente a Sesto San Giovanni, via Sacchetti nr. 31, LATITANTE;
- 7) - SOLIMANO Nicola, nato a Palazzo San Gervasio (PZ) il 26.5.1951, detenuto a Trani;
- 8) - D'ELIA Sergio, nato a Pontecorvo (FR) il 5.1.1952, detenuto a Pianosa;
- 9) - MARZETTI Corrado, nato a Olbia l'11.10.1951, detenuto a Cuneo;
- 10) - PETRELLA Florinda, nata a Montorio nei Frentani il 2.3.1951, detenuta a Messina;

I M P U T A T I

2



BORELLI Giulia, GALMOZZI Enrico, GRAGLIA Barbara, LARONGA Bruno, RUSSO Silveria, SCAVINO Marco:

1°) del reato previsto dagli artt. 81 cpv. 110, 112 n. 1 c.p. 9, 10, 12, 14 legge n. 497/74 perchè, in concorso fra loro ed eventualmente con altri, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente importavano dalla Svizzera in Italia, ove anche portavano in luogo pubblico e detenevano, una carabina UNIVERSAL HIALEAH - FLORIDA USA pat. 3.382766 matr. 341678, che veniva acquistata in data 30 dicembre 1976 in Lugano (Svizzera) presso la ditta CASARMI;

BORELLI Giulia, GALMOZZI Enrico, LARONGA Bruno, RUSSO Silveria, SCAVINO Marco:


2°) del delitto di furto previsto dagli artt. 624, 625 n. 5, 61 nn. 2 ed 11 c.p. perchè in concorso fra loro (e con GRAGLIA Barbara non punibile ex art. 649 c.p.) al fine di procurarsi un ingiusto profitto, si impossessavano della licenza di porto di fucile n. 3353392 di GRAGLIA Roberto, sottraendola dalla abitazione del medesimo. Con le aggravanti di aver commesso il reato in più di tre persone, al fine di eseguire il delitto di cui al capo che precede e con abuso di relazioni di coabitazione;

BANDOLI Renato, IANNOTTA Franco, NAPOLI Vincenzo, PERNAZZA Giorgio, LARONGA Bruno, SERGIO Sergio, SOLIMANO Nicola, RUSSO Silveria, D'ELIA Sergio, MARCETTI Corrado, PETRELLA F lorinda:

3°) del delitto di strage previsto dagli artt. 110, 112 n. 1, 61 n.2, 422 c.p. perchè, in Firenze, il 20 gennaio 1978, allorchè il BANDOLI, lo IANNOTTA, il NAPOLI, il PERNAZZA erano detenuti, agendo costoro in concorso con gli altri imputati - e con altre persone - che avevano organizzato l'evasione dei primi dal Carcere, azione nel corso della quale venivano esplosi, in una pubblica via, numerosi colpi di arma da fuoco contro le Guardie di P.S. DIONISI FAUSTO e AZZENI DARIO e l'App. di P.S. CI CIANCIOSI ORESTE (che cagionavano la morte del DIONISI e lesioni con malattia per gg.75, impedimento alle ordinarie occupazioni per 140 gg. e indebolimento permanente dell'arto inferiore sinistro ad AZZENI DARIO).

ed anche lanciata bomba a mano, compivano al fine di uccidere, atti diretti a porre in pericolo la pubblica incolumità. Con le aggravanti di essere concorse nel reato più di cinque persone e dell'essere stato il delitto commesso al fine di consumare quello di resistenza aggravata e per procurarsi l'impunità

3



di altri reati, come quello di porto e detenzione illegale di armi e tentata procurata evasione. (episodio rivendicato dalla Organizzazione Comunista Combattente Prima Linea);

4°) del delitto di resistenza aggravata previsto dagli artt. 337, 339, 110, 112 n.1, 61 n.2, 81 cpv. C.P. perchè, in concorso fra loro - attuato nel modo indicato al capo che precede - e con altre persone, in Firenze, il 20 gennaio 1978, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, esplodendo colpi di arma da fuoco e lanciando una bomba a mano contro i pubblici ufficiali DIONISI Fausto, AZZENI Dario, CIANCIOSI Oreste, usavano violenza ai predetti per opporsi ai medesimi mentre procedevano al compimento di atti del loro ufficio volti alla identificazione degli autori di reati vari, quali furto, detenzione e porto di armi, sequestro di persona, all'arresto degli autori di tali reati, nonchè all'impedimento della consumazione del reato di evasione e procurata evasione.

Con le aggravanti di aver agito in più di cinque persone, anche armate, e per procurarsi la impunità dei vari delitti commessi;


5°) del delitto di porto e detenzione illegale di armi comuni da sparo e da guerra previsto dagli artt. 110, 112 n.1, 81 cpv., 61 n.2 C.P., 10, 12, 14 legge n. 497/74, 3 legge n. 110/75 perchè, in concorso fra loro - attuato nel modo indicato nei capi che precedono - e con altre persone, in Firenze, il 20 gennaio 1978, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico armi comuni da sparo e da guerra quali pistole, una bomba a mano, due carabine, ad una delle quali era stato segato il calcio per rendere più agevole il porto, l'uso e l'occultamento.

Con le aggravanti di aver commesso il reato in più di cinque persone ed al fine di consumare, fra gli altri, i delitti di evasione e procurata evasione;

6°) del reato di furto aggravato continuato previsto dagli artt. 624, 625 nn. 2, 5, 7, 110, 81 cpv. C.P. perchè, in concorso fra loro - attuato nel modo indicato nei capi che precedono - e con altre persone, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di trarne profitto e per commettere ulteriori reati (art. 61 n.2 c.p.) si impossessavano:

- del furgone Fiat 850 tg. FI 719964 sottratto in Firenze il 18.1.1978 a CATANIA Andrea;
- della vettura Ford Fiesta tg. FI. 854603 sottratta il 26.12.77 a GIUNTINI Giancarlo in Firenze;
- della Fiat 128 GT tg. FI. 764918 sottratta il 16.1.1978 a GIACOMINI Guido in Firenze;
- della vettura tg. FI. 749850 sottratta il 16.6.1977 a PUCCI Stefano in Firenze;
- delle targhe FI. 808540; FI. 686193; PT. 157881 sottratte rispettivamente a BERONI Orlando e FEI Vittorio Ugo in Firenze il 25.12.77 e il 4.3.77 ed a FROSINI Daniele in Pistoia il 12.1.1977.

4



Con le aggravanti di aver commesso il fatto in più di tre persone, con violenza sulle cose od uso di mezzo fraudolento e agendo su esposte per necessità e consuetudine alla pubblica fede;

7°) del delitto di violazione di domicilio previsto dagli artt. 110, 112, n.1, 614 c.p. perchè, in concorso fra loro - attuato nel modo indicato nei capi che precedono - e con altre persone, in Firenze, il 20 gennaio 1978, si introducevano, con inganno, nella abitazione di MOTTOLA ANNA in GALASSO, ivi trattandosi con violenza alla persona e minaccia ed essendo palesemente armati.

Con l'aggravante ulteriore (art.61n.2 C.P.) di aver commesso il reato per eseguire quelli di sequestro di persona, procurata evasione ed evasione.

8°) del delitto di sequestro di persona previsto dagli artt. 110, 112 n.1, 605, 61 n.2 C.P., perchè, in concorso tra loro - attuato nel modo indicato nei capi che precedono - e con altre persone privavano della libertà personale MOTTOLA Anna in GALASSO, e ciò al fine di consumare i reati di evasione e procurata evasione, in Firenze il 20 gennaio 1978;


BANDOLI, PERNAZZA, NAPOLI, IANNOTTA:

9°) del delitto continuato di tentata evasione e danneggiamento aggravato previsto dagli artt. 81 cpv, 56, 110, 385; 635 C.P., perchè, in concorso tra loro, in Firenze il 20 gennaio 1978, essendo legalmente detenuti nella Casa Circale di tale città, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, segnando le sbarre della cella occupata da BANDOLI Renato e predisponendo mezzi per l'uscita del carcere, quali una fune ricavata da lenzuola, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco ad evadere mediante effrazione; senza che l'evento si verificasse per cause indipendenti dalla loro volontà, e, inoltre, danneggiavano cose dell'Amministrazione Penitenziaria.

LARONGA, SEGIO, SOLIMANO, Nicola, RUSSO, D'ELIA, PETRELLA, MARCETTI:

10°) del delitto di tentata procurata evasione aggravata previsto dagli artt. 110, 112, n.1, 56, 386 C.P., perchè, in Firenze il 20.1.1978, agendo in concorso tra loro e con altre persone, predisponendo un piano di evasione per le persone indicate nel capo che precede, piano che veniva posto in attuazione mediante il sequestro di MOTTOLA Anna, effrazione delle sbarre che proteggevano la finestra della abitazione di questa, la predisposizione di idonei sistemi di collegamento con i detenuti Bandoli, IANNOTTA, PERNAZZA e NAPOLI, compivano atti idonei diretti in modo nonequi-

- 5 -



voco a procurare l'evasione dei predetti legalmente detenuti nella Casa Circondariale di Firenze; senza che l'evento si verificasse per cause indipendenti dalla loro volontà. Con le aggravanti di aver commesso il fatto in più di cinque persone riunite, con violenza alle persone e con armi.

MOTIVAZIONE

Dalla compiuta istruzione emergono sufficienti elementi probatori per l'emissione del mandato di cattura, nella specie obbligatorio per il titolo di reato.

Tali elementi di prova sono costituiti:

per Laronga Bruno dal fatto che il fucile abbandonato dopo il conflitto a fuoco fu da lui acquistato in Lugano (Svizzera), per come è dimostrato dalla perizia grafica e dall'acquisizione delle schede dell'albergo Pestalozzi, dal successivo riconoscimento fotografico da parte di testi come presente in Via delle Casine - Firenze ~~at-memo~~ poco prima del fatto ed da dichiarazioni in atti acquisite che lo indicano come partecipante al fatto;

per Russo Silveria dal fatto che ha soggiornato con il Laronga in Lugano nell'epoca in cui fu acquistato il fucile di cui sopra, dalla notevole rassomiglianza fisica con la donna descritta dalla teste Mottola Anna ed anche dal comportamento tenuto dall'imputata ~~che~~ ha rifiutato di sottoporsi a ricognizione personale. Si aggiunga che la Russo ha mantenuto costanti rapporti, nell'ambito della banda armata, con il Laronga Bruno partecipando agli atti criminosi da questi compiuti;

per Bandoli Renato, Iannotta Franco e Pernazza Antonio dall'aver tentato l'evasione organizzata e concordata con ~~esterni~~ elementi operanti all'esterno, dei quali conosceva i ~~plani~~, con lui concordati, che prevedevano il sequestro della Mottola e l'appoggio esterno di uomini armati, anche di bombe a mano, con il compito ~~di~~ di proteggere la fuga sparando, ove necessario;

per Segio Sergio e Solimano Nicola la precise dichiarazioni in atti acquisite che li indica come partecipanti ai fatti criminosi addotti nel capo di imputazione, dichiarazioni che trovano convalida per il Solimano nell'accertata sua attiva presenza in Firenze anche come istruttore di armi e di tecniche di attentati;

per Petrella Florinda, D'Elia Sergio e Marcetti Corrado dalla loro posizione di vertice nell'organizzazione "PRIMA LINEA", per come risulta da precise dichiarazioni, rilevandosi in proposito che l'operazione di Via delle Casine e la tentata fuga dalla Casa C/le di Bandoli ed altri, direttamente gestita dalla predetta organizzazione, non poteva non essere concordata con chi partecipava alla sua direzione nazionale con funzioni di rappresentanza della sede Toscana e che ancora a Firenze è stata per la prima volta rivendica-

- 6 -



ta l'azione di Via delle Casine (volantino rivendicante l'irruzione presso l'agenzia "Manzoni del ~~24-4-1979~~ 21.12.1978 siglato dall'organizzazione comunista "PRIMA LINEA").

CON AVVERTENZA PER BANDOLI E IANNOTTA CHE IL PRESENTE MANDATO SOSTITUISCE ~~IL~~ L'O.C. N° 13/78 DEL 21.I.1978 ED IL M.C. N° 109/79 DEL 4.12.1979; PER LARONGA CHE IL PRESENTE MANDATO SOSTITUISCE IL M.C. N° 32 DEL 19.4.1978 ED IL M.C. N° 85 DEL 5.1.1979 ED IL M.C. N° 109 DEL 4.12.1979; PER IL PERNAZZA CHE IL PRESENTE MANDATO SOSTITUISCE L'O.C. 30.1.1978 ED IL M.C. 4.12.79~~7~~; PER RUSSO SILVERIA IL M.C. N° 48/80 DELL'11.5.1980, FERME RESTANDO LE ALTRE CONTESTAZIONI CONTENUTE IN MANDATI QU= ESPRESSAMENTE NON RICHIAMATI.

DISPONGO


che il presente mandato venga notificato in Carcere agli imputati già detenuti e che vengano catturati quelli in stato di libertà e condotti nella Casa Circondariale di Firenze.


Delega per l'esecuzione gli Uff. di P.G. della D.I.G.O.S. di Firenze .
Firenze, 9 giugno 1980

IL GIUDICE ISTRUTTORE
(Dr Vincenzo Tricomi)



IL GIUDICE ISTRUTTORE
(Dr Stefano Campo)





G.I.
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(Dr. Vincenzo Tibonni)

Prospetto dei fatti-reato
per cui si procede
(aggiornato al 28.6.1980)

- = PRIMA LINEA
- = SQUADRE PROLETARIE DI COMBATO (COMB.TI)
- = RONDA PROLETARIA

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

 "Tribunale di Firenze"
Ufficio Istruzione

Foglio n. 1

<u>LUOGO E DATA</u>	<u>OBIETTIVO</u>	<u>RIVENDICAZIONE</u>	<u>Proc. al</u>
Firenze, 26.2.1977	<u>DITTA VOGUE - SHOP</u>	<u>FRONDA-PROLET. CONTRO</u> <u>IL CAROVITA</u> (volantino)	n. 4
Firenze, 31.3/1.4.1977	<u>CASERMA CC. CAMPO MARTE</u>	<u>PRIMA LINEA</u> (telefonata)	n. 5
Firenze, 29/30.4.1977	<u>CASERMA P.S. FADINI</u>	<u>ORGANIZZAZIONE COM.TA</u> <u>PRIMA LINEA</u> (telefonata)	n. 6
Calenzano, 6.5.1977	<u>LANI FICIO-BIMAK</u>	<u>[REDACTED]</u> (volantino)	n. 7

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

 "Tribunale di Firenze"
Ufficio Istruzione

folgio n.2

Calenzano, 13.5.1977

LANIFICIO BONANNI

n. 7

~~BONANNI~~
(volantino)

Firenze, 19.5.1977

CISASCA

n. 8

SS.PP.CC. DELLA
ORG.NE COM.TA
PRIMA LINEA
(volantino)

Firenze, 1.5.1977

SEZIONE CENTRO D.C.

n. 8

SS. PP. CC. DELLA
ORG.NE COM.TA
PRIMA LINEA
(volantino): lo stesso
del precedente.

Firenze, 26.5.1977

PETRALUX

n.8

CELLULA PROL.RIA
COMBATTENTE
(scritta sui muri)

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



"Tribunale di Firenze"
Ufficio Istruzione

foglio n. 3

Firenze, 10.6.1977

MAGAZZINI STANDA

ROMA PROLETARIA CONTRO

SELA CAROLINA
(volantino)

n. 9

Prato, 19/20.6.1977

CONCESSIONARIA
FIAT - PALMUCCI

GRUPPI DI FUOCO DELLA
ORG.NE COMUNISTA
PRIMA LINEA
(volantino)

n. 9 bis

Pistoia, 22.6.1977

NICCOLAI GIANCARLO D.C.
(ferimento)

ORG.NE COM.STA
PRIMA LINEA
(volantino)

n. 9 ter

fooglio n. 4



"Tribunale di Firenze"
Ufficio Istruzione

Firenze, 28.9.1977

IMM. RI GALARDI, IM-
MOBIL SUPER, AMERICAN
AGENCY

SQUADRE POLICIE
DI COMB.TO.
(volantino) n. 10

Firenze, 19.10.1977

SINDACATO PROVINCIALE
DIRIGENTI INDUSTRIALI

ORG. NE COM. STA
COMBATTENTE
PRIMA LINEA
(volantino) n. 11

Firenze, 10.11.1977

SEZION D.C. - Via
VERGA

n. 12

"Tribunale di Firenze"
Ufficio Istruzione

Processo n. 5

Firenze, 29/30.11.1977	<u>SEZIONE D.C. VIALE GUIDONI</u>	n. 13
" 13.12.1977	Furto ricetrasmittente in danno BUBINI GATTAI FEDERICO	n. 13 bis
Firenze, 29/30.12.1977	<u>SEZIONE D.C. GALLUZZO</u>	n. 14
Firenze, 30.12.1977	<u>SEZIONE D.C. SAN GALLO - CURE</u>	n. 15
Firenze, 8/9.1.1978	<u>SEZIONE D.C. SAN</u>	

SQUADRE COMB. TJ
COMUNISTE
(telefonata)



foglio n.6

Vol. 5-5bis -
n. 5ter

ORGINE COM.STA.
COMB. TE PRIMA LINEA
(vol. 21.12.78)

Firenze, 20.1.1978

VIA DELLE CASINE
- LE MURATE

Firenze, 17.2.1978

VIGILI GIURATI

SQUADRE PROL. RIE DI
COMBATTIMENTO
(vol. come nn. 19,
21, 22)

n. 17

Livorno 3.3.78

RAPINA Agenzia Banca Toscana Li.

n. 18

Firenze, 7.3.1978

VIGILI URBANI DI
VILLANGNA - GAVINANA

SQUADRE PROL. RIE DI
COMBATTIMENTO
(vol. come nn. 17,
21, 22)

n. 19



FOGLIO n. 7

Firenze, 9/10.3.1978

VIGILI URBANI VIA
DELLE TERME

n. 20

Firenze, 14/15.3.1978

VIGILI URBANI
PERETOLA/BROZZI

n. 21

SQUADRE PROL.RIE
DI COMBATTIMENTO
(vol. come nn. 17,
19, 22)

Firenze, 15.3.1978

VIGILANZA ARGO
VIGILI GIURATI

n. 22

SQUADRE PROL.RIE
DI COMBATTIMENTO
(vd. come nn. 17,
19, 21)

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



FOGLIO N. 6

Firenze, 17.3.1978

I.A.C.P.

SQUADRE PROL. RIE
COMBATTIMENTO

(vol.no come nn.
27, 28, 30, 32)

n.23

Firenze, 18.3.1978

I.A.C.P.

SQUADRE PROL. RIE
COMBATTIMENTO
(vol.no)


n: 23

Firenze, 20.4.1978

UNIONE PROV. LE
COMMERCIO E TU-
RISMO

FORM. NI COM. STE
COMB. TI - PRIMA
LINEA
(scritte sui muri)

n. 24



foglio n. 9

Firenze, 23.4.1978

POSTO POL. FERR
RIFREDI

FORM.NI COM.STE
SOMB.TI - PRIMA
LINEA
(scritte/sui muri)

N.25

Firenze, 3.5.1978

DATA MANAGEMENT

FORM.NI SOM.STE
COMB.TI - PRIMA
LINEA
(scritte sui muri)

n. 26

FIRENZE, 18.5.1978

AGENZIA IMM.RE STAC

SQUADRE PROL.RIE
COMBATTIMENTO
(volantino) come
nn. 23, 28, 30, 32.

n.27



COPIA N. 10

Firenze, 22.5.1978

IMMOBILIARE
NUOVA EDIFICATRICE

SQUADRE PROL. RIE DI
COMBATTIMENTO
(vol.no come nn. 23, 26,
30, 32) n. 28

Firenze, 25/26.5.1978

VIGILI GIURATI

ROUDE PROL. RIE PER
IL CONTROLLO
TERRITORIALE
(telefonata) n. 29

Firenze, 26.6.1978

CEVA - DAKAUTO

SQUADRE PROL. RIE DI
COMBATTIMENTO
(vol.no come nn. 23, 27,
28, 32) n. 30



foglio n. 11

Reparti Com. sti
Combattenti
(Volantino) n. 31

VIGILI URBANI GAVINANA

Firenze, 27.6.1978

SQUADRE PROL. RIE
DI COMB. TO n. 32
(Volantino come
nn. 23, 27, 28, 30)

PRETURA DI FIRENZE

Firenze, 1.7.1978
(rimesso a Bologna)

SQUADRE PROL. RIE
COMBATTENTI n. 33

Diffusione giornale autorizzato
dal popolo

Firenze, 12.7.1978

Foglio n. 12

 "Tribunale di Firenze"
Ufficio Istruzione

n. 34

PRIMA LINEA

Affissione adesivi a firma

Firenze, 22.7.1978

n. 35

RAPINA Banca Toscana- via Nazionale


Firenze, 10.10.1978

Firenze, Prato, Pisa
13/14.11.1978

Direzione Prov.le Tesoro;
Assessorato Urbanistica;
Provveditorato agli studi;
I.A.C.A.P.; Ufficio 60ml. tolavoro FI
Via BUOZZI (Prato)
Centro Studi Economici; I.A.C.A.P. (Pisa)

SQUADRE PRCL.RIBE n. 36, 37
DI COMB.TO
(telefonata)

n. 37 bis



foglio n.13

n.37 ter

RAPINA Cassa di Risparmio

Pisa, 23.11.1978

n.38

RAPINA in danno G.G. GENTILINI Enzo


Firenze, 7.12.1978

n.39

RAPINA Cassa di Risparmio

Pisa, 12.12.1978
ore 15,00

foglio n. 14



"Tribunale di Firenze"
Ufficio Istruzione

Pisa, 12.12.1978
Ore 15³⁵

IMMOBILIARE SBRANA

n. 40

SQUADRE POL. RIE DI
COMBATTIMENTO

(folgio scritto +
telefonata)

Firenze, 15.12.1978
(rimesso a BOLOGNA)

PRETORE DR. S. BOZZI
(ferimento)

n. 41

SS. POL. RIE DI COM-
BATTIMENTO
(volantino)


Firenze, 21.12.1978

AGENZIA PUBBLICITARIA
MANZONI

n. 42

ORGANIZZAZIONE COM. STA
COMB. TE. PRIMA LINEA
(volantino)

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



foglio n.15

- | | | | |
|---------------------|---|---|------|
| Firenze, 21.12.1978 | Caserma CC. Rifredi
via Locchi | Organizzazione Com.sta
comb.te PRIMA LINEA
(telefonata) | n.43 |
| Firenze, 8/9/1.1979 | Att.Immob.re Brunelleschi | SQUADRE PROL.RIE
DI COMB.TO
(telefonata) | n.44 |
| Firenze, 11.I.1979 | Denuncia presentata da VUONG
Gaetano Brig.AA.CC. | | n.45 |
| Firenze, 6/7.2.1979 | Rinvio a voluntini PRIMA LINEA
presso Fac.Archi.tettura (P.za Brunelleschi)
Magistero | | n.46 |


LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

foglio n. 16

"Tribunale di Firenze"
Ufficio Istruzione


Firenze, 15.2.1979	I.M.I.	ORGANIZZAZIONE COM.STA PRIMA LINEA	n. 47
Firenze, 16.2.1979	IACOPI Antonio- Ufficiale Giud.rio (incendio auto)	BONDE...PROLETARIE DI COMBATTIMENTO	n. 48
Fisa, 17.2.1979	IMMOBILIARE DEL BRAVO	SQUADRE PROL. RIE DI .COMB?TO (scritte murali)	n. 49
Firenze, 19/20.2.1979	Rinvenimento volantini a firma Proletari armati per il comunismo-Oltrarno-		n. 50

foglio n. 17



Firenze, 1/2.3.1979	Furto in danno di INNOCENTI Giuliano	n. 51
	Atti relativi a PAINO Vittorio (Furto passaporto-Varese-)	n. 52
	Atti relativi a CORSI Alessandro (smarrimento C.I.)	n. 53
Firenze, 8.3.1979	Rinvenimento di autoadesivi a firma PRIMA LINEA	n. 54

foglio n. 18



"Tribunale di Firenze"
Ufficio Istruzione

Firenze, 17.3.1979	ZONA TELECOM.NI P.S.	SQUADRE POLI. RIE DI COMB.TO (volantino come n.56)	n.55
Firenze, 16/17.3.1979.	AUTOCENTRO P.S. via Baracca -	" "	n.55
Firenze, 18.3.1979	CONSIGLIO DI QUARTIERE N.10	" "	n.56
Firenze, 27.3.1979	COMMISSARIATO RIFREDI-PERETOLA	PRIMA LINEA (telefonata)	n.57

fooglio n. 19

 "Tribunale di Firenze"
Ufficio Istruzione

Org. Com.sta
PRIMA LINEA
n. 58

CENTRO DOCUMENTAZIONE GIURIDICA

Firenze, 11.5.1979

n. 58 bis

Dichiarazioni GEMMI Alberto-Direttore SAGO

Firenze, 25.5.1979

n. 59

Arresto di: PETRELLA; CAVALLO; GAGLIANESE; DAMONE Rocco

● Pisa, 26.6.1979

n. 60

Rapina Agenzia MEZZANA-San Giuliano Terme

27.6.1979

foglio n. 20



Pisa, 2.7.1979

Rapina Cassa di Risparmio

n. 60

Firenze, 9.7.1979

ARRESTO di SOLIMANO Nicola

n. 61

22.9.1979

Missiva anonima ricevuta da URSO Fedele del P.C.I. di Nociglia (LE) n. 62

Firenze, 12.10.1979

Rinvenimento targhe rubate abitazione PULIGNANO Pietro

n. 63

foglio n.21

"Tribunale di Firenze"
Ufficio Istruzione

Firenze, 12.10.1979 A.R. perquisizione CARABBA Giancarlo n.64

23/28.5.1979 A.R. arresto di :MISSERI F.; ARGENTIERO G.; PALMIERI S; n.65

Atti assunti dalla Procura di Firenze relativi arresti MISSERI,
ARGENTIERO, PALMIERI - n.66

Atti relativi al rinvenimento di cartine topografiche della
città di Firenze, nascoste fra i libri della detenuta NINU Patrizia - n.67

Sezione I. 201

A) REATI ASSOCIATIVI E CONTRO LA PERSONALITA' DELLO STATO.

- 1°) **BANDA ARBATA;**
- 2°) **ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA;**
- 3°) **ISTIGAZIONE, A COMMETTERE DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' DELLO STATO;**
- 4°) **INSURREZIONE ARMATA CONTRO I POTERI DELLO STATO;**
- 5°) **DEVASTAZIONI, SACCHIEGGIO E STRAGE.**

B) REATI COMUNI

- 1°) **RICETTAZIONE DI DOCUMENTI DI: PAJNO Vittorio, CORSI Alessandro, INNOCENTI Giuliano; - documenti sottratti in Varese, Imvasta ed in luogo imprecisato negli anni 1978/79;**
- 2°) **RICETTAZIONE CONTINUATA di varie targhe provento di furto avvenuti in FIRENZE, fra il 24.3. ed il 5.12.1978 (rinvenute in via da' Renal.)**
 - Banca ~~Firenze~~ Toscana di LIVORNO del 3.3.1978;
 - Banca Toscana di Via Nazionale del 10.10.1978;
 - Centro Incassi Effetti di C.Risparmio di PISA del 12.12.1978;
 - Cassa Risparmio San Gouliano Terme (Mezzana) del 27.6 e del 2.7.1979;
 - Agenzia n. 3 Cassa di Risparmio - Ospedale; PISA, 27.11.1978
- 3°) **RAPINE:**

C) REATI CONCERNENTI ARMI ED ESPLOSIVI

"Tribunale di Firenze"
Ufficio Istruzione



51

PROCURA DELLA REPUBBLICA - FIRENZE

prot.

del

Firenze, li 10/11/1979

OGGETTO:

AL SIGNOR GIUDICE ISTRUTTORE
DR. CAMPO

S E D E

REQUISITORIA

del P.M. nel procedimento N. 54/79 A R.G.G.I. (+ N. 251/79 A R.G.G.I.)
a carico di:

- 1)-BOMBACI Stefano Salvatore;
- 2)-BASCHIERI Paolo;
- 3)-CIANCI Dante;
- 4)-BARBI Giampaolo;
- 5)-ROSSI Graziella;

I M P U T A T I come da mandato di cattura n. 63/79 del 12/7/79
del Giudice Istruttore di Firenze;

- 6)-IPPOLITI Giuseppe, imputato come da mandato di cattura n. 60/79
del 10 Luglio 79 del Giudice Istruttore di Firenze;
- 7)-DONATI Doriana, imputata come da Ordine di Cattura n. 97/79 del
Procuratore della Repubblica di Firenze in data
13/4/1979;
- 8)-PELLEGRINI Massimo, imputato come da Ordine di cattura n. 121/79
del Procuratore della Repubblica di Firenze del
9/5/1979;

Il Procuratore della Repubblica, letti gli atti del procedi-
mento a carico degli imputati suddetti,

O S S E R V A

Riveste carattere preliminare replicare alle argomentazioni che il
difensore degli imputati BASCHIERI Paolo, CIANCI Dante e IPPOLITI
Giuseppe ha illustrato nella memoria depositata in data odierna ac-
cepando l'incompetibilità del Giudice Istruttore di Firenze.

ricompilata





52

PROCURA DELLA REPUBBLICA - FIRENZE

prot.

n. del

Firenze, li

N.

OGGETTO:

- 2 -

L'eccezione di incompetenza originerebbe, sul piano della competenza territoriale, da rilievo che, ricorrendo l'ipotesi di cui all'ultimo co. dell'art. 39 C.P.P., ed avendosi reati di pari gravità consumati in Pisa e Firenze (reati contemplati nell'art. 21 L. 18/4/75 n. 110), la competenza per ragioni di territorio apparterebbe all'Autorità Giudiziaria di Pisa in quanto il reato consumato in Pisa precederebbe quello commesso a Firenze sul piano temporale.

Conviene sottolineare che l'assunto difensivo è fondato sulla constatazione che plurimi sono i reati di pari gravità, e cioè il delitto di banda armata punito con la reclusione da cinque ad undici anni, e gli episodi integranti la fattispecie del citato art. 21, puniti con identica pena. Non pare di rilievo la constatazione che all'imputazione elevata nei confronti degli imputati CIANCI, BARBI, BASCHIERI E BOMBACI vada attribuita la natura di un unico delitto continuato integrato anche da fattispecie delittuose diverse, in quanto si verserebbe comunque nelle ipotesi previste dall'art. 46 C.P.P. con la conseguenza che, seguendo le argomentazioni difensive sul punto ove esse rilevano che ai fini del problema della competenza la contestazione dell'art. 306 C.P. è "ambigua" e quindi "tamquam non esset", il disposto dello art. 39 C.P.P. per quanto riguarda i reati di cui alla lettera C) del capo d'imputazione, residuerebbe come unico riferimento normativo e processuale per l'individuazione del Giudice competente.

Ritiene questo Ufficio che la tesi difensiva sia infondata e che pertanto l'eccezione debba essere dal Giudice Istruttore disattesa.

Innanzitutto va negata la correttezza della tesi del difensore secondo cui tutti i reati contestati ai predetti imputati debbano essere valutati ai fini della competenza un unico reato continuato; e ciò in quanto l'imputazione elevata nei confronti degli imputati contempla una serie innumerevole di delitti e contravvenzioni in ordine ai quali la decisione se trattasi di reati commessi nell'esecuzione di un medesimo disegno criminoso compete al Giudice del dibattimento. È noto ed evidente che l'art. 81 C.P. è dettato sotto il capo intitolato "del concorso di reati" e che il suo regime normativo è funzionale all'erogazione della pena per mitigare il regime del cosiddetto c.d. "cumulo materiale delle pene". Da ciò discende che prima del giudizio non si può, ove la contestazione dei reati non richiami espressamente l'art. 81 cpv. C.P., applicare surrettiziamente tale disposto per farne derivare qualsivoglia effetti, in specie di natura processuale. Ciò posto è evidente che nella presente situazione processuale il criterio individuativo della competenza va reperito nell'art. 46 C.P.P. onde competente per tutti i reati è la Corte d'Assise di Firenze essendo tale Organo Giudiziario competente in ordine ai delitti di associazione sovversiva e banda armata.





53

PROCURA DELLA REPUBBLICA - FIRENZE

.....prot.
 n. del
 N.
 OGGETTO:

Firenze, li

- 3 -

La competenza della Corte d'Assise di Firenze in ordine a tali reati emerge dall'applicazione dell'art. 39, ~~art. 39~~ C.P.P. secondo l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte che ha individuato nella cosiddetta "sede sociale" della banda armata il luogo al quale fare riferimento per individuare il Giudice territorialmente competente. Tale asserzione, per così dire supera il problema connesso al carattere di permanenza pacificamente attribuibile al reato in esame, in quanto riconduce tutte le condotte ipotizzate nell'art. in considerazione al luogo ove la banda armata ha quella che, con espressione equivalente, potremo chiamare "centrale organizzativa".

Nel presente procedimento molteplici sono i dati dai quali desumere che la cosiddetta sede sociale aveva sede in Firenze; e si noti infatti che: la maggior parte delle azioni criminose attribuite agli appartenenti al Comitato Toscano delle Brigate Rosse, e perciò agli imputati, sono state perpetrate in Firenze; dagli attentati con ordigni incendiari, ai furti di targhe o di autovetture; a Firenze si sono avute le più copiose diffusioni di volantini, dei quali un'intera risma sequestrata presso l'imputato Bombaci nella sua abitazione di Mercatale Val di Pesa; a Firenze gli imputati disponevano in Via Barbieri di un appartamento in cui secondo le ammissioni della stessa imputata BOMBACI si svolgevano riunioni organizzative e si ebbe traffico di armi; per terminare, il giorno del loro arresto, gli imputati si trovavano in Firenze provvisti di numerose armi e munizioni, nonché in possesso di carteggio e di materiale (appunti e chiavi di auto) dai quali con sicurezza risulta che costoro si accingevano a compiere in questa città altri reati. (E ciò a tacere, tra gli altri possibili rilievi, del fatto che a Firenze è risultato essere stata attuata opera di rilevamento ~~di armi~~ su persone e veicoli in vista del compimento di azioni criminose). Tutto ciò sta a dimostrare che Firenze fu assunta come punto di riferimento costante e per la progettazione del maggior numero di reati, e per la consumazione dei medesimi, rilievi questi che, valutati in una conl'esistenza dell'appartamento di Via Barbieri, dimostrano che proprio a Firenze l'organizzazione eversiva a carico della quale si procede aveva la propria "Centrale Operativa".

Le considerazioni che precedono non contrastano con il rilievo che la imputazione individua in Firenze, in Pisa, ed in altre località della Toscana, i luoghi ove gli imputati hanno posto in essere la loro attività di organizzare e dirigere il Comitato Toscano delle Brigate Rosse: Il capo d'imputazione ha inteso delineare con esattezza nei suoi estremi spaziali e temporali i comportamenti degli imputati, i quali però





59

PROCURA DELLA REPUBBLICA - FIRENZE

prot. _____
 n. _____ del _____ Firenze, li _____
 N. _____
 OGGETTO: - 4 -

vanno visti nella prospettiva interpretativa individuata nella giurisprudenza della Suprema Corte come continuamente riferentisi a quello che è il centro di imputazione dell'organizzazione e quindi, nella fattispecie, al territorio compreso nella competenza territoriale della Corte di Assise di Firenze.

E' appena il caso di notare che ove pure, contro le resultanze, si replicasse che non è noto il luogo di consumazione dei delitti di cui agli artt. 270, 1° comma e 306, 1° comma C.P., non muterebbe il risultato della competenza territoriale della Corte di Assise di Firenze ai sensi dell'art. 40 C.P.P., perchè in Firenze si è per certo verificata "parte dell'azione che costituisce reato" o, in subordinata ipotesi, il luogo in cui è stato eseguito l'arresto degli imputati.

A prescindere dalle anzidette considerazioni, ed anche volendo seguire il difensore laddove ~~W~~ chiede di ipotizzare l'esistenza di un unico reato ai sensi dell'art. 81 cpv. C.P., e da ciò ~~W~~ ricava l'applicabilità dell'ultimo comma dell'art. 39 C.P.P. in punto di competenza territoriale determinata dal primo tra reati di pari gravità, è d'obbligo far rilevare la svista in cui è incorsa la difesa la quale non si è accorta che ~~W~~ è stato contestato un reato di gravità superiore ad ogni altro contestato e cioè il delitto di porto della pistola colt cal. 45 con relativo munizionamento (armamento da ritenersi da guerra), aggravato non solo ai sensi dell'art. 12, 2° comma L. 497/74 per il numero delle persone concorrenti nel reato, ma anche per il fatto che il delitto di porto è stato commesso in luogo ove vi era adunanza di persone, ed al fine (art. 61 n. 2 C.P.) di consumare un delitto di furto nonchè delitti contro la persona ed il patrimonio.

La pena editale prevista per tale delitto, limitatamente a quella detentiva, prevede un massimo di poco inferiore a 23 anni di reclusione (per l'esattezza: 22 anni, 10 mesi e 13 giorni). Trattasi di delitto consumato a Firenze e per il quale gli imputati sono stati tratti in arresto il 19.12.1978

Agevole è l'esame del materiale di prova dimostrativo delle responsabilità degli imputati e giustificante quindi il rinvio a giudizio, salvo quanto si dirà a proposito dell'imputato PELLEGRINI Massimo.





55

PROCURA DELLA REPUBBLICA - FIRENZE

prot.

n. del

Firenze, li

OGGETTO:

- 5 -

Conviene esaminare partitamente i seguenti punti della questione:

- 1) BRIGATE ROSSE COMITATO RIVOLUZIONARIO TOSCANO: natura di tale organizzazione e attività criminosa attribuita nell'imputazione ai suoi appartenenti.

Non può essere revocato in dubbio che l'organizzazione sopra menzionata ha tutti i caratteri dell'associazione sovversiva, nonché quelli della banda armata realizzata per l'ottenimento delle finalità della stessa associazione sovversiva e quindi per l'ottenimento e la oggettiva consumazione di tale reato.

Vi è una pluralità di persone, vi è una disponibilità ingente di armi, munizioni ed esplosivo (la lettera C dell'imputazione contempla undici armi tra corte e lunghe, circa 300 cartucce, e 19 candelotti di esplosivo da cava); vi è l'impiego ripetuto di ordigni incendiari; vi sono infine una impressionante serie di reati. L'organizzazione denota una sistematicità e pianificazione di intervento operativo, una capacità di operare in più luoghi anche contemporaneamente, una capacità di dare risonanza massiccia e diffusa alle azioni compiute.

Tale essendo la situazione dal punto di vista organizzativo e dei mezzi tattici e strategici, l'organizzazione in questione, avente tutti i caratteri della banda armata, chiaramente dimostra il suo essere finalizzata a dar vita ad una associazione, tecnicamente definita "sovversiva", in quanto volta a sopprimere o a sovvertire con la violenza gli ordinamenti statuali, pubblici e privati. La dimostrazione di ciò sta nella elaborazione politica dell'organizzazione stessa quale emerge dai testi dei volantini rivendicanti gli attentati compiuti ed acquisiti agli atti. Ritiene questa Procura l'autonomia reciproca delle fattispecie criminose previste nell'art. 270 e nell'art. 30.6 C.P..

Si fa osservare non solo il chiaro dettato legislativo nel punto ove, per il tramite dell'art. 302 C.P., si stabilisce una relazione di strumentalità tra i due reati, ma anche soprattutto la oggettività giuridica diversa delle due condotte che trova riscontro nella diversa collocazione che le norme hanno trovato nel codice. E' pur vero che il coordinamento non è dei più semplici, ma si ritiene che risolutiva sia la considerazione che i due reati non possono essere in rapporto di specialità ai sensi dello art. 15 C.P. "a vantaggio" dell'art. 306 C.P. per la ragione che gli elementi materiali dei due reati non coincidono. E' da concludere ~~quindi~~ nel senso che l'apparente poca chiarezza della tecnica legislativa non può essere utilizzata al punto da caducare l'intendimento del legislatore il quale ha inteso disciplinare da un





56

PROCURA DELLA REPUBBLICA - FIRENZE

prot. _____
n. _____ del _____

Firenze, li _____

OGGETTO:

- 6 -

lato il delitto di associazione sovversiva avente i suoi propri connotati ~~risi~~ ed elementi costitutivi, e dall'altro la banda armata la quale come delitto è stata dal legislatore presa in esame in quanto possibile strumento per la realizzazione degli scopi dell'associazione sovversiva.

Ritiene questo Ufficio che concorra anche il delitto di associazione per delinquere l'autonomia del quale rispetto agli altri due va riscontrata nella particolarità del bene oggetto della tutela penale.

Quanto all'attività criminosa riconducibile alla organizzazione in questione, e tradotta nella imputazione per cui si procede, ci si riporta integralmente alle ~~memoria con~~ richieste di questo Ufficio del 2/7/79 (cartella 2 fasc.10): tali richieste sono stati analiticamente esaminati in molteplici elementi di prova dai quali si desume con sicurezza la serie di collegamenti tra gli odierni imputati, i materiali (armi ed altro) rinvenuti in varie località; tra tali materiali e singoli episodi criminosi; tra l'un fatto criminoso ed altri. Le osservazioni espresse in data 2/7/79 trovano ampio riscontro nella perizia CEISO/SPAMPINATO che il G.I. ha disposto relativamente agli attentati per i quali si procede alla lettera G) del capo di imputazione, perizia la quale ha dimostrato inequivocabilmente caratteri di identità tra le tecniche di attuazione degli attentati fugando quindi ogni possibile dubbio sul fatto che vadano attribuiti agli appartenenti al COMITATO TOSCANO DELLE BRIGATE ROSSE. Il quale ~~data~~ per altro emergeva in modo chiaro dalle rivendicazioni.

R

2) COLLOCAZIONE DEGLI IMPUTATI BOMBACI, BASCHIERI, CIANCI, BARBI e IPPOLITI nell'ambito del Comitato Rivoluzionario Toscano delle Brigate Rosse. LORO RESPONSABILITA' PER I FATTI PER CUI SI PROCEDE.

I primi quattro sono imputati di avere diretto e organizzato il Comitato Rivoluzionario Toscano delle Brigate Rosse, mentre l'Ippoliti è accusato di esserne stato un partecipante. E' il caso quindi di sviluppare il ragionamento distintamente per gli uni e per l'altro.

Che BOMBACI, BASCHIERI, e BARBI e CIANCI debbano essere rinviati a giudizio in quanto a loro riferibile una attività di organizzazione e di direzione del Comitato è conclusione cui si perviene agevolmente alla stregua dei molteplici elementi di prova presenti agli atti.

7/79





57

PROCURA DELLA REPUBBLICA - FIRENZE

prot.

n. del

Firenze, li

N.

- 7 -

OGGETTO:

Ma prima di esaminare i dati di prova di maggior rilievo, occorre soffermarci a considerare quale sia la portata della nozione "organizzazione" e di quella "direzione" in funzione del disposto dell'art. 270 e dell'art. 306 C.P..

Orbene, per tali delitti, la legge tiene distinta la condotta del partecipe da quella di tutti gli altri appartenenti; mentre l'art. 270 individua i promotori, i costitutori, gli organizzatori e i dirigenti -da un lato- ed il partecipe -dall'altro-, l'art. 306 C.P. individua da un lato i promotori, i costitutori e gli organizzatori e dall'altro lato individua i partecipanti, stabilendo infine che i capi e i sovventori soggiacciono alle pene stabilite per i promotori. Si può in sintesi dire che il codice tiene a distinguere il partecipante da tutti gli altri appartenenti all'associazione sovversiva o alla banda armata; si può aggiungere che la legge non distingue ai fini della sanzione penale tra nessuno degli appartenenti diversi dal semplice partecipe; la qualcosa evidentemente trova spiegazione nella equiparazione, quanto alla gravità e alla pericolosità del comportamento, dei ruoli diversi da quello del partecipante.

Per nozione comunemente accolta si ha partecipazione nel concorso di due elementi, il primo spirituale (adesione interiore ed ideologica alla organizzazione ed alle sue finalità) ed il secondo materiale (apporto di un contributo materiale alla attività della organizzazione). Occorre stabilire in che consista il contributo materiale del partecipante perchè la legge autorizza tale quesito laddove accanto alla figura del promotore e del costitutore descrive i ruoli degli organizzatori e dei dirigenti (i quali ultimi nel delitto di cui all'art. 306 sono "capi"). Si noti infatti che l'attività di direzione e di organizzazione è dalla legge considerata come autonoma rispetto a quella di promozione e di costituzione, il che è quanto dire che la legge ha inteso affermare il principio che la vita di una banda armata o di una associazione sovversiva passa per più fasi, l'una delle quali può ben distinguersi rispetto alle altre. Sia ^{na} la fase della promozione ad opera dei promotori; a tale fase succede logicamente e cronologicamente quella della costituzione ad opera dei costitutori; a tale fase succede quella dell'organizzazione, logicamente e cronologicamente, ad opera degli organizzatori; sia ~~va~~ ha infine la fase in cui la banda armata o l'associazione sovversiva opera materialmente seguendo l'indirizzo che le danno i suoi capi dell'organizzazione. Se ciò che si è detto or ora è esatto, è esatto anche la conclusione che non si può dirigere o capeggiare una organizzazione che altri non abbia organizzato e costituito e promosso;





58

PROCURA DELLA REPUBBLICA - FIRENZE

prot. _____
 n. _____ del _____
 N. _____
 OGGETTO:

Firenze, li _____

- 8 -

che non si può organizzare una formazione che non sia stata già costituita, e promossa prima ancora; che non si può costituire ciò che non si è promosso. Ulteriore ed immancabile conseguenza sul piano logico e che ciò che si promuove è passibile di costituzione in un momento successivo, e che ciò che si è costituito (una banda armata o una organizzazione sovversiva appunto) è destinata a formare oggetto di una organizzazione e di una direzione.

Ciò ~~si~~ dimostra che si può avere attività di direzione e di organizzazione di una banda in una fase per forza di cose successiva a quella della promozione o della costituzione, e che a nulla rileva il quesito se colui che viene imputato di dirigere o di organizzare una banda ~~armata~~ o un'associazione sovversiva ne faccia parte, e con un ruolo piuttosto che con un altro, dal momento in cui la banda fu costituita e prima ancora promossa. Tanto premesso in punto di interpretazione delle norme, è sufficiente un rapido esame degli elementi di prova per stabilire che agli imputati BARBI, BASCHIERI, BOMBACI e CIANCI compete il ruolo di soggetti che hanno organizzato e diretto il Comitato Rivoluzionario Toscano delle Brigate Rosse. ~~XXXXXXXX~~

I dati più salienti sono offerti da quegli elementi di fatto che questo Ufficio ha già segnalato nelle richieste del 2/7/79 alle quali integralmente si riporta, e che il G.I. ha deolto nella motivazione del mandato di cattura emesso in data 12/7/79.

Dal possesso delle armi; dalla disponibilità (dimostrata con sicurezza di prova nei collegamenti n. 1, 2 e 14 illustrati nelle citate richieste del 2 Luglio 79) di tutto il materiale rinvenuto nella 128 sequestrata in Viareggio; dal fatto che tale auto conteneva, oltre ad armi ed esplosivi, documenti che collegano attentati consumati a Massa a furti di documentazione assicurativa avvenuto in Pisa, a materiale sequestrato nel noto covo di Viale Giulio Cesare in Roma ove furono tratti in arresto i brigatisti MORUCCI e Faranda; da tutto ciò emerge appunto con chiarezza la dimostrazione che gli attuali imputati non rivestivano funzioni marginali nella organizzazione bensì ne controllavano dal vertice i mezzi e le attività.

Ulteriori elementi sono offerti dal contegno processuale degli imputati, dal fatto che al momento dell'arresto erano in possesso di armi, e dall'esito della perizia ILARDI/ DEL FAVERO la quale ha evidenziato il possesso da parte dei prevenuti di documentazione manoscritta ~~XXXXXXXXXX~~ concernente le attività criminose dell'organizzazione proveniente da altre sei persone sicuramente appartenenti alla medesima organizzazione, il che comprova che i prevenuti svolgevano un ruolo di coordinamento e di raccolta





59

PROCURA DELLA REPUBBLICA - FIRENZE

..... prot.
n. del

Firenze, li

- 9 -

OGGETTO:

del materiale elaborato da altri appartenenti.

Rilevato che l'imputato BARBI Giampaolo ha inteso nel corso del processo sostenere la propria estraneità al Comitato Rivoluzionario Toscano delle Brigate Rosse, e ritiene questo Ufficio di dovere prendere posizione in merito a tale protesta di innocenza segnalando gli elementi di prova che militano a carico del medesimo BARBI :

- a)-nell'interrogatorio del 20/12/78 l'imputato ha testualmente detto: "dichiaro di appartenere alle Brigate Rosse". Nel successivo interrogatorio l'imputato ha tentato di far passare ^{una} non veritiera tale affermazione ma con risultati e con argomentazioni a parere del P.M. del tutto deludenti;
- b)-quattro sono state le persone arrestate il 19/12/1978 (tra esse il Barbi) e quattro erano le pistole custodite dentro l'auto.
- c)-L'appartamento di Via Barbieri era nella disponibilità del Barbi e da costui utilizzato "per discutere di politica e di BR" insieme agli altri tre, come dal medesimo Barbi ammesso nel citato interrogatorio del 20/12/78. Si noti che l'imputato tentò di celare l'esistenza di tale appartamento nella immediatezza del suo arresto.
- d)-Circa l'utilizzo fatto ~~in~~ dell'appartamento di Via Barbieri si vedano le dichiarazioni dell'imputato Bombaci in data 28/12/78 e si noti in particolare che costui si è risolto ad ammetterne l'esistenza solo dopo aver avuto lettura delle dichiarazioni rese dal Barbi sul medesimo punto.
- e)-I comprovati rapporti di amicizia o comunque di stretta conoscenza tra il Barbi, il Baschieri ed il Cianci sono elemento che milita a svantaggio dell'imputato laddove egli vorrebbe ^{vicino} giovarsi per dimostrare la innocenza della sua presenza a Firenze insieme a costoro. Al contrario: proprio perchè trattandosi di un amico, il BASCHIERI ed il CIANCI avrebbero offerto al BARBI troppi elementi circa la loro presenza a Firenze attesa che sarebbe stato difficile ~~provare~~, più che nei confronti di un estraneo, regolarsi secondo riservezza, e d'obbligo concludere che il BARBI si accompagnava agli altri a pieno titolo e per la finalità criminose dell'Organizzazione alla quale tutti appartenevano.

XX-

Stabilito quindi la posizione ed il ruolo avuto dagli imputati ai quali si attribuisce la qualifica di organizzatori o di dirigenti del Comitato Rivoluzionario Toscano, rimane solo da enunciare il principio che, di assoluta chiarezza sul piano giuridico





60

PROCURA DELLA REPUBBLICA - FIRENZE

.....prot.
n. del

Firenze, li

- 10 -

GETTO:

ridico, è risolutivo anche delle questioni cd. "di fatto". E cioè che non possono sottrarsi alla responsabilità di tutti i delitti sicuramente riconducibili alla organizzazione coloro che della medesima sono stati al vertice, o perchè l'hanno organizzata, o perchè l'hanno diretta o capeggiata.

Infatti, proprio sul terreno della partecipazione "materiale" nel reato, è princio comunemente accettato in sede di interpretazione dell'art. 110 C.P. quello secondo cui colui che appresta i mezzi, o ~~elabora~~ elabora le linee operative, o organizza la attività di coloro che poi commetteranno il reato, risponde dei reati in concreto consumati.

In forza di tale argomentazione giuridica è quindi da ritenere ampiamente provata la responsabilità degli imputati BASCHIERI, BARBI, CIANCI e BOMBACI in ordine a tutti i delitti loro attribuiti e costituenti i reati-mezzo o i reati-fine dell'organizzazione eversiva denominata "Comitato rivoluzionario Toscano della Brigate Rosse", e tale organizzazione sicuramente riconducibili alla stregua dei molteplici elementi di prova già considerati.

Valutazione distinta merita la posizione dell'imputato IPPOLITI. A costui si muove l'addebito di aver partecipato a tale organizzazione. Gli elementi di prova sono analiticamente illustrati nelle richieste più volte citate del 2 Luglio '79 di questo Ufficio e ad esse ci si richiama.

Gli sforzi difensivi dell'imputato Ippoliti hanno approdato a ben poco essendosi egli limitato, anche nel suo ultimo interrogatorio, a dichiararsi vittima di coincidenze. Per brevità, ed anche perchè sono stati già illustrati, non si enunciano gli elementi a carico dell'IPPOLITI, i quali -si badi bene- sono semplicemente elementi di "prova diretta", peraltro convalidati da una prova "indiretta" di portata assai vasta consistente nella mancanza di una qualsiasi accettabile linea di difesa che sia stata proposta dal prevenuto.

Dell'Ippoliti peraltro questo Ufficio chiede il proscioglimento dalla imputazione elevata con Ord. di Catt. del 13.7.79, conformandosi alla pronuncia della S.C. in sede di decisione sul ricorso presentato per l'annullamento del medesimo Ordine di Cattura.

3) LE ALTRE POSIZIONI: ROSSI GRAZIELLA, DONATI DORIANA, PELLEGRINI MASSIMO.

Esaminando succintamente le posizioni di tali imputati il P.M. rileva:

A) nessun dubbio sulla responsabilità della imputata ROSSI.

I reati, relativi alle armi ed alle munizioni, attribuiti, trovano ampio conforto probatorio nel rilievo della sua conoscenza dell'...





61

PROCURA DELLA REPUBBLICA - FIRENZE

prot. _____
 n. _____ del _____ Firenze, li _____

N. _____

- 11 -

OGGETTO:

loro presenza nella abitazione occupata con il CIANCI; tale fatto -come è evidente- non è decisivo ai fini della attribuzione della responsabilità penale, occorrendo oltre alla materiale disponibilità delle armi (la qual cosa è pacifica considerata che le armi stavano proprio nella abitazione), anche un elemento intenzionale ~~non~~ offerto dalla volontà di detenere e quindi di disporre. Orbene, tanto premesso, basti notare: può aversi -così come in effetti è contestato- un fatto di detenzione illegale riferibile al comportamento di più persone; secondariamente, la volontà di detenere e quindi di disporre non può confondersi con la volontà di "usare". Ritiene questo Ufficio che l'imputata Rossi versasse proprio in questa descritta situazione: sussisteva l'elemento materiale del reato rappresentato dalla relazione "spaziale" con le armi, e sussisteva quello "intenzionale" costituito dalla volontà di detenere e quindi di disporre delle medesime: la quale volontà bene è dimostrata -nell'interesse del CIANCI, evidentemente- dal comportamento che ha dato ^{luogo} alla imputazione di favoreggiamento distintamente contestata.

B) Neppure vi sono dubbi sulla responsabilità della Imputata DONATI in ordine al delitto di falsa testimonianza. Si fa notare semplicemente che costei ha "ritrattato" nel suo ultimo interrogatorio, ma che tale ritrattazione è stata a sua volta reticente ed incompleta.

C) L'imputato PELLEGRINI MASSIMO, viceversa, dovrà essere prosciolto, a parere del P.M., dalle imputazioni di cui ai capi 3) e 4) della rubrica, essendosi caducati nei suoi confronti gli elementi indiziati posti a fondamento dell'Ordine di Cattura. Dovrà peraltro disporvi la separazione degli atti nei suoi confronti per ciò che attiene alle imputazioni di cui ai capi 1) e 2) della rubrica, con invio degli atti al Procuratore della Repubblica di ~~Firenze~~, essendo venuti meno gli elementi di connessione che hanno determinato ~~il~~ lo spostamento di competenza per tali reati.

Anno

ALTRE RICHIESTE

Si inviano al G.I., per l'unione agli atti, i procc. nn. 1230/78 P.M. e 2484/78 P.M., contenenti esemplari di volantini rivendicati= vi di taluni degli attentati per cui si procede e rinvenuti in varie località.

L'imputato BOMBACI dovrà essere prosciolto dai reati per i quali ha ricevuto comunicazione giudiziaria in data 19.2.1979, per non aver commesso i fatti.

9/90





62

PROCURA DELLA REPUBBLICA - FIRENZE

..... prot.

n. del

Firenze, li

N.

- 12 -

OGGETTO:

pqm

Il P.M., per le suèsposte considerazioni, letti gli atti nonchè l'istanza in data odierna del Difensore degli imputati IPPOLITI, BASCHIERI e CIANCI;

c h i e d e

che il G.I., dichiarata chiusa la formale istruzione, previo provvedimento con cui disponga la riunione agli atti dei procc. nn. 1230/78 P.M. e 2484/78 P.M.,

ORDINI

il rinvio a Giudizio, davanti alla Corte d'Assise di Firenze, competente per materia e territorio (rigettando l'istanza 10.11.79 della Difesa degli imputati BASCHIERI, CIANCI e IPPOLITI) degli imputati:

- BOMBACI STEFANO SALVATORE, CIANCI DANTE, BARBI GIAMPAOLO, BASCHIERI PAOLO, IPPOLITI GIUSEPPE, ROSSI GRAZIELLA e DONATI DORIANA, perchè rispondano dei delitti loro ascritti e contestati con i provvedimenti di cui in epigrafe;
- Dichiarare non doversi procedere a carico dell'imputato BOMBACI STEFANO SALVATORE in ordine ai delitti di cui alla comunicazione giudiziaria in data 19.2.1979 per non aver commesso il fatto;
- Dichiarare non doversi procedere a carico dell'imputato IPPOLITI GIUSEPPE per il delitto di cui all'Ord. catt. del P.M. del 13.4.1979 perchè ~~per quanto~~ il fatto non costituisce reato per non essere l'imputato punibile ai sensi dell'art. 90 C.P.P.;
- Dichiarare non doversi procedere a carico dell'imputato PELLEGRINI MASSIMO in ordine ai delitti di cui ai capi 3) e 4) dell'Ord. di Catt. del 9.5.1979, per non aver commesso il fatto;
- Disponga l'estrazione di copie autentiche degli atti concernenti l'imputato Pellegrini Massimo, previa declaratoria della propria incompetenza per territorio, ordinandone l'incontro al Procuratore della Repubblica di AREZZO.

CORTE ASSISE DI FIRENZE IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
 p. San Firenze 5

dr. PIERO LUIGI VIGNA SOST.

dr. TINDARI BAGLIONE SOST.

DR. GABRIELE CHELAZZI SOST.

E' Copia Conforme all'originale

Firenze - 1 OTT 1980

IL SEGRETARIO

(Raffaele Mascherano)



Handwritten signatures and initials:
 V
 P. Mascherano
 P. Mascherano

68 7

SENTENZA ed ORDINANZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE



Affogliaz. N.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di FIRENZE

ha pronunciato la seguente ^{e contestuale} ORDINANZA ^{SENTENZA} nel procedimento penale

N. 1524/231 Reg.

CONTRO

Depositata in Cancelleria
oggi

Il Cancelliere

Il Cancelliere
atto avviso di che all'articolo 151 Cod. p. p.

Il Cancelliere

Fatta scheda

Fatta parcella

Firenze - Mozzon - 1028

- 1) BOMBACI Stefano Salvatore, nato a Lentini il 12.9.1954, ab. San Casciano in Val di Pesa - fraz. Mercatale n°11 - in atto DETENUTO (arr. 19.12.1978) presso Casa di Reclusione di TERMINI IMERESE
Dif. avv. Rodolfo Lena e Gustavo Leone
- 2) BASCHIERI Paolo, nato Pisa il 19.1.1952, ivi res. via Giunta Pisano n°2 - in atto DETENUTO (arr. 19.12.1978) presso Casa di Reclusione di VOLTERRA
Dif. avv. Giovanni Sorbi (Pisa) e Antonino Filastò
- 3) CIANCI Dante Pasquale, nato a Foggia il 24.8.1951, ab. Pisa via Possenti 4 - in atto DETENUTO (arr. 19.12.1978) presso Casa di Reclusione di VOLTERRA
Dif. avv. Giovanni Sorbi (Pisa) e Antonino Filastò
- 4) BARBI Giampaolo, nato a Lucca il 18.7.1941, res. PISA via R. Fucini n°36 - in atto DETENUTO (arr. 19.12.1978) presso Casa Circondariale di LUCCA
Dif. avv. Giovanni Sorbi (Pisa) e Bianca Guidetti Serra (Torino)
- 5) ROSSI Graziella, nata a Penna S. Giovanni il 9.4.1952, ab. Pisa via Possenti 4 - IN LIBERTÀ' PROVVISORIA (arr. 21.12.1978 - scarc. 15.3.1979)
Dif. avv. Giovanni Sorbi (Pisa) ed Ezio Menzione (Pisa)
- 6) IPPOLITI Giuseppe, nato a Sansepolcro il 6.12.1948, ab. Firenze via Guinicelli 16 - in atto DETENUTO (arr. 12.4.1979) presso Casa Circondariale di CUNEO
Dif. avv. Antonino Filastò
- 7) DONATI Doriana, nata a Bologna l'8.3.1956, res. Pistoia via Mameli 31 - in atto Detenuta per altro presso Casa Circondariale Femminile FIRENZE - IN



LIBERTA' PROVVISORIA (arr. 13.4.1979 - scarc. 2.5.1979)
Dif. avv. Gustavo Leone ed Ezio Menzione (Pisa)

8) PELLEGRINI Massimo, nato a Roma il 26.8.1954, res. Arezzo
Piazza della Repubblica n°2 - IN LIBERTA' PROVVISORIA (arr.
9.5.1979 - scarc. 16.5.1979)
Dif. avv. Fabio Giotti (Arezzo)

I M P U T A T I

I PRIMI QUATTRO :

A) - del delitto di associazione sovversiva (art. 270 - I e II co. C.P.), perché nel territorio dello Stato, e più precisamente in varie località della Toscana tra le quali PISA e FIRENZE, fino al 19.12.1978, organizzavano e dirigevano una associazione sovversiva denominata "BRIGATE ROSSE-COMITATO RIVOLUZIONARIO TOSCANO", associazione diretta a sovvertire violentemente o sopprimere violentemente gli ordinamenti economici e sociali, politici e giuridici costituiti.

B) - del delitto di banda armata (artt. 306 - I co. C.P. in relazione agli artt. 302 e 270 C.P.), perché nelle stesse circostanze di tempo e di luogo di cui al capo A) organizzavano una banda armata denominata "BRIGATE ROSSE-COMITATO RIVOLUZIONARIO TOSCANO", finalizzata alla realizzazione della associazione sovversiva di cui al capo che precede ed alla realizzazione degli scopi di questa; e caratterizzata nei suoi metodi di azione nonché nei mezzi cui faceva ricorso dal compimento di innumerevoli reati tra i quali in particolare attentati con ordigni incendiari nonché dal procacciamento e dall'uso di armi ed esplosivi.

I MEDESIMI E ROSSI GRAZIELLA :

C) - del delitto previsto e punito dagli artt. 81-I e II co., 110 C.P., 10, 12-I e II co., 14 legge 14.10.1974 n°497, 21, 23, 29 legge 18.4.1975 n°110, 61 n°2 C.P., perché in concorso tra loro ed anche con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in PISA, FIRENZE ed altra località imprecisata, fino al 19.12.1978 :

1) - illegalmente detenevano in PISA (fatto accertato il 25.12.1978) una pistola "Mauser" cal. 7,65 matr. 0016524 e matr. 0015711 ed una pistola "Beretta" cal. 7,65 matr. 15973-B.R., da ritenersi armi comuni da sparo; nonché n°21 pallottole cal. 9 lungo e n°110 pallottole cal. 45, munizionamento da guerra;

2) - detenevano illegalmente in località imprecisata (fatto accertato in Viareggio l'11.1.1979) un fucile "Winchester" mod. 70-300 Magnum, una pistola "Lugher" cal. 22 L.R., una pistola "Smith and Wesson" cal. 22 L.R. ed un revol-

Parato
fatto



- 3 -

ver. "Enfield" cal. 38 (da considerarsi armi clandestine in quanto private dei numeri di matricola), nonché n°2 cartucce cal.9, da considerarsi munizionamento da guerra, e n°17 candelotti di esplosivo da cava marca "Cheddite".

- 3)-illegalmente portavano in luogo pubblico all'interno di un'auto (fatto accertato in Pisa il 13.12.1978) un moschetto mod. 91 matr. 1A5500 da considerarsi arma da guerra;
- 4)-illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico in FIRENZE il 19.12.1978 una pistola "Colt" cal.45 automatica matr.1622875, 14 pallottole per tale arma (armamento da ritenersi da guerra), una pistola "Walther" PPK cal.7,65 matr.277843, una pistola "Beretta" mod.81 cal. 7,65 matr. D-2167W ed un revolver "Colt Cobra" 38 special matr.M-92558;

Fatti tutti costitutivi altresì della violazione dell'art. 21 legge 18.4.1975 n°110, e dell'art.29 medesima legge quanto ai 17 candelotti di esplosivo di cui al n°2, per essere le armi e gli esplosivi nonché il munizionamento detenuti al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato ovvero di mettere in pericolo la vita delle persone o la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati e dei reati di cui agli artt.424 e 306 C.P. (lettere B), (G), (H) dell'epigrafe). Con l'aggravante del numero delle persone (art.12-II co. legge 14.10.1974 n°497) quanto ai fatti di cui ai nn.3 e 4, ed anche con quella del concorso o adunata di persone quanto al fatto di cui al n°4, ulteriormente aggravato ai sensi dell'art.61 n°2 C.P. in quanto commesso per consumare il delitto di furto aggravato dell'auto "Fiat 131" tg.FI/764121 di CORDELLA Maria Luisa nonché delitti contro la persona ed il patrimonio.

Partecipazione dell'imputata ROSSI Graziella limitata al solo fatto di detenzione di cui al n°1 del presente capo d'imputazione

- D) del reato continuato previsto e punito dagli artt.110,81 cpv.,697 C.P. in relazione all'art.14 legge 14.10.1974 n° 497, perché in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso:
- 1)-illegalmente detenevano in Pisa (accertato il 25.12.1978) ~~ENFIELD~~ n°71 cartucce cal.7,65;
 - 2)-detenevano illegalmente (accertato in Viareggio l'11.1.1979) 8 cartucce cal. 7,65;
 - 3)-detenevano illegalmente (accertato in Firenze il 19.12.1978) n°12 cartucce cal.38 special, n°13 cal.7,65 marca "Geco" e n°25 cal.7,65 marca "Fiocchi". Con l'aggravante per questo episodio di averlo commesso per consumare il delitto di furto aggravato dell'auto "Fiat 131" tg.FI/764121 di Cordella Maria Luisa nonché delitti contro la persona o il patrimonio.

Partecipazione dell'imputata ROSSI Graziella limitata al solo fatto di detenzione di cui al n°1 del presente capo d'imputazione

- E) del delitto p. e p. dagli artt.81 cpv.,110,112 n°1,648 C.P.,



+- 4 -

perché in concorso tra loro e quindi in cinque persone, in luogo e in date imprecisati, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di profitto, acquistavano o comunque ricevevano le armi indicate al n°1 del capo C) che precede, conoscendone la provenienza da delitto e più specificamente dai reati di sostituzione di persona e di falso in certificazione amministrativa commessi da parte di persona non identificata che sotto generalità false e con porto d'armi falsificato ne faceva l'acquisto presso armiere di Roma nel 1977 e nel 1978; con l'aggravante di avere commesso i fatti al fine di consumare il delitto di cui sub C) n°1 (art. 61 n°2 C.P.).

I PRIMI QUATTRO, ANCORA:

F) del delitto p. e p. dagli artt. 61 n°2, 81 cpv., 110, 648 C.P., perché in concorso tra loro, in luogo e in data imprecisati con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di profitto e per commettere i delitti di cui al capo C) n°4 (esclusa l'arma da guerra), acquistavano o comunque ricevevano le armi indicate in tale capo, conoscendone la provenienza da delitto (furto agg.to, relativamente alla pistola Walther, commesso in Roma l'8.10.1977 in danno di FOSSA Giorgio; sostituzione di persona e falso in certificazione amministrativa commesso il 18.5.1978 in Marina di Massa e in Avenza di Carrara quanto alle due pistole del capo C) n°4.

G) - del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 112 n°1 C.P., 9, 10, 12 legge 14.10.1974 n°497, perché in concorso tra loro e con altre persone non identificate, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in FIRENZE, MASSA e PISA dal 2.6.1977 al 16.11.1978 fabbricavano, detenevano e portavano in luogo pubblico numerosi ordigni incendiari che utilizzavano per compiere attentati sulle auto - alle quali tali ordigni venivano applicati - delle persone, nelle date e nelle località, di seguito specificate:

- 1) auto di Chirici Umberto e Peruzzi Giuseppe - Firenze 2.6.77;
- 2) auto di Pighini Mauro e Matelli Silvio - Massa 2.6.1977;
- 3) auto di Vené Orlando - Massa 26.10.1977;
- 4) auto di Cappugi Luigi - Firenze 2.3.1978;
- 5) auto di Marchi Silvano - Pisa 11.5.1978;
- 6) auto di Valentini Giuseppe - Pisa 6.6.1978;
- 7) auto di Mallardo Franco - Pisa 24.6.1978;
- 8) auto di D'Alessandro Carlo - Massa 4.7.1978;
- 9) auto di Modigliani Umberto - Firenze 15.11.1978;
- 10) auto di Inghirami Piero - Firenze 16.11.1978;

Con l'aggravante di avere commesso i fatti al fine di consumare i delitti di cui ai due capi che seguono.

H) - del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 112 n°1, 61 n°10, 424, 56 C.P., perché in concorso tra loro e con altre persone rimaste sconosciute, con più azioni esecutive di un medesimo



- 5 -

disegno criminoso, posto in essere nei luoghi ed alle date di cui al capo che precede, allo scopo di danneggiare la cosa altrui, appiccavano il fuoco alle auto summenzionate facendo uso degli ordigni incendiari in questione che variamente collegavano alle stesse auto, sì da far sorgere pericolo di incendio; ovvero (quanto all'episodio in danno di Inghirami Piero) compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a danneggiare l'auto del medesimo ed a far sorgere il pericolo di incendio senza peraltro che l'evento si verificasse per cause indipendenti dalla loro volontà (fortuito spegnimento della miccia). Con l'aggravante quanto agli episodi Vené Orlando (consigliere comunale), Valentini Giuseppe, Mallardo Franco e D'Alessandro Carlo (tutti funzionari di polizia) d'aver commesso il fatto contro pubblici ufficiali a cagione dell'adempimento da parte dei predetti delle loro funzioni.

- I) - del delitto p. e p. dagli artt. 6 legge 2.10.1967 n° 95 e 13 legge 14.10.1974 n° 497, 56, 81 cpv., 110, 112 n° 1 C.P., perché, agendo in concorso tra loro e con altre persone rimaste sconosciute, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, dettagliatamente indicato nel capo che precede, al fine anche di incutere pubblico timore, in particolare nel settore degli operatori carcerari e della giustizia in genere, e di attentare alla sicurezza pubblica, così come risulta dallo stesso volantino in data 17.11.1978 diffuso dal "Comitato Rivoluzionario Toscano-Brigate Rosse", laddove rivendicando la paternità dei reati in questione, è dato leggere "...COMPAGNI E' NECESSARIO INDIVIDUARE E COLPIRE GLI UOMINI CHE PORTANO AVANTI IL PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE IMPERIALISTICO NELLE CARCERI..", facevano esplodere un ordigno incendiario in danno dell'auto di Modigliani Umberto e compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a distruggere l'auto di Inghirami Piero, senza che quest'ultimo evento si verificasse per cause indipendenti dalla loro volontà. In Firenze il 15 ed il 16 novembre 1978.
- L) - del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 494 C.P., perché, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, materialmente agendo BOMBACI Stefano Salvatore, al fine di vantaggio, inducevano in errore il personale del P.R.A. di Firenze, attribuendosi il BOMBACI le false generalità "Cormaci Salvatore". In Firenze fino al 12.12.1978.
- M) - del delitto p. e p. dall'art. 416 - I co. C.P., perché in Firenze ed in Pisa fino al 19.12.1978 si associavano tra di loro per commettere più delitti contro la persona, il patrimonio, la fede pubblica, concernenti le armi, assumendo ciascuno di essi compiti ed iniziative di tipo organizzativo.
- N) - del delitto continuato di furto agg.to (artt. 110, 81 cpv., 624, 625 nn. 2, 5, 7, C.P.), perché in Firenze, Pistoia, Grassina



- 6 -

42

S.Giuliano Terme, S. Miniato, Carrara, in epoca compresa tra il 13.4.1975 ed il 30.11.1978, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, agendo in concorso tra loro e quindi in più di tre persone, si impossessavano delle auto di cui alla nota che segue (o delle sole targhe automobilistiche pure descritte nell'elenco che segue), che sottraevano ai legittimi proprietari, commettendo i fatti su cose esposte per necessità e consuetudine alla pubblica fede e con l'impiego di mezzi fraudolenti o violenza sulle cose::

auto FI/731465 di Innocenti Mauro	(Firenze 1.5.1975)
" FI/728511 di Giambalvo Angelo	(" " 27.11.1975)
" FI/772343 di Ruffili Massimo	(" " 13.4.1976)
" FI/393804 di Degli Innocenti Valeria	(" " 24.4.1975)
" FI/407910 di Radia Gino	(epoca ignota-Firenze)
" FI/267388 di Miceli Antonino	(Firenze 30.11.1978)
" FI/647207 di Barzaghi Alvaro	(" " 11.3.1976)
" FI/701722 di Bastiani Simone	(Grassina 7.11.1975)
" PI/216689 di Colombini Irma	(S.Giul.T. 13.4.1975)
" FI/760663 di Agatensi Alessandro	(Firenze 1.9.1976)
" FI/681470 di Marchiani Piero	(" " 26.1.1977)
" PI/260477 di Berti Romolo	(Pisa marzo 1978)
" BO/647973 di Magnolfi Mario	(Firenze 31.3.1976)
" FI/677016 di Caselli Alessandro	(" " 25.6.1975)
" FI/791878 di Neri Maurizio	(" " 22.2.1976)
" PI/221477 di Pertici Franco	(S. Miniato epoca scon.)
" MS/108255 di Lorenzetti Pierangelo	(Carrara 27.6.1978)
" LI/232143 di Scardino Luciano	(Livorno 25.5.1978)
" FI/815230 di Rontini Aldo	(Firenze 24.2.1978)
" ROMA/H44418 di Cordavana Nazzena	(" " 19.12.1976)
" PT/146901 di Sogni Sabino	(Sesto F.no 27.4.1976)
" PI/242565 di Finocchio Ubaldo	(Pisa maggio 1977)
<u>Targhe auto</u>	
" FI/625842 di Gigli Alfeo	(Firenze 27.11.1975)
" FI/592438 di Masini Stefano	(" " " " " ")
" FI/754755 di Giovannini Augusto	(" " " " " ")
" PT/121388 di Tucci Franco	(Pistoia 28.11.1975)
" FI/732539 di Minniti	(Sesto F.no 29/30.1.1976)
" FI/758119 di Stacchioni	(" " " " " ")
" FI/715994 di Miglietta	(" " " " " ")
" FI/623371 di Genni	(" " " " " ")
" FI/610382 di Sarti	(" " " " " ")
" FI/805325 di Zenieri	(" " " " " ")
" FI/769505 di Giachetti	(" " " " " ")
" ROMA/H32353 di Carradori-Andreoli	(" " " " " ")
" FI/736018 di Meacci	(" " " " " ")
" FI/800797 di Scarpellini	(" " " " " ")
" FI/731806 di Vani M. Grazia	(" " " " " ")

0) - del delitto continuato di ricettazione (artt. 110, 81 cpv., 648 C.P.), perché, agendo in concorso, tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in Firenze ed altrove, fino al 19.12.1978, al fine di procurarsi un profitto; ricevevano le seguenti cose provenienti da furto:



- 7 -

43

- targhe di auto FI/713700 da furto in danno di Torrini Franco in data 9.7.1974 in Firenze;
-Polizze assicurative di auto tg.PI/102496 da furto in danno di Vanni Roberto nell'anno 1973 in Pisa.
- P)-del delitto di furto pluriaggravato(artt.110,624,625 nn.2 e 5 C.P.)perché,agendo in concorso tra loro e quindi in più di tre persone commettendo il fatto con violenza sulle cose(forzatura di infissi) in Pisa in giorno prossimo all'1.1.1976, al fine di profitto,si impossessavano di polizze,certificati e contrassegni assicurativi,nonché documentazione varia,che sottraevano dai locali dell'agenzia di Pisa della Compagnia "Les Assurances Nationales" al titolare Malasoma Lido.
- Q)-del delitto di resistenza a pubblico ufficiale(artt.110,337 in relazione all'art.339 - I co. C.P.),perché in Firenze il 19.12.1978 per opporsi ai pubblici ufficiali guardie di P.S. Eucalitto Massimo e Gianquinto Luciano,i quali nell'esercizio delle loro funzioni stavano procedendo al loro arresto siccome colti ~~alla~~ in flagranza del delitto di detenzione illegale di armi, reagivano violentemente mediante calci e pugni;con l'aggravante di avere agito in più persone riunite.

ROSSI GRAZIELLA, inoltre:

- R)-del delitto di favoreggiamento personale(art.378 C.P.),perché in Pisa in epoca imprecisata fra il 19.12.1978 ed il 21.12.1978, aiutava CIANCI Dante, BARBI Giampaolo, BASCHIERI Paolo e BOMBACI Stefano Salvatore - arrestati in flagranza di reato il 19.12.1978 - ad eludere le investigazioni dell'Autorità occultando o comunque distruggendo materiali vari, tra cui documentazione comprovante le attività criminose del; CIANCI ed i collegamenti tra questi e gli altri imputati, nonché opuscoli delle BRIGATE ROSSE, materiali elettronici, cose tutte in disponibilità delle suddette persone.

CIANCI DANTE, ancora:

- S)-del delitto p. e p; dagli artt.10 e 14 legge 14.10.1974 n° 497,perché illegalmente deteneva in Pisa in via Possenti un fucile automatico da caccia cal.12 senza averne fatto la prescritta denuncia all'Autorità di P.S. competente per territorio.Accertato in Pisa il 21.12.1978.

Con la recidiva reiterata nel quinquennio, per il BASCHIERI e per il CIANCI(art.99 C.P.)

IPPOLITI Giuseppe:

- T)-del delitto di partecipazione a banda armata previsto dagli artt.306-302-270 C.P.,per avere partecipato alla organizzazione "BRIGATE ROSSE-COMITATO RIVOLUZIONARIO TOSCANO" costituita in banda armata,per commettere il delitto di associazione sovversiva.In Firenze sino al 12.4.1979.



- 8 -

U)-del delitto di associazione sovversiva previsto dal III° co. dell'art.270 C.P., perché nel territorio dello Stato partecipava alla organizzazione "BRIGATE ROSSE - COMITATO RIVOLUZIONARIO TOSCANO", costituente una associazione diretta a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre e, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali, politici e giuridici costituiti nello Stato. In Firenze sino al 12.4.1979.

V)-del delitto previsto dall'art.21 legge 18.4.1975 n°110, perché, in Firenze dal 30 gennaio al 4 febbraio 1976, deteneva le seguenti armi comuni da sparo al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e di mettere in pericolo la vita delle persone e la sicurezza della collettività mediante la commissione del delitto previsto dall'art.306 C.P. : 1)pistola Astra cal.7,65 matr.1093205, 2)pistola Walther cal.7,65 matr.290461, 3)pistola Walther cal.7,65 matr.288224, 4)pistola Smith and Wesson cal.38 matr. J 325371, 5)pistola Heckler and Soch cal.7,65 matr. 21417, 6)pistola Astra cal.38 matr.205294, 7)pistola Beretta cal.7,65 modello 90 matr.05665, 8)rivoltella cal.38 special matr.H 32212, 9)carabina Franchi modello Para cal.22 matr. P 0264.

DONATI Dorianana:

Z)-del delitto di falsa testimonianza previsto dall'art.372 C.P., perché, interrogata quale testimone dal Procuratore della Repubblica di Firenze il 12 ed il 13 aprile 1979 nel corso delle indagini relative ad IPPOLITI Giuseppe, affermava il falso asserendo di non sapere a cosa si riferiva un appunto trovato, in suo possesso e recante la indicazione "via Pistoiese 2/3 campanello senza nome II ascensore", biglietto che inoltre affermava, contrariamente al vero, di avere avuto parecchio tempo fa.


PELLEGRINI Massimo:

AA)-del delitto previsto dagli artt. 10 legge 14.10.1974 n°497, 1 legge 18.4.1975 n°110, per avere illegalmente detenuto un proiettile da guerra. Accertato in San Sepolcro il 9.5.1979.

BB)-del reato previsto dall'art.697 C.P., per avere illegalmente detenuto, nelle circostanze di tempo e luogo indicate nel capo che precede, due cartucce cal.7,65 e una cartuccia cal.6,35.

CC)-del delitto di ricettazione previsto dall'art.648 C.P., perché, in epoca compresa tra il 19 maggio 1975 e la fine dell'estate dello stesso anno, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, acquistava o comunque riceveva, in luogo in corso di precisazione, una licenza per porto di fucile anche per uso caccia provento di furto commesso in Roma in danno di Collabollotta Giovanni il 19.5.1975, documento che poi cedeva in Firenze ad IPPOLITI Giuseppe.

DD)-del delitto previsto dagli artt.477,482 C.P., perché, in concorso con IPPOLITI Giuseppe, nelle circostanze di tempo e d



- 9 -

luogo indicate nel capo che precede, apponendo una foto di IPPOLITI sulla licenza descritta al n°3, faceva apparire adempite le condizioni per la validità della stessa, così contraffatta.

BOMBACI Stefano Salvatore, infine:

I N D I Z I A T O

come da comunicazione giudiziaria del 19.2.1979:

EE)-dei delitti di cui agli artt. 56, 110, 575, 337, 635 C.P., 10, 12 e 14 legge 14.10.1974 n°497 (concorso in tentato omicidio, resistenza agg.ta, danneggiamento agg.to, porto e detenzione illegale di armi, relativamente a conflitto a fuoco con pattuglia automontata dei Carabinieri avvenuto in Sovicille (Siena) il 18-19 dicembre 1978).

Letti gli atti del procedimento e le istanze dei difensori, e dopo il deposito dei medesimi ai P.M. ed ai difensori, osserva:

I N F A T T O E D I N D I R I T T O

1. - I FATTI OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

Il 19 dicembre 1978 in Firenze agenti di P.S. traevano in arresto BASCHIERI Paolo, BARBI Giampaolo, BOMBACI Stefano Salvatore e CIANCI Dante, perché sorpresi in flagranza dei reati di porto e detenzione di armi e del relativo munizionamento. Al momento dell'arresto i quattro opponevano resistenza agli agenti operanti.

Procedutosi a loro perquisizione, venivano trovati in possesso di diverse chiavi di auto e di copiosa documentazione, dalla quale gli inquirenti traevano convincimento di trovarsi di fronte a terroristi.

Interrogati dal P.M. di turno ed in presenza dei difensori, mentre BARBI e BOMBACI rivendicavano la loro appartenenza alla nota organizzazione eversiva "Brigate Rosse", BASCHIERI e CIANCI facevano uso del diritto loro spettante di non rispondere.

Nel corso delle successive indagini, ed in particolare a seguito delle perquisizioni domiciliari effettuate, si accertava:

- che, delle armi sopra indicate, due pistole (Beretta cal. 7,65 matr. D-2167 e Colt Cobra 38 special matr. M-92558) erano state acquistate il 18.5.1978 presso armerie di Massa ed Avenza di Carrara con documenti falsi;

- che la terza pistola (Walter PPK cal. 7,65 matr. 277843) prove-



- 10 -

- niva da furto perpetrato in Roma l'8.10.1977 in danno di Fossa Giorgio;
- che presso l'abitazione di Pisa di CIANCI Dante e della sua convivente ROSSI Graziella si rinvenivano, celati in un nascondiglio, materiale vario tra cui una pubblicazione sui "Fucili d'assalto", oggetti atti a falsificare documenti, numerose munizioni cal. 7,65 - 9 lungo e 45 e due pistole (Mauser cal.7,65 assemblata con pezzi di due altre armi matr. 0016524 e matr. 0015711, e Beretta cal. 7,65 matr. 15973 BR) risultate acquistate l'1.2.1978 in un'armeria romana insieme ad altre armi - tra le quali il fucile a pompa "Ithaca" cal. 12 ritrovato il 18.4.1978 in Roma nel "covo" delle Brigate Rosse di via Gradoli -, con l'uso di porto d'armi intestato a Lunerti Armenio (rubato in Roma il 19.5.1975 insieme ai porto d'armi di Collabbolletta Giovanni e di Alori Antonio, quest'ultimo ritrovato il 17.5.1978 in Roma presso la tipografia di Triaca Enrico imputato di appartenenza alla banda armata denominata Brigate Rosse);
 - che CIANCI era in possesso di fucile da caccia non denunciato alla competente autorità e di tubi di metallo (c.d. barilotti) e taniche di benzina "Agip", oggetti adoperati per attentati dinamitardi rivendicati dal "Comitato Rivoluzionario Toscano-Brigate Rosse";
 - che nell'abitazione di BOMBACI erano stati rinvenuti pacchi di volantini sottoscritti dal "Comitato Rivoluzionario Toscano-Brigate Rosse";
 - che dalla documentazione trovata addosso ai quattro imputati suddetti risultava che i medesimi avevano annotato gli estremi di numerose targhe d'auto, tra le quali quella dell'architetto Inghirami, la cui auto era stata fatta oggetto di attentato dinamitardo rivendicato insieme a quello similare in danno del prof. Modigliani dalla detta "sigla" eversiva, e quella di tale Cordella Maria Luisa, delle chiavi dell'auto della quale i quattro erano in possesso ~~in copia~~ di duplicato;
 - che tra la suddetta documentazione c'erano precise indicazioni di un personaggio politico - identificato con l'allora on.



- 11 -

le Pontello -, nonché schizzi e riferimenti a pedinamenti ovvero ad "azione" da compiersi;

- che ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ BASCHIERI aveva addosso un appunto relativo a granate esplosive e ad armi in dotazione a forze armate.

Veniva, inoltre, tratta in arresto per favoreggiamento e concorso in detenzione di armi la nominata ROSSI Graziella.

A seguito della formalizzazione del procedimento, in data 1 febbraio 1979 si emetteva mandato di cattura nei confronti di BARBI, BASCHIERI, BOMBACI, CIANCI e ROSSI. A quest'ultima, il 15.3.1979, veniva concessa la libertà provvisoria.

Fra tanto i Carabinieri di Viareggio in data 11 gennaio 1979 ritrovavano nei pressi dell'ospedale di quella città una "Fiat 128" sprovvista di targhe con all'interno una valigia contenente armi corte e lunghe, tutte con matricola abrasa, candelotti di esplosivo, munizioni da guerra, ingentissimo materiale atto a falsificare targhe patenti certificazioni amministrative di vario tipo, certificati e contrassegni assicurativi R.C.A., una matrice da ciclostile parzialmente incisa ed intestata "BRIGATE ROSSE - Comitato Rivoluzionario Toscano", opuscoli intitolati "Ottobre 1978 - Diario di lotta delle fabbriche genovesi Ansaldo ed Italsider" identici a quello ritrovato addosso al BOMBACI.

Il 13 marzo 1979 veniva rinvenuta in Firenze dalla Digos un'auto "Simca" con targhe false LI/226105, le cui chiavi erano tra quelle sequestrate al BASCHIERI al momento del suo arresto ed il cui numero di targa era annotato in un appunto trovato addosso a costui. In detta auto c'erano, tra l'altro, le targhe originali della "128" di Viareggio (PI/260477) con relativo certificato assicurativo, mentre tra il materiale ritrovato sull'auto di Viareggio c'era il certificato assicurativo relativo alla "Simca" recante il numero originale di immatricolazione di detta auto (FI/815230).

L'ulteriore sviluppo delle indagini relative al materiale ritrovato sulle due auto accertavano ancora:

- che la documentazione assicurativa (certificati, contrassegni e polizze R.C.A. in bianco) proveniva da furto perpetrato in



- 12 -

Pisa il 3.1.1976 in danno di Malasoma Lido, agente della compagnia assicuratrice "Les Assurances Nationales";

- che materiale identico a quello rinvenuto sull'auto di Viareggio (e precisamente carta intestata all'Istituto di Storia dell'Università di Firenze, all'Ordine dei Giornalisti della Toscana, alla Regione Toscana, alla Camera dei Deputati, al Notario Clerici di Firenze etc.) veniva ritrovato nel maggio del 1979 nell'appartamento occupato in Roma dai noti Morucci Valerio e Faranda Adriana, imputati di appartenere alle Brigate Rosse;

- che contrassegni assicurativi provenienti dal suddetto furto in danno di Malasoma erano stati rinvenuti nell'auto Renault/4 ove il 9 maggio 1979 fu ritrovato il cadavere dell'on.le Moro, nell'auto Citroen Dyane che fu adoperata dagli attentatori dell'esponente della D.C. romana Mechelli e nel veicolo sul quale viaggiava, al momento del suo arresto avvenuto il 15.7.1979 in Genova, tale Marzocchi Giuliano, imputato d'appartenenza alle Brigate Rosse;

- che sulla "128" di Viareggio si trovava la carta di circolazione di altra "128" tg. MS/108225 sottratta il 27.6.1978 insieme a detto veicolo a Lorenzetti Pierangelo; auto che il 13.12.1978 era rinvenuta dai Carabinieri di Pisa-Porta a Mare con targhe LU/232143 contraffatte e parzialmente ricomposte con elementi di altra targa LI/232143 sottratte a Scardino Luciano e che a bordo aveva un fucile tipo 91 ed altro materiale non appartenente al legittimo proprietario;

- che, inoltre, diversi elementi collegavano gli imputati con l'attività di LULLI Lucia e PISANO' Domenico, condannati il 18 ottobre 1979 dal Tribunale di Massa per l'attentato dinamitardo - rivendicato dal "Comitato Rivoluzionario Toscano-Brigate Rosse" - e per i connessi reati, in danno di Vené Orlando ed imputati in procedimento penale presso la Proc. della Repubblica di Massa, che il magistrato procedente non ha ritenuto di trasmettere a questo G.I. per connessione, di associazione sovversiva e banda armata in relazione alla citata "sigla" (sulla "128" di Viareggio c'era documentazione sottratta a Finocchio Ubaldo insieme alla sua "Fiat 127" originariamente tg.PI/242565, con la quale Lulli e Pisanò s'erano recati a Massa per l'attentato e sulla



- 13 -

quale si trovavano tre contrassegni per R.C.A. provenienti dall'innanzi citato furto in danno di Malasoma), nonché con tutta una serie di furti di targhe d'auto perpetrati in Sesto Fiorentino il 29-30 gennaio 1976 (sull'auto adoperata da Lulli e Pisano in Massa erano montate targhe FI/805325 sottratte in Sesto F.no dall'auto di Zanieri Paolo nella notte tra il 29 ed il 30 gennaio 1976; nella stessa notte e con le medesime modalità furono rubate in Sesto F.no altre targhe d'auto; all'interno della "Simca" innanzi indicata si trovavano le targhe Roma H44418 di proprietà di Cordovana Nazzareno, la cui auto che originariamente le montava fu trovata sempre in Sesto F.no con targhe PT/146901 rubate in Pistoia; analogo episodio di ritrovamento in Sesto F.no dell'auto originariamente tg. FI/710691 con targhe PT/152199 sottratte in Pistoia a Marini Edoardo).

Sulla scorta di tali nuovi accertamenti probatori veniva emesso nei confronti di BARBI, BASCHIERI, BOMBACI e CIANCI un nuovo mandato di cattura, ove i quattro - tra l'altro - venivano indicati come organizzatori e non più partecipanti dell'associazione sovversiva e banda armata denominate "Brigate Rosse-Comitato Rivoluzionario Toscano".

Nel frattempo era stato iniziato altro procedimento penale, anch'esso poi istruito col rito formale, contro IPPOLITI Giuseppe, il quale il 12 aprile 1979 veniva arrestato su ordine di cattura della locale Proc. della Repubblica per partecipazione ad associazione sovversiva e banda armata denominate "Brigate Rosse" e detenzione di armi a fini di eversione. Ciò sulla base di fatti, per quanto riguardava la detenzione di armi, oggetto di precedente procedimento penale contro l'IPPOLITI instauratosi nel 1976 e definitosi con la condanna di cotui; e, per quanto concerneva, gli altri reati, sulle circostanze:

- che una delle armi detenute dai nominati LULLI e PISANO al momento della loro "azione" di Massa (Walter cal. 7,65 con matricola abrasa, ma potutasi parzialmente ricostruire) era stata acquistata, insieme ad altre armi mai più ritrovatesi, dall'IPPOLITI mediante pagamento con assegno di provenienza furtiva ed esibizione del già citato porto d'armi intestato a COLLABOLLETTA Giovanni



- 14 -

- e che sulla più volte citata "128" di Viareggio erano stati ritrovati il foglio complementare dell'auto "Mini Minor" appartenente a Ciullini Donatella ed un certificato a costei intestato, nonché indicazioni su di lei in un elenco di decine di altri nominativi; auto e documenti sottratti alla Ciullini insieme ad una pelliccia ~~furvata~~ e ad un carnet d'asegni, alcuni dei quali erano stati usati dall'IPPOLITI per acquistare le menzionate armi, e per il cui furto costui era stato condannato dal Tribunale di Firenze con sentenza passata in cosa giudicata.

Nel corso dell'istruttoria di questo secondo procedimento venivano incriminati DONATI Doriane e PELLEGRINI Massimo, per i reati loro rispettivamente ascritti in epigrafe e per i quali, dopo essere stati arrestati, fruivano di libertà provvisoria.

Attesi gli esistenti collegamenti tra i due suddetti procedimenti, i medesimi venivano riuniti e questo G.I. emetteva nuovo mandato di cattura nei confronti di IPPOLITI, per i soli reati di partecipazione ^{ad} associazione sovversiva e banda armata, con il quale si precisava la sua appartenenza alle "Brigate Rosse - Comitato Rivoluzionario Toscano".

Infine al BOMBACI, poco dopo il suo arresto, veniva data comunicazione giudiziaria per reati concernenti un conflitto a fuoco avvenuto in Sovicille (Siena) nella notte tra il 18 ed il 19 dicembre 1978 tra un'autopattuglia dei Carabinieri ed un'auto con a bordo diverse persone, tra le quali un componente l'autopattuglia affermava di avere ravvisato il BOMBACI.

Nel corso dell'istruttoria si espletavano diverse perizie (grafitecnica, balistiche ed esplosivistico-balistica, dattilografica-comparativa, psichiatrica e si acquisivano svariati procedimenti penali, o atti di procedimenti, in originale ovvero copia concernenti episodi relativi ai capi di imputazione contestati agli imputati ovvero probatoriamente connessi con i medesimi.

All'esito della formale istruttoria il P.M. richiedeva rinviarsi al giudizio della Corte d'Assise di Firenze tutti gli imputati per i reati loro ascritti, ad esclusione del PELLEGRINI, del quale si chiedeva il proscioglimento per i reati di ricettazione e falso in certificazione amministrativa e la separazione degli



- 15 -

atti a lui relativi per gli altri reati contestatigli con trasmissione dei medesimi al competente giudice di Arezzo, e del BOMBACI per l'episodio di Sovicille, nonché dell'IPPOLITI per il reato di detenzione aggravata di armi.

La difesa degli imputati presentava memorie variamente articolate.

2 - LA QUESTIONE DELLA COMPETENZA TERRITORIALE

Preliminare all'esame delle responsabilità degli imputati appare stabilire quale debba essere il giudice ~~territorialmente~~ territorialmente competente per l'esame del presente procedimento, avendone la difesa degli imputati fatto apposita eccezione.

Si argomenta da parte difensiva che la competenza a giudicare sul presente procedimento spetterebbe al Tribunale di Pisa sulla base di quanto segue.

Poiché nella motivazione del mandato di cattura del luglio 1979 (secondo mandato di cattura a carico di CIANCI, BOMBACI, BASCHIERI e BARBI) si evidenzia che i quattro principali imputati sono da considerarsi gli organizzatori della banda armata ed associazione sovversiva denominata "Brigate Rosse-Comitato Rivoluzionario Toscano" e che, come tali, hanno posto in essere, con partecipazione diretta o indiretta (concorso materiale ovvero morale) tutta la serie dei reati loro addebitati, ne consegue che tutte le imputazioni a costoro rivolte debbono considerarsi unificate dal vincolo della continuazione, così come questo istituto si è trasformato a seguito della novella dell' 11 aprile-7 giugno 1974, con l'ulteriore giuridica conseguenza dell'applicabilità ai fini della identificazione del giudice territorialmente competente del disposto dell'art.39 C.P.P., così come novellato dall'art.1 legge 8.8.1977 n°534 (".. se si tratta di reato continuato è competente il giudice del luogo in cui fu commesso il reato più grave, o in caso di pari gravità il primo reato"). E dal momento che la difesa identifica come reato più grave il porto aggravato del moschetto mod. 91 (capo "C" n°3 dell'epigrafe), essendo il medesimo stato perpetrato in Pisa in epoca anteriore agli altri di pari gravità (13.12.1978), ne deduce la com-



- 16 -

petenza per territorio del giudice pisano.

Evidenzia, inoltre, la difesa che la competenza per territorio non può farsi discendere dal luogo di commissione del reato di banda armata (capo "B" dell'epigrafe) in quanto il capo di imputazione non ne preciserebbe la località di commissione, parlandosi in esse di "vari luoghi e di Firenze e Pisa".

Tali argomentazioni non hanno alcun pregio giuridico e sono da considerarsi non rispondenti ai canoni determinati dalla legge per l'identificazione del giudice competente per territorio nell'ipotesi di reati concorrenti commessi in più luoghi. Va per primo rilevato che la norma, di cui, all'art. 81 C.P. nella sua nuova formulazione, ha inteso estendere il trattamento riservato al concorso tra reati c.d. omogenei (violazioni plurime della stessa disposizione di legge) anche al concorso tra reati c.d. disomogenei (violazione plurime di diverse disposizioni di legge), mantenendo con ciò ^{alla continuazione} la natura di istituto introdotto dal legislatore per evitare gli eccessi cui inevitabilmente si andrebbe incontro con l'applicazione "sic et simpliciter" del principio del cumulo materiale delle pene, in caso di concorso di reati, scelto come regola generale dal legislatore del vigente codice penale. Naturalmente i diversi reati debbono essere stati deliberati nell'esecuzione di un medesimo disegno criminoso, con ciò intendendo il legislatore precisare che le diverse azioni od omissioni siano compresi sin dal primo momento e nei loro elementi essenziali nel quadro del disegno criminoso e, pertanto, in tale momento già si siano deliberate tutte le altre successive azioni come facenti parte di un tutto unico. Il che non è dato affermare con sicurezza nella presenti fattispecie, atteso che mentre i collegamenti tra i vari reati e gli imputati portano ad affermare che essi sono "organizzatori" delle più volte nominate banda armata ed associazione sovversiva, non sono sufficienti per potere dire che al momento della decisione dell'organizzazione di dette associazioni criminose i quattro imputati principali avessero di già deliberato la commissione di tutte le successive azioni criminose nei loro



- 17 -

82

elementi essenziali. Di tal ch  si sono contestati come "continue" le violazioni certamente collegate dal medesimo vincolo criminoso (ad es. detenzione di armi; furti di auto e targhe d'auto; attentati dinamitardi) e non pure le altre, della cui deliberazione criminosa antecedente non v'  certezza, ma la cui rapportabilit  ai quattro imputati in questione serve a chiarire la loro posizione nell'organigramma della banda armata e dell'associazione sovversiva.

Ne consegue che la determinazione dei reati da considerare ai fini dell'accertamento del giudice competente territorialmente deve effettuarsi sulla base di quanto specificato nel capo di imputazione cos  come formulato, ogni ulteriore considerazione essendo riservata, semmai, al giudice del dibattimento proprio in ossequio alla "ratio legis" ispiratrice della nuova sistemazione dell'istituto della continuazione.

In secondo luogo deve essere chiarito che ci si trova in un'ipotesi di connessione di procedimenti connessi sulla competenza per materia (art. 46 C.P.P.), nei quali - in caso di dubbio sulla competenza per territorio tra diversi giudici egualmente competenti per materia - si applica il disposto dell'art. 47 C.P.P., e non quello di cui all'art. 39 C.P.P., insegnando la Suprema Corte di Cassazione che "nel caso di procedimenti connessi di cui una parte s  stata raggruppata sotto il profilo della continuazione, la competenza territoriale deve essere stabilita a norma dell'art. 47 C.P.P., prescindendo dall'art. 39 C.P.P., la cui validit    limitata al caso in cui si tratta di giudicare, da solo, un unico reato continuato" (cfr. Sez. I, 13.10.1964, Debelli ed altri).

In ossequio a quanto sopra chiarito non sembra possa avanzarsi serio dubbio in ordine alla competenza della Corte d'Assise di Firenze. Infatti il pi  grave dei reati, di competenza della Corte d'Assise per materia, quello di banda armata,   da considerarsi commesso, per unanime orientamento giurisprudenziale e dottrinario, nel luogo ove la banda ha posto la sua "sede sociale", che si identifica con quello ove la medesima ha posto la sua "centrale organizzativa".



- 18 -

84

Or bene, la banda armata "Brigate Rosse - Comitato Rivoluzionario Toscano" risulta dagli atti acquisiti in procedimento avere posto la propria "centrale operativa" in Firenze. Infatti la maggior parte delle azioni criminose attribuite a detta banda armata vennero commesse in Firenze; quivi fu sequestrata una intera risma di volantini, sottoscritti con la prefata "sigla", conservati nell'abitazione del BOMBACI e, quindi, a disposizione di chi ne poteva disporre la distribuzione; a Firenze gli imputati disponevano di un appartamento - in via Barbieri -, in cui secondo le ammissioni di alcuni degli imputati si svolgevano riunioni e si ebbe traffico di armi; a Firenze si effettuarono diversissime azioni di rilevamento di dati relativi a persone e veicoli in vista del compimento di atti criminosi; nell'abitazione del BOMBACI era conservata una misteriosa "busta nera", mai ritrovata dagli inquirenti, della quale il detto imputato temeva il rinvenimento, come ebbe ad affermare in foglio manoscritto in carcere e sequestrato nel corso di altro procedimento a carico di Saporito ed altri; in Firenze fu ritrovata l'auto "SIMCA" con all'interno materiale di pertinenza della "centrale operativa"; in Firenze i quattro principali imputati furono arrestati con armi e materiale vario, sempre di pertinenza del c.d. "centro operativo". Da ciò non può che evincersi che Firenze fu assunta come punto di riferimento costante ove si progettava l'attività della banda, ove si consumarono la maggior parte dei reati attribuibili all'attività della medesima, ove erano "covi" mobili ed immobili per la custodia del materiale strumentale all'attività della banda e per la riunione dei membri della medesima, come è provato per l'appartamento di via Barbieri, e quindi in Firenze c'era la "sede sociale" e la "centrale operativa" della suddetta banda armata. I rilievi della difesa circa l'indicazione in imputazione di "Firenze, Pisa ed altre località della Toscana" come luoghi di attività dei componenti detta banda armata ed associazione sovversiva non incidono su quanto sopra detto, in quanto si è voluto in tale maniera delineare con esattezza, nei suoi estremi spaziali e temporali, i comportamenti degli imputati singolarmente.



- 19 -

85

te considerati, che peraltro globalmente debbono essere considerati come riferentisi al centro di attività dell'organizzazione come sopra determinato.

Del resto, a tutto concedere alle contrarie argomentazioni difensionali, nell'ipotesi di impossibilità di determinare il luogo - Firenze o Pisa - della "sede sociale" della banda armata, per primo deve ricorrersi al criterio sussidiario di cui all'art. 40 C.P.P. (".. è competente il giudice del luogo ultimo in cui si è verificata una parte dell'azione ovvero dell'omissione. 3 ovvero quello "del luogo ove fu eseguito l'arresto"), che darebbe come risultato sempre Firenze, essendo costì il luogo ove veniva commessa la condotta relativa a detto reato (che, come è noto, consiste in un misto di azione e di omissione, la prima identificandosi nella adesione alla "societas sceleris" e la seconda nella mancanza di un atto di recesso dalla medesima), essendo di tutta evidenza che sino al momento dell'arresto la detta condotta si compiva non essendovi stato alcun atto di "recesso" da parte dei quattro imputati in questione; e, poi, sempre considerandosi insufficiente tale criterio, determinerebbe la competenza il luogo d'arresto dei prevenuti, che, come è noto, è Firenze ove i quattro vennero arrestati il 12 dicembre 1978.

Del pari, applicando il criterio di cui all'art. 47 C.P.P., nell'ipotesi di seguire il ragionamento della difesa degli imputati per il quale non dovrebbe considerarsi, perché indeterminabile, il luogo di commissione del reato connettente di banda armata (la difesa parla, con involontaria ironia, di tale reato "tamquam non esset"), risulterebbe sempre la competenza del giudice di Firenze, in quanto il reato più grave è quello di detenzione e porto pluriaggravato di arma da guerra (capo "C" n°4 dell'epigrafe), per il quale - rispetto al reato di porto di arma da guerra di cui al capo "C" n°3 dell'epigrafe - ~~wwwwww~~ sono ancora ed in più contestate le aggravanti di avere commesso il fatto in luogo in cui era adunanza o concorso di persone (art. 12 u.p. legge 497/1974) e quella di cui all'art. 61 n°2 C.P., che va considerata allorché trattasi di individuare il più grave dei reati ai fini della determinazione della competen-



- 29 -

86

za per territorio riguardando la norma di cui all'art.32 C.P.P., per la quale non va considerata detta aggravante, solamente i criteri per la determinazione della competenza per materia (cfr. Sez. I, 7.7.1961, Terrani).

Da quanto sopra motivato consegue che, qualsivoglia criterio si ~~xxx~~ privilegi per determinare la competenza territoriale, la medesima risulta essere sempre quella della Corte di Assise di Firenze.

3-"BRIGATE ROSSE - COMITATO RIVOLUZIONARIO TOSCANO" come BANDA ARMATA ed ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA e RELAZIONE TRA DETTI REATI e QUELLO D'ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE

Sulla scorta delle emergenze probatorie acquisite agli atti processuali non può revocarsi in dubbio che l'organizzazione denominatasi "Brigate Rosse-Comitato Rivoluzionario Toscano" rivesta i caratteri dell'associazione sovversiva e della banda armata così come delineati negli artt.270 e 306 C.P. Per quanto riguarda l'associazione sovversiva è da rilevare che da tutti i volantini rivendicanti a tale "sigla" gli attentati dinamitardi di cui al capo "G" dell'epigrafe emerge con precisione che i fini preposti da tale organizzazione sono stati quelli di sovvertire con azione violenta - e tale violenza non è rimasta soltanto enunciata, ma praticata in un arco di tempo considerevole e con risultati che sono andati oltre le deliranti enunciazioni verbali - economici, sociali, giuridici e politici della Repubblica Italiana e di stabilire con tali metodi la dittatura della classe operaia e del proletariato in genere: caratteristiche tutte costituenti gli elementi essenziali per la giuridica sussistenza del reato in questione. Giova, però, chiarire che gli aderenti a tale associazione si sono arrogati il compito di rappresentare le classi lavoratrici, che - invece - da decenni e con sacrifici morali e materiali, che ne costituiscono il patrimonio storico, hanno fatto una ben precisa scelta di condurre le loro lotte con i metodi della democrazia e nel rispetto delle istituzioni costituzionali, che hanno contribuito a creare e che oggi difendono da attac-



- 21 -

chi furibondi condotti da chi, come gli associati alla organizzazione in questione, obiettivamente agiscono per fare arretrare il movimento progressista del nostro Paese ~~espressamente~~ con metodi terroristici sempre banditi dalla classe operaia e dai teorici del marxismo (cui ^{costoro} dicono di ispirarsi) ed invece tipici del ribellismo anarchico-borghese, che li colloca indubitabilmente a fianco dei "fascisti" storici quali espressione di un feroce "fascismo di sinistra".

Già è doveroso chiarire trattandosi di reati politici, giusta la ~~disposizione~~ disposizione dei medesimi data dal nostro codice penale (art. 8 là dove precisa che è delitto politico, ogni delitto che offende un interesse politico dello stato, un diritto politico del cittadino o che, pur essendo delitto comune, è determinato in tutto o in parte da motivi politici), quelli per i quali gli imputati sono stati incriminati.

In punto di fatto va ancora rilevato che dalle perizie esperite sui volantini rivendicanti gli attentati e sulle caratteristiche degli ordigni esplosivi è emerso che, ad esclusione dell'attentato a Mallardo, tutti gli ordigni erano preparati con il medesimo sistema di circuito elettrico innescante il materiale esplodente e che i volantini sono da raggrupparsi in due gruppi omogenei, come provenienza da stessa macchina da scrivere, dei quali uno è quello che comprende anche la matrice originaria di ciclostile ritrovata nella "128" di Viareggio: il che dimostra la esistenza della organizzazione, così come voluta dalla norma incriminatrice ed alla quale partecipavano -quanto meno- ben 13 persone (BARBI, BASCHIERI, BOMBACI, CIANCI, IPPOLITI, LULLI, PISANO) ed i sei ignoti le cui grafie sono state rilevate dalla perizia grafitecnica effettuata sulla documentazione rinvenuta addosso ai quattro odierni principali imputati al momento del loro arresto).

Per quanto riguarda il delitto di cui all'art. 270 C.P., è ancora da rilevare che lo stesso non è stato abrogato dal D.L.L. 27.7.1944 n°159, che all'art. 1 ha abrogato soltanto le disposizioni penali emanate a tutela "delle istituzioni e degli organi politici creati dal fascismo", nozione nella quale non



- 22 -

rientra il bene giuridico protetto da detta norma posta a penalmente sanzionare ogni attacco "violento" agli ordinamenti democraticamente scelti dal popolo italiano; che non confligge né, ovviamente, è stato tacitamente abrogato dall'art.18 della Costituzione, in quanto detta norma vieta ~~ai singoli~~ le associazioni costituite per fini vietati ai singoli dalla legge penale e l'art.272 C.P. vieta ai singoli di perseguire i fini dell'associazione di cui all'art.270 C.P., ed inoltre un'associazione che si propone detti fini - invocando la violenza - darebbe incofutabilmente prova di infedeltà al metodo democratico e sarebbe per ciò solo illecita, ed infine sarebbe illecita anche come partito politico (art.49 Costituzione) perché le si può imputare un'attività tendente a compromettere, con l'invocazione alla violenza, il libero gioco delle forze democratiche.

In ordine alla banda armata si rileva che per la sussistenza di tale figura criminosa è necessaria la presenza di una pluralità di persone associatesi al fine di ~~perpetrare uno dei delitti~~ non colposi contro la personalità interna o internazionale dello stato "per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione"; che la struttura organizzativa dell'associazione preveda il possesso di un'idonea dotazione di armi, disponibile per i singoli associati, congrua ai fini perseguiti dal patto associativo, che a sua volta preveda l'impiego delle armi per il raggiungimento dello scopo sociale.

Tali requisiti sono propri della banda armata in questione. Sussiste la pluralità delle persone, v'è una disponibilità di ingente quantitativo di armi, munizioni ed esplosivo (almeno 11 tra armi corte e lunghe - a non volere considerare quelle acquistate nel 1976 dall'IPPOLITI -, circa 300 cartucce, 19 candelotti esplosivi, indicazioni su tipi di granate contro-carro, pubblicazioni su armi ed esplosivi d'uso bellico), c'è l'uso ripetuto di ordigni incendiari, c'è la pianificazione dell'intervento operativo posta in essere mediante la commissione di reati di svariato genere tutti tendenti ad acquisire materiale logistico strumentale allo scopo preposti



- 23 -

89

dagli associati ed a dare rilievo, mediante azioni perpetrate in più località della Toscana -talvolta addirittura quasi contemporaneamente -, alle capacità operative della banda, aiò ad ovvi fini sia terroristici nei confronti dei soggetti colpiti dalle criminose azioni, sia propagandistici per lo scopo Perseguito dagli associati.

Deve, inoltre, aggiungersi che dette associazione e banda sono da considerarsi come promanazione per la Toscana del nucleo centrale delle "Brigate Rosse. Numerose sono, infatti, gli elementi probatori che collegano il gruppo e l'attività della "sigla" per cui è processo al predetto nucleo principale:

- l'uso del porto d'armi COLLABOLLETTA per acquistare armi da parte dell'IPPOLITI;
- il possesso della pistola Mauser acquistata in Roma nella stessa armeria, ove fu acquistato fucile a pompa ritrovato in un "covo" della colonna romana delle Brigate Rosse, con l'uso del porto d'armi intestato a LUNERTI, sottratto nella stessa occasione insieme a quelli intestati a COLLABOLLETTA e ad ALORI, quest'ultimo ritrovato in altro "covo" romano delle Brigate Rosse;
- il rinvenimento di un fucile a canne mozze Beretta cal. 12 tra le armi di cui erano dotati Caterino Francesco e Moschetti Francesco, autori insieme ad altri del sequestro dell'esponente della Democrazia Cristiana FALCO avvenuto in Roma l'8 marzo 1979 rivendicato dalle Brigate Rosse, arma acquistata con l'uso del porto d'armi intestato al LUNERTI;
- il ritrovamento di materiale (documentazione assicurativa, carte intestate a vari enti e ad un notaio fiorentino) simile a quello esistente nella "128" di Viareggio nell'appartamento occupato sino al momento del loro arresto dai brigatisti Morucci Valerio e Faranda Adriana;
- il ritrovamento nell'auto, sulla quale fu trovato il cadavere dell'on.le Moro, in quella adoperata dagli attentatori dell'esponente della Democrazia Cristiana Mechelli e nel mezzo in possesso del brigatista Marzocchi di contrassegni assicurativi provenienti dallo stesso furto in danno di Mala-



- 24 -

soma, dal quale provenivano i contrassegni, le polizze ed i certificati assicurativi in gran copia ritrovati - in bianco o già riempiti - sulla "128" di Viareggio;

-il rinvenimento nel covo di via Monte Nevoso in Milano (cfr. fotocopia atti relativi a proc. pen. contro Azzolini Lauro ed altri) di una cartella, con sulla copertina l'indicazione "Toscana", di svariati volantini firmati "Brigate Rosse-Comitato Rivoluzionario Toscano", oltre che di materiale vario, tra cui gli indirizzi di operatori economici operanti in detta regione.

Si reputa così, sulla scorta degli elementi sopra citati e dei rilevati collegamenti con la banda armata denominata "Brigate Rosse", che non occorre spendere altre parole sulla natura e sugli scopi dell'associazione sovversiva e banda armata di cui si occupa il presente procedimento.

In punto di diritto deve essere chiarito, contrariamente a quanto opinato dalla difesa degli imputati, che i reati di cui agli artt. 270, 306 e 416 C.P., così come contestati agli imputati ai capi "A" - "B" e "M" dell'epigrafe, concorrono materialmente tra loro, non versandosi né in ipotesi di concorso apparente di norme, né in ipotesi di applicabilità del principio di specialità (art. 15 C.P.).

Riguardo al rapporto tra il reato di associazione sovversiva e quello di associazione per delinquere è appena il caso di rilevare che mentre la prima ipotesi criminosa penalmente persegue l'associazione diretta al violento sovvertimento delle istituzioni dello stato di per se stessa ed a prescindere da qualsivoglia programmazione di attività penalmente vietata, vedendo il legislatore nel mero perseguimento da parte degli associati a tale programma "politico" lo scopo per il quale è posta la sanzione penale, la seconda ipotesi criminosa non punisce l'associazione di per se stessa ma solo allorché gli associati si sono determinati ad un programma di commissione di illeciti penalmente sanzionati. In altri termini con il reato di cui all'art. 270 C.P. si persegue penalmente la mera ideazione di un programma "politico" a prescindere sia dalla sua attuazione che dalla possibilità stessa di predisposizione di concreti mezzi

90.



- 25 -

91

- materiali ovvero organizzativi in senso lato - per attuarlo, mentre gli associati per delinquere hanno come necessario scopo quello di predisporre un programma di attuazione di una serie di illeciti penali in concreto, senza peraltro essendo necessario per la sussistenza del reato di cui all'art.416 C.P. che i singoli illeciti programmati vengano perpetrati, non sussistendo in contraria ipotesi il reato in questione.

Nessun rapporto, quindi, né di concorso apparente di norme né di specialità, è tra le due norme, gli elementi dell'una essendo del tutto diversi da quelli dell'altra. Ed a comprova di ciò basta esaminare la fattispecie di cui all'art.305 C.P. (cospirazione politica mediante associazione) e rapportarla a quella di cui all'art.416 C.P., perché risalti subito che le due figure criminose sono in rapporto di specie a genere, presentando i medesimi elementi costitutivi con in più un elemento specializzante (il fine di commettere uno dei reati di cui all'art.302 C.P.) nel delitto di cui all'art.305 C.P., perseguendo entrambe l'associazione costituita al fine di commettere illeciti penali e non l'associazione di per se stessa.

Concorrono, del pari, i reati di banda armata e quello di associazione sovversiva. I responsabili del delitto di banda armata, infatti, che hanno commesso o sono concorsi nel commettere uno o più dei delitti-scopo (nella esaminanda fattispecie il delitto di cui all'art.270 C.P.), rispondono tanto di questo delitto, quanto dell'altro o degli altri consumati o tentati per attuare il fine della banda medesima in concorso materiale tra loro, in quanto come il delitto di cospirazione mediante associazione (art.305 C.P.), ed a differenza di quello di cospirazione mediante accordo (art.304 C.P.), il delitto di banda armata non presuppone che il delitto o i delitti-scopo siano rimasti soltanto nel programma, e quindi il titolo dell'art.306 C.P. non viene escluso dalla commissione di uno o più di quei delitti. Invero la norma in questione stabilisce espressamente che si risponde del delitto di banda armata "per ciò solo"; cioè per il solo fatto di avere di avere promosso, costituito od organizzato la banda o di esserne stati capi o sovventori (prima parte



- 26 -


e ult. capov.), e "per il solo fatto" di avere partecipato alla banda stessa (primo capov.). Ovviamente nel concorso del reato di cui all'art. 306 C.P. con o coi delitti-scopo rimane esclusa la possibilità di applicare l'aggravante di cui all'art. 61 n°2 C.P., il cui contenuto normativo è preveduto come elemento costitutivo del reato di banda armata.

Nel sopradelineato concorso di reati si ha un'applicazione dell'eccezione al principio di specialità, così come specificato nell'ultimo inciso dell'art. 15 C.P., là dove prescrive che la legge speciale deroga alla legge generale "salvo che sia altrimenti stabilita": e l'art. 306 in questione con le citate dizioni "per ciò solo" e "per il solo fatto" stabilisce una deroga ~~alla~~ alla generale regola della specialità.

Eguualmente, infine, è da ravvisarsi concorso materiale tra i reati di banda armata e quello di associazione per delinquere. Sussiste, infatti, rapporto di specialità tra i due reati soltanto nella ipotesi che gli associati perseguano il solo scopo di perpetrare i reati-scopo di cui all'art. 302 C.P.. Allorquando, invece, essi hanno come fine anche quello di commettere altri delitti, non compresi tra quelli elencati nell'art. 302 C.P., risponderanno tanto del reato di banda armata, quanto, ove ne ricorrano gli altri requisiti prescritti dalla legge, di quello comune di associazione per delinquere, in concorso materiale tra loro, diversa essendo l'oggettività giuridica dei due delitti e diverso il pericolo, in considerazione del quale il legislatore li ha previsti, e non potendosi perciò applicare in tal caso il principio di cui all'art. 15 C.P., ma dovendosi far luogo alla norma dell'art. 81 prima parte.

4 - LE POSIZIONI INDIVIDUALI RISPETTO AI REATI DI BANDA ARMATA ED ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA

Al fine di porre in luce la posizione degli imputati in ordine ai reati sopraindicati è opportuno separatamente esaminare da un lato quanto addebitato a IPPOLITI, cui viene contestata la sola partecipazione alle "Brigate Rosse-Comitato Rivoluzio-



- 27 -

93

nario Toscano" nella duplice identificazione quale banda armata ed associazione sovversiva, e dall'altro quanto viene contestato a BARBI BASCHIERI BOMBACI e CIANCI qualificati nel capo d'accusa organizzatori - ed anche dirigenti per quanto riguarda l'associazione sovversiva - di detta "sigla" sotto entrambi i profili criminosi per cui é considerata.

Prescindendo dall'esame delle altre qualifiche che possono rivestire gli associati, interessa precisare cosa debba intendersi per "dirigente", "organizzatore" e "partecipante", tali essendo le qualifiche all'interno del nucleo associativo contestate agli imputati come sopra precisatosi.

E' "dirigente" chi, pur senza avere qualità di promotore, costituutore od organizzatore, presiede, amministra o concorre ad amministrare, o regola in altre forma, in tutto o in parte, l'attività collettiva, con funzioni più o meno late di supremazia sugli altri associati.

E' "organizzatore" chi agisce, contemporaneamente o dopo la costituzione dell'associazione, in modo da coordinare l'attività dei singoli soci e da dirigerla verso lo scopo comune, ovvero da assicurare la vita e l'efficienza dell'associazione mediante la gestione dei mezzi e delle attività funzionali alla vita della medesima, ovvero promuoverne l'incremento. Basta anche una sola di tale attività per concretare il delitto sotto tale qualifica soggettiva.

E', infine "partecipante" chi, conoscendo gli scopi e le attività del sodalizio, vi aderisce e ne diviene parte attiva, sia ~~XXXXXXXX~~ con compiti di mero consenso all'attività collettiva, sia con l'espletamento di un qualsiasi operato funzionale o strumentale all'associazione, rimanendo la sua condotta al di fuori di ogni possibilità di ingerenza nella gestione statica o dinamica del sodalizio.

Quest'ultima qualifica s'attaglia perfettamente all'attività dell'IPPOLITI.

Costui, come é stato accertato con sentenza passata in giudicato, dal 30 gennaio al 4 febbraio 1976 ebbe ad acquistare 9 tra pistole, rivoltelle e carabina adoperando il più volte citato porto



- 28 -

94

d'armi intestato a COLLABOLLETTA e pagando con assegni provenienti del furto perpetrato in danno di CIULLINI Donatella. Dette armi non vennero più ritrovate, ad esclusione della pistola Walter cal.7,65 matr. 288224 ritrovata con matricola abrasa - ma che si é potuta parzialmente ricostruire e che ha portato all'identificazione di tale arma dopo il controllo di tutte le pistole di tal tipo portatrici delle progressive cifre ulteriori alle prime quattro (le sole potutesi ricostruire) - nella disponibilità di LULLI e PISANO' all'elemento della commissione in Massa di attentato dinamitardo a carico dell'esponente democristiano VENE' Orlando rivendicato dalle "Brigate Rosse-Comitato Rivoluzionario Toscano". Il porto d'armi sopra indicato, come già detto, fu sottratto insieme a quelli di LUNERTI ed ALORI e con questi documenti furono acquistate svariate armi alcune delle quali ritrovate nella disponibilità delle "Brigate Rosse" ovvero delle "Brigate Rosse-Comitato Rivoluzionario Toscano", per i cui dettagli si rimanda alla parte espositiva del presente provvedimento. Inoltre nella "128" di Viareggio fu rinvenuti il foglio complementare dell'auto della CIULLINI ed un certificato rilasciato dal comune di Firenze alla stessa, sottratti dall'auto di costei (FI/742100) dall'IPPOLITI, giusto quanto accertato dalla sentenza del Tribunale di Firenze emessa contro il detto imputato ed il cui procedimento é allegato agli atti processuali. Se si considera che il nome della CIULLINI ricorre tra quelli elencati in documentazione rinvenuta nella "128" di Viareggio, ed evidentemente annotati in preparazione di furti d'auto o di targhe da servire per scopi illeciti e funzionali all'associazione criminosa, appare di tutta evidenza, nel logico coordinamento degli elementi probatori indicati, che l'IPPOLITI ebbe a svolgere ^{limitati} compiti di approvvigionamento di materiale "logistico" (armi, targhe d'auto, auto, assegni da usare dopo averli falsificati) necessario per la banda armata, il cui scopo essendo quello di realizzare l'associazione di cui all'art. 270 C.P. fa del nominato imputato un partecipe sia della banda che dell'associazione sovversiva in questione.



- 29 -

95

Tali elementi probatori sono ulteriormente convalidati sia dal comportamento difensivo dell'IPPOLITI (ritiene di essere vittima di coincidenze; ma le stesse sono tante e di tale natura da escluderne ogni mera casualità); sia da quanto è emerso nell'istruttoria a suo carico, ed in particolare dalla circostanza che al momento del suo arresto del febbraio 1976 fu trovato in possesso di una foto raffigurante un casolare di campagna, che è stato identificato come rustico nel quale erano custodite una serie di armi da parte di un collezionista dell'aretino; il che dimostra che l'IPPOLITI era, quanto meno, interessato a luoghi ove si trovavano armi all'evidente fine di appropriarsene per i noti scopi; sia, infine, da quanto l'imputato suddetto ebbe a dichiarare nel processo per la detenzione delle armi in ordine alle motivazioni che l'avevano spinto ad agire (a suo dire voleva avere delle armi; ma risulta che egli di già possedeva una pistola di fabbricazione belga).

Tutti i suddetti elementi sono più che sufficienti per rinviare a giudizio IPPOLITI Giuseppe per i reati ascrittigli alle lettere "E" e "U" dell'epigrafe.

Per quanto riguarda gli altri quattro imputati dagli atti del procedimento emerge con chiarezza la loro funzione di organizzatori e di controllori da posizione di vertice dell'attività del sodalizio criminoso.

Tutti sono stati trovati in possesso non solo di armi, la cui illecita provenienza è da considerarsi per ciò solo quale sintomo dell'appartenenza alla dotazione della banda, ma anche di copiosa documentazione manoscritta concernente attività di informazione e di raccolta di dati, e vergata da almeno altre sei persone rimaste sconosciute e sicuramente appartenenti all'organizzazione (cfr. perizia grafotecnica) atteso il tenore degli scritti; il che evidenzia che costoro svolgevano un ruolo di coordinamento e raccolta del materiale da altri accolti elaborato e disponevano dell'armamento della banda: tutte mansioni che possono essere svolte soltanto da chi riveste quel ruolo di preminenza e quella funzione di regolamentazione dell'attività dell'associazione, che costituiscono la condotta di chi la di-



- 30 -

righe e l'organizza.

Più in particolare BASCHIERI fu trovato in possesso di foglietto di carta annotante il numero ("226105") dell'auto "Simca" ritrovata in Firenze, e sulla scorta del materiale ^{posto} sulla quale fu possibile ricollegare agli imputati quanto ritrovato nella "128" di Viareggio e nell'auto ritrovata in Pisa - Porta a Mare, nella "127" in possesso di LULLI e PISANO' ed in possesso di vari esponenti delle "Brigate Rosse", così evidenziando di essere nella disponibilità di un "covo" mobile dell'organizzazione, nonché era in possesso di annotazioni riguardanti targhe ed elenchi d'auto, tra le quali quella dell'architetto INGHIRAMI, vittima di attentato dinamitardo rivendicato da detta "sigla", di pugno suo o di altri coimputati ovvero di altri adepti rimasti ignoti, così come i coimputati erano in possesso di similari annotazioni di pugno del BASCHIERI, il che ne evidenzia ancora la funzione di organizzatore dell'associazione .

CIANCI nascondeva nella propria abitazione di via Possenti in Pisa armi dell'organizzazione, materiale "logistico" (oggetti atti a falsificare documenti), copiose munizioni, documentazione dell'organizzazione (fatta sparire dalla convivente ROSSI dopo il suo arresto), "barilotti" e taniche "Agip" similari a quelli adoperati in attentati dinamitardi rivendicati dalla più volte citata associazione sovversiva ed a quelli ritrovati in Pisa a casa di tal SIVIERI attualmente imputato a Milano di appartenere alle "Brigate Rosse" (proc. c/o Azzolini Lauro, ed altri).

BARBI aveva la disponibilità dell'appartamento di via Barbieri in Firenze, che veniva utilizzato "...per discutere di politica e di B.R..." insieme agli altri tre, come dallo stesso ammesso nell'interrogatorio del 20.12.1978. E che non si trattava di mere legittime (e storicamente giustificate, come con passione evidenzia la difesa dell'imputato) discussioni "accademiche" emerge non solo da quanto dichiarato dall'imputato BOMBACI nel suo interrogatorio del 28.12.1978 circa l'uso di detto appartamento ("vi si trovava un ciclostile" che notoriamente ^{può essere allucato in un ufficio centrale} è oggetto di dimensioni appena più grandi di una macchina da scrivere portatile), ma anche dalle circostanze che il BARBI tentò di celare l'esistenza di detto appartamento nell'immediatezza del suo



- 31 -

94

arresto e che il BOMBACI ne ammise l'esistenza, che dapprima negava, solo dopo avere avuto letto quanto dichiarato dal BARBI sul punto in questione. Costui, quindi, disponeva di luogo ove si poneva mano alla preparazione dei volantini rivendicanti le varie "azioni" della sigla in questione: compito indubbiamente di carattere prettamente organizzativo e non meramente di esecuzione di direttive altrui (condotta del semplice partecipante), essendo fatto notorio l'importanza data dai terroristi alla attività di propaganda delle loro gesta delittuose. E, come detto, disponeva del luogo di riunione dei quattro, che, come organizzatori del sodalizio criminoso, evidentemente ivi ne pianificavano le attività. Giova precisare per la difesa, che non è necessario che nella "sede sociale" vi siano armi, essendo sufficiente che vi ci si riunisca per la deliberazione delle attività "sociali", e che la medesima è sottoposta ai rigori della normativa sui "covi" solo nella ipotesi di provata detenzione all'interno della stessa di armi, ordigni, esplosivi et similia.

BOMBACI, infine, per sua stessa ammissione, confortata da obiettivi riscontri probatori, ha detto che svolgeva, tra l'altro, le funzioni di visurare presso il Pubblico Registro Automobilistico gli estremi di autovetture da eventualmente adoperare per gli scopi della banda, spendendo il falso nome "CORMACI"; quelle di recarsi presso la filiale della "Fiat" per avere duplicati delle chiavi di auto da sottrarre ai legittimi detentori; di tenere i contatti con un accolito, di cui non ha voluto fare il nome; tutte mansioni di evidente coordinamento logistico, anche in considerazione che le visure al P.R.A. furono fatte anche da un sedicente "FRANCESCHI", ed i cui risultati erano, in parte, nella documentazione manoscritta sequestrata ai quattro al momento dell'arresto. Il che lo individua come il responsabile del settore, importante dal punto di vista logistico come la dolorosa esperienza delle "azioni" terroristiche insegna, "targhe ed autovetture". Se si considera, inoltre, che il detto imputato nascondeva nella propria abitazione di Mercatale in V.d. Pesa un'intera risma di volantini firmati "Brigate Rosse-Comitato Rivoluzionario Toscano", tutti riferentisi ad un medesimo attentato e




- 32 -

che per il ^{loro} numero non potevano essere che nella disponibilità di chi ne organizzava la diffusione e non soltanto li diffondeva: attività tipica dell'organizzatore e non del partecipe. Al qual proposito è opportuno ~~precisare~~ precisare che in tal modo non scompare la figura del partecipante al sodalizio criminoso, come opina la difesa, in quanto ciascuno dei succitati comportamenti posti in essere dal BOMBACI sono propri del partecipante all'associazione (e, del resto, in questo processo ciò viene in rilievo da quanto perpetrato dall'IPPOLITI, che si limitò a fornire le armi, ma non ne ebbe mai la disponibilità operativa) se posti in essere isolatamente, ma posti in essere dalla stessa persona nella loro globalità ne qualificano l'attività non più come quella di gregario ma come quella, ben più importante nell'economia dell'associazione, di organizzatore.

E ciò a non voler considerare che il BOMBACI nascondeva nella propria abitazione qualcosa di estremamente importante nascosta in una "busta nera" ed, evidentemente, sfuggita all'attenzione degli inquirenti al momento della prima perquisizione e, successivamente, non ritrovata, perché ^{certamente} ~~evidentemente~~ fatta sparire da altro accolito, nella più accurata seconda perquisizione. La evidente preoccupazione del BOMBACI, dopo diversi giorni dal suo arresto, in ordine al contenuto di detta "busta" si ricava dagli atti stralciati dal procedimento c/o Saporito ed altri allegati a questo procedimento).

E' opportuno, ancora, precisare che è vero, come rilevato dalla difesa, che tali elementi probatori nella loro maggioranza erano di già accertati al momento delle prime indagini dopo il suo arresto, e cioè al momento che gli venne contestata la qualità di partecipante, ma che deve essere considerato che, dopo la scoperta della "SIMCA" e le conseguenti indagini espletatesi e che posero in luce tutti i reali collegamenti emergenti dal materiale rinvenuto, tutto il materiale probatorio già acquisito venne e non poteva essere altrimenti - "rivalutato", essendoci trovati di fronte non a condotte isolate e dirette verso un "centro di coordinamento", bensì in presenza di condotte tra loro legate e promananti dai vertici organizzativi.



- 33 -

99

Ne consegue che sono acquisiti agli atti sufficienti elementi probatori per qualificare i quattro imputati in questione organizzatori del sodalizio criminoso, essendo risaputa l'importanza che nell'organizzazione della banda rivestono i materiali "logistici" per consentirne l'attuazione degli scopi prepostisi (materiali come armi, documenti ideologici, volantini rivendicanti "azioni" perpetrate, oggetti atti alla falsificazione di documentazione varia, munizioni, esplosivi, appunti ed annotazioni informative su persone, veicoli, possibili obiettivi dell'attività criminosa, targhe d'auto, documentazione assicurativa per R.CA.), di tal che è pacifico che disporre dei medesimi pone nella situazione soggettiva di essere al vertice organizzativo dell'associazione criminosa.

Per l'ulteriore dettagliata precisazione dei collegamenti emersi tra i materiali rinvenuti nella disponibilità dei quattro, sia tra i vari "covi" mobili ed immobili, sia tra essi e le varie località di azione al di fuori della Toscana delle "Brigate Rosse" si rimanda alla parte espositiva del presente provvedimento.

Giova, però, rilevare che dopo l'arresto dei quattro imputati in questione, identificati quali organizzatori delle "Brigate Rosse-Comitato Rivoluzionario Toscano", nessun atto terroristico è stato più rivendicato dalla "sigla" nominata: il che, conoscendo il settarismo e la gelosa rivendicazione della paternità di ogni "azione" posta in essere da tal genere di organizzazioni terroristiche, si commenta da sé.

Infine, ai fini di connotare la estrema pericolosità della banda in questione e dei suoi inquietanti collegamenti extraregionali, deve evidenziarsi che a BASCHIERI è stato sequestrato un appunto annotante una serie di sigle, riferentisi ad armi ed ordigni esplosivi, tra le quali la perizia balistico-esplosivistica ha identificato quelle di granate anticarro ed in particolare della granata anticarro "Energa 75" adoperata il 14 ed il 22 novembre 1979 in attentati contro blindati dei Carabinieri perpetrati in Torino e rivendicati dalle "Brigate Rosse"; che a CIANCI fu sequestrato il libro "Fucili d'assalto", che tratta anche di come



- 34 -

adoperare tali armi lunghe con munizionamento diverso da quello suo proprio; che tra le armi ~~xxxxxxxx~~ in dotazione alla banda ci sono fucili cal.12, con i quali é possibile lanciare granate anticarro.

5-GLI ALTRI REATI CONTESTATI AI QUATTRO IMPUTATI PRINCIPALI

Riguardo alle altre imputazioni rivolte a BARBI, BOMBACI, BASCHIERI e BOMBACI é opportuno distinguerla in gruppi omogenei al fine di correttamente esaminarne l'attribuibilità o meno ai prevenuti. Vanno qualificati come reati funzionali alla esistenza stessa del sodalizio criminoso quelli di cui ai capi d'imputazione:

- "C" (detenzione e porto continuato pluriaggravato di armi ed esplosivo);
- "D" (detenzione continuata di munizioni);
- "E" (ricettazione aggravata di armi);
- "F" (ricettazione aggravata continuata di armi);
- "L" (sostituzione di persona continuata);
- "N" (furto agg.to continuato);
- "O" (ricettazione continuata di targa e polizza assicurativa);
- "P" (furto agg.to);

Vanno qualificati come reati strumentali alle finalità del sodalizio criminoso quelli di cui ai capi d'imputazione :

- "G" (fabbricazione, detenzione e porto aggravati di ordigni incendiari);
- "H" (danneggiamento seguito da incendio continuato agg.to);
- "I" (pubblica intimidazione continuata agg.ta a mezzo di materie esplodenti);

Vanno, infine, qualificati come reati di iniziativa individuale quelli di cui ai capi d'imputazione:

- "Q" (resistenza a pubblico ufficiale)
- "S" (detenzione, del solo CIANCI, di fucile da caccia).

I reati del primo gruppo consistono tutti in fatti commessi per rendere possibile la vita stessa della banda ed indispensabili per la sua medesima esistenza (approvvigionamento di armi con uso di mezzi penalmente perseguiti ovvero ricettazione delle



- 35 -

medesime e del relativo munizionamento; porto e detenzione delle armi delle munizioni e dell'esplosivo; furto di auto, targhe, materiale assicurativo da adoperare ai fini associativi al momento della commissione dei reati strumentali al sodalizio criminoso; presentazione sotto falso nome al fine di effettuare rilevamenti su autà al P.R.A. da usare in progettate "azioni"). Si tratta di condotte dirette a costituire il patrimonio "logistico" della banda e che, come tale, trascende il possesso ^{in parte} della o delle singole cose ovvero la condotta dei singoli che hanno agito per procurare ed acquisire quanto necessario alla funzionale esistenza della banda, avendo come centro di riferimento l'organizzazione in quanto tale; onde la responsabilità per le singole condotte criminose di ciascuna ipotesi elencata nei capi di imputazione relativi ai sopraelencati reati deve addebitarsi, non solo a chi materialmente ebbe ad agire, ma anche a chi, rivestendo nella Banda la qualifica di organizzatore, non può non avere conosciuto e disciplinato quegli aspetti della struttura associativa che più direttamente investivano sia l'apparato "militare" (approvvigionamento, custodia, distribuzione di armi) che le altre dotazione interessanti la vita dell'associazione (rilevamenti di vario genere, acquisizione e preparazione di documentazione, acquisizione illecita di auto e targhe). Provvedere alle esigenze che il sodalizio dovrà incontrare nella sua esistenza, dotarlo dei mezzi necessari per prosperare ed espandersi, assicurargli i beni e gli oggetti indispensabili per il conseguimento dello scopo sono tipiche attribuzioni di chi organizza l'associazione e la banda e tali rimangono anche quanto le suddette singole operazioni vengono, per ipotesi, delegate a meri partecipanti. Ne consegue che, se tali condotte sono illecite, gli organizzatori ne dovranno necessariamente rispondere, se non in via esclusiva, quanto, meno - per gli episodi ad altri demandati - anche in via concorrente con gli eventuali ignoti parziali operatori, giusto i consolidati principi in tema di concorso di persone nel reato.

Ciò premesso, è evidente che tutti i reati elencati in questo gruppo vanno attribuiti alla singola responsabilità di ciascu-



- 36 -

102

no dei quattro imputati principali, sia nella ipotesi di sua diretta commissione materiale dei fatti-reato, sia nella ipotesi di materiale commissione dei fatti-reato da parte di altri adepti, identificati o meno.

Per quanto concerne la materiale esistenza dei fatti-reato in questione non vale spendere parola, essendovi agli atti ogni elemento probatorio atto a dimostrarne compiutamente la sussistenza.

Preme, invece, fare due precisazioni. Riguardo ai reati di furto di cui ai capi "N" e "P" dell'epigrafe deve specificarsi che i medesimi furono commessi anche "in concorso con persone non identificate"; e per quanto concerne l'ultimo capoverso dell'imputazione di cui al capo "C" dell'epigrafe va tolta la parola "tutti" dalla frase "Fatti tutti costitutivi...".

La prima messa a punto è necessaria per le ragioni dette in ordine ai motivi dell'attribuibilità agli imputati dei reati in questione. La seconda deve essere fatta sul rilievo che in detto capo di imputazione sono contestati diverse ipotesi di condotta criminosa e non tutte rientrano sotto la fattispecie di cui all'art. 21 della legge 110/75, in quanto tale norma punisce la sola detenzione di armi a fini di eversione e non pure ~~in~~ il porto di armi, che resta ipotesi autonoma di condotta (essendo pacifico che la nozione di porto comprende la detenzione, mentre quella di detenzione non comprende il porto in luogo pubblico) giusto, il disposto dell'ultima parte dell'art. 40 legge 110/1975 (ult. comma "Nulla è innovato alla legge 14.10.1974 n°497), sicché non conferente è il rilievo della difesa che, essendo l'ipotesi dell'art. 21 L. 110/75 specifica rispetto a quella dell'art. 10 L. ~~110/75~~ 497/74, tutti i reati del capo "C" dell'epigrafe sono omogeneizzati dalla pari gravità: cioè è vero soltanto per la detenzione e non pure per il porto che è condotta diversa. Nell'ambito di tale precisazione deve essere specificato che il reato di cui al capo "C" n°3 (episodio di rinvenimento di fucile 91 entro un'auto) va più correttamente qualificato come "detenzione illegale" e non come contestato di "porto illegale". In questa sede debbono essere esaminati, inoltre, i diversi pro-



- 37 -

103

fili dell'imputazione di cui al n°4 di detto capo "C", anche perché é quella che, in tema di competenza territoriale secondo una prospettazione del problema da parte dei difensori, già confutata al punto "2" del presente provvedimento, avrebbe portato ad identificare il giudice di Pisa a conoscere del presente procedimento.

La questione, sotto il profilo della competenza, é stata più innanzi risolta. Qui si appalesa l'opportunità di mettere a punto le ragioni della sussistenza degli elementi materiali, principali e circostanti, di detta condotta criminosa, così come contestata dagli imputati.

In punto di fatto é provato:

- che i quattro furono fermati da agenti di P.S. alle ore 12,35 del 19.12.1978 a bordo di un'auto sul Viale Rosselli di Firenze;
- che sull'auto, proprio accanto al BASCHIERI, si trovava una pistola "Colt 45" - arma da guerra -, mentre tra i sedili dentro una borsa erano altre tre armi comuni da sparo;
- che tutte e quattro le armi erano pronte all'uso, avendo il colpo in canna;
- che i quattro imputati (cfr. interrogatorio BOMBACI) erano in procinto di compiere un'azione delittuosa e per la cui perpetrazione avevano necessità di rubare l'auto di tale Cordella M. Luisa, copia delle chiavi della cui auto erano sul mezzo ove i quattro viaggiavano.

In punto di diritto ne deriva che:

- le armi, essendo in piena efficienza e pronte all'uso, erano ~~state~~ ~~portate~~ portate in luogo pubblico, tale essendo una via cittadina (e a tal proposito questo G.I., stante la costante giurisprudenza in merito, non riesce a comprendere come la difesa abbia potuto affermare che il trasportare o portare arma a bordo di un'auto costituisca porto di arma in luogo esposto al pubblico - ipotesi residuale di applicabilità dell'art. 699 C.P., dopo le leggi 895/1967 e 497/1974 concernenti le armi da guerra e comuni, se non sull'errato presupposto, sopra confutato, di far rientrare nell'ipotesi di cui all'art. 21 legge 110/1975 non solo la detenzione delle armi in questione, ma anche il loro porto) e tale



- 38 -

104

dovendosi qualificare la condotta di chi vi ~~riserva~~ circola con un'arma a bordo di un'auto;

- una delle armi (la Colt 45), per il suo calibro, adoperato dalle forze armate, è da qualificarsi arma da guerra;
- dalle imputazioni rivolte ai prevenuti emerge che detenevano le armi quali organizzatori dell'associazione sovversiva e banda armata denominate "Brigate Rosse - Comitato Rivoluzionario Toscano", e, quindi, a fini di eversione;
- che, essendo in quattro, sussiste l'aggravante specifica del numero delle persone di cui all'art. 12-2° co. legge 497/1974;
- che detta aggravante può materialmente concorrere con le altre elencate in detto comma, essendo le varie ipotesi previste come realizzabili disgiuntamente le une dalle altre;
- che, per la detta condotta di porto illegale d'armi, sussistono gli elementi dell'aggravante del concorso o adunanza di persone, prevista anch'essa dall'art. 12 citato, in quanto i quattro si recavano, transitandovi, sul detto viale Rosselli in un'ora - le 12,35 - in cui per nozione di comune esperienza vi si svolge traffico intensissimo di automezzi e pedoni e, quindi, vi è concorso di persone, richiedendo la norma, per via sua applicabilità, che è sufficiente che l'agente si trovi in un luogo dove normalmente vi è concorso di persone: circostanza da accertarsi in fatto e che, come detto, sussisteva nella fattispecie;
- che, da quanto sopra detto, è risultato provato che i quattro erano ~~parati~~ a commettere reati e che, quindi, essendo la loro azione (detenzione e porto d'armi) legata finalisticamente alla ~~commissione~~ di reati, sussiste (per il solo porto illegale d'armi, e non per la detenzione che, qualificandosi come violazione dell'art. 21 legge 110/1975, comprende tra i suoi elementi essenziali quello costitutivo dell'aggravante di cui all'art. 61 n° 2 C.P.) la contestata aggravante del nesso teleologico - art. 61 n° 2 C.P. -, che per la propria esistenza non necessita né della consumazione né dell'inizio di tentativo punibile del o dei reati - fine (Sez. II, 28.6.1958, Fabris - Sez. Un. 20.6.1960, Barnardino): principio non scalfito dalla attuale normativa in tema di reato continuato, essendo stato sempre giurisprudenzialmente (Sez. Un.



- 39 -

28.5.1949, Schinato; Sez. III, 20.12.1965, Riga) insegnato che l'aggravante in questione é applicabile addirittura nell'ipotesi di concorso formale di reati.

Và, infine, precisato che tutte le condotte che compongono la complessa imputazione del capo "C" dell'epigrafe sono state necessariamente strutturate, in termini di forma, così come contestate sia per la diversità delle condotte poste in essere, sia per il concorso in quella di cui al n°1 della ROSSI, che per non rispondere costei da detenzione aggravata dal fine di eversione - prospetta un caso di concorso di persone nel reato che dà luogo a punibilità di alcuno dei concorrenti per diverso titolo di reato (Sez. I, 18.2.1957, Brescianini).

I reati del secondo gruppo consistono nell'attuazione di condotte criminose strumentali alle finalità dell'azione sovversiva e sono identificati nelle azioni dinamitarde commesse in danno di esponenti politici, pubblici ufficiali, responsabili di servizi carcerari e di progettazione di carceri, giornalisti e nei connessi reati tutti perpetrati nel periodo 2 giugno 1977 - 16. novembre 1978 in varie località della Toscana.

Tutti detti reati sono stati rivendicati dalla nota "sigla", che così se ne é assunta la piena responsabilità "politica". E', pertanto, giustificato ipotizzare che gli imputati principali se ne siano occupati sotto il profilo o della ideazione o della programmazione o della organizzazione o della materiale esecuzione.

Peraltro, a differenza dei reati del primo gruppo, per questi, ai fini di attribuirne la responsabilità penale, é necessario accertare caso per caso se gli imputati sono raggiunti da elementi probatori che ne pongano in luce la loro partecipazione, diretta o concorrente, ai singoli episodi.

Una cosa é, infatti, rispondere quali organizzatori di ogni reato concernente l'approvvigionamento logistico, che necessariamente é fatto con piena coscienza e effettivo concorso di chi riveste tale qualifica nell'organizzazione criminosa; altra cosa é rispondere di singoli episodi criminosi non riguardanti l'organizzazione del sodalizio criminoso, ma diretti a perseguire le finalità del



- 40 -

106

medesimo. Episodi che possono essere commessi da semplici partecipanti alla ~~banda~~ banda, ovvero dai stessi organizzatori, ovvero dai dirigenti o da altre persone rivestenti un ruolo qualsiasi nell'organigramma dell'associazione.

Dagli elementi probatori in atti può dirsi che sono gli attentati contro INGHIRAMI, MODIGLIANI e VENE' possono essere attribuiti, in concorso con persone non identificate rispetto ai primi due, ed in concorso con LULLI e PISANO' rispetto al terzo, ai nominati imputati.

Invero risulta che presso a BASCHIERI venne rinvenuto un appunto dettagliatissimo (cfr. perizia grafica appunto n°24), di mano ignota, riguardante l'autovettura tipo 127 dell'INGHIRAMI soggetta ad attentato dinamitardo, mentre ai citati LULLI e PISANO' venne trovata la Walther PPK 7,65 fornita alla banda dalle truffe perpetrate dall'IPPOLITI. E poiché entrambi gli oggetti facevano parte di tutta l'attrezzatura "logistica" del sodalizio criminoso, in possesso - come già innanzi specificato - dei soli organizzatori del medesimo è logica conseguenza affermare che costoro parteciparono alla perpetrazione dei detti attentati, cui si aggiunge quello contro MODIGLIANI perpetrato appena il giorno precedente a quello di INGHIRAMI, ma con modalità similari.

Per tutti gli altri attentati, invece, c'è solo un principio di prova (la rivendicazione dei medesimi da parte della banda ed associazione sovversiva, della quale i quattro erano organizzatori) non sufficiente, ad avviso di questo giudice, a far sussistere la penale responsabilità di costoro, per le ragioni innanzi cennate, di tal che in ordine a tali episodi ed ai connessi reati i quattro vanno ~~prosciolti~~ con formula dubitativa.

Nessuna questione per il primo dei reati del terzo gruppo addebitato al solo CIANCI. Il fucile da caccia era illegalmente detenuto da costui nella sua casa di via Possenti, sicché per tale violazione della legge penale deve essere rinviato a giudizio. Per quanto concerne il reato di resistenza a pubblico ufficiale contestato a tutti e quattro gli imputati, il verbale di arresto redatto dagli agenti precedenti parla chiaro. Il BASCHIERI tentò



- 41 -

di brandire la "Colt 45" per, con tutta evidenza, sottrarsi all'arresto; ci fu una colluttazione tra l'agente Eucalitto ed i prevenuti, sedatasi "dopo uno scambio di colpi" e, verosimilmente, non risoltasi cruentemente per la prontezza di riflessi dell'agente Giacquinto che spianò subito in direzione dei quattro il proprio "mitra"; risulta da domanda posta al BARBI nel corso del suo interrogatorio che costui avrebbe rivolto agli agenti frase minacciosa (sareste stati uccisi se non brandivate prontamente il mitra): tutti elementi che concretizzano il reato in questione nei suoi elementi soggettivo ed oggettivo.

Deve affermarsi, contrariamente a quanto prospettato dalla difesa, che detta condotta degli imputati non fu "inventata" a posteriori dagli agenti per giustificare le addotte "botte" subite, a suo dire, dal BARBI in Questura. Se tale episodio, addotto dal solo BARBI nel primo interrogatorio reso a questo G.I. avesse avuto una minima verosimiglianza — anche sotto il mero aspetto delle percosse (non risultando altro dai registri di infermeria del Carcere di Pistoia ove costui fu ristretto nell'immediatezza dei fatti), non si vede perché BARBI non ebbe a sporgere immediata querela, in carenza della quale neppure può entrarsi nel merito delle accuse, sicché questo G.I. per tale episodio deve provvedere ai sensi dell'art. 74 C.P.P.

6 - GLI IMPUTATI MINORI

I) ROSSI Graziella

Costei, convivente del CIANCI, dopo avere saputo che il proprio compagno, insieme agli altri tre complici, era stato tratto in arresto, presa da evidente panico, ebbe a far "sparire" dal nascondiglio ove, poi, vennero trovate le armi e le munizioni di cui ai nn. 1 dei capi C) e D) dell'imputazione, tutta una serie di oggetti che certamente seriamente compromettevano CIANCI. Con tutta evidenza era a conoscenza di quanto nascosto dal CIANCI, ma ciò — di per se stesso — non è elemento di compromissione della ROSSI nella attività del suo compagno, la sola connivenza non essendo perseguibile e tutta la condotta della imputata ponendo in luce la sua estraneità



- 42 -

al sodalizio criminoso sopra delineato.

Peraltro la ROSSI, e ciò fu dovuto certamente alla paura ed alla confusione in cui versava, lasciò nel nascondiglio le armi e gli altri oggetti, ^{tra cui munizioni,} ritrovativi nel corso della perquisizione effettuata in via Possenti il 25.12.1978.

Tale sua plurima condotta concretizza i reati di detenzione di armi ^{e di munizioni} e favoreggiamento ascrittile.

Occorre precisare che, al momento dello svuotamento parziale del nascondiglio già sapeva dell'arresto dei quattro, sicché è chiaro che volle "favorirli", a nulla rilevando, ai fini della configurazione del reato in questione, la ^{sua} conoscenza o meno dei complici del CIANCI, avendo ben presente, nel momento in cui agì, che costoro erano stati arrestati insieme e che, quindi, la sua condotta giovava a tutti e quattro.

Così come, per la sussistenza del reato di detenzione di armi, è sufficiente che l'agente ne abbia la disponibilità, a nulla rilevando le modalità della stessa ed il tempo della medesima. Nella specie la ROSSI detenne le armi dal giorno della notizia dell'arresto del CIANCI a quello del sequestro delle medesime.

L'imputata, invece, per i motivi sopra cennati, non risponde della detenzione a fini di sovversione, ma della mera detenzione ex artt. 10 e 14 L. 497/1975, così come, del resto, contestatole.

Contrariamente all'avviso della difesa, la fonte processuale da cui sono scaturite le responsabilità della ROSSI (il confronto con CIANCI presso la Casa di reclusione di Volterra) è pienamente valida e non affetta da nullità, non essendo previsto dalle vigenti disposizioni processuali (artt. 304-bis e 364 C.P.P.) che il difensore abbia il diritto ad assistere a confronti tra coimputati o tra testi ed imputati. Normativa rispondente, del resto al dettato costituzionale, come ha avuto modo di precisare la Corte Costituzionale con la sua fondamentale pronuncia in merito alla presenza del difensore nell'espletamento di atti istruttori del 19 aprile 1972 n°63.

La ROSSI deve, per contro, essere prosciolta dall'accusa di concorso nella ricettazione di dette armi. Non v'è prova alcuna in



- 43 -

atti che essa era a conoscenza della illecita provenienza delle armi e delle munizioni. Evidentemente sapeva che CIANCI le aveva portate a casa, conoscendone il nascondiglio, ma da nessuna parte risulta che era consapevole della provenienza da reato delle medesime; in ipotesi avrà potuto immaginarlo, ma ciò non può far sussistere il necessario dolo (che è conoscenza e rappresentazione di tutti gli elementi materiale del reato) del contestato reato di ricettazione.

2) DONATI DORIANA

L'imputata nel corso delle indagini a carico dell'IPPOLITI non dette spiegazioni in ordine a scritte ~~XXXXXX~~ annotate su di un foglietto rinvenuto durante una perquisizione disposta nei suoi confronti. Successivamente ebbe a dare agli inquirenti le richieste indicazioni, di tal che deve essere prosciolta dall'accusa di falsa testimonianza e reticenza rivoltale in applicazione del disposto dell'art. 376 C.P. - Non v'è alcun ulteriore elemento, come ipotizzato dal P.M. nella sua requisitoria, dal quale possa evincersi una sua persistente reticenza, sol che si consideri che la DONATI non ha mantenuto reticenza su alcuna circostanza attinente all'indagine, solo elemento, la cui falsità o reticenza, può formare oggetto del delitto in questione.

3) PELLEGRINI MASSIMO

Nel corso delle indagini concernenti IPPOLITI Giuseppe, costui ebbe ad affermare che il più volte citato porto d'armi intestato a COLLABOLLETTA e che gli era servito per acquistare varie armi gli era stato dato da commilitone incontrato nell'ospedale militare di Firenze. Una serie di elementi portarono ad inquisire il PELLEGRINI come tale soggetto, sicché - tra l'altro - si procedette a perquisizione del suo domicilio, nel corso della quale si rinvennero le cartucce di cui ai capi AA) e BB) dell'epigrafe, il cui possesso è pacificamente ammesso dallo stesso imputato e da tale Corinaldesi, la cui posizione processuale è stata stralciata nel corso della sommaria istruttoria e trasmessa al P.M. di Arezzo.

Le ulteriori indagini istruttorie, ed in particolare i confronti tra il PELLEGRINI ed il teste Barlozzetti e tra il PELLEGRINI e l'imputato IPPOLITI, hanno escluso che il detto imputato si identificava nella persona che, a detta dell'IPPOLITI, gli avrebbe



-44-

consegnato il porto d'armi in questione.

Ne consegue che PELLEGRINI deve essere prosciolto con ampia formula dagli addebiti di cui ai capi CC) (ricettazione del porto d'armi) e DD) (falsificazione del detto documento), sicché, non sussistendo più motivi di connessione tra il presente procedimento e le altre violazioni di legge addebitate a costui (detenzione di carucce e proiettile da guerra), i relativi atti debbono essere separati e trasmessi al competente giudice di Arezzo, essendo colà state perpetrate le violazioni in questione.

7 - GLI ALTRI PROSCIOLGIMENTI

L'imputato IPPOLITI Giuseppe é stato anche incriminato per il reato di cui all'art.21 legge 110/1975 relativamente alle armi che ebbe ad acquistare col ~~portato~~ porto d'armi COLLABOLLETTA. Peraltro per lo stesso fatto materiale egli era stato condannato, con sentenza passata in cosa giudicata, dal Tribunale di Firenze in data 6.10.1976, che aveva qualificato il fatto come violazione degli artt.10,12 e 14 legge 497/1974, non essendo all'epoca noti i collegamenti tra detto comportamento dell'imputato e la sua partecipazione alle più volte citate banda armata ed associazione sovversiva.

Ne consegue, come del resto ha già statuito la Suprema Corte di Cassazione con sentenza in data 18.7.1979, che annullava l'O.C. emesso dal P.M. di Firenze a carico dell'imputato in data 13.4.1979, che, intercorrendo tra i due diversi titoli di reato un mero rapporto di specialità ma trattandosi pur sempre del medesimo fatto-reato, l'azione penale non poteva esperirsi in applicazione del principio del "ne bis in idem" di cui all'art.90 C.P.P., di tal che l'imputato deve essere prosciolto da tale addebito per detto motivo.

Come già esposto al punto "1" del presente provvedimento BOMBACI Stefano Salvatore fu indiziato dei reati conseguenti ad un conflitto a fuoco avvenuto in Sociville nella notte tra il 18 ed il 19 dicembre 1978. Ciò sulla base di una dichiarazione, prima, e di una ricognizione di persona, poi, fatta da uno dei carabinieri in



- 45 -

plicati nel conflitto a fuoco.

Il detto teste affermò che aveva visto per un brevissimo istante alla luce dei fari dell'auto sulla quale viaggiava una persona somigliante al BOMBACI seduta sul sedile posteriore del mezzo sul quale viaggiavano tre individui che, poco dopo, esplodevano colpi d'arma da fuoco contro l'auto dei Carabinieri. Tale somiglianza l'aveva colpito dopo avere veduto le foto di BOMBACI e degli altri correi successivamente al loro arresto. Nel corso della ricognizione di persona il teste riconosceva il BOMBACI come l'occupante il sedile posteriore dell'auto sopra indicata. Nel corso del prosieguo dell'istruttoria si accertava a mezzo di perizia balistica che i bossoli sparati contro la pattuglia dei Carabinieri non provenivano da alcuna delle armi trovate in possesso dei quattro principali imputati al momento del loro arresto.

Ciò posto non v'è alcun elemento probatoriamente valido del resto il P.M. all'esito dell'esame balistico saggiamente non ritenne di esperire alcuna azione penale, per addebitare al BOMBACI la paternità dei fatti per cui ricevette comunicazione giudiziaria.

Infatti la ricognizione personale non può avere valore di prova piena essendo stata effettuata dopo che il teste aveva veduto la foto del BOMBACI, ovviamente presentato come terrorista, sicché potrebbe assurgere al rango di indizio se confortata da altri elementi concordanti. Per contro la stessa perizia esclude che i colpi furono esplosi dalle armi sopra indicate; è poco verosimile che il teste abbia perfettamente identificato la persona che vide per pochi istanti inquadrati alla luce incerta dell'auto e sulla quale non aveva motivo di attenzionarsi trattandosi di normale incrocio con altro veicolo; infine sembra logicamente poco verosimile che BOMBACI, che di lì a qualche ora doveva impegnarsi con gli altri correi nei preparativi dell'azione andata in fumo grazie al loro tempestivo arresto, girovagasse in auto per la provincia di Siena invece di riposarsi nel proprio letto.

Pertanto BOMBACI deve essere prosciolto con ampia formula dai reati per i quali ricevette comunicazione giudiziaria, e per i



- 47 -

medesimi deve procedersi a declaratoria di improcedibilità per esser ignoti gli autori dei reati.

8- L'INCOMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

A conclusione del presente provvedimento deve parlarsi dei fatti che sono rimasti non compiutamente accertati nel corso dell'istruttoria.

Innanzitutto è da deprecarsi la superficialità con la quale si procedette alla prima perquisizione in casa del BOMBACI ed alla prima perquisizione in casa del CIANCI. Un preciso tempestivo espletamento di tali atti avrebbe senza ombra di dubbio dato la possibilità di mettere le mani su quanto conteneva la misteriosa "busta nera" del BOMBACI e sulla documentazione posseduta dal CIANCI, poi distrutta dalla ROSSI, consentendo con molta verosimiglianza l'identificazione degli altri componenti il gruppo terroristico.

In secondo luogo deve rilevarsi che proprio nella prima delicatissima fase delle indagini e quando ancora importanti particolari non erano a conoscenza dei "mass media", il corrispondente da Roma ~~del~~ di un importante quotidiano nazionale pubblicava notizie di cui i soli inquirenti erano a conoscenza. Il fatto è stato oggetto di un tempestivo esposto della locale Procura della Repubblica trasmesso alla massima autorità inquirente del distretto giudiziario di Roma, allegato agli atti processuali, del quale non è stato dato sapere l'esito. Tale "indiscrezione" ha pregiudicato grandemente l'indagine.

In terzo luogo non è stato possibile indagare su società finanziarie e banche, tutte operanti in territorio svizzero, i cui nominativi si trovavano annotati su di un foglietto sequestrato al BASCHIERI e che, certamente, avrebbero potuto riservare sorprese positive in ordine ai "sovventori" del gruppo terroristico. Purtroppo le aperture, che qualche anno addietro le competenti autorità elvetiche avevano mostrato di avere in relazione ad indagini su banche ed istituti finanziari correlati a procedimenti penali per gravi reati concernenti le armi, si sono di nuovo chiuse per le note ragioni che imperano in quel paese



- 48 -

allorquando si vuole far luce sulle operazioni finanziarie e bancarie. Non rimane, in questo campo, che sperare nella paziente opera dei c.d. servizi.

Per quanto concerne, infine, l'operato degli organi di p.g. é da elogiare incondizionatamente quanto forze di P.S. e dei CC. hanno fatto, collaborando tra loro in perfetto accordo, durante la prima fase dell'indagine. Ma é da rilevare con una certa preoccupazione lo "scollamento" che si é avuto nella fase successiva, il che deve fare auspicare un efficiente coordinamento tra ~~ix~~ i vari corpi di polizia, e non una loro dispersiva emulazione, necessaria premessa per un'efficace lotta all'eversione terroristica.

9 - ISTANZA DI RESTITUZIONE

Nel corso dell'istruttoria a carico di IPPOLITI furono sequestrate a LEONELLI Maurizio, insieme ad altro, delle agende di cui é stata avanzata istanza di restituzione.

Non ostandovi motivi sostanziali o processuali per l'accoglimento dell'istanza e non opponendovisi il P.M., in considerazione del fatto che dette agende non rivestono più interesse per il procedimento e, per quanto potesse in futuro servire, essendo state fotocopiate ~~ed~~ ^{ed} acquisite in tale veste agli atti, deve disporsi la restituzione all'interessato.

P. Q. M.

Sulle parzialmente conformi conclusioni del P.M.; dichiarata chiusa la formale istruttoria;

Visto l'art. 374 C.P.P.;

ORDINA

il rinvio al giudizio della competente Corte d'Assise di Firenze di BOMBACI Stefano Salvatore, BASCHIERI Paolo, BARBI Giampaolo, CIANCI Dante Pasquale, ROSSI Graziella ed IPPOLITI Giuseppe, perché vi rispondano dei reati loro rispettivamente attribuiti nei seguenti capi dell'imputazione in epigrafe specificata:

-capo A)-Associazione sovversiva,

-capo B)-Banda armata;

-capo C)-Porto, e detenzione agitata continuata di ~~armi~~ ^{ed esplosivo} ~~sostituen~~



- 49 -

- dosi al n°3 la parola "portavano" con quella "detenevano" ed eliminandosi dalla frase "Fatti tutti costitutivi..." di cui all'ultimo capoverso la parola "tutti";
- capo D)-Detenzione continuata di munizioni;
 - capo E)-Ricettazione continuata;escludendosi l'aggravante del numero delle persone(art.112 n°1 C.P.);
 - capo F)-Ricettazione continuata aggr.ta;
 - capo G)-Detenzione e porto di ordigni esplosivi;limitatamente alle imputazioni riguardanti i nn. 3,9 e 10;
 - capo H)-Danneggiamento seguito da incendio consumato e tentato aggravato continuato;limitatamente agli episodi in danno di Vené Orlando,Inghirami Piero,Modigliani Umberto;
 - capo I)-Pubblica intimidazione col mezzo di materie esplodenti;
 - capo L)Sostituzione di persona continuato;
 - capo M)Associazione per delinquere;
 - capo N) Furto aggravato continuato;aggiungendosi alla frase "... in concorso tra loro..." quella "...e con altre persone rimaste sconosciute...";
 - capo O)Ricettazione continuata;
 - capo P)Furto aggravato;aggiungendosi alla frase "...in concorso tra tra loro..." quella "...e con altre persone rimaste sconosciute...";
 - capo Q)Resistenza a pubblico ufficiale;
 - capo R)Favoreggiamento personale;
 - capo S)Detenzione di arma;
 - capo T)Partecipazione a banda armata;
 - capo U)Partecipazione ad associazione sovversiva;

Visto l'art.378 C.P.P.;

DICHIARA

non doversi procedere nei confronti di

-BOMBACI Stefano Salvatore,BASCHIERI Paolo,BARBI Giampaolo,CIANCI

Dante Pasquale,in ordine ai reati di cui ai seguenti capi d'imputazione:

- capo G)Detenzione e porto di ordigni esplosivi;limitatamente alle imputazioni di cui ai nn.1,2,4,5,6,7,8;
- capo H)Danneggiamento seguito da incendio continuato;limitatamente agli episodi in danno diChiriciU.,Peruzzi G.,Pighini M. e Matelli



- 50 -

S., Cappuggi L., Marchi S., Valentini G., Mallardo F., D'Alessandro C.;

per insufficienza di prove;

-ROSSI Graziella in ordine al reato di cui al capo E) Ricettazione continuata aggravata,
perché il fatto non costituisce reato;

-IRPOLITI Giuseppe in ordine al reato di cui al capo V) Detenzione aggravata di armi;

perché l'azione penale non poteva essere esercitata per precedente giudicato;

-DONATI Doriana in ordine al reato di cui alla lettera Z) Falsa testimonianza;

perché il fatto non costituisce reato per intervenuta ritrattazione;

-PELLEGRINI Massimo in ordine ai reati di cui ai capi CC) e DD) Ricettazione e falso in certificazione amm.va;
per non avere commesso il fatto;

BOMBACI Stefano Salvatore in ordine ai fatti per i quali ricevette comunicazione giudiziaria;
per non avere commesso il fatto;

DICHIARA

non doversi procedere perché IGNOTI gli autori dei reati pervi fatti relativi al conflitto a fuoco avvenuto in Sovicille il 18-19 .12.1978;

Visto l'art.74 C.P.P.;

DICHIARA

non doversi promuovere l'azione penale per mancanza di querela in ordine a quanto denunciato da Barbi Giampaolo;

Visto gli artt.42,45,46;

ORDINA

la separazione degli atti relativi a PELLEGRINI Massimo relativamente ai reati ascrittigli ai capi AA) e BB) Detenzione di cartucce e proiettile da guerra; DICHIARA la propria incompetenza per territorio e ORDINA la trasmissione al competente Giudice Istruttore del Tribunale di



- 51 -

Arezzo, estraendone fotocopia autentica dal presente procedimento;

Visti gli artt. 622 e segg. C.P.P.;

ORDINA

restitursi a LEONELLI Maurizio quanto contenuto nel corpo di reato n° 45863 limitatamente alle quattro agende ed al n° 3 dattiloscritto "La composizione sociale nei servizi".

FIRENZE 3 dicembre 1979

IL CANCELLIERE
Laroni Vincenzo




IL GIUDICE ISTRUTTORE

-Stefano Campo-

[Handwritten signature]

Depositate in cancelleria il 3-12-79, ore 9,05

IL CANCELLIERE
Laroni Vincenzo



*addi 6-12-79 fatto stendere
il Trovanti alla in copia
al G.P. di Arezzo con il
n° 539/79 A*

Allegati fascicolo n° 4 (memorie difensive)

CORTE ASSISE DI FIRENZE
p. San Firenze 5

*E' Copia Conforme all'originale
Firenze, - 1 OTT. 1980*

IL SEGRETARIO
(Massimo Massaro)



[Handwritten signature]

*11
25
21*

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
CAMERA DI CONSIGLIO

N. RR. CC. 19

N. Provv. CC. 96

(Ord.za o Decr.)

LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE - SEZIONE ISTRUTTORIA

composta dei Sigg. Magistrati:

- | | | |
|-----|----------------------|-------------|
| 1.) | Francesco Cappellini | PRESIDENTE |
| 2.) | Paolo Giallongo | Consigliere |
| 3.) | Algimiro Fusaro | Idem rel. |
| 4.) | | Idem |
| 5.) | | Idem |

e riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente

ORDINANZA

sull'appello proposto dal P^oM^o avverso la sent.G.I.Firenze 3/12/79 con la quale gl'imputati BOMBACI Stefano Salvatore, BASCHIERI Paolo, CIANCI Dante Pasquale e BARBI Giampaolo sono stati prosciolti dalle seguenti imputazioni: (omissis):

G)- del delitto p. e p. dagli artt.81 cpv.,110,112 n°1 C.P., 9,10,12 Legge 14.10.1974 n°497, perchè in concorso tra loro e con altre persone non identificate, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in Firenze, Massa e Pisa dal 2.6.1977 al 16.11.1978 fabbricavano, detenevano e portavano in luogo pubblico numerosi ordigni incendiari che utilizzavano per compiere attentati sulle auto -alle quali tali ordigni venivano applicati- delle persone, nelle date e nelle località di seguito specificate:

- 1) auto di Chirici Umberto e Peruzzi Giuseppe, Firenze 2.6.77
- 2) " " Pighini Mauro e Matelli Silvio, Massa 2.6.77
- 3) " " Venè Orlando, Massa 26.10.77
- 4) " " Cappugi Luigi, Firenze 2.3.78
- 5) " " Marchi Silvano, Pisa 11.5.78
- 6) " " Valentini Giuseppe, Pisa 6.6.78
- 7) " " Mallardo Franco, Pisa 24.6.78
- 8) " " D'Alessandro Carlo, Massa 4.7.78

con l'aggravante di avere commesso i fatti al fine di consumare i delitti di cui ai due capi che seguono.

H)- del delitto p. e p. dagli artt.81 cpv.,110,112 n°1,61 n°10, 424,56 C.P., perchè in concorso tra loro e con altre persone rimaste sconosciute, con più azioni esecutive di un medesimo



Man
Preso la
Via
100

Rel. F.
x Man
6-2-80

disegno criminoso, posto in essere nei luoghi ed alle date di cui al capo che precede, allo scopo di danneggiare la cosa altrui, appiccavano il fuoco alle auto summenzionate facendo uso degli ordigni incendiari in questione che variamente collegavano alle stesse auto, sì da far sorgere pericolo d'incendio; ovvero (quanto all'episodio di Inghirami Piero) compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a danneggiare l'auto del medesimo ed a far sorgere il pericolo d'incendio senza peraltro che l'evento si verificasse per cause indipendenti dalla loro volontà (fortuito spengimento della miccia). Con l'aggravante, quanto agli episodi Venè Orlando (consigliere comunale), Valentini Giuseppe, Mallardo Franco e D'Alessandro Carlo (tutti funzionari di polizia) d'aver commesso il fatto contro pubblici ufficiali a cagione dell'adempimento da parte dei predetti delle loro funzioni. (omissis).

L'appello è fondato. Il G.I. ha pronunciato il proscioglimento muovendo dalla premessa che gl'imputati suddetti (qualificati "principali") si erano "occupati" dei fatti sub G) ed H) sotto il profilo o della ideazione o della programmazione o della organizzazione o della materiale esecuzione, essendo peraltro necessario accertare caso per caso se essi sono raggiunti da elementi probatori di partecipazione diretta o concorsuale ai singoli episodi. "Una cosa è infatti rispondere quali organizzatori di ogni reato concernente l'approvvigionamento logistico, che necessariamente è fatto con piena coscienza ed effettivo concorso di chi riveste tale qualifica (s'intenda: di organizzatori) nell'organizzazione criminosa; altra cosa è rispondere di singoli episodi criminali non riguardanti l'organizzazione del sodalizio criminoso ma diretti a perseguire le finalità del medesimo" (la parentesi e le sottolineature non sono nel testo dell'ordinanza impugnata).

L'enunciazione della tesi rivela in se stessa gli errori che la travagliano. Essa trascura di considerare il dato fondamentale che la "banda armata" non è costituita e mantenuta come fine a se stessa, ma in vista della realizzazione di un programma di singole azioni criminali, onde è impossibile discriminare gli organizzatori della banda rispetto ai reati programmati per il raggiungimento dei fini perseguiti dalla banda medesima. Una volta stabilito, come il G.I. ha stabilito, che gl'imputati organizzarono la banda armata in vista di precisi scopi, da conseguire attraverso una serie coordinata di azioni delittuose, è evidente che essi debbano rispondere anche delle azioni delittuose materialmente commesse da altri partecipanti; e ciò non soltanto in riferimento alla specifica fattispecie astratta della "banda armata", ma anche in riferimento alla teoria generale del concorso (c.d. morale) nel reato. Basti considerare che il punto di riferimento organizzativo per la consumazione dei singoli episodi criminali finalizzati

Sciascia



- 2 -

è costituito dalla banda, per convincersi che gli organizzatori di questa non sono che i mandanti o, se si preferisce, i determinatori o rafforzatori del proposito criminoso degli esecutori materiali dei singoli episodi delittuosi. Tanto più nel caso di specie, caratterizzato dal fatto che i singoli attentati non furono opera di iniziative isolate ma coordinate (si noti la contemporaneità degli attentati di Firenze e Massa sub 1) e 2), del 2 giugno 1977) e tutte "rivendicate" alla banda, e costituirono il risultato di una complessa attività di più persone organizzate secondo un'accurata pianificazione degli obiettivi, dei mezzi, dell'esecuzione, della "rivendicazione".

Ogni altra prospettazione è assorbita.

P.T.M.

La Sezione istruttoria della Corte d'appello di Firenze, in accoglimento dell'appello del P^oM^o avverso la sent.G.I. Firenze 3/12/1979,

ordina

che Bombaci Stefano Salvatore, Baschieri Paolo, Cianci Dante Pasquale e Barbi Giampaolo siano rinviati al giudizio della Corte d'Assise di Firenze per rispondere anche dei delitti in epigrafe riportati.

Inoltre, visti gli artt.206 e 209 C.P.P., preso atto della rinuncia all'impugnazione proposta dal P^oM^o avverso l'appello nei confronti della stessa sentenza relativamente alle imputate ROSSI Graziella e DONATI Doriana,

dichiara

inammissibile l'impugnazione stessa per quanto concerne le imputate Rossi e Donati.
Firenze, 31 gennaio 1980.

Pres.

Depositato in Cancelleria

il 31 GEN 1980

IL CANCELLIERE

CORTE ASSISE DI FIRENZE
P. San Firenze 5

E' Copia Conforme all'Originale
Firenze, - 1 OTT. 1980



IL SEGRETARIO
(Raffaele Massaro)

Massaro

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI FIRENZE

97

170/78

AL SIGNOR GIUDICE ISTRUTTORE
-Dr.A. Corrieri -S E D E

Il P.M.

esaminato il procedimento penale a carico di:

BIANCONI Pietro - CERBONESCHI Renato - MASCHIETTO M. Lodovica
GIORGI Luciano - QUATTROCCHI Grazio - MARTINO Rocco - PANE
Carmela - PICCOLO Renato - PIROCH Wilhelm - HARTWIG Gabriele
Johanna - VERDECCHIA Giampaolo - MARTELLA Nicoletta - GEMIGNANI
Roberto - BIANCONI Noè - PITANTI Antonella - FILOSA Fabrizio -
MARZARI Raffaella - LA PLACA Angela - GIANNINI Maria Grazia -
PAILLACAR Soto Juan Teofilo, FASTELLI Davide, CINTO Rita -
VERONESI Giulietta, LEPERA Salvatore - VECCHI Valeria - ZERLOTTI
Ivano - MESSORI Claudio

I m p u t a t i

Bianconi Pietro, Paillacar, Piccolo, Gemignani, Pane, Martino, Piroch
Hartwig, Cinto e Fastelli

- 1) del delitto di banda armata previsto dagli artt. 306, 1° co. 302, 270 C.P. per avere costituito, sotto la sigla "Azione rivoluzionaria per il comunismo", una banda armata (caratterizzata dal possesso di esplosivi, munizioni, armi, rinvenuti fra l'altro in Pisa il 9.12.1978 e in Parma il 20 febbraio 1979) volta alla commissione del delitto di associazione sovversiva per sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato e ogni ordinamento giuridico e politico della società. Banda armata operante in vari luoghi fra cui Pisa, Parma, Firenze fino al febbraio 1979;

%



323

- 2 -

- 2) del delitto di associazione sovversiva previsto dall'art. 270, 1° e 2° comma C.P. perchè, nelle circostanze di tempo e luogo indicate nel capo che precede, costituivano, sotto la sigla "Azione rivoluzionaria per il Comunismo", una associazione diretta a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato e comunque a sopprimere violentemente ogni ordinamento politico e giuridico della società ed ispirato a finalità, quali emergenti, fra l'altro, dal comunicato letto all'udienza del 7.3.1979 nel procedimento penale celebratosi innanzi al Tribunale di Parma nei riguardi di Pane, Martino, Piroch e Hartwig;

Cerboneschi:

- 3) del delitto di cui agli artt. 306, 2° co. e 302 in relazione all'art. 270 terzo co. C.P. per avere partecipato ad una associazione diretta a sovvertire con violenza gli ordinamenti sociali costituiti nello Stato, partecipando, a tale scopo, anche ad una banda armata che si rendeva responsabile di numerosi reati, quali, fra l'altro, la detenzione ed il porto illegale di armi comuni e da guerra. Accertato in Pisa il 9.12.1978;

Bianconi Pietro, Paillacar, Fastelli, Pane, Martino, Gemignani, Cerboneschi, Piroch, Hartwig

- 4) del delitto di cui agli artt. 112, 81 cpv. C.P., 10 e 12 in relazione all'art. 9 legge 14.10.1974, nr. 497 per aver, in concorso fra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenute e portate in luogo pubblico:

- una bomba a mano S.R.C.M. in dotazione all'Esercito Italiano;
- un manufatto contenente circa gr. 100 di esplosivo pronto per l'utilizzazione;



70%

- 3 -

324

- nr.65 candelotti esplosivi;
- un fucile da caccia cl.I2 marca "Franchi" con calcio e canna segati;
- 5) del delitto di cui agli artt.112 C.P. e 3 della legge 18.4. 1975, nr.110 per aver , in concorso fra loro,aumentato la potenzialità di offesa e reso in più agevole il porto,l'uso e l'occultamento del fucile marca "Franchi" di cui al nr.4 del capo che precede,mozzandone la canna e riducendone il calcio;
- 6) del delitto di cui agli artt.81 cpv.,112 C.P. e 23 della legge 18.4.1975,nr.110, in relazione agli artt.10 e 12 della legge 14.10.1974,nr.497, per aver, in concorso fra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenuto e portato in luogo pubblico il fucile di cui al nr. 4 del capo 4 con i numeri di matricola cancellati;
- 7) della contravvenzione di cui agli artt.112,81 cpv. e 697 C.P. per avere, in concorso fra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenuto illegalmente nr. 26 cartucce per pistola cl.7,65 e nr.95 detonatori al mercurio.Fatti commessi in Pisa, il 9.12.1978;

Bianconi Pietro, Paillacar:

- 8) del delitto di cui agli artt.110,378 C.P. per aver, in concorso fra loro,ospitandolo in casa, aiutato Gemignani Roberto,colpito da mandato di cattura del Giudice di Livorno e Torino, a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità.In Monteverdi Marittimo il 12.12.1978;
- 9) del delitto di cui agli artt.110,81 cpv.C.P., 10 e 12 in relazione all'art.9 della legge 14.10.1974 nr.497, per avere in concorso tra loro ed altri, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico una pistola cl.9 di marca imprecisata



- 4 -

325

e nr.5 cartucce cal.9. In Monteverdi Marittimo sino al 27 dicembre 1978;

Maschietto, Giorgi, Quattrocchi:

- 10) del delitto di cui agli artt. 110, 270 C.P. per avere in concorso fra loro, mantenendo la Maschietto stretti rapporti di collegamenti tra persone appartenenti a gruppi eversivi di Milano, Lecco, Biella, Parma e Roma, e il Giorgi e il Quattrocchi mantenendo stretti rapporti di colleganza e collaborazione con la Maschietto che costituiva punto di riferimento fra vari gruppi eversivi operanti nel territorio nazionale ed offrendosi la Maschietto, fra l'altro, di ospitare in luogo sicuro vicino a Biella e aiutando gli altri Paillacar Soto Juan Teofilo resosi latitante in seguito ad ordine di cattura per i delitti di associazione sovversiva, detenzione e porto di armi comuni e da guerra ed altro a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità, organizzato una associazione diretta a sovvertire violentemente gli ordinamenti sociali costituiti nello Stato.
- Per la Maschietto in Pisa fino al 1.3.1979; per il Giorgi ed il Quattrocchi in Pisa fino al 2.3.1979;

Marzari, Filosa, Pitanti, La Placa:

- 11) del delitto di cui agli artt. 110, 270, 1° e 3° co. C.P. per aver, in concorso fra loro, partecipato ad una associazione diretta a sovvertire con la violenza gli ordinamenti sociali costituiti nello Stato.
- Accertato in Pisa il 1.3.1979;

Fastelli:

- 12) del delitto di cui agli artt. 112, 81 cpv. 378 C.P. per aver, in concorso con Bianconi Noè e Veronesi Giulietta, in Monteverdi Marittimo il 23.2.1979 e in concorso con Giorgi Luciano, Quattrocchi Grazio, Filosa Fabrizio, Marzari Raffaella,



326

- 5 -

Pitanti Antonella, La Placa Angelo, in Pisa, nella notte fra il 24 e il 25.2.1979, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, dopo la consumazione del delitto di associazione sovversiva e banda armata, detenzione e porto illegale d'armi da guerra e comuni per i quali si procedeva nei confronti di Paillacar Soto, latitante ad ordine di cattura, aiutato il predetto ad eludere le investigazioni dell'Autorità ed a sottrarsi alle ricerche di questa, procurandogli ospitalità rispettivamente in Monteverdi Marittimo presso la casa del Bianconi Pietro e in Pisa presso la abitazione di amici comuni;

Giorgi, Quattrocchi, Pitanti, Filosa, Marzari, La Placa:

- 13) del delitto di cui agli artt. 110 e 378 C.P. per avere, in concorso fra loro e con Fastelli Davide, aiutato Paillacar Soto, resosi latitante in seguito ad ordine di cattura per il delitto di associazione sovversiva ed altro, a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità, in Pisa dal 24 al 26.2.1979, ospitandolo inoltre la Marzari, il Filosa, la Pitanti, La Placa, in Pisa nella notte fra il 24 e il 25 febbraio 1979;

GIANNINI:

- 14) del delitto di falsa testimonianza previsto dall'art. 372 C.P. perchè, interrogata quale teste dal Procuratore della Repubblica di Firenze il 28 febbraio 1979, affermava il falso e taceva il vero e inoltre non riferiva quanto a sua conoscenza circa i fatti in ordine ai quali veniva sentita, con particolare riferimento ad una visita fatta nella sua abitazione da tre persone e circa quanto costoro avevano lasciato presso la sua casa e circa i rapporti intercorrenti fra Verdecchia Giampaolo e tali persone.-



- 6 -

327

Piccolo, Piroch, Martino, Fastelli:

- 15) del delitto di rapina aggravata previsto dagli artt. 110 628 p.p. cpv.n.1 C.P. perchè, in Firenze, la sera del 21 IO. 1978, in concorso fra loro e con altre persone in corso di identificazione, agendo in più persone riunite e attuando con armi (mitra e pistole) minaccia agli impiegati del Supermarket Esse Lunga di Via Pisana (e, in particolare, a Caselli Ruggero, Torre Mauro, Aselli Marcello) al fine di trarne ingiusto profitto, si impossessavano della somma in contanti di circa lire 4.400.000 ed altri oggetti;
- 16) del delitto continuato previsto dagli artt. 110, 81 cpv., 61 nr.2 C.P., 10, 12 e 14 legge nr. 497/74, perchè, nelle circostanze di tempo e luogo indicate al capo che precede, ed al fine di commettere il delitto di rapina, in concorso fra loro e con altre persone in via di identificazione, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenevano e portavano in luogo pubblico, illegalmente, armi da guerra (mitra) e comuni da sparo (pistole);

Verdecchia:

- 17) del delitto di furto aggravato previsto dagli artt. 624, 625 ~~nr.~~ 2 e 7, 61 n.11 C.P. perchè, in Campi Bisenzio, il IO. IO. 1978, al fine di trarne profitto, si impossessava delle carte di identità nn. 37875242- 43- 44- 45 e 46 sottraendole dall'ufficio anagrafe del Comune di Campi Bisenzio. Con le aggravanti di aver usato mezzo fraudolento (chiave vera del cassetto prelevata da altro luogo), di avere commesso il fatto su cose esistenti in pubblico ufficio e con abuso di relazioni di prestazione d'opera, essendo dipendente del Comune di Campi Bisenzio;

%%



328

- 7 -

- 18) del delitto continuato di assistenza ai partecipi di banda armata previsto dagli artt.81 cpv.307 p.p., I° cpv. C.P. perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in Firenze, fino alla sera del 27 febbraio 1979, dava continuamente rifugio e forniva vitto a Piroch Wilhelm, Hartwig Gabriele Johanna, Paillacar Soto Juan Teofilo, Fastelli Giuseppe Davide, Martino Rocco, Pane Carmela, persone che x facevano parte di una banda armata;
- 19) del delitto di favoreggiamento reale previsto dall'art.39⁷ C.P. perchè in Firenze, nell'ultima decade del mese di febbraio 1979, aiutava le persone indicate nel capo che precede ad assicurare il profitto del delitto di ricettazione avente ad oggetto i moduli per patenti nn.B.0984076- 77, provento di rapina commessa in Roma il 3.12.1978, nonché un passaporto dei Paesi Bassi nr.958447 provento di delitto, nascondendo, sempre in Firenze, tali documenti;
- 20) del delitto¹ continuato di favoreggiamento personale previsto dagli artt.81 cpv.378 C.P. perchè in Firenze, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, fino al 27 febbraio 1979, dopo che Paillacar Soto Juan Teofilo, detto "Giorgio", aveva commesso, fra gli altri, i delitti di detenzione di armi ed esplosivi, onde era latitante ad ordine di cattura 18.12.1978, del Procuratore della Repubblica di Pisa, lo aiutava ad eludere le investigazioni ed a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità, ospitandolo nella propria abitazione;
- Martella:
- 21) del delitto di partecipazione a banda armata previsto dagli

%



- 8 -

329

artt.306 cpv.,302, 270 C.P. perchè, essendosi formata, sotto la sigla "Azione Rivoluzionaria per il Comunismo" una banda armata volta alla consumazione del delitto di associazione sovversiva, per sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato e ogni ordinamento politico e giuridico della società, partecipava a tale banda armata, mantenendo rapporti con persone legate a tale banda quali Piccolo Renato, Piroch Wilhelm, Hartwig Gabriele Johanna, Pane Carmela, Martino Rocco, Fastelli Davide, Paillacar Soto Juan Teofilo e cooperando nella loro iniziativa. Condotta cessata in Roma il 6 marzo 1979 a seguito dell'arresto dell'imputata;

Piccolo, Fastelli, Paillacar, Piroch, Hartwig, Martino, Pane:

- 22) del delitto di ricettazione previsto dagli artt. 110, 112 n.1, 81 cpv., 648 C.P. perchè, in concorso fra loro, agendo in numero superiore a cinque persone, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, acquistavano o comunque ricevevano i moduli di patente nn. B.0984076 - 77, provento di rapina commessa in Roma il 3.12.1978 in danno del Centro Elaborazione Dati, nonché di un passaporto dei Paesi Bassi nr. 958447 provento di delitto.
Accertato in Firenze il 1.3.1979;

Gemignani:

- 23) del delitto di ricettazione previsto dall'art.648 C.P. perchè, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, acquistavano o comunque riceveva un modulo di patente di guida A.9508636 provento di furto commesso il 18.5.1977 lungo la tratta Roma- Napoli/-
Accertato in Firenze il 24 marzo 1979;

%



330

- 9 -

24) del delitto previsto dall'art.468 C.P. perchè, in eventuale concorso con altre persone, contraffaceva il sigillo della Prefettura di Milano utilizzandolo sulla patente indicata nel capo precedente.

Accertato in Firenze il 24.3.1979;

25)-del delitto previsto dagli artt.477,482 C.P. per avere, apponendo la propria foto e la firma Sighieri Giovanni sulla patente indicata al capo precedente, fatto apparire adempite le condizioni richieste per la validità di tale documento.

Con l'aggravante di cui all'art.61 n.6 C.P. per essere stati i reati commessi durante il tempo in cui il Gemignani si sottraeva volontariamente all'esecuzione dell'ordine di cattura.

Accertato in Firenze il 24.3.1979;

Bianconi Noè:

26) del delitto di favoreggiamento personale previsto dall'art. 378 C.P. perchè, intorno al 23.2.1979 dopo che Paillacar Soto Juan Teofilo era latitante ad ordine di cattura 18.12.1978 del Procuratore della Repubblica di Pisa per i delitti di associazione sovversiva, porto e detenzione armi comuni e da guerra ed altro, lo aiutava ad eludere le investigazioni ed a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità, sia ospitandolo, sia accompagnandolo da Monteverdi Marittimo in altro luogo con la propria autovettura;

VERONESI:

27) del delitto di favoreggiamento personale previsto dall'art. 378 C.P. perchè, intorno al 23.2.1979, dopo che Paillacar Soto Juan Teofilo era latitante ad ordine di cattura 18 dicembre 1978 del Procuratore della Repubblica di Pisa per

%



- IO -

331

i delitti di associazione sovversiva, porto e detenzione di armi comuni e da guerra ed altro, lo aiutava ad eludere le investigazioni ed a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità ospitandolo nella propria abitazione di Monteverdi Marittimo;

Lepera:

- 28) del delitto di favoreggiamento personale continuato previsto dagli artt.81 cpv.378 C.P. perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, dopo che Fastelli Davide e Paillacar Soto avevano commesso il delitto di banda armata ed anche quelli di porto e detenzione di armi ed esplosivi(ed il Paillacar era colpito da ordine di cattura del P.M. di Pisa 18.12.1978) li aiutava ad eludere le investigazioni ed a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità, trasportandoli in auto e accompagnandoli nei loro spostamenti anche al fine di far trovar loro alloggi ed appoggi e ciò in vari luoghi, fra cui Firenze, nel periodo compreso nell'ultima decade del mese di febbraio 1979;
- 29) del delitto di favoreggiamento reale previsto dall'art. 379 C.P. perchè, dopo che era stato commesso il delitto di furto di un passaporto nr.958447 del Regno dei Paesi Bassi e di due patenti B.0984076 - 77 ,ricettate da Piccolo, Fastelli, Paillacar Soto, Piroch, Hartwig, Martino e Pane, aiutava i predetti ad assicurarsi il profitto del reato di ricettazione trasportando anche con la propria vettura i documenti predetti che dovevano essere occultati, come lo furono, in Firenze intorno al 21.2.1979;
- 30) del delitto continuato di assistenza a partecipi di banda armata, previsto dagli artt.81 cpv.307 C.P. perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, continuamente forniva alloggio e vitto a Martino, Pane, Piroch

%



- 11 -

332

Hartwig, Paillacar Soto, Piccolo, Fastelli, Cinto e Martella, persone che facevano parte di una banda armata. In territorio di Reggio Emilia dagli ultimi mesi del 1978 al febbraio 1979;

Bianconi Pietro:

- 31) del delitto di assistenza a partecipi di banda armata previsto dall'art.307 p.p. cpv. C.P. perchè, continuamente forniva vitto e alloggio a Paillacar Soto e Cinto Rita, persone che facevano parte di una banda armata.
In Monteverdi Marittimo fino al 12.12.1978 (ved. missiva P.M. 23.6.1979: c. 277 e interrog.27.6.1979);

CERBONESCHI:

- 32) del delitto di favoreggiamento personale previsto dall'art. 378 C.P. perchè, dopo che Paillacar Soto Juan Teofilo aveva commesso i delitti di porto e detenzione di arma ed esplosivi, lo aiutava ad eludere le investigazioni ed a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità, consegnandogli documenti di identificazione personale.
In Monteverdi Marittimo nell'autunno del 1978; (ved. missiva P.M. 26.6.1979 e interrog.27.6.1979);

Paillacar, Fastelli:

- 33) del delitto di furto aggravato previsto dagli artt. 110, 624, 625 n.7 C.P. perchè, in Livorno, il 26.10.1978, in concorso tra loro e con altri non identificati, al fine di trarne profitto e in particolare al fine di commettere la rapina di cui al capo seguente (art.61 nr.2 C.P.), si impossessavano dell'autovettura Fiat.128 targata LI.139042 di proprietà di Pagni Vittorio che era stata lasciata incustodita in Via Degli Scarrozzoni di Livorno;

%



333

- 12 -

- 34) del delitto di rapina aggravata previsto dagli artt. 110, 628 p.p. cpv.N.I C.P. perchè in Livorno, il 26.10.1978, in concorso tra loro e con altri non identificati, agendo in più persone riunite e con armi (pistole), minacciando gli impiegati della Cassa di Risparmio di Livorno, agenzia di Stagno (in particolare Spugnesi Franco, Tucci Bruno e Radoli Giancarlo) si impossessavano al fine di trarne profitto della somma in contanti di 6.400.000 lire circa;
- 35) del delitto di cui agli artt. 110 C.P., 10, 12 e 14 legge 14.10.1974 nr.497, perchè, nelle circostanze di tempo e luogo di cui al capo precedente e al fine di commettere il delitto di rapina (art. 61 n.2 C.P.) in concorso fra loro e con altri non identificati, illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico armi comuni da sparo (pistole);

Vecchi, Zerlotti, Messori:

- 36) del reato previsto dagli artt. 110, 270, 3° co.C.P. per aver partecipato ad una associazione diretta a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre e, comunque, a sovvertire o sopprimere violentemente gli ordinamenti politici, economici, sociali e giuridici dello Stato. In Parma fino al marzo 1979.
(così precisata l'imputazione di cui al mandato di comparizione 3.5.1979).-

---oooooOOooooo---

O S S E R V A:

- A) Quanto allo svolgimento del processo:
a) alle ore 16,30 del 9.12.1978 i Carabinieri rinvenivano,

5/8



- 13 -

334

fra i ruderi della località "La Cittadella" di Pisa, due borse da viaggio, nascoste in una buca ricavata nella muraglia. In tali borse erano contenute le seguenti cose:

1. un fucile da caccia automatico cl. I2, marca "Franchi", con matricola limata;
- 2) una cartucciera in cuoio con 26 cartucce cl. 12;
- 3) due rotoli di miccia a lenta combustione per circa 200 metri;
- 4) una confezione da 100 detonatori;
- 5) due congegni elettronici con relativo detonatore collocati in un pacchetto di sigarette nazionali esportazione;
- 6) cinque buste tipo smec contenenti 27 candelotti di cheddite da gr. 150;
- 7) un sacchetto di plastica reclamizzante la ditta "cheddite italiana S.p.A. stabilimento di Aulla" contenente n. 40 candelotti di cheddite da gr. 150;
- 8) una rudimentale confezione di esplosivo avvolto in nastro adesivo;
- 9) una bomba a mano S.R.C.M. in dotazione dell'Esercito Italiano;
- 10) un caricatore con sette cartucce per pistola cl. 7,65;
- 11) un permesso militare giornaliero rilasciato dal 16° Btg. Fanteria Savona - I° Compagnia al caporale Carboneschi Renato in data 25.II.1978 dalle ore 10 alle ore 13;
- 12) un biglietto di permesso in bianco;
- 13) una tessera personale di riconoscimento in bianco per militari;
- 14) un foglio di carta con apposti timbri relativi alla predetta compagnia ed al comandante della stessa;
- 15) una fotocopia della lettera "Cuneo 12.9.1978 a firma Vito;



%

- 14 -

335

16) un ciclostilato dal titolo "Bozza di studio per un lavoro sul carcere".

(ved. verbale rinvenimento e sequestro IO.12.78 c.2).

Tenuto presente il contenuto delle due borse, ora elencato, e ritenuta la sua riferibilità al Cerboneschi Renato sulla scorta di quanto indicato ai punti 11- 14 - il P.M. di Pisa emetteva ordine di cattura nei confronti del predetto, che veniva tratto in arresto in Savona.

Si eseguivano anche perquisizioni domiciliari e dava esito positivo quella operata in Monteverdi Marittimo, nell'abitazione di Bianconi Pietro (coniugato con Veronesi Giulietta, padre di Noè e Sara, quest'ultima fidanzata col Cerboneschi): in tale abitazione venivano infatti rinvenuti, celati fra il materasso e la rete metallica di un letto, una pubblicazione in lingua francese, appunti vari dattiloscritti e manoscritti in lingua spagnola concernenti l'illustrazione e l'impiego di armi e congegni esplosivi (ved. verbale 12.12.1978, c.27).

Tale materiale risultava di pertinenza del rifugiato politico cileno Paillacar Soto Juan Teofilo presente presso l'abitazione del Bianconi unitamente a tale Cinto Rita.

Gli ufficiali di P.G. che operavano la perquisizione non ritenevano di adottare (forse per la non immediata comprensione dei documenti, scritti in lingua straniera) alcun provvedimento nei confronti del Paillacar e tantomeno della Cinto e il primo, colpito da successivo ordine di cattura del P.M. di Pisa, rimase latitante fino all'8.4. 1979 e la Cinto, catturata per ordine poi emesso dall'A.G., lo è tuttora.

Fu invece tratto in arresto Bianconi Pietro, degente, al



- 15 -

336

momento dell'arresto, in ospedale fiorentino. Veniva anche emesso ordine di cattura, sulla base di dichiarazioni rese dal Cerboneschi, nei confronti di Gemignani Roberto, rimasto peraltro latitante in questa prima fase processuale e, all'esito dell'istruttoria espletata, il P.M. richiedeva decreto di citazione a giudizio, il 20. I. 1979, nei confronti del Cerboneschi, del Bianconi, del Gemignani e del Paillacar per i reati in tale atto descritti.

Il Tribunale di Pisa (investito, peraltro, della cognizione anche di reati di competenza della Corte d'Assise), con ordinanza 28.2.1979 ordinava la trasmissione degli atti al P.M. ai sensi dell'art. 477 cov. C.P.P., anche per l'espletamento delle indagini relative al rapporto, pervenuto nella fase predibattimentale, recante il nr. I36/30 e la data del 19.2.1979. Si tratta, sia detto subito, del rapporto a c. 51 e segg. del volume "Atti istruttori Pisa, fasc. "Rapporti Giudiz. e atti di P.G.", relativo al fucile cl. I2 "Franchi" rinvenuto in località "La Cittadella", sottratto al proprietario Pagni Vittorio con la vettura nella quale era stato custodito, vettura poi usata per commettere la rapina in danno della Cassa di Risparmio di Livorno, agenzia di Stagno (capi 33, 34 e 35).

Come vedremo, gli atti del processo, trasmessi dal Tribunale di Pisa a quel P.M. ed integrati dagli esiti di ulteriori indagini, venivano poi inviati, per competenza, alla A.G. di Firenze.

- b) Alle ore 17,30 del 20.2.1979, in Parma, la Squadra Mobile di quella Città traeva in arresto, mentre si trovavano a bordo di un'auto rubata, Martino Rocco, Pane Carmela, Hartwig Gabriele Johanna, nonché il sedicente Von Maltzahn Gerd Christian Friedrich, poi identificato per Piroch Wilhelm.



- 16 -

337

Costoro venivano trovati in possesso, fra l'altro, di un revolver Franchi L lama, di una pistola Beretta cl. 9 corto, di una Beretta 7,65, di due ordigni esplosivi confezionati con candelotti fabbricati dalla ditta Cheddite, di altra Beretta 7,65 e di varie munizioni. Tutti gli arrestati si rifiutavano di rispondere alle domande del Magistrato.

Si accertava che il Martino e la Pane erano studenti in medicina presso l'Università di Pisa ed alloggiavano nella Casa dello studente di quella Città.

Il Procuratore della Repubblica di Parma, con provvedimento I.3.1979 (c.48 vol. Atti istruttori Parma) disponeva "la separazione dei procedimenti relativi alle armi ed ai reati per cui la prova è certa, da quello concernente i reati di cui agli artt. 270, 305, 306 C.P. e traeva a giudizio direttissimo il Martino, la Pane, la Hartwig ed il Piroch per rispondere dei reati di furto, porto e detenzione di armi ed esplosivi, anche con riferimento agli artt. 21 e 29 legge nr. 110/75, falso, resistenza a pubblico ufficiale: i predetti venivano condannati con sentenza 7.3.1979 dal Tribunale di Parma. Gli atti relativi agli altri reati, integrati da quelli concernenti successive indagini compiute, venivano poi trasmessi, per competenza, al P.M. di Firenze, come in seguito vedremo.

- C) L'Autorità Giudiziaria di Firenze iniziò ad occuparsi dell'attività ~~procedimentale~~ illecita riconducibile alle persone di cui si è detto - e ad altre ancora - il 28.2.1979, disponendo una perquisizione nell'abitazione di Verdecchia Giampaolo e Giannini Maria Grazia, sita in Firenze, Via S. Francesco da Paola nr. 12, luogo ove - dopo l'arresto avvenuto in Parma il 20.2.1979 del Martino, del Piroch della Hartwig e della Pane - si erano recati il cittadino cileno Paillacar Soto Juan Teofilo e Fastelli Davide, collegati ai primi quattro e ormai in fuga dopo gli arresti.



- 17 -

338

accompagnati da Lepera Salvatore, cognato di Martino Rocco, che tutti li aveva in precedenza ospitati in frazione Canali di Reggio Emilia.

Presso il Verdecchia - e precisamente in uno scantinato posto in Via dei Pilastri nr.30 ove egli le aveva nascoste - furono sequestrate (con 5 carte di identità, sottratte dal Verdecchia dagli uffici del Comune di Campi Bisenzio, ove lavorava quale operaio) varie cose lasciategli dai tre "ospiti" e precisamente oltre a vari appunti: due moduli per patente di guida; quattro lastre metalliche; un passaporto rilasciato dal Regno dei Paesi Bassi; varie pubblicazioni relative alla guerriglia (ved. c.93 vol. Atti istruttori Firenze, fasc. Rapporti e atti di P.G.).

Dalle dettagliate e riscontrate dichiarazioni del Lepera emergeva poi che la sua abitazione di Canali era stata frequentata, oltre che dalle persone sopra ricordate; anche da Piccolo Renato, da Cinto Rita - amante del Piccolo - e da Martella Nicoletta - detta Nicla - , amante questa ultima di Paghera Enrico, tratto in arresto, in Lucca, il 18.4.1978, unitamente al cileno Castro Reyes Ernesto, allo spagnolo Cuello Luis José ed a Vocaturo Pasquale; in quanto trovati in possesso di numerose armi.

Sempre dalle dichiarazioni del Lepera emergeva che il Piccolo, il Piroch, il Martino ed il Fastelli avevan commesso, in Firenze, il 21.10.1978, una rapina in danno del Supermarket Esse Lunga (capi 15 e 16).

Dopo la sosta fiorentina, il Lepera, unitamente al Paillacar ed al Fastelli, si era recato in Monteverdi Marittimo, presso la casa del Bianconi Pietro (da qui le imputazioni di cui ai capi 26 e 27, a carico, rispettivamente, di Bianconi Noè e Veronesi Giulietta) e poi a Pisa ove erano stati allacciati rapporti e contatti con varie



- 18 -

339

persone (da qui le imputazioni mosse a Maschietto, Filosa, La Placa, Quattrocchi, Giorgi, Pitanti e Marzari).

Il P.M. di Firenze, individuate, all'esito della istruttoria compiuta, le imputazioni a carico delle persone nei cui confronti aveva promosso l'azione penale, ne dava comunicazione, con nota 21.3.1979, ai Procuratori della Repubblica di Pisa e Parma per le opportune valutazioni circa la competenza per territorio e quelle Magistrature, individuato il più grave reato in quello di rapina pluriaggravato menzionato al capo 15, competente essendo, per altri reati, l'Assise fiorentina, trasmettevano gli atti con note, rispettivamente, del 22.3.1979 e del 17.4.1979: è da rammentare che a seguito delle indagini esperite dal P.M. di Parma, dopo la celebrazione del giudizio direttissimo, erano emerse le posizioni Vecchi, Zerlotti e Messori, a carico dei quali si è proceduto per l'imputazione descritta al capo 36.

Con requisitoria 2.4.1979 era stata, frattanto, richiesta l'istruttoria formale.

B) Quanto al merito delle imputazioni:

I) in ordine alla fattispecie di banda armata ed assistenza a partecipi di banda armata.

La prima fattispecie è prevista, come è noto, dall'art. 306 C.P. che, ponendo una norma a tutela della personalità dello Stato, struttura un delitto collettivo (per la cui sussistenza è, dunque, necessaria una pluralità di soggetti attivi) incentrato sulla esistenza di una banda armata finalizzata alla commissione di delitti - scopo e, cioè, di "uno dei delitti indicati dallo



- 19 -

340

art.302 C.P." (contro la personalità internazionale o interna dello Stato): banda, dunque, e, cioè, gruppo di persone organizzato, in modo idoneo, per svolgere un'azione comune diretta allo scopo sopra descritto, di guisa che la banda è il prodotto unitario del diverso contributo di più volontà e attività principali, oggettivamente e soggettivamente distinte, ~~ma~~ tendenti a quel fine comune; e banda armata, requisito, questo, che si verifica quando i suoi componenti ~~non~~ sono forniti di armi, qualunque sia la loro natura ed indipendentemente dal fatto che esse vengano usate.

Sotto il profilo soggettivo la norma contenuta nello art.306 C.P. distingue la posizione dei promotori, costitutori, organizzatori, capi, sovventori, da quella dei gregari, differenziando il trattamento ~~penale~~ da quest'ultima categoria di soggetti, da quello riservato alle altre.

La questione della punibilità del delitto scopo - allorchè anch'esso sia realizzato - e, in particolare, quando esso sia identificato in quello d'associazione sovversiva, va risolto in senso positivo: ed infatti la norma dello art.306 C.P. ben chiaramente indica (1° co.) e ribadisce (2° co.) che la pena da essa fissata è cominata per il solo fatto di aver promosso, costituito, organizzato la banda od avervi partecipato risolvendo così testualmente la questione cui si accennava.

Sarebbe, dunque, erroneo ritenere il reato di associazione sovversiva assorbito in quello di banda armata per effetto del principio di specialità, poichè tale principio è regolato dall'art.15 C.P. con la riserva "salvo che sia altrimenti stabilito" e, come si è visto, l'art.306 C.P. stabilisce, appunto, diversamente.

Il delitto di assistenza ai partecipi di banda armata



90%

- 20 -

341

è previsto dall'art.307 C.P. che punisce, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, chi dà rifugio o somministra il vitto a taluna delle persone che partecipano alla banda armata.

E' dunque necessario, anzitutto, che il soggetto attivo del reato sia estraneo alla banda (in tal senso sembra, infatti, doversi correttamente intendere, in primo luogo, la riserva "fuori dei casi di concorso nel reato") e che la sua condotta assuma le forme tipiche e vincolate del "dare rifugio o somministrare vitto"; intesa la prima, come dare alloggio, asilo, ricovero o luogo di scampo e la seconda come somministrare ciò che serve a mangiare od a bere.

Naturalmente, in base ai principi generali, il delitto deve esser sorretto da adeguato ~~dolo~~ dolo comprensivo della consapevolezza che la persona assistita è partecipe di una banda armata.

In particolari rapporti si pone, poi, il delitto previsto dall'art.307 C.P. con quello di favoreggiamento personale, ritenendosi, autorevolmente, che quest'ultimo delitto possa configurarsi solo dopo la cessazione della permanenza di quello di banda armata, così come la norma contenuta nell'art.378 C.P.P. ("dopo che fu commesso un delitto") richiede.

Osserva peraltro il P.M. che, ~~per~~ durante la permanenza del delitto di banda armata, è possibile la configurazione del reato di favoreggiamento personale quando la persona aiutata sia oggetto di indagine anche in ordine ad altro reato: ciò dà ragione di taluna delle contestazioni mosse ex art.378 C.P..-

2) in ordine alla banda armata azione rivoluzionaria.

Il capo d'imputazione relativo al delitto di banda armata, fa preciso riferimento all'organizzazione Azione rivolu-



342

- 21 -

zionaria ed occorre, quindi, ~~divers~~ darsi carico di dimostrare che tale organizzazione costituisce una "banda armata", nel senso voluto dal codice, ancor prima di scendere all'esame delle posizioni individuali.

La dimostrazione, in positivo, dell'assunto, emerge, anzitutto, dalla lettura dei documenti ideologici del gruppo:

- così il documento Milano I.5.1977 (vol.fascic.allegati) col quale venivano rivendicati e "spiegati" alcuni attentati realizzati da Azione Rivoluzionaria, reca, fra le altre, l'espressione "Contro il lavoro salariato, tutto il potere al proletariato armato!... e, dopo la sigla, le frasi: "Contro il lavoro. Per l'insubordinazione proletariq. Per l'internazionalismo militante";

- così, ancora, nel documento di A.R. del settembre 1977 (ibidem), diffuso in occasione del Convegno sulla repressione svoltosi a Bologna nell'autunno di quell'anno, si legge "il nostro scopo è quello di realizzare una struttura combattente il più possibile aperta verso la base, che consenta la massiccia partecipazione degli sfruttati, degli emarginati, dei non garantiti e di tutti coloro che vogliono attaccare il padronato e i suoi servitori, senza che a filtrare questa base ci sia un partito militare che assuma la direzione delle lotte. Questo il nostro concetto di lotta armata. Semplice e non demagogico. Oggi la lotta armata non è solo un progetto, ma è una realtà, una realtà che viene portata avanti da centinaia e migliaia di compagni, una realtà che nessun servo del P.C.I. o di Lotta Continua potrà mai mistificare": frasi, queste, in cui, oltre alla critica, ricorrente nell'ideologia dei partiti armati, alla sinistra storica (ma, qui, anche alla nuova sinistra), v'è polemica con le posizioni "verticalistiche" delle B.R., polemica che è dato costante dell'autonomia armata e che, a stare



- 22 -

343

a recenti scritti di "dissidenti" (ved. il testo pubblicato su *Lotta Continua* ^{del 25-23} sul *Messaggero* del 7.8.1979) sembra passare anche dall'interno delle stesse BR.;

- così, infine, nel documento del gennaio 1978 di A.R. (ibidem), ove testualmente si legge, anche con riferimento alle basi ideologiche del gruppo: "Azione Rivoluzionaria è stato definito un "gruppo anarchico", con gran dispiacere, pare, delle cariatidi ufficiali che pretendono il monopolio del termine. Ciò che ha spinto a riunirci è invero un'affinità delle nostre rispettive esperienze culturali che si può definire anarco-comunista. Una delle prime azioni del gruppo, il ferimento di Mammoli, il medico assassino dello anarchico Serantini, ha tutto il sapore di un risarcimento, del saldo di un vecchio conto che pesava sulla coscienza degli anarchici, come pesò l'assassinio di Pinelli. Ha il sapore della testimonianza di una presenza anarchica nello scontro in atto. Ma non si trattava solo di questo anche se contribuire in qualunque maniera allo scontro è oggi un imperativo categorico per tutti. L'urgenza di una presenza anarco-comunista nasceva dalla riflessione sulla storia recente sia del maggio francese del 68 sia dalla impresa del movimento rivoluzionario in Italia quest'anno. La nostra attenzione si appuntava soprattutto sui caratteri nuovi di questo movimento che accentrava una linea di tendenza antiautoritaria, del resto già presente, sino ai limiti di una rottura col passato"; e, più oltre, "Azione Rivoluzionaria è nata con un occhio rivolto all'esperienza della RAF e alle sue analisi dei processi in corso nella Germania Federale e con l'altro ai caratteri e alle forze



- 23 -

344

del movimento in Italia che non trovano espressione armata nelle organizzazioni che attualmente conducono la guerriglia. E' una coalizione di forze statuali che va battuta, non una singola forza: le pistolettate contro Ferrero non erano solo rivolte contro un agente attivo della contro-guerriglia psicologica, uno dei tanti, ma contro questa coalizione e contro la campagna di menzogne, calunnie e delazioni con cui tenta di isolare moralmente e politicamente il movimento, una campagna avviata proprio dal P.C.I. a Bologna e Roma, a sostegno aperto e copertura dei servizi di sicurezza;

- così, da ultimo, in "Azione Rivoluzionaria - Appunti per una discussione interna ed esterna", (pubblicato su Controinformazione, marzo 1979, allegato alla presente), alla cui integrale lettura si rinvia, ma del quale merita ricordare questi spunti: "Costituire teste di ponte in fabbrica per colpire il cuore del capitale e del nascente "Stato partito" è il compito primario che sta di fronte alle organizzazioni combattenti in questa fase, se esse vogliono operare finalmente quella saldatura fra la lotta allo sfruttamento e la lotta antistituzionale. La guerriglia in fabbrica non potrà essere innestata che dalle organizzazioni clandestine"; "la lotta armata in cui ci riconosciamo non presenta fin dai suoi inizi i caratteri che da un certo versante storico le vengono attribuiti. Essa è invece guerra sociale, apertura e sviluppo di uno scontro tra le forze di un movimento comunista che si è manifestato in Italia a partire dal 68/69 e il nuovo dominio che il capitale sta preparando, uno scontro necessariamente condotto nelle forze della guerriglia; questa, radicandosi nel "movimento", troverà forze e motivi che non la snaturino nella dimensione separata dal politico e non la trasformino in una mera contrapposizione di apparati per la conquista del potere".



- 24 -

345

Ma, oltre che dai documenti ideologici, la caratterizzazione, quale banda armata, del gruppo di Azione Rivoluzionaria risulta dalle attività da esso intraprese ed il cui elenco (al marzo 78, ma altamente significativo) si legge nella nota allegata al rapporto VICIGOS 8.5.1978 (ved. fasc. allegati): si va dagli attentati dinamitardi ai ferimenti del giornalista de "l'Unità" Ferrero a quello, già ricordato, del Dr. Mammoli di Pisa.-

Ancora, la natura di banda armata del gruppo, è ben desumibile da atti giudiziari acquisiti al processo, quali:

- l'ordinanza 17.3.1979 del G.I. di Lucca, con la quale veniva ordinato il rinvio a giudizio di Paghera, Castro, Vocaturo Pallega, Bruschi, per partecipazione alla banda armata Azione Rivoluzionaria e per altri vari reati, dopo che eran stati già condannati per porto e detenzione di armi;
- l'ordinanza 24.7.1978 del G.I. di Livorno, con la quale veniva disposto il rinvio a giudizio di Monaco Angelo, Crieri Salvatore, Messana Vito, Meloni Sandro, Valitutti Pasquale, Farina Gianfranco, Gemignani Roberto, per vari reati - fra cui il tentato sequestro di persona di Tito Neri - tutti riconducibili al gruppo Azione Rivoluzionaria ai cui aderenti, come emerge dagli atti di quel processo, fu sequestrato un ingente quantitativo d'armi ed esplosivi;
- l'ordinanza 27.7.1978 del G.I. di Torino, con la quale veniva disposto il rinvio a giudizio di Meloni Sandro, Messana Vito, Valitutti Pasquale, Farina Gianfranco, Crieri Salvatore, Gemignani Roberto per vari reati, fra cui quello di banda armata, con riferimento al gruppo Azione Rivoluzionaria, attentati dinamitardi (a carceri, giornali) e lesioni in danno del giornalista Ferrero e del medico Mammoli). Nel corso di quel procedimento, che aveva tratto origine

%



- 25 -

346

dal decesso avvenuto in Torino il 4.8.1977 del cittadino cileno Marin ~~Piñones~~ Aldo Orlando e di Di Napoli Attilio, a causa della deflagrazione di un ordigno esplosivo che stavano confezionando, venivano, ancora, sequestrate armi e materiali esplosivi.

- 3) In ordine alla responsabilità degli imputati dei reati di banda armata (capo 1), associazione sovversiva (capo 2) partecipazione a banda armata (capi 3, 21), assistenza a partecipi di banda armata (capi 18, 30 e 31), porto e detenzione di armi ed esplosivi (capi 4,5,6,7), favoreggiamento (capo 32).

Riconosciuta, così, la natura di "banda armata" al gruppo di Azione Rivoluzionaria, occorre ora verificare nei confronti di quali imputati son state raccolte, all'esito dell'istruttoria, prove sufficienti, per passare alla fase del dibattimento, circa l'appartenenza a tale banda: con la precisazione che, qui, saranno esposte in via sintetica le argomentazioni riservandone, come conviene, un più ampio svolgimento al dibattimento.

Come è noto l'imputazione di banda armata, nella sua forma più grave, concerne Bianconi Pietro, Paillacar, Piccolo Gemignani, Pane, Martino, Piroch, Hartwig, Cinto, Fastelli.

Orbene, per quanto riguarda il Martino, La Pane, il Piroch e l'Hartwig, l'appartenenza ad Azione Rivoluzionaria è provata dalla confessione esplicita resa in proposito all'udienza del 7.3.1979 innanzi al Tribunale di Parma, ove il primo imputato lesse - anche a nome degli altri - un documento, acquisito agli atti, ove è detto, fra l'altro "Noi ci proclamiamo pubblicamente militanti dell'organizzazione anarchica Azione Rivoluzionaria per il Comunismo

%



347

- 26 -

e come tali ci assumiamo collettivamente la responsabilità politica passata, presente, futura di ogni suo attacco contro lo Stato"... e, più oltre: "Potersi armare e colpire è un diritto e una necessità storica di ogni rivoluzionario, di ogni lavoratore, di ogni sfruttato...".

E che queste non fossero solo parole è dimostrato dalle armi ed esplosivi che i quattro imputati possedevano al momento dell'arresto, dai documenti rinvenuti nella stanza nr.51 della Casa dello studente di Pisa assegnata al Martino che vi conviveva con la Pane (ved.c.82 vol.Atti istruttori Pisa, fasc.Rapporti Giudiz. e atti di P.G.), dalla ~~coerenza~~ *personalità* del Piroch (che usava un passaporto intestato ad altra persona e falsificato) e della Hartwig, entrambi noti come aderenti a movimenti terroristici alla Polizia della Repubblica Federale Tedesca.

Ad eguale giudizio deve pervenirsi per quanto concerne Fastelli Davide, dimorante in Pisa e ancora latitante.

E' infatti provato non solo che costui era in stretto collegamento con i primi quattro unitamente ai quali soggiornava in frazione Canali di Reggio Emilia, ma anche che la sua ~~vettura~~ *vettura* Ford Escort targata PI.121143, le cui chiavi di accensione erano in possesso del Martino, (rapp.3.3.79 Squadra Mobile Parma, Vol.Atti istruttori Parma, c.56) era stata parcheggiata in Parma in luogo nascosto ed assai prossimo alla sede della Democrazia Cristiana, sede che non è da escludere dovesse formare oggetto di attentato da parte del Martino e degli altri tre arrestati che erano in possesso di ordigni esplosivi idonei allo scopo e che, recatisi in Parma con una vettura rubata, dovevano poi usare quella "pulita" del Fastelli (ved.sul punto le ampie considerazioni



348

- 27 -

contenute nel citato rapporto di P.G.). Anche i successivi spostamenti del Fastelli in compagnia del Paillacar (quali risultano dalle riscontrate dichiarazioni del Lepera) a Firenze, Monteverdi Marittimo e Pisa, testimoniano della appartenenza del Fastelli alla banda armata. Ciò vale anche per il Piccolo.

E' interessante notare, anzitutto, che il nome di costui emerse, per la prima volta, a seguito dell'arresto del Paghera in Lucca, nella già ricordata circostanza, essendo stato rinvenuto annotato su un'agenda di quell'imputato che era evaso dal carcere; e sono anche significative le circostanze, se "interpretate", riferite dal Paghera nell'esame del 1° giugno 1979, nelle quali costui, durante lo stato di evasione, ebbe il nome del Piccolo. Va poi notato che in sede di perquisizione operata da questo Ufficio, il 6.3.1979, nella abitazione e nella vettura del Piccolo (c.130 ss. vol. Atti istruttoria Firenze, fasc. Rapporti e atti di P.G.), fu sequestrata, unitamente ad altre pubblicazioni, quella intitolata "Tecnologia delle armi da fuoco portatili", che doveva essere una specie di vademecum delle persone affiliate ad A.R. se altro esemplare fu trovato in possesso di tale Fava Silvana, convivente del già ricordato Marin Pinones e rinviata a giudizio dal G.I. di Torino nell'ambito del processo di cui si è già detto.

Nè basta, poichè dalle dichiarazioni del Lepera, ancora una volta riscontrate ed in questa occasione anche attraverso la deposizione Domizi, è emerso che il Piccolo frequentava in frazione Canali di Reggio Emilia gli altri imputati ed aveva rapporti con i due tedeschi anche presso la sua abitazione romana, circostanze, tutte queste, vanamente e



- 28 -

349

significativamente negate dal Piccolo e riprova delle quali costituisce il rinvenimento, nella sua vettura, di un vocabolario italiano-tedesco, che doveva servirgli a rendergli più correnti i rapporti col Pirocchi e l'Hartwig, essendo del tutto cervelotica la giustificazione resa sul punto dal prevenuto (v. interrogatorio 15.3.1979) e cioè che egli non studiava il tedesco, che cercava un vocabolario spagnolo, ma acquistò quello tedesco che gli era venuto sotto mano!.

Paillacar Soto Juan Teofilo: risulta dagli atti (c.24 ss. vol. Atti dell'istruttoria formale) che il predetto, cittadino cileno, dopo la caduta di Allende e l'instaurazione del regime militare in Cile, fuggì in Argentina e da lì si trasferì a Cuba, donde giunse in Italia l'8.4.1975, ottenendo il riconoscimento della qualità di rifugiato politico.

È già significativo notare che il Paillacar arrivò in Italia unitamente al già ricordato Maria Pinones (deceduto a Torino[§] nell'agosto del 1977 a seguito dell'esplosione di un ordigno esplosivo) col quale occupava la medesima stanza presso l'Hotel Claudia di Roma e con quel Castro Reyes che, unitamente al Paghera ed altri, fu arrestato a Lucca, nell'aprile 1978, nell'ambito del procedimento relativo a membri dell'organizzazione Azione Rivoluzionaria. Implicato in indagini relative a fatti terroristici commessi in Svezia, il Paillacar era in possesso ^{di appunti} (furono trovati occultati nel suo letto presso l'abitazione di Bianconi Pietro, in Monteverdi Marittimo) di una vasta documentazione relativa alla composizione ed utilizzazione - nei più vari settori - di esplosivi di diversa natura; frequentava, con gli altri imputati di cui si è detto, l'abitazione del Lepera e fuggì, con questi ed il Fastelli, dall'Emilia, per

%



350

- 29 -

recarsi in Toscana, dopo gli arresti di Parma del 20.2. 1979; già nel 77 (quando fu oggetto di indagine per fatti accaduti in Svezia) fu trovato in possesso di documentazione di gruppi eversivi e di appunti relativi ad esplosivi e, quando fu finalmente arrestato l'8 aprile 1979 in Roma, era armato di una revolver Smith Wesson cl. 44 Magnum, con canna ridotta e matricola abrasa, carico e, inoltre, di 33 cartucce.

Le circostanze ora sinteticamente evidenziate provano a sufficienza e i collegamenti del Paillacar con gli altri prevenuti di cui si è trattato e la sua partecipazione alla banda armata Azione Rivoluzionaria.

Non altrimenti è a dirsi per Rita CINTO. Questa, fino ad ora latitante, è la donna del Piccolo (separato dalla moglie Rasera Paola) che (come risulta dalla lettera a costui sequestrata il 2.3.1979 - che, fra l'altro, è un chiaro atto di accusa contro l'imputato - lettera peraltro risalente al tempo e come più ampiamente emerge dalla lettera trovata nell'abitazione di costui) ne condivideva, dopo iniziali perplessità, la linea "politica" e d'azione; la Cinto è la donna che frequentava, col Piccolo, gli altri prevenuti nella frazione Canali di Reggio Emilia ed è, ancora, la donna che fu trovata, nel dicembre 1978, presso l'abitazione del Bianconi insieme al Paillacar, circostanza questa, che non può, assolutamente, esser casuale - come invece si vorrebbe far credere, una volta chiariti i vincoli sussistenti fra il Piccolo e il Paillacar.

E' appunto in ordine agli imputati fin qui considerati che il P.M. ritiene debba esser disposto il rinvio a giudizio per il reato contestato al nr.1 dell'epigrafe



%

- 30 -

351

ed anche, per le considerazioni sopra svolte, per quello rubricato al nr.2. E' certo, infatti, che costoro, pur dopo gli arresti di cui ai citati processi di Livorno e Torino relativi a persone implicate nell'organizzazione Azione Rivoluzionaria, dettero vita ad un gruppo organizzato di persone, dotato di armi ed esplosivi, che si ispirava direttamente all'ideologia di quell'organizzazione e ne applicava i metodi terroristici.

Piroch, Hartwig, Martino, Pane, Paillacar e Fastelli dovranno anche rispondere dei reati, relativi ad armi ed esplosivi, enunciati nei capi da 4 a 7 e, cioè, relativi alle armi ed agli esplosivi rinvenuti nella località Cittadella di Pisa il 9 dicembre 1978.

Il collegamento di tali reperti con le persone sopra ricordate emerge da varie prove, quali le dichiarazioni del Cerboneschi, secondo cui proprio al Paillacar egli aveva dato i documenti che furono rinvenuti, in ~~uso~~ con gli esplosivi, alla Cittadella di Pisa; dalle dichiarazioni del Lepera (c.16, volume Atti istruttori Pisa, fasc. interrogatori imputati) che coinvolgono nel fatto, oltre al Paillacar, la Pane, il Fastelli, il Martino; la circostanza che sia gli esplosivi trovati all'atto degli arresti di Parma del 20 febbraio 1979, che quelli in oggetto, sono fra loro collegati per il riferimento alla S.p. A. Chedditè di Aulla; il rilievo che la Pane, il Martino e il Fastelli abitavano in Pisa.

E' dunque chiaro che il materiale rinvenuto alla Cittadella aveva un preciso riferimento alla "banda" (che, ancora una volta, si qualifica per l'esser stata

7/76



- 31 -

352

"armata"...), ne costituiva, con le altre armi ed esplosivi, sequestrati in Parma, la "dotazione", onde risponde a principi logici- e giuridici - che dei reati ad essa relativi debban rispondere i menzionati imputati che non solo costituivano la banda, ma erano in diretto collegamento con le armi e gli esplosivi.

A diversa conclusione deve giungersi, per quanto attiene ai capi 1,2,4,5,6,7 per Bianconi Pietro e Gemignani Roberto, secondo l'opinione del requirente.

Bianconi: non è stata provata alcuna sua attività sussu-
mibile nello schema dell'art.306 C.P.; così non è stato
provato alcun contatto, non indispensabile, ma che, peral-
tro, sarebbe significativo, fra tale imputato da un lato
e la Pane, la Hartwig, il Martino, il Piroch, dall'altro:
non vi è traccia di sua presenza in Emilia; non sono sta-
te battute con le sue macchine da scrivere le pagine
dattilografate trovate in possesso del Paillacar.

Vero è che egli dette alloggio a quest'ultimo ed alla Cin-
to e che non doveva ignorare- data anche la capacità di
intuito posseduta e la posizione di prestigio di cui go-
deva - la qualità di costoro; ma ciò realizza puntualmen-
te il delitto che gli è stato contestato al capo 31, per
il quale si chiederà, pertanto, il rinvio a giudizio con
contestuale richiesta di non doversi procedere per i
delitti di cui ai nn.1,2,4,5,6,7.

Confortano in tale soluzione anche i dati biografico-po-
litici del prevenuto quali risultano dal suo interroga-
torio del 30.3.1979.



353

- 32 -

Gemignani:- pare indubbio, in base alle prove raccolte dai G.I. di Livorno e Torino, che l'imputato abbia avuto parte nella costituzione di Azione Rivoluzionaria, tanto che ben a ragione il Giudice torinese lo ha rinviato a giudizio per il delitto previsto dall'art.306 C.P., ma è altrettanto certo che tale imputato non risulta - alla stregua delle prove acquisite - avere avuto a che fare con la banda armata oggetto del presente procedimento, nè con gli esplosivi e le armi di cui essa era dotata.

Il nome del Gemignani fu introdotto, nel presente processo, da Carboneschi Renato che, il 14.12.1978, alla esibizione di una foto del Gemignani, dichiarò di aver visto costui, una volta, in casa del Bianconi.

E' peraltro da notare non solo che quest'affermazione non è convalidata da alcun altro supporto ma, anzi, contrastata da dichiarazioni di altri; non solo che essa è avulsa da qualsiasi riferimento temporale e da ogni altro riferimento - è non significativa, ma che essa fu ritrattata dallo stesso Carboneschi quando poté vedere una foto più recente del Gemignani (quella mostratagli, infatti, era assai risalente nel tempo).

Procedendo, ora, all'esame della posizione Carboneschi (egli era, come s'è detto, fidanzato di Sara Bianconi, figlia di Pietro) è da notare che costui è imputato, oltre che dei reati indicati ai nn.4,5,6,7 (armi ed esplosivi della Cittadella), anche di partecipazione a banda armata (nr.3) e favoreggiamento (32), imputazione, questa ultima, contestatagli a chiusura dell'istruttoria e - E' parere del P.M. che solo di quest'ultimo reato debba rispondere il Carboneschi.



- 33 -

354

La sua posizione emerse quando, trovato il materiale alla Cittadella, si constatò che in una delle borse che lo contenevano, si trovavano documenti direttamente riferibili all'imputato.

Questi riconobbe immediatamente che tali documenti provenivano da lui e affermò di averli consegnati ad uno straniero, che aveva conosciuto presso l'abitazione del Bianconi e che gliene aveva fatta richiesta assumendo di essere un profugo cileno (si trattava del Paillacar).

Orbene tale versione appare, nelle grandi linee, credibile: non solo, infatti, non è risultato contatto alcuno del Cerboneschi (che del resto, era militare) con gli altri partecipi della banda, ma sarebbe assurdo ritenere che documenti relativi ad uno dei partecipi sian lasciati con l'esplosivo, laddove l'ipotesi che ciò possa esser avvenuto per distrazione vale proprio in quanto si sapeva, all'inizio, che i documenti eran relativi a persona estranea, il che solo può non aver tenuta desta l'attenzione e la vigilanza di chi le borse maneggiava, ipotesi, questa, che trova piena conferma processuale nelle dichiarazioni del Lepera (assai credibili perchè riscontrate in numerosi dettagli) che afferma (c. 16 cit.);

"Sempre a casa mia, presenti Martino Rocco, Carmela Pane e Davide, avemmo una discussione durante la quale il cileno, Davide e la Carmela Pane ~~rimproveravano~~ mio cognato Martino Rocco di aver lasciato nella borsa il permesso militare del Cerboneschi. Sentii dire che nelle borse erano contenuti: esplosivo in grande quantità, un fucile a canne mozze ed una bomba a mano... Sentii dire anche che il Cerboneschi non c'entrava nulla con l'esplosivo ed il resto e che aveva avuto l'incarico da Giorgio "(Paillacar, così nominato)" a casa del Bianconi, soltanto



355

- 34 -

di procurare dei documenti dalla caserma ove faceva il militare".

Il Cerboneschi va dunque prosciolto dai reati nn. 3,4,5,6,7 e rinviato a giudizio per il delitto di favoreggiamento personale, così come rubricato.

Altra imputata di partecipazione a banda armata è MARTELLA Nicoletta, detta "Nicla": la donna, come si è già accennato, aveva allacciato una relazione col Paghera durante il periodo in cui questo era evaso dal carcere; è provata, inoltre, la sua conoscenza con Piccolo "enato - il cui nome compariva anche in un'agenda sequestrata al Paghera, ed è ancora provato che la Martella frequentò, col Piccolo, la casa del Lepera ove erano alloggiati il Martino (che l'imputata ha ammesso di aver conosciuto) con la Pane, i due tedeschi, il Paillacar ed il Fastelli.

Tali collegamenti e conoscenze non possono esser considerati casuali o immotivati quando si riflette che la Martella gravitava nell'ambito del movimento anarchico, del quale frequentava anche i congressi, dal quale deriva la matrice di Azione Rivoluzionaria. Non basta: dalle dichiarazioni rese dal Lepera risulta che la Martella fece discorsi (relativi ad esplosivi) dai quali emerge chiaramente la sua partecipazione alla banda armata; e il dato probatorio costituito dalle dichiarazioni del Lepera, è ben affidabile, non solo perchè costui ha manifestato precisione di ricordi e sincerità nelle affermazioni rese, ma anche per il comportamento processuale tenuto dalla Martella e dal Piccolo: la prima, infatti, dopo aver vanamente negato di conoscere il secondo, ha finito con l'ammettere la circostanza, rifiutandosi però

70%



- 35 -

356

di rispondere alle domande circa la frequentazione dell'abitazione posta in frazione Canali ed i discorsi fatti in quelle occasioni, mentre il Piccolo, ha negato di aver conosciuto la Martella, comportamenti processuali, quelli ora descritti, che trovano una logica spiegazione solo col fatto che i due temevano di contraddirsi - e, contraddicendosi, comprometersi - parlando delle gite a Canali.

Dovrà dunque disporsi il rinvio a giudizio della Martella, nei cui confronti, in armonia con le considerazioni sopra svolte, sarà rubricato anche il reato previsto dall'art. 270 C.P., essendo stata la stessa imputata, ampiamente interrogata ed essendo la menzione di tale delitto già contenuta nel capo di accusa contro la stessa formulato.

Nell'ambito dell'imputazione che qui si esamina dovrà disporsi il rinvio a giudizio anche del Lepera e del Verdecchia per il delitto di assistenza a partecipi di banda armata essendo emerso, con sicurezza, e anche dalle dichiarazioni rese dai due prevenuti che essi ospitarono ripetutamente i membri della banda armata, consapevoli essendo di tale loro qualifica soggettiva, il che, se è certo per il Lepera, non è meno sicuro per il Verdecchia, non foss'altro perchè il cileno Paillacar era armato e perchè il Verdecchia era ben noto nel movimento anarchico, di guisa che non v'eran ragioni di riservatezza nei suoi confronti, come dimostra anche la circostanza che gli furono affidate cose compromettenti affinchè le nascondesse, il che

1/6



- 36 -

357

egli puntualmente fece.

- 4) In ordine alla responsabilità degli imputati dei reati di ricettazione (capo 22), favoreggiamento reale (capi 19 e 29).

Costituiscono oggetto del reato di ricettazione due moduli di patente, provento di rapina commessa in danno del Centro Elaborazione Dati di Roma ed un passaporto rilasciato dal Regno dei Paesi Bassi.

Tali documenti, affidati dal Paillacar e dal Fastelli a Verdecchia Giampaolo, in Firenze - Città ove erano stati accompagnati dal Lepera - furono dal Verdecchia nascosti e poi, iniziate le indagini, consegnati agli inquirenti.

Chiara è dunque la responsabilità del Paillacar e del Fastelli per il delitto di ricettazione e del pari evidente è quella della Pane e del Martino, scritti autografi dei quali furono trovati con tali documenti e non meno provata è la responsabilità del Piroch e della Hartwig dati i loro stretti collegamenti con i primi due e posto che al Lepera, al Paillacar ed al Fastelli l'ordine di far scomparire quelle cose fu dato quando i quattro si accinsero a partire per la spedizione di Parma, Città ove, come è noto, furono arrestati.

E' solo da rilevare che il possesso dei due moduli di patente in questione costituisce un'ulteriore prova della banda armata Azione Rivoluzionaria, poichè propria tale organizzazione, nello scritto pubblicato su Controinformazione e del quale si è detto, illustrando i tipi

%



- 37 -

358

di attività da realizzare, diceva che " il sabotaggio del cervello centrale della motorizzazione esemplificava questo settore di attività": il "sabotaggio" di cui si parla è, per l'appunto, la rapina dalla quale i moduli di patente provengono.

Ritiene, invece, il P.M., di dover chiedere, in ordine a tale imputazione, il proscioglimento del Piccolo, non essendo emerse prove circa la riferibilità a costui dei documenti in esame.

Chiare appaiono, di contro, le responsabilità del Verdecchia e del Lepera, in ordine al delitto di favoreggiamento reale loro contestato con riferimento alle condotte di aiuto svolta a favore di chi quei documenti possedeva perchè potesse esser assicurato il profitto del reato.

5) In ordine alla responsabilità del Lepera e del Verdecchia per gli altri reati loro contestati (28,17,20).-

Si è ormai più volte ricordato che il Lepera, per un tratto con la propria vettura, accompagnò il Paillacar ed il Fastelli a Firenze ed altrove, attivandosi anche perchè i due, ricercati, trovassero alloggio: egli dovrà dunque rispondere del reato di favoreggiamento personale di cui al nr.28.-

Di eguale imputazione dovrà rispondere il Verdecchia per l'aiuto prestato al Paillacar, ospitandolo nella propria abitazione, quando questi era ricercato anche per il delitto di detenzione d'armi ed esplosivi (nr.20) e del pari pacifica è la responsabilità del Verdecchia per il reato di furto (n.17), in ordine al quale ha reso ampia confessione, delle carte di identità sottratte

7/6



- 38 -

359

dagli uffici del comune di Campi Bisenzio e rinvenute con quanto gli era stato consegnato dal Paillacar e dal Fastelli.

6) In ordine alle responsabilità degli imputati dei reati di rapina e porto e detenzione d'armi (15 e 16).-

Si tratta della rapina commessa, il 21.IO.1978, in Firenze, in danno del Supermarket Esse Lunga di Via Pisana e di tal reato sono imputati il Piccolo, il Piroch, il Martino ed il Fastelli.

Orbene, il P.M. ritiene che valide prove di responsabilità nei confronti di costoro siano emerse dalle dichiarazioni rese dal Lepera.

Questi, infatti, del tutto spontaneamente e senza che alcuna domanda in merito gli fosse rivolta dagli inquirenti, ma, anzi, rivolgendo lui stesso una domanda a chi lo interrogava, chiese: "Ma a Firenze c'è stata una rapina ad un Supermercato?" e, invitato a chiarire il perchè di questa domanda, affermò di avere appreso del fatto, accaduto nella seconda metà del settantotto, dalla viva voce del Piccolo che vi aveva partecipato con altri.

Al modo in cui il Lepera ha riferito il fatto, la circostanza che la rapina in esame parteciparono in effetti numerose persone, l'importante dato del luogo (Supermercato) ove il delitto fu commesso, inducono a chiedere il rinvio a giudizio dei prevenuti, non senza rilevare che non depongono in senso contrario le riconoscizioni effettuate, dato il tempo trascorso dal fatto

%



e l'emozione (risultante dagli atti) che dominò i testi, che neppure videro tutti i partecipanti al delitto.

7) In ordine alla responsabilità degli imputati dei reati di furto, rapina, porto e detenzione di armi (33,34,35).

Le imputazioni in esame si incentrano sulla rapina commessa il 26.10.1978 ai danni dell'agenzia di Stagno della Cassa di Risparmio, utilizzando la vettura Fiat. 128 targata LI. I39042, sottratta, quello stesso giorno, in Livorno, a Pagni Vittorio: tali reati sono ascritti al Paillacar ed al Fastelli.

Anche in questo caso le indagini sui fatti hanno preso avvio, nei confronti degli attuali imputati, a seguito delle spontanee dichiarazioni rese dal Lepera, il quale, nel corso dell'esame 1.3.1979, affermò al P.M. di Pisa " A casa mia a Reggio Emilia, presenti mio cognato Rocco, Carmela Pane, Davide e il cileno, sentii parlare del cileno di una rapina fatta a Livorno, fatta da lui stesso e da Davide con una 128 rubata a Livorno e con un fucile da caccia a cui il cileno aveva segato le canne". Ancora una volta le affermazioni del Lepera costituiscono valida prova a carico dei due prevenuti in quanto sorrette da dati oggettivi di riscontro: sarà sufficiente notare, infatti, che la rapina "de quq" fu commessa usando una Fiat.128 rubata a Livorno e che in detta auto era custodito un fucile da caccia "Franchi" che fu rinvenuto, con le canne segate, nel deposito, della Cittadella di Pisa, circostanza, quest'ultima, che, per gli argomenti sopra svolti, riconduce i fatti in



- 40 -

361

esame, ancora una volta, ai due imputati.

- 8) In ordine alla responsabilità del Gemignani per i reati di ricettazione e falso (nn.23,24 e 25).

Al momento del suo arresto, avvenuto in Firenze il 24.3.1979, il Gemignani fu trovato in possesso di una patente di guida provento di furto e falsificata: egli dovrà, pertanto, rispondere dei reati che, in proposito, gli son stati contestati.

- 9) In ordine alle responsabilità di altri imputati del reato di favoreggiamento personale (nn.8,12,13,26,27).

Di un primo episodio di favoreggiamento personale sono imputati (nr.8) Bianconi Pietro e Paillacar Soto con riferimento all'ospitalità data, nell'abitazione del Bianconi, in Monteverdi Marittimo, a Gemignani Roberto: ma si è già notato, esaminando la posizione di quest'ultimo in ordine al delitto di banda armata, che, quanto meno, difetta ogni prova circa una sua frequentazione della casa del Bianconi e, pertanto, sia questi che il Paillacar dovranno essere prosciolti con ampia formula.

Di altro episodio di favoreggiamento sono accusati il Fastelli, Bianconi Noè e Veronesi Giulietta (nn. 12, 26, 27) con riferimento, questa volta, all'ospitalità fornita al Paillacar, nell'abitazione di Monteverdi Marittimo, intorno al 23.2.1979, quando costui, in fuga da Canali dopo gli arresti di Parma, giunto a Firenze, si trasferì poi presso l'abitazione di Bianconi

98/90



362

- 41 -

Pietro, (ove ora, dopo l'arresto di questi, stavano il figlio Noè e la moglie Veronesi Giulietta) e, da lì, a Pisa, ove il Fastelli lo mise in contatto con amici che, anche in quella Città, lo ospitarono.

Dopo iniziali negative, Bianconi Noè ha ammesso i fatti oggetto dell'accusa che, del resto, risultavano chiari in base alle dichiarazioni rese dal Lepera (che, in quell'occasione, si accompagnava al Fastelli ed al Paillacar) ed alle deposizioni di Mannetti Stefania, sua fidanzata.

E' anche emerso, dalle indicate fonti di prova (ed è significativo rilevare, come, ancora una volta, il Lepera abbia detto il vero) che era presente anche Veronesi Giulietta, onde anche per costei è pacificamente provato il fatto detto nella contestazione.

Del pari deve dirsi per quanto concerne il Fastelli che, presentando il Paillacar a persone da lui conosciute in Pisa, gli procurò alloggio in quella Città.

Nè può dubitarsi, a parere del P.M., della sussistenza, negli imputati, della consapevolezza richiesta per la configurazione del reato, sia perchè ormai, fin dal dicembre 1978, il Paillacar era ricercato e imputato in concorso con Bianconi Pietro (ed a carico dei due si sarebbe celebrato di lì a pochi giorni, il processo), sia per i discorsi fatti dal Paillacar, che era alla ricerca di un'arma, sia per le modalità in cui i tre giunsero all'abitazione di Monteverdi Marittimo, dalla quale furono poi accompagnati ad una stazione



- 42 -

263

ferroviaria, in auto, da Bianconi Noè.

Il terzo episodio di favoreggiamento personale (nr.13) infine, concerne Giorgi, Quattrocchi, Pitanti, Filosa, Marzari e La Placa con riferimento all'ospitalità procurata, in Pisa, al Paillacar che, unitamente al Fastelli ed al Lepera, giunse in quella Città dopo le tappe di Firenze e di Monteverdi Marittimo. Sufficienti prove per disporre il rinvio a giudizio di tutti gli imputati emergono, a parere del P.M., dalle precise e dettagliate dichiarazioni del Lepera (riscontrate anche con riferimento ai luoghi da costui indicati), nonché dalle parziali ammissioni dei provenuti, i quali, fra l'altro, col negare i rapporti col cileno, offrono la prova della loro consapevolezza circa la posizione di costui, consapevolezza che, d'altra parte, non poteva mancare dopo i fatti della Cittadella nei quali da tempo, ormai, il Paillacar risultava implicato.

- 10) In ordine alla responsabilità di Bianconi Pietro e Paillacar per il reato continuato di porto e detenzione d'arma (n.9).

Quest'accusa trae origine dalle dichiarazioni rese dal Lepera al P.M. di Pisa (verb.I.3.1979) quando, riferendosi alla visita effettuata, in compagnia del Paillacar e del Fastelli, all'abitazione del Bianconi nel febbraio 1979, dice: il cileno cercò anche di ritrovare una pistola cl.9 con cinque proiettili che



364

- 43 -

il Bianconi aveva nascosto, di cui il cileno sapeva dove era nascosta. La ragazza del Noè, mi sembra sia stata lei, fece allora presente al cileno che il Bianconi aveva spostato la pistola per non farla trovare alla moglie e alla figlia". E il 14.3.1979, dirà, ancora: "L'idea di raggiungere la casa di Pietro fu del cileno, che disse di che doveva recuperare una pistola cal.9 con cinque proiettili e un caricatore, credo di sua appartenenza....-Durante la giornata il cileno si recò da solo a cercare la pistola nel bosco sottostante la casa. Dopo essere ritornato disse però di non averla trovata ed allora la ragazza di Noè disse che il Bianconi aveva spostato la pistola in un altro posto".

Il P.M., ritiene che le riportate dichiarazioni del Lepera costituiscano valide prove per passare alla fase dibattimentale: è infatti significativo che, dopo iniziali reticenze, sia Bianconi Noè che la sua fidanzata Nannetti Stefania abbiano confermato tutte le circostanze relative alla visita dei tre, già prima riferite dal Lepera ed è del pari significativo che la Nannetti (la cui deposizione è palesemente caratterizzata da alcune reticenze) sul punto specifico della pistola, abbia detto " Non ricordo se il Giorgio parlò di una pistola sua che cercava", poichè, essendo assurdo che costei possa non ricordare un simile fatto (quando ricordava, invece, tutti gli altri), segno è che con quel "non ricordo" cercò di

%



365

- 44 -

evitare di portare prove a carico del futuro suocero.

- 11) In ordine alla posizione di Giannini Maria Grazia, imputata di falsa testimonianza (n.14).

Come risulta anche dalla semplice lettura delle prime deposizioni rese dalla Giannini, convivente col Verdecchia Giampaolo, costei disse il falso e fu quindi giustamente arrestata per il delitto previsto dall'art. 372 C.P..-

E', peraltro, doveroso riconoscere che nel corso di successivi interrogatori, l'imputata ritrattò le false affermazioni manifestando il vero sulle circostanze in ordine alle quali veniva sentita: essa dovrà, pertanto, esser prosciolta, in virtù dell'esimente prevista dall'art.376 C.P..-

- 12) In ordine alla responsabilità di persone di Pisa (n.10 e 11) e di Parma (n.36) imputate del reato di associazione sovversiva.

Le persone abitanti in Pisa e nei cui confronti è stata elevata l'imputazione di associazione sovversiva, sono Maschietto, Giorgi, Quattrocchi (accusati del reato previsto dall'art.270, 1° co. C.P.) e Messori, Filosa, Pitanti, La Placa (accusati del reato previsto dal 3° co.art.270 C.P.).

Orbene, il P.M. ritiene che la Maschietto debba esser rinviata a giudizio per il reato che le è stato contestato e che gli altri imputati debban rispondere del delitto di partecipazione ad associazione sovversiva, così modificata l'originaria imputazione ascritta al

7/5/70



- 45 -

366

Giorgi ed al Quattrocchi.

Osserva, preliminarmente, il requirente che sono dimostrativi dell'adesione di tutti gli imputati ad una associazione sovversiva, sviluppatasi nell'ambito del movimento anarchico cui essi facevan riferimento - movimento, si ricordi, dal quale originò anche la banda armata Azione Rivoluzionaria - anzitutto i loro comportamenti concretatisi nel dare rifugio e nell'attivarsi in favore del Fastelli e del Paillacar (circostanza, ~~che~~ taluno, invano e sintomaticamente negata) pur sapendo degli stretti rapporti e collegamenti fra costoro da un lato e la Pane ed il Martino dall'altro, arrestati questi ultimi, cosa anche questa ben nota ai prevenuti, nella flagranza dei reati di porto e detenzione d'armi ed esplosivi, reati ideologicamente ~~ideati~~ motivati e finalizzati al compimento di attività terroristica. Pare dunque, a chi scrive, di poter affermare che quando la descritta attività dei prevenuti vien posta prontamente al servizio e svolta in aiuto di simili persone, ciò sottende e implica la partecipazione ad una ideologia eversiva e, in particolare, ad una ideologia improntata al perseguimento violento di finalità di sovversione dell'ordinamento statale.

Inoltre, gli stretti collegamenti esistenti fra i prevenuti quali emergono dalla cronistoria dei fatti rassegnata agli atti processuali attraverso le dichiarazioni del Lepera, testimonia l'adesione e la partecipazione degli imputati ad una associazione, ad un gruppo che quelle finalità perseguiva; non potrebbe, altrimenti, spiegarsi il rapido reperimento di alloggi, il

5/5



368

- 47 -

Orbene, tanto premesso, rileva il P.M. che la prova della partecipazione ad una associazione sovversiva emerge, per tutti e tre i prevenuti, dal possesso di materiale documentale estremamente significativo nella prospettiva di una azione violenta diretta contro lo Stato: e che non si trattasse di materiale detenuto per fine di studio o di documentazione è dimostrato, oltre che dai rapporti mantenuti, fra i tanti detenuti che sono in Italia, proprio con quelli implicati in indagini per banda armata ed azioni terroristiche, dal rilievo che è stato rinvenuto a nche un elenco, aggiornato al dicembre 1978, dei trasferimenti di tali detenuti, oltre a documenti "di prima mano" e, fra questi, assai importanti appaiono i fogli contenenti i completi (compreso la firma del sindaco!) estremi della carta di identità e della patente di una persona: ed infatti, essendo assurda la giustificazione dello Zerlotti (aver egli trovato e restituito i predetti documenti ed aver preso nota del loro intestatario !) è invece da ritenere, come l'esperienza di altri processi indica, che tali dati dovessero servire per la creazione di documenti falsi, secondo il sistema ora adottato dai gruppi eversivi e consistente non già nel rubare un documento (in tal caso, infatti, all'interrogazione al terminale il documento risulta furtivo), ma nel creare doppioni di documenti "puliti".-

Per tali considerazioni - cui vanno aggiunte quelle

%



369

- 48 -

esposte nei rapporti 8.4.1979 del Reparto Operativo
20. e 12.4.1979 UIGOS, Parma - si chiede che i tre
imputati vengano rinviati a giudizio.

P.Q.M.

si chiede, che il Signor Giudice Istruttore, acquisita
la perizia grafica, voglia:

- ordinare il rinvio a giudizio dinanzi alla Corte di
Assise di Firenze:

- . in ordine al capo 1) di: Paillacar, Piccolo, Pane, Martino
Piroch, Hartwig, Cinto, Fastelli
- . in ordine al capo 2): delle predette persone
- . in ordine al capo 4) di: Paillacar, Fastelli, Pane, Marti-
no, Piroch, Hartwig;
- . in ordine al capo 5): delle predette persone;
- . in ordine al capo 6): delle predette persone;
- . in ordine al capo 9): di Bianconi Pietro e Paillacar
- . in ordine al capo 10): di Maschietto, nonchè di Giorgi,
Quattrocchi, Marzari, Filosa,
Pitanti, La Placa, così qualifica-
te e rubricate le imputazioni
di cui ai capi 10 e 11: "del
delitto di cui agli artt. 110,
270, 1° e 3° co. C.P. perchè man-
tenendo la Maschietto stretti
rapporti di colleganza fra perso-
ne appartenenti a gruppi eversi-
vi di Milano, Lecco, Biella, Parma
e Roma e costituendo punto di
riferimento fra vari gruppi
eversivi operanti nel territorio
nazionale ed anche offrendosi

3/5

- 49 -

370

fra l'altro, di ospitare in luogo sicuro vicino a Biella, Paillacar Soto Juan Teofilo, re-
sosi latitante in seguito ad emissione di ordine di cattura per i delitti di associazione sovversiva, detenzione e porto di armi comuni da guerra ed altro, costituiva ed organizzava una associazione diretta a sovvertire violentamente gli ordinamenti costituiti nello Stato ed a sopprimerli; associazione cui partecipava il Giorgi, il Quattrocchi, la Marzari, il Filosa la Pitanti, La La Placa, mantenendo, fra l'altro, stretti rapporti di colleganza e collaborazione con la Maschietto ed aiutando, il Giorgi e al Quattrocchi, a sottrarsi alle ricerche, il Paillacar latitante.

Per la Maschietto in Pisa fino al 1.3.1979;

per il Giorgi ed il Quattrocchi in Pisa fino al 2.3.1979;

per gli altri accertato in Pisa il 1.3.1979.

- in ordine al capo 12: di Fastelli;
- in ordine al capo 13: di Giorgi, Quattrocchi, Pitanti, Filosa, Marzari, La Placa;
- in ordine ai capi 15 e 16: di Piccolo, Piroch, Martino, Fastelli;
- in ordine ai capi 17, 18, 19, 20: di Verdecchia;
- in ordine al capo 21: di Martella, che si chiede venga rinviata a giudizio anche per rispondere "del delitto di partecipazione ad associazione

%



- 50 -

371

sovversiva (artt. 110, 270, 3° co. C.P.) per aver partecipato; con il comportamento descritto al capo 21, ad una associazione diretta a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato ed ogni ordinamento politico e giuridico della società. Condotta cessata in Roma il 6.3 1979 a seguito dell'arresto dell'imputata;

- . in ordine al capo 22: di Fastelli, Paillacar, Piroch, Hartwig, Martino, Pane;
 - . in ordine ai capi 23, 24, 25: di Gemignani;
 - . in ordine al capo 26: di Bianconi Noè;
 - . in ordine al capo 27: di Veronesi;
 - . in ordine ai capi 28, 29, 30: di Lepera;
 - . in ordine al capo 31: di Bianconi Pietro;
 - . in ordine al capo 32: di Cerboneschi;
 - . in ordine ai capi 33, 34, 35: di Paillacar e Fastelli;
 - . in ordine al capo 36: di Vecchi, Zerlotti, Messori;
- dichiarare non doversi procedere in ordine ai capi 1) e 2) di Bianconi Pietro e Gemignani per non aver commesso i fatti;
- . in ordine al capo 3: di Cerboneschi per non aver commesso il fatto
 - . in ordine ai capi 4, 5, 6 e 7: di Bianconi Pietro, Gemignani, Cerboneschi, per non aver commesso i fatti;

%



372

- 51 -

- in ordine al capo 8: di Bianconi Pietro e Paillacar perchè il fatto non sussiste;
- in ordine al capo 14: di Giannini, trattandosi di persona non punibile in virtù dell'esimente prevista dall'art.376 C.P.;
- in ordine al capo 22: Piccolo per non aver commesso fatto.-

Firenze, li 1° settembre 1979

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
-Dr. Paolo Luigi Vigna S.-

CORTE ASSISE DI FIRENZE
P. San Firenze 5

E' Corte Carbonare dell'originale -

Firenze, - 1 OTT. 1980

IL SEGRETARIO
(Raffaele Messaro)
Messaro



*Visto, in dipartimento di
avviso in dipartimento.*

29 SET. 1979

IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. A. Corrieri)

29 SET 1979

- 1 originale qui
- 1 " Pisa
- 1 " Parma
- 1 avviso Milano
- 1 avviso Roma

DEL GIUDICE ISTRUTTORE
 contestuale ORDINANZA



Affogliaz. N. 464

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di FIRENZE

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento penale,
 con contestuale ORDINANZA

CONTRO

- 1) MARTINO ROCCO, GIUSEPPE, nato a Cutro il 24.9.1956
 in atto detenuto presso la Casa di Reclusione di
 Nuoro; già detenuto per altro; notificato ordine di
 cattura per questa causa il 2.3.1979;
- 2) PANE CARMELA, nata a Praiano l'8.7.1955; in atto de-
 tenuta presso la Casa Circondariale di Messina; già
 detenuta per altro; notificato ordine di cattura
 per questa causa il 14.3.1979;
- 3) PIROCH WILHELM, nato a Neumarkt (Germania Federale)
 il 19.2.1954; in atto detenuto a Volterra; già de-
 tenuto per altro; notificato ordine di cattura per
 questa causa il 2.3.1979;
- 4) HARTWIG GABRIELE JOHANNA, nata a Norimberga (Germa-
 nia Federale) il 25.5.1955; in atto detenuta presso
 la Casa Circondariale di Siena; già detenuta per
 altro; notificato ordine di cattura per questa causa
 il 15.3.1979;
- 5) PAILLACAR SOTO JUAN TEOFILO, nato Coyhaique (Cile)
 il 28.7.1954; in atto detenuto presso la Casa Cir-
 condariale di Rebibbia in Roma; arrestato per que-
 sta causa l'8.4.1979;
- 6) PICCOLO RENATO, nato a Roma il 19.10.1950; in atto
 detenuto presso la Casa Circondariale di Volterra;
 arrestato per questa causa l'1.3.1979;



- 7) FASELLI DAVIDE GIUSEPPE SILVIO, nato a Pisa il 14.8.1956, ivi residente Via Fossa della Bufalina n.6; Latitante;
- 8) BIANCONI PIETRO, nato a Piombino il 24.11.1924, residente in località La Gualda di Monteverdi Marittimo ove ha eletto domicilio; arrestato il 27.12.1978; scarcerato per mancanza di indizi e concessione di libertà provvisoria il 28.6.1979;
- 9) CERBONESCHI RENATO, nato a Pomarance il 16.12.1958, ivi residente frazione Ferrazzano, ove ha eletto domicilio; arrestato l'11.12.1978; scarcerato per mancanza di indizi e per concessione di libertà provvisoria il 28.6.1979;
- 10) GEMIGNANI ROBERTO, nato a Livorno l'11.11.1946, in atto detenuto presso la Casa di Reclusione di Volterra; arrestato anche per questa causa il 24.3.1979;
- 11) CINTO RITA, nata a Roma l'11.8.1958, ivi residente Via Prenestina n.395, ove ha eletto domicilio; latitante;
- 12) MARTELLA NICOLETTA, nata a Taranto il 18.12.1950, ivi residente Via Pascoli edificio SM/D; elettivamente domiciliata in Roma Via Brusati n.30; arrestata il 6.3.79; scarcerata per scadenza termini il 12.6.1979;
- 13) MASCHIETTO MARIA LUDOVICA, nata a Ferrara il 14.2.1932, residente in Roma Via Beato Angelico n.16 ove ha eletto domicilio; arrestata il 2.3.1979; in libertà provvisoria il 10.5.1979;
- 14) GIORGI LUCIANO, nato a Vagli di Sotto l'11.5.1954, residente in Pisa ed elettivamente domiciliato ivi presso lo studio dell'avv.G.Sorbi in Borgo Stretto n.10; arrestato il 2.3.1979; scarcerato per concessione di libertà provvisoria il 12.4.1979;
- 15) QUATTROCCHI GRAZIO, nato a Gela il 5.2.1956, ivi residente Via F.lli Bandiera 149; elettivamente domiciliato in Pisa presso lo studio dell'avv.V.Capria in Via Sighieri n.10; arrestato il 2.3.1979; scarcerato per concessione di libertà provvisoria il 12.4.1979;
- 16) MARZARI RAFFAELLA, nata a Bardolino il 22.9.1954, ivi



465

- residente; elettivamente domiciliata in Pisa Via Sighieri n.47; arrestata il 10.3.1979; scarcerata per concessione di libertà provvisoria il 22.3.1979;
- 17) FILOSA FABRIZIO, nato a Livorno il 29.12.1955, residente in Aulla, elettivamente domiciliato in Pisa Via Fiorentina n.141; arrestato il 10.3.1979; scarcerato per concessione di libertà provvisoria il 22.3.1979;
- 18) PITANTI ANTONELLA, nata a Massa il 2.4.1953, ivi residente Via del Patriota n.13 ove ha eletto domicilio; arrestata il 10.3.1979; scarcerata per concessione di libertà provvisoria il 22.3.1979;
- 19) LA PLACA ANGELA, nata a Marzarino il 13.10.1955, residente in Livorno Via San Carlo n.50 ove ha eletto domicilio; arrestata il 10.3.1979; scarcerata per concessione di libertà provvisoria il 22.3.1979;
- 20) VECCHI VALERIA, nata a Bologna il 30.3.1944, residente in Parma Via Valenti n.6; elettivamente domiciliata presso ~~lo studio dell'arch. Ottavio Desideri~~ Parma; Via Valenti n.6;
- 21) ZERLOTTI IVANO, nato a Piacenza il 12 10.1959, residente in Parma Via Brambilla n.10 ove ha eletto domicilio;
- 22) MESSERI CLAUDIO, nato a Bressanone il 22.12.1955, residente in Parma Via Benedetta n.14 ove ha eletto domicilio;
- 23) BIANCONI NOE', nato a Piombino il 25.11.1958, ivi residente Via Cotone n.34; elettivamente domiciliato in Monteverdi Marittimo località La Gualda; arrestato il 29.3.79; scarcerato per concessione di libertà provvisoria il 19.4.1979;
- 24) VERONESI GIULIETTA, nata a Piombino il 31.5.1925, residente in Monteverdi Marittimo ed ivi elettivamente domiciliata in località La Gualda;
- 25) MARCONCINI MASSIMO, nato a Pisa il 9.1.1958, residente in Partino di Palaia Via 4 Novembre n.3 ove ha eletto domicilio; arrestato il 5.9.1979, formalmente scarcerato per libertà provvisoria il 5.10.79; in atto detenuto per altro presso la Casa Circondariale di Genova;



- 26) LEPERA SALVATORE, nato a Cutro il 1.10.1955, ivi domiciliato in Via 2^a Pentolaia; di fatto residente in S. Secondo Parmense, località Pizzo, Strada Lucchet n.6;
- 27) VERDECCHIA GIAMPAOLO, nato a Firenze il 30.4.1950, ivi residente ed elettivamente domiciliato in Via S. Francesco di Paola n.12; arrestato il 1.3.1979; scarcerato per concessione di libertà provvisoria il 27.4.
- 28) GIANNINI MARIA GRAZIA, nata a Firenze il 26.4.1956, ivi residente ed elettivamente domiciliata in Via S. Francesco di Paola n.12; arrestata il 28.2.1979; scarcerata per concessione di libertà provvisoria il 7.3.



IMPUTATI

466

Bianconi Pietro, Paillacar ^{Soto} Juan Teofilo, Piccolo Renato,
Gemignani Roberto, Pane Carmela, Martino Rocco, Piroch
Wilhelm, Hartwig Gabriele Johanna, Cinto Rita, Fastelli David:

1) del delitto di banda armata previsto dagli artt. 306, 1° comma, 302, 270 C.P. per aver costituito, sotto la sigla "Azione rivoluzionaria per il comunismo" una banda armata (caratterizzata dal possesso di esplosivi, munizioni, armi, rinvenuti fra l'altro, in Pisa il 9.12.1978 e in Parma il 20.2.1979) volta alla commissione del delitto di associazione sovversiva per sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato e ogni ordinamento giuridico e politico della società. Banda armata operante in vari luoghi fra cui Pisa, Parma, Firenze, fino al febbraio 1979;

2) del delitto di associazione sovversiva previsto dall'art. 270, 1° e 2° comma C.P. perchè, nelle circostanze di tempo e luogo indicate nel capo che precede, costituivano, sotto la sigla "Azione rivoluzionaria per il comunismo", una associazione diretta a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato e comunque a sopprimere violentemente ogni ordinamento politico e giuridico della società ed ispirata a finalità quali emergenti, fra l'altro, dal comunicato letto all'udienza del 7.3.1979 nel proc.pen. celebratosi innanzi al Tribunale di Parma nei riguardi di Pane, Martino, Piroch e Hartwig;

Bianconi Pietro, Paillacar Soto Juan Teofilo, Fastelli Davide,
Pane Carmela, Martino Rocco, Gemignani Roberto, Gerboneschi
Renato, Piroch Willehlm e Hartwig Gabriele:

3) del delitto di cui agli artt. 112, 81 cpv. C.P., 10 e 12 in relazione all'art. 9 della Legge 14.10.74 n. 497 per avere, in concorso fra loro con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico:
- una bomba a mano S.R.C.M. in dotazione all'esercito italiano;



467

- un manufatto contenente circa gr.100 di esplosivo pronto per l'utilizzazione;
 - n.65 candelotti esplosivi;
 - un fucile da caccia cal.12 marca "Franchi" con calcio e canna montati;
- 4) del delitto di cui agli artt.112 C.P. e 3 della Legge 18.4.75 n.110 per avere, in concorso tra loro, aumentato la potenzialità di offesa e reso più agevole il porto, l'uso e l'occultamento del fucile marca "Franchi" di cui al capo precedente, mozzandone la canna e riducendone il calcio;
- 5) del delitto di cui agli artt.81 cpv.,112 C.P. e 23 della Legge 18.4.1975 n.110, in relazione agli artt. 10 e 12 della Legge 14.10.74 n.497 per avere, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenuto e portato in luogo pubblico il fucile di cui al capo c), con i numeri di matricola cancellati;
- 6) della contravvenzione di cui agli artt.112,81 cpv. e 697 C.P. per avere, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenuto illegalmente n.26 cartucce per fucile da caccia cal.12, n.7 cartucce di pistola cal.7,65 e n.95 detonatori al mercurio;
- Fatti commessi in Pisa il 9.12.1978;

Bianconi Pietro e Paillacar Soto Juan Teofilo:

- 7) del delitto di cui agli artt.110 e 378 C.P. per avere, in concorso fra loro, ospitandolo in casa, aiutato Gemignani Roberto, colpito da mandati di cattura del Giudice di Livorno e Torino a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità.
- In Monteverdi Marittimo il 12.12.1978;
- 8) del delitto di cui agli artt.110,81 cpv. C.P., 10 e 12 in relazione all'art.9 della Legge 14.10.74 n.497 per avere in concorso tra loro ed altri, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico una pistola cal.9 di marca imprecisata e n.5 cartucce cal.9.
- In Monteverdi Marittimo sino al 27.12.1978;



468

Boneschi Renato:

delitto di cui agli artt. 306 co. 2° e 302 in relazione all'art. 306 co. 3° C.P. per aver partecipato ad una associazione sovversiva tesa a sovvertire con la violenza gli ordinamenti sociali costituiti nello Stato, partecipando a tale scopo anche ad una banda armata che si rendeva responsabile di numerosi reati quali, tra l'altro, la detenzione e il porto illegale di armi comuni e da guerra. Arrestato in Pisa il 9.11.78;

Costella Nicoletta:

delitto di cui agli artt. 306 cpv., 302, 270 C.P. perchè, essendo formata sotto la sigla "Azione Rivoluzionaria per il Comunismo" una banda armata volta alla consumazione del delitto di associazione sovversiva, per sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato e ogni ordinamento politico e giuridico della società, partecipava a tale banda armata, mantenendo rapporti con persone alla medesima legate quali Piccolo Mario, Piroch Wilhelm, Hartwig Gabriele, Pane Carmela, Martino Paolo, Fastelli Davide e Paillacar Soto e cooperando nella loro iniziativa. Condotta cessata in Roma il 6.3.79 a seguito dell'arresto dell'imputata;

Maschietto M. Lodovica, Giorgi Luciano, Quattrocchi Grazio:

delitto di cui agli artt. 110, 270 C.P. per avere in concorso con loro, mantenendo la Maschietto stretti rapporti di collegamento tra persone appartenenti a gruppi eversivi di Milano, Lecco, Costella, Parma e Roma e il Giorgi e il Quattrocchi mantenendo stretti rapporti di collegamento e collaborazione con la Maschietto che costituiva punto di riferimento fra vari gruppi eversivi operanti nel territorio nazionale ed offrendosi anche la Maschietto di ospitare in luogo sicuro vicino a Biella e aiutando gli altri Paillacar Soto, resosi latitante in seguito a ordine di cattura per delitti di associazione sovversiva, detenzione e porto illegale di armi comuni e da guerra ed altro, a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità, organizzato un'associazione diretta a sovvertire violentemente gli ordinamenti sociali costituiti nello Stato. In Pisa; per la Maschietto fino all'1.3.79, per il Giorgi e il Quattrocchi fino al 2.3.79;



469

Carri Raffaella, Filosa Fabrizio, Pianti Antonella, La Placa Angela:

del delitto di cui agli artt. 170, 270 1° e 3° co. C.P. per avere, in concorso tra loro, partecipato ad una associazione diretta a sovvertire con la violenza gli ordinamenti sociali costituiti nello Stato. In Pisa fino all'1.3.79;

Assori Claudio, Zerlotti Ivano, Vecchi Valeria:

del reato di cui agli artt. 110, 270 1° e 3° co. C.P. per aver partecipato ad un'associazione diretta a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre e comunque a sovvertire o sopprimere violentemente gli ordinamenti politici, economici, sociali e giuridici dello Stato. In Parma fino al marzo 1979;

Piccolo Renato, Fastelli Davide, Paillacar Soto Juan, Piroch Wilhelm, Hartwig Gabriele, Martino Rocco e Pane Carmela:

del delitto di cui agli artt. 110, 112 n.1, 81 cpv., 648 C.P. perchè, in concorso tra loro, agendo in numero superiore a cinque persone e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di procurarsi un profitto, acquistavano o comunque ricevevano moduli di patente n. B.0984076 - 77, provento di rapina commessa in Roma il 3.12.78 in danno del Centro Elaborazione dati, nonché un passaporto dei Paesi Bassi n. 958447 provento di delitto. Accertato in Firenze l'1.3.79;

Piccolo Renato, Proch Wilhelm, Martino Rocco e Fastelli Davide:

del delitto di cui agli artt. 110, 628 pp. e cpv. n.1 C.P. perchè in Firenze, il 21.10.78, in concorso tra loro e con altre persone non identificate, agendo in più persone riunite e attuando con armi (mitra e pistole) minaccia agli impiegati del supermarket Esselunga di Via Pisana (in particolare a Caselli Ruggero, Torre Mauro, Aselli Marcello) al fine di trarne ingiusto profitto si impossessavano della somma in contanti di circa 4.400.000 lire e altri oggetti;

del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 61 n.2 C.P., 10, 12 e 14 Legge 497/74 perchè, nelle circostanze di tempo e luogo di cui al capo precedente, ed al fine di commettere il delitto di rapina,



470

in concorso fra loro e con altre persone non identificate, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenevano e portavano illegalmente in luogo pubblico armi da guerra (mitra) e comuni da sparo (pistole);

Pastelli Davide, Paillacar Soto Juan:

del delitto di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 7 C.P. perchè in Livorno, il 26.10.78, in concorso tra loro e con altri non identificati, al fine di trarne profitto e in particolare al fine di commettere la rapina di cui al capo seguente (art. 61 n. 2 C.P.), si impossessavano dell'auto Fiat 128 targata MI/139042 di proprietà di Pagni Vittorio che era stata lasciata incustodita in Via degli Scarrozzoni in Livorno;

del delitto di cui agli artt. 110, 628 pp. e cpv. n. 1 C.P. perchè in Livorno, il 26.10.78, in concorso tra loro e con altri non identificati, agendo in più persone riunite e con armi (pistole), minacciando gli impiegati della Cassa di Risparmio di Livorno, agenzia di Stagno (in particolare Spugnesi Franco, Tucci Bruno e Radoli Giancarlo) si impossessavano al fine di trarne profitto della somma in contanti di lire 6.400.000 circa;

del delitto di cui agli artt. 110, C.P., 10, 12 e 14 Legge 497/74 perchè nelle circostanze di tempo e luogo di cui al capo precedente e al fine di commettere il delitto di rapina (art. 61 n. 2 C.P.) in concorso tra loro e con altri non identificati, illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico armi comuni da sparo (pistole);

Bianconi Pietro:

del delitto di cui all'art. 307 C.P. perchè, continuativamente, forniva vitto e alloggio a Paillacar Soto Juan e Cinto Rita, che facevano parte di una banda armata. In Monteverdi Marittimo fino al 12.12.78;

Serboneschi Renato:

del delitto di cui all'art. 378 C.P. perchè, dopo che Paillacar Soto Juan aveva commesso i delitti di porto e detenzione di arma ed esplosivo, lo aiutava ad eludere le investigazioni ed



471

sottrarsi alle ricerche dell'Autorità, consegnandogli documenti di identificazione personale. In Monteverdi Marittimo nell'autunno 1978;

Castelli Davide:

del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 378 C.P. per avere, in concorso con Bianconi Noè e Veronesi Giulietta in Monteverdi Marittimo il 23.2.79, e in concorso con Giorgi Luciano, Quattrocchi Grazio, Filosa Fabrizio, Marzari Raffaella, Pitanti Antonella, La Placa Angela, in Pisa nella notte tra il 24 e il 25 febbraio 1979, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, dopo la consumazione del delitto di associazione sovversiva e banda armata, detenzione e porto di armi comuni da guerra, per i quali si procedeva contro Paillacar Soto latitante a ordine di cattura, aiutato il predetto ad eludere le investigazioni ed a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità, procurandogli ospitalità rispettivamente in Monteverdi Marittimo presso la casa del Bianconi Pietro e in Pisa presso l'abitazione di amici comuni;

Bianconi Noè:

del delitto di cui all'art. 378 C.P. perchè, il 23.2.79, dopo che Paillacar Soto Juan era latitante ad ordine di cattura della Procura di Pisa per i delitti di associazione sovversiva, porto e detenzione di armi comuni e da guerra ed altro, lo aiutava ad eludere le investigazioni ed a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità, sia ospitandolo, sia accompagnandolo da Monteverdi Marittimo in altro luogo con la propria autovettura;

Veronesi Giulietta:

del delitto di cui all'art. 378 C.P. perchè, il 23.2.79, dopo che Paillacar Soto Juan era latitante ad ordine di cattura della Procura di Pisa per i delitti di associazione sovversiva, porto e detenzione di armi comuni e da guerra ed altro, lo aiutava ad eludere le investigazioni ed a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità ospitandolo nella propria abitazione di Monteverdi Marittimo;



472

Giorgi Luciano, Quattrocchi Grazio, Pitanti Antonella, Filosa
Fabrizio, Marzari Raffaella, La Placa Angela:

del delitto di cui agli artt. 110, 378 C.P. per avere, in concorso con Fastelli Davide, aiutato Paillacar Soto Juan latitante ad ordine di cattura della Procura di Pisa per i delitti di associazione sovversiva, detenzione e porto illegale di armi ed altro, a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità, in Pisa dal 24 al 26.2.79, ospitandolo inoltre la Marzari, il Filosa, la Pitanti e la La Placa, in Pisa nella notte tra il 24 e il 25 febbraio 1979;

Marconcini Massimo:

del delitto di cui all'art. 378 C.P. perchè in Pisa, nel dicembre 1978-gennaio 1979, ospitava nella propria abitazione Paillacar Soto Juan detto Giorgio, latitante ad ordine di cattura per i reati di detenzione e porto di armi ed altro, aiutandolo così ad eludere le investigazioni dell'Autorità ed a sottrarsi alle ricerche di questa;

Lepera Salvatore:

del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 378 C.P. perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, dopo che Fastelli Davide e Paillacar Soto Juan avevano commesso i delitti di banda armata e porto e detenzione di armi ed esplosivi (e il Paillacar era latitante ad ordine di cattura della Procura di Pisa) li aiutava ad eludere le investigazioni ed a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità trasportandoli in auto e accompagnandoli nei loro spostamenti, anche al fine di far trovare loro alloggi e appoggi, in vari luoghi tra cui Firenze nell'ultima decade del febbraio 1979;

del delitto di cui all'art. 379 C.P. perchè, dopo che era stato commesso il furto di un passaporto n. 958447 dei Paesi Bassi e di due patenti n. B.0984076 - 77, ricettate da Piccolo, Fastelli, Paillacar, Piroch, Hartwig, Martino e Pane, aiutava i predetti ad assicurarsi il profitto del reato di ricettazione trasportando anche con la propria autovettura i documenti predetti che dovevano essere occultati, come in effetti furono, in Firenze intorno al 21.2.79;



HTO

del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 307 C.P. perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, continuamente forniva alloggio e vitto a Martino, Pane, Piroch, Hartwig, Paillacar, Piccolo, Fastelli, Cinto e Martella, persone che facevano parte di una banda armata. In Canali di Reggio Emilia dagli ultimi mesi del 1978 al febbraio 1979;

Verdecchia Giampaolo:

del delitto di cui agli artt. 624, 625 n. 2 e 7, 61 n. 11 C.P. perchè, in Campi Bisenzio il 10.10.78, al fine di trarne profitto, si impossessava delle carte di identità n. 37875242, 43, 44, 45, 46, sottraendole dall'Ufficio Anagrafe del comune di Campi Bisenzio. Con le aggravanti di avere usato mezzo fraudolento (chiave vera del cassetto prelevata da altro luogo), di aver commesso il fatto su cose esistenti in pubblico ufficio e con abuso di relazioni di prestazione d'opera essendo dipendente del comune di Campi Bisenzio;

del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 307 C.P. perchè con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in Firenze fino alla sera del 27.2.79, continuamente dava rifugio e forniva vitto a Piroch, Hartwig, Paillacar, Fastelli, Martino e Pane, persone che facevano parte di una banda armata;

del delitto di cui all'art. 379 C.P. perchè in Firenze nell'ultima decade del febbraio 1979, aiutava le persone indicate nel capo precedente ad assicurare il profitto del delitto di ricettazione avente ad oggetto i moduli di patente provento di rapina commessa in Roma il 3.12.78 e un passaporto dei Paesi Bassi provento di delitto, nascondendo, sempre in Firenze, tali documenti;

del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 378 C.P. perchè in Firenze, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, fino al 27.2.79, dopo che Paillacar Soto Juan detto Giorgio aveva commesso i delitti di detenzione di armi ed esplosivi, ed altro, onde era latitante ad ordine di cattura 18.12.78 della Procura di Pisa, lo aiutava ad eludere le investigazioni ed a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità, ospitandolo nella propria abitazione;



H+H

Gemignani Roberto:

del delitto di cui all'art.648 C.P. perchè, al fine di procurarsi un profitto, acquistava o comunque riceveva il modulo di patente di guida A.9508636 provento di furto commesso nel tratto ferroviario Roma-Napoli il 18.5.76. Accertato in Firenze il 24.3.79;

del delitto di cui all'art.468 C.P. perchè, in eventuale concorso con altre persone, contraffaceva il sigillo della Prefettura di Milano utilizzandolo sulla patente di cui al capo che precede. Accertato in Firenze il 24.3.79;

del delitto di cui agli artt.477,482 C.P. per avere, apponendo la propria foto e la firma Sighieri Giovanni sulla patente indicata al capo 34), fatto apparire adempiute le condizioni richieste per la validità di tali documenti. Accertato in Firenze il 24.3.79.

Non le aggravanti per tutti i tre reati precedenti di cui all'art.61 n.6 C.P. per essere stati commessi durante il tempo in cui il Gemignani si sottraeva volontariamente a ordine di cattura.

Giannini Maria Grazia:

del delitto di cui all'art.372 C.P. perchè, interrogata come teste dal Procuratore della Repubblica di Firenze il 28.2.79 affermava il falso e taceva il vero circa i fatti sui quali veniva sentita, in particolare riguardo ad una visita fatta nella sua abitazione da tre persone, a quanto costoro avevano ivi lasciato, e ai rapporti tra Verdecchia Giampaolo e tali persone;

Martekla Nicoletta:

- 8) del delitto di cui all'art.372 C.P. perchè interrogata quale
- teste dal Procuratore della Repubblica di Firenze il 6.3.79
 - negava il vero ed affermava il falso asserendo di non conoscere Piccolo Renato e Maschietto Maria Ludovica e di non aver fatto alcun viaggio col Piccolo nella zona di Reggio Emilia.



475

In fatto e diritto

Il 9.12.1978, in Pisa, i Carabinieri rinvenivano nascoste nei ruderi della Cittadella, due borse contenenti armi, esplosivi ed altro materiale tra cui un "permesso" rilasciato al militare Cerboneschi Renato (vol.1° atti Pisa f.1-3).

Il Cerboneschi veniva compiutamente identificato, ed arrestato su ordine di cattura di quella Procura della Repubblica.

Veniva inoltre effettuata una perquisizione nell'abitazione di Bianconi Pietro, in Monteverdi Marittimo, che il Cerboneschi risultava frequentare siccome fidanzato della figlia. All'atto di tale perquisizione si constatava la presenza, quali ospiti del Bianconi, del cileno Paillacar Soto Juan e di Cinto Rita, e venivano rinvenuti scritti e dattiloscritti, in italiano, francese e spagnolo, appartenenti al Paillacar e concernenti la confezione e collocazione di ordigni esplosivi e l'uso di armi (atti Pisa f.27-29).

La Procura di Pisa emetteva ordine di cattura contro il Paillacar, la Cinto e il Bianconi nonchè contro Gemignani Roberto che il Cerboneschi, riconoscendolo in fotografia, aveva in un primo momento indicato come colui che, unitamente al Paillacar, lo aveva richiesto del "permesso" e degli altri documenti militari rinvenuti insieme alle armi (atti Pisa, fasc.interr.f.4).

Solo il Bianconi, peraltro, veniva arrestato presso l'Ospedale di Firenze dove era al momento ricoverato, mentre rimanevano latitanti la Cinto, il Gemignani e il Paillacar. Gli ultimi due saranno arrestati in seguito, rispettivamente il 24.3. e l'8.4.79. Tutti i predetti venivano tratti a giudizio davanti al Tribunale di Pisa che però con ordinanza 28.2.79 rimetteva gli atti al P.M., anche per l'espletamento di ulteriori indagini che apparivano necessarie in rapporto a nuovi fatti emersi.

Tali atti saranno poi trasmessi per competenza a questa A.G.

Il 20.2.1979, in Parma, venivano arrestati Martino Rocco, Pane Carmela, Piroch Wilhelm e Hartwig Gabriele siccome sorpresi, a bordo di un'auto rubata, in possesso di armi, munizioni ed esplosivo (vol.1° atti Parma f.4 e segg.).



476

Procuratore della Repubblica di Parma traeva i quattro a giudizio direttissimo per i reati per cui erano stati colti in flagrante, mentre per gli altri reati che si profilavano, previa separazione dei procedimenti, rimetteva gli atti a questa A.G.

Infatti, attraverso successive indagini si accertava^{che} in Canali di Reggio Emilia, abitava una sorella -Rosaria- del Martino; che ivi avevano soggiornato qualche tempo prima il Martino, la sua ragazza Pane Carmela e i due tedeschi Piroch e Hartwig; e che dopo l'arresto dei quattro in Parma il marito della Rosaria, Lepera Salvatore, si era allontanato da casa (vol.1° atti Parma f.66 e segg.).

Veniva effettuato sul posto un servizio di sorveglianza finchè la notte tra il 26 e il 27 febbraio si constatava il ritorno del Lepera. Questi, interrogato alla presenza del difensore come indiziato di reato (ivi f. 98 e segg.) rendeva ampie dichiarazioni che possono così sintetizzarsi (tenendo conto anche delle integrazioni e precisazioni successivamente fatte: cfr. vol.1° atti Pisa fasc. interrog. ff.13-17 e 64-70; atti Firenze fasc.interrog. ff.5-11 e 49-50):

Il 2.1.79, tornando dalla Germania dove era stato a far visita ai suoceri là emigrati, egli aveva trovato in casa sua, a Canali di Reggio Emilia, il cognato Martino Rocco

dopo l'Epifania era sopraggiunta la Pane

successivamente al 2 gennaio per tre volte era venuto a Canali Piccolo Renato: ~~sta~~ la prima volta da solo, la seconda insieme a Martella Nicoletta, la terza insieme a Ginto Rita

tra il 10 e il 15 gennaio si erano stabiliti in casa sua Fastelli Davide e Paillacar Soto, detto Giorgio, cileno

ai primi del febbraio si erano aggiunti al gruppo Piroch Wilhelm e Hartwig Gabriele

Il 15.2.79 Martino, Pane, Piroch, Hartwig, Fastelli e Paillacar avevano deciso, per finazziarsi, di compiere una rapina e il pomeriggio dello stesso giorno Martino, Pane, Piroch e Hartwig avevano sottratto un'auto da adoperare a tale scopo

Il 20 mattina Martino, Pane, Piroch e Hartwig erano partiti per compiere la rapina, con l'intesa che se non fossero stati di ritorno nelle 24 ore, il Fastelli e il Paillacar avrebbero dovuto



477

allontanarsi da Canali
alle ore 22 circa del 21 successivo, non avendo i quattro fatto ritorno, il Fastelli e il Paillacar, da lui accompagnati, si erano allontanati come convenuto da Canali e si erano portati a Firenze
giunti a notte inoltrata, erano stati ospitati da Verdecchia Giuseppe
nella mattina del successivo 23 febbraio si erano recati da Firenze a Monteverdi Marittimo presso l'abitazione del Bianconi Pietro, ripartendone la sera
alla mezzanotte del 24 febbraio erano giunti a Pisa, ove avevano avuto contatti con varie persone e avevano ricevuto ospitalità separatosi dal Fastelli e dal Paillacar, il 26 febbraio egli aveva fatto rientro a casa giungendovi nel corso della notte.
Va rilevato che nel racconto del Lepera sembra esservi una lacuna per il periodo che va dalla sera del 23 -partenza da Monteverdi- alla mezzanotte del 24 -arrivo a Pisa-.
Il Lepera inoltre riferiva le seguenti circostanze, cui aveva partecipato o che aveva appreso da discorsi fatti in sua presenza: che nell'allontanarsi da Canali col Paillacar e il Fastelli, il 22 febbraio, avevano portato via valigie e bagaglio anche del Martino, Pane, Piroch e Hartwig, secondo le istruzioni da loro ricevute, lasciandone poi una parte in Firenze presso il Verdecchia che quando lui, il Fastelli e il Paillacar si erano recati presso l'abitazione del Bianconi il 23 febbraio, il Paillacar aveva fatto ricerche di una pistola calibro 9, peraltro senza riuscire a trovarla perchè il Bianconi le aveva cambiato nascondiglio
che in rapporto con le armi rinvenute alla Cittadella di Pisa, erano Martino, Pane, Paillacar e Fastelli. Il Martino in particolare era stato rimproverato dagli altri per aver lasciato insieme alle armi quelle carte che avevano portato alla identificazione del Cervoneschi
che il Paillacar e il Fastelli avevano commesso in Livorno una rapina utilizzando una Fiat 128 rubata ed un fucile da caccia cui il cileno aveva segato le canne
che altra rapina era stata commessa in Firenze, presso un Supermarket, da Martino, Fastelli, Piroch e Piccolo Renato.



A78

sulla traccia di queste dichiarazioni del Lepera venivano ulteriormente sviluppate e approfondite le indagini, in più direzioni:

In Firenze veniva individuata in Via San Francesco di Paola 12 l'abitazione del Verdecchia e della sua convivente Giannini Maria Grazia, ed ivi si ritrovavano parte delle cose lasciatevi dal Paillacar e dal Fastelli (vol.1° atti Firenze f.88-91 e 115). Un'altra parte di queste cose veniva rinvenuta, su indicazione dello stesso Verdecchia, in uno scantinato di Via dei Pilastri (ibidem f.93). Qui in particolare, si trovavano due stampati per patenti di guida che risultavano essere stati sottratti al Centro di Elaborazione Dati del Ministero dei Trasporti, in Roma, in occasione di un attentato ivi compiuto il 3.12.78 (ibidem f.209 e segg.); e un passaporto dei Paesi Bassi che risultava essere provenire di un furto subito dalla titolare del medesimo Deen Anna Maria (ibidem f.143).

In Via dei Pilastri si trovavano anche altri cinque moduli di patenti che il Verdecchia ammetteva d'avere egli stesso sottratto negli uffici del Comune di Campi Bisenzio (vol.1° atti Firenze fasc.interrog. f.46 retro e 88; cfr. anche fasc.41965/780 in vol.2°). Il Verdecchia, oltre a ricordare precedenti ospitalità date al Piroch, alla Hartwig, al Martino e alla Pane, dichiarava inoltre che il Paillacar e il Fastelli erano tornati da lui la sera del 27 febbraio, ma questa volta si era rifiutato di ospitarli limitandosi ad accompagnarli in un luogo presso il Piazzale Michelangelo ^{ove} avevano pernottato all'aperto (atti Firenze f.156 e 193-4). Sia il Verdecchia che la Giannini Maria Grazia venivano arrestati, quest'ultima sotto l'imputazione di falsa testimonianza. Si individuava poi la rapina ~~che~~ ^{che il} Lepera aveva del tutto spontaneamente, ma genericamente, indicato come commessa in Firenze da Martino, Piroch, Fastelli, Piccolo Renato (cfr. in vol.2° fasc.25639/78B). Nell'abitazione del Piccolo -che veniva arrestato- si effettuava un'accurata perquisizione (vol.1° atti Firenze f.130-131), e si accertava inoltre che presso di lui erano stati ospiti il Piroch e la Hartwig nel dicembre 1978 (vol.2° fasc.testi ff.3-5). Sempre con riferimento alle dichiarazioni del Lepera veniva identificata Martella Nicoletta, che da prima era sentita come teste e arrestata per falsa testimonianza, e poi le era contestato il reato di partecipazione a banda armata e associazione sovversiva



In Monteverdi Marittimo, presso l'abitazione del Bianconi e al fine di rintracciare quella pistola invano ricercata dal Paillacar il 23.2., veniva effettuata, peraltro con esito negativo, una nuova perquisizione (vol.1° atti Pisa ff.71-73).

Risultava che all'atto della visita di Paillacar, Fastelli e Lepera, essendo il Bianconi Pietro assente perchè detenuto, i tre erano stati ospitati da suo figlio Bianconi Noè e sua moglie Veronesi Giulietta.

Il primo aveva anche provveduto ad accompagnarli in auto alla stazione ferroviaria di Bibbona.

Da qui le imputazioni di favoreggiamento personale al Bianconi Noè, che veniva anche arrestato, e alla Veronesi Giulietta.

In Pisa venivano identificate le persone con le quali, dal 24 al 26 febbraio, avevano avuto contatti il Lepera, il Paillacar e il Fastelli e ^{avevano} loro procurato assistenza e ospitalità (vol.1° atti Pisa di.55⁴⁸⁴).

Da qui le imputazioni a carico di Maschietto Maria Ludovica, Quattrocchi, Giorgi, Filosa, Pitanti, La Placa e Marzani, che venivano anch'essi arrestati.

Rimaneva in un primo tempo non identificato tale "Massimino" che secondo il Lepera era stato indicato da Giorgi Luciano al Fastelli come persona in grado di fornirgli una pistola.

Già prima che il Lepera accennasse alla rapina commessa in Livorno da Paillacar e Fastelli, si era accertato che il fucile da caccia a canne mozze ritrovato alla Cittadella era stato rubato, unitamente alla Fiat 128 nella quale era custodito, a Pagni Vittorio, in Livorno il 26.10.1978 (vol.1° atti Pisa ff.49 a 54). La 128 del Pagni, targata LI/139042, risultava essere stata usata lo stesso giorno del furto per commettere appunto una rapina all'agenzia di Stagno della Cassa di Risparmio di Livorno (cfr.fasc.6268/78 P.M. Livorno in vol.2°).

In Parma ulteriori indagini venivano svolte sulla traccia costituita da un appunto, riferentesi a Messori Claudio, rinvenuto nella borsa della Maschietto all'atto della perquisizione personale cui essa era sottoposta al momento dell'arresto (vol.1° atti Pisa f.76).

Gli esiti di tali indagini erano riferiti con rapporto 8.4.79 dei Carabinieri e 12.4.79 dell'U.I.G.O.S. (Vol.1° atti Parma f.210 e segg. e 250 e segg.), e portavano alla contestazione del reato di



A80

partecipazione ad associazione sovversiva al detto Messori nonché a Zerlotti Ivano e Vecchi Valeria.

Come si è accennato, gli atti di Parma successivi agli arresti di Martino, Pane, Piroch e Hartwig, nonché tutti gli atti di Pisa, erano trasmessi a Firenze in ragione della competenza che qui si radica per essere stato commesso in Firenze il più grave reato di rapina, nonché altri reati di competenza della Corte di Assise. L'istruttoria proseguiva con rito formale e nel corso della stessa, l'8.4.79, veniva arrestato in Roma il Paillacar Soto Juan. Il precedente 24.3.79 era stato arrestato anche Gemignani Roberto, che era trovato in possesso di una patente falsa già facente parte di uno stock di documenti rubati durante la spedizione da Roma a Napoli il 18.5.1977 (vol.1° atti Firenze f.255 e vol.2° atti formale f.262 e segg.).

Nel corso dell'istruttoria formale venivano escussi i testi delle rapine di Firenze e Livorno e relativamente alla prima si effettuavano anche ricognizioni personali del Piccolo con esito negativo. Si tentava di effettuare ricognizioni anche del Martino e del Piroch, ma il primo rifiutava di sottoporvisi e il secondo, nonostante vi avesse acconsentito, di fatto teneva poi un contegno che rendeva impossibile l'espletamento dell'atto istruttorio (vol.2° fasc.testi f.15-16).

Veniva disposta la traduzione degli scritti in lingua spagnola e francese rinvenuti in Monteverdi presso l'abitazione del Bianconi, nonché la traduzione di corrispondenza in tedesco acquisita per visto di censura.

Venivano poi espletate una perizia grafica e una dattilografica (vol.2°).

La prima era volta ad identificare l'autore, o gli autori, dei manoscritti sequestrati in Monteverdi e presso il Verdecchia. Come era da aspettarsi, autori di questi ultimi scritti, cioè di quelli sequestrati presso il Verdecchia in Via dei Pilastri, sono risultati il Martino e la Pane.

I manoscritti di Monteverdi invece, non sono risultati, come era pensabile, opera del Paillacar: si deve quindi in proposito dedurre



H81

... atteso anche il fatto che il loro testo risulta in parte identico a quello dei dattiloscritti, redatti in più copie) che il Paillacar li stesse ricopiando per l'uso suo e di altri.

Allo scopo di verificare se i dattiloscritti risultavano o meno redatti con le macchine da scrivere del Bianconi (in relazione alla cui posizione l'accertamento appariva particolarmente rilevante) è stata espletata ~~una~~ perizia dattilografica, che è pervenuta a conclusioni negative.

È opportuno rammentare che presso il Bianconi furono anche sequestrati altri appunti e lettere, sicuramente di sua appartenenza, alla cui redazione avevano partecipato lo scrittore Carlo Cassola ed altri. Peraltro tali lettere, risalenti nel tempo, contengono soltanto mere ipotesi e propositi, per di più formulati subordinatamente alla condizione del verificarsi in Italia di un golpe sul tipo di quello allora realizzato in Cile. La loro estraneità ai fatti per cui è processo e la loro irrilevanza è apparsa evidente *ictu oculi*, sicchè nessun ulteriore accertamento è stato fatto al riguardo.

Nel corso dell'istruttoria formale veniva infine identificato in Marconcini Massimo quel "Massimino" ricordato dal Lepera in relazione all'ambiente di Pisa (vol.2° f.144 e segg.). Il Marconcini risultava però al momento irreperibile e veniva rintracciato solo il 30 agosto 1979, risultando, in tale occasione, in rapporto con persone di Genova inquisite da quella A.G. siccome ritenute appartenenti all'organizzazione eversiva delle B.R. La sua posizione, unitamente a quella di tali Pezzoli Walter, Matzeu Pasqualina e Monaco Rachele, veniva quindi stralciata con provvedimento 29.9.79 e rimessa all'A.G. di Genova, rimanendo in questi atti solo per quanto attiene al reato di favoreggiamento personale del Paillacar, contestato al Marconcini sulla base delle sue stesse dichiarazioni (cfr.vol.2° fasc.424/79A).

Infine, esaurita l'istruttoria, il P.M. concludeva come in atti, con requisitoria 2 1.9.79 (vol.2° f.322 e segg.).

Prima di passare all'esame nel merito delle imputazioni, debbono essere preliminarmente vagliate alcune eccezioni di carattere generale sollevate dalla difesa.



482

In particolare è stato eccepito: a) che l'art.270 C.P. sarebbe da ritenersi abrogato in virtù del D.L. Lg. 27.7.44 n.159 o in forza delle disposizioni precettive contenute nella carta costituzionale; b) l'illegittimità costituzionale del suddetto art.270 C.P.; c) che esisterebbe un rapporto di specialità tra gli artt. 306 e 270 C.P. di talchè le due fattispecie non potrebbero essere contestate congiuntamente, ma l'una, quella di cui all'art. 306, assorbirebbe siccome speciale l'altra.

Tali eccezioni sembrano peraltro tutte infondate.

L'art.270 C.P. punisce la condotta di chiunque costituisca, organizzi ecc. ~~organizzazioni~~ ^{associazioni} dirette a sovvertire con la violenza l'ordinamento giuridico oggi vigente. Quale che sia stata la volontà del legislatore all'epoca in cui venne emanata il Codice Penale, questo è il contenuto e la portata attuale di tale articolo. E l'ordinamento oggi vigente, pur con tutte le manchevolezze e i residui, anche di stampo fascista, che vi si vogliano ravvisare, non è certamente l'ordinamento fascista.

Appare quindi infondato ritenere che la norma in esame ricada entro il disposto del D.L.Lg. 1944 n.159 il quale stabilisce l'abrogazione di "tutte le disposizioni penali emanate a tutela delle istituzioni e degli organi politici creati dal fascismo".

Il richiamo che fa la difesa a quella giurisprudenza della Cassazione secondo la quale il D.L.Lg. va interpretato estensivamente così da comprendervi anche quei "casi in cui il Giudice dell'epoca ebbe a inquadrare negli schemi dei reati comuni fatti lesivi... soltanto delle istituzioni e degli organi politici fascisti", giova alla tesi esattamente opposta, che qui si sostiene. Mostra invero come "fatti lesivi di istituzioni fasciste" potessero essere sussunti, nello schema dei reati comuni quali l'art.270 C.P., solo in virtù di "speciosi criteri esegetici"; e quei reati comuni sono dichiarati espressamente dalla Cassazione far parte "della tutt'ora vigente legislazione penale".

In definitiva, non si nega che l'art.270 C.P. fosse all'epoca diretto a tutelare l'ordinamento generale dello stato fascista e potesse essere adoperato anche a tutela di specifiche istituzioni ed organi fascisti; si osserva però che oggi l'ordinamento



483

giuridico-sociale ~~dei~~ che la norma tutela non è più l'ordinamento fascista.

Quanto poi alla abrogazione da parte delle norme precettive della Carta costituzionale, la tesi è ugualmente infondata.

L'elemento caratterizzante e penalmente rilevante della fattispecie di cui all'art.270 C.P., è ravvisabile nell'avverbio "violentemente". La condotta da tale articolo descritta è punita in quanto caratterizzata dalla violenza, assunta come mezzo al fine di modificare o sopprimere l'ordinamento giuridico-politico. Non il fine è sanzionato come penalmente illecito, ma il mezzo.

In questa prospettiva, la conformità al dettato costituzionale, là dove impone l'adozione in politica del "metodo democratico" (art.49), sembra indubbia.

b) L'eccezione di incostituzionalità dell'art.270 C.P. è sollevata in rapporto agli articoli 2,3,18,21 e 49 della Costituzione.

Quanto sopra detto al punto a) è sufficiente ad escludere la fondatezza dell'eccezione con riferimento all'art.49.

In riferimento all'art.3, già la Corte Costituzionale, come è noto, ha riconosciuto la legittimità della norma in esame.

In riferimento poi agli artt. 2,18 e 21, la difesa non spiega in che consisterebbe l'asserito contrasto. Ed in effetti non è dato vedere perchè l'art.270 C.P. contrasterebbe con l'art.2 della Costituzione (che proclama l'uomo titolare di inviolabili diritti e destinatario di inderogabili doveri di solidarietà politica economica e sociale); o con l'art.18 (che riconosce il diritto di libera associazione, ma vieta anche, testualmente, le associazioni che perseguono scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare: si pensi al rapporto tra gli artt. 270 e 306); o infine con l'art.21 (che sancisce la libertà di manifestazione del pensiero, non quella di usare violenza per diffondere e imporre le idee).

Dunque le sollevate eccezioni di incostituzionalità sono tutte manifestamente infondate.

c) Sull'asserito rapporto di genere a specie tra gli artt.270 e 306 C.P. -che ~~indicherebbe~~ implicherebbe ai sensi dell'art.15 C.P. l'applicazione della sola norma speciale -si osserva che il tenore letterale dell'art.306, là dove punisce il "solo



484

fatto" della organizzazione, promozione o partecipazione alla banda armata, esclude testualmente il ricorso al principio di specialità.

Peraltro, ad avviso di questo G.I., tale rapporto di genere a spece non sussiste.

E' noto infatti, che intanto vi è relazione di specialità tra due norme in quanto tutti gli elementi di una fattispecie siano contenuti anche nell'altra, che in più possiede ulteriori e specifici elementi suoi propri.

Orbene, elementi della fattispecie di cui all'art.270 C.P. sono:

a) un'associazione (che è promossa, costituita ecc. o cui sà partecipa); b) che persegua con la violenza fini eversivi.

Elementi della fattispecie di cui all'art.306 C.P. sono: a) una banda (che è promossa, costituita ecc. o cui si partecipi); b) che persegua la commissione di delitti contro la personalità dello Stato; c) e che disponga di armi.

Quando il delitto-scopo della banda è la sovversione violenta di cui all'art.270 C.P. -si argomenta- gli elementi a) e b) delle due fattispecie vengono a coincidere e quello sub c) è l'elemento specializzante dell'art.306 C.P.

Si rileva al contrario, in primo luogo, che non è del tutto esatto che gli elementi sub a) delle due fattispecie coincidano esattamente perchè, anche nel linguaggio comune i termini "associazione" e "banda" non hanno lo stesso significato. Il termine banda evoca una struttura compatta, vincoli saldi e duraturi che non caratterizzano l'associazione, aperta a forme partecipative più elastiche e differenziate nei modi e nei tempi.

In secondo luogo, ma principalmente, si rileva che non vi è coincidenza tra gli elementi sub b) delle due fattispecie, perchè l'art. 306 C.P. ~~ma~~ richiede non già che la banda persegua direttamente fini di eversione violenta, bensì, cosa diversa, che persegua la costituzione, promozione ecc. di una associazione sovversiva.

Il contrasto che si vuol vedere sul piano logico ~~del~~ fatto di associarsi in banda armata al fine di associarsi ulteriormente a scopi eversivi, è tale solo ~~in~~ apparenza. E invero, il legislatore ha colto la rilevanza penale della banda armata nella sua pericolosità, o in quanto diretta alla commissione degli altri reati indicati nell'art.302 C.P., o in quanto avente in sé una capacità di proselitismo e diffusione tale da dar luogo a una



485

più vasta aggezazione di persone che anche senza diventare componenti della banda stessa, sono accumulate dalla prospettiva dell'eversione violenta: Appunto un'associazione sovversiva ai sensi dell'art.270 C.P.

In altre parole, l'art.306 in rapporto all'art.270 C.P. richiede che la banda armata si ponga come un punto di riferimento, un nucleo di aggregazione per un più vasto numero di persone che pur non entrando necessariamente a far parte della banda armata, condividano fini di eversione violenta e cooperino al loro perseguimento.

Ne discende, del tutto pianamente, che quando la potenzialità diffusiva della banda si sia effettivamente concretata nella formazione della più vasta ^{e diffusa} associazione, con l'un reato (banda armata) concorre anche l'altro (associazione sovversiva).

Dunque nessun rapporto di specialità esiste tra le due norme degli artt.270 e 306 C.P. che dovranno essere entrambe applicate ove ricorrano gli estremi di ciascuna di esse.

Passando ora all'esame nel merito delle imputazioni si osserva che dagli atti del processo emerge innanzi tutto evidente l'esistenza di un gruppo dai contorni ben netti, un nucleo dai legami saldi e stabili: quello costituito dagli imputati Martino, Pane, Piroch, Hartwig, Paillacar, Fastelli e Piccolo.

A parte il rapporto sentimentale che lega il Martino alla Pane e il Piroch alla Hartwig, risulta che i quattro imputati soggiornano insieme nell'appartamento di Via Buozzi in Pontasserchio (vol.1° atti Pisa f.69-70 e atti Parma f.285), frequentano insieme più volte la casa del Verdecchia in Firenze (cfr.dic.Verdecchia e Giannini in atti Firenze fasc.interrog.), fanno infine stabilmente capo all'abitazione della sorella del Martino in Canali di Reggio Emilia. Qui si trovano, sempre stabilmente, per oltre un mese dal gennaio al 20 febbraio 1979, anche il Paillacar e il Fastelli; e qui si reca il Piccolo, da solo, con la Cinto Rita e la Martella Nicoletta. Nel dicembre precedente Piroch e Hartwig erano stati ospiti del Piccolo in Roma (e per l'appunto nel dicembre 1978 avvenne in Roma un attentato al Centro Elettronico della Motorizzazione Civile, indicato come



486

semplare delle azioni clandestine di guerriglia di Azione rivoluzionaria: vedi "Controinformazioni", marzo 1979, in vol. n° f.373 e segg.). Il Paillacar e il Fastelli fuggono insieme in Emilia, dopo l'arresto del Martino e degli altri, riparando a Pisa dove le loro tracce si perdono nell'ambiente che è loro favorevole e che offre loro ospitalità e appoggio. Inoltre è certo che i rapporti tra gli imputati hanno coperto un ben più ampio arco di tempo e sono stati ben più intensi di quanto risulti esattamente documentato. Ad esempio è certo che il Paillacar, quando era ospite del Bianconi nel dicembre 1978, aveva contatti con Martino Pane e Fastelli, come dimostra l'episodio delle armi della Cittadella; e risulta che egli frequentava l'ambiente in Pisa ove venne fra l'altro ospitato dal Marconcini Massimo.

Emergono quindi rapporti stabili e permanenti che legano in gruppo gli imputati in discorso.

Tale gruppo progetta, organizza ed esegue tutta una serie di azioni criminose: dalla rapina al Supermarket di Firenze, a quella della Casaa di Risparmio di Livorno, a quella che intendevano compiere in Parma i quattro ivi arrestati il 20 febbraio. Il caso di Parma è significativo perchè mostra come alla ideazione e preparazione concorressero anche altri (in questo caso il Fastelli e il Paillacar) oltre agli esecutori materiali diretti. Infatti è l'auto del Fastelli che viene usata da Martino Pane Piroch e Hartwig per recarsi a Parma (quell'auto comprata in Pisa dal Martino e dal Fastelli insieme: vol.1° atti Pisa f.145 e segg.) e che viene tenuta in disparte certo per poterla usare con tranquillità dopo il compimento di quanto progettato (vol.1° atti Parma f.53 e segg.). In sostanza quindi, è ~~il~~ l'intero gruppo di associati al momento presenti che delibera e organizza le operazioni affidate poi per l'esecuzione solo ad alcuni membri. E vi è ragione di ^{scrittura} ~~proprio~~ che ciò sia avvenuto in relazione a tutti gli episodi criminosi, compresi quelli ulteriori cui accenna il Lepera e che non hanno formato oggetto di specifiche contestazioni perchè non esattamente individuati nelle loro circostanze.

Emerge quindi l'esistenza di una organizzazione propria del gruppo, sia pure in forma embrionale.



487

Il gruppo infine dispone di armi ed esplosivi: quelli sequestrati in Parma e quelli rinvenuti alla Cittadella di Pisa, oltre alla dotazione per così dire individuale, e cioè le armi di cui Martino Pane Piroch Hartwig e il Paillacar erano in possesso all'atto dell'arresto. Alla Cittadella si ritrova il fucile da caccia sottratto al Pagni assieme all'auto che servì per commettere la rapina in Livorno. L'esplosivo di Parma e Pisa proviene dalla S.p.A. Cheddite di Aulla. Alla Cittadella, insieme alle armi, si rinvennero quei documenti che il Cerboneschi ha procurato al Paillacar; ed è il Martino a commettere l'imprudenza di nascondere insieme armi e carte come gli rimprovereranno i suoi compagni. Del resto, sin dal primo interrogatorio il Cerboneschi aveva riferito (vol. 1° fasc. interrog. Pisa f. 4) che interessate ai documenti che egli doveva procurare erano "tre o quattro persone, tutte estranee alla famiglia Bianconi".

Appare chiaro che queste armi sono da considerarsi dotazione dell'intero gruppo che, dunque, dispone di mezzi idonei all'attuazione del programma comune.

Quanto poi al supporto ideologico che unisce gli imputati, indicazioni più che sufficienti si ricavano dagli scritti di cui era in possesso il Paillacar e ritrovati presso l'abitazione del Bianconi in Monteverdi; dagli scritti che Fastelli e Paillacar portarono via da Canali il 21 febbraio nascondendoli presso il Verdecchia e attribuiti dalla perizia grafica alle mani del Martino e della Pane; dal documento infine sequestrato in occasione del processo di Parma, contenente la più esplicita e chiara rivendicazione di appartenenza al gruppo eversivo denominato Azione Rivoluzionaria per il Comunismo (cfr. Vol. 2° in apposito fascicolo).

Sulla ideologia poi e sulle finalità che si propongono coloro che si riconoscono nella predetta organizzazione, non vi è che da prendere atto di quanto risulta dai numerosi documenti indicati dal P.M. nella sua requisitoria alle pagine da 21 a 23 -cui per brevità si fa qui richiamo-; e di quanto mostrano in concreto i fatti attribuiti ad appartenenti all'organizzazione stessa nelle varie inchieste giudiziarie in corso a Lucca, Torino e Livorno (cfr. vol. 2° apposito fascicolo). Appare in particolare rilevante



488

sottolineare come ^{nei} i menzionati scritti risulti in primo piano l'esigenza di diffondere la lotta, sviluppare l'organizzazione, dare profondità e ampiezza alla guerra civile, in una prospettiva di distruzione totale e per la costruzione di una nuova società. Si vuole dunque -nè potrebbe essere altrimenti- l'espandersi della banda armata in una più vasta organizzazione diretta a sovvertire con la violenza ogni ordinamento giuridico-economico-sociale; in una parola quella associazione sovversiva prevista come reato scopo dall'art. 306 C.P.

Con più specifico riferimento alle posizioni dei singoli si osserva che il Paillacar, dopo essere fuggito dal Cile a seguito del colpo di stato militare (vol. 2° f. 46 e segg.) risulta giunto in Italia, da Cuba, l'8.4.75 insieme a Martin Pinones e Castro Reyes, il primo deceduto in Torino nell'agosto 1977 a seguito dell'esplosione di un ordigno e il secondo arrestato in Lucca nell'aprile 1978 siccome trovato in possesso di armi. Già inquisito in Roma in relazione ad attività sovversiva con contatti anche all'estero, il Paillacar venne trovato in possesso, nell'agosto 1977, di manoscritti concernenti esplosivi (vol. 2° f. 72 e segg.).

Di un quantitativo veramente consistente di scritti e dattiloscritti e ciclostilati attinenti all'uso di armi ed esplosivi, il Paillacar venne trovato in possesso in Monteverdi presso il Bianconi (le carte erano nascoste sotto il materasso del letto da lui occupato: cfr. vol. 1° atti Pisa f. 27 e atti Firenze f. 268 nonché il fasc. fotografico in vol. 2° atti formale).

Dalle dichiarazioni del Cerboneschi, della Martino Rosaria, del Lepera, del Verdecchia e della Giannini Maria Grazia risultano provati in possesso da parte sua delle armi rinvenute alla Cittadella di Pisa, i rapporti con gli altri imputati, la fuga precipitosa da Reggio Emilia dopo l'arresto del Martino e degli altri portando il materiale che sarà poi nascosto dal Verdecchia, il suo rifugio nell'ambiente pisano.

Il fucile da caccia ritrovato alla Cittadella collega l'imputato al furto dell'auto del Pagni e alla rapina della Cassa di Risparmio di Stagno, in ordine alla quale stanno a suo carico anche le dichiarazioni del Lepera.



489

Infine all'atto dell'arresto il Paillacar è trovato in possesso di una pistola SMITHWESSON cal.44, con matricola abrasa, n. 33 cartucce (vol.2° f.24 e segg.).

Il Martino Rocco e la Pane Carmela convivono, e nella camera del Martino, presso la Casa dello studente di Pisa, sono rinvenuti il 20.2.79 (vol.1° atti Pisa f.80 e segg.) carte e documenti di rilievo, tra cui un quantitativo di fogli sottratti all'Università nel corso di una occupazione avvenuta nel marzo 1977 (cfr. anche vol.2° f.233 e segg.).

I due, unitamente alla Hartwig e al Marconcini, partecipano al Congresso delle federazioni anarchiche tenuto a Caprara nel marzo 1978, nel corso del quale vennero diffusi volantini di Azione Rivoluzionaria (vol.1° atti Parma f.260 e 286-7).

Essi sono in possesso delle carte di identità provenienti dal sabotaggio al Centro Elab. dati Motoriz.Civile in Roma e del passaporto falso dei Paesi Bassi; risultano, in base alle dichiarazioni del Lepera, in rapporto con le armi rinvenute alla Cittadella; e il Martino è indicato tra gli autori della rapina al Supermarket di Firenze.

Stanno infine a loro carico gli scritti sequestrati presso il Verdecchia in Firenze e il documento sequestrato in occasione del processo di Parma.

Il Piroch e la Hartwig, cittadini tedeschi sospettati nel loro paese di essere aderenti a gruppi eversivi affini alla famosa Rote Armè Fraktion, pur privi di palesi fonti di reddito e pur ignari della lingua italiana, si muovono a loro agio nel nostro paese, trovando evidentemente ospitalità e appoggi, come è provato per l'ambiente pisano (Martino Pane Marconcini), romano (Piccolo), fiorentino (Verdecchia) e parmense (Lepera).

Usufruiscono di documenti di identità falsi (cfr. il passaporto di cui è in possesso il Piroch all'atto dell'arresto e il passaporto, verosimilmente con la foto della Hartwig, ritrovato in Via dei Pilastri). Anche a loro va attribuito, congiuntamente a Martino, Pane, Paillacar e Fastelli, il possesso delle carte di identità provenienti dalla rapina alla Motorizzazione Civile di Roma, e il possesso delle armi della Cittadella; anche a loro carico sta il contenuto del documento di cui al processo di Parma.



490

Il Piroch infine; è indicato dal Lepera come uno degli autori della rapina commessa in Firenze il 21.10.78.

Cade qui opportuno notare come la presenza nella banda armata di elementi di diversa nazionalità quali appunto i tedeschi Piroch e Hartwig e il cileno Paillacar, risponda perfettamente agli enunciati teorici di Azione Rivoluzionaria che sottolineano l'esigenza di "internazionalizzare" la guerriglia (cfr. tra l'altro la pubblicazione in vol.2° a f.373 e segg.).

A proposito del Fastelli si rilevano la sua presenza in Canali di Reggio Emilia; l'uso della sua macchina da parte dei quattro arrestati in Parma; la fuga dopo l'arresto di quelli, portando in Firenze e nascondendo presso il Verdecchia il materiale "cartaceo" della banda, comprese le ripetute patenti provento dell'attentato di Roma e il passaporto olandese nonché certe lastre per la falsificazione di documenti.

Il Fastelli scompare, insieme al Paillacar, in Pisa, ma se ne ritrovano poi le tracce di nuovo in Firenze quando, ancora col Paillacar, si ripresenta al Verdecchia la sera del 27 febbraio. Dalle dichiarazioni del Lepera egli risulta in rapporto con le armi della Cittadella e autore delle rapine commesse in Firenze e Livorno (si ricordi a proposito di quest'ultima il fucile da caccia rubato al Pagni e ritrovato alla Cittadella).

Il nome del Piccolo, come collegato all'ambiente di Azione Rivoluzionaria, emerge già prima del presente processo, essendone stata ritrovata annotazione sull'agenda del Paghera arrestato in Lucca.

Dalle dichiarazioni dei testi Domizi Ulisse e Fulvio (vol.2° fasc. testi f.3 e 5), della Martino Rosaria e del Lepera, risulta la sua frequentazione dell'abitazione di Canali ove si trovano Martino, Pane, Piroch, Hartwig, Fastelli e Paillacar e risulta che i due tedeschi sono stati da lui ospitati in Roma nel dicembre 1978. E sembra assurdo che non esistano precise ragioni perchè il Piccolo si sposti da Roma per recarsi più volte a Canali di Reggio, e perchè egli neghi queste circostanze e la sua conoscenza degli altri imputati.

Anche l'inverosimile spiegazione che il Piccolo dà circa il possesso di un vocabolario italiano-tedesco mostra che l'imputato ha qualcosa da nascondere a tale riguardo; e così appare



491

significativo, quanto meno come indicazione dei suoi interessi, il possesso di un manuale sulle armi da fuoco.

Il Piccolo è indicato dal Lepera, che riferisce notizie apprese direttamente dal Martino, come coautore della rapina al Supermarket di Firenze.

All'atto dell'interrogatorio presso il carcere di Firenze il 2.3.79 (vol.1° atti interrog. Firenze f.40) il Piccolo venne infine trovato in possesso di una lettera della sua ragazza Cinto Rita, dalla quale traspare evidente sia la sua collocazione nell'ambito di una organizzazione eversiva e sia una sua partecipazione diretta ad azioni concrete.

A questo punto sembra opportuno porsi la questione dell'attendibilità delle dichiarazioni del Lepera, più volte indicato come fonte di prova a carico.

Va subito rilevato che il Lepera non è nè l'unica fonte di prova nè la principale, ma che invece le sue dichiarazioni si inseriscono in un contesto più ampio costituito sia da dichiarazioni di altri, testi o imputati, e sia da reperti obiettivi.

Se un qualche "merito" esclusivo può essere attribuito al Lepera, esso è consistito soltanto nell'aver a suo tempo fornito agli inquirenti indicazioni sul percorso seguito da lui, dal Paillacar e dal Fastelli in fuga da Canali. Seguendo la cui traccia sono sempre stati ritrovati riscontri precisi o attraverso il reperimento obiettivo di cose (cfr. quanto sequestrato presso il Verdecchia) o attraverso dichiarazioni di altre persone (come la visita in Monteverdi, ammessa dal Bianconi Ncè e dalla Nannetti Stefania; e come il soggiorno in Pisa su cui, almeno limitatamente alla presenza e ai movimenti di esso Lepera, sostanzialmente concorda tutto il gruppo degli imputati pisani).

Nè il Lepera è fonte soltanto di prove a carico, posto che egli riporta invece anche elementi a favore del Cerboneschi e del Bianconi e nulla dice su persone che pure erano inquisite e sulle quali è stato ripetutamente interrogato.

E' vero che nelle sue dichiarazioni si rilevano incertezze di data e lacune, ma ciò sembra perfettamente naturale nella narrazione di una vicenda che copre più giorni, e che nel corso dei



492

vari interrogatori è più o meno approfondita in questo o quel settore a seconda dello specifico interesse che muoveva ~~mi~~ in quel momento l'inquirente. Sembra che sarebbe stato da insospettirsi piuttosto d'una narrazione che non presentasse incertezze o incrinature di sorta, così da far pensare davvero ad una versione preconstituita.

Se si riflette poi che il Lepera venne sin dall'inizio sentito come indiziato di reato, non parrà strano che egli abbia in un primo momento cercato di nascondere certi aspetti della vicenda che più dovevano sembrargli per lui compromettenti: come la visita in Firenze con i bagagli degli arrestati di Parma, e la visita in Monteverdi alla ricerca di una pistola. E come la presenza del Paillacar, in luogo del quale nelle prime dichiarazioni egli accenna a un "daddo" che ora fa la parte appunto del Paillacar, ora del Fastelli cui più propriamente sembra si addica il soprannome.

Nè pare - e qui ci si riferisce in particolare alla memoria difensiva Sprbi/Menzione - che il Lepera abbia avuto un trattamento di favore quanto alle imputazioni che gli sono state contestate. L'ospitalità che egli ha dato, in casa sua, a persone che disponevano di armi ed esplosivi e che progettavano azioni delittuose, trova preciso riscontro nell'accusa di assistenza a partecipi di banda armata (capo 29); l'avere egli accompagnato il Paillacar e il Fastelli e l'aver trasportato, anche con la sua auto, i bagagli loro e dei quattro arrestati in Parma, trova preciso riscontro nelle accuse di favoreggiamento reale e personale (capi 27 e 28). Estendere al Lepera le imputazioni di detenzione di armi di banda armata (a parte che qui la difesa viene ad ammettere questa banda armata e associazione sovversiva di cui poi, in rapporto ai propri assistiti, negherà l'esistenza) sarebbe stato palesemente assurdo e infondato, tenuto conto di quelli che sono i fatti obiettivamente accertati e risultanti dagli atti.

Tenendo presente quanto sin qui esposto, si possono ora trarre le conclusioni con riferimento ai reati e agli imputati che hanno formato oggetto di esame.

Si è visto che Martino, Pane, Piroch e Hartwig, Paillacar, Fastelli e Piccolo, costituiscono un gruppo caratterizzato da vincoli stabili e permanenti, da un'embrionale organizzazione e dalla predisposizione di mezzi (in specie armi) idonei al conseguimento della



493

finalità comuni, consistenti nell'acquisizione di proseliti e nella diffusione del terrorismo e della guerriglia, con la prospettiva ultima del sovvertimento di ogni ordinamento.

La condotta di ciascun imputato, considerata singolarmente e nel suo convergere con quella degli altri, appare inoltre rivolta, attraverso il reperimento dei mezzi, la distribuzione dei ruoli, l'ideazione e organizzazione delle azioni, a creare le condizioni necessarie perchè l'organismo associativo si costituisca e agisca in concreto.

Esistono quindi prove sufficienti a carico di Martino, Pane, Piroch, Hartwig, Paillacar, Fastelli e Piccolo in ordine ai reati di costituzione di banda armata e associazione sovversiva di cui ai capi 1) e 2) dell'epigrafe.

Qualche perplessità, sul punto se debba rispondere proprio di "costituzione" o non piuttosto di "partecipazione" alla banda armata e all'associazione sovversiva, permane nei confronti del Piccolo, considerata la sua più marginale posizione e il fatto che non può essergli attribuito il possesso della dotazione di armi del gruppo. Pare tuttavia che gli elementi esistenti a suo carico giustifichino il vaglio del dibattimento in ordine alla fattispecie più grave.

Esistono inoltre prove sufficienti a carico di Martino, Pane, Piroch, Hartwig, Paillacar e Fastelli in ordine ai reati di cui ai capi da 3) a 6) (concernenti le armi rinvenute alla Cittadella di Pisa); a carico di Martino, Piroch, Fastelli e Piccolo in ordine ai ~~capitoli~~^{reati} di cui ai capi 15) e 16) (rapina di Firenze) e a carico di Paillacar e Fastelli in ordine ai reati di cui ai capi 17) 18) e 19) (rapina di Livorno).

Resta da osservare che gli esiti negativi delle ricognizioni cui è stato sottoposto il Piccolo non rilevano a favore dell'imputato. L'esperienza insegna che per tali reati il riconoscimento è evento del tutto eccezionale, in considerazione del tempo trascorso e soprattutto dell'emozione che ha attanagliato i testi al momento del fatto e li attanaglia al momento della ricognizione, senza dire del timore di ritorsioni che umanamente mostrano di avere.

Infine esistono sufficienti prove a carico di Martino, Pane, Piroch, Hartwig, Paillacar e Fastelli in ordine al reato di cui al



194

capo 14) (ricettazione). Non altrettanto invece si può dire, per questo reato, a proposito del Piccolo che non risulta in alcun modo in rapporto con le patenti e il passaporto già detenuti dagli altri e poi occultati presso il Verdecchia. Da questa imputazione pertanto, il Piccolo andrà prosciolto con formula piena.

I delitti di banda armata e associazione sovversiva, sono stati contestati, nella forma della costituzione, anche a Gemignani Roberto, Cinto Rita e Bianconi Pietro (capi 1 e 2) e nella forma della partecipazione al Cerboneschi e alla Martella Nicoletta (capi 9 e 10). Al Bianconi, al Gemignani e al Cerboneschi sono stati contestati anche i reati concernenti la detenzione di armi di cui ai capi da 3) a 6) dell'epigrafe.

A proposito del Gemignani, la cui collocazione nell'ambito degli aderenti ad Azione Rivoluzionaria era nota per i fatti di cui ai processi di Livorno e Torino, si ricorda che venne inizialmente indicato dal Cerboneschi come colui che, unitamente al Paillacar, lo aveva richiesto di quei documenti militari rinvenuti insieme alle armi alla Cittadella di Pisa (vol.1° interrog.Pisa f.4 retro).

L'indicazione del Cerboneschi, peraltro, non soltanto era formulata in modo dubitativo ("mi pare...") ma era anche basata sul riconoscimento del Gemignani fatta su una foto che è veramente lungi dal riprodurre le fattezze attuali di quello (cfr.inserti fotografici in atti Pisa). Successivamente, sia di fronte a foto più recenti, e sia direttamente in sede di confronto col Gemignani (vol.2° fasc.interrog. f.42), il Cerboneschi ha corretto la sua affermazione, escludendo d'aver mai avuto a che fare con lui.

A parte ciò, non esisteva -e non esiste- nessun altro elemento a prova dell'appartenenza del Gemignani alla banda armata che forma specificamente oggetto del presente procedimento, e a prova di una sua detenzione delle armi della Cittadella: da tali reati egli va pertanto prosciolto con formula piena.

A proposito della Cinto Rita si ricorda che essa risulta essere in relazione affettiva col Piccolo con quale si recò una volta, dopo il 2.1.79, in Canali di Reggio, e che era ospite del Bianconi, insieme al Paillacar, nel dicembre 1978.



495

Orbene, non pare che tali circostanze abbiano un significato univoco nell'indicare l'imputata come appartenente alla banda armata, e addirittura come responsabile della costituzione della stessa.

- LA visita a Canali ricade in un periodo in cui si trovavano là presenti, sicuramente, solo il Martino e la Pane (non è detto infatti che vi fossero il Paillacar e il Fastelli sopraggiunti solo verso il 10/15 gennaio, e tanto meno il Piroch e la Hartwig che sopraggiunsero ai primi di febbraio) e può trovare spiegazione anche nel semplice fatto d'avere la Cinto accompagnato il Piccolo. Infatti nè il Lepera nè la Martino Rosaria indicano, a proposito di questa visita e specificamente a proposito del comportamento della Cinto, un qualche particolare che dia all'episodio significati di rilievo.

Quanto alla sua presenza, insieme al Paillacar, presso il Bianconi Pietro, stando alle dichiarazioni in proposito rese dal Bianconi stesso, dal Bianconi Noè e dalla Veronesi Giulietta, dichiarazioni che non pare vi sia ragione di disattendere sul punto, essa arrivò separatamente dal Paillacar e diverso tempo dopo di lui, essendo giunta precisamente il giorno che precedette la perquisizione dei Carabinieri (11.12.1978).

Circostanza ancor più significativa è che, dopo tale perquisizione, mentre il Paillacar ebbe subito ad allontanarsi dalla casa del Bianconi, la Cinto invece vi rimase, e questa differenza di comportamento non può non essere intesa come rispondente, quanto meno, a un differente grado di coinvolgimento dell'uno e dell'altra nei fatti per cui è processo.

La stessa lettera della Cinto al Piccolo, a costui sequestrata il 2.3.79 (vol.1° atti Firenze fasc.interrog. f.40), mostra ad una attenta lettura che l'imputata solo in parte era tenuta dal Piccolo al corrente delle sue azioni e, soprattutto, che solo in parte essa acconsentiva a dividerle e ad esserne partecipe. Gli altri scritti, sempre provenienti dall'imputata e sequestrati presso l'abitazione del Piccolo in Roma (atti Firenze vol.1° f.130), sono prova di una scelta di campo fatta dalla ragazza, e quindi prova a suo carico in ordine alla sua partecipazione ad associazione sovversiva; non prova, in mancanza di precisi e concreti



496

riferimenti, di un suo impegno nell'ambito della banda armata e per di più a livello di costituzione.

Nulla infine consente di ricollegare la Cinto, neppure a livello di mera consapevolezza, alle armi detenute dalla banda armata; e nulla la ricollega alle azioni criminose compiute o progettate dai componenti di quella.

Sembra quindi che l'imputata vada prosciolta dall'imputazione di cui al capo 1) e, quanto alla imputazione di cui al capo 2), rinviata a giudizio, ma previa modifica della rubrica nell'ipotesi di partecipazione ad associazione sovversiva.

Così ridimensionata l'accusa, e tenuto conto del fatto che tutti gli imputati di associazione sovversiva sono a piede libero, e che una carcerazione preventiva della Cinto allo stato non si giustificerebbe nè in rapporto alla entità dei fatti nè, ovviamente, in rapporto a non più esistenti esigenze istruttorie, si ritiene di dover revocare il mandato di cattura contro di lei a suo tempo emesso.

A proposito del Bianconi si rileva che a suo carico, in ordine ai reati da 1) a 6) dell'epigrafe, sta esclusivamente il fatto di avere offerto ospitalità presso la sua abitazione di Monteverdi M.mmo, al Paillacar e alla Cinto Rita.

Questa circostanza, che pure è significativa se posta in relazione da un lato al nascondimento di una pistola (quella che il Paillacar tornerà a cercare il 23 di febbraio), e dall'altro all'esperienza, al prestigio, alle doti di intuito del Bianconi, giustamente sottolineate dal P.M., è certo di per sé sola insufficiente a giustificare le accuse in esame. Tanto più che non sono risultati rapporti tra il Bianconi e gli altri imputati di banda armata, nè sono risultati redatti con le sue macchine da scrivere gli appunti di cui il Paillacar era in possesso mentre si trovava presso di lui.

Peraltro sembra difficile che il Bianconi non conoscesse quei dattiloscritti, in generale, le carte che il Paillacar aveva e la cui natura è di immediata evidenza, considerato anche il protrarsi per non breve tempo dell'ospitalità. Va ricordato poi che proprio presso l'abitazione del Bianconi il Paillacar ebbe a richiedere al Cerboneschi quei documenti militari di identificazione in bianco, rinvenuti con le armi alla Cittadella di Pisa. E ciò,



497

sia avvenuto anche all'insaputa del Bianconi, mostra all'evidenza come il Paillacar si sentisse in ambiente a lui favorevole e non temesse di manifestare bisogni chiaramente rapportabili ad esigenze di vita clandestina.

V'è dunque fondato motivo per ritenere che il Bianconi conoscesse l'attività del Paillacar e fosse consapevole della sua appartenenza ad una banda armata. Onde egli, se va prosciolto dai reati di costituzione di banda armata e associazione sovversiva ^{e deturcazione di armi} ascrittigli ai capi da 1) a 6) della rubrica, andrà invece rinviato a giudizio per il reato di assistenza a partecipi di banda armata, come contestato in sede di interrogatorio il 27.6.79 (vol.2° fasc. interrog. f.85), peraltro limitatamente all'assistenza prestata al Paillacar.

A proposito del Cerboneschi si ricorda che ~~dire~~ egli venne inizialmente posto in relazione con le armi rinvenute alla Cittadella per essere stati trovati, con esse, documenti a suo nome.

La spiegazione che egli subito ne dette (di non saper nulla delle armi e di aver consegnato i documenti al Paillacar conosciuto come Giorgio) appare logica posta l'evidente improbabilità che una persona commetta l'imprudenza di nascondere delle armi lasciandovi, per così dire, la firma. Nel prosieguo dell'istruttoria poi, le proteste di innocenza del Cerboneschi hanno trovato un preciso riscontro nelle dichiarazioni del Lepera, il quale ha riferito di rimproveri mossi in sua presenza dal Paillacar dal Fastelli e dalla Pane al Martino Rocco per aver disavvedutamente lasciato i documenti insieme alle armi, così coinvolgendo il Cerboneschi che, invece, "non c'entrava nulla con l'esplosivo e il resto". Questi documenti, attraverso le armi, sono l'unico elemento che colleghi il Cerboneschi alla banda armata, sicchè ne consegue che, caduto quello, l'imputato andrà prosciolto con formula piena da tutti i reati contestatigli ai capi da 3) a 6) e al capo 9) dell'epigrafe.

Resta da esaminare se il Cerboneschi debba o meno rispondere del reato di favoreggiamento personale ascrittogli, sempre con riferimento alla consegna dei documenti al Paillacar, al capo 21).

E' certo che la versione al riguardo data dall'imputato (avere inteso, con tali documenti, agevolare il Paillacar nella sua qualità di profugo cileno) appare incongrua, tanto più se si considera che ebbe anche a consegnare delle impronte di timbri

198

di reparti militari. In altre parole il Cerboneschi dovette rendersi conto che timbri e documenti erano in funzione di fittizie generalità o qualità che il Paillacar si proponeva di assumere; e se considera che costui, all'epoca della consegna, aveva già commesso le rapine di Firenze e Livorno e già certamente deteneva le armi e gli esplosivi nascosti alla Cittadella, ben si giustifica il rinvio a giudizio per il reato in esame.

Infine, a proposito della Martella Nicoletta, si ribeva che la posizione di questa imputata è in buona misura analoga a quella della Cinto Rita.

Anche la Martella infatti, risulta legata da rapporto affettivo con un appartenente ad Azione Rivoluzionaria, il Paghera, e risulta aver frequentato col Piccolo l'abitazione di Canali di Reggio Emilia.

A differenza della Cinto, però il Lepera riferisce per la Martella particolari che pongono l'imputata in diretta relazione con l'attività della banda armata. Precisamente il Lepera dichiara d'aver sentito dalla Martella stessa raccontare come essa abbia, attraverso un ingegnoso espediente, introdotto in un carcere materiale esplosivo e un detonatore (vol. 1° interrog. Firenze f. 11). Si giustifica quindi il rinvio a giudizio dell'imputata per partecipazione a banda armata. E poichè, come si è visto per gli altri imputati e si ~~vedrà~~ vedrà ancora in seguito, risulta altresì consumato il reato-fine della banda attraverso la formazione di un'associazione sovversiva, la Martella dovrà rispondere anche di partecipazione a detta associazione, in tal modo praticamente sdoppiando la contestazione unitariamente mossale al capo 10). La Martella andrà invece ovviamente prosciolta dall'accusa di falsa testimonianza di cui al capo 38), ricorrendo nei suoi confronti la causa di non punibilità prevista dall'art. 384 C.P.

In rapporto col gruppo formato da Martino, Pane, Fastelli, Paillacar, Piroch, Hartwig e Piccolo, specie i primi quattro, risulta tutto un insieme di altre persone: sono gli imputati di favoreggiamento e assistenza a partecipi di banda armata, e gli imputati di associazione sovversiva.

Quest'ultimo reato è contestato (nella forma della costituzione ai primi tre, e nella forma della partecipazione agli altri) a



Maschietto, Giorgi, Quattrocchi, Filosa, Pitanti, La Placa e ⁴⁹⁹ Marzari, dell'ambiente di Pisa, e a Vecchi, Zerlotti e Messori dell'ambiente di Parma. Il Giorgi, Quattrocchi, Filosa, Pitanti, La Placa e Marzari, rispondono anche di favoreggiamento personale del Paillacar.

Per quanto attiene agli imputati dell'ambiente di Pisa è opportuno riepilogare le vicende, come raccontate dal Lepera, che hanno portato alla contestazione dei reati.

Dice dunque il Lepera che lui, Fastelli e Paillacar arrivano a Pisa verso la mezzanotte del 24 febbraio e guidati dal Fastelli si recano a una prima abitazione, dove non trovano nessuno, e poi a una seconda dove trovano la Pitanti Antonella e il Filosa che li indirizzano al Nettuno. Qui vengono accolti dalla La Placa, che provvede a ricoverare i loro bagagli nella stanza n.54 di Quattrocchi Grazio. Sopraggiungono poco dopo il Quattrocchi stesso e il Giorgi che, insieme alla La Placa, li accompagnano alla casa dove in precedenza non avevano trovato nessuno e li lasciano lì a dormire.

Il successivo 25, domenica, mentre il Fastelli e il Paillacar scompaiono di circolazione, esso Lepera si incontra con la Maschietto, tramite il Quattrocchi e il Giorgi, e la sera pernotta in casa di una certa Silvia.

Il 26, lunedì, il Lepera ha un nuovo incontro con la Maschietto che gli consegna 100.000 lire da dividere anche col Paillacar e il Fastelli e nel pomeriggio, accompagnato in auto alla stazione di Cascina da Filosa, Giorgi, Iuliano Rosetta e Marzara Raffaella, riparte in treno per Reggio Emilia.

Dalle dichiarazioni degli imputati (che negano tutti la presenza del Paillacar e del Fastelli) e dalle deposizioni della Iuliano e di Arrighetti Silvia (vol.2° fasc.testi ff.10 e 11), sembrerebbe che l'abitazione dove il Lepera pernotta il 24, sia quella di Via Sighieri 47, e l'abitazione dove pernotta il 25 sia quella di Via delle Maioliche 18.

Attraverso le dichiarazioni del Lepera non risulta invece agevole identificare le abitazioni, e sembrerebbe da escludere che il pernottamento del 24 sia avvenuto in Via Sighieri (vedi in particolare vol.1° interrog.Pisa ff.67 all'inizio).



006

Va precisato che intestataria dell'affitto di Via Sighieri è Marzari Raffaella e che con essa abitano lì la Pitanti e la La Placa; che in Via delle Maiàliche abitano Iuliano Rosetta e altre sue amiche; che l'Arrighetti Silvia infine abitava all'epoca in Piazza San Felice, anch'essa con altre sue amiche. Va pure rilevato che questo delle vicende di Pisa è il punto in cui le dichiarazioni del Lepera sono maggiormente imprecise quanto alle date e lacunose (si ricordi il già indicato vuoto che parrebbe esserci tra il 23 pomeriggio e la notte del 24). Da notare infine che alcuni imputati rimangono implicati nella vicenda non tanto per ciò che racconta il Lepera, ma piuttosto per le loro stesse dichiarazioni. Così, secondo il Lepera, solo Giorgi Quattrocchi e La Placa provvidero ad accompagnare ed alloggiare in una casa lui, il Paillacar e il Fastelli la sera del 24. Saranno gli imputati a dire che quella è la casa di Via Sighieri e che lì c'erano, o sopraggiunsero, anche la Pitanti e il Filosa oltre alla La Placa e al Giorgi. Vien quasi da pensare che l'alloggio sia in realtà avvenuto in un appartamento che non è stato identificato e che gli imputati non volevano fosse identificato, fino al punto da coinvolgere se stessi ed altri nell'ospitalità collocata in Via Sighieri.

Cercando comunque di enucleare, nell'intrico della vicenda, alcuni punti fermi, si osserva in primo luogo come, contrariamente a quanto sostengono gli imputati, deve ritenersi che fossero col Lepera presenti in Pisa anche il Paillacar e il Fastelli. E' provato infatti che i tre partirono insieme per Pisa, in treno, dalla stazione di Donoratico, e non si vede il motivo per cui Fastelli e Paillacar avrebbero dovuto lasciar solo il Lepera, col quale si erano fino ad allora mossi, senza neppure averlo prima introdotto nell'ambiente pisano che lui non conosceva e che invece era familiare a loro, specie al Fastelli, e dove più che in altri posti potevano contare su appoggi e aiuti.

Ciò premesso, si rileva che nella condotta di La Placa, Quattrocchi, Giorgi e Pitanti si colgono chiaramente gli estremi del reato di favoreggiamento del Paillacar. Infatti La Placa e Quattrocchi ricevono e custodiscono nella camera del Nettuno i bagagli suoi e degli altri; poi, insieme al Giorgi, lo accompagnano in un appartamento dove passerà la notte.



501

Quanto alla Pitanti, è lei stessa (vol. 1° interrog. Pisa f. 50) a dire d'aver ospitato il Lepera, col quale si è visto doveva essere anche il Paillacar, oltre al Fastelli.

Fonte di perplessità sono le posizioni del Filosa e della Marzari. Di entrambi il Lepera dice di averli incontrati e frequentati solo il 25 e il 26 febbraio, quando il Paillacar e il Fastelli già non c'erano più. Per contro il Filosa dichiara (vol. 1° interrog. Pisa f. 54) d'aver dormito il 24 sera nella stessa casa dove era il Lepera, e se questa casa è quella di Via Sighieri titolare dell'affitto è la Marzari. La quale, poi, pare abbia dormito altrove quella sera (vol. 1° interrog. Pisa f. 53 e vol. 2° fasc. testi f. 10), ma è pensabile lo abbia fatto proprio per lasciare il posto agli ospiti, considerato anche l'affollamento che c'era in casa sua quella notte.

D'altro canto è fondato ritenere che tutti gli imputati fossero consapevoli della condizione del Paillacar, non solo perchè le sue vicende erano ormai notorie in Pisa in relazione all'episodio della Cittadella; ma anche perchè il Lepera riferisce che lui e il Fastelli dissero apertamente di essere "sporchi" e tennero un comportamento significativo, cercando di non farsi notare e allontanandosi al casuale passaggio di una volante.

Sembra quindi giustificato rinviare a giudizio, per favoreggiamento, tutti gli imputati: in quella sede meglio potranno chiarirsi anche le posizioni dubbie.

Le condotte sopra descritte hanno rilievo anche in ordine al reato di associazione sovversiva, reato che è stato contestato anche alla Maschietto Maria Ludovica, detta Marilù.

In particolare tutta la vicenda di Pisa, anche nella parte successiva alla scomparsa del Paillacar e del Fastelli, mostra un'adesione tra gli imputati, una comunanza di condotte e di intenti, chiaramente sintomatica in rapporto all'esistenza di un legame unitario.

Quanto alla condotta, infatti, la mobilitazione in favore del Paillacar e del Fastelli e poi del solo Lepera (in vista dell'aiuto che poteva dare agli altri e al Martino e alla Pane) è immediata, generale ed efficace; quanto agli intenti, tutti gli imputati hanno un'impostazione ideologica conforme, anche se solo



il Giorgi e il Quattrocchi si dichiarano appartenenti al movimento anarchico. 502

Ciò vale anche per la Maschietto, che nel movimento anarchico riveste posizioni di preminenza, e che, seppure non risulta essersi incontrata col Paillacar e col Fastelli, mostrò la sua disponibilità ad aiutarli, sia riformendoli di danaro tramite il Lepera, sia offrendosi di procacciare loro luoghi di ricovero anche in altre zone d'Italia. Particolarmente significativo è poi che la Maschietto, nel timore di avere il telefono sotto controllo, concordasse col Lepera un linguaggio convenzionale per future comunicazioni.

Sembra quindi che esistano validi indizi per ritenere il confluire di tutti i predetti imputati in una forma associativa, anche se non rigidamente strutturata, avente i fini dell'eversione violenta di cui all'art. 270 C.P.

Nell'ambito di tale associazione non pare però che si possano ravvisare, nei confronti di taluni, posizioni di preminenza; o enucleare loro condotte rilevanti sotto il profilo della costituzione o organizzazione dell'associazione stessa. Ciò vale, come osserva il P.M., per il Giorgi e il Quattrocchi, ma anche, si ritiene, per la Maschietto. Il fatto che costei rivesta una posizione ufficiale nell'ambito della federazione anarchica non ha evidentemente significato, non potendosi certo sostenere la coincidenza tra tale federazione e l'associazione sovversiva in discorso. D'altro canto, sia la notorietà della Maschietto, sia la sua maggiore età, sia anche -non si può negare- il suo carattere generoso, spiegano a sufficienza la disponibilità dimostrata dall'imputata, anche in rapporto a possibili rifugi presso altre persone e in altre zone d'Italia. E va tenuto nel debito conto il fatto che, nei confronti di costei, non è stato provato alcun contatto diretto col Paillacar e il Fastelli.

Concludendo quindi, la Maschietto, Giorgi, Quattrocchi, Filosa, Pitanti, La Placa e Marzari vanno rinviati tutti a giudizio per il reato di partecipazione ad associazione sovversiva, così modificando per la Maschietto il Giorgi e il Quattrocchi l'originaria imputazione di costituzione di tale associazione.



503

Quanto agli imputati di Parma, Vecchi, Zerlotti e Messori, indizi in ordine alla loro partecipazione ad una associazione sovversiva emergono prevalentemente dai risultati delle perquisizioni effettuate nei loro confronti (vol. 1° atti Parma ff. 210 e segg. e 250 e segg.). E cioè: dal possesso di pubblicazioni e documenti significativi in rapporto a una ideologia e anche a un'attività concreta di sovversione violenta; dal possesso di annotazioni relative a documenti di riconoscimento di terze persone; infine dai rapporti intrattenuti, sotto pseudonimo, con detenuti condannati o coinvolti in inchieste concernenti fatti sovversivi.

Certamente la posizione di questi imputati appare meno ancorata a comportamenti precisi e concreti e, in una parola più sfumata; ma è tale comunque da giustificare che l'accusa loro mossa - e come meglio precisata dal P.M. in sede di requisitoria - sia sottoposta al vaglio del dibattimento.

Passando ora all'esame dei reati di favoreggiamento contestati al Fastelli, al Bianconi Noè, a Veronesi Giulietta e al Marconcini, si osserva, quanto al Marconcini, che prove sufficienti a carico dell'imputato risultano dalle sue stesse dichiarazioni.

Infatti, interrogato dal P.M. il 1° 9.79 (vol. 2° fasc. 424/79A) egli ebbe a dichiarare d'aver ospitato il Paillacar nel dicembre 1978 o gennaio 1979, in epoca cioè in cui non poteva non essergli nota la condizione di ricercato del Paillacar, considerata anche la conoscenza che aveva dell'ambiente pisano e i rapporti che intratteneva con il Martino, la Pane e tutti gli altri imputati della cerchia di Pisa.

E' vero, come rileva la difesa, che in interrogatori successivi il Marconcini retrodata l'incontro col Paillacar al novembre 1978, ma l'intento difensivo è evidente.

E' anche vero che, nel rapporto U.I.G.O.S. di Pisa (f. 1 fasc. citato) si legge la notizia che il Marconcini dopo avere ospitato il Paillacar lo avrebbe incontrato di nuovo, giorni dopp, in Pisa col Martino e la Pane; circostanza questa che retrodaterebbe effettivamente i fatti. Però, specificamente sentito sul punto (interrog. 27.9.79 in fasc. citato) il Marconcini ha categoricamente negato di aver mai più rivisto il Paillacar dopo averlo ospitato.



504

Quanto a Fastelli, risulta che egli sia adoperò per introdurre il Paillacar nell'ambiente dei suoi conoscenti in Pisa e procacciargli così ospitalità e aiuto.

Per la verità è fortemente dubbio che il Paillacar avesse bisogno di questa presentazione del Fastelli, soprattutto che ne avesse bisogno nei confronti della famiglia Bianconi della quale già era stato ospite nel dicembre precedente. Peraltro l'intreccio delle varie posizioni e dei vari fatti giustifica che sia rimessa alla cognizione piena del dibattimento il giudizio complessivo sulla vicenda; e ciò vale anche in rapporto ad altre posizioni che pure sono fonte di perplessità.

Si allude in particolare alla Veronesi Giulietta. E' pacifico che il Lepera, il Fastelli e il Paillacar si recarono presso l'abitazione dell'imputata il 23.2.79, ma si trattennero solo poche ore -sette o otto dice il Lepera- che il Paillacar dovette in buona parte spendere alla ricerca della nota pistola, e ripartirono subito.

Non si coglie quindi, con limpidezza, una condotta della Veronesi positivamente volta al favoreggiamento del Paillacar, come invece avviene per il Bianconi Noè che provvide ad accompagnare in macchina Paillacar, Fastelli e Lepera alla stazione di Donaratico. Certo è, comunque, che non ci fu nessuna "animata discussione", come vorrebbe la difesa, tra il cilenò e i familiari del Bianconi: si veda come descrive l'incontro il Bianconi Noè nel suo interrogatorio del 18.4.79 (vol.2° fasc.interrog.f.15).

Che poi il Noè e la Veronesi Giulietta non sapessero a quell'epoca chi fosse il Paillacar è veramente assurdo, se si pensa che il loro rispettivo padre e marito proprio perchè messo nei guai dai suoi rapporti col cilenò, era detenuto da due mesi.

Si giustifica quindi, anche nei confronti di questi due imputati, il rinvio a giudizio.

Anche al Bianconi Pietro e al Paillacar Soto Juan, oltre ai reati già sopra esaminati è stato contestato il favoreggiamento personale (nei confronti del Gemignani: capo 7) nonchè la detenzione di una pistola cal.9 (capo 8).

Sul favoreggiamento, ricordato che non vi è nessuna prova che il Gemignani si sia mai trovato presso l'abitazione del Bianconi e sia stato ospitato da lui, quando vi era anche il Paillacar o in



altro periodo, si osserva che entrambi gli imputati vanno prosciolti con formula ampia.

505

A diversa conclusione si deve invece giungere a proposito del capo 8). Si ricorda al riguardo che il Lepera riferisce come lui, il Paillacar e il Fastelli, partiti da Firenze il 23 febbraio, si recarono separatamente in Monteverdi volendo il Paillacar recuperare una pistola, con relative munizioni, che ivi si trovava nascosta. Tali affermazioni del Lepera sono attendibili, sia per la constatata attendibilità in generale di quanto egli riferisce, e sia perchè nella specie la visita dei tre a Monteverdi è ammessa dal Bianconi Noè e Nannetti Stefania. D'altro canto, se la visita vi fu, è evidente che dovette pur esservi un motivo perchè i tre, che erano diretti a Pisa, facessero quella digressione. Tanto più che, dopo l'arresto del Bianconi e le perquisizioni ripetutamente fatte in Monteverdi dai Carabinieri, la zona era per loro tutt'altro che sicura.

Si aggiunga che dopo gli arresti di Parma, il Paillacar e il Fastelli erano rimasti, se non del tutto sprovvisti, quanto meno a corto di armi tanto che anche in Pisa il Fastelli si interesserà per avere una pistola.

Esistono quindi prove sufficienti per ritenere che in Monteverdi fosse effettivamente nascosta quella pistola che il Paillacar cercava e che non riuscì a trovare perchè il Bianconi gli aveva cambiato nascondiglio: quindi prove sufficienti perchè entrambi gli imputati siano rinviati ~~in~~ a giudizio per il reato in esame.

Restano da esaminare le posizioni del Gemignani (limitatamente ai reati di cui ai capi 34)35) e 36)) del Verdecchia e della Giannini, e del Lepera.

Quanto al Gemignani si ricorda che, all'atto del suo arresto avvenuto in Firenze il 24 marzo 1979 (vol. 1° atti Firenze f. 255 e segg.) egli venne trovato in possesso di una patente falsificata che risultò far parte di un quantitativo di stampati in bianco sottratti il 18.5.77 durante la spedizione da Roma a Napoli (vol. 2° f. 262 e segg.). Su questi fatti il Gemignani è confessoso (vol. 2° fasc. inter. f. 41) sicchè risulta del tutto pacifico il suo rinvio a giudizio per i reati che gli sono stati in proposito contestati.



506

Quanto al Verdecchia, dopo le iniziali reticenze egli ammette di aver ripetutamente offerto ospitalità a Piroch, Hartwig; Martino e Pane nonché al Fastelli e al Paillacar nella specifica circostanza della loro fuga da Canali (capo 31). Resta solo da osservare che l'imputato non poteva ignorare l'attività dei suoi ospiti, e quindi la loro qualità di componenti di una banda armata, se non altro perchè esperto dell'ambiente anarchico e anarchico egli stesso, e per la fiducia che godeva da parte degli altri che gli affidarono la custodia di incartamenti e cose compromettenti/

Ampliamente dimostrata dalle dichiarazioni confessorie del Verdecchia, oltre che dal ritrovamento obiettivo delle cose sequestrate, risulta anche la responsabilità dell'imputato in ordine ai reati di favoreggiamento reale e personale (capi 32 e 33). Quest'ultimo reato concorre con quello di cui all'art. 307 C.P., posto che l'aiuto e l'ospitalità prestate al Paillacar sono in riferimento anche ad altri reati, oltre la costituzione di banda armata, che il medesimo all'epoca aveva commesso e per i quali era ricercato, cioè i reati di porto e detenzione di armi di cui all'ordine di cattura emesso dalla Procura di Pisa contro di lui sin dal dicembre 1978.

Infine il Verdecchia ha reso confessione relativamente al furto degli stampati di carte di identità sottratte dagli uffici del comune di Campi Bisenzio (capo 30).

Per tutti ~~questi~~ predetti reati dunque, l'imputato va rinviato a giudizio.

Quanto alla Giannini Maria Grazia, risulta che costei ha sostanzialmente ritrattato le mendaci dichiarazioni inizialmente rese e in ordine alle quali le è stato contestato il delitto di falsa testimonianza. Ricorre quindi la causa di non punibilità di cui all'art. 376 C.P., in applicazione della quale la Giannini va prosciolta.

Infine, quanto al Lepera, richiamate le osservazioni sopra fatte in ordine alla sua posizione nell'ambito della vicenda processuale, si osserva essere pacifica l'assistenza da lui fornita, tramite la concessione di alloggio e vitto, alla banda armata composta dal Martino e dagli altri ospitati in Canali di Reggio Emilia (capo 29); pacifica l'attività da lui svolta e diretta al nascondimento presso il Verdecchia delle patenti e del passaporto pro-



507

vento di furto, ricettati dal Martino e dagli altri (capo 28);
pacifico ~~ma~~ infine l'aiuto prestato al Paillacar e al Fastelli
in fuga dopo gli arresti di Parma (capo 27).
Per tutti i predetti reati il Lepera va quindi rinviato a giudizio.

P.Q.M.

Il Giudice Istruttore

Sulle richieste in parte difformi del P.M.;

Visto l'art. 23 Legge 11.3.53 n.87 dichiara manifestamente infon-
date le eccezioni di illegittimità costituzionale dell'art. 270
C.P. in riferimento agli articoli 2, 3, 18, 21 e 49 della Costitu-
zione;

Visto l'art. 378 C.P.P. dichiara non doversi procedere contro:


- BIANCONI Pietro in ordine ai reati ascrittigli ai capi 1) 2) 3)
4) 5) 6) dell'epigrafe per non aver commesso il fatto e in ordine
al reato ascrittogli al capo 7) perchè il fatto non sussiste;
- GEMIGNANI Roberto in ordine ai reati ascrittogli ai capi 1) 2) 3)
4) 5) e 6) per non aver commesso il fatto;
- CINTO Rita in ordine al reato ascrittogli al cap. 1) per non aver
commesso il fatto;
- CERBONESCHI Renato in ordine ai reati ascrittigli ai capi 3) 4)
5) 6) e 9) per non aver commesso il fatto;
- PAILLACAR SOTO Juan Teofilo in ordine al reato ascrittogli al
capo 7) perchè il fatto non sussiste;
- PICCOLO Renato in ordine al reato ascrittogli al capo 14) per non
aver commesso il fatto;
- GIANNINI Maria Grazia in ordine al reato ascrittogli al capo 37)
perchè non punibile per avvenuta ritrattazione ai sensi dell'art.
376 C.P.;
- MARTELLA Nicoletta, in ordine al reato ascrittogli al capo 38),
perchè non punibile ai sensi dell'art. 384 C.P.;

Visto l'art. 374 C.P.P. ordina il rinvio a giudizio, davanti alla
competente Corte di Assise di Firenze, di:

- MARTINO Rocco, nel suo attuale stato di carcerazione preventiva,
perchè risponda dei reati ascrittigli ai capi 1) 2) 3) 4) 5) 6)
14) 15) e 16);
- PANE Carmela, nel suo attuale stato di carcerazione preventiva,
perchè risponda dei reati ascrittigli ai capi 1) 2) 3) 4) 5) 6)
e 14) dell'epigrafe;



508

- PIROCH Wilhelm, nel suo attuale stato di carcerazione preventiva, perchè risponda dei reati ascrittigli ai capi 1) 2) 3) 4) 5) 6) 14) 15) e 16);
- HARTWIG Gabriele Johanna, nel suo attuale stato di carcerazione preventiva, perchè risponda dei reati ascrittile ai capi 1) 2) 3) 4) 5) 6) e 14) dell'epigrafe;
- PAILLACAR SOTO Juan Teofilo, nel suo attuale stato di carcerazione preventiva, perchè risponda dei reati ascrittigli ai capi 1) 2) 3) 4) 5) 6) 8) 14) 17) 18) e 19) dell'epigrafe;
- FASTELLI Davide, latitante, perchè risponda dei reati ascrittigli ai capi 1) 2) 3) 4) 5) 6) 14) 15) 16) 17) 18) 19)  e 22) dell'epigrafe;
- PICCOLO Renato, nel suo attuale stato di carcerazione preventiva, perchè risponda dei reati ascrittigli ai capi 1) 2) 15) e 16) dell'epigrafe;
- CINTO Rita, perchè risponda del delitto di cui agli artt. 110, 270 3° comma C.P. perchè, essendosi costituita una associazione diretta a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato e comunque a sopprimere violentemente ogni ordinamento giuridico e politico della società, partecipava a tale associazione mantenendo rapporti con persone alla medesima legate quali Piccolo Renato, Martino Rocco, Pane Carmela, Piroch Wilhelm, Hartwig Gabriele, Paillacar Soto e Fastelli Davide e cooperando nelle loro iniziative, in Roma, Reggio e in altri luoghi, fino al febbraio 1979, così modificata l'imputazione ascrittale al capo 2);
- MARTELLA Nicoletta, perchè risponda del reato ascrittale al capo 10) e, inoltre del seguente reato: delitto di partecipazione ad associazione sovversiva (artt. 110, 270 3° comma C.P.) per aver partecipato, con il comportamento di cui al capo 10), ad una associazione diretta a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato ed ogni ordinamento politico e giuridico della società; condotta cessata in Roma il 6.3.79 a seguito dell'arresto dell'imputata;
- MASCHIETTO Maria Ludovica, GIORGI Luciano, QUATTROCCHI Grazio, MARZARI Raffaella, FILOSA Fabrizio, PITANTI Antonella e LA PLACA Angela perchè rispondano del seguente reato: delitto di cui agli artt. 110, 270 3° comma C.P. perchè mantenendo la Maschietto rapporti di colleganza ~~con~~ persone appartenenti a gruppi eversivi di Milano,



509

Lecco, Biella, Parma e Roma e costituendo punto di riferimento fra gruppi eversivi operanti nel territorio nazionale ed anche offrendosi di ospitare in luogo sicuro vicino a Biella il Paillacar Soto, latitante ad ordine di cattura per i delitti di associazione sovversiva, detenzione e porto di armi comuni e da guerra ed altro, e mantenendp il Giorgi, il Quattrocchi, il Filosa, la Pitanti, la La Placa e la Marzari stretti rapporti di colleganza e collaborazione con la Maschietto e aiutando tutti il Paillacar latitante a sottrarsi alle ricerche, partecipavano tutti ad una associazione diretta a sovvertire violentemente gli ordinamenti costituiti nello Stato ed a sopprimerli.

Per la Maschietto fino all'1.3.79, in Pisa; per il Giorgi e il Quattrocchi fino al 2.3.79 in Pisa; per gli altri accertato in Pisa l'1.3.79; così modificate e unificate le imputazioni di cui ai capi 11) e 12) dell'epigrafe;

- VECCHI Valeria, MESSORI Claudio e ZERLOTTI Ivano, perchè rispondano del reato loro ascritto al capo 13);
- BIANCONI Pietro, perchè risponda dei reati ascrittigli ai capi 8) e 20) limitatamente all'assistenza prestata al Paillacar;
- CERBONESCHI Renato, perchè risponda del reato ascrittogli al capo 21);
- BIANCONI Noè, perchè risponda del reato ascrittogli al capo 23);
- VERONESI Giulietta, perchè risponda del reato ascrittogli al capo 24);
- GIORGI Luciano, QUATTROCCHI Grazio, FILOSA Fabrizio, PITANTI Antenella, LA PLACA Angela e MARZARI Raffaella, perchè rispondano del reato loro ascritto al capo 25);
- MARCONCINI Massimo, perchè risponda del reato ascrittogli al capo 26);
- LEPERA Salvatore, perchè risponda dei reati ascrittigli ai capi 27) 28) e 29) dell'epigrafe;
- VERDECCHIA Giampaolo, perchè risponda dei reati ascrittigli ai capi 30) 31) 32) e 33) dell'epigrafe;
- GEMIGNANI Roberto, nel suo attuale stato di carcerazione preventiva, perchè risponda dei reati ascrittigli ai capi 34) 35) e 36) dell'epigrafe;

Visto l'art. 260 C.P.P. revoca nei confronti di Cinto Rita l'ordine di cattura n.1187/79-85/79 emesso dalla Procura di





510

Firenze il 28.3.79 e il mandato di cattura n.170/79-27/79
emesso da questo G.I. in data 21.4.79.


Firenze, 2 NOV. 1979

IL CANCELLIERE



IL GIUDICE ISTRUTTORE

(dot. Corzieri)



CORTE ASSISE DI FIRENZE
p. San Firenze 5

E' Copia Conforme d'originale -

Firenze, - 1 OTT. 1980



IL CANCELLIERE

(dot. Massaro)





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Sezione Istruttoria della Corte d'Appello di Firenze

riunita in Camera di Consiglio, composta dai Signori :

1. Francesco Cappellini Presidente
2. Mario Ciantelli Consigliere
3. Paolo Giallongo

ha pronunciato la seguente

~~SENTENZA~~

ORDINANZA

nel procedimento penale a carico di

CINTO RITA nata a Roma l'11.8.1958 ivi residente in
via Prenestina 395 ove ha eletto domicilio
latitante.

IMPUTATA

1) - del delitto di banda armata previsto dagli artt. 306
1° comma 302, 370 C.P. per aver costituito sotto la si-
gla "Azione rivoluzionaria per il comunismo" una banda
armata (caratterizzata dal possesso di esplosivi, muni-
zioni, armi rinvenuti tra l'altro in Pisa il 9.12.78 e
in Parma il 20.2.1979) volta alla commissione del delit-
to di associazione sovversiva per sovvertire violente-
mente gli ordinamenti economici e sociali costituiti
nello Stato e ogni ordinamento giuridico e politico del-
la società. Banda armata operante in vari luoghi fra cui
Pisa Parma Firenze fino al febbraio 1979.;

2) - Del delitto di associazione sovversiva di cui agli

Firenze - Mozzoni - 1388

N. 27/99 Reg. Gen.

N. Sentenza



540

artt.110,270,3° comma C.P. perchè essendosi costituita una associazione diretta a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato e comunque a sopprimere violentemente ogni ordinamento giuridico e politico nella società partecipava a tale associazione mantenendo rapporti con persone alla medesima legate, quali Piccolo Renato, Martino Rocco, Pane Carmela, Piroch Wilhelm, Hartwig Gabriele, Paillacar Soto Fastelli Davide e cooperando alle loro iniziative in Roma, Reggio e in altri luoghi fino al febbraio 1979.

=====

Vista la sentenza ordinanza con cui il Giudice Istruttore del Tribunale di Firenze il 26.II.1978 ha dichiarato non doversi procedere avverso la Cinto per il reato di cui all'imputazione di banda armata per non aver commesso il fatto revocando l'ordine di cattura n.1187/79 - 85/79 emesso nei suoi confronti dalla Procura di Firenze il 28.3.79 e il mandato di cattura n.170/79-27/79 emesso dallo stesso Giudice Istruttore il 21.4.79 ed ha invece rinviato a giudizio la Cinto per rispondere del solo reato di partecipazione ad associazione sovversiva di cui al n.2 del capo di imputazione;
visto l'appello del P.M. avverso la sentenza di proscioglimento dal reato di banda armata, nonché le conclusioni del P.G..

Considerato che dall'istruttoria compiuta è risultato che la Cinto, come ampiamente dimostrato nelle lettere sequestrate, aveva scelto di partecipare al movimento sovversivo e tale sua partecipazione si era concretizzata con i continui rapporti con i componenti della banda armata tra i quali è da annoverarsi non solo il Piccolo Renato con cui aveva anche instaurato una convivenza amorosa; ma anche il Paillacar, il Martino, la Pane; che essa svolgeva funzioni di collegamento tra i vari membri della banda come dimostrato dall'essersi recata nella casa del Bianconi lontano dalla città ove la Cinto risiedeva ove appunto si trovava il Paillacar preminente esponente della banda armata. Altro elemento probatorio a suo carico deve rilevarsi nella circostanza che essa si recò insieme al Piccolo nella casa di Canali (Reggio Emilia) che era il punto di riferimento degli aderenti alla banda ed il luogo ove erano custodite le armi e gli esplosivi della banda stessa.

Considerato che evidentemente se la Cinto non fosse stata consapevole della effettiva situazione instauratasi tra i vari componenti la banda e non avesse ad essa partecipato il Piccolo non l'avrebbe certamente portata con sé nella casa di Canali;



542

Che tutti questi elementi inducono a ritenere che la Cinto senza alcuna possibilità di dubbio appartenesse alla banda, ed in ordine al ruolo da essa in detta banda esercitato, non risultando elementi che la possono indicare come una vera e propria organizzatrice della banda stessa, il rinvio a giudizio della Cinto debba essere limitato alla ipotesi di partecipazione a banda armata; che stante la pericolosità della Cinto che si è resa latitante è opportuno emettere nei suoi confronti nuovo mandato di cattura;

P.T.M.

Visti gli artt. 374, 375, 387, 388 c.p.p.;
in riforma della sentenza 26.II.1979 del Giudice Istruttore del Tribunale di Firenze appellata dal P.M.;

ORDINA

il rinvio a giudizio davanti alla competente Corte di Assise di Firenze di

Cinto Rita per rispondere anche del delitto di cui agli artt. 110, 306 2° comma c.p. perchè essendosi costituita tra Paillacar Teofilo - Piccolo Renato - Pane Carmela - Martino Rosco - Piroch Wilhelm - Martwig Gabriele - Pastelli Davide sotto la sigla "Azione rivoluzionaria per il comunismo" una banda armata (caratterizzata dal possesso di esplosivi, munizioni, armi, rinvenuti tra l'altro in Pisa il 9.12.78 e in Parma il 20.2.1979) volta alla commissione del delitto di associazione sovversiva per sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato e ogni ordinamento giuridico e politico della società, banda armata operante in vari luoghi fra cui Pisa, Parma, Firenze, fino al febbraio 1979, vi partecipava attivamente. Così modificato al capo di imputazione n.1); Ordina inoltre la cattura della Cinto Rita.

Così deciso dalla Sezione Istruttoria riunita in Camera di Consiglio il 12 febbraio 1980.

Il Presidente

Il Consigliere Rel.

Depos. in Cancelleria
13 FEB 1980
IL CANCELLIERE
D. SAE Firenze 6

E' Copia Conforme all'originale
Firenze - 1 OTT. 1980

IL SEGRETARIO

(Raffaele Mariani)

MANDATO DI CATTURA

Art. 251 e 264 Cod. di proc. pen.



Affogliaz. N. _____

543

LA SEZIONE ISTRUTTORIA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE

~~Nei Dott.~~ costituita dai magistrati
Cappellini Francesco pPresidente
(1) Giallonge Paolo consigliere
Ciancilli Mario " "
Visti gli atti del procedimento e le conclusioni del Pubblico Ministero.

~~Ritenuto che sussistono sufficienti indizi per ritenere colpevole l'imputato del delitto ascritto;~~

Ritenuto che nella fattispecie con ordinanza del Febbraio 1980 questa Sezione istruttoria, in riforma della sentenza 26/II/79 del Giudice Istruttore di Firenze appellata dal P.M. ha rinviato a Giudizio innanzi alla Corte di Assise di Firenze ordinandone la cattura CINTO RITA, già rinviata a giudizio per rispondere di partecipazione ad associazione sovversiva, anche per rispondere del reato di partecipazione a banda armata

Visti gli artt. 251 e segg. C. P. P.;

ORDINIAMO

la cattura di CINTO RITA nata a Roma il 11 Agosto 1958 ivi residente in Via Prenestina 395 ove ha eletto domicilio e già resasi latitante a precedenti mandati di cattura poi revocati dal Giudice Istruttore

N. 77/79 Reg. Gen.

(1) Giudice Istruttore e Pretore.

imputat a el reato di cui agli artt. 110, 306 2° comma C.P. perché essendosi costituita sott la sigla "Azione rivoluzionaria per il comunismo ~~una banda armata~~ tra Faillar Teofilo, Piccolo Renato, Pane Carmela, Martino Rocco, Piroch Wilhelm, Hartwig Gabriele, Pastelli David una banda armata (caratterizzata dal possesso di esplosivi munizioni, armi rinvenuti tra l'altro in Pisa il 9/2.2/78 e in Parma il 20/2/79) volta alla commissione del delitto di associazione sovversiva per sovvertire ~~zaria e della Forza pubblica di condurre nelle locali carceri giudiziario~~ violentemente gli ordinamenti economici e sociali costimandoli alle prescrizioni di legge. tutti nello Stato e ogni ordinamento giuridico e politico della società banda armata operante in vari luoghi tra cui Pisa, Parma, Firenze, fino al Febbraio 1979, vi partecipava attivamente.

A tale effetto richiediamo a tutti gli Ufficiali e Agenti di polizia giudiziaria e della Forza Pubblica di condurra nelle locali carceri giudiziarie ~~all'annullarsi alle~~ e prescrizioni di legge

Il Presidente
Firenze il 12 Febbraio 1980

I consiglieri

Giallonge Paolo
CORTE ASSISE DI FIRENZE

D. San Firenze 5

Firenze - Mozzon - 364

E' Come Autografo dell' originale
- 1 OTT. 1980

IL SEGRETARIO
(Raffaele Massaro)



14



2)

PROCURA DELLA REPUBBLICA - FIRENZE

5913/78

..... prot.

f. a n. del

t. N.

Firenze, li 17 sett. 1979

OGGETTO:

al sig. Giudice Istruttore
dott. V. TRICOMI

sede

Il P.M.:

esaminati gli atti del procedimento penale a carico di MARASTI Luigi;
NERI Stefano; BANDOLI Renato

i m p u t a t i

a) del delitto di partecipazione ad associazione sovversiva prevista dall'art. 270, 3° comma C.P. per aver partecipato, fra loro e con altre persone, allo stato non identificato, ad una associazione denominata " Reparti Comunisti di Combattimento" diretta a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali dello Stato. Fino ai primi di aprile 1977 in Pistoia e vari luoghi fra cui Firenze;

b) del delitto previsto dagli artt. 110 C.P., 6 legge n. 895/967, 13 legge n. 497/74 perchè, in concorso fra loro e con altre persone allo stato non identificato, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di incutere pubblico timore e di attentare alla sicurezza pubblica, in Firenze e Sesto Fiorentino, nelle prime ore del 14 dicembre 1976, facevano scoppiare ordini e materie esplosive in danno:

dalla Agenzia Immobiliare GALARDI sita in via Pisana:	ore 1,05 circa;
" " " EUROPA sita in viale Europa:	ore 1,10 circa;
" " " DELCONFER sita in via del Corso:	ore 1,30 circa;
" " " COVERCIANO sita in viale Verga 14:	ore 1,50 circa;
" " " CASELLINA sita in loc. Casellina, via Acciaiuoli 43:	ore 1,50 circa ;

nello stabile posto in Sesto Fiorentino viale Gramsci : ore 1,30 circa;
inoltre, della Mostra Magazzino di Ivano Tasselli in Pistoia;
del delitto continuato previsto dagli artt. 81 cpv., 110, C.P., 10, 12, 14





PROCURA DELLA REPUBBLICA - FIRENZE

.....prot.

if. a n. del

Firenze, li

Il N.

2

OGGETTO:

legge n. 497/4 perchè, in concorso fra loro e con altre persone non identificate, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nelle circostanze di tempo e luogo indicate al capo b, detenevano e portavano in luoghi pubblici esplosivi e involucri incendiari. Con la aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p. per aver commesso il fatto al fine di eseguire il delitto indicato nel capo che precede;

NERI, inoltre:

a) del delitto di furto aggravato previsto dagli artt. 624, 625 n. 7 C.P. perchè al fine di trarne profitto si impossessava di un apparecchio duplicatore marca Rex-Rotary mod. 650 sottraendolo dai locali della Facoltà di Economia e Commercio di Firenze fra il 16 e il 24 aprile 1976

O S S E R V A

nelle prime ore del 14 dicembre 1976 si verificarono, in Firenze, attentati, mediante l'impiego di ordigni e materie esplosive, alle Agenzie immobiliari Galardi, Europa, Delconfer, Coverciano, Casellina; in Sesto Fiorentino in danno dello stabile contrassegnato col numero civico 381 di Via Gramsci ^{adesso} sede varie associazioni turistiche ed associazioni professionali di categoria e, in Pistoia, in danno della mostra Magazzino-Mercato di Ivan Tasselli.

Sia in Firenze che in Pistoia gli attentati venivano rivendicati mediante la diffusione di ciclostilati che iniziavano con la frase " Stamane alle ore 4,30 sono state colpite alcune Agenzie Immobiliari ed Assicuratrici sul territorio Toscano" e terminavano con quella " COSTRUIAMO LA FRAZIONE ORGANIZZATA PER IL PARTITO COMBATTENTE"; in un ciclostilato rinvenuto in Firenze recava, inoltre, in calce, la scritta a mano "REPARTI COMUNISTI DI COMBATTIMENTO".

Le indagini svolte all'epoca sui fatti non ebbero esito e furono riprese a seguito di prove raccolte durante lo svolgimento del processo





4)

PROCURA DELLA REPUBBLICA - FIRENZE

.....prot.

f. a n. del

Firenze, li

L. N.

OGGETTO:

- 3 -

a carico di BANDOLI Renato e NERI Stefano, imputati di vari e gravi delitti correlati all'attività del gruppo eversivo "UNITA' COMBATTENTI COMUNISTE" (vedi sentenza, in atti, della Corte di Assise di Firenze 22/11/78).

Avvenne, infatti, che all'udienza del 14/11/78, nel dibattimento in corso innanzi alla Corte di Assise, fu sequestrata al NERI una lettera che egli dichiarò doveva esser fatta pervenire a MARASTI Luigi: questi era già stato perquisito, con esito negativo, all'epoca dell'arresto del BANDOLI e del NERI (marzo-aprile '77). A seguito della emergenza dibattimentale fu disposta una nuova perquisizione nei confronti del MARASTI ed in un piccolo appartamento, sito in Via Nazario Sauro di Pistoia (appartamento che, prima dell'arresto del NERI era in uso a questi e al Marasti e, dopo l'arresto del Neri, al solo Marasti e che era già stato perquisito il 4.4.77 col reperimento delle sole cose descritte nel relativo processo verbale) fu trovata, appunto nel corso della nuova perquisizione eseguita il 14/11/78, una matrice per ciclostilato col cui contenuto venivano rivendicati attentati ad Agenzie Immobiliari. Da qui la cattura del Marasti per il reato previsto dall'art. 270 C.P..

Si accertava, poi, che il contenuto della matrice era perfettamente identico a quello dei ciclostilati mediante i quali erano stati rivendicati gli attentati commessi, fra le ore 1,05 e le ore 1,50 circa del 14/12/76, a Firenze, Sesto Fiorentino e Pistoia: da qui le accuse, per le ragioni esplicitate nei provvedimenti e negli interrogatori, anche al Neri ed al Bandoli dei delitti previsti:

a)-dagli artt. 6 L. 895/67, 13 L. n. 497/74;

b)-dagli artt. 10, 12, 14, L. N. 497/74, oltre a quello di cui all'art. 270 C.P. già contestato al Marasti.

Nei confronti del Neri è stata elevata anche imputazione di furto aggravato, per le ragioni che saranno nel seguito chiarite.





PROCURA DELLA REPUBBLICA - FIRENZE

..... prot.

a n. del

Firenze, li

N.

OGGETTO:

- 4 -

Riassunto così; sinteticamente, lo svolgimento del processo, si espongono ora le considerazioni in base alle quali si ritiene che gli imputati debbano essere rinviati al giudizio della Corte di Assise.

Si è già detto dei vincoli che univano il Bandoli ed il Neri che, come ampiamente risulta dalla sentenza della Corte di Assise di Firenze, facevan parte, con altre persone non identificate, dell'associazione sovversiva "Unità Combattenti Comuniste". Tale organizzazione sulla quale, anche nell'estate del corrente anno, sono state sviluppate ~~delle~~ indagini dalla Magistratura romana a seguito della scoperta del cosiddetto "COVO DI VESCOVIO", fu oggetto di indagine da parte della Magistratura fiorentina nella primavera del 1977 e già allora, come si è ricordato, emersero collegamenti fra il Neri ed il Marasti, entrambi abitanti in Pistoia.

Orbene, a seguito delle indagini avviate nel corso del dibattimento del Novembre 1978, è risultato che sicuramente i tre imputati facevan parte, almeno al Dicembre '76, della formazione "REPARTI COMUNISTI DI COMBATTIMENTO", una delle tante che poi hanno agito sotto diverse sigle o che confluirono in organizzazioni più articolate quali, appunto, le Unità Combattenti Comuniste.

Le prove a carico del Marasti, oltre ai già ricordati collegamenti col Neri - resi particolarmente evidenti dal contenuto della lettera sequestrata - e, tramite questi, col Bandoli, possono così sintetizzarsi:

- egli era in possesso della matrice dalla quale furono tratti i ciclostilati rivendicativi degli attentati per cui è processo (si vedano,





6)

PROCURA DELLA REPUBBLICA - FIRENZE

..... prot.

a n. del

Firenze, li

N.

OGGETTO:

- 5 -

sul punto che i volantini con i quali furono rivendicati gli attentati, a Firenze, Sesto Fiorentino e Pistoia, vennero ottenuti con lo impiego della matrice sequestrata al Marasti in Via Sauro, le osservazione e conclusioni del perito Dott.ssa Giulia Del Conte Micheli: in particolare (carte 1-34 perizia 14/2/79);

- Appartiene al Marasti la grafia della sigla "REPARTI COMUNISTI DI COMBATTIMENTO" che compare in calce ai ciclostilati diffusi in Firenze dopo gli attentati del 14/12/76 (sul punto si vedano le conclusioni della perizia 14/2/79);

- Il rilievo sopra esposto vanifica la tesi difensiva del Marasti, secondo la quale Egli nulla sapeva della matrice rinvenuta in Via Sauro, il cui possesso, dunque, doveva essere attribuito, semmai, al solo Neri che in passato disponeva, con lui, dell'appartamento, tesi difensiva questa, già inficiata, del resto, dalla considerazione che nella perquisizione operata il 4/4/77, la matrice del ciclostile non era stata trovata: segno è, pertanto, che essa era nella disponibilità del Marasti che, da altro luogo, la trasferì, dopo quella perquisizione, in Via Nazario Sauro e cioè in un appartamento ritenuto, ormai, sicuro.

Per quanto attiene al Neri prove di responsabilità emergono, circa i reati di partecipazione ad associazione sovversiva, esplosioni al fine di incutere pubblico timore, porto e detenzione di materiale esplosivo, oltre da quanto ~~si~~ si è sopra esposto, anche dal contenuto del verbale di confronto col Marasti del 10.1.79, nel corso del qua-





7)

PROCURA DELLA REPUBBLICA - FIRENZE

..... prot.

rif. a n. del

Firenze, li

M. N.

OGGETTO:

- 6 -

le lo stesso Neri si assunse la "responsabilità della matrice" sequestrata in Via Sauro.

Il Bandoli, infine, si è sempre rifiutato di rispondere alle domande: anch'egli, peraltro, dati gli accertati rapporti col Neri e col Marasti nel particolare settore della lotta armata, dovrà essere rinviato a giudizio.

Come si è detto nei confronti del Neri è stata elevata anche l'imputazione di furto aggravato (vedi interrogatorio 4.4.79): ed infatti in Via Sauro furono trovati, in uno con la matrice, fogli della facoltà di Economia e Commercio di Firenze frequentata dal Neri e sottratti, con varie altre cose, fra cui un apparecchio duplicatore Rex-Rotary mod. 650, rinvenuto dopo l'arresto del Neri e precisamente il 27 maggio 1977 in possesso di persone aderenti a movimenti evversivi. Orbene la perizia espletata per accertare se i ciclostilati rivendicanti gli attentati furono estratti con quel duplicatore ha dato esito positivo (vedi perizia 12/5/79).

Tale prova, oltre ad evidenziare una chiara responsabilità a carico del Neri per il reato di furto, è un ulteriore elemento dal quale si trae la prova della riconducibilità agli imputati degli attentati in esame

P.Q.M.

si chiede che il Sig.G.I. voglia:

-ordinare il rinvio a giudizio di Marasti Luigi, Bandoli Renato, Neri Stefano innanzi alla Corte di Assise di Firenze affinché rispondano





81

PROCURA DELLA REPUBBLICA - FIRENZE

..... prot.
rif. a n. del
il. N.

Firenze, li

OGGETTO:

- 7 -

dei reati loro contestati, adottando i provvedimenti di separazione richiesti in data 29/1/1979.

IL P.M. P.L.VIGNA Sost.

10 h. 10/11

Vest.

*in deposito in ...
Et. 13/2/79*

*20-9-79 fatti altri dep.
richiesti ...
Canon ...
...
Canon*

CORTE ASSISE DI FIRENZE
p. San Firenze 5

*E' come Carboni dell'originale.
Firenze*

OTT. 1980
SECRETARIO
(Gustavo Messaro)
[Signature]



ORDINANZA
del Giudice Istruttore

55/79-A



24)
Affogliaz. N. 

Il Giudice Istruttore del Tribunale Civile Penale di FIRENZE

ha pronunciato la seguente **ORDINANZA** nel procedimento penale

C O N T R O

- 1) BANDOLI RENATO nato a Bagnacavallo il 8.9.1953 -
ATTUALMENTE DETENUTO per questa e per a/c/ Casa
Circondariale di ~~Murax~~ Asinara
- 2) NERI STEFANO nato a Pistoia il 27.7.1953 ATTUAL-
MENTE DETENUTO per questa e p.a.c. a Nuoro
- 3) MARASTI LUIGI nato a Pistoia il ~~XX~~ 18.9.1952 e
ATTUALMENTE DETENUTO A PISA

I M P U T A T I:

- a) del delitto di partecipazione ad associazione sov-
versiva prevista dall'art.270,3° Comma C.P., per
aver partecipato, fra loro e con altre persone, al-
lo stato non identificate, ad una associazione de-
nominata " Reparti Comunisti di Combattimento", di-
retta a sovvertire violentemente gli ordinamenti
economici e sociali dello Stato.
- Fino ai primi di aprile 1977 in Pistoia e vari luoghi
fra cui Firenze;
- b) del delitto previsto dagli artt.110 C.P.,6 Legge
n.895/967, 13 legge ,/497/74 perchè, in concorso
fra loro e con altre persone allo stato non identifi-
cate, con più azioni esecutive del medesimo disegno
criminoso, al fine di incutere pubblico timore e di
attentare alla sicurezza pubblica, in Firenze Sesto
Fiorentino, nelle prime ore del 14 dicembre 1976, fa-
cevano scoppiare ordigni e materie esplodenti in dan-
no:
- della Agenzia Imm. GALARDI sita in via Pisana: ore 1,05 c
circa;



della Agenzia Immob. EUROPA sita in viale Europa: ore 1,10 circa
" " DELCONFER " " del Corso: ore 1,30 "
" " COVERCIANO " " Verga 14, ore 1,50 circa
" " " CASELLINA sita in loc. Casellina via Acciaio-
li, 43: ore 1,50 circa:

- dello stabile posto in Sesto Fiorentino viale Gramsci; ore 1,30 c
e, inoltre, della Mostra Magazzino di Ivano Basselli in Pistoia;

c) del delitto continuato previsto dagli artt. 81 cpv. 110, C.P.,
10, 12, 14 Legge n. 497/4 perchè, in concorso fra loro e con al-
tre persone non identificate, con più azioni esecutive del me-
desimo disegno criminoso, nelle circostanze di tempo e luogo
indicate al capo b, detenevano e portavano in luogo pubblico e
esplosivi e involucri incendiari.

Con la aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P. per aver commesso il
fatto al fine di eseguire il delitto indicato ~~nel~~ capo che prece-
de.

NERI, inoltre:

d) del delitto di furto aggravato previsto dagli art. 624, 625 n. 7
C.P., perchè al fine di trarne profitto si impossessava di un
apparecchio duplicatore marca Rex-Rotary mod. 650 sottraendolo
dai locali della Facoltà di Economia e Commercio di Firenze fra
il 16 ed il 24.4.1976.



25)

Chiusa la formale istruzione, con la richiesta del P.M. di rinvio a giudizio davanti alla Corte d'Assise di Firenze di Bandoli Renato, Neri Stefano e ~~Marasti~~ Marasti Luigi, il Giudice Istruttore

OSSERVA

Nel corso del dibattimento, celebrato nell'autunno del 1978 davanti alla Corte d'Assise di Firenze, contro Bandoli Renato e Neri Stefano, a quest'ultimo veniva sequestrata una lettera indirizzata "Cari Compagni", contenente osservazioni e proposte sulla lotta armata. Il Neri dichiarava che tale lettera ~~aveva~~ doveva essere consegnata a Marasti Luigi, che ne avrebbe dovuto curare la diffusione. Lo stesso Marasti era l'autore, assieme ad altri, di un volantino sulla "repressione" che in quei giorni ~~era stato~~ ^{veniva} distribuito in Firenze.

Sottoposta a perquisizione i locali di un piccolo appartamento, che il Marasti conduceva in locazione a Pistoia in Via Nazario Sauro, appartamento che era stato perquisito nell'aprile 1977, in occasione delle indagini sul gruppo eversivo capeggiato dal Bandoli e dal Neri in quanto era, a quel tempo, anche nella disponibilità di quest'ultimo. Nel corso dell'ultima perquisizione veniva rinvenuta e sequestrata la matrice di un volantino, fatto rinvenire a seguito di telefonata ad un quotidiano, ~~che rivendicava~~ il 14.12.76, che rivendicava una serie di attentati compiuti poche ore prima ai danni di agenzie immobiliari in Firenze, Sesto Fiorentino e Pistoia.

Tratto in arresto il Marasti, questi ~~si giustificava asserendo~~ negava ogni addebito attribuendone l'appartenenza della matrice al Neri, che presumibilmente l'avrebbe portata ^{nei locali} ~~nell'abitazione~~ di Via Nazario Sauro prima del suo arresto.

Le perizie grafotecniche esperite accertavano che ~~con quella~~ ~~matrice~~ dalla matrice in sequestro erano stati riprodotti i volantini diffusi e rivendicanti gli attentati. Mentre una prima perizia aveva concluso negativamente sull'appartenenza al Marasti della scritta a penna "Reparti Comunisti di Combattimento", una seconda perizia concludeva invece positivamente.

Così in breve delineati i fatti di causa osserva il Decidente che sussistono sufficienti elementi probatori per il rinvio a



26)

Comunisti ~~Combattenti~~ di Combattimento". Il contrasto con altro elaborato peritale della Franca Brunelli Massetani è più apparente che reale. Infatti anche quest'ultima ebbe a rilevare numerose identità grafiche tra la sigla in calce al Volantino e la scrittura del Marasti, pur concludendo che erano insufficienti per l'attribuzione certa al Marasti stesso delle dette scritte.

Le argomentazioni contenute nella perizia Conti Micheli appaiono però più congrue e consequenziali ~~È per quanto riguarda il~~
~~non è un fatto che l'ingegnere Conti Micheli ha~~
~~del resto una riprova dell'esattezza del giudizio formulato dalla~~
Del resto una riprova dell'esattezza del giudizio formulato dalla Conti Micheli lo si può trarre dalla stessa condotta del Marasti, il quale ebbe a rilasciare un saggio grafico palesemente artefatto, inserendovi anche un errore di ortografia assolutamente non usuale in lui (dagli appunti e dalla lettera inviata a questo G.I. risulta che il Marasti è uomo di media cultura capace di esprimersi correttamente e con proprietà di linguaggio).

Orbene non potrebbe spiegarsi siffatto tentativo di alterare la propria grafia se non con la consapevolezza ed il timore che un'indagine grafica avrebbe accertato individuato in lui l'autore della scritta a mano apposta in calce ai volantini fatti rivendere il 14.12.76 e rivendicanti gli attentati.

~~Da tali risultanze emerge conseguentemente~~ Siffatte risultanze sono sufficienti per il rinvio a giudizio del Marasti per l'imputazione sub b), per la conseguenziale imputazione sub c) e per quella sub a). Infatti, anche se è del tutto improvata una sua partecipazione ~~mater~~ nella materiale ~~commissione degli~~ esecuzione degli attentati, l'aver partecipato alla redazione del comunicato, che nell'immediatezza dei fatti criminosi li rivendicava, è indicativo della partecipazione del Marasti quanto meno all'organizzazione degli attentati stessi, dei quali la rivendica costituisce un momento essenziale.

Nulla quaestio sulla sussistenza dell'imputazione sub a) in quanto gli attentati erano estrinsecazione dell'attività di un'associazione diretta a sovvertire violentemente l'ordinamento dello Stato. Del resto lo stesso volantino è in tal senso di estrema chiarezza. A parte ciò la citata sentenza della Corte d'Assise ha ampiamente dimostrata la natura di associazione sovversi-



va delle "Unita Comuniste Combattenti" (successivi avvenimenti come l'uccisione del Procuratore della Repubblica di Frosinone, la scoperta del covo di Vescovio, la rapina al club Mediterranee, ecc. la qualificano meglio come banda armata), delle quali "i reparti comunisti di combattimento" non sono che una delle tante sigle usate per la rivendica di atti criminosi o comunque una emanazione. Ciò trova indiretta conferma anche nei libri sulla lotta armata sequestrati nell'aprile '77 in Via Nazario Sauro identici a quelli del covo di Via delle Rose.

Per siffatta partecipazione ad associazione sovversiva il Bandoli ed il Neri sono già stati condannati con sentenza di primo grado dalla Corte d'Assise di Firenze. Non trattandosi però di ~~giudizio-def-~~ sentenza passata in cosa giudicata non può trovare applicazione la norma dell'art 90 del C.P.P. Correttamente quindi va ~~pronunziato=il-rin~~ ordinato, il rinvio a giudizio anche per il Bandoli ed il Neri ed in tale fase, ove nelle more fosse passata in giudicato la ~~sentenza~~ del 22.II.78, potrà essere applicata la citata norma di cui all'art 90 C.P.P.. *Il New York è in parte a giudizio anche da il punto essenziale come no (1)* Le superiori considerazioni, che impongono il rinvio a giudizio del Marasti per tutti i reati ascrittigli, ~~ess+è~~ rendono ~~inac-~~ coglibile l'istanza di scarcerazione.

Per quanto riguarda la proposta istanza di concessione della libertà provvisoria, ^{o norma dell'art 412 C.P.P. dell'art 275-5-1925} ~~rileva-ques-~~ va rilevato che la patologia accusata dal Marasti non è tale da non poter essere curata nell'ambiente carcerario e da essere incompatibile in modo assoluto con il permanere della carcerazione preventiva. Va pertanto respinta anche siffatta istanza.

Va disposto infine lo stralcio degli atti relativi alla perquisizione e sequestro a carico di Capecci Giuliano e della Sede di Democrazia Proletaria di Pistoia ed i relativi atti vanno trasmessi al Procuratore della Repubblica di Pistoia per quanto di sua competenza ove ravvisi estremi di reato.

P.Q.M.

Visto l'art 374 C.P.P., in conformità delle richieste del P.M.,

ORDINA

il rinvio a giudizio davanti al ~~Tribunale di~~ alla Corte d'Assisi



26)

di Firenze di Bandoli Renato, Neri Stefano e Marasti Luigi per rispondere di tutti i reati loro in epigrafe ascritti. Rigetta le istanze di scarcerazione ed in subordine di concessione della libertà provvisoria avanzate nell'interesse di Marasti Luigi.

Ordina separarsi dal presente procedimento gli atti relativi alle perquisizioni eseguite nei confronti di Capechi Luigi e della sede di Pistoia di Democrazia Proletaria e trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia.

Firenze, 12 Novembre 1979

IL CANCELLIERE
Larosa Vincenzo



IL GIUDICE
(Dr. Vincenzo Larosa)

[Handwritten signature]

*(1) adottate: dalla signora Teresa di il
Volontario in oggetto fu pubblicata
duplicato con il rapporto redatto
presso le faculte di Economia e
Commercio, faculte frequentate dal
Neri.*

IL CANCELLIERE
Larosa Vincenzo



[Handwritten signature]

Depositata in cancelleria il 12. 11. 79



CORTE ASSISE DI FIRENZE
p. San Firenze 5

*E' Corte composta dall'onf:
nole -*

Firenze, - 1 OTT. 1980



IL SEGRETARIO
(Raffaele Masaro)

[Handwritten signature]



35

882

PROCURA DELLA REPUBBLICA - FIRENZE

AL SIG. GIUDICE ISTRUTTORE (Dr. Corrieri)

S E D E

E' pacifico che nessun problema si pone circa l'attribuzione dell'assassinio del dr. Vittorio Occorsio al Movimento politico Ordine Nuovo.

Pier Luigi Concutelli, condannato dalla Corte di Assise di Firenze quale esecutore materiale, aveva dichiarato (verb. 13.2.77): "è stato Ordine Nuovo ed io appartengo ad Ordine Nuovo. L'esecutore materiale del fatto non ha importanza. Mi sento responsabile come lo sarebbe qualsiasi militante del Movimento, in quanto ne condivido le posizioni dottrinali e la azione".

Si tratta di affermazioni così decisamente volte a rendere indiscutibile che la condanna a morte e l'esecuzione dello omicidio sono state volute da detto movimento, che si pretende perfino di porre in secondo piano se non addirittura ~~nel~~ piano dell'irrilevanza la figura dell'esecutore materiale.

Il volantino rinvenuto ~~sul~~ corpo del dr. Occorsio riflette lo spirito di tali affermazioni parlando di un Tribunale del M.P.O.N. che ha giudicato e condannato a morte il magistrato Occorsio, "colpevole di avere servito la dittatura democratica perseguitando i militanti di Ordine Nuovo e le idee di cui questi sono portatori".

Il foglio di lotta ordinovista dal titolo "Ordine Nuovo di fronte al dopo Occorsio", pervenuto da Madrid alla redazione milanese di Panorama, datato 1.10.76, ribadisce a chiare note la paternità ordinovista dell'omicidio: "...riteniamo cosa assurda avanzare dubbi sulla paternità dell'attentato"... "Occorsio si era identificato con la volontà persecutoria del regime contro la giovane rivoluzione ordinovista"... "un movimento rivoluzionario autentico non può tollerare la presenza di questi Torquemada sulla sua strada. Pena la perdita della credibilità politica". "Ucciso quindi...per una esigenza vitale del processo di sviluppo del movimento ordinovista".

Si tratta quindi soltanto di stabilire chi di Ordine Nuovo ha voluto, deciso la morte di Occorsio e mandato Concutelli ad uccidere. In particolare se i mandanti siano identificabili negli imputati Clemente Graziani, Salvatore Francia, Elio Massagrande; Eliodoro Pomar, Marco Pozzan e Gaetano Orlando, cui il delitto è stato contestato con mandato di cattura 10.6.77.

Sembra doversi sgombrare il campo sia dall'ipotesi che Concutelli abbia agito di sua iniziativa arrogandosi il diritto, quale comandante militare, di rappresentare e coinvolgere l'intero movimento (del resto nel contenuto del volantino rinvenuto sul corpo di Occorsio è esattamente distinto il momento deliberativo dell'omicidio da quello esecutivo), sia dalla ipotesi che il Tribunale speciale che ha preso la decisione fosse composto da elementi di secondo piano e prescindente dagli elementi più rappresentativi e responsabili del M.P.O.N.

./.





883

PROCURA DELLA REPUBBLICA - FIRENZE

- 2 -

L'omicidio del Dr. Occorsio determinava sì vasta risonanza e, sul piano politico, sì rilevanti conseguenze ed implicazioni per il M.P.O.N., che non è possibile pensare ad un crimine di tale gravità al di fuori della volontà dei responsabili del movimento, di coloro cioè che ne sono al vertice.

Non è, questa, soltanto una conclusione giustificabile sul piano della logica. Se si legge attentamente quel "foglio di lotta ordinovista" pervenuto a Panorama, la cui paternità è inequivocabilmente da attribuire a coloro che dirigono il movimento (il documento è al tempo stesso una apologetica motivazione dell'omicidio ed una lezione di strategia politica ed operativa impartita dall'ufficio politico-cioè dalla direzione- agli ordinovisti), si rileva chiaramente che il vertice del Movimento stesso, così come intende gestire il "dopo Occorsio", ha gestito l'assassinio del Magistrato.


"Un movimento rivoluzionario autentico non può tollerare la presenza di questi Torquemada sulla sua strada".
"Occorsio è stato ucciso per una esigenza vitale del processo di sviluppo del movimento ordinovista".

Ebbene, non v'è chi non veda che se era il movimento nel suo insieme che non poteva tollerare sulla sua strada la presenza e l'attività del Magistrato Occorsio e se l'omicidio rientrava in una esigenza vitale del processo di sviluppo di Ordine Nuovo, non pare dubbio che non poteva non riguardare i dirigenti la responsabilità e la scelta di una iniziativa clamorosa che soddisfacesse siffatta esigenza ed al tempo stesso servisse, come è detto in altra parte del documento, da "cassa di risonanza".

"La mattina del 10 luglio" - si legge nel documento - "Ordine Nuovo ha fatto una scelta. Ha raccolto la sfida... sul piano dello scontro frontale"... "Dobbiamo ora essere capaci di imboccare la strada giusta... che ci dischiude il dopo Occorsio". "In ordine a questo problema la responsabilità che grava sulle spalle dell'Ufficio Politico è immensa. Sovente è più difficile gestire un successo che il venir fuori da una sconfitta".

E' assurdo immaginare che un movimento politico, quel movimento che assume di avere voluto uccidere per una esigenza vitale del proprio sviluppo, abbia fatto "una scelta", quella scelta dello scontro frontale, senza che la stessa fosse stata maturata e decisa dai capi responsabili. Se è stata una scelta di Ordine Nuovo, lo è stata del suo apparato organico, non certo dei cosiddetti "cani sciolti", che, in quanto tali, cioè nocivi al movimento, non potevano investire l'intero movimento di una sì pesante responsabilità anche solamente politica ed obbligare l'apparato dirigenziale (l'Ufficio Politico) ad assumerla. Del resto, il documento, parlando di "gestione del successo", è chiaramente a vedere che l'operazione era nel programma del movimento e che sul suo successo si

./.





884

OCURA DELLA REPUBBLICA - FIRENZE

- 3 -

contava per gestirne gli effetti in conformità delle ragioni (processo di sviluppo del movimento) che l'avevano motivata. E il programma lo fanno i responsabili dell'Ufficio Politico. Se così non fosse apparirebbero del tutto assurde le seguenti affermazioni contenute nel solito documento: "Il 10 luglio Ordine Nuovo ha fatto una scelta di qualità. Il movimento è passato da una fase politico-culturale ad una fase politico-militare. Il che comporta nuovi livelli di responsabilità per i dirigenti ma anche una ferrea disciplina per i militanti". Sono espressioni di un significato inequivoco: in Ordine Nuovo è maturata una scelta, il passaggio alla fase politico-militare (si noti, "fase politico-militare", espressione che implica appunto la gestione dell'attività militare da parte dell'Ufficio politico). E' una scelta globale, è la scelta di Ordine Nuovo, quindi di coloro che ne impongono il programma e la strategia. Non la scelta di frange isolate ed anonime, che avrebbero l'effetto semmai di produrre elementi di perturbamento del movimento, quali si paventano in altra parte del documento, giammai l'effetto di dare ad esso, come si proclama con riguardo al significato dell'assassinio di Occorsio, un nuovo volto politico e strategico.

Proprio perchè scelta maturata dai capi responsabili di Ordine Nuovo, questi, forti del successo che tale scelta ha prodotto, successo di cui avevano bisogno per rivitalizzare il movimento e per riconquistare essi stessi credibilità, avvertono i militanti di prendere atto del "loro nuovo livello di responsabilità", assunto col clamoroso assassinio, e di far corrispondere una "ferrea disciplina" da finalizzare alla gestione di quel successo per una ripresa di sviluppo del movimento.

Segue, nel documento, tutta una lunga esposizione sul programma per dimostrare che l'assassinio e la vendetta indiscriminati però non rientrano nella strategia globale del movimento, che l'omicidio di Occorsio non deve portare ad entusiasmi eccessivi e tali da scatenare "i cani sciolti" né una caccia all'uomo col rischio di alienarsi l'opinione pubblica. Ma si aggiunge: "esiste effettivamente la necessità di dare a tutto il movimento una opportuna cassa di risonanza." "Da qui il ricorso di tanto in tanto ad azioni esemplari"... data "l'intenzione già manifestata dai mercenari della repressione di ricorrere a metodi non ortodossi di lotta", con la conseguenza di "rendere ancora più arduo lo scontro frontale". E si minaccia alla fine esplicitamente di ricorrere ad "eventi espliciti e persuasivi" contro quei magistrati che avessero intenzione di tenere giovani ordinovisti come ostaggi e farli morire in carcere", e si ribadisce che "Ordine Nuovo darà "risposte esemplari e definitive" a quelli dei "servizi di sicurezza" che agissero nei confronti degli ordinovisti con metodi non ortodossi.

./.





885

OCURA DELLA REPUBBLICA - FIRENZE

- 4 -

Con ciò rivelando che il caso Occorsio per Ordine Nuovo non è da ritenere un caso isolato ed eccezionale ma che il Movimento è in grado di gestire altri casi analoghi se e quando, come per Occorsio, fosse costretto per analoga esigenza vitale del movimento stesso. Il che ancora dimostra la pretestuosità del contenuto del documento anonimo datato 1.11.77 (palesamente attribuibile al capo di Ordine Nuovo), pervenuto al G.I., nel quale si cerca di spiegare che Ordine Nuovo col documento spedito a Panorama si era voluto assumere soltanto la responsabilità politica dell'omicidio del Dr. Occorsio per fini organizzativi del Movimento e per evitare la caccia all'uomo ~~full~~ all'onda dell'entusiasmo provocato negli ordinovisti dal successo di quell'attentato.

A quest'ultimo proposito va rilevato che il documento 1.11.77 è successivo alla procedura di estradizione degli imputati, ed è logico ritenere che questi (il Graziani in particolare), a conoscenza ormai degli elementi di accusa, consapevoli della rilevanza di quel foglio di lotta ordinovista fatto pubblicare da Panorama, abbiano cercato di correre ai ripari con una interpretazione (di tale documento) di comodo e pretestuosa.

Se così è, non può non conseguire che l'omicidio del ~~Dr.~~ Occorsio è stato voluto dal Vertice di Ordine Nuovo e che i capi del movimento ne sono stati i mandanti.

Clemente Graziani ed Elio Massagrande sono pertanto certamente responsabili, l'uno essendo l'indiscusso capo storico del movimento, il segretario politico, l'altro il Commissario politico, come risulta in atti attraverso i rapporti della Polizia ed anche attraverso le dichiarazioni di Concutelli e Ferro condannati quali esecutori materiali. *

Significativo che nessuna smentita sia stata fatta da costoro allorchè "subito dopo l'omicidio (come si legge nel documento fatto pervenire a Panorama) i caporioni della repressione democratica non hanno avuto esitazione nel riconoscere l'autenticità del messaggio con cui Ordine Nuovo si attribuiva l'attentato". Anzi con l'uso di tali espressioni non solo Ordine Nuovo non ha dato smentita ma ha confermato la paternità ordinovista dell'assassinio. Ed è significativo che Concutelli, interrogato in proposito (vedi interr. 26.6.77), si sia così espresso: "Le operazioni militari sono di esclusiva competenza del comandante militare e non è detto che il segretario ed il commissario politico ne debbano avere preventiva ~~conoscenza~~ conoscenza; per questo non v'è stata una dichiarazione pubblica".

E' da respingere come assurda l'ipotesi che un fatto quale quello in esame, di significato altamente politico ("cassa di risonanza" necessaria a tutto il movimento) che coinvolge in modo radicale la struttura politico-culturale-strategica del movimento, possa essere indicato quale semplice operazione militare di "esclusiva competenza" del comandante militare, il quale invece per definizione è colui che ese-





886

OCURA DELLA REPUBBLICA - FIRENZE

- 5 -

gue le deliberazioni del vertice politico ed è responsabile unicamente di quella che possiamo chiamare scelta di strategia operativa.

Inoltre il fatto stesso che ~~si~~ l'esecuzione della c.d. sentenza di morte sia stata attuata dal Comandante militare, a livello quindi di responsabilità di vertice, dimostra che l'attentato aveva appunto il vertice del movimento come momento decisionale.

Infine il modo tutt'altro che categorico con cui il Concutelli ha accennato all'ipotesi di estraneità del Segretario e del Commissario politico ("non è detto che ne debbano avere preventiva conoscenza") rivela proprio l'intenzione del Comandante militare di non avventurarsi in una affermazione di certezza che sarebbe stata in palese conflitto, oltre che con la realtà dei fatti, con la logica più elementare.

V'è inoltre un volantino di Ordine Nuovo a c.203, ~~nel~~ quale si respinge sdegnosamente ^{con} che il M.P.O.N. abbiano qualcosa a che fare gente come Eliodoro Pomar, Marco Pozzan e Gaetano Orlando (e in effetti Pomar è del Fronte Nazionale, Pozzan del gruppo Freda e Orlando del gruppo Fumagalli-M.A.R.), implicitamente ribadendo così che, essendo stato voluto l'omicidio del Dr. Occorsio da Ordine Nuovo, questo va attribuito agli ordinovisti e soltanto a loro. Il volantino segue il mandato di cattura che indica come mandanti non soltanto Graziani, Massagrande e Francia (ordinovisti) ma anche Pomar, Pozzan ed Orlando. Ci si preoccupa dunque di respingere la corresponsabilità di questi ultimi, ma implicitamente si accetta quella degli altri cui il mandato di cattura è rivolto.

Le considerazioni che precedono trovano conforto in una serie di elementi di indubbia rilevanza probatoria.

L'omicidio è stato deciso in Spagna. In Spagna erano rifugiati gli imputati. Collegamenti e contatti tra loro traspaiono in abbondanza dalle carte processuali. L'unico che non vive stabilmente in Spagna è Graziani. Ma frequenti viaggi risultano fatti da costui da Londra a Madrid e ritorno. Vi sono agli atti prove di presenze di costui (biglietti di aerei e ricevute di cambio valuta: vedi, tra l'altro c.280). Uno di questi biglietti, di data attorno all'epoca dell'omicidio Occorsio, darebbe addirittura la presenza di Graziani a Roma proprio nei giorni dell'omicidio. Ed è significativo che il Concutelli in proposito (verb. 16.6.77) abbia dichiarato "non essere vera la presenza di Graziani a Roma perchè costui era in Corsica". Affermazione, dicevamo, significativa in quanto dimostra il collegamento esistente tra Concutelli e Graziani, i quali evidentemente erano al corrente dei rispettivi movimenti. E non poteva essere altrimenti per quelle esigenze di comunicazioni che l'importanza dell'attentato implicava.

Collegamenti tra Concutelli e Graziani hanno come base anche la Corsica. Viaggi di Concutelli in Corsica sono accertati. Egli e Ferro risultano in Corsica nel 1975 e nel 1976.

./.





887

COURA DELLA REPUBBLICA - FIRENZE

- 6 -

Essi facevano capo a Pugliese Giuseppe (uno degli imputati di favoreggiamento nel processo già celebrato in Assise contro gli esecutori materiali). Lo stesso per quanto riguarda Graziani, dal quale è accertato un incontro col Pugliese a Bastia nel luglio del '76; è il biglietto relativo a tale viaggio che rivela la presenza di Graziani a Roma, come si diceva, attorno ai giorni dell'omicidio.

Dunque Graziani aveva contatti frequenti coi suoi ordinovisti prima e all'epoca dell'omicidio, o recandosi in Spagna, dove erano Massagrande, Francia e gli altri ordinovisti, o recandosi in Corsica, dove fungeva da collegamento, tra i vari militanti di Ordine Nuovo, il Pugliese.

In Spagna, dove quasi tutti gli ordinovisti erano rifugiati e dove quindi è logico che esistesse il centro politico e la base operativa di Ordine Nuovo, venne certamente deciso, organizzato e preparato l'omicidio del Dr. Occorsio. In Spagna, in un appartamento di via A. Del Bono furono trovati documenti falsi di ordinovisti e, non a caso, fotografie sciolte anche di Graziani e Concutelli, evidentemente da servire per altri documenti falsi. Elemento questo sintomatico perchè conferma, da un lato, il collegamento di Graziani con gli altri ordinovisti in Spagna, dall'altro, che in Spagna esisteva la base cui i rifugiati facevano capo per ogni esigenza concernente il movimento ed i suoi militanti.

Vé va trascurato che l'Ingram con cui fu ucciso Vittorio Occorsio proveniva dalla Spagna. Si tratta di arma venduta da una ditta produttrice americana alla polizia spagnola. E' la prova più eclatante che l'omicidio fu deciso e preparato in Spagna. E chi erano gli ordinovisti in Spagna? Tra gli imputati certamente Massagrande e Francia. Con loro Graziani, che è capo di Ordine Nuovo, era, abbiamo visto, in costante collegamento. E con tutti costoro era in contatto Concutelli coi suoi viaggi in Spagna ed in Corsica.

Non è un caso altresì che la Spagna sia anche il paese di provenienza del documento pervenuto a Panorama: ulteriore dimostrazione che ogni iniziativa che investiva la responsabilità globale di Ordine Nuovo partiva da quel paese.

V'è poi la testimonianza di Bucciarelli. Questi ha riferito di confidenze fattegli da Gaetano Orlando in Venezuela. L'Orlando gli avrebbe detto che in Spagna era stato in contatto con Graziani, Massagrande, Pomar, Pozzan, e Francia e che "l'omicidio del Dr. Occorsio era stato deciso dal gruppo degli ordinovisti rifugiati in Spagna", esso Orlando compreso.

Esiste indubbiamente il problema del valore probatorio di tale testimonianza. Risulta chiaro dagli atti che il Bucciarelli era un confidente dei Carabinieri. Prese contatti con l'Orlando proprio per carpire notizie da riferire ai Carabinieri. Ma non sembra che tale circostanza legittimi necessariamente il sospetto di una testimonianza inattendibile. Semmai il problema si pone con riguardo al fatto che quella del Bucciarelli





888

OCURA DELLA REPUBBLICA - FIRENZE

- 7 -

do è una testimonianza "de relato". Egli riferisce fatti appresi a mezzo di persona con la quale il contatto, come si può immaginare, non poteva non risentire di quel minimo di diffidenza che suscita chi è praticamente uno sconosciuto, a mezzo di persona quindi con la quale il colloquio era evidentemente frastagliato e fatto di accenni ed allusioni, facile all'equivoco, specie da parte di chi, come il Bucciarelli, non era addentro ai fatti, ai personaggi ed all'ambiente di cui l'Orlando riferiva. Si pensi ad esempio al fatto che il Bucciarelli indica quali ordinovisti non solo Graziani, Massagrande e Francia, ma anche Pozzan, Pomar e Orlando che ordinovisti non sono. E' il segno di un colloquio tutt'altro che organico e circostanziato, avvenuto tra persone di ambienti diversi, di cui una, il Bucciarelli, ignorava tutto o quasi tutto delle distinzioni dei vari movimenti di destra, delle sigle di ciascun movimento, dei loro indirizzi e obiettivi politici e strategici.

Per il Bucciarelli in sostanza la destra extraparlamentare era Ordine Nuovo, il movimento più di spicco di cui aveva sentito parlare. E per converso è da ritenere che l'Orlando non si preoccupava di precisare e distinguere, e allo ignaro Bucciarelli parlava dei personaggi di destra, con cui aveva avuto contatti, accomunandoli genericamente nella sigla più importante dei movimenti di destra.

Si riflette che l'Orlando ignorava evidentemente lo scopo perseguito dal Bucciarelli che provocava quelle confidenze. Chiaro che, diversamente, o non avrebbe parlato o sarebbe stato preciso nei particolari distinguendo personaggi e movimenti e responsabilità.

Si riflette altresì che il contatto tra l'Orlando e Bucciarelli aveva avuto a pretesto (per il Bucciarelli) l'aiuto che l'Orlando sperava dal suo interlocutore in relazione al visto di entrata in Venezuela di cui Orlando aveva necessità; dal che è intuitivo un atteggiamento sostanzialmente esibizionistico dell'Orlando, il quale, avendo interesse ad accattivarsi la simpatia e la considerazione del Bucciarelli fattosi credere "uno dei suoi", tende a stimolare in lui tali sentimenti addirittura col presentare se stesso quale protagonista dei fatti dei quali lo metteva al corrente. Ciò che spiega l'apparente stranezza del fatto che l'Orlando abbia confidato al Bucciarelli di avere egli stesso fatto parte di quel Tribunale che aveva sentenziato la condanna a morte del Dr. Occorsio.

Se dunque la testimonianza Bucciarelli può essere giudicata insufficiente là dove appaia isolata e senza riscontri logici, assume certamente valore di conforto con riferimento a posizioni che abbiano anche in altri elementi una base di giudizio realistico e concludente.

./.





889

OCURA DELLA REPUBBLICA - FIRENZE

- 8 -

Orbene, le considerazioni fatte più sopra con riguardo a Graziani e Massagrande trovano indubbiamente sostegno nella testimonianza del Bucciarelli. Quando Orlando gli riferisce degli ordinovisti rifugiati in Spagna che hanno deciso la morte di Vittorio Occorsio, non può non riferirsi a quelli che di quel movimento sono i capi, ed è di essi che egli fa appunto al Bucciarelli espressamente i nomi.

Graziani e Massagrande, che, nell'ambito del M.P.O.N. avevano una posizione che implicava necessariamente responsabilità decisionali di fatti di estrema gravità e di rilevante portata politica quale l'omicidio del Dr. Occorsio, sono pertanto raggiunti da elementi di accusa sufficienti per un vaglio dibattimentale davanti alla Corte di Assise.

Incertezze suscita invece la posizione di Salvatore Francia, che pure è ordinovista, come emerge dalle informazioni di Polizia Giudiziaria e dagli stessi documenti di provenienza di Ordine Nuovo.

E' uno degli ordinovisti che Orlando ha indicato al Bucciarelli tra quelli che decisero l'uccisione di Occorsio. Il Francia ha peraltro lavorato nell'agenzia Import/Export ENIESCA, frutto, a quanto pare, di un periodo, sia pure breve, di collaborazione tra Ordine Nuovo ed Avanguardia Nazionale che vede Elio Massagrande e Stefano Delle Ghiaie impegnati in un tentativo di fusione dei loro rispettivi movimenti. E ciò fa ritenere che fosse un elemento di spicco di Ordine Nuovo.

Inoltre, come abbiamo più sopra rilevato, il volantino del M.P.O.N. di cui a pag. 203, fatto pervenire da tale movimento in risposta ai mandati di cattura ed alle richieste di estradizione di Graziani, Massagrande, Francia, Pomar, Pozzan ed Orlando, conferma, sostanzialmente accettandola, l'ipotesi accusatoria contro gli ordinovisti indicati dal Bucciarelli, quindi anche contro il Francia, preoccupandosi solo di tenere le distanze da Pomar, Pozzan ed Orlando, dei quali soltanto si dice che, non essendo ordinovisti, nulla hanno a che vedere con quanto appartiene alle decisioni ed alla azione di Ordine Nuovo.

Siffatti elementi legittimano il sospetto che Salvatore Francia facesse parte di quel vertice che, con Graziani e Massagrande, ha deciso l'assassinio del dr. Occorsio, ma non appaiono sufficienti per un inequivoco convincimento di effettiva partecipazione, tenuto conto, peraltro, che, come si è già detto, la testimonianza del Bucciarelli, indubbiamente valida conferma degli elementi di accusa contro i capi del M.P.O.N., non può essere considerata prova sufficiente a carico di coloro che, militanti o meno del movimento, non appaiono raggiunti da convincenti elementi di riscontro.

Quanto ad Eliodoro Pomar, Marco Pozzan e Gaetano Orlando si osserva:

Si tratta di elementi di estrema destra che però nulla hanno a che vedere con Ordine Nuovo. Il Pomar fa parte del

./.





890

CURA DELLA REPUBBLICA - FIRENZE

- 9 -

Fronte Nazionale, il Pozzan del gruppo Freda, l'Orlando del M.A.R., gruppi di struttura ed impostazione ideologica diverse. Unico elemento comune il fatto che questi tre imputati erano anch'essi rifugiati in Spagna. Non si può arguire lecitamente che l'essere di estrema destra e lo stato di rifugiati nello stesso paese, pur importando una certa istintiva solidarietà reciproca, possa avere accomunato programmi, ideologie, iniziative. Del resto unico tentativo di fusione è stato quello tra Ordine Nuovo ed Avanguardia Nazionale. Nulla emerge dagli atti che riveli analoghe iniziative tra i gruppi di detti imputati e Ordine Nuovo, anche se si rilevano frequenti contatti ed anche forme di collaborazione di una certa rilevanza: Pomar, ad esempio, è il tecnico che lavora in quella officina di via De Pelayo 39 installata insieme a Massagrande, per la produzione di armi, ed è l'autore dei relativi progetti. A quest'ultimo proposito però va detto che l'officina sarebbe stata installata verso l'autunno del '76, quindi alcuni mesi dopo l'omicidio del Dr. Occorsio.

Da rilevare inoltre che se è vero, come è vero, che Ordine Nuovo ha ucciso Vittorio Occorsio perchè questi con la sua istruttoria ne aveva provocato lo scioglimento e l'aveva costretto alla clandestinità, è chiaro che una tale movente era estraneo a Pomar, Pozzan ed Orlando.

Come spiegare allora la testimonianza di Bucciarelli che accusa costoro?

Si è più sopra già cercato di spiegare in che termini deve essersi svolto il colloquio tra Bucciarelli ed Orlando ed a quale possibilità di equivoci tale tipo di colloquio potesse portare.

Se si esamina comunque attentamente la deposizione del Bucciarelli si intuisce con sufficiente aderenza alla realtà che l'Orlando in sostanza confidò al Bucciarelli che i mandanti dell'omicidio di Vittorio Occorsio erano rifugiati in Spagna.

Ha dichiarato Bucciarelli: "Orlando mi disse che in Spagna era stato in contatto con Graziani, Massagrande, Francia, Pomar, Pozzan. Mi disse che l'omicidio Occorsio era stato deciso da quel gruppo di ordinovisti che ivi si era rifugiato e che, come sopra ho detto, era costituito da esso Orlando e dagli altri cinque sopra menzionati".

Come si vede, ciò che Orlando dice a Bucciarelli è che egli in Spagna aveva avuto contatto con alcuni estremisti di destra, e di essi fa il nome. Poi gli confida che l'omicidio di Occorsio era stato deciso dal gruppo degli ordinovisti rifugiati in Spagna.

Quando riferisce dei suoi contatti a Madrid l'Orlando cioè parla di "estremisti di destra", mentre quando parla dell'omicidio di Vittorio Occorsio specifica che la decisione è stata presa da "ordinovisti".

./.





891

OCURA DELLA REPUBBLICA - FIRENZE

- 10 -

Quando il Bucciarelli precisa che il gruppo di ordinovisti rifugiati in Spagna e che aveva deciso l'omicidio di Vittorio Occorsio era costituito da Orlando, Graziani, Massagrande, Pomar, Francia e Pozzan fa una affermazione che è sua e non dell'Orlando. E' in sostanza il Bucciarelli che afferma che il gruppo di ordinovisti che ha deciso l'omicidio era costituito da Graziani, Massagrande, Francia, Pomar, Pozzan ed Orlando stesso, mentre l'Orlando questi nomi li aveva fatti per indicare coloro ~~che~~ con cui aveva avuto contatti in Spagna.

D'altra parte, nè Orlando, nè Pomar, nè Pozzan erano ordinovisti, cosicchè è indubbio che l'Orlando, parlando del "gruppo ordinovisti" che aveva sentenziato la morte di Occorsio non poteva riferirsi a costoro.

E' vero che il Bucciarelli, a precisa domanda degli inquirenti, affermerà successivamente che proprio l'Orlando gli aveva precisato che del gruppo di ordinovisti che aveva deciso l'assassinio del dr. Occorsio facevano parte i personaggi tutti sopra menzionati, compreso lo stesso Orlando, ma, per le considerazioni sopra fatte in merito alla natura del colloquio tra i due, tale affermazione lascia alquanto perplessi e appare frutto di equivoco spiegabile con la intuibile superficialità delle indicazioni fornite dall'Orlando e con la ignoranza che il Bucciarelli aveva dell'ambiente su cui il colloquio verteva. Del resto, ripetesi, l'Orlando non poteva indicare se stesso, Pozzan e Pomar come ordinovisti.

Può concludersi pertanto che Orlando, Pomar e Pozzan devono andare prosciolti perchè manca la prova che abbiano commesso il fatto.

Per dovere di completezza var rilevato:

Per dimostrare che il Bucciarelli ha deposto il falso gli imputati, per bocca di Graziani che appare l'autore della lettera anonima fatta pervenire agli inquirenti dopo che erano state avviate le procedure di estradizione, mettono in evidenza, in tale lettera, che il Bucciarelli ha affermato di avere assistito ad un colloquio telefonico tra Orlando e la moglie di costui e ad altro colloquio telefonico tra Orlando e Pomar in data 28.4.77, circostanza quest'ultima, si sottolinea, assunta in quanto in tale data Pomar era detenuto.

Inoltre nella stessa lettera anonima si mette in evidenza che il Bucciarelli ha affermato di avere ~~annotato~~ tra i documenti esistenti nella valigia mostratagli da Orlando (lo stesso Orlando nella lettera 13.12.78 dà conferma di una valigia piena di documenti, riviste e giornali verso cui il Bucciarelli mostrava interesse) il proclama che spiegava i motivi della uccisione di Occorsio, mentre non sarebbe stato emesso alcun proclama.

Ebbene, il vero è che il Bucciarelli ha affermato soltanto di avere assistito al colloquio telefonico tra Orlando e la moglie, ma non di avere assistito ad altro colloquio tra

./.





892

OCURA DELLA REPUBBLICA - FIRENZE

- 11 -

Orlando e Pomar. Di questo colloquio è Orlando che gli riferisce. E per quanto riguarda il "proclama", inesattamente qualificato tale, appare evidente che doveva trattarsi di quel documento che in realtà spiega i motivi dell'uccisione di Occorsio e che Ordine Nuovo fece pervenire a "Panorama". E' un documento che, pur "riservato" ai militanti di "Ordine Nuovo", si ha però cura di far pubblicare da un diffuso periodico. Dunque poteva averlo l'Orlando, ed è più che naturale che questi lo indicasse al Bucciarelli come il documento con cui Ordine Nuovo spiegava "il perchè Occorsio".

Passando al delitto di ricettazione contestato a Francia Salvatore, Mascetti Maria, Campo Flavio, Tedeschi Mario, Benvenuto Pietro e Massagrande Elio, risulta dagli atti di rogatoria compiuti in Spagna:

A seguito di perquisizione eseguita nei confronti di Benvenuto Pietro, costui viene trovato in possesso di numerosi documenti, alcuni dei quali provento di furto e falsificati. Tra gli altri, un passaporto a nome Traverso Michele senza foto, un passaporto e patente a nome Carlo Cantoni ma con foto di Massagrande, un passaporto a nome Giampaolo Conegrati ma con foto di Mario Tedeschi, circostanza questa che è stata confermata dal Tedeschi, il quale ha aggiunto che si tratta di documenti che egli aveva acquistato in Italia e precisamente a Roma.

Da rilevare che è stato rinvenuto anche passaporto a nome Zuccolotto Diego con foto del Benvenuto e passaporto a nome Frau Emilio con foto del Tedeschi. Entrambi provento di furto. Il Tedeschi ha confermato di avere acquistato in Italia anche quest'ultimo documento. Per quanto riguarda quello intestato a Zuccolotto ma con foto del Benvenuto, questi ha dichiarato che allorchè, dopo il settembre '74 dovette fuggire dall'Italia, egli si era dovuto procurare un documento falso a Milano.

Per i predetti Benvenuto e Tedeschi dunque pacifica appare la prova della ricettazione con riguardo ai documenti di cui ai nn. 8, 9, 10, 12 e 13 del capo d'imputazione, rilevando peraltro, che Benvenuto è chiaramente responsabile di concorso nella ricettazione di tutti gli altri documenti falsificati di cui venne trovato in possesso. Il possesso di questi infatti è anche difoto sciolte (e di quelle di Concutelli e Graziani) dimostrano che egli era la persona che si occupava delle alterazioni in favore dei vari amici di estrema destra, ordinovisti o meno. Significativo che alcuni documenti fossero ancora senza fotografia. Egli dunque era d'accordo con i vari amici in relazione all'illecita acquisizione dei documenti, pronto ad alterarli secondo le esigenze di ciascuno.

Mascetti Maria, che pure ha tenuto una posizione negativa in Italia nell'interrogatorio reso al G.I., aveva tuttavia

./.





893

OCURA DELLA REPUBBLICA - FIRENZE

- 12 -

ammesso in Spagna (carte 20) che il passaporto portante la sua foto ma intestato ad Antonioni Ida (vedi n.4 del capo di imputazione) se lo era procurato "per poter entrare in Spagna". Quindi lo aveva ricettato in Italia.

Non vi è prova invece in ordine all'altro passaporto intestato ad Aldighieri Gemma (capo n.5), la cui foto non pare raffiguri ~~la fotografia della Mascetti~~ l'effigie della Mascetti. Nel documento peraltro sono indicate caratteristiche somatiche non corrispondenti a quelle indicate nel passaporto al nome di Antonioli Ida (colore degli occhi). Per l'imputazione di cui al detto numero 5 pare pertanto doversi prosciogliere la Mascetti perchè il fatto non sussiste.

Salvatore Francia, che venne trovato in possesso dei documenti di cui ai nn.1, 2 e 3 del capo d'imputazione ha confessato all'Autorità Giudiziaria Spagnola di esserseli procurati in Roma. Si tratta di patente, carta di identità e passaporto con foto del Francia ed intestati a Lattanzio Michele, tutti provento di furto, quindi ricettati dal Francia.

Anche Campo Flavio, in relazione ai documenti di cui ai nn.6e 7 del capo di imputazione ha dichiarato, sempre alla Autorità Spagnola, polizia prima ed Autorità Giudiziaria poi), di averli acquistati in Roma. Si tratta di passaporto rubato in Velletri a tale Notarnicola Umberto e di carta di identità rubata in Roma a tale Giandomenico Cipolla.

Elio Massagrande ha negato il reato, ma appare evidente che i due documenti con la sua fotografia trovati in possesso di Benvenuto Pietro (patente e passaporto intestati a nome di Santoni Carlo ed a questi sottratti in Roma rispettivamente il 20.10.76 ed il 23.11.76) -vedi nn.12 e 13 del capo di imputazione - non può che esserseli procurati egli stesso direttamente od a mezzo di terzi che agivano per suo conto.

I predetti vanno pertanto rinviati tutti a giudizio per rispondere della ricettazione loro contestata, con esclusione della imputazione di cui al n.5 e con esclusione altresì dell'imputazione di cui al n.11 relativa ~~al passaporto~~ alla carta di identità che si assume con foto di Ricci Mario.

In relazione appunto a Ricci Mario si osserva che non risulta dagli atti in possesso di chi sia stato trovato il documento intestato a De Micheli Carlo, nè mai il Ricci è stato interrogato. Ricaviamo dagli atti che il Benvenuto è stato perquisito e trovato in possesso dei documenti di cui si è detto e che Francia, Masciatti, Campo e Tedeschi vennero chi arrestato e chi fermato, ed in tale occasione trovati in possesso dei documenti falsificati. Ma di Ricci non si sa nulla nè che sia stato perquisito, nè che sia stato fermato o arrestato, e soprattutto non si conosce chi aveva il documento di cui gli si attribuisce il possesso e con chi egli fosse in contatto. Peraltro, non si sa se la foto nel documento raffiguri

./.





894

PROCURA DELLA REPUBBLICA - FIRENZE

- 13 -

il Ricci e ciò non è specificato nella relazione del Ministro della Giustizia Spagnola in allegato 3.

In mancanza di qualsiasi prova deve quindi pervenirsi al proscioglimento del Ricci perchè il fatto non sussiste.

Esaminando ora la posizione di Tisei Aldo Stefano, cui è stata inviata comunicazione giudiziaria in ordine al reato di rapina aggravata di una autovettura renault in danno di Bresciani Franco in Tivoli nella notte tra il 3 ed il 4 luglio '76 si rileva: l'autovettura che si assume rapinata dal Tisei sarebbe servita per l'omicidio del dr. Occorsio. Ebbene, il Bresciani venne in effetti rapinato di una autovettura, ma questa era una fiat 124 e non una renault, ed inoltre tale rapina avvenne in Roma e non in Tivoli.

Siffatte inesattezze e l'assoluta mancanza di prove che il Tisei alla data della rapina fosse in Roma non consentono di insistere in termini di esercizio dell'azione penale e si chiede pertanto decreto di archiviazione per assoluta mancanza di indizi.

Rimane da esaminare la vicenda relativa a Greco Eustachio. Come è noto costui ha fatto una serie di rivelazioni relative all'omicidio del dr. Occorsio che al rigoroso controllo fatto in istruttoria si sono rivelate del tutto fantasiose. Nessuno degli elementi riferiti dal Greco hanno trovato una benchè minima conferma. Inoltre la perizia grafica ha rivelato la falsità dei documenti che il Greco aveva prodotto a conforto delle sue rivelazioni.

Conseguentemente il Greco, mentre va prosciolto perchè il fatto non sussiste dal reato contestatogli con mandato di cattura 29 gennaio 1978 (introduzione, detenzione e porto illegale di armi), deve essere invece rinviato a giudizio per rispondere dei reati di autocalunnia e calunnia contestatigli con mandato di cattura 2 giugno '78.

P.Q.M.

Il P.M. chiede che la S.V., dichiarata chiusa la istruttoria formale, ordini il rinvio a giudizio di Graziani Clemente e Massagrande Elio davanti alla Corte di Assise di Firenze per rispondere dei reati loro contestati con mandato di cattura 10.6.77 (omicidio in danno del dr. Vittorio Occorsio ed introduzione, detenzione e porto illegale di arma da guerra); dichiarari non doversi procedere, in ordine agli stessi fatti, nei confronti di Francia Salvatore per insufficienza di prove e nei confronti di Pomar Eliodoro, Pozzan Marco e Gaetano Orlando per non aver commesso il fatto; ordini il rinvio a giudizio di Francia Salvatore, Mascetti Maria, Campo Flavio, Tedeschi Mario, Benvenuto Pietro e Massagrande Elio per rispondere del reato di ricettazione loro contestato con mandato di cattura 26.5.77 (escluse le imputazioni di cui ai nn. 5 e 11);

./.



895



PROCURA DELLA REPUBBLICA - FIRENZE

- 14 -

- dichiarati non doversi procedere contro Mascetti Maria e Ricci Mario in ordine ai reati di ricettazione di cui ai nn.5 e rispettivamente 11 del capo di imputazione perchè il fatto non sussiste;
- dichiarati non doversi promuovere l'azione penale nei confronti di Tesi Aldo Stefano in ordine al reato di rapina aggravata in danno di Bresciani Franco per manifesta infondatezza della denuncia;
- dichiarati non doversi procedere nei confronti di Greco Eustacchio in ordine al reato di introduzione, detenzione e porto illegale di armi (ordine di cattura 19.1.78) perchè il fatto non sussiste;
- ordini il rinvio a giudizio di esso Greco Eustacchio per rispondere dei reati di autocalunnia e calunnia di cui al mandato di cattura 2.6.78.

Firenze, li 19/9/1979

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
-dr. Antonino Guttadauro Sost.-

Antonino Guttadauro

*di deposito presso gli uffici
in deposito.*

Firenze 21 OTT. 1979

IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dr. A. Guttadauro)

Antonino Guttadauro

CORTE ASSISE DI FIRENZE
p. San Firenze 5

3 OTT. 1979

- x 1 originale qui
- x 1 " Roma
- x 1 avviso Brescia
- x 1 " Cometa Terme
- x 1 " Torino
- x 1 " Bologna
- x 1 " Varese
- x 1 " Napoli

*E' copia conforme all'originale.
Firenze - 1 OTT. 1980*



IL SEGRETARIO
(Raffaele Massaro)

Massaro

CA DEL GIUDICE ISTRUTTORE

contestuale ORDINANZA



Affogliaz. N. 901

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di FIRENZE

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento penale
con contestuale ORDINANZA

37/77A Reg.

CONTRO

- 1) GRAZIANI CLEMENTE, nato a Roma il 17.3.1925, già
ivi residente; in atto latitante;
- 2) MASSAGRANDE ELIO, nato ad Isola Rizza (Ve) il
25.5.1942; già residente in Verona; in atto latitante;
- 3) FRANCIA SALVATORE, nato a Margherita di Savoia (Fg)
l'8.3.1938, già residente in Torino; in atto lati-
tante;
- 4) POMAR ELIODORO, nato a Palermo il 18.12.1923, già
residente a Varese; in atto latitante;
- 5) POZZAN MARCO, nato a Santorso il 23.4.1926, resi-
dente in Limena (Pd) Via Rosselli 14;
- 6) ORLANDO GAETANO, nato a Novara di Sicilia il 2.1.30,
già residente in Milano; in atto latitante;
- 7) MASCETTI MARIA, nata a Monvalle il 5.2.1941, resi-
dente ivi Via Montenero 56, ove ha eletto domicilio;
- 8) CAMPO FLAVIO, nato a Scutari il 29.5.1949, già
residente in Roma Via Cerveteri 8; in atto irrepe-
ribile;
- 9) TEDESCHI MARIO, nato a Roma il 9.4.1937, ivi resi-
dente Via G. Bruno 47; in atto irreperibile;
- 10) BENVENUTO PIETRO, nato a Pieve Ligure il 3.8.1948;
senza fissa dimora; in atto irreperibile;
- 11) RICCI MARIO, nato a Sansepolcro il 6.7.1949, resi-
dente in Trento Via T. Gerre 25; in atto latitante;

stata in Cancelleria

12 NOV. 1979

Il Cancelliere

avviso di che all'arti-

51 Cod. p. p.

Il Cancelliere

Fatta scheda

Fatta parcella

te - Mozzon - 1028

Con l'aggravante di aver commesso il reato per eseguire quello
di omicidio.



LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

12) TISEI ALDO, nato a Tivoli il 2.9.1957, ivi residente
Via Trieste 24;

13) GREGO EUSTACHIO, nato a Matera il 16.2.1943, residen-
te in Firenze Via dei Pilastri 39, notificato mandato
di cattura per questa causa il 19.1.78; il lib.provv.
il 12.6.78.

I M P U T A T I

8858

1
23

2450
4900
700
1000

8870



902

Graziani Clemente, Massagrande Elio, Francia Salvatore, Pomar Eliodoro, Pozzan Marco, Orlando Gaetano, Concutelli Pier Luigi, e Ferro Gianfranco:

1) del delitto di omicidio previsto dagli artt. 110, 575, 577 n. 3, 61 n. 10 C.P. perchè in concorso tra loro, cagionavano la morte del Dr. Vittorio Occorsio, sostituto procuratore della Repubblica in Roma, il Graziani, il Massagrande, il Francia, il Pomar, il Pozzan e l'Orlando deliberando la commissione di tale omicidio, la cui esecuzione veniva affidata a Concutelli Pier Luigi che la realizzava, in Roma il 10.7.76, esplodendo contro il predetto magistrato raffiche di colpi con una pistola mitragliatrice Ingram M. 10, operando per la preparazione e organizzazione del crimine con altre persone -fra cui Ferro Gianfranco- con le quali, fra l'altro, effettuava sopralluoghi, anche con la moto Guzzi rossa V7 targata TA/51638 di proprietà del Ferro e da questi messa a disposizione per tale scopo, al fine di individuare il luogo e il momento più opportuni per l'esecuzione del delitto, procurava e predisponendo l'autoveicolo Fiat 124 targata ROMA/974295 da utilizzare per la commissione del fatto e per la fuga, prendeva in affitto un appartamento in Via Clemente X n°5, che doveva servire da rifugio durante la preparazione e dopo l'esecuzione del delitto.

Con le aggravanti di avere agito con premeditazione e contro un pubblico ufficiale a causa dell'adempimento delle sue funzioni.

2) del delitto continuato di introduzione nel territorio dello Stato, porto e detenzione illegale di arma da guerra, previsto dagli artt. 110, 61 n. 2, 81 spv. C.P., 9, 10 e 12 Legge n°497/1974 perchè, in concorso tra loro ed altre persone allo stato non identificate, introducevano nel territorio dello Stato, detenevano e portavano in luogo pubblico, illegalmente, la pistola mitragliatrice Ingram M. 10 cal. 9 con relative munizioni.

In Roma il 10.7.1976 nonché in epoca precedente e successiva a tale data, fino al 22.10.76 per il Ferro e al 13.2.77 per il Concutelli e gli altri.

Con l'aggravante di aver commesso il reato per eseguire quello di omicidio.




903⁵

FRANCIA Salvatore, MASCETTI Maria, CAMPO Flavio, TEDESCHI Mario,
BENVENUTO Pietro, RICCI Mario, MASSAGRANDE Elio;

~~14444444~~

- b) del delitto continuato di ricettazione previsto dagli artt. 110, 112 n.1, 81 cpv., 648 C.P., perchè, in concorso tra loro ed eventualmente con altre persone, allo stato non identificate, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, acquistavano o comunque ricevevano, in Italia, fino ad almeno tutto l'anno 1976, conoscendone la illecita provenienza, i seguenti documenti, che venivano poi opportunamente falsificati:
- 1) patente di guida n. 9817345, apparentemente rilasciata dalla Prefettura di Roma il 21.3.1975 a Lattanzio Michele, provento di furto in danno dell'Ispettorato Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione, avvenuto in Roma fra il 6 e il 7 dicembre 1971, (documento sul quale veniva apposta la foto di Francia Salvatore);
 - 2) carta di identità n. 23404698, apparentemente rilasciata dal Comune di Roma il 12.5.76 a Lattanzio Michele, provento di furto commesso in danno del Comune di Saviano il 24.11.75 (documento sul quale veniva apposta la foto di Francia Salvatore);
 - 3) passaporto n. A409705, apparentemente rilasciato dal Consolato d'Italia a Gotenburg il 23.3.76 a Lattanzio Michele, provento di furto in danno del predetto consolato, avvenuto il 30.8.75 (documento sul quale veniva apposta la foto di Francia Salvatore);
 - 4) passaporto n. 11316030/P rilasciato a Milano il 6.6.47 ad Antonielli Ida, provento di furto commesso in danno della stessa Antonielli in Milano il 30.7.1975 (documento sul quale veniva apposta la foto di Mascetti Maria);
 - 5) passaporto n. 5091394 rilasciato dalla Questura di Venezia il 22.10.1969 ad Aldighieri Gemma, provento di furto commesso in danno della stessa Aldighieri in Marghera il 9.8.75 (documento sul quale veniva apposta la foto di Mascetti Maria);
 - 6) passaporto n. 8900560/P rilasciato dalla Questura di Roma il 16.5.1972 a Notarnicola Umberto, provento di furto commesso in danno del Notarnicola in Velletri nel 1975 (documento sul quale veniva apposta la foto di Campo Flavio);



904

- 7) carta di identità n°12918177 rilasciata dal Comune di Roma a Giandomenico Cipolla, provento di furto commesso in danno del predetto in Roma in epoca imprecisata (documento sul quale veniva apposta la foto di Campo Flavio);
- 8) passaporto n°B988351 rilasciato dalla Questura di Roma il 25.9.76 a Frau Emilio, provento di furto commesso in danno del predetto in Roma, in epoca imprecisata del 1976 (documento sul quale veniva apposta la foto di Tedeschi Mario);
- 9) passaporto n°8873691/P rilasciato dalla Questura di Milano il 3.6.1972 a Canegrati Giampaolo, provento di furto commesso in danno del predetto, in Verona il 15.7.1972 (documento sul quale veniva apposta la foto di Tedeschi Mario);
- 10) passaporto n°10233658/P rilasciato dal Vice Consolato d'Italia di Vienne l'11.2.74 a Zuccolotto Diego, provento di furto avvenuto in luogo e data imprecisata (documento sul quale veniva apposta la foto di Benvenuto Pietro);
- 11) carta di identità n°24658752 apparentemente rilasciata dal Comune di Firenze il 4.8.76 a De Micheli Carlo, provento di furto in danno del Comune di Tuglie avvenuto il 10.5.75 (documento sul quale veniva apposta la foto di Ricci Mario);
- 12) patente RM2212453 rilasciata dalla Prefettura di Roma il 23.2.76 a Cantoni Carlo, provento di furto commesso in danno del predetto in Roma il 20.10.1976 (documento sul quale veniva apposta la foto di Massagrande Elio);
- 13) passaporto B836190 rilasciato dalla Questura di Roma il 10 luglio 1976 a Cantoni Carlo, provento di furto commesso in danno del predetto in Roma il 23.11.1976; (documento sul quale veniva apposta la foto di Massagrande Elio).



905

Tisei Aldo:

- 4) del delitto di rapina aggravata di cui all'art. 628 pp. e 2° cpv. n.1 C.P. commesso in Roma in danno di Bresciani Franco nella notte tra il 3 e il 4 luglio 1976;

Grego Eustachio:

- 5) del delitto continuato di cui agli artt.81 C.P., 10,12 e 14 Legge n. 497/1974 perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, introduceva nel territorio dello Stato, deteneva e portava illegalmente il luogo pubblico armi da sparo comuni e da guerra.

In vari luoghi tra cui Roma fino all'estate 1976;

- 6) del reato di cui all'art. 369 C.P. perchè con dichiarazioni fatte all'A.G. di Milano e di Firenze il 21.11.77 e seguenti e il 23.12.77 e seguenti, accusava falsamente se stesso di avere, nell'estate 1976, introdotto nel territorio dello Stato e tenuto e portato illegalmente in luogo pubblico armi da sparo comuni e da guerra;
- 7) del reato di cui agli artt. 81,368 C.P. perchè, con le dichiarazioni di cui sopra, falsamente incolpava Niglio Mario di avere ~~in~~ concorso nella introduzione di armi comuni e da guerra nel territorio dello Stato, nell'estate 1976, e cioè affermava di essere stato incaricato dal Niglio di introdurre le armi predette, nonchè accusava falsamente Fini Elia di aver concorso con esso Grego materialmente nella introduzione, porto e detenzione di tali armi, ed inoltre accusava falsamente Niglio Mario di concorso con esso Grego nella falsificazione di documenti di identità (passaporti, patenti e carte di identità) e cioè affermava che il Niglio gli aveva commissionato la falsificazione di detti documenti e li aveva poi ricevuti per farne uso.



In fatto e diritto

906

Il 10 luglio 1976 veniva ucciso in Roma il magistrato Vittorio Occorsio.

Nel corso delle indagini volte alla identificazione degli autori dell'omicidio, veniva elevata imputazione per tale reato a carico di Concutelli Pier Luigi, Ferro Gianfranco, Graziani Clemente, Massagrande Elio, Francia Salvatore, Pomar Eliodoro, Pozzan Marco e Orlando Gaetano. Peraltro, mentre nei confronti dei primi due imputati l'istruttoria poteva essere rapidamente conclusa, non altrettanto era possibile nei confronti degli altri, soprattutto in conseguenza del fatto che, trattandosi di esponenti o aderenti di movimenti eversivi di destra già perseguiti penalmente per altri fatti e rifugiatisi all'estero, era necessario esperire complesse procedure di estradizione e di rogatoria internazionale che prolungavano inevitabilmente i tempi dell'istruttoria. Pertanto, in data 25.6.1977 (vol.2° f.1) questo G.I. disponeva la separazione dei procedimenti. E mentre il Concutelli e il Ferro venivano rinviati a giudizio, assieme ad un gruppo di imputati minori accusati di favoreggiamento personale, detenzione di armi ed altro, l'istruttoria era proseguita nei confronti di Graziani, Massagrande, Francia, Pomar, Pozzan e Orlando.

Risulta che il Concutelli e il Ferro sono stati condannati in 1° e 2° grado, con sentenze 16.3.78 della Corte di Assise di Firenze e 22.11.78 della Corte di Assise d'Appello (cfr. vol.3°).

Oltre che il reato di omicidio ascritto ai predetti imputati, il provvedimento di separazione concerneva anche il reato di ricettazione contestato con mandato di cattura 26.5.77 a Francia Salvatore, Mascetti Maria, Campo Flavio, Tedeschi Mario, Benvenuto Pietro, Ricci Mario e Massagrande Elio.

Inoltre, nel successivo sviluppo dell'istruttoria, veniva inviata comunicazione giudiziaria a Tisei Aldo, quale indiziato di rapina di un'autovettura commessa in ~~RAF~~ Roma la notte dal 3 al 4 luglio 1976 (vol. 2° f.206) e veniva emesso mandato di cattura contro Greco Eustachio, prima per il reato di introduzione nello Stato, detenzione e porto illegale di armi, e poi per il reato di calunnia e autocalunnia (cfr. apposito fascicolo in vol.3°).



904

Ultimata l'istruttoria, e avendo il P.M. concluso come in atti con requisitoria 19.9.79, si osserva quanto segue facendo riferimento ai singoli capi di imputazione in epigrafe riportati. Non senza aver prima espresso il dovuto riconoscimento all'Arma dei Carabinieri e alle Forze di Polizia della Questura di Firenze e del Ministero degli Interni, per essersi prodigate oltre ogni aspettativa (anche attraverso proficui contatti con Autorità di altri paesi) pervenendo alla acquisizione di elementi determinanti ai fini del processo.

Capo 1 e 2.

Riepilogando brevemente i fatti accertati, si ricorda che Vittorio Occorsio venne ucciso la mattina del 10 luglio 1976 con numerosi colpi di arma da fuoco esplosigli contro, mentre si trovava alla guida della sua autovettura, mediante una pistola mitragliatrice Ingram M.10 cal.9, munita di silenziatore. Tale arma (identificata per quella del delitto tramite apposita perizia tecnica: cfr. vol.1/C) veniva sequestrata il 13.2.1977 in un appartamento di Via dei Foraggi, in Roma, dove la Polizia sorprende ed arrestava il Concutelli Pier Luigi (vol.1/E ff.8 e segg.). Rilevati i numeri di matricola del silenziatore e del mitra, rispettivamente 2/2 000527 e 2/2 000981, venivano svolte tramite Interpol le opportune indagini presso la ditta statunitense produttrice delle armi in questione, e si accertava così che sia la pistola mitragliatrice e sia il silenziatore erano stati forniti alla Polizia di Madrid in data 13.2.1975 con permesso di esportazione n. 86079 (vol.1/E f.741 e 1/F f.71). Richieste peraltro informazioni alla Polizia spagnola, tramite rogatoria alla Magistratura di quel paese, la risposta era negativa (cfr. in vol.3° il fasc.della rog. a f.9). Va rilevato che presso il Concutelli, oltre al mitra e al silenziatore, venne anche sequestrato l'apposito corredo per la pulizia dell'arma, risultato del tutto identico al corredo standard (cfr. vol.2° f.318 e segg.).



908

L'omicidio di Vittorio Occorsio era rivendicato dal movimento politico Ordine Nuovo tramite alcune copie di un volantino intestato a tale movimento e lasciato dall'autore del delitto accanto al cadavere (vol.1° f.19).

Il testo specificava che " il Tribunale speciale del M.P.O.N. ha giudicato Vittorio Occorsio e lo ha ritenuto colpevole di avere servito la dittatura democratica perseguitando i militanti di Ordine Nuovo la sentenza emessa è di morte e sarà eseguita da uno speciale nucleo operativo". Nell'ottobre 1976, poi, un opuscolo intitolato "Ordine Nuovo di fronte al dopo Occorsio" e datato 1.10.76, perveniva da Madrid alla redazione del settimanale Panorama (vol.17C f.55 e segg. e f.73).

In esso, premesso che sarebbe ".... cosa assurda avanzare dubbi sulla paternità dell'attentato...." si tentava una giustificazione "politica" dell'omicidio e si fornivano direttive per la gestione del "successo", specie in considerazione del fatto che il movimento aveva compiuto, il 10 luglio, un "salto di qualità.... passando da una fase politico-culturale a una fase politico-militare".

Il Concutelli Pier Luigi, nell'interrogatorio reso il 13.2.77 (vol.1/C) dichiarava espressamente che l'omicidio era stato commesso da "Ordine Nuovo".....che l'esecuzione materiale non aveva nessuna importanza..... (e che egli) si sentiva corresponsabile dell'atto come lo sarebbe qualsiasi militante del movimento".

Anche il Ferro Gianfranco era esplicito (vedi in partic. interrog. del 26.10. e 22.11.76 in vol. 1/C) sia sull'appartenenza sua e del Concutelli ad O.N. , sia sulle motivazioni dell'omicidio, per compiere il quale il Concutelli era venuto appositamente in Italia "dovendo punire la persona responsabile dello scioglimento del movimento".

Va a questo punto precisato che il M.P.O.N., tutt'altro che scomparso dopo il decreto di scioglimento del Ministero dell'Interno del 23.11.1973, era semplicemente passato alla clandestinità, mantenendosi tuttavia pericolosamente vitale.



909

Sono documentate in atti varie iniziative assunte dai militanti di O.N. per mantenerlo attivo e potenziarlo, anche attraverso tentativi di unione con altre forze della destra estremistica. In particolare risulta che O.N., pur nelle ovvie difficoltà della clandestinità e soprattutto in quelle derivanti dall'espatrio dei suoi principali esponenti, mantenne una precisa struttura organizzativa e curò costanti contatti tra i suoi componenti. Si indicano, a quest'ultimo proposito, le riunioni che si tenevano in Corsica (cfr. indagini in Corsica in vol. 1/C) presso l'abitazione del Pugliese Giuseppe, ove è documentata la presenza del Concutelli, del Ferro e del Graziani Clemente sotto il nome di copertura di Achilli Antonio (che il Graziani usasse questo nome è lui stesso ad ammetterlo: vedi vol.2° f.281); e la contemporanea presenza in Spagna e i contatti colà intercorsi tra Mascagrande Elio, Francia Salvatore e altri estremisti di destra, in rapporto con gli appartamenti di Via de Pelajo (ove era installata una attrezzatura per la lavorazione di armi) e di Via A. Del Barco (ove erano custoditi documenti falsi e attrezzatura idonea alla contraffazione di documenti di identità). Si rileva inoltre che è documentata la frequente ~~frequenza~~ presenza del Graziani Clemente in Spagna (si vedano il biglietto aereo trovatogli in Bastia il 23.7.76 -vol.1/C- ; le carte sequestrate a Londra -vol.2f.279 e segg., 445 e segg.- ; le ripetute informazioni della P.G. acquisite in atti); che Pugliese e Concutelli, da Roma, nell'ottobre 1976, si tenevano assiduamente in contatto telefonico col Graziani, all'utenza 2744472 di Londra (cfr. vol.1/A ff.9 e segg.); e che infine foto del Graziani e del Concutelli, evidentemente destinate ad essere applicate sui documenti falsi, furono rinvenuti nell'appartamento di Via Del Barco in Madrid (cfr. "relazione Ministro Interni Spagna in vol.1/F).

Sotto l'altro aspetto, e cioè per quanto attiene alla persistenza di una struttura organizzativa e gerarchica del M.P.O.N., si vedano la testimonianza di Tomei Mauro (vol.1/C, fasc.testi g.211) il quale riferisce di una "commissione di inchiesta" di O.N., e le dichiarazioni del Concutelli e del Ferro. Da tali dichiarazioni, in particolare, risulta che i vertici del movimento erano organizzati secondo questa struttura: capo indiscusso: Clemente Graziani, segretario; preposto al settore politico-



910

ideologico: Massagrande Elio, commissario politico; preposto al settore militare: Concutelli Pier Luigi, comandante militare. E' nel quadro generale costituito da questi dati di fatto che deve essere valutata la fondatezza dell'accusa di omicidio mossa al Graziani e agli altri imputati.

Al riguardo si impongono due considerazioni, l'una attinente all'aspetto ideologico del delitto, l'altra all'aspetto organizzativo-esecutivo.

Movente dell'omicidio fu la vendetta. Vittorio Occorsio fu "puntp" con la morte perchè, nella sua qualità di P.M., aveva promosso azione penale contro gli appartenenti a O.N., perseguendoli fino a determinare, a seguito della condanna pronunciata dal Tribunale di Roma, il decreto di scioglimento del movimento. Trattasi quindi di un movente "proprio" degli ordinovisti e maggiormente sentito da coloro che non soltanto rappresentavano nei suoi vertici il movimento, ma che avevano anche ~~subito~~ subito di persona le conseguenze dell'azione giudiziaria intrapresa dall'Occorsio. Tale il caso di Graziani Clemente e Massagrande Elio.

Il delitto inoltre, proprio perchè così trasparente nella sua motivazione, e così pienamente e immediatamente riconducibile a responsabilità di O.N., era destinato ad avere effetti immediati e profondi sull'immagine pubblica del movimento e sulla sua "presenza" politica in Italia. Il 10.7.76 O.N. fa precisamente quel "salto di qualità" di cui parla l'opuscolo pervenuto a Panorama; dopo quel giorno non potrà più presentarsi come movimento di idee (si ricordi lo scritto pubblicato dal Graziani in occasione del primo processo contro O.N. e polemicamente intitolato "Processo alle idee"). Il delitto Occorsio mette quindi in gioco l'identità del movimento, la sua collocazione nel quadro politico, le sue possibilità di sviluppo e proselitismo: in una parola, la sua esistenza. Prima dell'omicidio Occorsio, O.N. è, o può dire di essere, una cosa; dopo è certamente un'altra cosa.

Ne discende l'ovvia deduzione che questa svolta radicale deve essere stata voluta dal movimento stesso, e per esso dai dirigenti responsabili: e allora questi dirigenti hanno anche condiviso, approvato, voluto l'omicidio. Diversamente, se tutto ciò fosse avvenuto all'insaputa dei dirigenti o addirittura



911

contro la loro volontà, non avrebbe potuto mancare una sconfessione pubblica dell'omicidio al fine di dissociare da esso O.N.. Questa sconfessione non c'è stata. Anzi, nell'opuscolo reso pubblico attraverso l'invio a Panorama, l'omicidio è presentato come rispondente ad una "esigenza vitale del processo di sviluppo del movimento", come un "successo" che dischiude nuove vie e che deve essere gestito direttamente dall'ufficio politico.

Sotto l'aspetto organizzativo-esecutivo, poi, risulta palese l'esistenza, alle spalle della ristretta cerchia di esecutori materiali e favoreggiatori, di una più vasta organizzazione. Già il delitto è minuziosamente preparato con appostamenti preventivi e predisposizione tempestiva di basi d'appoggio e mezzi per la fuga. Risulta che il Concutelli disponeva, e in ampia misura, dei fondi di O.N. che gli consentivano l'affitto di appartamenti e l'acquisto di auto e motoveicoli. Viene inoltre usata un'arma rara e sofisticata, e non può essere nè un caso, nè circostanza priva di significato, che pur nell'abbondanza di armi clandestine circolanti in Italia, quell'arma provenga proprio dalla Spagna, completa di silenziatore, bacchetta di pulizia e munizionamento adeguato.

Infine l'omicidio è materialmente eseguito dal comandante del settore militare di O.N., cioè da colui che istituzionalmente doveva essere in contatto -ed è provato che lo fosse- con gli altri vertici del movimento, il segretario e il commissario politico, e che necessariamente doveva coordinare con loro la sua azione.

Viene da ultimo in considerazione la deposizione di Bucciarelli Franco (cfr. fasc. testim. in vol. 3°) il quale ha riferito di avere appreso da Orlando Gaetano che l'omicidio del dr. Occorsio era stato deciso dal gruppo di ordinovisti rifugiati in Spagna, gruppo precisamente composto da esso Orlando stesso, dal Graziani, Massagrande, Pomar, Pozzan e Francia.

Pur con tutte le riserve che questa testimonianza impone (e al riguardo si fa qui richiamo alla requisitoria del P.M.) ad avviso di questo G.I. resta il fatto di indiscutibile rilievo che, attraverso il Bucciarelli si viene quanto meno a conoscere la versione dell'omicidio propria di persona ben addentro all'am-



912

biente spagnolo degli estremisti italiani di destra: quell'ambiente in cui l'omicidio è stato pensato, voluto e organizzato. In questa prospettiva, le circostanze che il Bucciarelli riferisce come apprese dall'Orlando, possono essere ritenute valide almeno come indicazione generale, e in quanto trovino riscontro e conferma in altre acquisizioni probatorie.

Cosa che avviene per il Graziani e il Massagrande, non invece per il Francia, il Pomar, il Pozzan e l'Orlando.

Determinante, a questo riguardo, è il fatto che gli ultimi tre imputati risultano estranei ad O.N.: l'Orlando apparteneva infatti al movimento di Azione Rivoluzionaria del Fumagalli; il Pomar pare ricollegabile al Fronte Nazionale di V. Borghese; il Pozzan risulta in rapporti con la cosiddetta cellula nera padovana di Freda e Ventura. Si tratta quindi di personaggi genericamente collocabili nell'area della destra eversiva, e per quanto non possa escludersi a priori che specie nel periodo della loro latitanza all'estero siano entrati in più stretto contatto con O.N. tramite i suoi dirigenti ugualmente espatriati (e ciò sia per l'affinità ideologica di fondo e sia per i documentati tentativi di convergenza e unificazione che vi sono stati) in ogni caso di tutto ciò non vi è prova sicura. Così che il movente che ha presieduto all'omicidio di Vittorio Occorsio, e cioè vendicare la cosiddetta persecuzione giudiziaria del movimento e il suo scioglimento, appare estraneo a questi imputati. Il Francia d'altro canto, era sì aderente ad O.N., ma non risulta che rivestisse, all'epoca dell'omicidio, responsabilità dirigenziale. La sua posizione quindi è analoga a quella di tanti altri ordinovisti, più o meno di spicco, i cui nomi emergono ripetutamente in atti e che ovviamente sono anche stati oggetto di indagine, senza però che nulla di concreto emergesse nei loro confronti. Ed è superfluo dire che nel nostro sistema giuridico fondato sulla responsabilità penale personale e diretta, l'appartenenza al gruppo nel cui ambito vanno identificati i mandanti e autori del delitto, è di per sé solo elemento probatorio inconsistente.

Traendo a questo punto le conclusioni da quanto si è fin qui esposto, si osserva che il Francia, il Pomar, il Pozzan e



913

e l'Orlando vanno prosciolti; il Graziani e il Massagrando, invece, rinviati a giudizio.

Nei confronti dei primi, infatti, si deve in definitiva constatare la mancanza assoluta di prove a sostegno dell'accusa loro contestata, posto che l'unico elemento a loro carico, consistente nelle dichiarazioni del Bucciarelli, risulta, indipendentemente dall'attendibilità del teste, inadeguato e non valido ai fini probatori.

Quanto al Graziani e al Massagrando invece, poichè appare sicuro che l'omicidio di Vittorio Occorsio fu opera di O.N. e specificamente fu voluto e organizzato dai vertici di tale movimento, si rileva che da quanto sopra esposto risultano molteplici indizi univocamente convergenti nell'indicare in questi due imputati i mandanti del delitto materialmente eseguito dal Concutelli. La responsabilità del Graziani e del Massagrando peraltro, non si configura unicamente come partecipazione psichica e morale all'omicidio, cioè quali semplici istigatori, ma altresì come partecipazione materiale per il contributo direttamente dato mettendo a disposizione del Concutelli i fondi di O.N. e la sua rete organizzativa oltre che, verosimilmente, l'arma stessa del delitto.

Capo 3.

In data 18.4.77 l'allora Servizio di Sicurezza presso il Ministero dell'Interno trasmetteva, a richiesta di questo G.I., copia di una "relazione" consegnata dal Ministro degli Interni Spagnolo a quello Italiano (vol.1/Fall.A).

Tale relazione conteneva sommarie informazioni sulla "situazione attuale di cittadini italiani con attività in Spagna" e forniva un elenco di documenti, con relative fotocopie, utilizzati da detti italiani.

I documenti erano raggruppati in tre categorie:

- 1- intestati a vari nominativi, ma privi delle foto in quanto quella originariamente applicatavi risultava rimossa;
- 2- non compilati e cioè in bianco;
- 3- recanti le foto di Francia Salvatore, Mascetti Maria, Campo Flavio, Tedeschi Mario, Benvenuto Pietro, Ricci Mario e Massagrando Elio e compilati o con le loro vere generalità



-e quindi autentici- o con generalità diverse (di fantasia
ovvero degli originari titolari effettivi) e quindi falsi.

914

Questi ultimi documenti formavano oggetto di attente e sollecite indagini da parte della Polizia italiana sicchè si poteva accertare che provenivano tutti da furti commessi in tempi diversi tra il 1971 e il 1976 (cfr. vol.1/F f.138 e segg. e vol.2° f.124). A seguito di ciò veniva emevata imputazione di ricettazione (non anche di falso perchè questa condotta appariva essersi esaurita in territorio spagnolo) a carico del Francia e degli altri. Al fine di chiarire le circostanze del rinvenimento dei documenti meglio di quanto risultasse dalla sommaria "relazione" predetta, una volta entrata in vigore la convenzione italo-spagnola del 22 maggio 1973 veniva inoltrata alle autorità giudiziarie spagnole una commissione rogatoria (vedi apposito fasc. in vol.3°). I cui risultati sono stati peraltro, almeno in parte deludenti perchè, ad esempio, non è stata evasa la richiesta di inviare copia dei verbali di sequestro formulata allo scopo di stabilire a chi, quando e dove fossero stati esattamente sequestrati i documenti falsi. Vi è sì, in atti, un verbale da cui risulta il sequestro di una buona parte di questi documenti, ma non perchè trasmesso dalle autorità spagnole, bensì perchè prodotto dal difensore degli imputati Pomar e Mascetti (vedi in vol.3°). Esaminando comunque in dettaglio quanto acquisito si osserva: numeri 1,2 e 3 dell'imputazione.

E' provato che di questi documenti aveva il possesso Francia Salvatore, la cui foto recano applicata. Il Francia infatti, interrogato dalla Polizia e dal Giudice spagnoli, dichiarava che i documenti in questione "sono falsi" (ff.26 e 60 atti rog.) e che "mi ebbe in Roma, dove furono acquistati al mercato nero" (f.38). numeri 4 e 5.

Nella relazione del Ministro degli Interni spagnolo, all'adlegato 3 si legge:

- numero 14 (corrispondente al n.4 dell'imputazione): passaporto n° 11316030/P con fotografia di Mascetti Maria e a nome di Ida Antonioli;
- numero 15 (corrispondente al N.5): passaporto italiano n° 5091394 con fotografia e a nome di Gemma Aldighieri.

Dunque solo il primo passaporto sarebbe falso, e non anche il secondo, perchè solo il primo reca la foto della Mascetti e generalità non sue. In effetti, sul primo passaporto ai dati segnaletici



915

è scritto: occhi chiari, capelli biondi; sul secondo: occhi castani, capelli neri; sicchè appare improbabile che i due documenti potessero essere usati dalla stessa persona.

Anche le foto, per quel che si può giudicare stante la scarsa chiarezza delle copie, non pare raffigurino la stessa persona. Quanto poi alle circostanze del rinvenimento, nulla si sa di quelle relative al n.4; il n.5 risulta invece sequestrato il 16.2.77, insieme ad altri documenti, in un appartamento di Via del Barco 5, in disponibilità a Benvenuto Pietro e Otal Annie? La Mascetti, interrogata dalla Polizia spagnola, dichiarava che "il suo passaporto falsificato lo ebbe da una sua amica, della quale ignora naturalmente tutto, per poter entrare e restare in Spagna" (f.21 e 58 atti rog.).

numeri 6 e 7.

Anche per questi documenti vi è la prova del possesso da parte del Campo che, interrogato dalle Autorità spagnole, dichiarava che "il passaporto a nome Umberto Notarnicola e la carta di identità a nome Giandomenico Cipolla sono falsi e acquistati a Roma per uscire dal paese" (f.29 e 39).

numero 8.

Nell'interrogatorio reso alla Polizia e al Giudice spagnoli il Tedeschi affermava che "il passaporto a nome Emilio Frau, con la sua fotografia, che gli venne sequestrato al momento del suo arresto, è falso e lo acquistò in Italia" (f.19 e 40).

In altro interrogatorio (f.76) dichiarava essersi servito proprio di questo passaporto per entrare in Spagna.

numeri 9, 10, 12 e 13.

I documenti in questione vennero rinvenuti insieme a numerosi altri (tra cui quello della Mascetti di cui al n.5) e insieme a fotografie sciolte e ad una attrezzatura per la falsificazione di documenti, nell'appartamento di Benvenuto Pietro e Otal Annie a seguito di perquisizione eseguita il 16.2.77 (vedi produz. di dif. Pomar e Mascetti in vol.3°).

Negli interrogatori resi alle Autorità spagnole, il Benvenuto dichiarava (f.13 e 50) che il passaporto recante la sua foto (n.10) lo aveva ricevuto in Svizzera da un amico che l'aveva acquistato al mercato nero di Milano; e che il passaporto del Tedeschi (n.9) e i due documenti del Massagrande (n.12 e 13) gli erano



916

stati consegnati qualche giorno prima dalla moglie del Tedeschi. Quest'ultimo confermava (f.19) la versione del Benvenuto circa la consegna dei documenti ad opera di sua moglie; e inoltre asseriva d'essersi avvalso del passaporto falsificato con la sua fotografia e anome Giampaolo Canegrati (n.9) per prendere in affitto proprio l'appartamento di Via del Barco.

Non risulta sia stata interrogata la moglie del Tedeschi.

Il Massagrande infine, affermava "di non aver mai acquistato passaporti o qualunque altro documento falso" (f.41).

numero 11.

Per questa carta di identità non si sa a chi e quando sia stata sequestrata, nè il Ricci è stato interrogato al riguardo (del resto non risulta che fosse all'epoca in Spagna).

Nella relazione del Ministro degli Interni spagnolo, d'altro canto, non è specificato (vedi all.3 n.47) che la foto applicatavi sia quella del Ricci, e confrontando tale foto con quella del documento autentico di cui al n.45, si possono effettivamente avere dei dubbi, pur con le riserve derivanti dalla poca chiarezza delle copie.

Da quanto sopra detto risulta evidente, in primo luogo, che non esiste alcuna prova che possa consentire di ricollegare i documenti di cui ai nn. 5 e 11 rispettivamente alla Mascetti e al Ricci. Resta naturalmente il fatto che i due documenti sono entrambi preventivo di furto; ma poichè non si può affermare per certo che vi sia su di essi applicata la foto della Mascetti e del Ricci nè è dato sapere, quanto al n.11, dove e quando fu rinvenuto e a chi sequestrato, non è evidentemente possibile attribuirne il possesso ai due imputati.

Ne consegue che in relazione a questi due documenti la Mascetti e il Ricci vanno prosciolti, e con essi anche tutti gli altri imputati cui il reato è stato contestato a titolo di concorso.

Il Ricci, più precisamente, va prosciolto con riferimento non solo al punto 11, ma all'intera imputazione, essendogli stato contestato il concorso nella ricettazione di tutti i documenti, concorso che ovviamente viene meno col venir meno dell'attribuibilità a lui di quel documento che costituiva l'unico anello di collegamento con gli altri imputati.



In ordine ai documenti di cui a tutti i ~~dei~~ rimanenti numeri invece, ne risulta provato il possesso da parte degli imputati, sia per il fatto che sui documenti stessi è applicata la loro fotografia, e sia, soprattutto, sulla base delle dichiarazioni da loro rese alle Autorità spagnole.

917

Ed appare corretta la configurazione del concorso di tutti in unico reato continuato di ricettazione, avuto riguardo alle risultanze della perquisizione effettuata dalla Polizia spagnola nel domicilio del Benvenuto. Ivi infatti, non solo vennero rinvenuti i documenti falsi del Benvenuto stesso, ma anche del Tedeschi e del Massagrande, e inoltre documenti in via di falsificazione; e fotografie sciolte e un'attrezzatura per lo sviluppo di foto, e "placche per la falsificazione di passaporti".

Se si tiene conto anche del fatto che l'appartamento del Benvenuto era stato preso in affitto dal Tedeschi, appare fondato ritenere che presso il Benvenuto era stata costituita una sorta di "base" per la raccolta e la falsificazione di documenti ad uso dei fuoriusciti italiani. Fondato quindi ritenere il concorso di tutti gli imputati nella ricettazione dei documenti che venivano poi via via adoperati, previa falsificazione, in rapporto alle esigenze dei singoli interessati.

Concludendo quindi: il Ricci va prosciolto dal reato in esame; il Francia, la Mascetti, il Campo, il Tedeschi, il Benvenuto e il Massagrande vanno prosciolti per la ricettazione dei documenti di cui ai nn. 5 e 11, e rinviati invece a giudizio per la ricettazione, in concorso, dei documenti di cui a tutti i restanti numeri della imputazione.

Resta da osservare, per completezza, che l'argomento addotto dal difensore della Mascetti con la memoria 26.10.79 (e cioè che l'imputata, nelle sue dichiarazioni alle Autorità spagnole, non può essersi riferita al documento di cui al n.4 perchè essa espatriò nel novembre 1974 e tale documento risulta rubato il 30.7.75) non ha pregio. Infatti nel novembre 1974 la Mascetti non era ancora latitante (il mandato di cattura del G.I. di Roma è del 14.12.74) e quindi poteva benissimo usare i propri documenti autentici. Evidentemente, nell'interrogatorio alle Autorità spagnole, essa si riferisce a successivi viaggi fatti clandestinamente sotto il nome di Antonioli Ida.



Infine si osserva, ora che il Francia viene prosciolto dall'accusa di omicidio, che va revocato il mandato di cattura emesso contro di lui per il reato di ricettazione. Ciò ai sensi dell'art.277 bis C.P.P. e per uniformità di trattamento con gli altri imputati, nei cui confronti detto mandato è già stato revocato con ordinanza 21.10.78 (vol.2° f.847).

918

Capo 4.

Con rapporto 14.6.77 (vol 2° f.171) la Questura di Roma riferiva che una segnalazione confidenziale aveva indicato in Tisei Aldo una delle persone che, oltre a quelle già identificate, aveva preso parte alla preparazione del delitto Occorsio. In particolare si riferiva che il Tisei avrebbe procacciato l'auto -una Renault- usata dagli autori dell'omicidio per fuggire dal luogo del delitto, rapinandola, armato di pistola e a viso scoperto, all'interno di un garage di Tivoli.

Va ricordato che effettivamente il Concutelli, unitamente a un'altra persona rimasta sconosciuta, si allontanò dopo perpetrato l'omicidio, a bordo di un'auto (peraltro una Fiat 124 e non una Renault) che risultò essere stata sottratta da persone armate e non mascherate, a Bresciani Franco, in Roma, nella notte tra il 3 e il 4 luglio 1976.

Le informazioni fornite dalla fonte confidenziale della Questura di Roma non corrispondevano quindi ai fatti già accertati nell'ambito del processo, anche se, in un secondo momento (vol2° f.199) detta fonte precisava che l'auto indicata doveva essere una Fiat 124 e non una Renault.

Tuttavia tali informazioni presentavano un qualche interesse, sia perchè gli autori materiali della rapina al Bresciani non erano stati identificati, e sia per la possibilità che fossero state usate più auto in tempi successivi, per la fuga dal luogo del delitto.

Venivano quindi svolte le opportune indagini, previo invio di comunicazione giudiziaria al Tisei per il reato in epigrafe.

Queste ulteriori indagini hanno definitivamente accertato l'inattendibilità delle informazioni, già di per sè poco sicure.



919

E infatti, sottoposto a ricognizione personale da parte del Bresciani e del teste Pagliaro (che aveva notato alcune persone a bordo dell'auto del Bresciani la sera del 9.7.76) il Tisei non veniva riconosciuto (cfr. fasc. testi in vol. 3°). Inoltre nessuna rapina o furto di auto risulta avvenuto in garage di Tivoli nell'epoca che interessa (vol. 2° f. 399).

Il Tisei, che è stato interrogato sul fatto, va dunque prosciolto dal reato in esame con formula piena.

Capi 5, 6 e 7.

Il Greco Eustachio (vedi apposito fasc. in vol. 3°) venne identificato e interrogato, mentre era detenuto in Milano per altri fatti, a seguito di una lettera anonima che lo indicava come persona ben informata in merito alla preparazione ed esecuzione del delitto Occorsio.

E' poi apparso a chiaro che autore dell'anonimo era lo stesso Greco, che mirava ad entrare in contatto in modo non sospetto con gli inquirenti e a ricavare qualche beneficio da tutta una serie di presunte rivelazioni.

L'abilità truffaldina del soggetto si è dimostrata notevole: sullo sfondo generale di un quadro reale e concreto perchè costruito, come un mosaico, con tasselli in parte ricavati dall'esperienza personale e in parte dalle notizie sull'omicidio che erano di dominio pubblico e ampiamente diffuse dalla stampa, il Greco riferiva tutta una serie di episodi di fantasia, omogenei con i fatti accertati, e così ricchi di dettagli da dar loro un'apparenza di realtà vissuta. Fino al punto di accusare se stesso di reati non lievi, quali l'introduzione nello Stato e il porto illegale di armi da guerra. Reati che gli venivano effettivamente contestati con mandato di cattura 19.1.78.

Per la verità non mancavano, nelle ripetute e ampie dichiarazioni del Greco, contraddizioni e incetozze, anche rilevanti. Però solo il rigoroso e minuzioso controllo fattone ha infine dimostrato la loro assoluta inconsistenza, rivelandone l'effettiva natura di fantasioso parto della immaginazione dell'imputato.

Il quale pertanto, mentre va prosciolto dal reato contestatogli col menzionato mandato 19.1.78, va rinviato a giudizio perchè risponda dei delitti di calunnia e autocalunnia.



P.Q.M.

920

Il Giudice Istruttore

In parziale difformità alle richieste del P.M.;

Visto l'art. 378 C.P.P. dichiara non doversi procedere contro:

- FRANCIA Salvatore, POMAR Eliodoro, POZZAN Marco e ORLANDO Gaetano in ordine ai reati loro ascritti ai capi 1) e 2) dell'epigrafe per non aver commesso il fatto;
- RICCI Mario in ordine al reato ascrittogli al capo 3) perchè il fatto non sussiste;
- FRANCIA Salvatore, MASSETTI MARIA, CAMPO Flavio, TEDESCHI Mario, BENVENUTO Pietro e MASSAGRANDE Elio in ordine agli episodi di ricettazione di cui ai nn. 5 e 11 del capo 3) perchè il fatto non sussiste;
- TISEI Aldo in ordine al reato ascrittogli al capo 4) per non aver commesso il fatto;
- GREGO Eustachio in ordine al reato ascrittogli al capo 5) perchè il fatto non sussiste.

Visto l'art. 374 C.P.P. ordina il rinvio a giudizio, davanti alla competente Corte d'Assise di Firenze, di:

- GRAZIANI Clemente e MASSAGRANDE Elio perchè rispondano dei reati loro ascritti ai capi 1) e 2) dell'epigrafe;
- FRANCIA Salvatore, MASSETTI Maria, CAMPO Flavio, TEDESCHI Mario, BENVENUTO Pietro e MASSAGRANDE Elio perchè rispondano del reato loro ascritto al capo 3), esclusi gli episodi di cui ai nn. 5 e 11;
- GREGO EUSTACHIO, perchè risponda dei reati ascrittigli ai capi 6) e 7) dell'epigrafe.

Revoca il mandato di cattura n. 558/76-69/77 emesso il 10 giugno 1977 per i reati di omicidio, introduzione porto e detenzione illegale di arma da guerra, nei confronti di FRANCIA Salvatore, POMAR Eliodoro, POZZAN Marco e ORLANDO Gaetano.

Revoca il mandato di cattura n. 558/76-66/77 emesso il 26 maggio 1977 per il reato di ricettazione, nei confronti di FRANCIA Salvatore e RICCI Mario.

Firenze, 12 NOV. 1979

IL CANCELLIERE
Larosa Vincenzo

IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. G. Sorrieri)

CORTE ASSISE DI FIRENZE
p. San Firenze 5

IL CANCELLIERE
Larosa Vincenzo



E' Copia Carbonata alle
originae -
Firenze, - 1 OTT. 1980

SEGRETA
Masse



8

132

PROCURA DELLA REPUBBLICA - FIRENZE

N. 4350/75 (ex 2121) 25)
prot.

Rif. a n. del

Firenze, li 25 aprile 1979

All. N.

OGGETTO:

al sig. Giudice Istruttore
 dott. Tricomè

sede

Il P.M.,

esaminato, il procedimento penale a carico di TUTI Mario, imputato di strage ed altro, come specificato nella richiesta di formale istruzione 7 giugno 1977;

richiamate, per quanto attiene alle questioni in diritto relative al principio di "specialità dell'extradizione" le osservazioni contenute in detta missiva;

rilevato che prove sufficienti per passare alla fase dibattimentale emergono:
 - dalle dichiarazioni, dettagliate, rese dal MENNUCCI Mario il quale ha riferito che il TUTI gli dichiarò di aver preso parte ad un attentato alla linea ferroviaria Firenze Roma, attentato che, per le precisazioni fatte dal Tuti al Mennucci e dai questi riferite, non può esser che quello che forma oggetto di indagine nel presente procedimento (... "binario in curva di tal che le conseguenze avrebbero dovuto essere il deragliamento del convoglio in una scarpata e caduta del convoglio in un'ansa del fiume Arno...") sia per i riferimenti di luogo ora segnalati, sia per il tempo in cui tale attentato avvenne ("mi disse di aver commesso durante la latitanza un attentato sulla linea ferroviaria Firenze Roma; mi specificò che si trattava dell'ultimo attentato di cui avevano parlato i giornali..."); dichiarazioni, queste rese dal Mennucci, particolarmente attendibili data la fiducia che in costui riponeva il Tuti che dal Mennucci era stato aiutato durante la latitanza;
 - dai risultati della perizia grafica disposta in ordine al memoriale attribuito al Tuti e nel quale, a c. II, si fa specifico riferimento all'attentato al convoglio ferroviario avvenuto ad Inzisa, con l'ulteriore rilievo che gli attendibili risultati della perizia grafica che attribuiscono al pugno del Tuti gli scritti in questione, hanno particolare significato probatorio in quanto smentiscono il Tuti là dove affermava che lo scritto non era di suo pugno;

- dal rilievo che attentati dinamitardi a ferrovie caratterizza



PROCURA DELLA REPUBBLICA - FIRENZE

prot. _____
del _____
a. n. _____
All. N. _____

Firenze, li _____

OGGETTO: 2

la criminale attività del gruppo di persone che col Tuti agivano

pqm

chiede che il sig. Giudice Istruttore voglia ordinare il rinvio a giudizio innanzi alla Corte di Assise di Firenze, di TUTI Mario affinché risponda dei reati ascrittigli, previa acquisizione agli atti.

- del fascicolo del procedimento nel quale TUTI Mario fu condannato dalla Corte di Assise di Firenze per l'omicidio degli Agenti di Empoli;
- del fascicolo del procedimento a carico di FRANCI Luciano + 9 (n. 26/76 reg. gen. Assise Appello Firenze)

o

in subordine, ove le decisioni non siano passate in giudicato, delle sentenze fino ad ora pronunciate in tali procedimenti, comprese quelle terminative della fase della istruzione formale.

Il Procuratore della Repubblica
Piero Luigi Vigna sost.

2- depositato in g. ult. a norma dell'art. 322 C.P.P. all'atto di deposito del fasc. in cui si fa riferimento al verbale di 11/6/77

CORTE ASSISE DI FIRENZE
P. San Firenze 5

11/6/77
1 Avv. qui

*E' Corso Coprone all'originale
Firenze, - 1 OTT. 1980*

IL SEGRETARIO
(Stefano Mancini)



MANDATO DI CATTURA
seguito di rinvio a giudizio
Art. 375 Cod. proc. pen.



N. 56/79 R.M.E.
N. 382/77 A
Affogliaz.
AR 56

Noi Dr. Vincenzo Tricomi

Giudice Istruttore ~~del~~ presso il Tribunale di Firenze

Vista ~~la sentenza~~ l'ordinanza odierna con la quale si rinvia al giudizio della Corte d'Assise di Firenze

Il nominato TUTI MARIO, nato ad Empoli il 21.12.1946, detenuto per altra causa nella Casa Penale di Favignana.

Visto il dispositivo della detta ordinanza che ordina l'emissione del mandato di cattura, obbligatorio nella specie, per rispondere ~~de reat~~ ~~previst~~ ~~da~~ ~~art~~ essendo il Tuti Mario

IMPUTATO

per avere (vedi foglio allegato)

Visto l'art. 375 Cod. proc. pen.


Ordiniamo

la cattura del nominato TUTI MARIO

e richiediamo all'uopo tutti gli Ufficiali ed Agenti della Polizia Giudiziaria e della Forza Pubblica di tradurlo nelle Carceri Giudiziarie locali, a nostra disposizione. DELEGA per l'esecuzione ~~il~~ ~~Repar~~ gli Uff. di P.G. del Reparto Operativo dei Carabinieri di Firenze, con facoltà di sub-delega.

Firenze, 29 giugno 1979

Il Cancelliere
DIRETTORE SUP. di CANCELLERIA
(Giuseppe ~~...~~)



IL GIUDICE ISTRUTTORE
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(Dr. Vincenzo Tricomi)

il 29-6-79 in via M. 30 h
uff. P.G. Rep. Operativo C.C.



157

UTI MARIO

I M P U T A T O

- A) del delitto di strage previsto dall'Art. 422 cpv. C.P. perché in Incisa Valdarno, nella notte tra il 12 e il 13 aprile 1975, al fine di uccidere, compiva atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità collocando e facendo esplodere una carica di almeno due Kilogrammi di esplosivi al Km 281+037 della linea ferrata Firenze-Roma, determinando la frantumazione per circa cm. 95 di rotaie della linea ferrata mentre vi transitava il treno viaggiatori E 575, recante a bordo 886 persone;
- B) del delitto di detenzione illegale di esplosivi previsto dall'Art. 2 Legge 2/10/1967 n. 895 sostituito dall'Art. 10 L. 14/10/1974 n. 497, perché nelle circostanze di tempo e di luogo di cui alla lett. A) illegalmente deteneva esplosivo. Con l'aggravante prevista dall'Art. 61 n. 2 C.P. per aver commesso il fatto al fine di commettere il delitto di strage di cui al capo A);
- C) del delitto di porto illegale di esplosivi previsto dall'Art. 4 L. 2/10/1967 N. 895, sostituito dall'Art. 12 L. 14/10/1974 n. 497 perché nelle circostanze di tempo e di luogo indicate alla lettera A), illegalmente portava in luogo pubblico esplosivi. Con l'aggravante prevista dall'Art. 61 n. 2 C.P. per aver commesso il delitto al fine di eseguire quello di strage di cui al capo A).



ORDINANZA
Giudice Istruttore



Affogliaz. N. ¹⁵⁸.....

322/77 A

Il Giudice Istruttore del Tribunale Civile Penale di Firenze.....

ha pronunciato la seguente **ORDINANZA** nel procedimento pendente.....

C O N T R O

TUTI MARIO, nato ad Empoli il 21.12.1946, detenuto.....

per altra causa nella Casa Penale di Favignana.....

Difeso di fiducia dall'Avv. Germano Sangermano.....

IMPUTATO

A) del delitto di strage previsto dall'art. 422 c.p.v.....

C.P., perchè, in Incisa Valdarno, nella notte tra.....

il 12 ed il 13 aprile 1975, al fine di uccidere,.....

compiva atti tali da porre in pericolo la pubblica.....

incolumità collocando e facendo esplodere una cari-.....

ca di almeno due chilogrammi di esplosivi al Km 28I+.....

+037 della linea ferrata Firenze-Roma, determinando.....

la frantumazione per circa cm. 95 di rotaie della.....

linea ferrata mentre vi transitava il treno viaggia-.....

tori E. 575, recante a bordo 886 persone;.....

B) del delitto di detenzione illegale di esplosivi.....

previsto dagli artt. dell'art. 2 legge 2.10.1967 n° 895,.....

sostituito dall'art. 10 legge 14.10.1974 n° 497,.....

perchè, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui.....

alla lett. A) , illegalmente deteneva esplosivo.....

Con l'aggravante prevista dall'art. 61 n° 2 C.P.

per aver commesso il fatto al fine di commettere.....



il delitto di strage di cui al capo A);
C) del delitto di porto illegale di esplosivi previsto dall'art. 4 legge 227 2.IO.1967 n° 895, sostituito dall'art. 12 legge 14.IO.1974 n° 497 perchè, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate alla lettera A), illegalmente portava in luogo pubblico esplosivi. Con l'aggravante prevista dall'art. 61 n° 2 C.P. per aver commesso il delitto al fine di eseguire quello di strage di cui al capo A).

Chiusa la formale istruzione con la richiesta del P.M. di rinvio a giudizio dell'imputato, il Giudice Istruttore osserva: nonostante la mole cartacea del fascicolo processuale, che contiene accertamenti ed indagini su persone sospette, poi risultate estranee, condotte in un momento in cui gli autori del grave attentato non erano stati individuati, le risultanze a carico del Tuti sono estremamente chiare ed indicative. A carico dell'imputato sta la dichiarazione resa dal Mennucci Mauro, nel imputato nel procedimento stralciato e trasmesso alla Procura della Repubblica di Pisa, il quale riferisce le confidenze fattegli dal Tuti durante la sua latitanza in Francia. Al Mennucci il Tuti si dichiarò unico autore del grave attentato ferroviario dando indicazioni quali "aveva fatto saltare un tratto di binario in curva di tal che le conseguenze avrebbero dovuto essere il deragliamento del convoglio...ecc" che solo l'autore del fatto criminoso poteva dare. E' da considerare che il Tuti teneva in massima considerazione il Mennucci, che lo aveva aiutato durante la latitanza e si spiega quindi il perchè delle confidenze fatte all'amico.



158

Del resto le dichiarazioni del detto Mennucci trovano piena conferma nel memoriale del Tuti (f II), nel quale questi si attribuisce la paternità, quanto meno morale dell'attentato ferroviario ad Incisa Valdarno. Il disconoscimento da parte del Tuti di questo documento è stato in pieno smentito dalla perizia grafica che ha accertato che proprio la pagina relativa, dove il Tuti riferisce dell'attentato in questione, è di suo pugno.

Non bisogna infine dimenticare che il gruppo capeggiato dal Tuti si è reso responsabile di numerosi attentati ferroviari e lo stesso Tuti è anche imputato del gravissimo attentato ai danni del treno "Italicus".

Tali elementi probatori sono sufficienti quanto meno per il passaggio alla fase del giudizio.

Nulla questione sulla sussistenza del reato di strage nell'attentato in esame emergendo dalla perizia e dalla planimetria che per un puro caso il treno E 575 non ebbe a deragliare e precipitare lungo la scarpata in Arno.

La concessa estensione dell'extradizione consente la emissione del mandato di cattura, obbligatorio nella specie.

P.Q.M.

Visto l'art 374 C.P.P., in conformità delle richieste del P.M.,


ORDINA

il rinvio a giudizio davanti alla Corte d'Assise di Firenze, competente per territorio e materia, di Tuti Mario per rispondere ~~dell'imputazione~~ delle imputazioni in epigrafe



ascrittegli. Ordina emettersi a carico del Tuti separato
mandato di cattura.

Firenze, 29 giugno 1979



CORTE ASSISE DI FIRENZE
P. San Firenze 5

E' come conforme all'originale.
Firenze, - 1 OTT. 1980

IL SEGRETARIO
(Raffaele Massaro)



138



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte di Assise di primo grado di **P I R E N Z E**

Composta dei Signori:

- | | | |
|---------------------------------|-------|------------------|
| 1. <u>PIETRO CASSANO</u> | | Presidente |
| 2. <u>FRANCESCO CARVISIGLIA</u> | | Giudice EST |
| 3. <u>LIANA FORMICA</u> | | Giudice popolare |
| 4. <u>GIAMPAOLO BOCCI</u> | | > > |
| 5. <u>VALCHIRIA FATTORINI</u> | | > > |
| 6. <u>ANNA BEHINI</u> | | > > |
| 7. <u>GIULIA ABRUZZO</u> | | > > |
| 8. <u>OLIVA DALLA RAGIONE</u> | | > > |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa (1) a procedimento formale

contro

- 1) MORTATI ELFINO, n. Montebelluna 11/9/1959;
= DETENUTO a Trani ASSENTE -
- 2) MONTALTI ALESSANDRO, n. Firenze 6/1/1957;
= DETENUTO a Fossombrone Presente -
- 3) SPURIO GIANCARLA, n. Matelica 29/9/1958, domiciliata a Bergamo, c/o Strappa, Via A. Curò 10;
= LIBERA ASSENTE -
- 4) DEMONTIS STEFANO, n. Roma 21/12/1958, domiciliato in S. Cogoloto, Via Parasco 9/4;
= LIBERO ASSENTE -
- 5) FABRIZIO ANGELO ANTONIO, n. Roccasicura 16/9/1955, domiciliato a Castelnuovo Garfagnana, c/o Locanda Aquila D'oro,

Firenze - Mozzon - 1418

N. 6/80 Reg. Sent.
N. 2/79 e Reg. Gen.
13/79 riuniti

SENTENZA

in data 5 GIUGNO 1980

depositata il
19 LUG. 1980

Il Cancelliere



30/7/80 imp. e liff.
Li *15/8/80 P.M.*

fatto avviso di che all'articolo 151 Cod. p.p.

Il Cancelliere

[Signature]

(1) A procedimento formale o per citazione diretta.



- Vicolo al cerchio;
= LIBERO ASSETTE -
- 6) FILIPPETTI RENZO, n. Pesaro, 21/5/1955, residente in Roma, Via Tiburtina n° 602;
= LIBERO ASSETTE -
- 7) DELLA ROCCA CARMELA, n. Napoli 15/2/1954, domiciliata a Casalecchio Reno (BO), Via Isonzo n° 11;
= LIBERA ASSETTE -
- 8) AVVANTAGGIATO FULVIO, n. Castrignano dei Greci, il 9/12/1959, res. Scorrano (LE), P.za V. Emanuele 33;
= LIBERO ASSETTE -
- 9) CALDERONE LEO, N. Pedagaggi 28/9/1957; res. Wadsworth (CH), Seestrasse n° 151;
= LIBERO ASSETTE -
- 10) CAMPANELLI GUIDO, n. Bologna 23/12/1923, residente Firenze, Via Porpora n° 6;
= LIBERO PRESENTE -
- 11) CERBAI RENZO, n. Sesto F. no 7/2/1952, res. Sesto F. no, Via Garibaldi 36;
= LIBERO ASSETTE -
- 12) BANTI SERGIO, n. Montaiione 5/11/1931, residente a Castelfiorentino, P.za del Popolo n° 6;
= LIBERO ASSETTE -
- 13) LASTRUCCI CRISTINA, n. Firenze 9/5/1956; res. FIRENZE VIA G. BOCCI 118.
~~LIBERATA ad Arezzo~~
= LIBERA ASSETTE -
- 14) MESURACA ADLGISA, n. Catania 28/9/1957, residente Catania, Via Scarabelli 9, scala A;
= LIBERA ASSETTE -
- 15) LORIMER VARCHI MASSIMO, n. San Pantaleo 5/10/1961;
= DETENUTO a Siena PRESENTE -
- 16) TYRABOVI MARCO, n. Teramo 16/4/1949;
= DETENUTO a Pianosa ASSETTE -



3

- 17) CARLONI MASSIMO, n.Roma 8/7/1956;
= DETENUTO a Perugia **PRESENTE** -
- 18) PICCIRILLI ROSALBA, n.Prato 6/3/1961;
= DETENUTA a Viterbo **ASSENTE** -
- 19) SECCHI CLAUDIO, n.Bologna 24/8/1952;
= DETENUTO a Volterra **ASSENTE** -

I M P U T A T I

per il procedimento n° 2/79 R.G. a carico di Mortati Elfino, Filippetti Renzo, Della Rocca Carmela, Montalti Alessandro, Demontis Stefano, Spurio Giancarla, Fabrizio Angelo Antonio, Avvantaggiato Fulvio e Calderone Leo:

MORTATI ELFINO:

- A) del delitto di tentata rapina aggravata (artt. 110, 56, 628 3° co., n° 1 c.p.) perchè, con atti idonei diretti in modo non equivoco allo scopo, agendo in concorso con persone non identificate, tentava di impossessarsi di denaro ed altro in danno del Notaio Spighi Gianfranco che minacciava con una pistola e con il volto travisato da un passamontagna;
- B) del delitto di omicidio volontario aggravato (artt. 110, 575, 576, in relazione all'art. 61 n° 2 c.p.) perchè, agendo in concorso con altre due persone non identificate, al fine di commettere la rapina indicata al capo precedente, cagionava la morte del notaio Spighi Gianfranco, che colpiva con un colpo di pistola automatica cal. 7,65;
- C) del delitto di cui agli artt. 2 e 7 Legge 2/10/1967 n° 895 e successive modifiche, 110 c.p., per avere illegalmente detenuto, in concorso con altre persone non identificate, una pistola a tamburo cal. 22 ed una pistola automatica cal. 7,65;
- D) del delitto di cui agli artt. 4 e 7 Legge 2/10/1967 n° 895 e successive modifiche, 110 c.p., per avere in concorso con altre persone rimaste sconosciute portato fuori della propria abitazione le armi di cui al capo precedente;

Reati commessi ed accertati in Prato il 10 Febbraio 1978.

MONTALTI ALESSANDRO:

- E) del delitto di favoreggiamento personale (art. 81, 378 c.p.) per avere aiutato Mortati Elfino, colpito



da mandato di cattura per l'omicidio del notaio Spighi di Prato, ad eludere le ricerche dell'Autorità, fornendogli ospitalità nella sua abitazione per un periodo di circa tre giorni ed accompagnandolo poi alla stazione ferroviaria di Arezzo.

In Prato, Firenze ed Arezzo nel Febbraio 1978.

DEMONTIS STEFANO e SPURIO GIANCARLA:

F) del delitto di favoreggiamento personale (artt. 81, 110, 378 c.p.) per avere, in concorso tra loro, aiutato Mortati Elfino, colpito da mandato di cattura per l'omicidio del notaio Spighi di Prato avvenuto il 10 Febbraio 1978, ad eludere le ricerche dell'Autorità favorendone la latitanza.

In Prato, Firenze e Pavia fino al Luglio 1978.

FABRIZIO ANGELO:

G) del delitto di favoreggiamento personale (artt. 81, 110, 378 c.p.) per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, aiutato Mortati Elfino, colpito da mandato di cattura per l'omicidio del notaio Spighi di Prato avvenuto il 10/2/1978, ad eludere le ricerche dell'Autorità, accompagnandolo da Prato a Pavia dove gli procurava alloggio e denaro per il sostentamento nella latitanza.

In Prato e Pavia fino al Luglio 1978.

FILIPPETTI RENZO e DELLA ROCCA CARMELA:

H) del delitto di favoreggiamento personale (artt. 81, 110, 378 c.p.) per avere, in concorso tra loro, aiutato Mortati Elfino, colpito da mandato di cattura per l'omicidio del notaio Spighi di Prato avvenuto il 10 Febbraio 1978, ad eludere le ricerche dell'Autorità offrendogli ospitalità e favorendone la latitanza.

In Roma fino al Luglio 1978.

AVVANTAGGIATO FULVIO e CALDERONE LEO:

I) del delitto di favoreggiamento personale (artt. 81, 110, 378 c.p.) per avere, in concorso tra loro, aiutato Mortati Elfino, colpito da mandato di cattura per l'omicidio del notaio Spighi di Prato avvenuto il 10 Febbraio 1978, ad eludere le ricerche dell'Autorità offrendogli ospitalità e favorendone la latitanza.

In Pavia fino al Luglio 1978.

%%%%



5

Per il procedimento n° 13/79 R.G a carico di Campanelli Guido, Cerbai Renzo, Banti Sergio, Montalti Alessandro, Lastrucci Cristina; Fabrizio Angelo Antonio; Demontis Stefano; Spurio Giancarla, Mesuraca Adalgisa, Lorimer Vargiu Massimo, Tirabovi Marco, Carloni Massimo, Mortati Elfino, Piccirilli Rosalba, Secchi Claudio, Filippetti Renzo:

CAMPANELLI GUIDO, CERBAI RENZO, BANTI SERGIO, MONTALTI ALESSANDRO, LASTRUCCHI CRISTINA, FABRIZIO ANGELO ANTONIO, DEMONTIS STEFANO, SPURIO GIANCARLA, MESURACA ADALGISA, LORIMER VARGIU MASSIMO, SACCHI CLAUDIO, CARLONI MASSIMO, PICCIRILLI ROSALBA, MORTATI ELFINO, TIRABOVI MARCO, FILIPPETTI RENZO:

- A) del delitto di banda armata p.p. dall'art. 306 p. I° e cpv. C.P. perchè in Firenze, in Prato, in Bologna ed in Roma, da data imprecisata fino al Luglio 1978, in concorso tra loro, e con persone rimaste non identificate, formavano una banda armata nella quale avevano funzione di promotori e capi Secchi Claudio, Montalti Alessandro, nonchè Tirabovi Marco e Carloni Massimo, per le rispettive cellule bolognesi, fiorentine e romane, e con funzioni di promotori ed ideologi il Campanelli Guido ed il Cerbai Renzo, nonchè Piccirilli Rosalba, con funzione di capo della cellula di Prato, banda armata alla quale partecipavano il Banti Sergio e Mesuraca Adalgisa con funzioni di collegamento, Fabrizio Angelo e Spurio Giancarla come affittuari della base di Via dell'Ariente, nonchè Filippetti Renzo, Lastrucci Cristina, Demontis Stefano, Lorimer Vargiu Massimo, con funzioni gragarie non precisate, e Mortati Elfino, il quale aveva anche funzione dirigenziale della cellula di Prato, da data imprecisata fino al 10/2/1978, e ciò al fine di commettere delitti contro la personalità interna dello Stato ed in particolare di instaurare violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre e di sovvertire violentemente gli ordinamenti sociali costituiti nello Stato;
- B) del delitto di associazione sovversiva p.p. dell'art. 270 c.p. parte I° e II° cpv. c.p., perchè, in Firenze, in Prato, in Bologna ed in Roma, da epoca imprecisata fino al Luglio 1978 in concorso tra loro e con altre persone rimaste sconosciute, formavano un'associazione diretta a sovvertire violentemente gli ordinamenti sociali dello Stato, ed ad instaurare violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre nella quale assumevano le funzioni di promotore, e capo o semplice partecipante come specificato nel capo che precede;

CAMPANELLI GUIDO, RANTI SERGIO, CERBAI RENZO:

C) del delitto continuato di detenzione, cessione e porto illegale di armi p.p. dagli artt. 110, 81 c.p. e 9, 10, 12, 14 legge 14/10/74 n° 497 perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in concorso tra loro, illegalmente detenevano cedevano e portavano in luogo pubblico armi da guerra ed armi comuni da sparo con il relativo munizionamento. Accertato in Firenze nel periodo intorno all'Aprile '78.

CERBAI RENZO:

E) del delitto di favoreggiamento personale art. 378 c.p. per avere aiutato Mortati Elfino, colpito da M.C. in relazione allo omicidio del notaio Spighi, consumato in Prato il 10/2/1978, ad eludere le ricerche dell'A.G. procurandogli ospitalità presso l'abitazione di Anna Maria Petronelli, successivamente in esecuzione di un medesimo disegno criminoso (art. 81 cpv. c.p.) in concorso con Demontis Stefano e Fabrizio Angelo procurandogli ospitalità in Pavia, nell'abitazione di Avvantaggiato Fulvio e Calderone Leo e favorendone quindi la latitanza. In Sesto F.no il 14/2/78 e nei giorni successivi, e in Firenze e Pavia verso la fine di Maggio '78 e in seguito.

TIRABOVI MARCO:

F) del delitto di cui all'art. 378 c.p. per avere aiutato Mortati Elfino, colpito da M.C. per l'omicidio del notaio Spighi di Prato, consumato il 10/2/1978, ad eludere le ricerche dell'A.G. ospitandolo ed assistendolo economicamente in Roma e Bologna fino al 5/5/78.

CARLONI MASSIMO:

G) del delitto di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) per avere, dopo l'omicidio del notaio Spighi, avvenuto in Prato il 10/2/1978, aiutato Mortati Elfino ad eludere le investigazioni dell'Autorità accompagnandolo fino a Roma. In Prato, Firenze, Roma ed altre località nel febbraio-marzo 78.

FILIPPETTI RENZO:

I) del delitto p.p. dall'art. 648 c.p., per avere ricettato, a fine di profitto, n° 62 fogli in bianco intestati al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 11 fogli bianchi intestati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 38 buste intestate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Capo della Segreteria particolare del Sottosegretario di Stato, fg. da corrispondenza di obiettiva provenienza illecita. Accertato in Roma il 3/7/1978.

=====

7

FATTO

Alle ore 12,15 circa del 10.2.1978, in ~~Frasi~~, due gio-
vani con il volto travisato da passamontagna o da
calzemaglie, armati entrambi di pistola, ~~irrompevano~~
nello studio del notaio Gianfranco Spighi, sito al
primo piano di uno stabile in Via del Cippo Vecchio
n. 5. Uno dei due costringeva, con la minaccia dell'~~ar~~
ma, tale Serafini Piero, che svolgeva l'attività di
perito industriale in una stanza posta all'interno del
predetto studio, a portarsi nell'attigua segreteria
dello studio stesso, ove si trovavano gli impiegati
Caramalli Gherardo, Gigli Giuseppe e Ratti Pietro, ed
ingiungeva a tutti i predetti di stare fermi. L'altro
giovane, che indossava un cappotto loden grigio, en-
trava nella stanza in cui si trovavano il notaio Spi-
ghi e l'impiegata Cavalsenti Gina; il notaio, vedendo
il giovane travisato, gli chiedeva: "chi sei tu?", al
che quegli gli batteva con una mano sulla spalla; il
notaio, rivolgendosi alla Cavalsenti, le diceva "è uno
scherzo!", ma il giovane insisteva nel battergli con
una mano sulla spalla e gli mormorava qualche parola
all'orecchio; allora lo Spighi si rivolgeva al giova-
ne dicendogli: "bischerò, falla finita, è finito il
carnevale!", si alzava in piedi di scatto dalla poltro-
na e compiva il gesto di colpirlo con un pugno; l'al-



tro evitava il colpo e si dirigeva verso l'anticamera dello studio, seguito dallo Spighi che gli diceva: "va fuori, non mi rompere i coglioni",; a questo punto il giovane si voltava di scatto, diceva all'indirizzo dello Spighi: "e io ti sparo", e gli esplodeva contro un colpo di pistola; il notaio, attinto dal proiettile all'emitorace sinistro, riusciva soltanto a dire: "mi hanno colpito", e si accasciava a terra; mentre lo sparatore ed il suo complice si davano alla fuga, lo Spighi veniva trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Prato, ma vi giungeva cadavere; l'esame necroscopico individuava la causa del decesso in una insufficienza acuta cardio-circolatoria e respiratoria da ferita toracica, polmonare e bronco-vascolare, con emotorace sinistro, ed attribuiva la ferita ad un colpo di arma da fuoco a canna corta, sparato a breve distanza, non superiore ai 3-4 metri, frontalmente, e con traiettoria incidente a circa cm. 140 dal piano del pavimento.

Mentre il personale di P.S. ed i Carabinieri, accorsi sul posto, erano intenti a perlustrare i dintorni dello stabile ove si era verificato il fatto, un cittadino consegnava loro un passamontagna di colore verde-scuro, simile a quello notato dalla Cavalensi sul volto dello sparatore, che aveva rinvenuto a terra nei pres



9

si di Via Pallacorda, sita nei pressi di Via del Cep-
po Vecchio e da questa raggiungibile attraverso un
passaggio interno esistente a ridosso dello stabile
in cui era ubicato lo studio del notaio Spighi.

Nel pomeriggio dello stesso giorno 10.2.1978, Pisani
Adalgisa, titolare di un esercizio di bar posto in
Via Pallacorda n. 13, a pochi metri dallo sbocco del
succitato passaggio, comunicava, al Comando Compagnia
CC. di Prato di aver rinvenuto, nella stanza da ba-
gno dell'esercizio, sulla copertura del gabinetto di
decenza, un cappotto e, sotto di questo, una borsa
contenente due pistole. Accorsi sul posto, i CC. ac-
certavano che il cappotto era un loden grigio di ta-
glia 50, e che la borsa era di cuoio, del tipo cartuc-
ciera ma priva del soffiutto; la borsa presentava, al
l'interno della patta di copertura, scritte a stampa-
tello apposte con penna o pennarello, del seguente te-
nore: "creare organizzare contropotere", "senza tre-
gua per il comunismo", seguite da un simbolo di fal-
ce e martello, e all'interno presentava altra scrit-
ta in stampatello, del seguente tenore: "autonomia o-
peraia"; le armi custodite nella borsa erano rispet-
tivamente una pistola semiautomatica Bernardelli, ca-
libro 7,65, con caricatore inserito e n. 6 pallottole,
con i numeri di matricola cancellati mediante punzona



tura, che presentava l'odore di cordite bruciata indicativa della recente esplosione di un colpo, ed un revolver a tamburo marca Mondial, calibro 6, con matricola abrasa, completo di n. 8 pallottole. Nella borsa si rinvenivano anche due calzemaglie di colore bleu.

Dalle dichiarazioni della Pisani, e di tale Fruzza Teresa, emergeva che alle ore 12,20 circa di quel giorno erano entrati nel bar, quasi di corsa e trafelati, due giovani, i quali avevano ordinato una birra ed un aperitivo e si erano seduti ad un tavolino; la Pisani si era recata momentaneamente nella cucina, e da lì si era accorta che uno dei due giovani entrava nel bagno; dopo qualche minuto, la donna aveva portato le bevande ordinate ai due, ma questi le avevano detto che sarebbero ripassati a consumarle verso le ore 13, e si erano allontanati frettolosamente, senza più ritornare.

La Pisani specificava che uno dei due giovani era entrato nel bar tenendo sul braccio un loden grigio, escludeva che nella stanza da bagno fossero entrate altre persone dopo che ne era uscito uno dei due giovani, e descriveva le caratteristiche fisiche dei due, chiarendo che uno era venuto nel bar diverse volte nell'arco di tempo degli ultimi tre mesi, mentre l'altro era venuto poche volte; aggiungeva che i due avevano c



H

sumato un pranzo nel locale, alle ore 13 del giorno precedente, in compagnia di un terzo giovane; infine riconosceva con sicurezza, in una delle fotografie mostratele prima presso il Comando Compagnia CC. di Prato e poi presso la Procura della Repubblica di Prato, riprodotte le sembianze di Mortati Elfino, quello dei due giovani che aveva frequentato il bar negli ultimi tre mesi, e che le era rimasto "particolarmente nella memoria per il suo viso buono e gentile, da tipo bravo ragazzo".

Il Mortati, che era ben conosciuto da CC. e P.S. per aver prima fatto parte di "Lotta Continua", per essersi poi reso promotore del collettivo "Contropotere", e per essersi infine avvicinato alle posizioni di "Autonomia Operaia", nonché per essere stato più volte denunciato per episodi di danneggiamento ed altro, non veniva rintracciato nella sua abitazione di Prato nè negli altri luoghi abitualmente frequentati, e nessuno dei suoi amici e conoscenti di Prato, appositamente sentiti, riferiva di averlo visto la mattina del 10 febbraio. La zia paterna del Mortati, anome Caterina, convivente con il giovane, dichiarava che il cappotto loden grigio mostratole dal sostituto Procuratore della Repubblica di Prato (lo stesso rinvenuto nel bar della Pisani) era uguale a quello che possedeva suo nipote,



[Handwritten signature]

e che ella non rintracciava più in casa. Tale Piccirilli Dusolina, madre di Piccirilli Rosalba conosciuta come amica del Mortati, riconosceva nella borsa di cuoio mostratale dal sostituto Procuratore della Repubblica di Prato (la stessa rinvenuta nel bar della Pisani) quella appartenente alla figlia, e precisava di aver appreso dalla figlia che la borsa era stata data al Mortati. Tale Dallì Vladimiro, gestore del bar "Farina" sito in Via Milano n. 17 di Prato, riferiva che alle ore 12,30 circa del 10 Febbraio erano entrati nel locale, a distanza di alcuni minuti l'uno dall'altro, tre giovani; il primo dei tre aveva chiesto un bicchiere di acqua, poi i tre si erano messi a parlottare fra di loro, ed infine si erano allontanati; ricevute in visione numerose fotografie, il Dallì riconosceva in quella riproducente le sembianze di Mortati Elfino il secondo dei giovani che erano entrati nel bar.

La Procura della Repubblica di Prato emetteva ordine di cattura per omicidio volontario aggravato, tentata rapina aggravata, porto e detenzione di armi comuni da sparo, contro il Mortati, che si rendeva latitante; gli atti processuali venivano poi trasmessi al Giudice Istruttore in sede, per la formale istruzione. Avendo il teste Muzzi Aurelio, presente nel bar del Dallì all'atto dell'ingresso dei tre giovani, riconosciuto

13

il terzo dei tre in alcune fotografie riproducenti le
sembianze di Mencagli Ademaro, il G.I. emetteva manda-
to di cattura contro quest'ultimo, che veniva tratto
in arresto il 14.2.1978. Il Mencagli negava ogni adde-
bito, ed escludeva di essersi trovato alle ore 12,30
del 10 febbraio nel bar del Dalì insieme al Mortati e
ad un terzo giovane; ammetteva invece di conoscere il
Mortati, e di essere stato a pranzo con questi e con
un terzo giovane sconosciuto nel bar di Pisani Adal-
gisa, alle ore 13 del 9 febbraio. Il G.I. sottoponeva
il Mencagli a ricognizioni formali da parte dei testi
Dalì e Muzzi, e poi, stante l'esito negativo delle ri-
cognizioni, ne disponeva la scarcerazione.

Nella notte del 14.2.1978, perveniva alla redazione
fiorentina dell'agenzia ANSA una telefonata anonima,
con la quale si comunicava la presenza di un messag-
gio nell'elenco telefonico posto in una cabina telefoni-
ca di Via Erbosa di Firenze; un impiegato dell'ANSA
rinveniva nel punto indicato un foglio dattiloscritto
e lo consegnava ad un funzionario di P.S. in servizio
presso la Questura; il foglio conteneva la rivendica-
zione dell'azione che aveva portato all'omicidio, ne
indicava le motivazioni ("esproprio" delle cambiali e
dello somme "illegalmente possedute" dal notaio Spighi),
e concludeva con slogans inneggianti alla rivoluzione



comunista e con la sigla "Lotta Armata per il comunismo - Dante Di Nanni".

Successive indagini portavano al fermo di P.G. di tale Vargiu Massimo, in data 22.2.1978; il Vargiu, trovato in casa dei coniugi Podda Sergio e Marchese Maria Angela in Firenze, dichiarava di essere ospite nell'abitazione da circa 1 mese, mentre i Podda riferivano di averlo ospitato da circa 1 settimana; inoltre, nella abitazione venivano trovati una copia del giornale "La Nazione" dell'11.2.1978, piegata in quattro ed occultata dietro alcuni libri, riportante in evidenza l'articolo relativo all'omicidio del notaio Spighi, ed alcuni volantini ciclostilati dello stesso tenore di quelli che erano stati distribuiti in Prato dopo il fatto delittuoso, nei quali si protestava l'estraneità al fatto del Mortati. Il Vargiu si dichiarava a sua volta estraneo al fatto e, stante l'esito negativo delle ricognizioni formali effettuate nei suoi confronti, veniva scarcerato.

La sera del 6.4.1978, nei pressi della zona d'uscita del casello autostradale di Firenze-Certosa, una pattuglia di polizia procedeva al fermo di un'auto Renault 5 TL nella quale viaggiavano due uomini ed una donna, e sorprende i tre in possesso ciascuno di una pistola; all'interno dell'auto, veniva rinvenuta una borsa,



15

contenente, fra l'altro tre pistole, numeroso munizionamento, un passamontagna ed una calzamaglia. I tre venivano identificati nei coniugi Montalti Alessandro e Lastrucci Cristina, ed in Secchi Claudio; nella casa d'abitazione comune ai primi due, in Firenze, venivano rinvenute fra l'altro una rivoltella calibro 38 special, che era stata sottratta ad una guardia giurata in occasione di una rapina compiuta il 3.4.1978 in danno dell'Agenzia di Galliano della Cassa di Risparmio e Depositi di Prato, numerose munizioni, una parucca bionda, banconote per lire 1.980.000, e quattro fotografie riproducenti le sembianze di Mortati Elfino.

Il Montalti, ripetutamente interrogato da un sostituto Procuratore della Repubblica di Firenze, prima ammetteva di aver partecipato materialmente alla summenzionata rapina, poi asseriva di essersi limitato a procurare ad altri individui le armi occorrenti per la rapina stessa; le armi gli erano state procurate da un individuo soprannominato "il Torinese", che egli aveva conosciuto nella casa romana della attrice Nicoletta Machiavelli, e la sera del 6.4.1978 egli le stava riportando in un nascondiglio convenuto con lo stesso "Torinese"; i contatti con quest'ultimo avvenivano attraverso il telefono pubblico installato presso un bar di Castelfiorentino, e tramite certo "Boccio" (identi-

A.P.



ficato poi in Banti Sergio). Aggiungeva il Montalti, in relazione alle fotografie del Mortati rinvenute nella sua abitazione, che il Mortati, da lui conosciuto nell'ambiente della droga in Piazza S. Spirito di Firenze ed in Piazza S. Francesco di Prato, si era presentato una sera a casa sua, stravolto, dicendogli di essere nei guai e chiedendogli di ospitarlo; egli aveva acconsentito, ma il giorno successivo, avendo appreso dai giornali che il Mortati era coinvolto nell'omicidio Spighi, aveva chiesto al suo ospite spiegazioni; il Mortati gli aveva confidato di essere andato nello studio del notaio, insieme ad un tale "Marchino" o "Massimino", per compiere una rapina di denaro, e di avere sparato allo Spighi perchè costretto dalla reazione violenta del professionista; egli l'aveva ospitato in casa per tre giorni, e poi l'aveva accompagnato in auto fino alla stazione ferroviaria di Arezzo. Asseriva il Montalti che le fotografie gli erano state lasciate dal Mortati, unitamente ad altri documenti, con l'incarico di distruggere il tutto, e che egli si era dimenticato di distruggerle.

Il Montalti ribadiva tali dichiarazioni dinanzi al G.I. di Prato, che emetteva nei suoi confronti mandato di cattura per il reato di favoreggiamento personale.

Per i reati di rapina, furto, porto e detenzione di



17

armi e munizioni, lo stesso Montalti veniva tratto a giudizio con rito direttissimo dinanzi al Tribunale di Prato, insieme alla Lastrucci ed al Secchi, chiamati a rispondere dei soli reati di porto e detenzione di armi e munizioni; tutti e tre venivano condannati, con sentenza in data 4.5.1978 del predetto Tribunale. In data 11.5.1978, veniva depositata la relazione di perizia balistica eseguita sulle due armi sequestrate presso il bar di Pisani Adalgisa; la relazione concludeva nel senso che il notaio Spighi fosse stato attinto al centro della 4a. costola sinistra, e perpendicolarmente ad essa, da un proiettile blindato calibro 7,65, esploso dalla pistola Bernardelli in sequestro e sparato frontalmente; dalla stessa arma era stato espulso il bossolo calibro 7,65, rinvenuto sul pavimento dell'anticamera dello studio notarile dopo il fatto delittuoso.

Alle ore 10 circa del 2.7.1978, presso la Stazione Ferroviaria di Pavia, personale di P.S. procedeva al controllo delle identità di tre giovani che si trovavano assieme; due di essi esibivano i documenti di identità, intestati rispettivamente a Demontis Stefano e Spurio Giancarla, mentre il terzo dichiarava di chiamarsi Mortati Elfino. Sottoposto a perquisizione, il Mortati veniva trovato in possesso di alcuni fogliet-

dl.



ti recanti annotazioni di numeri di telefono, uno dei quali relativo all'abitazione di tale Cesari Luigi; si accertava che il Cesari aveva un recapito in un appartamento di Via San Pietro in Verzolo n. 51 di Pavia, ed ivi si portava la P.S., trovando nell'appartamento tale Avvantaggiato Fulvio. Quest'ultimo dichiarava di aver preso in locazione l'appartamento nello autunno dell'anno 1977, insieme ai suoi amici Cesari Luigi, Caviola Angelo e Calderone Leo, per ragioni di studio, essendo tutti e quattro iscritti presso l'Università di Pavia; in un giorno compreso tra il 5 ed il 10 giugno 1978, egli, rincasando, aveva trovato vicino alla porta di casa tre giovani, uno dei quali aveva riconosciuto come il suo ex-compagno di scuola Fabrizio Angelo; il Fabrizio gli aveva fatto presente di aver già preso accordi con il comune amico Calderone, nel senso di poter ospitare nell'appartamento uno dei due giovani che si trovavano insieme a lui, a nome "Fabio", il quale aveva bisogno di stare un po' lontano da Firenze; egli aveva allora acconsentito a che il "Fabio" si trattenesse nella casa, e dopo alcuni giorni aveva visto il Fabrizio ritornare e consegnare del denaro al suo amico.

Sia il Demontis che la Spurio dichiaravano di non conoscere il Mortati, e di essersi trovati in Pavia per



19

diporto. Il Demontis veniva, però, riconosciuto dallo
Avvantaggiato come il terzo giovane che, insieme al
Fabrizio ed al "Fabio", era venuto nell'appartamento
nei primi giorni del giugno 1977. Contro il Demontis
e la Spurio, il G.I. di Prato emetteva mandato di cat-
tura per il reato di favoreggiamento. Lo stesso reato
veniva contestato all'Avvantaggiato con mandato di com-
parizione, ed al Calderone con mandato di cattura,
rimasto senza effetto.

Risultando alla DIGOS di Firenze che la Spurio fosse
legata sentimentalmente al Fabrizio Angelo, e con que-
sti convivesse in un appartamento sito in Via dell'A-
riento n. 18 di Firenze, si procedeva il giorno 2.7.1978
a perquisizione nell'appartamento; qui veniva trovato
il Fabrizio, ed in un arco di tempo di alcune ore so-
praggiungevano prima Mesuraca Adalgisa in compagnia di
Lorimer Vargiu Massimo, poi Piccirilli Rosalba, infine
Formica Giuseppe e Lendini Alfonso; nell'appartamento
venivano rinvenuti, tra l'altro, libri relativi a va-
ri gruppi rivoluzionari di sinistra, una voluminosa o-
pera sulle armi intitolata "Grande atlante delle armi
leggere", recensioni dattiloscritte sulla situazione
delle carceri di Firenze, appunti, lettere, ed un pas-
saporto intestato a tale Sbolgi Stefano. Si accertava
inoltre che alcune chiavi, di cui era stato trovato in



possesso il Demontis all'atto dell'arresto, aprivano il portone e la porta d'ingresso del suddetto appartamento.

Altra perquisizione veniva effettuata, dietro segnalazione di fonte confidenziale, in un appartamento sito in Via Giovanni delle Bande Nere n. 21, e qui venivano trovati nove giovani, tra i quali i già menzionati Mesuraca Adalgisa e Lorimer Vargiu, e Bagni Carlo, amico dei due.

Il Mortati, nel corso di due interrogatori resi al G.I. di Prato il 4.7.1978 ed il 6.7.1978, dichiarava di essere stato contattato da due giovani di Firenze, conosciuti in Piazza S. Marco, per compiere un'azione dimostrativa presso lo studio del notaio Spighi, in Prato, in quanto lo Spighi gestiva le cambiali relative alle vendite rateali di auto FIAT; l'azione dimostrativa doveva consistere nel lanciare una bomba molotov nello studio, ed il giorno 9.2.1978 tutti e tre avevano compiuto un sopralluogo preventivo per studiare la situazione dei luoghi ed il movimento di persone; inoltre i due giovani si erano fatti consegnare da lui il borsello, che egli portava abitualmente con sè, dicendogli che avrebbero dovuto nascondervi la bomba incendiaria; il giorno 10.2.1978, i due giovani si erano portati nello studio del notaio, mentre egli era ri-



21

masto in attesa sul marciapiede antistante il portone d'ingresso; dopo alcuni minuti, egli aveva udito un colpo, ed aveva visto i due scendere precipitosamente per le scale; questi gli avevano detto: "via, via, è andato tutto male", gli avevano consegnato il borsello, ed erano scappati; egli, accortosi che il borsello conteneva due pistole, si era impaurito, e l'aveva occultato, unitamente al suo cappotto, nella toilette del bar Adalgisa; poi, dopo essersi fermato in un bar della zona del Soccorso a bere qualcosa, si era portato con l'autobus a Firenze. Qui -proseguiva il Mortati- egli si era messo in contatto telefonico con Montalti Alessandro, da lui conosciuto nell'ambiente di Piazza S. Marco e che sapeva essere abbastanza vicino a lui quanto ad idee politiche, e gli aveva chiesto ospitalità; il Montalti l'aveva ospitato per tre giorni, e durante quel periodo egli aveva visto frequentare la casa un certo Renzo di Sesto Fiorentino (identificato poi in Cerbai Renzo), un certo "Boccio", abitante fuori Firenze (identificato poi in Banti Sergio), ed un certo Guido, anziano, soprannominato "Mena", personaggio di spicco tra i frequentatori (identificato poi in Campanelli Guido); il Montalti aveva, poi, fatto giungere da Roma un certo "Massimo" ed una certa "Anna", e questi l'avevano dapprima condotto, in treno, in Bo



logna, in una casa di Borgo Panigale abitata da loro amici, e successivamente in Roma, in una casa posta all'ultimo piano di uno stabile in Via dei Bresciani n. 4, ove abitava una coppia di coniugi con un bambino piccino; in quest'ultima casa egli aveva consumato i pasti e pernottato per buona parte del tempo in cui era stato in Roma, ma aveva frequentato anche altre abitazioni in compagnia dell'Anna, la quale l'aveva rifornito di mezzi economici adeguati e gli aveva fatto intendere di far parte delle Brigate Rosse; successivamente all'assassinio dell'On. Moro, ed alla morte avvenuta in Bologna, nel corso di una rapina, del suo conoscente Rigobello Roberto, egli aveva espresso all'Anna delle idee non collimanti con le sue, ed aveva chiesto di allontanarsi da Roma; l'Anna gli aveva allora detto che avrebbe dovuto trovare ulteriore rifugio in Pavia, e che in treno, alla stazione ferroviaria di S. Maria Novella, sarebbe stato raggiunto da Demontis Stefano e Fabrizio Angelo, i quali l'avrebbero condotto in una casa di Pavia; così era avvenuto, ed egli aveva vissuto nell'appartamento di Pavia, nel quale si trovava Avvantaggiato Fulvio, fino a che il Demontis e Spurio Giancarla erano venuti, dicendogli che doveva partire; quello stesso giorno, tutti e tre erano stati fermati dalla Polizia nella stazione fer-



23

roviaria di Pavia.

Il Mortati aggiungeva che, in un giorno successivo a quello dell'omicidio Spighi, egli si era incontrato in Firenze con i suoi due complici, e descriveva, siccome apprese dai due, le modalità del fatto delittuoso con perfetta aderenza a quelle reali; precisava che, secondo quanto confidagli dai due, era loro opera il comunicato dattiloscritto con il quale era stata rivendicata l'azione criminosa.

Interrogato anche dal Giudice Istruttore di Roma, che indagava in ordine all'omicidio Moro, il Mortati indicava in Renzo e Lina i nomi dei due che l'avevano ospitato in Via dei Bresciani n. 4, ed in Zeus il nome del loro bambino; asseriva di aver pernottato per alcuni giorni in altri due appartamenti di Roma, ma non forniva indicazioni utili ai fini dell'individuazione di tali appartamenti; infine, ribadiva che l'Anna gli aveva parlato di fatti inerenti all'attività delle Brigate Rosse ed al sequestro Moro.

Venivano identificati in Filippetti Renzo e Della Rocca Carmela il "Renzo", e la "Lina", che avevano dato ospitalità al Mortati, e contro i due il G.I. di Prato emetteva mandato di cattura; i due si rendevano latitanti.

Mandato di cattura veniva emesso dallo stesso G.I. contro Fabrizio Angelo, che veniva tratto in arresto.

LR



Nel contempo la Procura della Repubblica di Firenze, in data 12.7.1978, sulla base delle dichiarazioni rese dal Montalti negli interrogatori seguiti al suo arresto presso il casello autostradale di Firenze-Certosa, delle dichiarazioni del Mortati appena sopra riportate, e delle risultanze di alcune intercettazioni telefoniche eseguite sull'utenza intestata a Rubino Gianna, convivente di Campanelli Guido, emetteva ordine di cattura per detenzione, cessione e porto illegale di armi contro il Campanelli, la Rubino, Cerbai Renzo e Banti Sergio (la sera del 7.4.1978, il Cerbai aveva comunicato telefonicamente al Campanelli, con frasi circospette, l'avvenuto arresto dei coniugi Montalti-Lastrucci, pregandolo di avvertire il comune amico detto "il bestemmiatore"; il Campanelli aveva telefonato all'utenza intestata al Bar-Caffè sito in Piazza del Popolo di Castelfiorentino, chiedendo del "Boccio", che però non era presente nel bar; subito dopo il Banti aveva chiamato telefonicamente il Campanelli, trovando la sola Rubino, e questa l'aveva messo a conoscenza, con frasi circospette riferite dal Campanelli stesso, dell'avvenuto arresto dei due predetti, e della necessità di rimandare un certo "lavoro"). Gli imputati negavano ogni addebito. Ulteriori indagini ^{venivano} svolte dalla Procura della Repub-



215

blica di Firenze e, a seguito di perquisizione effettuata nella casa d'abitazione del Campanelli, veniva rinvenuto nel cassetto del comò della camera da letto un biglietto manoscritto, che cominciava con le parole: "Sergio, dalla roba a Garibaldi", ed era firmato con le lettere R.-V.; il biglietto risultava scritto di pugno da Cerbai Renzo, ed in ordine al suo contenuto, nonché alle ragioni della sua presenza in casa del Campanelli, quest'ultimo, il Cerbai ed il Banti (questi indicato dal Cerbai come il destinatario dell'appunto) fornivano spiegazioni, che il P.M. riteneva poco credibili e non convincenti. Riteneva, pertanto, il P.M., che le reticenze dei predetti imputati sul punto, le risultanze dell'intercettazioni telefoniche, summenzionate, le rivelazione del Mortati sui frequentatori di casa Montalti, il provato possesso di armi da parte del Mortati, del Montalti e della Lastrucci, il provato collegamento tra il Banti e Mesuraca Adalgisa tramite il bar-caffè di Castelfiorentino, la natura del materiale rinvenuto nell'appartamento di Via dell'Ariente, l'estesa trama di favoreggiamenti del Mortati, dimostrassero l'esistenza di una banda armata e di un'associazione sovversiva, di cui facevano parte il Campanelli, il Banti, il Cerbai, il Montalti, la Lastrucci, il Fabrizio, il Demontis, la Spurio, la Mesu-



raca ed il Lorimer. In tal senso il P.M. formulava le sue richieste, nel trasmettere gli atti al G.I. per la prosecuzione dell'istruttoria con il rito formale.

Il Giudice Istruttore di Firenze accoglieva le richieste succitate, ed emetteva mandato di cattura contro tutti i predetti imputati; il solo Lorimer Vargiu rimaneva latitante; gli altri imputati negavano ogni addebito. Nel prosieguo di entrambe le istruttorie, dinanzi al G.I. di Prato e dinanzi al G.I. di Firenze, il Mortati ritrattava tutte le dichiarazioni rese a sfavore del Campanelli, del Cerbai, del Banti, del Fabrizio, del Demontis, del Filippetti e della Della Rocca, ed il Montalti ritrattava le dichiarazioni rese circa le ammissioni di partecipazione all'omicidio Spighi fattegli dal Mortati.

Il 13.12.1978, in Bologna, i Carabinieri fermavano un'auto Mini Minor e ne identificavano gli occupanti in Franchi Renzo, Melchioni Morena (già legata sentimentalmente ad un appartenente alle Brigate Rosse), Gallina Giuseppe (ricercato per rapina ed altri reati), e Carloni Massimo. Quest'ultimo risultava indicato come teste a discarico dalla difesa degli imputati Filippetti e Della Rocca, nel procedimento per favoreggiamento del Mortati pendente dinanzi al G.I. di Prato,



27

in quanto sarebbe stato in grado di escludere che il Mortati avesse mai abitato in Via dei Bresciani. Contro di lui il P.M. di Prato emetteva ordine di cattura, per il reato di favoreggiamento personale. Il G.I. di Firenze, a sua volta, dopo aver sentito il Carloni ai sensi dell'art. 348 bis C.P.P., e dopo aver preso visione di una lettera che il predetto in carcere aveva tentato di far pervenire a Secchi Claudio, emetteva contro di lui mandato di cattura per banda armata ed associazione sovversiva. Di conseguenza, il procedimento instaurato dal G.I. di Prato contro il Carloni per il reato di favoreggiamento personale veniva trasmesso per ragioni di connessione al G.I. di Firenze.

Un mandato di cattura, dello stesso contenuto di quello riguardante il Carloni, veniva emesso anche nei confronti di Tirabovi Marco, Piccirilli Rosalba, Secchi Claudio e Mortati Elfino. Il Tirabovi era stato arrestato in Bologna il 4.5.1978, nel corso di un tentativo di rapina compiuto in concorso con altre tre persone in danno di un'agenzia della Banca del Monte di Bologna e Ravenna, tentativo conclusosi tragicamente con il decesso di uno dei banditi, identificato in Rigobello Roberto; durante l'azione, il Tirabovi si era dichiarato combattente comunista, ed aveva affermato



di compiere non una rapina, ma un esproprio proletario; dopo l'arresto, aveva ribadito di ritenersi un combattente comunista, in guerra contro lo Stato, e si era rifiutato di rispondere a qualsiasi domanda degli organi di polizia e dei magistrati; era stato quindi tratto a giudizio con rito direttissimo dinanzi al Tribunale di Bologna, e condannato, per il reato di tentata rapina e per altri reati, mentre per il reato di partecipazione ad associazione sovversiva si era proceduto contro di lui con le forme ordinarie. Senonchè, dagli accertamenti effettuati dal G.I. di Firenze presso gli occupanti dello stabile di Via dei Bresciani n. 4 di Roma, e dal contenuto di due lettere di provenienza del Mortati sequestrate nell'abitazione di tale Settesoldi Annalisa, era emerso che il Tirabovi aveva frequentato la casa del Filippetti, e che tra il Tirabovi ed il Mortati esisteva un saldo rapporto di amicizia risalente al periodo di latitanza del secondo: ne era conseguita la contestazione anche al Tirabovi dei reati di banda armata ed associazione sovversiva, da parte del G.I. di Firenze, con correlativa acquisizione per connessione del procedimento pendente dinanzi al G.I. di Bologna.

Quanto alla Piccirilli, era emerso, in aggiunta agli elementi già conosciuti circa i pregressi rapporti e



29

la colleganza politica con il Mortati, che la giovane era l'autrice di uno scritto rinvenuto indosso al Mortati all'atto dell'arresto, iniziante con le parole: "devi fare una scelta definitiva - o con noi o contro di noi".

Quanto al Secchi, erano emersi i suoi pregressi rapporti di conoscenza con il Carloni, negati dai due, ed i suoi stretti rapporti di amicizia con Della Rocca Carmela, convivente con il Filippetti in Via dei Bresciani 4 di Roma.

Il mandato di cattura rimaneva senza effetto nei confronti della Piccirilli, resasi latitante. Il Secchi ed il Mortati respingevano gli addebiti; il Carloni si rifiutava di rispondere all'interrogatorio; il Tirabovi rispondeva soltanto ad alcune domande, ma in sostanza negava gli addebiti.

Altro mandato di cattura per favoreggiamento personale veniva emesso dal G.I. di Firenze contro Cerbai Renzo, essendo risultato da ulteriori indagini che il Mortati, lasciata la casa del Montalti, era stato ospitato per due settimane nell'abitazione di tale Petronelli Anna Maria in Sesto Fiorentino, presentato alla Petronelli, sotto il falso nome di "Sigfrido", dal Cerbai. Il Cerbai ammetteva l'addebito.

All'esito della formale istruzione, il Giudice Istrut-



tore di Prato ordinava il rinvio a giudizio, dinanzi a questa Corte d'Assise, del Mortati (in stato di detenzione), per i reati di omicidio volontario aggravato, tentata rapina aggravata, porto e detenzione di armi comuni da sparo; del Montalti (in stato di detenzione); del Demontis; della Spurio; del Fabrizio, dell'Avvantaggiato, del Filippetti, della Della Rocca, e del Calderone (questi ultimi tre rimasti latitanti), per i reati di favoreggiamento personale loro rispettivamente ascritti in rubrica; proscioglieva il Mencagli dalle imputazioni contestategli in concorso con il Mortati, per non aver commesso il fatto.

Successivamente al rinvio a giudizio, venivano tratti in arresto prima il Filippetti, poi la Della Rocca. Entrambi venivano, poi, posti in libertà provvisoria, ma al Filippetti venivano contestati dal G.I. di Firenze, con mandato di comparizione, i reati di partecipazione a banda armata e di partecipazione ad associazione sovversiva, nonchè il reato di ricettazione, quest'ultimo in relazione al rinvenimento, in sede di perquisizione effettuata nell'appartamento di Via dei Bresciani 4 occupato dal Filippetti, di fogli in bianco e buste intestati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; il Filippetti negava gli addebiti, escludendo di aver mai conosciuto il Mortati, e dichiarandosi all'o-



31

scurò della presenza in casa dei fogli e delle buste predetti.

All'esito della formale istruzione, il G.I. di Firenze ordinava il rinvio a giudizio dinanzi a questa Corte del Campanelli, del Cerbai, del Banti, del Montalti (in stato di detenzione), della Lastrucci (in stato di detenzione), del Fabrizio, del Demontis, della Spurio, della Mesuraca, del Filippetti, del Lorimer Vargiu, della Piccirilli (gli ultimi due latitanti), del Secchi, del Carloni, del Mortati, del Tirabovi (gli ultimi quattro in stato di detenzione), per i reati loro rispettivamente ascritti in rubrica sul procedimento n. 13/79 R.G.--.

Successivamente, venivano tratti in arresto, in tempi diversi, la Piccirilli ed il Lorimer, contro i quali si procedeva penalmente anche da parte di altre autorità giudiziarie, ed il Calderone. Il Presidente di questa Corte ordinava la riunione, per ragioni di connessione obbiettiva e subbiettiva, del procedimento a carico di Mortati Elfino ed altri, e del procedimento a carico di Campanelli Guido ed altri. Nella fase degli atti preliminari al giudizio, la Corte, riunita in sessione, respingeva un'istanza di libertà provvisoria avanzata nell'interesse del Calderone.

Nel dibattimento, iniziatosi il 9.4.1980, venivano pre-




liminariamente proposte da alcuni difensori degli imputati eccezioni di nullità del decreto di citazione a giudizio, ed altre eccezioni ed istanze, che la Corte respingeva. L'imputato Mortati dichiarava di revocare il mandato ai difensori di fiducia, e tentava di leggere, contro il divieto del Presidente della Corte, il testo di alcuni fogli dattiloscritti; i fogli venivano sequestrati ed allegati al verbale di dibattimento, ed il Mortati profferiva espressioni oltraggiose e minacciose all'indirizzo del Presidente e dei giudici, onde se ne ordinava da parte del Presidente l'allontanamento, per una prima volta e per una seconda e definitiva volta. Si dava lettura degli interrogatori resi dal predetto imputato in istruttoria. Venivano respinte altre istanze ed eccezioni, tra cui quella relativa all'asserita nullità dell'intero dibattimento.

Il Montalti si rifiutava di rispondere a domande rivolte dalla Corte o proposte dal Pubblico Ministero, e rispondeva soltanto, ad alcune domande proposte dai difensori di alcuni imputati. Veniva respinta un'istanza di riammissione del Mortati nella sala di udienza, e dichiarata manifestamente infondata un'eccezione di legittimità costituzione della norma di cui all'art. 434 C. III C.P.P. nella nuova formulazio



33

ne. La Lastrucci rispondeva all'interrogatorio, confermando sostanzialmente le sue dichiarazioni istruttorie. Il Calderone rendeva il suo primo interrogatorio, ammettendo di aver ricevuto, mentre si trovava in Svizzera, richiesta telefonica, da parte del Fabrizio, di dare ospitalità ad un amico nell'appartamento di Via S. Pietro in Verzolo in Pavia; ammettendo di essere venuto per un giorno, nel giugno 1978, dalla Svizzera a Pavia e di aver conosciuto nel suddetto appartamento il giovane di cui gli aveva parlato il Fabrizio; negando di essere stato consapevole della vera identità del giovane stesso. L'Avvantaggiato, confermando le dichiarazioni già rese, ribadiva che un giovane a lui sconosciuto era stato ospite nell'appartamento di Via S. Pietro in Verzolo nel giugno 1978, condottovi dal Fabrizio e dal Demontis, e che il Fabrizio era ritornato un altro giorno ed aveva consegnato del denaro al giovane; negava però di essere stato consapevole dell'identità di quest'ultimo. Si procedeva a confronto fra l'Avvantaggiato ed il Mortati, ed il primo confermava ogni circostanza, mentre il secondo ammetteva soltanto di essere stato ospite nel predetto appartamento. Il Fabrizio, premesse alcune affermazioni di carattere politico, ammetteva di aver trovato ospitalità al Mortati in Pavia tramite il Cal-



derone, di aver accompagnato il Mortati da Firenze a Pavia fino all'appartamento di Via S. Pietro in Verzolo, e di essere ritornato un altro giorno per consegnare al Mortati Lire 100.000; negava però di aver conosciuto la vera identità del Mortati, che asseriva essergli stato presentato dal Demontis come "Fabio", militante comunista, ed escludeva che l'appartamento da lui occupato in Via dell'Ariento di Firenze costituisse un "covo" per un'attività sovversiva. La Spurio, premesse delle dichiarazioni politiche analoghe a quelle rese dal Fabrizio, ribadiva quanto riferito in istruttoria, secondo cui ella si era recata un sabato a Pavia, per diporto, in compagnia del Demontis, aveva conosciuto in un appartamento un ragazzo che il Demontis le aveva presentato come "Fabio", e l'indomani si era portato alla stazione ferroviaria di detta città per partire alla volta di Bergamo insieme al Demontis stesso; il "Fabio" intendeva partire per suo conto; ella ne aveva ignorato la identità, nè del giovane gli aveva fatto alcun cenno il Fabrizio, con il quale ella conviveva.

Nell'udienza del 16.4.1980, veniva concessa al Calderone la libertà provvisoria. Nel prosieguo degli interrogatori, il Filippetti si dichiarava estraneo ai fatti contestatigli, assumendo di non aver mai



35

conosciuto il Mortati, e di aver ignorato la presenza nell'appartamento di Via dei Bresciani dei fogli e delle buste intestate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Demontis ammetteva di aver accompagnato in treno il Mortati da Firenze a Pavia, in compagnia del Fabrizio, precisando di averlo fatto dietro richiesta del Cerbai; rendeva dichiarazioni politiche di contenuto analogo a quanto dichiarato dal Fabrizio e dalla Spurio. Il Campanelli respingeva ogni addebito, pronunciando lunghe discolpe, che venivano registrate ed indicate per sintesi nel verbale di dibattimento. Il Cerbai ammetteva di aver aiutato il Mortati, prima procurandogli ospitalità presso la Petronelli, poi interessando il Demontis per una diversa sistemazione del latitante; faceva proprie le dichiarazioni di contenuto politico rese dal Fabrizio. La Della Rocca, rendendo il suo primo interrogatorio, negava di aver mai conosciuto il Mortati, asseriva di aver abitato nell'appartamento di Via dei Bresciani solo saltuariamente, e sosteneva di essere partita nel mese di maggio 1978 per un viaggio all'estero, rientrando a Roma alla fine del giugno 1978. Il Carloni ammetteva di aver pernottato in casa del Filippetti, ma negava di aver mai conosciuto, prima di essere detenuto, il Mortati, il Montalti ed il Secchi. Il Banti si ri-



fiutava di rispondere all'interrogatorio; parimenti si rifiutavano il Tirabovi, il Secchi e la Piccirilli.

A partire dall'udienza del 5.5.1980, si procedeva all'escussione dei testi. Si dava lettura delle deposizioni rese dalla teste Pisani Adalgisa, deceduta. Venivano sentiti i testi Dalì, Muzzi, Beconi, Puccioni, Serafini, Gigli, Caramalli. Veniva contestato al Cerbai l'ulteriore episodio di favoreggiamento, consistente nel procurare ospitalità al Mortati presso un appartamento di Pavia in concorso con il Demontis ed il Fabrizio. Venivano sentiti i testi Muzzi e Cavalsenti e, avendo quest'ultimo riferito che, circa 15 giorni prima dell'uccisione del notaio Spighi, era venuto nello studio un giovane dalle stesse sembianze di quelle apparse in una fotografia pubblicata dal giornale "La Nazione" nel mese di aprile 1978, relativa ad un episodio di rinvenimento di armi presso il casello di Certosa, si disponeva ricognizione informale, da effettuarsi dalla Cavalsenti nei confronti di tutti gli imputati. Durante la lettura della relativa ordinanza, gli imputati Secchi, Tirabovi e Montalti profferivano varie espressioni oltraggiose e minacciose nei confronti del Presidente della Corte; gli stessi, poi, assumevano nella gabbia posizioni tali da rendere impossi-



37

bile la ricognizione; la Cavalensi dichiarava di non riconoscere alcuno degli imputati liberi e presenti in aula. Si disponeva, ai fini dello stesso accertamento, l'accompagnamento coattivo in aula degli imputati Mortati e Lorimer; venivano respinte eccezioni difensive, relative all'illegittimità del disposto accertamento e del disposto accompagnamento; venivano tradotti in aula il Mortati ed il Lorimer, ma questi assumevano nella gabbia posizioni tali da rendere impossibile il riconoscimento da parte della Cavalensi. Venivano sentiti i testi Verbigrazia, Cotugno, Calò, Rosati. Veniva respinta una richiesta di separazione dei giudizi, avanzata dal difensore dell'imputato Montalti, avv. Merlini, al che questi dichiarava di rinunciare al mandato difensivo; gli imputati Montalti, Piccirilli, Secchi e Tirabovi dichiaravano di revocare il mandato di fiducia ai loro rispettivi difensori, ed allora la Corte nominava gli stessi legali difensori d'ufficio; gli avvocati Leone e Filastò Antonino si rifiutavano, senza giustificato motivo, di assumere la difesa d'ufficio, onde venivano deferiti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Firenze (la relativa ordinanza veniva poi trasmessa in copia, fuori udienza, dal Presidente della Corte alla Sezione Istruttoria presso la Corte d'Appello di Fi-



renze), e veniva nominato difensore d'ufficio dei suddetti imputati il Presidente del summenzionato Consiglio. Quest'ultimo delegava in sua vece altri legali, ed uno di questi (avv. Ammannato) accettava l'incarico, chiedendo termine a difesa. Veniva concesso il richiesto termine di giorni 5, ma all'udienza di rinvio del 15.5.1980 i difensori dichiaravano di astenersi, in adesione ad uno sciopero proclamato da una loro associazione di categoria.

Nelle successive udienze, venivano esclusi i testi Di Lorenzo, Nesti, Gracci, Balestri, Scacchi, Mortati, Caterina, De Biase, Bertani, Paoli, Mazzara, Calcagno, Mesuraca Luigi, Fibrenza, Novelli, Giani, Burgassi, Bilancia, Picarella, Giorgi, Gurioli, Masi, Lorimer Giulia Cristina, Capanni, Settesoldi Marina, Settesoldi Annalisa, Landolfi, Vernacchia, Trapani, Cambi, Lenzi, ^{Baldi} Lendini, Mazzoni, Pucci, Zacchi, Sottile, Poggi, Diotallevi, Andrower, Vannacci, Zatini, Petronelli, Santullo, Podda, Marchese, Fei, Panici, Belloboni, Garuso, Vagnarelli, De Fanti, Esposito, Santoni, Bichi, Bagni Ivo, Greco Caterina, Greco Patrizia, Gallotti, Macoschi, Baldelli, Simoni, Bughioni, Paoli, Melis, Risaliti, Grassi, Venivano acquisite in copia autentica due sentenze, riguardanti l'una il Tirabovi, l'altra il Montalti, la Lastrucci ed il Secchi, mentre ve-



39

nivano respinte le richieste di acquisizione di documenti avanzate da alcuni difensori; poi veniva dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale. Nell'udienza del 27.5.1980, la Piccirilli ed il Secchi tentavano di dar lettura, contro il divieto del Presidente, di alcuni fogli dattiloscritti; veniva disposto il sequestro dei fogli, ed i suddetti imputati, che erano già stati allontanati dall'aula in una precedente udienza, ne venivano allontanati definitivamente; quindi il Pubblico Ministero formulava le sue conclusioni, nei termini di cui al verbale. Nelle successive udienze, prendevano la parola e formulavano le loro conclusioni, nei termini di cui al verbale, i difensori dei vari imputati. Nell'udienza del 5.6.1980, dopo che gli imputati presenti, Mortati, Montalti, Carloni, Tirabovi, Piccirilli, Lorimer, avuta per ultimi la parola, avevano omesso di rendere qualsiasi dichiarazione, la Corte si ritirava per decidere.

DIRITTO


Ritiene, in primo luogo, la Corte che sia doveroso dare risposta ad una serie di affermazioni ed osservazioni formulate da alcuni difensori nel dibattimento, in quanto trattasi di affermazioni ed osservazioni di tale gravità da mettere in dubbio la credibilità della Corte stessa quale organo di giustizia.

L.F.



Hanno sostenuto alcuni difensori che, fin dall'inizio del dibattimento, la sentenza da pronunciare nel processo sarebbe stata "già politicamente prefissata" e dettata dall'"unico intento di levare di mezzo la gente che dà fastidio e metterla in galera" (avv. Leone); tutta la conduzione del dibattimento avrebbe avuto un carattere "inquisitoriale, basato sulla presunzione di colpevolezza, sulla disuguaglianza delle parti, sulla compressione delle garanzie defensionali" (avv. Ammannato), e sarebbe stato espressione di "violenza legale fondata sul sospetto", inteso quest'ultimo come un "distorto atteggiamento intollerante, che si assume contro chi si ritiene autore di comportamenti devianti o contrari ad un certo ordine costituito, da difendere comunque" (avv. Antonino Filastò).

Le prove di quanto sostenuto si trarrebbero, secondo i summenzionati difensori, dai seguenti abusi e violazioni di legge, che sarebbero stati commessi dal Presidente della Corte e dalla Corte nel dibattimento: 1) ammissione di sole 40 persone nella sala d'udienza; 2) divieto all'imputato Mortati, e poi agli imputati Piccirilli e Secchi, di dare lettura di alcuni "comunicati"; 3) allontanamento definitivo dalla sala d'udienza, prima del Mortati, poi della Piccirilli e del Secchi; 4) sottoposizione di tutti gli imputati a rico



41

gnizione di persona, senza l'osservanza delle forme previste dall'art. 360 C.P.P., ed in relazione ad un accertamento estraneo alle imputazioni ascritte ai prevenuti; 5) accompagnamento coattivo dal carcere del Montalti e del Lorimer, al fine di esperire detta ricognizione; 6) deferimento di alcuni difensori al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori; 7) mancata acquisizione di alcuni verbali d'interrogatorio, resi da tale Peci Patrizio in altri procedimenti penali pendenti dinanzi ad altri giudici; 8) mancata concessione di una pausa per preparare le arringhe difensionali, dopo le richieste del Pubblico Ministero, e conseguente impossibilità per l'avv. Ammannato, nominato difensore d'ufficio degli imputati Montalti, Secchi, Tirabovi e Piccirilli, di assolvere il proprio mandato, anche perchè al suddetto difensore sarebbero state fornite soltanto n. 66 pagine fotocopiate rispetto alle migliaia di cate costituenti il processo; 9) ingiustificata fretta della Corte di giungere alla sentenza prima della scadenza elettorale, sì da far supporre un atteggiamento dettato da motivi elettorali.

S'impongono da parte della Corte le seguenti considerazioni sui singoli punti: 1) il provvedimento di ammissione di un numero di persone non superiore a quaranta, nella sala d'udienza, non solo era conforme al-

df



le norme di cui agli artt. 423 e 426 C.P.P., come esposto nell'ordinanza dell'11.4.1980, ma si è anche rivelato in concreto non limitativo dell'accesso di alcuna persona all'aula, perchè durante tutto il corso del dibattimento il pubblico presente non ha mai raggiunto il numero delle 40 unità e neppure il numero delle 30 unità, e mentre pronunciava le sue difese l'avv. Leone, dolendosi particolarmente del carattere restrittivo del provvedimento in questione, non era presente in aula alcuna persona del pubblico, all'infuori di guardie di P.S. e carabinieri addetti al servizio d'ordine;

2) L'imputato ha facoltà di prendere la parola, in dibattimento, per indicare le sue discolpe e quanto altro ritenga utile per la sua difesa in sede di interrogatorio (art. 441 C.P.P.), per rendere tutte le dichiarazioni che ritenga opportune, nel corso del dibattimento, purchè si riferiscano alla sua difesa (art. 443 C.P.P.), e per rendere le ultime dichiarazioni a difesa, all'esito della discussione finale (art. 468 C.P.P.); non ha invece la facoltà di leggere degli scritti, definiti dai difensori molto impropriamente "comunicati", nei quali non si enuncia alcuna difesa, ma anzi si assume che non v'è nulla da cui difendersi, nei confronti di una Corte ritenuta "tribunale di guerra" e "tri-



43

bunale speciale della controrivoluzione", perchè "la rivoluzione non si processa", perchè il suddetto "tribunale di guerra" non ha diritto di giudicare dei "comunisti rivoluzionari", e perchè l'unico rapporto possibile tra l'uno e gli altri "è quello della guerra"; siccome questa Corte non è chiamata ad applicare le leggi di guerra, bensì la Costituzione e le leggi ordinarie di uno Stato democratico, e siccome lo Stato non è in guerra con i cosiddetti "comunisti rivoluzionari", ma vuole soltanto che questi siano assicurati alla giustizia e puniti giustamente qualora commettano reati, ecco che i suddetti scritti si rivelano non solo prolissi, ripetitivi, confusi e vuoti ideologicamente, ma anche e soprattutto estranei al processo, nel quale si giudicano degli imputati in relazione a determinate ipotesi di reato previste dal codice penale;

3) il disposto allontanamento definitivo dall'aula del Mortati, della Piccirilli e del Secchi è legittimo, perchè si fonda sull'unica possibile interpretazione del nuovo testo normativo di cui all'art. 434 C. III C.P.P., e perchè la nuova norma non è sospetta di incostituzionalità, alla stregua delle considerazioni espresse nell'ordinanza del 14.4.1980; l'appunto di interpretazione restrittiva della suddetta norma non ha senso, perchè l'interpretazione della legge o è esatta



o è errata, a meno che non voglia intendersi per "restrittiva" qualsiasi interpretazione che non giovi ai fini difensivi; la censura di "illiberale" mossa alla succitata ordinanza (avv. Traversi) è per un primo verso errata in diritto, perchè le garanzie difensive sono comunque assicurate dalle norme di cui agli artt. 434 C. IV C.P.P. e 468 C. III C.P.P.; è per un secondo verso errata in fatto, perchè il Mortati ha da sé stesso compreso il suo diritto di difesa enunciando il suo rifiuto a difendersi; è per un terzo verso parziale, perchè non considera, oltre ai diritti di libertà dell'imputato, l'interesse superiore dello Stato a che sia celebrato un processo regolare, sereno, non turbato da intemperanze e da comportamenti oltraggiosi, ed i diritti degli altri imputati, non intemperanti, ad essere giudicati in un processo regolare e sereno;

4) le risentite doglianze mosse dai difensori, avverso l'ordinanza del 6.5.1980 con la quale si disponeva una ricognizione informale, non hanno alcun fondamento, sia sotto il profilo dell'asserita violazione dell'art. 461 C.P.P. per mancata osservanza delle forme previste dall'art. 360 C.P.P., perchè si specificava chiaramente nella succitata ordinanza, e si ribadiva in una successiva ordinanza pronunciata nella stessa



45

udienza, che non si trattava di una ricognizione formale di persone; sia sotto il profilo dell'ammissibilità del disposto accertamento, perchè il principio del libero convincimento del giudice e del libero apprezzamento delle prove prescinde da qualsiasi categoria precostituita di mezzi probatori, e rende possibile valutare un riconoscimento di persona, effettuato senza l'osservanza delle formalità prescritte dall'art. 360 C.P.P., come un valido indizio idoneo, nel concorso di altri elementi, a formare il convincimento del giudice; sia, infine, sotto il profilo dell'introducibilità dell'accertamento in questione nel processo, perchè la disposta riunione tra il procedimento già istituito dal G.I. di Prato e quello già istituito dal G.I. di Firenze non obbediva soltanto a ragioni di connessione subbiettiva, ma anche a ragioni di connessione obbiettiva, stante la stretta correlazione esistente tra il reato di omicidio contestato al Mortati nel primo procedimento ed i reati di favoreggiamento contestati a diversi imputati nel secondo procedimento, e stante lo stretto collegamento ravvisato dai magistrati inquirenti di Firenze tra l'omicidio ed i favoreggiamenti da un lato, ed i reati di banda armata e di associazione sovversiva dall'altro; in tale situazione processuale, doveva ritenersi pienamente consen-



tito un accertamento, che da un lato tendeva alla ricostruzione delle modalità preparatorie dell'azione criminosa che aveva portato all'omicidio, e dall'altro lato tendeva a fornire elementi di valutazione in ordine agli altri reati per i quali si procedeva; nè ci si può esimere dal rilevare che la censura di "abnormi", rivolta da uno dei difensori (avv. Ammannato) alle due succitate ordinanze e posta a fondamento di un immediato ricorso per cassazione, è del tutto fuori luogo, perchè abnorme è quella decisione che tanto si discosta e diverge dalla previsione delle singole norme, dall'intero sistema organico della legge e dai poteri dell'organo decidente, da doversi considerare assolutamente imprevedibile dal legislatore, ed inoltre perchè la impugnabilità immediata presuppone necessariamente che non vi sia altra possibilità di rimuovere gli effetti del provvedimento se non quella consistente nel ricorso per cassazione, mentre nel caso di specie la ricognizione informale non ha prodotto alcun esito positivo e quindi alcun effetto da rimuovere;

5) l'accompagnamento coattivo in aula degli imputati Mortati e Lorimer, al fine di esperire detta ricognizione informale, è stato disposto a norma dell'art.429 C.P.P., e non v'è dubbio che il riferimento fatto da



47


tale articolo ad "atti di ricognizione" sia comprensivo anche delle ipotesi in cui occorra procedere a ricognizioni informali; è appena il caso di ricordare, al difensore che ha proposto immediato ricorso per cassazione avverso il provvedimento contenente l'ordine di accompagnamento, che tale provvedimento, esulando l'ipotesi dell'abnormità, attiene alla disciplina, all'ordine ed alla regolarità del processo, e non rientra tra i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale, onde non è suscettivo di ricorso per cassazione;

6) il deferimento di due legali al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (ed anche alla Sezione Istruttoria presso la Corte d'Appello, giusta rapporto trasmesso fuori udienza dal Presidente della Corte a detto organo) non ha avuto alcun carattere di intimidazione o di prevenzione, ma ha rappresentato la necessaria conseguenza del rifiuto opposto dai due difensori ad assumere le difese d'ufficio loro conferite; altro non può aggiungersi, per doveroso riguardo verso gli organi chiamati a giudicare in sede disciplinare;

7) quanto alla doglianza, relativa alla mancata acquisizione dei verbali d'interrogatorio resi da tale Peci Patrizio in altri procedimenti penali, deve osservarsi, in aggiunta a quanto già esposto nell'ordinanza del



26.5.1980, che la pretesa di produrre detti documenti è apparsa veramente singolare, sotto molteplici profili: sotto un profilo strettamente processuale, perchè non sono state indicate le ragioni di connessione che avrebbero dovuto legittimare detta produzione, nè possono ritenersi fra loro connessi tutti i procedimenti per reati di banda armata e di associazione sovversiva pendenti dinanzi a giudici italiani; sotto un profilo sostanziale, perchè i fatti riferiti dal Peci in ordine all'organizzazione terroristica denominata "Brigate Rosse" non possono riguardare il presente processo, nel quale non si contesta agli imputati di aver appartenuto alle Brigate Rosse o di aver intrattenuto rapporti con membri di tale organizzazione, e non risulta esistere alcun serio riscontro alle prime dichiarazioni del Mortati relative a tali rapporti; sotto un profilo genericamente probatorio, perchè le dichiarazioni del Peci non contengono verità assolute, ma soltanto rivelazioni che vanno di volta in volta verificate nella loro fondatezza, nè esauriscono tutte le possibili verità in ordine a tutte le attività eversive pullulanti nel territorio italiano, onde l'aver il predetto dichiarato di non avere "nulla da riferire in ordine all'abitazione di Via dei Bresciani" non significa nulla ai fini del presente processo; sotto



49

un profilo specificamente probatorio, perchè mai il Mortati ha dichiarato che l'appartamento di Via dei Bresciani 4 fosse adibito a "covo" delle Brigate Rosse, ma anzi ha attribuito ad altri appartamenti di Roma la qualità di "covi", ed il Giudice Istruttore ha esplicitamente escluso, in sede di rinvio a giudizio, che l'abitazione Filippetti-Della Rocca fosse un "covo" eversivo;

8) sul punto, va osservato che la concessione di una pausa per preparare le difese, dopo la requisitoria del Pubblico Ministero, non solo non è contemplata dalle norme di rito, ma neppure era necessaria nel caso di specie, dal momento che l'istruttoria dibattimentale non aveva fornito nuove risultanze, all'infuori del nuovo episodio di favoreggiamento emerso a carico del Cerbai; quanto alle doglianze specifiche mosse dall'avv. Ammannato, quale difensore d'ufficio degli imputati Montalti, Secchi, Tirabovi e Piccirilli, è sorprendente che il suddetto legale abbia formulato in un'aula di giustizia affermazioni contrarie al vero, asserendo di non aver potuto preparare la difesa dei predetti imputati per non aver ottenuto un sufficiente termine e per aver ricevuto soltanto n. 66 pagine fotocopiate rispetto alle migliaia di carte processuali; per ristabilire la verità dei fatti, è necessario ricordare



al predetto difensore: a) che gli fu concesso un termine a difesa di giorni 5, come da lui richiesto; b) che gli fu dichiarata dal Presidente di questa Corte la più ampia disponibilità, per quanto concerneva la concreta possibilità di consultare i fascicoli processuali e di estrarre copie degli atti ritenuti utili ai fini difensivi; c) che tale dichiarata disponibilità si tradusse nel trasferire buona parte degli incarti processuali presso la cancelleria di questa Corte, sì che fosse agevole a lui compiere le suddette attività; d) che egli si limitò ad estrarre n. 66 copie degli atti processuali, non perchè gli fosse stata imposta siffatta limitazione ma per sua libera valutazione; se ne deve, quindi, concludere che la mancata preparazione di una difesa tecnica da parte del suddetto difensore è dipesa non da condizionamenti oggettivi, ma da personali valutazioni dello stesso legale, e che tale comportamento investe aspetti deontologici propri della professione legale, ma non è comunque riconducibile all'operato di questa Corte.

In ordine all'ultimo dei punti in esame, quello sub 9), va osservato che l'insinuazione, circa presunte ragioni elettorali che avrebbero indotto questa Corte a definire il processo prima della scadenza elettorale, è stata prospettata da un difensore (avv. Leone) come




51

avanzata da terze persone indefinite; ma siccome è stata prospettata dinanzi a questa Corte, essa per la sua tendenziosità esige una risposta. Trattasi, in effetti, di insinuazione talmente poco seria da essere perfettamente ribaltabile, perchè si sarebbe potuto all'opposto affermare, da parte di terze persone altrettanto indefinite di quelle cui si è riferito il difensore, che alcuni comportamenti difensivi (proposizione in gran numero di eccezioni ed istanze; rifiuto di concordare il calendario della discussione) fossero volti a prolungare i tempi dell'istruttoria dibattimentale e della discussione, e fossero dettati dall'intento precipuo di impedire la pronuncia della sentenza prima della scadenza elettorale. V'è da chiedersi, invece, molto più seriamente, se fosse più rispondente alle finalità di un giusto processo ed agli interessi degli imputati la sospensione della discussione dal 4 giugno al 18 giugno (perchè dopo la scadenza elettorale sarebbero intervenuti altri impegni di questa Corte, in relazione ad altro processo già fissato), oppure la concentrazione della discussione nei giorni che precedevano la scadenza elettorale, in omaggio al principio della concentrazione processuale, ed in omaggio all'esigenza di questa Corte di avere una visione completa e compatta di tutti




gli argomenti trattati nella discussione; la soluzione non poteva essere che la seconda, nè essa ha comportato alcuna restrizione degli spazi difensivi, perchè ciascun difensore ha esposto le sue difese senza limiti di tempo.

L'esame del merito del processo non può che iniziare dall'omicidio del notaio Spighi, perchè da quel tragico episodio, e dalla conseguente latitanza del Mortati, presero origine i singoli episodi di favoreggiamento del Mortati stesso, e perchè, secondo la costruzione dell'accusa, occorre ripercorrere il filo conduttore costituito dall'omicidio e dalla latitanza del Mortati per rinvenire le prove di una banda armata e di un'associazione sovversiva costituite fra gli imputati. Non v'è dubbio che l'autore materiale dell'omicidio fu il Mortati. Alle ore 12,20 circa del 10.2.1978, ossia alcuni minuti dopo che il notaio Spighi era stato attinto al petto dal colpo di spistola sparato da un giovane travisato; entrarono nel bar di Pisani Adalgisa, sito in Via Pallacorda n. 13 a breve distanza da Via del Ceppo Vecchio ove era ubicato lo studio del notaio (v. schizzo planimetrico a f. 91 vol. I atti gen. proc. Mortati), due giovani, i quali apparvero alla Pisani frettolosi ed agitati (f. 38 vol. I atti gen., ff. 3-4 vol. I all. 1 proc. Mortati), ed alla te-



53

ste Fruzza Teresa stravolti ed agitati, al punto che uno dei due si accasciò su una sedia "pallido e sconvolto" (f. 24 vol. I atti gen. proc. Mortati); i due giovani, uno dei quali reggeva su un braccio un cappotto color grigio-cenere, ordinarono una birra ed un aperitivo e, mentre la Pisani si trovava nella cucina, quello dei due giovani che reggeva il cappotto entrò nel bagno, e ne riuscì senza avere più l'indumento; poi i due giovani si allontanarono frettolosamente, omettendo di consumare le bevande che avevano ordinato; trascorse alcune ore, la Pisani rinvenne nella stanza da bagno, sulla copertura del gabinetto di decenza, un cappotto avente le stesse caratteristiche di quello notato al braccio di uno dei due giovani, e, occultata sotto di esso, una borsa di cuoio, recante alcune scritte e contenente due pistole e ~~due~~ calzemaglie; la Pisani riconobbe poi con sicurezza, in fotografia, uno dei due giovani nel Mortati, da lei ben conosciuto perchè da circa tra mesi frequentava con assiduità il suo bar. Alle surriferite prime indicazioni si aggiunsero, successivamente, quelle fornite dalla teste oculare dell'omicidio, Cavalsi Gina, secondo cui lo sparatore indossava un loden grigio (f. 21 vol. I. all. 1 proc. Mortati); quelle fornite dalla zia del Mortati, convivente con il giovane, secondo cui il nipote possedeva



un cappotto "uguale" a quello rinvenuto nel bar della Pisani e mostratole dal P.M. di Prato (f. 1 vol. I all. 1 proc. Mortati); quelle fornite da Piccirilli Dusolina, madre di Piccirilli Rosalba, secondo cui la borsa rinvenuta nel Bar della Pisani e mostratale dal P.M. di Prato era proprio quella posseduta dalla figlia, e consegnata dalla figlia stessa al Mortati (f. 5 vol. I all. 1 proc. Mortati).

Pertanto, quando la perizia balistica ebbe confermato che la morte del notaio Spighi era stata provocata da un proiettile esploso dalla pistola Bernardelli rinvenuta nella suddetta borsa, si configurò con chiarezza la responsabilità diretta del Mortati nell'esecuzione dell'omicidio, anche perchè le caratteristiche fisiche dello sparatore, quali descritte dalla Cavallensi, collimavano con quelle del Mortati: persona giovane sui 17 - 18 anni, alto m. 1,64-1,65, snello.

Sopraggiunsero, poi, le rivelazioni, del Montalti. Questi, sorpreso la sera del 6.4.1978 nei pressi del casello autostradale di Firenze-Certosa, in possesso di armi, venne tratto in arresto, ed una perquisizione subito effettuata nella sua abitazione portò al rinvenimento, tra l'altro, di quattro fotografie formato tessera riproducenti le ³⁴⁴sebianze del Mortati. Interrogato in merito alle ragioni della presenza delle sud-



55

dette fotografie nella sua abitazione, il Montalti di
chiarò, prima al P.M. di Firenze (verbale del 7 aprile
ore 12, a ff. 53-54 vol. I fasc. princ. 2 all. XI
proc. Campanelli; verbale dell'11 aprile ore 18,25, a
ff. 65-66 vol. I fasc. princ. 2 all. XI proc. Campa-
nelli, ed a ff. 216-217 vol. I atti. gen. proc. Morta-
ti), poi al G.I. di Prato (ff. 211-222 vol. I atti
gen. proc. Mortati), che la sera di quello stesso gior-
no in cui era stato ucciso il notaio Spighi si era
presentato nella sua abitazione, stravolto, il Mortati,
dicendogli di essere nei guai e chiedendogli di ospitarlo
per qualche giorno; il giorno successivo, egli
aveva appreso dai giornali dell'omicidio ed aveva chie-
sto spiegazioni al Mortati; allora questi gli aveva
rivelato di essere andato nello studio del notaio,
insieme con un tale a nome Massimo, o Marchino, o Mas-
simino, per compiere una rapina di denaro, e di aver
sparato allo Spighi perchè costretto dalla reazione
violenta del professionista; il Mortati gli aveva poi
affidato, prima di allontanarsi dall'abitazione, al-
cune sue fotografie, unitamente ad altri documenti,
con l'incarico di distruggere il tutto.

Troppo precise, dettagliate, reiterate furono le ri-
velazioni del Montalti sul punto, perchè si possa ri-
conoscere, valore alla successiva ritrattazione fatta



dal predetto in sede di confronto con il Mortati, allorchè ammise che quest'ultimo gli aveva confidato di essere nei guai in relazione all'omicidio Spighi, ma negò di aver ricevuto un'ammissione di responsabilità diretta in ordine all'omicidio stesso (ff. 48-49 vol. I all. 1 proc. Mortati). Non si comprendono, invero, nè la difesa del Mortati, che ha indicate, le ragioni che potessero indurre il Montalti ad accusare falsamente il Mortati, e non va dimenticato che le dichiarazioni del Montalti, secondo cui egli aveva ospitato il Mortati a partire dalla sera del 10.2.1978 e per tre giorni, trovarono puntuale conferma in quelle rese dal Mortati medesimo nel primo interrogatorio successivo al suo arresto (ff. da 267 a 271 vol. I atti gen. proc. Mortati).

Peraltro il Mortati, nel surriferito primo interrogatorio, e nel secondo reso allo stesso G.I. di Prato (ff. da 275 a 278 vol. I atti gen. proc. Mortati), ammise il suo concorso nell'azione che aveva portato all'omicidio del notaio, pur asserendo di essere rimasto sul marciapiede antistante lo stabile di Via del Ceppo Vecchio n. 5, mentre i suoi due complici/recavano ^{si} nello studio, e pur sostenendo che l'intento della azione, peraltro suggerito dai complici, fosse quello di lanciare una bottiglia incendiaria nello studio, non



57

già di compiere una rapina; ammise altresì di aver occultato il cappotto loden grigio da lui indossato quel giorno, nonché il suo borsello contenente due pistole (asseritamente riconsegnatogli dai suoi complici dopo il fatto), nella stanza da bagno del bar "Adalgisa".

Prescindendo, per ora, dall'esaminare il punto relativo alle reali finalità dell'azione, va subito rilevato che l'assunto del Mortati, di un suo ruolo passivo e subalterno nella preparazione e nell'esecuzione dell'azione medesima, va disatteso per una serie di considerazioni. Innanzitutto, il Mortati era in quel periodo un esponente di spicco dell' "Autonomia", di Prato, e ben conosceva quali fossero in città le persone e le situazioni da colpire in quanto espressioni del sistema capitalistico, tant'è vero che è sicuramente provata la sua partecipazione all'irruzione nei locali dell'impresa di pulizie Magni e Allori, compiuta il 30.9.1977 da una sedicente "Ronda Proletaria", per combattere lo sfruttamento del lavoro nero (vol. I fasc. princ. 2 all. VIII proc. Campanelli); pertanto non è pensabile che l'idea e l'iniziativa di compiere un'azione contro un professionista, ritenuto tipico esponente del sistema capitalistico in Prato, "sgherro delle cambiali", responsabile di un' "atti-

AL



vità vampiresca e antiproletaria" (v. volantino di rivendicazione, a f. 71 vol. I atti gen. proc. Mortati), partissero da altri e fossero accettate passivamente dal Mortati.

Non è poi credibile l'assunto del Mortati, di aver consegnato due giorni prima del fatto il suo borsello (che peraltro era appartenuto alla Piccirilli) ai due complici, perchè questi vi occultassero la bottiglia incendiaria; non si vede, infatti, quali particolari qualità presentasse quel borsello, per essere considerato l'unico involucre idoneo a contenere l'ordigno incendiario, in luogo di qualsiasi altra borsa o involucre di cui i due complici avrebbero potuto disporre per lo stesso uso. Nè risponde al vero che il Mortati ricevette, dopo l'azione, il borsello contenente le due pistole, dai due complici, ed andò da solo a nascondere nel bagno del bar della Pisani, dopo che i complici stessi furono fuggiti. In effetti, la descrizione resa dalla Pisani e dalla Fruzza circa il comportamento di due giovani entrati assieme nel bar, stravolti ed agitati, non lascia dubbi in ordine al fatto che nel bar entrarono due di coloro che avevano partecipato all'azione, ossia il Mortati ed uno dei suoi complici; se poi si considera che il Mortati dichiarò di aver incontrato nel bar il suo amico "Geppino", che il secondo dei due giovani fu ri-



59

conosciuto dalla Pisani come quello che aveva pranzato il giorno precedente nello stesso locale in compagnia del Mortati e di un terzo giovane, che è provata la partecipazione a quel pranzo del "Geppino" e del Mencagli, che è provato l'essere stato il "Geppino" in compagnia del Mortati la sera del 9.2.1978 e l'essere stato il "Geppino" ospitato quella notte nell'abitazione di Sottile Ignazio, dietro interessamento del Mortati, se ne conclude che uno dei correi del Mortati fosse proprio il "Geppino", la cui vera identità non si è potuta accertare.

Si è sostenuto dalla difesa del Mortati che i giovani partecipanti all'incursione nello studio del notaio Spighi fossero tre, e che tale circostanza potrebbe avvalorare l'assunto del Mortati di essere rimasto sul marciapiede a fare da "palo". Ma al riguardo bisogna intendersi: se la difesa intende sostenere che l'azione all'interno dello studio potrebbe essere stata materialmente compiuta da tre persone, allora deve osservarsi che tale circostanza, riferita nella prima segnalazione del Commissariato di P.S. di Prato (f. 12 vol. I atti gen. proc. Mortati), risultò successivamente mentita da tutti i testi presenti nello studio, i quali dichiararono di aver visto o intravisto soltanto due persone, e che comunque trattasi di circostanza non conferente ai



fini difensivi, in quanto, se provata, non dimostrerebbe che il Mortati si trovasse fuori a fungere da "palo"; se, invece, la difesa intende sostenere che all'azione avrebbero potuto prendere parte tre persone, delle quali due all'interno dello studio ed una terza all'esterno, sulla scorta di quanto riferito dai testi Dalì e Muzzi, secondo cui alle ore 12,30 circa del 10.2.1978 entrarono nel bar Farina sito in Via Milano tre giovani, dei quali uno era il Mortati (ff. 6-7-8-9 vol. I all. 1 proc. Mortati), allora deve osservarsi che è rimasto indimostrato il rapporto fra gli altri due giovani ed il fatto criminoso, e che, quando tale rapporto fosse stato dimostrato, non ne sarebbe risultata alleggerita la posizione del Mortati, perchè questi potrebbe essersi attribuito il ruolo di "palo" svolto in effetti da un altro.

Si è sostenuto, altresì, dalla difesa del Mortati, che la teste Cavalseni potrebbe aver errato nell'indicazione del tipo e del colore del soprabito indossato dallo sparatore, considerato che ella non fornì alcuna precisazione nel primo verbale di esame testimoniale (f. 13 vol. I atti gen. proc. Mortati), ma soltanto nel secondo verbale (f. 21 vol. I all. 1 proc. Mortati); inoltre la Cavalseni potrebbe aver ritenuto di vedere indosso allo sparatore un cappotto loden grigio,



61

laddove si trattava di un impermeabile grigio, ossia di quel soprabito descritto dal Mortati come indossato da uno dei suoi due complici (f. 277 retro vol. I atti gen. proc. Mortati).

Rileva, al riguardo, la Corte che la teste Cavalsi rese la prima deposizione a distanza di 1 ora dal tragico fatto, e quindi in uno stato di acuto turbamento emotivo, anche in rapporto alla sua avanzata età (anni 74 all'epoca); la seconda deposizione a distanza di 6 giorni dal fatto, ossia in uno stato d'animo nel quale le emozioni non facevano più velo ai ricordi, ed infatti basta porre a confronto le due deposizioni per avvedersi che la seconda fu molto più lucida, precisa e dettagliata. Ma ciò che più conta è che nella stanza da bagno del bar "Adalgisa" non fu occultato un impermeabile grigio, ma proprio e soltanto il cappotto loden grigio del Mortati, e che unitamente a quel cappotto furono occultati proprio e soltanto quegli oggetti i quali costituivano le prove inequivocabili della partecipazione all'omicidio, le pistole e le calzemaglie; se quindi ci si preoccupò di nascondere il lode, fu perchè era questo il soprabito indossato dalla sparatore al momento del fatto, era questa la prova più evidente che avrebbe potuto permettere di risalire all'identità dello sparatore; se veramente il

df.



Mortati avesse fatto il "palo" sul marciapiede antistante lo stabile di Via del Ceppo Vecchio, ossia si fosse trattenuto sul luogo in un atteggiamento tale da non consentire la sua ricollegabilità all'azione che si stava svolgendo nello studio dello Spighi, non vi sarebbe stata alcuna necessità di nascondere il suo cappotto.

Nè si può omettere di rilevare che il Mortati, nel verbale d'interrogatorio del 6.7.1978 (ff. 275 e segg. vol. I atti gen. proc. Mortati), forniva, asserendo di averla appresa dai suoi due complici in un giorno successivo al fatto, una descrizione delle modalità dell'uccisione del notaio singolarmente rispondente al reale, e troppo precisa per poter essere una descrizione "de relato"; infatti dichiarava testualmente: ".....mi hanno raccontato che uno di loro ha tenuto a bada gli impiegati e l'altro è entrato nello studio del notaio. Questi ha reagito alla presenza del giovane tirando uno schiaffo. Non so però se il giovane è stato colpito o meno. Il notaio si è alzato, e nella stanza attigua ha compiuto l'atto di buttarsi addosso al giovane. Questo ultimo ha reagito sparando, allo scopo di difendersi dall'aggressione del notaio"; ed è da notare che questa ultima frase conteneva una sorta di autodifesa indiretta del Mortati, ulteriormente sviluppata nel prosieguo



63

dello stesso verbale, ove l'imputato dichiarava: "...
... per essere più precisi, il giovane mi ha precisato
che di fronte al tentativo del notaio di saltargli ad-
dosso, egli ha indietreggiato fino a che ha potuto",
e quindi è partito il colpo senza mirare", e conclusa-
si con la singolare richiesta di "sapere per curiosi-
tà dove il notaio è stato colpito", quasi a sottolinea-
re la direzione non preordinata del colpo di pistola.
La difesa ha sostenuto che il Mortati avrebbe sparato
con mano tremante, mosso non da intento omicida ma da
un gesto istintivo. Risulta, per contro, dalle deposi-
zioni istruttorie e dibattimentale dell'unica teste o-
culare, Cavalsani Gina (f. 13 vol. I att gen. e f. 21
vol. I all. 1 proc. Mortati - verbale di dibattimento
del 6.5.1980), che, dopo la prima energica reazione del
lo Spighi, il giovane travisato si diresse dallo studio
verso l'anticamera, ed il notaio gli andò dietro dicen-
dogli: "va fuori, non mi rompere i coglioni"; a questo
punto il giovane, per nulla eccitato, si girò di scat-
to, disse al notaio: "mi mandi via? e io ti uccido!";
e, così dicendo, impugnò una pistola, stese il braccio
in senso orizzontale rispetto al piano del pavimento,
ed esplose il colpo, stando di fronte al notaio ad una
distanza di 3-4 metri da lui. Se poi si considera che
tali dichiarazioni hanno trovato riscontri obbiettivi



ed inconfutabili nelle risultanze della perizia necroscopica e della perizia balistica, secondo le quali il colpo fu sparato frontalmente, con traiettoria orizzontale debilmente ascendente incidente a circa cm. 140 dal piano del pavimento, non a bruciapelo ma ad una distanza ricompresa entro un termine massimo di 3-4 metri (v. perizie in vol. II all. 5 proc. Mortati), allora emerge evidente che il Mortati, in assenza di qualsiasi necessità di difesa, impugnò la pistola con l'intenzione di uccidere, ed esplose il colpo con una direzione rivolta ad attingere lo Spighi in una parte vitale del corpo, ossia ad ucciderlo.

La difesa ha parlato di "fatalità", che avrebbe guidato il tracciato del proiettile sparato, cagionando la morte al di là dell'intenzione dello sparatore. Ma v'è da chiedersi di quale "fatalità" possa parlarsi, allorchè si spara un colpo al petto della vittima designata e la si attinge alla IV costa di sinistra, ossia in una zona al di sotto della quale esiste una pluralità di organi vitali. Basti ricordare, ed il Mortati mediti su ciò che ha fatto, che la morte dello Spighi fu quasi istantanea, per una ferita penetrante che interessò la IV costa di sinistra, il polmone sinistro, la VIII vertebra dorsale e la VIII costa, e che produsse nel suo decorso la recisione in più punti di vasi



65

sanguigni, arteriosi e venosi, e di grossi rami bronchiali, si da instaurare un versamento ematico endotoracico e, nell'ultimo stadio, un'insufficienza acuta cardiocircolatoria e respiratoria.

D'altronde, l'immagine di un Mortati che spara con mano tremante è contraddetta da una precisa risultanza testimoniale, avendo la teste Beconi, sua intima amica, riferito che il Mortati aveva dimestichezza con le armi in quanto "andava al poligono a sparare" (f.13 retro vol. I all. 1 proc. Mortati).

Dunque, il Mortati sparò per uccidere, e le parole da lui pronunciate prima di sparare dimostrano che la ri soluzione omicida maturò in lui nel momento in cui egli si vide ridicolizzato, trattato come una nullità, da un uomo che lo sovrastava non solo in statura fisica ma anche in statura morale; da un uomo che non si era lasciato affatto intimorire dal travisamento del giovane comparsogli dinanzi, e che non intendeva sottostare ad alcun "esproprio"; da un uomo che traeva il coraggio dalla dignità della sua persona e della sua professione, non dalla forza bruta di un'arma.

Nessun dubbio, poi, sulla sussistenza in ordine al reato di omicidio della contestata aggravante del nesso teleologico (fine di commettere una rapina). La difesa ha sostenuto che non vi sarebbe prova di tale fine, perchè



nessuno dei testi presenti nello studio Spighi sentì l'uno o l'altro dei due giovani travisati formulare richieste di denaro o di valori o di documenti, o vi de l'uno o l'altro dei due giovani ricercare denaro od altro.

Che il fine dell'irruzione nello studio fosse una rapina è, però, dimostrato dal contenuto del volantino, fatto ritrovare ad un impiegato dell'ANSA il 14.2.1978 in una cabina telefonica di Firenze (ff. 69-70-71 vol. I atti gen. proc. Mortati). A prescindere dalla ricerca, circa l'effettiva esistenza di un'organizzazione eversiva avente la sigla "Lotta Armata per il Comunismo - Dante di Nanni" riportata in calce a detto volantino, resta il fatto che il predetto documento era molto analitico nell'indicare le motivazioni dell'azione, e molto preciso nel descrivere le modalità del fatto: on de non poteva che provenire da chi avesse avuto qual- che parte nell'azione criminosa. Tale provenienza trova conferma nelle reiterate dichiarazioni del Mortati, secondo cui il volantino era stato fatto stampare e diffondere ad iniziativa dei suoi due complici (ff. 270 retro e 276 retro vol. I atti gen. proc. Mortati).

Quindi, se si ha la certezza che il testo del volantino fosse opera di qualcuno dei partecipanti all'azione criminosa, deve altresì ritenersi per certo che lo sc



67

po dell'irruzione fosse quello indicato nel testo, e cioè "perquisire" lo studio, "requisire il materiale contenente utili informazioni sull'attività vampiresca che lo sgherro delle cambiali svolge per la FIAT, e quindi in ultimo tempo espropriare le somme di valore illegalmente possedute dopo averle succhiate dai proletari nei pagamenti delle cambiali"; la progettata "requisizione", e la progettata "espropriazione", a norma del codice penale costituiscono rapina.

Del resto, del fine esclusivo di compiere "una rapina di denaro" e non "un'azione politica" parlò il Montalti, allorchè espresse al Montalti le sue confidenze in merito al fatto criminoso (ff. 53 e 66 vol. I fasc. princ. 2 all. XI proc. Campanelli). Nè fu lasciata traccia alcuna, nello studio Spighi, di un'azione politica, quale un ordigno incendiario o una scritta sui muri, e nessuna bottiglia molotov fu abbandonata dopo l'azione criminosa, unitamente agli altri oggetti occultati nel bagno del bar "Adalgisa" o semplicemente in strada nei pressi dello studio Spighi.

A nulla rileva, poi, ai fini della sussistenza dell'aggravante contestata, che la progettata rapina non sia stata portata a compimento, perchè è costante insegnamento giurisprudenziale che detta aggravante trovi fondamento nella maggiore pericolosità dimostrata dallo



agente, e quindi sussista anche se il reato-fine non risulti consumato e neppure tentato, sempre che il reato alla cui perpetrazione il reato-mezzo è preordinato sia già presente nella mente dell'agente, sì da potersene identificare la fisionomia giuridica. Nel caso di specie, peraltro, è provato che fu posto in atto il tentativo di rapina, perchè i due giovani irrupperono nello studio travisati ed armati, uno dei due tenne a bada con la minaccia dell'arma il Serafini, il Caramalli, il Gigli ed il Ratti, e l'altro entrò nella stanza ove si trovava il notaio; il secondo, ossia il Mortati, mormorò all'orecchio dello Spighi qualche parola che la teste Cavalsenti non comprese, ma, se si considera che, dopo aver udito quelle parole, lo Spighi abbandonò il precedente atteggiamento tranquillo e tentò di colpire il giovane con un pugno, allora è facile desumere che il Mortati avesse detto all'orecchio del notaio: "questo è un esproprio" o altra frase di significato equivalente.

Consegue a quanto sopra esposto la responsabilità del Mortati per i reati di detenzione e porto della pistola Bernardelli e del revolver Mondial, armi portate da lui e dall'ignoto complice per compiere l'azione criminosa, e poi occultate da lui nella stanza da bagno del bar "Adalgisa".



69

Occorre, a tal punto, esaminare i singoli reati di favoreggiamento contestati, ripercorrendo in senso cronologico l' "iter" della latitanza del Mortati. Questo ultimo, fuggito da Prato, trovò la prima ospitalità nell'abitazione del Montalti, per un periodo di tre giorni, ed il fatto è pacifico, perchè riferito concordemente e costantemente dai due imputati, nonché dalla Lastrucci che ha asserito di aver visto in casa il Mortati, da lei conosciuto sotto il falso nome di "Andrea" (ff. 56 e 63 vol. I fasc. princ. 2 all. XI proc. Campanelli). La contestazione mossa al Montalti è però inesatta, perchè non vi furono più episodi di favoreggiamento, e va esclusa, conseguentemente, la continuazione; le originarie dichiarazioni del Montalti, di aver accompagnato dopo il periodo di tre giorni il Mortati alla stazione ferroviaria di Arezzo, trovano smentita nei due interrogatori resi dal Mortati il 4.7.1978 al G.I. di Prato ed il 10.7.1978 al G.I. di Roma (ff. 267 e segg. vol. I atti gen. proc. Mortati - ff. 153 e segg. vol. I fasc. princ. 2 all. X proc. Campanelli), secondo cui, trascorsi i tre giorni, il Mortati stesso aveva visto arrivare nella casa un certo "Massimo" ed una certa "Anna", i quali l'avevano accompagnato prima a Bologna, ove gli avevano trovato ospitalità in una casa di Borgo Panigale, e poi a Ro-



ma, ove gli avevano trovato ospitalità in un appartamento sito in Via dei Bresciani 4 ed in altri appartamenti; in sede di confronto tra il Mortati ed il Montalti, avvenuto il 17.7.1978, il secondo finì con l'ammettere che il primo si fosse allontanato dalla sua abitazione insieme al "Massimo", ed all' "Anna" (f.49 retro vol. I all. 1 proc. Mortati). Peraltro, anche la versione di un trasferimento diretto del Mortati da Firenze a Bologna risultò smentito da successive risultanze, allorchè emerse che il predetto era stato ospitato, dal 14.2.1978 e per un periodo superiore ad una settimana, nell'abitazione dell'insegnante Petronelli Anna Maria sita in Sesto Fiorentino, su richiesta di Cerbai Renzo, il quale aveva accompagnato il giovane nella abitazione ed era andato anche a trovarlo alcune volte (deposizioni Petronelli e Santullo a ff. 131-132 vol. II all. II proc. Campanelli - interrogatorio Cerbai a f. 148 vol. II all. I proc. Campanelli).

Su quest'ultimo punto, se si considerano i provati rapporti fra il Cerbai ed i coniugi Montalti (ammessi dal Cerbai, sia pure sotto il profilo di una relazione intima con la Lastrucci, ed evidenziati platealmente dall'essere venuto il Cerbai in casa Montalti mentre era in corso la perquisizione domiciliare la sera del 6.4.197



71

nonchè la circostanza, riferita dal Mortati nelle prime dichiarazioni, della frequente presenza del Cerbai in casa Montalti durante i tre giorni in cui il Mortati medesimo fu ospitato, è consentito desumere che il Cerbai prelevò il latitante da quella casa e l'accompagnò nella casa della Petronelli in Sesto Fiorentino.

Sono chiare, quindi, le responsabilità del Montalti e del Cerbai per i reati di favoreggiamento, salvo ad esaminare in seguito il secondo reato di favoreggiamento, emerso a carico del Cerbai in dibattimento ed a lui contestato ex art. 445 C.P.P.-. I due imputati, rispettivamente, fornirono e procurarono ospitalità al Mortati, pur sapendo che questi fosse ricercato per l'omicidio Spighi.

Più difficile è la ricostruzione del primo spostamento del Mortati successivo alla permanenza in casa Petronelli. Il Mortati riferì nel suo primo interrogatorio di essere stato accompagnato dall' "Anna" e dal "Massimo" in Bologna, e di essere stato ospitato per un giorno in una casa sita in Borgo Panigale, abitata da alcuni giovani conosciuti dai due predetti, uno dei quali aveva per nome "Claudio". Orbene, tale indicazione non doveva essere tanto infondata, perchè il Carloni, nella lettera che tentò di far pervenire



73

vol. II all. I proc. Campanelli), aveva frequenti e non limpidi contatti con ambienti e persone di Bologna, com'è dimostrato dall'essere egli stato fermato in quella città il 13.12.1978 in compagnia di Franchi Renzo, Gallina Giuseppe e Melchioni Morena, i primi due pregiudicati, la terza già fidanzata ad un appartenente alle Brigate Rosse (vol. I fasc. princ. 2 all. III proc. Campanelli); perchè è provato, per ammissioni degli stessi interessati, che il Secchi fosse legato da rapporti di stretta amicizia con Della Rocca Carmela, la quale era legalmente domiciliata in Casalecchio di Reno, nei pressi di Bologna (ff. 385-386-387 vol. I atti gen. proc. Mortati), e che il Carloni ed il Tirabovi fossero molto amici di Filippetti Renzo, e d'altra parte è provato, come si esaminerà in seguito, che nell'abitazione romana del Filippetti e della Della Rocca fu ospitato il Mortati.

Il lungo "excursus" che precede, se non vale a fornire prove certe in ordine all'identità di coloro che accompagnarono il Mortati a Bologna ed ivi gli procurarono ospitalità, vale però a dimostrare che il "trait d'union" per il successivo trasferimento del Mortati da Bologna a Roma fu costituito dal Secchi, dal Carloni e dal Tirabovi da un lato, e dalla



coppia Filippetti-Della Rocca dall'altro. Del Secchi non è provata la partecipazione all'operazione di trasferimento, e può ritenersi che egli si limitò a comunicare alla Della Rocca l'arrivo del Mortati. Del Carloni e del Tirabovi, invece, è provato che accompagnarono il Mortati a Roma, per una serie ulteriore di considerazioni: 1) perchè ebbe a dichiararlo oralmente il Mortati al P.M. ed al G.I. di Firenze, nel corso di una perquisizione effettuata nella sua cella nella Casa Penale di S. Teresa, ed a nulla rileva che egli si rifiutò di far inserire in verbale quelle dichiarazioni e si rifiutò di sottoscrivere il verbale stesso, perchè il fatto che egli le avesse rese fu attestato dai magistrati precedenti (f. 127 vol. II all. I proc. Campanelli); 2) perchè la descrizione che il Mortati fornì delle caratteristiche fisiche dell'accompagnatore, "Massimo", sembra attagliarsi al Carloni (f. 155 vol. I fasc. princ. 2 all. X proc. Campanelli); 3) perchè il Carloni ha ostinatamente negato di aver conosciuto il Mortati nell'abitazione del Filippetti in Via dei Bresciani, ed invece dovette conoscerlo, in quanto fu ospitato pressochè stabilmente in quell'appartamento nello stesso periodo in cui, come si illustrerà in prosieguo, vi fu ospitato il Mortati (v. memoria difensiva Filippetti-Della



75

Rocca a ff. 407-408 vol. I atti gen. proc. Mortati, nonché deposizione di Poggi Nadia a f. 85 vol. II all. II proc. Campanelli); 4) perchè, nel contesto di quelle stesse dichiarazioni orali indicate sub 1, il Mortati riferì di "essere stato in alcune occasioni in casa dei Filippetti in compagnia di Tirabovi Marco", il che fa ritenere che il rapporto Mortati-Tirabovi fosse precedente e preferenziale a quello Mortati-Filippetti; 5) perchè, contro la negativa del Tirabovi, è provato che questi frequentasse l'abitazione Filippetti-Della Rocca in Via dei Bresciani, a base alle dichiarazioni del Carloni e della summenzionata teste Poggi; 6) perchè l'esistenza e l'intensità del rapporto di amicizia tra il Mortati ed il Tirabovi sono documentate da due lettere, inviate dal primo alla sua amica Settesoldi Annalisa il 9.10.1978 ed il 27.10.1978 (in vol. IV all. 3 proc. Campanelli), nelle quali il Mortati rivendicava la "continuità degli ideali miei e di Marco", rimpiange "i tempi passati felici con Marco", fa riferimento a "Marco caduto prigioniero" e difeso dall' "avvocatessa Giovanna Lombardo"; non v'è dubbio che si tratti dell'imputato Tirabovi, anche perchè la Settesoldi, il cui numero telefonico era stato trovato annotato in un appunto sequestrato al Mortati all'atto dell'arresto, ammise, dopo iniziali



reticenze e dopo che le furono sequestrate le suddette lettere, che il Mortati durante la latitanza le aveva telefonato più volte, dicendole che "fino a quando era stato con il Marco Tirabovi assieme, era stato bene, ma dopo la cattura di questi nel corso di una rapina a Bologna era rimasto solo ed isolato" (f.122 retro vol. II all. I proc. Campanelli). Quest'ultime risultanze avvalorano l'ipotesi che fu il Tirabovi il principale appoggio per il Mortati durante il periodo romano, e, se si pongono in relazione le volute indeterminatezze del Mortati nel riferirsi agli altri appartamenti di Roma nei quali era stato ospitato, e quelle del Tirabovi, nell'indicare i luoghi ove avrebbe dimorato a partire dall'inizio del 1978 (f. 137 retro vol. II all. I proc. Campanelli), se ne conclude che i due per qualche tempo alloggiarono assieme, forse nella sede del circolo "Il Cielo" di cui il Tirabovi era presidente;

All'altro lato del "trait d'union", si è detto, vanno collocati il Filippetti e la Della Rocca. Fu estremamente preciso, invero, il Mortati, nell'interrogatorio reso al G.I. di Prato il 4.7.1978, ed in quello reso al G.I. di Roma il 10.7.1978, nell'indicare l'appartamento sito all'ultimo piano di uno stabile in Via dei Bresciani n. 4, abitato da tali "Renzo e Lina"



77

e dal loro figlio Zeus di quattro o cinque anni, e non risponde al vero quanto asserito dal Mortati in sede di ritrattazione durante il confronto con il Filippetti, secondo cui aveva fornito quell'indicazione perchè trovato in possesso, all'atto dell'arresto, di un bigliettino recante l'annotazione di Via dei Bresciani 4: tale bigliettino non fu rinvenuto indosso al Mortati. Nè sussistono i punti deboli ravvisati dalle difese del Filippetti e della Della Rocca, per avere il Mortati inesattamente indicato i due come "coniugi" ed il bambino Zeus come "figlio" dei due (mentre si tratta del figlio legittimo della Della Rocca e del suo ex-marito); è ovvio che al Mortati i due potessero apparire marito e moglie, in quanto convivessero "more uxorio", ed il bambino potesse apparire come loro figlio, in quanto conviveva con loro, e d'altronde nel secondo verbale d'interrogatorio il Mortati non li definiva più "coniugi", bensì "conviventi".

E' provato, poi, contrariamente all'assunto difensivo della Della Rocca, che questa visse stabilmente nell'appartamento di Via dei Bresciani n. 4, perchè gli occupanti degli altri appartamenti vedevano ogni giorno, oltre al Filippetti, lei ed il figlio Zeus (deposizioni dei testi Cotugno, Calò, Catarci, Rosati,



Scacchi, Napoli, aff. da 36 a 41 vol. I all. 1 proc. Mortati; deposizioni degli stessi testi, esclusa la Calò, a ff. 84-85-86-91 vol. II all. II proc. Campanelli; deposizioni dei testi Poggi, Moretti, Basile, Adrower, De Jennis, Giannesi, Panici, Fei, a ff. 85-88-89-92-95-97-98-101 vol. II all. II proc. Campanelli). E' altresì provato, contrariamente a quanto sostenuto dalla Della Rocca, che nel maggio 1978 l'imputata non si trovasse all'estero, perchè i movimenti attestati sul suo passaporto in sequestro (v. anche verbale di dibattimento del 5.5.1980) si riferiscono ad un periodo compreso tra il 16 ed il 21 giugno 1978. E' infine provato, in base alle deposizioni dei testi Cotugno, Scacchi, Poggi, Adrower, Basile, che il Filippetti e la Della Rocca lasciarono l'appartamento poche ore prima che giungesse la Polizia per effettuare la perquisizione domiciliare, il 3.7.1978. Si è posto l'accento, da parte delle difese, sulla particolare ristrettezza dell'appartamento in questione (composto di una camera, di un piccolo cucinino, e di un piccolo stanzino da bagno posto sul ballatoio), nonché sulla confusione e sul continuo andirivieni di giovani nello stesso appartamento, risultanti dalle dichiarazioni di vari testi abitanti nello stesso stabile, per concluderne che il Mortati, latitante e



79

ricercato per omicidio, non potesse essere ospitato in quel luogo. Ma al riguardo va osservato: 1) che in effetti il Mortati non dichiarò di aver alloggiato stabilmente in quell'appartamento, bensì di aver pernottato e pranzato a volte lì, a volte in altri appartamenti; 2) che proprio le volute imprecisioni del Mortati, in merito all'ubicazione degli altri appartamenti, stanno ad indicare che egli vi avesse alloggiato e non volesse farli scoprire, per i suoi personali rapporti con gli occupanti (quale il Tirabovi) o per altri motivi, mentre la precisione delle indicazioni in ordine all'appartamento di Via dei Bresciani 4 sta ad indicare che egli avesse in minor cura le sorti del Filippetti e della Della Rocca; 3) che un accenno a condizioni "non serie" in cui si era svolta la sua latitanza in Roma è contenuto nella lettera del 27.10.1978, indirizzata dal Mortati alla Settesoldi, là dove l'imputato scrive, con riferimento al periodo successivo all'arresto di "Marco" (Tirabovi), che "i compagni hanno ritenuto logico farmi cambiare modo di vita, hanno ritenuto logico inquadrami in una clandestinità più seria". Daltronde, la presenza del Mortati nell'appartamento di Via dei Bresciani trova vari riscontri. La teste Poggi, abitante nello stabile, lo riconobbe in foto-



grafia (f. 85 vol. II all. II proc. Campanelli), e con un'indicazione di dettagli ("riconosco il ragazzo carino, pulito, che ho visto talvolta davanti al portone") tale da non poter essere sminuita dall'affermazione, fatta dalla teste in dibattimento a distanza di un anno e mezzo, di non essere del tutto sicura del riconoscimento. Il Mortati riferì al P.M. ed al G.I. di Firenze che nell'abitazione del Filippetti si faceva uso di strumenti musicali, ed in particolare di una chitarra indiana (f. 127 retro vol. II all. I proc. Campanelli); ebbene, il Filippetti confermò, nel verbale del 7.2.1979, di aver tenuto nell'appartamento di Via dei Bresciani vari strumenti musicali, tra cui uno piuttosto inusitato, un sjtar, strumento a corda indiano, e fornì tale precisazione prima che il G.I. gli facesse presente di aver ricevuto dal Mortati l'indicazione dello stesso tipo di strumento (f.128 vol. II all. II proc. Campanelli); troppo particolare era lo strumento, perchè potesse essere partorito dall'immaginazione del Mortati. Una volta accertato che il Mortati fu ospite nella abitazione romana del Filippetti e della Della Rocca, e fermo restando che in ordine al reato di favoreggiamento personale non rileva la durata dell'ospitalità concessa al ricercato, non può dubitarsi della



81

sussistenza nei due suddetti imputati dell'elemento psicologico del predetto reato, cioè della loro consapevolezza circa la posizione di latitante del Mortati, e della loro volontà di aiutare il Mortati ad eludere le ricerche dell'Autorità. Si è già parlato della provenienza del Mortati da Bologna; degli stretti rapporti fra il bolognese Secchi e la Della Rocca; del fatto che il Mortati fu accompagnato da Bologna a Roma dal Carloni e dal Tirabovi, i quali erano molto amici del Filippetti; della frequenza del Carloni e del Tirabovi nell'appartamento di Via Dei Bresciani, durante il periodo in cui vi fu ospitato il Mortati. E'inevitabile, quindi, la conclusione che il Mortati fu presentato al Filippetti ed alla Della Rocca per quello che era, ossia per un "compagno comunista" ricercato dalle autorità in relazione allo omicidio Spighi (si noti che erano accomunati dalla provenienza da "Lotta Continua", il Carloni, il Tirabovi, il Filippetti ed il Mortati).

Il Filippetti, che ostinatamente ha negato anche l'evidenza, si è dichiarato estraneo al fatto di ricettazione, contestatogli sulla base del rinvenimento, nella sua abitazione di Via dei Bresciani, di n. 62 fogli in bianco intestati "Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri", di

M.C.



n. 11 foglietti in bianco intestati "Presidenza del Consiglio dei Ministri", e di n. 38 buste bianche intestate "Presidenza del Consiglio dei Ministri - Il Capo della Segreteria Particolare del Sottosegretario di Stato" (v. verbale di perquisizione a f. 26 vol. II all. II 1/C proc. Campanelli). Ma si è già rilevato che la perquisizione venne effettuata a distanza di poche ore da quando il Filippetti aveva lasciato l'appartamento, onde va escluso che altri all'infuori di lui vi avessero introdotto quel materiale. E proprio le ridottissime dimensioni della casa, che permettevano di custodire documenti ed altro in una sola camera, portano ad escludere che quel materiale potesse trovarsi lì all'insaputa dell'imputato.

E' fuor di dubbio, poi, l'obbiettiva provenienza illecita dei fogli e delle buste predetti, i quali, data l'intestazione, non potevano che provenire da un furto o da un peculato. Per contro, non vi sono elementi certi che consentano di comprendere se e quale uso il Filippetti intendesse fare delle cose ricettate, e per tale considerazione si deve ritenere l'ipotesi della particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 648 cpv. I C.P.-.

Il ulteriore ed ultimo trasferimento del Mortati, durante la latitanza, avvenne da Roma a Pavia. Riferì il



83

Mortati, nel verbale d'interrogatorio del 4.7.1978, di essere entrato in profonda crisi dopo l'uccisione di Aldo Moro, e dopo che nel corso del tentativo di rapina in Bologna era morto Rigobello Roberto, da lui conosciuto; egli aveva espresso delle idee contrastanti con quelle dell' "Anna"; ed aveva manifestato il desiderio di allontanarsi da Roma; allora l' "Anna" aveva predisposto uno scritto, nel quale inneggiava alla lotta armata per il comunismo e invitava a compiere una scelta politica definitiva, "o con noi o contro di noi"; egli aveva tenuto fermo il suo proposito di allontanarsi dall'ambiente romano, ed allora l' "Anna" gli aveva detto di prendere un treno diretto a Pavia, aggiungendo che durante la sosta nella stazione di Firenze sarebbero salite due persone, le quali l'avrebbero accompagnato in un appartamento di Pavia; così era avvenuto, ed egli era stato accompagnato dai suoi conoscenti Demontis Stefano e Fabrizio Angelo in un'abitazione di quella città ove si trovava un certo Avvantaggiato Fulvio, ed ivi si era trattenuto, fino/^ache erano giunti il Demontis e Spurio Giancarla dicendogli che doveva partire con loro; nella stazione ferroviaria di Pavia, tutti e tre erano stati fermati ed identificati dalla Polizia.



Il racconto del Mortati contiene elementi attendibili, ed elementi non attendibili. Può ritenersi vero che vi sia stata una sua crisi, dopo i fatti di Bologna che portarono alla morte del Rigobello ed allo arresto del Tirabovi, perchè se ne fa cenno nelle due lettere summenzionate che egli inviò dal carcere a Settesoldi Annalisa, e d'altra parte l'uccisione dell'on. Moro sopraggiunse a distanza di cinque giorni dai fatti di Bologna (4 maggio - 9 maggio). Non è, per contro, vero che il biglietto cui egli si è riferito, in atti a f. 250 vol. I atti gen. proc. Mortati, provenisse dalla mai identificata "Anna" di Roma, perchè, raffrontando il documento con una lettera inviata da Piccirilli Rosalba al Mortati in carcere (f. 51 vol. IV proc. Campanelli), risulta evidente la provenienza del primo dalla stessa persona, ossia dalla Piccirilli, per l'identità delle grafie e per l'identico riferimento a "la bambina dai lunghi capelli": dal che si può desumere che il biglietto fu scritto dalla Piccirilli, allorchè si recò a trovare il Mortati nell'appartamento di Pavia insieme a Vannacci Sanda (v. deposizione Vannacci a f. 137 - vol. II all. II proc. Campanelli).

Quanto alle circostanze, nelle quali il Mortati sarebbe stato "prelevato" in Firenze per il successivo



85

accompagnamento a Pavia, appaiono più veritiere quelle riferite dal Mortati nel primo interrogatorio, anzichè quelle riferite in dibattimento dal Fabrizio e dal Demontis (loro incontro con il Mortati in Piazza S. Lorenzo, dopo che v'era stato l'interessamento del Cerbai presso il Demontis). La versione concorde fornita dai due ultimi imputati appare dettata dall'evidente preoccupazione, di non far apparire l'esistenza di un'organizzazione che muovesse i fili degli spostamenti del Mortati per l'Italia; ma non è certamente verosimile che il Mortati, ricercato attivamente, e più facilmente riconoscibile nella zona di Firenze, si trovasse all'appuntamento con i due in un luogo frequentatissimo quale Piazza S. Lorenzo.

In merito, poi, all'accompagnamento a Pavia, all'incontro del Fabrizio, del Demontis e del Mortati con l'Avvantaggiato, al fatto che il Fabrizio disse all'Avvantaggiato di aver parlato con il Calderone e di aver concordato con lui che il "Fabio" potesse alloggiare nella sua stanza, al fatto che il Fabrizio consegnò al "Fabio" la somma di lire 100.000, sono risultate perfettamente collimanti: le prime dichiarazioni del Mortati; le varie dichiarazioni istruttorie dell'Avvantaggiato (ff. da 245 a 248 vol. I atti gen. proc. Mortati; f. 433 vol; I atti gen. proc. Mortati;



ff. 56 e 58 vol. II all. II proc. Campanelli), confermate in sede di confronto con il Mortati dopo che questi aveva ritrattato, e confermate in dibattimento anche in sede di ulteriore confronto con il Mortati; le dichiarazioni dibattimentali del Fabrizio e del Demontis. E' altresì provato, sulla base delle dichiarazioni dell'Avvantaggiato, che il Fabrizio ritornò in un'altra occasione nell'appartamento di Via S. Pietro in Verzolo, e consegnò del denaro al Mortati. E' risultato, infine, confermato, dall'interrogatorio reso per la prima volta in dibattimento dal Calderone, che il Fabrizio si pose in contatto telefonico con il Calderone, il quale si trovava in Svizzera per lavoro, e gli chiese di poter ospitare un suo amico nell'appartamento di Pavia.

Nessun dubbio circa la sussistenza nel Cerbai, nel Fabrizio e nel Demontis, dell'elemento psicologico del reato di favoreggiamento. Il Cerbai aveva già procurato ospitalità al Mortati, nel febbraio di quell'anno. Il Demontis ha ammesso di essere stato consapevole che l'individuo da aiutare, giusta richiesta del Cerbai, fosse il Mortati, accusato "di un delitto che non aveva commesso", e ricollegare il Mortati all'omicidio Spighi era fin troppo ovvio. Il Fabrizio ha asserito di aver conosciuto il Mortati sotto il nome di



87

"Fabio"; ma, a parte la considerazione che egli ha comunque ammesso di essere stato consapevole che il "Fabio" fosse "colpito da mandato di cattura" e "ricercato dalla Polizia" (onde è evidente il dolo del favoreggiamento), è fin troppo chiaro che egli conoscesse la vera identità del Mortati, per la comune militanza nell'area fiorentina e pratese dell'ultrasinistra, perchè il Demontis non avrebbe avuto ragione di non rivelargliela, perchè alla sua abitazione di Via dell'Ariente faceva capo all'epoca anche la Piccirilli, legata da intimi rapporti con il Mortati, e perchè fu proprio il Fabrizio a "gestire" in primo piano la situazione relativa all'ultimo periodo di latitanza del predetto, procurandogli ospitalità, accompagnandolo a Pavia, fornendogli in più riprese denaro, e promettendogli di procurargli documenti falsi (v. deposizione Avvantaggiato a f. 56 vol. II all. II proc. Campanelli).

Sulle considerazioni che precedono, relative al grado d'implicazione del Fabrizio nel favoreggiamento del Mortati, s'innesta l'esame della posizione della Spurio. Questa, tratta in arresto mentre si accingeva a partire con il Demontis ed il Mortati dalla stazione ferroviaria di Pavia, mentì in primo luogo alla Polizia, asserendo di non essere in compagnia del Mor-



tati e di non conoscerlo; menti poi dinanzi al Giudice Istruttore di Prato, asserendo di essersi recata a Pavia con il Demontis per una gita di piacere, di aver conosciuto per caso in un appartamento, indicatogli da tale Leo un certo "Fabio" e di essersi accinta a ripartire il giorno successivo per Bergamo in compagnia del Demontis, mentre il "Fabio" avrebbe dovuto partire per conto suo (ff. 266 e 343, vol. I atti gen. proc. Mortati); infine ha mentito in dibattimento, ribadendo l'incredibile versione resa al G.I.—. Il Demontis a sua volta, dopo aver fornito una prima versione contraddetta dalla stessa Spurio (f. 265 vol. I atti gen. proc. Mortati), finì per abbinarsi sulle posizioni della predetta (f. 341 vol. I atti gen. proc. Mortati), ed altrettanto ha fatto in dibattimento: così non rendendosi conto che, dopo le ammissioni fatte nello stesso dibattimento circa l'accompagnamento del Mortati da Firenze a Pavia, non fosse più possibile sostenere la tesi dell'incontro casuale con un giovane sconosciuto in un appartamento di Pavia.

In realtà, gli intensi rapporti tra la Spurio ed il Fabrizio, che all'epoca si concretavano anche nella convivenza nell'appartamento di Via dell'Ariente; la comunanza di idee politiche tra i due, riconducibile



89

genericamente all'area della cosiddetta sinistra rivoluzionaria; il ruolo primario svolto dal Fabrizio nel sostenere la latitanza del Mortati in Pavia; la presenza, assieme alla Spurio, del Demontis, che già aveva accompagnato il Mortati a Pavia; il possesso, da parte del Demontis, delle chiavi relative alla porta d'ingresso dell'appartamento di Via dell'Ariente, indice di stretti rapporti tra il Demontis ed il Fabrizio; l'affermazione del Mortati, contenuta nel primo verbale d'interrogatorio, secondo cui il Demontis e la Spurio gli avevano detto che doveva partire con loro; tutto converge nel dimostrare che fosse stata concordata tra il Fabrizio, il Demontis e la Spurio, un'operazione di trasferimento del Mortati da Pavia ad altra località, e che l'esecuzione materiale dell'operazione fosse stata affidata ai due che furono fermati in compagnia dello stesso Mortati. Evidente è, quindi, la responsabilità della Spurio per il reato di favoreggiamento. Ancor più evidente quella del Demontis, cui il reato è contestato in continuazione rispetto al primo commesso in concorso con il Fabrizio.

Restano da esaminare le ipotesi di favoreggiamento contestate all'Avvantaggiato ed al Calderone. Orbene, per entrambi gli imputati s'impone l'assoluzione con

89



formula dubitativa. Quanto all'Avvantaggiato, va osservato che non è esatto l'addebito di aver offerto ospitalità al Mortati, perchè in effetti l'imputato ebbe soltanto la sorte di essere l'unico occupante dell'appartamento, nel momento in cui vi fu accompagnato il Mortati (erano assenti, oltre al Calderone, Cesari Luigi e Caviola Agelo), e si limitò a prendere atto di quanto riferitogli dal Fabrizio, circa lo intervenuto accordo tra questi ed il Calderone in ordine all'ospitalità da dare al "Fabio": ospitalità che doveva tradursi nel far alloggiare il Mortati nella camera lasciata momentaneamente libera dal Calderone, e non anche un attivo comportamento da parte dell'Avvantaggiato. Però è fuor di dubbio che questo ultimo ed il "Fabio" coabitavano nell'appartamento per circa 1 mese, dai primi giorni di giugno al 2 luglio 1978, e che l'Avvantaggiato accettò, senza esercitare lo "ius excludendi" che pur gli competeva quale locatario dell'appartamento, la presenza in casa di una persona la cui posizione doveva apparirgli quantomeno sospetta. Ed infatti, il Fabrizio gli presentò il "Fabio" come un giovane "che aveva bisogno di stare un po' lontano da Firenze" (ff. 245 e 247 vol. I atti gen. proc. Mortati - f. 58 vol. II all. II proc. Campanelli); in sua presenza, il Fabrizio



91

consegnò al "Fabio" denaro, in due successive occasioni; il "Fabio" condusse durante quel mese una vita di completo ozio, onde non avrebbe avuto senso ritenere che si trattasse di un giovane venuto a Pavia per ragioni di studio; il "Fabio" gli disse che sarebbe andato via quando sarebbero venuti a prenderlo "quelli di Firenze", e gli parlò di "documenti" che il Fabrizio avrebbe dovuto portargli per "andare da qualche parte"; lo stesso giovane gli disse, a proposito di un paio di occhiali con lenti bianche non graduate che si trovavano nella sua stanza, che "gli giovavano per la carta d'identità, dove era effigiato con gli occhiali".

Era difficile, quindi, non mettere assieme tutti gli elementi di sospetto suesposti, e non comprendere che si trattasse di un ricercato. Sussistono dall'altro, come già rilevato, elementi di valutazione favorevoli alla difesa, e nel contrasto probatorio s'impone l'assoluzione per insufficienza di prove.

Quanto al Calderone, è pacifico che l'imputato consentì alla richiesta telefonica del Fabrizio, di dare ospitalità ad un giovane nella casa di Pavia, mentre si trovava in Svizzera, nè v'è prova che egli conoscesse il Mortati o che il Fabrizio gli avesse fatto cenno della vera identità del giovane da ospitare.



tare; è altresì, provato, sulla base di copiosa documentazione prodotta dalla difesa, che nel mese di giugno 1978, corrispondente al periodo nel quale il Mortati si trattene nell'appartamento di Via S. Pietro in Verzolo, il Calderone svolgesse attività lavorativa in Svizzera alle dipendenze di una ditta. Però risulta anche che, durante quel periodo, il Calderone venne a Firenze per pagare la sua parte del canone di locazione, e si trattene nel predetto appartamento, per la durata di 1 giorno, senza pernottarvi, secondo il predetto imputato; per una durata pari o inferiore a due giorni, secondo l'Avvantaggiato. Il Calderone ha dichiarato di aver visto nell'appartamento un giovane, che l'Avvantaggiato gli indicò come quello ospitato su richiesta del Fabrizio, ma ha asserito di non aver neppure parlato con il giovane stesso.

Non è ragionevole, in effetti, pensare che il Calderone si astenesse dal chiedere qualsiasi notizia e addirittura dal parlare con quel giovane, il quale era pur sempre colui che fruiva della sua ospitalità e che occupava la sua camera; nè può escludersi che il Fabrizio, nel formulargli per telefono la richiesta di ospitalità, avesse parlato anche in quella occasione di un giovane "che aveva bisogno di stare



93

un po' lontano da Firenze", perchè non vi sarebbe stata ragione di adottare un diverso modo di presentazione verso il Calderone e verso l'Avvantaggiato. Il Calderone potrebbe, quindi, essersi reso conto, se non della reale identità del giovane, quantomeno della sua posizione di ricercato. ^{Il Calderone} Sussiste, al riguardo, una situazione di insormontabile incertezza, e pertanto s'impegna l'assoluzione con formula dubitativa. ^{Il Calderone} Ripercorso il "iter" ed accertate le responsabilità dei favoreggiamenti, di cui il Mortati frui durante la latitanza, restano da esaminare le ipotesi di banda armata e di associazione sovversiva, che secondo la costruzione accusatoria sarebbero avvalorate proprio dall'esistenza di un'estesa ed organizzata trama di favoreggiamenti; nonchè l'imputazione di cui al capo c) dello stesso procedimento n. 13/79 R.G., ascritta al Campanelli, al Cerbai ed al Banti. Va subito rilevato che un difensore ha riproposto nelle difese finali quella stessa eccezione di nullità del decreto di citazione, per incertezza assoluta sul titolo del reato, che aveva formulato nell'udienza del 9.4.1980, e che la Corte aveva respinto. E poichè il predetto difensore aveva palesato la preoccupazione che l'esatto significato dell'eccezione



non fosse stato compreso dalla Corte, si risponde che in effetti esso era stato ben inteso, ed a ragion veduta l'eccezione era stata ritenuta infondata. Non si vede, infatti, quale attinenza vi sia tra il fatto che il Giudice Istruttore non abbia applicato il principio di specialità tra il reato di banda armata e quello di associazione sovversiva, e non abbia di conseguenza ritenuto assorbito il secondo reato nel primo, e la pretesa incertezza assoluta sul titolo di ciascun reato suddetto (i fatti così come contestati sub A) e B) del procedimento n. 13/79 sarebbero identici, con in più l'elemento specializzante delle armi per la banda armata). E' evidente che le due figure criminose hanno autonomia di fisionomia e di struttura, anche se può verificarsi che la banda armata sia costituita per il perseguimento delle finalità proprie dell'associazione sovversiva, com'è contestato nel caso di specie, ^{e che} ed in tal caso risultino coincidenti le finalità dei due reati. Pertanto, alla diversità del titolo di ciascun reato corrisponde la diversità strutturale delle due fattispecie legali, e la questione relativa all'applicazione del principio di specialità si può porre soltanto nel merito; qualora risulti l'esistenza di una associazione sovversiva, e risulti altresì che quel-



95

L'associazione sovversiva si è costituita in banda armata, il reato di cui all'art. 270 C.P. deve ritenersi assorbito nel reato di cui all'art. 306 C.P.--. Ritiene, però, la Corte che nella fattispecie in esame non sia provata l'esistenza di una banda armata, intesa come un organismo associativo volto ad attentare alla personalità dello Stato attraverso la commissione di uno dei delitti previsti nei capi I e II del titolo I del libro secondo del Codice Penale, dotato di una stabile organizzazione nella quale si articolano differenziazioni gerarchiche e ripartizioni di ruoli, provvisto di una dotazione di mezzi e strumenti idonei all'attuazione del programma comune, ed in possesso di un idoneo armamento, che sia nella concreta disponibilità dell'organizzazione e sia preordinato come mezzo essenziale per il perseguimento dei fini comuni. Non è provata l'esistenza di una associazione sovversiva, la quale richiede pur sempre che più persone si associno tra loro, con vincolo stabile e permanente, dandosi un'organizzazione interna e predisponendo mezzi idonei, per la realizzazione con metodi violenti delle finalità indicate nell'art. 270 C.P.--.

Ha ritenuto il Giudice Istruttore di Firenze, nell'ordinanza di rinvio a giudizio, di poter rinvenire le



prove dell'esistenza di una strutturata organizzazione criminale, avente la fisionomia di una banda armata e di un'associazione sovversiva, nell' "iter" degli spostamenti del Mortati durante la latitanza, tanto più che buona parte degli imputati di detti reati è accomunata dall'imputazione di favoreggiamento dello stesso Mortati; ha condiviso tale impostazione il Pubblico Ministero d'udienza.

Al riguardo, s'impone subito una duplice considerazione. La prima è che l'avere il Mortati fruito di coperture e protezioni, da parte di un certo numero di persone gravitanti tutte nell'area della c.d. "sinistra rivoluzionaria" ed in rapporti di reciproca conoscenza fra loro, non può portare di per sé alla conclusione che tra quelle stesse persone esistesse un fatto associativo illegale. Bisogna, infatti, chiedersi a chi il Mortati potesse pensare di rivolgersi per aiuto, una volta commesso l'omicidio, se non a coloro i quali, avendo idee politiche uguali o vicine alle sue, ed essendo consapevoli che il suddetto omicidio avesse avuto motivazioni politiche, vedessero in lui un comunista da sottrarre alla "persecuzione del regime": impostazione, quest'ultima, che era già contenuta in un volantino anonimo diffuso in Prato dopo il fatto criminoso, e che è stata esplicitamente enunciata in



97

dibattimento dal Fabrizio, dal Demontis, dalla Spurio e dal Cerbai.

La seconda considerazione è che i modi con i quali il Mortati fu favorito durante la latitanza non depongono affatto per l'esistenza di una bene strutturata organizzazione. Il predetto trovò, innanzitutto, rifugio nella casa d'abitazione di due noti tossicomani, il Montalti e la Lastrucci, i quali erano stati più volte sottoposti a procedimenti penali per fatti attinenti al possesso di stupefacenti e per aver ospitato in quella stessa casa altro latitante, (ff. da 500 a 514 vol. I fase princ. 1 proc. Campanelli), e correvano il concreto rischio di subire perquisizioni domiciliari; non è poi vero che, trascorsi tre giorni in quella casa, il Mortati abbia visto scattare un pronto automatismo, con l'arrivo da Roma del "Massimo" e dell' "Anna", chiamati dal Montalti, ed il successivo accompagnamento a Bologna ed a Roma, perchè tale versione è risultata smentita dalla prova che il Mortati fu trasferito da Firenze a Sesto Fiorentino e tenuto nascosto per circa due settimane nell'abitazione dell'ignara Petronelli, dietro interessamento del Cerbai; mancano elementi di certezza in ordine alle modalità del trasferimento del Mortati da Sesto Fiorentino a Bologna, e dell'ospitalità concessagli in quest'ulti-



ma città, ma certo è che, una volta accompagnato dal Carboni e dal Tirabovi a Roma, il Mortati fu ospitato almeno per qualche tempo nell'abitazione Filippetti-Della Rocca in Via dei Bresciani n. 4, ove imperava la confusione, e l'andirivieni di persone era continuo (ed infatti il Mortati faceva cenno alla Settesoldi, nella più volte citata lettera del 27.10.1978, di condizioni non serie in cui si era svolta la sua latitanza in Roma); infine, il Mortati fu trasferito da Roma a Pavia, in un appartamento occupato da studenti che, secondo la stessa impostazione accusatoria, erano del tutto estranei all'organizzazione; nè è necessario ipotizzare un vero e proprio apparato organizzativo, per spiegare l'appuntamento tra il Mortati, il Fabrizio ed il Demontis nel treno che era diretto a Pavia, poichè all'uopo potè essere sufficiente il contatto fra il Cerbai e la persona che curava la latitanza del Mortati in Roma.

Riguardo a quest'ultimo punto, va sgomberato il terreno dall'ipotesi che il Mortati in Roma fosse stato in contatto con persone legate alle Brigate Rosse. Se, da un lato, vanno condivise le osservazioni del Giudice Istruttore, circa la mancanza di qualsiasi prova di un collegamento fra detta organizzazione e le "Ronde Proletarie", che rivendicarono l'irruzione nei loca-



99

li dell'agenzia di pulizie "Magni e Allori" in Prato (irruzione commessa sicuramente dal Mortati e, forse, dalla Piccirilli), nonchè di un collegamento fra detta organizzazione e la Brigata "Dante di Nanni", sotto il cui nome fu rivendicata l'azione criminosa che portò all'omicidio Spighi; d'altro lato le prime dichiarazioni del Mortati, circa i suoi rapporti con la "Anna" legata alle Brigate Rosse, non hanno avuto alcun serio riscontro. In primo luogo, non sono stati individuati gli altri appartamenti nei quali il predetto sarebbe stato ospitato, e nei quali si sarebbero trovate persone "che comunque avevano a che fare con le Brigate Rosse" (v. verbale a ff. 153-154-155 vol. I fasc. princ. 2 all. X proc. Campanelli), e le indicazioni volutamente generiche ed inesatte fornite dal Mortati non stanno ad indicare necessariamente che l'imputato volesse tenere lontani gli inquirenti da "covi" della suddetta organizzazione, perchè l'interesse dell'imputato potrebbe essere stato semplicemente quello di non far scoprire il luogo nel quale aveva convissuto con il Tirabovi; nè è provato che quest'ultimo appartenesse alle Brigate Rosse, perchè il comportamento da lui tenuto durante e dopo la tentata rapina del 4.5.1978 in Bologna, ed il contenuto dei volantini di rivendicazione dell'azione, recanti



la sigla "Movimento Proletario di Resistenza Offensiva", depongono per la sua appartenenza ad un gruppo eversivo del quale è rimasta sconosciuta l'identità, e che non v'è ragione di ritenere una sigla di copertura delle Brigate Rosse (v. all. II e VII in vol. I fasc. Princ. 2 proc. Campanelli).

Quanto, poi, alle asserite rivelazioni fatte dalla "Anna" al Mortati in merito alle vicende del sequestro Moro, un'attenta lettura dei due verbali d'interrogatorio del 4.7.1978 e del 10.7.1978 evidenzia che in effetti non fu rivelato alcunchè, che non potesse essere conosciuto o ipotizzato da chiunque durante il periodo del sequestro: il fatto che l'On. Moro potesse essere tenuto nascosto in Roma, in un luogo di massima sicurezza; il fatto che la scoperta del covo di Via Grandoli non fosse preoccupante per l'organizzazione; il fatto che la comunicazione, riguardante l'occultamento del corpo dell'On. Moro nel luogo della Duchessa, fosse un'iniziativa depistante, costituivano tutti argomenti di discussione a livello degli organi di informazione ed a livello dell'uomo della strada. Non si può omettere la considerazione che l'ipotesi di un Mortati, condotto in vari "covi" delle Brigate Rosse e posto in contatto con vari appartenenti all'organizzazione, è quantomeno inverosimile. Invero, tra le



101

ragioni per le quali il suddetto gruppo terroristico ha potuto continuare per anni a seminare sangue e lacrime, una delle più importanti era costituita dalla ferrea organizzazione interna del gruppo, che abbracciava anche il sistema di vita di ogni associato, e che imponeva l'adozione di una serie di rigorose cautele negli spostamenti e nei contatti con terze persone; a ciò aggiungasi che il periodo della latitanza in Roma del Mortati coincise in gran parte con il periodo della vicenda Moro, durante il quale la "colonna romana" delle Brigate Rosse fu chiamata presumibilmente al massimo sforzo ed alla massima compattezza. Con tali premesse, è difficile se non impossibile che i brigatisti ritenessero di dare ospitalità ad un giovane, che non apparteneva alla loro organizzazione e che era ricercato per un grave fatto di sangue, assumendo il rischio di attirarsi addosso Polizia e Carabinieri; è ancor più difficile che la "Anna" intrecciasse una relazione sentimentale e si aprisse in confidenze, con un giovane che fino a qualche giorno prima le era sconosciuto e che non forniva garanzie di riserbo. E va escluso che il Mortati avesse potuto acquistare presso le Brigate Rosse credibilità e prestigio, quale responsabile dell'omicidio Spighi, perchè proprio le modalità di quel fatto lo

K



rivelavano come un elemento su cui non si poteva riporre alcun affidamento.

Vanno, a tal punto, esaminati gli ulteriori elementi che, a giudizio dell'accusa, comproverebbero l'esistenza di un'organizzazione terroristica, articolantesi quantomeno in quattro cellule (di Firenze, di Prato, di Bologna e di Roma), ed avente come promotori e capi il Montalti, il Secchi, il Tirabovi, il Carloni, il Mortati, la Piccirilli; come promotori ed ideologi il Campanelli ed il Cerbai; come partecipanti il Banti, la Mesuraca, il Fabrizio, la Spurio, il Filippetti, la Lastrucci, il Demontis ed il Lorimer. E giova tener presente, nell'indagine, che le prove si distinguono in prove dirette e prove indirette, di certezza e di probabilità; che l'indizio è una prova indiretta, che si fonda su una circostanza certa e sulla conseguenza tratta da essa, in base al criterio della probabilità, per risalire ad un fatto ignoto oggetto del *thema decidendum*; che gli indizi possono essere utilizzati dal giudice per la formazione del suo convincimento, e posti a fondamento di una pronuncia di responsabilità, purchè scaturiscano da fatti certi, giudizialmente precisati nella loro esatta consistenza, dotati di significato univoco, convergenti tutti in un'unica direzione, tali da consentire, in una valu-



103

tazione complessiva, l'accertamento del fatto ignoto con quel grado di certezza che normalmente viene assicurato dalla prova diretta; che i sospetti, le congetture, le supposizioni di fatti astrattamente possibili, pur essendo utili per l'indirizzo delle indagini istruttorie dirette ad acquisire eventuale materiale probatorio, che possa dimostrare la fondatezza di quanto si sospetta, si congetture o si suppone, non possono nè debbono essere presi in considerazione dal giudice del dibattimento, se non hanno assunto la dignità di prove, dirette o indirette.

Orbene, nel presente processo non sono mancati gli elementi di sospetto, che costituiscono valide ipotesi di lavoro per gli inquirenti nel corso dell'istruttoria; ma essi, all'esito dell'istruzione formale, ed anche all'esito del dibattimento, sono rimasti tali, non si sono concretati in prove di responsabilità, e neppure in una serie incompleta di prove tali da legittimare l'assoluzione con formula dubitativa.

Iniziando l'esame dalla posizione del Montalti, il quale ad avviso dell'accusa è al centro della vicenda processuale, si rileva che l'impressione riferita dal Mortati, secondo cui il predetto poteva far parte di un'organizzazione impegnata nella lotta armata (f. 268 retro vol. I atti gen. proc. Mortati), è rimasta



priva di riscontri. Non possono certamente ritenersi tali: 1) la presenza in casa Montalti di quattro fotografie, riproducenti le sembianze del Mortati, che, riferendosi ad una data successiva di quasi due mesi all'epoca in cui il Mortati era stato ospitato nell'appartamento, dimostra il contrario dell'esistenza di una seria organizzazione, e comunque non dimostra univocamente la destinazione delle fotografie alla formazione di documenti falsi; 2) la presenza in casa Montalti di una fotocopiatrice Olivetti, acquistata sotto falso nome, circostanza quest'ultima sospetta ma non atta a provare, anche in termini di probabilità, che quella macchina fosse destinata alla riproduzione di documenti di un'organizzazione terroristica; 3) il provato possesso di armi da parte del Montalti, in relazione alla rapina commessa in Galciano il 3.4.78 ed alle circostanze del suo arresto presso il casello autostradale di Firenze-Certosa il 6.4.1978, perchè manca ogni prova della riconducibilità di quella rapina ad un'organizzazione terroristica, e perchè non si è potuto accertare con quali intenzioni il Montalti, la Lastrucci ed il Secchi viaggiassero la sera del 6.4.1978 portando le armi; 4) il riferimento fatto dal Montalti ad un fantomatico "torinese", che gli avrebbe procurato le armi e si sarebbe tenuto in con



105

tatto con lui tramite il Banti a mezzo del telefono pubblico di un bar di Castelfiorentino, perchè sulla esistenza effettiva del "torinese" e sulla sua identità gravano fitte ombre, e perchè la prima versione del Montalti e la versione del Banti collimano nell'attribuire al "torinese" il ruolo di trafficante di droga, non il ruolo di trafficante di armi.

Su quest'ultimo punto, è il caso di osservare che elemento strutturale di una banda armata è la disponibilità di un'adeguata dotazione di armi da parte dell'organizzazione; disponibilità la quale non richiede che tutti i membri dell'organizzazione siano armati, o che tutti dispongano permanentemente di un proprio ^{arma} ~~avanzo~~ armamento individuale, ma richiede pur sempre che esista un armamento adeguato, a disposizione dell'organizzazione, al quale sia normalmente possibile accedere ^{il} quantomeno da parte di chi abbia/compiuto di distribuire le armi, o da parte di chi abbia compiti operativi. Ed allora è evidente che la possibilità, dichiarata dal Montalti, di procurarsi armi attraverso contatti con il "torinese", è lungi dall'integrare il suindicato requisito strutturale della banda armata; a tutto concedere, vi sarebbe stata un'organizzazione che di volta in volta dipendeva da un terzo per procurarsi le armi.



Il punto relativo alle armi introduce l'esame delle posizioni del Banti, del Campanelli e del Cerbai. Si contesta infatti ai tre imputati, da un lato, di aver concorso moralmente con il Montalti, la Lastrucci ed il Secchi nella detenzione e nel porto delle armi, delle quali gli ultimi tre furono trovati in possesso presso il casello autostradale di Fimze-Certosa; d'altro lato, di aver fatto parte della banda armata e dell'associazione sovversiva, con funzioni di collegamento il Banti; con funzioni di promotori ed ideologi il Campanelli ed il Cerbai.

Il più grosso elemento di sospetto, non v'è dubbio, è costituito per i tre imputati dalla sequenza delle telefonate intercorse fra loro la sera del 7.4.1978, a distanza di 24 ore dall'avvenuto arresto del Montalti, della Lastrucci e del Secchi. Alle ore 20,50 il Cerbai comunicò telefonicamente al Campanelli, con parole circospette, l'avvenuto arresto della coppia Montalti-Lastrucci, pregandolo di avvisare il comune amico detto "il bestemmiatore"; alle ore 21,22 il Campanelli telefonò all'utenza installata presso il barcaffè sito in Piazza del Popolo di Castelfiorentino, chiedendo del "boccio", che però non era presente nel locale; alle ore 21,23 il Banti chiamò telefonicamente il "Campanelli, trovando la sola Rubino, e questa lo



107

mise a conoscenza, con frasi circospette riferitele dal Campanelli stesso, del suddetto arresto, dicendo tra l'altro: "ha telefonato il dottor Lorenzini e deve rimandare quel lavoro"; alle ore 21,47 il Banti, sotto il falso nome di Vincenzo, telefonò preoccupato al Campanelli, ed a questi chiese di poter vedere d'urgenza lui stesso o il dottor Lorenzini (nome di copertura del Cerbai - vedansi trascrizioni delle intercettazioni a ff. 23-24-25-26 vol. II all. X proc. Campanelli, nonchè rapporto a ff. 6 e segg. vol. I fasc. princ. 1 proc. Campanelli).

Il carattere equivoco delle succitate conversazioni telefoniche è, poi, complicato da varie dichiarazioni non veritiere rese in ordine ad esse dal Banti e dal Campanelli. Il Banti si contraddisse ripetutamente, in suoi vari interrogatori, sui rapporti con il Montalti e con il Cerbai, finse di non sapere che il "dottor Lorenzini" fosse un nome di copertura del Cerbai, negò in un primo momento di essere il "Vincenzo" autore della quarta telefonata, ed in ordine al contenuto della stessa telefonata fornì l'inverosimile spiegazione di aver inteso richiedere la restituzione di un prestito al Campanelli (il che non avrebbe dovuto comunque riguardare il Cerbai). Il Campanelli ha fornito in dibattimento, im merito a quel "lavoro" che

107



secondo la seconda telefonata "il Dottor Lorenzini", avrebbe dovuto "rimandare", una spiegazione che suona offesa all'intelligenza di questa Corte; è assurda la affermazione che in un frangente quasi drammatico, come quello costituito dall'arresto dei comuni amici Montalti e Iastrucci, il Campanelli avesse quale principale preoccupazione quella di avvisare il Banti che alcuni lavori di imbianchino da eseguire in casa dei coniugi dovessero essere rimandati; inoltre il "lavoro" da rimandare veniva attribuito nella telefonata al "dottor Lorenzini", ossia al Cerbai, non al Banti, ed il Cerbai nella precedente telefonata non aveva affatto parlato di quel "lavoro".

Ciò precisato, anche perchè sia chiaro che nessun imputato nel presente processo è immune da sospetti, v'è da rilevare che gli elementi di equivocità connessi alla vicenda delle telefonate sono rimasti tali, ossia non consentono di trarne univoche conclusioni circa una possibile implicazione del Campanelli, del Banti e del Cerbai nella detenzione e nel porto delle armi. Il Campanelli ed il Cerbai hanno spiegato che quelle telefonate avevano il fine di concertare un'azione comune, volta a prestare qualche aiuto agli amici in difficoltà, e tale assunto non può essere di per sé disatteso; parimenti non può essere disattesa la giu



109

stificazione che i due hanno fornito circa la circospezione usata durante le conversazioni telefoniche, ossia quella di un loro sospetto che il telefono del Campanelli fosse intercettato, perchè il Campanelli stesso ha riferito di aver scoperto che il pagamento di una bolletta telefonica arretrata gli era stato riferito con l'apposizione sulla bolletta della dizione "prorogato d'ufficio" (f. 25 vol. II all. I proc. Campanelli), e sulla veridicità o meno dell'addetta circostanza non è stato svolto alcun accertamento.

Se, quindi, è possibile che il Campanelli ed il Cerbai nutrissero sospetti circa l'esistenza di intercettazioni telefoniche, se ne può anche desumere che, qualora essi fossero stati implicati nella vicenda delle armi, si sarebbero guardati bene dal fare comunicazioni al riguardo per telefono, sia pure con l'adozione di particolari cautele; il Cerbai, che per primo era venuto a conoscenza dell'avvenuto arresto del Montalti e della Lastrucci, presentandosi ignaro nell'abitazione dei coniugi la sera del 6.4.1978, si sarebbe precipitato la notte stessa o la mattina successiva a casa del Campanelli e, non trovandovelo (il Campanelli quel giorno era a Roma), avrebbe riferito quanto opportuno alla Rubino, o si sarebbe portato prontamente a Castelfiorentino dal Banti; il Campanelli a

Ri



panelli). Il primo documento contiene un violento sfogo verbale contro le istituzioni e, nel contesto di esso, un riferimento al Campanelli ("oggi ho parlato un po' con il Campanelli di tutta la situazione dei compagni....") che è arbitrario interpretare come riferimento all'ideologo di un gruppo eversivo; nè è certo che l'autrice dello scritto intendesse riferirsi all'imputato, perchè l' "Adriana" e l'appartamento di Via dell'Ariente erano frequentati da Basile Stefano, figlio della convivente del Campanelli, ed il Basile era conosciuto nell'ambiente degli studenti di estrema sinistra come "Campanelli" (v. deposizione Basile a f. 10 vol. II all. II proc. Campanelli).

Il secondo documento, del quale si è accertato che fosse stato redatto dal Cerbai, e fosse stato diretto al Banti, ha ingenerato sospetti non per il suo significato, perchè questo è rimasto oscuro come è rimasta oscura la vera identità del "Garibaldi", bensì per la contraddittorietà e la scarsa verosimiglianza delle versioni fornite sul punto dal Campanelli, dal Banti e dal Cerbai; ma trattasi di documento del quale non si riesce a vedere neppure in astratto il rilievo probatorio, al di là di mere congetture che non interessano in questa sede.

Per quanto concerne, poi, le funzioni di collegaman-



to che, ad avviso dell'accusa, il Banti avrebbe svolto, servendosi del telefono pubblico installato nel bar-caffè di Castelfiorentino, esse vanno nettamente ridimensionate alla stregua delle risultanze istruttorie. Il teste Cambi, titolare dell'esercizio suddetto, ha riferito che il Banti riceveva mediamente ogni settimana due-tre telefonate, e ne faceva mediamente tre - quattro (ff. 2 e 6 vol. II all. II proc. Campanelli); la teste Lenzi, moglie del Cambi, ha riferito che il Banti raramente riceveva o faceva telefonate (ff. 3 e 7 vol. II all. II proc. Campanelli). Nè certamente può ritenersi che il Banti tenesse i contatti con una cellula bolognese, capeggiata da Secchi Claudio, per il solo fatto che egli avesse ricevuto per due volte, una nell'anno 1977 e l'altra nell'anno 1978, una telefonata proveniente da Bologna; fra l'altro non c'è alcuna prova che il Banti ed il Secchi si conoscessero.

Della funzione di tramite che il Banti avrebbe svolto, per sua ammissione, tra il Montalti ed il fantomatico "torinese", si è già detto, ma si è anche già detto che la vera identità ed il vero ruolo svolto dal "torinese" sono rimasti nell'ombra; nel contrasto fra la prima versione del Montalti e la versione del Banti da un lato, e la seconda versione del Montalti



dall'altro, non si è potuto conoscere se quell'individuo fosse un trafficante di stupefacenti, o un trafficante di armi; od altro.

Sono provati i contatti, anche telefonici, tra il Banti ed il Campanelli, tra il Banti ed il Cerbai, ma non se ne vede il carattere sospetto, dal momento che i tre erano amici ed appartenevano allo stesso movimento denominato "Resistenza Continua". L'unico elemento di sospetto è costituito dal fatto che il Cerbai telefonasse al suddetto bar qualificandosi come "dottor Lorenzini", e che nei contatti telefonici tra il Campanelli ed il Banti venisse usato quel falso nome per indicare il Cerbai; ma, ancora una volta, trattasi di sospetto non riconducibile ad univoco significato.

I contatti fra il Banti e la Mesuraca sono provati, e sono sospetti, perchè i due imputati li hanno negati e poi li hanno fatti apparire come casuali, affermando la Mesuraca che scopo principale dei suoi viaggi a Castelfiorentino fosse quello di vedere il suo fidanzato Bastianoni Fabrizio; quest'ultimo ha confermato d'aver avuto nell'anno 1978 una relazione sentimentale, sia pure platonica, con la ragazza, ma il Cambi e la Lenzi hanno da parte loro riferito che erano il Banti e la Mesuraca a venire assieme nel



113

bar; la Lenzi ha aggiunto che la Mesuracà si presentò come "la ragazza" del Banti, e che quest'ultimo confermò il fatto. Sfugge il senso di tali rapporti, dato il divorzio culturale fra l'imbianchino Banti e la studentessa universitaria Mesuracà, dato il divario d'età fra i due, e tenuto conto che la ricerca di aria pura, adottata dalla ragazza in dibattimento a giustificazione dei suoi viaggi a Castelfiorentino, poteva essere largamente soddisfatta con escursioni nella stupenda campagna vicina a Firenze; Nulla, però, consente di ricollegare quei rapporti all'appartamento di Via dell'Ariento, che la Mesuracà frequentava, ed agli altri frequentatori dell'appartamento.

Poco v'è da dire rispetto alla posizione della Iastrucci. A carico di questa, vi sono le circostanze nelle quali fu sorpresa assieme al marito ed al Secchi presso il casello autostradale di Firenze-Certosa, ossia con una pistola infilata nella cintura dei pantaloni. Ma il reale significato di quell'atteggiamento non è stato mai accertato, mentre tutte le risultanze processuali, ed in special modo la perizia psichiatrica (vol. II all. VI proc. Campanelli), hanno mostrato una figura sbiadita, dalla personalità instabile, combattuta fra il vizio degli stupefacenti ed il tenta-



tivo di disintossicarsi, subordinata al marito; appare inverosimile, e comunque non è provato, che tale figura potesse svolgere un qualsiasi ruolo in un gruppo eversivo.

Quanto al Secchi, al Carloni ed al Tirabovi, cui la accusa ha attribuito un'importanza - chiave nell'ambito della contestata banda armata, si sono già esposti gli elementi comprovanti il ruolo di collegamento svolto dal primo, nel trasferimento del Mortati da Bologna a Roma, il ruolo di accompagnatori svolto dagli altri due, in detto trasferimento, ed il ruolo primario svolto dal Tirabovi convivendo con il Mortati per buona parte del periodo romano di latitanza. Ma non è che con ciò si possa vedere nel Secchi il capo di una cellula eversiva bolognese, della quale si ignora tutto, e l'anello di collegamento tra una cellula bolognese, una cellula fiorentina capeggiata dal Montalti, ed una cellula romana, capeggiata dal Carloni e dal Tirabovi; dei rapporti tra il Secchi ed il Montalti, non si sa null'altro che quanto è emerso dall'episodio avvenuto presso il casello di Firenze-Certosa; la più volte citata lettera, diretta dal Carloni al Secchi (f. 118 vol. II all. I proc. Campanelli); dimostra che i due si conoscessero e l'avessero negato, ma essi potrebbero aver avuto interesse a negare la



115

reciproca conoscenza per non far emergere il ruolo avuto nel favoreggiamento del Mortati; le circostanze nelle quali il Carloni venne fermato in Bologna, il 13.12.1978, e le mendaci dichiarazioni da lui rese in quell'occasione circa i suoi ^{vi}momenti nei tre giorni precedenti (all. III e XII in vol. I fasc. princ. 2 proc. Campanelli), ingenerano sospetti circa possibili attività o intenzioni criminose dell'imputato, ma non consentono di ricollegare questi ad una cellula eversiva; l'altra lettera del Carloni, di cui v'è copia allegata al verbale di dibattimento del 22.4.1980, è talmente equivoca da non significare nulla; nè significa nulla la circostanza, riferita da Melchioni Morena, secondo cui questa aveva conosciuto il Carloni in Roma in un'osteria ubicata nei pressi di Piazza Campo dei Fiori (vol. I fasc. princ. 2 all. XII proc. Campanelli), perchè altra è la vineria nella quale il Mortati riferì di aver visto il terrorista Triaca Enrico (f. 155 vol. I fasc. princ. 2 all. X proc. Campanelli), e perchè, quand'anche si fosse trattato della stessa vineria, la concomitante presenza del Carloni e di un terrorista non avrebbe affatto dimostrato l'esistenza di rapporti fra i due. Neppure può ritenersi che facesse capo al Tirabovi una cellula eversiva romana, per la connotazione po-

RF



litica della tentata rapina che il predetto commise in Bologna il 4.5.1978 (peraltro, una sentenza allegata in copia al verbale di dibattimento del 22.5.1980 prova che l'imputato avesse consumato altra rapina in danno dello stesso istituto di credito, il 2-3+1978), per la qualità di "combattente comunista" dichiarata dal Tirabovi durante e dopo l'arresto, e per avere il predetto tenuto nascosto agli inquirenti il luogo ove convivesse con il Mortati durante la permanenza di questi in Roma. Invero, la posizione del Tirabovi deve essere verificata con riguardo al capo d'imputazione, ove gli si contesta di aver fatto parte di una certa banda armata e di aver capeggiato la cellula romana di essa; in tal senso, a nulla rileva che, in relazione alla succitata tentata rapina, l'imputato avesse dichiarato implicitamente di far parte di un gruppo eversivo, e che il volantino di rivendicazione dell'azione fosse siglato da un "Movimento Proletario di Resistenza Offensiva" (f.11 vol. I fasc.princ. 2 all. II proc. Campanelli), perchè l'identità e la fisionomia di tale gruppo non sono state accertate, e perchè, se pure fossero state accertate, sarebbero rimasti da provare i rapporti tra quel gruppo, e gli altri imputati o qualcuno degli altri imputati cui si contesta l'appartenenza ad una banda armata avente



una determinata fisionomia. Le reticenze del Tirabovi sul suo recapito in Roma potrebbero celare la verità in ordine a quel gruppo: ma nulla permette di affermare che quel gruppo, se esistente, fosse espressione di una più ampia organizzazione terroristica coinvolgente gli altri imputati.

Quanto al Filippetti, lo stesso G.I. ha mostrato di dubitare che possa aver avuto un qualsiasi ruolo in un'organizzazione eversiva, giustamente collocandolo "in quella variopinta umanità che si era abusivamente installata negli appartamenti sfitti di Via dei Bresciani e Via del Gonfalone, nel cuore della vecchia Roma, alle spalle di Campo dei Fiori, che vivevano una vita di emarginati a metà tra il mondo della droga e le dichiarate simpatie per quello del terrorismo" (f. 553 vol. I fasc. princ. 1 proc. Campanelli). E' veramente difficile immaginare che il ristrettissimo appartamento occupato dal Filippetti, ove regnava un'atmosfera di continuo "happening" e di grande confusione, potesse fungere da covo dell'eversione; i comprovati rapporti di amicizia tra il Filippetti ed il Carloni, tra il Filippetti ed il Tirabovi, tra la Della Rocca ed il Secchi, possono servire a spiegare le ragioni per le quali il Mortati venne ospitato in quell'appartamento, ma non sono di-

117



mostrativi della partecipazione ad un'attività eversiva. Nè è probante in tal senso l'avvenuto ritrovamento del passaporto della Della Rocca in un appartamento sito in Via del Gonfalone 8, attigua a Via dei Bresciani (ff. 106-136-144 e segg. vol. II all.VII proc. Campanelli), perchè tale circostanza dimostra soltanto che vi fossero rapporti di amicizia o conoscenza tra gli occupanti dell'appartamento stesso e la Della Rocca; da una mera ipotesi, qual'è quella che gli occupanti dell'appartamento di Via dei Bresciani passassero attraverso i tetti all'appartamento di Via del Gonfalone, e da un fatto non accertato giudizialmente, quale l'appartenenza degli occupanti di quest'ultima casa ad una associazione sovversiva, non si può trarre la conclusione che il Filippetti svolgesse attività sovversiva ed adibisse a tale attività l'abitazione.

Restano da esaminare, sempre in relazione alle imputazioni di banda armata e di associazione sovversiva, le posizioni degli imputati che facevano capo all'appartamento di Via dell'Ariente e che, secondo la costruzione dell'accusa, costituivano un gruppo sovversivo, con carattere di minore pericolosità rispetto al gruppo composto dal Montalti e dagli altri succitati. Sono provate, e sono state già esposte, le mo-



119

dalità con le quali il Mortati fu trasferito da Roma a Pavia Via Firenze, e le parti avute nell'operazione dal Cerbai, dal Demontis, dal Fabrizio e dalla Spurio; sono rimasti oscuri, invece, i contatti che portarono ad organizzare detto spostamento del Mortati, ed è pertanto arbitrario affermare che il "gruppo" di Firenze ricevette ordini al riguardo da Roma.

Orbene, al di fuori dei provati favoreggiamenti commessi, oltre che dal Cerbai, dal Fabrizio e dalla Spurio i quali tenevano in locazione l'appartamento di Via dell'Ariente, e dal Demontis il quale disponeva delle chiavi di accesso allo stesso appartamento, nulla è emerso che consenta di qualificare^{re} quella casa come una "base" o un "covo" eversivo: non i numerosi giacigli predisposti per dare ospitalità a numerose persone, perchè è abitudine dei giovani studenti provenienti da altre città ed affittuari di un appartamento quella di aprire la casa ad altri studenti sprovvisti di alloggio, o ad amici con i quali intrattener-
si fino a notte tarda; non i libri sequestrati (v. verbale di perquisizione a ff. 293-294 vol. I atti gen. proc. Mortati), i quali sono normalmente posti in vendita in varie librerie e costituiscono il pane quotidiano per i giovani dell'ultrasinistra; non la già citata lettera a firma "Adriana" ed i documenti pro-

R.



venienti da "compagni incarcerati", perchè gli sfoghi verbali contro il "sistema" ed i propositi di abbattimento delle istituzioni "borghesi" rappresentano modi di esprimersi della c.d. sinistra rivoluzionaria, che non possono essere repressi in quanto tali ma solo in quanto si concretino in fatti e comportamenti illeciti. Un elemento di sospetto è costituito dalla presenza, tra i libri sequestrati, di una voluminosa e specialistica trattazione sulle armi leggere, non potendosi riconoscere alcun credito all'assunto del Fabrizio, secondo cui l'opera gli doveva servire per la preparazione di un esame universitario; ma trattasi di puro sospetto, che lascia solo intravedere un intendimento del Fabrizio e di altri di prepararsi al futuro impiego delle armi.

Mancano, invece, tracce: di armi di qualsiasi natura; di oggetti riconducibili a qualche "esproprio per autofinanziamento"; di documenti contenenti elaborazioni ideologiche formulate autonomamente da un gruppo eversivo; di documenti relativi al regolamento interno, alle strutture, ai modi operativi ed ai programmi operativi di un gruppo eversivo; di documenti contenenti nomi, ed accertamenti sulle abitudini di persone da compiere; di opuscoli o volantini, attestanti lo svolgimento o l'intenzione di svolgere un'attività di pro-



paganda eversiva.

Circa le posizioni dei singoli imputati facenti capo a detto appartamento, osserva la Corte che gli scritti sequestrati al Demontis (vol. IV plico 2), quelli sequestrati alla Piccirilli (vol. IV plico 1), la lettera della Spurio rinvenuta nella casa di Via dell'Ariente (n. 5 dei documenti contenuti in busta bianca in vol. III), dimostrano senza ombra di dubbio la ideologia rivoluzionaria degli imputati, ed il loro tendere ad un'aggregazione che porti alla "lotta armata per il comunismo"; di tale ideologia, con l'unica ovvia cautela di tacere sulla tendenza alla lotta armata, non hanno fatto mistero il Demontis, il Fabrizio, la Spurio ed il Cerbai, mentre la Piccirilli, il Secchi, il Mortati ed il Tirabovi hanno ommesso qualsiasi cautela e, con i cosiddetti "comunicati" portati in aula, nonché con il loro comportamento in udienza, hanno reso esplicita la loro posizione di violento antagonismo verso questa Corte e verso questo Stato. Senonchè, in questa sede non si è chiamati a giudicare e sanzionare le idee ed i propositi rivoluzionari degli imputati, ma soltanto a giudicare se quelle idee e quei propositi si siano coagulati in un fatto associativo; se prove in tal senso non sussistono, non può che pervenirsi all'assoluzio-

121


121



ne degli imputati con formula ampia.

Sulla Piccirilli, grava l'elemento di sospetto costituito dall'essere ella l'autrice del già citato scritto, iniziante con le parole: "Devi fare una scelta definitiva - O con noi o contro di noi" (f.250 vol. I atti gen. proc. Mortati - raffronta con lettera n. 51 sequestrata al Mortati, in vol. IV proc. Campanelli, ove è usata la stessa espressione: "la ragazza dai lunghi capelli"), nonchè il sospetto che quello scritto sia stato redatto dall'imputata in occasione di una visita fatta al Mortati in Pavia (v. deposizione Vannacci a f. 137 vol. II all. II proc. Campanelli). Ma il senso esatto di quel messaggio ultimativo sfugge, perchè non è dato conoscere se con il "noi" si facesse riferimento ad un gruppo comune alla Piccirilli ed agli altri imputati (non va dimenticato che la giovane fu poi tratta in arresto per altri reati di impronta politica, commessi in concorso con altre persone), nè è dato conoscere se quell'ultimatum sottintendesse l'esistenza di un'organizzazione eversiva o soltanto il proposito di costituirla.

Parimenti sussistono sospetti, ma null'altro, in ordine al fatto che la Piccirilli capeggiasse un gruppo pratese autore di varie azioni criminose, perchè



123

la partecipazione dell'imputata all'irruzione nei locali dell'impresa di pulizie "Magni e Allori" (vol. I fasc. princ. 2 all. VIII proc. Campanelli) non può ritenersi del tutto provata; in base alle dichiarazioni della teste Vannacci Sandra (f. 137 vol. II all. II proc. Campanelli), nè le supposizioni avanzate dalla teste Zatini Lidia (f. 148 vol. II all. II proc. Campanelli) possono ritenersi prova della partecipazione dell'imputata ad attentati commessi in Prato nel febbraio 1978 (la sera del 7.2.1978 fu compiuto un attentato incendiario contro una sezione della D.C. di Prato - v. all. IX in vol. I fasc. princ. 2 proc. Campanelli).

Si è già detto, trattando della posizione del Banti, della funzione di collegamento attribuita dall'accusa alla Mesuraca; ma si è anche osservato che tale funzione non è provata, al di là degli elementi di perplessità suggeriti dai non chiari rapporti tra la ragazza ed il Banti. E' provato il tentativo, compiuto dalla Mesuraca, di non far apparire che ella abitasse nell'appartamento di Via Giovanni delle Bande Nere (v. dichiarazioni rese in Questura il 2.7.1978, a ff. 17-18 vol. I fasc. princ. 2 all. I proc. Campanelli, dopo che era stata trovata nell'appartamento di Via dell'Ariente il 2.7.1978), laddove fu trovata, tre gior-

A.F.



ni dopo, proprio in quella casa (f. 15 vol. I fasc. princ. 2 all. I proc. Campanelli), ed è pacifico che l'imputata abitasse ivi in forza di un contratto di locazione a lei intestato, disdetto solo in data successiva (v. atto di disdetta, datato 11.7.1978, prodotto dalla difesa nell'udienza del 27.5.1980). Ma la perquisizione nell'appartamento di Via Giovanni delle Bande Nere non portò al rinvenimento di alcunchè di sospetto, e che tale esito negativo sia stato un effetto delle prime dichiarazioni depistanti della Mesuraca resta una mera ipotesi.

In entrambi gli appartamenti succitati fu trovato, il 2.7.1978 ed il 5.7.1978, il Lorimer, e nella prima occasione il predetto risultò essere in possesso della cospicua somma di Lire 940.450 (f. 21^{vol.} I fasc. princ. 2 all. I proc. Campanelli). Si possono avanzare molte ipotesi sulle ragioni di quella disponibilità di denaro, da parte di un giovane che aveva abbandonato la casa dei genitori adottivi, che trovava occasionale ospitalità in varie abitazioni (quella di Podda Sergio, quella del Fabrizio, quella della Mesuraca, quella del Bagni Carlo), che non lavorava, e che viveva dei saltuari aiuti economici del sacerdote don Masi (v. deposizione di quest'ultimo in verbale di dibattimento del 19.5.1980). Ma non v'è prova alcuna che



125

quel denaro provenisse da reato, e che costituisse "la cassa" di un'associazione sovversiva, a parte la inverosimiglianza della ipotesi di una "cassa" affidata al più giovane ed al più sbandato degli associati.

Per quanto concerne, infine, la posizione del Mortati rispetto alle imputazioni di banda armata e di associazione sovversiva, non si comprende il senso dell'impostazione accusatoria. Secondo la contestazione, consacrata nel capo d'imputazione, il Mortati avrebbe fatto parte dell'organismo associativo, con funzione dirigenziale della cellula di Prato, da data imprecisata fino al 10.2.1978 (data dell'omicidio Spighi); secondo la valutazione espressa dal G.I. nell'ordinanza di rinvio a giudizio, il Mortati avrebbe fatto parte dell'organismo associativo per il limitato periodo di tempo compreso tra il febbraio ed il maggio 1978 (f. 562 vol. I fasc. princ. 1 proc. Campanelli). Ma se si ha riguardo alla prima ipotesi, non v'è alcuna prova di un collegamento operativo, tra il Mortati e gli altri imputati, risalente a data antecedente a quella dell'omicidio Spighi; se si ha riguardo alla seconda ipotesi, non v'è alcuna prova che il Mortati, al di là di un ruolo passivo consistito nell'accettare i vari favoreggiamenti durante la latitanza, abbia tenu-



to un comportamento attivo concretantesi nella partecipazione ad una organizzazione terroristica.

Pertanto, vanno mandati assolti con formula "perchè il fatto non sussiste", dalle imputazioni loro rispettivamente ascritte ai capi A), B), C) del procedimento n. 13/79, il Campanelli, il Cerbai, il Banti, il Montalti, la Lastrucci, il Fabrizio, il Demontis, la Spurio, la Mesuraca, il Lorimer, il Secchi, il Carloni, la Piccirilli, il Mortati, il Tirabovi ed il Filippetti.

Restano da determinare le pene, per gli imputati ritenuti colpevoli dei vari reati.

Relativamente al Mortati, il reato di omicidio volontario aggravato ascrittogli comporta la pena dell'ergastolo, e solo in forza dell'applicazione delle attenuanti generiche può essere evitata la suddetta pena. Orbene, ritiene la Corte di concedere all'imputato le attenuanti generiche; il fatto da lui commesso è di inaudita gravità, perchè perpetrato nel contesto di un tentativo di rapina, perchè insensato, perchè commesso con disprezzo assoluto della vita altrui e quasi per un'assurda ripicca contro il comportamento fermo e coraggioso del notaio Spighi, ed infine perchè ha colpito un uomo inerme ed un professionista integerrimo; però in questa sede non si giudicano soltanto



fatti, si giudicano anche e soprattutto uomini. Ed allora, è doveroso tener conto che il Mortati commise l'omicidio allorchè aveva superato di 5 mesi la soglia degli anni 18; oltre tale soglia, la legge fissa la presunzione di imputabilità del soggetto, ma esiste pur sempre un grado maggiore o minore di maturità nel soggetto adulto, in relazione alla sua età ed alle condizioni in cui ha potuto formarsi la sua personalità. E' altresì doveroso considerare che per il Mortati tali condizioni furono le meno idonee, perchè egli fu sradicato da una regolare vita familiare all'età di 6 anni, allorchè i genitori si separarono, e da quell'epoca visse quasi esclusivamente in Prato con la zia paterna. Nè possono ignorarsi le reali ragioni, per le quali l'imputato ha tenuto in udienza un atteggiamento di violenta contestazione; egli aveva fatto numerose rivelazioni in istruttoria, aveva "messo nei guai" numerosi compagni, e questi l'avevano bollato come "compagno delatore"; occorre quindi a lui riacquistare "la faccia" e la credibilità politica come fedele militante comunista, ed in funzione di tale obiettivo non poteva esistere per lui ribalta migliore di quella costituita dall'udienza pubblica (la prova di ciò si rinviene nelle già citate lettere indirizzate a Settesoldi Annalisa).

127

[Handwritten signature]



D'altronde, la pena ~~non~~ ^{non} ha soltanto una funzione di retribuzione e di difesa sociale, ma anche una funzione di emenda del condannato. E non può precludersi qualsiasi possibilità di riscatto ad un giovane poco più che ventenne, il quale è stato portato alla violenza da un'incompleta maturità e da insensate velleità rivoluzionarie.

Pertanto, concesse le attenuanti generiche, ed unificati per continuazione i quattro reati ascritti al Mortati, in quanto commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, stimasi infliggere al predetto la pena di anni trenta di reclusione (pena-base anni ventiquattro, aumentata ~~di~~ anni trenta per la continuazione).

Relativamente agli altri imputati da condannare, ritiene la Corte di non concedere le attenuanti generiche. Nè deve apparire inspiegabile che lo stesso beneficio venga concesso al Mortati e venga negato ad imputati di reati molto meno gravi di un omicidio volontario, perchè l'applicazione delle attenuanti previste dall'art. 62 bis C.P. deve ritenersi consentita ^{ci} tutte le volte in cui/si trovi in presenza di un meccanismo sanzionatorio, che non consenta di adeguare la misura della pena all'entità del fatto commesso ed agli altri criteri indicati nell'art. 133 C.P.; per




12.9

contro, la pena edittale prevista per il reato di favoreggiamento, spaziando da un minimo di giorni 15 ad un massimo di anni 4 di reclusione, non limita il potere discrezionale del giudice e non richiede l'applicazione del suddetto correttivo; altrettanto dicasi per il reato di ricettazione, nell'ipotesi attenuata ritenuta per il Filippetti (la pena edittale spazia da giorni 15 ad anni 6 di reclusione).

Nel determinare le pene, occorre innanzitutto tener conto della spiccata gravità dei reati di favoreggiamento per cui è processo. Il Mortati fu ospitato, accompagnato da una città all'altra, aiutato economicamente, nella piena consapevolezza che si trattasse di un ricercato per omicidio volontario, ed anche con la consapevolezza che a carico del ricercato sussistessero consistenti prove di responsabilità. Infatti il Mortati rivelò al Montalti di essere l'autore materiale dell'omicidio, e non vera ragione che egli non facesse la stessa rivelazione agli altri compagni che lo favorivano nella latitanza; inoltre, le prove a carico del Mortati emersero fin dalle prime successive al fatto di sangue, e rimbalzarono subito sui giornali passando attraverso le larghe maglie del segreto istruttorio.

Nella graduazione delle pene, si deve tener conto

Ri



del numero e della gravità dei fatti di favoreggiamento. Certamente più gravi appaiono i comportamenti del Montalti, il quale per primo assicurò ospitalità al Mortati; del Cerbai, del Demontis e del Fabrizio, i quali organizzarono in più riprese la latitanza del Mortati; del Tirabovi, il quale convisse con il Mortati in Roma al punto di intrecciare con lui uno stretto rapporto di amicizia; Meno gravi appaiono la condotta della Spurio, la quale fu chiamata in causa allorchè si trattò di organizzare lo spastamento del Mortati da Pavia ad altra località, e quelle del Carloni, del Filippetti e della Della Rocca, rispetto ai quali v'è la prova dei favoreggiamenti ma resta sfuggente la esatta entità dell'aiuto prestato al ricercato.

Stimasi, quindi, infliggere: al Montalti, esclusa la continuazione contestata, la pena di anni 3 di reclusione; al Demontis la pena di anni 4 di reclusione (pena-base anni 3, aumentata ad anni 4 per la continuazione); alla Spurio, esclusa la continuazione contestata, la pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione; al Fabrizio la pena di anni 4 di reclusione (pena-base anni 3, aumentata ad anni 4 per la continuazione); alla Della Rocca, esclusa la continuazione contestata, la pena di anni 2 di reclusione; al Cerbai la pena di anni 4 di reclusione (pena-base anni 3, aumentata ad



189

anni 4 per la continuazione); al Tirabovi la pena di anni 3 di reclusione; al Carloni la pena di anni 2 di reclusione; al Filippetti la pena di anni 2 di reclusione per il reato di favoreggiamento, e quella di mesi 6 di reclusione per il reato di ricettazione, e quindi la pena complessiva di anni 2 e mesi 6 di reclusione.

Tutti gli imputati dichiarati colpevoli vanno, altresì, condannati in solido al pagamento delle spese processuali, e ciascuno anche a quelle della propria custodia preventiva; il Mortati va anche condannato all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed all'interdizione legale durante l'esecuzione della pena. Conseguente alla condanna, per il Mortati, la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata minima di anni tre. Nei confronti del Mantalti, del Demontis, della Spurio, del Fabrizio, del Cerbai, del Tirabovi, del Carloni e del Filippetti, si ritiene di ordinare la sottoposizione a libertà vigilata, per la durata minima di legge, tenuto conto della loro pericolosità sociale quale si desume dalla natura e gravità dei reati commessi.

Alla Della Rocca si ritiene di concedere i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, nel concorso dei requisiti

[Handwritten signature]



di legge, presumendosi che ella si asterrà dal commettere ulteriori reati. Gli stessi benefici si ritiene di non concedere al Carloni, che in astratto potrebbe fruirne, perchè i suoi provati contatti con individui di spiccata pericolosità (oltre al Mortati ed al Tirabovi, quelli trovati in sua compagnia in Bologna il 13.12.1978) impediscono di presumere che egli non delinquerà in futuro; peraltro il Carloni va scarcerato, perchè è detenuto dal 13.12.1978, e sono decorsi i termini di carcerazione preventiva previsti in relazione al reato di favoreggiamento (art. 272 C.P.P.).

Devesi, infine, a norma dell'art. 240 C.P., ordinare la confisca degli oggetti di cui ai corpi di reato nn. 45237, 45694, 44935, 45310, 44866, 44867, 44019, 44020, 44021, 44022, 46334; a norma dell'art. 622 C.P.P., ordinare la restituzione a Santullo Candida degli oggetti di cui al corpo di reato n. 45368, a Vagnarelli Gabriella degli oggetti di cui al corpo di reato n. 45999, al Campanelli degli oggetti di cui al corpo di reato n. 45845.

P. Q. M.

La Corte d'Assise di 1° Grado di Firenze

dichiara:

Mortati Elfino colpevole dei reati ascrittigli ai capi A), B), C), D) del procedimento n. 2/79 R.G., uni



138

ficati per continuazione, con attenuanti generiche;
Montalti Alessandro, Demontis Stefano, Spurio Giancarla, Fabrizio Angelo, Della Rocca Carmela, Cerbai Renzo, Tirabovi Marco, Carloni Massimo colpevoli dei reati di favoreggiamento loro rispettivamente ascritti, esclusa la continuazione quanto al Montalti, alla Spurio ed alla Della Rocca;
Filippetti Renzo colpevole dei reati di favoreggiamento e di ricettazione ascrittigli, ritenuta l'ipotesi della lieve entità quanto alla ricettazione;
letti ed applicati gli artt. di cui all'imputazione, 62 bis, 65 e 81 C.P., 483 e 488 C.P.P., condanna:
Mortati Elfino alla pena di anni 30 (trenta) di reclusione;
Montalti Alessandro alla pena di anni 3 (tre) di reclusione;
Demontis Stefano alla pena di anni 4 (quattro) di reclusione;
Spurio Giancarla alla pena di anni 2 e mesi 6 (anni due e mesi sei) di reclusione;
Fabrizio Angelo alla pena di anni 4 (quattro) di reclusione;
Della Rocca Carmela alla pena di anni 2 (due) di reclusione;
Cerbai Renzo alla pena di anni 4 (quattro) di re-

Alf.



clusione;

Tirabovi Marco alla pena di anni 3 (tre) di reclusione;

Carloni Massimo alla pena di anni 2 (due) di reclusione;

Filippetti Renzo alla pena complessiva di anni 2 e mesi 6 (anni due e mesi sei) di reclusione;

nonchè tutti i predetti, in solido, al pagamento delle spese processuali, e ciascuno anche a quelle della rispettiva custodia preventiva;

visti gli artt. 28, 29 e 32 C.P., condanna il Mortati all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed alla interdizione legale durante l'esecuzione della pena;

visti gli artt. 228, 229, e 230 C.P., ordina che a pena espiata il Mortati sia sottoposto a libertà vigilata per la durata minima di anni tre; che a pena espiata il Montalti, il Demontis, la Spurio, il Fabrizio, il Cerbai, il Tirabovi, il Carloni ed il Philippetti siano sottoposti a libertà vigilata per la durata minima di legge; visti gli artt. 163 e 175 C.P., 487 C.P.P., ordina che l'esecuzione della pena sopra inflitta alla Della Rocca resti sospesa per la durata di anni 5 alle condizioni di legge, e che della condanna non sia fatta menzione nel certificato del casellario giudiziale;



135

Visto l'art. 240 C.P., ordina la confisca degli oggetti di cui ai corpi di reato nn. 45237, 45694, 44935, 45310, 44866, 44867, 44019, 44020, 44021, 44022, 46334;

visti gli artt. 622 e segg. C.P.P., ordina restituirsì a Santullo Candida gli oggetti di cui al corpo di reato n. 45368, a Vagnarelli Gabriella gli oggetti di cui al corpo di reato n. 45999, al Campanelli gli oggetti di cui al corpo di reato n. 45845;

visto l'art. 479 C.P.P., assolve Avvantaggiato Fulvio e Calderone Leo dall'imputazione di favoreggiamento loro ascritta, per insufficienza di prove; assolve Campanelli Guido, Cerbai Renzo, Banti Sergio, Montalti Alessandro, Lastrucci Cristina, Fabrizio Angelo, Demontis Stefano, Spurio Giancarla, Mesuraca Adalgisa, Lorimer Vargiu Massimo, Secchi Claudio, Carloni Massimo, Piccirilli Rosalba, Mortati Elfino, Tirabovini Marco, Filippetti Renzo dalle imputazioni di cui ai capi A), B), C) del procedimento n. 13/79 R.G., a ciascuno rispettivamente ascritte, perchè il fatto non sussiste;

visto l'art. 272 C.P.P., ordina la scarcerazione di Carloni Massimo, se non detenuto per altra causa, per decorrenza dei termini di custodia preventiva.

Firenze, 5 giugno 1980



139

Il Presidente

Silvio Cassano

- Il Giudice estensore -

Francesco Carisiglia

IL CANCELLIERE



Appello il P.M. contro Mortati, Filippetti, Camporelli, Cerbai, Banti,
Montalti, Lattucci, Fabrizio, De Montis, Spurio, Mesumaca,
Lionel Vargiu, Secchi, Carloni, Piccirilli e Tiraboni -

Appellanti gli imputati: Mortati, Filippetti, Cerbai, Montalti, La Fabrizio,
De Montis, Spurio, Carloni, Tiraboni, Della Rocca,
Avvantaggiato, Colabrese ed i rispettivi difensori -

CORTE ASSISE DI FIRENZE

A. San Firenze 5

E' Copia conforme all'originale

Firenze, - 1 OTT 1980



IL SEGRETARIO
Stefano Mastrolia

3 copie

44

10-4-80



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Assise di primo grado di F I R E N Z E

Composta dei Signori:

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. PIETRO CASSANO | Presidente |
| 2. MARCELLO DE ROBERTO | Giudice EST. |
| 3. LIANA FORMICA | Giudice popolare |
| 4. GIAMPAOLO BOCCI | > > |
| 5. VALCHIRIA FATTORINI | > > |
| 6. ANNA BENINI | > > |
| 7. GIULIA ABRUZZO | > > |
| 8. OLIVA DALLA RAGIONE | > > |

N. 5/80 Reg. Sent.
N. 21/78 Reg. Gen.

SENTENZA

in data 19/3/1980

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa (1) a procedimento formale

contro

- 1) DEMONTIS MARINA, n. Roma 19/4/1957;
= DETENUTA a Bari PRESENTE =
- 2) FRANCUCCI SILVIA, n. Roma 16/10/1958, res. Firenze,
Via dell'Argingrosso 129;
= LIBERA ASSENTE =
- 3) DIANA FRANCO, n. S. Antuoco 6/10/1952;
= DETENUTO a Fossombrone
PRESENTE =
- 4) PAVESE EDOARDO, n. Prato 16/6/1953;
= DETENUTO a Cuneo PRESENTE =
- 5) MARIOTTI GIOVANNI, N; Chitignano 21/2/1955, res.
Firenze, B.go Allegri 66, Lati-
tante a O.C. 27/2/77 Proc. Rep.
Firenze e M.C. 13/7/78 G.I. Fi-
renze;
= LATITANTE CONTUMACE =

depositata il 14 APR. 1980



Li
fatto avviso di che all'arti-
colo 151 Cod. p. p.
Il Cancelliere

(1) A procedimento formale
o per citazione diretta.

Firenze - Mozzon - 1418



3)

I. M. P. U. T. A. T. I

TUTTI:

- A) del delitto di cui agli artt. 110, 270 c.p., perchè in concorso tra loro e con altre persone non identificate, promuovevano, costituivano, organizzavano e dirigevano un'associazione ~~sovversiva~~ diretta a sovvertire violentemente, mediante l'organizzazione di attentati, con armi ed ordigni esplosivi, in particolare contro magistrati, funzionari, ufficiali e sottufficiali ed agenti di polizia, dei Carabinieri e degli istituti di pena, imprenditori, elementi appartenenti a partiti di destra e consolati esteri, nonchè mediante l'organizzazione di evasione dalle carceri di detenuti aderenti alla sinistra rivoluzionaria, gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato; accertato in Greve in Chianti e in Firenze il 27 Febbraio 1977;
- B) del delitto di cui agli artt. 110, 648 c.p., perchè in concorso tra loro, al fine di procurarsi un profitto, acquistavano, o comunque ricevevano, un revolver a tamburo marca EM.GE calibro 6 Flobert matricola n° 3951, provento di furto commesso il 7/1/1976 a Ravenna in danno di Mazzotti Giuseppe, conoscendone la provenienza delittuosa; accertato in Greve in Chianti il 27 Febbraio 1977;

MARIOTTI inoltre:

- C) del delitto aggravato continuato di detenzione e porto illegali di armi e munizioni da guerra e di armi comuni da sparo (artt. 81 cpv., 110, 112 n°1 c.p., 2, 4 e 7 L. 2/10/1967 n° 895 modificati dagli artt. 10, 12 e 14 Legge 14/10/1974 n° 497), perchè in concorso con De Montis Marina, Francucci Silvia, Diana Franco e Pavesi Edoardo Claudio, in territorio del Comune di Greve in Chianti con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso fino al 27/2/1977, deteneva illegalmente, e portava illegalmente in luogo pubblico e aperto al pubblico, una rivoltella Bretta cal. 9 corto, con matricola abrasa, una rivoltella Stayer cal. 9 lungo, un revolver a tamburo cal. 6 Flobert con matricola abrasa, e n° 6 cartucce cal. 9 lungo; ed inoltre da solo, in Firenze fino al 27/2/1977 deteneva illegalmente n° 4 cartucce cal. 9 corto ed 1 cartuccia cal. 9 lungo; 4 cartucc.
- D) del delitto aggravato continuato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 112 n°1 c.p., 23, I° III° e IV° comma, L. 18/4/75 n°110, perchè nelle stesse circostanze



3/

ed in concorso come sopra, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, deteneva e portava in luogo pubblico ed aperto al pubblico il revolver a tamburo predetto, con il numero di matricola abraso;

E) della contravvenzione di detenzione abusiva aggravata di munizioni (artt. 110, 112 n°1, 697 c.p.) perchè, nelle stesse circostanze ed in concorso come sopra, deteneva abusivamente n° 2 cartucce cal. 38 special, n° 16 cartucce cal. 6,35, n° 50 cartucce cal. 22 lungo, n° 50 cartucce cal. 22 corto, n° 21 cartucce cal. 7,65, n° 50 cartucce cal. 6,35; ed inoltre da solo, in Firenze fino al 27/2/1977, deteneva abusivamente n° 25 cartucce cal. 7,65.

~~~~~&&&&&&&&&.....&&&&&&&&&

Con la Recidiva Reiterata Specifica Infraquinquennale per Pavese Eduardo Claudio e Diana Franco (contestata in udienza).

=====

#### FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Verso le ore 11,30 del 24/2/77, LELLI ALFONSO, guardia giurata presso le riserve di caccia CAPROLO QUERCETO, site nel Comune di GREVE IN CHIANTI, mentre stava compiendo un giro di controllo nella zona, transitando in una cava di pietra in disuso posta in località CAPROLETTO, notava occultata sotto un fascione, una busta in plastica bianca, con scritto "STANDA". Dopo averla presa ed aperta, constatava che, nell'interno vi erano due rivoltelle, un revolver, numerose cartucce. Delle armi e munizioni erano avvolte in una copia del giornale LA NAZIONE del giorno 26/1/1977, e sue volte riposte dentro un altro sacchetto di plastica color celeste con la scritta ROMITI, coperto da una mezza tovaglia di cotone.

*Cassillo*



41

Il LELLI avvisava telefonicamente del ritrovamento il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Greve in Chianti. Il Comandante di detta Stazione, posto così sul posto, prendeva in consegna le armi rinvenute, e precisamente:

UNA RIVOLTELLA marca BERETTA mod. 1834, calibro 9 corto, anno di fabbricazione 1957, con matricola ABRASA, in ottimo stato di conservazione, con caricatore vuoto inserito;

UNA RIVOLTELLA marca STEYER, calibro 9 lungo, matricola 4509 K, in buono stato di conservazione;

UN REVOLVER a 6 colpi marca EM. GE, calibro 6 FLOBERT, di fabbricazione tedesca, con matricola abrasa;

nonché le seguenti munizioni:

2 CARTUCCE cal. 38 special;

6 CARTUCCE cal. 9 LUNGO;

16 CARTUCCE cal. 6, 35, con relativa scatola marca FLOCCI;

50 CARTUCCE cal. 22 lungo, con fucile espansiva, e relativa scatola marca REMINGTON;

50 CARTUCCE cal. 22 corto, con relativa scatola marca WINCHESTER (g. 34)

Il nucleo Investigativo dei Carabinieri di Firenze, avvertito dall'Arma di Greve, inviava sul posto del personale, per gli accertamenti sulle armi, e gli allontanamenti sul luogo del rinvenimento di esse.

mm



5/

Se tali misure, scaturiva una opposizione di P.G., sulla quale veniva riferito con rattachio conclusivo a f. 55-56.

Nel corso delle indagini, veniva accertato che, a breve distanza dalle cave, in località « CANONICA », esisteva una casa colonica, data in locazione dal notaio FERRI FRANCESCO, di Firenze, e nato DEGANI GUIDO. Dette case era frequentate da dei giovani, che raggiungevano la zona nelle ore più disperate, ma, pacificamente, notturne. Tali case era la più vicine esistente nella zona delle cave:

Verso le ore 1,30 del 27/2/1977, i militari operanti vedevano sovrappiungere un'autovettura FIAT 850 targata FI/367831, con a bordo quattro giovani, dei quali due donne. Costoro, dopo avere parcheggiato l'auto nel retrostante garage, entravano nelle case coloniche.

Alle ore 8,10 dello stesso giorno, i carabinieri, ai sensi dell'art. 41 T.U.L.P.S., effettuavano una perquisizione in detta abitazione, ove trovavano ed identificavano i quattro giovani suddetti. Si trattava degli attuali imputati DE MONTIS MARINA, FRANCUCCI SILVIA, DIANA FRANCO, e PAVESE EDOARDO CLAUDIO.

Nel corso della perquisizione, DENTRO UN ARMADIO posto nella camera da letto occupata dai quattro giovani, ove vi erano due letti, venivano rinvenuti:

21 CARTRUCCE cal. 7,65, contenute dentro una scatola di plastica;

50 cartucce cal. 6,36, contenute dentro una scatola, marca WINCHE;

*C. P. P.*



61

STER,

La DE MONTIS dichiarava al M. L. LUCARELLI SERGIO, che detti munizioni erano di sua proprietà.

SOTTO IL LETTO OCCUPATO DALLA DE MONTIS e dal PAUÈSE, veniva rinvenuta una borsa in plastica nera, contenente il seguente materiale:

1) UN REGISTRO, con copertina e fogli rossi, a sue volte contenente:

A) QUINDICI NOMINATIVI DI MAGISTRATI, in servizio presso la Corte d'Appello, la Procura della Repubblica, ed il Tribunale di Firenze, tutti addetti al ramo PENALE, CON INDIRIZZI DELLE ABITAZIONI di DODICI di loro;

B) un elenco di 11 targhe e tipi di autovettura e relativi nominativi dei proprietari, con il richiamo « macchine fascisti da controllare »;

C) VENTISEI INDIRIZZI DI CONSOLATI ESTERI con sede in Firenze, e NOMI ed ABITAZIONI dei rispettivi consoli;

D) l'indicazione di DUE TARGHE e TIPI DI AUTOVETTURE in dotazione presso l'ANTITERRORISMO e l'UFFICIO POLITICO della locale Questura;

2) una rubrica alfabetica contenente:

A) VENTIQUATTRO NOMINATIVI di DIRIGENTI DI ISTITUTI DI PENA, FUNZIONARI, SOTTUFFICIALI, ed AGENTI della Questura di Firenze, nonché di UFFICIALI DEI CARABINIERI, con i rispettivi incarichi;

3) un quaderno, con copertina e colori, contenente:



7/

A) l'indicazione di 7 targhe e tipi di auto di « fascisti de con: trollare»;

B) DICIASSETTE NOMINATIVI DI FUNZIONARI, SOTTUFFICIALI, ed AGENTI delle Questure, nonché di UFFICIALI DEI CARABINIERI, con a fianco i rispettivi incarichi;

C) UNDICI INDIRIZZI DI CONSOLATI ESTERI, con sede in Firenze;

4) un raccoglitore di plastica, contenente:

A) CENTO SCHEDE dattiloscritte, con nominativi di persone appartenenti a partiti di destra, di imprenditori, ed altri, ed annotazioni varie, sul loro lavoro e SUI LORO MOVIMENTI;

B) novantadue fotocopie di fogli relativi ad una pubblicazione sulle ARMI, ed in particolare sulle FABBRICAZIONE di trafilato, ed ORDIGNI ESPLOSIVI, tra i quali le BOTTIGLIE MOLOTOV;

C) un opuscolo dal titolo PICCOLO MANUALE DEL GUERRIGLIERO URBANO, edito dalle case editrici Feltrinelli;

D) UNA CARTA PLANIMETRICA delle caserma MONTE SANTO di Gorizia, scale 1:1000.

Nelle stanze stanza, occultate dentro un contenitore in panno stoffati, veniva pure trovata UNA AGENDA con copertina rosa di proprietà delle FRANUCCI SILVIA, con annotazioni varie.

Nelle stanze ADIBITA A TINELLO, venivano rinvenuti:

A) 23 pagine dattiloscritte, dal titolo DIARIO DI UN PROCESSO, contenente i vari comunicati fatti dagli appartenenti alle Brigate Rosse ed ai nuclei Anziani Proletari, durante lo svolgimento di processi a loro carico (tra gli altri, quello per le rapine di Piazza

*C. C. C. C. C.*



§)

- Alberti |;
- B) una cartella celeste, contenente 16 fogli dattiloscritti, con numerose fotografie di personaggi all'attentato alle destre, conedate da nominativi degli stessi, e dai relativi dati anagrafici;
- C) una cartella blu, contenente numerosi fogli delle riviste "PANORAMA" e del quotidiano "LA NAZIONE", con articoli sulle B.R. e sui N.A.P.;
- D) una copia del riciclato « Col sangue agli occhi », giornale del collettivo Lavori di Firenze;
- E) un opuscolo, edito dalle ditte « Bolta e Duranti » di Milano, contenente numerosissimi simboli per tipografie;
- F) un quaderno contenente brani vari;
- G) un opuscolo dal titolo « Contro informazione »;
- H) un opuscolo dal titolo « Al bando i fascisti », a cura di Lotte continue;
- I) un opuscolo dal titolo « Un giudice per Panzieri », a cura del Soccorso Rosso;
- L) un numero unico avente per titolo « Contro le noie, l'ovvio, il sacrificio, il presente - comunismo o ideologie »;
- M) un riciclato dal titolo « chi sa chi i padroni »;
- N) un riciclato del collettivo Autonomo Vignone;
- O) UNA LETTERA scritta e non spedita « Alla compagna MARIA MANCA - Piazza S. Spirito n° 11 - Siena », con mittente SILVIA FRANCUCCI;
- P) UNA LETTERA scritta e non spedita « Al Provveditore agli

am



- 3/
- Studi di Firenze. Via Alamanni n° 27 », recanti frasi offensive, redatte da FRANCUCCI SILVIA ;
- Q) una LETTERA indirizzata a « FRANCO RUMENTA c/o DE MONTIS - Via Ghibellina n° 55 - Firenze », scritta dalle FRANCUCCI SILVIA ;
- R) una lettera indirizzata a « MAURIZIO ZANGARA, Via Luigi Cesare n° 18, Roma », scritta dalle FRANCUCCI SILVIA ;
- S) un certificato per ciclomotore con polizza di assicurazione e nome di corte ZANARÒ MARIA ;
- T) una minuta di LETTERA, recante le date 11-1876, indirizzata a certo ROCCO MICHELE, detenuto presso le case circondariali di S. GIMIGNANO, A FIRMA DE MONTIS MARINA; nel rapporto in oggetto si definisce il Rocco come « adente e movimenti dell'altre - sinistre » ; in un successivo rapporto dei carabinieri del 1°/6/47, peraltro, si precisa che il Rocco all'altre aveva di N.A.P. (g. 187) ;
- U) una lettera indirizzata alla DE MONTIS, recante le date 18/11/46, A FIRMA ROCCO MICHELE ;
- V) un'altre LETTERA, INDIRIZZATA A ROCCO MICHELE, scritta dalla DE MONTIS ;
- 2) due ricevute di tre versamenti effettuati dalle DE MONTIS AL ROCCO MICHELE presso l' Istituto di Fene, ove egli si trovava ristretto, per l'importo complessivo di L. 50.000 ;
- A) un testamento studentesco intestato a DE MONTIS MARINA ;
- B) allegati vari.

Orlando



10)

nell'ingresso delle case, infine, veniva trovata LA META' DEL LA TOVAGLIA - ed una striscia delle medesime - con la quale ERANO STATE AVVOLTE LE ARMI occultate nelle cave di pietra.

Il Procuratore della Repubblica di Firenze, immediatamente informato, emette il giorno stesso ordine di cattura, per il delitto aggravato e continuato di detenzione illegale di armi e munizioni da guerra e di armi comuni da sparo, per il delitto di detenzione di revolver con numero di matricola anaso, e per le contravvenzioni di detenzione di munizioni, nei confronti della DE MONTIS, della FRANCUCCI, del DIANA, e del PAVESE - il cui stato di fermo di P.G. veniva tramutato in arresto - nonché nei confronti di DEGAMI GUIDO, conduttore delle case colonie suddette, e di MARIOTTI GIOVANNI, proprietario dell'autovettura FIAT 850, con la quale, come è stato esposto, i primi quattro imputati si erano recati nelle case medesime, alle 1, 30 del 27/2/77. SE DEGAMI ed il MARIOTTI si rendono latitanti e detto ordine di cattura;

Risultava che il PAVESE ed il DIANA erano già ricercati, il PRIMO giudice non era rientrato alla base circondariale di Perugia ove era ristretto, al termine di una licenza di 5 giorni, concessagli da quel giudice di sorveglianza nel mese di settembre del 1976; il SECONDO giudice colpito da un ordine di carcerazione emesso il 15/11/76 dalla Procura della Repubblica di Perugia, e da un ~~ordine~~ mandato di cattura emesso il 26/3/76 dalle





(1)

Conte d'Albello di Puglia.

Se P. M. emettere altresì ordine di perquisizione nell'abitazione del MARIOTTI, che venne eseguito lo stesso 27/2/77 (g. 31).

Nel corso di dette perquisizione, nello scomparto sinistro di un buffet posto nelle sale da pranzo, venivano trovate, avvolte in un sacchetto di plastica rose, VENTICINQUE CARTUCCE cal. 7,65, QUATTRO CARTUCCE cal. 9 corto, ed UNA cal. 9 lungo.

Dentro un portatessere in plastica, venivano rinvenuti:

- 1) UNA LETTERA scritta con pennarello blu, a firme «GIORGIO C. BOGHER», con allegata UNA PLANIMETRIA A SCHIZZO dello OSPEDALE DI CAREGGI, nelle quali vi era UN PARTICOLARE GIATO PIANO DI UN'EVASIONE, che doveva avvenire ~~entro il~~ entro il 28/2/77. Su dette lettere, con le quali si fornivano istruzioni al destinatario, certo CLAUDIO, perché prestare il proprio aiuto alle progettate evasioni, si diceva che dette minime gli era fatte pervenire TRAMITE MARINA (vedasi originali delle lettere a g. 303). I due firmatari di esse venivano identificati per ANNIBALDI GIORGIO e FAGORZI ALESSANDRO, detenuti presso la Casa Penale di Firenze. In seguito l'ANNIBALDI, esaminato dal G.I. (g. 224), ammetterà che il CLAUDIO destinatario delle lettere si identificava nel PAVESE;
- 2) DUE FOGLI di blocco - notes e quadretti, e scritti con penna a sfera, nei quali era tracciata la pianta DI UN CARCERE, successivamente identificato per l'Istituto di rieducazione maschile.

Conte d'Albello



12)

Sezione custodia preventiva - via Ghibellina 14, cioè del carcere Minorile, confinante con la casa circondariale LE MURATE, Svi, dal 15/12/76 al 23/1/77, ne stato ristretto DE MONTIS STEFANO, fratello di DE MONTIS MARINA (g. 183);

3) QUATTRO FOGLI, dello stesso tipo, dove era recitato un chiodo di festaggio, avvenuto giorni prima presso il carcere LE MURATE X.

Da accertamenti svolti al fine di accertare la provenienza delle planimetrie delle caserme MONTE SANTO di Gorizia, rinvenute, come sappiamo, nelle case colonica di Greve, emergeva che il MARIOTTI aveva prestato servizio militare di leva presso il Gruppo Paracadutisti "Saluzzo" di stanza A GORIZIA, venendo congedato nell'autunno del 1976.

Il P.M. interrogava, in carcere, i quattro imputati in istato di arresto, contestando a ciascuno di loro anche il delitto di porto illegale in luogo pubblico delle armi, comuni e da guerra, e delle munizioni già menzionate.

DE MONTIS MARINA (g. 45) respingeva gli addetti, sostenendo di nulla sapere delle armi e munizioni in questione. Ammise di essersi recato nelle case colonica soltanto tre volte, sempre nel mese di Febbraio, le prime due insieme soltanto alle FRANUCCI, sua cugina, l'ultima volta - quella conclusasi con l'invasione dei paracadutisti - anche col PAVESI ed il DIANA. In tale occasione, sosteneva che vi erano giunti verso le 18, con un autobus

Ammy



(13)

della SITA, per passare una giornata in campagna, voleva di conoscere il MARIOTTI; sosteneva di non sapere delle sue auto 850 FIAT. Tra i documenti reperiti, riconosceva come suoi solo le lettere datate 11/76, che cominciava con le parole « Caro Michele », indirizzate a ROCCO MICHELE, allora suo fidanzato; quella datata San Gimignano 13/11/76, inviata dal ROCCO; la tenuta internazionale per studenti, recante le sue foto; la lettera datata Firenze - Sabato Gennaio 1977, che doveva essere spedita al ROCCO; le tre ricevute di versamenti da lei fatti alle case di reclusione di San Gimignano, per il ROCCO. Voleva di aver mai visto gli altri documenti. Dichiarava di essere simpatizzante del gruppo di Autonomia Operaia; sosteneva che gli altri tre giovani, che erano con lei, in linea di massima erano « di sinistra ». Ammetteva che, quando erano arrivati i carabinieri, ed, aperto l'armadio, avevano trovato le munizioni, esse aveva detto che queste erano sue; ma sosteneva che ciò non era vero.

FRANCUCCI SILVIA (f. 48) ammetteva che, prima del 27/2/77, esse era già stata in quelle case colonie una dozzina di volte, a partire da circa un mese prima, e andava normalmente per il fine settimana, ma, talvolta, anche durante le settimane, e proprio con le DE MONTIS, il DIANA, ed il PAVESE. In quelle case, a parte, saltuariamente, il DEGANI, che ne era il conduttore, non veniva alcun altro. Ammetteva che, il 27/2, vi erano andati con l'auto del MARIOTTI - da lei conosciuto - guidate dal PAVESE. Dichiarava di non sapere delle armi e delle munizioni, e così pure

Cesario



14/

dei documenti, e parte l'agenda rose, che era sua, e le lettere, pure sue, indirizzate a FRANCO RUMENIA, che si identificava nel DIANA. Dichiarava di essere femminista, e di non aderire ad altri movimenti politici.

DIANA FRANCO (g. 50) cercava di sostenere di essere arrivato, con gli altri, alla casa colonica, il sabato 26/2, con l'autobus, verso le ore 21. Con l'autobus, sarebbero giunti fino a Greve; poi, avrebbero proseguito a piedi. Dichiarava di aver frequentato detta casa per un paio di mesi, e di esserci stato 4 o 5 volte, sempre con i suoi amici DE MONTIS, FRANCUCCI, e PAVESI. Dichiarava di nulla sapere delle armi; ma ammetteva che le munizioni trovate in casa erano sue. A suo dire, egli le teneva con l'intenzione di rivenderle. Ammetteva che tutto il materiale documentale, trovato in casa, era suo, e parte le corrispondenze personali di altri. A suo dire, se lo era procurato per fare un giornale di contro-informazione. Non erano, peraltro, di suo bisogno gli stifti e mano in uso contenuti. Aggiungeva di essere di sinistra, pur senza aderire a qualche movimento in particolare; di vivere di espedienti, e di tentare, talvolta, qualche furtarello; alle qual cose poteva riferirsi le FRANCUCCI allorché annotava, nelle sue agende rose, alla data del 17 Gennaio, « oddio, Franco è andato a lavorare. Ho fame ».

PAVESI CLAUDIO EDOARDO (g. 47) cercava di sostenere di essere recato nella casa colonica, lunedì del 27/2, soltanto un'altra volta. La sera del sabato vi si sarebbe recato, ~~con~~ insieme agli altri, con l'autobus. Sosteneva di non conoscere il MARIOTTI, né



(5)

la sua "850". Anziché di non aver mai visto la lettera, indirizzata a lui, trovate in casa del MARIOTTI, e di non conoscere i firmatari di essa ANNUBALDI e FAGORZI. Dichiarava di nulla sapere delle armi, delle munizioni, dei documenti, trovati nelle note circostanze.

La DE MONTIS, la FRANCUCCI, il DIANA, ed il PAVESE venivano tratti a giudizio davanti al Tribunale di Firenze, col rito del giudizio direttissimo, per l'udienza antimeridiana del 10/3/77. Peraltro, la mattina di detto giorno, si presentava spontaneamente, davanti al Procuratore della Repubblica, ~~anche~~ anche il DEGANI GUIDO. Questi vedeva il suo interrogatorio (f. 54), dichiarando di avere preso in locazione la casa di Greve dal notorio FERRI nell'Aprile del 1976, e di avere data la disponibilità, circa un mese e mezzo prima di detto interrogatorio, alle DE MONTIS, alle FRANCUCCI, al PAVESE, ed al DIANA. Si proclamava del tutto estraneo ai fatti anche a lui addebitati. Dopo tale interrogatorio, era anch'egli presentato al Tribunale per il giudizio direttissimo all'udienza ~~antimeridiana~~ pomeridiana, alla quale il processo era stato, nel frattempo, rinviato, ed, in quella sede, veniva disposta la riunione del procedimento contro il DEGANI, con quello contro i rimanenti imputati.

Il Tribunale procede, dunque, a giudizio direttissimo contro la DE MONTIS, la FRANCUCCI, il DIANA, il PAVESE, ed il DEGANI, per il delitto aggravato e continuato di detenzione e porto illegali di armi e munizioni da guerra e di armi comuni

Carollo



16)

da sparare, per il delitto aggravato e continuato di detenzione e porto in luogo pubblico di revolver e tamburo, con il numero di matricola abusivo, ~~per~~ per la contravvenzione di detenzione abusiva aggravata di munizioni. Al dibattimento, la DE MONTIS (g. 151) confermava quanto dichiarato al P.M. Asscrive di avere detto ai carabinieri che le munizioni erano sue, perché il PAVESE ed il DIANA avevano precedenti penali, ed ella temeva che le munizioni stessero all'altarevesco ad uno dei due, mentre ella era incensurata. Ammetteva che, da circa un mese, tutti e quattro, in realtà, frequentavano quella casa, generalmente il Sabato e la Domenica. Riconosceva di avere mentito, quando aveva asserito che, il 27/2, vi si erano recati con l'autobus e non con l'auto, ~~mentendo~~ <sup>sostenendo</sup> che così le aveva detto di comportarsi il PAVESE, all'avviso dei carabinieri.

FRANCUCCI SILVIA si riportava a quanto dichiarato al P.M. (g. 146). DIANA FRANCO ammetteva (g. 155) che egli e gli altri tre, il 27/2, erano arrivati alla casa colonica in auto, sostenendo che, davanti al P.M., aveva detto diversamente, per non coinvolgere il poliziotto di casa. L'auto era guidata dal PAVESE. Ribadiva che le munizioni trovate in casa erano sue; sosteneva di avere avuto da un tizio a lui sconosciuto. Confermava, per il resto, quanto dichiarato al P.M.

Attrellante faceva il PAVESE, pur ammettendo di essere stato, in quella casa, circa 4 volte, sempre insieme alla DE MONTIS, alla FRANCUCCI, al DIANA. Era stato lui a chiedere al DECAU di poter disporre

Amv



(17)

della casa. Ammetteva di essere arrivato, con gli altri tre, il 27/2, a bordo dell'auto FIAT 850 di proprietà del MARIOTTI; sostiene di avere detto diversamente al P.M., ma non coinvolgere quest'ultimo; ed era stato proprio lui a dire agli altri di ~~arrivare~~<sup>andare</sup> di essere arrivati con l'autobus, e non con l'auto.

Veniva constatato che i due pezzi di tovaglie, cioè quello, che avvolgeva le armi rinvenute nella cave, e quello trovato nell'ingresso della casa colonica, combaciavano perfettamente, e costituivano parti di un unico manufatto.

Il verbalizzante capitano ALVISE (p. 160) confermava il rapporto, precisando che le armi erano state trovate in condizioni perfette di efficienza e di manutenzione, lubrificate, e pronte all'uso. Non vi erano tracce, che lasciavano pensare che esse fossero nella cave da parecchio tempo. Ribadiva di aver sentito la DE MONTIS dire che le munizioni, trovate nella casa, erano sue, e di aver visto un gesto di stizza del PAVESE, il quale, anzi, rivolto alle ragazze, le aveva detto: « stizza ». Il PAVESE ammetteva le circostanze. Il verbalizzante aggiungeva che dette munizioni erano nascoste nell'annadio, sotto alcuni maglioni non piegati.

Il N.ello LUCARELLI SERGIO confermava il rapporto e gli atti assunti (p. 161), precisando che le distanze, in linea d'aria, tra le case e le cave, era di circa 350-400 metri. Aggiungeva di essere stato lui a trovare il pezzo delle tovaglie nell'ingresso della casa.

Anche il sig. CONGIU SALVATORE confermava il rapporto e gli

*Cesario*



18)

atti ascritti (g. 162)

Il teste LELLI ALFONSO, e cioè la guardia giurata, che aveva scoperto le armi nascoste nelle cave, confermava quanto, in proposito, risultava dagli atti.

Su esito al dibattimento, con sentenza in data 10/3/1977, il Tribunale dichiarava DE MONTIS MARINA, FRANCUCCI SILVIA, DIANA FRANCO, e PAVESE EDOARDO CLAUDIO, colpevoli dei reati loro ascritti, ritenute la continuazione tra i delitti, con attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle aggravanti contestate per le DE MONTIS e la FRANCUCCI, equivalenti per la DIANA ed il PAVESE, e condannava il DIANA ed il PAVESE ciascuno alle pene di ANNI TRE di reclusione, L. 500.000 di multa, MESI SEI di arresto; la DE MONTIS e la FRANCUCCI ciascuna alle pene di ANNI DUE di reclusione, L. 200.000 di multa, MESI QUATTRO di arresto. Revocava, nei confronti del PAVESE, il beneficio della sospensione condizionale delle pene, con sentenza della Corte d'Appello di Firenze del 26/6/72; concedeva alla DE MONTIS ed alla FRANCUCCI i benefici della sospensione condizionale delle pene e delle non menzioni delle condanne; dichiarava il PAVESE ed il DIANA intaidetti dai pubblici uffici per anni 5; assolveva il DEGANI GUIDO dalle imputazioni ascrittegli, per insufficienza di prove; ordinava la SCARICERAZIONE di esso DEGANI, della DE MONTIS, e della FRANCUCCI; disponeva la confisca e la trasmissione alle locali direzioni di artiglieria delle armi e munizioni in sequestro.

A seguito di impugnazione proposte dagli imputati avverso detta sen.





18)

tenza, questa veniva integralmente confermata dalla Corte d'Appello di Firenze, con sentenza in data 7/12/1977 (g. 319 e segg.); i ricorsi proposti dagli imputati venivano dichiarati inammissibili con ordinanza della Corte di Cassazione in data 2/6/78; e le dette sentenze diveniva ineccepibile il 19/6/78 per il DEGANI, il 23/6/78 per il PAVESE, il 18/3/78 per il DIANA, il 23/6/78 per il DE MONTIS, il 23/6/78 per il FRANCUCCI. Frattanto, proseguiva le istruttorie contro detti imputati, per il reato di cui all'art. 270 C.P., e contro il MARIOTTI per tale reato, e per quelli di detenzione e porto illegali delle armi e delle munizioni trovate nelle cave di Greve e nelle sue abitazioni. Dette istruttorie, in data 30/4/77, veniva formalizzata per i predetti reati di porto e detenzione illegali di armi e munizioni da guerra e di armi comuni da sparo, nonché di detenzione e porto di revolver con matricole abusive e di detenzione abusive di munizioni, il G.I., in data 8/5/77, emettere mandato di cattura (g. 120) contro il MARIOTTI, che si manteneva latitante.

LELLI ALFONSO, esaminato dal G.I. (g. 168), dichiarava di avere avvisato il N. U. dei carabinieri di Greve, nelle circostanze già esposte, del fatto che, durante la notte, la casa colonica del notaio FERRI era meta di giovani, che RIPARTIVANO AL BUIO, il che lo aveva insospettito. Di solito, si trattava di più macchine, che passavano davanti alla casa del teste, e, dopo qualche ora, vi transitavano di nuovo, in discesa. Qualche volta, però, una delle macchine, e precisamente la FIAT 850 poi risultata appartenere al MARIOTTI,

C. M. M.



2°)

transitava verso le 11 o le 12. Questo viaggio era cominciato verso il Gennaio del 1977. La 850 era stata da lui vista transitare, di giorno, sempre sulla via del ritorno, lunedì era arrivata anche una di notte assieme alle altre macchine.

Il verbalizzante nello LUCARELLI SERGIO, esaminato dal G. I. (g. 170), dichiarava che il guardiacaccia LELLI, già un paio di mesi prima del rinvenimento delle armi, gli aveva segnalate una circostanza, che lo aveva insospettito: i giovani, che frequentavano la casa in località CANONICA, vi si recavano a notte inoltrate, e ne ripartivano sempre DI NOTTE. La strada, che adduceva a detta casa, passava davanti alle sue abitazioni, onde egli avvertiva benissimo il rumore delle macchine, che passava, sia in salita, che in discesa.

Il LELLI gli aveva anche rivelato che i giovani si recavano in quella casa con un'auto 850, e stesse che i verbalizzanti avevano poi trovato nel garage, quando avevano proceduto all'arresto dei giovani.

Inoltre, in precedenza essi si erano serviti di un fulmine, che era stato lasciato per parecchio tempo nel garage della casa.

Con riferimento del 26/5/77 (g. 175) i carabinieri comunicavano che il MARIOTTI aveva prestato servizio di leva presso il 6° Gruppo Squadroni Cavalleria di Saluzzo, dal 15/12/75 al 1°/7/76, con sede proprio in quella caserma Monte Santo di Gorizia, le cui piante era state trovate, nelle note circostanze, nella casa colonica di GREVE.

In data 1°/6/77, i carabinieri comunicavano (g. 187) che la DE MONTIS, il 17/5/77, aveva avuto un colloquio col PAVESE





22)

Gli accertamenti tecnici compiuti dai carabinieri presso il Centro Investigazioni Scientifiche permetteranno di evidenziare le matricole ebraiche del revolver FLOBERT cal. 6 trovato, tre o altre armi, nelle case di Greve. Dette matricole, ricostruite nel n.º 3851 (alleg. 6), permettono di accertare (g. 226) che detto revolver era stato esportato, in RAVENNA, e cal. MAZZOTTI GIUSEPPE, il furto ne avvenuto, ad opera di ignoti, tra le ore 14 e le 20, 30 dec. 8/1/1976, ~~per~~ ed era stato denunciato dal MAZZOTTI presso la locale Questura, quello stesso giorno (alleg. 5, g. 236).

Venire accertato che dal luglio 1976 al Gennaio 1977 la DE MONTIS aveva avuto numerosi colloqui col fratello STEFANO, detenuto (g. 223).

DE MONTIS MARINA, interrogata dal G.I. il 24/11/77 (g. 238), negava che la piantina del carcere minorile di Firenze, redatta - per sue stesse ammissioni - da suo fratello STEFANO, fosse stata da questi consegnata a lei. Negava di conoscere ANNIBALDI; ammetteva, invece, di conoscere il FAGORZI. Escludeva di avere portato al PAVESE le note e lettere e questi dirette dall'ANNIBALDI e dal FAGORZI. Ammetteva di avere convissuto col PAVESE per circa un mese, fino all'arresto (per i fatti di GREVE FAGORZI ALESSANDRO, esaminato dal G.I. (g. 302), dichiarava che il suo soprannome era, effettivamente, BOGHE. Ammetteva di avere conosciuto la DE MONTIS a Firenze, nel settembre 1976, durante una licenza, dalla quale non era rientrato; ne, allora, de:



23)

Tenuto a Perugia, ove aveva conosciuto il PAVESE, e rivisto l'ANNIBALDI, che aveva conosciuto in precedenza, a Firenze, alle Murate, nel febbraio 1977, era detenuto assieme all'ANNIBALDI. In data 13/7/1978, il G.I. emetteva mandato di cattura contro le DE MONTIS, la FRANCUCCI, il DIANA, il PAVESE ed il MARIOTTI, per i delitti di concorso nella promozione, costituzione, organizzazione e direzione di un'associazione sovversiva, di cui al capo A) dell'attuale imputazione, e per il delitto di concorso nella ricettazione del revolver del MAZZOTTI, di cui al capo B) (g. 335). In esecuzione di esso, la FRANCUCCI venne arrestata il 18/7/78, e la DE MONTIS il 19/7/78. Dello mandato venne notificato al PAVESE, già detenuto, il 22/7/78, ed al DIANA, pure detenuto, il 23/7/78. Il MARIOTTI restava latitante anche a detto mandato.

Interrogato dal G.I. il 20/7/78 (g. 362), la DE MONTIS respinge, va gli addebiti, ribadendo, in sostanza, le sue precedenti dichiarazioni. Altrettanto faceva, lo stesso giorno, FRANCUCCI SILVA (g. 361), sostenendo, tra l'altro, di non sapere dei documenti trovati nelle case di Greve, a parte quelli, che le appartenevano, come l'egende con le copertine rosse, e gli altri scelti di suo pugno, già menzionati. Il PAVESE (g. 444) dichiarava di non voler rispondere all'interrogatorio. Il DIANA, interrogato il 26/8/78 (g. 451), si riferisce alle sue precedenti dichiarazioni.

Il G.I. disponeva perizia grafica, affidata all'avv. LUIGI ALTA-MURA, per recitare se le scritte vergate sui documenti sequestrati

Carollo



24)

nelle case di Greve e nelle abitazioni del MARIOTTI fossero di mano di taluno degli imputati. Nella sua relazione (alleg. 1), il perito concludeva che lo scritto, che all'origine vagava sull'agenda dell'anno 1877 con copertine rosse, sulle buste indirizzate al Provveditore agli Studi, sui tre foglietti contraddistinti, sul retro, rispettivamente con i numeri 1, 2, e 3, e sull'ultima facciata del fascicolo ciclostilato « Collettivo Autonomo Virgano », ~~effettivamente~~ appartenesse alle mani di FRANCUCCI SICRIA; mentre gli altri imputati non risultavano aver tracciato alcuno degli altri scritti incriminati.

In sito alle formalità istruttorie, con sentenza ordinaria del 9/12/1878, il G. I. disponeva il rinvio a giudizio, davanti a queste Corti d'Amise, della DE MONTIS, della FRANCUCCI, del DIANA, del PAVESI, e del MARIOTTI, per rispondere dei reati loro rispettivamente ascritti in rubrica. Concedeva alla FRANCUCCI il beneficio della libertà provvisoria. Dichiarava non doversi procedere nei confronti del DEGAMI GUIDO in ordine ai reati ascrittigli, per insufficienza di prove.

Nelle fasi degli atti preliminari al dibattimento, il Presidente di questa Corte, in data 10/3/80, disponeva il sequestro di alcune lettere spedite alla DE MONTIS da talo FRAGLIA ANGELO, il quale, nel contesto delle missive, si dichiarava "militante delle B.R."; veniva pure sequestrato, nella cella della DE MONTIS, un manifesto recante <sup>una</sup> stella a cinque punte, ~~il cui~~ e lo scritto « nessun collettivo è inalterabile dalle forze guerreggianti », firmato dalle

Mm



25/

detenute DE MONTIS MARINA e PICCIRILLI ROSALBA.

Veniva pure sequestrata una lettera in data 21/10/79, spedita dal PAVESE alla detenuta PICCIRILLI ROSALBA.

All'udienza dibattimentale del 12/3/80, procedendosi nella continuazione del MARIOTTI, veniva contestato al PAVESE ed al DIANA le recidive reiterate specifiche infraquinquennale.

Gli imputati DE MONTIS MARINA, FRANCUCCI SILVIA, DIANA FRANCO, e PAVESE EDOARDO CLAUDIO, confermavano i loro precedenti interrogatori.

MAZZOTTI GIUSEPPE confermava le sue denunce circa il furto del revolver FLOBERT di sua proprietà.

~~Furto ALFONSO~~ All'udienza del 13/3/80, LELLI ALFONSO confermava le sue precedenti deposizioni.

ANNIBALDI GIORGIO tornava a riconoscere di avere scritto di suo pugno le lettere a g. 305.

I verbalizzanti LUCARELLI SERGIO, cap. ALVISI, M. LLO BROGI ALVARO, confermavano i rapporti ed altri atti e loro firme.

Veniva data lettura degli atti consentiti.

Alle udienze del 14/3, 17/3, 18/3, ed a quella odierna, il P.M. ed i difensori degli imputati concludevano come da verbali di dibattimento. Veniva, quindi, pronunciata la presente sentenza.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva la Corte che la colpevolezza degli imputati in ordine a tutti i reati loro ascritti appare evidente.

Per quanto attiene al delitto di associazione sovversiva, le risultan:

*Callaro*



26)

2e dimostrano:

- 1°) l'appartenenza agli imputati delle armi e delle munizioni trovate dal LELLI nella casa di Pietra, e dei carabiniari nelle vicine case colonie del notaio FERRI, nelle vicinanze di GREVE;
- 2°) l'appartenenza agli stessi dell'intera documentazione rinvenuta e sequestrata dai carabiniari in dette case, e nell'abitazione del MARIOTTI;
- 3°) l'esistenza, fra gli imputati, di un vincolo associativo da loro promosso, già costituito, in fase di avanzata organizzazione, da loro diretto;
- 4°) la finalità di sovversione violenta degli ordinamenti economico-sociali costituiti nello Stato, caratterizzante delle associazioni.

Sul primo punto, e cioè sulle APPARTENENZA delle suddette ARMI e MUNIZIONI, esiste già, nei confronti della DE MONTIS, della FRANCUCCI, del DIANA, e del PAVESE, l'accertamento contenuto nelle sentenze del Tribunale di Firenze del 10/3/77, con le quali essi venivano condannati, appunto, per la detenzione ed il porto di dette armi e munizioni. Dette sentenze, come già è stato esposto, è PASSATA IN GIUDICATO. Basterà, quindi, ricordare, in rapida sintesi:

che, al dibattimento del giudizio direttissimo conclusosi con dette sentenze, fu constatato direttamente che il pezzo di torreggia, che avvolgeva il pezzo delle armi e delle cartucce rinvenute nella casa, era stato stralciato dalla torreggia, le cui parti restanti fu trovate nelle case colonie;





271

che gli imputati, come risulta dalle dichiarazioni del LELLI, e da quelle del DEGANI e della FRANCUCCI, frequentavano da quasi due mesi e' immobile, del quale avevano la disponibilità;

che le armi erano avvolte in un giornale del 26/1/77, cioè di un mese almeno prima del rinvenimento nella cave, ad opera del LELLI, ed erano in perfette condizioni di manutenzione, ben lubrificate, pronte per l'uso;

che la cave si trovava a poche centinaia di metri di distanza dalle case coloniche;

che parte delle cartucce furono trovate nell'armadio della camera da letto occupata dai quattro imputati suddetti, e prima da DE MONTIS, poi il DIANA, se ne attribuirono la proprietà.

Sul SECONDO PUNTO - appartenenza dei documenti rinvenuti nella casa di GREVE - va ricordato:

che una parte di essi fu trovata SOTTO IL LETTO occupato dalle DE MONTIS e dal PAVESE, mentre la parte restante si trovava nella STANZA ADIBITA A TINELLO DELLA STESSA CASA;

che il DIANA, sostenendo di aver portato lui sul posto tutti i documenti in questione, esclude, con ciò, ogni fantasiosa ipotesi circa la provenienza di essi da fantomatici frequentatori abusivi della casa;

che, infine, tra il materiale rinvenuto nel tinello, ~~compreso~~ MESCO, LATI al materiale stesso e non da esso distinto, furono trovati altri scatti di sicura e riconosciuta appartenenza alle DE MONTIS ed alle FRANCUCCI; e precisamente: le due lettere, scritte dalle DE

Casella



281

DE MONTIS, e destinate a ROCCO MICHELE; le lettere, de questi indirizzate alla DE MONTIS; le ricevute di tre versamenti effettuati dalla DE MONTIS al ROCCO; il tenario studentesco delle stesse DE MONTIS; la lettera scritte dalla FRANUCCI per MARCA MARIA; le lettere scritte dalle medesime al Provveditore agli Studi di Firenze; le lettere da lei scritte a FRANCO RUMENTA; quelle indirizzate a MAURIZIO ZANGARA.

SUL TERZO PUNTO, e cioè l'esistenza, tra gli imputati, del VINCOLO ASSOCIATIVO, deve ~~mentovarsi~~ ricordarsi, con riferimento alle antiche risultanze già dettagliatamente esposte in narrativa:

che essi frequentavano assiduamente le case di GREVE, di cui avevano acquisite le disponibilità, sin da quasi due mesi prima della acquisizione. Si trattava di una casa posta in località isolate, fuori muro, quindi idonea allo svolgimento di attività illecite e clandestine; ed essi, sistematicamente, vi si recavano di notte, e ripartivano, per lo più, prima del mattino, ciò che destò i sospetti del guardiacaccia LECCHI. Che gli imputati costituissero un gruppo ben definito, è dimostrato dal fatto che, e ricorrendo, erano sempre gli stessi, come è stato ammesso dalla FRANUCCI, e come gli altri hanno cercato di negare, incallendo in contraddizioni ed incoerenze, già sottolineate in narrativa. La frequenza, da parte loro, delle case coloniche, era assidua, come emerge dalle deposizioni del LECCHI, e dalle ammissioni delle FRANUCCI; né si dice che essi si recavano in quel luogo semplicemente per stare insieme e fare l'amore, giacché, di:

mm



251

quando, di fatto, delle cose, essi avrebbero ben potuto, se tali fossero stati i loro scopi, recarsi anche di giorno, mentre le costanti abitudini di eccedervi e tarde notte, ripartendo prima di giorno, rivela che essi diversi erano gli scopi delle loro riunioni;

che essi possedevano in comune armi, munizioni, e tutto il vasto materiale già dettagliatamente elencato, ritrovato nelle case di Bruce, che disponevano in comune di autovetture, tra le quali la "850", di proprietà del MARIOTTI, già usata, secondo il LELLI, in precedenti occasioni, e per l'ultima volta utilizzata la notte, alla quale seguì la perquisizione e l'arresto;

che comune era l'ideologia che li legava, così come comuni erano gli scopi, chiaramente eversivi, che qualificavano le loro organizzazioni; basterebbe ricordare, a tale proposito, gli afflitti ideologici in loro possesso, in cui si esprimeva il proposito di « passare all'azione diretta »; le fotocopie del « manuale del guerrigliero urbano », pubblicazione, che sarà anche stata in libera vendita nelle librerie, ma, inserite nel contesto di altro ampio materiale eversivo, assume una funzione ed un significato ben diversi da quelli della semplice informazione e dell'innocuo interesse culturale; le fotocopie di fogli relativi ad una pubblicazione sulle armi, ed in particolare le indicazioni, in esse contenute, di praticarsi per azioni di sabotaggio, e per la fabbricazione di ordigni esplosivi ed incendiari, dai più rudimentali, ai più sofisticati; il resoconto del processo, cominciato a Torino il 17/5/77 contro alcuni brigatisti rossi, redatto in chiave chiaramente apologetica degli imputati, con univoce esaltazione del ruolo POLITICO svolto



30)

dagli imputati, <sup>stosi</sup> e delle funzioni di rottura e di guerra al siste-  
ma, che le B.R. ed i N.A.P. esercitavano mediante attentati terrori-  
stici ed « esplosivi proletari », volti al rifornimento dei mezzi necessari  
per condurre la lotta del « Partito armato proletario » ; la  
corrispondenza epistolare intrinseca tra la DE MONTIS ed il Rocco  
MICHELE, indicato come affiliato ai N.A.P. nel rapporto dei  
Carabinieri del 1°/6/77 ; l'elaborato dattiloscritto dei N.A.P. di  
la DE MONTIS curò di far pervenire al PAVESE, nel corso del  
colloquio con costui, svoltosi, il 17/5/77, nella casa di reclusione  
di San Gimignano ; i contatti avuti dalla DE MONTIS col detenuto  
Rocco, fino al 20/2/77 ; la missiva spedita alla DE MONTIS  
dal cuto FRAGLIA ANGELO, che si dichiarava, in esse, « militante  
delle B.R. », sequestrata il 10/3/1980 ; il manifesto sequestrato  
nelle celle della DE MONTIS, e da lei firmato, recante disegnate  
le stelle a 5 punte, noto simbolo delle B.R., e la suite « nes-  
sun obiettivo è inalterabile dalle forze guerrigliere » ; la lettera  
in data 21/10/78, spedita dal PAVESE alla detenuta PICCIRIL-  
LI ROSALBA, e contenente riferimenti alla « guerra civile di  
lunga durata », ed esortazione di rivolte verificatesi in carceri,  
quali quelle di Pianosa, di Tammara, dell'Asinara ;  
che sintomatici sono gli atteggiamenti, definiti dal G.I. di « mutua  
solidarietà », fatti dalla DE MONTIS e dal DIANA, che hanno  
tentato di scagionare gli altri imputati accusandosi, l'una al  
momento della perquisizione, l'altro nel corso del processo, di aver  
portato nelle case coloniche le munizioni ;



31/

che interessanti appaiono anche le annotazioni contenute nel diario della FRANCUCCI a proposito del DIANA, sotto le date del 17 e 18/1/1977 («... Franco oggi è andato a lavorare... ho paura... Sono contenta perché non ha rischiato... domani ci riprova...»); da esse emerge, invece, una conoscenza di intenti delittuosi, ed una partecipazione, che - come già annotava il G.I. - vanno ben al di là di un semplice legame affettivo;

che ciascuno degli imputati ha cercato, anche contro l'evidenza, di « coprire » gli altri complici; si ricorderà che tutti hanno negato di conoscere il MARIOTTI, e di aver utilizzato le sue 850, ad evasione delle FRANCUCCI, ancora una volta rivoltasi le più sincere del gruppo.

Appare evidente, pertanto, la sussistenza, tra gli imputati, di un vincolo associativo permanente nel tempo. E ciò è più che sufficiente perché possa ritenersi realizzata l'« associazione », e cui si riferisce l'art. 270 c.p., non essendo affatto richiesto, per detto delitto, come per quello di associazione per delinquere previsto dall'art. 416 c.p., né che l'associazione si articoli strutturalmente con distribuzione di ruoli, di funzioni, di competenze, né che assuma una determinata forma od un certo tipo di organizzazione, né che ~~si attribuisca~~ <sup>si attribuisca</sup> un certo nome od una data sigla, né che definisca in forma dogmatica ed esclusiva la sua collocazione ideologica, né, tanto meno, che svolga apertamente forme di propaganda o di proselitismo, del resto incompatibili con la stessa situazione di associazioni, che abbiano prescelto, per operare, la tattica delle



321

clandestinità.

Di tale associazione faceva pienamente parte il MARIOTTI GIO: VANNI, anche se questi non fu materialmente trovato nelle case coloniche, insieme agli altri imputati, all'atto delle perquisizioni. Le prove, emerse dalle risultanze, che dimostrano la complicità del MARIOTTI, sono schiaccianti. Va ricordato, invece:

1°) che gli altri imputati, per recarsi nella casa colonica di GREVE, fecero frequente uso della FIAT 850, appartenente ad esso MARIOTTI, come risulta dalle dichiarazioni del LELLI, e proprio di tale macchina si servirono, per recarsi a GREVE l'ultima volta, quando furono sorpresi dai carabinieri. Sintomatico è anche, a tal proposito, il contegno processuale degli altri imputati, i quali - fatte eccezioni, al solito, per le FRANCESCHI, che ammise subito le circostanze - cercarono di negare, nei loro primi interrogatori, di avere usate tale autovetture, e di sostenere di essersi serviti dell'autobus, per raggiungere GREVE; anche se, successivamente, dovettero ammettere l'evidenza. Essi cercarono persino di negare di conoscere il ~~MARIOTTI~~ <sup>MARIOTTI</sup>, e ciò conferma che erano ben consapevoli della presenza, in casa sua, di altre munizioni, e di ulteriori documenti compromettenti;

2°) che, in casa del MARIOTTI, come già è stato esposto, furono rinvenute quattro cartucce cal. 9 ~~9~~ <sup>contò</sup>, ed una cartuccia cal. 9 lungo, adatte alle rivoltelle marca BERETTA e marca STEYER, dai rispettivi due calibri, trovate, come sappiamo, nelle case



331

vicina alla casa colonia di GREVE. DE MARIOTTI deteneva in casa anche 23 cartucce di calibro diverso; ma numerose cartucce utilizzabili con armi diverse da quelle sequestrate furono pure rinvenute nelle cave e nelle case di GREVE, e ciò rivela che il gruppo andava approvvigionandosi di cartucce di vari tipi, nelle previsioni di dispone di altre armi, sempre che già non ne disponessero in luoghi diversi da quelli ispezionati dai verbalizzanti;

3°) che, sempre a casa del MARIOTTI, furono trovate, come già sappiamo, due lettere firmate dai detenuti ANMIBALDI (GIORGIO) e FAGORZI ("BOGHE"), ed - allegata ad esse - una planimetria a schizzo dell'ospedale di Parigi. Nella lettera, si esponeva un dettagliato piano di evasione da tale ospedale, che doveva avvenire entro il 28/2/77, e si fornivano istruzioni al destinatario, indicato come CLAUDIO, perché prestasse il proprio aiuto nella realizzazione di tale progetto. Ora, l'ANMIBALDI, sentito come teste, ha riconosciuto di essere l'autore di tale lettera, ed ha ammesso che destinatario di essa era l'imputato PAVESE EDOARDO CLAUDIO. Per di più, nella lettera, sta scritto che essa veniva fatta pervenire al destinatario « TRAMITE MARINA », con evidente riferimento alla DE MONTIS, che era la ragazza del PAVESE, e soliva recarsi a trovare i compagni detenuti in cella, e ben conosceva, per sua stessa ammissione, il FAGORZI.

4°) che, pure in casa del MARIOTTI, fu trovata una piantina del campo Minorile di Firenze, ove, dal 15/12/76 al 29/1/77, era stato ristretto DE MONTIS STEFANO, autore, per sua stessa



34)

emissione, delle piantine suddette. Ora è da rilevare che il DE MONTIS STEFANO è fratello della MARINA, e che queste, fino, appunto, al Gennaio 1977, si era recate più volte a visitare, come già è stato riferito in narrativa;

5°) che è evidente da tali documenti sono pervenuti al MARIOTTI tramite il PAVESE e la DE MONTIS, e che, dunque, al ~~PAVESE~~ <sup>MARIOTTI</sup> doveva essere attribuito un ruolo preciso nell'attuazione dei piani di fuga dei compagni detenuti;

6°) che - come pure è già stato riferito - nelle case colonie di GREVE fu trovata una CARTA PLANIMETRICA su scala 1:1000 della caserma MONTE SANTO di Gorizia; e che proprio in tale caserma il MARIOTTI aveva prestato il servizio di leva dal 6/12/75 al 1°/7/76. Ciò rilevato, ben poco importa che le piantine fosse più o meno aggiornate; sta di fatto che esse non poteva provenire che dal MARIOTTI, che in dette caserma aveva militato per tanti mesi; e la sua presenza nelle case di Greve costituisce una emnesime conferma dei suoi stretti collegamenti con gli altri quattro imputati, e del vincolo associativo che a loro lo univa, ampiamente messo in luce da tutti gli elementi ora ricordati.

Quanto agli SCOPI di tale associazione, essi chiaramente si inquadravano in una strategia generale, della quale, attraverso l'esame del materiale ideologico trovato in loro possesso, già è stata ampiamente dimostrata la natura EVERSIVA. Ma, nell'ambito di tale strategia generale, già gli associati avevano definito ed andavano definendo:





35/

dei precisi **OBIETTIVI CONCRETI**. Si ricorderà, a tal proposito quanto è emerso dalle documentazione: i 15 nominativi di **MA- GISTRATI** - tutti addetti, guarda caso, al ramo penale - accompagnati, fra 12 di loro, degli indirizzi delle rispettive abitazioni; i 41 nomi- nativi di dirigenti di istituti di pena, funzionari, sottufficiali, ed agenti delle **Questure di Firenze**, nonché di ufficiali dei Carabinieri, con i rispettivi incarichi; i 26 indirizzi di **CONSOLATI** esteri con sede in Firenze, i nomi e le abitazioni dei rispettivi consoli; l'indica- zione di due targhe e tipi di autovetture in dotazione presso l'**ANTITERRORISMO** e l'**UFFICIO POLITICO** delle locali **Questure**; l'elenco di 18 targhe e tipi di auto; le **CENTO** schede dattiloscritte, con nominativi di persone appartenenti a partiti di destra, di impres- ditori, ed altri, con annotazioni varie sul loro lavoro e **SUL LORO MOVIMENTI**. Ed è di tutte evidenze che tali nominativi, indirizzi, qualifiche, targhe di auto, annotazioni su abitudini di vite, venivano raccolti non già a mero titolo di curiosità statistica, ma per re- gistrare il maggior numero possibile di dati su personaggi, che avrebbero potuto essere l'oggetto di eventuali attentati. Ove a ciò si aggiungano i piani di evasione di detenuti, trovati in caso del **MARIOTTI**, le piante del carcere minorile ove era custo- dito il **DE MONTIS**, pure ivi reperite, risulterà chiaro che gli scopi concreti degli associati, nell'ambito di un generale dise- gno evasivo connesso a strategie di lotta armata contro le isti- tuzioni dello Stato, si sostanziavano nella preparazione di attentati contro Magistrati, funzionari delle carceri e delle **Questure**, uf:



361

zicali dei carabinieri, consoli di stati esteri, avversari politici, e di evasioni dalle carceri di compagni di fede politica ivi detenuti. È, quindi, provato che scopo dell'associazione, instauratasi, come è stato dimostrato - tra gli imputati, era proprio quello di sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello stato, ai sensi e per gli effetti, di cui all'art. 270 c.p.

Tale articolo contiene una norma a più fattispecie equivalenti, nel senso di ciascuno dei comportamenti costitutivi ivi elencati (la promozione, la costituzione, l'organizzazione, e la direzione), è sufficiente, se attuato, a determinare la consumazione del reato, mentre la realizzazione di più di una di tali condotte lascia il reato unitario, non determina, cioè, concorso di reati diversi. Ora, nelle specie, l'associazione, come già è stato dimostrato, esisteva già, disponeva di un covo, di armi, di munizioni, di prospettive strategiche generali, e di obiettivi concreti, le une e gli altri risultanti dalla vasta documentazione sequestrata; essa, dunque, era stata già promossa e costituita, ed era in fase di avanzata organizzazione. Ciò si dice che gli attuali imputati soltanto parteciparono a tale associazione promossa, costituita, ed organizzata, oltre che diretta, da altre persone, del tutto sconosciute e fantomatiche. Essi, infatti, si erano procurati il covo, di cui liberamente ed esclusivamente disponevano; essi possedevano sia le armi, che le munizioni; essi detenevano l'importante materiale documentale, dal quale risultavano i loro scopi, ed i loro obiettivi; essi, ed essi soltanto, si riunivano abitualmente, e di notte, nelle case coloniche, per organizzare

mm



371

e decisioni, predisporre e tramare. E noi siamo, pertanto, dichiarati colpevoli, in concorso tra loro, del delitto, di cui all' art. 270 l. l. c. p., così come contestato; delitto, che si consuma con la semplice promozione, ecc., di un' associazione avente le dette finalità, la cui realizzazione concreta darebbe luogo, eventualmente, alla consumazione di altri autonomi reati; delitto, che dottrina e giurisprudenza definiscono di PERICOLO PRESUNTO, anche se, nelle specie, la presenza di armi e munizioni, le definizioni, già in larga misura concretizzate, di obiettivi da perseguire e da colpire, rendono dimostrabile l'effettività e la concretezza del pericolo per gli ordinamenti istituzionali dalle norme protetti. Se poi, nelle specie, vi siano stati, oltre agli attuali imputati, altri complici nella posizione di semplici partecipanti alla detta associazione sovversiva, è problema che il presente processo non ha risolto. Vi era, certamente, chi forniva agli imputati informazioni, nominativi, notizie; vi era chi, ad esempio, scriveva le annotazioni a mano sui documenti, non attribuite, in sede di perizia, agli attuali imputati; ma costoro sono rimasti ignoti. Quel che è certo è che gli imputati devono rispondere del delitto ~~loro~~ loro assalto, e non già del minor delitto, di cui all' art. 270 c. p. 2° c. p.

La natura della associazione, e la sua capacità organizzativa, manifestatasi nella raccolta di armi, nella predisposizione di un covo, nella definizione e preparazione di una assai vasta rete di azioni violente e sovversive, le conseguente gravità del pericolo già



38/

concretamente delineatosi, rendono palesemente inapplicabile agli imputati le speciali attenuanti delle lievi attività del fatto, previste dall'art. 311 c.p. e richieste della difesa.

Palese è anche la colpevolezza degli imputati in ordine al delitto di ricettazione del revolver e tamburo marca E.M. 6 E cal. 6 FLOBERT matricole 3351, trovato, tra le altre armi e munizioni, nella casa di Pietro di GREVE. È risultato, infatti, che tale revolver era di provenienza furtiva, essendo stato sottratto, da ignoti ladri, in RAVENNA, al legittimo proprietario MAZZOTTI GIUSEPPE l'8/1/1976. Le ricostruzioni del numero di matricole del revolver, che risultava abraso, è stata effettuata dai periti del Centro Investigazioni Scientifiche mediante l'uso di reagenti chimici (alleg. n° 6); né per la congruenza di tale rilievo all'atto necessario procedere a perizie tecniche, non trattandosi di indagini, che richieda particolari cognizioni di determinate scienze od arti, ai sensi dell'art. 314 c.p.p., bensì di semplice rilievo di carattere obiettivo, analogo, quanto alle sue nature giuridiche, ad un rilievo fotografico o dattiloscopico, come tale legittimamente demandato alle P. G. ai sensi dell'art. 223 p.p. c.p.p., e tale da poter essere utilizzato dal giudice nella formazione del suo libero convincimento. Del resto, oltre che per il numero di matricole, così ricostruito, il revolver in sequestro corrisponde perfettamente a quello sottratto al MAZZOTTI anche per il tipo, la marca, il calibro, ogni altra caratteristica; onde non può esservi ragionevole dubbio sulle sue identificazione. Accertate, dunque, le provenienze furtive delle armi,



39)

il fatto che la sua matricola fosse stata abrasa dimostra, in punto di dolo del delitto di ricettazione, la piena consapevolezza, da parte degli imputati, di tale provenienza, sia che il revolver fosse stato loro consegnato con detto numero già abraso, sia che abbiano essi stessi provveduto ed effettuato l'abrasione, proprio per ostacolare l'identificazione delle sue provenienze. Onde va affermata la responsabilità degli imputati, in concorso tra loro, in ordine al reato in oggetto.

Se MARIOTTI, il cui pieno concorso nelle associazioni sovversive è già stato dimostrato, deve, per conseguenza, essere dichiarato colpevole anche del delitto (aggravato dal numero dei concorrenti) e continuato di detenzione e porto illegali delle armi e munizioni da guerra e delle armi comuni da sparo trovate in territorio di GREVE, e di detenzione delle cartucce trovate nelle sue abitazioni, di cui al capo C); del delitto, pure aggravato ai sensi dell'art. 112 n° 1 c.p., di detenzione e porto di revolver con numero di matricola abraso, di cui al capo D); delle contravvenzioni di detenzione abusiva, con l'aggravante di cui all'art. 112 n° 1, delle munizioni, di cui al capo E). Per tali reati, come sopra, gli altri imputati furono già giudicati e condannati con sentenze passate in giudicato.

È evidente che tutti i delitti furono, da ciascun imputato, commessi nella esecuzione di un medesimo disegno criminoso, e ritenuto sussistente, tra tutti i delitti asuiti ad ognuno dei prevenuti, il vincolo della continuazione, ai sensi dell'art. 81 del c.p.

Carroll



401

La gravità oggettiva dei fatti, i precedenti penali del DIANA e del PAVESE, la lunga latitanza del MARIOTTI, il comportamento processuale degli imputati, il ruolo svolto dalle DE MONTIS, e le sue condotte anche successive ai fatti stessi, già dettagliatamente descritte, non giustificano le concessioni a detti quattro prevenuti delle attenuanti generiche. Queste, invece, possono essere riconosciute alla FRANCUCCI, in considerazione del suo contegno processuale, assai più leale di quello dei coimputati, della condotta, che risulta ineccepibile, da lei tenuta sia dopo le prime scarcerazioni, conseguenti al giudizio direttissimo, sia dopo le seconde scarcerazioni, conseguenti alle concessioni delle libertà provvisoria, oltre che della sua giovanissima età - neppure 19 anni - al tempo dei fatti, e della sua incensuratezza.

Il processo, avuto riguardo alle circostanze, di cui all'art. 133 c.p., è tenuto presente che il reato più grave è, per tutti, quello di associazione sovversiva, pena equa da infliggere agli imputati e si hanno le seguenti:

al DIANA ed al PAVESE: anni 6 di reclusione ciascuno, pena aumentata ad anni 6 e mesi 6 per le recidive rispettivamente contestate, indi aumentata ad anni 7 ciascuno per la continuazione;  
alle DE MONTIS: anni 5 di reclusione, pena aumentata ad anni 6 e mesi 6 per la continuazione;

al MARIOTTI: per i delitti, anni 6 di reclusione, pena aumentata ad anni 8 per la continuazione, comprendente, per cui, anche i delitti, di cui ai capi C) e D); per la contravvenzione, di

mm



41)

cui al capo E/, mesi 5 di carceri, pene aumentate e mesi 6 per l'aggravante contestata.

Per la FRANCUCCI: anni 5 di reclusione, pene ridotte ad anni 3 e mesi 4 per le attenuanti generiche, indi aumentate ad anni 4 per la continuazione.

Ai sensi dell'art. 488 c.p.p., gli imputati devono essere condannati, in solido, al pagamento delle spese processuali, e ciascuno a quelle delle sue custodie preventive.

Ai sensi dell'art. 168 c.p., deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale delle pene concesso alla DE MONTIS ed alla FRANCUCCI con sentenza della Corte d'Appello di Firenze in data 7/12/77, nonché il beneficio della sospensione concesso al DIANA con sentenza della Corte d'Appello di Genova in data 8/6/77.

Ai sensi degli artt. 28 e 32 c.p., il DIANA, il PAVESE, la DE MONTIS, ed il MARIOTTI, devono essere condannati alle pene economiche dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, e della interdizione legale durante l'esecuzione delle pene principali; la ~~FRANCUCCI~~ FRANCUCCI deve essere condannata alle interdizioni dai pubblici uffici per anni 5.

Ai sensi degli artt. 228 e 229 c.p., va disposto che, a pena espiata, tutti gli imputati siano sottoposti a libertà vigilata, per le durate minime di legge.

Ai sensi degli artt. 6 e regg. D.P.R. 4/8/78, n° 413, devono essere dichiarati condonati: anni due di reclusione sulle pene

*Croselli*



42)

infinite alle DE MONTIS, al MARIOTTI, ed alle FRANCUCCI;  
un anno sulle pene infinite al PAUJSE; 6 mesi sulla pena  
infinite al DIANA.

Ai sensi degli artt. 240 c.p., 622 c.p.p., deve essere ordinate  
le confische delle cose in sequestro, di cui ai corpi di reato  
n° 45114 e 43738, ed il mantenimento del sequestro sulle auto-  
vetture FIAT 850 di proprietà del MARIOTTI, a garanzia dei  
crediti, di cui all'art. 183 c.p.

Quanto all'istanza di libertà provvisoria avanzata nell'interesse  
della DE MONTIS, va osservato:

che, per il delitto di cui all'art. 270 p.p. c.p., la concessione  
di detto beneficio è vietata, e nonne dell'art. 8 del D.L.

15/12/73, n° 625 in relazione agli artt. 165 ter c.p.p. e  
253 n° 1° c.p.p.;

che, in relazione alla gravità del reato ed alla personalità del-  
l'imputato, quale emerge anche dal suo comportamento successivo  
ai fatti, neppure può essere esclusa la probabilità che la DE MON-  
TIS, lasciata libera, possa commettere nuovamente reati, che pongano  
in pericolo le esigenze di tutela delle collettività;

che, almeno e quanto risulta dalle documentazioni mediche in atti, le  
condizioni di salute della DE MONTIS non appaiono, allo stato, tali,  
da non consentire le cure necessarie nello stato di detenzione (art.  
1 u.p. legge 22/5/75, n° 152). Pertanto, l'istanza in oggetto deve  
essere respinta.

P. Q. M.





43/


LA CORTE d'ASSISE DI PRIMO GRADO DI FIRENZE

DICHIARA

DE MONTIS MARINA, FRANCUCCI SILVIA, DIANA FRANCO, PAVESE EDOARDO, MARIOTTI GIOVANNI, colpevoli dei reati a ciascuno rispettivamente ascritti, ritenute la continuazione tra i delitti, con le recidive contestate a DIANA e PAVESE; con le attenuanti generiche per le sole FRANCUCCI; e, letti ed applicati gli articoli, di cui all'imputazione, 81 c.v., 98, 62 bis c.p., 483, 488 c.p.p., condanna il DIANA ed il PAVESE alla pena di ANNI SETTE di reclusione ciascuno; la DE MONTIS alla pena di ANNI SEI e MESI SEI di reclusione; il MARIOTTI alla pena di ANNI OTTO di reclusione e MESI SEI di arresto; la FRANCUCCI alla pena di ANNI QUATTRO di reclusione; tutti in solido al pagamento delle spese processuali, e ciascuno a quelle della propria custodia preventiva.

Visto l'art. 168 c.p., revoca il beneficio della sospensione concessa alla DE MONTIS ed alla FRANCUCCI con sentenza della Corte d'Appello di Firenze 7/12/1977, nonché il beneficio della sospensione concessa al DIANA con sentenza della Corte d'Appello di Genova 8/6/77.

Visti gli artt. 28 e 32 c.p., condanna il DIANA, il PAVESE, la DE MONTIS ed il MARIOTTI all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed alla interdizione legale durante l'esecuzione delle pene principali; condanna la FRANCUCCI all'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque.



44/

Visti gli artt. 228 e 229 c.p., dispone che, a pena espiata, tutti gli imputati siano sottoposti a libertà vigilata, per la durata minima di legge.

Visti gli artt. 6 e segg. D.P.R. 4/8/78 n° 413, dichiara condonati ANNI DUE di reclusione sulle pene inflitte alle DE MONTIS, al MARIOTTI, ed alle FRANCUCCI; UN ANNO sulle pene inflitte al PAVESE; SEI MESI sulle pene inflitte al DIANA.

Visto l'art. 240 c.p., e l'art. 622 c.p.p., ordina la confisca delle cose in sequestro, di cui ai capi di reato n° 45114 e 43739, e mantenersi il sequestro dell'autovettura FIAT 850 targata FI/367331, di proprietà del MARIOTTI, a garanzia del pagamento dei crediti, di cui all'art. 189 c.p.


Rigetta l'istanza di libertà provvisoria avanzata nell'interesse della DE MONTIS.

Così deciso in Firenze, il 19 Marzo 1980

IL PRESIDENTE

CA S. P. 210

se giudice est.  
Prof. del P. M.



Appellano i difensori di tutti gli imputati e gli accusati -  
Atti del P. M. d. 11/7/80 -

CORTE ASSISE DI FIRENZE  
p. San Firenze 5

E' Copia Conforme all'originale  
Firenze, - 1 OTT. 1980



13/11/79

16681/20  
29



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Assise di primo grado di FIRENZE

Composta dei Signori:

- |                   |             |                  |
|-------------------|-------------|------------------|
| 1. Dott. Pietro   | CASSANO     | Presidente       |
| 2. Dott. Giuseppe | QUATTROCCHI | Giudice est.     |
| 3. Sig. Antonio   | BEGAGLI     | Giudice popolare |
| 4. Sig. Annabella | GAMBASSI    | > >              |
| 5. Sig. Giorgio   | PENZO       | > >              |
| 6. Sig. Milena    | FABRI       | > >              |
| 7. Sig. Marina    | CHIEPPI     | > >              |
| 8. Sig. Fernanda  | CHIARUCCI   | > >              |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa (1) a procedimento formale

contro

- 1) BASONE ANGELO = n. ad Adrano (CT) il 14/7/1948;  
= DETENUTO all'Asinara ASSENTE -
- 2) BASSI PIETRO = n. a Casalpusterlengo il 17/3/1949;  
= DETENUTO a Nuoro ASSENTE -
- 3) BERTOLAZZI PIETRO = n. a Casalpusterlengo 3/5/1950;  
= DETENUTO all'Asinara ASSENTE -
- 4) BUONAVITA ALFREDO = n. ad Avellino il 28/8/1948;  
= DETENUTO a Favignana ASSENTE -
- 5) CURCIO RENATO = n. a Monterotondo il 23/9/1941;  
= DETENUTO all'Asinara ASSENTE -
- 6) FERRARI PAOLO MAURIZIO = n. Modena il 22/9/1945;  
= DETENUTO all'Asinara ASSENTE -
- 7) FRANCESCHINI ALBERTO = n. Reggio Emilia 26/10/1947;  
= DETENUTO all'Asinara ASSENTE -

Firenze - Mozzon - 1418

N. 8/79 Reg. Sent.  
N. 10/79 Reg. Gen.

SENTENZA  
in data 17 OTT. 1979

depositata il 13  
NOVEMBRE 1979

Il Cancelliere

*[Handwritten signature]*

14/11/79 (D. Penni)  
Li 19/11/79 (inquisitor)

fatto avviso di che all'articolo 151 Cod. p.p.

Il Cancelliere

*[Handwritten signature]*

(1) A procedimento formale o per citazione diretta.



- . 2
- 8) GUAGLIARDO VINCENZO = n. Bou-Arcoube (Tunisia)  
il 14/2/1950; scarcerato per  
decorrenza termini;  
= LATITANTE *CONTUMACE* -
- 9) ISA GIULIANO = n. a Todi il 6/6/1952;  
= DETENUTO all'Asinara *ASSENTE* -
- 10) LINTRAMI ARIALDO = n. a Milano il 12/11/1947;  
= DETENUTO all'Asinara *ASSENTE* -
- 11) MANTOVANI NADIA = n. Sustinente il 16/4/1950;  
= DETENUTA a Messina *ASSENTE* -
- 12) OGNIBENE ROBERTO = n. Reggio Emilia il 12/8/1954;  
= DETENUTO all'Asinara *ASSENTE* -
- 13) PAROLI TONINO LORIS = n. a Cassina il 17/1/1944;  
= DETENUTO all'Asinara *ASSENTE* -
- 14) PELLI FABRIZIO = n. Reggio Emilia il 11/7/1952;  
= DECEDUTO a Milano il 8/8/1979 in  
stato di detenzione
- 15) SEMERIA GIORGIO = n. Milano il 3/11/1950;  
= DETENUTO all'Asinara *ASSENTE* -

## I M P U T A T I

## TUTTI:

- A) del delitto di cui agli artt. 110, 343 C.P., per avere, in concorso tra loro, nel corso del dibattimento celebrato a loro carico davanti alla Corte d'Assise di Torino, mediante un comunicato (n° 8), da essi sottoscritto, consegnato al Presidente della Corte d'Assise stessa, e poi letto in aula dal Ferrari Paolo Maurizio, all'udienza del 2/3/1978, offeso l'onore e il prestigio dei Magistrati dell'anzidetta Corte, in loro presenza, definendo i Giudici Popolari "manipolo di linciatori di Stato e feccia";
- B) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 538, 339 C.P., per avere, nelle stesse circostanze di cui al ~~8888~~ precedente capo, usato minaccia alla Corte d'Assise di Torino, al fine di indurre i Giudici Popolari a rinunciare al loro ufficio, e comunque al fine di turbare la loro attività, affermando: 1) - nel predetto comunicato n°8 che "quali figure volontarie in un Tribunale Speciale, sarebbero stati considerati responsabili della loro



3

.....attività a tutti gli effetti e che le brigate rosse si sarebbero comportate di conseguenza; 2) - nel comunicato n° 9, da tutti sottoscritto, consegnato al Presidente della Corte all'udienza dell'11/3/1978 ed allegato agli atti del dibattimento, che "il tentativo di insistere nella imposizione di qualsiasi tipo di avvocato di regime avrebbe trovato la più dura risposta nel movimento rivoluzionario e che il discorso non era chiuso con l'azione Croce". Con l'aggravante di avvalersi della forza intimidatoria della organizzazione segreta delle brigate rosse e di avere commesso il fatto in più di dieci persone;

C) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110, 303 in relazione artt. 284, 286, 270 e 306 C.P. per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nei predetti comunicati nn. 8 e 9 e nei comunicati nn. 11, 12 e 13, pure da tutti sottoscritti e consegnati al Presidente della Corte di Assise perchè fossero alligati agli atti del dibattimento, rispettivamente il 20 Marzo, il 31 Marzo e il 4 Aprile 1978, fatto pubblica istigazione all'insurrezione armata contro i poteri dello Stato ed alla guerra civile, nonchè alla costituzione di bande armate e di associazione sovversiva, fra l'altro incitando ed esortando a portare l'attacco armato contro "lo stato imperialista delle multinazionali", "ad attaccare i centri vitali, il personale politico, economico e militare, ed a costituire il partito comunista armato", affermando inoltre che la lotta armata era l'unica prospettiva perchè il proletariato metropolitano uscisse dalla crisi, che attraverso la pratica della lotta armata sarebbero emersi i presupposti della guerra di classe e che i nuovi decreti legge e l'impiego dell'esercito avrebbe portato ad una più avanzata fase della guerra civile;

D) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 414 C.P., per avere nelle stesse circostanze di cui ai capi precedenti, fatto pubblica apologia del reato di omicidio in danno del Maresciallo di P.S. Berardi e del Magistrato Riccardo Palma, nonchè del reato di sequestro di persona in danno dell'On. Aldo Moro affermando, nel comunicato n° 9 predetto, che l'uccisione del Berardi "costituisce una vittoria della linea dello attacco allo stato imperialista"; nel comunicato n° 11, che la cattura e la prigionia dell'On. Moro costituiva "un atto di guerra" delle brigate rosse e, nel comunicato n° 13, che l'uccisione del Palma "era giustificata col fatto che egli era un Magistrato, la cui vera funzione sarebbe stata quella di realizzare la 'struttura speciale' delle



4

.....carceri, e che con la loro azione le brigate rosse avrebbero distrutto;

Il FRANCESCHINI ALBERTO inoltre:

E) del delitto di cui agli artt. 81, 343 C.P., per avere con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, offeso il prestigio di un magistrato in udienza, il 20/3/1978, apostrofando il Dr. Moschella P.M. del dibattimento, con le parole "Lei è un nevrastenico"; e il 3/4/1978 rivolgendo allo stesso Dr. Moschella, le parole 'si metta a sedere, su non faccia il bambino' e al Presidente della Corte, Dr. Barbaro, le parole 'Lei fa parte del sistema ed è una rotella del regime, la sua funzione è quella che vuole il regime'. Ed infine per avere offeso l'onore e il prestigio dei componenti della Corte di Assise di Torino nel corso dell'udienza del 3/4/1978 tacciandoli di 'ipocriti';

Il SEMERIA GIORGIO inoltre:

F) del delitto di cui all'art. 343 C.P., per avere offeso l'onore e il prestigio dei componenti della Corte d'Assise di Torino, alla udienza del 3/4/1978, tacciandoli di 'ipocriti';

Il CURCIO RENATO inoltre:

G) del delitto di cui all'art. 343 C.P., per avere offeso l'onore e il prestigio dei componenti della Corte di Assise di Torino, alla udienza del 3/4/1978 rivolgendo loro le parole "Voi siete l'espressione di uno stato multinazionale del crimine";

Il PAROLI TONINO inoltre:

H) del delitto di cui all'art. 343 C.P., per avere offeso il prestigio dei Magistrati della Corte di Assise di Torino all'udienza del 3/4/1978 apostrofandoli con le parole "Voi appartenete alla organizzazione del crimine";

Il PELLI FABRIZIO inoltre:

I) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 343 C.P. per avere concorso nel delitto continuato di oltraggio a Magistrati in udienza dichiarando nelle stesse circostanze di cui ai capi precedenti di associarsi a quanto detto da Franceschini, Semeria, Curcio e Paroli;

Il BERTOLAZZI PIETRO inoltre:

L) del delitto di cui all'art. 343 C.P., per avere il 3/4/1978 offeso l'onore e il prestigio del Dr. Moschella P.M. del dibattimento, nel corso dell'udienza, apostrofandolo con le parole "sei uno sgherro".



5

I delitti in ordine ai quali la Corte di Assise di 1° grado di Firenze é chiamata a giudicare sono quelli elencati in epigrafe, come a ciascun prevenuto attribuiti. Occasione e presupposto di fatto delle singole imputazioni, il dibattimento celebratosi dal 9 marzo al 23 giugno 1978 davanti alla Corte di Assise di Torino contro 49 imputati, tra i quali i 15 nei confronti dei quali questa Corte é chiamata a procedere.

Più in particolare, all'udienza di esordio gli imputati tutti sottoscrivevano un documento, denominato "comunicato n°8", nel quale, tra le altre cose, i giudici popolari chiamati a comporre il Collegio, venivano definiti "manipolo di linciatori di stato". Il medesimo documento recava poi una serie di espressioni minatorie (riportate nel capo B dell'imputazione) ancora rivolte nei confronti dei componenti la Corte. Del medesimo tenore, poi, le espressioni contenute in un altro "comunicato" consegnato (come il precedente) al Presidente, all'udienza dell'11.3.1978.

In questi ed in successivi documenti (sempre da tutti gli odierni imputati sottoscritti), sono contenute le frasi riportate nel capo C) e giuridicamente qualificate quale elemento materiale del delitto di istigazione alla insurrezione armata contro i poteri dello stato ed alla guerra civile.


Nei "comunicati" 9 e 13 venivano esaltati gesti criminosi recentemente verificatisi (omicidi e sequestri di persona) e da qui la imputazione sub D).

Nel clima acceso e polemico nel quale il dibattimento viveva quotidianamente, si inseriscono, infine, gli <sup>altri</sup> episodi di oltraggio a magistrato in udienza richiamati nelle imputazione di cui alle lettere E, F, G, H, I, L.

Si instaurava così, a carico degli odierni giudicabili, il procedimento penale che occupa questa Corte, alla cognizione della quale era rimesso ex art. 60 C.P.P., dalla Corte di Cassazione.

Gli imputati, tutti detenuti anche in forza di ordine di cattura nei loro confronti emessi dal Procuratore della Repubblica

*Cassella*



6

presso il Tribunale di Firenze per i reati di cui in epigrafe, comparivano all'udienza del 15.10.1979.

Appena in aula, tutti, ricalcando un consueto ed ormai vieto cliché, revocavano il mandato ai difensori di fiducia ritualmente nominati in fase istruttoria e si procedeva pertanto alla nomina di difensori d'ufficio come da ordinanza agli atti.

Costoro chiedevano ed ottenevano termini a difesa ed il dibattimento era rinviato al giorno successivo.

In apertura di tale udienza la Corte prendeva in esame una eccezione preliminare, con commessa questione di legittimità costituzionale, proposta negli atti preliminari del giudizio con atto sottoscritto dal difensore (allora) di fiducia degli imputati Buonavita, Lintrami, Mantovani, Ognibene e Semeria, pronunciando con ordinanza la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale e rigettando, come priva di pregio, l'eccezione di rito. Successivamente gli imputati facevano pervenire al Presidente della Corte un manoscritto che veniva allegato agli atti. Si procedeva poi alla lettura degli interrogatori resi dai prevenuti durante l'istruttoria e quindi alla discussione orale.

Tali ultime fasi del dibattimento si svolgevano in assenza degli imputati, i quali avevano dichiarato di non intendere più assistere quanto all'udienza del 16.10.79 e facevano pervenire declaratoria di rinuncia a comparire, quanto a quella conclusiva del successivo 17.10.79. Dopo che il P.M. rassegnava le richieste, i difensori davano lettura di un documento da tutti sottoscritto ed allegato al verbale.

Va subito detto che l'imputato Pelli Fabrizio è deceduto, come comprova il certificato anagrafico acquisito agli atti, e pertanto nei di lui confronti deve farsi luogo a declaratoria di non doversi procedere in ordine a tutte le imputazioni ascrittegli, perché estinte per morte del reo ex art. 150 C.P.-

Pacifico, in quanto non contestato e documentalmente provato, che il Franceschini, il Curcio, il Parodi ed il Bertolazzi si siano





7

si responsabili dei reati loro addebitati rispettivamente ai capi E), G), H) ed L), riguardanti il delitto di cui all'art. 343 C.P. Le condotte incriminate sono descritte nei verbali di udienza redatti nel corso del dibattimento celebratosi davanti alla Corte di Assise di Torino, ovvero, traggono, quanto al capo A), addebitato a tutti gli imputati, dal tenore del primo "comunicato" fatto pervenire al Presidente della Corte e da tutti sottoscritto.

In esso gli imputati, rivolgendosi al Collegio costituito (qualificato anche "giuria speciale"), ne definiscono i componenti: "quel manipolo di linciatori di Stato..... che ne è la feccia!". Inoltre, all'udienza del 20.3.1978, il Franceschini, dopo che il rappresentante del P.M. ne aveva chiesto l'allontanamento dall'aula, rivolto al magistrato, lo apostrofava con le parole: "lei è un nevrastenico".

Nelle udienze che seguivano, si registravano ulteriori e reiterate intemperanze degli odierni imputati, con le quali si alimentava il clima di tensione e di insoddisfazione che ha caratterizzato l'intero iter dibattimentale, come evince oltre e più che dagli atti, altresì da una informativa diretta dal P.M., dott. Moschella, ~~inviata~~ al Procuratore della Repubblica di Torino. In data 3.4.1978, la virulenza verbale degli imputati si fa più massiccia e sfocia nelle espressioni oltraggiose richiamate nel verbale di dibattimento e di cui alle imputazioni E, G, H, L. Infatti il Curcio, dopo che il Semeria aveva chiesta ed ottenuta la parola, rivolgeva ai componenti il Collegio ed al P.M. l'espressione: "ipocriti" e successivamente il Bertolazzi, rivolto al P.M., diceva: "sei uno sgherro".

Da lì a poco, ancora il Curcio indirizzava alla Corte ~~la~~ frase: "voi siete l'espressione di uno stato multinazionale del crimine"; ed il Paroli, richiesto se intendesse rendere l'interrogatorio, affermava (rivolto ai magistrati): "voi siete appartenete all'organizzazione del crimine".



8

Successivamente Franceschini Alberto dava vita ad una ulteriore serie di attacchi verbali, dicendo prima al P.M.: "sù non faccia il bambino"; ribadiva, come già aveva fatto il Curcio (e non già il Semeria, come erroneamente rubricato al capo F) che "l'atteggiamento del Presidente, del P.M. e degli altri..... è da ipocriti", ed infine rivolgo al Presidente della Corte diceva: "lei fa parte del sistema ed è una rotella del regime; la sua funzione qui è quella che vuole il regime".

Appare in tutta evidenza la penale responsabilità dei prevenuti in ordine a tutti gli episodi di oltraggio di che si va trattando. Le espressioni pronunciate o scritte e sottoscritte hanno tutte il carattere offensivo connotato al tipo di condotta antiggiuridica ipotizzata dall'art. 343 C.P. - Pesanti, volgari, irridenti, sprezzanti, sono tutte dirette ad offendere l'onore e il prestigio di magistrati intenti ad espletare atti funzionali inerenti al loro ufficio. Ivi compresi i componenti della giuria popolare, chiamata per legge a costituire una Corte di Assise. Le modalità con le quali tali reiterati attacchi verbali sono stati portati, la scelta di espressioni tese a screditare l'alta funzione della quale i destinatari erano espressione, l'evidente carica di smaccato disprezzo che da esse traspare, la determinazione lucida e sconcertante ~~da~~ cui ogni singolo atteggiamento oltraggioso è stato costantemente sorretto, offrono eloquenti e palmari la prova della sussistenza del delitto in questione, perfetti in ogni loro elemento, materiale e soggettivo. Solo il Semeria va assolto dal reato contestatogli sub F), poiché l'esame del verbale di dibattimento del 3.4.1978 offre la prova certa che ~~il Semeria~~ la parola "ipocriti" non fu da lui pronunciata, ma dal Curcio, seppure nel corso di un intervento del Semeria medesimo (f. 45).

Ma l'atteggiamento scelto dai giudicabili, all'interno dell'aula, nei confronti di coloro che erano chiamati ad assolvere alla funzione di giudici, trova ulteriori e più gravi forme di espres-




49

sione. Mossi dal dichiarato intento di porsi non tanto come necessari contraddittori di un rapporto di natura squisitamente processuale, ma come rappresentanti di una formazione clandestina terroristica e spietata che contrappone ideologie e strumenti operativi <sup>violenti</sup> al civile e democratico funzionamento delle istituzioni, gli imputati realizzano il momento di rottura, di rifiuto del processo, all'interno di esso. Essi tendono a scardinare la serenità delle coscienze di coloro che sono stati chiamati a giudicarli, ad aggredirne proditoriamente la libera manifestazione del pensiero-giudizio, a condizionarne sentimento ed intelletto.

E' il momento delle minacce rivolte alla Corte nel "comunicato n°8" consegnato, in apertura, al Presidente.

Dopo aver definito il Collegio "manipolo di linciatori di Stato" il documento, sottoscritto dagli imputati, contiene una serie esplicita di chiari messaggi minatori, tesi al solo scopo di impedire o turbare l'attività del Corpo giudiziario rappresentato dalla Corte. Forse non è inutile qui ricordare quante e quali difficoltà siano state incontrate, in occasione di quel processo, al fine di assicurare la partecipazione di un certo numero di giudici popolari. Ebbene, facendo ulteriore leva sulla notorietà di una diffusa e nota situazione di generalizzata apprensione nella quale si erano trovati coloro che chiamati all'ufficio di assessore avevano rifiutato l'incarico ed ancor più di coloro che avevano accettato di comporre la Corte, gli imputati prorompono (nel comunicato n°8) in precisi atteggiamenti di violenta intimidazione. Dopo aver premesso che la giuria popolare (subito definita "speciale") è una componente del processo avente "precisi contorni militari", si avverte che essa, fino a quel momento, era "stata trascurata"; lasciando chiaramente intendere come la "trascuratezza" di cui si parlava, altro non doveva significare se non il fatto che giudici popolari erano, ~~sta~~ fino allora, rimasti indenni dalle loro violente "attenzioni". Ma subito si precisa: "oggi non è più così". Ai giurati diciamo con molta chiarezza che, in



10

quanto FIGURE VOLONTARIE in un TRIBUNALE SPECIALE, li consideriamo a tutti gli effetti RESPONSABILI delle sue attività e ci comporteremo <sup>gli imputati,</sup> da conseguenza" (sic anche per l'uso delle lettere maiuscole). Finiamo quindi, per uscire <sup>già</sup> della trasparente allusione affermando: "Li invitiamo, pertanto, ad andarsene".

Ebbene, non è chi non veda in tali espressioni tutta la carica aggressiva della minaccia, apertamente rivolta ai giudici popolari, colpevoli solo di avere assunto la funzione che loro affida la legge, nel momento in cui chiama direttamente il popolo ad amministrare giustizia in suo nome. Né può seriamente sostenersi che il tenore delle minacce non avesse caratteri di oggettiva idoneità a sortire gli effetti voluti; sol che si pensi che il medesimo "comunicato", nel quale esse erano contenute, aveva già visto come premessa l'avvertimento che "i comportamenti antagonisti del proletariato si erano radicalizzati ed estesero in tal misura, che non appare affatto improprio parlare di GUERRA CIVILE STRISCIANTE". Come peraltro il quotidiano spargimento di sangue puntualmente rivendicato (recte: confessato) dalla medesima organizzazione segreta della quale i prevenuti si dichiaravano componenti (ed erano riconosciuti capi), ampiamente stava a drammaticamente ammonire.

Ed infine, a ribadire e rendere definitivamente chiari intendimenti e propositi riconnessi alle formulate minacce, il comunicato chiudeva col trasparente avvertimento: "nessuno può ragionevolmente ostinarsi a proseguire per questo vicolo cieco, senza incontrare la più dura risposta del movimento rivoluzionario".

Nel "comunicato n°9", consegnato al Presidente della Corte in data 11.3.1978, da tutti gli odierni imputati sottoscritto, viene ancora una volta formulata una aperta minaccia al Collegio. Infatti, dopo una premessa riguardante la natura e la funzione del processo in corso, naturalmente vista nell'ottica propria della strategia scelta dentro e fuori il momento processuale da parte dei firmatari del documento, facendosi riferimento ad



11

una ordinanza della Corte, la quale in data 10 marzo aveva provveduto a nominare difensori d'ufficio per quegli imputati che avevano revocato il mandato ai difensori di fiducia, testualmente si affermava: ".....In questo quadro, emerge con assoluta chiarezza la ragione per cui NON ACCETTIMO NE' ACCETTEREMO MAI qualsiasi tipo di avvocato di regime, ed anche perché ogni tentativo di insistere sulla via della loro imposizione è destinato a fallire e a trovare la più dura risposta nel Movimento Rivoluzionario: con l'azione Croce, il discorso non si è chiuso, né questa linea di combattimento potrà esaurirsi prima della soluzione definitiva.....".

Col che i prevenuti, i quali avvertono di non essere soltanto "15 militanti rivoluzionari, ma l'intera Organizzazione Comunista Combattente BRIGATE ROSSE", indirizzano senza mezzi termini un ulteriore e più concreto strale minatorio nei confronti dei componenti la Corte di Assise.

Più in particolare <sup>questi</sup> ~~questi~~ vengono fatti oggetto di un <sup>richiamo</sup> ~~richiamo~~ -  
mento che il richiamo alla recente uccisione dell'avvocato Croce, presidente dell'Ordine degli avvocati di Torino, rende drammaticamente attuale, premonitore di azioni di egual natura, nelle quali difensori designati d'ufficio e Collegio che aveva provveduto ad officiarli vengono accomunati in una prospettiva di gesti drammatici di cieca ritorsione. E non è certo un caso che in tale occasione ed in questo solo documento gli imputati abbiano volutamente sottolineato la loro appartenenza ad una organizzazione terroristica segreta, universalmente nota per il suo carattere guerrigliero, per i metodi adottati, per il costante e concreto pericolo che i suoi <sup>associati</sup> ~~associati~~ potessero compiere gravi delitti, per il fatto, infine, che essi ne erano i più qualificati esponenti.

Pare a questo punto di tutta evidenza come il delitto di cui all'art. 338 C.P., sia perfettamente realizzato; pacificamente sussistenti dovendosi altresì ritenere le contestate aggra-



12

vanti, sia per quel che attiene la partecipazione del numero delle persone, sia con riferimento alla circostanza di cui all'ultima parte del 1° comma del richiamato articolo, sol che si ponga mente alle segnalate modalità del fatto ed alla effettiva natura dell'organizzazione segreta alla quale i prevenuti da tempo appartengono.

Esaurito l'esame di quei comportamenti che si è detto essere stati strumentali all'impostazione interna del rapporto processuale, si passa ora ad analizzare i fatti relativi ai capi D) e C), nei quali i prevenuti, collettivamente, intendono divenire protagonisti e poli di un rapporto che <sup>ha</sup> quale contraddittore tutto ciò sta fuori dall'aula e trascende il momento dibattimentale. I c.d. "comunicati", cioè, recano, attraverso la fraseologia che tutti li caratterizza, la manifestazione di una serie di argomentazioni ideologiche ed operative, ormai più ampie delle semplici considerazioni relative al processo che li vede imputati.

Ecco dunque l'esaltazione del momento operativo dell'organizzazione di fronte alle istituzioni ed ai suoi rappresentanti. Partendo dalla premessa compiaciuta che lo Stato si trova di fronte ad una situazione di "guerra civile strisciante" (com. n°8), si valorizza e si celebra la lotta armata ed i singoli tragici episodi che la punteggiano, proclamandosi che "la lotta armata per il comunismo può portare oggi i suoi colpi disarticolanti in virtù della sua crescente forza politica ed in quanto unica prospettiva strategica....." (com. n°9).

Da qui l'esaltazione di perverse gesta criminose, descritte ora come una "vittoria che si iscrive nella linea dell'attacco ai centri nevralgici dello Stato imperialista, e cioè un episodio della guerra ~~civile~~ di classe rivoluzionaria"; ora come impresa diretta a garantire "all'organizzazione combattente Brigate Rosse" un "PROGIONIERO DI GUERRA"; ora come del tutto logica o necessaria "l'azione" contro un "magistrato



13

la cui vera funzione era quella di realizzare la struttura speciale" delle carceri, delle quali si annunciava "la distruzione, come obiettivo di fondo".


I fatti ai quali i prevenuti si riferivano nei loro ricorrenti proclami, altro non erano che delitti impressionanti e feroci: l'uccisione del M.llo di P.S. Berardi, qualificato "un alto dirigente dei Corpi Anti-guerriglia", "giustiziato" (come si legge) con colpi esplosivi alle spalle mentre si recava al lavoro; la cattura e la prigionia dell'On. Aldo Moro (successivamente trucidato); l'omicidio del giudice Riccardo Palma.

Non pare alla Corte neppur necessario soffermarsi a sottolineare, con la intrinseca gravità, la reale sussistenza del delitto di cui all'art. 414 ul. p. C.P. -

I "comunicati" che contengono le espressioni ed i riferimenti sopra ricordati, resi pubblici attraverso la loro consegna alla Corte di Torino, l'allegazione ai pubblici atti del dibattimento, la propalazione (preveduta e voluta) attraverso gli organi di informazione, contengono la sconcertante e compiaciuta esaltazione di numerosi episodi di spiccata valenza antiggiuridica, indicata quale attività praticata e praticabile in un programma più generalmente istigatorio, ~~ed~~ in quanto tale diretta ai terzi e quindi capace oggettivamente (come la cronaca ha confermato) di far sorgere il pericolo di ulteriori reati e di turbare l'ordine pubblico a presidio del quale la norma in parola è esplicitamente preposta.

Ne consegue l'affermazione della penale responsabilità di tutti gli imputati in ordine al delitto di cui all'art. 414 C.P. relativamente ai fatti richiamati nel capo D).

Come si è già accennato, l'attività apologetica di feroci delitti commessi dall'organizzazione Brigate Rosse, nella quale i prevenuti si riconoscono e <sup>di</sup> cui si dichiarano totalmente rappresentativi, ora ~~intende~~ introduce, ora completa un aperto discorso istigatorio, meglio riassunto alla lettera G) dell'imputazione.



14

Le due condotte sono naturalmente complementari e si inquadrano in quella strategia più squisitamente propagandistica che i prevenuti si erano proposti, cogliendo l'occasione del pubblico dibattito.

Infatti i "comunicati" da essi redatti, sottoscritti e consegnati alla Corte di Torino, resi pubblici per le ragioni e con le modalità più sopra ricordate, contengono reiterati, pressanti, espliciti ed imperativi inviti a commettere una serie di delitti contro la personalità dello Stato, i quali tutt'altro che vuoti slogans, sono lucidamente sorretti da argomentazioni ideologiche ed operative, tanto più concrete quanto più è avvertita, da parte degli eventuali proseliti, la personalità preminente dei firmatari dei messaggi.

Ne emerge un quadro articolato di violenta sollecitazione ad intraprendere una serie di iniziative, volte a rendere effettive e sconvolgente uno stato di guerra civile dai giudicabili stessi definita ancora "strisciante".

XX "Disarticolare i centri vitali dello Stato imperialista", "Costruire nel Movimento di Resistenza Proletario Offensivo del Partito Comunista Combattente", non devono ritenersi vuote formule quasi di rituale con le quali tutti o taluni dei comunicati si chiedono. Sono sollecitazioni che facendo seguito a certe analisi hanno il preciso scopo di stimolare il ricorso alla lotta armata come metodo idoneo, anzi "necessario e possibile per uscire dalla crisi". Infatti, assai chiaramente nella "Risoluzione della direzione strategica delle Brigate Rosse" (organizzazione alla quale i prevenuti hanno dichiarato di appartenere e di rappresentare), non si esita a sostenere che "la pratica della violenza rivoluzionaria è l'unica politica che abbia una possibilità reale di affrontare e risolvere la contraddizione antagonistica che oppone proletariato metropolitano e borghesia imperialistica", precisandosi che "in questa fase la lotta di classe assume, ad iniziativa delle avan-





15

guardie rivoluzionarie, la forma della guerra".

Attraverso lo strumento interpretativo offerto dal surrichiamato documento, il discorso istigatorio sviluppato nei comunicati resi pubblici durante il dibattimento celebratosi a Torino diventa <sup>coerente e</sup> si coglie in tutto il suo scoperto significato.

Si chiarisce, infatti, nella Risoluzione Strategica, che "disarticolare le forze del nemico significa portare un attacco il cui obiettivo principale è ancora quello di propagandare la lotta armata e la sua necessità, ma in esso già comincia ad operare anche il principio tattico proprio della fase successiva: la distruzione delle forze del nemico". E successivamente, dopo avere indicati scopi e bersagli di quegli attacchi, si precisa che "la disarticolazione delle forze del nemico è quindi l'ultimo periodo della fase della banda armata e introduce progressivamente in quella della guerra civile rivoluzionaria. Disarticolazione politica e militare delle forze del nemico devono procedere di pari passo, e dal lato delle forze rivoluzionarie, questo processo corrisponde attualmente alla costruzione del Partito Comunista Combattente nel movimento di resistenza proletaria, per sviluppare la guerra di classe di lunga durata per la conquista del potere".

Dunque, le espressioni terminative contenute nel comunicato n°8, il riferimento alla "guerra tra borghesia e proletariato metropolitano" o alla "lotta armata per il comunismo" nella quale l'uccisione del M. llo Berardi viene definito "un episodio della guerra di classe rivoluzionaria" e si fa richiamo al Movimento di Resistenza Proletario Offensivo, altro non sono che imperativi inviti a promuovere una insurrezione armata contro i poteri dello Stato, indicazioni concrete di linee ideologiche e strategiche attraverso le quali è sollecitato il ricorso alla generalizzata guerra civile come strumento praticabile in una agghiacciante prospettiva di cieca distruzione dell'ordinamento dello Stato democratico.

*Caracciolo*



16.

Strumentale a tale fine, è (come si legge nei comunicati e si chiarisce dalla interpretazione autentica che è fornita dalla Risoluzione Strategica) la costituzione di bande armate, quali filiazioni ultimative dell'associazione sovversiva denominata movimento di resistenza proletaria (M.R.P.O.)

Si tratta del costante richiamo che gli imputati fanno al Partito Comunista Combattente. Tale entità, 'nata dalla tendenza ad armarsi da parte delle avanguardie proletarie', ha il compito di "radicare la lotta armata nel proletariato.;... se si vuole... che la guerra civile generalizzata sia una tesi vincente..... Questo è oggi prioritariamente il compito delle avanguardie comuniste ed è la costruzione di questa organizzazione che chiamiamo Partito Combattente" (V. ancora Ris. Strateg. B.R.). Di esso il principale compito è quello di "disarticolare le strutture, i progetti della borghesia imperialista, attaccando il personale politico-economico-militare che ne è l'espressione" (com. n° 11).

L'efficacia pratica di tali direttive, come è noto, non si è fermata allo stadio di speculazione politico-intellettuale: gli effetti drammatici ne dimostrano il concreto pericolo, la grave attualità operativa. Si ricorda nella Risoluzione Strategica delle Brigate Rosse, non senza compiacimento, che "stando ai dati ufficiali, solo nel '77 sono state compiute oltre duemila azioni offensive e nel solo mese di gennaio '78 oltre trecentocinquanta. Il tutto distribuito su cinquanta provincie e un centinaio di città". Non si sono fatti attendere, poi, dopo la pubblicizzazione dei comunicati in atti, imprese delittuose le quali stanno a dimostrare drammaticamente la effettività del valore istigatorio dei messaggi pubblicati: il 24 marzo 1978 un attentato contro l'ex sindaco di Torino; il 1° aprile altro attentato a Genova; il 14 successivo un agente di custodia ucciso a Torino; il 20 aprile l'omicidio del M. llo. De Cataldo a Milano; il 26 aprile il ferimento a Roma del Cons.



17

Mechelli; il 27 aprile a Torino attentato contro il dott.

Palmieri; il 4 maggio due contemporanei attentati alla vita di persone a Milano e Genova; 6 maggio attentato contro il medico delle carceri di Novara; 9 maggio, l'on. Aldo Moro viene ucciso ed abbandonato in una strada del centro di Roma.

Una proliferazione sconvolgente di "azioni" delittuose che sono significative della forza istigatrice delle argomentazioni svolte dai prevenuti, i quali sono consapevoli del ruolo che verso l'esterno promana dalla loro posizione di fondatori e "capi storici" dell'organizzazione Brigate Rosse, come essi esplicitamente tengono a chiarire in maniera che suoni definitiva a tutti nel comunicato n°9, allorché affermano che i giudici non hanno "di fronte soltanto 15 militanti rivoluzionari, ma l'intera Organizzazione Comunista combattente BRIGATE ROSSE".

Resta dunque ampiamente dimostrata la responsabilità dei prevenuti tutti in ordine anche a tale ultima imputazione.

In considerazione del fatto che ognuno dei reati ascritti ai giudicabili si salda agli altri per effetto di un evidente intento unitario a delinquere, si dichiarano tutte le imputazioni come a ciascuno ascritte, riunite per effetto della continuazione di cui all'art. 81 cpv. C.P.

Per quel che attiene la misura della pena, ritiene la Corte che ci si trovi di fronte a fatti di estrema gravità.

Trattasi di episodi criminosi reiterati, tendenti ad aggredire e sconvolgere la civile convivenza dei cittadini; oggettivamente idonei a raggiungere lo scopo che i prevenuti si sono prefissi, con una determinazione ed una forza penetrativa che illumina contemporaneamente l'elevata intensità del dolo e l'entità del danno cagionato. Le modalità delle azioni, la natura dei mezzi prescelti, il tempo ed il luogo di esse, la pervicacia degli atteggiamenti, non possono che costituire punti di riferimento negativi in ordine alla valutazione dei fatti. Tutti gli imputati, alla luce dei dichiarati motivi

*Cassano*



18

delinquere dimostrano una spiccatissima capacità a delinquere ed una sicura pericolosità sociale.

Di conseguenza la Corte stima pena congrua (avuto per reato base più grave quello di cui al capo B e tenuto conto del numero e della gravità dei reati a quello riuniti per effetto di continuazione) per il Franceschini, il Curcio, il Paroli ed il Bertolazzi, quella di anni dieci di reclusione ciascuno (p.b. anni 8+ cont. per capi A, C, D, ed i delitti di oltraggio come a ciascuno di loro singolarmente ascritti=anni 10).

Basone, Bassi, Buonavita, Ferrari, Guagliardo, Isa, Lintrami, Mantovani, Ognibene, Semeria, i quali rispondono dei delitti di cui ai capi A, B, C, D, sono condannati alla pena di anni otto di reclusione ciascuno (p.b. per art. 338 agg.: anni 7+cont.=anni 8).

Tutti sono poi condannati in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quelle della propria custodia preventiva. Tenuto conto dell'entità delle sanzioni inflitte, essi sono dichiarati interdetti dai pubblici uffici in perpetuo e interdetti legalmente durante l'esecuzione della pena.

La dimostrata pericolosità induce poi la Corte a disporre che Franceschini, Curcio, Paroli e Bertolazzi, a pena espiata, siano sottoposti a libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni. Tutti gli altri per il periodo minimo di legge.

Verificate le condizioni di cui al D.P.R. 413/78 si dichiarano condonati anni uno di reclusione relativamente alle pene inflitte al Curcio, al Franceschini; condono di anni due di reclusione quanto alle pene inflitte a tutti gli altri imputati.

P.Q.M.

La Corte di Assise di primo grado di Firenze dichiara: BASONE ANGELO, BASSI PIETRO, BERTOLAZZI PIETRO, BUONAVITA ALFREDO, CURCIO RENATO, FERRARI PAOLO MAURIZIO, FRANCESCHINI ALBERTO, GUAGLIARDO VINCENZO, ISA GIULIANO, LINTRAMI ARIALDO, MANTOVANI NADIA, OGNIBENE ROBERTO, PAROLI TONINO LORIS, SEMERIA GIORGIO col



19

pevoli di tutti i reati a ciascuno rispettivamente ascritti,  
escluso quanto a Semeria il reato di cui al capo F; unificati  
per continuazione i reati a ciascuno ascritti;  
letti ed applicati gli articoli 81, 110, 343, 338, 339, 303, 414  
C.P.; 483, 488 C.P.P.;

## CONDANNA

Franceschini Alberto, Curcio Renato, Paroli Tonino Loris, Bertolazzi Pietro alla pena complessiva di anni dieci di reclusione ciascuno;

Basone Angelo, Bassi Pietro, Buonavita Alfredo, Ferrari Paolo Maurizio, Guagliardo Vincenzo, Isa Giuliano, Lintrami Arialdo, Mantovani Nadia, Ognibene Roberto, Semeria Giorgio, ciascuno alla pena complessiva di anni otto di reclusione, oltre al pagamento in solido delle spese processuali e ciascuno anche a quelle della propria custodia preventiva, fatta eccezione quanto a queste ultime per il Guagliardo.

Visti gli articoli 28 e 29 C.P., condanna tutti gli imputati alla interdizione perpetua dai pubblici uffici ed alla interdizione legale durante l'esecuzione della pena.

Visti gli articoli 228, 229, 230 C.P., dispone che a pena espia-  
ta Franceschini Alberto, Curcio Renato, Paroli Tonino Loris  
Bertolazzi Pietro siano sottoposti a libertà vigilata per  
un tempo non inferiore ad anni tre.

Dispone altresì che Basone Angelo, Bassi Pietro, Buonavita Alfredo, Ferrari Paolo Maurizio, Guagliardo Vincenzo, Isa Giuliano, Lintrami Arialdo, Mantovani Nadia, Ognibene Roberto, Semeria Giorgio siano sottoposti a libertà vigilata per la durata minima di legge.

Visti gli articoli 6, 7 e 10 D.P.R. 4 agosto 1978 n° 413, dichiara condonate le pene come sopra inflitte a Curcio e Franceschini nella misura di un anno di reclusione; quanto a Lintrami in ragione di due anni di reclusione e quanto a tutti gli altri imputati anche in ragione di due anni di reclusione.

*Cassano*

20

Visto l'art.479 C.P.P. assolve Semeria Giorgio dal reato di cui al capo F ascittogli per non aver commesso il fatto.

Visto l'art.150 C.P. dichiara non doversi procedere a carico di PELLI FABRIZIO in ordine ai reati ascrittigli perché estinti per morte del reo.

Firenze 17 ottobre 1979

Il Giudice

Il Presidente

*Giudice*

*Pietro Cassano*

*Il cancelliere*



Appellato tutti gli imputati, nonché il difensore di ufficio di Giuseppe Vinciguerra, Ferreri Paolo Massimo e Pardi Ezio Louis -  
Appelle il P.M. di Opulente Roberto (con contestazioni) -

CORTE ASSISE DI FIRENZE  
p. San Firenze 5

*E' copia carbone di originale*

*Firenze, - 1 OTT. 1980*



IL SEGRETARIO  
(Raffaele Massaro)

*Massaro*

*389.710*



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte di Assise di primo grado di FIRENZE

Composta dei Signori:

- |              |             |                  |
|--------------|-------------|------------------|
| 1. Pietro    | CASSANO     | Presidente       |
| 2. Francesco | CARVISIGLIA | Giudice est.     |
| 3. Carlo     | GENSINI     | Giudice popolare |
| 4. Giovanna  | SPANO       | > >              |
| 5. Giuseppe  | CASINI      | > >              |
| 6. Aramis    | PUCCI       | > >              |
| 7. Luciano   | BOGANI      | > >              |
| 8. Antonio   | LUMINI      | > >              |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa (1) a procedimento formale

contro

PAMPALONE Giuseppe, n. a Calatafimi il 15/11/1943;

= DETENUTO all'Asinara PRESENTE =

**I M P U T A T O**

- a) art. 270 c.p. perchè, come accertato in Firenze l' 1/8/77, partecipava ad associazione sovversiva e precisamente a quella dei cosiddetti "Nuclei Armati Proletari" diretta a sovvertire violentemente gli ordinamenti politici, sociali, ed economici e giuridici dello Stato;
- b) art. 306 c.p. perchè, come accertato in Firenze l' 1/8/77 e confermato in Ostia-Lido il 22/5/78, partecipava a bande armate (quelle dei nuclei armati proletari), per commettere delitti contro la personalità dello Stato di cui ai capi 1 e 2 del

Firenze - Mozzon - 1418

N. 2/79 Reg. Sent.


N. 10/78 Reg. Gen.

*Enque P.M. 10/5/80  
Scheda 15/3/80 (C. Mito)  
(e Com. Elett.)*

**SENTENZA**

in data 7/2/1979

depositata il *17*  
*FEBBRAIO 1979*



Li *19/2/1979*

fatto avviso di che all'articolo 151 Cod. p.p.

Il Cancelliere

(1) A procedimento formale o per citazione diretta.



titolo I° del c.p.:

- c) del reato di cui agli artt. 81 cpv. e 648 c.p. perchè, come accertato in Firenze l' 1/8/77, acquistava o comunque ~~deteneva~~ riceveva moduli di carta d'identità e di patente provento di furto;
- d) artt. 81 cpv. e 477 in relazione al 482 c.p., perchè, come accertato in Firenze l' 1/8/77, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, contraffaceva una patente di guida al nome di Naimi Enrico e una carta d'identità al nome di De Ponte Francesco, apponendo su entrambe la propria fotografia.
- Con le aggravanti per gli ultimi due reati di cui all' art. 61 nn. 2 e 6 c.p., avendo agito per conseguire l'impunità in ordine ad altri reati e mentre si sottraeva all'arresto, essendo evaso.
- e) del reato di cui all'art. 485 c.p., perchè in Roma, il 9/1/77, a fin di vantaggio, sottoscriveva al nome di Naimi Enrico un contratto di locazione stipulato con Carlo De Lena;
- f) del reato di cui agli artt. 485 e 491 c.p. perchè in Roma, il 15/1/1977, a fine di vantaggio, girava con il falso nome di Naimi Enrico un assegno di c/c della Banca Nazionale del Lavoro, facendone così uso.

Con la recidiva specifica reiterata, come contestata in Udienza.

~~~~~

Fatto

Alle ore 18 dell' 1-8-1977, personale del Servizio di Sanessa e dell'Ufficio Polizio della Questura di Firenze faceva irruzione in un appartamento al quarto piano dello stabile sito in via Brunetto Latini n. 19 di detta città, e procedeva all'arresto di Raffaele Giuseppe, ricercato per non essere rientrato nel carcere giudiziario di Anessa il 30-10-1976, al termine di un permesso concesso gli dal giudice di sorveglianza presso quel Tribunale, ed altri segnalato come appa-



tenente ai "luoghi Anni-Poletari",
Il Pampaloni, che non aveva ottenuto ai ripetuti
inviti ed apprese la porta d'ingresso, si da indurre il
personale di P.P. a sfondarla, venne trovato con pi-
stola in mano, aveva il colpo in canna e l'otturatore
armato, e lasciava cadere l'arma a terra ed al
coppetto delle armi puntate gli contro da detto per-
sonale; a seguito di perquisizione, gli venivano tro-
vati nel portafoglio una carta d'identità recante
la sua fotografia e falsamente intestata a "De
Ponte Francesco", una patente di guida recante
la sua fotografia e falsamente intestata a "Ilanni
Enrico", ed un foglietto in carta vergata conte-
nente la riflessione di un bigliettino in codice
e le regole per la sua interpretazione; inoltre gli veni-
vano trovati indosso due mazzette di chiavi, e banconote
per lire 110.000 che da opportuni controlli non risulta-
vano di provenienza illecita.
Interrogato dal Pubblico Ministero il 2-8-1972, il
Pampaloni ammetteva i reati di evasione e di deten-
zione di una pistola; ammetteva di aver detenuto
una carta d'identità ed una patente false, che asse-
riva aver acquistate in illibato da un individuo di
cui non conosceva il nome; dichiarava, in ordine
alle chiavi di cui era stato trovato in possesso, che
due riflessioni alla sua casa d'abitazione e che
le rimanenti undici erano state da lui trovate per



strada in chiaro; infine negava la appartenenza
ai "N.A.P.", o ad altra associazione sovversiva, per
ammettendo di aver conosciuto in carcere i noti
"nappisti", Lo Musco e Licitella, e onesto alfo-
ghetto in veste travolto; nel patto di agitazione
di aver udito per mezzo di alcune lettere in
contenute.

Il Penelope, per il condanno dell'arresto da parte
del P.M., venne tratto a giudizio criminale direttissimo
dinanzi al Tribunale di Firenze, per i reati di porto
e detenzione abusiva di arma da fuoco, evasione,
e porto ingiustificato di chiavi, e condannato con
sentenza del 10-8-1977 alla pena di anni 3 di
reclusione, lire 100.000 di multa, mesi 7 di arresto.

Da ulteriori indagini di P.G. emergeva che la foto
d'identità falsificata, trovata in possesso del
predetto, faceva parte di una serie di moduli in bianco,
rubati in numero di 5772 presso la sede del Comune
di Casanova Pertusella nella notte tra il 13 ed il 14
dicembre 1974; di tali moduli, un certo numero
era stato rinvenuto nel "covo" dei "N.A.P.", sito in via
Chiesa Lorenza Largo di Roma, un esemplare era
stato trovato indossato al "nappista", Riccardo Raf-
faele, reso responsabile di tentato omicidio in
ossesso di un vigile urbano romano, ed altro esem-
plare era stato esibito dal "nappista", Lo Musco
Antonio a tale Marino Gianfranco, nell'atto di pen-

df/c



dere in locazione da quest'ultimo, con il falso nome di "Saponasso Alfredo", un appartamento sito in via Volturna 8 di Roma, poi esibito a "Evio" dei N.A.P. Emerseva altresì che, all'atto della locazione di detto appartamento, lo stesso aveva fornito al locatario come eventuale recapito il numero telefonico di Firenze 055/55283, per il caso in cui tale numero avrebbe dovuto telefonare se il giorno successivo egli non si fosse fatto sentire; detta utenza telefonica risultava intestata a Pampaloni Roberto fratello di Giuseppe, e si riferiva all'appartamento di via Brunetto Latini 19 ove l'imputato era stato arrestato, e nel quale lo stesso risultava risiedere e geograficamente, mentre di fatto vi abitava lo di lui sorella Pampaloni Giovanna.

Si procedeva con formale istruzione contro Pampaloni Giuseppe per i reati indicati ai capi a), b), c), d) della rubrica; l'imputato, ricevuto contestazione dei reati con mandato di cattura, si rifiutava di rispondere ad interrogatorio in assenza del suo difensore, peraltro avvisato regolarmente.

Giungeva necessariamente il 26-11-1977, al giudice istruttore notizia che presso l'ufficio istruzione del Tribunale di Roma era pendente contro il Pampaloni altro procedimento, per i reati di falso in scrittura privata e

Cescecco




falso in assegno. Era accaduto che, a seguito della scoperta nel luglio 1977 di un "loro", dei N.A.P. in un appartamento di Largo Melegari n. 1/20 di Roma, e della dichiarazione della proprietaria Lesi Maria di aver dato in locazione l'immobile ad un sedicente Allegretti Roberto, dietro versamento in anticipo di lire 1.080.000 delle quali lire 330.000 a mezzo di assegno, si fosse giunti ad acquisire detto titolo, emesso in Roma il 15-1-1977 su un conto corrente intestato a De Lena Alfredo e Bals presso la Banca Nazionale del Lavoro, a favore di "Waimi Susio", e recante firme di girato successive "Waimi Susio", e "Roberto Allegretti", nonché quella della stessa Lesi. De Lena Bals, sentito dal C. e poi dal giudice istruttore, aveva riferito di aver dato in locazione il 9-1-1977 un appartamento di proprietà della madre Patena Antonia, sito in via degli Etruschi 33/1 di Roma, ad un individuo che si era qualificato per "Waimi Susio", e che aveva esibito un documento d'identità intestato a tale nominativo; il "Waimi" gli aveva versato in contanti la somma di lire 180.000, comprensiva di una mensilità del canone e del deposito cauzionale, ed aveva sottoscritto a margine ed in calce il contratto di locazione; dopo cinque o sei giorni il De Lena si era recato dal "Waimi", ma



manifestandogli l'intenzione di sottoporre a registrazione il contratto; l'altro aveva opposto un diniego alla registrazione, ed allora le parti avevano risoltto consensualmente il contratto, sottoscrivendo a margine dell'atto stesso una dichiarazione, datata 15-1-1977, nella quale il conduttore dava atto di aver ricevuto in restituzione dal locatore lire 100.000; il De Lena aveva versato all'altro lire 70.000 in contanti, e lire 330.000 a mezzo di quell'esiguo che era poi finito nelle mani del sedicente Allegretti Roberto e di Lesi Maria.

Sulla base della descrizione fornita dal De Lena, e della indegnità di P.G., era stato indiziato dei reati di falso in scrittura privata e falso in assegno il Pampalone Giuseppe; questi aveva dichiarato al giudice istruttore di Roma di essere estraneo a tutta la vicenda, di non essersi trovato in Roma nel gennaio 1977 ma bensì, per due giorni, nell'aprile 1977, e di aver fatto apporre sulla falsa patente di guida sequestratagli il nome "Uanni Lucio", soltanto perché il nome gli piaceva e corrispondeva a quello del cognome di una sua ex fidanzata, in Firenze; era stata eseguita perizia grafica, la quale aveva attribuito al Pampalone le firme "Uanni" e "Uanni Lucio", apposte sul



contratto di locazione e sull'assegno predetti.
Alla notizia della pendenza del procedimento per i due reati di falso, il giudice istruttore presso il Tribunale di Roma faceva seguire, in data 16-12-1977, sentenza dichiarativa di incompetenza per territorio, disponendo la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Firenze: ciò nella considerazione che allo stesso imputato erano stati contestati i più gravi reati di cui agli artt. 270 e 306 C.P., da parte del giudice istruttore presso il Tribunale di Firenze. Quest'ultimo giudice procedeva, quindi, contro il Papalone anche per i due reati di falso menzionati, che contestava con mandato di cattura in data 18-2-1978.

All'esito della formale istruzione, con ordinanza del 6-6-1978, l'imputato veniva rinviato a giudizio dinanzi alla Corte d'Assise di Firenze, per rispondere di tutti i reati già contestatigli.


Alle ore 23 del 22-5-1978, in Ostia Lido, i Pasabini penetravano in un box-passage sito in via delle Gondole n. 113, dato in locazione il 15 o il 18-11-1977 dal proprietario Rosati Maria ad un sedicente Romeo Giancarlo, ed ivi rinvenivano un'automobile Alfa Romeo 1300 di provenienza furtiva, nonché ingenti quantità di armi, munizioni, esplosivi, apparecchi-

Alf.



ture varie e documenti, tutti riferibili all'attività dei "Uomini Armati Proletari", ed alcuni documenti anche all'attività delle Brigate Rosse, e delle "Unità Combattenti Comuniste". In particolare venivano rinvenuti: due mitragliatrici, una pistola mitragliatrice, ottafuochi, due colubine, dieci pistole di vario calibro, migliaia di cartucce per armi da sparo comune e da guerra, nove chilogrammi di esplosivo da mina, capsule detonanti, petardi di miccia a lenta ed a rapida combustione; apparecchi radio sintonizzati; una telescrivente, due duplicatori a ribaltello con matrici originali di comunicati diffusi in relazione ad attentati rivendicati dai N.A.P.; targhe automobilistiche, patenti di guida, carte di circolazione, polizze e contra-segni di assicurazione-auto di provenienza festiva; attrezzature per la falsificazione di targhe automobilistiche, di documenti d'identità, di patenti di guida, di passaporti, bolli e carte di circolazione; copiosa documentazione concernente l'attività eversiva e terroristica, condotta dai N.A.P. e dalle Brigate Rosse fino all'estate 1977.

Le indagini esperite dai ll. portavano ad accertare che il sedicente Romeo Giancarlo aveva preso in locazione il suddetto box-garage, ponendosi prima



in contatto con il portiere dello stabile Pronti Santino e poi accordandosi telefonicamente con il proprietario Rosati Mario; si erano concordati la misura del canone mensile, lire 35.000, e le modalità di pagamento, consistenti in versamenti bimestrali sul conto corrente del Rosati presso l'agenzia di Ostia-Lido della Cassa di Risparmio; quindi il "Romeo Giancarlo", aveva sottoscritto un impegno di affitto di porto autoveicolo, già firmato in bianco dal Rosati ed affidato al Pronti, aveva versato il canone per il mese in corso ed il deposito cauzionale, ed aveva preso possesso dell'autoveicolo. Venivano acquisite, mediante sequestro disposto dal giudice istruttore del Tribunale di Roma presso l'agenzia di Ostia-Lido della Cassa di Risparmio, scheda di conto corrente del Rosati e distinte di versamento nello stesso conto relative ad operazioni effettuate dall'aprile 1977 al maggio 1978, due distinte di versamento per lire 20.000 ciascuna, datate rispettivamente 26-5-1977 e 27-7-1977, a firma "Romeo Giancarlo", apparse sulle indegine grafiche del C.C., apposte da Pampaloni Giuseppe, al pari della firma apposta dal conduttore sul predetto impegno di affitto. In relazione a queste ultime risultanze, il giudice istruttore contestava al Pampaloni,



comandato di cattura in data 27-6-1978, vari resti tra cui quello di posticipare a bordo armato, e dispersione per via grafica sulle firme "Romeo Giancarlo"; il perito concludeva nel senso che dette firme fossero state certamente vergate da Pompalone Giuseppe.

L'imputato, che si era sistematicamente rifiutato di sottoporre a riconoscimenti personali e di redigere scritture di comparazione, ribadiva nel verbale di interrogatorio del 20-10-1978 il suo rifiuto, ed anzi protestava per avere il giudice istruttore acquisito quale scritto di comparazione, da utilizzare per la perizia grafica, un istanza e una firma datata 18-8-1977 e rivolta alla Direzione del carcere di Fossombrone; veniva reso edotto, comunque, delle risultanze istruttorie a suo carico.

Con provvedimento in data 27-10-1978, il giudice istruttore, preso atto che per lo stesso reato di partecipazione a bordo armato il Pompalone era stato già rinviato a giudizio dinanzi alla Corte d'Assise di Firenze, e rilevato che la competenza spettava a questa Corte per essere la permanenza del reato cessata in Firenze l'1-8-1977, ordinava la repressione degli atti relativi a detta imputazione e la loro trasmissione alla Procura della Repubblica di

Casella



Firenze. Quest'ultimo Ufficio rimetterà gli atti alla competente Corte d'Assise, per la riunione agli atti del procedimento in ordine al quale era stato già disposto il rinvio a giudizio dell'imputato. Il processo, fissato per l'udienza dibattimentale del 31-10-1978 e rinviato per difetto di citazione, venne di nuovo fissato per l'udienza dibattimentale del 5-2-1979. In questo, se conforme richiesta del P.M. e disattendendo l'eccezione del difensore dell'imputato, la Corte disponeva preliminarmente l'integrazione della contestazione di cui al capo b) con le parole "confermato in Ostia-Lido il 22-5-1978,"; quindi si procedeva all'interrogatorio dell'imputato, il quale confermava le dichiarazioni rese in istruttoria, ed all'esussione del verbale-ante Rudolf, mentre la teste Pampaloni invocava si assalava delle frodi di non rispondere. Della successiva udienza del 6-2-1979, venivano esussati i verbali-ante Abegg, Renucci e Ten. Col. Placidi, ed i testi Rosati, De Lena e Pranti; il De Lena riconosceva nell'imputato il sedicente claimi Turso, mentre il Pranti dichiarava di non riconoscere nell'imputato il sedicente Romeo Giancarlo; si contestava al Pampaloni la residua reiterata specifica, si dava lettura di tutti gli atti consentiti, e poi il Pubblico

[Handwritten signature]



ch'in stesso pronunciava la requisitoria formulando le richieste indicate in verbale. Infine, nell'udienza del 7-2-1979, il difensore dell'imputato esponeva le sue difese concludendo nei termini di un altro verbale, e la Corte si ritirava per decidere.

Diritto

È il caso di ribadire, preliminarmente, la fondatezza dell'ordinanza dibattimentale del 5-2-1979, con la quale questa Corte ha disposto l'integrazione del capo d'imputazione sub b) nel senso di inserirvi le parole "confermato in Ostia-Lido il 22-5-1978". Invero, come è stato, esattamente osservato dal P.M. in detta udienza, unico è il reato di partecipazione e banda scovata, per il quale si è proceduto contro il Pennabone prima da parte dell'autorità giudiziaria di Firenze e poi da parte dell'autorità giudiziaria di Roma; la ripetizione del reato nell'autorità di Ostia-Lido ha aggiunto ulteriori elementi di prova in ordine a quel reato, tutti risalenti ad una anteriore a quelle dell'arresto dell'imputato in Firenze, e nel contempo ha chiarito ferma la competenza di questa Corte, essendo cessata in Firenze con detto arresto la permanenza della condotta criminosa. D'altronde, alla data di trasmissione degli atti da parte del giudice istruttore presso il Tri-



Buonoli di Roma, l'imputato era stato già rinviato a giudizio dinanzi a questa Corte in relazione al procedimento istruito dal giudice istruttore di Firenze, onde non restava che rinviare a quest'ultimo procedimento gli atti pervenuti da Roma, ed integrare la contestazione afferente al reato predetto con la indicazione delle ulteriori risultanze emerse.

È aggiunto, con più specifico riferimento alle doglianze avanzate dalla difesa dell'imputato, che degli elementi di prova emersi o no connessi dalla scoperta del deposito in Ostia - Lido il Pompalone era stato reso edotto nelle forme di legge; aveva ricevuto notifica del mandato di cattura, ed il suo difensore aveva ricevuto rituale avviso in ordine all'espletamento degli atti istruttori; era stato interrogato, ed in quella sede gli era stata data precisa indicazione degli elementi di prova stabiliti dalla perizia grafica. Inoltre, lo stesso difensore aveva fatto rilevare al giudice istruttore di Roma la stretta interdipendenza tra i due procedimenti. Al merito, non dubitate la Corte della responsabilità dell'imputato in ordine a tutti i reati esentighi. Quanto alle imputazioni di ricettazione, sub c), e di falso in certificazione ed autorizzazione amministrativa, sub d), il Pompalone è confessò. Negli



interrogatori del 2-8-1977 (f. n. fase. 10/78 R.G. An-
sise Firenze) e del 6-10-1977 (f. n. all. 2) lo ammes-
so di aver "rirettato" la patente e la carta d'identità,
di cui era in possesso all'atto dell'arresto e di averle
fatte falsificare con l'indicazione di false generalità
e con l'opposizione di sue fotografie; naturalmente
non ha fornito alcuna specificazione delle circostanze
in cui ricevette i summenzionati documenti, ed è
ricorso ad una spiegazione di pura fantasia per
giustificare la presenza sulla patente di guida
dello stesso falso nome "Claudio Enrico", usato
dal locatario dell'appartamento in via degli Etruschi
n. 33/1 di Roma nel rapporto con De Luca Carlo.
Il fatto è che proprio la provenienza della carta
d'identità falsificata, e quelle false generalità
apposte sulla patente di guida, costituiscono i primi,
consistenti elementi di prova a carico del Pennaloni,
anche in ordine alle imputazioni di partecipazione
ad associazione sovversiva ed a banda armata
ed in ordine alle imputazioni sub e) e f) dello stesso.
La carta d'identità proveniva da una serie di 772
moduli rubati in bianco, nella notte tra il 13 ed il
14 dicembre 1971, presso la sede del Comune di Barano
Pentusella; il furto o quantomeno la ricezione
di detti moduli furono certamente opera di apparte-



menti ai "N.A.P.", periti nel "covo" dell'organizzazione
sito in via Maria Lorena Largo di Roma ne fu
rinvenuto un certo numero, periti un esemplare fu
trovato indosso al "vaffista", Felicino Raffaele
nella perquisizione che seguì il suo arresto per ten-
tato omicidio di un vigile urbano romano, e periti
infine un altro esemplare fu esibito dal "vaffista",
Lo Muscio Antonio a Larino (Frosinone), allora
prese in locazione da quest'ultimo un appartamento
in via Volterra n. 8 di Roma, nel gennaio del 1977
(ff. da 17 a 23 fasc. 10/78 R. G. Anise Firenze).

Quanto alla patente di guida, va innanzitutto
rilevato che non soltanto il falso nome "Waimi
Turio", ma anche gli altri estremi indicati sul do-
cumento (luogo e data di nascita, luogo e via
di residenza) corrispondono a quelli indicati sul
contratto di locazione stipulato con il De Leo (ff. 7
fasc. 10/78 - f. 25 all. 2): il che consente di ritenere
che, all'atto della stipulazione di detto contratto,
il conduttore non solo dichiarasse lo stesso nome
ma altresì disponesse di quello stesso documento,
di cui fu trovato in possesso l'imputato all'atto del-
l'arresto.

Insormontabili elementi di prova derivano, poi, dalla
perizia grafica, eseguita sulle firme "Waimi Turio",

ff.



e "Maimi", appostene nel contratto di locazione predetto, e sulla firma di girata "Maimi Enrico", vergate a tergo dell'assegno che, tratto dal De Luca a favore del "Maimi", a titolo di restituzione di parte del deposito cauzionale, finì poi, attraverso un'ulteriore girata del redigente Allegretti Roberto, nelle mani di Tesi Maria (assegno a f. 7 all. 2 - contratto a fogli sopra indicati - perizia nell'all. 3). Invero la completezza dell'indagine peritale, condotta con sistematici confronti tra le scritture sospettate e quelle di cooperazione, e con riguardo primo ai caratteri generali e poi ai caratteri singoli delle grafie, non ha sia dubbi sull'esattezza delle conclusioni cui è pervenuta; il riscontro diretto da parte di questa Corte confortato ulteriormente tali conclusioni, ed induce a ritenere con estremo che le false firme furono vergate dall'imputato.

Non può valere ad infirmare il supposto convincimento la considerazione, espressa dal difensore, che in altri procedimenti per cui le conclusioni da periti grafici si sono a volte rivelate erronee, e sono state contraddette da altre risultanze processuali. Ciò può essere avvenuto, e potrà ancora avvenire, ma resta il fatto che nel presente procedimento non si ravvisano carenze di sorta negli accertamenti e nelle valutazioni.

Cassella
CANCELLERIA

del perito, e degli altri elementi di prova acquisiti venno tutti a suffragare, anziché a contrastare, l'esattezza delle conclusioni peritali.

Vi è inoltre da rilevare che, in dibattimento, il teste De Lena ha riconosciuto senza esitazioni nel Pansalone il sedicente Uaimi. Vero è che il riconoscimento di persona da parte di un testimone, effettuato in dibattimento e senza l'osservanza delle formalità prescritte dall'art. 360 C.P.P., non costituisce prova piena in ordine all'identità della persona di cui si effettua la ricognizione con quella vista in precedenza; ma è perimenti vero che, in tal caso, il riconoscimento può costituire, nel concorso di altri elementi, valido indizio idoneo a formare nel giudice il convincimento di responsabilità dell'imputato. Il che si verifica nel caso di specie, perché innanzi tutto la precisione del ricordo visivo nel De Lena è assicurata dalla sua giovane età (anni 23 all'epoca del fatto), e dalla osservazione che egli poté fare, per due volte e per un tempo apprezzabile, delle caratteristiche fisiche del "Uaimi"; perché inoltre il teste fornì ai carabinieri, nel verbale del n. 8-1977, una descrizione dei tratti somatici del "Uaimi", che bene si attaglia al Pansalone, con esclusione di baffi e barba che agevolmente l'imputato può aver lasciato crescere



nel frattempo. Basta riportare tale descrizione, per constatarne la rispondenza al Pampaloni: altezza m. 1,63 o 1,70; capelli neri normali; occhi scuri con sopracciglia scure e folte; carnagione scura; viso triangolare che finiva in punta; temperatura normale con grosse spalle; anni 35 o 40 (f. 9 all. 2).

È certa, dunque, la prova che il sedicente Uairini Fusico fosse in effetti il Pampaloni; l'uso delle false generalità, ed il rifiuto opposto dall'imputato al De Lena, allorché questi gli manifestò l'intenzione di sottoporre e registrare il contratto di locazione, lasciano altresì desumere che l'appartamento di via Indri n. 33/1 fosse destinato, nell'intendimento dell'imputato stesso, ad un uso clandestino.

Ma vi è l'ulteriore prova che quell'uso clandestino dovesse concretarsi nell'edificare l'appartamento a "covo" dei "N.A.P.", e non a mero rifugio di un evaso come adombrato dalla difesa. Infatti, ed in data di appena cinque giorni dal 15-1-1977, giorno in cui avvenne la risoluzione consensuale del contratto tra il De Lena ed il "Uairini", ed il riborso del primo al secondo dell'assegno bancario di lire 330.000 lo stesso titolo fu versato dal sedicente Allegretti Roberto nelle mani di Lesi Maria, completo delle firme di girato "Uairini Fusico", e "Roberto Allegretti"; questo



ultimo pagamento si riferiva alla lezione dell'ap-
partamento di Largo delle Grazie n. 1/20, e nel luglio
1977 si sono essere stato in uso della "rapista", Sabano
Francis e di altri partecipanti all'organizzazione ever-
nova (ff. 5-6-7-8-31 e ss. all. 2); il passaggio diretto
dell'assegno, senza forme intermedie di girato, dal
redcente Claini al redcente Allegritti, nel ridotto-
rismo ero di tempo di cinque giorni, non lascia quindi
dubbi sulla rilegibilità dello stesso Claini,,
ossia del Pampalone, all'organizzazione predetta.
Peraltro, quale che fosse la vera identità dell'"Alle-
gritti,, visto è che non si trattasse dello stesso Pam-
falone, come appare dalla diversità delle grafie
nelle forme di girato sull'assegno: onde non si è
ritenuto necessario, in sede dibattimentale, l'esau-
sione della teste Lesi, non comprese per impedimento
fisico.

Quanto sopra esposto, con riferimento alla patente ed
alle carte d'identità sequestrate al Pampalone, ed
alle senza identità tra questi e "Claini Lucio,, è
già sufficiente a fondere l'accusa di partecipazione
dell'imputato ai N.A.P.. Senonché l'accusa è cono-
borata da ulteriori elementi di prova, del gennaio
del 1977 il "rapista,, Lothario Antonio (poi deceduto
in un conflitto a fuoco con i carabinieri) prese in loca-

Alf. G.



zione, per uso dell'organizzazione eversiva, un appartamento sito in via Volterra n. 8 di Roma, datale Pasino Gianfranco, e fornì a questi come eventuale recapito il numero telefonico di Firenze 055/55283; lo stesso era intestato a Pampaloni Salvatore, fratello dell'imputato, ed il telefono era installato nell'abitazione di via Brunello Latini 19, residenza anagrafica dell'imputato medesimo, ove risiedeva di fatto la di ~~essa~~ sua sorella Pampaloni Giovanna, ed ove egli fu tratto in arresto (ff. 18-19 e 21, p. 10/78 R.G. Assise Firenze). È quindi evidente che tra il Lo Muscio, terrorista, fu il più pericoloso, ed il prevenuto, interconnesso strettissimi rapporti, e che il primo riponesse nel secondo una fiducia troppo ampia per non essere fondata sulla comune militanza (per altro il Pampaloni ha ammesso di aver convistato in carcere il predetto terrorista).

Non possono, poi, ignorarsi le circostanze che precedettero ed accompagnarono l'arresto dell'imputato. I responsabili del Servizio di Sicurezza e dell'Ufficio Politico nutrivano da tempo sospetti sull'appartenenza del predetto ai N. A. P., e sui suoi contatti con i "rapisti", Licchella e Lo Muscio, e una volta localizzato nell'appartamento di via Brunello Latini 19, si predispose a catturarlo con quelle cautele e quell'impiego di uomini



e messi in posto dal concreto periodo di un conflitto a fuoco: periodo che si configurò, perché il personale operante, sfondate la porta d'ingresso, trovò il ricercato sulla porta del salotto, con pistola impugnata e il colpo in corso e l'attizzatore armato, ed il ricercato desistette dal fuggire dall'oscura stanza soltanto perché gliene erano state praticate molte altre contro. È evidente che, se il Pompolone si accinse ad ingaggiare un conflitto a fuoco, ciò fece perché si rappresentava il rischio di un arresto e di un giudizio per reati ben più gravi dell'evasione.

Insomma: eloquente è, inoltre, il linguaggio in codice redatto sul foglietto che gli fu rinvenuto nel portafoglio (p. 6 fasc. 10/78). Egli ha dichiarato di averlo scritto in un tempo passato, senza alcun preciso riferimento; ma la realtà è che il documento è articolato come un codice segreto, con un reticolato in cui la parola chiave è significativamente "Martino Di Carlo", e le uniche parole di senso compiuto riportate sono "Fideli Armati Proletari", e "Brigate Rosse", nello stesso scritto sottostante al reticolato, questo è definito "codice", con indicazione della parola-chiave, e sono precisati i criteri per la sua decifrazione. Trattasi, all'evidenza, di uno strumento di comunicazione interna tra appartenenti ai "N.A.P.", ed



il Pampaloni ne poteva disporre in quanto membro egli stesso, e non di rango secondario, dell'organizzazione eversiva.

A tutto il materiale probatorio si è aggiunto, necessariamente al rinvio e giudizio dell'imputato da parte del giudice istruttore di Firenze, quello emerso dal rinvenimento di armi, munizioni, attrezzature, refettorio e documentazione riferibili ai "N.A.P.", in un'autorimessa sita in via delle Fontane n. 143 di Ostia-Lido, in data 22-5-1978. Dalla firma che il sedicente Romeo Giancarlo appose sull'"impegno di affitto di posto autorimessa", in data 18-11-1977 e dalle analoghe firme apposte in due distinte di versamento per lire 20.000 ciascuna, datate 26-5-1977 e 27-7-1977, si è giunti, prima attraverso le indagini tecniche svolte dai carabinieri (ff. 25 e 27 vol. I fasc. 1621/78 A - Reg. Gen. G. I. Roma), e poi attraverso perizia grafica disposta dal giudice istruttore di Roma (allegata al vol. I del fascicolo suddetto), ad identificare in Pampaloni Giuseppe il locatario del suddetto box-garage.

Ritiene la Corte di condividere pienamente le conclusioni peritali, perche' l'indagine tecnica, se da mulato è stata inserita alle distinte di versamento antecedenti alla data di arresto del Pampaloni, d'altro



lato è stata condotta con completezza, con continui riscontri tra le scritture sospettate e quelle di composizione, e con riferimento prima ai caratteri generali e poi ai caratteri singoli delle grafie; le uguaglianze univoche, convergenti, sostanziali e quantitativamente abbondanti, rilevate dal perito, tal'opinione anche all'osservazione diretta di questa Corte, che pertanto non dubita dell'attribuità delle false firme all'imputato.

Peraltro il Pompaloni, pur estremamente parco di dichiarazioni in entrambe le istruttorie, e perveacemente refrattario a sottoporre riconoscimenti personali ed a redigere scritture di composizione, si è lasciato sfuggire nel verbale d'interrogatorio del 6-10-1977 (f. 12 retro all. 2) un'ommissione, che all'epoca egli non ha avvertito come tale, però non aveva motivo di ritenere che il deposito in Ostia-Lido sarebbe stato scoperto: l'ommissione di essere trovato in Roma, nell'aprile 1977, per due giorni. Fu appunto nell'aprile 1977, il giorno 15 (indicato dal Rosati) o il giorno 18 (indicato sull'"impegno di affitto"), che il residente Romano Giancarlo prese in locazione il box-garage di via delle Gondole, dopo aver parlato con il portiere dello stabile Prati Pantino e, telefonicamente, con il proprietario del box Rosati Mario.

d.f.c.



che può ignorarsi la ricorrenza del falso indirizzo di via dei Mille - Milano sia nell' "impegno di affitto" di cui sopra ed in una delle distinte di versamento sequestrate, sia nella patente di guida rinvenuta indosso al Pampaloni.

Verso è del unico teste, il quale ebbe contatto visivo con il "Romeo" in Ostia-Lido, ossia il Pranti, ha dichiarato in dibattimento di non riconoscere l'imputato. Ciò a ben vedere, già in istruttoria, allorché il ricordo visivo avrebbe dovuto essergli maggiormente impresso, il Pranti manifestò scarsa disponibilità al riconoscimento, in quanto tenne a precisare di ~~non~~ "avere la vista alquanto difettosa", e di non avere mai visto, pur essendo il portiere dello stabile soprastante l'autorimessa in questione, alcuna delle persone che frequentavano il locale.

In dibattimento il teste è stato coerente con il precedente atteggiamento e, mostrandosi palesemente intimorito, si è mantenuto sulla negativa. Senonché, se si esaminano le cause del mancato riconoscimento indicate dal teste, e le si rapportano alle dichiarazioni che il medesimo rese ai carabinieri il 23-5-1978 (p. 62 vol. II fase. 1624/78 A-G.I. Roma), si riscontra che l'unico dato differenziale tra il sedicente Romeo e l'imputato consiste in un elemento estremamente opinabile, quale



l'età; capelli lunghi e baffi sono comuni ai due, ed il colore nero indicato dal teste per il "Roméo", può facilmente confondersi con il colore castano scuro del Pampaloni; le basette lunghe del "Roméo", possono essere state assorbite dalla barba, che attualmente l'imputato porta e che gli ricopre per intero il volto; l'altrezza è uguale, e già ai C. d. Pronti la quantificava in m. 1,65-1,67; l'accento meridionale è uguale.

D'altra parte, non può non tener conto, in rapporto agli opposti esiti delle due riconoscizioni effettuate in dibattimento, delle diversità esistenti tra il De Lena ed il Pronti: sia sul piano dell'attitudine a riconoscere, perché la giovinezza conferisce al De Lena maggiori capacità di impressionabilità e di resistenza ai possibili condizionamenti determinati dalla paura; sia sul piano dell'atteggiamento psicologico, perché il Pronti maggiormente avverte il peso di un riconoscimento che, se positivo, avrebbe inchiodato l'imputato alla responsabilità di affittuario di un locale adibito ad importante deposito dei "N.A.P.". Resta quindi intatta, in quanto non contraddetta da validi elementi, l'efficacia probatoria del risultato istruttorio che portava ad identificare il sedicente Roméo Giancarlo nell'imputato.



È, dunque, provata con abbondanza di elementi la partecipazione del Pandone ai "Militi Armati Proletari": partecipazione esplicita in un'attività di primaria importanza, quale quella di individuare e prendere in locazione gli ambienti da destinare a basi operative dell'organizzazione.

Non sarebbe il caso di spendere molte parole sulla natura di associazione sovversiva e di banda armata di detta organizzazione, e sul modo che essa ha svolto nella storia del terrorismo italiano degli ultimi anni. Piuttosto, però, la difesa è peso voler minimizzare tale modo, configurando i "M.A.P.", come una società di emarginati e di studenti che avrebbero messo a segno poche non significative azioni delittuose, e che sarebbe poi svanita come una meteora, e d'uso tracciare un sommario quadro delle attività dei programmi del suddetto gruppo.

Come si viene dai tre rapporti giudiziari in atti, provenienti dalla Questura di Napoli (all. 1), nonché dai documenti rinvenuti nell'autorimessa di via delle Fontane in Ostia Lido (ff. 22 e 24. vol. II fase G. I. Roma), i "Militi Armati Proletari", fecero la loro prima apparizione con un'incursione armata in una sede del M.P.I. - D.N. sito in via Stadera di Napoli, il 22-6-1974, e riapparvero dopo sette giorni



con un'invasione armata in altra sede del M. S. I. - D. N., sita in piazza Palermo di quella città (ff. no-n1 all. 1). A tale esordio seguirono: in data 25-7-1974, il sequestro di persona in danno di Gaspare Antonio, per la liberazione del quale fu versato un riscatto di lire 70.000.000 (ff. n2-n3 all. 1); in data 1-10-1974, la esplosione di un ordigno in un appartamento sito in via Nuova Poggioreale di Napoli, nei pressi delle Carceri hindiarie, e nella stessa giornata l'esplosione di altri ordigni nei pressi delle Carceri hindiarie di Milano e di Roma (ff. n4-n5 all. 1); in data 25-10-1974, l'invasione nella sede dell'U. L. I. D. in Napoli (ff. n5-n6 all. 1); in data 29-10-1974, la rapina in danno di un istituto di credito in piazza Alberti di Firenze, nel corso della quale rimasero uccisi i rapisti, Mentari Luca e Romeo Giuseppe (ff. 16-17 all. 1); in data 18-12-1974, il sequestro di persona in danno di Maria Giuseppe, per la cui liberazione fu versato un riscatto di 1 miliardo (ff. n6 e n7 all. 1); in data 20-12-1974, l'invasione armata in una sessione D. L. sita in Salita Pontecorvo di Napoli (f. 55 all. 1); in data 11-1-1975, l'attentato incendiario ad impianti diversi al carcere di Poggioreale (f. 59 all. 1); in data 13-2-1975, gli attentati in danno del Credito Funzionari ed Ufficiali di P. S. e dell'autoparco di

ff. 1



P.I. in Roma (ff. 2-3 all. 1); nel maggio 1975, le azioni coordinate della rivolta nel carcere di Kiterbo e del sequestro del magistrato Di Genovese in Roma (f. 35 vol. II fase G. 1. Roma), nonché l'attentato al funzionario giudiziario di Aversa, nel corso del quale decedette il "nappista" Targa Giovanni (ff. 73 e ss. all. 1); in data 20-6-1975, la rapina in denaro di un'america, in via Rossaroli di Olajoli (ff. 88-89 all. 1); in data 7-10-1975, il ferimento del brigadiere delle guardie di custodia Fernick Corino, in Milano (ff. 81-82 all. 1 - f. 36 vol. II fase G. 1. Roma); in data 23-1-1976, il ferimento del magistrato Margheriti in Roma (f. 36 vol. II fase G. 1. Roma); in data 5-5-1976, l'attentato al magistrato Dell'Anno in Roma (f. 41 vol. II fase G. 1. Roma); in data 21-11-1976, la incursione armata nella sede del Redo della Stampa in Olajoli (ff. 91 e 94 all. 1); in data 11-12-1976, in Roma, l'attentato al funzionario di P.I. dott. Uoce, nel corso del quale rimasero uccisi il "nappista" Martino Tichitella ed un agente di P.I. (ff. 35 e 41 vol. II fase G. 1. Roma - f. 53 stesso volume, in cui sono indicati i documenti inerenti all'autopsia che venne usata per l'attentato, rinvenuti nell'autorimessa di via delle Gondole).
Non meno eloquenti delle azioni criminosi meritate erano i programmi, in esse erano finalizzate (v. docu-



menti da foglio 29 dell'all. 1, e documenti da f. 33 del vol. II (se. G. I. Roma). Tali programmi possono sintetizzarsi nelle seguenti proposizioni: esporti per autofinanziamento, ossia rapine e sequestri di persona per procurarsi i mezzi necessari a finanziare l'attività eversiva; lotta clandestina e propaganda armata, per sensibilizzare il proletariato ed in specie la parte "improduttiva", di esso, ovvero detenuti, disoccupati e disadattati; creare nel popolo il partito armato, e quindi il potere proletario armato; sostenere la lotta armata del proletariato; portare l'attacco al cuore dello Stato, inteso come espressione esclusiva del potere borghese, per colpire nei gangli vitali e sradicarlo dalle fondamenta.


Di fronte ad un programma di tale contenuto, peraltro non rivisto nella sostanza e spiccatissimo in una miriade di crimini; di nessun rilievo appare l'argomento difensivo, secondo cui i "N.A.P.", non avrebbero potuto rappresentare il proletariato, essendo essi composti da soli emarginati e studenti. Sta di fatto, ed è questo uno dei punti più caratterizzanti del fenomeno eversivo in generale, che i "N.A.P.", si sono arrogati la rappresentanza del proletariato, inteso come classe sociale da contrapporre violentemente alla classe borghese, pur senza aver ricevuto alcun mandato in tal



senso, e pur ignorandone i reali problemi; analogamente a comportarsi, oggi, molte altre organizzazioni terroristiche di recente o meno recente professione, le quali continuano ad insanguinare l'Italia in nome di un proletariato che continuamente le sconfessa.

Nessun dubbio, dunque, sulla natura di associazione sovversiva dei "N.A.P.", in quanto associazione diretta a sovvertire violentemente gli ordinamenti politici, economici, sociali e giuridici costituiti nello Stato. Né rileva, ai fini della configurazione della fattispecie di cui all'art. 270 C.P., che si sia determinata o meno una concreta situazione di pericolo per l'ordine costituito, perché la suddetta norma prevede un reato di pericolo presunto, in ragione dell'importanza primaria dei beni giuridici tutelati.

Quanto, poi, all'argomento difensivo, secondo cui l'art. 270 C.P. non sarebbe gerante nell'attuale sistema costituzionale, osserva la Corte che l'"ocasio legis", non delimita di per sé l'ambito di gerarchia di una norma penale, poiché questa può essere dotata di forza espansiva tale da ricomprendere i poteri non contemplati all'atto della sua emanazione. Ed è tale la norma in questione, la quale in regime fascista era volta a perseguire le associazioni con-



niste, socialiste ed anarchiche in funzione di difesa di quell'ordine costituito, e nell'attuale assetto costituzionale è da considerarsi, per la sua forza espansiva, diretta a proteggere questo ordine costituito da qualsiasi periodo di sovversione evidente, quale che ne sia la provenienza: onde la sua applicabilità alle associazioni neo-fasciste ed a quelle dell'ultra-sinistra.

Altrettanto indubbia è la natura di banda armata dei "N.A.P.",, con riguardo alle fattispecie delittuose configurate nell'art. 306 C.P. Infatti, per la realizzazione del programma eversivo, e dell'obiettivo primario di "attacco al cuore dello Stato",, si è costituita un'organizzazione attiva in larga parte del territorio nazionale, strutturata in cellule indipendenti tra loro sul piano operativo e nel contempo coordinate a livello nazionale, composta da un notevole numero di persone riunite tra loro da comuni regole di condotta, provviste di notevoli mezzi ed in possesso di un ingente armamento, in disponibilità dei singoli componenti, e pertanto dotata di elevata capacità operativa. È appunto l'esistenza di tale forza specialmente organizzata, in funzione del raggiungimento di fini eversivi, che concreta l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 306 C.P..

[Handwritten signature]



Va aggiunto, quanto alle armi, che la costante e larga disponibilità di esse da parte dell'organizzazione eversiva è emersa da tutte le azioni criminose compiute, e dal rinvenimento di ingenti depositi, quale quello in via Consolo di Olpeoli (ff. 25 e ss. all. 1), quello in via Riviera di Chiaia in Olpeoli (ff. 61 e ss. all. 1), e quello in via delle Gondole in Ostia-Lido (ff. 22 e ss. vol. II fasc. G. I. Roma).

Rispetto a detta banda, della cui costituzione ed organizzazione sono state chiamate a rispondere altre persone ex art. 306 c. I.C.P., il Procuratore ha svolto attività di partecipazione, e perciò deve rispondere dell'autonomo reato previsto dall'art. 306 c. II.C.P.: reato che ha carattere permanente, e per il quale è competente a giudicare questa Corte, essendo la permanenza cessata in Firenze con l'arresto dell'imputato.

Il Procuratore è, quindi, colpevole di tutti i reati asseriti. L'affermazione di responsabilità va, peraltro, circoscritta a quelli sub b), c), f), perche in ordine ai restanti reati sub a), d), e) deve essere applicata l'amnistia, nel concorso di tutte le condizioni oggettive e soggettive previste dal D.P.R. n. 8/1978 n. 413.

I reati di cui ai capi b), c), f) vanno imputati per conti-



una azione, in quanto commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso (il disegno inverso). Al fine della determinazione della pena per il reato continuato, va individuato in primo luogo la violazione più grave, e per tale deve intendersi, in aderenza al più recente e valido indirizzo giurisprudenziale (Cass. Sez. I, 26-5-1976, Di Lallo), quella che comporta la maggiore pena in concreto in base agli artt. 132 e 133 C.P.: ossia la violazione di cui all'art. 306 C.P., la cui effettiva gravità supera di gran lunga la gravità del reato di ricettazione sub c), punito in astratto più gravemente per effetto delle due aggravanti contestate.

Nel quantificare la pena-base, è d'uopo tenere conto dell'eccezionale gravità dell'appartenenza ad un'organizzazione terroristica di grande rilievo, quale quella dei "N.A.P.", e del molo di primaria importanza che in essa ha svolto il Panfalone. Stima, pertanto, determinare detta pena in anni sei di reclusione.

Stima, altresì, applicare l'aumento per la recidiva reiterata specifica nella misura di annui, e l'aumento per la continuazione nella misura di annui. Le conseguenze della pena complessiva, cui va condannato l'imputato, è di anni otto di reclusione.



La condanna importa l'obbligo del pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva, ed inoltre, data l'entità della pena inflitta, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'interdizione legale di esercitare la pena.

La spiccata personalità sociale del Pompolone, quale si desume dalla natura e dalla gravità dei reati commessi, impone di ordinare che, a pena espiata, egli sia sottoposto a libertà vigilata per la durata minima di legge.

Ai sensi dell'art. 180 C.P.P., deve dichiarare la falsità dei documenti di cui al capo d), e la falsità delle firme "d'anni diversi", apposte sui documenti di cui ai capi e), f).

Ai sensi degli artt. 6 e 11. del già citato D.P.P. n. 3-1978 n. 13, ed avuto riguardo in particolare alle disposizioni di cui all'art. 7 ult. co. dello stesso decreto, va applicato l'indulto su anni 1 della complessiva pena sopra inflitta, che corrisponde all'arresto per la continuazione.

Deve ordinare la confisca degli oggetti di cui a capo di reato n. 11009, in quanto tutti pertinenti ai reati commessi dall'imputato. Sulla somma di lire 110.000, sequestrata al Pompolone all'atto dell'arresto, stimasi mantenere il sequestro a



paranza del pagamento dei crediti indicati nell'art. 183 C.P.

P. Q. M.

La Corte d'Assise di 1° grado di Firenze dichiara Pompalone Giuseppe colpevole dei delitti ascritti agli capi B), C), F) della rubrica, unitamente per continuazione, con la recidiva contestata in udienza, e, letti ed applicati gli artt. in imputazione, 31 e 99 C.P., 183 e 188 C.P.P., lo condanna alla pena complessiva di anni otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva;

visti gli artt. 28, 29, 32 C.P., condanna il Pompalone all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed all'interdizione legale durante la pena;

visti gli artt. 228 e 229 C.P., ordina che opera esperta il Pompalone sia sottoposto a libertà vigilata per la durata minima di legge;

visto l'art. 180 C.P.P., dichiara la falsità dei documenti di cui al capo D) e la falsità delle firme "Uanni Fusco, sui documenti di cui ai capi E) e F);

visti gli artt. 6 e 11 D.P.R. n. 8-1928 n. 113, dichiara condannati anni 1 di reclusione, relativi all'arresto per continuazione, della complessiva pena sopra inflitta;

[Handwritten signature]



visti gli artt. 1 e 44 D.P.R. n. 8-1978 n. 113, dichiara
 non doversi procedere nei confronti di Ponzalare
 Giuseppe in ordine ai reati di cui ai capi A), D), E)
 della rubrica, perché gli stessi sono estinti per amnistia;
 visto l'art. 200 C.P., ordina la confisca degli oggetti
 di cui è stato di reato n. 11049;
 visti gli artt. 622 e segg. C.P.P., ordina mantenere
 il sequestro sulla somma di cui al capo 3) a ga-
 rantia del pagamento dei crediti indicati nel-
 l'art. 189 C.P.

Firenze, 7-2-1979

Pietro Carraro

Francesco Bianchi est.



7/2/79 Atto imputato

8/2/79 Atto difensore

17/3/79 Atti alle C. Appello —

La Corte di Amine di Appello di Firenze, con
 Sentenza 15/11/1979 CONFERMA —

16/11/79 Ricorso d'imputato —




In data 6/2/80 Ordinanza inammissibilità ricorso, per omessa
presentazione dei motivi -

Motivata il 14/2/80 all'Avv. F. MORI; il 16/2/80 All'IMPUTATO; il

20/2/80 all'Avv. E. Di Giovanni di Roma -

In RIVISCIATO il 24/2/1980 - IL SEGRETARIO



(Raffaele Massaro)

Massaro

CORTE ASSISE DI FIRENZE

p. San Firenze 5

E' copia conforme all'originale

Firenze, - 1 OTT. 1980



IL SEGRETARIO

(Raffaele Massaro)

Massaro

85



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Assise di I Grado di FIRENZE

Composta dei Signori:

- | | | |
|----|------------------------|------------------|
| 1. | Saverio PIRAGINO | Presidente |
| 2. | Frahhresco CARVISIGLIA | Giudice EST. |
| 3. | Giuseppe VITALI | Giudice popolare |
| 4. | Jolanda SARACINI | > > |
| 5. | Ugo ABBAZZI | > > |
| 6. | Luciano ARIANI | > > |
| 7. | Angiolino MORETTI | > > |
| 8. | Gino ALTERI | > > |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa (1) a procedimento formale

contro

BANDOLI RENATO- nato a Bagnacavallo il 8/9/53 res. a

Villanova (Ravenna) in Via Superiore n. 139/A, Detenu
to all'Asinara. Presente.

FERRI STEFANO- nato a Pistoia il 27/7/53 ivi res. in

Via Goffredo Mameli, n. 15. Anzi Detenuto a Cuneo.
Presente

I M P U T A T I

A) del delitto di associazione sovversiva previsto dall'ar-

t. 270 C.P. per avere, in concorso fra loro e con altre

persone (art. 110 C.P.) promosso e costituito ed organiz-

zato una associazione denominata "Unità Comuniste Com-

N. 14/78 Reg. Sent.

N. 5/78 Reg. Gen.

SENTENZA

in data 22/11/1978

depositata il 13
DICEMBRE 1978

Il Cancelliere

Li 15/12/78

fatto avviso di che all'arti-
colo 151 Cod. p. p.

Il Cancelliere

(1) A procedimento formale
o per citazione diretta.

~~battenti" diretta a sovvertire violentemente gli ordi-~~
~~namenti economici e sociali costituiti nello Stato.~~
Fino al 3 Aprile 1977 in Firenze.

B) del delitto di associazione per delinquere, per aver
promosso e costituito ed organizzato, fra di loro e con
altre persone, una associazione allo scopo di commette-
re più delitti. Fino al 3 Aprile 1977 in Firenze.

C) del delitto continuato di porto, detenzione di armi
e munizioni da guerra e arma comune da sparo, previsto
dagli artt. 81 cpv. 110 C.P. 10, 12, e 14 legge n. 497/74
perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno
criminoso, in concorso fra loro e con altri, illegal-
mente detenevano e portavano in luogo pubblico una
pistola Beretta cl. 9, cartucce per detta pistola, ed
una pistola Beretta cl. 6, 35. Fino al 3 Aprile in FI.

D) del delitto continuato previsto dagli artt. 81 cpv.
110 C.P., 3° e 4° art. 23 legge n. 110/75 perchè, con
più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso,
in concorso fra loro e con altri, cancellavano il nume-
ro di matricola su una pistola Beretta cl. 9, che anche
detenevano e portavano in luogo pubblico. Accertato in
Firenze il 3/4/1977.

E) del reato continuato previsto dagli artt. 110, 697
C.P. perchè, con più azioni esecutive del medesimo di-
segno criminoso, in concorso fra loro e con altri,
detenevano senza averne fatta denuncia all'Autorità
cartucce per pistola cl. 7, 65 6, 35 357. Magnum, cartuc-

ce da caccia e due pugnali. Accertato in Firenze il
3/4/1977.

F) del delitto continuato di furto previsto dagli artt.
e l. cpv. 110, 624, C.P. ⁶²³ n. 2 e 7 C.P. perchè, con più azio-
ni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concor-
so fra loro e con altri, si impossessavano, mediante
violenza sulle cose ed agendo su cose esposte per neces-
sità e consuetudine alla pubblica fede. In Firenze il
9/4/1976 delle targhe della vettura FI/760603 di Agaten-
si Alessandro; In Firenze il 30/1/1976 delle targhe
delle vettura FI/736018 di Meacci Dario.

G) del delitto di ricettazione previsto dagli artt.
110, 648, C.P. perchè in concorso tra loro, al fine di
procurarsi un ingiusto profitto, ricevevano da altri
componenti del movimento un libretto di tiro ~~as~~segno
nazionale, una patente ed un porto d'armi appartenenti
a Carlo Alberto Alfieri, provento di rapina commessa
in danno del predetto in Roma il 23/11/76. Accertato
in Firenze il 3/aprile 1977.

H) del delitto di contraffazione di pubblico sigillo
previsto dagli artt. 110, 468 C.P. per avere, in concor-
so fra loro e con altri, contraffatto il sigillo della
questura di Roma Ufficio porto d'armi. Accertato in
Firenze il 3 aprile 1977.

I) del delitto di rapina aggravata previsto dagli artt.
110, 628 c.p. 2° cpv. n. 1 C.P. perchè, in concorso
fra loro ^{con altri} e con il fine di procurarsi un ingiusto

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

profitto, mediante minaccia attuata da più persone.....
riunite e con arme (pistole) alla persona di Ciucarel-
li Gabriella impiegata presso l'Associazione della Pro-
prietà Edilizia, si impossessavano di schedari e rubri-
che sottraendoli dai locali di tale Associazione. *In F. n. 1542-1974*
L) del delitto continuato di porto e detenzione abusi-
va di arma, previsto dagli artt. 81 cpv. 110, 61 n. 2...
C.P. 40, 42, e 14 legge n. 497/74 perchè in concorso fra
loro e con altri, con più azioni esecutive del medesimo
disegno criminoso, ed al fine di commettere il reato.....
indicato nel capo che precede, illegalmente portavano...
e detenevano armi da sparo (pistole).....
M.) del delitto di rapina aggravata continuata previs-
to dagli artt. 110, 628 p.p. 2° cpv. n. 1. 31, cpv. C.P.
perchè, in concorso fra loro e con altri, con più azioni
esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di
procurarsi l'ingiusto profitto, in Ponte Buggianese.....
L. 5/2/1977 mediante minaccia attuata da più persone.....
riunite e con armi (pistole) agli impiegati della Cassa
di Risparmio di Pistoia e Pescia Trovatelli Giorgio,.....
Allidi Gianfranco, Lottini Giancarlo, si impossessava-
no della somma di oltre 5 milioni di contanti e di as-
sogni circolari in bianco per un importo nominale di
L. 22.500.000, nonché di assegni di conto corrente per
un importo di L. 48.389.149 e di altri assegni circola-
ri per un importo di L. 4.020.862 ed inoltre, sottra-
ndo tali cose a Trovatelli Giorgio, di L. 18.000 in

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

contanti, di un anello in oro giallo con tre diamanti,
di un orologio da donna in oro giallo marca "Omega"
con bracciale in oro, di una catena d'oro giallo, di una
fede matrimoniale da donna.

N) del delitto continuato di porto e detenzione di arma,
previsto dagli art. 110; 81, cpv. ⁶¹ n. 2 C.P., 10, 12, 14
legge n. 497/74 perchè in concorso fra loro e con altri,
con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso,
ed al fine di commettere il reato indicato nel capo che
precede, illegalmente portavano e detenevano, nelle cir-
costanze di tempo e di luogo menzionate, armi da sparo
(pistole).

O) del delitto di rapina aggravato previsto dagli art.
110, 628, p.p. 2° cpv. n. 1 C.P. perchè, in concorso fra
loro e con altri, al fine di procurarsi l'ingiusto pro-
fitto, in Dicomano il 21/2/77 mediante minaccia attuata
da più persone riunite e con armi (pistole) agli impie-
gati della Banca Toscana Bigazzi Giacomo, Magherini
Federico, Sensi Daniele, Rinaldini Roberto, si impossessava-
no della somma di Lire 17.127.352 di marche della C.R.I.
per lire 7.500 e di 1500 franchi francesi.

P) del delitto continuato di porto e detenzione di arma,
previsto dagli artt. 110, 81, cpv. 61 n. 2 C.P. 10, 12, e 14
legge n. 497/74 perchè, in concorso fra loro e con altri,

con più azioni esecutive dal medesimo disegno criminoso ad al fine di commettere il reato indicato al capo che precede, illegalmente portavano e detenevano, nelle circostanze di tempo e luogo descritte, armi da sparo (pistole);

Q) delitto di furto aggravato dagli artt. 110; 624, 625 n. 2 e 7, 61 n. 2 C.P. perchè, in concorso fra loro e con altri in Firenze l'8 febbraio 1977 si impossessavano al fine di trarne profitto della vettura Fiat 131 targata Roma R.89542 parcheggiata nella pubblica via appartenente alla Società "Hertz Italiana". Con le aggravanti di aver commesso il fatto su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede, con violenza sulle cose o mezzo fraudolento ed al fine di commettere il delitto di rapina;

R) delitto di ricettazione previsto dagli artt. 110, 648, 61 n. 2 C.P. perchè in concorso fra loro e con altri, al fine di procurarsi l'ingiusto profitto e di assicurarsi l'impunità di altri reati e ^{ra} eseguirli (segnatamente quello di rapina), ricevevano un documento di identità intestato a Miuccio Ettore e provento di furto commesso in danno del predetto in Torino il 29/12/1975. Accertato in Dicomano il 24/2/1977.

S) delitto continuato di rapina aggravato previsto dagli artt. 110, 628 p.p. 2° CPV. N. 1 e 2 C.P. perchè

in Firenze il 3.3.1977, in concorso fra loro e con altri, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, mediante minaccia attuata con armi (pistole) da persone riunite e con violenza consistita nel porre Parrini Carla e Benefato Valentino in stato di incapacità di agire, legandoli e minacciando anche Schettini Vincenzo, si impossessavano di una pistola, di libretti di assegni, di una polizza e di buoni del tesoro per un valore di lire 7.125.000 e di contanti, sottraendo tali cose allo Schettini, e di circa 17.000 lire sottraendo tale somma a Benefato Valentino.

T) delitto continuato di porto e detenzione di arma previsto dagli artt. 81 cpv. 110, 61 n. 2 C.P., 10, 12, 14 legge n. 497/74 perchè, in concorso fra loro e con altri, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed al fine di commettere il reato di rapina indicato nel capo che precede, detenevano e portavano illegalmente, nell'indicata circostanze di tempo e di luogo, armi da sparo (pistole);

U) delitto di incendio previsto dagli artt. 110, 423 C.P. perchè in concorso fra loro e con altri, in Prato il 29.3.1977, cagionavano un incendio nei locali della "Sps "Tecnotessile" Centro di Ricerche di Prato.

V) delitto continuato di porto e detenzione di armi da

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

guerra, previsto dagli artt. 81, CPV. 110, 61 n. 2 C.P.,
10, 12 legge n. 497/74 in relazione all'Art. 1 legge
n. 110/1975 perchè, in concorso tra loro e con altri,
in Prato il 29/3/77 detenevano e portavano bottiglie
ed involucri esplosivi ed incendiari. Con l'aggravan-
te di aver commesso ^{il}reato al fine di eseguire quello
di incendio.

Z) delitto di rapina aggravata continuato previsto
dagli artt. 81 cpv. 110, 628, p.p. 2° cpv. n. 1 C.P.
perchè in Prato il 29/3/1977, in concorso fra loro
e con altri, mediante minaccia attuata con armi (pisto-
le) da persone riunite a Cerretini Alessandro- Mauro
Antonio- Cocchi Riccardo- Calvani Luciana- Pieri Lucia-
Paralli Luciana- Ammannati Marcello- Corazzesi Mario,
che si trovavano nei locali della Spa "Tecnotessile"
Centro di Ricerche di Prato, con più azioni esecutive
del medesimo disegno criminoso, si impossessavano di
agende, quaderni, annuari, fogli dattiloscritti e mano-
scritti e di L. 13.000 in danno della predetta Spa, ed
inoltre di lire 150.000 in danno del Cerretini e di
una patente e di una carta di identità in danno del
Mauro, al fine di procurarsi un ingiusto profitto.

AA) delitto continuato di sequestro di persona previs-
to dagli artt. 110, 81 cpv., 605, 61 n. 2 C.P. perchè,
in concorso fra loro e con altri, nelle circostanze di

tempo e luogo indicate nel capo che precede, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, privavano le persone indicate nel precedente capo della libertà personale, chiudendole in una stanza. Con l'aggravante di aver commesso il reato per eseguirne altri e procurarsi l'impunità.

BB) delitto continuato di porto e detenzione di arma previsto dagli artt. 81 cpv., 110, 61 n. 2 C.P. 10, 12 e 14 legge n. 497/74 perchè, in concorso fra loro e con altre persone, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, portavano e detenevano illegalmente in Prato il 29/3/77 armi da sparo (pistole), al fine di commettere i reati di rapina, incendio e sequestro di persona.

CC) delitto di rapina continuato previsto dagli artt. 81 cpv., 110, 628 p.p. 2° cpv. n. 1 C.P. perchè, in concorso fra loro e con altri, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, mediante minaccia attuata da persone riunite, con armi (pistole) nei confronti di Passaponti Alberto- Fabbri Aldo- Natalini Graziano- Lardi Giuliani- che si trovavano nei locali della Associazione A.P.I Toscana di Firenze, il 29/3/77, si impossessavano di documentazione varia appartenente alla predetta associazione nonché, in danno di Passaponti Alberto, di due portafogli (uno contenente una carta da credito Diners Club, una

della Banca d'America, assegni della Banca d'America e d'Italia, una carta di credito AVIS, una tessera della camera di commercio americana, 50.000 lire in contanti, 100 franchi francesi e due biglietti da 5 dollari, e l'altro contenente rubli e sloti) ed altri oggetti, e in danno di Landi Giuliano di una valigetta 48 ore contenente alcune penne, un libretto di conto corrente n. 1731 sul Monte dei Paschi di Monte Pulciano, ed anche un accendisigari d'argento marca "Colibrì" ed una agenda contenente un assegno bancario della Banca Nazionale del Lavoro da lire 50.000.

DD) delitto continuato di porto e detenzione di arma, previsto dagli artt. 81 cpv. 110, 61 n. 2 C.P. 10, 12 e 14 legge n. 497/74 perchè, in concorso fra loro e con altri, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente portavano e detenevano nelle circostanze indicate nel precedente capo, e per commettere il reato ivi descritto, armi da sparo (pistole);

EE) delitto di porto e detenzione di armi da guerra, previsto dagli artt. 110, 81 cpv. C.P. 10, 12 legge n. 497/74 in relazione all'art. I legge n. 119/75 perchè in concorso fra loro e con altri, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in Firenze il 29/3/77 detenevano e portavano illegalmente aggressi-

vi chimici (sostanze fumogene).

FF) del delitto di ricettazione previsto dagli artt.

110, 648 C.P. perchè in concorso fra loro, al fine di

procurarsi un ingiusto profitto, ricevevano un'agenda

prelevata di furto commesso in Firenze in data anteriore

e prossima al 6 aprile in danno di De Socio Giulio;

accertato il 3/aprile 1977;

FATTO

Alle ore 18.25 circa del 15/12/1976, in Firenze, tre

persone di giovane età, di cui una travisata, armate

di pistole, facevano irruzione negli uffici della lo-

cale "Associazione Proprietà Edilizia", sita in Via

Cavour n.35; costringevano, sotto la minaccia delle

armi, l'impiegata Ciucarelli Gabriella a mettersi sot-

to la scrivania; strappavano i fili del telefono, trac-

ciavano sui muri le scritte: "Fadroni è la guerra",

"Unità Comuniste Combattenti", ed il simbolo della fal-

ce e martello, s'impossessavano di numerose schede

e della rubrica telefonica dell'Associazione; infine

si allontanavano, dopo aver lasciato sui tavoli del-

l'ufficio alcuni volantini dattiloscritti, in fotoco-

pia, a firma "Unità Comuniste Combattenti", rivendi-

canti la paternità dell'azione.

Copia dello stesso volantino veniva ritirata, la sera

del 15 dicembre, in una cabina telefonica, da perso-

nale della sede locale della RAI, che aveva ricevuto per telefono una segnalazione anonima; fotocopia di altro volantino dattiloscritto, di contenuto diverso ma egualmente riferentesi a detta azione e firmato da "Unità Comuniste Combattenti", veniva ritirata il giorno 18 dicembre da un giornalista della "Nazione", nella sua cassetta per corrispondenza, a seguito di segnalazione telefonica.

Alle ore 15 circa dell'8/2/1977, un giovane, che già la mattina di quel giorno si era presentato nell'agenzia di Ponte Buggianese della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia ed aveva aperto un libretto di risparmio al nome di Cirio Corrado, riusciva a farsi aprire la porta da un impiegato dell'agenzia, con il pretesto di voler effettuare altro versamento e mostrando una busta di colore arancione, e s'introduceva negli uffici, armato di pistola e seguito da altro giovane anche egli armato; i due costringevano gli impiegati a sdraiarsi a terra, e s'impossessavano di banconote per lire 5.067.441, di assegni circolari in bianco per un'importo complessivo nominale di lire 92.500.000, di assegni di conto corrente e circolari già pagati per un'importo rispettivo di lire 48.389.149 e lire 4.020.862, nonché di lire 18.000 in contanti, di un anello, di una catena e

di un orologio in oro, e di una fede matrimoniale, che sottraevano al cassiere Trovatelli Giorgio; quindi staccavano il filo del telefono, nell'ufficio del direttore, e si allontanavano.

Alle ore 14.50 circa del 21/2/77, un giovane, che già in giorni precedenti si era presentato nell'agenzia di Dicomano della Banca Toscana, per aprirvi un libretto a risparmio al nome di Miuccio Ettore e per effettuarvi un successivo deposito, riusciva a farsi aprire la porta d'ingresso dell'agenzia da un impiegato, con il pretesto di dover effettuare un ulteriore versamento e mostrando una busta di colore rosso, e s'introduceva negli uffici, armato di pistola e seguito da altro giovane ugualmente armato; i due costringevano gli impiegati ad appoggiare le mani sul piano di lavoro, e s'impossessavano della somma di lire 17.127.352, nonchè di marche per lire 7.500 e di 1.500 marchi francesi; quindi si allontanavano a bordo di un'auto Fiat 131, che successivamente risultava appartenente alla Hertz Italiana S.P.A. e rubata in Firenze l'8/2/1977. Successivamente risultava, altresì, che il documento d'identità, esibito dal sedicente Miuccio all'atto della apertura del libretto di risparmio ~~di risparmio~~, proveniva da un furto commesso in danno di Miuccio Ettore, in Torino,

il 29/12/1975.

Alle ore 12 circa del 3/3/77, in Firenze, tre giovani travisati, uno dei quali armato di pistola, s'introducevano nella casa d'abitazione di Schettini Vincenzo, sita in Via de' Benci 5 ed adibita anche ad ufficio di amministrazione; legavano l'impiegata Parrini Carla ed un medico ivi presente, a nome Benefato Valentino, tenevano sotto la minaccia dell'arma lo stesso Schettini, e s'impossessavano di una pistola Beretta cal.6,35 matr.634109, di due libretti di assegni di conto corrente uno dei quali contenente tre assegni firmati in bianco dallo Schettini, di una polizza, di buoni del tesoro per un valore nominale di lire 7.125.000, di una somma in contanti imprecisata che sottraevano allo Schettini, nonchè della somma di lire 17.000 circa che sottraevano al Benefato.

Alle ore 17.50 circa del 29/3/77, in Prato, tre uomini e due donne di età giovanile, armati di pistole ed a viso scoperto, irrompevano negli uffici della "Tecnotessile" S.P.A. Centro di Ricerche, siti in Via Valentini^{u. 14}; costringevano gli impiegati Cerretini Alessandro, Mauro Antonio, Cocchi Riccardo, Calvani Lucia, Faralli Luciana, gli operai elettricisti Ammannati Marcello e Corazzesi Mario, ed una donna casualmen

te presente, tale Pieri Lucia, ad allinearsi nel corridoio con le mani alzate e la faccia rivolta al muro; poi, dopo aver costretto il Cerretini a leggere il testo di un volantino dattiloscritto, rivendicante la paternità dell'azione alle "Unità Combattenti Comuniste", ed aver sottratto al Cerretini medesimo la somma di lire 150.000 ed al Mauro la patente di guida e la carta di identità, rinchiudevano tutti in un bagno, e ponevano a soqquadro gli uffici, impossessandosi di agende, quaderni, annuari, fogli dattiloscritti e manoscritti, carte intestate relative a ricerche effettuate dalla Tecnotessile, nonché della somma di lire 13.000; infine davano fuoco, con benzina, al laboratorio delle analisi ed all'attiguo magazzino dei campioni tessili, distruggendo o danneggiando gravemente macchine elettroniche, macchine per ciclostile e fotocopie, microscopi, mobilio, moquettes, pavimenti ed altro, collocavano un ordigno incendiario con timer transistorizzato che non esplodeva, gettavano a terra un pacchetto di 'Marlboro' contenente un ordigno fumogeno, strappavano i fili del telefono, e fuggivano.

Alle ore 19 dello stesso giorno 29/3/77, in Firenze, tre giovani, introdottisi nella sede dell'Associazione Toscana Piccoli Industriali, "API Toscana", sita in Via Masaccio 52, con il pretesto di essere studen

ti di architettura e di voler conferire con il Dott. Zanella, presidente dell'Associazione, estraevano ciascuno una pistola, tenevano sotto la minaccia delle armi prima gli impiegati Landi Giuliano e Fabbri Aldo, poi Natalini Graziano e Passaponti Alberto sopraggiunti successivamente, e li costringevano tutti a distendersi in terra; s'impossessavano di due schedari, fascicoli ed altra documentazione dell'Associazione, di due portafogli appartenenti al Passaponti, contenenti l'uno carte di credito, assegni della Banca d'America e d'Italia, tessera della Camera di Commercio Americana, lire 50.000 in contanti, 100 franchi francesi, due biglietti da 5 dollari, e l'altro rubli e sloti, ossia moneta russa e polacca, ed inoltre sottraevano al Landi una valigetta tipo "48 ore", contenente alcune penne ed un libretto di assegni di conto corrente, un accendisigari d'argento ed un'agenda nella quale era custodito un assegno bancario dell'importo di lire 50.000; infine facevano esplodere degli ordigni fumogeni, e si allontanavano lasciando sul posto dei volantini, con i quali l'azione era rivendicata dalle "Unità Combattenti Comuniste". Nel pomeriggio del 2/4/1977, Cocchi Riccardo, dipendente della Tecnotessile di Prato e presente nei locali della Società al momento dell'irruzione armata



delle Unità Combattenti Comuniste, riferiva alla Questura di Firenze di aver riconosciuto poco prima, in due giovani che sostavano in Via Pietrapiana nei pressi di un'autovettura Fiat 500 targata RA/226448, due dei responsabili dell'azione criminosa. Si disponevano pronte ricerche dell'auto suddetta, che veniva localizzata alle ore due del mattino del 3 aprile in sosta sulla Via dell'Agnolo, sul lato destro della carreggiata, in corrispondenza dell'immobile adibito ad uffici del catasto. La vettura veniva piantonata, ed alle ore 8 circa il personale di P.S. notava che a bordo di essa salivano un giovane ed una ragazza, senza peraltro aver rilevato donde i due provenissero; l'auto percorreva varie vie cittadine e, all'altezza di un immobile sito in Via S. Zanobi 106, il conducente faceva scendere la ragazza; poi attraversava tutta la città, imboccava la Via Aretina, oltrepassava Pontassieve e Rufina, ed a tal punto veniva fermato dal personale di P.S. e condotto negli uffici della Questura. Il giovane veniva identificato per Bandoli Renato, ed il teste Cocchi, invitato in Questura lo stesso giorno 3 aprile, lo riconosceva, alla presenza di un magistrato della Procura della Repubblica ed in sede di ricognizione formale, per colui che aveva notato il giorno precedente in Via Pietrapiana, e che aveva

compiuto insieme ad altri l'irruzione nei locali della Tecnotessile,aggiungendo che lo stesso giovane, una diecina di giorni prima del fatto,era venuto insieme ad altra persona negli uffici della società, qualificandosi come studente di economia e commercio, e chiedendo informazioni in ordine alla preparazione della tesi di laurea.

La ragazza,che la mattina del giorno 3 era salita nell'auto Fiat 500 con il Bandoli,veniva identificata in Zamboni Edy.Interrogata in merito agli spostamenti suoi e del Bandoli la sera del 2 aprile e la mattina del 3,ed in merito al luogo ove essa ed il Bandoli avessero pernottato,la Zamboni forniva dichiarazioni reticenti,mentre il Bandoli dapprima dichiarava di aver dormito in auto con la ragazza,e poi si rifiutava di rispondere sul punto.Infine,nel tardo pomeriggio dello stesso 3 aprile,la ragazza indicava il luogo,ove ella ed il Bandoli avevano pernottato,in un appartamento posto in Via della Rosa n.8,al primo piano,quasi di fronte al luogo ove aveva sostato nella notte precedente la Fiat 500.

Si procedeva ad immediata perquisizione nell'appartamento indicato,ed ivi si rinvenivano tra l'altro: 1 pistola Beretta cal9 corto con numero di matricola abraso,munizioni,e due pugnali;istruzioni manoscritte

te ed opuscoli a stampa relativi alla fabbricazione di ordigni esplosivi ed incendiari, alle modalità con cui creare un "parco macchine", ed al compimento di azioni di guerriglia, imboscate, attentati terroristici; studi su aziende industriali; radio ricevente opportunamente modificata per sintonizzarsi e ricevere comunicazioni radio, riguardanti le sale operative di Questura, Squadra Mobile, Polizia Stradale, ed i relativi apparati veicolari; trascrizioni del contenuto di numerose comunicazioni; via radio, tra organi di polizia; annotazione dei numeri di targa di auto della Polizia e dei Carabinieri; elenchi di nomi di magistrati, di agenti e funzionari della Questura, con particolare riferimento a quelli facenti parte della Squadra Mobile, dell'Ufficio Politico e del Servizio di Sicurezza, nonché del personale militare; appunti relativi alle ore ed ai luoghi di transito di auto della Polizia; targhe di 2 auto, rubate in Firenze rispettivamente il 9/1/76 ed il 30/1/76; chiavi per autovetture e per moto di grossa cilindrata; opuscoli dal titolo "Linea di combattimento—organo delle Unità Combattenti Comuniste"; un gruppo di fogli dattiloscritti iniziante con le parole "Lettera ai compagni" e contenente programmi di organizzazione delle unità; fotografie di dirigenti il servizio d'ordine, riprese nel corso di

manifestazioni politiche; elenchi di missini o appartenenti al Fronte della Gioventù, con indicazione sovente del tipo, colore e numero di targa delle auto o delle moto usate o dell'occasioni d'impiego, o con la specificazione talora dell'attività politica svolta, delle armi usate, degli animali da difesa posseduti; piastrine metalliche per contatti elettrici; tre contenitori di vetro con scritta "Bic", di tipo analogo a quelli impiegati, in vari attentati, per la costruzione di ordigni esplosivi a tempo; una pistola calibro 6,35 ed un blocchetto di disegni, provento della rapina effettuata il 3/3/77 in danno di Schettini Vincenzo; il materiale sottratto alla Confapi nella rapina del 29/3/77, i documenti e parte del denaro (banconote sovietiche e polacche) sottratti al Passaponti, l'agenda sottratta al Landi in quella stessa occasione; un libretto di tiro a segno, una patente di guida ed un porto d'armi, provento della rapina commessa in danno di Alfieri Carlo Alberto, in Roma, il 23/11/76, e rivendicata dalle "Unità Combattenti Comuniste"; un'agenda, provento di furto subito da De Socio Giulio, esponente del Fronte della Gioventù di Firenze, in data 6/4/76; un timbro falsificato della Questura di Roma -ufficio porto d'armi -.

Si accertava che detto appartamento, di proprietà

di Cardinali Costantino, era stato preso in locazione il 15/1/77 da tale Neri Stefano, residente in Via Mameli 15 di Pistoia; nella notte tra il 3 ed il 4 aprile, anche il Neri veniva fermato, mentre rientrava nell'appartamento in compagnia della giovane Lengenhager Katharina. Sulla base delle dichiarazioni rese da quest'ultima, secondo cui il Neri disponeva di altro appartamento sito in Pistoia, Via Nazario Sauro n.344, si procedeva ad immediata perquisizione in tale luogo, ed ivi si rinvenivano tra l'altro tre opuscoli dal titolo "Linea di combattimento - organo delle Unità Combattenti Comuniste". Inoltre veniva rinvenuto indosso al Neri, in sede di perquisizione personale, un foglio di carta quadrettato recante le seguenti scritte: 7,65; 7,65 parabellum; 7,63 Mauser; 9 parabellum; 45.

Sottoposto a ricognizione di persona, anche il Neri veniva riconosciuto dal teste Cocchi come uno degli autori dell'attacco alla Tecnotessile, ed il teste aggiungeva che, al 50%, il Neri era anche uno dei due giovani venuti giorni prima dell'attacco a chiedere informazioni nella sede della società, precisando, che la prima volta il giovane portava barba e baffi, e la seconda volta soltanto i baffi.

Nel corso di ulteriori ricognizioni personali, la

teste Faralli ravvisava elementi di somiglianza tra il Neri ed uno dei rapinatori, sottolineando che all'atto dell'irruzione nella Tecnotessile il rapinatore portava i baffi, mentre il Cerretini ed il Corazzesi riscontravano elementi di somiglianza tra il Bandoli ed uno dei rapinatori; relativamente alla rapina in Dicomano, i testi Rinaldini, Sensi, Bigazzzi e Magherini (quest'ultimo rilevando la mancanza nel Neri di baffi e barba, portati al momento della rapina) ravvisavano elementi di notevole somiglianza tra il Neri ed uno dei rapinatori, mentre il solo Bigazzzi riscontrava somiglianza tra il Bandoli e l'altro dei rapinatori; relativamente alla rapina in Ponte Buggianese, il teste Allidi ravvisava una qualche somiglianza tra il Bandoli ed uno dei rapinatori. Le altre ricognizioni sortivano esito negativo.

Emergeva altresì, in merito all'episodio della Tecnotessile, che il Neri, alle ore 16 circa del 29/3/77, era stato notato nella stazione di Pistoia, in attesa del treno per Prato-Firenze, dai professori Bisori Dante e Coppio Adele, insegnanti in un istituto di Pistoia; il Bisori, che già conosceva il Neri, aveva addirittura conversato con lui ed aveva notato che indossava un impermeabile o soprabito leggero

di colore chiaro (come quello indossato, secondo i testi oculari, da uno dei rapinatori nella Tecnotesile), e la Cappio inoltre aveva visto il giovane salire sul treno per Prato-Firenze, in una vettura di coda.

Interrogati in stato di arresto a seguito di ordini di cattura, il Bandoli ed il Neri assumevano entrambi una posizione di assoluto diniego in ordine ai reati loro ascritti, ma rendevano dichiarazioni fra loro discordanti. Il Bandoli ammetteva di aver pernottato, nella notte tra il 2 ed il 3 aprile e qualche altra volta, nell'appartamento di Via della Rosa; precisava di aver sempre ricevuto le chiavi dal Neri, e di non aver mai visto altre persone nell'appartamento; assumeva di non essersi mai reso conto della presenza nell'appartamento di armi, munizioni ed altro, ma ammetteva che in esso teneva libri, il libretto universitario, ed indumenti; negava ripetutamente di essere transitato, nel pomeriggio del 2 aprile, in Via Pietrapiana. Il Neri ammetteva di aver avuto in locazione l'appartamento, per il canone mensile di lire 170.000, assumendo che la sua originaria intenzione fosse quella di andarci ad abitare con la fidanzata Katharina Lengenhager; sosteneva però che, dalla fine del febbraio 1977, non essendo in grado

di pagare il canone, egli aveva sublocato l'appartamento a certo "Enrico", conosciuto presso la Facoltà Universitaria di Economia e Commercio, di cui non indicava il cognome o altri elementi atti a consentirne l'identificazione, e che da quel momento egli vi si era recato saltuariamente; ammetteva di aver notato nell'appartamento coltelli a serramanico, radio ed altro, ma negava di aver dato le chiavi al Bandoli; ammetteva di essersi trovato in Via Pietraiana, nel pomeriggio del 2 aprile, insieme al Bandoli; infine dichiarava di non aver mai notato, nell'appartamento di Via N. Sauro in Pistoia, gli opuscoli dal titolo "Linea di combattimento- organo delle Unità Combattenti Comuniste. Entrambi riferivano di aver svolto attività politica, negli anni 1972-73, nel gruppo di "Potere Operaio"; il Neri aggiungeva di essersi successivamente iscritto al P.C.I., il Bandoli di aver successivamente circoscritto la sua attività politica nell'ambito della Facoltà di Architettura cui era iscritto.

Stante la posizione negativa degli imputati in ordine alla paternità degli scritti rinvenuti nell'appartamento di Via della Rosa, venivano raccolte dal P.M. scritture di comparazione di entrambi. Quindi il P.M., in data 27/4/1977, richiedeva la prosecuzio



ne dell'istruttoria con il rito formale.

In sede di istruzione formale, venivano disposte ed eseguite numerose perizie. Una perizia sull'apparecchio - radio sequestrato nell'appartamento di Via della Rosa concludeva nel senso che si trattasse di un'apparecchiatura ricevente, sulla quale erano state apportate modifiche atte a consentire la ricezione di segnali radio elettrici di frequenze più basse: onde essa era in grado di ricevere comunicazioni - radio, riguardanti le sale operative e gli apparati veicolari di Questura, Squadra Mobile e Polizia Stradale.

Due accertamenti peritali eseguiti, in tempi successivi, sul pacchetto "Marlboro" usato nell'attentato alla Tecnotessile, e sul pacchetto "Marlboro" usato nell'attentato al direttore generale del Poligrafico dello Stato, Avv. Vittorio Margera, compiuto in Roma la mattina dello stesso giorno 29/3/1977 e rivendicato dalle "Unità Combattenti Comuniste", evidenziavano trattarsi di due ordigni fumogeni sostanzialmente identici nella struttura.

Una perizia tecnografica collegiale, condotta sulle scritture la cui paternità era negata dagli imputati, accertava essere state redatte rispettivamente dal Neri e dal Bandoli varie scritture, ed essere stati

redatti da almeno altre cinque persone i rimanenti scritti rinvenuti nell'appartamento di Via della Rosa. La difesa del Neri contestava, sulla base della relazione di un consulente tecnico di parte, le risultanze di detta perizia, e chiedeva la rinnovazione degli accertamenti peritali; il giudice istruttore respingeva l'istanza.

Venivano esperite, con esito negativo, ulteriori ricognizioni personali, e venivano interrogati dal giudice istruttore gli imputati, i quali confermavano le dichiarazioni già rese; il Neri, in particolare, escludeva di essersi trovato nella Stazione ferroviaria di Pistoia, alle ore 16 del 29/3/1977, e giustificava le annotazioni di calibri di armi, da lui fatte su un foglietto, con l'intento di approfondire la materia attraverso la consultazione di qualche libro che ne trattasse.

All'esito della formale istruzione, sulle conformi richieste del Pubblico Ministero, il giudice istruttore, con ordinanza del 16/2/1978, ordinava il rinvio a giudizio dei due imputati dinanzi alla Corte di Assise di Firenze, per tutti i reati loro ascritti nella rubrica della presente sentenza.

Nella fase degli atti preliminari al giudizio, il Presidente di questa Corte ordinava il sequestro

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di una lettera indirizzata dal Bandoli al "Compagno Augusto Viel - Carcere Speciale - Isola di Pianosa - Livorno", e di allegati fogli dattiloscritti, ravvisandone l'utilità ai fini della decisione nel processo; inoltre ammetteva alcuni testi indotti dalla difesa del Neri, ed il consulente di parte per chiarimenti.

Nella prima udienza dibattimentale dinanzi a questa Corte, il 13/11/1978, l'imputato Bandoli si rifiutava di rispondere all'interrogatorio, estraeva dalla tasca un foglio dattiloscritto e si accingeva a darne lettura; il Presidente gliene faceva divieto, gli ordinava di consegnare il foglio e, constatata la sua opposizione minacciosa, anche nei confronti dei Carabinieri di servizio, ne ordinava l'accompagnamento fuori dell'aula, facendo nel contempo sequestrare il foglio. Contenendo il foglio, tra l'altro, una dichiarazione di revoca del mandato ai difensori di fiducia, si provvedeva alla nomina di difensore di ufficio, e si procedeva alla lettura del documento ed alla successiva allegazione al verbale. L'imputato Neri, rispondendo all'interrogatorio, confermava sostanzialmente le sue dichiarazioni istruttorie; precisava, quanto al foglietto contenente annotazioni di calibri di armi, di aver inteso condurre una ricerca circa i moti-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vi dell'irrogazione ad alcuni "compagni" di pene di entità diversa, in relazione ad armi di calibri diversi; non escludeva di essersi potuto trovare nei pressi della stazione di Pistoia alle ore 16 del 29/3/1977, perchè all'ingresso della stazione si trovava la sola edicola che vendesse in Pistoia il giornale "Le Monde", e perchè egli doveva compiere quel percorso per recarsi a studiare presso l'amico Bresci; aggiungeva che, stanti i rilevanti guadagni della fidanzata Lengenhager, egli si era accordato con lei di pagare metà per ciascuno il canone di locazione dell'appartamento di Via della Rosa, e che l'accordo era poi venuto meno per gravi dissapori sorti fra loro.

Nella stessa udienza del 13/11/1978, dopo che il Bandoli era stato riammesso in aula dietro sua richiesta, venivano sentiti alcuni testi, e si dava lettura di vari atti tra i quali la lettera indirizzata dal Bandoli al detenuto Viel.

Nelle successive udienze del 14/11/1978 e del 15/11/78, si disponeva il sequestro di fogli manoscritti rinvenuti indosso al Neri ed indirizzati a "cari compagni"; dei fogli si dava lettura, e se ne disponeva l'allegazione al verbale; venivano sentiti numerosi testi, compresi quelli a discarico, e venivano sen-



titi a chiarimenti il perito d'ufficio Dr. Massetani ed il consulente di parte Dr. Bisello; il P.M. produceva fotocopia di un volantino a stampa, dal titolo "per una società senza galera, per il comunismo", il cui contenuto il Neri riconosceva per suo e di altri "compagni"; si dava lettura di rapporti, perizie e di tutti gli altri atti consentiti.

Nelle successive udienze del 20, 21 e 22/11/1978, il P.M. pronunziava la requisitoria ed i difensori degli imputati esponevano le rispettive difese, nei termini di cui al verbale di dibattimento; si dava lettura di altri due fogli dattiloscritti presentati dall'imputato Bandoli, ed infine, alle ore 11 del 22/11/1978, la Corte si ritirava per decidere.

DIRITTO

E d'uopo portare in primo luogo l'esame sull'imputazione di associazione sovversiva, non perchè essa sia la più grave sotto il profilo della pena (in tal senso sono puniti più gravemente i delitti di rapina pluriaggravata), ma perchè trattasi di figura di reato di importanza preminente nel quadro della tutela dell'ordinamento giuridico costituzionale dello stato, e perchè l'accertamento positivo in ordine alla sussistenza di essa può riflettersi sulla prova di altri singoli episodi criminosi ascritti agli imputati.

Le prove della sussistenza di un'associazione sovversiva denominata "Unità Combattenti Comuniste", e della partecipazione ad essa, in posizioni preminenti, degli imputati, sono consacrate negli atti processuali.

Come è stato dettagliatamente esposto in narrativa, e come risulta dal verbale di perquisizione (fogli da 36 a 42 del fascicolo A - fogli da 25 a 31 del fascicolo C/c), nell'appartamento sito in Via della Rosa n.8 di Firenze fu rinvenuto tanto e tale materiale, da non lasciare alcun dubbio che si trattasse di una sede di detta organizzazione, e che questa si proponesse, sia in termini programmatici che in termini strettamente operativi, di sovvertire con la violenza gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato. L'eloquenza, in tal senso, del materiale sequestrato abbisogna di alcune specificazioni ed integrazioni, con riferimento al contenuto di alcuni documenti rinvenuti nel "covo", nonché alle azioni criminose compiute e rivendicate dalla stessa organizzazione in altre parti d'Italia.

Si leggono nell'opuscolo intitolato "Linea di combattimento - organo delle Unità Combattenti Comuniste" le seguenti proposizioni: l'antagonismo di classe, tra operai e capitale, deve essere ricostruito nei

suoi termini politici ed organizzativi, e trasferito dal piano degli interessi economici e rivendicativi sul piano degli interessi politici contrapposti, dello scontro di potere fra operai e padroni; a tale scontro si deve dare " il senso, la scienza di lotta armata per il potere"; tale lotta va condotta, allo stato, nella forma della "guerriglia di classe", e "l'operaio guerriglia è la nuova variabile indipendente di classe proiettata negli anni '80, che dovrà inserirsi nelle contraddizioni del capitale europeo e in un punto determinato, quello che dobbiamo costruire in Italia, imporre al nemico di classe il passaggio politico della guerra civile, lotta armata dispiegata dall'esercito degli operai e dei proletari contro il capitale, per la liberazione comunista della società"; è necessario sviluppare la materialità del processo organizzativo dentro una dimensione territoriale, che superi l'ambito della singola fabbrica iniziando subito una pratica di attacco su: a) esproprio e controinformazione armata dei piani aziendali di ristrutturazione e di riconversione; b) uso operaio, in termini di capacità di distruzione e sabotaggio dei rinnovati sistemi cibernetici e tecnologici di produzione e di trasmissione del comando; c) attacco alle figure ed alle unità produttive, che zona per

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zona, settore per settore, rappresentano i punti alti del controllo padronale; d) attacco armato contro le centrali organizzative, che attuano scomposizioni produttive tramite il lavoro nero e domiciliare; e) attacco contro centri e figure di controllo politico territoriale degli operai d'avanguardia (rapporti fra direzioni aziendali e reti di guardiani con enti locali, sindacati e corpi repressivi)".

Osserva la Corte, riguardo a quest'ultima proposizione, che gli oggetti d'attacco ivi indicati corrispondono a quelli specificati dall'organizzazione eversiva volta per volta in relazione a ciascun attentato: i punti a) e b) si ritrovano nei volantini rivendicanti l'attacco al Centro Elettronico Datamont della Montedison in Milano (V. testo in calce all'opuscolo "linea di combattimento" e volantino a f. 21 fasc. C/b) ed alla Tecnotessile di Prato; il punto c) si ritrova nei volantini rivendicanti l'attacco all'Associazione Proprietà Edilizia (V. testo in calce all'opuscolo "Linea di combattimento" e volantini a f. 13-14-16 fasc. E); i punti d) ed e) si ritrovano nel volantino rivendicante l'attacco alla Confapi (f. 43 fasc. A).

Nel dattiloscritto intitolato "Lettera ai compagni" (doc. da n. 29 a n. 43), si dettano le linee del "re-

golamento interno" del movimento e delle strutture in cui deve articolarsi l'organizzazione. Vi si legge tra l'altro: "definiamo strategia il possesso dei passaggi politico-organizzativi di qui alla guerra. La guerriglia è la legge che regola questi passaggi. Dal fuoco in fabbrica, dal terrore rosso nei quartieri allo scontro generale, definitivo. Condurre una fase di guerriglia significa rafforzare e caratterizzare i corpi speciali di avanguardia che la devono dirigere, e al tempo stesso porre al centro del programma la costruzione dell'esercito. Riteniamo che l'organizzazione non si faccia partito per un progressivo ingrossamento delle proprie file, bensì promuove la costruzione del partito della guerra civile dirigendo un processo di militarizzazione di massa";

« concretizziamo la qualità combattente richiesta servendoci di un'approssimazione; dividiamo arbitrariamente l'iniziativa militare, per economia di discorso, in 3 modelli operativi di fondo: 1) operazione senza pezzo (es. trasporti, furto con destrezza, pedinamenti, ricognizioni, scontri di piazza, ecc.)

2) operazione con pezzo senza estrazione (furto con scasso, coperture varie, terrore, propaganda, ecc.)

3) operazione con estrazione (es. disarmo, immobilizzo, sequestro, rapina, conflitto, ed ogni tipo di attac-

co)"; "la semi-clandestinità appare del tutto legale formalmente, d'altro canto consente livelli di copertura, rispetto alla possibile individuazione da parte del nemico, relativamente molto alti. Infatti il quadro mantiene la propria identità, ha un'abitazione legale ed un'auto legale, vive defilato da ambiti di movimento o comunque da ambiti che possono andar soggetti ad infiltrazione.....il quadro non ha modo di attirare l'attenzione repressiva, non è quindi perseguibile di per sé, per il solo fatto di esistere, ma solo se colto sul fatto in operazione o mentre è in possesso di materiale illegale. Questo ci consente (salvo il caso di cattura durante operazioni propriamente di attacco politico) la difesa tecnica dei compagni che cadono: siccome per noi la galera non è una seconda casa, ci poniamo il problema della liberazione dei detenuti politici ma anche quello di ottenere condanne miti".....definiamo mimetismo l'attenzione che ogni compagno deve esprimere rispetto a tutti gli elementi che in qualche modo possono ricondurre a lui. Si devono mettere dei filtri fra sé stessi e tutte quelle cose che, pur legali, possono rivelarsi strumento di individuazione avversaria su di noi"; "l'organizzazione si articola in strutture rigidamente compartimentate fra loro. Il criterio

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

della compartimentazione è principio fondante la possibilità di costruire org. P-M. Oggi questo principio deve tradursi in pratica politica. I nuclei devono essere totalmente compartimentati rispetto al resto dell'org., e proprio per questo devono esprimere caratteristiche complessive e quindi forti livelli di integrazione. Devono possedere basi e depositi a loro volta compartimentati. Il centro dell'org. è clandestino rispetto alla periferia. Particolare attenzione va mantenuta alla compartimentazione dei livelli territoriali evidentemente più soggetti ad infiltrazioni"; "ogni sede d'org. avrà regolamentazione particolare, a seconda dell'uso che se ne dovrà fare e delle variabili che la caratterizzeranno"; riteniamo quindi che l'org. debba così articolarsi nella fase: 1) Comando generale sulla guerriglia; 2) Nuclei centrali della guerriglia; 3) Squadre proletarie di guerriglia; 4) Stampa, propaganda, presenza nel movimento; 5) Servizi. In particolare il 2 esprime attacco; il 3 esprime il combattimento; il 4 la battaglia di linea e la promozione dei comitati"; "i nuclei integrati di guerriglia presiedono all'attacco ed all'esproprio. Sono totalmente compartimentati rispetto al resto dell'org.; unico tramite è il comandante dei nuclei nel comando centrale. Sono totalmente autosufficienti. Si definisco

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nó integrati perchè integrano il massimo di capacità espresse dall'org. su tutti i terreni e non più solo su quello A".

Sul piano più strettamente organizzativo ed operativo, si leggono poi nei documenti 44-45 istruzioni interne di addestramento tecnico, di addestramento militare, di problemi logistici sotto il profilo "dell'accumulo" (ossia della tenuta di cartine riprodotte "l'apparato nemico" e la composizione della città), del "defilamento" e della "propaganda"; nel documento n° 46, istruzioni sui modi con cui creare un "parco macchine diluito nella città", mediante riproduzione del duplicato delle chiavi delle auto, controllo attraverso l'ACI dell'ubicazione delle vetture, ed espropriazione "solo al momento opportuno (diminuzione del rischio, ecc.)"; nel documento 47, istruzioni in materia di falsificazione di documenti, e progetto di "impianto a Firenze di un centro nazionale di falsificazione", con "accentramento del materiale occorrente da parte Vostra"; nei documenti 79 e 90, studi dettagliati sui modi e sulle sostanze per confezionare ordigni esplosivi ed incendiari; nei documenti 132 e segg. le conclusioni delle indagini svolte sulle vicende, la consistenza e l'organizzazione di alcune aziende industriali.

Si è già detto in narrativa dei documenti contenenti

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

trascrizioni di conversazioni via radio tra organi di Polizia (nn. 51, 53, 55-63, 114, 116), annotazioni di numeri di targa di auto della Polizia (n. 52), elenchi di agenti e funzionari della Questura, e di personale della Guardia di Finanza e dei Carabinieri (n. 54), nomi di magistrati (N. 138), appunti circa le ore ed i luoghi di transito delle auto della Polizia (cfr. libretto intestato "Lotta Continua"), elenchi di avversari politici, prevalentemente missini o appartenenti al Fronte della Gioventù, con indicazioni dei tipi di auto usate e con specificazioni in ordine alle abitudini ed alle attività svolte (documenti n. 4, 106, 113, 115, 142, 147, 148, e quaderno verde con sveglia raffigurata in copertina); nonché della radio appositamente sintonizzata per ricevere comunicazioni tra organi di Polizia, delle piastrine metalliche e dei contenitori "Bic" per confezionare ordigni esplosivi, delle pistole e munizioni e pugnali, ed infine delle fotografie riproducenti funzionari di polizia in servizio di ordine pubblico.

E' il caso di aggiungere che le Unità Combattenti Comuniste erano organizzate ed operavano non soltanto in Firenze ed in Prato, ma anche in Roma, Torino, Pistoia, Milano, Rosarno, Perugia, Reggio Calabria (ff. 11-12 fasc. C/b), e che il 29/3/77 esse misero a segno, pressochè contemporaneamente, ben cinque attentati,

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di cui uno in Prato, uno in Firenze, uno in Milano e due in Roma.

Si trattava, quindi, di un'organizzazione che aveva assunto una tale consistenza da poter operare a livello nazionale, e che aveva acquisito una tale disponibilità di uomini e mezzi ed una tale efficienza operativa, da poter consentire alle varie "Unità" di agire nei vari luoghi in modo autonomo, ma pur sempre collegate tra loro o con il "Comando Generale". Ed è significativo, al riguardo, che nello stesso giorno 29/3/1977 siano stati usati ordigni fumogeni di struttura pressochè identica dopo l'attentato al direttore generale del Poligrafico dello Stato in Roma (fasc. B) e nell'attentato alla sede della Tecnotesile in Prato (pacchetto di Marlboro-V. perizia Spampinato a f. 228); che, inoltre, nel "covo" di Firenze si trovassero i documenti rapinati ad Alfieri Carlo Alberto in Roma il 23/11/76 (fasc. D), ed il sigillo contraffatto della Questura di Roma-ufficio porto d'armi, e che in Firenze fosse progettato l'impianto di un centro "nazionale" di falsificazione (f. 47 retro).

Dunque le Unità Combattenti Comuniste costituivano un'associazione sovversiva, ossia un'associazione diretta a sovvertire violentemente gli ordinamenti

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

economici e sociali costituiti nello Stato, ed a conquistare il potere (in nome di una classe operaia e proletaria che essa riteneva di rappresentare) con la violenza, non nel rispetto del metodo democratico e della volontà della maggioranza legalmente costituita. Tale associazione era giunta ad organizzarsi a livello nazionale ed a spiegare una notevole capacità operativa, ed agiva a livello locale attraverso "nuclei integrati di guerriglia", rigidamente compartimentati (con l'unico tramite del comandante dei nuclei nel comando centrale), totalmente autosufficienti, con basi e depositi a loro volta compartimentati, in grado di esprimere autonomamente il massimo di capacità nell'"attacco" e nell'"esproprio". In tale configurazione, costituiva certamente un "nucleo integrato di guerriglia" quello che aveva la base, o una delle basi, nell'appartamento sito in Via della Rosa 8 di Firenze, perchè si organizzava ed operava autonomamente, compiva direttamente quegli atti che rappresentano i padroni dell'attuazione del piano sovversivo e quelle azioni criminose dirette a procacciarsi i mezzi materiali per lo svolgimento dell'attività di sovversione, ed aveva iniziato a porre in atto detto piano, attraverso l'attacco ad organizzazioni ritenute espressioni dello sfruttamento capitalisti

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

co: onde esso costituiva già per sè stesso un gruppo sovversivo, che era composto da almeno sette elementi, come si desume dal numero delle persone intervenute nelle azioni criminose, dalle scritture rinvenute nel "covo" e risultate non vergate dagli imputati, e dalla presenza nel "covo" stesso di numerosi abiti ed indumenti di varie taglie.

Quest'ultima considerazione non può portare, però, a ravvisare il concorso tra il reato di cui all'art. 270 C.P., del quale si è trattato, e quello di associazione per delinquere contestato al capo B) della rubrica. Infatti, se è fuor di dubbio che le Unità Combattenti Comuniste costituissero un gruppo di tre e più persone organizzato per commettere una serie indeterminata di delitti, è altrettanto indubbio che tale programma criminoso fosse unicamente finalizzato alla preparazione ed alla attuazione di un piano sovversivo; anche in ordine alle rapine, appare evidente che esse fossero concepite, nell'impostazione ideologica e programmatica del gruppo, come "espropri" diretti a finanziare l'attività sovversiva. Ed allora, a parità degli altri elementi strutturali, l'elemento specializzante del fine sovversivo non può che porre la norma di cui all'art. 270 C.P. in rapporto di specialità rispetto alla norma di cui all'art. 416 C.P.,

e comportare l'assorbimento della seconda fattispecie delittuosa nella prima.

D'altra parte, il problema summenzionato va tenuto distinto da quelli relativi alla possibilità di concorso tra il delitto di associazione sovversiva e singoli reati comuni, ed alla possibilità di concorso tra il delitto di associazione per delinquere e delitti contro la personalità dello Stato. Se le attività poste in essere dall'associazione sovversiva costituiscono di per sé, indipendentemente dai fini di sovversione che le ispirano, fatti penalmente illeciti, bene è configurabile il concorso formale di reati (ed infatti si configura nel presente processo): mentre il reato di associazione per delinquere non può concorrere con delitti contro la personalità dello Stato, quando i delitti che si propongono con l'associazione appartengano a determinate specie considerate dalla legge, come nei casi contemplati dall'art. 305 C.P., e può concorrere nei rimanenti casi. Ma il punto è che, nella fattispecie, l'organizzazione criminosa si proponeva di commettere una serie indeterminata di delitti comuni (rapine, furti, incendi ed altro) in funzione del piano sovversivo, ed è tale finalizzazione del programma criminoso che impone di ravvisare la più grave ipotesi di cui all'art. 270 C.P..

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nè appaiono probanti, in senso opposto, gli altri argomenti addotti dal Pubblico Ministero a sostegno della tesi del concorso tra i due reati. Il criterio della diversità dei beni giuridici protetti è sovente non decisivo, in tema di determinazione della possibilità di concorso tra reati, e comunque appare non pertinente nel caso di specie, perchè la personalità dello Stato e l'ordine pubblico costituiscono, più che beni giuridici "diversi", beni "sovraordinati", in relazione alla maggiore latitudine ed al maggiore grado di importanza del primo rispetto al secondo nell'ambito dell'ordinamento giuridico dello stato: la tutela della personalità dello stato comprende anche la tutela dell'ordine pubblico, inteso come ordine legalmente costituito, ma si estende al di sopra di esso, perchè è volta a proteggere l'ordinato funzionamento del sistema costituzionale da qualsiasi forma di cospirazione e di violenza nella lotta politica. L'assunto secondo cui, rispetto all'ipotesi dell'art. 270 C.P., può concorrere o meno l'ipotesi dell'art. 416 C.P., a seconda che l'associazione sovversiva si proponga di commettere un numero indeterminato od un numero determinato di delitti, non può essere condiviso, sia sotto un profilo generale, perchè riesce arduo comprendere come si possa progettare un piano eversi


LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vo predeterminando il numero dei delitti da compiere in funzione di esso; sia sotto un profilo attinente al caso di specie, perchè appare evidente, dai programmi e dall'organizzazione delle Unità Combattenti Comuniste, che queste non si prefiggessero limiti quantitativi nella loro attività criminosa.

E' d'uopo, a tal punto, ricercare se ed in quale veste gli imputati facessero parte delle Unità Combattenti Comuniste. In istruttoria, sia il Bandoli che il Neri negarono tale appartenenza: il Bandoli tenne all'inizio una condotta significativamente reticente, cercando di non rivelare il luogo in cui aveva pernottato nella notte tra il 2 ed il 3 aprile, e poi, dopo le rivelazioni fatte dalla Zamboni, ammise di aver frequentato l'appartamento di Via della Rosa, sia pure al solo scopo di condurvi la sua ragazza, senza peraltro riuscire a dare una plausibile spiegazione della sua reticenza iniziale, asserì di aver ignorato l'esistenza nell'appartamento del materiale poi rinvenuto dalla Polizia, e dichiarò che le chiavi gli erano state date volta per volta dal Neri; questi, che non poteva negare di essere il conduttore dell'appartamento in questione, dichiarò di averlo preso in locazione perchè intendeva abitarvi con la sua fidanzata, di averlo poi sublocato, verso la fine di feb-

braio, a tale "Enrico", in quanto egli non riusciva a sostenere la spesa del canone, e di essersene recato da quel momento saltuariamente, notandovi per altro la presenza di coltelli a serramanico, radio ed altro, e negò decisamente di aver egli dato le chiavi al Bandoli.

In dibattimento, si è prodotta una divaricazione di posizioni tra i due imputati. Il Bandoli, che già in data 19/10/78 aveva scritto ed indirizzato una lettera al "Compagno Augusto Viel - Carcere speciale - isola di Pianosa - Livorno", nella quale parlava del "progetto di annientamento" approvato dall'Esecutivo attraverso le Carceri speciali, e della necessità di "omogeneizzazione di tutto il P.P. sul terreno strategico della lotta armata e della sua unificazione nel MRPO", ha tentato di leggere all'inizio del dibattimento il testo di un foglio dattiloscritto, che gli è stato sequestrato ed è stato allegato al verbale previa lettura. In detto foglio il prevenuto, dopo aver espresso vari apprezzamenti negativi su questa Corte, sul Presidente di questa Corte e sulla persona del Pubblico Ministero (che ha richiesto la trasmissione di copia del documento al suo Ufficio), ed aver contrapposto al "dominio di classe della borghesia" la "lotta armata per il comunismo, per la costruzio-



LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ne del potere proletario armato", ha testualmente rivendicato la sua "militanza di comunista combattente e l'iniziativa rivoluzionaria delle Unità Combattenti Comuniste, al patrimonio di lotte offensive che il Proletariato Metropolitano ha saputo sviluppare in questi anni contro le articolazioni vitali dello Stato Imperialista delle Multinazionali", aggiungendo che "tale militanza può trovare oggi la sua coerenza e continuità solo nei nuovi livelli di attacco, che la Guerriglia e le sue Organizzazioni Combattenti hanno costruito, e in quei momenti di unità politica dei comunisti che caratterizzano il processo di costruzione del Partito Comunista Combattente".

Ill. Bandoli ha poi prodotto, nell'udienza del 21/11/78, altro dattiloscritto, nel quale ha sostanzialmente ribadito le sue precedenti considerazioni, aggiungendovi riferimenti specifici agli "attacchi della settimana scorsa a Pisa, Siena, Prato e Firenze" ed alle "operazioni di Palma, Tartaglione, Paolella, Santoro, ecc".

Il Neri, per contro, si è difeso nel merito delle imputazioni ascrittegli, e si è mantenuto su tale linea pur dopo che gli era stato sequestrato, nella udienza del 14/11/78, manoscritto indirizzato a "Carri compagni", e pur dopo che il P.M. aveva prodotto, nell'udienza del 15/11/78, un volantino intitolato "per una società senza galere, per il comunismo", il

cui testo è stato riconosciuto dall'imputato come suo e di altri "compagni". Il primo di detti documenti contiene una parte iniziale, nella quale l'imputato afferma di essersi dissociato dal "processo di guerriglia.....per motivi politici", ed una successiva analisi politica sulle origini della criminalità, definita "una forma di difesa organizzata dei proletari in certe situazioni storico-sociali", sulla funzione repressivo-terroristica delle carceri, che devono essere distrutte per "la liberazione di tutti i prigionieri", e sulla necessità di riunificare "i comportamenti eversivi dei vari settori proletari" attraverso "percorsi autonomi di organizzazione e di lotte, di armamento dei P.P."; il secondo documento contiene analoghe valutazioni sul sistema e sulle carceri.

Si è, dunque, in presenza di una confessione del Bandoli, circa l'appartenenza alle Unità Combattenti Comuniste, e di un bivalente atteggiamento processuale del Neri, il quale da un lato non ripudia la difesa tecnica, dall'altro esprime valutazioni e propugna forme di lotta politica non dissimili da quelle che si ritrovano nei "comunicati" del Bandoli. Ma la realtà è che, già prima ed indipendentemente dalle novità dibattimentali, ambedue gli imputati

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

erano raggiunti da insormontabili elementi di prova emersi nell'istruttoria.


Quanto al Bandoli, è provato che frequentasse non saltuariamente l'appartamento, ^{di via della Rosa} perchè vi teneva numerosi libri, il libretto universitario, verbali di contravvenzione ed altri documenti personali, calzature ed indumenti tra cui sicuramente una giacca (V. perizia a fogli 243-245) e quelli che portava in auto al momento del fermo. Inoltre è provato, in base alla perizia grafica, che egli vergò numerosi tra gli scritti, rinvenuti nei locali di Via della Rosa, riferentisi in buona parte all'attività delle Unità Combattenti Comuniste; più specificamente, egli trascrisse le comunicazioni-radio della Polizia e dei Carabinieri, captate verosimilmente con l'apparecchio-radio rinvenuto nell'appartamento (documenti 50-63), annotò minuziosi appunti in tema di sostanze da utilizzare per la confezione di esplosivi (doc. 90), annotò "guardare Coverciano" su un foglio di un'agenda che proveniva da un furto in danno di De Socio Giulio, appartenente al Fronte della Gioventù (doc. 120), e riepilogò le conclusioni delle indagini svolte sulle vicende, la consistenza e l'organizzazione di alcune aziende industriali (documenti 132 e seguenti).

Quanto al Neri, v'è innanzitutto la prova costitui-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ta dall'aver preso in locazione l'appartamento di Via della Rosa. Nè si dica che l'aver fornito le vere generalità al locatore stà a dimostrare l'innocenza dell'imputato, perchè al contrario tale comportamento si uniformava alle prescrizioni dettate dalle Unità Combattenti Comuniste, nella più volte citata "lettera ai compagni", in tema di semi-clandestinità, ove si disponeva testualmente che "il quadro mantiene la propria identità, ha un'abitazione legale ed un'auto legale,,(doc.32).

Vero è che il Neri si è difeso, sul punto, asserendo di aver sublocato l'appartamento, verso la fine del febbraio 1977, a tale "Enrico", e di esservisi recato successivamente solo tre volte. Ma, a prescindere dalla palese inverosimiglianza dell'assunto secondo cui egli non si avvide di quanto e quale materiale fosse stato portato nell'abitazione dall'"Enrico", certo è che di tale personaggio egli non ha fornito alcuna indicazione utile per l'identificazione: eppure egli avrebbe dovuto ben conoscerlo perchè, secondo il suo racconto, l'aveva incontrato in varie occasioni presso il collettivo di Economia e Commercio, era stato da lui aiutato a preparare un esame universitario nell'agosto 1976, l'aveva rivisto nel novembre, l'aveva perfino ospitato un giorno in casa dei suoi genitori in Pistoia, e nel febbraio 1977



gli aveva accordato tanta fiducia da sublocargli l'appartamento in Via della Rosa.

Tale carenza di indicazioni da parte del Neri può avere due significati: o egli non vuole fornire elementi atti all'identificazione dell'"Enrico", perchè anche questi faceva parte delle Unità Combattenti Comuniste; o egli non può fornire quegli elementi, perchè l'"Enrico" subaffittuario dell'appartamento di Via della Rosa non è mai esistito.

La seconda delle due ipotesi appare senz'altro più verosimile. In primo luogo l'"Enrico" non fu visto da nessuno in Via della Rosa: non dal Bandoli, il quale ha sempre asserito di aver ricevuto volta per volta le chiavi dal Neri e di non aver visto alcuna persona nell'appartamento; non dalla Lengenhager, alla quale il fidanzato Neri disse che l'abitazione era di un suo amico napoletano, sposato, studente di Economia e Commercio, ma non glielo fece mai conoscere e neppure ne rivelò mai il nome (fogli 13-14-17 C/e). Né può trarsi una prova dell'esistenza del fantomatico personaggio dalle dichiarazioni di Beneforti Fiammetta, madre del Neri, secondo cui ella ospitò a pranzo un giorno, nella sua casa di Pistoia, un collega di università del figlio che si chiamava Enrico, ed apprese dal figlio che l'Enrico usufruiva dell'appartamento di Via della Rosa; infatti, a

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

parte l'ovvia cautela in ordine all'attendibilità di quelle dichiarazioni (f.16 C/e), resterebbe comunque da stabilire quanto di vero e quanto di falso il giovane raccontasse ai suoi genitori in merito ai movimenti in detto appartamento.

Va poi sottolineata l'illogicità del comportamento che avrebbe tenuto il Neri, prendendo in locazione l'appartamento a metà gennaio, per il non esiguo canone di lire 170.000, ed accorgendosi in febbraio di non poter sostenere la spesa del canone. Resosi conto della debolezza della sua posizione sul punto, l'imputato ha tentato di rimediare in dibattimento, asserendo che egli prese in locazione l'appartamento dopo essersi accordato con la sua fidanzata nel senso di pagare il canone metà per ciascuno, e che l'accordo poi venne meno appena la ragazza ebbe visto l'abitazione. Senonchè, non solo egli ma neanche la Lengenhager ne fece mai cenno in istruttoria, ed anzi la ragazza esclude implicitamente la circostanza, affermando testualmente: "a me lo Stefano non ha detto di aver preso lui in affitto l'appartamento di Via delle Rose n.8: mi ha sempre detto che questo appartamento era di un suo amico napoletano sposato, studente di economia e commercio" (f.17 C/e).

Ed ancora, è provato che fu il Neri a pagare le bol-

lette per il consumo della energia elettrica (doc.26) ed a pagare il canone di locazione anche per i mesi di febbraio e marzo 1977 (fogli 32,33,34 C/b). Su questo ultimo punto, il Neri si è difeso asserendo che la firma "Neri Stefano" apposta sulla distinta di versamento 15/3/77 non è la sua, ed ha avanzato l'ipotesi che la firma sia stata falsificata dall'"Enrico": ma l'illogicità di tale assunto è duplice, perchè l'"Enrico" quale subconduttore non aveva ragione di versare l'intero canone di locazione, e perchè non aveva ragione di compiere un falso, del tutto inutile dal momento che il Neri avrebbe potuto egli presentarsi ad effettuare il versamento.

Ma l'imputato è raggiunto da ulteriori elementi di prova. Egli di certo frequentava l'appartamento di Via della Rosa, perchè vi teneva libri, e probabilmente indumenti e calzature (V; perizia a fogli 243-245). Gli fu trovato addosso, all'atto della perquisizione personale, un foglio di carta quadrettato, recante le annotazioni di tipi e calibri di pistole, e ciò sta ad indicare che egli avesse il compito di procurare armi per le esigenze dell'organizzazione sovversiva; nè appare seria la posizione difensiva del prevenuto, il quale in istruttoria ha giustificato le annotazioni con una mera curiosità, ed in dibattimen-

to ha sostenuto di aver inteso approfondire il perchè dell'inflizione di pene di entità diversa a seconda del diverso calibro delle armi, perchè è sufficiente osservare che le ragioni di quelle differenze egli era in grado di comprenderle, senza dover compiere al riguardo una ricerca di testi ed uno studio.

In sede di perquisizione domiciliare, nell'appartamento sito in Via Nazario Sauro di Pistoia in cui egli si recava frequentemente (V. dichiarazioni Lengenager a f.13 C/e), furono rinvenute copie dell'opuscolo "Linea di Combattimento - organo delle Unità Combattenti Comuniste", del tutto simili a quelle sequestrate nell'appartamento di Via della Rosa (f.26 A). L'imputato, il quale, come si è rilevato, frequentava con una certa assiduità l'appartamento, ha sostenuto di non essersi mai accorto della presenza degli opuscoli, fornendo così una giustificazione la cui estrema debolezza si commenta da sola.

Si devono, poi, considerare le risultanze della perizia grafica, che ha attribuito alla mano del Neri alcune delle scritture rinvenute nel covo delle Unità Combattenti Comuniste, aventi riferimento certo e specifico all'attività del gruppo eversivo. In particolare, l'imputato risulta aver elencato nominati



LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vi ed annotato informazioni relative ad appartenenti a formazioni di estrema destra (tra i quali quel De Socio, la cui agenda-rubrica fu rinvenuta nel covo con l'annotazione su un foglio "guardare Coverciano", di pugno del Bandoli); risulta, inoltre, aver scritto minuziose indicazioni circa tipi, targhe e proprietari di auto, e circa i passaggi di proprietà di auto controllati presso l'ACI (quaderno con orologio, e documenti 147-148). Queste ultime indicazioni sono quantomai significative, perchè il "censimento" delle auto rappresentava proprio quell'attività preparatoria alla creazione di un "parco macchine diluito nella città", di cui tratta il documento n. 46. La difesa del Neri ha ribadito in dibattimento, con l'ausilio del consulente di parte, le osservazioni e critiche già formulate in istruttoria, circa i criteri seguiti dai periti d'ufficio nelle indagini peritali e circa le loro conclusioni. Ma va rilevato che già in sede istruttoria tali osservazioni e critiche erano state prese in considerazione, e ritenute infondate, dal giudice istruttore; questi aveva osservato, nell'ordinanza del 31/12/1977, che le differenze di grafia riscontrate dal consulente di parte sembravano trovare spiegazione nell'estrema varietà grafica, rilevabile anche nelle scritture di comparazione rilasciate

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

te dal Neri, e le stesse osservazioni aveva formulato nell'ordinanza di rinvio a giudizio, riscontrando variabilità grafica sia nelle scritture autentiche che in quelle contestate.

Questa Corte, esaminata attentamente la relazione peritale, le scritture in contestazione e quelle di comparazione, e sentito in dibattimento il perito d'ufficio Dr. Massetani, ritiene che non si possano nutrire dubbi circa la correttezza dei criteri seguiti dai periti e circa l'esattezza delle loro conclusioni. Innanzitutto, il fatto che i periti abbiano dapprima suddiviso le scritture contestate in gruppi, ciascuno contraddistinto da un'identica matrice grafica, e poi abbiano portato l'esame sulle scritture di comparazione, non costituisce violazione di un'opposta regola, precisa e vincolante, che non esiste; nè invalida le conclusioni cui tale metodo pervenga, una volta accertato che l'esame peritale sia stato completo, dettagliato e correttamente eseguito. Ed al riguardo il perito d'ufficio ha chiarito in dibattimento, su contestazioni della difesa del Neri, quanto già risultava dalla relazione peritale, ossia che nell'indagine peritale si procedette alla costruzione delle strutture delle lettere, dopo aver esaminato le scritture nei loro caratteri generali (coesioni, direzioni, successioni, ecc.); ha aggiunto che la pe-

ria fu basata sul metodo grafonomico e non su quello grafometrico.

Infatti, la perizia perviene ad un giudizio di identità di provenienza grafica (tra gli scritti contestati e quelli autentici), sulla base di accertate rispondenze di carattere generale nelle modalità di stesura, nella varipendenza, negli sviluppi verticali e orizzontali delle varie lettere, nell'interdipendenza gestuale, e sulla base di un accurato esame analitico.

D'altra parte, va ribadito che le differenze riscontrate dal consulente di parte in alcune lettere ed in alcuni numeri, ad esempio la "N", la "B", la "E" ed il "4", tra scritture autentiche e quelle contestate, si ritrovano puntualmente anche nell'ambito del primo e del secondo gruppo di scritture, perchè trattasi di lettere e numeri caratterizzati da notevole varietà grafica. Così la "N" presenta a volte, nelle scritture di comparazione, caratteristiche differenti da quelle evidenziate nella tabella di comparazione del consulente di parte, e molto vicine a quelle della "N" nelle scritture contestate (cfr. ad es. f. 27 C/g); così le "E" si rinvennero a volte, nelle scritture autentiche, a tre tratti di esecuzione come nelle scritture contestate, anzichè a due tratti (cfr. ff. 25, 26, 27 C/g); così le "B", ed i "4" si presentano,

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nelle stesse scritture summenzionate, con caratteristiche diverse anche sullo stesso rigo, ed a volte pressochè identiche a quelle che si rinvennero negli scritti in contestazione.

Deve quindi ritenersi, al di là di ogni dubbio, che siano stati vergati dal Neri gli scritti sul quaderno con orologio, sulla terza pagina del blocchetto con fiori, e sui documenti 147-148.

Dunque, sia il Bandoli che il Neri appartenevano all'associazione sovversiva denominata "Unità Combattenti Comuniste". Non è di poco rilievo, però, l'individuare in quale veste vi appartenessero, perchè è loro contestata la qualità di promotori, costitutori ed organizzatori dell'associazione, e l'art. 270 C.P. prevede per l'ipotesi contestata pene molto più severe che per l'ipotesi di mera partecipazione.

Orbene, quanto si è già detto in merito alla natura di "nucleo integrato di guerriglia" del gruppo fiorentino delle Unità Combattenti Comuniste, totalmente compartimentato ed autosufficiente, ed in grado di esprimere autonomamente il massimo di efficienza operativa nell'ambito territoriale, non lascia dubbi sul fatto che detto nucleo costituisse di per sé un'associazione sovversiva, e che agli organizzatori operanti all'interno di esso debba attribuirsi la veste



di organizzatori anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art.270 C.P..Certamente, tale qualità va riconosciuta al Neri ed al Bandoli, perchè fu il primo a procurare la sede, con un'apparenza di legalità che rispondeva al criterio della "semi-clandestinità" dettato dalle U.C.C., ed a compiere un lavoro di "censimento" delle auto, che doveva preludere all'importante compito operativo della creazione di un "parco macchine diluito nella città"; perchè fu il secondo a svolgere l'importante attività di individuazione e di studio dei possibili oggetti d'attacco (forze dell'ordine, imprese), in funzione dell'attuazione del piano sovversivo.

Passando ad esaminare gli altri capi d'imputazione, osserva in primo luogo la Corte che i reati sub C), D), E) attengono alla detenzione ed al porto illegali di una pistola Beretta cal.9, avente anche il numero di matricola abraso, e di una pistola Beretta cal.6,35 (provento del furto in danno di Schettini Vincenzo), nonchè della detenzione illegale di cartucce per pistola cal.7,65-6,35-357 Magnum, cartucce da caccia e due pugnali. Tale materiale fu rinvenuto nel "covo" di Via della Rosa, ed era inequivocamente destinato alle attività criminose dell'organizzazione sovversiva: onde la responsabilità penale dei due prevenuti deriva da

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

quanto si è sopra esposto, in ordine alla loro presenza ed al loro ruolo nell'organizzazione.

Quanto ai reati sub F),G),H), che anche essi attengono a materiale rinvenuto in detto "covo", ritiene la Corte che l'imputazione di furto sub F)debba derubricarsi in quella di ricettazione, in considerazione del notevole lasso di tempo intercorso fra l'epoca in cui furono commessi i furti delle targhe di auto, e la data del loro ritrovamento(oltre i anno), e non potendosi d'altronde dubitare che gli imputati se le fossero procurate nella piena consapevolezza della loro provenienza illecita.Il delitto di ricettazione sub G) ha ad oggetto i documenti che furono sottratti ad Alfieri Carlo Alberto, nel corso della rapina perpetrata in suo danno in Roma il 23/11/1976; la prova della responsabilità degli imputati deriva non solo dall'avvenuto ritrovamento nel "covo" di Via della Rosa,ma anche dal fatto che l'aggressione all'Alfieri fu rivendicata dalle Unità Combattenti Comuniste.Il delitto sub H) si riferisce alla contraffazione del sigillo della Questura di Roma-ufficio porto d'armi; gli imputati debbono rispondere della contraffazione, quanto meno sotto il profilo del concorso morale, poichè è provato(doc.47 retro)il progetto delle U.C.C. di impiantare in Firenze un

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

centro nazionale di falsificazione.

Venendo ad esaminare i vari delitti di rapina, ed i delitti connessi, si rileva che per il primo episodio in ordine cronologico, quello riguardante l'Associazione della Proprietà Edilizia (ma va ricordato che, alla data del 15/12/76, le U.C.C. avevano già messo a segno otto attentati in Roma, Pistoia, Milano, Rosarno-f.11 C/b), non sussistono sufficienti elementi di prova a carico dei due prevenuti. Depone in favore dell'accusa il fatto che l'attacco fu rivendicato dalle U.C.C., dapprima verbalmente con l'impiegata Ciucarelli, poi attraverso volantini lasciati sui tavoli degli uffici dell'Associazione e fatti pervenire alla locale sede RAI e ad un giornalista della "Nazione", nonché nell'opuscolo intitolato "Linea di combattimento"; inoltre il fatto si verificò in Firenze, ove è provato che, quantomeno dalla metà di gennaio 1977, operò il gruppo del quale facevano parte il Neri ed il Bandoli. Senonchè, non è dato conoscere in quali termini, con quali persone ed in quali sedi il gruppo fosse organizzato anteriormente a quella data (corrispondente all'affitto dell'appartamento di Via della Rosa da parte del Neri), e tale carenza determina incertezza in ordine alla partecipazione del Neri e del Bandoli, anche perchè nel "covo" di Via della Rosa non

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

fu ritrovato alcunchè del materiale sottratto all'Associazione; d'altra parte la ricognizione personale, cui è stata invitata la teste Ciucarelli, ha dato esito negativo.

S'impone, pertanto, l'assoluzione dei prevenuti dalle imputazioni sub I) e L) per insufficienza di prove.

Alla stessa formula dubitativa di assoluzione deve pervenirsi, per quanto concerne il delitto di rapina perpetrato l'8/2/1977 in danno dell'agenzia di Ponte Buggianese della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, e del cassiere Trovatelli Giorgio, ed il connesso delitto continuato di porto e detenzione di armi da sparo (capi M-N). Invero sussiste una singolare analogia, nelle modalità di preparazione e di esecuzione, fra detta rapina e quella commessa in danno dell'agenzia di Dicomano della Banca Toscana il 21/2/77 (in ordine alla quale, come si esaminerà, è provata la responsabilità di entrambi gli imputati). In entrambi i casi, uno dei rapinatori si presentò prima nella banca (in questo caso alle ore 11 dello stesso giorno, nell'altro caso in due giorni antecedenti), ottenne di aprire un libretto di piccolo risparmio intestato ad un falso nominativo (in questo caso Cirio Corrado, nell'altro caso Miuccio Ettore), e disse che sarebbe ritornato al più presto per versare sul libretto



l'importo di una liquidazione; alle ore 15 circa, durante l'orario di chiusura al pubblico della banca, suonò alla porta secondaria, mostrò ad un impiegato il libretto di risparmio ed una busta arancione o rossa, dicendo (in questo caso) o lasciando intendere (nell'altro caso) che aveva da versare altro denaro, riuscì a farsi aprire la porta e ad entrare nella banca insieme ad un complice che si era tenuto nascosto, ed insieme al complice, avvalendosi della minaccia delle armi, s'impossessò di denaro e di altro.

Si riscontra poi, per la rapina in Ponte Buggianese, un elemento indiziario parimenti singolare. Presso quell'agenzia bancaria il Neri aveva lavorato, come straordinario, in epoca antecedente a quella della rapina (V. deposizione Trovatelli a f. 39 H), e non è arbitrario supporre che, non potendo commettere di persona il "colpo", egli, avesse fornito indicazioni ai suoi complici in merito all'ubicazione dell'agenzia, alla disposizione dei locali, ed alla posizione della cassaforte e del telefono: infatti per questa rapina fu compiuta una sola "ispezione" preventiva, nello stesso giorno, mentre per quella in Dicomano furono compiuti due sopralluoghi, in giorni antecedenti, ed inoltre il Neri fu visto pranzare, alcuni giorni prima del fatto, in una trattoria di Dicomano.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I suesposti elementi indiziari sono integrati dalla descrizione che i testi oculari, ed in particolare l'Albidi Gianfranco (il quale l'ebbe di fronte la prima e la seconda volta - V. fogli 29,41 H) fornirono del primo dei rapinatori, quello che era venuto in banca già la mattina: "giovane dell'apparente età di 22-25 anni, alto 1,65-1,68, capelli castano chiari non lunghi leggermente ondulati, corporatura snella, portante occhiali da vista montatura tipo Raibans,.... vestiva giacca di colore grigio. Siffatta descrizione sembra attagliare al Bandoli, considerato anche che questi ha ammesso di aver posseduto occhiali, si presentava con i capelli ondulati all'atto dell'arresto, e sicuramente era proprietario di una giacca di colore grigio (ff. 243-244 A).

Tutti gli elementi indiziari sopra indicati non sono, però, sufficienti a fondare un'affermazione di responsabilità degli imputati. E' chiaro, infatti, che, una volta esclusa la partecipazione materiale del Neri al fatto (e tale esclusione deriva anche dall'esito negativo delle ricognizioni personali), il concorso morale del Neri stesso nel fatto resta legato alla prova sicura della partecipazione materiale del Bandoli, dato lo stretto collegamento esistente fra i due. Ma una prova sicura in tal senso non è stata

acquisita, perchè i testi Trovatelli, Lottini, Nuzzi non hanno riconosciuto il Bandoli, e perchè l'Albidi si è espresso, in sede di ricognizione, nei seguenti termini: "non ravviso somiglianze, anzi.....una rassomiglianza la riscontro con quello a sinistra (si dà atto che trattasi di Bandoli Renato), ma non vorrei dire di più perchè è passato del tempo dal fatto; quello che venne aveva, poi, i capelli un pò più lunghi, ma i capelli si tagliano, e aveva gli occhiali, dico quello che venne ad aprire il libretto e al quale io andai ad aprire la porta" (f.44 H). Non v'è chi non veda l'incertezza del teste, il quale pure potè osservare meglio degli altri il rapinatore, e tale incertezza, unita ai mancati riconoscimenti, si traduce per la Corte in un obbiettivo, insormontabile dubbio circa la responsabilità del Bandoli e, conseguentemente, del Neri.

I capi d'imputazione O), P), Q), R) riguardano il delitto di rapina commesso in Dicomano il 21/2/77, ed i connessi delitti di porto e detenzione di armi da sparo, furto (perchè i rapinatori si allontanarono a bordo di un'auto Fiat 131, sottratta alla "Hertz Italiana" in Firenze l'8/2/77) e ricettazione (perchè un rapinatore, all'atto dell'apertura del libretto di risparmio in un giorno antecedente alla rapina,

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

esibi un documento d'identità che era stato rubato

a Miuccio Ettore, in Torino, il 29/12/1975).

Si è già detto delle singolari analogie, nelle modalità di preparazione e di esecuzione, che si riscontrano

fra questa rapina e quella commessa pochi giorni

prima in Ponte Buggianese. Ma nel caso in esame l'accusa

è sorretta da consistenti e rassicuranti elementi

probatori, costituiti dalle deposizioni e dai riconoscimenti

operati dai testi oculari Sensi Daniele,

Magherini Federigo, Rinaldini Roberto e Bigazzi Giacomo.

In primo luogo, i predetti testi fornirono una descrizione

del primo dei due rapinatori, quello che aveva compiuto

le due "ispezioni" preventive in banca e che,

all'atto della rapina, si era impossessato materialmente

del denaro, del tutto attagliantesi ai caratteri

fisici del Neri: "alto 1,80 circa, corporatura

snella, età 22-25 anni, capelli neri ricci non lunghi,

baffi curati, barba riccia e non lunga, carnagione

pallida".

Vanno fatte, al riguardo, le seguenti considerazioni:

vero è che, all'atto dell'arresto, come risulta dalle

fotografie pubblicate sui giornali "La Nazione"

e "Paese Sera" (ff. 11 e 23 I), il Neri portava baffi

e non barba, e che, allorchè fu interrogato per la

prima volta dal magistrato inquirente, il 6/4/77,

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

non portava neppure i baffi (f. 5 C/g), come del resto nelle udienze dibattimentali dinanzi a questa Corte; ma è altresì vero, perchè è provato, che il giovane, in un'alternanza troppo frequente per non far pensare ad un voluto mimetismo, usava farsi crescere la barba, tagliarla e poco dopo farsela ricrescere, e che, l'ultima volta prima dell'arresto, egli aveva portato la barba fin verso il 20-21/3/1977 (V. dichiarazioni Lengenlager a f. 14 C/e); ed è altrettanto vero che, nel ridotto lasso di tempo di due giorni intercorso fra l'arresto del Neri ed il suo primo interrogatorio dinanzi al magistrato, il giovane si affrettò a tagliarsi i baffi ed a lisciarsi i capelli mediante lavaggio, come per sottrarsi alla possibilità di un riconoscimento.

Stà di fatto che l'incessante mimetismo dell'imputato non nè impedì il riconoscimento, dapprima in fotografia ed in televisione, e poi in sede di formale ricognizione. La mattina del 5 aprile, i giornali "La Nazione" e "Paese Sera" pubblicarono, nel corpo di un'articolo sulla scoperta del "covo" di Via della Rosa, le fotografie del Bandoli e del Neri tratti in arresto; il Sensi, il Bigazzi, il Rinaldini ed il Magherini, pur non trovandosi più nello stesso luogo di lavoro in quanto il primo era stato trasferito alla sede di

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Firenze ed il secondo alla sede di Compiobbi della Banca Toscana, riconobbero pressochè contemporaneamente uno dei rapinatori nel giovane la cui fotografia era posta, sui giornali, a destra per chi legge (e che era erroneamente indicato, nel sottotitolo, come il Bandoli), ed anzi il Rinaldini l'aveva riconosciuto già la sera precedente, in un servizio televisivo sulla scoperta del covo; il Rinaldini ed il Magherini si scambiarono, nell'agenzia di Dicomano, le loro impressioni collimanti, e poco dopo ricevettero telefonate del Sensi e del Bigazzi, i quali confidarono loro le stesse impressioni (fogli da 18 a 32 sub I). Va aggiunto che i testi, ad esclusione del Bigazzi, avevano visto in più occasioni il giovane riconosciuto, perchè la prima volta era venuto in banca il 14/2/1977 in compagnia di una ragazza, ed aveva aperto il libretto di risparmio al falso nome di Miuccio Ettore; la seconda volta era stato visto dai tre, il 16 o il 17 febbraio in una trattoria di Dicomano; la terza volta era venuto in Banca il 18 febbraio, versando sul libretto lire 80.000, ed era stato visto dal Rinaldini fuori della banca alle ore 13,30 dello stesso giorno (f. 31 sub I). Nè può sottacersi che i testi videro indosso al rapinatore un abito grigio con panciotto, definito dal Rinaldini "simile a quello

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

che l'arrestato indossava al momento dell'arresto e che si nota sulla fotografia"(f.26 sub I), e che il Rinaldini ed il Bigazzi videro anche indosso al giovane, all'atto della rapina, un impermeabile beige chiaro: ossia un soprabito dello stesso tipo e colore di quello che, come si vedrà in prosieguo, il Neri indossava durante l'attacco alla Tecnotessile. In sede di ricognizione formale, poi, i testi ricobbero il Neri, malgrado le acrobazie mimetiche da questi poste in essere. Vero è che i testi Sensi e Bigazzi dissero semplicemente: "assomiglia"; ma il Rinaldini disse: "assomiglia abbastanza, anzi fortemente, al rapinatore" e ribadì, su domanda della difesa: "la persona assomiglia fortemente il rapinatore"; ed il Magherini dichiarò significativamente: "sì, quello che assomiglia al rapinatore è quello a destra che si è tolto i baffi e barba".

Del secondo rapinatore, fu data dai testi ed in specie dal Bigazzi una descrizione che si attaglia al Bandoli: "età apparente di 25-30 anni, altezza m. 1,65-1,68, corporatura normale, capelli sul biondo lunghi oltre il collo, portava un paio di occhiali con lenti trasparenti" (il particolare degli occhiali ricorrerà anche nell'attacco alla Tecnotessile, durante il quale, come si esaminerà, il Bandoli li portava).

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I testi, certamente, furono in grado di osservare molto meglio il Neri che il Bandoli, perchè il primo non solo era stato visto da tre di loro in precedenti occasioni, ma fu anche quello che s'impossessò materialmente del denaro al loro cospetto, mentre il secondo diresse l'azione e fece loro stendere le mani sul piano di lavoro, tenendoli sotto la minaccia della pistola. Così può spiegarsi la negatività delle ricognizioni di persona effettuate dal Sensi, dal Margherini e dal Rinaldini, ma il Bigazzi, che aveva osservato meglio il secondo rapinatore e ne aveva fornito una descrizione più particolareggiata, ravvisò in sede di ricognizione una somiglianza con il Bandoli. D'altra parte, se pure volesse dubitarsi della partecipazione materiale del Bandoli all'azione criminosa, andrebbe egualmente affermata la sua responsabilità sotto il profilo del concorso morale. Se le rapine dovevano costituire, nel programma delle U.C.C., una forma di "esproprio" e di autofinanziamento dell'organizzazione; se l'organizzazione aveva la struttura di un "nucleo integrato di guerriglia", in grado di progettare e di portare ad esecuzione autonomamente gli "attacchi"; se nell'ambito di essa il Bandoli, come il Neri, aveva una posizione prominente, quanto meno sotto il profilo organizzativo; se tutto ciò è



LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vero, come è vero, allora non è pensabile che un'azione venisse progettata, preparata, ed eseguita dal nucleo fiorentino delle U.C.C., senza che il Bandoli desse il suo apporto almeno nella fase della preparazione e del rafforzamento del proposito delittuoso negli autori materiali dell'azione medesima. E' appena il caso di aggiungere che l'autoincolpazione in ordine alla rapina in Dicomano, fatta pervenire da tale Attimonelli Emanuele alla Procura della Repubblica di Firenze il 12/10/78, non presenta il carattere della serietà, per la sua assoluta genericità che l'accostuma ad espedienti analoghi, posti in essere non infrequentemente da malviventi per i più disparati motivi. In ipotesi, tenuto conto che i due rapinatori si allontanarono a bordo di auto rubata, alla cui guida verosimilmente li attendeva un terzo complice, la corresponsabilità di un terzo non escluderebbe la partecipazione del Bandoli e del Neri.

Devesi, quindi, affermare la responsabilità del Neri e del Bandoli in ordine ai delitti commessi di cui ai capi O), P), Q), R) della rubrica.

I capi d'imputazione sub S) e T) concernono il delitto di rapina, commesso in danno di Schettini Vincenzo e di Benefato Valentino in Firenze il 3/3/1977, ed il commesso delitto continuato di porto e detenzione

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di armi da sparo.

Al riguardo, la ricognizione di persona cui fu invitata la teste Parrini Carla dette, e non avrebbe potuto che dare, esito negativo, dal momento che i tre rapinatori avevano operato con il viso travisato, e nessuna descrizione di essi avevano potuto fornire la Parrini medesima, il Benefato e lo Schettini, quest'ultimo semicieco. Ma la prova della responsabilità degli imputati poggia sul rinvenimento, nell'appartamento di Via della Rosa, della pistola Beretta cal.6,35 matr.634109 e di un blocchetto di assegni della Cassa di Risparmio di Firenze contenente tre assegni firmati in bianco dallo Schettini (V. verbale di perquisizione a F.39 A), provenienti da quella rapina. Il concorso morale degli imputati è indubbio, alla stregua di quanto si è sopra esposto; nè è configurabile, in relazione al tempo trascorso tra la rapina ed il rinvenimento degli oggetti (1 mese), la diversa e meno grave ipotesi della ricettazione, perchè vi sarebbe stata ragione di ricettare l'arma, ma non il blocchetto di assegni.

Va affermata, quindi, la responsabilità degli imputati in ordine ai delitti connessi di cui ai capi S) e T) della rubrica.

I capi d'imputazione sub U), V), Z), AA), BB) riguardano

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

i connessi delitti di incendio, porto e detenzione di armi da guerra (bottiglie ed involucri esplosivi ed incendiari), rapina, sequestro di persona, porto e detenzione di armi da sparo, commessi nella sede della Tecnotessile di Prato il 29/3/1977, e rivendicati dalle Unità Combattenti Comuniste.

L'azione è certamente, per il numero e la gravità dei reati commessi, per le modalità, per il numero delle persone che vi parteciparono (cinque), e per l'entità dei danni arrecati, la più grave tra quelle per cui è processo.

Vi si riscontrano innanzitutto, quanto alle modalità di preparazione, analogie con le azioni in Ponte Bugianese e in Dicomano. Ancora una volta, fu compiuta un'ispezione preventiva per studiare la disposizione dei locali, circa dieci giorni prima dell'attacco, da parte di due dei rapinatori, i quali si presentarono nella sede della Tecnotessile e chiesero al Cerretini ed al Cocchi di poter consultare dei testi, loro occorrenti per redigere la tesi di laurea (ff. 35-40 N). Dei due giovani, così parlò il Cocchi: "preciso che l'individuo che ieri venne nel mio laboratorio a prelevarci, quel giorno in cui chiese le informazioni all'ingegnere aveva una folta barba, mentre ieri aveva soltanto dei baffetti, la sua statura era abbastan

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

za alta, circa m.1,80, parlava toscano senza inflessioni dialettali, ed indossava un soprabito chiaro con un berrettino all'inglese sportivo a dadi, mentre l'altro che teneva a bada i colleghi era di statura bassa, m.1,64-1,66, ritengo che non parlasse toscano, indossava una giacca bleu, era molto elegante e distinto, e portava occhiali e baffetti. Inequivocabilmente sarei in grado di riconoscerli entrambi, qualora mi venissero mostrati o quantomeno anche attraverso le fotografie".

Il che, in effetti, si verificò. Nel pomeriggio del 2 aprile, il Cocchi, transitando in Via Pietrapiana di Firenze, riconobbe i due giovani, fermi nei pressi di un'auto Fiat 500 targata RA -226448 (risultata, poi, di proprietà del Bandoli), e ne informò la Questura; sentito dal magistrato, il 3 aprile, il teste si dichiarò certo del riconoscimento del giovane di statura più bassa, ed aggiunse: "egli era in compagnia con un altro giovane avente i baffi cadenti "alla cinese" e più alto dell'altro, alto circa m.1,80. Faccio presente che nel gruppo di persone che entrarono nei locali della Tecnotessile era anche un giovane alto circa m.1,80, longilineo o mi parve tale, che aveva i baffi cadenti come li aveva quello che vidi ieri pomeriggio, ma non so dire se si tratti del



LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la stessa persona perchè ieri pomeriggio lo vidi di sfuggita. Preciso che quello che era venuto col giovane da me descritto, e cioè con quello alto circa m.1,65, a chiedere informazioni per la tesi, aveva barba e baffi, però, a parte la barba che non aveva al momento dell'irruzione nella Tecnotessile, poteva essere quello con i baffi cadenti" (f.77 N).

Due osservazioni s'impongono, al riguardo. La prima è che il giovane più alto visto dal teste in Via Pietrapiana era sicuramente il Neri, perchè questi ha ammesso di essersi trovato in quella strada nel pomeriggio del 2 aprile insieme al Bandoli. La seconda è che effettivamente il Neri, alla data della richiesta d'informazioni nella Tecnotessile, da collocarsi circa dieci giorni prima del 29 marzo e quindi attorno al 19 marzo, portava baffi e barba, come si evince dalla già citata deposizione della Lengenhager, mentre si era tagliata la barba alla data dell'irruzione ed era rimasto con i soli baffi nei giorni successivi.

Fu poi invitato alla ricognizione formale, il Cocchi, e riconobbe senza esitazioni entrambi gli imputati, dichiarando testualmente, per il Bandoli: "riconosco perfettamente nella persona che è la prima a sinistra per chi guarda (si dà atto che trattasi di Bandoli Renato) il giovane, che vidi ieri pomeriggio in Via Pietra

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

piana nelle circostanze riferite. Secondo me, questa stessa persona, e cioè il primo a sinistra per chi guarda (si tratta del Bandoli Renato) è uno degli uomini che nel pomeriggio del 29/3/77 entrò nei locali della Tecnotessile. Lo riconosco come tale, anche se ora lo vedo senza baffi e senza occhiali. Costui è uno dei due che prima dell'irruzione vennero a chiedere informazioni per la tesi"; per il Neri: "la persona al centro è sicuramente quella che venne a farci la rapina e l'incendio. Al 50% è anche quella che, insieme ad un altro, venne a farci l'intervista"-D. del difensore: "quando fu fatta l'intervista, uno dei due aveva barba e baffi, al momento dell'incendio e rapina solo i baffi" (ff. 80-81 N).

Dunque, non può dubitarsi della fondatezza del riconoscimento. Dunque, non solo il Neri ma anche il Bandoli usava mimetizzarsi, facendosi crescere e poi tagliandosi i baffi, portando e poi non portando occhiali (che l'imputato ha ammesso di aver posseduto). Ma, sempre a proposito di "mimetismo", è significativo quanto dichiarato dalla teste Faralli in sede di ricognizione del Neri (f. 86 N). All'inizio, il riconoscimento appariva incerto ("assomiglia un pò"), ma poi la teste aggiunse: "mi sembra che allora avesse i capelli un pò più chiari e portasse i baffi" e, su do-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI


manda, rispose: "ho visto la foto di lui sui giornali, ove aveva i baffi e capelli ricci, e quando vidi la foto dissi che era lui ad essere venuto alla Tecnotessile". Ed infatti, all'atto dell'arresto il Neri portava baffi e capelli più chiari e ricci, mentre, appena giunto in carcere, si affrettò a tagliarsi i baffi ed a scurire i capelli.

Peraltro, riguardo al Bandoli, anche i testi Cerretini e Corazzesi ravvisarono somiglianze con uno dei rapinatori ("una certa rassomiglianza", secondo il Cerretini), e l'imputato negò di essersi trovato nel pomeriggio del 2 aprile in Via Pietrapiana, contraddetto sul punto dallo stesso Neri. Riguardo a quest'ultimo, un consistente elemento d'accusa è quello costituito dall'essere egli stato visto nella stazione ferroviaria di Pistoia, alle ore 16 circa del 29 marzo (ossia circa un'ora e mezza-un'ora e tre quarti prima dell'attacco alla Tecnotessile di Prato), in prossimità del binario ove doveva transitare il treno per Prato-Firenze, dagli insegnanti Bisori Dante e Coppio Adele (ff. 60-61 N); il Bisori, che ben conosceva il Neri per averlo avuto suo allievo anni prima, s'intrattene in conversazione con il giovane, che notò indossare un abito elegante ed un impermeabile o soprabito leggero di colore chiaro (come quello visto indos-

sare dal Cocchi e dalla Faralli al rapinatore riconosciuto per il Neri - ff.40 e 74 N); la Coppio lo vide poi salire sul treno per Prato-Firenze, in una vettura di coda.

La Coppio chiarì, poi, dinanzi al giudice istruttore, quest'ultima dichiarazione, ma non ne modificò il senso, in quanto affermò testualmente: "non posso dire di averlo visto materialmente salire sul nostro stesso treno, però, nel salire guardando verso destra lo vidi "incolonnato" vicino ad una portiera del treno fermo, nell'atteggiamento di colui che attende il turno per entrare"(348 A).

L'imputato, conscio dell'importanza di detta circostanza sotto il profilo accusatorio, l'escluse in istruttoria(f.384 A); mentre in dibattimento, "melius re per pensa", ha dichiarato di non escluderla, in quanto egli potrebbe essersi recato quel giorno alla stazione di Pistoia per acquistare il giornale "Le Monde" presso l'unica edicola della città che lo tenesse in vendita, ed in quanto la stazione è ubicata in un punto per il quale egli doveva transitare per recarsi a studiare presso il suo amico Bresci Paolo. Ma non è il caso di spendere molte parole, per evidenziare l'inconsistenza di tale argomento difensivo; l'imputato riterrebbe di ricordare oggi, a distanza di oltre



LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

un anno e mezzo dal fatto, ciò che asserì di non ricordare a distanza di un mese e mezzo dal fatto; l'imputato non fece affatto menzione, al giudice istruttore, del giornale "Le Monde" e dell'edicola della stazione; l'imputato si trovava non dinanzi all'edicola della stazione, ma dentro la stazione, sulla banchina posta in prossimità del binario ove doveva giungere il treno per Prato-Firenze; l'imputato, per recarsi a casa del Bresci, avrebbe dovuto tutt'al più transitare "dinanzi" alla stazione, non entrarvi, sostare in prossimità di un binario, e riuscire. Devesi, quindi, affermare la responsabilità degli imputati in ordine ai delitti di cui ai capi U), V), Z), AA), BB) della rubrica. Si è già detto, in narrativa, che al laboratorio di analisi ed al magazzino della Tecnotessile fu appiccato il fuoco mediante benzina (capo U); che fu gettato a terra, dagli aggressori, un pacchetto di sigarette "Marlboro" contenente un ordigno fumogeno, e fu collocato un ordigno incendiario inesplosivo (capo V); che gli aggressori s'impossessarono, mediante la minaccia delle armi, di agende, quaderni, annuari, fogli dattiloscritti e manoscritti, e di lire 13.000, in danno della Tecnotessile, di lire 150.000 in danno del Cerretini, e di documenti in danno del Mauro (capo Z); che il Cer-

retini, il Mauro, il Cocchi, la Calvani, la Pieri, la Faralli, l'Ammannati ed il Corazzesi furono rinchiusi dagli aggressori in un bagno, e quindi privati della libertà personale, per il tempo durante il quale gli aggressori medesimi misero a soqquadro gli uffici, s'impossessarono di vario materiale, appiccarono l'incendio e collocarono l'ordigno incendiario (capo AA); che gli aggressori fecero uso di pistole, al fine di commettere detti reati (capo BB). I capi d'imputazione sub CC), DD), EE) concernono il delitto di rapina, commesso il 29/3/77 in danno dell'"A.P.I. Toscana", di Passaponti Alberto e di Landi Giuliano, ed i connessi delitti di porto e detenzione di armi da sparo, e di porto e detenzione di aggressivi chimici (gli ordigni fumogeni fatti esplodere nell'attacco). L'azione fu rivendicata dalle Unità Combattenti Comuniste, con volantini lasciati negli uffici dell'Associazione.

Qui va rilevato che l'azione fu compiuta alle ore 19 circa del 29/3/77, ossia a distanza di 1 ora circa dall'irruzione nella Tecnotessile di Prato rivendicata anch'essa dalle U.C.C., e che nello stesso giorno l'organizzazione sovversiva mise a segno altri tre attacchi, uno in Milano e due in Roma (ff. 11-12 C/b). Ciò sta ad indicare che tutte le azio

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ni furono coordinate tra loro, e che le azioni eseguite in Prato e Firenze furono collegate e coordinate tra loro dal gruppo fiorentino, di cui facevano parte in funzione di organizzatori gli imputati. A nulla rilevano, quindi, le ricognizioni personali negative, perchè il Bandoli ed il Neri, molto verosimilmente, non poterono partecipare materialmente all'attacco in Firenze, ma vi concorsero quantomeno sotto il profilo del concorso morale.

D'altra parte, nel "covo" di Via della Rosa si rinvenne gran parte del materiale e dei documenti sottratti 5 giorni prima nella sede dell'"A.P.I.", e perfino le banconote sovietiche e polacche che in quell'occasione erano state sottratte al Passaponti (ff. 40 A-40).

Va, quindi, affermata la responsabilità degli imputati, in ordine ai delitti di cui ai capi CC), DD), EE) della rubrica.

Il capo d'imputazione sub FF), infine, riguarda il delitto di ricettazione di un'agenda-rubrica, che era stata rubata il 6/4/1976 a De Socio Giulio, unitamente alla sua motovespa. Il mezzo fu rinvenuto in una pubblica via, incendiato, mentre l'agenda fu rinvenuta nel "covo" di Via della Rosa. Va rilevato che il De Socio era un appartenente al Fronte della Gio

ventù, che il suo nome rientra tra quelli annotati dal Neri nel quaderno con l'orologio, e che l'annotazione "guardare Coverciano" apposta nella parte inferiore della prima pagina della rubrica fu vergata dal Bandoli. E' fuor di dubbio, quindi, la responsabilità degli imputati.

Passando a determinare le pene, ritiene innanzitutto la Corte che tutti i delitti debbano essere unificati sotto il vincolo della continuazione, in quanto commessi evidentemente in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, che era il disegno di sovversione.

Non si ritiene di concedere ai due imputati le attenuanti generiche, per un duplice ordine di motivi. Innanzitutto, va considerato che lo spirito della norma di cui all'art. 62 bis C.P. è quello di stemperare il rigore della pena, tutte le volte in cui ci si trovi in presenza di un meccanismo sanzionatorio che di per sè porterebbe, nella mancanza di attenuanti specifiche, alla determinazione della pena stessa in una misura eccessiva, rispetto all'effettiva entità del fatto ed in relazione agli altri criteri di cui all'art. 133 C.P.; ma nel caso di specie tale esigenza non ri^orre, perchè l'unificazione di tutti i delitti con il vincolo della continuazione rende possibile l'applicazione della disposizione di cui al-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'art.81 C.P., e lascia al giudice un ampio spazio di discrezionalità in ordine alla determinazione della sanzione.

Va, poi, considerato che gli imputati non sono meritevoli delle attenuanti generiche. Invero la gioventù e l'incensuratezza non possono costituire dei criteri validi in assoluto per la concessione del beneficio, perchè va sempre tenuto conto dell'uso che di quella gioventù e di quell'incensuratezza ha fatto chi ne fruiva. Nel caso di specie, non solo gli imputati sono pervenuti ad una scelta di militanza politica, talmente radicale da divenire una scelta di vita, e talmente improntata ad un'irragionevole violenza da bruciare la loro esistenza in una lotta senza sbocchi; ma si sono anche avvalsi di quella facciata di rispettabilità, loro garantita da una società borghese che essi si propongono di abbattere, per consumare delitti e violenze. Tutto ciò in nome di una classe operaia e proletaria, che non ha mai conferito un mandato in tal senso alle Unità Combattenti Comuniste, nè ad alcun'altra delle cento e più organizzazioni terroristiche proliferate in Italia negli ultimi anni, e che è impegnata quotidianamente in una lotta faticosa, anche aspra, ma legale, per conseguire migliori livelli di vita. Nè v'è ragione

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di differenziare, sotto il profilo della pena, la posizione del Neri da quella del Bandoli, considerato anche che l'apparente correttezza di comportamento del primo è stata dettata dal fine preordinato di ottenere una "condanna mite", in conformità alle istruzioni dettate nella "lettera ai compagni".

Nell'irrogazione della pena per i delitti, occorre muovere da quella da infliggere per la violazione più grave, che in relazione alla pena edittale è il delitto di rapina sub S) (con tre aggravanti specifiche). Avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 133 C.P., stimasi determinare la pena-base in anni 6 e mesi 6 di reclusione, lire 1.250.000 di multa; tenuto conto del numero e della gravità degli altri reati (tre rapine, l'associazione sovversiva, l'incendio, il sequestro di persona, quattro ricettazioni, oltre ai vari reati di porto e detenzione di armi comuni e da guerra e di arma clandestina, contraffazione di pubblico sigillo, furto aggravato), stimasi raddoppiare detta pena, determinandola definitivamente in anni 13 di reclusione e lire 2.500.000 di multa.

Per la contravvenzione di cui al capo E) della rubrica, esclusa dall'amnistia in base all'espressa previsione di cui all'art. 2 lett. C) n. 3 del D.P.R. 4/8/1978 n. 413, stimasi infliggere la pena di mesi 1 di arresto



LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(pena-base giorni 20, aumentata a giorni 30 per la continuazione).

I prevenuti debbono essere, altresì, condannati in solido al pagamento delle spese processuali, e ciascuno anche a quelle della propria custodia preventiva.

L'entità della pena detentiva inflitta comporta che il Bandoli ed il Neri debbano essere condannati all'interdizione perpetua dai pubblici uffici (art. 29 C.P.), ed all'interdizione legale durante la pena (art. 32 C.P.). Inoltre, ai sensi dell'art. 230 C.I. n. 1 C.P., deve essere ordinato che gli imputati, a pena espiata, siano sottoposti a libertà vigilata per una durata non inferiore ad anni tre.

Ai sensi degli artt. 6 e segg. D.P.R. 4/8/1978 n. 413, va condonata nei confronti di entrambi gli imputati la pena di mesi 1 di arresto.

Deve essere, infine, ordinata la confisca di armi, munizioni, ordigni, radio, documenti in sequestro, a norma dell'art. 240 C.P., e mantenere il sequestro sui restanti oggetti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 625 C.P.P..

P.Q.M.

La Corte d'Assise di 1° grado di Firenze dichiara Bandoli Renato e Neri Stefano colpevoli

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del delitto di associazione sovversiva, in esso assorbito quello di associazione per delinquere; del delitto di ricettazione, così qualificato il fatto di cui alla lettera F) della rubrica; nonché di tutti gli altri reati loro ascritti, ad esclusione di quelli di cui alle lettere I), L), M), N), ritenuta la continuazione fra tutti i delitti;

visti gli artt. di cui ai capi d'imputazione, 81 C.P., 477, 483 e 488 C.P.P., condanna ciascuno alla pena di anni 13 (tredici) di reclusione, lire 2.500.000 (due milioni cinquecentomila) di multa, mesi 1 (uno) di arresto, oltre in solido al pagamento delle spese processuali, e ciascuno anche a quelle della propria custodia preventiva;

visti gli artt. 29 e 32 C.P., condanna il Bandoli ed il Neri all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e, durante la pena, all'interdizione legale;

visto l'art. 230 C.P., ordina che il Bandoli ed il Neri, a pena espiata, vengano sottoposti alla misura di sicurezza della libertà vigilata per una durata non inferiore ad anni 3 (tre);

visti gli artt. 6 e ss. D.P.R. 4/8/1978 n. 413, dichiara condonata nei confronti di entrambi gli imputati la pena di mesi 1 (uno) di arresto;

visto l'art. 240 C.P., ordina la confisca di armi,

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

munizioni, ordigni, radio, documenti in sequestro;
ordina mantenersi il sequestro su tutti i restanti
oggetti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
625 C.P.P.;

visto l'art.479 C.P.P., assolve il Bandoli ed il Ne-
ri dalle imputazioni di rapina aggravata, porto e de-
tenzione di armi, di cui ai capi I),L),M),N), per
insufficienza di prove.

Firenze, 22/11/1978

Francesco Coniglio
Francesco Coniglio est.



23/11/78: Appello Imputati e difensori di Heni Stefanus -
25/11/78: Appello P.M.

14/2/79 Att. alla C. Appello -

166

5730
7650/30



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Assise di Primo Grado di FIRENZE

Composta dei Signori:

- 1. Dott. Saverio PIRAGINO **Presidente**
- 2. Dott. Marcello DE ROBERTO **Giudice** *CA*
- 3. Sig.ra Anna CAMMEO **Giudice popolare**
- 4. Sig.ra Celestina ZANAZZI > >
- 5. Sig. Piero AGOSTINI > >
- 6. Sig. Vincenzo NARDI > >
- 7. Sig. Giancarlo PACCIANI > >
- 8. Sig. Amerigo BENVENUTI > >

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa (1) a procedimento formale

contro

- 1) CONCUTELLI PIER LUIGI = n. a Roma il 3/6/1944,
in atto DETENUTO a Roma = PRESENTE.
- 2) FERRO GIANFRANCO = n. a Taranto il 6/10/1950,
in atto DETENUTO a Roma = PRESENTE.
- 3) FUGLIESE GIUSEPPE = n. a Roma il 27/8/1925, res.
a Roma, Via Caio Mario 7;
= LIBERO CONTUMACE =
- 4) SGAVICCHIA MARCELLO = n. a Belmonte Sabina il
9/6/1933, res. a Roma, Via Giovanni Lanza 91;
= LIBERO CONTUMACE =

N. 1/78 Reg. Sent.
N. 10/77 Reg. Gen.

Urgente P.M. 2/5/80
C.P. 89634 TRIBUNALE

SCHEDE 5/5/80
C. APPELLO + *Comunicazioni*
Elettore

SENTENZA

in data 16/3/1978

depositata il 21
APRILE 1978

Il Cancelliere

Li 21/4/78

fatto avviso di che all'arti-
colo 151 Cod. p. p.

Il Cancelliere

(1) A procedimento formale
o per citazione diretta.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 5) COZI GIORGIO = n. a Roma il 10/4/1929, res. a
Roma, Via Cola di Rienzo 44, Scala B int. 9,
presso Virginia Arnaldi ved. Cozi.
= LIBERO CONTUMACE =
- 6) SPARAPANI SANDRO = n. a Roma il 21/10/1951, res.
a Roma, Piazzale Clodio 10.
= LIBERO CONTUMACE =
- 7) ROVELLA FRANCESCO = n. a Catania il 23/6/1953,
res. a Catania, Viale Alcide De Gasperi 151.
= LIBERO ASSENTE =
- 8) DI BELLA LEONE = n. a Catania il 9/2/1955, res.
a Catania, Via Cesare Beccaria 70.
= LIBERO ASSENTE =
- 9) PAPA CLAUDIA = n. a Tripoli (Libia) il 7/3/1949
res. a Roma, Via Braida 31.
= LATITANTE CONTUMACE =
- 10) DAMIS PASQUALE = n. a Lungro l'8/6/1956, res. a
Roma, Via Sagramoso 25.
= LIBERO CONTUMACE =
- 11) PICCIOLI MARIA BARBARA = n. a Peshawar (Pakistan)
il 22/8/1955, res. a Piegaro, Voc. Peccio Marti-
no.
= LIBERA CONTUMACE =
- 12) ROSSI MARIO = n. a Roma il 15/1/1956 e res. a
Roma, Viale Eritrea 91.
= LIBERO CONTUMACE =
- 13) SPARAPANI SAVERIO = n. a Roma il 21/1/1955 e

res. a Roma Piazzale Clodio 10.

= LIBERO CONTUMACE =

14) BIANCHI PAOLO = n. a Roma il 28/7/1954, res. a Velletri, Via dei Volsci n° 15; in atto Detenuto a Roma.

= DETENUTO ASSENTE =


15) FERORELLI GIOVANNI = n. a Bitetto (Bari) il 2/11/1951; in atto DETENUTO a Roma = ASSENTE.

16) COCHIS ROSSANO = n. a Carpenedolo (BS) il 2/5/1947; in atto DETENUTO ad Alghero = ASSENTE.

17) ADDIS MAURO = n. a Carbonia il 21/12/1954, in atto DETENUTO p.a.c. a Spoleto = ASSENTE.

I M P U T A T I

(. come da pagine interne)



Concutelli Pier Luigi,

e Ferro Gianfranco:

1) del delitto di omicidio previsto dagli artt. 110, 575, 577 n.3, 61 n.10 C.P. perchè in concorso tra loro, cagionavano la morte del Dr. Vittorio Occorsio, sostituto procuratore della Repubblica in Roma, il Graziani, il Massagrande, il Francia, il Pomar, il Pozzan e l'Orlando deliberando la commissione di tale omicidio, la cui esecuzione veniva affidata a Concutelli Pier Luigi che la realizzava, in Roma il 10.7.76, esplodendo contro il predetto magistrato raffiche di colpi con una pistola mitragliatrice Ingram M.10, operando per la preparazione e organizzazione del crimine con altre persone -fra cui Ferro Gianfranco- con le quali, fra l'altro, effettuava sopralluogo, anche con la moto Guzzi rossa V7 targata EA/51638 di proprietà del Ferro e da questi messa a disposizione per tale scopo, al fine di individuare il luogo e il momento più opportuni per l'esecuzione del delitto, procurava e predisponava l'autoveicolo Fiat 124 targata ROMA/974295 da utilizzare per la commissione del fatto e per la fuga, prendeva in affitto un appartamento in Via Clemente X n°5, che doveva servire da rifugio durante la preparazione e dopo l'esecuzione del delitto.

Con le aggravanti di avere agito con premeditazione e contro un pubblico ufficiale a causa dell'adempimento delle sue funzioni.

2) del delitto continuato di introduzione nel territorio dello Stato, porto e detenzione illegale di arma da guerra, previsto dagli artt. 110, 61 n.2, 81 cpv. C.P., 9, 10 e 12 Legge n°497/1974 perchè, in concorso tra loro ed altre persone allo stato non identificate, introducevano nel territorio dello Stato, detenevano e portavano in luogo pubblico, illegalmente, la pistola mitragliatrice Ingram M.10 cal.9 con relative munizioni.

In Roma il 10.7.1976 nonchè in epoca precedente e successiva a tale data, fino al 22.10.76 per il Ferro e al 15.2.77 per il Concutelli e gli altri.

Con l'aggravante di aver commesso il reato per eseguire quello di omicidio.

Concutelli Pierluigi e Ferro Gianfranco, inoltre:

- 5) del delitto di rapina aggravata previsto dagli artt. 110,648 pp. 2°cpv. n.1, 61 n.2 C.P., perchè, in concorso tra loro e con altre persone non identificate, mediante minaccia con arma alla persona di Bresciani Franco, in Roma, nella notte tra il 3 e il 4 luglio 1976, per procurarsi un ingiusto profitto, si impossessavano dell'autovettura Fiat 124 targata ROMA 974295 sottraendola al predetto Bresciani.

Con l'aggravante d'aver commesso il fatto al fine di eseguire il delitto di omicidio.

Concutelli Pierluigi inoltre:

- 4) del delitto continuato di ricettazione previsto dagli artt. 61 cpv. 648, 61 n.2 C.P. perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di trarne profitto, acquistava o comunque riceveva:

- X - una patente di guida n.708661 rilasciata a Milano a Topi Enrico, provento di furto in danno del medesimo commesso in Tivoli il 7.1.77;
- X - una patente di guida n.858084 rilasciata a Roma a Fabrizzi Franco, provento di furto in danno del medesimo commesso in Tivoli il 7.11.76;
- X - una patente di guida n. 96572 rilasciata a Frosinone a Foglietta Giulio, provento di furto commesso in danno del medesimo in Tivoli il 15.1.1977;
- X - una patente di guida n.2240552 rilasciata a Roma a Mauro Salvatore provento di furto in danno del medesimo commesso in Roma l'8.10.76;
- X - una patente di guida n.2000142 rilasciata a Roma a Lapini Giuseppe provento di furto in danno del medesimo commesso in Roma nella notte fra il 18 e il 19 maggio 1976;
- una patente di guida n.110014 rilasciata a Ascoli Piceno ad Evaristi Alberto provento di furto in danno del medesimo commesso in Tivoli l'11.1.1976;
- X - una patente di guida n.2154991 rilasciata a Roma a Derme Stefano, provento di furto in danno del medesimo commesso in Roma nel gennaio 1976;
- X - una patente di guida n. 1168639 rilasciata a Roma a Dalmat Maurizio, provento di furto in danno del medesimo commesso il

- Tivoli nella notte tra il 24 e il 25 luglio 1976;
- x - una patente di guida n. 2136175 rilasciata a Roma a Panichi Luigi provento di furto in danno del medesimo commesso in Tivoli il 9.1.77;
 - x - un passaporto n. 11475383/P rilasciato dalla Questura di Treviso a Balzaro Albino, provento di furto in danno del medesimo commesso in luogo imprecisato in epoca successiva e prossima al 5.8.1976;
 - un passaporto n. 9630166/P rilasciato dalla Questura di Venezia a Castelli Mario provento di furto in danno del medesimo commesso in Padova il 26.2.1976;
 - x - una carta di identità n. 22127042 intestata a Castelli Mario provento di furto commesso in danno del Comune di Resana fra il 26 e il 27 giugno 1975;
 - x - una carta di identità n. 15856224 intestata a Mura Maurizio provento di furto in danno del Comune di Monteprandone commesso fra il 5 e il 6 dicembre 1975;
 - una patente di guida n. 6456594 rilasciata a Roma a Mura Maurizio provento di furto avvenuto in luogo e in danno di persona allo stato non identificata e in epoca imprecisata;
 - x - due tesserini di riconoscimento, in bianco, del Ministero della difesa; un manuale per l'ufficiale del genio -fascicolo A esplosivi e demolizioni-; un libretto stampato dal titolo "Cenni sull'impiego degli esplosivi e sui lavori da mina", documenti tutti provento di furto commesso in epoca imprecisata in danno del Ministero della Difesa;
 - x - la somma di lire 10.900.000 provento del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione commesso in danno di Emanuela Trapani in Milano il 13.12.1976;
 - l'autovettura Renault 5E originariamente targata 9714-ST-06 provento di furto commesso in Carnes il 7.5.1976 (episodio commesso in concorso con Sparapani Saverio).
 - x Con l'aggravante d'aver commesso il reato al fine di eseguire quello di falso di cui al capo seguente.
- Accertato in Roma il 13.2.1977.

5) del delitto previsto dagli artt. 31 cpv 477, 482, 469 C.P. per aver, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, facendo uso di impronte contraffatte di pubblica autenticazione, contraffatto, apponendovi proprie fotografie e l'impronte di pubblica autenticazione, due passaporti rilasciati rispettivamente a Balzaro Albino e Castelli Mario, una carta di identità rilasciata allo stesso Castelli e altra carta di identità e una patente di guida intestate entrambe a Mura Maurizio.

Accertato in Roma il 13.2.1977.

Ferro Gianfranco inoltre:

6) del delitto continuato di porto e detenzione di arma da guerra previsto dagli artt. 81 cpv C.P., 10 e 12 legge n. 497 del 1974 perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in Roma fino al 22.10.1976, portava in luogo pubblico e deteneva illegalmente una pistola Colt cal.45 con relative munizioni.

Con l'aggravante, per il Concutelli, in ordine a tutti i reati, prevista dall'art. 61 n.6 C.P. per averli commessi in stato di latitanza.

=====

=====

=====

Pugliese Giuseppe:

Del delitto continuato di favoreggiamento personale previsto dagli artt. 81 cpv., 378 C.P. perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, dall'autunno 1975 al febbraio 1977, in varie località fra cui Bastia (Corsica) e per ultimo in Roma dopo, che Concutelli Pier Luigi aveva commesso vari delitti (fra cui quello di sequestro di persona a scopo di estorsione in danno di Mariano Luigi e quello previsto dall'art. 5 legge 20.6.52 n.645) onde era latitante a mandati di cattura emessi il 29.3.76 e l'11.9.75, rispettivamente dai G.I. dei Tribunali di Taranto e di Palermo e inoltre altri delitti, tra cui quello di omicidio del dr. Vittorio Occorsio avvenuto in Roma il 10.7.76, lo aiutava ad eludere le investigazioni dell'autorità ed a sottrarsi alle ricerche di questa, mantenendo con lui costanti contatti e ponendolo in rapporto con altre persone, così da assicurargli una rete di collegamenti che rendeva al Concutelli agevole il permanere nello stato di latitanza ed il sottrarsi alla identificazione da parte della Polizia Giudiziaria.

del delitto continuato previsto dagli artt. 81 cpv. C.P., 10,14 legge n.497/74 per aver illegalmente detenuto, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, una pistola Beretta cal. 7,65 e una pistola a tamburo. Accertato in Roma il 22.10.76.

della contravvenzione prevista dall'art. 698 C.P. per aver detenuto senza averne fatta denuncia all'autorità, munizioni per pistola cal. 7,65. Accertato in Roma il 22.10.1976.

Sgavicchia Marcello:

del delitto continuato di favoreggiamento personale previsto dagli artt. 81 cpv. 378 C.P. perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, dall'autunno 1975 a quello del '76, in varie località tra cui Bastia (Corsica) e per ultimo in Roma, dopo che Concutelli Pier Luigi aveva commesso vari delitti (fra cui quello di sequestro di persona a scopo di estorsione in danno di Mariano Luigi e quello previsto dall'art. 5 legge 20.6.52 n.645) onde era latitante a mandati di cattura emessi il 29.3.76 e l'11.9.75, rispettivamente dai G.I. dei Tribunali di Taranto e di Palermo e inoltre altri delitti, fra cui quello di omicidio del dr. Vittorio Occorsio avvenuto in Roma il 10.7.76, lo aiutava ad eludere le investigazioni dell'autorità ed a sottrarsi alle

ricerche di questa, mantenendo con lui costanti contatti e ponendolo in rapporto con altre persone, così da assicurargli una rete di collegamenti che rendeva al Concutelli agevole il permanere nello stato di latitanza ed il sottrarsi alla identificazione da parte della Polizia Giudiziaria.

11) del delitto continuato previsto dagli artt. 81 cpv. C.P., 10, 14 e legge n. 497/74 in relazione all'art. 2, Comma 3°, legge n. 110/75 per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto una pistola lancirazzà e una penna lanciarazzi con relativi razzi illuminanti. Accertato in Roma il 24.11.1976.

12) del delitto previsto dall'art. 10 legge n. 497/74, in relazione all'art. 1, comma 1°, legge n. 110/75, per avere illegalmente detenuto l'involucro esterno di una bomba a mano tipo ananas. Accertato in Roma il 24.11.76.

Cozi Giorgio:

13) del delitto continuato di favoreggiamento personale previsto dagli artt. 81 cpv., 378 C.P. perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, dall'autunno 1975 a quello del '76 in varie località, fra cui Bastia (Corsica) e per ultimo in Roma, aiutava Concutelli Pier Luigi e Ferro Gianfranco ad eludere le investigazioni dell'autorità ed a sottrarsi alle ricerche di questa mantenendo con costoro contatti e ponendoli in rapporto con altre persone così da assicurare ai predetti una rete di collegamenti e adoperandosi inoltre per l'occultamento e lo spostamento da luogo a luogo di una pistola mitragliatrice Ingram, arma da guerra, e ciò dopo che il Concutelli e il Ferro avevano commesso con detta arma avri delitti, fra cui quello di omicidio del dr. Vittorio Occorsio avvenuto, in Roma il 10.7.76 e dopo che inoltre il Concutelli aveva commesso altri reati (fra cui quello di sequestro di persona a scopo di estorsione in danno di Mariano Luigi e quello previsto dall'art. 5 legge 20.6.52 n. 645) onde era latitante a mandati di cattura emessi il 29.3.76 e l'11.9.75, rispettivamente dai G.I. di Taranto e di Palermo.

Sparapani Sandro:

14) del delitto continuato di favoreggiamento personale previsto dagli artt. 81 cpv. 378 C.P. perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in Roma nell'estate-autunno 1976

aiutava Concutelli Pier Luigi e Ferro Gianfranco ad eludere le investigazioni dell'autorità ed a sottrarsi alle ricerche di questa, mantenendo contatti costanti con entrambi tramite anche la frequentazione di un appartamento locato dal Ferro e utilizzato anche dal Concutelli, adoperandosi inoltre per l'occultamento e lo spostamento da luogo a luogo di una pistola mitragliatrice Ingram, arma da guerra, e ciò dopo che il Concutelli ed il Ferro avevano commesso, con tale arma, vari delitti, fra cui quello di omicidio del dr. Vittorio Occorsio avvenuto in Roma il 10.7.76 e dopo che, inoltre, il Concutelli aveva commesso altri reati (fra cui quello di sequestro di persona a scopo di estorsione in danno di Mariano Luigi e quello previsto dall'art. 5 legge 20.6.52 n.645) onde era latitante a mandati di cattura emessi il 29.3.76 e l'11.9.75 rispettivamente dai G.I. dei Tribunali di Taranto e di Palermo.

Rovella Francesco, Di Bella Leone, Papa Claudia

- 15) del delitto continuato di favoreggiamento personale previsto dagli artt. 110, 81 cpv. 378 C.P. perchè, in vario concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, dalla fine del 1975 - inizi del 1976 all'autunno di quest'ultimo anno, in varie località fra cui Bastia e altri luoghi della Francia e per ultimo in Roma, aiutavano Concutelli Pier Luigi e Ferro Gianfranco ad eludere le investigazioni dell'autorità ed a sottrarsi alle ricerche di questa, mantenendo con costoro frequenti contatti, trattando il Marino, per conto e nell'interesse di costoro, in Roma, nella prima decade dell'agosto 1976 l'acquisto di una vettura Land Rover targata ROMA M 58224, vettura che la Papa acquistava e si intestava sempre nell'interesse dei predetti Concutelli e Ferro che utilizzavano il veicolo per i loro spostamenti, veicolo alla cui assicurazione provvedevano il Rovella e il Di Bella che trasportavano anche con tale auto il Concutelli e il Ferro, adoperandosi inoltre per l'occultamento e lo spostamento da luogo a luogo di una pistola mitragliatrice Ingram, arma da guerra, e ciò dopo che i menzionati Concutelli e Ferro avevano commesso, con detta arma, vari delitti fra cui quello di omicidio del dr. Vittorio Occorsio avvenuto in Roma il 10.7.76 e dopo che, inoltre, il Concutelli aveva commesso altri reati (tra cui quello di sequestro di persona a scopo di estorsione in danno di Mariano

THH

Luigi e quello previsto dall'art. 5 legge 20.6.53 n.645) onde era latitante a mandati di cattura emessi il 29.3.76 e l'11.9.75 rispettivamente dai G.I. dei Tribunali di Taranto e Palermo.

Sparapani Sandro, Di Bella Leone, Rovella Francesco:

- 16) del delitto continuato di detenzione e porto di arma da guerra previsto dagli artt. 110, 81 cpv. C.P., 10 e 12 legge n.497 del 1974 perchè, tutti in concorso con Ferro Granfranco, ed il Rovella e il Di Bella anche fra loro, in Roma, nell'agosto del 1976 o comunque nell'estate di tale anno, ma successivamente al 10.7.76, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, collaborando nel prelevamento e successivo deposito presso la stazione Termini di Roma, di una pistola mitragliatrice Ingram, con la quale era stato commesso l'omicidio del dr. Vittorio Occorsio, illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico tale arma da guerra.

Danis Pascuale:

- 17) del delitto di favoreggiamento personale previsto dall'art.378 C.P. perchè in Roma nell'estate del 1976, dopo che Concutelli Pier Luigi aveva commesso vari delitti (fra cui quello di sequestro di persona a scopo di estorsione in danno di Mariano Luigi e quello previsto dall'art.5 legge 20.6.52 n.645) onde era latitante a mandati di cattura emessi il 29.3.76 e l'11.9.75, rispettivamente dai G.I. dei Tribunali di Taranto e di Palermo e inoltre altri delitti, fra cui quello di omicidio del dr. Vittorio Occorsio avvenuto in Roma il 10.7.76, lo aiutava ad eludere le investigazioni dell'autorità ed a sottrarsi alle ricerche di questa, mantenendo contatti col predetto e inoltre, nei primi giorni dell'agosto, acquistando a proprio nome una moto Guzzi California targata ROMA 360508 che in realtà poneva a completa disposizione del Concutelli affinché questi l'adoperasse per i propri spostamenti.

Piccioli Maria Barbara:

- 18) del delitto di favoreggiamento personale previsto dall'art. 378 C.P. perchè, dopo che Concutelli Pier Luigi aveva commesso vari delitti (fra cui quello di sequestro di persona a scopo di estorsione in danno di Mariano Luigi e quello di cui all'art. 5 legge 20.6.52 n.645) onde era latitante a mandati di cattura emessi il 29.3.76 e l'11.9.75 rispettivamente dai G.I. dei Tri-

quello di omicidio del dr. Vittorio Occorsio avvenuto in Roma il 10/7/76, lo aiutava ad eludere le investigazioni dell'autorità ed a sottrarsi alle ricerche di questa, frequentandolo, dandogli alloggio nella propria abitazione di Ostia e consegnandogli ivi l'uso del telefono per allacciare e mantenere contatti con altre persone. In Ostia e Roma dal giugno 1976 fino ad epoca immediatamente precedente l'arresto del Concutelli avvenuto il 13/2/77.

Rossi Mario e Sparapani Saverio:

- 19) del delitto di favoreggiamento personale previsto dagli artt. 110, 373 C.P. perché, dopo che Concutelli Pier Luigi aveva commesso vari delitti (fra cui quello di sequestro di persona a scopo di estorzione in danno di Mariano Luigi e quello previsto dall'art. 5 legge 20/6/52 n.645) onde era latitante a mandati di cattura emessi il 29.3.76 e il 11.9.75, rispettivamente dai G.I. dei Tribunali di Taranto e di Palermo e inoltre altri delitti, fra cui quello di omicidio del dr. Vittorio Occorsio avvenuto in Roma il 10/7/76, in concorso tra loro lo aiutavano ad eludere le investigazioni ed a sottrarsi alle ricerche dell'autorità prendendo in locazione ed arredando un appartamento sito in via dei Foraggi n.83, in Roma, e ciò nel gennaio-febbraio '77, che ponevano in concorso con Bianchi Paolo a disposizione del Concutelli che li trovava rifugio ed accultava varie armi e materiale esplosivo ed anche la pistola mitragliatrice Ingram con la quale era stato commesso l'omicidio e inoltre mantenendo con costui frequenti contatti e procurandogli collegamenti con altri, e lo Sparapani anche mettendo a disposizione del Concutelli, per i suoi spostamenti, una vettura Renault 5 TL con targa non propria 458-A-KR-75. In Roma fino al 13 febbraio 1977.

Sparapani Saverio inoltre:

- 20) del delitto di ricettazione previsto dall'art.648 C.P. perché in concorso con Concutelli Pier Luigi, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, acquistava comunque riceveva un'autovettura Renault 5 TL originariamente targata 9714-ST-06 provento di furto commesso in Cannes il 7.5.76. Accertato in Roma il 13.2.1977.

Bianchi Paolo, Ferorelli Giovanni, Cochis Rossano, Addis Mauro,

- 21) del delitto di favoreggiamento personale previsto dagli artt.110, 373 C.P. perché, dopo che Concutelli Pier Luigi aveva commesso

vari delitti fra cui quello di sequestro di persona, in danno di Mariano Luigi e quello previsto dall'art.5 legge 20.6.1952 n.645 onde era latitante e mandati di cattura emessi il 29.3.76 e l'11.9.75 rispettivamente dai G.I. del Tribunale di Taranto e di Palermo e, inoltre, altri delitti, fra cui quello di omicidio del Dr. Vittorio Occorsio avvenuto in Roma il 10.7.76, in concorso tra loro lo aiutavano ad eludere le investigazioni e a sottrarsi alle ricerche dell'autorità mantenendo contatti con lui, assicurandogli una rete di collegamenti, procurandogli somme di denaro ed anche, il Bianchi, in concorso con Sparapani Savario e Rossi Mario, ponendogli a disposizione un appartamento in via dei Foraggi 83, di Roma, ove il Concutelli si rifugiava e custodiva armi ed esplosivi ed anche la pistola mitragliatrice Ingram con la quale era stato commesso il delitto di omicidio. In Roma fino al 13.2.1977.

Ferorelli Giovanni e Bianchi Paolo:

- 22) del delitto di ricettazione previsto dagli artt.110, 648 C.P. perché, in concorso tra loro, ricevevano al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, una somma di denaro ammontante almeno a lire 10.900.000, provento del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione commesso in Milano in danno di Emanuela Trapani il 13.12.1976. Accertato in Roma il 13.2.1977 e commessa in epoca immediatamente precedente a tale data.

=====

CON LA RECIDIVA PER IL CONCUTELLI, LO SGAVICCHIA, IL BIANCHI,
IL COCHIS E IL FERORELLI; PER IL /PRIMO E IL TERZO SPECIFICA.

=====

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Alle ore 8,30 del mattino del 10 LUGLIO 1976, il dott. VITTORIO OCCORSIO, Sostituto Procuratore della Repubblica di Roma, veniva ucciso a raffiche di mitra, presso l'innocio tra via Mogadiscio e via del Giuba, nel quartiere "Africano" di detta città. Era uscito, poco prima, dalla sua abitazione, posta in via Mogadiscio, 7, alle guide della sua auto Fiat 125 targata Roma H0/1527, per recarsi al Tribunale, ove avrebbe dovuto svolgere, quel mattino, le funzioni di P.M. di udienza presso la 7ª sezione penale. - Uscito dal garage sottostante alla sua abitazione, aveva imboccata la via Mogadiscio, diretto verso via del Giuba. A breve distanza, lo seguiva la coinquilina POMPILI GIUSEPPINA, alla guida di una Fiat 126 rossa. In prossimità dell'innocio con la via del Giuba, ~~veniva ucciso il coautore del reato~~ una raffica di colpi di arma da fuoco, esplosa da un uomo, che si trovava presso il centro del crocevia, colpiva il parabrezza dell'auto del Magistrato, e raggiungeva il dott. OCCORSIO in più parti del corpo, ferendolo, tra l'altro, nelle parti alte del torace, e sopra l'arcata sopraccigliare destra. In un disperato tentativo di difesa, OCCORSIO si girava e sinistre, per aprire lo sportello ed uscire dall'auto, che, ormai abbandonata e se stessa, proseguiva per qualche metro lungo la strada in discesa, fermandosi, infine, appena oltre le strisce pedonali poste all'innocio della via Mogadiscio con la via del Giuba. Ma, contemporaneamente, lo sparatore, spostatosi verso il fianco sinistro dell'auto, faceva partire, contro il Magistrato, una seconda raffica, estremamente precisa, diva.

2)

si proiettili raggiungevano l'omero destro del dott. OCCORSIO; uno degli ultimi lo raggiungeva al capo dietro l'orecchio destro, e, penetrando in profondità nelle masse encefaliche, ragionava, istantaneamente, la morte della vittima, che si accasciava sul fianco sinistro. Dalle perizie medico-legali (VOL. V°, alleg. A/), successivamente eseguite dai fog. SILVIO MERLI e GIANNI CARLO UMANI RONCHI, risulta, viceversa, che le morte era stata causata da una grave lesione fratturativa cranica e contusiva encefalica, con sfacellamento del lobo cerebellare destro e interessamento concussivo della regione bulbare, e che, quindi, nonostante la molteplicità e gravità delle lesioni riscontrate a carico dell'auto superiore destra, il decesso era stato certamente provocato da detta lesione cerebrale. Rileviamo, inoltre, i fatti, che le lesioni mortali, e tutte le altre lesioni, prevalentemente localizzate a carico del cranio e del manico della spalla destra, erano riconducibili alle azioni di proiettili di arma da fuoco esplosi in rapida successione, sia da sorprendere il dott. OCCORSIO alle guide dell'auto, e da raggiungerlo in tempi immediatamente successivi, in quelle regioni corporee, che risultavano esposte dal suo istintivo atteggiamento di difesa, e dal suo successivo abbattersi sul fianco sinistro.

Sul luogo dell'omicidio, venivano reperiti 30 bossoli; inoltre venivano sequestrati frammenti di proiettili trovati all'interno dell'auto, fuori di essa, sul cadavere della vittima.

Una prima perizia balistica, eseguita, con particolare scrupolo e completezza, dal dott. ANTONIO UGOLINI e dal dott. GIOVANNI LADEVITO, consentiva di accertare che l'arma omicida era una pistola.

3/

la mitragliatrice « INGRAM » M. A. C. M. 10 in calibro 9 millimetri
paralellum ~~(Luger)~~ (Luger), modello nuova, e probabilmente munita
di silenziatore; quest'ultimo particolare veniva desunto dai feriti
sul fondamento delle deposizioni di testi, i quali, da un lato, rife-
rivano di aver visto in mano all'omicida un'arma con la canna lun-
ga, e, dall'altro, non accennavano né ad un particolare fragore, né
a vapori prodotta dagli spari, mentre l'INGRAM non raggiunge i 30
cm. di lunghezza, e, se usata senza silenziatore, produce fragore e
vapori vistosi. Quanto al munizionamento usato, i feriti rilevavano nat-
turali di cartucce cal. 9 millimetri parallellum di fabbricazione SMITH e
WESSON AMMUNITIONS ^{CO.} ~~CO.~~, dotate di due tipi di proiettili, soli-
di ed espansivi, la cui alternanza denotava un "modus operandi"
proprio di veri "killers", trovando spiegazione nel fatto che, mentre il
proiettile solido e penetrante si fa strada anche nelle carrozzerie di
autovetture, quello espansivo, trovando la via già tracciata dal fuoco,
raggiunge il bersaglio umano, ed aerea traumi invalidanti e di
immediato effetto schoccante, tali da uccidere o ferire gravemente. Il
proiettile, che era penetrato nel cranio del dott. OCCORSIO, devastan-
do la massa encefalica, era stato, peraltro, un proiettile solido, così
come quelli, che, dopo avere sfondato il vetro anteriore dell'auto, ne
avevano trapassato il lunotto posteriore; espansivi erano stati, invece,
quelli, che avevano raggiunto il braccio, il petto, la fronte del Me-
gistrato. Infine i feriti rilevavano, appunto, che, con ogni verosimi-
glianza, erano state esplose almeno due raffiche di colpi; la prima,
mentre l'auto, rispetto allo sparatore, era in movimento di avvicinamento.

4)

namento trasversale; la seconda, da altra posizione, mentre l'auto era ferma (fascicolo 3 - alleg. 6 - vol. V°).

Sul sedile anteriore dell'auto del dott. OCCORSIO, venivano rinvenuti nove esemplari, in fotocopia, di un volantino, con il quale il "MOVIMENTO POLITICO ORDINE NUOVO" rivendicava e « motivava » l'omicidio, nei seguenti termini letterali:

« La giustizia borghese si ferma all'agostolo, la giustizia rivoluzionaria va oltre. Un tribunale speciale del M.P.O.N. ha giudicato Vittorio Occorsio e lo ha ritenuto colpevole di avere, per opportunismo caministico, servito la dittatura democratica, perseguendo i militanti di Ordine Nuovo e le idee di cui questi sono portatori.

Vittorio Occorsio ha, infatti, istruito due processi contro il M.P.O.N.; al termine del primo, grazie alle complicità dei giudici marxisti Battaglini e Coiro e del Carone D.C. Taviani, il movimento politico è stato sciolto e decine di anni di carcere sono stati ingiusti ai suoi dirigenti.

Nel corso della seconda istruttoria, numerosi militanti del M.P.O.N. sono stati inquisiti e incarcerati e condotti in catene dinanzi ai tribunali del sistema borghese. Molti di essi sono ancora illegalmente detentati nelle democratiche galere, molti altri sono da anni costretti ad una dura latitanza.

L'atteggiamento inquisitorio tenuto dal capo del sistema Occorsio non è meritevole di alcuna attenuante; l'incanimento da lui usato nel colpire gli ordinovisti lo ha degradato al livello di un boia.

Anche i boia muoiono!

La sentenza emessa dal tribunale del M.P.O.N. è di morte, e sarà

5)

seguita da uno speciale nucleo operativo.

Avanti per l'ordine nuovo!».

Con tale volontino, l'omicidio veniva, dunque, apertamente rivendicato dal M.P.O.N., e spiegato con l'attività di P.M., che il dott. OCCORSIO aveva esplicato in procedimenti instaurati nei confronti di aderenti a tale movimento, imputati del delitto di ricostituzione del partito fascista. Su conseguenza del primo di tali processi, conclusosi con sentenza del Tribunale di Roma in data 21/11/73, il M.P.O.N. era stato sciolto, con decreto del Ministro dell'Interno in data 23/11/73. All'omicidio del dott. OCCORSIO avevano assistito vari testimoni, dalle cui deposizioni emergeva che lo sparatore, dopo avere espulso le due raffiche contro l'auto del magistrato, si era accostato ad essa dal lato sinistro, e vi aveva gettato dentro dei fogli (e cioè, per l'affidato, i volantini di ORDINE NUOVO). Indi, gridando alcune parole («Via, andiamo, scigliamoci»), si era rapidamente allontanato, era salito su di una autovettura 124 beige targata Roma 374285, guidata da un complice, e si era dileguato nella direzione di via Asinara, ove la "124" si era innesa, svoltando a destra in direzione della piazza Annibaliano. L'auto veniva poi rinvenuta, il giorno stesso dell'omicidio, in via Volturno, a non grande distanza dal luogo della sparatoria, con le portiere chiuse. Nulla di utile veniva rinvenuto all'interno di essa, e le ricerche di impronte non fornivano a risultati utilizzabili ai fini delle indagini.

Indicazioni importanti venivano, invece, fornite dai testi. Le descrizioni che essi davano dell'aspetto fisico dell'omicida, sulle quali dovrà

6)

Tornarsi in sede di motivazione, erano in parte difformi; tuttavia presentavano elementi comuni e concordanti, dai quali emergeva la figura di un uomo dalla corporatura robusta, alto circa m. 1,75 - 1,80, con capelli castani o fulvi, accentuata statura, calvizie occipitale, ed una barba incominciante interamente il volto. ~~Da questa alla indicazione dei~~

~~testi~~ L'età veniva indicata intorno ai 30 - 35 anni; il peso, intorno ai 80 kg. Egli vestiva pantaloni e maglietta bleu tipo jeans.

Su base alle indicazioni dei testi, di costui venivano redatti identikit ed un disegno personalmente compilato da una teste oculare, ZERBONI JOLANDA, disegnatrice pubblicista ed insegnante di disegno. Proprio tale ritratto veniva poi indicato da vari testi come particolarmente somigliante al volto dello sparatore.

Va subito sottolineato che il teste BARBIERI LUIGI, uscito di casa, quel mattino, verso le 8,15, aveva notato due individui, uno dei quali dalle caratteristiche somatiche corrispondenti e quelle dell'omicida, fermi presso un'auto in sosta, sul marciapiede di via del Grube in corrispondenza dell'incrocio con via Mogadiscio, ed intenti a guardare verso quest'ultima strada. Lo stesso BARBIERI aveva notato i medesimi individui anche il giorno precedente (9 Luglio), alle stesse ore, nello stesso posto, e nello stesso atteggiamento.

Di tali persone anche il teste MANCINI LUIGI aveva rilevato la presenza proprio il 9 Luglio, alle stesse ore e nello stesso punto indicati dal BARBIERI, notando altresì che i due, in tale occasione, erano presso una moto di grossa cilindrata; inoltre si aveva ivi notati anche il precedente 7 Luglio, verso le ore 13, e poi, di nuovo, verso

71

21 14 - 14,30.

La già citata ZERBONI IOLANDA, subito prima dell'omicidio, nell'attraversare via del Giuba sulle strisce pedonali ~~in~~ esistenti all'altezza dell'incrocio con via Mogadiscio, aveva notato due individui dentro un'auto di colore chiaro, parcheggiate proprio accanto a tali strisce. In particolare, le sue attenzioni si era concentrate sull'individuo seduto sulla destra del guidatore, colui, cioè, del quale avrebbe, poi, così efficacemente disegnato le sembianze. Proseguendo lungo via del Giuba, in direzione di via Tuffoli, la ZERBONI, poco dopo, aveva udito dei colpi d'arma da fuoco, e, voltatasi, aveva visto detto individuo, mentre, in piedi in mezzo alle strade, sparava contro l'auto del dott. OCCORSIO.

MERLI ALDO, mentre, avendo con sé il nipote BENNI PAOLO, percorreva via del Giuba da via Asmare verso via Tuffoli alla guida della propria autovettura "Renault", all'altezza delle vie Mogadiscio, è stato costretto a fermarsi da un individuo, che, attraversandogli le strade, gli aveva puntato contro un mitra. Fatti alcuni passi verso via Mogadiscio, costui aveva esplosa alcune raffiche contro un'auto, quella del dott. OCCORSIO - soprappiungenti da quella parte, vi aveva gettato dentro dei fogli, che aveva prelevati da una borsa, e quindi, dopo avere ingiunto al MERLI di andarsene, si era allontanato. Il BENNI, voltandosi, lo aveva visto salire su un'auto, che si trovava sulle destra di via del Giuba, rispetto alla loro direzione di marcia, e quindi partire in direzione di via Asmare.


BENEDINI ARMANDO e MAGNONI ANDREA, abitanti al primo

8)

piano dello stabile n° 9 di via del Giuba, richiamati dal rumore degli spari, si erano affacciati alle finestre, ed avevano visto la 124 beige targata Rome 974285 allontanarsi velocemente dal luogo della sparatoria, con due persone a bordo. L'individuo seduto a destra del conducente stava rifionendo un mitra dentro una busta. Il BENE-
DINI aggiungeva di aver notato detto individuo altre volte, nel luogo già indicato dal BARBIERI e dal MANCINI, ed in atteggiamento di osservazione: precisamente, in un giorno festivo, che poteva essere il 17 o il 20 Giugno, e poi, di nuovo, circa sette giorni prima dell'omicidio, cioè ai primi di Luglio. Su tali occasioni, detto individuo era in compagnia di un altro, ed entrambi si trovavano presso una moto GUZZI 200 cc, tipo V7, cilindrata 750; particolare, quest'ultimo, che doveva essere di notevole rilievo nel successivo sviluppo delle indagini.

MASELLA GIOVANNI, passando per via del Giuba subito dopo l'omicidio, a bordo di un camion, ed insieme a suo zio BELLOTTI LUIGI, si era fermato, portandosi verso l'auto del magistrato ucciso. Aveva spento il quadro della macchina, girando la chiave; indi, aperta la portiera posteriore sinistra, aveva preso la giacca della vittima, che si trovava, insieme alla borsa, sul sedile posteriore, ed aveva con essa colpito la testa del morto.

Immediata indagini portavano all'accertamento che la Fiat 124, targata Rome 974285, usata dall'omicida e dal suo complice per allontanarsi dal luogo del fatto, era stata sottratta, nella notte fra il 3 ed il 4 Luglio, sotto le minacce di una pistola, a cura BRESCIANI FRANCO, mentre questi la stava parcheggiando sotto la sua abitazione.



9/

ne, in via Giulio Romano

Tra gli atti urgenti compiuti dal Procuratore della Repubblica di Roma, va ricordata la segnalazione a tutte le Questure della Repubblica ed ai comandi dei Carabinieri delle caratteristiche fisiche dell'omicida, accompagnata dalle trasmissioni degli identikit redatti. Digatti, tra le numerose segnalazioni pervenute, una del Questore di Palermo, dott. MIGLIORINI, in data 10/7/76, indicava come CONCIATELLI PIER LUIGI come somigliante all'autore dell'omicidio. Con ordinanza in data 28/7/76, la Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 60 c.p.p., rimetteva il procedimento alla Autorità Giudiziarie di Firenze.

L'istruttoria aveva inizio al rito sommario, nel Settembre 1976 si delineava una pista, che si sarebbe dimostrata di grande utilità, ai fini del successivo sviluppo delle indagini. Ufficiali di P.G. intere, prendevano, in quel periodo, un servizio di osservazione nei confronti di certo PUGLIESE GIUSEPPE, soprannominato « Peppino l'imboscario », identificato nell'ambito delle indagini, che si svolgevano nel procedimento penale per favoreggiamento personale del fuori-omicida TUTTI MARIO, a quel tempo in fase istruttoria presso il G.I. di Firenze. Se P.G. acquisiva agli atti le copie dei relativi rapporti (Vol. 1/A, f. 1-45), dai quali risultava che il PUGLIESE era in contatto con diverse persone, una delle quali disponeva di un'auto "Guzzi" tipo "California", targata Roma/360508. Questa auto risultava intestata a certo DAMIS PASQUALE. Il 22 OTTOBRE 1976, in esecuzione di mandato di cattura del

10)

G. di Firenze, che istruiva, appunto, il procedimento per il favoreggiamento del TUTI, veniva arrestato, in Roma, il PUBLIÈSE, e venivano eseguite perquisizioni, tra l'altro, nei confronti di detto DANIS. Costui, interrogato dai Magistrati della Procura della Repubblica di Firenze, che indagavano sull'omicidio del dott. OCCORSIO (g. 38, Vol. 1/A), escludeva di essere proprietario di detta moto "Guzzi California", e di sapere qualcosa di essa. Poiché, però, come già è stato esposto, dalle dichiarazioni del teste BENEDEMI emergeva che l'uccisore del dott. OCCORSIO ne stato visto, nei giorni precedenti il delitto, in via del Giubo con una moto "Guzzi", il P.M. eseguiva immediate indagini presso l'Ispezzione della Motorizzazione civile, l'agenzia per pratiche automobilistiche « Mauroni », e la ditta BIASCHELLI (o soc. MOTO DELTA) di Roma, concessionaria della GUZZI, e venditrice delle moto suddette. Veniva, così, accertato che tale moto - la GUZZI CALIFORNIA Roma 360508 - era effettivamente intestata al DANIS, che risultava averla acquistata il 2/8/76. Emergeva, altresì, che quelle moto era state consegnate all'officina della ditta, per le revisioni periodiche, da unto FERRO GIAMFRANCO. Dalle indagini subito eseguite nei confronti di costui, risultava che il FERRO, in un certo spazio di tempo, ne stato proprietario di più motocicli, e precisamente:

- 1) di una moto GUZZI V7, 850 c.c., rosa, targata TA/51638;
- 2) di una moto GUZZI LE MANS verde, che egli aveva acquistata il 30/7/76, dando in permuta la moto precedente, più lire 1.800.000 in contanti. Tale moto, il 4/8/76, nei mesi di

11)

collegio, si era incendiata, ed ne andate distrutta, e cause di un ritorno di fiamma;

3°) di una moto GUZZI 850 P3 Verde, targata Roma 360 668, acquistata il 3/8/76 in sostituzione della LE PAWS, di cui al n° 2, e pagata L. 2.500.000 in contanti (si vedano deposizioni dei testi BIASCHETTI MARIO - §. 1, vol. XX - , ROMITI ALBERTO, e §. 11, MONTANARI GIUSEPPE, e §. 20).


Orsù, la moto GUZZI V7 850 c.c. di colore rosso, ~~chiave di ferro~~ ~~chiave di ferro~~ qui sopra indicate col n° 1, che il FERRO, dunque, possedeva prima del 30/7/76, ed all'epoca dell'omicidio (si veda anche, a tal proposito, la deposizione di NATOLI SEBASTIANO, e §. 25 del fascicolo predetto), corrispondeva perfettamente per tipo e colore, e quelle, che, secondo il teste BENEDETTI, era in possesso dell'uccisore del dott. occorso nei giorni immediatamente precedenti l'omicidio del magistrato. A proposito delle riprodotte, in un primo tempo indicate dal BENEDETTI in 750 c.c., lo stesso teste (§. 106) precisava che i modelli 750 ed 850 erano identici, e si distinguevano tra loro soltanto per delle guanciole metallizzate, normalmente applicate sul modello 750, e da lui notate sulle moto in possesso dell'assassino, nei giorni precedenti l'omicidio. Ma il teste ~~ROMITI~~ ^{ROMITI} ~~ALBERTO~~, della ditta BIASCHETTI - MOTO DELTA, precisava che la moto GUZZI rossa, a quel tempo in possesso del FERRO, per essere del tipo 850 c.c., presentava appunto, sulle fiancate esterne del serbatoio e nella parte anteriore, una parte ornata, che serve da guarnizione.

12)

Pertanto, lo stesso giorno 22/10/76, veniva disposta ed eseguita una perquisizione personale e domiciliare nei confronti del FERRO. Questi, oltre che di valigie e documenti rivelanti la sua appartenenza ad un movimento eversivo, veniva trovato in possesso di una pistola Colt 45 (g. 53, VOL. 1/A), e pertanto arrestato. Nei suoi confronti venivano emessi ordine di cattura per detenzione e porto illegale di detta pistola, arma da guerra, e contestuale comunicazione giudiziaria per l'omicidio del dott. OCCORSIO ed i reati a questo connessi, cui poi seguiva contestazione con ordine di cattura.

La perquisizione nel domicilio del FERRO, sito in Roma, Via Galvani 33/B, permise di acquisire altri elementi utili (g. 232 e segg.; VOL. 1/A). In particolare, veniva accertato che il FERRO, nel giugno 1976 (mese precedente quello dell'omicidio), aveva preso in locazione, in Roma, un appartamento sito in VIA CLEMENTE X^o, n^o 5, int. 12. Sui vani veniva eseguita una perquisizione, nel corso della quale venivano trovate tracce di un precipitoso abbandono da parte degli occupanti, e, tra l'altro, una collezione di vari quotidiani recanti notizie dell'omicidio e delle successive indagini. Inoltre numerosi inquilini dello stabile (VOL. 1/A, g. 145 e segg.; fascicolo deposizioni testimoniali, g. 136 e segg.) riconoscevano nelle foto del FERRO e di CONCUTELLI PIER LUIGI, loro mostrate, gli occupanti od abituali frequentatori dell'appartamento.

Inoltre ~~in~~ nell'abitazione del FERRO, venivano trovati documenti relativi ad una autovettura LAND ROVER targata Roma/M58824. Da cui risultava che detta auto era stata assicurata da cub



13)

ROVELLA FRANCESCO, e, nell' Agosto del 1976, era stato usata, in Francia, da TAL DI BELLA LEONE.

A contestazione di tali risultanze, il FERRO, dopo aver reso, in date 22/10 e 23/10/76 dichiarazioni vaghe e reticenti sui fatti di causa, nei successivi interrogatori del 30/10, dell' 11/11, e del 22/11/76, fornisce rivelazioni di notevole rilievo.

Ammise, dunque, che nel novembre del 1975, tramite PUGLIESE GIUSEPPE, aveva conosciuto CONCUTELLI PIERLUIGI, "responsabile militare" del movimento ORDINE NUOVO, operante nella clandestinità e seguito del noto decreto di scioglimento del Ministro dell' Interno in data 23/11/73. Con il CONCUTELLI aveva mantenuto, in seguito, ripetuti contatti in Italia ed all'estero; da lui aveva ricevuto l'incarico di contattare, in Roma, varie persone, allo scopo di riorganizzare e rivitalizzare il M.P.O.N., che si era sfaldato e disgregato dopo detto scioglimento.

Su indicazione del CONCUTELLI, o di propria iniziativa, esso FERRO aveva, a tale scopo, avvicinato SGAVICCHIA MARCELLO, COZZI GIORGIO, DANIS PASQUALE, SPARAPANI SANDRO, ROVELLA FRANCESCO, e DI BELLA LEONE; nessuno di costoro, tuttavia, si era mostrato propenso a svolgere il tipo di attività politica proposto dal FERRO. Dati, dunque, gli scoraggianti risultati di questa opera di proselitismo, il CONCUTELLI aveva deciso di intervenire personalmente. E proprio per procurargli un alloggio a Roma, il FERRO aveva preso in occasione dell'abbandono di via CLEMENTE X°, di cui il CONCUTELLI aveva, in effetti, preso pos.

14)

verso il 1°/7/76 (nove giorni prima dell'omicidio).
Tuttavia tale opera di propaganda e proselitismo politico non era l'unico né il principale scopo del rientro del CONCUTELLI in Italia dalla Spagna, ove, in precedenza, soggiornava. In realtà, egli gli aveva fatto capire che era venuto in Italia per organizzare un fatto delittuoso. ~~ma~~ Qualche giorno dopo l'omicidio del dott. CORSO, il CONCUTELLI gli aveva, infine, pienamente confidato di essere stato lui l'organizzatore e l'esecutore, anche se, a sfonare, sarebbe stato un sud-americano fatto venire appositamente in Italia, il quale avrebbe portato con sé le pistole - mitragliatrice INGRAM effetti-venemente usate per l'omicidio.
Dopo l'uccisione del dott. CORSO, il CONCUTELLI era rimasto in Roma, nell'affollamento di via CLEMENTE X, mantenendo contatti con le persone già in precedenza avvicinate dal FERRO, e con altre ancora. Alcuni di costoro si erano prestati in vario modo ad aiutarlo. DANIS PASQUALE aveva consentito ad intestarsi la GUZZI CALIFORNIA, dal CONCUTELLI personalmente usata; PA-PA CLAUDIA aveva, a sua volta, consentito ad intestarsi la nota auto LAND ROVER, pure utilizzata da costui per i suoi spostamenti. Entrambi detti veicoli erano stati addirittura acquistati con denaro fornito dal CONCUTELLI. ROVELLA FRANCESCO e DI BELLA LEONE, oltre ad animare la LAND ROVER, ed a trasportare, a bordo di essa, il CONCUTELLI fino a Livorno, in occasione di un viaggio, che, nell'Agosto 1976, egli aveva fatto in ~~Francia~~, si erano anche adoperati per occultare la pistola mitra.
Francia

15)

gliatrice INGRAM dopo l'omicidio, così come, in tempi diversi, avevano fatto SPARAPANI SANDRO e COZI GIORGIO, sempre mediante depositi e spostamenti presso il deposito bagagli delle Stazioni Termini, come si vedrà in seguito.

Le affermazioni del FERRO venivano controllate, e risultavano esatte, a proposito dell'acquisto e dell'assicurazione della LAND ROVER, e dell'acquisto della moto GUZZI CALIFORNIA. Una perizia grafica, eseguita dalla sig.^{la} FRANCA BRUNELLI - MASSETANI (fascicolo I^o - Accog. E - VOL. V^o) confermava l'autenticità - negata dal DANIS - della firma DANIS PASQUALE, apposta in colce al contratto di acquisto di detta moto in data 2/8/76.

Sulle fondamento di tali risultanze, il P.M. elevava imputazioni nei confronti di CONCUTELLI PIERLUIGI, FERRO GIANFRANCO, PUGLIESE GIUSEPPE, SGAVICCHIA MARCELLO, COZI GIORGIO, SPARAPANI SANDRO, ROVELLA FRANCESCO, DI BELLA LEONE, PAPA CLAUDIA, e DANIS PASQUALE, a carico di tutti per il delitto di ricostituzione del partito fascista; del CONCUTELLI e del FERRO, inoltre, per omicidio volontario del dott. OCCORSO, e reati ad esso commessi; a carico degli altri, per il delitto di favoreggiamento personale, ed altri reati commessi; a carico dello stesso DI BELLA LEONE, nonché di tutti PERTUSO LEONARDO e RAMOGNINO VALERIO, per il delitto di falsa testimonianza. I nei confronti di tutti - ad eccezione del PERTUSO e del RAMOGNINO - venivano emessi ordini di cattura, alla cui esecuzione si sottraevano PAPA CLAUDIA e CONCUTELLI PIER

161

LUIGI, quest'ultimo già latitante ad ordini di cattura del G.l. di Taranto in data 23/3/1976, e del G.l. di Palermo in data 11/3/75, nel corso di procedimenti penali, nei quali il CONCUPELLI figurava imputato di sequestro di persona a scopo di estorsione in danno di MARIANO LUIGI, e del delitto di cui all'art. 5 legge 20/6/53 n° 645.

Dal 13/12/76, l'istruttoria proseguiva col rito formale. A mezzo di perizia, affidata alle dott. GIULIA CONTE MICHELI, veniva accertato che le fotocopie del volantino di ORDINE NUOVO, lasciate dall'omicida nell'auto del dott. OCCORSIO, erano state ottenute mediante la macchina fotocopiatrice installata nella stazione ferroviaria TIBURTINA di Roma (fascicolo III - alleg. C - vol. V°); trovava così sostanziale conferma quanto era stato dichiarato, a tal proposito, dal FERRO nell'interrogatorio del 26/10/76, allorché detto imputato aveva rivelato di avere affisso, all'incirca, dallo stesso CONCUPELLI, che detto volantino era stato fotocopiato in vari esemplari presso una macchina esistente in una stazione ferroviaria. Venivano, anche, eseguite una ulteriore perizia grafica - affidata alle stesse dott. GIULIA CONTE MICHELI - al fine di controllare ulteriormente l'autenticità delle firme del DAMIS all'osta sul contratto di acquisto della moto GUZZI CALIFORNIA, e perizie dattiloscopiche per verificare l'attribuzione allo SPARAPANI SANDRO di una delle impronte rilevate dalla Polizia nell'affollamento di via Clemente X° (la Polizia Scientifica, difatti, aveva rilevato che, tra le impronte utili per confronto presenti in detto affollamento, alcune erano state lasciate dal CONCUPELLI, ed una,

17)

alimento, dello SPARAPANI SANDRO).

Vel corso dell'istruttoria, sembravano emergere indizi di responsabilità: tra anche a carico del marito della PAPA, MARINO MARCO, al quale veniva contestato il delitto di favoreggiamento personale del CONCIPELLI. Nella notte tra il 12 ed il 13 FEBBRAIO 1977, la Polizia comprendeva ed arrestava il CONCIPELLI, in Roma, in un appartamento posto nel semi-interno delle storie di via dei Foraggi n° 83.

La perquisizione eseguita in tale appartamento (VOL. I/E, p. 8 e segg.) portava al rinvenimento di vari chilogrammi di materiale esplosivo, miccia a lenta e rapida combustione, bombe a mano tipo SRCC, armi e munizioni da guerra e comuni, ~~armi~~ e di una pistola mitra: giacchetta INGRAM M. 10 cal. 9, e cioè di un'arma - rara e sofisticata - dell'identico tipo di quella, che, secondo la prima e già ricordata perizia balistica, era stata usata dall'uccisore del dott. OCCORSIO. L'arma così rinvenuta era dotata di silenziatore, e di due caricatori. Il suo numero di matricola risultava cancellato mediante scalfellamento; era invece intatto quello del silenziatore.

Tra l'abbondante materiale rinvenuto apparivano particolarmente rilevanti le seguenti cose:

- 1°) un pezzo di foggi recante l'interdizione originale del M.P. ORDINE NUOVO col relativo simbolo dell'asua biferme, già contenuto in foglio sigillato;
- 2°) una fotocopia del VOLANTINO rivendicante ad O.N. l'omicidio del dott. OCCORSIO, identica a quella lasciata dall'uccisore ac.

18)

contato al cadavere.

3°) l'originale di un comunicato, con il quale il M. P. D. N. ripeteva l'attribuzione dell'attentato al team "Napoli - Braccio".

4°) fotografie dell'interrogatorio reso il 21/1/77 dal DI BELLA LEONE, e del mandato di cattura emesso dal G.I. il 12/1/77 contro il medesimo CONCUTELLI e gli altri imputati del presente processo;

5°) due lettere indirizzate a ZEMA FRANCO, detenuto nel carcere di Anzola, nella stessa cella del PUGLIESE GIUSEPPE, una delle quali contenente estratti degli interrogatori resi dal FERRO.

6°) numerose carte di identità, patenti, e passaporti, di cui alcuni recanti la foto del CONCUTELLI, ma generalità diverse dalle sue;

7°) 117 BANCONOTE DA 100.000 lire ciascuna, 108 delle quali segnate come facenti parte del riscatto del sequestro e scolo di estorsione di EMANUELA TRAPANI, di cui è imputato, in altro procedimento penale, VALLANZASCA RENATO, oltre ad altri componenti la sua banda.

Le indagini successive consentivano di accertare che l'alloggiamento di via dei Foraggi era stato preso in affitto, il 10/1/77, da certo ROSSI MARIO, amico dell'imputato SPARAPANI SAVERIO.

Insieme al ROSSI, si era interessato alle locazioni ed all'arredamento dell'alloggiamento anche SPARAPANI SAVERIO, fratello di SANDRO.

Inoltre un album trovato in possesso del CONCUTELLI consentiva di identificare certa PICCOLI MARIA BARBARA, la quale risiede.

18/

ve era dato ospitalità al CONCIPELLI in un appartamento di Ostia, consentendogli anche l'uso del telefono, dato che l'alloggio esistente in via dei Foraggi al 13 febbraio non era ancora stato allestito.

Così il ROSSI, lo SPARAPANI SAVERIO e la PICCOLI venivano arrestati quali imputati di ricostituzione del partito fascista e favoreggiamento personale del CONCIPELLI.

Lo stesso CONCIPELLI, il ROSSI, e lo SPARAPANI SAVERIO venivano giudicati col rito direttissimo dal Tribunale di Roma, per la detenzione di armi ed esplosivi rinvenuti e sequestrati nell'alloggio di via dei Foraggi.

Venivano svolte nuove indagini, in seguito al rinvenimento, in possesso del CONCIPELLI, delle 103 banconote provenienti dal sequestro di EMANUELA TRAPANI, e facenti parte delle somme legate dai familiari di lei per il suo riscatto. Dette indagini sono evidentemente rivolte a chiarire i collegamenti tra il CONCIPELLI ed il VALLANZA-SIA, ed altre persone pure responsabili del sequestro della TRAPANI.

Nel corso di dette indagini, in data 11/2/1977, una pattuglia della Polizia fermava in Roma tre persone, che viaggiavano a bordo di un'automobile PORSCHE, e le invitava, per accertamenti, al vicino commissariato. Due di costoro vi si recavano, e venivano identificati per BIANCHI PAOLO e FERRELLI GIOVANNI. Ma il terzo individuo, successivamente identificato per COCHIS ROSSANO, rimasto isolato con una delle guardie, riusciva a disarmarla, ed a darsi alla fuga (VOL.

1/E, p. 143 e segg.).


Il 15/2/1977, i carabinieri arrestavano, in un appartamento della

20)

via Lancia in Roma, il VALLANZASCA RENATO. In suo possesso, veniva rinvenuta la pistola delle guardie disarmate dal COGNIS (f. 181, Vol. 1/E). Lo stesso giorno, sull'Autostrada del Sole nei pressi di Viterbo, veniva arrestato anche il COGNIS, insieme a certi ADDIS MAURO, MERLO ENRICO, ROSSI ANTONIO, ROSSI FIORISTELLA e COMETTI MARIA SANTA (Vol. 1/E, f. 512 e segg.).

Poiché risultava che il COGNIS, l'ADDIS, il BIANCHI, ed il FERORELLI si conoscevano e si frequentavano in ROMA ed altrove, e che il FERORELLI ed il BIANCHI professavano ideologie, ed erano in contatto con organizzazioni estremistiche di destra, si delineava, attraverso queste quattro persone - il BIANCHI ed il FERORELLI più spicciamente caratterizzati sul piano politico; e l'ADDIS ed il COGNIS operanti, invece, nell'ambito delle delinquenze comuni - il collegamento tra il CONCUTELLI ed il VALLANZASCA. Nei confronti di tutti e quattro veniva elevata imputazione per il delitto di favoreggiamento personale del CONCUTELLI, con specifico riferimento alla somma proveniente dal sequestro TRAPANI trovata nell'appartamento di via dei Foraggi, contro i soli BIANCHI e FERORELLI anche per i delitti di ricettazione e di ricostituzione del partito fascista. I relativi mandati di cattura potevano essere eseguiti nei confronti dei già detenuti FERORELLI, ADDIS, e COGNIS, mentre il BIANCHI, che aveva, giustamente, ottenuto il beneficio della libertà provvisoria dal P.G. di Roma, restava latitante.

In questa fase dell'istruttoria, ~~veniva emessa~~ veniva emessa comunicazione giudiziaria, per il delitto di favoreggiamento personale ~~per il delitto~~.



21)

del CONCIATELLI, nei confronti di due avvocati di Roma, ARCHANGE-
LI GIORGIO e VITALE PAOLO

Univano eseguite perizie sul volantino sequestrato in via dei Foraggi,
rivendicante l'omicidio del dott. OCCORSIO, e sulla pistola mitragliatri-
ce INGRAM, ivi rinvenuta.

La perizia tecnica su detto volantino, affidata alla dott. GIULIA
CONTE MICHELI (fascicolo 4 - alleg. C - Volume V°), permetteva di
accertare che esso presentava caratteristiche di identità specifiche, di alto
valore qualitativa e di totale incidenza quantitativa con gli altri
volantini rinvenuti sul luogo del delitto. In particolare, detto volanti-
no era fotocopia dello stesso originale, effettuata con le stesse macchi-
ne fotocopiatrici, dei volantini predetti.

La perizia balistica sull'INGRAM rinvenuto in possesso del CONCU-
TELLI, affidata agli stessi tecnici (dott. RADEVITO GIOVANNI e dott.
UGOLINI ANTONIO), che già avevano eseguito la prima perizia, riuscendo
come già è stato esposto - ad identificare il tipo e le caratteristiche
dell'arma omicida, perveniva alle seguenti conclusioni (fascicolo 4 -
alleg. G - Vol. V°):

1°) l'arma, dalle quali furono esplosi i colpi, che impattarono sul:
l'auto e sul corpo del povero giudice OCCORSIO, aveva sicuramente lo
stesso espulsore assemblato nell'arma sequestrata in via dei Foraggi;

2°) il numero di matricola dell'INGRAM in possesso del CONCIATELLI,
evidenziato elettrochimicamente, era: 2/2 000381; quello del silen-
ziatore era: 2/2 000527;

3°) alle cartucce trovate nei caricatori sequestrati in via dei Foraggi.

22/

alcune erano di marca, tipo e calibro identico a quelli delle cartucce usate per l'omicidio, i cui bossoli erano stati rinvenuti sul luogo del delitto. Inoltre, alcune di quelle cartucce presentavano sul fondello del bossolo un caratteristico difetto di fusione, identico a quello riscontrato sui bossoli reperiti sul luogo dell'omicidio.

A seguito delle identificazioni, così ottenute, dei numeri di matricole dell'INGRAM e del silenziatore, venivano richieste, tramite INTERPOL, informazioni alla Polizia degli Stati Uniti, avendo ivi sede la ditta « MILITARY ARMAMENT CORPORATION », produttrice delle armi in questione. Veniva, così, accertato che sia la pistola mitragliatrice, che il silenziatore in possesso del CONCUTELLI, erano stati forniti alla Polizia di Madrid in data 13/2/75, con permesso di esportazione n° 86078 (Vol. 1/F, p. 71, e Vol. 1/E, p. 741). Poiché inoltre in Spagna risultavano ormai rifugiati vari esponenti di primo piano dell'estrema destra italiana, facenti parte di movimenti illegali, perseguiti penalmente, le indagini si orientavano in tale direzione, allo scopo di identificare altri complici, ed eventuali mandanti, dell'omicidio. Nell'ambito di tali indagini, il Ministro degli Interni spagnolo consegnava al Ministro degli Interni italiano una relazione (Vol. 1/F, alleg. A), dalla quale emergeva che, in un appartamento di via de Pelayo, in Madrid, le polizie spagnole aveva sequestrato utensili atti alla fabbricazione e manipolazione di armi, oltre ad una grande quantità di documenti, italiani e stranieri, di provenienza furtiva, parte in via di fabbricazione, e parte già falsificati, con l'aggiunta di fotografie di TEDESCHI MARIO,

231


FRANCA SALVATORE, MASSAGRANDE ELIO, RICCI MARIO, MASCETTI MARIA, POMAR ELIODORO e BENVENUTO PIETRO. Sempre in tale appartamento, erano state sequestrate fotografie di GRAZIANI CLEMENTE e di CONCUTELLI PIER LUIGI; tra queste ultime, ve ne erano alcune identiche ad una foto afficcata su un manifesto falso rinvenuto nell'appartamento di via dei Foreggi, all'atto dell'arresto del CONCUTELLI. Da tutto ciò il P.M. ed il G.I. desunsero la sussistenza di stretti contatti tra il CONCUTELLI, e gli esponenti di ORDINE NUOVO rifugiatisi in Spagna; onde, sulla base di tali elementi, e di altri emergenti dalle testimonianze di una persona entrata in contatto, in Venezuela, con l'attivista, ORLANDO GAETANO, venne promossa azione penale, per il delitto di omicidio del dott. OCCORSIO, anche contro GRAZIANI CLEMENTE, MASSAGRANDE ELIO, FRANCA SALVATORE, POMAR ELIODORO, POZZAN MARIO, e GAETANO ORLANDO, contro i quali venne emesso mandato di cattura per detto delitto; nondi, contro FRANCA SALVATORE, MASSAGRANDE ELIO e POMAR ELIODORO, TEDESCHI MARIO, RICCI MARIO, MASCETTI MARIA, e BENVENUTO PIETRO, anche per il delitto di ricettazione dei documenti rinvenuti in Madrid.

Tuttavia, nei confronti di detti imputati, particolarmente a causa delle procedure di estradizione, che dovevano essere espletate, e' istrutto: ne non poteva essere rapidamente conclusa; onde il G.I. disponeva la separazione dei procedimenti. Già in precedenza era stata disposta la separazione anche relativamente al delitto di ricettazione

241

del partito fascista, ascoltò ed ASCUTELLI, ed FERRO, ed agli altri imputati. Invece, risolvendo un conflitto di competenza sollevato dal difensore di ROVELLA FRANCESCO, la Corte di Cassazione aveva ordinato lo stralcio degli atti concernenti detto ROVELLA e SPARAPANI SANDRO, limitatamente al delitto di ricostituzione del partito fascista, e la loro trasmissione al Tribunale di Roma. Il G.I., ritenendo che la posizione dei due predetti imputati non potesse essere giudicata separatamente da quelle degli altri imputati del medesimo delitto, con sentenza 6/6/1977 dichiarava la propria incompetenza per territorio, per tutti gli imputati, in ordine a tale reato, e la competenza al riguardo dell'Autorità Giudiziarie di Roma.

In esito alle formali istruttorie, il G.I., con sentenze ordinanze in data 28/7/77, in parziale difformità dalle richieste del P.M., dichiarava non doversi procedere contro MARIANO MARCO, ARANGELI GIORGIO, VITALE PAOLO e PERTUSO LEONARDO in ordine ai reati loro ascritti, con la formula « il fatto non sussiste »; contro COZI GIORGIO, in ordine al solo delitto continuato di detenzione e porto di armi da guerra, di cui al capo 16°, per non aver commesso il fatto; contro DI BELLA LEONE, in ordine al delitto di falsa testimonianza ascrittogli al capo 23°, perché non punibile ai sensi dell'art. 384 c.p.; contro RAMOGUINO VALERIO, in ordine al delitto di falsa testimonianza ascrittogli al capo 25°, perché non punibile ai sensi dell'art. 376 c.p., per avvenuta ritrattazione. Ordinava, invece, il rinvio a giudizio davanti a queste Corti d'Assise degli attuali imputati, per rispondere dei delitti rispettivamente loro ascritti in epigrafe.



25

In ordine del dibattimento, si costituiscono parti civili OCCORSIO EUGENIO ed OCCORSIO SUSANNA, figli del dott. OCCORSIO, FORCINI ENI. CIA, vedova delle vittime, e TRAPANI GAETANO. Alla prima udienza dibattimentale, in data 30/1/78, erano presenti i soli imputati ancora detenuti, cioè CONCUTELLI PIER LUIGI, FERRO GIANFRANCO, BIANCHI PAOLO (tratto in aula successivamente alla chiusura della fase istruttoria), FERORELLI GIOVANNI, COCHIS ROSSANO, ADDIS MAURO. Si procede nella contumacia della latitante PAPA CLAUDIA, ~~nonché~~ di PUGLIESE GIUSEPPE, COZZI GIORGIO, SGAVICCHIA MARCELLO, SPARAPANI SANDRO, DI BELLA LEONE, DAMIS PASQUALE, PICCIOLI MARIA BARBARA, ROSSI MARIO, SPARAPANI SAVERIO, nonché nell'assenza di REVELLA FRANCESCO, a seguito di sua dichiarazione scritta di rinuncia a comparire all'udienza, datata 26/1/78.

All'udienza del 31/1/78, FERRO GIANFRANCO, dichiarando di avvalersi della facoltà di non rispondere all'interrogatorio, si limita a lamentarsi di presunti maltrattamenti - mai in precedenza denunciati - ai quali sarebbe stato sottoposto, da parte di funzionari di P.S., in una fase del suo primo interrogatorio, reso e registrato dalla Procura della Repubblica di Firenze il 22/10/76, cioè il giorno stesso del suo arresto. All'udienza del 6/2/78, si procedeva all'interrogatorio del FERORELLI, mentre il CONCUTELLI dichiarava di volersi avvalere della facoltà di non rispondere. Veniva, altresì, data lettura degli interrogatori resi, in fase istruttoria, dagli imputati SPARAPANI SAVERIO, PICCIOLI MARIA

261

BARBARA, PAPA CLAUDIA, e PUGLIESE GIUSEPPE. Veniva, inoltre, interrogati gli imputati COCHIS ROSSANO, ADDIS MAURO, BIANCHI PAOLO. All'udienza del 2/2/78, veniva data lettura degli interrogatori resi, in fase istruttoria, dagli imputati SGAVICCHIA MARCELLO, COZI GIORGIO, DI BELLA LEONE, SPARAPANI SANDRO, ROSSI MARIO.

All'udienza del 5/2/78, l'imputato ROVELLA FRANCESCO si presentava, e rendeva l'interrogatorio. Veniva, quindi, data lettura degli interrogatori resi, in fase istruttoria, da DAMIS PASQUALE, nonché dei rapporti in atti. All'udienza del 7/2/78, veniva proseguita la lettura dei rapporti; veniva, pure, data lettura di varie deposizioni ai testi esaminati in istruttoria, e dettati per lettura dai P.M.

All'udienza dell'8/2/78, veniva data lettura delle perizie medico-legali, delle ~~due~~ perizie su macchina da scrivere, sulla macchina fotocopiatrici, sul volantino sequestrato in via dei Foreggi, nonché delle perizie grafiche e dattiloscopiche. Il CONCIUTELLI, che pur si era rifiutato di presenziare alle udienze ammonettato, assisteva personalmente alle letture delle perizie balistiche, e rendeva, in proposito, ampie dichiarazioni difensive.

All'udienza del 9/2/78 proseguiva la lettura di deposizioni testimoniali rese in istruttoria. A quella del 20/2/78 venivano esaminati i familiari del dott. OCCORSIO (le parti civili FORCONI EMILIA ed OCCORSIO EUGENIO, il fratello delle vittime OCCORSIO ROBERTO), BRESCIANI FRANCO (proprietario dell'auto

27/

Fiat 124 rafinategli nelle notti fra il 3 ed il 4/7/1976, e successivamente usate dagli uccisori del dott. OCCORSIO per allontanarsi dal luogo dell'omicidio), nonché altre persone offese dagli altri reati attribuiti ai CONCUTELLI. Nelle stesse udienze, l'imputato DI BELLA LEONE si presentava, e rendeva l'interrogatorio. All'udienza del 21/2/78 aveva inizio l'escussione dei testi, ~~scritti~~ che proseguiva il 22/2 ed il 23/2.


All'udienze del 27/2, 28/2, 1°/3, 2/3, 6/3, 7/3, 8/3, 9/3, 13/3, 14/3, 15/3, si svolgeva la discussione orale; le parti civili, il P.M., i difensori degli imputati, concludevano come da verbali di dibattimento. All'udienza odierna, dopo le ultime repliche, il CONCUTELLI, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 468 del 2° C.P.P., chiedeva le parole, e rendeva anche dichiarazioni a propria difesa. Anche il FERRO rendeva una breve dichiarazione. Veniva, quindi, pronunciata la presente sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Invoca la Corte che, in sede di conclusioni finali, il difensore del FERRO ha sostenuto - in realtà piuttosto fuggacemente - che l'intero dibattimento sarebbe affetto da nullità assoluta, ai sensi dell'art. 185 del l. n° 3 C.P.P., in quanto, disponendo, con ordinanze in date 30/1/78, che gli imputati detenuti assistessero alle udienze con le manette ai polsi, la Corte si avrebbe messa in condizione di rifiutarsi di assistere al dibattimento. L'eccezione è manifestamente infondata. E' almeno il caso di ricordare che, ai sensi dell'art. 427 del l. n° 3 C.P.P., l'imputato in istato di arresto assiste all'udienza libero nella persona, « se non

281

sono necessarie cautele per prevenire il pericolo di fuga o di violenze. Ed era stato proprio in relazione a tale pericolo, insito nella gravità dei fatti e nell'atteggiamento processuale assunto da alcuni degli imputati nella fase istruttoria, che era stato predisposto, nell'aula di udienza, un manico gabbione, ove i detenuti avrebbero dovuto prendere posto. Tuttavia, venendo incontro al desiderio, espresso dagli imputati, di non essere rinchiusi in tale gabbia, le Corti, nell'intento di favorire un sereno svolgimento del dibattimento, con la già citata ordinanza ~~decretata~~ ha consentito loro di assistere alle udienze all'esterno della gabbia stessa, disponendo soltanto, a tutela delle esigenze di ordine processuale già richiamate, che i detenuti, nel corso delle udienze, restassero con le manette ai polsi, e sotto la stretta sorveglianza della Forza Pubblica presente in aula, disposizione pienamente legittima, alla stregua del già citato art. 427 II. c.p.p. Per di più, ha addirittura consentito agli imputati di rendere i loro interrogatori ~~liberi~~ del tutto liberi nella persona, senza le manette, e comodamente seduti sulla sedia destinata ai testimoni. Su tali condizioni, per nulla costrittive sul piano fisico, né umilianti sul piano morale, tutti, ad eccezione del FERRO, hanno tranquillamente reso i loro interrogatori; e lo stesso CONCUPELLI, come già è stato esposto in narrative, pur essendosi inizialmente rifiutato di rispondere, ha finito col rendere, alle udienze dell'8/2 e del 16/3/28, ampie dichiarazioni a sua difesa. Se, dunque, taluni degli imputati hanno ritenuto opportuno non assistere a varie udienze dibattimentali, ciò ~~non~~ è stato soltanto espressione di una loro libera scelta, e non già conseguenza di una qualsiasi lesione o limitazione del loro



231

avulso di presunzioni al dibattimento. Onde è chiaro che l'assoluta
colpevolezza non ha fondamento alcuno.

Quando al merito, la Corte osserva che le risultanze processuali, attente-
mente e scrupolosamente valutate, dimostrano, al di là di qualsiasi
ragionevole dubbio, la colpevolezza del CONCIATELLI e del FERRO,
~~CONCIATELLI~~ in concorso tra loro, in ordine al delitto di omicidio volon-
tario (lunghi aggravato del dott. VITTORIO OCCORSIO, loro assalto al
capo 1°), ed ai delitti, ad esso connessi, di introduzione continuata nel
territorio dello Stato, (porto e detenzione illegali ed aggravati - di arma
da guerra, di cui al capo 2°), e di rapina aggravata dell'autovettura
del BRESCIANI, di cui al capo 3°).

Deve premettersi che è assolutamente evidente, alla stregua delle risultan-
ze, che la deliberazione, la preparazione, e l'esecuzione dell'omicidio
del dott. OCCORSIO vanno attribuite al "Movimento Politico Ordine Nuovo"
di cui sia il CONCIATELLI che il FERRO, secondo le loro stesse
dichiarazioni, erano militanti all'epoca del fatto. Ciò emerge nitida-
mente non già da apodittiche illusioni e sfondo persecutorio, bensì:
1°) dal volantino, del quale nove esemplari in fotocopia furono rinvenuti
dell'ucciso, subito dopo l'omicidio, nell'autovettura del magistrato
ucciso, ed un decimo esemplare fu successivamente trovato, in possesso
del CONCIATELLI, all'atto del suo arresto, nell'abitacolo di
via dei Foraggi. Nella parte narrativa della presente sentenza, già
è stato esposto che, in detto volantino, l'omicidio veniva apertamen-
te rivendicato dal M. P. O. N., e « motivato » con l'attività di
P. M., che il dott. OCCORSIO aveva esplicato nei confronti di aderen-

30)

ti e tale movimento, imputati del delitto di ricostituzione del partito fascista. L'autenticità del volantino stesso risulta non solo dal fatto che esso era redatto su carta del tutto identica, per formato, simbolo, ed intestazione, a quella originale del Movimento, ma anche dalle esplicite dichiarazioni dello stesso CONCUTELLI, il quale, nel corso dell'interrogatorio reso al G. l. il 16/6/77, spiegò, addirittura, che il volantino trovato in suo possesso era, effettivamente, copia conforme di quelli lasciati presso il corpo del « giustiziato », ricavate da uno stesso originale insieme ad altre fotocopie;

2°) dall'opuscolo intestato « ORDINE NUOVO », datato 1°/10/1976, ed allegato in fotocopia a f. 55-82 del fascicolo delle deposizioni testimoniali. In esso si sostiene che sarebbe « cose assurde avanzare dubbi sulle paternità dell'attentato » (f. 56); si definisce l'omicidio come « una scelta » di ORDINE NUOVO (f. 57); si cerca di fornire, a spiegazione dell'assassinio del Registrato, motivazioni politico-sociologiche. Ed il CONCUTELLI, nel corso dell'interrogatorio reso al G. l. il 7/4/1977, dichiarò che esso esprimeva l'orientamento di una sezione all'estero di ORDINE NUOVO;

3°) dalle ripetute ed univoche affermazioni dello stesso CONCUTELLI, il quale, sin dal suo primo interrogatorio, reso al G. l. il 13/2/77, ha sempre proclamato che, a commettere l'omicidio, era stato, all'epoca, ORDINE NUOVO.

Le ipotesi formulate dal difensore del CONCUTELLI, a proposito di eventuali responsabilità di gruppi diversi da ORDINE NUOVO, o di organizzazioni di delinquenti comuni, sono, quindi, prive

31)

di qualsiasi fondamento.

Per quanto attiene alle posizioni del CONCIATELLI, ve ribadito che, dall'insieme delle sue dichiarazioni esistenti in atti, risulta la sua piena CONFESSIONE circa la deliberazione dell'omicidio del dott. OCCORSIO; deliberazione, che egli finisce con l'attribuire a se stesso, nelle sue qualità di comandante del settore militare del M.P.O. No., agente nelle clandestinità dopo il noto decreto ministeriale di scioglimento. E' valge il vero.


Già nell'interrogatorio del 13/2/77, il CONCIATELLI dichiara che « a commettere l'omicidio è stato ORDINE NUOVO », e che egli appartiene a tale movimento. Aggiunge che si sente « coresponsabile dell'atto, come lo sarebbe qualsiasi militante del movimento ».

Nell'interrogatorio del 7/4/77, a proposito del noto opuscolo di ORDINE NUOVO allegato a f. 55-82 del fascicolo delle deposizioni testimoniali, dichiara di conoscere tale pubblicazione, ma osserva che essa « esprime l'orientamento di una sezione all'estero del M.P.O. No. », « non rispecchia, invece, il punto di vista del COMANDO MILITARE del movimento politico ». Inoltre l'imputato precisa che « tutte le decisioni del comando MILITARE del movimento, e del conseguente modo di agire dei G.A.O. (Gruppi Azione Ordinovisti), non sono responsabili comandati, dirigenti e militanti dislocati fuori del territorio nazionale o affilamenti ad altri settori e branche del movimento ». E' interessante notare come, già a questo punto, la posizione del dott. OCCORSIO, della quale appunto si trattava nel fascicolo così da lui commentato, viene dal CONCIATELLI inc.

32/

sultate come risultato di una decisione autonoma di detto COMANDANTE MILITARE del N.P.O.N.

nell'ulteriore interrogatorio del 16/3/77, il CONCUPELLU ha accettato l'organigramma di ORDINE NUOVO, spiegando che esso « è un movimento clandestino, articolantesi, come tutti i movimenti clandestini internazionali, su tre funzioni fondamentali: quella del segretario, quella del commissario politico, e quella del comandante militare. Operazioni militari sono di esclusiva competenza di QUEST'ULTIMO, e non è detto che il segretario ed il commissario ne debbano essere a preventiva conoscenza ». Dunque, l'omicidio del dott. OCCORSIO, considerato, da ORDINE NUOVO, come una « operazione militare », era di esclusiva competenza del COMANDANTE MILITARE del movimento, secondo tali dichiarazioni del CONCUPELLU. Ed è da notare che, nel contesto dello stesso interrogatorio, l'imputato, in un ~~passo~~ passo, che verrà integralmente qui sotto riportato, aveva assunto le vesti del giudice, pronunciando, seduta stante, una "sentenza" di morte contro i magistrati, che lo interrogavano, proclamandola "operativa", cioè esecutiva, e dimostrando così, eloquentemente, coi fatti, di essere lui quel comandante militare, dotato del potere di decidere, di propria iniziativa, ~~chi~~ e fu conto di ORDINE NUOVO, « operazioni militari », sul tipo di quelle, che costò la vita al povero dott. OCCORSIO. Il passo, al quale si allude, è il seguente: « Intendo dichiarare, a questo punto, che, dato che la conduzione del processo istruttorio mi sembra risponde a fini faziosi, o, in ogni modo, utili ad un regime ed a interessi da me ritenuti abominevoli e



33/

entrare alla mia visione della società, e tendo fu certo che queste mie considerazioni e valutazioni relative sono condivise dal movimento, di cui mi onoro di far parte, dichiaro A MIO NOCERE, e fu conto del Movimento Politico Ordine Nuovo, che, dalle date obiene, il M.P.O.N. si considera bisogno di una macchina pseudo-giuridica, analoga a quella, che determinò, a suo tempo, la morte al bando del movimento. Pertanto, da oggi, le stesse considerazioni, che allora portarono alla condanna a morte del SERVO DEL REGIME VITTORIO OCCORSIO, sono applicabili a coloro, che, in questo processo, personano e tutelano gli interessi di regime. Quanto dichiarato è perfettamente rispondente ai miei intendimenti e conforme alle linee dottrinarie del movimento, e va considerato, perciò, OPERATIVO ».

Infine, nel corso dell'interrogatorio reso davanti al Tribunale di Roma, il 26/3/77, ~~nel~~ nel dibattimento del processo promosso contro di lui e varie altre persone fu il delitto di ricostituzione del partito fascista, le ammonizioni del CONCIATELLI si fanno del tutto esplicite. In tale occasione, il CONCIATELLI comincia col dichiarare che « non è detto che il GRAZIANI sapeva dell'omicidio OCCORSIO ». E, alle domande su chi avesse fatto i volantini lasciati, dopo l'omicidio, nell'auto del Magistrato, risponde che essi erano stati fatti « da un gruppo operativo di ORDINE NUOVO », ed aggiunge: « il circolo ha fatto un'altra cosa, e cioè il circolo, come è detto nel volantino, ha eseguito l'omicidio ». Più oltre, soggiunge: « i gruppi operativi sono più di uno, naturalmente, e fanno capo, con la sigla G.A.O., ad un settore militare, DEL QUALE,

34)

come già ho detto, IO AVEVO LA RESPONSABILITÀ». Ed infine dichiara che, per una « operazione » come quelle effettuate, non era neppure necessaria una previa consultazione con il settore politico del movimento, in quanto — come afferma lo stesso imputato — « come responsabile del settore militare, IO AVEVO CARTA BIANCA ».

In definitiva, dalle stesse ammissioni del CONCIUPELLI risulta;

- 1°) che egli, all'epoca dell'uccisione del dott. OCCORSIO, comandava il settore militare del M.P.O.N.;
- 2°) che, in tale sua veste, aveva carta bianca nel deliberare le cose delle OPERAZIONI MILITARI;
- 3°) che, nell'ottica dell'imputato, l'assassinio di OCCORSIO era, appunto, una di queste operazioni militari;
- 4°) che, pertanto, a lui, come comandante militare, risale la decisione di uccidere il dott. OCCORSIO.

Non può certo supponersi che le affermazioni del CONCIUPELLI, e proprio alla luce di tale sua posizione eminentemente nelle strutture organizzative di ORDINE NUOVO, siano state dettate da semplice vanteria, o da desiderio di coprire altri eventuali responsabili dell'omicidio. Ed invece tali ammissioni dell'imputato trovano ampio riscontro in altre risultanze processuali. Vanno ricordati, a tal proposito:

- 1°) i trascorsi politici e giudiziari del CONCIUPELLI, che conferiscono, alla sua personalità, un notevole rilievo, destinandolo, nell'ambito di un movimento ^{clandestino} come ORDINE NUOVO, a ruoli ben più rilevanti della semplice militanza politica. A tal proposito (come ~~risulta~~ risulta dagli atti, ed è stato ricordato dal P.M.), va rilevato che l'impu-

351


tato, studente fuori corso della Facoltà di Agraria, svolse intense attività politica in favore del « Fronte Nazionale », del F.U.A.N., di Ordine Nuovo, del Fronte della Gioventù, ricoprendo, nel 1973-74, la carica di presidente provinciale del F.U.A.N. di Palermo. Nel settembre 1973 partecipò al 3° corso di aggiornamento politico per i dirigenti provinciali del « Fronte della Gioventù », svoltosi ad Ostia Lido, e fu anche componente del comitato provinciale del M.S.I. - D.N. . A partire dal 1963, fu oggetto di varie denunce alle Autorità Giudiziarie per porto e detenzione di armi da guerra, associazione per delinquere, danneggiamento, lesioni. Su data 25/10/1963, fu sorpreso in località « Bellolungo », insieme ad altre persone, in possesso di un cospicuo quantitativo di armi (mitra, pistole, bombe a mano), al cui uso si addestrava (per tale episodio riportò condanna dal Tribunale di Palermo). A p. 348 del Vol. 1/5, si riferisce su una sua partecipazione, in qualità di comandante, ad un campeggio para - militare a Menfi. Nel luglio 1975, il CONCUTELLI fu oggetto di indagine riguardo al sequestro e sciolto di estensione, avvenuto in Brindisi, del banchiere MARIANO LUIGI, motivato secondo le dichiarazioni di un altro imputato, MARTINESI LUIGI, dalle necessità di reperire fondi per la costituzione di un movimento eversivo di destra; per tale delitto, fu ammesso, nei suoi confronti, quando era già latitante a mandato di cattura 11/8/75 del G.I. di Palermo, altro mandato di cattura del G.I. di Taranto in data 28/3/1976. Nell' autunno del 1975, allorché - come ha dichiarato lo stesso imputato nel suo interrogatorio del 16/5/77 - vi furono contatti tra ORDINE NUOVO ed AVANGUARDIA NAZIONALE, volta a far convergere i due

36)

movimenti « in un unico sforzo di lotta comune », vi sono tracce della presenza del CONCUTELLI in Roma, in un appartamento delle via Sabotino, ove confluivano militanti dell'una e dell'altra organizzazione. Dagli atti del procedimento penale già celebrato davanti al Tribunale di Roma contro CITTI PIETRO ed altri (vol. III°), risulta, infatti, che, dal Luglio al Dicembre del 1975, trovarono rifugio in detto appartamento locato dal CITTI, esponenti qualificati dei due movimenti, quali, all'incirca, il CONCUTELLI, GUBBINI GRAZIANO, TILGHER ADRIANO, VINCIGUERRA VINCENZO, DELLE CHIAIE STEFANO, ed altri. Nell'ambito specifico dell'organizzazione di ORDINE NUOVO, operante nella clandestinità dopo l'arresto e scioglimento di detto movimento, il CONCUTELLI risulta in diretto contatto con il segretario del movimento (CLEMENTE GRAZIANI) e col commissario politico (MASSAGRANDE ELIO); indicativi sono, a tale proposito, i già citati documenti rinvenuti nell'appartamento di via De Pelago, a Madrid (vol. I/F, alleg. A), ed i soggiorni all'estero, ed in particolare a Bastia, dell'imputato;

2°) le cose trovate in suo possesso in via dei Foraggi; si allude, in particolare, al vero e proprio arsenale di armi, esplosivi, munizioni, che egli occultava in tale appartamento al momento del suo arresto, oltre che ai documenti ivi rinvenuti;

3°) il fatto che, in via dei Foraggi, il CONCUTELLI fosse in possesso di una consistente scorta di carte intestate al M.P.O.N., custodite in felpa già sigillata; ed è da notare che doveva trattarsi delle sole scorte a quel tempo in dotazione del movimento in Italia, dato che le residue frange di ordinovisti ancora esistenti erano costrette a fucare;



37/

vultime la totale indisponibilità;

4°) il fatto che il CONCIATELLI fosse, in Italia, il portavoce ufficiale di ORDINE NUOVO, dotato del potere di emettere dichiarazioni e proclami in nome e per conto di tale movimento. Si ricorda, a tal proposito, che, tra le altre cose rinvenute in via dei Forzei, figurava l'originale del comunicato, con il quale il M.P.O.N. rigettava l'attribuzione dell'attentato al Numero 710 Cristofoli - Brennero; e l'imputato, nel corso dell'interrogatorio del 13/2/77, dichiarò di averlo personalmente compilato;

5°) le dichiarazioni del FERRO, il quale, dopo aver ammesso, nell'interrogatorio del 26/10/76, di appartenere ad ORDINE NUOVO da circa un anno, fosse, nel successivo interrogatorio del 22/11/76, notizie specifiche circa i quadri dirigenziali di detto movimento, assicurando di aver affisso, dallo stesso CONCIATELLI, che capo indiscusso era rimasto CLEMENTE GRAZIANI, immediatamente al disotto del quale stavano, da un lato, ELLO MASSAGRANDE come responsabile del settore politico ed ideologico del movimento, dall'altro lato CONCIATELLI, « come responsabile del settore MILITARE ».

Risulta, quindi, confermato che il CONCIATELLI era effettivamente, al tempo dell'omicidio, comandante militare del M.P.O.N., e, come tale, per sua stessa ammissione, investito del potere - a suo dire autonomo ed esclusivo - di deliberare « operazioni militari » come l'uccisione del dott. OCCORSIO. È dunque è chiaro che le esplicite ammissioni ~~incontestate~~ fatte dal CONCIATELLI hanno il preciso significato di una confessione di aver personalmente deliberata la consumazione di

381

tale delitto. ^{pensarsi} Che può ~~non~~ che le dichiarazioni in tal senso fatte dall' stesso imputato possono essere state in qualche modo fraintese. Ed invece, che esse dovessero essere logicamente interpretate nel senso di una netta ammissione di responsabilità, non fu soltanto in senso politico o morale, ma proprio in senso giuridico - penale, in ordine all' omicidio, era stato già sottolineato dal P.M. nella sua requisitoria scritta, e dal G.U. nell' ordinanza di rinvio a giudizio; ed è stato ribadito dallo stesso P.M. nella sua requisitoria orale, in sito al dibattimento. Ora, se ~~indubbiamente~~ con tali dichiarazioni, il CONCIPELLI avesse inteso dire qualcosa di diverso da quella chiara ammissione di responsabilità, di cui da ora logicamente scaturisce; se il suo pensiero fosse stato, in qualsiasi modo, malinteso o frainteso nelle dette requisitorie, nell' ordinanza di rinvio a giudizio; o bene, in tale ipotesi, è chiaro che l' imputato, ~~che~~ e il suo difensore, non avrebbero mancato di segnalare l' errore, e di spiegare il diverso significato, che alle dichiarazioni stesse avrebbe dovuto attribuirsi. Ma né il CONCIPELLI, né il suo difensore hanno detto una sola parola a tal proposito. Dunque, l' interpretazione, di cui si tratta, è esatta, e corrisponde fedelmente al pensiero dell' imputato. Dunque, pur negando di avere personalmente eseguito l' omicidio, il CONCIPELLI ha chiaramente confessato di averlo deliberato, e di averne ordinata l' esecuzione, nell' esercizio di quei « poteri », che egli stesso si attribuisce. Se, poi, tale deliberazione sia stata da lui presa in modo autonomo ed esclusivo, oppure in concorso con altri qualificati esponenti di ORDINE NUOVO, è questione che non forma oggetto del presente processo, bensì di quello contro i presunti mandanti dell' omi-

381

...io, tuttora in fase istruttoria. Sta di fatto che la confessione del CONCUPELLI sul punto della deliberazione operativa di tale delitto, corroborata dagli elementi fin qui messi in luce, a conferma delle ansioni dell' imputato a proposito della sua posizione e dei suoi poteri nell' ambito di ORDINE NUOVO, ~~non~~ ^{sarebbe} più che sufficiente per l' affermazione della sua colpevolezza, ~~in ordine~~ a titolo di concorso, in ordine al delitto di omicidio asettogio, anche se non risultasse provata la personale esecuzione di esso, a lui attribuita. Ma, in realtà, le prove raccolte in fase istruttoria, e perfettamente confermate in sede di dibattimento, dimostrano, in modo schiacciante, che fu proprio il CONCUPELLI ad eseguire l' omicidio, esplodendo, contro il dott. OCCORSO, le due micidiali raffiche di mitra, che ne causarono la morte.

Prima di passare all' analisi di dette prove, va tenuto che, in realtà, l' ipotesi che il CONCUPELLI avesse affidato ad altri l' esecuzione del delitto, da lui deliberata, già di per sé si palesa chiaramente inverosimile. Era lui, come si è visto, il comandante militare di ORDINE NUOVO; era lui il responsabile del settore militare, e, quindi, anche dell' esito delle « operazioni militari », che aveva il potere di deliberare, in forma « operativa », per conto del movimento politico clandestino. Era lui il grande esperto di armi ed esplosivi, come risulta dalle sue biografie di militante, più sopra sommariamente ricordate. Era lui, in particolare, che conosceva perfettamente le caratteristiche ed il funzionamento della pistola mitragliatrice INGRAMA prescelta per l' esecuzione del delitto; di tale sua competenza

401

ze specifiche, del resto, egli ne fornì una eloquente ed impressionante dimostrazione nel corso delle osservazioni, di carattere tecnico, da lui personalmente fatte al dibattimento; e non deve dimenticarsi che si tratta di arma sofisticate, di concezione modernissima, pochissimo diffuse in Europa, finché sconosciute in Italia (si vedano, a tal proposito, le "Indagini di P.G. sull'arma", in Vol. V°, alleg. G), e le dichiarazioni, anche dibattimentali, dello stesso imputato). Si ricordi, infine, che all'uccisione del dott. OCCORSIO veniva attribuita, come risulta dal testo del Volantino lasciato dall'omicida accanto al corpo dell'ucciso, e da quello dell'opuscolo allegato al volume delle deposizioni testimoniali, una decisiva importanza, sia sul piano tattico, che su quello ideologico. Ed oltre all'aver chiaro che una simile operazione non poteva essere affidata, nella sua esecuzione, a persona diversa dallo stesso « comandante militare », che l'aveva deliberata, e che all'uovo il più qualificato a portarla a compimento, sia per la sua posizione di personale prestigioso nell'ambito dell'organizzazione, in relazione all'importanza dell'operazione stessa, sia per la sua competenza generale in fatto di armi, e specifica in relazione all'uso di quella particolarissima arma, che era stata prescelta per l'esecuzione.

A tale considerazione di carattere generale, si aggiunge un'importante serie di prove specifiche, che indicano, con assoluta evidenza, nel CONCUTELLI l'esecutore materiale dell'omicidio. Esse possono essere così elencate e sintetizzate:

A*) L'IDENTIFICAZIONE DELL'ARMA OMICIDA nella pistola mitragliatrice INGRAM trovata in possesso del CONCUTELLI nell'affaire

411

vicolo di via dei Foraggi.

Già si è visto come la prima perizia balistica dei dott. LADEVITO e UGOLINI, svolta con estrema accuratezza e con massimo scrupolo scientifico, pervenisse ad identificare, con assoluta certezza, l'arma del delitto in una pistola - mitragliatrice INGRAM M.A.C. M 10 in calibro 9 mm. Parabellum (Luger), munita di silenziatore optional per l'arma. E per l'affetto un'arma dello stesso tipo, e dalle identiche caratteristiche, fu rinvenuta nel rifugio di via dei Foraggi, all'atto dell'arresto dell'imputato. Già in questo ritrovamento va ravvisato un gravissimo elemento di prova, sol che si consideri che l'arma in questione risulta prodotta in un limitato numero di esemplari (circa 10.000, di cui solo 7.000 immessi in commercio), come si desume dalle « Indagini di P.G. sull'arma », in Vol. I°, alleg. 6; che si tratta di arma pochissimo diffusa in Europa, come lo stesso CONCUTELLI ha precisato, anche in sede dibattimentale; che essa - come già è stato rilevato - era pochissimo conosciuta in Italia, prima dei fatti, per cui è processo. A ciò va aggiunto che - come è stato già notato - l'arma omicida era munita di silenziatore; or bene, anche quelle trovate in possesso del CONCUTELLI era dotate di silenziatore; ed i silenziatori prodotti, in tutto, erano appena 3636 (Vol. V°, alleg. 6). Per di più, come risulta dalle 2° perizie balistiche redatte dagli stessi dott. LADEVITO e UGOLINI, detto silenziatore presentava, all'interno, « minutaglia nerastra residuale incombusta o parzialmente combusta del propellente »; quindi, con tale silenziatore erano stati esplosi dei colpi; né il CONCUTELLI,

42).

del cranio suo, ha mai spiegato come, quando, da chi. Ma, e parte tali considerazioni di carattere generale, e poi, già di per sé, altamente sintomatiche, l'attenzione va posta, specificamente, su tre componenti dell'arma, ~~minipule, infortinches pruvimantato~~ trovate in possesso del CONCUTELLI, ed oggetto di accurato e scrupolosissimo esame peritale; e cioè la CANNA, la MASSA BATTENTE, e l'ESPULSORE.

1°) LA CANNA, SE CONCUTELLI, nelle esposizioni tecniche da lui fatte al dibattimento, all'atto delle letture delle due perizie tecnico balistiche, ha cercato di sostenere che, dagli stessi accertamenti tecnici, emergerebbe la prova che la canna dell'arma in suo possesso non sarebbe stata la stessa dell'arma omicida, ciò perché a pag. 10 della prima perizia i fatti esprimevano che la canna di un'arma a raffica, ~~era~~ suicidandosi, già dopo 9 o 10 colpi subisce ^{fenomeni} ~~fenomeni~~ di cementazione e sequestrazione dinamica degli strati superficiali; contro il nuovo dott. OCCORSIO, con l'arma omicida, furono sparati 30 colpi, tanti essendo i colpi richiesti sul luogo del delitto; effere la canna dell'arma trovata in via dei Foraggi, come si nota a pag. 7 della seconda perizia, era « speculare », cioè non presentava alterazioni di sorta.

Oppure la Corte che tale tesi difensiva è indubbiamente abile, ma non regge ad un esame più accurato delle risultanze peritali. In realtà, nella prima perizia (pag. 10), si rileva che vive e perfino alterazioni obiettive dell'anima della canna, consistenti in cariosità o micro-inegolarità, tali da relinquare sul proiettile già tracce di spuli.

mento delle superfici inizialmente regolaresime e speculari», si verifica. Non soltanto dopo l'esplosione di quattro o cinque caricatori, ossia dopo ben 120/150 colpi. Ma tutto questo non fu osservato in nessuno dei proiettili utili a raffronto; e da ciò i periti stessi desumono che la canna dell'arma omicida era nuova e ben mantenuta, così come quella dell'arma trovata in possesso del CONVITELLI. Anzi, dal fatto - rilevato dai periti - che nessuno dei proiettili esaminati presentasse traccia alcuna di "spulimento", deve desumersi che, anche dopo l'esplosione delle due raffiche, la canna dell'arma omicida non presentasse ancora, in contatto, nessuna alterazione obiettiva, tale da imprimere le sue tracce sui proiettili esplosi. Può quindi dirsi, riguardo alla canna, che non vi è prova certa che quella dell'INGRAM in possesso del CONVITELLI fosse la stessa dell'arma omicida, non essendo stato possibile rilevare elementi positivi di identificazione; ma, contrariamente a quanto sostiene l'imputato - neppure vi è prova alcuna che si tratti di due canne diverse.

2) LA MASSA BATTENTE. Nella seconda perizia balistica, i periti ~~osservano~~ ^{osservano} che i segni rilevati sui bossoli recuperati sul luogo dell'omicidio sono comparativamente sovrapponibili ai segni rilevati sui bossoli esplosi, in confronto, con l'arma rinvenuta in via dei Foraggi; soltanto ~~osservano~~ ^{aggiungono} che da questa pura perfetta sovrapponibilità non può farsi discendere l'affermazione CERTA che gli uni e gli altri segni siano stati impressi dalla stessa massa battente, dal momento che possono essere state prodotte più masse battenti in grado di lasciare quei medesimi segni. A tale riserva, che rivela l'estremo scrupolo e l'assoluta obiettività dei periti, si è naturalmente aggrahato

94)

il CONCUTELLI, per cui si sostiene che si sarebbe trattato di due massi battenti diverse. Ma è chiaro il travisamento, da parte sua, del concetto espresso dai periti, i quali, in realtà, hanno constatata l'identità dei segni e solo in via di suppolosa ipotesi hanno segnalato l'astratta possibilità che essi fossero stati impressi da due massi battenti identiche. Peraltro, se si considera che, come già è stato rilevato, ben pochi sono gli INGRAMM disponibili, in Europa, nei arseni ciminose, e pochissimi quelli detenuti, in Italia, da militanti di ORDINE NUOVO, risulta estremamente improbabile che, tra quei pochissimi esemplari, ne esistessero, per l'affetto, anche soltanto due aventi massi battenti perfettamente identiche. E ciò allucina tanto più esatto, in quanto si considera che gli stessi più suppolosissimi periti, alle legg. 15-17, rilevano che, « oltre alle altre tracce sovrapponibili, sono evidenti ~~micro-cribrosità~~ « MICRO-CRIBROSITÀ », pure « sovrapponibili per dimensioni, morfologia e topografia, specie a carico delle zone dell'alloggiamento del fondello limitata alla superficie di proiezione della capsula »; ed osservano che « la sovrapponibilità comparativa di queste micro-impressioni è MOLTO SPICCA, e lascerebbe adito a ritenere non trattarsi di semplice analogie di copiamento, o sia di suasioni di copia da otturatori provenienti dallo stesso griffolo di fusione, ma di QUALCOSA DI PIÙ SINGOLARE ». Più, quindi, tranquillamente concludersi che è ESTREMAMENTE PROBABILE, più se non ASSOLUTAMENTE CERTO, che la massa battente dell'INGRAMM sequestrato al CONCUTELLI fosse proprio la stessa dell'arma omicida.

3°) L'ESPLISORE. Qui ci imbattiamo in un elemento di identificazione, che ha i caratteri dell'assoluta certezza. Rilevano, infatti, i periti,

M. M.

45)

alle pag. 17-18 della relazione peritale, che gli elementi, « che permettono di fare una netta discriminazione dell'arma, sono invece le parti non ottenute per microfusione, ma per gravitura, ossia ottenute successivamente per azione di altrezzo. Queste parti certamente relinquo, nelle zone di contatto con il metallo del bossolo, tracce singole di quel singolo e solo pezzo, non di altri. È il caso delle tracce ~~affidabili~~ allineate rilevabili nelle parti emicircolari del piano del fondello (sia sui reflecti, che sui test esplosi nell'arma in giudiziale sequestro), ove ha agito frontalmente la testa dell'ESPULSORE. Queste tracce sono singolarissime, in quanto denotano non una cavità della imprefusione, ma una escrescenza, ossia sono in rilievo; questa morfologia autorizza, senza alcun dubbio, a ritenere che sarebbe stato impossibile che casualmente si fossero prodotte simili imprefusioni su due piani frontali di due teste di espulsore. Pertanto esiste IDENTITÀ PERFETTA; le impronte osservabili sui reflecti, e le impronte osservabili sui test esplosi con l'arma a reflecto, provengono inequivocabilmente DA UN UNICO ESPULSORE. Questa rilevazione, alle quali si deve dare valore di CERTEZZA, autorizza a ritenere che certamente l'arma, che esplose i colpi contro il povero giudice occorso, AVEVA QUELL'ESPULSORE, e non poteva avere un altro ».

In definitiva, sulle scorte degli elementi analizzati, può tranquillamente concludersi:

- 1°) che NON VI È PROVA alcuna che la camera dell'INGRATI sequestrato al CONVITELLI sia diversa da quella dell'arma omicida;
- 2°) che è ESTREMAMENTE PROBABILE che la massa lattente dell'INGRATI in sequestro sia proprio quella dell'arma usata dal:

461

l'uccisore del magistrato;

3°) che è ASSOLUTAMENTE CERTO che l'ESPULSORE dell'INGRAM del CONCUPELLI era LO STESSO dell'arma omicida.

Già è chiaro, a questo punto, l'infondatezza dell'ipotesi avanzata dal CONCUPELLI, secondo cui qualcuno potrebbe aver assemblato lo espulsore dell'arma omicida in un INGRAM, nelle altre sue componenti radicalmente diverso, quale sarebbe stato, a suo dire, quello trovato in suo possesso. Tale ipotesi avrebbe avuto un senso solo se fosse risultata provata la diversità della carna e della mano battente dell'INGRAM in possesso dell'imputato da quelle assemblate sull'arma omicida. Ma si è visto che le conclusioni dei periti sono, in realtà, ben diverse, e tolgono ogni base ragionevole all'argomentazione del CONCUPELLI. In ogni caso, anche se fosse stata accertata la diversità della carna (peraltro non provata), o della mano battente (peraltro estremamente improbabile), o, magari, di entrambi detti elementi, non si vede, a ben guardare, come ciò avrebbe potuto giovare alla difesa del CONCUPELLI. Tale ipotesi, infatti, si sarebbe a sua volta scissa nelle seguenti due sub-ipotesi:

- 1°) o l'arma sarebbe stata alterata dopo il sequestro, con il caparzio proposito di fuoristituire una prova a carico dell'imputato, inserendo, nell'INGRAM sequestratogli, l'espulsore dell'arma del delitto; eventualità che è stata insistentemente sostenuta dal difensore, ~~peraltro~~ il quale ha trovato strano e sospetto il fatto che l'arma, sequestrata il 13/2/77, fosse stata consegnata ai periti soltanto il 3/3/77;
- 2°) oppure la suddetta ed indimostrata alterazione sarebbe avvenuta prima dell'arresto del CONCUPELLI e del sequestro dell'arma.

471

mente, la prima di queste due ipotesi subordinate è priva di qualsiasi fondamento. Dallo stesso verbale di perizia risulta che i queriti furono sottoposti ai periti, del G. I., soltanto in data 23/2/77; e l'inizio delle operazioni peritali fu fissato, per l'addirittura, per il 3/3/77 (fascicolo 4 - alleg. G - Vol. V^o - p. 2 retro); ed in tal giorno i periti regolarmente si presentarono presso l'Ufficio Politico della Questura di Roma, e, dopo avere vanamente atteso l'arrivo dei difensori, dettero inizio alle operazioni peritali, ritirando l'arma in sequestro (pag. 2 della seconda perizia balistica). Dunque, l'arma fu consegnata ai periti il 3 marzo non già per un sospetto indugio da parte della Polizia, volto a coprire qualsivoglia manifestazione, bensì semplicemente perché, prima di tale giorno, i periti non ne chiesero - né avevano motivo di chiederne - la consegna. Si attiene, l'ipotesi in esame è radicalmente smentita dalle dichiarazioni fatte dallo stesso CONVICELLI all'udienza dibattimentale dell'8/3/1978. In tale occasione, innanzi, l'imputato ebbe a dichiarare esplicitamente che il possesso di quel tipo di arma avrebbe di per sé provocato l'affiliazione di una persona ad ORDINE NUOVO. Ciò, evidentemente, significa che non vi erano possessori di UGRAM in Italia, che non appartenessero a tale movimento politico; in altri termini, che tutti gli UGRAM esistenti in Italia - e, quindi, anche, le loro singole parti componenti - erano in possesso di ordinovisti; e ciò porta, evidentemente, ad escludere che qualche parte di dette armi potesse essere in mano alla Polizia. Si ricade, così, nella seconda ipotesi: la sottile - ed indimostrata - estensione avrebbe potuto avvenire soltanto prima del sequestro dell'arma, e soltanto ~~da un soggetto~~ ad opera di

68)

militanti di ORDINE NUOVO, e ciò o d'accordo col CONCETTI, o alla sua insaputa. Ma, se l'altuazione fosse avvenuta ad opera di ordinovisti, d'accordo col CONCETTI, esse potrebbe spiegarsi soltanto col proposito di ostacolare le indagini, rendendo più difficilmente identificabile l'arma del delitto, con ~~una~~ la separazione ed il riassetto delle sue parti componenti. Diversamente, non resterebbe che attribuire la ipotetica altuazione ad un militante di ORDINE NUOVO, che avesse malevolmente inscinto l'espulsore dell'arma omicida nell'INGRAM ^{del CONCETTI} ~~calabrese~~ per ricostituire una prova contro di lui, allo scopo, quindi, di tradire e rovinare il suo « comandante militare ». Ma lo stesso CONCETTI non ha mai alluso ad una simile eventualità; ed è del tutto assurdo supporre che l'imputato, il quale ha sempre sostenuto di aver dedicato l'intera sua esistenza alla causa di ORDINE NUOVO, avesse preferito tenere a proprio danno, più di colpire e salvare un traditore.

Ma tutte queste, sia chiaro, sono ipotesi del tutto fondate in aria, che la Corte ha analizzate solo per stabilire - per un estremo scrupolo - se la linea difensiva prospettata dall'imputato potesse avere una sua vaga rassomiglianza. Di solido e concreto resta soltanto il ritrovamento in possesso dell'imputato, di un'arma identica, per tipo e caratteristiche, a quella usata per eseguire l'omicidio, e che, di questa, aveva certamente lo stesso espulsore, e molto probabilmente le stesse maniche e l'attacco. Ed è inutile sottolineare l'elevatissima importanza probatoria di tale ritrovamento.

B) La seconda prova è costituita dal rinvenimento in via dei Foraggi

48)

in possesso del CONCIATELLI, ed in dotazione dell' INGRAM, di cartucce DELLO STESSO TIPO E MARCA di quelle esplose contro il dott. OCCORSIO. Già è stato rilevato, a tal proposito, che la prima perizia balistica aveva accertato che le munizioni impiegate nell' attentato, i bronzi delle quali erano stati rinvenuti sul luogo della sparatoria, erano « di calibro 9 mm. Parabellum (Luger) di fabbricazione SMITH e WESSON AMMUNITIONS CO., e probabilmente con due tipi di proiettile, solido ed espansivo ». Ora, nella seconda perizia balistica (pag. 24-27), si rileva che, delle cartucce trovate nei caricatori sequestrati in via dei Foraggi, alcune erano di marca, tipo e calibro identico a quelle, di cui ai reperti balistici trovati nel luogo del fatto, per cui è processo. Più precisamente: contro il dott. OCCORSIO furono esplosi proiettili di fabbricazione SMITH-WESSON di due tipi diversi: il tipo denominato FULL METAL CASE, del peso di gr. 115; ed il tipo denominato ~~PARABELLUM~~ JACKETED HOLLOW POINT, del peso di gr. 100. Ora, delle 61 cartucce contenute nei due caricatori dell' INGRAM sequestrati in via dei Foraggi, 48 erano SMITH-WESSON, del primo dei due tipi suddetti. Ma ciò non basta: i periti rilevano, altresì, a pag. 24 della seconda perizia, che alcune delle cartucce sequestrate in via dei Foraggi presentavano una imperfezione singolarissima di stampigliatura dei due puntini intaccanti le diciture S & W - 9MM, tanto nelle serie di destra, che in quelle di sinistra. Tale imperfezione morfologica, consistente in una ovalizzazione centrifuga, ~~contornata~~ era da attribuirsi ad un difetto di finizione del fondello in fabbrica, avente le quattro piccole prominente deformate dall' usura, oppure intasate da trucioli

501

metallici. Orbene, 18 bonoli esplosivi, reperiti nel luogo dell' attentato, avevano anche essi TALE IMPERFEZIONE SINGOLAREGGIANTE.

C) La terza prova è costituita dal rinvenimento in via dei Foraggi, in possesso del CONCUTELLI, di una fotocopia del volantino rivendicante ad ORDINE NUOVO l'uccisione del dott. OCCORSIO, fotocopia del tutto IDENTICA a quelle lasciate dall'uccisione accanto al cadavere. Già si è visto che la perizia tecnica su detto volantino, eseguita dalle dott. GIULIA CONTE MICHELI (fascicolo 4 - alleg. C - Vol. V°), ha permesso di accertare che ~~detto~~^{il} volantino, rinvenuto presso l'imputato, presentava caratteristiche di identità specifica, di alto valore qualitativo e di totale incidenza quantitativa, con gli altri volantini rinvenuti sul luogo del delitto. In particolare, detto volantino era fotocopia DELLO STESSO ORIGINALE, effettuata CON LA STESSA MACCHINA FOTOCOPIATRICE, dei volantini predetti. E ciò è tranquillamente ammesso dallo stesso CONCUTELLI, il quale, nell'interrogatorio reso al G.I. il 16/5/77, confermò che il volantino trovato in suo possesso era effettivamente copia conforme di quelli lasciati sul luogo dell'omicidio, ed era stato fotocopiato da uno stesso originale. Ma vi è molto di più. A conclusione dello stesso interrogatorio, il CONCUTELLI dichiarò che i volantini erano stati « alloggiati SULLA TESTA DEL CADAVERE ». Ora tale detta ~~già~~ non ~~risultava~~ emergeva da alcuna altra risultanza processuale. I testi presenti al fatto - come già è stato esposto in narrative - video, tutt'al più, lo spaurato introdurre i volantini nell'auto del dott. OCCORSIO, ma non potremo distinguere dove, esattamente, li aveva alloggiati. All'atto dell'arrivo sul posto delle Polizia, poi, i volanti.

51)

ni non si trovavano più sulle teste dell'uomo, ma alloggiati al fianco del cadavere sul sedile anteriore sinistro, ove, evidentemente, erano stati collocati. Dunque è chiaro che il CONCIUTELLI ha potuto indicare che essi erano stati posti sulla testa del magistrato solo in quanto era stato lui a collocarli dopo l'omicidio, compiendo, così, un gesto simbolico, quale è quello di porre la « sentenza di condanna » sulla testa del « giustiziato ».

D) La quarta prova è costituita dalle ampie, ripetute, circostanziate accuse mosse dal coimputato FERRO nei confronti dello stesso CONCIUTELLI. ~~Il~~ FERRO, invero, ha rilasciato numerose dichiarazioni, in parte contrastanti tra loro; ma, tra i punti rimasti fermi, vi è proprio la sua affermazione di aver ricevuto dal CONCIUTELLI in persona la narrazione delle sue dirette partecipazioni all'esecuzione dell'omicidio del dott. OCCORSIO. Tale affermazione va considerata particolarmente attendibile, per una serie di motivi:

1°) in primo luogo, per l'ampiezza e la ricchezza di dettagli del racconto, che spazia dalla fase preparatoria dell'omicidio, a quella della sua esecuzione;

2°) in secondo luogo perché, per difendersi dagli addebiti, che gli venivano mosso dagli inquirenti, egli non aveva alcun interesse a dichiarare infondateamente in concreto il CONCIUTELLI, la cui responsabilità in ordine all'omicidio cominciò a delinearsi ed a prendere forma proprio in seguito alle precise accuse di esso FERRO.

3°) in terzo luogo perché, al contrario, mettendo in luce l'attività delittuosa del CONCIUTELLI, i propri rapporti con lui, il consistente

521

aiuto fornitogli sia precedentemente, che successivamente all'omicidio, egli venne, in realtà, pregiudicando la sua stessa posizione processuale;

4°) in quanto luogo finché molte delle affermazioni del FERRO trovano in altre risultanze processuali, riscontri così puntuali e precisi, da conferire, al complesso della sua narrazione, un alto grado di attendibilità. Dovrà ricordarsi, a tale proposito:

che il FERRO ha sostenuto (interrogatorio del 26/10/76) di avere affisso dal CONCUTELLI quanto concerne la predisposizione del volantino rivendicante l'omicidio, e la sua fotocopiatura in vari esemplari presso una macchina fotocopiatrici esistente presso una stazione ferroviaria, circostanze che, come sappiamo, sono risultate rigorosamente esatte; ha anche ammesso di avere visto una copia di detto volantino in via Clemente X° in possesso del CONCUTELLI, che, allontanandosi da tale affollamento, doveva averlo portata con sé; e sappiamo che il CONCUTELLI, all'atto del suo arresto in via dei Foruggi, fu trovato, per l'affollamento, in possesso di una copia di detto volantino;

che il FERRO non soltanto ha ammesso di avere visto, anche in via Clemente X°, l'INGRAM del CONCUTELLI (interrogatori del 26/10/76 e dell'8/2/77), ed ha fornito di tale ammissione a quel tempo, come si è visto, pronunce sconosciute. descrizioni così precise e dettagliate, da dimostrare di per se stesse la veridicità dell'asserto; ma ha anche altrettanto dichiarata (interrogatorio del 26/10/76) di aver affisso dalla viva voce dello stesso CONCUTELLI che proprio con quell'arme era stato commesso l'omicidio;

che, sempre secondo le dichiarazioni del FERRO, il CONCUTELLI, prima

53/

dell'omicidio, aveva preso a frequentare il riccio Africano - ove abitava
il dott. OCCORSIO, con la moto "60221" come da lui stesso prestategli
(interrogatorio dell' 11/11/76). Trattasi di quei sopralluoghi preliminari
sul luogo del delitto, che, come si è visto, trovano ampia conferma
nelle deposizioni dei testi BARBIERI, MANCINI, e BENEDETTI, gli
ultimi due dei quali notarono anche la presenza di detta moto, di
cui il BENEDETTI rilevò anche le caratteristiche;

che il FERRO ha anche narrato di avere provato, per incarico del
CONCUTELLI, l'auto Fiat 124 poi usata dagli ~~esecutori~~ esecutori
dell'omicidio per allontanarsi dal luogo delle sparatorie, ed ha
spiegato di avere, nel corso delle prove, constatato che essa presentava
un certo difetto nell'accelerazione. Di ciò aveva parlato al CONCUTELLI,
consigliandolo di far vedere l'auto da un meccanico. Lo sera dello stesso
giorno, l'aveva nuovamente provato, constatando che il difetto era stato
eliminato (interrogatorio dell' 11/11/76). Orsini, il teste BRESCIANI
FRANCO, proprietario di dette autovetture, che gli ne state rapinate
nella notte fra il 3 ed il 4 Luglio 1976, esaminato dal G.I. (p. 120
e 226 del fascicolo delle deposizioni testimoniali) ed al dibattimento,
ha per l'affidato dichiarato che la sua macchina, prima delle rapine,
presentava un difetto di carburazione, manifestando una sorta di singhioz-
zamento, che spariva dando un'accelerata; mentre, quando l'auto gli
era stata restituita, detto difetto era diminuito;

che, come si desume dall'interrogatorio del FERRO del 26/10/76,
lo stesso CONCUTELLI, desuivendogli l'esecuzione dell'omicidio, gli aveva
addirittura precisato che le cartucce usate erano SMITH WESSON, e non

54)

FIORENTI, come era stato pubblicato dai giornali; ed anche ciò, come Sallustiano, corrisponde a verità. Non solo; ma il CONCIATELLI gli aveva anche detto di avere personalmente messo i volantini rivendicanti l'omicidio dentro l'auto del dott. OCCORSIO.

In un solo punto la narrazione dell'omicidio, che il FERRO assume essersi stata fatta dal CONCIATELLI, si distacca dalla realtà; e dove, cioè, si parla di un misterioso sud-americano, che sarebbe venuto in Italia proprio per partecipare all'~~attentato~~^{attentato}, e che avrebbe materialmente sparato, mentre il CONCIATELLI avrebbe guidato la "124", oltre a mettere i volantini nell'auto del dott. OCCORSIO. Tale versione è nettamente smentita dalle deposizioni dei testi presenti al fatto, i quali - come già è stato esposto in narrativa - hanno dichiarato che fu lo stesso sparatore a collocare i volantini nell'auto. Inoltre, i testi, che udirono lo sparatore stesso pronunciare alcune parole (MERLI ALDO e BENNI PAOLO: g. 47 e 48), hanno rivelato che costui parlava in perfetto italiano, senza alcuna inflessione d'accento, ove si rifletta che il complice dell'omicida, il quale si trovava sul posto alla guida della "124", del BRESCIANI usata per la fuga, non è mai stato identificato, si comprenderà l'intento del FERRO e del CONCIATELLI a confondere le acque e l'ipotesi delle modalità dell'omicidio.

E) Un quinto elemento di prova è rappresentato dal ritrovamento, nell'appartamento romano di via Clemente X°, ove, secondo le deposizioni dei coinquilini e le ammissioni dello stesso CONCIATELLI, questi abitava al momento dell'omicidio, e successivamente ad esso, di indumenti tipo jeans analoghi, per tipo e colore, a quelli indossati dall'omicida, secondo le deposizioni di vari testi presenti al fatto. Inoltre, nello stesso apparte-

55)

mento, fu trovata una collezione completa, a partire dall'11/7/76, di vari giornali, recanti notizie relative all'omicidio del dott. OCCORSIO. Infine, un'ulteriore prova a carico del CONCIATELLI è rappresentata dalle descrizioni ed indicazioni sull'aspetto fisico dello sparatore, fornite dai testimoni presenti al fatto. A tal proposito, deve presentivamente rilevarsi che, tra tali descrizioni, vi sono, ovviamente, delle marginali discordanze, particolarmente riguardo alla statura ed all'età del soggetto. Ma esse sono perfettamente spiegabili, ove si consideri che i testi videtur costano da distanze e da angoli visuali diversi, in una situazione di forte turbamento emotivo, determinato dall'onore delle terribili scene, che si svolgeva nelle loro immediate vicinanze. Ciò ha alcun rilievo il fatto che vari testi, ai quali fu mostrata, insieme a quelle di numerosi altri estremisti di destra, una fotografia d'archivio del CONCIATELLI, non lo indicarono come quello dell'omicida. Diverso tale foto, copia della quale, prodotta dal verbalizzante dott. NICOLA SIMONE, trovasi allegata al verbale dell'udienza del 23/2/78, ~~effettivamente~~ risale molto indietro nel tempo, e mostra un CONCIATELLI giovane, magro, non ancora affetto da calvizie, inconfondibile rispetto all'uomo, che fu arrestato in via dei Forzetti. Le somiglianze del CONCIATELLI all'atto dell'arresto sono riprodotte dalle fotografie in atti; una di esse è allegata allo stesso verbale di udienza, ed è contenuta nella stessa busta; il confronto è facile, e la diversità è evidente. Questa fotografia - scattata in due esemplari, di fronte e di profilo - è di soli otto mesi successiva all'omicidio. Nel frattempo, il CONCIATELLI non ne sostanzialmente cambiato. Potrà, per convincersene, rileggere le deposizioni dei testi SILVESTRI

56)

PRIMO (VOL I/A, §. 657; vol. XX, §. 115-116) e NATOLI SEBASTIANO (VOL. XX, §. 25 e 155); il SILVESTRI gestore di una bar frequentato assiduamente dal CONCUTELLI dall'Agosto all'Ottobre 1876, e cioè, nel periodo immediatamente successivo all'omicidio; il NATOLI, amico del FERRO, che ebbe modo di conoscere il CONCUTELLI stesso nel Settembre 1876. Ecco i dati somatici dell'imputato forniti dal SILVESTRI: peso, sui 80-100 kg.; struttura robusta; faccia fiera; occhi chiari; capelli fulvi; calvizie, di cui soleva lamentarsi. Parimenti il NATOLI lo raffigura grasso, con calvizie al centro della testa.

OR, si leggano attentamente le descrizioni dell'omicida, fatte dai testi MERLI ALDO (vol. XX, §. 47, e sibi-altimento), BENNI PAOLO (vol. XX, §. 48, e sibi-alt.), GIULIANI LIANA (vol. 1°, §. 31, 203 e 404; vol. XX, §. 101), POMPILI GIUSEPPINA (vol. 1°, §. 32, 203, 460; vol. XX, §. 102), PISCITELLI STEFANO (vol. 1°, §. 34, 35, 203 e 470; vol. XX, §. 104), MAGNONI ANDREA (vol. 1°, §. 40, 156, e vol. XX, §. 105), BENEDETTI ARMANDO (vol. 1°, §. 42, 44, 212 e 472; vol. XX, §. 106), SULLI MARCO (vol. XI, §. 102), ROCCA FORTUNATO (vol. 1°, §. 38; G.I. §. 111), BARBIERI LUIGI (vol. 1°, §. 137, 210, 458; vol. XI, §. 112), ZERBONI IOLANDA (vol. 1°, §. 71, 210, 474; vol. XI, §. 121); e si vedrà come, a parte ~~alcune particolarità~~ marginali discordanze, le caratteristiche fisiche dello sparatore risultino complessivamente, da tali deposizioni, le stesse di quelle indicate dal SILVESTRI e dal NATOLI, e riprodotte nelle foto scattate al CONCUTELLI al tempo dell'arresto.

57)

Ma vi è molto di più. Tra i testi, che notarono l'omicida sul luogo del delitto, ce ne era - per disgrazia del CONCUTELLI - una particolarmente qualificata: quella ZERBONI JOLANDA, che svolgeva le professioni di disegnatrice pubblicitaria ed insegnante di disegno, e, quindi, sapeva ben disegnare. Ella, in Questura, prima che le fossero mostrati altri identikit, tracciò un ritratto del volto dello sparatore, da lei ben visto due volte, la prima quando era ancora all'interno dell'autovettura, la seconda mentre sparava. Tale disegno trovasi a p. 73 del Vol. I° ed a p. 17 del Vol. XX; ed è sufficientemente osservabile, e parlo a confronto con la foto scattata frontalmente al CONCUTELLI al momento dell'arresto, per rendersi perfettamente conto che si tratta della stessa persona. Ed infatti lo stesso teste SILVESTRI, il quale - come si è rilevato - ben conosceva il CONCUTELLI, avendo visto spesso nell'epoca immediatamente successiva al fatto, dichiarò (p. 115 retro), che, fra i vari identikit allegati agli atti, era senz'altro il disegno redatto dalla ZERBONI che raffigurava meglio le sembianze « attuali » del CONCUTELLI. Aggiunse, ~~che l'imputato possedeva~~ altresì, che l'imputato possedeva subiali simili a quelli riprodotti nel disegno.

Per conto suo, MERLI AEDO (Vol. XX, p. 47 retro) avvisò che tra i vari identikit, che gli venivano mostrati, quello più somigliante allo sparatore era proprio il disegno redatto dalla ZERBONI. Altrettanto dichiarò il teste BENNI PAOLO (Vol. XX, p. 48 retro). E BARBIERI LUIGI (Vol. XX, p. 112) avvisò, addirittura, che il disegno della ZERBONI era più somigliante all'individuo

581

da lui descritto dello stesso identikit redatto sulla base delle sue descrizioni.

Non basta ancora. Dopo l'arresto del CONCIATELLI, le sue fotografie furono diffuse dalla televisione, riprodotte dai giornali; perciò fu ritenuto inopportuno procedere a ricognizioni giornali dell'imputato. Peraltro il teste BENINI, dopo aver visto tali immagini dell'imputato, dichiarò al G.I. (Vol. XX, §. 223): « Posso dire che le persone che vidi sul luogo del delitto, aveva le caratteristiche somatiche relativamente a quelle del CONCIATELLI ».

Se DISCIATELLI, che già, osservando una foto del CONCIATELLI risalente indietro nel tempo, pubblicata dai giornali prima del suo arresto, aveva detto che vi appariva più magro dello sparatore, ma il suo sguardo, e l'intera fisionomia, erano somiglianti a quelli di lui (Vol. XX, §. 104), nuovamente sentito dal G.I. dopo aver visto l'immagine dell'imputato in TV e sui giornali, dichiarò (Vol. XX, §. 218): « Posso dire che le caratteristiche fisiche del CONCIATELLI corrispondono a quelle della persona », che aveva ucciso il dott. OCCORSIO. Analogamente il BENEDETTI deluse al G.I. (§. 221, Vol. XX) « in linea di massima le fattezze del CONCIATELLI sono relativamente a quelle della persona da me descritta ». E così il BARBIERI (Vol. XX, §. 222): « Posso dire di non aver rilevato elementi di discordanza fra la persona da me descritta e le foto ».

Non va infine dimenticato che la ZERBONI, la quale così bene, nel suo disegno, sembrò le somiglianze del CONCIATELLI nel volto dello sparatore, dichiarò al G.I., osservando una vecchia foto del CONCIATELLI

581

vediamo: « se fosse un poco più grasso ben raffigurabile la persona, che lo vidi ». È infine sintomatico il fatto che l'imputato, il quale, all'epoca dell'omicidio, come è pacifico in cause, portava la barba, successivamente se la tagliò (vedasi deposizione del teste SILVESTRI).


In definitiva, queste massime imponenti di prove di disparata provenienza, univoche e convergenti, dimostrano, con nascente certezza, che il CONCIPELLI, oltre a decidere l'omicidio del dott. OCCORSIO, fu anche lo spietato esecutore di tale delitto, del quale, dunque, deve essere dichiarato colpevole. Ed a queste conclusioni si perviene, con tranquilla sicurezza, fin senza indugiarsi a sottolineare il contegno del CONCIPELLI, che non è comparso in aula neppure nelle udienze, durante le quali venivano sentiti i testi presenti all'omicidio.

Tuttavia, non può sfuggire la sintomaticità di un simile comportamento; giacché un innocente, il quale avesse finalmente la possibilità di trovarsi, faccia a faccia, con i testi, che videro il colpevole in azione, non farebbe ~~certamente~~ ^{certamente} questioni di moneta ^{non} presentarsi di fronte a loro, e farsi onnive il più a lungo, e con la maggiore attenzione possibile.

Tutte le prove fin qui analizzate discende, ovviamente, anche la colpevolezza del CONCIPELLI in ordine al delitto continuato di introduzione nel territorio dello Stato, porto e detenzione illegale di armi da guerra, di cui al capo 2°), si tratta dell' "INGRAM", introdotto in Italia dalla Spagna, come già è stato esposto in narrativa, usato per uccidere il dott. OCCORSIO, ed infine trovato in possesso dell'imputato, con le relative munizioni, nell'alloggiamento di via dei Foreggi.

60)

Partimenti evidenti è la colpevolezza del CONCIPELLI in ordine al delitto di rapina della Fiat 124 del BRESCIANI, di cui al capo 3° dell'imputazione. Come risulta, inverso, dalle deposizioni del BRESCIANI (fascicolo come testi da parte del P.M. di Roma, §. 56, vol. XX, §. 120 e 226; dibattimento), nella notte tra il 3 ed il 4/7/1976 egli stava parcheggiando la sua autovettura sotto gli alberi di via Pintura di via, in prossimità dell'incrocio con via Giulio Romano, allorché gli si era avvicinato un giovane, il quale, puntandogli contro una pistola, gli aveva detto: « scendi, mi serve le macchine, scendi, se no ti sparano. E gli aveva ubbidito, ed il rapinatore gli aveva intimato di fermarsi ad alcune passi di distanza. Poi costui, salito a bordo dell'auto, aveva effettuato una breve manovra a marcia indietro, e, quindi, si era allontanato verso la via Flaminia. Successivamente, verso le ore 20,30 - 21 del 3/7/76, l'auto in tale modo rapinata al BRESCIANI fu notata dal teste PAGLIARO GIOVANNI (Vol. XX, §. 40, e dibattimento), il quale, in un primo momento, l'aveva scambiata per la sua, e perciò aveva concentrato su di essa la propria attenzione. A bordo di essa, aveva notato quattro giovani, dei quali quello al volante parlava con accento toscano. Saffirmo già che tale auto fu trovata dal FERRO, indi usata dal CONCIPELLI per recarsi in via del Giubo, quindi fuggire, dopo aver ucciso il dott. OCCORSIO. Fu, quindi, lui il mandante delle rapine, quale che ne sia stato l'esecutore materiale, del resto, dall'interrogatorio del FERRO del 26/10/76 emerge che fu il CONCIPELLI a commissionare la rapina dell'auto ad un giovane delle "malas". Egli, dunque, quale mandante delle rapine, deve rispondere a titolo di concorso,



511

si sensi dell' art. 110 C.P.

Veniamo ora alla posizione del FERRO GIACFRANCO, imputato di concorso col CONCIATELLI nei tre delitti in oggetto. A tale riguardo, va subito sgombrato il campo da un^{suo} modesto tentativo di screditare le proprie dichiarazioni istruttorie, sostenendo, all'udienza del 31/1/78, che esse gli sarebbero state in qualche modo estorte, giacché, il giorno stesso del suo arresto (22/10/75), durante una pausa del primo interrogatorio da lui reso ai Magistrati della Procura della Repubblica di Firenze, egli sarebbe stato condotto in una stanza della Questura adiacente a quella, ove si svolgeva l'interrogatorio, e, quindi, malmenato dagli agenti, e, in particolare, dal dott. FABBRI. A questo proposito, la Corte osserva:

1°) che tali accuse del FERRO sono state sdegnosamente respinte, e, simultaneamente, dal dott. FABBRI MARIO e dal dott. IMPROTA UMBERTO, il quale ne ha sottolineate l'assurdità, ~~precisando~~ ^{precisando} che, quando il FERRO, il giorno del suo arresto, veniva interrogato, erano presenti molte persone, carabinieri, funzionari, avvocati, e, poiché la stanza ove era custodito l'imputato, attigue a quelle ove si trovava il P.G., aveva la porta aperta, chiunque passava per il corridoio, avrebbe potuto vederlo e sentirlo;

2°) che mai, nei ~~numerosi~~ numerosi interrogatori da lui resi lungo tutto il corso dell'istruttoria, il FERRO aveva fatto le benché minime concessioni a tali pretese violenze, nonostante che ad essi fossero stati presenti i suoi difensori, così come era presente l'avv. VALENZISE, a quel tempo difensore del FERRO, nel corso del primo interrogatorio,

92)

in occasione del quale si sarebbe verificato l'episodio, cui allude il precedente;

3°) che, infine, né durante il corso di detto interrogatorio, né in occasione di quello successivo, reso il 25/10/76, il FERRO fece alcuna ammissione o rivelazione, trincerandosi dietro affermazioni vaghe, reticenti, e mendaci. Solo col terzo interrogatorio, quello del 26/10/76 cominciarono le rivelazioni, le quali, dunque, non furono in alcun modo determinate da coazioni fisiche o morali da lui subite, ma, se mai, solo dall'accumularsi delle risultanze probatorie, che venivano acquisite nei giorni successivi al suo arresto, e gli venivano contestate nel corso dei vari interrogatori, dal 22 al 26/10/76. Si ricordi, a tal proposito, che, nel frattempo, era stata individuata l'abitazione di via Clemente X°, ove il CONCIPELLI alloggiava al momento dell'omicidio.

Il FERRO, all'epoca dei fatti, per cui è processato, era ~~un~~ un giovane di 26 anni del tutto inesperto. Iscritto all'Associazione Arditi d'Italia, già da un anno militava nel M.P. ORDINE NUOVO clandestino, come risulta dalle sue esplicite ammissioni (Vedasi interrogatorio del 26/10/76). Tuttavia era del tutto sconosciuto agli organi di Polizia, a differenza del CONCIPELLI, latitante a due mandati di cattura, e vanamente ricercato. Già in narrativa è stato dettagliatamente esposto come si perveniva, all'indomani del 22/10/76, alla sua identificazione, seguendo inizialmente la pista della moto GUZZI CALIFORNIA nera, che risultava intestata al D'AMIS. Come già si è detto, dopo i due primi interrogatori, reticenti e divergenti, resi il 22 ed il 23/10/76, il FERRO, nel corso degli interrogatori successivi,


631

incalzato dalle prove, che, nel frattempo, si andavano accumulando, fece importanti ammissioni, a carico del CONCUTELLI, e di sé medesimo. È già si è dimostrata, trattando la posizione del CONCUTELLI, l'attendibilità di tali ammissioni, che hanno trovato puntuali e decisivi riscontri negli elementi probatori, di diversa e separata provenienza, a suo tempo segnalati. Successivamente il FERRO cercò di vituperare ed intorbidare le sue prime e più sincere dichiarazioni, sotto la spinta di due ben precise esigenze. Da un lato, infatti, si trattava di avvantaggiare altri imputati, anche perché aveva ricevuto promozioni, in carcere, ~~per~~ ~~volte~~ volte ad indurlo a modificare le accuse, che aveva formulate (di ciò si trova traccia nel Vol. I/E, p. 285). Dall'altro, egli dove rendersi conto che le prime dichiarazioni, da lui rese, si risolvevano in ammissioni di responsabilità per l'omicidio del dott. CECARISIO. Così cercò di prendere progressivamente le distanze dal CONCUTELLI, e di spostare i tempi, nei quali aveva affrescato fatti estremamente compromettenti, in modo da cercare di assumere, al più, la veste di un semplice favoreggiatore, anziché quella di un concorrente nell'omicidio. Inoltinandosi su questa linea difensiva, egli, nell'interrogatorio del 6/4/77, pervenne alla grottesca affermazione di aver saputo tutto quanto aveva fino ad allora esposto attraverso fantomatici bigliettini, addirittura intestati ad ORDINE NUOVO, nei quali si ~~formulavano~~ ~~suggerimenti~~ sarebbero formulati precisi suggerimenti a proposito di ciò, che egli avrebbe dovuto, volte per volte, rispondere ai magistrati inquirenti; bigliettini, che l'altro, che egli riteneva gli venivano inviati proprio dal CONCUTELLI. Per valutare quanto siano assurde queste tardive elucubrazioni, basterà pensare alle risibili immagini:

64/

ne di un CONLUPELLI, il quale invia al FERRO autolesionistici messaggi suggerendogli di accusarlo, e fornendogli le indicazioni atte a rendere circostanziati e controllabili tali accuse. Queste fantasiose asserzioni sono così palesemente mendaci, che lo stesso FERRO, nell'interrogatorio del 14/6/77, dopo essersi imbattonato in un groviglio di contraddizioni, finisce con l'indicare la ragione, che l'aveva indotto a sostenere le storie dei bigliettini, nel timore di dover subire una grave condanna.

È, inoltre, e prima di procedere ad una sintetica analisi delle prove, che dimostrano, con assoluta evidenza, il concorso del FERRO nei tre delitti, di cui si tratta, sarà opportuno ricordare, in punto di diritto, che l'attività costitutiva del concorso di più persone in un reato, di cui all'art. 110 C.P., non è soltanto quella rappresentata dalla partecipazione alla esecuzione materiale del reato stesso, ma anche quella riguardante la decisione e la PREPARAZIONE del reato, la fornitura dei MEZZI per commetterlo, le preventive forme di AIUTO e di ASSISTENZA, da prestarsi all'autore materiale (conf. Cass. Sez. I^a, 17/1/66, Cass. Pen. Mas. Ann. 1966, 335, n. 1546). Ogni attività, che renda più agevole l'esecuzione del reato, ponendosi, così, in rapporto di causalità con l'esito di esso, viene a rientrare in tale accezione di concorso. Chiaramente vi rientrano, pertanto, attività come quelle attribuite al FERRO, in quanto poste in essere PRIMA della consumazione dell'omicidio, quali il procurarsi di un rifugio sicuro all'esecutore materiale latitante e ricercato, la fornitura di mezzi di trasporto per consentirgli di recarsi sul luogo prescelto per l'attentato, ed ivi studiare i modi, i tempi, le circostanze ambientali più favorevoli per l'esecuzione; la cooperazione per



65/

stata per affrontare l'autolettura necessaria per recarsi sul posto nel giorno fissato per l'esecuzione, e per fuggire dopo la consumazione del delitto.

Sotto il profilo dell'elemento psicologico, perché si abbia concorso di persone nel reato è necessario, in ciascuno degli agenti, l'elemento psichico (volontà del reato, che si commette, e la coscienza della partecipazione altrui). Pertanto occorre chiedersi se il FERRO sapeva o no che, il 10/7/1876, il CONCUTELLI avrebbe ucciso il dott. OCCORSIO, e che, d'accordo con lui su tale obiettivo, aveva a sua volta provveduto e voluto l'evento letale come conseguenza dell'attività esecutiva del CONCUTELLI.

Ovvero, gli elementi probatori raccolti dimostrano, con assoluta chiarezza, l'esistenza di tale consapevolezza, di tale accordo, di tale volontà. Dette prove possono essere così sintetizzate:

1°) Come risulta dalle sue stesse dichiarazioni (in particolare, dall'interrogatorio dell'11/11/76), oltre che dal dato obiettivo - annuo dal: l'infinito - dei suoi viaggi in Corsica, ove il CONCUTELLI dimorava, prima di recarsi a Roma, per commettere l'omicidio, nel giugno 1876, il FERRO era l'uomo di fiducia del CONCUTELLI, il suo braccio destro, il fidato seguace, al quale egli affidava gli incarichi più delicati. Ciò è tanto vero, che, secondo quanto lo stesso FERRO racconta, il CONCUTELLI lo incaricò di contattare una serie di persone, per riorganizzare e rivitalizzare il M. P. O. W., che era entrato in crisi politica ed organizzativa dopo che i capi storici si erano rifugiati all'estero, il movimento - fin dal 1873 - era stato disciolto, ed i militanti erano attualmente sottoposti a vari procedimenti penali. ~~...~~ Il FERRO,

66)

per sua stessa ammissione, si adoperò arduamente per portare a compimento tali incarichi; e, nel frattempo, continuò a consultarsi col CONCUPELLI, col quale aveva frequenti contatti telefonici. Poiché, però, l'opera di proselitismo del FERRO non dava i risultati sperati, il CONCUPELLI gli comunicò che sarebbe venuto lui personalmente a Roma, e gli chiese di procurargli un alloggio. Ma il CONCUPELLI, come già è stato dimostrato, venne a Roma, nella sua veste di « COMANDANTE MILITARE », proprio per uccidere il dott. OCCORSIO, ~~perché~~ con la convinzione, dunque, che se le parole del FERRO non erano servite a galvanizzare il vacillante movimento, occorreva, a tale scopo, un'azione esemplare, come l'uccisione di quel Magistrato, che aveva perseguito penalmente il movimento medesimo. Del resto, sarebbe stato altrettanto assurdo che il COMANDANTE MILITARE, al quale spettava l'attuazione delle OPERAZIONI MILITARI in campo del movimento clandestino, venisse in Italia, ove era ricercato per due mandati di cattura, soltanto per svolgere, in condizioni ben più difficili e pericolose, quella stessa attività di semplice predicazione ideologica, che non era riuscita al FERRO, incausato, insospettato, libero di muoversi alla luce del sole, e senza timore. Dunque, se il FERRO era — come è stato dimostrato — l'uomo di fiducia del CONCUPELLI, il militante di ORDINE NUOVO, che si recava in Corsica per avere contatti con il comandante militare, si teneva, in Italia, in continuo contatto telefonico con costui, e dunque era senz'altro inserito proprio nella « organizzazione militare » del movimento; se i contatti tra i due erano così stretti, che nei primi 10 giorni ~~del~~ dell'Agosto 1976, il CONCUPELLI consegnò al FERRO la somma confer-

671

una di L. 4.300.000 occorrenti per l'acquisto delle moto motociclette, e poi anche il denaro occorrente per il pagamento del furo della LAMB ROVER acquistate dalla PAPA (interrogatorio dell'11/11/76); ovvero, se tutto questo è vero, non si può non dedurre che il FERRO doveva per essere al contatto dell'obiettivo - l'uccisione del dott. OCCORSIO - che il CONCVTELLI si proponeva, e pienamente condividersi; giacché, se, per conoscerlo, non l'avesse condiviso e voluto, non avrebbe certamente tenuto quei comportamenti, atti ad agevolare l'esecuzione dell'omicidio, ai quali sopra si accennava, e che veniamo, più oltre, dettagliatamente analizzati.

2°) Come già è stato esposto, il FERRO sostiene che il CONCVTELLI, dopo l'omicidio del dott. OCCORSIO, gli fece un resoconto dettagliato dell'uccisione del Magistrato, e gli narrò di avervi partecipato personalmente. Ma è evidente che simili confidenze, con tutto il rischio, che esse comportano, possono farsi solo ad un complice, legato alla stessa, comune responsabilità, e non certamente a chi sia del tutto estraneo alla preparazione ed alla organizzazione del delitto.

3°) Il FERRO, per il mattino del 10 Luglio, e cioè per lo spazio di tempo, durante il quale fu commesso l'omicidio, si presentò, su consiglio dello stesso CONCVTELLI, un alibi, che avrebbe dovuto servirgli per dimostrare la propria estraneità al delitto. A questo proposito, le dichiarazioni del FERRO sono chiare ed esplicite. Nell'interrogatorio del 26/10/76, egli narrò, infatti, che, ~~il giorno~~ il giorno prima dell'omicidio, il CONCVTELLI lo aveva invitato a FARSI NOTARE, il mattino dell'indomani, Sabato 10 Luglio 1976, proprio verso le 8 - 8,30, in piazza Sinciso in

681

Roma, ove egli avrebbe mandato un altro giovane, che avrebbe dovuto accompagnarci con lui. Così, in detto giorno, e quell'ora, egli si era recato nelle zone indicategli, ne entrato, dopo aver incontrato detto giovane, nel negozio di elettrodomestici di via Bocca, ed ivi aveva acquistata una radiolina. In tale occasione, aveva decisamente attaccato discorso con il proprietario del negozio, a proposito della motocicletta, che aveva parcheggiata lì fuori, prendendo spunto anche da notizie di stampa, che preannunciavano l'uscita sul mercato di nuovi modelli di moto (ed è da notare che il fatto dell'acquisto della radiolina - una HIN-IT, del prezzo di L. 8'000, trova puntuale riscontro nelle deposizioni del gestore del negozio, CONVERSI WALTER, a p. 382 del Vol. I/A ed a p. 146 del Vol. XX, dalle quali risulta che la radiolina in questione fu, fra l'altro, il primo oggetto venduto la mattina del 10 Luglio, dopo l'apertura del negozio, che avveniva, per abitudine, alle ore 8,30, proprio nell'ora, cioè, in cui fu ucciso il dott. Occorsio. Uscito dal negozio, il FERRO proseguì il discorso con due controllori dell'A.T.A.C. È da notare che, di costoro, l'imputato aveva già parlato nel corso del suo precedente interrogatorio del 23/10/76, precisando, in tale occasione, che, mentre aspettava che lo surinso nel negozio, aveva visto che uno dei due controllori si era seduto sul sellino della sua moto, mentre l'altro parlava con il giovane, da lui in precedenza incontrato. Dopo avere acquistata la radiolina, si era trattenuto anche lui a parlare con i due controllori, i quali aspettavano l'autobus n° 8, e, quando questo era arrivato, vi erano, appunto, saliti. La conversazione, protrattasi per 10 minuti, aveva avuto per oggetto la motocicletta del FERRO. Altrando una breve parentesi, si rileverà, a questo punto, che, secondo



63/

il difensore del FERRO, questi, nel negozio e fuori, si sarebbe comporta-
to in un modo troppo normale per essere notato, e, quindi, per rendere
vicinibile la tesi della rievocazione dell'alibi preconstituito. Basta osservare,
all'incontro, che, a parte la considerazione che tale tesi scaturisce
proprio dalle dichiarazioni dello stesso FERRO, dalle quali appunto risulta
che era stato il CONCUTELLI a suggerire di farsi notare, non sembra,
in effetti, molto normale il mettersi a parlare di motocicletta con
un venditore di radioline, e, poi, con due controllori dell'ATAC, del
tutto sconosciuti. Può dirsi, in realtà, che il FERRO fece del suo
neglio per farsi notare, pur senza abbandonarsi a comportamenti stravagan-
ti o vistosi, che sarebbero stati, se esitate, sospetti, e, quindi, contro-
producenti.

Successivamente il FERRO - sempre secondo le sue dichiarazioni - si era
recato al mare, ad ostia, insieme al giovane suddetto; e, quella stessa
mattina, aveva affreso la notizia dell'uccisione del dott. OCCORSIO, sentendo,
proprio con la radiolina appena acquistata, un notiziario delle 8,30 o delle
10.

Ovvero, è chiaro che non ci si pre-constituisce un alibi, se non si sa
che in altro luogo, ed in quella stessa ora, viene commesso un delitto,
al quale non si è affatto estranei (diversamente, invece, dell'alibi non
vi sarebbe alcun bisogno). Il delitto, nella specie, era proprio l'omici-
dio del dott. OCCORSIO, che venne consumato dal CONCUTELLI proprio
alle ore 8,30 di quel 10 Luglio 1976. Ed inoltre - come è stato
giustamente sottolineato dal P.M. - è anche sintomatico che proprio
con la radiolina appena acquistata il FERRO abbia affreso le notizie.

70)

rie dell'uccisione del dott. OCCORSIO, quasi che tale radiolina, della quale - grande caso - il FERRO non aveva, fino ad allora, sentito il bisogno, fosse stata acquistata proprio allo scopo di tenersi al comando dell'auto dell'azione criminosa, che ben si sapeva, in anticipo, stabilita per quella stessa mattina.

È dunque chiaro che il FERRO sapeva dell'omicidio, lo approvava, vi si sapeva personalmente coinvolto, fino al punto di preconstituire un alibi.

4°) Tenendo presente tutto ciò, assumono, a tal riguardo, un valore di piena confessione ~~le~~ le ulteriori ammissioni fatte, in proposito, dal FERRO nell'interrogatorio del 26/10/46. Di tale occasione, invece, è imputato riconoscibile che, frequentando il CONCIUTELLI, ne venute « a conoscenza DEI VERI MOTIVI, che lo avevano portato in Italia e a Roma ».

E questi veri motivi, come ormai ben sappiamo, consistevano esclusivamente nel proposito del CONCIUTELLI di uccidere il dott. OCCORSIO.

Forse rendendosi conto del significato chiaramente confessionario, che avrebbe assunto una simile dichiarazione, il FERRO cercò, subito dopo, di limitarne la portata, soggiungendo: « in altri termini egli mi fece capire che era venuto in Italia per organizzare un fatto delittuoso, senza però, in UN PRIMO TEMPO, indicarmelo CON PRECISIONE ». Il che significa che, in un secondo tempo, per sua stessa ammissione, egli sarebbe perfettamente quello che questo fatto delittuoso; e ciò ben prima che esso venisse commesso, tanto è vero che, nello stesso contesto, il FERRO afferma anche di aver saputo - prima dell'omicidio - che era stata acquistata una macchina da scrivere, che era stato veduto il famoso volantino, e che que-

71/

sto era stato fotocopiato con una macchina fotocopiatrice esistente presso una stazione genoviana.

Tutte queste prove dimostrano, con assoluta certezza, che il FERRO conosceva perfettamente i propositi omicidi del CONCUPELLI.

Ma il FERRO non fu un semplice CONVIVENTE, cioè colui che se, magari all'oscuro, non pone in essere alcun comportamento atto ad integrare l'elemento materiale del concorso nel reato, nel senso già chiarito e spiegato. Su reato il FERRO, sapendo che il CONCUPELLI intendeva commettere quell'omicidio, tenne una serie di comportamenti positivi, che, facilitando e rendendo possibile l'esecuzione di tale delitto, si pongono in rapporto causale con l'evento letale. Va ricordato, infatti:

- 1° che il FERRO, come risulta dalle sue stesse dichiarazioni, dalle copie del contratto di locazione in atti, dalle deposizioni del locatore BENIGNO ARGIRO (vol. I/A, p. 125; vol. XX; p. 122), prese in affitto a proprio nome, e per incarico del CONCUPELLI, alla fine del Giugno del 1976, l'appartamento di via Clemente X^o, ove il CONCUPELLI stette presso alloggiato in vista della preparazione e dell'esecuzione dell'omicidio, e tornò a rifugiarsi dopo il delitto, continuando ad abitarvi fino all'ottobre 1976, allorché, in seguito all'arresto del FERRO, precipitosamente lo abbandonò. Ora è chiaro che il CONCUPELLI, per poter pianificare l'omicidio, eseguire numerosi sopralluoghi preliminari, eseguire il delitto, disporre di un rifugio ove ritirarsi successivamente alla esecuzione di esso, aveva assoluta necessità di un appartamento in Roma; né, date le sue condizioni di abitante e mandati di cattura, ricercato dalla Polizia, poteva prenderselo in affitto personalmente. Ed il FERRO, conoscendo, come è stato di-

1721

mostrato, le intenzioni omicide del CONCUTELLI, e condividendo le sue riserve - prese in affitto al proprio nome - il nome di un incesurato inabitabile - dello appartamento, ove il CONCUTELLI stesso potesse installarsi e vivere per preparare l'omicidio, organizzarlo, predisporre ed attendere il momento più opportuno per l'esecuzione. È evidente, quindi, che tale comportamento del FERRO rese possibile al CONCUTELLI lo svolgimento dell'attività preparatoria, e l'attuazione dell'attività esecutiva dell'omicidio del dott. OCCORSIO, ponendosi, così, in rapporto di concorsualità con l'evento letale;

2°) che il FERRO mise a disposizione del CONCUTELLI la propria moto GUZZI nome V 7 850 c.c., della quale - come è stato esposto in narrativa - disponeva al tempo dell'omicidio, perché il CONCUTELLI se ne serviva - come, in effetti, se ne servi - per eseguire dei sopralluoghi sul luogo del delitto, allo scopo di studiare il piano, accertando le abitudini ed i movimenti del tragistrada, constatando l'ubicazione delle strade, valutando ~~anche~~ le possibilità di fuga. ~~Successivamente~~ Già è stato esposto, invero, che il teste BENEDETTI ARMANDO (p. 42, 44, 212 e 472 del vol. I°; p. 106 e 221 del vol. XX, e dibattimento) vide più volte l'assassino dell'omicidio, e cioè il CONCUTELLI, nei giorni precedenti quello del delitto, nella via del Giuba, in atteggiamento di osservazione; e, precisamente, in un giorno festivo, che poteva essere il 17 od il 20 di Giugno, e poi, di nuovo, circa sette giorni prima dell'omicidio, cioè ai primi di Luglio. In tali occasioni, il CONCUTELLI era in compagnia di un altro individuo non identificato, ed entrambi si trovavano presso una moto GUZZI nome, tipo V 7.

73/.

Ora, le risultanze dimostrano, con assoluta evidenza, che detta moto, della quale, dunque, è CONCUPELLI si serviva per effettuare i suoi sopralluoghi preliminari in via del Giube, era proprio quella del FERRO. Ciò risulta, in particolare:

A) dal fatto che la moto del FERRO - a quel tempo, come si ricorderà, in strettissimo collegamento col CONCUPELLI - era una moto GUZZI 10000 del tipo V7; aveva, cioè, le medesime caratteristiche di quella notata dal teste BENEDETTI in possesso del CONCUPELLI. È vero che, dall'ultima, il BENEDETTI l'aveva indicata come di cilindrata 750, mentre quella del FERRO era una 850; ma è anche vero che detto teste ha precisato che i modelli 750 ed 850 erano identici, e che egli aveva parlato di una 750, perché riteneva che solo le moto di questo tipo presentavano, come quella da lui vista in possesso del CONCUPELLI, delle metrature sul serbatoio. Ciò risponde a verità; ma per l'affetto - come già è stato esposto - il FERRO aveva afficcato, proprio sul serbatoio della sua moto, degli adesivi metallici, che potevano agevolmente essere scambiati per guanciale metallici; si vedano, a tal proposito, le deposizioni dei testi ACONTE MODESTINO (g. 188 del vol. I/A, e g. 144 del vol. XX), GENTILI RICCARDO (vol. I/A, g. 180, e vol. XX, g. 145), DI DONATO GIUSEPPE (vol. I/A, g. 181, e vol. XX, g. 147), NATOLI SEBASTIANO (vol. XX, g. 155 retro, e di altimando), MONTANARI GIUSEPPE (g. 160 del vol. XX), e ROMITI ALBERTO (g. 11 del vol. XX). A tutto ciò va aggiunto che, a quell'epoca, come è messo dalle indagini svolte, il CONCUPELLI non disponeva di altre moto,

74)

e solo il 2/8/76, dopo l'omicidio, acquistò quella GUZZI CALI FORNIA nera, che fu formalmente intestata al DAMIS;

B) dal fatto che, come risulta dalle dichiarazioni rese dallo stesso FERRO nell'interrogatorio dell'11/11/76, quando sulla stampa, dopo l'omicidio, si cominciò a parlare della moto GUZZI rossa, che era stata, affittata, vista sul luogo del delitto, detta imputata, anche su consiglio del CONCUTELLI, se ne disfece, rinvenendola, presso la « MOTO DELTA il 30 luglio 1976, con la moto LE MANUS 850;

C) dal fatto che lo stesso FERRO ammette apertamente che il CONCUTELLI si servì proprio della sua moto per eseguire i sopralluoghi. Egli stesso, cioè, negli interrogatori dell'11/11/76 e del 22/11/76, ha confessato di aver prestato al CONCUTELLI, prima dell'omicidio, la propria moto in quanto il CONCUTELLI gliela aveva chiesta per andare al quartiere Africano, e cioè in quel quartiere, ove, all'angolo tra via Mogadiscio e via del Giuba, venne, poi, commesso l'omicidio. Dunque è provato che il FERRO fornì al CONCUTELLI anche il motociccolo, che servì a costui per compiere i sopralluoghi preparatori sul luogo del delitto; ed anche con tale secondo comportamento, che agevolò all'esecutore materiale la preparazione dell'omicidio, ponendosi, quindi, in rapporto causale con l'evento letale, egli concorse in tale delitto;

3) infine il FERRO, come già è stato dettagliatamente esplicito trattando la posizione del CONCUTELLI, trovò la Fiat 124 ralignate al BRESCIANI, e ne rilevò quel difetto di carburazione, che poi il CONCUTELLI, dietro sua precisa indicazione, fece eliminare; e la trovò nuovamente dopo la riparazione, constatando, affinità, che tale difetto era stato sofferto.

75)

risultate - come già è stato esposto - dalle ammissioni dello stesso FERRO, e dalle deposizioni del teste BRESCIANI, il quale ha dichiarato che l'auto, prima della rapina, presentava, appunto, quel difetto, che era quasi sparito, quando l'auto gli fu restituita. E l'auto, come sappiamo, servì al CONCIPELLI, il 10/7/76, per recarsi ~~nel~~ sul luogo dell'omicidio, e per fuggirne dopo l'uccisione del Magistrato.

È stato, in definitiva, pienamente dimostrato che il FERRO, consapevole che il CONCIPELLI progettava l'omicidio del dott. OCCORSIO, agendo in pieno accordo con lui, ed a sue volte prevedendo e volendo la determinazione dell'evento letale, attuò una serie di comportamenti positivi - affetto dall'affrettamento di via Elemente X, ~~per andare al terminato~~ affidamento al CONCIPELLI della moto necessaria per effettuare i sopraccuoghi, prove reiterate della efficienza dell'autovettura destinata e recarsi sul luogo del delitto, e successivamente ad allontanarsene - i quali contribuiscono efficacemente all'esecuzione dell'omicidio. Dunque anche il FERRO deve essere dichiarato colpevole del delitto di omicidio, di cui al capo 1°), in concorso col CONCIPELLI.


Non si è, in queste sede, trattato dei comportamenti tenuti dal FERRO successivamente alla consumazione dell'omicidio, che avrebbero potuto costituire gli estremi del delitto di favoreggiamento personale, previsto dall'art. 378 C.P., ove non fosse stato, invece, pienamente dimostrato che detto imputato concorse nell'omicidio. Ad ogni modo, anche tali comportamenti sono sintomatici, in quanto rivelano il perdurare della più stretta collaborazione tra i due imputati, fin dopo che il CONCIPELLI ebbe narrato al FERRO l'esecuzione dell'omicidio, cui aveva personal-

76)

mente partecipato. Vana, a questo proposito, ricordare le dichiarazioni del FERRO a proposito del suo attivo contributo nell' occultamento e negli spostamenti dell' arma del delitto nell' ambito del deposito bagagli della Stazione Termini; l' opera da lui prestata - come vedremo per procura al CONCIATELLI, successivamente all' omicidio, messi di trasferire quali la GUZZI CALIFORNIA intestate al DAMIS, e la LAND ROVER intestate alla PAPA. Circa lo stato d' animo del FERRO riguardo all' omicidio, sarà opportuno anche ricordare che l' imputato, parlando, col suo amico NATOLI, di tale delitto, poco tempo dopo la sua consumazione disse che avevano fatto bene ad ammassare il dott. OCCORSIO (deposizione del NATOLI a g. 26 retro ed al dibattimento).

La costante presenza del FERRO a fianco del CONCIATELLI, l' efficace e continua collaborazione prestatagli nelle fasi della preparazione del delitto, costituiscono il fondamento della colpevolezza di detto imputato, anche in concorso col CONCIATELLI, anche in ordine ai delitti, di cui ai capi 2) e 3) dell' imputazione. Vi è solo da dire, quanto al delitto continuato di cui al capo 2), che il porto dell' INORARI si estende, per il FERRO, ~~anche in concorso~~ alla fase dell' occultamento e degli spostamenti dell' arma presso la Stazione Termini, successivi all' omicidio, cui si è già accennato; quanto al delitto di rapina, di cui al capo 3), che il FERRO ne l'auto d' accordo col CONCIATELLI nel proposito di procurare, anche a costo di rapinare, l' autovettura occorrente per l' esecuzione dell' omicidio, ha prestato di buon grado, dopo la rapina, le sue opere di « collaudatore » dell' auto rapinata.

Detti tre delitti, strettamente legati da un chiaro vincolo teleologico -



78)

proprio perché sapeva ~~di~~ che essa era di provenienza delittuosa, e non voleva essere coinvolto nelle attività della delinquenza comune. Or bene la Corte che, a parte la scarsa verosimiglianza di tale affermazione, anche in relazione al modo — che sarà più oltre descritto — ~~con~~ cui detta somma pervenne in possesso dell'imputato, sta di fatto che, ai fini della configurabilità del delitto, di cui all'art. 648 C.P., non è affatto richiesto che la cosa di provenienza delittuosa sia usata dal ricettatore, bastando che egli la riceva, con la consapevolezza delle sue provenienze delittuose (dolo generico), al fine di procurarsi un profitto (dolo specifico); finalmente, quest'ultima, che non può certo essere negata, allora che, come nella specie, si tratti di una somma di denaro, che è richiesto che l'agente, all'atto della ricezione, sappia da quale specifico delitto la cosa provenga, essendo pienamente sufficiente la consapevolezza pur generica, delle sue provenienze delittuose. Infine, per quanto attiene alla ricezione dell'autovettura RENAULT, rubata in Francia il 7/5/76 e recante targa falsa (VOL. I/E, §. 686), il CONCUTELLI, nel suo interrogatorio del 16/6/77, ha pienamente confessato di averla ricevuta ed usata fino all'ottobre del 1966, e poi di nuovo agli inizi del 1977, ben conoscendone la provenienza furtiva.

Il CONCUTELLI è infine colpevole del delitto continuato di contraffazione di impronte di pubblica autenticazione e di falsità in certificati, di cui al capo 5) dell'imputazione. Diverso, su alcuni dei documenti rubati, trovati in via dei Foraggi in possesso dell'imputato, e, precisamente, su due passaporti e suo tempo riconsuati, rispettivamente, e BALZARO ALBINO e CASTELLI MARIO, su una carta di identità

78/

rilasciate allo stesso CASTELLI, e su ~~due~~ altre carte di identità, ed una patente di guida, entrambe intestate a MURA MAURIC: 210, figuravano applicate fotografie del CONCUTELLI, con impronte contraffatte di pubblica autenticazione. Ed il CONCUTELLI, nel corso dell'interrogatorio reso al P.M. di Roma il 16/2/77, e confermato al G.I. di Firenze il 17/2/77, ha pienamente confessato la sua responsabilità, in concorso con altre persone, in tali contraffazioni ed alterazioni.

Le contraffazioni ed i falsi, teleologicamente connessi, si inquadrano in un disegno generale, volto a realizzare un'ampia frode di documenti falsi da utilizzare durante la latitanza. Tra i delitti ascritti al CONCUTELLI ai capi 4 e 5, sussiste, pertanto, unità di disegno criminoso, e si configura, quindi, il vincolo della continuazione, di cui all'art. 81 del C.P.

Dal canto suo, il FERRO deve essere dichiarato colpevole del delitto continuato di porto e detenzione di arma da guerra, ascittogli al capo 6°. Riva tali delitti, indubbiamente connessi nell'esecuzione di un medesimo disegno criminoso, il FERRO è pienamente confesso; del resto come è già stato esposto in narrativa, la pistola COLT cal. 45, di cui si tratta, fu trovata in suo possesso durante la perquisizione del 22/10/76 (Vol. 1/A, p. 53).

Veniamo, ora, all'esame delle circostanze AGGRAVANTI contestate in relazione ai vari reati.

Per quanto concerne il delitto di omicidio volontario, di cui al capo 1°, è, in primo luogo, contestata al CONCUTELLI ed al FERRO la aggravan

80)

ti della PREMEDITAZIONE, detta aggravante, prevista dall'art. 577

l. l. n.° 3 c. p., si configura nel concorso simultaneo di due elementi:

1°) l'elemento IDEOLOGICO, che consiste nella costante presenza del proposito criminioso nell'animo del reo, dopo che è insorta la decisione di uccidere, decisione, che rimane ferma, radicata nel soggetto, senza esitazioni, dubbi, o tentennamenti;

2°) l'elemento CRONOLOGICO, che ricorre quando l'esecuzione dell'omicidio avviene non subito dopo che ne è stata deliberata l'esecuzione, ma dopo un apprezzabile intervallo di tempo dalla sua decisione (cong. Cass. Sez. I^a, 4/5, 1371, Cass. Pen. Trans. Ann. 1372, 1252, n. 1728).

Ora, nella specie, è evidente la sussistenza di entrambi questi elementi. Come già è stato dimostrato, invece, l'omicidio fu consumato dopo una lunga e complessa fase di preparazione, comprendente, tra l'altro:

1°) il procuramento dell'arma e delle munizioni;

2°) la preparazione e fotocopiature del volantino, con il quale il delitto

veniva rivendicato dal M.P.O.N., e che doveva essere lasciato - come, in effetti, lo fu - sul corpo della vittima;

3°) la locazione e l'affittamento dell'appartamento di via Clemente X^o, destinato ad ospitare il CONCUDELLI prima, al momento, e dopo l'esecuzione del delitto.

4°) i sopralluoghi compiuti in via del Giubba ed in via Mogadiscio, per studiare le abitudini della vittima, le modalità di esecuzione del delitto, le possibilità di fuga;

5°) il rifornimento ed i collaudi dell'autovettura, che doveva servire per l'esecuzione del delitto, e per la successiva fuga.

81)

Orbene, durante tutto questo tempo - come è eloquentemente dimostrato anche dalla anticipata predisposizione del volantino rivendicante l'uccisione, il proposito di uccidere rimase fermo, costante, radicato nella volontà e nell'animo del CONCUTELLI e del FERRO, che con il CONCUTELLI cooperò costantemente, e nei modi efficaci e determinanti già descritti, in varie fasi della lunga e complessa attività preparatoria. Sumiste quindi, per entrambi, l'aggravante in oggetto.

Sempre in ordine all'omicidio, sumiste, altresì, l'altre aggravante contestata ad entrambi gli imputati, quella prevista dall'art. 61 n° 10 c.p., e consistente nell'aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale, e cause dell'adempimento delle sue funzioni. A tal proposito, sarà sufficiente rileggere la "motivazione" dell'omicidio, contenuta nel volantino lasciato sul corpo del Magistrato, ~~con~~ per rilevare che egli fu « condannato a morte » per l'umile ~~completamento~~ del fatto di aver esercitato l'azione penale, in qualità di Sostituto Procuratore della Repubblica, in due procedimenti penali contro ORDINE NUOVO; e, quindi, fu ucciso per l'affronto e cause dell'adempimento delle sue funzioni di Magistrato del Pubblico Ministero.

Rispetto ai delitti di cui ai n° 2) e 3) del capo di imputazione, ricorre, ~~per~~ per entrambi gli imputati, la contestata aggravante TELEOLOGICA, di cui all'art. 61 n° 2 c.p., essendo stati tali reati commessi, come già è stato esposto, per eseguire quello di omicidio, di cui al capo 1°). Il delitto di ricettazione, commesso da solo CONCUTELLI al n° 4), è, a sua volta, aggravato dalla medesima aggravante, di cui all'art. 61 n° 2 c.p., in quanto ~~la~~ ~~ricettazione~~ di alcuni dei documenti di provenienza furtiva ricettazioni

82)

fu commessa per eseguire, sugli stessi, il delitto di falso, di cui al susseguente capo 5°). Infine, per il CONCUTELLI, in ordine a tutti i reati ascrittigli, sussiste la contestata aggravante, di cui all'art. 61 n° 6 c.p., ~~avendolo~~ avendolo egli commessi - come sufficiente - durante il tempo, in cui si sottraeva volontariamente alla esecuzione di due mandati di cattura, emessi il 28/3/76 e l'11/3/75 rispettivamente dai G.L. dei Tribunali di Taranto e di Palermo.

È promosso, deve procedersi alla determinazione delle pene, da imporglisi al CONCUTELLI ed al FERRO, avuto riguardo alle circostanze, di cui all'art. 133 c.p.

Per quanto si riferisce al CONCUTELLI, ai sensi dell'art. 577 h. l. c.p., la sussistenza, per l'omicidio, dell'aggravante della premeditazione, completa, di per sé, la pena dell'ergastolo.

Il difensore ha cercato di sostenere che, avendo il CONCUTELLI agito per motivi politici, ~~non~~ dovrebbe essergli riconosciuta l'attenuante prevista dall'art. 59 n° 1 c.p., che consiste nell'«aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale». Ormai la Corte che tale tesi è manifestamente infondata. Intanto, dalla lettura del volantino lasciato sul corpo della vittima, emerge che il dott. OCCORSIO fu ucciso, come si diceva, per l'omesso del fatto di avere istituito due processi contro il M.P.O.N., il primo dei quali, conclusosi, in primo grado, con sentenza di condanna di vari imputati per il delitto di ricostituzione del partito fascista, aveva determinato il provvedimento ministeriale di scioglimento del detto movimento. E cioè, il CONCUTELLI, che lasciò il volantino sul corpo dell'ucciso, facendone, così, integralmente proficua la "motivazione", uccise

Amore

83/

il dott. OCCORSIO per vendetta; e la vendetta non soltanto non è un motivo definibile come « politico », ma si risolve, per di più, in un sentimento considerato come immorale ed antisociale dalla comune coscienza etica (cong. lav. Ser. I^a, 5/3/63, Lav. Pen. Mans. Ann. 1963, 667, m. 1152). Inoltre, va ricordato che due elementi caratterizzano l'attenuante in questione, in quanto non solo la condotta criminosa deve essere intenzionalmente rivolta ad eliminare una particolare situazione ANTISOCIALE, ma il motivo deve essere oggettivamente conforme ai principi sociali della collettività (cong. lav. Ser. I^a, 13/2/1976, Giust. Pen. 1976, II, 563). Ora, uccidere un Magistrato del P.M., giudice, ravvisando, in un fatto, estremi di reato procedibile d'ufficio, esercita l'azione penale, così come gli è rigorosamente imposto dall'art. 112 della Costituzione e dall'art. 1 c.p.p., è l'esatta antitesi della rimozione di una situazione antisociale, giacché, al contrario, dovrebbe essere considerato antisociale - oltre che antigiusudico - il comportamento di un Magistrato, il quale, per qualsiasi motivo, si rifiutasse di applicare la legge. Dunque, se la finalità ultima ipotizzata dall'imputato era quella di operare, anche a costo di uccidere, per giungere al risultato finale di abbattere quel « regime democratico », verso il quale, nelle sue dichiarazioni, ha più volte manifestata la sua esecrazione, è perfino superfluo rilevare che tale finalità, ben lungi dall'essere conforme ai principi sociali dell'intera collettività, è condivisa soltanto da piccoli gruppi di estremisti; e lo stesso CONCIPELLI, ed il FERRO, poterono constatarlo di persona, quando riuscì loro così arduo trovare persone disposte ad assecondare i loro progetti. In realtà, la stragrande maggioranza dei cittadini italiani si riconosce ancora in pieno, per nella naturale diversità delle

341

ideologie politiche, nel regime democratico, quale è solennemente sancito dalla Costituzione repubblicana.

La gravità oggettiva dei fatti, le spietate modalità dell'omicidio, i precedenti penali e giudiziari, la condotta, in genere, del CONVITELLI antecedente ai fatti, per cui è processato, il suo contegno processuale, la mancanza di qualsiasi manifestazione di risentimento e pentimento, o, quantomeno, di umana pietà verso la memoria della vittima, non forniscono, a questa parte, alcun elemento valutabile ai fini della concessione delle attenuanti generiche, del resto non richieste dallo stesso difensore.

La pena da infliggere al CONVITELLI ^{per l'omicidio} è, dunque, quella dell'ergastolo, che resta tale con il concorso delle aggravanti ulteriori, ~~per l'omicidio~~ e con la continuazione con i delitti, di cui ai capi 2) e 3).

Per i reati continuati, di cui ai capi 4) e 5), avuto riguardo alle circostanze, di cui all'art. 133 c.p., è tenuto presente che, tra questi, il delitto più grave è quello di ricettazione pluriaggravata, di cui al capo 4), pena equa da infliggere al CONVITELLI è quella di anni 3 di reclusione e L. 500.000 di multa, da aumentarsi ad anni 3 e mesi 6 e L. 530.000 per l'aggravante, di cui all'art. 61 n° 2 c.p., indi ad anni 3 e mesi 2 e L. 550.000, per l'aggravante, di cui all'art. 61 n° 6 c.p., quindi ad anni 3 e mesi 6 e L. 570.000 per la contestata recidiva, infine ad anni 4 di reclusione e L. 600.000 di multa per la continuazione.

Ai sensi dell'art. 72 del c.p., la pena complessiva da infliggere al CONVITELLI è ancora quella dell'ergastolo. Non ricorrono le condizioni previste da dette norme, in relazione all'entità delle pene concorrenti, per disporre l'isolamento diurno ivi disciplinato.

85/

Per quanto si riferisce al FERRO, la sua giovane età all'epoca dei fatti, la sua incensuratezza, la minore gravità oggettiva del comportamento, con il quale egli concorse nell'omicidio, rispetto a quello del CONVITELLI, ed infine il rilevante contributo da lui portato, con le sue prime dichiarazioni, nell'accertamento della verità, lo rendono, e fanno di questa Corte, meritevoli delle attenuanti generiche, ~~previste~~ in quali, ai sensi dell'art. 63 C.P., possono essere ritenute equivalenti alle varie aggravanti contestate. Ciò premesso, ed avuto riguardo alle circostanze, di cui all'art. 133 C.P., viene equo da infliggere al FERRO all'incirca le seguenti:

per i tre delitti in continuazione, di cui ai capi 1), 2), e 3), tenuto presente che il più grave è quello di omicidio: anni 21 di reclusione, pena aumentata ad anni 22 e mesi 5 per la continuazione;

per il delitto, di cui al capo 6°): anni 2 di reclusione e L. 210.000 di multa, pena ridotta ad anni 1 e mesi 4 e L. 140.000 per le attenuanti generiche, indi aumentata ad anni 1 e mesi 6 e L. 200.000

per la continuazione.

La pena complessiva da infliggere al FERRO ammonta, pertanto, ad anni 24 di reclusione e L. 200.000 di multa.

Ai sensi degli artt. 28 e 32 C.P., al CONVITELLI ed al FERRO devono essere altresì inflitte le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, e dell'interdizione legale secondo legge.


Ai sensi dell'art. 35 C.P., deve essere disposto che la sentenza di condanna, nei confronti del solo CONVITELLI, venga pubblicata, mediante affissione, nei Comuni di Firenze, Roma, Palermo, ed inoltre pubblicata per estratto, per una sola volta, nei giornali LA NAZIONE, PARSE SERA,

86)

e. IL TEMPO

Prima di concludere il discorso sulla tragica fine del dott. OCCORSIO, merita di essere segnalato il nobile contegno (morsuale, sicuro da ogni odio e desiderio di vendetta, tenuto dai famigliari della vittima, che hanno contenuto in un atteggiamento di alta dignità il loro dolore per la perdita del loro congiunto, ucciso mentre, del tutto inerte e solo, si avviava, come ogni mattina, al suo lavoro, nell'adempimento di un arduo e rischioso dovere.

Passando ora all'esame delle posizioni degli altri imputati, va rilevato che essi debbono rispondere, tra l'altro, del delitto di favoreggiamento personale del CONUTELLI. Risponde di tale delitto, previsto dall'art. 378 c.p.: « chiunque, dopo che fu commesso un delitto, per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno ad eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di queste ». Il termine « aiuta », con il quale la legge definisce il comportamento costitutivo del delitto in oggetto, ha un significato comprendente, nella sua lata esecuzione, la rappresentazione di ogni atteggiamento, così di azione come di omissione, diretto alla realizzazione dello scopo di favorire un'altra persona, ~~in~~ in guisa da eludere le investigazioni - cioè le indagini - della Polizia o delle Magistrature, o a sottrarsi alle ricerche di dette autorità (Conf. Cass. Sez. III^a, 21/10/1971, Cass. Pen. Mass. Ann. (1972, 1203, n. 1663). È chiaro, perciò, che tale « aiuto » può essere prestato in qualsiasi modo, ad esempio: offrendo vitto, alloggio, mezzi di trasporto, sommando alle persone ricercate basi, collegamenti, in modo che essa sappia dove, come, quando muoversi, sempre che le condotte del favoreggiatore sia diretta comunque



87/

ad ostacolare le attività della Polizia o della Magistratura, rivolte a scoprire le prove, dalle quali possa desumersi se e da chi sia stato commesso un reato, ed a rendere vane, o, semplicemente, più difficili, le attività dirette all'arresto dell'autore del reato stesso. Su punto di dolo, occorre, naturalmente, che la favoreggiatore sappia che la persona aiutata sia oggetto delle indagini o delle ricerche dell'Autorità; non occorre, affatto, come è ovvio, che sia anche convinto della colpevolezza della persona aiutata in ordine al delitto presupposto; ed invero la legge indica detta persona col termine generico di « taluno », onde può trattarsi anche di persona che, inquisita o ricercata, risulti poi, in sede di accertamento giudiziale, diversa dal vero autore di tale delitto (art. 378 u.l.c.). Ciò premesso in diritto, va ricordato che il CONCURRENTE, anche prima dell'uccisione del dott. OCCORSIO, era da tempo ricercato per altri delitti, tra i quali un sequestro di persona a scopo di estorsione, ed era latitante a ben due mandati di cattura, emessi, rispettivamente, sino dal: 1° 11/3/75, e dal 23/3/1976.

Ora, prima di analizzare partitamente le singole posizioni dei vari imputati di favoreggiamento, va rilevato che è opportuno, ai fini di una migliore comprensione dei fatti, dividere gli imputati stessi in due gruppi, così come è stato esattamente indicato dal P.M.

Il primo gruppo comprende gli imputati, le cui attività emerse sino dal: 1° ottobre 1976, in concomitanza, cioè, con l'arresto del FERRO; si tratta di: PUGLIESE GIUSEPPE, SGAVICCHIA MARCELLO, COZI GIORGIO, SPARAPANI SANDRO, ROVELLA FRANCESCO, DI BELLA LEONE, PAPA CLAUDIA, e DAMIS PASQUALE.

881

Il secondo gruppo include gli altri imputati di favoreggiamento, i cui nomi emerso a seguito dell'arresto del CONCIUTELLI, avvenuto, come sappiamo, il 13/2/1977.

Ma, come esattamente ha notato il P.M., tra questi due gruppi vi è una caratteristica comune. Sempre, ove si trova il CONCIUTELLI, si trovano anche persone, che, in vario modo, lo fiancheggiavano, lo aiutano, gli creano, intorno, quella rete di protezione e di collegamenti, della quale egli, che viveva nella latitanza e nella clandestinità, aveva assoluta necessità per potersi muovere, per poter agire.

Bisogna è da rilevare che un tema ricorrente nelle linee difensive degli imputati del primo gruppo è l'asserzione che essi, quando avevano contatti con il CONCIUTELLI, ignoravano la sua situazione di ricercato, se non, addirittura, la sua personale identità. Ma è subito da obiettare, in linea generale, che tale giustificazione è vanificata da due considerazioni, la prima delle quali attiene alla posizione ideologica di detti imputati, la seconda al particolarissimo tenore di vita del CONCIUTELLI.

Sotto il primo profilo, è da rilevare che, come sarà più dettagliatamente esposto nel valutare la posizione di ciascuno di loro, gli imputati, di cui si tratta, erano tutti orientati verso posizioni politiche di destra, più o meno estreme. Ciò, ovviamente, che rileva non già sotto l'aspetto di un processo alle opinioni, bensì in quanto, da un lato, fornisce una spiegazione dei motivi, che indussero quelli di loro, a carico dei quali è risulata effetti: vanamente provata una concreta attività di aiuto e di sostegno svolta nei confronti ~~di lui~~, a favorirlo; dall'altro, rende inverosimile e ipotetico che essi igno-
del CONCIUTELLI

88

erano la condizione di ricatto, in cui versava il CONCUPELLI, o, addirittura, la sua identità personale. Basta osservare, a tale proposito che, data l'affinità ideologica, che lo accomunava a dette persone, egli non aveva motivo alcuno per diffidare di loro, e per tenere a loro nascoste le sue idee, le sue attività, la sua posizione, pubblicizzata anche dalla stampa. Anzi, l'opera di proselitismo, alla quale il CONCUPELLI si era votato, gli imponeva esattamente il contrario. A tal proposito, sarà bene ricordare che il FERRO, nel suo interrogatorio dell'11/11/76, dichiarò che il CONCUPELLI, quando lo aveva incaricato di contattare varie persone, per rilanciare e revitalizzare in Italia il M.P.O.N., gli aveva fatto, per l'addirittura, i nomi dello SGAVICCHIA, del PUGLIESE, dello SPARAPANI SANDRO, della PAPA, e che egli, dal canto suo, aveva preso anche contatti col ROVELLA e col DI BELLA, e ~~che~~ di ciò aveva espressamente parlato col CONCUPELLI, il quale aveva pienamente approvato tale iniziativa. D'altronde, se uno degli scopi della venuta del CONCUPELLI in Italia, secondo il FERRO, era quello di adoperarsi personalmente per dare nuovo impulso al movimento, non si vede come avrebbe potuto ~~non~~ perseguire tale scopo occultando, e profilando e chi condivideva, più o meno, la sua ideologia, non soltanto la sua posizione ed i suoi propositi, ma, addirittura, la sua identità. ~~Intanto~~^{Inoltre}, negli ambienti dell'estrema destra, la sua attività non poteva essere ignota dato che egli non era un oscuro militante, bensì un personaggio di notevole rilievo; si ricorderà, a tale proposito, la posizione, che egli aveva avuto nello stesso M.P.O.N., e, in precedenza, nel M.S.I.

Sotto il profilo, poi, del tenore di vita del CONCUPELLI, va ricordato

50)

che egli viveva nelle clandestinità anzi nella latitanza - almeno dalla seconda metà del 1975; che non aveva alcuna occupazione, non svolgeva alcuna attività lavorativa, non disponeva di alcuna lecita fonte di reddito; che non aveva contatti reali con familiari e parenti, faceva uso di documenti falsi, soggiornava per certi periodi all'estero, viaggiava armato; insomma, conduceva un genere di vita, che non poteva passare inosservato a chi lo frequentava, e denunciava chiaramente la sua condizione di ricercato.

Più premuroso, possiamo passare all'esame della posizione degli imputati, facendoci parte del primo dei due gruppi sopra individuati.

PUGLIESE GIUSEPPE è imputato del delitto di favoreggiamento ^{continuato} personale del ^{continuato} CONCIUTELLI (capo 7°), del delitto continuato di detenzione illegale di una pistola BERETTA cal. 7,65 e di una pistola a tamburo armi comuni da sparo (capo 8°), e della contravvenzione di detenzione di munizioni per pistola cal. 7,65 senza averne fatta denuncia alle Autorità (capo 9°).

Per quanto attiene a questi due ultimi reati, la colpevolezza del PUGLIESE è del tutto pacifica; di fatti le armi e le munizioni illegalmente detenute furono trovate in suo possesso, ed, inoltre, egli ne ammise i fatti, nell'interrogatorio reso al G.I. il 5/6/77.

Per quanto attiene al delitto continuato di favoreggiamento personale del CONCIUTELLI, vanno premesse - per le ragioni già espresse - le sue considerazioni e proposito della personalità ~~del~~ del PUGLIESE, quale emerge dai rapporti, e dalle informative, che lo riguardano. Egli era, indubbiamente, elemento di destra. In passato, aveva militato nel

91)

M.S.I., in seno al quale aveva ricoperto incarichi nella organizzazione giovanile. Era, per sua stessa ammissione, in rapporti di "fratello amicizia", con CLEMENTE GRAZIANI, segretario politico del M.P.O.W. (Vedasi interrogatorio del 5/6/77). Come risulta dalle indagini condotte, nei suoi confronti, nel presente procedimento (Vol. I/B parte 2^a - Fascicolo Indagini Estre - e Vol. I/A), e dalle sue stesse dichiarazioni (interrogatorio del 5/6/77), egli, negli ultimi mesi del 1975, aveva stabilita la sua residenza in Corsica, ad ERBALUNGA, presso BASTIA; in un luogo, cioè, che era divenuto il rifugio di vari ricercati di estrema destra, e che costituiva la base del CONCUTELLI, a fronte dei quali, nel giugno 1976, si trasferisce in Roma, nell'abitamento di via Clemente X.

Al PUGLIESE è contestato di avere, sia in Corsica che a Roma, aiutato il CONCUTELLI, mantenendo, con lui, costanti contatti, e ponendolo in rapporto con altre persone, si da assicurargli una rete di collegamenti, che rendeva al CONCUTELLI stesso agevole il permanere nello stato di latitanza, ed il sottrarsi alle ricerche della P.G.. Questa rete di collegamenti, che, stabilendo contatti tra il ricercato ed il mondo esterno, gli rende possibile fornire di protezione, acquisire notizie, allacciare rapporti, e, quindi, gli facilita il vivere e l'agire nello stato di latitanza, concorre la tipica attività del favoreggiatore. Ovevne, che il PUGLIESE, in questa trama di omertà, fosse un personaggio di rilievo, emerso sin da quando egli fu identificato nel corso delle indagini volte alla ricerca ~~dei~~ dei favoreggiatori del filmicomicida MARIO TUTI. E si ricorderà che proprio la sorveglianza

321

del PUGLIESE, ed i suoi movimenti, che ebbero inizio alla fine del Settembre 1976, permisero di individuare la moto "California", quindi di risalire al DANIS, al FERRO, ed al CONVUTELLI.

Già si è notato che il PUGLIESE, fino dagli ultimi mesi del 1975, si era stabilito in Comica, ad ERBALUNGA, lasciando la famiglia a Rome, ove fece ritorno soltanto nell'estate del 1976. Nel suo interrogatorio davanti al Tribunale di Rome, all'udienza del 26/3/77, egli cercò di sostenere che si era andato, nelle sue qualità di impresario teatrale, per preparare una stagione lirica, ed un festival di musica leggera.

Ma tale spiegazione si rivela inestessosa, ove si consideri che, in tutto quel periodo, egli non organizzò alcuno spettacolo lirico, e si limitò a vendere dei giubbotti, sempre nella cerchia degli estremisti di destra. Le verità è che Bastia e la Corsica erano diventate il punto dove convenivano vari estremisti di destra fuoriusciti; ad es., oltre a TOMEI, proprio CLEMENTE GRAZIANI, segretario politico di ORDINE NUOVO, con il quale il PUGLIESE, come si è visto, era da gran tempo in rapporti di amicizia, e che incontrò, nella sua casa di ERBALUNGA, diventata un punto di riferimento per i ricercati, anche nel luglio 1976 ~~nel~~ (lo stesso PUGLIESE, nell'interrogatorio del 3/6/77, ammette che tale incontro avvenne dopo l'omicidio del dott. OCCORSIO).

Dunque tutt'altro che casuale si rivela la sua conoscenza, così come il suo rapporto col CONVUTELLI in Corsica; conoscenza e rapporto, che lo stesso PUGLIESE, dopo essere più volte rifiutato di rispondere, ammetteva nell'interrogatorio del 3/6/77, facendo risalire tale conoscenza al Marzo - Aprile 1976. Questo rapporto tra i due era, in

My. m. m.

931

realtà, così poco casuale, che continuò in Roma, dopo l'uccisione del dott. OCCORSIO, come risulta dalle deposizioni del teste ANTONELLO ANGELO (g. 165 e 170 del vol. 1/A; g. 143 del vol. XX), e dalle ammissioni dello stesso imputato. A Roma, invece, più volte il CONCUTELLI si incontrò col PUGLIESE insieme al FERRO (e tutti e tre fecero, insieme, una telefonata in Inghilterra, quando ivi si trovava CLEMENTE GRAZIANI). Tali reiterati incontri trovano riscontro anche nelle relazioni degli agenti, che pedinavano il PUGLIESE. Inoltre, alla stregua di tali risultanze, acquista piena verosimiglianza l'affermazione del FERRO (interrogatorio dell'11/11/76), secondo cui fu proprio il PUGLIESE a presentargli il CONCUTELLI, nel dicembre del 1975; e così pure si dovrà vedere al FERRO, quando parla del viaggio fatto con lo SGAVICCHIA in Corsica, e dell'incontro ivi avvenuto col PUGLIESE e col CONCUTELLI (interrogatorio del 22/11/76), dato che, come si è visto, lo stesso PUGLIESE ammette di essersi incontrato col CONCUTELLI in Corsica.

Inoltre, presso il PUGLIESE venne trovata la documentazione di un cambio di valuta fatto dal DI BELLA in Corsica nel Gennaio del 1976, o con: giunta del fatto che il PUGLIESE era il punto di riferimento degli estromi: sti. E va, infine, ricordato che in via dei Foraggi, ove avvenne l'arresto del CONCUTELLI, vennero trovate due lettere, indirizzate a certo ZEMA, che, nel carcere di Anzico, era compagno di cella del PUGLIESE, e tramite il quale dovevano pervenire, al PUGLIESE stesso, altri processuali: tra i quali alcune dichiarazioni del FERRO - che erano in possesso del CONCUTELLI; e ciò dimostra che i legami tra il CONCUTELLI ed il PUGLIESE si erano mantenuti saldi anche dopo l'arresto di quest'ultimo.

84) ..

In definitiva il PUGLIESE emerge come uno dei principali favorizzatori del CONLUPELLI, un punto di riferimento e di alloggio costante, sia in Corsica, che a Roma.

Infine, considerate la personalità del PUGLIESE, i suoi rapporti col GRAZIANI, i suoi collegamenti con estremisti di destra, è del tutto evidente che egli sapeva perfettamente chi era il CONLUPELLI, e quale era la sua posizione; ed invece il CONLUPELLI aveva, nel M.P.O.N., quella posizione eminente di comandante militare, che già è stata dimostrata, e che costituiva uno dei vertici del movimento, del quale il GRAZIANI, intimo amico del PUGLIESE, era il segretario politico.

Va, dunque, affermata la colpevolezza del PUGLIESE anche in ordine al delitto continuato di favoreggiamento personale.

Avuto riguardo agli ultimi precedenti penali del PUGLIESE, possono essere riconosciute, per tutti i reati, le attenuanti generiche, previste dall'art. 62 bis C.P.

Ciò premesso, ed avuto riguardo alle circostanze, di cui all'art. 133 C.P., pena equa da imporre a detto imputato afflaciono le seguenti:

per il delitto sub 7): anni 1 e mesi 6 di reclusione, pena ridotta ad anni 1 per le attenuanti generiche, indi aumentata ad anni 1 e mesi 1 per la continuazione;

per il delitto sub 8): anni 1 di reclusione e L. 210.000 di multa, pena ridotta di $\frac{1}{3}$, e cioè a mesi 8 e L. 140.000, ai sensi dell'art. 14 legge 14/10/74 n° 487, trattandosi di anni comuni da sparo; indi aumentata a mesi 7 di reclusione e L. 120.000 di multa per la continuazione;

35/

per la contravvenzione sub 9): L. 60.000 di ammenda, pena ridotta a L. 40.000 di ammenda per le attenuanti generiche.

Le pene complessive da infliggere al PUGLIESE aumentano, pertanto, ad anni 1 e mesi 8 di reclusione, L. 120.000 di multa, L. 40.000 di ammenda.

Sussistendo, a favore dell'imputato, tutti i requisiti, di cui agli artt. 163, 164, 175 C.P., e potendosi presumere, avuto riguardo alle circostanze, di cui all'art. 133 C.P., che egli si astenga dal commettere ulteriori reati, possono essergli concessi i benefici della sospensione condizionale della pena, e della non menzione della condanna.

SGAVICCHIA MARCELLO è imputato del delitto continuato di favoreggiamento personale del CONCIATELLI (capo 10), del delitto continuato di detenzione illegale di armi comuni da sparo (capo 11), e del delitto di detenzione di parte di arma da guerra (capo 12).

Per quanto attiene a detti ultimi due delitti, i fatti sono pacifici, giacché le dette armi, illegalmente detenute, furono trovate nella abitazione dello SGAVICCHIA durante la perquisizione del 24/11/76, ed egli, dal canto suo, ammette di avere possedute. In punto di diritto, va solo osservato che, a norma dell'art. 2 comma 3° legge 18/4/75 n° 110, tutti gli strumenti CAUCIARAZZI sono considerati "armi comuni da sparo", e tali vanno dunque considerati la pistola e la penna lanciarassi, di cui al capo 11. Inoltre, ai sensi dell'art. 1 comma primo legge citata, sono « armi da guerra » le « bombe di qualsiasi tipo, o PARTI DI ESSE », e, quindi, anche l'involucro esterno di una bomba a mano tipo ananas, trovato pure in possesso dello SGAVICCHIA (capo 12). Egli va, pertanto,

36)

Lo, dichiarato colpevole dei due delitti in questione, che devono essere ritenuti unitari dal vincolo della continuazione, ai sensi dell'art. 81 del C.P., in quanto palesemente commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Ricorre, a favore dell'imputato, per entrambi gli episodi l'attenuante, di cui all'art. 5 legge 2/10/67, n° 835, in quanto, data la qualità di dette armi, e la loro scarsa pericolosità, il fatto deve ritenersi di lieve entità.

Venendo all'imputazione di favoreggiamento continuato del CONCUTELLI, deve promettersi che lo SGAVICCHIA per vari anni aveva gestito, in Roma, un bar in via ~~XXXX~~ Quattro Fontane, a breve distanza dalla sede nazionale del M.S.I. - D.N. Egli era uno dei più attivi attivisti della disciolta organizzazione Volontari Nazionali, aderente al M.S.I. Successivamente, si allontanò da tale Partito, ed aderì alla Costituente Organizzazione Rivoluzionaria, iscrivendosi anche alla Associazione Giovani di Bir e Gobi, e frequentandone avidamente le manifestazioni. Risultò provato che lo SGAVICCHIA fu - come il PUGLIESE - una di quelle persone, che, costituendo e mantenendo una rete di collegamenti a favore del CONCUTELLI, ne agevolavano la latitanza, mentre egli era ricercato.

Già si è visto, a proposito del PUGLIESE, che in Corsica, ed, in particolare, a Bastia, si erano rifugiati vari ricercati di estrema destra, e, tra gli altri, il CONCUTELLI, ivi trasferitosi alla fine del 1975. Da lì, come sappiamo, costui ritornò in Italia, a Roma, nel Giugno 1976, per uccidere il dott. OCCORSIO.

Ovvero, da una accurata ricerca effettuata sui biglietti delle compagnie

Ami

97)

di navigazione, è risultato che lo SGAVICCHIA si recò a Bastia una prima volta alle fine del 1875; vi ritornò il 17 Gennaio del 1876; vi si recò ancora il 28/2/76, ed il 26/6/76. Non basta: i primi due viaggi furono da lui fatti - come egli stesso finisce per ammettere - in compagnia del FERRO; al tempo del viaggio del 28/2/76, si doveva trovare a Bastia anche un altro favoreggiatore, il ROVELLA, il quale, infatti, fece il viaggio da Bastia a Livorno il 28/2/76; infine l'epoca dell'ultimo viaggio - quello del 26-30 Giugno 1876 - coincide con l'epoca, in cui il CONCUTELLI lasciò la Corsica, per raggiungere Roma.

Insomma, ove si consideri che lo SGAVICCHIA fece, appunto, due viaggi a BASTIA col FERRO, che - come è stato dimostrato - era in costante contatto col CONCUTELLI, e si recava in Corsica proprio per incontrarlo; che fece il terzo viaggio quando a BASTIA si trovava il ROVELLA, altro favoreggiatore del CONCUTELLI; ebbene, affarista del tutto assurdo pensare che si trattasse di coincidenze occasionali e casuali. Ed, a tal proposito, assume un alto valore sintomatico il comportamento processuale dello SGAVICCHIA. Questi, infatti, nei primi due interrogatori da lui rese, tacque accuratamente sui questi viaggi in Corsica, e cercò di minimizzare la sua conoscenza del FERRO, il quale, a suo dire, lo aveva conosciuto nell'ambito dell'Associazione Arditi d'Italia, e si era limitato ad andare qualche volta a pranzo nel bar-tavola calda da lui gestito. Quando, poi, emersero le prove documentali dei suoi viaggi in Corsica, anche in compagnia del FERRO, lo ~~sgavicchia~~ SGAVICCHIA, che fino ad allora si aveva taciuto, dimostrando, così,

881

che si trattava di ben altro che di gite innocue ed innocenti, dovette pur parlare; ed allora non trovò di meglio che sostenere di essersi recato a Bastia per incontrare un fantomatico suo vecchio amico francese di nome Marcello, che gli avrebbe proposto, in tale città, l'acquisto di un ristorante. Tuttavia, di questo vecchio e caro amico, anzi di non ricordare il cognome, ma di avere le sue generalità ed il suo indirizzo segnati su un foglio, che si sarebbe trovato in un cassetto della sua abitazione. Fu eseguita un' immediata ~~perquisizione~~ perquisizione, ma quel foglio non fu trovato, né mai, anche dopo aver ottenute le libertà provvisoria, lo SGAUICCHIA ha potuto dissipare il mistero avvolgente l'evanescente MARCELLO. Costui, evidentemente, esiste solo nella fantasia dell'imputato, che lo aveva inventato di sana pianta nel maldestro tentativo di nascondere i veri scopi dei suoi viaggi in Corsica, due dei quali, per di più, fatti in compagnia del FERRO. Alle fine, sotto l'incalzare delle contestazioni, lo SGAUICCHIA finisce con l'ammettere:

- 1°) che in occasione del suo primo viaggio in Corsica, aveva conosciuto oltre al TOMELI, il PUGLIESE, il quale, dal canto suo, ha negato di aver conosciuto il fantomatico MARCELLO, ed ha rivelato che la sua conoscenza con lo SGAUICCHIA risaleva, in realtà, ad anni addietro;
- 2°) che aveva fatto anticipare 200.000 lire a favore di tali camerati. Tuttavia, a questo punto, ricadeva nell'assurdo, sostenendo che, ad anticipare tale somma, era stato l'inesistente MARCELLO, e che egli aveva fatto il secondo viaggio in Corsica per restituire, a tale fantasma, le 200.000 da costui anticipate, spendendo così per sé e per il FERRO,

381

in viaggio e soggiorno, più di quanto avrebbe dovuto rimborsare.

Le vere ragioni dei viaggi in Corsica dello SGAVICCHIA appariranno ben chiare, ove si consideri:

- 1°) che, a quell'epoca, il CONLUPELLI si trovava in Corsica;
- 2°) che due dei viaggi furono fatti col FERRO, il quale era in stretti rapporti con il CONLUPELLI;
- 3°) che lo stesso SGAVICCHIA ammette di aver conosciuto, in Corsica, quel PUGLIESE, i cui rapporti con il CONLUPELLI già sono stati chiariti.

Insomma, è chiaro che anche lo SGAVICCHIA andava in Corsica per mantenere contatti con il CONLUPELLI. Inoltre, già si è visto che egli, per sua stessa ammissione, aiutò economicamente, e sia pure in misura modesta, i comitati fuoriscisti in Corsica, tra i quali, a quell'epoca, c'era il CONLUPELLI. Variamente lo SGAVICCHIA cerca di negare di aver conosciuto quest'ultimo, quando lo stesso CONLUPELLI, nell'interrogatorio del 13/2/77, lo smentisce, affermando che lo conosceva, e confermando, così, quanto aveva dichiarato il FERRO nell'interrogatorio del 22/11/76. In tale occasione, il FERRO aveva precisato che la proposta di acquistare un ristorante a Bastia era stata fatta non già dall'ectoplasmatico MARCELLO, ma proprio su suggerimento del CONLUPELLI, col quale lo SGAVICCHIA si era almeno incontrato nel corso del viaggio fatto col FERRO in tale località. Va aggiunto che la versione del FERRO, su questo punto, oltre a luneggiare i rapporti tra il CONLUPELLI e lo SGAVICCHIA, conferma la veridicità delle prime dichiarazioni ^{di esso} FERRO, trovando preciso riscontro nelle dichiarazioni del PUGLIESE e del CONLUPELLI a proposito della conoscenza

100)

22 tre costoro e lo SGAVICCHIA.

In definitiva, lo SGAVICCHIA va dichiarato colpevole anche del delitto di favoreggiamento continuato, a lui ascritto.

I buoni precedenti penali lo rendono meritevole delle attenuanti generiche buone, e - per i reati di cui ai n° 11-12 - anche l'attenuante speciale già menzionata, ai sensi dell'art. 68 c.p., possono essere ritenute prevalenti sulle contestate recidive.

Più presso, bene equo da infliggere allo SGAVICCHIA, avuto riguardo alle circostanze, di cui all'art. 133 c.p., all'incirca le seguenti:

per il delitto sub 10): anni 1 e mesi 4 di reclusione, pena ridotta a mesi 10 e giorni 20 per le attenuanti generiche, ind. aumentate e mesi 11 per la continuazione;

per i delitti sub 11)-12) - delitto più grave quello sub 12 - anni 1 di reclusione e L. 210.000 di multa, pena ridotta a mesi 8 e lire 140.000 per l'attenuante, di cui all'art. 5 legge 2/10/67 n° 855, ind. ridotte a mesi 6 di reclusione e L. 100.000 di multa per le attenuanti generiche, infine aumentate a mesi 7 e L. 120.000 per la continuazione.

Le pene complessive da infliggere allo SGAVICCHIA ammontano, pertanto, ad anni 1 e mesi 6 di reclusione e L. 120.000 di multa. Somistando, e suo favore, i requisiti di cui agli artt. 163, 164 c.p., e potendosi presumere, avuto riguardo alle circostanze, di cui all'art. 133 c.p., che ~~l'imputato~~ l'imputato si asterrà dai commettere ulteriori reati, può essergli concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.

1011

COZI GIORGIO è imputato del delitto continuato di favoreggiamento personale del CONCUPELLI e del FERRO (capo 13). Originariamente imputato anche del delitto continuato di detenzione e porto di arma da fuoco, di cui al capo 16), in quanto, a detta del FERRO, avrebbe collaborato all'occultamento presso il deposito bagagli della Stazione Termini di Roma della pistola mitragliatrice INGRAM, con la quale il CONCUPELLI aveva ucciso il dott. OCCORSIO, fu prosciolto, dal G. I., da tale imputazione, per non aver commesso il fatto. Poiché l'occultamento e gli spostamenti dell'INGRAM gli sono anche addebitati quali comportamenti costitutivi del delitto di favoreggiamento, previsto al capo 13), deve ritenersi che essi siano ormai esclusi anche dalla contestazione di tale delitto. In altri termini, il delitto di favoreggiamento continuato, di cui egli deve tuttora rispondere, resta limitato ai contatti, che egli avrebbe avuto con il CONCUPELLI e con il FERRO, ponendoli in rapporto con altre persone, così da assicurare ai predetti una rete di collegamenti. Peraltro, già il G. I., nell'ordinanza di rinvio a giudizio del COZI, sottolineava come i rapporti tra il CONCUPELLI ed il FERRO, da un lato, il COZI, dall'altro, all'incirca, alle stregua delle risultanze, scarsi ed occasionali.

Un dato, che potrebbe ritenersi a carico del COZI, consiste in un incontro, riferito dal FERRO - tra detto imputato ed il CONCUPELLI, su quell'auto LAND ROVER, che, come vedremo, fu acquistata nell'interesse del CONCUPELLI, e da lui usata per i suoi spostamenti successivi all'omicidio. Peraltro, lo stesso FERRO (interrogatorio dell'11/11/76) ha precisato che, in quelle circostanze, il CONCUPELLI portò al COZI i

10.2)

saluti del PUGLIESE, dimostrando, così, di non conoscere direttamente il COZI medesimo. Quanto al fatto, menzionato dal FERRO, che il COZI frequentava un negozio di alimentari ove il PUGLIESE si incontrava col CONCUTELLI, trattasi solo di un facile indizio, non potendo da questo desumersi l'effettiva sussistenza di un'attività di favoreggiamento svolta dal COZI a favore degli autori dell'omicidio; ed inoltre - come ha sottolineato il P.M. - manca perfino la prova sicura che, e quegli incontri, abbia effettivamente partecipato anche il COZI. Ciò assumeva rilievo decisivo i rapporti che, in Bastia, il COZI ebbe col PUGLIESE, da lui stesso annunciati nell'interrogatorio del 5/11/76, giacché essi si collocano ai primi dell'Agosto 1976, quando, cioè, il CONCUTELLI si trovava ancora a Roma.

Da definitiva, manca del tutto la prova che il COZI abbia svolto, a favore del CONCUTELLI e del FERRO, l'attività di favoreggiamento tuttora in contestazione. Egli va pertanto assolto dall'imputazione asuitaggi, per non aver commesso il fatto.

SPARAPANI SANDRO è imputato del delitto di favoreggiamento personale continuato nei confronti del CONCUTELLI e del FERRO (capo 14), nonché del delitto, pure continuato, di detenzione e porto di arma da guerra (capo 16/1 e cioè dell'INGRAM, con il quale fu ucciso il dott. OCCORSIO.

Di particolare, l'imputazione di favoreggiamento è asuita allo SPARAPANI, per avere egli mantenuto costanti contatti con il CONCUTELLI ed il FERRO successivamente alla consumazione dell'omicidio; per avere egli frequentato e alloggiamento di via Clemente X^o, locato dal Ferro, da questi

(103)

regimentato, ed abitato dal CONCUTELLI; e fu avere, infine, cooperato nel occultamento dell'INGRATI presso il deposito bagagli della Stazione Termini di Roma, fatto, quest'ultimo, sul quale si fondano anche le imputazioni di porto e detenzione di arma da guerra.

SPARAPANI SANDRO, attestato su posizioni di estrema destra, militò nel disciolto N.P.O.N. Era amico di quel ROSSI MARIO, che, come vedremo in seguito, nel Gennaio - Febbraio 1977, procurò al CONCUTELLI l'allontanamento di via dei Foraggi. È fratello di SPARAPANI SAVERIO, a sua volta amico del ROSSI ed in contatto col CONCUTELLI. E SPARAPANI SAVERIO, come vedremo, è uno dei favoreggiatori del secondo giulio; di quelli, cioè, la cui posizione emerse dopo l'arresto del CONCUTELLI, e dei quali fa parte lo stesso ROSSI. Insomma, vediamo che due fratelli, ed un loro comune amico, vengono a trovarsi in contatto col CONCUTELLI in due diversi e successivi periodi di tempo; e cioè, lo SPARAPANI SANDRO fino all'Ottobre del 1976, quando il FERRO, ed egli stesso, sono arrestati; lo SPARAPANI SAVERIO ed il ROSSI, amico di entrambi i fratelli, quando, disfatte le prime reti di favoreggiatori nell'Ottobre del 1976, se ne intesse, intorno al CONCUTELLI, una seconda, che viene alla luce al momento dell'arresto di lui, nel Febbraio 1977. Sarebbe assurdo supporre che tutto ciò sia puramente casuale. In realtà, tale vicenda trova la sua evidente spiegazione nei comuni rapporti col CONCUTELLI, che fecero sì che, scoperto ed arrestato lo SPARAPANI SANDRO, suo fratello SAVERIO, ed il comune amico ROSSI, prendessero il suo posto al fianco del CONCUTELLI medesimo. Da tutto ciò scaturisce la logica conseguenza che lo SPARAPANI SANDRO ben

104)

doveva conoscere il CONCUTELLI, se è vero - come è vero - che, dopo il suo arresto, si ritrovano, in stretti rapporti con costui, suo fratello, ed il comune amico.

Estremamente interessanti sono le dichiarazioni dello SPARAPANI SANDRO il quale è caduto in un vero groviglio di contraddizioni. Ha escluso di aver conosciuto il FERRO, poi ha ammesso di averlo conosciuto al bar Liampini; ha escluso di aver conosciuto la PAPA, poi ha detto che questa era amica sua e di famiglia da molti anni; ha negato di essere stato nell'albergo di via Clemente 1°, ma poi ha dichiarato di esserci andato, sia pure - a suo dire - per passare qualche ora con una domestica conosciuta alla stazione ferroviaria; ha negato di aver conosciuto l'altro imputato ROVELLA, ma poi ha ammesso di averlo potuto conoscere, in quanto costui frequentava la PAPA, e di non poter escludere di averlo accompagnato presso l'agenzia S.A.I., ove il ROVELLA assicurò l'auto LAND ROVER.

Lo SPARAPANI SANDRO, che si difende in questo modo sintomaticamente contorto e contraddittorio, è stato introdotto nel processo dalle dichiarazioni del FERRO, che trovano puntuali riscontri nella realtà, quali emerge dalle risultanze processuali. Ed inverso, il FERRO ha dichiarato:

1°) che lo SPARAPANI era uno studente in mineralogia, che egli aveva conosciuto nel marzo del 1976, avvicinandolo, per incarico - grande caso del CONCUTELLI, allo scopo di rivitalizzare il M.P.O.W. Ora è vero che lo SPARAPANI - come egli stesso afferma - si era iscritto alla Facoltà di Ingegneria Mineraria, essendo abbonato di mineralogia. Quan:

1051

to all'incontro col FERRO, risulta che lo SPARAPANI, in servizio militare fino al Giugno 1976, proprio nel Marzo di detto anno ottenne una licenza di 5 giorni da finire per il 2° allungato a Roma, dalla quale, tra l'altro, rientrò con due giorni di ritardo;

2°) che esso FERRO aveva avuto frequenti contatti con lo SPARAPANI, anche insieme al CONCUTELLI. Orbene, dalle già citate deposizioni del teste SILVESTRI, commesso del Bar Pianchini, risulta che effettivamente lo SPARAPANI, dal Luglio all'Ottobre del 1976, più volte alla settimana,

si trovò insieme col FERRO e col CONCUTELLI in detto bar, trattandosi, in loro compagnia, varie ore al giorno;

3°) che, infine, lo SPARAPANI aveva frequentato anche l'affittamento di via Clemente X°. E ciò trova puntuale conferma, in primo luogo, nel fatto, già rilevato in narrativa, che, in detto affittamento, fu rilevata una impronta, attribuita, dagli accertamenti dattiloscopici eseguiti, ad esso SPARAPANI; in secondo luogo, nelle deposizioni delle teste SACRISTANO ALBA (p. 131 e 168 VOL. 1/A; p. 123 VOL. XX°), la quale, abitando nello stesso stabile di via Clemente X°, vide più volte lo SPARAPANI scendere e salire nell'affittamento del CONCUTELLI, in compagnia di questi, e, l'ultima volta, il 20/10/1976.

Risulta, dunque, ampiamente provata la costante e prolungata attività di fiancheggiamento svolta dallo SPARAPANI, il quale - e detto del FERRO - si prestava anche ad aiutare nelle funzioni dell'affittamento di via Clemente X°, ove abitava il CONCUTELLI. Egli costituiva, per i due autori del: l'omicidio del dott. OCCORSIO, uno dei più validi allestitori nei rapporti col mondo esterno.

106)

Inoltre, tra le attività di favoreggiamento svolte dallo SPARAPANI è risultata pienamente provata anche la consapevole collaborazione da lui prestata nell'occultamento dell'arma omicida. Invero il FERRO, nell'interrogatorio del 26/10/76 ed in quelli immediatamente successivi, dichiarò che, poiché l'INGRATI, dopo l'omicidio, era stata depositata dal CONVITELLI nel deposito bagagli della Stazione Termini era necessario, ogni tanto, ritirarla con l'apposito scottino, collocarla in un altro involuoco, e poi nuovamente depositarla, all'evidente scopo di evitare che la giacenza troppo prolungata del collo facesse nascere dei sospetti nel personale addetto al deposito. Or bene, il FERRO sostiene di avere compiuta tale operazione, una volta, con l'aiuto dello SPARAPANI, il quale, aprendo l'involucro, ne aveva visto perfettamente il contenuto.

La piena veridicità di tali affermazioni trova ampio sostegno:

- 1°) nella considerazione che il FERRO, rendendo tali dichiarazioni, non accusava solo lo SPARAPANI, ma anche se stesso, onde non si vede perché avrebbe dovuto fare simili affermazioni, se queste non fossero state conformi a verità;
- 2°) nella palese absurdità della tesi difensiva, secondo cui il FERRO avrebbe reso simili dichiarazioni per « incastrare » persone estranee ai fatti, per cui è processo, al fine di legarle indissolubilmente al M. P. D. W., al quale, nei precedenti contatti, avevano mostrato di non volere intimamente legarsi. È veramente impensabile che taluno possa ottenere l'adesione di una persona a certe idee col calunniarla, e farla finire, innocente, in galera. Questo, invece, sarebbe il sistema

1021

migliore per suscitare, nel malcapitato, le più violente e giustificate dei risentimenti;

3°) nelle piena e controllate vaidicità di ogni altra affermazione fatta dal FERRO circa i suoi rapporti con lo SPARAPANI. Difatti, avendo il FERRO detto, a tal proposito, la verità su ogni altro punto - come sopra è stato dimostrato - non si vede perché avrebbe, invece, dovuto mentire sul fatto degli spostamenti dell' INGRAM;

4°) infine, nel confronto logico, che dette affermazioni del FERRO traggono dal fatto del ritrovamento dell' INGRAM presso il CONCIUTELLI al momento dell' arresto di questi. È, infatti, evidente che tale ritrovamento rende credibile l'asserzione del FERRO, secondo cui, una volta eseguito l'omicidio, fu ritenuto opportuno l'occultamento dell' arma del delitto, e fu scelto, a tale scopo, il deposito bagagli della Stazione Termini. Difatti il successivo rinvenimento dell' arma presso il CONCIUTELLI dimostra che questi non se ne era disfatto, e quindi rende attendibile la versione del FERRO circa il temporaneo occultamento della stessa, nell' epoca immediatamente successiva all' omicidio.

La difesa dello ~~INGRAM~~^{SPARAPANI}, ed il CONCIUTELLI, hanno cercato di sostenere che la narrazione del FERRO sarebbe inverosimile, giacché gli asciti depositi dell' INGRAM presso il deposito bagagli della Stazione Termini non sarebbero sfuggiti ai preventivi controlli, che, a quell' epoca, per motivi di sicurezza, sarebbero stati disposti su tutti i bagagli depositati. Senonché una apposita indagine disposta in tal senso ha escluso che, in quell' epoca, il personale addetto effettuasse brevi controlli su detti bagagli (vedansi informazioni a p. 223 VOL. I/F).

108/

va, pertanto, affermata la colpevolezza dello SPARAPANI SANDRO in ordine al delitto continuato di favoreggiamento personale, ascittogli al capo 14), ed al delitto di porto di arma da guerra, ascittogli al capo 16). Quanto alla detenzione di detta arma, pure ascittogli al medesimo capo, va rilevato che, in mancanza di qualsiasi prova circa una precedente o successiva autonoma detenzione, egli deve rispondere del solo porto; ed invece, chi porta in luogo pubblico armi da guerra, senza avere prima detenute, sebbene le detenga nel momento stesso, in cui le porta, risponde soltanto di porto abusivo, in quanto, in tal caso, e per il periodo, in cui detenzione e porto sono contestuali, la detenzione diventa elemento costitutivo di una fattispecie complessa e più grave, nella quale rimane assorbita (Conf. Cass. Sez. I^a, 9/2/76, Giust. Pen. 1976, II, 701).

Lo SPARAPANI va, dunque, assolto dalle imputazioni di detenzione di arma da guerra, perché il fatto non sussiste.

Quanto al porto di detta arma, esso, come si è visto, integra anche una delle modalità, con le quali fu commesso, dallo SPARAPANI, il delitto di favoreggiamento. È, quindi, palese che i due delitti furono commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, e vanno perciò ritenuti unificati dal vincolo della continuazione, ai sensi dell' art. 81 c.p. c.p. Avuto riguardo agli ultimi precedenti penali dell' imputato, possono essere riconosciute, per entrambi i delitti, le attenuanti generiche.

È, inoltre, tenuto presente che il delitto più grave ascitto al preventivo è quello di porto di arma da guerra, bene equo da infliggere allo SPARAPANI SANDRO è quella di anni 2 di reclusione e L. 210.000 di multa, che va



1091

ridotte ad anni 1 e mesi 4 e L. 140.000 per le attenuanti generiche, indi aumentata ad anni 1 e mesi 5 e L. 150.000 per la continuazione.

Sussistendo, a favore dello SPARAPANI SANDRO, tutti i requisiti, di cui agli art. 153, 164, 175 c.p., e potendosi presumere, avuto riguardo alle circostanze, di cui all'art. 133 c.p., che egli si astenè dal commettere ulteriori reati, possono essere concessi i benefici della sospensione condizionale della pena, e della non menzione della condanna.

PAPA CLAUDIA, ROVELLA FRANCESCO, e DI BELLA LEONE sono imputati, in vario concorso fra loro, del delitto continuato di favoreggiamento del FERRO e dei CONCUTELLI, per aver mantenuto contatti con costoro in Bastia, in Francia, a Roue, per aver, la PAPA, acquistata, nell'Agosto del 1976, un'automobile LAND ROVER targata Roma M 58224, facendosi intestare nell'interesse del FERRO e dei CONCUTELLI, ed utilizzavano, in realtà, detta auto per i loro spostamenti, per aver, il ROVELLA ed il DI BELLA, provveduto all'assicurazione di tale veicolo, con il quale avevano anche trasportato il CONCUTELLI ed il FERRO, ed infine per essersi adoperati (analogamente, dunque, allo SPARAPANI) per l'occultamento e gli spostamenti presso la stazione Terminali dell'INGRAMI, con il quale il CONCUTELLI aveva ucciso il dott. OCCORSIO (capo 15). Per questo ultimo comportamento, anche il ROVELLA ed il DI BELLA sono imputati del delitto continuato di detenzione e porto di arma da fuoco, di cui al capo 16.

Cominciamo ad esaminare la posizione di PAPA CLAUDIA. Di lei risulta che fu, per molto tempo, segretaria della Sezione femminile

1101

« Balduina » del M.S.I.

Già si è visto come la vicenda della LAND ROVER, intestata alla PAPA, cominciò ad emergere allorché, nel corso della perquisizione presso l'abitazione del FERRO, svoltasi il 22/10/76, furono rinvenuti documenti relativi a detta autovettura, e fu tra l'altro accertato che, con essa, il ROVELLA ed il DI BELLA avevano compiuta una gita in Francia. La PAPA fu sentita come teste il 28/10/76; per reticenze emerse nella sua deposizione, fu provvisoriamente arrestata, poi rimessa in libertà. Emerse, successivamente, l'ipotesi a suo carico per il delitto di favoreggiamento; fu arrestata, nei suoi confronti, ~~in attesa~~ ^{ordine} di cattura; ma ella si rese latitante, e non è mai stata rintracciata.

Peraltro, specifiche e dettagliate accuse nei suoi confronti furono formulate dal FERRO, nell'interrogatorio dell'11/11/76. Egli dichiarò testualmente:

« il numero telefonico della PAPA mi fu dato dal CONVELLI, affinché io potessi prendere contatto con la ragazza, in quanto aveva saputo che era in gamba, e che poteva essere molto utile al movimento. Fu così che io le telefonai, e ci vedemmo in piazza della Balduina. So, per attenuare discorso con la PAPA, le dissi che avevo frequentato la sezione del M.S.I. del rione, e da lei seppi che se ne era allontanata per disidi con altri dirigenti. Le chiesi se voleva attivarsi per delle iniziative politiche e per rivitalizzare il M.P.O.V., e lei mi disse che, nel momento, non era disposta. Ci rivedemmo in altra occasione a casa della CLAUDIA, ed in tale occasione rimasi a cura da lei. Riprendendo il discorso del suo possibile interessamento alle iniziative prospettate, la

(11)

PAPA mi disse che era separata dal marito, aveva un bambino cui pensa, e che non si sentiva di avere ruoli ATTIVI. Fu in questa occasione, che io chiesi alla PAPA se era disposta a farci un favore, e cioè quello di acquistare a suo nome una LAND ROVER, di cui avevamo bisogno. Le spiegai che in quel momento non potevo intestarmela, perché avevo altri mezzi a mio nome. La CLAUDIA si lasciò convincere, e si disse disposta a prestare il suo nome, purché la macchina non fosse coinvolta in fatti illeciti. Fui io ad indicarle dove poteva trovare la macchina, perché, come ho già detto, l'avevo notata in precedenza. In epoca successiva, e comunque subito dopo, le detti i denari per compiere l'acquisto: le versai l'intero importo, e cioè la somma di L. 5.400.000 e rotti. Effettuato l'acquisto, la PAPA mi consegnò le chiavi. In tale occasione, la CLAUDIA insistè per sapere chi aveva dato i soldi, ed io le parlai del CONCUTELLI, e glielo presentai... »

Orbene, secondo le dichiarazioni del FERRO, la PAPA, utilizzando denari del CONCUTELLI, a lei consegnati dal FERRO medesimo, si prestò a simulare l'acquisto a proprio nome della LAND ROVER, che, invece, doveva essere utilizzata dal FERRO e dal CONCUTELLI per i loro spostamenti, come, in effetti, avvenne.

Orbene, le dichiarazioni del FERRO, anche a proposito della PAPA, trovano anche riscontri in altri dati processuali.

Insomma tutto l'acquisto della LAND ROVER da parte dell'imputata non trova alcuna plausibile spiegazione, all'infuori di quella indicata dal FERRO. Ed invece, l'affermazione della PAPA, secondo cui ella aveva fatto quell'acquisto per effettuare una gita in KENIA insieme

112/


al marito MARINO MARCO, dal quale - guarda caso - era separata da ben cinque anni, è frutto di pura fantasia, come si desume:

1°) dal fatto che il MARINO, a causa di pendenze giudiziarie, non disponeva del passaporto; ed è inverosimile che la PAPA impiegasse una somma elevata di denaro nell'acquisto dell'auto, se non dopo che al marito fosse stato rilasciato quel nulla osta per il passaporto, che gli fu, invece, regolarmente negato;

2°) dal fatto che, come riferisce il teste MUCCIACCA GIORGIO, venditore delle LAND ROVER (Vol. XX, p. 113), quando la PAPA si recò ad acquistare detta auto, gli disse che ella ed il marito dovevano fare un viaggio in MONTAGNA, e non gli parlò affatto dell'Africa. Eppure quella sarebbe stata la migliore occasione per accennare al viaggio in Africa, anche in relazione agli opportuni adattamenti ed accorgimenti, da apportare al veicolo in vista della trasferta africana.

Allora è chiaro che la PAPA mente a proposito delle ragioni dell'acquisto, e lo fa per nascondere i veri motivi. E tale mendace pretesto fu da lei sostenuto anche davanti al marito, al quale raccontò perfino che l'assicurazione dell'auto era stata pagata da suo padre (si veda l'interrogatorio del MARINO in data 23/12/76), mentre invece indagini e documenti - come più oltre vedremo - dimostrano che essa fu fatta dal coimputato ROVELLA.

In secondo luogo, la verità delle affermazioni del FERRO è comprovata dal fatto che, se egli avesse mentito, sarebbe del tutto inspiegabile dove e come la PAPA si fosse procurato il denaro (L. 5.450.000), con il quale effettuò l'immediato pagamento del prezzo della LAND ROVER.



113/

Come, invero, ha giustamente sottolineato il P.M. nella sua requisitoria orale, dall'esame del conto corrente della PAPA risulta che essa, fino al 9/8/76, aveva un saldo di sole L. 162.350, onde non si capisce come ella avrebbe potuto procurarsi, il 10 DI AGOSTO, la somma di oltre 5 milioni, per pagare il prezzo dell'auto. Sintomatico è, a tal proposito, il "gruppo di contraddizioni", nel quale cadde la PAPA, al: conchi, esaminata come teste, dall'irma si rifiutò di dire chi le aveva dati i denari; poi sostenne di averli avuti da un professionista, con il quale aveva una relazione; infine asserì che glieli aveva dati suo padre, a più riprese, ciò che è palesemente assurdo, se è vero che - come già è stato osservato - ancora il 9/8/76 il suo conto corrente presentava un saldo attivo di sole L. 162.350.

In terzo luogo, il fatto che il denaro le fu, invece, consegnato dal FERRO, come questi sostiene, trova positivo riscontro nel modo, in cui ella eseguì il pagamento del prezzo della LAND ROVER. Degli atti e delle deposizioni del teste MUCCACCIA, risulta, invero, che ella versò L. 5.450.000, dando un assegno da 3 milioni, e L. 2.450.000 in contanti, in prevalenza costituiti da banconote da L. 10.000. Orbene, dal conto corrente della PAPA risulta che ella, proprio il 10 Agosto 1976, vi versò 3 milioni in contanti, e, in quello stesso giorno, fece quell'assegno di 3 milioni, che consegnò al venditore della LAND ROVER. È così dimostrato che, il 10 Agosto, la PAPA disponeva di lire 5.450.000 in contanti (l'importo dell'assegno, più le L. 2.450.000 versate al venditore in banconote), proprio come aveva rivelato il FERRO, sostenendo di aver dato alla PAPA, per l'acquisto della

114)

LAND ROVER, la somma di L. 5.400.000 e tutti in contanti. Del resto, inoltre in quel medesimo periodo, venivano acquistati, e messi a disposizione del CONCUTELLI, altri mezzi di trasporto, omi pure pagati in contanti, e prevalentemente con banconote da L. 10.000, e cioè: le due moto del FERRO, la prima delle quali andò distrutta, e la seconda fu intestata al DAMIS.

È, quindi, pienamente provato che la PAPA, così come le è contestato, si prestò a firmare come acquirente della LAND ROVER, la quale, in realtà, doveva essere destinata agli spostamenti del FERRO e del CONCUTELLI, che vennero, in tal modo, aiutati dopo la commissione dell'omicidio del dott. OCCORSIO.

In punto di dolo, assurdo è ritenere che la PAPA ignorasse che il CONCUTELLI ed il FERRO erano implicati nelle indagini per detto omicidio. Va, invece, rilevato che la PAPA, il cui orientamento ideologico già è stato indicato, era, per sua stessa ammissione, amica dello SPARAPANI SANDRO, del ROVELLA, del DI BELLA, conoscente del PUGLIESE; già si è parlato dei suoi rapporti col FERRO; ed infine non va dimenticato che - come dice il FERRO - fu il CONCUTELLI ad indicarle a quest'ultimo come ragazze « in gamma », che poteva rendersi molto utile al M.P.O.N.

Vi è, inoltre, da ricordare che una delle inquiline dello stabile di via Clemente X°, la teste BOCCHETTA AIDA (Vol. XI, p. 138), ha ravvisato con quasi assoluta certezza, nelle foto della PAPA, una giovane donna, che frequentava l'alloggiamento abitato dal CONCUTELLI.

Infine va notato che la PAPA non avrebbe, in ogni caso, potuto

(15)

non insospettirsi per le singolarissime richieste, che le venivano rivolte dal FERRO, di acquistare un'auto di prezzo elevato, la quale, in realtà, doveva servire ad altri, che, però, non volevano intestarsela, e per il fatto che le venne consegnata, in contanti, una grossa somma di denaro, per compiere una simile operazione.

Va, pertanto, affermata la colpevolezza della PAPA in ordine al delitto ascritto. La sua incensuratezza la rende meritevole delle attenuanti generiche. Ciò premesso, ed avuto riguardo alle circostanze, di cui all'art. 133 c.p., viene equo ed equo infliggere a detta imputata almeno quelle di anni 1 di reclusione che ve ridotte a mesi 8 per le attenuanti generiche, indi aumentata a mesi 9 per la continuazione.

Similmente, a favore della PAPA, tutti i requisiti, di cui agli artt. 163, 164, 175 c.p., e potendosi presumere, in relazione alle circostanze, di cui all'art. 133 c.p., che ella si asterrà dal commettere ulteriori reati, possono essere concessi i benefici della sospensione condizionale della pena, e della non menzione della condanna.

Le posizioni degli imputati ROVELLA FRANCESCO e DI BELLA CEDONE, per i collegamenti e le analogie, che presentano, venanno trattate congiuntamente.

Va premesso che il ROVELLA fu segretario provinciale del disciolto M.P.O.N., svolse sempre propaganda politica in favore di organizzazioni di estrema destra, ed è descritto, nelle informative, che lo concernono, come amatore della dottrina fascista. Nella sua agenda, come si legge nel verbale di sequestro 26/10/46 della bustina di Catania, vi erano disegni apologetici di O.N.

1161

DE DI BELLA è, a due volte, indicato come già militante nel disolto M.P.O.N., ed orientato verso posizioni ideologiche di estrema destra.

Lo stesso, ha rilevato che il DI BELLA, nei suoi interrogatori, ammette di aver conosciuto il CONCUTELLI. DE ROVELLA, invece, ha tentato di escludere di aver mai conosciuto quest'ultimo, senonché è sicuramente smentito non solo dalle dichiarazioni del FERRO, e da quelle dello stesso CONCUTELLI, ma anche dal fatto che il numero telefonico di esso ROVELLA figurava segnato su un affetto trovato in possesso del CONCUTELLI, ora allegato al verbale dell'udienza del 6/2/1978. Ora è assolutamente certo che quel numero (371091) era proprio quello del ROVELLA; ed indeed, per le relative indagini, quel numero fu trasmesso a tutte le Questure d'Italia, e solo la Questura di Catania rispose, indicando quel numero come corrispondente a quello dell'abitazione del ROVELLA, mentre le informative delle altre Questure risultarono negative. Tra l'altro è interessante notare che, in quello stesso affetto, era segnato anche il numero telefonico di certo BELLUCCI ALFIO, il cui figlio, secondo le informazioni della P.G., militava nel M.P.O.N.

È finalmente provato che la LAND ROVER intestata alla PAPA fu messa a disposizione del ROVELLA e del DI BELLA, che provvidero ad assicurarla, e fecero, con essa, un viaggio in Francia Suvero, in sede di perquisizione personale sul FERRO, ~~compilando~~ fu rinvenuta una polizza di assicurazione della S.A.I. in data 12/8/76, relativa a dette autovetture; assicurazione contratta dal ROVELLA, il

117/

quale, nel suo interrogatorio del 4/12/76, precisò di avere effettuato tale operazione insieme al DI BELLA; e lo SPARAPANI SANDRO li accompagnò presso l'agenzia assicurativa, come risulta dalle sue ammissioni e dalle deposizioni del teste MASTROIANNI GIUSEPPE (Vol. I/A, p. 630; Vol. XX, p. 113). Il viaggio in Francia, nel corso del quale la LAND ROVER fu coinvolta in un incidente, è ammesso da entrambi gli imputati; e la raccomandata alle S.A.I. per la denuncia di tale incidente fu spedita dal ROVELLA, mentre la relativa ricevuta di accettazione fu trovata, in sede di perquisizione personale, in possesso del FERRO.

Inoltre il ROVELLA ed il DI BELLA, nell'Agosto del 1976, accompagnarono, con la LAND ROVER, ed insieme al FERRO, il CONCIATELLI a Livorno, da dove egli doveva imbarcarsi per la Francia. Sempre nell'Agosto del 1976, il ROVELLA ed il DI BELLA, nel corso del loro noto viaggio in Francia con la stessa LAND ROVER — che il ROVELLA ammette essere avvenuto proprio in detto mese — si incontrarono col CONCIATELLI nelle coste Azzurre. Afferma, inoltre, il FERRO, nell'interrogatorio dell'11/11/76, che, prima di partire per la Francia, il ROVELLA ed il DI BELLA accompagnarono, appunto, con la LAND ROVER il CONCIATELLI a Livorno, ove egli doveva imbarcarsi. Tale affermazione risulta pienamente attendibile, ove si consideri:

1°) che il FERRO ha fornito una precisa giustificazione del fatto, spiegando che egli stesso si trovò impossibilitato ad accompagnare in Francia il CONCIATELLI, in quanto si era guastato ad una gamba, a seguito di una caduta dalla moto, avvenuta nei primi giorni di Agosto, e ta:

(118)

~~che~~ le circostanze è risultate vere; ~~non è stato possibile stabilire con certezza~~
~~se il concutelli abbia o no incontrato con la ROVELLA e il DI BELLA~~
~~il 13/2/77~~

2°) che lo stesso CONCUTELLI, nell'interrogatorio del 13/2/77, affermava di essere incontrato nella Costa Azzurra, durante l'estate del 1976, con il ROVELLA ed il DI BELLA, e di essere rimasto con loro per alcuni giorni. Ora è chiaro che tale incontro non può ritenersi casuale, ma va inquadrato nell'ambito di precisi accordi intervenuti tra i protagonisti di esso, i quali, dopo essere incontrati a Roma, ed aver fatto insieme, con la LAND ROVER, il viaggio fino a Livorno, giurarono di rivedersi in Francia, ove, in effetti, si videro. Risultano evidenti, a questo punto, gli stretti legami, che si erano instaurati tra detti due imputati, il FERRO, ed il CONCUTELLI, nell'ambito della rete di collegamenti che era nata per favorire quest'ultimo.

Vi si dice che tale viaggio in Francia del CONCUTELLI sarebbe ommentato dalle dichiarazioni rese, ed dibattimento, dal teste SILVESTRI, che ha ammesso di non aver notato, nell'estate del 1976, assenza lunghe, cioè di una settimana o più, dei frequentatori abituali del suo bar, tra i quali vi era, appunto, il CONCUTELLI. Ed invece, come si è visto, è proprio il CONCUTELLI a parlare di questo suo viaggio; d'altronde, non si sa quanto tempo, esattamente, esso si sia prolungato; ed il discorso del SILVESTRI è abbastanza generico, dato che egli, ovviamente, non aveva certo motivo di tenere un preciso registro delle presenze dei frequentatori del suo bar.

Ma vi è dell'altro. Se CONCUTELLI, come sappiamo, dimorò in Corsi:

1191

e fino a quando, nel Giugno 1976, si portò a Roma per uccidere il dott. OCCORSIO. Orbene, le indagini svolte hanno accertato che il DI BELLA, nel Gennaio 1976, fu in Corsica per alcuni giorni. Egli ammette la circostanza, ma cerca di giustificarla nel più assurdo e peregrino dei modi, affermando che, in pieno Gennaio, lui, siciliano, abitante in Sicilia, si sarebbe recato in Corsica, a Bastia, per fare, addirittura, delle immersioni subacquee, anche se - come è naturale - non sa dire dove, né presso chi avrebbe alloggiato durante il soggiorno nell'isola. Una simile storia è - chiaramente - solo una maldestra invenzione per nascondere i veri motivi del viaggio, i quali risulteranno ben definiti, quando si consideri:

A) che proprio in quello stesso mese di Gennaio si recarono in Corsica il FERRO e lo SGAUICCHIA, e nel Febbraio vi si recò il ROVELLA, persone, i cui contatti col CONCIPELLI costituiscono oggetti specifici di questo processo;

B) che i documenti di una operazione di cambio di valuta effettuata dal DI BELLA il 15/1/76 (ed il FERRO e lo SGAUICCHIA erano giunti a Bastia il 17/1/76), sono stati trovati in possesso nientemeno che del supra-favoreggiatore PUBLIESE.

Gli stretti collegamenti esistenti tra il DI BELLA, ed il gruppo dei favoreggiatori, non potrebbero essere, a questo punto, più chiari. È, inoltre, interessante notare le contraddizioni, nelle quali sono caduti il DI BELLA ed il PUBLIESE a proposito del cambio di valuta qui sopra indicato, il primo affermando che il secondo probabilmente trovò per la strada la ricevuta del cambio, e la prese, ed il secon-

120/

do sostenendo di avere, probabilmente, accompagnato il primo ad effettuare il cambio.

Di evidenza palese appare, in realtà, alla stregua delle considerazioni svolte, il vero motivo di detto viaggio, quello, cioè, di avere contatti e mantenere la rete di collegamenti col CONCUTELLI, che, poi, si aiuterà ulteriormente, accompagnandolo a Livorno con la LAND ROVER, e quindi si incontrerà ancora sulla Costa Azzurra, frequentandolo per vari giorni.

Analoghe considerazioni valgono per il ROVELLA, a proposito del quale è annotato un viaggio da BASTIA a LIVORNO in data 23/2/76.

Ed anche il ROVELLA, per giustificare quel suo viaggio in Corsica, non troppo di meglio che attingere a fine mani dal regno delle favole, sostenendo di aver compiuto quel non aereo spostamento soltanto per recarsi a trovare un certo "JEAN CLAUDE", conosciuto in Sicilia, e reso interessante dal fatto di accompagnarsi ad una ragazza carina. Il guaio è che il ROVELLA non sa dire nè quale sia il cognome di costui, nè dove egli abiti, nè quale sia il suo numero telefonico, nè come si chiami la ragazza carina. La verità è che, se si mette questo viaggio in relazione alle frequenze, in Corsica, del CONCUTELLI, e ai successivi comportamenti del ROVELLA (che accompagna il CONCUTELLI, con la LAND ROVER, a Livorno, lo incontra successivamente in Francia); ed infine al fatto che il CONCUTELLI aveva affittato il numero telefonico del ROVELLA, risulterà evidente, come per il DI BELLA, il ruolo di favoreggiatore svolto anche da detto imputato.

Il ROVELLA ed il DI BELLA vanno, quindi, dichiarati colpevoli



121/

del delitto continuato di favoreggiamento, loro assulto al capo 15). La giovane età, e gli ottimi precedenti penali di detti imputati, li rendono entrambi meritevoli delle attenuanti generiche.

Quanto ai delitti di detenzione e porto delle INGRAFI usati dal CONCIATELLI per l'omicidio, di cui al capo 16), l'imputazione si fonda su certe dichiarazioni del FERRO. Questi, infatti, dopo avere, nell'interrogatorio del 26/10/76, rivolto analoghe accuse - della quale è già stata dimostrata la fondatezza - nei confronti del solo SPARAPANI SANDRO, in quello del 11/11/76 rivelò di avere ripetuta l'operazione di ritiro delle INGRAFI dal deposito bagagli della stazione Termini, di sostituzione della borsa, che lo conteneva, e di nuovo deposito, in altre due occasioni, la prima volta in compagnia del COZZI GIORGIO (già proscioltosi in istruttoria dall'analogo imputazione), e la seconda volta in compagnia del ROVELLA e del DI BELLA, dopo il loro ritorno a Roma dal viaggio in Francia. Di riferimento cronologico è preciso, ed il fatto è verosimile, giacché, come si è visto, queste ripetute sostituzioni dei contenitori delle INGRAFI si rendevano opportune, per evitare che una troppo prolungata giacenza dello stesso collo insospettisse il personale del deposito bagagli. Tuttavia è da sottolineare che ~~non~~ il FERRO, mentre attribuisce allo SPARAPANI la piena consapevolezza del contenuto della borsa, da lui pesso: nalmente aperta, nega reciprocamente che il COZZI, il ROVELLA ed il DI BELLA abbiano mai visto l'arma, nel corso di tali spostamenti. Ora queste dichiarazioni del FERRO, il quale, nelle sue giustificazioni a favore del COZZI, è stato pienamente creduto in fase istruttoria, co:

1221

stituiscono l'unica fonte di prova della partecipazione del ROVELLA e del DI BELLA ad uno dei molteplici spostamenti dell'arma. Ma questa prova va valutata nelle sue intenzioni. Se si crede al FERRO, quando dice, senza alcun personale interesse in tal senso, che i due parteciparono, materialmente, a tale spostamento, non vi è ragione per non credergli quando sostiene che essi non si resero conto delle nature dell'oggetto spostato, quando, invece, si è creduto alle identiche giustificazioni da lui fornite a favore del COZI, e quando si consideri, altresì, che il FERRO medesimo, ben lungi dal giustificare, in quel modo, tutti gli spostatori dell'INGRAM, distingue tra loro, attribuendo, invece, allo SPARAPANI SANDRO, la piena consapevolezza del micidiale contenuto del collo. In definitiva, per il delitto di porto di detta arma, manca del tutto, per quanto concerne il ROVELLA ed il DI BELLA, la prova del dolo, consistente nella consapevolezza e volontà di « portare » un'arma da guerra. Essi vanno assolti, dunque, da tale imputazione, perchè il fatto non costituisce reato, e da quelle di detenzione delle medesime armi, invece, con le formule « il fatto non sussiste », per le ragioni già spiegate a proposito dello SPARAPANI.

Avuto riguardo alle circostanze, di cui all'art. 133 C.P., manca equa da ingiungere a ciascuno dei due imputati, per il delitto di favoreggiamento, affare quella di anni 1 di reclusione, ridotta a mesi 8 per le attenuanti generiche, indi aumentata a mesi 9 ciascuno per la continuazione.

Sumistando, a favore di detti prevenuti, i requisiti, di cui egli

123/

art. 153, 154, 175 c.p., e potendosi presumere, in relazione alle circostanze, di cui all'art. 133 c.p., che ciascuno di loro si astenerà dal commettere ulteriori reati, possono essere ad entrambi concessi i benefici della sospensione condizionale delle pene, e della non menzione delle condanne.

DAMIS PASQUALE, ingine, è imputato del delitto di favoreggiamento personale del CONCUTELLI, di cui al capo 17. Gli è specificamente addebitato il fatto di avere acquistata, nell'Agosto del 1976, pochi giorni dopo l'uccisione del giudice OCCORSIO, a proprio nome la già nota GUZZI CALIFORNIA NERA targata Roma 360508, moto, che, in realtà, veniva posta a completa disposizione del CONCUTELLI, per chi la usasse nei propri spostamenti.

Almeno ventenne all'epoca dei fatti, per cui è in corso, il DAMIS, del tutto ignoto agli organi di P.S., aderiva, come il FERRO, alle Associazione Nazionale Auditi d'Alitalia.

In punto di fatto, è pacifico che il CONCUTELLI, fin dai primi di Agosto del 1976, utilizzava, per i suoi spostamenti, la moto suddetta: ciò risulta:

- 1°) dalle dichiarazioni del FERRO;
- 2°) da quelle del CONCUTELLI, il quale, nell'interrogatorio del 13/2/77, affermò che la moto era stata acquistata con denaro da lui stesso dato al FERRO, con l'incarico di acquistargliela;
- 3°) dagli esentamenti degli agenti di P.S., che, quando pedinavano il PUGLIESE, videro quest'ultimo incontrarsi col CONCUTELLI, il quale aveva detto moto GUZZI CALIFORNIA;

(24)

4°) dalle deposizioni dei noti testi ILVESTRI e NATOLI

È altresì specifico, risultando dall'originale del contratto di acquisto di detta moto, allegato a f. 3 del fascicolo XX, che la moto, acquistata presso la ditta MOTO DELTA il 2/8/76, per la somma di lire 2.720.000, era intestata al DAMIS, la cui sottoscrizione figura in calce a detto contratto.

Il DAMIS, nei suoi interrogatori in atti, ha cercato di negare ogni sua conoscenza dei fatti, escludendo di aver sottoscritto detto contratto, ed affermando che la firma, che appare vergata su di esso, non sarebbe stata da lui apposta. Se nonché tale tesi difensiva è nettamente smentita da prove precise, consistenti:

- 1°) nelle dichiarazioni del FERRO, il quale, dopo iniziali tergiversazioni, nel: interrogatorio del 4/12/76 finì con l'ammettere che era stato proprio il DAMIS a firmare il contratto d'acquisto della moto;
- 2°) nelle due perizie grafiche, la prima eseguita dalla sig.^{ra} FRANCIA BRU: NELLI MASSETANI, la seconda dalla dott. GIULIA CONTE MICNELI, le quali concordemente concludono con l'attribuire al DAMIS la firma apposta su detto contratto;
- 3°) nelle deposizioni del teste ROMITI ALBERTO, della MOTO DELTA (Vol. XX, f. 11 e 160 retro), il quale afferma di aver visto il DAMIS nell'ambiente della MOTO DELTA in relazione all'acquisto della GUZZI CALIFORNIA;
- 4°) nelle circostanze che il DAMIS, il 2/8/76, giorno della stipulazione del contratto, si trovava indubbiamente a Roma, città dalla quale partì nella tarda serata, come risulta dal biglietto ferroviario, e dal:

my

125)

le sue stesse dichiarazioni.

È ritenuto in punto di fatto, restano, peraltro, ampie perplessità sulla consapevolezza, da parte del DAMIS, che detta moto, che egli acconsentì e far intestare al proprio nome, era destinata a pervenire in possesso del CONCUTELLI, e ad essere utilizzata da quest'ultimo per i suoi spostamenti. Deve, a tal proposito, ricordarsi che il DAMIS è imputato di favoreggiamento personale del solo CONCUTELLI, e non anche del FERRO. Ora, il FERRO, quando, nell'interrogatorio del 4/12/76, si decise ad ammettere che la firma in calce al contratto di acquisto della moto era stata all'oscuro proprio dal DAMIS, disse anche, però, di non avere affatto rivelato a costui i veri motivi dell'acquisto, e di averlo convinto a prestare il proprio nome per fargli un favore personale, in quanto la moto avrebbe dovuto servire ad un suo amico, il quale non poteva intestarsela personalmente, perché i suoi genitori non vi avrebbero acconsentito, avendo egli avuto, in precedenza, un incidente. D'altronde, il CONCUTELLI gli aveva chiaramente detto di non rivelare al DAMIS che egli era il vero destinatario della moto. Ora, se si considerano i rapporti di amicizia, che intercorrevano tra il FERRO ed il DAMIS, non appare del tutto inverosimile che questi fosse essersi prestato, in buona fede, a fare al suo amico un favore, che, in fondo, non gli costava niente, dato che il prezzo della moto veniva pagato dal FERRO. È più vero che il DAMIS, nel suo interrogatorio del 28/10/76, ammise di avere incontrato due volte il CONCUTELLI, nel Giugno e nel Luglio del 1976, la prima volta in compagnia del FERRO, che gli aveva chiesto di procurare un appartamento, in realtà destinato al CONCUTELLI.

126).

TELLI, come il DAMIS stesso aveva capito, e la seconda volta, da solo, quando il CONCUTELLI, in via Pola di Rienza, gli aveva chiesto notizie di detto affittamento. Secondo, da un lato, due incontri occasionali non sono sufficienti per giustificare la ansueta decisione del DAMIS di fare, al CONCUTELLI, il pericoloso favore di intestarsi la moto e lui destinata; né vi è prova alcuna di altri incontri tra i due, neppure presso la sede della MOTO DELTA. Dall'altro, è pacifico che il DAMIS non procurò affatto al CONCUTELLI l'affittamento richiestogli; e ciò sembrerebbe smentire ogni sua intenzione di aiutarlo. Vi è poi il fatto che il DAMIS, secondo il FERRO, si sarebbe identificato in quel giovane mandatogli dal CONCUTELLI, che lo avrebbe accompagnato ad Ostia il mattino dell'omicidio. Tuttavia le distinzioni del FERRO su questo punto sono contraddittorie e confuse, e prive di ogni riscontro. Negli interrogatori del 23/10, del 26/10, e del 2/11/76, il FERRO ammise che quel giovane - un certo GIORGIO - era stato mandato dal CONCUTELLI, ma non lo identificava col DAMIS; nell'interrogatorio del 22/11/76, sosteneva, invece, che si trattava del DAMIS, ma non ne stato il CONCUTELLI a mandarlo.

Infine, è vero che allora assai sospetto è l'ostinato e mendace diniego del DAMIS sul punto dell'affossazione della girna o del contratto d'acquisto della moto. Ma, nell'incertezza ed equivocità delle altre risultanze sul punto delle consapevolezze, da parte sua, del vero scopo, per il quale veniva acquistata la GUZZI CALIFORNIA, non può attribuirsi a tale sua condotta processuale un rilievo decisivo, non potendosi escludersi che essa si risolva, in definitiva, nell'adozione di una linea difensiva contraddittoria ed evasiva.

1277/

In definitiva, il DAMIS deve essere assolto dall'imputazione ascrittegli, per insufficienza di prove sul dolo.

Restano, ora, da esaminare le posizioni degli imputati facenti parte di quel SECONDO GRUPPO, che comprende coloro, il cui ruolo venne alla luce DOPO l'arresto del CONCIATELLI, avvenuto il 13/2/1977. Si tratta di PICCIOLI MARIA BARBARA, ROSSI MARIO, SPARAPANI SAVERIO, BIANCHI PAOLO, FERORELLI GIOVANNI, COCHIS ROSSANO ed ADDIS MAURO.

Ve subito rilevato, in via preliminare, che anche qualcuno di questi imputati - ed es. le PICCIOLI, il ROSSI - pur confessando di avere svolto una ~~precisa~~ precisa attività di favoreggiamento e ~~favore~~ ^{vantaggio} del CONCIATELLI, ha cercato di sostenere di non aver saputo che le persone aiutate ~~sono~~ il latitante e ricercato CONCIATELLI medesimo, e che cose e costui si addettano. Ma - e parte le omissioni che venivano pure fatte a proposito dei singoli imputati - vi è una considerazione di carattere generale, che rende fin da ora del tutto inattendibile tale linea difensiva. Ve, infatti, rilevato che questi imputati svolsero attività a favore del CONCIATELLI successivamente all'ottobre 1976, cioè dopo due giornali, riviste, televisione, avevano data la più ampia pubblicità, a livello nazionale, dell'immagine del CONCIATELLI, e del fatto che egli era imputato, oltre che di altri reati, dell'omicidio del dott. OCCORSIO. E, dunque, manifestamente pretestuose l'asserzione di non sapere chi fosse il CONCIATELLI, addotta dagli imputati, alcuni dei quali, tra l'altro, professavano, a loro volta, ideologie di estrema destra.

128)

È premesso, e passando all'esame delle posizioni dei singoli imputati, va rilevato che PICCIOLI MARIA BARBARA ~~è~~ imputata del delitto di favoreggiamento personale del CONCUTELLI (capo 18°). In particolare, le viene addebitato di averlo assiduamente frequentato, di avergli concesso ospitalità nella sua abitazione di Ostia, e di avergli consentito l'uso del telefono ivi installato, e ciò dal Giugno 1976, fino ad epoca immediatamente precedente l'arresto del CONCUTELLI medesimo.

Come risulta dal rapporto della Questura di Roma in data 16/2/77, nel corso della perquisizione eseguita nell'appartamento di via dei Foraggi, ove era stato arrestato il CONCUTELLI, fu trovato, tra l'altro, un appunto, che recava il nome « BARBARA », ed un numero telefonico, che corrispondeva al telefono installato in un appartamento di Ostia, preso appunto in occasione da PICCIOLI MARIA BARBARA. Questa fu rintracciata a Firenze, ove si era recata il 13/2/77, e fu interrogata dal G.L. il 15/2/77. In tale occasione, la PICCIOLI rese una piena confessione circa le sue attività di favoreggiamento a vantaggio del CONCUTELLI.

Elle, infatti, dopo aver sostenuto di aver conosciuto quest'ultimo, sotto il nome di G. G., nell'estate o nel novembre del 1976, ammise:

- 1°) di averlo frequentato in Roma presso la sua abitazione di Ostia, e presso quella di esso CONCUTELLI in via dei Foraggi;
- 2°) di avere uscite più volte con lui, per andare a pranzo, o a vedere spettacoli insieme;
- 3°) addirittura, di aver concesso al CONCUTELLI la libera disponibilità

Mm

128/

del suo appartamento di Ostia Lido, fino al punto di consegnargli un mazzo di chiavi di esso;

4°) di avere fatto ciò, per mettere a disposizione del CONCUTELLI il proprio apparecchio telefonico, dato che il telefono dell'appartamento di via dei Foraggi non era ancora allacciato.

Il CONCUTELLI, dal canto suo, nell'interrogatorio del 7/4/47, ammette di essersi effettivamente servito del telefono della PICCIOLI; e, del resto, l'esame delle relative bollette telefoniche dimostra che vi fu un sensibile aumento delle telefonate, dopo che il CONCUTELLI ebbe la disponibilità di quell'appartamento.

È appena il caso di rilevare che il fornire ad un latitante ricercato la disponibilità - in qualsiasi momento - di un appartamento, consentendogli, tra di più, di comunicare con altre persone a mezzo del telefono ivi installato, integra in pieno il fatto costitutivo oggettivo del delitto di favoreggiamento personale.

In punto di dolo, l'asserzione della PICCIOLI, secondo cui ella non avrebbe saputo che quell'uomo era il CONCUTELLI, è resa del tutto assurda, oltre^{che} dalle considerazioni di carattere generale già enunciate, e dal rilievo che nessuno darebbe le chiavi di un suo appartamento ad uno sconosciuto, di cui sapeva soltanto che si fa chiamare GIGI, anche da altre precise risultanze processuali. Va ricordato, a tal proposito:

1°) che la stessa PICCIOLI, nel corso dell'interrogatorio del 15/2/47, ammise di avere visto, sui giornali, le foto del CONCUTELLI

2°) che, inoltre, ha sostenuto che il CONCUTELLI, quando ella gli chiedeva

130/

spiegazioni a proposito della sua attività e delle sue amicizie, le rispondeva che si trattava di cose, delle quali era meglio che lei non fosse al corrente, frase che avrebbe suscitato in chiunque i più gravi sospetti;

3°) che la PICCOLI, per sua stessa ammissione portatrice di ideologie di destra, aveva un legame sentimentale con certo GUBBINI GRAZIANO, al quale scriveva, e che andava a trovare ogni settimana in carcere.

Ora questo GUBBINI, come risulta dai rapporti in atti, era - guarda caso - uno dei maggiori esponenti di ORDINE NUOVO in Perugia, era detenuto per un attentato all'abitazione di un Magistrato, ed, infine,

era un ottimo conoscente del CONCUPELLI, che, nell'interrogatorio del 7/4/27, lo definisce « un ragazzo mio camerata ».

Il GUBBINI, tra l'altro, nel Dicembre 1925, venne arrestato, con altri, in un appartamento di via Satorio in Roma, ove furono rinvenuti dei documenti del CONCUPELLI.

Che la PICCOLI, la quale, dunque, contemporaneamente frequentava due ordinovisti, quali il GUBBINI ed il CONCUPELLI, ~~non~~ che ben si conoscevano tra loro, potesse ignorare l'identità del CONCUPELLI, è ipotesi inverosimile di fuori di qualsiasi verosimiglianza.

Va, dunque, affermata la colpevolezza della PICCOLI in ordine al delitto ascittole, pena equa per il quale, avuto riguardo alle circostanze di cui all'art. 133 c.p., oltre quella di anni 1 di reclusione, che ve ridotte a mesi 8 per le attenuanti generiche, da riconoscersi all'imputata in considerazione della sua giovane età, e dei suoi ottimi precedenti penali.

Subsistendo i requisiti, di cui agli artt. 163, 164, 175 c.p., e potendosi presumere, avuto riguardo alle circostanze, di cui all'art. 133 c.p.,

131/

che esse si astenga dal commettere ulteriori reati, possono essere conces-
si i benefici della sospensione condizionale della pena, e della non
menzione della condanna.

ROSSI MARLO e SPARAPANI SAVERIO sono imputati, in concor-
so tra loro, del delitto di favoreggiamento personale del CONCIUTELLI
(capo 18); lo SPARAPANI SAVERIO, inoltre, del delitto di ricetta-
zione di una autovettura RENAULT 5 TL, commesso in Francia il
7/5/76 (capo 20).

Va, innanzi tutto, ricordato quanto è stato detto trattando la posizio-
ne di un altro imputato, SPARAPANI SANDRO, recente parte del primo
gruppo di favoreggiatori. È, invece, pacifico, risultando dalle ammissioni
degli stessi imputati, che il ROSSI era buon amico sia di SANDRO,
che di SAVERIO SPARAPANI, fratelli. È già si è visto che SPARA-
PANI SANDRO era un assiduo frequentatore del CONCIUTELLI e del
FERRI, ed un assiduo visitatore dell'affittamento di Via Clemente X^o.
Insomma, non può considerarsi certamente come fortuito il fatto che
entrambi questi fratelli, ed il loro amico ROSSI, risultino tutti in
stretto contatto col CONCIUTELLI, e che - grande caso - il ROSSI e
lo SPARAPANI SAVERIO subentrino in questi contatti al SANDRO
dopo l'arresto di questi, avvenuto nell'ottobre del 1976.

Quanto alle affinità ideologiche col CONCIUTELLI, lo SPARAPANI SA-
VERIO, nel suo interrogatorio del 23/2/77, non ha nascosto di
propendere ideologicamente di destra; quanto al ROSSI, questi, all'atto del
suo arresto, fu trovato in possesso di un pendaglio raffigurante l'ascia
delfinica, simbolo di ORDINE NUOVO, che egli aveva lasciato scivolare sul

1321

letto, ove si trovava al momento dell'arrivo degli agenti.

È premesso, va rilevato che il primo comportamento, palesemente costitutivo del delitto di favoreggiamento personale, loro addebitato, consiste nell'aver preso in locazione, nel Gennaio del 1977, quell'affittamento di via dei Foreggi 83, dove il CONCIUTELLI abitò dalla fine di detto mese, fino al 13/2/77, giorno del suo arresto; e di aver, addirittura, provveduto ad arredare detto affittamento.

Orbene, come già è stato esposto in narrativa, dalle indagini esperite dopo l'arresto del CONCIUTELLI risultò che detto affittamento era stato preso in affitto, in data 10/1/77, per l'addebito del ROSSI, il quale, nei suoi interrogatori, ha ammesso il fatto. È messo, altresì, che egli andò a stipulare il contratto in compagnia dello SPARAPANI SAVERIO; e ciò deve ritenersi pacifico, sulla scorta:

1°) delle ammissioni fatte dallo stesso ~~interdetto~~ ^{SPARAPANI} nell'interrogatorio del 23/2/77;

2°) dalle deposizioni del teste TURATO MURZIO, locatore dell'affittamento (g. 64, VOL. I/E, e g. 183, vol. XX).

Inoltre i due imputati andarono insieme a visitare l'affittamento, e sempre insieme, lo andarono, portando anche mobilio e suppellettili (si tengano presenti, a tal proposito, la deposizione BRUSTENGHI, e le ampie ammissioni fatte dallo SPARAPANI SAVERIO ~~interdetto~~ nei suoi interrogatori).

A questo punto, se si tiene presente il fatto del resto ammesso dal ROSSI - che, non all'incirca sul fronte, l'affittamento fu messo a disposizione del CONCIUTELLI, il quale ne prese possesso, apparirà evidente che

(33)

l'affittamento stesso fu preso in locazione ed arredato dai due imputati proprio in vista di costituire un rifugio per il CONCUPELLI. Si consideri, tra l'altro, che il ROSSI, pur avendo versato, per precedenti in locazione, la rilevante somma di L. 600.000, la quale, a suo dire, era l'unica somma in contanti, di cui disponeva, in ~~realtà~~^{realtà} non ne aveva personalmente alcuna necessità, dato che fino allora aveva abitato, e continuò poi ad abitare, in famiglia; ed, in effetti, non utilizzò mai detta abitazione nel proprio interesse. Invece il CONCUPELLI, che, in precedenza, non risulta disporre di una stabile dimora, avere urgente bisogno di un rifugio, che lo ospitare, e contenere le armi, gli esplosivi, e tutto il restante materiale, che ivi fu trovato.

È dunque provata l'attività di favoreggiamento oggettivamente svolta, a favore del CONCUPELLI, col procurargli ed arredargli detto alloggio, dai due imputati, i quali, in punto di dolo, non potevano assolutamente ignorare dei forse costui, per almeno tre ordini di ragioni:

- 1°) in primo luogo perché a quel tempo, come già è stato sottolineato, la persona, l'immagine, e la situazione giuridica del CONCUPELLI erano già state ampiamente e clamorosamente pubblicizzate;
- 2°) in secondo luogo, per l'affinità ideologica, che li legava a lui;
- 3°) in terzo luogo, per i loro rapporti con lo SPARAPANI SANDRO, fuorché favoreggiatore del CONCUPELLI, amico del ROSSI, fratello di SAVERIO.

Ma vi è di più. Sta di fatto che il ROSSI frequentò il CONCUPELLI, finché dell'arresto di questi, in via dei Foraggi, tenendolo anche informato, come risulta dalle sue stesse ammissioni, e dalle dichiarazioni.

134)

zioni rese dal CONCUTELLI nell'interrogatorio del 7/4/77, di fatti, che lo interessavano, quali l'arresto e la scarcerazione di un altro imputato, BIANCHI PAOLO; e non è di non vede come anche queste attività informative, svolte a favore di un ricercato, e relative a persone con le quali (come il BIANCHI) egli era in rapporto, si inserisca nel comportamento costitutivo del delitto di favoreggiamento.

E vi è dell'altro anche per quanto riguarda lo SPARAPANI SANDRO. Si allude all'automobile RENAULT, rubata in Francia il 7/5/76, e ritrovata, munita di targa falsa, nei pressi di via dei Foraggi dopo l'arresto del CONCUTELLI. Questi, nel suo interrogatorio del 16/6/77, ha dichiarato di avere utilizzato dette auto - delle quale già si è parlato a proposito della relativa imputazione di ricettazione, ascritta al CONCUTELLI - sia nell'anno 1976, che nel 1977, prima del suo arresto. Orbene, dalle indagini effettuate, e dalle copie allegate dei relativi atti (p. 48-49 del Vol. 1/5), risulta che proprio lo SPARAPANI SAVERIO, nel Gennaio 1977, denunciò falsamente alle Questure lo smarrimento del libretto di circolazione di dette auto. Con tale falsa denuncia, come è evidente, egli intendeva mettersi al sicuro per il caso che l'auto fosse stata fermata dalle Polizie, dato che era in possesso del libretto di circolazione, e con targa falsa.

Orna, tale falsa denuncia di smarrimento del libretto di circolazione eloquentemente dimostra:

1°) che lo SPARAPANI ^{SAVERIO} ~~SAVERIO~~ aveva, e sua volta, la disponibilità del veicolo, di cui conosceva la provenienza furtiva; onde deve essere dichiarato colpevole del delitto di ricettazione, ascittogli al capo

(135)

20) ~~da~~ ;

2) che, poiché la stessa auto era utilizzata anche dal CONCUPELLI, come questi ammette, vi sono dei rapporti tra costui e lo SPARAPANI anche in relazione a detta vettura;

3) che lo SPARAPANI SAVERIO, con tale falsa denuncia, pose in essere un ulteriore atto di favoreggiamento nei confronti del CONCUPELLI, il quale poteva avvalersi della falsa denuncia di smarrimento del libretto di circolazione, per poter circolare con l'auto.

Il ROSSI MARIO e lo SPARAPANI SAVERIO vanno, in definitiva, dichiarati colpevoli dei reati loro ascritti. Per quanto attiene allo SPARAPANI, da quanto è stato qui sopra esposto emerge che il delitto di ricettazione ascrittogli al capo 20 fu commesso nell'esecuzione di un medesimo disegno criminoso, rispetto a quello di favoreggiamento; onde i due delitti devono ritenersi unificati dal vincolo della continuazione, ai sensi dell'art. 81 del C.P.

Ciò premesso, ed avuto riguardo alle circostanze di cui all'art. 133 C.P., bene equo da infliggere a detti imputati afflizione le seguenti:

al ROSSI: anni 1 e mesi 6 di reclusione, pena ridotta ad un anno per le attenuanti generiche, da riconoscersi in considerazione della giovane età, e degli ottimi precedenti penali dell'imputato;


per lo SPARAPANI SAVERIO, in ordine al delitto di ricettazione, si profila l'attenuante di cui all'art. 648 del C.P., giacché le caratteristiche ed il presumibile valore dell'autovettura usata oggetto del reato inducono a ritenere il fatto di speciale tenuità; inoltre, per entrambi i delitti, gli ottimi precedenti penali e la giovane età

1361

dell'imputato lo rendono meritevole delle attenuanti generiche; onde, tenuto presente che il delitto più grave resta quello di ricettazione, nella base equa affianca quella di mesi 10 di riduzione e L. 120.000 di multa, che va ridotta a mesi 7 e L. 80.000 per le attenuanti generiche, inibi aumentate ad anni 1 e L. 150.000 per la continuazione.

Sumistendo, sia per il ROSSI, che per lo SPARAPANI SAVERIO, i requisiti di cui agli artt. 163, 164, 175 C.P., e potendosi presumere, avuto riguardo alle circostanze, di cui all'art. 133 C.P., che ciascuno di loro si astenerà dal commettere ulteriori reati, possono ad entrambi essere concessi i benefici della sospensione condizionale della pena, e della non menzione della condanna.

BIANCHI PAOLO, FERORELLI GIOVANNI, COCHIS ROSSANO, ed ADDIS MAURO sono imputati, in concorso tra loro, del delitto di favoreggiamento personale del CONCUTELLI (capo 21); il FERORELLI ed il BIANCHI anche del delitto di ricettazione (capo 22). Per quanto attiene al favoreggiamento, in particolare, è addebitato al BIANCHI il fatto di avere aiutato il CONCUTELLI ad ottenere la disponibilità dell'edificamento di via dei Foraggi; allo stesso BIANCHI, al FERORELLI, al COCHIS, ed all'ADDIS, il fatto di avere fornito al CONCUTELLI la somma di L. 10.500.000, facente parte - come già si è visto - del riscatto pagato dai genitori di EMANUELA TRAPANI, sequestrata e liberata il 13/12/76; somme che, come sappiamo, fu trovata in possesso del CONCUTELLI all'atto del suo arresto in via dei Foraggi. Il BIANCHI ed il FERORELLI sono affianco imputati anche del de:



1371

delitto di ricettazione di detta somma, proveniente dal delitto di sc: questo di persona e scolo di estorsione in danno della TRAPANI, e da loro ricevuta. Invece, del delitto di ricettazione dello stesso denaro non devono rispondere il COCHIS e l'ADDIS, in quanto essi facevano parte di quella banda VALLANZASCA, alla quale, in altro processo, è addebitato il sequestro di persona in danno della TRAPANI, di cui devono anch'essi rispondere.

Già è stato esposto, nella parte narrativa, come questi imputati entrarono nelle indagini. Gioverà ricordare che, la mattina dell'11/2/77, in Roma, il BIANCHI, il FERORELLI, ed il COCHIS, avevano preso posto su un'auto PORSCHE in possesso del FERORELLI, e stavano viaggiando nelle città di Roma, quando furono fermati da una pattuglia della Polizia, ed invitati, per accertamenti, al vicino commissariato. Sull'auto della Polizia preso posto il FERORELLI, che era privo di patente, ed il BIANCHI, mentre un agente prese posto sulle PORSCHE insieme al COCHIS. Questi riuscì a disarmare l'agente, ed a fuggire (Vol. 1/E, g. 143 e segg.). Così, quello stesso 11/2/77, il BIANCHI ed il FERORELLI furono arrestati, in Roma, quali favoreggiatori del COCHIS.

Successivamente, il 12/2/77, al BIANCHI fu concessa la libertà provvisoria dal P.M. di Roma; il CONCUTELLI, come sappiamo, fu arrestato in via dei Foraggi, nelle notte tra il 12 ed il 13/2/77, verosimilmente - come traspare dagli atti - su indicazioni del BIANCHI; ed infine, il 15/2/77, fu arrestato in Roma il VALLANZASCA, presso il quale fu trovata proprio la pistola, che il COCHIS aveva

1381

soltratte alle guardie (Vol. I/E, p. 181).

Lo stesso 15 febbraio, sull'Autostrada del Sole, fu arrestato il co. CHIS, insieme all'ADDIS, e ad altri componenti della banda VALLAN-

ZASCA, mentre con una LAND ROVER, a bordo della quale vi erano varie armi, cercavano di raggiungere Milano (Vol. I/E, p. 512 e segg.).

Ciò premesso, si può passare all'esame delle posizioni di detti imputati, in rapporto alle specifiche accuse loro rivolte nel presente processo.

Primo, in primo luogo, il BIANCHI deve rispondere di favoreggiamento, per aver collaborato, con i già noti ROSSI MARIO e SPARAPANI SAVERIO, e mettere a disposizione del CONCUTELLI l'affittamento di via dei Forzetti.

Ora, proprio il ROSSI, a tal proposito, nel suo interrogatorio del 22/4/77, afferma di aver dato al BIANCHI le chiavi dell'affittamento in questione, poi passate dal BIANCHI stesso al CONCUTELLI. È ciò edificarci del tutto attendibile, quando si ricordi che il ROSSI informò il CONCUTELLI - come anche questi ammise - dell'avvenuto arresto del BIANCHI, il che non avrebbe avuto senso se il BIANCHI non fosse stato implicato in qualche modo col CONCUTELLI, e con l'affittamento di via dei Forzetti.

Ma vi è un altro legame, che unisce al CONCUTELLI non solo il BIANCHI, ma anche il FERORELLI ed il COCHIS, quali favoreggiatori del CONCUTELLI. Si tratta del denaro - quasi 11 milioni - trovato in possesso del CONCUTELLI medesimo, e proveniente dal sequestro TRAPANI. Si tratta, dunque, di stabilire chi glielo consegnò, e chi lo dette, perché gli fosse con-

1391

segnato. Ora il COCHIS, nell'interrogatorio reso al Tribunale di Roma il 15/10/77, e confermato in questo dibattimento, rivelò che fu proprio lui, dopo un primo incontro avuto col BIANCHI, col FERORELLI, e col VALLANZASCA, a consegnare, in occasione di un secondo incontro, al BIANCHI, alla presenza del FERORELLI, la somma di 12 milioni. Dunque il denaro, proveniente dal COCHIS, pervenne al CONVITELLI tramite il BIANCHI ed il FERORELLI, ed è da ricordare che il COCHIS, il BIANCHI, ed il FERORELLI erano molto legati tra loro, se è vero che la mattina dell'11/2/77 vennero sorpresi insieme, in auto, dalle Polizie. Il COCHIS cercò di giustificare la consegna dei 12 milioni, adducendo il pretesto che tale somma doveva servire per il riferimento di affittamenti, della quale cosa si sarebbero dovuti incaricare appunto il BIANCHI ed il FERORELLI. Ma tale spiegazione è palesemente assurda, giacché non si vede perché il COCHIS avrebbe dovuto consegnare quella grossa somma per affittare appartamenti, senza, per di più, essersi neppure preoccupato di visitarli, o di sapere dove si trovassero. Che si comprende perché avrebbe dovuto affidare tanto denaro al BIANCHI, il quale - come egli sostiene - gli era stato affere presentato dal FERORELLI.

La verità è che il COCHIS sapeva perfettamente che quei denari erano destinati a finire nelle mani del CONVITELLI. Ciò chiaramente si desume:

- 1°) dalla personalità del BIANCHI e del FERORELLI, ai quali la somma fu, dal COCHIS, affidata. Il BIANCHI, in una intervista alle stampe (*Il Messaggero*, del 23/2/77; vol. XX, p. 185), dichiarò di essere ordinovista; era, inoltre, fidanzato con quella VETRANI ISABELLA,

140)

che era segretario di un movimento di solidarietà con i detenuti di destra. Il FERORELLI ha dichiarato, al dibattimento, di essere socialista; manteneva contatti epistolari con il centro diretto dalla U.E. FRANI, e fu presentato al BIANCHI dall'avv. ARCANGELI come un « camorrista di Milano (interrogatorio del BIANCHI in data 11/2/77, davanti alla Questura di Roma). Dunque già la personalità del BIANCHI e del FERORELLI, professanti ideologie affini a quelle del CONCIUTELLI, li rendeva particolarmente qualificati a far da tramite per il passaggio del denaro dal COCHIS al CONCIUTELLI medesimo;

2°) dalle dichiarazioni del CONCIUTELLI, il quale, nel suo interrogatorio del 13/2/77, dice che la somma in questione gli era stata fatta pervenire, COME LORO OFFERTA, da persone estranee all'organizzazione del M.P.O.N., e, precisamente, da delinquenti comuni (quale era il COCHIS), aggiungendo che quel denaro gli era stato dato per cercare di coinvolgerlo in azioni di delinquenza comune. Inoltre lo stesso CONCIUTELLI prosegue, dicendo che la somma gli era stata materialmente consegnata da persona, della quale « ERRONEAMENTE » aveva fiducia; e, nell'interrogatorio reso al P.M. di Roma il 16/2/77, precisa che si trattava di un agente o simpatizzante di ORDINE NUOVO. È facile identificare costui nel BIANCHI, ordinovista, che dall'ultimo aiutò il CONCIUTELLI mettendogli a disposizione l'alloggiamento e consegnandogli il denaro, e poi, caduto nelle mani della Polizia, ne determinò, come si è visto, l'arresto. Poi, nell'interrogatorio del 7/4/77, il CONCIUTELLI dice che costui gli aveva detto che il denaro proveniva da un « camerata di Milano », quale era, appunto, il FERORELLI. Successivamente, cerca di escludere che si trattasse di quest'ul-

141/

lino; ma già si è visto che il COCHIS consegnò la somma proprio al BIANCHI ed al FERORELLI.

In definitiva, quale che fosse il motivo, che indusse la banda VALLANZA SCA, e materialmente il suo componente COCHIS, a far pervenire quel denaro al CONCUTELLI (acquisto di armi, o ricerca di alloggi per l'estate, o - secondo l'opinione del CONCUTELLI - aspirazione a coinvolgerlo in azioni di criminalità comune), è comunque accertata la tragica percorso del denaro, partendo dal COCHIS, per raggiungere, tramite il BIANCHI ed il FERORELLI, il ~~il~~ destinatario CONCUTELLI.

Pertanto, il BIANCHI, il FERORELLI, ed il COCHIS devono essere dichiarati colpevoli dei reati loro ascritti. Quanto al BIANCHI ed al FERORELLI, essendo evidente che la ricettazione del denaro ed il favoreggiamento del CONCUTELLI, al quale il denaro stesso era destinato, furono commessi nell'esecuzione di un medesimo disegno criminoso, detti due delitti vanno ritenuti unificati dal vincolo della continuazione.

A tutti e tre detti imputati possono essere riconosciute le attenuanti generiche, in considerazione, quanto al BIANCHI, della giovane età e dei non cattivi precedenti penali; quanto al FERORELLI, della giovane età, e del ruolo piuttosto marginale da lui svolto nella partecipazione ai fatti, di cui si tratta; quanto al COCHIS, in considerazione della funzione chiaramente strumentale da lui assunta nella consegna del denaro, materialmente eseguita da lui, ma palesemente decisa da personaggi ben più potenti, nell'ambito dell'organizzazione criminale, della quale egli faceva parte. Ai sensi dell'art. 63 c.p., dette attenuanti possono essere ritenute prevalenti sulle recidive rispet-

142)

tivamente contestate.

Ciò premesso, ed avuto riguardo alle circostanze, di cui all'art. 133 C.P., viene equo de infliggere a detti imputati afflizioni le seguenti:

al DI ANCHI, tenuto presente che il delitto più grave è quello di ricettazione, anni 2 di reclusione e L. 500.000 di multa, viene ridotta ad anni 1 e mesi 4 e L. 350.000 per le attenuanti generiche, indi aumentata ad anni 1 e mesi 5 e L. 400.000 per la continuazione. Sussistendo, a suo favore, i requisiti di cui agli artt. 163, 164 C.P., e potendosi presumere, avuto riguardo alle circostanze, di cui all'art. 133 C.P., che egli si astenerà dal commettere ulteriori reati, può essergli concesso il beneficio della sospensione condizionale delle pene, con conseguente scarcerazione, se non detenuto per altre cause;

al FERORELLI (delitto più grave quello di ricettazione), anni 2 di reclusione e L. 500.000 di multa, pena ridotta ad anni 1 e mesi 4 e L. 350.000, indi aumentata ad anni 1 e mesi 5 e L. 400.000 per la continuazione. Ai sensi degli artt. 168 e 175 C.P., devono essere revocati, nei confronti del FERORELLI, i benefici concessigli, con sentenze 8/4/74, 6/4/71, 6/11/72, 10/11/73, rispettivamente dalla Corte d'Assise d'Appello, dal Pretore, e dal Tribunale di Milano;

al COCHIS: anni 1 e mesi 6 di reclusione, pena ridotta ad un anno per le attenuanti generiche. Ai sensi degli articoli sopra citati, devono essere revocati, nei confronti del COCHIS, i benefici concessigli con sentenze 11/11/75 della Corte d'Appello di Brescia, e 21/6/76 del Pretore di Milano.

A diverse conclusioni deve pervenirsi per quanto attiene alle posizio-

143/

- ne di ADDIS MAURO, anch'egli imputato, come si è visto, del delitto di favoreggiamento personale del CONCUTELLI, analogamente al BIANCHI, al FERORELLI, al COCHIS, in relazione alle consegne delle somme di L. 10.500.000 provenienti dal sequestro TRAPANI.
- Dette imputazioni era state contestate all'ADDIS, in quanto, nel corso delle indagini, erano emersi reiterati contatti tra l'ADDIS, da un lato, ed il BIANCHI, il FERORELLI, il COCHIS dall'altro. Detti contatti avevano legittimata la supposizione che l'ADDIS fosse in qualche modo intervenuto nelle consegne al CONCUTELLI della somma proveniente dal sequestro TRAPANI.
- Peraltro l'approfondimento delle indagini, ed, in particolare, la ricostruzione del movimento e dei passaggi del denaro, quale si è più sopra delineata, anche sulla scorta delle dichiarazioni del COCHIS e del CONCUTELLI, inducono a ritenere la completa estraneità dell'ADDIS alle vicende del denaro, mentre i suoi rapporti col COCHIS si spiegano agevolmente, ove si ricordi che entrambi gravitavano nella Banda VALLANZASCA.
- Pertanto l'ADDIS deve essere assolto dall'imputazione suscitata, ma non aver commesso il fatto.
- Ai sensi dell'art. 488 C.P.P., gli imputati, dei quali è stata ritenuta la colpevolezza, devono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali, e ciascuno a quelle della sua custodia preventiva.
- Ai sensi degli artt. 185 C.P., 488 C.P.P., il CONCUTELLI ed il FERORELLI devono essere condannati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, verso le parti civili FORCONI EMILIA, OCCORSIO EUGENIO, ed OCCORSIO SUSANNA; inoltre lo stesso CONCU.

144)

TELLI, in solido col FERORELLI e col BIANCHI, devono essere condannati al risarcimento dei danni, pure da liquidarsi in separata sede, a favore della parte civile TRAPANI GAETANO. Detti imputati vanno altresì condannati, con le solidarietà sopra stabilite, alla rifusione delle spese di costituzione e difesa delle dette P.C., da liquidarsi come in dispositivo.

Assegni dell'art. 240 c.p., le armi, e gli altri oggetti partitamente indicati nel dispositivo, devono essere confiscati; le 108 banconote da lire 100.000 ciascuna, sequestrate al CONCUTELLI, e l'importo del riscatto versato per la liberazione di TRAPANI EMANUELA, sequestrata a scopo di estorsione, devono essere restituite a TRAPANI GAETANO; gli altri oggetti resteranno in sequestro, a garanzia dei crediti indicati nell'art. 183 c.p.

P. Q. M.

LA CORTE d' ASSISE di PRIMO GRADO di FIRENZE


DICHIARA

CONCUTELLI PIER LUIGI colpevole dei delitti ascittigli, ritenute la continuazione tra quelli sub 1), 2), 3), e, rispettivamente, tra quelli sub 4) e 5) ;

FERRO GIANFRANCO colpevole dei delitti ascittigli, ritenute la continuazione tra quelli, sub 1), 2), 3) della medesima, con attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti contestate ;

PUGLIESE GIUSEPPE colpevole dei reati ascittigli, con attenuanti generiche ;

SGAVICCHIA MARCELLO colpevole dei delitti ascittigli, ritenute



145)

la continuazione tra quelli sub 11) e 12) della rubrica, con attenuanti generiche, e quella di cui all' art. 5 legge 2/10/67 n° 885 per il reato sub 12), ritenute prevalenti sull' aggravante contestata;

SPARAPANI SANDRO colpevole dei delitti ascittigli, esclusa la detenzione di arma, di cui al n° 16 della rubrica, ritenute la continuazione tra gli stessi, e concesse le attenuanti generiche;

ROVELLA FRANCESCO, DI BELLA LEONE, e PAPA CLAUDIA colpevoli del delitto di favoreggiamento personale loro ascitto, con attenuanti generiche;

PICCIOLI MARIA BARBARA e ROSSI MARIO colpevoli dei delitti loro ascitti, con attenuanti generiche;

SPARAPANI SAVERIO colpevole dei reati ascittigli, in continuazione tra loro, con l' attenuante di cui all' art. 648 chv. 1° C.P. per la recitazione, e con attenuanti generiche;

BIANCHI PAOLO e FERORELLI GIOVANNI colpevoli dei reati loro ascitti, ritenute la continuazione tra gli stessi, con attenuanti generiche prevalenti sull' aggravante contestata;

COCCHIS ROSSANO colpevole del reato ascittigli, con attenuanti generiche prevalenti sull' aggravante contestata;

e, letti ed applicati gli articoli, di cui ai capi di imputazione, 62 bis, 63, 93, 648 chv. 1° C.P., 483, 488, 483 C.P.P.,

CONDANNA

CONCUTELLI PIER LUIGI alla pena dell' ERGASTOLO;

FERRO GIANFRANCO alla pena complessiva di ANNI VENTIQUEATTRO DI RECLUSIONE e lire DUECENTOMILA DI MULTA;

1461

PUGLIESE GIUSEPPE alla pena di ANNI UNO, MESI OTTO DI RECLUSIONE, lire CENTOVENTIMILA di MULTA, lire QUARANTAMILA DI AMMENDA;

SGAVICCHIA MARCELLO alla pena complessiva di ANNI UNO, MESI SEI di RECLUSIONE, e lire CENTOVENTIMILA di MULTA;

SPARAPANI SANDRO alla pena complessiva di ANNI UNO, MESI CINQUE di RECLUSIONE, e lire CENTOCINQUANTAMILA di MULTA;

ROVELLA FRANCESCO, DI BELLA LEONE, PAPA CLAUDIA, e PICCIOLI MARIA BARBARA, alla pena di MESI NOVE di RECLUSIONE ciascuno;

ROSSI MARIO alla pena di ANNI UNO di RECLUSIONE;

SPARAPANI SAVERIO alla pena di ANNI UNO di RECLUSIONE e lire CENTOCINQUANTAMILA di MULTA;

BIANCHI PAOLO e FERORELLI GIOVANNI alla pena di ANNI UNO, MESI CINQUE di RECLUSIONE, e lire QUATTROCENTOMILA di MULTA ciascuno;

COGNIS ROSSANO alla pena di ANNI UNO di RECLUSIONE; tutti in solido al pagamento delle spese processuali, e ciascuno e quelle della propria custodia preventiva.

Visti gli artt. 23 e 32 C.P., condanna il CONCUTELLI ed il FERRO all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, ed all'interdizione legale secondo legge;

Visto l'art. 36 C.P., ordina che la sentenza di condanna nei confronti del solo CONCUTELLI venga pubblicata, mediante affissione, nei Comuni di FIRENZE, ROMA, PALERMO, ed inoltre pubblicata

1471

per estratto, per una sola volta, nei giornali: LA NAZIONE, PAESE SERA, e IL TEMPO.

Visti gli artt. 163, 164, 175 c.p., ordina che, nei confronti di PU-GLIESE GIUSEPPE, SPARAPANI SANDRO, DI BELLA LEONE, RO-VELLA FRANCESCO, PAPA CLAUDIA, PICCIOLI MARIA BARBARA, ROSSI MARIO, SPARAPANI SAVERIO, l'esecuzione delle pene giudicate rimanga sospesa nei termini di legge, e che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, sotto le comminatorie di legge; concede a SGAVICCHIA MARCELLO e BIANCHI PAOLO il solo beneficio della sospensione condizionale della pena, ed ordina la scarcerazione del BIANCHI, se non detenuto per altra causa.

Visti gli artt. 168 e 175 c.p., revoca, nei confronti di FERRO-RELLI GIOVANNI, i benefici concessigli con sentenze 8/4/74, 6/4/71, 6/11/72, 10/11/73, rispettivamente della Corte d'Amise d'Addello, del Pretore, e del Tribunale di Milano, e, nei confronti del COCHIS, i benefici concessi con sentenze 11/11/75 della Corte di Addello di Brescia e 21/6/76 del Pretore di Milano.

Visti gli artt. 185 c.p., 478 c.p.p., condanna in solido tra loro, al risarcimento dei danni verso le parti civili costituite, da liquidarsi in separata sede, nonché alla rignusione delle spese di costituzione e difesa di dette P.C., liquidate, quelle in favore di OCCORSIO EUGENIO, in L. 1.000.800 complessi-ve, di cui L. 800 per spese; quelle in favore di FORCONI EMILIA e OCCORSIO SUSANNA in complessive L. 2.231.400, di cui lire

1481

17/3

di 211.400 lire spese; condanna lo stesso CONCUTELLI, in solido con FERORELLI GIOVANNI e BIANCHI PAOLO, al risarcimento dei danni verso la P.C. TRAPANI GAETANO, da liquidarsi in separata sede, nonché alle spese di costituzione e difesa di detta P.C., che si liquidano in L. 1.112.200, di cui L. 510.000 per onorari.



Visti gli artt. 240 C.P., 622 e segg. C.P.P., ordina la confisca delle armi, munizioni, ed altri oggetti, di cui ai corpi di reato 42834, 43256, 43271, 43163, 43164, 43165, 43166, dei coltelli di cui al corpo di reato n° 43170, delle armi ed altri oggetti di cui al corpo di reato 43512,

18/

5152, 43716, 43717, 43718, 43719, 43720, 43721, 43722, 43376, 44410, 44411; ordina il mantenimento del sequestro di tutti gli altri oggetti, di cui ai rimanenti corpi di reato, a garanzia del pagamento dei crediti, di cui agli artt. 185 e segg. C.P.; ordina la trasmissione di tutte le armi e munizioni alla Direzione di Artiglieria. Ordine la restituzione a TRAPANI GAETANO delle 108 banconote da L. 100.000 ciascuna, di cui al corpo di reato/valore n° 5150.

18/

Visto l'art. 478 C.P.P., ASSOLVE :

10/

COZI GIORGIO e ADDIS MAURO dai reati rispettivamente loro ascritti, per non aver commesso il fatto;

20/

DAMIS PASQUALE dal reato contestatogli, per insufficienza di prova; SPARAPANI SANDRO dal delitto di detenzione di arma, perché il fatto non sussiste.

28/

DI BELLA LEONE e ROVELLA FRANCESCO dal delitto di detenzione di arma, perché il fatto non sussiste, e da quello di furto, perché il fatto non costituisce reato.

Così deciso in Firenze, il 16 Marzo 1978

Il giudice est.
- Cancelleria -



Il Presidente
[Signature]



ARPELLI : p. San Firenze 5

17/3/1978: DIFENSORE CONCUTELLI
 " FERRO
 " PUGLIESE
 " SGAVICCHIA
 " PICCIOLI
 " ROVELLA
 " SPARAPANI SAVERIO
 " SPARAPANI SAVERIO
 " DI BELLA
 " FERORELLI
 " ROSSI
 " COCHIS
 " BIANCHI
 IMPUTATO BIANCHI
~~18/3/1978~~ " FERRO
 " FERORELLI

18/3/1978: DIFENSORE PAPA
 " DAMIS
 " ROVELLA
 IMPUTATO COCHIS

10/4/1978: P. G. CONTRO FERRO

20/5/1978: IMPUTATO PUGLIESE

28/7/1978 Atti alle Corti di Amire di
 Appello di Firenze

CORTE ASSISE DI FIRENZE
 p. San Firenze 5



La Corte di Amire di Appello di Firenze, con sentenza in data 12/12/1978 dichiara inammissibili per carenza presentazione dei motivi gli appelli proposti dal P. G. e da Dennis Pasquale, e condanna il Dennis alle

Misgioni spese -

CONFERMA nei confronti di Concutelli, Feno,
Pugliese, Sgaricchia, Sparapani^{Sandro}, Rovella, Di Bella, Papa,
Piccioli, Rossi, Sparapani Severio, Bianchi e Ferorelli -

Condanna tutti in solido alle misgioni spese -

Condanna Concutelli e Feno, in solido, al rimborso delle
spese di amministrazione e difesa delle Corti trib. Porti Civili -

Condanna Concutelli, Ferorelli e Bianchi al rimborso verso
la P.C. Trapani Petrucci -

Dichiarazione CONDONATA nella misura di un anno la
pena della reclusione inflitta a Ferorelli ed interamente
quella pecuniaria -

Ricorso Ferorelli, Bianchi, Av. Nigro per Concutelli (13/12/78);
in data 14/12/78 Ricorso P.B. contro Pugliese, Sgaricchia, Sparapani
Sandro, Rovella, Di Bella e Papa -

Nella stessa data Ricorso Av. Ghinelli per Feno, Av. Restivo per
Concutelli -

In data 15/12/78 Ricorso: Concutelli, Av. Moscato per Piccioli,
Sparapani Sandro e Severio, Papa e Av. F. D'Urso per Bianchi -

In data 23/4/1979 ORDINANZA INAMMISSIBILITA' RICORSI
FERORELLI, SPARAPANI SANDRO E SAVERIO, PICCIOLI per
omessa presentazione motivi - Notificata il 8/5/79 a
Ferorelli e il 2/5/79 al suo difensore Av. Sangreolli di FI;
il 3/5/79 a Sparapani Sandro e Severio, Piccioli e al loro
difensore Av. Moscato di Roma -

In Data 6/3/1980 la Corte di Cassazione, con sentenza,
rigetta il ricorso del P.B. e i ricorsi Concutelli,
Feno, Papa e Bianchi - Condanna alle spese e ciascuno

l. L. 100.000 a favore della Casa delle smentite -

POSIZIONE DI COCHIS ROSSANO (Stralcio effettuato
nel giudizio di Appello):

Con sentenza 18/4/78, la C. Amire di Appello CONFERMA -

Rizso imputato (18/4/78) -

ORDINANZA INAMMISSIBILITA' in data 6/7/1978,
notificata il 23/7/78 al Cochis e il 18/7/78 all'AV,
Silvio Bonetto di Milano ed il 16/7/78 all'AV,
L. Leone di Rome -

In giudizio il 27/7/78 -



IL SEGRETARIO

(Raffaele Massaro)

Raffaele Massaro

In Archivio il 30/8/1980 -

Raffaele Massaro -